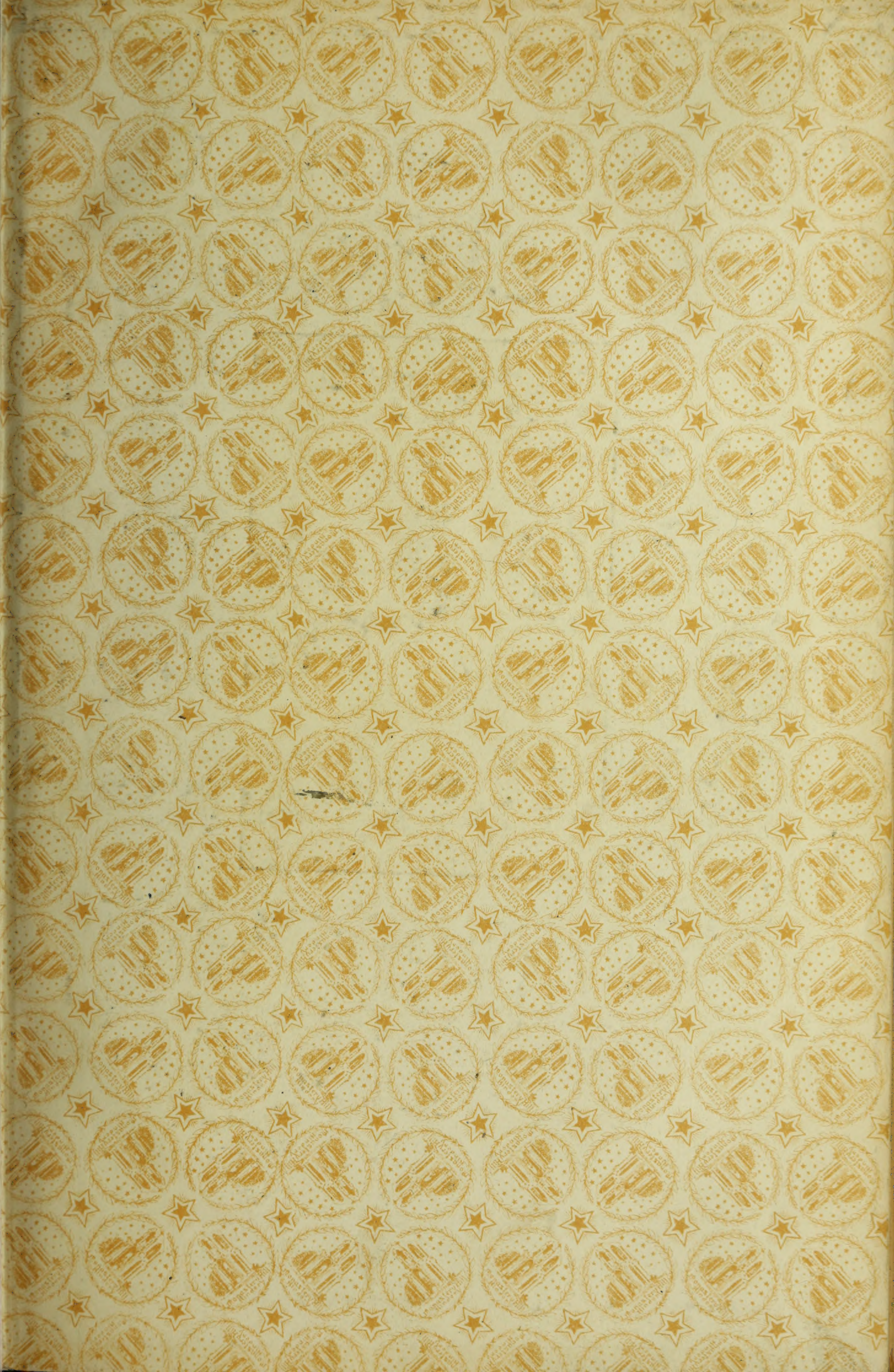


DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

SESSIONE DEL GIUGNO 1902



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

S. IV. 1903 N. 104.

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del giugno 1902.

Pagina

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta del 25 giugno 1902.

Seduta del 26 giugno 1902.

Seduta del 27 giugno 1902.

Seduta del 28 giugno 1902.

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI

Allegati.

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

Sessione del giugno 1902.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Canonico Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

COMMISSARI:

Azzolini Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Baccarani Guglielmo, sostituto avvocato generale erariale;

Beltrani-Scalìa Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Boccardo Gerolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

Brusa Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

Canevelli Giuseppe, direttore generale delle carceri;

Cocucci Nicola, direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia;

De' Negri Carlo, direttore generale della statistica;

Gianturco Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura civile nella R. Università di Napoli;

Grippo Pasquale, deputato al Parlamento;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Molfino Emanuele, direttore generale del Fondo per il culto;

Mortara Ludovico, professore di procedura civile nella R. Università di Napoli;

Municchi Carlo, senatore del Regno;

Nocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

Ostermann Leopoldo, consigliere della Corte di cassazione di Torino;

Penserini Francesco, primo presidente della Corte d'appello di Cagliari;

Ricciuti Nicola, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Sandrelli Carlo, consigliere di Stato;

Tami Antonio, consigliere della Corte dei conti;

Zella-Milillo Michele, direttore generale del notariato e dei culti nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

SEGRETARI:

Aschieri Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

Farace Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

PROGRAMMA DEI LAVORI.

1. Comunicazioni del Comitato (AZZOLINI).

2. Le tutele e i Consigli tutelari nell'anno 1900 (AZZOLINI).

3. Sui Collegi di probiviri per le industrie (MORTARA).

4. Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1902 (parte penale) (OSTERMANN).

Erano all'ordine del giorno di questa sessione anche le seguenti relazioni, ma i relatori designati dal Comitato non poterono riferire:

Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1902 (parte civile);

Sui fallimenti nel 1900;

Sui proscioglimenti degli imputati nel periodo istruttorio e del giudizio, e sugli insuccessi istruttorii.

Relazione del Presidente della Commissione (senatore CANONICO) a S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole COCCO-ORTU) sui lavori compiuti nella sessione.

ECCELLENZA,

Compio il dovere di riferire a V. E. sugli argomenti trattati dalla Commissione che mi onoro di presiedere, nella breve sessione tenuta dal 25 al 28 giugno u. s. e di segnalarle le deliberazioni e i voti che in questa occasione essa ha formulati, augurandomi che, avvalorati dalla sua autorevole approvazione, possano avere ben presto attuazione.

Come di consueto, fu premessa alla trattazione degli argomenti che erano all'ordine del giorno una succinta esposizione dell'opera del Comitato permanente nel tempo intercorso dalla precedente a questa sessione. L'intervallo essendo stato brevissimo — poco più di tre mesi —, scarso potè essere il lavoro del Comitato esecutivo e solo mi preme di ricordare che fu parte principale di questo lavoro la riforma dei modelli adottati per la statistica della giustizia amministrativa. La Commissione, nella sessione del febbraio u. s., intesa la relazione che su questo argomento era stata presentata dal consigliere Sandrelli, deliberò che fossero modificati i prospetti che servono per la raccolta delle notizie, per trar profitto dall'esperienza della prima inchiesta, la quale aveva rivelato qualche inesattezza e talune deficienze.

Lo stesso consigliere Sandrelli preparò i nuovi modelli, e il Comitato prima e la Commissione poi li hanno approvati.

***

E passo a dire dei lavori speciali compiuti dalla Commissione in questa sessione.

L'ordine del giorno portava inscritte sei relazioni, ma soltanto tre furono presentate e discusse, le altre non essendo state condotte a termine dai commissari incaricati di stenderle. Con vivo rincrescimento ho dovuto deplorare questa eccezionale mancanza di solerzia di alcuni colleghi, i quali, distratti da altre cure di ufficio o di professione, non poterono dar prova della consueta diligenza, ma son certo che l'inconveniente non avrà più a ripetersi.

1. — Le tutele e i Consigli tutelari nel 1900.

Una delle tre relazioni presentate riguarda il funzionamento delle tutele nell'anno 1900, sul quale argomento si sarebbe dovuto riferire nella seconda sessione del 1901; e benchè l'apertura di questa venisse protratta al febbraio scorso, non si potè iscriverlo all'ordine del giorno di quella sessione, per cause però non addebitabili al relatore, che fu, anche questa volta, il cav. Azzolini.

Questi anzi, nell'esordire, accennò all'inconveniente del ritardo, il quale impedisce che le deliberazioni della Commissione abbiano la efficacia desiderata, perchè gli eventuali provvedimenti del Ministero non possono giungere che tardi, quando dei fatti lamentati è perduta quasi ogni traccia. E, prendendo occasione da ciò, egli si occupò particolarmente dell'azione del Ministero, desiderando che fosse più attiva, più energica, e naturale complemento dell'opera della Commissione.

Base della istituzione delle tutele essendo le denuncie degli ufficiali dello stato civile, da esse ha preso le mosse il relatore per dire che generalmente i rapporti dei Procuratori generali, sulla conforme attestazione dei Pretori, i quali procedono alle verificazioni quadrimestrali dei registri, constatano un miglioramento in questa parte del servizio, ma che egli però non può accettare incondizionatamente queste assicurazioni, perchè le irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile pur-

troppo sono state documentate in annuali relazioni alla Commissione e perchè qualche Procuratore generale, che ha voluto veder più addentro nelle cose, ha trovato che il servizio nel suo distretto non sempre procedeva bene.

Ciò premesso, il relatore è passato a esaminare le cifre statistiche sul movimento delle tutele nel 1900, e dopo aver avvertito che le diminuzioni e gli aumenti, per la considerazione testè fatta, non potevano significare o peggioramento o miglioramento, ha rilevato che nel 1900 è diminuito il numero delle tutele aperte in quasi tutti i distretti di Corte d'appello, ma particolarmente in quello di Napoli, perchè quel Procuratore generale, in seguito ad un'accurata inchiesta su tutto il servizio, dovette fare eliminare molte tutele irregolarmente istituite. Questa inchiesta di Napoli mise in luce un fatto assai grave, rilevato anche a Genova in un anno precedente e in una analoga circostanza, cioè l'ingente numero di minorenni sotto tutela che erano irreperibili, e il relatore da ciò trasse motivo per proporre che si procedesse ad una revisione straordinaria generale dei registri delle tutele, per assicurare, una buona volta, così l'esattezza delle statistiche, come il regolare funzionamento dell'istituto.

Sorvolo sull'esame delle cifre delle tutele che furono aperte nei vari compartimenti giudiziarii, le quali nulla hanno rivelato di speciale o di nuovo per l'anno 1900, in confronto degli anni precedenti.

Però non posso tacere alcune considerazioni fatte dal relatore esaminando le cifre delle tutele aperte per incapacità civile, per abuso o perdita della patria potestà.

Egli ha notato che sono minime le cifre delle tutele aperte per questi motivi e che, data la natura di essi, sarebbe da augurarsi che quelle cifre rispondessero alla realtà. Però ha osservato, come del resto la nostra Commissione aveva rilevato altre volte, che vi è una diffusa riluttanza nei magistrati ad applicare le disposizioni che limitano o tolgono l'esercizio della patria potestà e che, quando esse sono applicate, si ma-

nifesta una grande incertezza rispetto ai successivi provvedimenti da prendere per supplire all'autorità paterna e sopratutto per decidere se si debba o no istituire la tutela.

Questa incertezza deriva forse dalle stesse disposizioni delle nostre leggi, così civili come penali, perchè le prime si informano, secondo il relatore, a un concetto così alto e complesso della patria potestà, che si crede questa non possa coesistere con altra autorità destinata a surrogarla o a supplirla, e solo la decadenza o la privazione dei diritti ad essa inerenti, possa consentire l'applicazione dell'istituto tutelare, non mai la semplice sospensione dall'esercizio di quei diritti; e le seconde, pel combinato disposto degli articoli 33 del Codice penale e 11 del R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509, danno luogo a nuove incertezze, in raffronto alle disposizioni del Codice civile, non risultando chiaramente per quali condanne si faccia luogo all'apertura della tutela. Onde il voto espresso dal relatore che si cerchi di meglio coordinare in questa parte le leggi civile e penale, o quanto meno di attuare anche in Italia disposizioni analoghe a quelle contenute nella legge francese del 24 luglio 1889, per la protezione dei fanciulli maltrattati o moralmente abbandonati.

Uno studio molto accurato il relatore ha fatto sulle tutele per minorenni illegittimi, argomento che egli giustamente considera della maggiore importanza e che merita tutta la nostra attenzione. Dal ravvicinamento di alcune notizie, ricavate dalla statistica del movimento dello stato civile, sulle nascite legittime ed illegittime e sulle morti nei primi anni di vita, ha concluso dimostrando, in modo molto evidente, la insufficienza anche delle notizie statistiche a questo riguardo, risultando un numero ingente di minorenni illegittimi pei quali non figura istituita la tutela, senza che da qualche fonte statistica si possa ricavare con precisione il numero di coloro per i quali effettivamente questa tutela dovevasi istituire.

Il relatore si è indugiato particolarmente sul numero delle tutele per minorenni illegittimi riconosciuti, numero esiguo

quasi dovunque, molto variabile da anno ad anno e nel quale, forse, si risente l'influenza anche dei matrimoni celebrati soltanto col rito religioso; e sul numero delle tutele per minorenni dimessi dagli Ospizi, questo pure molto scarso e tale da infondere il convincimento che sia assai trascurata la legale assistenza, vuoi per i diversi ordinamenti che vigono nelle singole provincie, vuoi per una effettiva trascuranza delle Autorità che dovrebbero provvedervi. E da ultimo, rilevato il modo tutt'altro che lodevole con cui si provvede alla tutela degli illegittimi, di cui una prova in alcuni distretti di Corte d'appello potè aversi anche nel numero ingente di minorenni che furono affidati ad un solo e medesimo tutore (sconcio che particolarmente risultò nel distretto di Catania, dove però quel Procuratore generale fu sollecito a dare disposizioni perchè fosse eliminato), il relatore accennò ad alcune proposte per assicurare meglio l'assistenza legale degli illegittimi e fece voti: che fossero completate le disposizioni degli articoli 261 e 262 del Codice civile, sopratutto per disciplinare l'azione del Consiglio pupillare; che si procurasse nel maggior numero possibile di casi la nomina a tutore del consegnatario o allevatore, il quale prende di solito affezione al fanciullo e offre quindi maggiori garanzie di una efficace protezione; e che si affidasse alle Congregazioni di carità l'ufficio di assistenza degli orfani del Comune, costituendole come a magistrato dei pupilli.

Dopo avere esaminato le cifre riguardanti le tutele con o senza patrimonio, le convocazioni dei Consigli tutelari, e, per affinità di materia, le convocazioni per matrimoni di vedove con prole minorenne, non senza osservare per queste ultime che non dovrebbero trovar posto in uno studio delle tutele, essendo argomento riguardante la patria potestà, nell'ultima parte del suo accurato lavoro il relatore ha dato alcune informazioni speciali sul funzionamento delle tutele e più specialmente: sulla *tenuta dei registri*, che i rapporti del P. M. as-

sicurano essere regolare, mentre poi non mancano qua e là esempi di disordine, se non addirittura casi di soppressione dei detti registri; sul *deposito dei valori* e sulla *conversione dei titoli al portatore* in titoli nominativi, che paiono l'uno e l'altra molto trascurati; sulle *doglianze dei minorenni contro i tutori*, risultate quasi sempre infondate; sulle *rimozioni* dei tutori, rarissime tanto quelle per infedeltà, quanto quelle per altri abusi; sulle *dispense dalla cauzione*, che si concedono sempre più largamente; sulle *sanzioni* inflitte ai consulenti, che in qualche distretto di Corte d'appello furono abbastanza applicate, e infine sulla *emigrazione di minorenni sotto tutela*, che apparisce piuttosto numerosa, non solo nella sua forma temporanea ma anche in quella permanente, la quale è poi causa della irreperibilità di molti minorenni.

Le deliberazioni che su proposta del relatore furono votate dalla Commissione sono le seguenti:

" 1° che si richiami l'attenzione di V. E. sugli inconvenienti rilevati dall'indagine statistica, affinchè si possa provvedere ad esercitare una diretta vigilanza sul servizio mercè i competenti uffici del Ministero della giustizia;

" 2° che si provveda affinchè i procuratori del Re periodicamente nel corso dell'anno prendano in esame i registri delle tutele e si assicurino del regolare andamento di queste;

" 3° che si studi il modo di ricavare le notizie sulle tutele dei minorenni da un'unica sorgente, mettendo a profitto e trasformando gli attuali elenchi nominativi, i quali dovrebbero servire anche ad agevolare la vigilanza delle Autorità locali, prendendo da ciò occasione per riordinare e raccogliere in testo unico le istruzioni contenute nelle numerose circolari ministeriali;

" 4° che si dia incarico al Comitato permanente di disporre indagini statistiche per accertare quale annualmente sia il numero dei figli di ignoti non ricoverati negli ospizi, pei quali dovrebbero essere istituite le tutele;

“ 5° che si insista affinchè, ove nuovamente sia presentato un disegno di legge sull'ordinamento del servizio di assistenza degli esposti, si esamini se con esso si possano meglio regolare gli obblighi degli Ospizi, delle Congregazioni di carità e dei consegnatari e, d'accordo fra il Ministero dell'interno e quello della giustizia, siano riprese in esame, per renderle più efficaci, le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno del 12 luglio 1896, per la compilazione in ogni Comune di un registro dei minorenni dimessi dagli ospizi, orfani o abbandonati;

“ 6° che dai Pretori si provochi la convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela, anche nei casi in cui non vi sia patrimonio, per la vigilanza sull'allevamento, sull'educazione e sull'istruzione del minorenne, giovandosi della facoltà di delegarla ai Conciliatori, dando loro opportune istruzioni e non omettendo, anche in questi casi, la necessaria vigilanza, mercè l'esame dei verbali delle adunanze;

“ 7° che sulla emigrazione dei minorenni si richiami l'attenzione del Commissariato per l'emigrazione, pregandolo di fornire notizie alla Commissione. „

Oltre a queste proposte presentate dal Relatore, l'on. Gianturco espresse il desiderio che si indagasse: 1° in qual modo il P. M. abbia esplicato la sua azione sul funzionamento delle tutele, in base alla facoltà che gli viene dall'articolo 139 della Legge sull'Ordinamento giudiziario; 2° quanti provvedimenti presi dai Consigli di famiglia siano stati seguiti da omologazione e quanti tutori abbiano reso il conto finale della loro gestione e in quanti casi su di esso siano nate contestazioni.

Di queste proposte fu dalla Commissione preso atto, coll'intesa che, studiandosi dei ritocchi ai registri delle tutele, questi si sarebbero modificati in modo da farne risultare anche le notizie desiderate dall'on. Gianturco, senza farne oggetto di speciali indagini.

2. — Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello, intorno all'amministrazione della giustizia penale durante l'anno 1901.

L'annuale relazione sulla parte penale dei discorsi inaugurali pronunciati nel 1902 fu presentata dal consigliere Ostermann, il quale, prima di entrare in materia, accennò ad alcuni inconvenienti estrinseci ai discorsi stessi e che non per la prima volta venivano rilevati dalla Commissione. A parte il giudizio che alcuni Procuratori generali esprimono sulla utilità o meno dei detti discorsi, la quale non dovrebbe essere discussa da coloro che per legge hanno obbligo soltanto di farli, anche questa volta si è dovuto lamentare, e in misura maggiore del passato, la pratica ormai diffusa di affidarne la trattazione a Sostituti Procuratori generali, mentre è nello spirito della disposizione precettiva e nei voti di questa Commissione, raccolti con speciali raccomandazioni ministeriali, che essi debbano essere stesi, salvo casi di legittimo impedimento, dagli stessi capi di ufficio.

Un altro inconveniente è stato rilevato da molti circa la raccolta dei dati statistici che vengono illustrati nelle relazioni annuali, i quali perchè apprestati, come è noto, negli ultimi giorni dell'anno, debbono necessariamente riferirsi a un periodo di soli 11 mesi, obbligando le Cancellerie giudiziarie ad un maggior lavoro quando esse devono, a tempo più comodo, completare le notizie colle risultanze dell'ultimo mese, e costringendo talora il relatore, il quale deve poi nella stampa definitiva del discorso tener conto anche dei nuovi dati, a variare sovente le stesse conclusioni, potendo le notizie aggiunte modificare, in qualche parte, quelle precedentemente dedotte.

Donde due proposte: l'una di spostare a tempo più lontano la data della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario, l'altra di fare due relazioni, una al principio dell'anno, dando

un resoconto, per dir così, morale dell'andamento della giustizia nel distretto, l'altra in un mese successivo — ad esempio il marzo — per la illustrazione dei soli dati statistici.

Il relatore trovò fondate queste lagnanze di alcuni Procuratori generali e le segnalò all'attenzione dei colleghi.

Il primo argomento trattato dal relatore fu il movimento della delinquenza, non per farne oggetto di speciale studio, essendo questo tema di una relazione periodica alla Commissione, ma per raccogliere i giudizi che su di esso vennero formulati dai singoli oratori. L'impressione generale che si riceve dall'esame di questi giudizi è che la quantità complessiva dei reati non diminuisce, ma che però scema quella dei delitti più gravi, anche, e particolarmente, in quei distretti che notoriamente, per questa alta delinquenza, avevano il primato sugli altri. La caratteristica più spiccata del movimento del fenomeno è dunque una trasformazione, la quale data già da parecchi anni e che fu subito avvertita dalla nostra Commissione.

Per ciascuno dei diversi distretti di Corte d'appello il relatore ha rilevato molto accuratamente le forme delittuose in essi prevalenti ed anche, quando ne era stata fatta menzione nei discorsi, alcuni dei delitti specifici più notevoli per gravità ed importanza, per rendere, più esattamente che fosse possibile, gli aspetti della criminalità nelle varie regioni, non omettendo di completare questo studio coll'esame delle cause generali e particolari che sono ricordate nei discorsi stessi.

Non seguirò il relatore in questa parte, perchè sarei obbligato a riportare intere pagine della relazione, e perchè la trattazione di questo tema potrà trovare posto più adatto in altro rapporto, quando di proposito venga studiato l'argomento della delinquenza specifica nel nostro paese.

E vengo al punto in cui dal relatore fu esaminata l'azione giudiziaria e i suoi risultati.

Una prima importante osservazione egli ha fatto circa i procedimenti inviati all'archivio perchè il fatto era insussi-

stente o non costituiva reato o per mancanza di querela nei casi di reati di azione privata, avendo notato cifre disparatissime nei vari distretti, le quali rendono manifesto che il criterio, più o meno largo, seguìto nel ricorrere a tale mezzo di troncare fin dall'inizio i procedimenti, non può a meno di influire sulle cifre concernenti l'esito dei processi istruiti. Alcuni Procuratori generali, che si sono occupati della questione nei loro discorsi, hanno espresso varie opinioni, talune informate a molto rigore, desiderandosi che soltanto in casi rarissimi ed evidenti siano seppellite le denuncie negli archivi; altre, invece, ispirate a maggior larghezza, consentendosi l'archiviazione dei processi in quei casi in cui *prima facie* le accuse si presentano sfornite di qualsiasi reale contenuto.

La questione sollevò una vivace discussione tra i commissari, trovando alcuni irregolare la procedura dell'archiviazione, specialmente per parte dei Pretori, i quali non hanno funzioni istruttorie, e facendo quindi voti che l'abuso cessi; altri ritenendo eccessiva la critica del sistema, dovendosi la Commissione limitare alla denuncia degli inconvenienti e astenersi dagli apprezzamenti. Il voto che ebbe il suffragio della maggioranza, fu quello che era stato formulato dal relatore, e con esso si deliberò di segnalare a V. E. la diversità dei metodi tenuti dagli uffici del Pubblico Ministero e dai Pretori nell'inviare all'archivio le denuncie e le querele.

Altro punto trattato dal relatore fu quello degli *insuccessi istruttorii*, argomento sul quale attendiamo una relazione dal commissario Lucchini, e che perciò, nella speranza di poterne presto discorrere più ampiamente, mi contento di accennare soltanto, col riportare le parole del relatore in cui si riassumono le sue impressioni dopo l'esame delle cifre per i singoli distretti delle Corti d'appello. Le proporzioni degli insuccessi istruttorii sono molto variabili da distretto a distretto, trovandosi ad Aquila una percentuale minima di soli 14. 72 autori rimasti ignoti su 100, ed una massima di ben 49. 81 a Bologna, con spiccata prevalenza di queste ordinanze nell'Italia settentrionale.

Le citazioni dirette e direttissime hanno fermato l'attenzione di alcuni Procuratori generali e conseguentemente quella del relatore. In generale coloro che ne hanno fatto un cenno si sono mostrati favorevoli a questi istituti giudiziari che, affrettando la definizione dei giudizi, contribuiscono a rendere anche più efficace la repressione; ma già un Procuratore generale, quello di Napoli, aveva osservato che mancano le notizie statistiche in relazione alle specie dei delitti giudicati per citazione diretta e direttissima, e lo stesso relatore poi ha avvertito come, in questa parte, tanto i prospetti sommari quanto i volumi di statistica siano manchevoli, perchè non offrono distinte notizie per le due categorie di procedimenti, quelli trattati con istruttoria formale e quelli giudicati con citazione diretta o direttissima. E su proposta appunto del relatore, la Commissione diede incarico al Comitato di vedere se sia possibile di tenere distinte, anche rispetto all'esito dei giudizi, le notizie statistiche per le due serie di procedimenti.

L'istituto dell'appello è sempre oggetto di discussione, e nei discorsi di quest'anno si sono ripetute le consuete dichiarazioni favorevoli o contrarie ad esso. In pendenza però di riforme legislative del nostro Codice di rito, l'attuazione delle quali non può troppo tardare, gli studi in proposito essendo molto avviati, e di recente avendone l'E. V. sollecitato il desiderato compimento, non credo opportuno soffermarmi su questo argomento, se non per raccogliere un'osservazione d' indole essenzialmente statistica, fatta dal nostro relatore, e formulata poi in apposito voto.

Egli ha notato che nei casi di riforma delle sentenze di primo grado, le statistiche non fanno conoscere quanti di essi dipendano da motivi di merito e quanti soltanto da una diversa valutazione del grado di responsabilità, per cui si creda opportuno diminuire la pena. Questa distinzione gioverebbe assai per un più esatto apprezzamento della bontà dei giudicati e della maggiore o minor mitezza nell'applicare le pene, e perciò fu deliberato dalla Commissione di incaricare il Co-

mitato di vedere se sia possibile tener distinte, quanto ai giudizi d'appello, le riforme in merito da quelle che, confermato il giudizio sul merito, contengono soltanto modificazioni rispetto alla pena.

Per i giudizi delle Corti di assise il relatore ha dapprima presentato un prospetto degli accusati e di coloro che furono condannati e prosciolti, in ciascun distretto di Corte d'appello, e ha rilevato che la percentuale di questi ultimi sui primi è molto variabile da distretto a distretto, con un minimo di 27 prosciolti su 100 giudicati in quello di Catanzaro e un massimo di 59. 21 in quello di Casale. I giudizi che intorno alla Giurìa esprimono i Procuratori generali sono vari; taluni di essi (Palermo e Potenza) sono recisamente contrari a questa magistratura popolare, altri invece favorevolissimi (Aquila e Parma) ed altri infine, pur rilevandone i difetti, non spingono la loro disapprovazione fino a desiderarne l'abolizione.

Notasi una certa severità nei verdetti per reati turpi, mitezza in quelli per reati passionali o di violenza e anche frequente indulgenza per i delitti di peculato, di falso, di sottrazione, ecc., in considerazione, forse, delle pene troppo gravi che seguirebbero ineluttabilmente al verdetto di colpabilità.

In sostanza i risultati non sarebbero del tutto soddisfacenti e le cause ne sono attribuite: alla formazione delle liste o ai criteri che presiedono alla loro revisione; alle condizioni dell'ambiente; talvolta alle contraddizioni fra le requisitorie e le ordinanze; infine ad insufficienza di istruzione, sovente i giurati non riuscendo ad afferrar bene il senso delle questioni che sono loro proposte.

Sono anche deplorate una eccessiva lentezza dei dibattimenti e la troppa pubblicità e teatralità dei medesimi. Non mancano nei discorsi proposte per ovviare a molti degli inconvenienti lamentati e quelle in cui maggiormente si insiste sono:

— una limitazione più o meno larga della competenza, specialmente per sottrarre alla cognizione della Corte di assise i reati di peculato, falso e simili;

— la formazione delle liste dei giurati secondo criteri di maggior limitazione, prendendo a base la capacità;

— l'abolizione del diritto di ricusa;

— la cognizione del Giurì ristretta alla dichiarazione sul fatto principale, lasciando alla Corte il giudizio sulle questioni subordinate;

— la limitazione del numero dei difensori.

Due oratori, quelli di Catanzaro e di Torino, misero anche in rilievo quale dovrebbe essere l'opera del Presidente di Corte di assise e come molto dipenda da esso che la giustizia popolare proceda correttamente, tantochè il primo dei detti magistrati vagheggia una magistratura costituita sulla specializzazione delle materie, principalmente per le funzioni più autonome, e a un tempo più difficili, oltrechè del Presidente di Corte di assise, del Giudice istruttore e del Procuratore del Re.

Anche quest'anno in molti discorsi inaugurali si parla della delinquenza dei minorenni, se ne indicano le cause e si propongono i rimedii. Delle une e degli altri però fu in maniera esauriente trattato in un recente rapporto presentato da una Sotto-Commissione che era stata incaricata espressamente dello studio dell'argomento, ed io mi limito ad esprimere l'augurio che gli studi di quella Sotto-Commissione siano di sprone al Governo per attuare provvedimenti atti a risolvere la grave questione.

Da ultimo il consigliere Ostermann trattò della liberazione condizionale e delle pene sostituite, raccogliendo sulle medesime quelle poche e non del tutto sicure notizie, che apprestavano i Prospetti sommarii, e concluse col presentare le proposte che ho ricordato più sopra e che, con lievi modificazioni, furono tutte approvate.

3. — Sui Collegi di probiviri per le industrie.

Per le controversie che vertono sul contratto di lavoro, i cui molteplici rapporti acquistano una sempre maggiore importanza nel rapido incremento odierno della vita industriale, la legislazione italiana ha introdotto una speciale magistratura, i Collegi di probiviri per le industrie, con duplice funzione di Conciliatori e di Giudici. La nostra Commissione, vigile osservatorio di tutte le attività giurisdizionali create dalla legge per la tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati, non poteva non prendere in esame anche i lavori compiuti da questi Collegi, e fu affidato l'incarico di riferire su tale materia al prof. Mortara.

Il relatore, prima di esaminare il materiale raccolto dalla Direzione generale della statistica sui lavori compiuti dai detti Collegi, dalla loro origine fino a tutto il 1900, tratteggiò a brevi linee l'ordinamento di questa magistratura per determinarne il carattere e fu da esso qualificata come un organo speciale di giurisdizione ordinaria, desumendone questo carattere da tre circostanze: dal fatto che dove non esistono i Collegi la medesima giurisdizione contenziosa spetta ai Giudici ordinari; dall'essere devoluto al Giudice ordinario l'appello dalle loro sentenze; dal non esistere differenze fra il giudizio dei probiviri e quello delle magistrature ordinarie, rispetto alle funzioni e agli effetti.

E in questo carattere il relatore crede possa consistere una delle ragioni per cui l'istituto non ha avuto uno svolgimento molto attivo e fecondo, essendo per lo meno problema meritevole di studio se giovi, ai fini sociali ed economici di questa giurisdizione, obbligarla a fondare le sue decisioni sulle norme dello *strictum jus*, senza che le sia consentita una certa larghezza di vedute nella formazione delle massime regolatrici del diritto industriale, per adattarle alla mutabilità delle con-

dizioni e delle circostanze in cui si svolgono i rapporti del contratto di lavoro, e se giovi estendere la efficacia delle decisioni — oggi limitata, in conformità dei canoni tradizionali del diritto giudiziario, alla cosa caduta in controversia e alle persone litiganti — ad altri casi analoghi, purchè sia unica e identica la causa del dissidio, sempre però entro i confini territoriali del Collegio.

Anche il modo di costituzione dell'ufficio di presidenza fu acutamente studiato dal relatore, il quale, rilevati alcuni inconvenienti che derivano dall'ordinamento attuale, concluse coll'additare come meritevole di considerazione la proposta di affidare la scelta del presidente alla libera elezione delle due classi riunite dei probiviri.

Debbo appena accennare a questi problemi, trattati con molta competenza e dottrina dal prof. Mortara, parendomi più proprio all'indole di questa relazione soffermarmi sui risultati statistici esaminati.

Dopo aver fatto l'enumerazione di tutti i Collegi istituiti dal 1895 al 1901 e tracciato le vicende della costituzione e del funzionamento di ciascuno, in una serie di prospetti il relatore ha raccolto, così per gli uffici di conciliazione come per le Giurìe, i dati dei lavori compiuti dal 1896 al 1900, esponendone il movimento, la distribuzione geografica e le materie che formarono oggetto dei giudizi.

Le conclusioni ricavate dalle cifre dei prospetti sono queste:

Una metà circa dei Collegi istituiti non ha potuto funzionare, in generale per difetto di iniziativa e di fiducia nell'istituzione, più specialmente per parte degli industriali, ma talora anche per parte degli stessi operai. Vi sono cospicue regioni, notoriamente industriali, nelle quali i Collegi sono pochi di numero e fiacchi di funzione; solo Milano, con alcuni minori centri industriali della provincia, dà esempio di una attività veramente notevole e tale che essa non può soltanto derivare dalla prosperità vigorosa e feconda dell'industria milanese,

ma deve dipendere da altre cause che sfuggono all'indagine statistica, e che il relatore desidererebbe fossero accertate con speciali inchieste locali.

Quanto alla materia delle controversie conciliate o decise, notasi che il maggior numero di esse concerne i salari, le ore di lavoro e i danni, d'indole patrimoniale, lamentati dagli operai per licenziamento o per cambiamenti nelle lavorazioni. Sarebbe però interessante mettere in relazione le cause più frequenti e più rilevanti delle controversie con le specialità delle varie industrie e, a preservare da facili errori dipendenti da ignoranza delle condizioni locali, il prof. Mortara farebbe assegnamento sul contributo di un elemento che faccia conoscere più intimamente il lavoro compiuto dai singoli Collegi, quale si potrebbe avere in una speciale raccolta di giurisprudenza industriale, di cui si ha ora un saggio diligente ed utile nella pubblicazione che il *Monitore dei tribunali* vien facendo da quattro anni delle più importanti sentenze delle Giurìe milanesi.

Infine il relatore non nascose i suoi dubbi circa l'efficacia dell'opera di questi Collegi, di fronte alle agitazioni collettive che in questi ultimi tempi vanno facendosi più frequenti ed allarmanti, e alle quali si crede di poter portare rimedio anche coll'estendere questa istituzione giurisdizionale alle industrie agricole, per prevenire e comporre gli scioperi agrari.

Rilevò molto acutamente il prof. Mortara che oramai non si tratta di togliere attriti giuridici fra individuo e individuo delle due classi industriale e operaia, al quale scopo principalmente tendevasi colla istituzione di queste magistrature di equità, ma di prevenire o ridurre gli effetti perniciosi dei grandi attriti ed urti di carattere collettivo, che determinano quasi sempre una contesa di classe, anche quando l'origine della controversia sia in una contestazione fra due persone, delle quali una abbia consumato, l'altra subìto un'ingiustizia o un sopruso.

L'istituzione sarebbe dunque arrivata in ritardo, quando nuovi e più gravi problemi si affacciano che richiedono provvedimenti legislativi di maggiore efficacia e pei quali, del resto, il legislatore italiano non è impreparato, avendo già rivolto i suoi studi a disciplinare novellamente il contratto di lavoro, per armonizzarne le forme ai nuovi atteggiamenti e ai nuovi bisogni dell'economia del lavoro.

Ma intanto, concluse il relatore, giova seguire anche per l'avvenire, con occhio scrutatore, le cifre che documentano l'attività, qualunque essa sia, di questa magistratura industriale, e valersi, a complemento dello studio dei risultati statistici, di informazioni e notizie attinte dalle presidenze dei più attivi ed importanti Collegi di probiviri, richiedendo ad esse delle relazioni periodiche, per trar profitto dalla loro esperienza e dottrina.

La Commissione, non essendovi formali proposte, prese atto di questa importante e dotta relazione, dopo uno scambio di idee tra il senatore Boccardo e il relatore, circa la questione, da questo sollevata, dell'efficacia della cosa giudicata in riguardo alle decisioni dei Collegi, che alcuni non vorrebbero fosse ristretta, come oggi avviene, in omaggio a un canone del diritto giudiziario, tra le persone contendenti e limitatamente all'oggetto controverso. Si dichiarò non favorevole a una estensione dell'applicazione dei giudicati il senatore Boccardo, al quale si unì anche l'on. Grippo; ma avendo il prof. Mortara chiarito il suo assunto, che era quello di richiamare soltanto l'attenzione dei colleghi su questo argomento, senza volerne fare oggetto di una proposta da votare, la discussione non ebbe altro seguito.

Eccellenza,

Se la materia trattata dalla Commissione, per circostanze che ho sopra ricordate, non fu quanta di consueto forma il lavoro di una sessione, pure per l'importanza degli argomenti

discussi, uno dei quali per la prima volta veniva inscritto nel programma dei nostri lavori, questa sessione non può dirsi sia riuscita meno delle altre interessante. Sono infatti prova della sua importanza le deliberazioni e i voti che ho avuto l'onore di ricordare via via e che nutro fiducia saranno presi da V. E. in benevola considerazione.

Accolga, signor Ministro, l'attestazione della mia rispettosa osservanza.

Il Presidente della Commissione
Senatore **T. CANONICO**.

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.

Seduta del 25 giugno 1902.

Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, Canevelli, Cocucci, De' Negri, Molfino, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e il segretario Farace.

La seduta è aperta alle ore 9. 30.

Zella-Milillo. Il Ministro e il Sotto-Segretario di Stato, non potendo, con grande loro rincrescimento, intervenire a questa prima adunanza perchè occupati nella seduta antimeridiana della Camera dei deputati, hanno affidato a lui l'onorevole incarico di portare i loro saluti alla Commissione e di confermare ancora una volta la grande fiducia che in essa ripongono. I lavori della medesima sono da loro seguiti con vivo interessamento, convinti che la Commissione, fondando le sue conclusioni sui dati dell' esperienza, è di prezioso ausilio all'opera legislativa.

A lui, ultimo per autorità in questo importante consesso, non è lecito di aggiungere nulla di suo alle parole di saluto delle LL. EE. Si limita pertanto ad adempiere il gradito incarico affidatogli di rendersi interprete dei sentimenti suespressi.

Presidente. Prega il comm. Zella-Milillo di volere partecipare al Ministro e al Sotto-Segretario di Stato i più vivi ringraziamenti per il loro benevolo interessamento ai lavori della Commissione e aggiunge che questa deve compiacersi moltissimo di vedere che il Ministero dà quasi sempre esecuzione in via legislativa od amministrativa alle sue deliberazioni.

Riferisce quindi su alcuni mutamenti avvenuti nella Commissione in questi ultimi mesi.

Per l'annuo sorteggio cessarono dal farne parte gli on. Nocito e Lucchini, il comm. Ricciuti ed il prof. Bosco. I primi tre sono stati confermati e in sostituzione dell'ultimo fu nominato il comm. Tami, che aveva cessato di appartenere alla Commissione, come membro di diritto, per essere passato da Direttore generale del Fondo pel culto al posto di consigliere della Corte dei conti. Il comm. Emanuele Molfino, nuovo Direttore generale del Fondo pel culto, entra quindi a far parte della Commissione come membro di diritto. Al posto rimasto vacante per le dimissioni del prof. Vivante, fu nominato il comm. Guglielmo Baccarani, sostituto avvocato generale erariale.

Il presidente dà quindi il benvenuto agli antichi ed ai nuovi colleghi, compiacendosi che l'Avvocatura Generale erariale venga rappresentata nella Commissione e così degnamente.

Partecipa che il senatore Boccardo non può, per motivi di salute, intervenire alla seduta d'oggi e che il cav. Aschieri per grave malattia di un suo congiunto è impedito di assistere alle sedute di questa sessione. Deve pure comunicare i ringraziamenti della famiglia Righi per la commemorazione fatta del defunto collega, la cui perdita ha lasciato sì gran vuoto nella Commissione.

Circa il programma dell'attuale sessione, gli spiace di dover dire che una parte notevole di esso non può essere svolto perchè alcuni relatori non consegnarono le relazioni. Non ostante ciò egli ha creduto di non differire la convocazione della sessione, innanzi tutto perchè glie ne veniva fatto obbligo dal decreto organico e poi perchè spera che la denuncia soltanto di questo fatto possa servire di sprone a tutti affinchè in avvenire non si abbiano a lamentare simili inconvenienti.

Presidente. Invita il cav. Azzolini a leggere le *Comunicazioni del Comitato*.

Azzolini. Legge le comunicazioni (1). Prega poi il collega Sandrelli che nel Comitato ebbe parte principalissima negli studi per la riforma dei prospetti statistici sulla giustizia amministrativa di darne conto personalmente.

(1) Vedi questa relazione a pag. 31 del presente volume.

Sandrelli. Dopo aver ricordato le deliberazioni prese dalla Commissione sulla materia, presenta ed illustra i nuovi progetti indicando i motivi che giustificano le modificazioni.

(Veggansi le Comunicazioni del Comitato a pag. 32 e gli allegati a pag. 213 e seguenti).

Presidente. Mette ai voti la proposta del Comitato circa l'approvazione dei nuovi prospetti.

È approvata.

Sandrelli. Esprime il voto che questi prospetti siano comunicati con sollecitudine al Ministero dell'interno, affinchè nel prossimo anno, quando dovrà presentarsi l'apposita relazione sulla giustizia amministrativa, il commissario cui spetterà di riferire sull'argomento possa avere tutto il materiale raccolto secondo i nuovi moduli testè approvati.

De' Negri. Dovendosi sostituire il prof. Bosco nella Sotto-Commissione incaricata di fare studi circa una inchiesta statistica sul contenzioso erariale, propone che a quel posto sia prescelto il comm. Baccarani.

Baccarani. Ringrazia: ma desidererebbe che la scelta cadesse su altro commissario, anche perchè essendo egli il promotore di quella statistica è, per così dire, parte in causa e altri potrebbe meglio, e con più libertà di critica, adempiere all'onorevole mandato.

Presidente. Mette ai voti la proposta del commissario De' Negri.

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 11.

Seduta del 26 giugno 1902.

Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalìa, Boccardo, Canevelli, Cocucci, De'Negri, Gianturco, Grippo, Lucchini, Molfino, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Farace e Licci (1).

La seduta è aperta alle ore 9. 30.

Presidente. Invita il segretario Farace a leggere il processo verbale della precedente sèduta.

Non essendo stata fatta alcuna osservazione, il verbale s'intende approvato.

Presidente. Invita il consigliere Ostermann a leggere la relazione *sui discorsi dei Procuratori Generali per l'inaugurazione dell'anno giuridico* 1902 — *parte penale* — la quale, per mancanza di tempo, non si potè mettere in bozze di stampa.

Ostermann. Legge la relazione (2).

Grippo. Domanda al relatore se nei discorsi dei Procuratori Generali v'è qualche accenno o qualche notizia statistica sui giudizi di revisione, dei quali non si fa parola nella relazione.

Ostermann. Per quanto ricorda nessuno dei Procuratori Generali ha trattato tale argomento, nè con osservazioni teoriche, nè coll'esposizione di dati statistici. Aggiunge però che questa materia dei giudizi di revisione, per espresso invito del Ministro Guardasigilli, fu trattata dai Procuratori Generali nelle relazioni di due o tre anni or sono.

(1) Per l'assenza del segretario Aschieri intervenne alle sedute di questa sessione l'avv. Pasquale Licci, della Direzione generale della Statistica.

(2) Vedi questa relazione a pag. 36 del presente volume.

Municchi. La lettura della relazione del consigliere Ostermann ha destato in lui un sentimento di sincera ammirazione, sia per le dotte osservazioni in essa contenute, sia per il metodo seguito nell'esposizione, perchè essendo stata distribuita la materia in diversi capi tutti gli argomenti risultano trattati con ordine, con chiarezza e con precisione.

Accenna poi alla proposta del relatore circa il tempo in cui si devono fare i discorsi inaugurali, ed è d'accordo con lui sull'opportunità di scindere in due parti il contenuto di questi discorsi, una delle quali, quella che si riferisce più propriamente al resoconto morale sull'amministrazione della giustizia, potrebbe essere fatta al tempo prescritto per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, e l'altra, che dovrebbe contenere più specialmente l'esposizione dei dati statistici, potrebbe essere fatta in epoca posteriore, per dar tempo ai funzionari di cancelleria di raccogliere con diligenza ed esattezza tutti gli elementi statistici che ora vengono riuniti affrettatamente in pochi giorni.

Ricciuti. Si associa al senatore Municchi nell'elogiare il relatore per la sua bella relazione.

Non essendosi trovato presente al principio della seduta, e non avendo perciò potuto sentire una parte della relazione, deve limitarsi a fare alcune osservazioni su quella parte di cui ha intesa la lettura e deve subito dire che non trova opportuna la raccomandazione da sottoporsi al Ministro Guardasigilli per ottenere che la compilazione del discorso inaugurale sia fatta dal Capo dell'ufficio e non da un Sostituto, e che non approva le osservazioni circa le norme da seguire nella redazione del discorso medesimo.

Non sempre il Procuratore Generale può attendere anche a questo compito e se qualche volta lo affida a un suo Sostituto, questi è, di solito, un magistrato anziano, e fra i migliori, sicchè si ha la garanzia che l'incarico sarà disimpegnato egregiamente. Perciò la raccomandazione fatta dal relatore potrebbe parere quasi come un atto di sfiducia verso tutti indistintamente i Sostituti delle Procure generali.

Lucchini. Dichiara anzi tutto che anche lui non ebbe il piacere di assistere fin dal principio alla lettura della relazione. Però, a giudicare dalle conclusioni presentate dal relatore, gli sembra che

il giudizio che ne emerge cada più sul metodo che sul valore intrinseco dei discorsi inaugurali. Nelle sedute inaugurali dell'anno giudiziario si può fare anche una splendida dissertazione giuridica, ma essa non risponderebbe al fine avuto in mira dal legislatore nell'istituire i discorsi medesimi. Il relatore richiama genericamente i Procuratori Generali all'osservanza dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario, ma a suo giudizio questo non basta; la Commissione ha il diritto di apprezzare la portata di quell'articolo, e può quindi giudicare quali discorsi si uniformino alle disposizioni in esso contenute e quali se ne discostino. Segue sempre con attento interesse questi discorsi inaugurali e dichiara di aver già letto anche la maggior parte di quelli di quest'anno, e perciò crede di poter affermare, che quasi generalmente i Procuratori Generali non adempiono come dovrebbero alle prescrizioni dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario, e aggiungerebbe anche che non intendono gli scopi di quell'articolo, poichè così frequentemente affidano ai Sostituti l'incarico di fare il discorso inaugurale; chè se quegli scopi intendessero, riconoscerebbero che solo il Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero è in grado di conoscere ed apprezzare nel suo complesso lo svolgimento dell'amministrazione della giustizia e riconoscerebbero la necessità di fare essi stessi il discorso.

Non è d'accordo col relatore sul punto, già altre volte esaminato dalla Commissione, che riguarda la data del discorso inaugurale, la quale da alcuni si vorrebbe mutare; e insiste sull'utilità che il discorso sia fatto in principio dell'anno. Potrà mancare al più, o non essere bene accertato, qualche dato statistico dell'ultimo mese, che potrà però essere fornito e controllato in seguito; ma non per questo si deve derogare a quello che è un canone fondamentale di ogni ordinamento rappresentativo che, cioè, il capo di un istituto amministrativo ne faccia il resoconto morale, appena terminato il periodo a cui quel resoconto si riferisce.

Circa l'efficacia di alcuni istituti speciali del Codice penale, non crede opportuna una discussione in proposito, giacchè sono in corso i lavori per un'apposita inchiesta, ordinata dal Ministro guardasigilli, sui risultati ottenuti dall'applicazione pratica di tali istituti, ed egli stesso è stato incaricato dal Comitato di riferire su tale argomento; ma non ha potuto ancora farlo, perchè non gli sono stati comunicati gli elementi necessari per lo studio.

Quanto ai giudizi espressi da alcuni Procuratori generali sulla efficacia o meno di questi istituti, pur ammettendo e apprezzando tali giudizi, e senza muovere censura di sorta, non nasconde di aver sempre veduto mal volontieri che critiche di questa specie sugli effetti delle disposizioni di legge siano mosse dai Procuratori generali, in ispecie se esposte in tali termini da impressionare sfavorevolmente la pubblica opinione sul valore di quelle disposizioni.

De' Negri. Si unisce ai precedenti oratori che tributarono meritamente elogi al consigliere Ostermann per la sua pregevole relazione e aderisce alle raccomandazioni che il relatore fa circa la data dei discorsi inaugurali, e ricorda la proposta già presentata alla Commissione dal compianto senatore Auriti sulla opportunità di stendere la relazione statistica sull'amministrazione della giustizia entro due mesi dall'apertura dell'anno giudiziario. Una tale relazione se si vuole che sia coordinata ai risultati statistici, non può riuscire completa qualora sia compilata sopra elementi raccolti affrettatamente in tre o quattro giorni.

Aggiunge che il resoconto statistico basato sui dati dei primi undici mesi dell'anno ha portato non lievi disordini nelle cancellerie, e un maggior lavoro quando si debbono poi aggiungere i dati del mese di dicembre, e ciò non può non influire sull'esattezza delle notizie. E ricorda che questo stato di cose ha offerto recentemente occasione ad un violento attacco di cui è stata fatta segno la statistica nella Camera dei deputati, dove un membro di essa ha censurato aspramente la statistica giudiziaria, chiamando *deleteria* la sua azione e dannosa all'opera della giustizia, e attribuendole anche la responsabilità del discredito in cui cade l'amministrazione della giustizia, perchè i funzionari, intenti a rimpinzare di cifre i prospetti statistici, trascurano altre occupazioni assai più gravi e di maggior conto. E quindi, anche per tagliar corto a queste critiche, ancorchè insane, egli sarebbe di avviso che fosse ritardato il resoconto statistico annuale.

Ricciuti. Non crede necessario ripetere quello che già disse. Non dissente dalla proposta che la Commissione raccomandi ai capi del Pubblico Ministero l'applicazione dell'art. 150 dell'Ordinamento giudiziario, ma vorrebbe che tale raccomandazione fosse

fatta in termini che non suonassero come un'offesa e come una censura all'opera loro.

Rispondendo poi all'onorevole Lucchini, che accusa i Procuratori generali di non intendere gli scopi dell'articolo 150 suindicato, osserva che, pur riconoscendo in essi l'obbligo di fare il discorso, non gli sembra che si possa dire che tale obbligo disconoscano e che non intendano lo spirito di quella disposizione solo perchè, assorbiti talora dalle gravi cure del loro ufficio, per l'impossibilità di potere occuparsi anche del discorso inaugurale, danno l'incarico di farlo a un sostituto. E domanda all'onorevole Lucchini quanti dei discorsi inaugurali che si fanno in Francia siano opera dei titolari degli uffici, e quanti di loro sostituti. Egli crede che appena una decima parte di questi discorsi siano fatti dai titolari.

Sa benissimo che in Francia i discorsi hanno carattere prevalente di dissertazioni accademiche, ma aggiunge che appunto perchè in Italia il discorso deve essere più un resoconto statistico che una dissertazione, e deve essere fatto sulla base di dati sull'amministrazione della giustizia forniti dalla statistica, esso può esser fatto anche dai Sostituti, giacchè non si vorrà sostenere che il solo Procuratore generale, per questa sua qualità, sia in grado di tener presenti e ordinati nella mente i dati statistici di tutto il movimento della giustizia civile e penale, nei suoi diversi stadii, in prima istanza e in appello, dei risultati delle procedure di fallimento, ecc. Anche il Procuratore generale, come qualunque Sostituto, non potrebbe fare altro che prendere i riassunti statistici, studiarli attentamente e ricavarne le opportune deduzioni. Non è il solo rendiconto morale che si vuole, ma anche uno studio e un esame pratico che non esca dai limiti delle cifre, e appunto per questo ritiene assai utile ed efficace il lavoro di un Sostituto, il quale un paio di mesi prima lascia, come si fa generalmente nelle Procure generali delle grandi città, tutti gli altri incarichi d'ufficio per occuparsi esclusivamente della redazione del discorso, cosa che non può fare il Procuratore generale, la cui attenzione viene continuamente ed incessantemente distolta dalle molteplici e svariate attribuzioni del suo ministero.

Azzolini. Come già più volte è stato notato, le relazioni riescono spesso inesatte perchè compilate su dati che non furono riveduti e

corretti e quindi non è infrequente che una relazione rilevi inesattezze contenute in quella dell'anno precedente.

Ciò naturalmente infirma le conclusioni che si possono ricavare da questi discorsi. E crede perciò di assoluta necessità che si debba provvedere a che tali inesattezze siano eliminate cercando specialmente, per quanto è possibile, che unica sia l'indagine per ciascuna serie di notizie; giacchè è noto che colla duplicità delle indagini si incorre quasi inevitabiimente nella discordanza dei dati.

Quanto all'accenno fatto dall'onorevole Lucchini circa l'inchiesta su alcuni istituti speciali del Codice penale, e sul ritardo nel dargli in comunicazione i dati occorrenti per riferirne alla Commissione, osserva che non si è ancora potuto raccogliere tutto il materiale necessario a tale studio, sia perchè non breve tempo fu impiegato, e non per colpa del Comitato, nè della segreteria della Commissione, nell'inviare istruzioni e schiarimenti alle Autorità che dovevano fare l'inchiesta, sia perchè fu necessario completare i dati forniti da alcuni distretti di Corte d'appello, e sia pel ritardo di altri nel fornirli. Oggi mancano ancora le notizie per tre distretti.

Gianturco. Ricorda che tutte le volte che si è dovuto discutere sulle relazioni dei Procuratori Generali si sono ripetute, con poche varianti, le considerazioni fatte in questa seduta: se sia opportuno che i discorsi si facciano più tardi o se si debbano abolire del tutto. Crede inutile una tale discussione dal momento che c'è una legge, che si deve osservare, la quale, oltre all'obbligo di farle, fissa la data di queste relazioni annuali. Se si vuole portare il giudizio della Commissione sull'utilità di riformare quella legge se ne discuta pure di proposito e ampiamente (benchè non gli sembri questo il momento opportuno); ma finchè non si faccia una proposta concreta in questo senso, tale discussione, a suo avviso, non ha ragione di essere.

Dichiara poi che non può accogliere l'avviso espresso dall'onorevole Lucchini che vorrebbe in certo modo limitare ai Procuratori Generali la libertà di esame e di giudizio sulle disposizioni di legge, ed aggiunge che se è ragionevole desiderare che i loro giudizi vengano espressi con una forma corretta e moderata sì da non portare il discredito e la sfiducia sulle leggi dello Stato, non si può, senza incorrere in gravi accuse, togliere ai Procuratori Generali quella libertà di esame che spetta a tutti i cittadini.

Lucchini. Si associa al collega Gianturco nel ritenere che non sia questo il momento opportuno per una discussione sulla riforma dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario.

Al collega Ricciuti fa osservare che la relazione non deve essere un lavoro puramente statistico; ma, oltre a studiare il movimento reale dei giudizi, deve anche rintracciare i motivi e le ragioni di essi: e questo è compito di chi è stato effettivamente a capo dell'Ufficio, e non di un suo Sostituto. E ricorda che se vi sono dei discorsi i quali hanno corrisposto al compito assegnato dall'articolo 150 sono proprio alcuni di quelli fatti dai Procuratori Generali (e ve ne sono degli esemplari bellissimi), ma nessuno di quelli dei Sostituti.

Assicura poi l'onorevole Gianturco che non è suo intendimento di vincolare il giudizio dei Procuratori Generali, i quali debbono avere ampia libertà di discussione; ma non vorrebbe che di questa libertà si servissero proprio durante l'esercizio delle loro funzioni, perchè ciò potrebbe scemare efficacia alle disposizioni sulle quali cade il loro apprezzamento.

Gianturco. Non è d'accordo coll'onorevole Lucchini, e osserva che ciò che egli dice sarebbe giusto se i Procuratori generali facessero questa critica delle leggi mentre fanno una requisitoria, ma non quando fanno la Relazione inaugurale.

Può dunque farsi soltanto una questione di forma, e se questa fosse eccessivamente viva, vi sarebbe sempre il rimedio di denunziare l'inconveniente al Ministro Guardasigilli.

Ostermann. Sente il dovere di ringraziare vivamente gli onorevoli colleghi per la benevola accoglienza fatta alla sua relazione e per le cortesi parole a lui rivolte; si riserva di fare alla Commissione nella prossima seduta alcune osservazioni che egli crede necessarie in seguito alla discussione avvenuta oggi.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 27 giugno 1902.

Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Boccardo, Canevelli, Cocucci, De' Negri, Gianturco, Grippo, Lucchini, Molfino, Mortara, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Farace e Licci.

La seduta è aperta alle ore 9. 30.

Si legge il verbale della seduta precedente. Messo ai voti, il verbale è approvato.

Lucchini. Prende occasione dalla lettura del verbale per ricordare che il Comitato gli ha affidato l'incarico di riferire su alcuni istituti speciali del Codice penale, ma egli non ha potuto ancora presentare la relazione non essendo completo il materiale statistico. Infatti il collega Azzolini, gli ha riferito che mancano ancora le notizie per tre distretti di Corte d'appello, ed egli non può che deplorare il poco zelo di quei Procuratori Generali.

Presidente. Continua la discussione sulla relazione presentata dal cons. Ostermann.

Ostermann. Alle osservazioni del comm. Ricciuti su quanto è detto nella relazione circa l'opportunità che il discorso sia compilato dal Capo dell'Ufficio, risponde col riportarsi ai precedenti di questa Commissione ricordati nella relazione ed alle analoghe raccomandazioni del Ministro Guardasigilli. Ciò quanto alla seconda delle sue conclusioni. Quanto alla prima, che fa richiamo ad alcune osservazioni salienti della relazione perchè siano tenute in evidenza a cura del Comitato, egli spiega il suo concetto nel senso di conciliare l'intento che gli inconvenienti da lui segnalati vadano in dimenticanza,

colla convenienza di attendere la riforma prossima del Codice di procedura penale, che forse a qualcuno almeno di tali inconvenienti potrebbe rimediare.

Presidente. Mancando una formale proposta, non crede sia il caso di provocare un voto della Commissione.

De' Negri. Desidera che la votazione intervenga. Non gli pare opportuno, che sia rinviata a tempo indefinito, cioè alla promulgazione di un futuro Codice di procedura penale, ogni provvedimento inteso a rimuovere l'abuso rilevato dal relatore, dell'invio all'archivio di denuncie e querele, da parte di moltissimi Pretori, i quali si arrogano una facoltà che non trova giustificazione nè nelle disposizioni della legge, nè nella giurisprudenza. Crede che non si debba tardare a richiamare su questo fatto l'attenzione del Ministro Guardasigilli, il quale potrà raccomandare ai detti magistrati l'osservanza della legge, senza attendere un nuovo Codice di procedura che è di là da venire.

Lucchini. Deve insistere sulla prima delle conclusioni del relatore, quella concernente il fatto che i discorsi inaugurali troppo spesso sono affidati dai Procuratori Generali ai loro Sostituti. Su questo punto egli desidera che il collega Ostermann formuli categoricamente una proposta e che la medesima sia sottoposta al voto della Commissione.

Ed è d'accordo anche col collega De' Negri, nel ritenere che non sia il caso di preoccuparsi degli studi legislativi per riforme da introdursi nel Codice della procedura penale che sono affidati ad un'altra Commissione, ma che giovi anzi rilevare eventuali inconvenienti nel funzionamento di alcuni istituti giudiziari perchè si possa utilmente richiamare su di essi l'attenzione della Commissione per la riforma del Codice di procedura penale.

Ostermann. Egli credette di dare alla sua proposta un carattere sospensivo per molteplici considerazioni, e particolarmente per non provocare nuove circolari e raccomandazioni di molto dubbio risultato e delle quali potrebbe farsi a meno se nel nuovo Codice di procedura trovassero posto le disposizioni che sono del caso; egli quindi vorrebbe accantonare tutto quanto riguarda la prima delle sue proposte, salvo a vedere, dopo l'approvazione del nuovo Codice,

quali punti possono tuttora formare oggetto di speciali deliberazioni.

Grippo. Egli dissente dal concetto del relatore. Nulla pare si opponga a chiamare l'attenzione della Commissione per le riforme del Codice di procedura penale su di uno speciale argomento. Però egli crede opportuno di avvertire che accanto alla questione di forma sorge una questione di merito la quale è molto grave, perchè grave è l'inconveniente che ha dato origine a questa discussione e che è quello della facoltà attribuitasi dai Pretori di troncare il corso delle querele e delle denuncie, mandandole a seppellire in archivio; e gli sembra che su di un punto così importante convenga un più maturo esame. Si potrebbe quindi invitare il Comitato a farne argomento dei suoi studi.

Presidente. Fa rilevare che in questo senso è appunto la proposta del collega Ostermann.

Ostermann. Riconosce che tornerebbe opportuno far preghiera al Ministro di segnalare il fatto alla Commissione che attende allo studio del nuovo Codice di procedura penale.

Lucchini. Crede che la Commissione possa entrare nel merito del lamentato inconveniente e che non debba limitarsi soltanto a segnalare il fatto.

Ricciuti. Questa Commissione non può attribuirsi funzioni di Corte di Cassazione e deve quindi limitarsi a segnalare al Ministro Guardasigilli la diversità dei metodi seguiti dalle varie Magistrature in questa parte dell'ordinamento procedurale, giusta quanto risulta dalle cifre statistiche e che offrirono occasione al Relatore di formulare la proposta in termini che non sconfinano dal campo dell'indagine statistica. Perciò gli pare opportuno che si debba denunziare il fatto con parole che assolutamente escludano qualsiasi apprezzamento su di esso e crede quindi che non si debba parlare nè di *abuso* nè di *irregolarità*.

Lucchini. Anche altre volte la Commissione ha dovuto denunziare talune irregolarità commesse dalle Autorità giudiziarie. Fra l'altro ricorda che nello scorso anno essa ebbe a richiamare l'attenzione del Ministro sull'abuso che commettono alcuni Giudici

istruttori i quali pronunziano ordinanze di non farsi luogo per insufficienza d'indizi senza nemmeno sentire l'imputato.

Sul caso in esame aggiunge che non vi ha dubbio che la legge non autorizza i Pretori ad inviare all'archivio denuncie e querele e ritiene quindi che la Commissione non possa restare indifferente innanzi ad un fatto che è una vera e propria irregolarità e come tale si dovrebbe denunziare al Ministro Guardasigilli. È in questo senso che egli desidera sia modificata la proposta del Relatore.

De' Negri. Desidera che nel segnalare il fatto al Ministro lo si qualifichi come un vero abuso.

Ostermann. Fa rilevare che nel fatto ricordato dal collega Lucchini, e del quale si occupò la Commissione in una delle scorse sessioni, non si può non riconoscere un vero abuso, perchè trattasi di un procedimento contrario alle norme tassative del Codice; ma ciò non può recisamente affermarsi pel caso da lui rilevato, dal momento che taluni Procuratori Generali sono d'avviso che il sistema seguìto da qualche Pretore sia consentito dalla legge. Insiste quindi nel suo concetto che il còmpito della Commissione non possa essere altro che quello di segnalare al Ministro il fatto della diversità di metodo.

Municchi. Si dichiara pienamente d'accordo col Relatore nelle osservazioni testè fatte e crede non si possa parlare di irregolarità o di abuso, senza entrare nel merito della questione, il che non gli sembra si possa fare senza che prima l'argomento venga messo all'ordine del giorno. Rileva che neppure al Pubblico Ministero viene espressamente consentito dalla legge la facoltà d'inviare querele all'archivio, ma lo si desume dall'insieme delle disposizioni che regolano l'azione del Pubblico Ministero nei procedimenti penali.

Presidente. Propone di passare alla votazione.

Lucchini. Dopo le considerazioni testè esposte dal collega Municchi, ritira il suo emendamento.

De' Negri. Anche lui non insiste nella sua proposta.

Ostermann. In seguito alla discussione avvenuta crede opportuno di togliere alle sue proposte ogni carattere sospensivo, e le

presenta così modificate, persistendo tuttavia nelle osservazioni fatte in proposito nella relazione (1).

Presidente. Mette ai voti le proposte del Relatore:

« 1° Far presente all'onorevole Ministro la diversità di metodi tenuti dagli uffici del Pubblico Ministero e dai Pretori nell'invio all'archivio delle denuncie e querele.

« 2° Pregare l'onorevole Ministro di far presente ai signori Procuratori Generali la necessità che nei discorsi inaugurali sieno osservate sempre le norme impartite in più riprese perchè rispondano appieno al precetto dell'articolo 150 sull'Ordinamento giudiziario ed ai fini statistici.

« 3° Incaricare il Comitato permanente di vedere se sia possibile:

« *a*) di tener distinti nelle notizie statistiche, anche quanto all'esito, i giudizi trattati a procedimento ordinario da quelli definiti in seguito a citazione diretta o direttissima;

« *b*) di tener distinte le notizie quanto ai giudizi d'appello, delle riforme in merito da quelle che, confermato il giudizio sul merito, contengono solo modificazioni quanto alla pena. »

Sono approvate.

(1) Le prime proposte erano del seguente tenore:

I. Tenere presente, affidando al Comitato permanente la cura di prenderne nota, quanto risulta dalle premesse osservazioni per farne oggetto, se del caso, a tempo opportuno, e più precisamente quando la riforma del Codice di procedura penale sia un fatto compiuto, di apposita deliberazione, circa:

a) gli inconvenienti che, nei rispetti dei dati statistici e delle osservazioni relative demandate ai Procuratori generali, provengono dal sistema in vigore di commetterne l'esclusiva trattazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico nella prima udienza di gennaio;

b) l'invio all'archivio delle denuncie e querele da parte degli uffici del Pubblico Ministero e dei Pretori;

c) l'opportunità di tener distinti nelle notizie statistiche, anche quanto all'esito, i giudizi trattati a procedimento ordinario da quelli definiti in seguito a citazione diretta o direttissima;

d) l'opportunità di tener distinte le notizie, quanto ai giudizi d'appello, delle riforme in merito da quelle che, confermato il giudizio sul merito, contengono solo modificazioni quanto alla pena.

II. Pregare l'onorevole Ministro di far presente ai signori Procuratori generali la necessità che quando essi, per gravi ragioni d'ufficio, sieno posti nell'impossibilità di redigere, come è sempre stato loro raccomandato, il discorso inaugurale, facciano eccitamento al sostituto che avranno delegato di tenersi a tutte le norme impartite in più riprese, perchè le relazioni rispondano appieno al precetto dell'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario ed ai fini statistici, vigilandone pur essi l'osservanza.

Beltrani-Scalìa. Non essendo stato presente al principio della seduta di ieri, gli sia consentito di esprimere oggi il suo rammarico per non vedere qui il prof. Bosco. Propone quindi sia mandato al medesimo un cordiale e grato saluto per la parte intelligente da lui presa in tanti anni nei lavori della statistica giudiziaria.

Lucchini. Si associa alla proposta del collega Beltrani ed esprime il voto che il prof. Bosco torni presto a far parte della Commissione.

Mortara. Propone che la votazione abbia luogo per acclamazione.

La proposta messa ai voti è approvata.

Presidente. Invita il commissario Azzolini a leggere la relazione *sulle tutele ed i Consigli tutelari nell'anno* 1900.

Azzolini. Legge la relazione (1).

Gianturco. Esprime la sua ammirazione per il bel lavoro del collega Azzolini.

Richiama poi l' attenzione della Commissione, e particolarmente del senatore Beltrani-Scalìa, su alcuni punti che gli pare dovrebbero essere argomento di speciale esame statistico.

Prevedendo di non potere essere presente alla seduta di domani, prega il relatore Azzolini di presentare all'approvazione della Commissione, quando si dovrà procedere alla votazione delle conclusioni, una sua proposta per invitare il Comitato a disporre le seguenti indagini:

Prima indagine: Vedere in qual modo il Pubblico Ministero abbia esplicato la sua azione nei rapporti delle tutele, in base alla facoltà che gli viene dall'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario. Occorre sapere s'egli abbia mai chiesto l'annullamento di deliberazioni di Consigli di famiglia e se, e in qual modo, egli abbia esercitata alcuna ingerenza nel merito di tali deliberazioni.

Un'altra indagine dovrebbe riguardare tutta la parte relativa allo omologazioni, allo scopo di poter conoscere quanti provvedimenti furono omologati dal Tribunale e quanti no.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 79 del presente volume.

Terzo punto da esaminare è questo: Il nostro Codice contiene delle savie disposizioni circa il rendimento dei conti da parte dei tutori. Ora giova sapere quanti tutori abbiano soddisfatto tale obbligo, e se nel rendimento dei conti siano sorte contestazioni.

Una delle ragioni delle antipatie che vi sono nel nostro paese per l'istituto della tutela dipende dal fatto che molti tutori divorano il patrimonio dei pupilli.

Occorre quindi che su questi punti le nostre indagini siano estese il più largamente possibile.

Azzolini. Fa presente che alcuni di questi concetti si trovano già adombrati in alcune proposte presentate dal senatore Boccardo, per meglio conoscere il funzionamento delle tutele, come ha ricordato nella sua Relazione e che in omaggio ad esse furono predisposte apposite ricerche; ma il metodo seguito con la circolare ministeriale del 24 dicembre 1897, n. 1222, per raccogliere le desiderate notizie, non corrispose allo scopo. Egli crede necessario uno speciale prospetto statistico e siccome anche i registri delle tutele dovranno essere modificati, è d'avviso che quando si dovrà provvedere a tali modificazioni sarà allora il caso di far tesoro dei suggerimenti dell'onorevole Gianturco.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 28 giugno 1902.

Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, Boccardo, Canevelli, Cocucci, De' Negri, Grippo, Lucchini, Molfino, Mortara, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Farace e Licci.

Presidente. Invita il segretario Farace a leggere il processo verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, viene approvato senza alcuna osservazione.

Continua la discussione intorno alla relazione *sulle Tutele e i Consigli tutelari nell'anno* 1900.

Azzolini. Prima che sia proseguita la discussione sulla sua relazione ricorda le proposte che l'onor. Gianturco fece ieri in fine di seduta e la preghiera da lui rivolta alla Commissione perchè fossero votate anche in sua assenza.

Le proposte si riferiscono ad alcune nuove indagini che l'onorevole Gianturco vorrebbe iniziate a cura del Comitato.

Le rilegge:

« 1° Rilevare in qual modo il Pubblico Ministero abbia esplicato la sua azione sul funzionamento dell'istituto della tutela, in base alla facoltà che gli viene dall'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario. Occorre indagare se il Pubblico Ministero abbia mai chiesto l'annullamento di deliberazioni di Consigli di famiglia e se e in qual modo abbia esercitato alcuna ingerenza in merito di tali deliberazioni.

« 2° Conoscere quanti provvedimenti presi dai Consigli di famiglia furono seguiti da omologazioni; e quanti non lo furono.

« 3° Indagare quanti tutori hanno soddisfatto l'obbligo del rendiconto finale della tutela e se su tale rendiconto siano sorte contestazioni ».

Non si può a meno di riconoscere l'importanza di queste proposte e l'indiscutibile utilità che potrà derivare dalla approvazione e dall'esecuzione di esse; ma, come avvertì nella seduta di ieri, taluni di questi concetti si trovano già adombrati in alcune precedenti proposte del senatore Boccardo, approvate dalla Commissione e comunicate per l'esecuzione ai Procuratori Generali con circolare ministeriale del 24 dicembre 1897.

Però si omise di mandare insieme a questa circolare un apposito prospetto per raccogliere, con unità di metodo, i dati statistici occorrenti, e quindi è avvenuto che tale indagine è riuscita e tuttora riesce inefficace; perchè le notizie date sono raccolte con criteri così difformi e in modo così vago che non solo mal si prestano a istituire utili confronti, ma impediscono di trarne conclusioni fondate.

È quindi d'avviso che sarebbe opportuno disporre, perchè non abbia a toccare la medesima sorte anche alle nuove proposte dell'onorevole Gianturco, che gli elementi statistici per esse da richiedere siano raccolti con apposito prospetto e la compilazione di esso dovrebbe essere deferita al Comitato. Ricorda che anche gli attuali registri delle tutele quali furono disposti nel 1882, hanno bisogno di essere modificati e migliorati per comprendervi alcune necessarie notizie che ora vi mancano.

Propone quindi che la Commissione, in luogo di fare ora una speciale discussione sulle proposte dell'onorevole Gianturco, ne prenda atto per raccomandarle al Comitato perchè ne tenga conto quando dovrà procedere alla riforma di tutti i modelli statistici per le tutele.

Baccarani. Relativamente alla proposta riguardante l'omologazione delle deliberazioni dei Consigli di famiglia fa osservare alla Commissione che è invalsa l'abitudine di dispensare i tutori dall'obbligo della cauzione e perciò egli desidererebbe conoscere i due seguenti rapporti: 1° tra il numero delle dispense dalla cauzione e il numero delle nomine dei tutori; 2° tra il numero delle

dispense da cauzione seguite da omologazione e il totale delle deliberazioni che concedevano la dispensa suddetta.

Azzolini. Osserva che generalmente i Procuratori Generali o non hanno toccato questo argomento o l'hanno appena accennato, come fatto ormai abituale e fuori di discussione. Solo quello di Torino lo ha trattato con una certa larghezza, ma per avere le notizie desiderate dal comm. Baccarani, anche senza aspettare la riforma dei prospetti, per questa statistica basterebbe che negli attuali elenchi nominativi per i Consigli tutelari fosse chiaramente indicato e specificato l'oggetto delle deliberazioni dei Consigli. Ciò, purtroppo non si è potuto ottenere e non è dato supplire al silenzio delle relazioni con uno spoglio dei ricordati elenchi, i quali ci darebbero risultati sempre insufficienti.

Ostermann. Non gli sembra meritata l'accusa che i Tribunali siano di manica larga nell'omologare le deliberazioni che dispensano i tutori dalla cauzione. Generalmente il Consiglio di famiglia fa risultare che il tutore è degno e meritevole di una tale concessione e la concede ad unanimità di voti. E il Tribunale ordinariamente delibera, in conformità del parere del Consiglio di famiglia, perchè gli riuscirebbe molto difficile poter dimostrare che il Consiglio ha fatto male a concedere la dispensa.

Azzolini. Aggiunge che l'ufficio di tutore è ufficio gratuito e ordinariamente non ambito e che se vi fosse un maggior rigore nel richiedere l'osservanza di alcuni obblighi, difficilmente i tutori accetterebbero l'incarico, nè forse è facile trovare tutori in grado di prestar cauzione.

Presidente. Non essendovi nessuna osservazione in contrario resta inteso che la Commissione prende atto delle proposte dell'on. Gianturco salvo al Comitato il provvedere perchè siano prese in considerazione al momento opportuno della modificazione dei registri delle tutele.

Zella-Milillo. Domanda se i dati richiesti dall'on. Gianturco si possono rilevare dai prospetti statistici.

Azzolini. Risponde che si potranno avere introducendo alcune modificazioni ai modelli dei prospetti ora in uso.

Baccarani. Ricorda che nella tariffa giudiziaria dello Stato Parmense era fissata una retribuzione al Cancelliere della Pretura per ogni resoconto annuale di tutela presentato; e allora i resoconti erano sempre presentati; non osa affermare che fossero l'espressione della verità, ma sta il fatto che venivano sempre presentati.

Presidente. Invita il relatore Azzolini a leggere le proposte con le quali termina la sua relazione, per essere sottoposte al voto della Commissione.

Azzolini. Legge la 1ª proposta:

« Sia richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli su gli inconvenienti rilevati dalla indagine statistica di questa Commissione nella istituzione e nel funzionamento delle tutele per i minorenni, affinchè sia provveduto ad esercitare una diretta vigilanza sull'andamento di questo servizio mercè i competenti uffici del Ministero di grazia e giustizia ».

Messa ai voti, è approvata.

Azzolini. Legge la 2ª proposta:

« Sia provveduto affinchè i Procuratori del Re, periodicamente nel corso dell'anno prendano in esame i registri delle tutele e si assicurino del regolare andamento di esse ».

Circa questa proposta ricorda di avere avuto occasione di notare che nei registri figurano alcune tutele che non hanno più ragione di essere e che si debbono perciò eliminare. Ciò gioverà anche per ridurre al vero il numero delle tutele, non solo per ottenere la verità e l'esattezza statistica, ma anche per togliere un argomento, o meglio pretesto, che si deduce dal grande numero, talora davvero eccessivo ed inverosimile, di tutele asserite tuttora aperte, per scusare la mancata vigilanza e le scarse convocazioni dei Consìgli tutelari.

Crede perciò opportuno che sia rivolta questa raccomandazione anche ai Procuratori Generali, affinchè ricordino agli uffici dipendenti le ragioni per le quali tale eliminazione non deve essere trascurata.

Messa ai voti, è approvata.

Azzolini. Legge la 3ª proposta:

« Si studi il modo di ricavare da unica sorgente le notizie sulle tutele dei minorenni, tanto per la statistica giudiziaria civile, quanto per la vigilanza sui Consigli di famiglia e di tutela, mettendo a profitto, e trasformando all'uopo, gli attuali elenchi nominativi per le tutele e per le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela, i quali dovrebbero servire anche ad agevolare la vigilanza delle autorità locali, prendendo da ciò occasione per riordinare e raccogliere in testo unico le istruzioni contenute nelle numerose circolari ministeriali relative alle tutele ».

Messa ai voti, è approvata.

Azzolini. Legge la 4ª proposta:

« Sia dato incarico al Comitato permanente di disporre indagini statistiche per accertare quale annualmente sia il numero di figli di ignoti non ricoverati negli Ospizi, pei quali dovrebbero essere istituite le tutele ».

Messa ai voti, è approvata.

Azzolini. Legge la 5ª proposta:

« Che si insista affinchè, ove nuovamente sia presentato un disegno di legge sull'ordinamento del servizio di assistenza degli esposti, si esamini se con esso possano essere meglio regolati gli obblighi degli Ospizi, delle Congregazioni di carità e dei consegnatari di questi minorenni per la tutela di essi e d'accordo fra il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia, siano riprese in esame, per renderle più complete e più efficaci, le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno in data 31 luglio 1896, numero 2527-3-10/55612, per la compilazione in ogni Comune di un registro dei minorenni dimessi dagli ospizi, orfani o abbandonati ».

Circa la prima parte di questa proposta vi fu già uno scambio di lettere fra il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia, come ne informò la Commissione, riferendo a nome del Comitato permanente nella precedente sessione. Il Ministero dell'Interno non ne volle far nulla per non derogare alle disposizioni del Codice civile. Ma ciò non era nemmeno nelle vedute del Ministero di Grazia e

Giustizia, il quale aveva manifestato solo la convenienza di stabilire norme complementari a quelle già accolte dal Codice civile ed in armonia con esse, facendo in Italia quello che utilmente fu fatto, già da tempo, in Francia.

Presidente. Fa notare che la 5ª proposta del relatore può essere divisa in due parti; una ha uno scopo essenzialmente pratico, quello cioè di richiamare all'osservanza di quanto fu già disposto con una circolare ministeriale; l'altra parte contiene un invito a tener conto dei nuovi desiderati quando fosse presentato un nuovo progetto di legge sugli esposti. Mette ai voti le due parti della proposta separatamente.

Sono approvate.

Azzolini. Legge la 6ª proposta:

« Che sia dai Pretori provocata la convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela, anche quando non vi sia patrimonio da amministrare, per la vigilanza sull'allevamento, sull'istruzione e sulla educazione del minorenne e a difesa di ogni suo interesse morale e materiale, escludendo il sistema di supplire con semplici informazioni alle mancate convocazioni, ma giovandosi delle delegazioni ai Conciliatori, accompagnate, quando occorra, da opportune istruzioni e sempre dalla necessaria vigilanza, mercè l'esame del verbale dell'adunanza che, giusta l'articolo 19 del Regolamento 26 dicembre 1902, n. 728, deve essere trasmesso al Pretore ».

Aggiunge che questa proposta sembrerà un po' complessa ma fa presente che essa si riferisce a voti emessi altra volta dalla Commissione e sui quali fu già richiamata l'attenzione del Ministero della giustizia.

Messa ai voti, è approvata.

Azzolini. Presenta da ultimo un voto circa l'emigrazione dei minorenni in questi termini:

« Che sulla emigrazione dei minorenni sotto tutela sia richiamata l'attenzione del Commissariato generale per l'emigrazione, pregandolo di fornire notizie alla Commissione su argomento per essa di tanta importanza ».

Mortara. Osserva che la formula *minorenni sotto tutela* gli sembra troppo restrittiva, mentre la relazione ha messo in evidenza che molti di questi minorenni non sono sotto tutela perchè, mentre dovrebbero esservi sottoposti, la tutela non fu mai istituita.

Importa moltissimo, e forse principalmente, avere notizie circa la emigrazione anche di questi minorenni e prega quindi il relatore di trovare una formola che comprenda tutti i casi.

Boccardo. Aveva in mente di fare la stessa osservazione che ha ora fatta il prof. Mortara, col quale è d'accordo nel desiderare che per non limitare il campo dell'osservazione si richiedano al Commissariato dell'emigrazione notizie sull'emigrazione dei minorenni in generale, senza la restrizione contenuta nelle parole *sotto tutela*. Spetterà poi alla Commissione il compito d'indagare quanti siano i minorenni sottoposti a tutela e quanti quelli per i quali la tutela non era stata istituita.

Beltrani-Scalìa. Sarebbe necessario raccogliere tali notizie con un prospetto apposito che potrebbe essere preparato dal Comitato, e nel quale fosse richiesta l'una e l'altra notizia, e ciò per facilitare la distinzione tra minorenni sotto tutela e minorenni senza tutela.

Azzolini. Ringrazia il prof. Mortara per la sua giusta osservazione, ma egli aveva circoscritto la sua proposta per non oltrepassare i limiti dell'argomento affidato al suo esame. Di buon grado accetta l'avvertenza del senatore Boccardo, ricordando che più ampia proposta, ed appunto in tal senso, presentò e fu approvata con la sua precedente relazione sulle tutele dei minorenni, ma purtroppo senza risultato, perchè il Commissariato dell'emigrazione — come egli accennò nella precedente sessione nelle comunicazioni fatte a nome del Comitato permanente — non ha dato alcuna risposta. Consente a modificare la sua proposta per ampliarla togliendo le parole *sotto tutela*, e salvo tener conto anche del suggerimento dato dall'on. Beltrani-Scalìa, affinchè le notizie così raccolte possano servire tanto a chi sarà chiamato a riferire sulle tutele dei minorenni, quanto per gli ulteriori studi affidati alla Sotto Commissione presieduta dall'on. Beltrani-Scalìa, sulle condizioni dei minorenni orfani delinquenti e abbandonati.

Presidente. Mette ai voti la proposta con la modificazione dianzi ricordata.

La proposta è approvata.

Presidente. Invita il prof. Mortara a leggere la sua relazione *sui Collegi di Probiviri per le industrie.*

Mortara. Legge la relazione (1).

Boccardo. Ha ascoltato col massimo interesse la dotta e sagace relazione e crede che meriti un sincero elogio il relatore, anche perchè ha saputo abilmente superare le non poche difficoltà che si presentavano in una prima relazione sull'importante materia.

Ha fermato la sua attenzione il secondo quesito propostosi dal relatore a guisa di dubbio, circa la efficacia delle decisioni dei Collegi e l'opportunità di estenderne l'applicazione a casi analoghi e ad altre persone non intervenute nella controversia.

Se c'è materia soggetta alle mutevoli condizioni locali di domanda e di offerta e quindi a differenti decisioni giudiziarie è questa appunto, dove trattasi di disputare sull'ammontare dei salari; sulla violazione di patti e contratti; sulle condizioni del lavoro, le quali possono cambiare in favore ora di una, ora dell'altra delle due parti contendenti, come, per esempio, può avvenire per l'introduzione di una nuova macchina. In tanta mutabilità di elementi, dare alle decisioni emesse in tale materia l'autorità di *res judicata*, la quale abbia forza imperativa in tutti i casi analoghi sorti su una parte del territorio del paese o anche su tutto, gli sembra assolutamente intempestivo. Non vuol dire con ciò che un giorno non debba sentirsi la convenienza di apportare delle mutazioni importanti in tutta la nostra legislazione economica; ma, per l'esperienza che ha, si sente autorizzato ad affermare che la materia, e ciò risulta anche dalle osservazioni contenute nella relazione, non è ancora matura per queste riforme e che siamo appena al principio di quello sviluppo industriale che giustificherebbe la proposta accennata.

Per queste considerazioni vorrebbe un minor grado di affermazione nel proporre questo desiderato, giacchè ritiene che si correrebbero dei pericoli a prendere in senso lato la proposta lumeg-

(1) Vedi questa relazione a pag. 180 del presente volume.

giata dal prof. Mortara. Lo stesso relatore, accennando ad alcune proposte dell'onorevole Alessio, circa l'istituzione dei probi-viri per l'agricoltura, le ha dichiarate un po' premature, perchè presuppongono un processo evolutivo del nostro ordinamento industriale che effettivamente non si può dire avvenuto. La medesima critica egli crede di poter rivolgere alla proposta del prof. Mortara.

Si aspetti che in Italia il movimento industriale abbia raggiunto un più completo svolgimento, si affretti anche coi voti il giorno in cui le classi sociali abbiano acquistato piena coscienza dell'esser loro e dei rapporti che intercedono fra di esse; ma fino a quel giorno bisogna astenersi dall'apportare alla legislazione modificazioni del genere di quella proposta dall'egregio relatore.

Grippo. Pur associandosi al senatore Boccardo nelle considerazioni testè espresse, osserva che non trattasi di una proposta concreta, ma solo dell'espressione di un desiderio del relatore e non vede la necessità che si debba dalla Commissione apportarvi nessuna modificazione.

Qualora se ne dovesse fare una proposta formale non esita a dichiarare che anche egli è di parere che l'effetto delle decisioni dei Collegi di probiviri debba essere circoscritto ai singoli casi giudicati, che non possono non differire per circostanze speciali di luoghi e di tempi da altri casi apparentemente consimili. E crede anche che sarebbe male dare un carattere di stabilità ad una giurisprudenza che deve ancora andare soggetta a notevoli cambiamenti, a seconda delle grandi variazioni che può subire l'ordinamento industriale. Crede peraltro che le parole del relatore possano benissimo esser conservate quali furono scritte, come espressione di un desiderio personale.

Mortara. È lieto che le parole, colle quali il senatore Boccardo e l'onorevole Grippo gli hanno segnalato l'impressione ricevuta da un punto della sua relazione, gli porgano l'occasione di chiarire con maggiore precisione il suo pensiero.

Così come per la legge del 1895 sono organizzate le Giurie, cioè distinte per industrie o per diversi gruppi di industrie affini, avviene sovente che nei rapporti tra industriali ed operai si svolga contemporaneamente uno stesso fatto contenzioso che ha per conseguenza o il licenziamento di operai, o il riconoscimento delle loro

ragioni o altra decisione diversa. Ecco quindi una serie di controversie consimili le quali allo stato delle cose potrebbero essere decise con giudicati opposti. L'inconveniente può verificarsi non solo per accidentale discordanza tra decisioni successive e separate di uno stesso collegio. forse differentemente composto in udienze diverse, quanto anche per divergenza tra due collegi costituiti per industrie affini, spesso aventi regole giuridiche e consuetudinarie comuni su alcune materie, come ad es. sul termine per la licenza da una officina o fabbrica. Ciò non gli sembra ben fatto, ed ecco la ragione della proposta da lui accennata come meritevole di esame, la quale necessariamente dovrebbe trovare applicazione unicamente in conflitti sorti in un dato momento, per un identico fatto controverso, non essendovi diversità che nelle parti contendenti.

Si riserva di fare qualche modificazione di forma alle sue osservazioni, in modo che rispecchino con precisione il suo pensiero e conclude col far notare che ad ogni modo egli ha espresso un dubbio, e non ha fatto una formale proposta.

Presidente. Sul punto in discussione dichiara che, non essendovi proposta di deliberazione e consentendo il relatore ad apportare qualche modificazione di forma al suo pensiero, non crede vi sia altro da dire.

Nemmeno su altri punti vi sono proposte concrete, a meno che non si voglia ritenere come una proposta la raccomandazione fatta nell'ultimo capoverso della relazione.

Mortara. Non ha creduto opportuno, in questa prima relazione, di far delle proposte formali da sottomettere ai voti della Commissione; dichiara però di esser pronto a prendere in considerazione quelle conclusioni che a qualcuno dei colleghi piacesse di presentare, anche tenendo conto della speciale attribuzione conferita a questo Consesso dall'art. 75 del regolamento sui probiviri, approvato con regio decreto 26 aprile 1894.

De' Negri. Sente il dovere di ringraziare il relatore per le cortesi parole rivolte alla Direzione Generale della Statistica e dichiara che questa proseguirà, con cura sempre maggiore, a raccogliere le notizie sull'argomento, e a perfezionare e completare, per quanto è possibile, l'indagine statistica, non tralasciando di pregare, per

mezzo dell'ufficio che nel Ministero di agricoltura, industria e commercio si occupa della materia, le presidenze dei Collegi di probiviri, ad accompagnare i prospetti statistici con relazioni intese ad illustrare le cifre e specialmente a chiarire le cagioni che provocarono l'azione dei rispettivi Collegi.

Presidente. Non essendo pronte le altre relazioni che erano inscritte nell'ordine del giorno, dichiara chiusa la sessione.

La seduta è tolta alle ore 11. 30.

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

RELAZIONI DEI COMMISSARII

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente.

RELATORE: **AZZOLINI.**

Per il breve intervallo corso dall'ultima sessione (febbraio 1902) inevitabilmente pochi sono gli argomenti sui quali debbo riferire a nome del Comitato permanente.

Ordinamento della Commissione.

Premetto come di consueto le notizie sull'ordinamento della Commissione.

Il sorteggio dei commissari elettivi per l'annuo rinnovamento parziale della Commissione fu fatto dopo la sessione del febbraio 1902, perchè sostituì la sessione ordinaria, che doveva essere tenuta nel dicembre 1901.

Per tale sorteggio cessarono di far parte di questa Commissione gli on. NOCITO PIETRO e LUCCHINI LUIGI, il comm. NICOLA RICCIUTI ed il prof. AUGUSTO BOSCO. Ma con decreto ministeriale del 21 giugno 1902 furono confermati i tre primi e chiamato a farne parte per il quadriennio 1902-1905, in sostituzione dell'ultimo commissario sorteggiato, il comm. ANTONIO TAMI, che nel frattempo aveva cessato di appartenere di diritto a questa Commissione, come direttore generale del Fondo per il culto, perchè nominato consigliere alla Corte dei conti.

All'ufficio di direttore generale del Fondo per il culto fu poi chiamato con regio decreto 27 marzo 1902 il comm. MOLFINO EMANUELE, che perciò di diritto viene a far parte di questa Commissione.

Il prof. CESARE VIVANTE insistè nelle date dimissioni dall'ufficio di commissario elettivo e perciò con decreto del 21 corrente,

furono le sue dimissioni accettate dal Ministro Guardasigilli che provvide contemporaneamente a sostituirlo scegliendo sulle designazioni del vostro Comitato permanente e nominando commissario il comm. *Guglielmo Baccarani*, sostituto avvocato generale erariale.

Pubblicazione delle deliberazioni prese nella Sessione del febbraio 1902.

Le deliberazioni prese nella Sessione del febbraio u. s. furono pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia* del 15 aprile 1902 (n. 15, pag. 162-163).

E qui debbo avvertire che degli eventuali ritardi in queste pubblicazioni non può in nessun caso rispondere esclusivamente l'ufficio di segreteria della Commissione, perchè ogni pubblicazione va subordinata all'approvazione ed all'autorizzazione, nonchè alla disponibilità dello spazio ed alle esigenze tipografiche del *Bollettino* del Ministero, ove talvolta occorre dare la precedenza ad altre pubblicazioni.

Giustizia amministrativa.

Per deliberazione presa dalla Commissione nell'accennata ultima Sessione, doveva il Comitato permanente studiare le modificazioni da introdurre nei prospetti destinati a raccogliere le notizie statistiche degli uffici della Giunta provinciale amministrativa e della Sezione IV del Consiglio di Stato e completare tali prospetti con analoghe istruzioni.

Il Comitato domandò, ed ebbe, il volenteroso ed efficacissimo concorso del collega consigliere Sandrelli, che aveva presentata la relazione tanto giustamente lodata « *Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno* 1899. »

Le proposte fatte dal consigliere Sandrelli furono esaminate ed approvate dal Comitato permanente e in allegato a queste comunicazioni presento i prospetti, da lui modificati ed approvati dal Comitato permanente, ai quali sono state premesse alcune avvertenze che rendono conto delle modificazioni apportatevi.

Per quanto riguarda particolarmente i lavori delle Giunte provinciali amministrative, dovrà richiedersi al Ministero dell'interno, oltre la trasmissione dei prospetti riassuntivi, l'invio dei prospetti singoli riempiti da ciascun ufficio di Giunta provinciale, e ciò in adempimento della deliberazione della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile del 14 febbraio 1902.

Contenzioso erariale.

Accennai, con le ultime comunicazioni fatte in nome del Comitato permanente, come fossero rimasti sospesi gli studi per iniziare una speciale indagine statistica sul contenzioso erariale. Dovranno ora questi studi essere ripresi e condotti a termine, ma dovrà provvedersi a sostituire il Commissario, prof. Augusto Bosco, che di essa era stato incaricato insieme al consigliere Sandrelli.

Deliberazioni e proposte di provvedimenti legislativi.

Il Comitato permanente ha esaurito l'esame delle proposte e delle deliberazioni relative alle passate sessioni e per le quali era richiesta l'opera sua, onde rimane da dar conto soltanto di quelle della sessione del giugno 1901, che già ebbero l'approvazione del Ministro guardasigilli; non avendo ancora avuto occasione di prendere in esame quelle dell'ultima sessione del febbraio 1902, tranne quanto concerneva, come ho già esposto, la giustizia amministrativa.

Ma per le deliberazioni e per le proposte, concernenti provvedimenti legislativi non spettava al vostro Comitato alcuna iniziativa, ma la Commissione stessa deve per necessità di cose limitarsi a segnalarle al Ministro guardasigilli con la relazione del suo Presidente.

Fra queste vanno i voti fatti perchè sia data facoltà di introdurre le cause direttamente innanzi ad un magistrato superiore, e perchè siano accolte nella legislazione italiana disposizioni analoghe a quelle della legge francese del 24 luglio 1889 sulla protezione dei fanciulli maltrattati o moralmente abbandonati, fu anche ricordato la proposta di limitare la facoltà dei ribassi nelle vendite giudiziarie, ma per la espropriazione giudiziale dei beni immobili era già allo

studio apposito progetto di legge, che fu poi presentato dal Ministro della giustizia al Senato del Regno nella tornata del 28 aprile 1902 (n. 19).

Minorenni delinquenti.

Con l'autorizzazione del Ministro guardasigilli fu comunicato alla Commissione incaricata di studiare le modificazioni da introdurre nel Codice di procedura penale il voto per una speciale procedura nell'istruttoria penale al fine di provvedere al collocamento dei minorenni in istituti di correzione, evitando i contatti del carcere e la solennità del pubblico giudizio.

Alla medesima Commissione furono poi fatti presenti i risultati dell'inchiesta che la nostra Sotto-Commissione incaricata dello studio delle condizioni dei minorenni orfani abbandonati e delinquenti, aveva compiuto per conoscere l'avviso dei Procuratori generali presso le Corti d'appello circa l'applicazione ai minorenni della *condanna condizionale* e della *sospensione della sentenza.*

Fu risposto dal Commissario segretario della detta Commissione che nel libro II del progetto del nuovo Codice di procedura penale sono state già introdotte disposizioni per le quali viene limitato il rilascio del mandato di cattura contro i minorenni; e rispetto alla detenzione preventiva dei minori di 18 anni è data facoltà al giudice di surrogare al carcere la casa di correzione o di custodia ed anche la facoltà della consegna ad un istituto di educazione o di patronato.

Inoltre lo stesso Commissario segretario avvertiva che le altre deliberazioni su questo argomento, prese dalla Commissione per la statistica giudiziaria saranno sottoposte alla Sotto-Commissione incaricata di esaminare il progetto per il libro III del nuovo Codice di procedura penale.

Patria potestà.

Inoltre secondo il voto fatto nella sessione del giugno 1901 il Ministro Guardasigilli ha consentito che sia richiamata l'attenzione dei rappresentanti il P. M. circa l'applicazione delle disposizioni relative alla privazione, alla restrizione ed alla decadenza della patria

potestà e per accertare quali provvedimenti si presentano opportuni per ricordare l'osservanza di quelle disposizioni, ed ove siano applicate, come si provveda alla protezione dei minorenni.

Giurisdizione volontaria ed onoraria.

Fu anche accolto il voto di questa Commissione, ed è già stata predisposta una circolare, per avvertire i rappresentanti del P. M. affinchè nelle loro relazioni annuali prescritte dall'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario, facciano argomento di più particolare esame i provvedimenti di giurisdizione volontaria ed onoraria.

Conciliatori.

Alla Direzione generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia, affinchè possa averlo presente negli studi che eventualmente potranno esserle affidati sugli Uffici di conciliazione, fu data notizia della proposta di nominare un solo Conciliatore per più comuni finitimi e di importanza esigua, affinchè la scelta possa essere fatta con maggiore larghezza e con più sicuro criterio.

Alla stessa Direzione generale furono rimesse per i provvedimenti di sua competenza le relazioni annuali sull'andamento degli Uffici di conciliazione che erano state richieste con circolare del 1° agosto 1895, n. 2545-1347, per l'*Ufficio legislativo* e che in seguito alla cessazione di questo Ufficio erano state inviate alla segreteria di questa Commissione.

Concludendo debbo pregare la Commissione di pronunciarsi sullo schema delle istruzioni e sui moduli per la statistica della *Giustizia amministrativa* e circa gli studii da riprendere per la indagine statistica sul *Contenzioso erariale.*

Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno alla amministrazione della giustizia (parte penale) durante l'anno 1901.

Relatore: **OSTERMANN.**

È con vera commozione dell'animo che imprendo a riferire sui discorsi inaugurali riguardanti l'amministrazione della giustizia penale nel decorso anno 1901, perchè l'ultima applaudita relazione sull'importante materia è stata letta in questo stesso luogo, or fa un anno, dal compianto senatore Righi, relazione che in modo spiccatissimo porta l'impronta del suo mite e delicato sentire, essendosi prima di ogni cosa dato premura di attenuare con mano maestra quelle che a lui parevano tinte troppo vivaci della precedente relazione dell'onorevole Lucchini, pur soggiungendo più innanzi, nel tener parola di un discorso inaugurale assai povero agli intenti statistici, di aver solo allora potuto comprendere la condizione d'animo in cui doveva versare il Lucchini quando dettava la sua relazione.

Certamente, chi mira ad un fine vorrebbe essere pienamente assecondato da tutti gli elementi ai quali deve ricorrere per raggiungerlo. L'importanza delle relazioni inaugurali ai fini statistici è della più chiara evidenza, e il riassunto demandato alla nostra Commissione oltre all'utile immediato delle deliberazioni inspirate all'intento di progredire nel bene e quasi sempre, giova dirlo, accolte dal Ministro guardasigilli, dovrebbe pure e deve costituire la più preziosa fonte d'illustrazione delle relazioni che ricorrono a più lungo termine sul movimento della litigiosità e della delinquenza e sull'amministrazione della giustizia civile e penale. Eppure, mentre taluni (Bologna, Parma, Torino, Perugia sezione) segnalano l'utilità delle relazioni annuali, v'ha chi le dice e ritiene inutili, arrivando uno (Macerata sezione) perfino a dire che la relazione inaugurale, ingratissima per l'oratore e per l'uditore, sottrae ai rappresentanti del Pubblico Ministero un tempo prezioso che sul

finire dell'anno potrebbero e dovrebbero spendere in altre più utili occupazioni giudiziarie. Pare a me che trattandosi di un dovere incombente per legge, si dovrebbe solo pensare ad adempierlo con ogni cura, e così non avverrebbe che le lacune che nello studio di qualche discorso s'incontrano e alle quali, ove occorra, accennerò nel corso della relazione, vengano a far testimonianza della poca persuasione di qualche oratore di far cosa utile e ad impedire ad un tempo a noi di raggiungere completamente gli intenti ai quali aspiriamo.

Nè posso tacere che il desiderio della Commissione ripetutamente espresso e tradotto in analoghe circolari ministeriali (19 agosto 1896, n. 868; 10 ottobre 1898, n. 1520) che i discorsi inaugurali venissero estesi dai capi del Pubblico Ministero, per la loro maggiore autorità, competenza e cognizione di causa, come quelli cui è affidato un compito direttivo e vigilante sull'opera i cui risultati vengono riassunti nella relazione annuale, è ben lungi dall'essere ascoltato e assecondato.

L'onorevole Lucchini, nella relazione del luglio 1900, lamentava che sette relazioni, su venti, invece che dal capo ufficio, fossero estese, per delegazione, da un sostituto. Ebbene, quest'anno è accaduto che solo otto relazioni (Bologna, Catania, Catanzaro, Genova, Lucca, Milano, Parma, Torino) sono opera del capo di ufficio.

È naturale, e le circolari lo dicono espressamente, che gravi ragioni d'ufficio, specialmente nei centri massimi, possono costituire un legittimo impedimento; devo anche far presente che nello scorso gennaio in due Procure generali (Palermo e Aquila) la direzione dell'ufficio era affidata ad un sostituto; ma, pur nulla togliendo alle relazioni dei delegati, alcune delle quali in verità assai pregevoli, ho creduto di dover segnalare l'eccessivo numero delle delegazioni, contrastante troppo spiccatamente coi voti della Commissione e colle raccomandazioni del Ministro.

Parecchi discorsi mettono in evidenza l'imbarazzo che proviene dal dover redigere il resoconto affrettatamente per la prima udienza dell'anno. Quello di Cagliari dice che il metodo seguìto nella formazione dei dati statistici, in rapporto alla relazione annuale, non è quello che dia la maggior garanzia dell'esattezza delle cifre e tanto meno dei fatti osservati in base alle medesime, osser-

vazione, egli soggiunge, che potrebbe indurre a trovare una soluzione che permettesse di fare un lavoro meno affrettato e ben ponderato.

Quello di Venezia dice che l'intento non si può raggiungere.... se si devono illustrare cifre che arrivano fra mano, quando arrivano, all'ultima ora.

Quello di Parma, che si schiera fra i più convinti sostenitori dell'utilità dell'esposizione statistica, vorrebbe che la festa si celebrasse non nella prima udienza dell'anno, ma in una più lontana, quando i lavori tutti, non di soli undici mesi, possano essere raccolti e ponderati, risparmiando così alle Cancellerie ed alle Segreterie una doppia fatica di compilazione che non è sempre a vantaggio dell'esattezza, e risparmiando il pericolo di dover correggere le relazioni quando le risultanze dell'ultimo mese spostino i dati che ne sono la base. Si convinca, egli conclude, la Commissione di statistica, della necessità di questo differimento per proporlo d'urgenza al Ministro guardasigilli, e sarà anche benemerita dell'amministrazione della giustizia, togliendo lo sconcio, ora inevitabile, di obbligare al silenzio i Collegi giudiziari nei principii dell'anno.

Anche quello di Napoli segnala l'inconveniente della affrettata relazione, fatta sui dati di solo undici mesi. Egli avviserebbe che il resoconto morale si facesse sempre dal Capo all'apertura dell'anno giuridico, lo statistico più innanzi, anche da un sostituto delegato, alla prima udienza di marzo.

Queste sono lamentazioni che si ripetono tutti gli anni e si ripeteranno sempre finchè le cose non mutino, ed a mio avviso sono lamentazioni fondate. Lo dico anche per esperienza, avendo sempre lamentato l'inconveniente del duplice lavoro affrettato imposto alle cancellerie, prima per gli undici mesi, poi per il dodicesimo; ed essendo questo, in tutti gli uffici giudiziari, il mese di maggior lavoro, perchè sempre avviene che in ultimo s'acuisce il desiderio di smaltire la pendenza quanto più sia possibile, bene può accadere, quel che avverte il Procuratore generale di Parma, che cioè i risultati del dicembre infirmino in qualche parte i ragionamenti della relazione inaugurale basata sulle cifre di undici mesi, mentre il prospetto sommario che poi la correda contiene le cifre dell'intero anno.

Questi del resto sono inconvenienti dei quali la Commissione si è ripetutamente occupata, e ne fa fede una sua proposta, che non fu accolta, diretta a spostare i discorsi inaugurali di qualche settimana, per dar agio di raccogliere ed ordinare i dati statistici di tutto l'anno; come del pari non ebbe seguito una deliberazione presa nel gennaio 1891 su proposta del compianto senatore Auriti, colla quale si invitava il Ministero a richiedere una relazione amministrativa complementare del discorso, che contenesse le spiegazioni e illustrazioni statistiche che dal discorso inaugurale non si potevano conseguire, ciò che a mio avviso tornerebbe utile e pratico ai fini statistici e consonerebbe in sostanza coll'avviso espresso dall'oratore di Napoli.

Movimento della delinquenza.

La presente relazione non può aver base principale sulle cifre il cui studio più diretto è riservato alle relazioni triennali sul movimento della delinquenza e sulla amministrazione della giustizia penale. Le cifre poco valgono senza le medie proporzionali desunte dai dati sicuri dei volumi di statistica e senza i confronti col passato e fra le varie regioni. Il titolo stesso della relazione ne indica l'oggetto, che deve versare su quanto risulta dai discorsi inaugurali sul modo con cui fu amministrata la giustizia penale nei singoli distretti giudiziari (articolo 150 Ordinamento giudiziario) e sui dati più salienti e caratteristici dell'amministrazione stessa (circolare 27 novembre 1894).

Quanto al movimento della delinquenza, se ne deplora in genere l'aumento nei discorsi di Ancona, Aquila, Potenza, Trani; — qualche aumento, ma non sensibile, nel distretto di Milano, dove però, dice il Procuratore generale, i reati gravi non sono frequenti e non sono alla mano, come altrove, il coltello e la rivoltella, contribuendo al buon risultato il lavoro e le adeguate mercedi, molti delitti essendo dovuti agli oziosi; — qualche aumento nelle lesioni personali in distretto di Venezia. A Bologna diminuzione nelle cifre complessive, ma la delinquenza più grave, che comprende Tribunali e Assise, è in aumento. Si affretta però a soggiungere l'oratore che tale aumento è più apparente che reale nel senso che la delinquenza veramente grave nelle sue forme più paurose, è quasi scomparsa dalla

regione, ed osserva che il crescere del numero dei reati piuttosto che ad una recrudescenza del delitto accenna ad una trasformazione della delinquenza in relazione al mutato ambiente sociale in cui si vive.

Nei distretti di Catania, di Genova, di Lucca, non vi sono differenze notevoli. A Genova, tenendo conto, specie pei reati fraudolenti, anche dell'aumento degli affari e dei traffici, si può fare, dice l'oratore, una induzione favorevole al distretto intorno alle sue condizioni morali e alla delinquenza; e a Lucca è segnato un miglioramento nel senso che nei reati più gravi, gli omicidi, non vi fu mai premeditazione. Parimenti nel distretto di Firenze non si sono avute differenze notevoli, salvo un accenno ad aumento nel reato intermedio, a diminuzione nel reato maggiore.

Nel distretto di Brescia il numero complessivo delle denuncie segna un aumento, causato però, osserva l'oratore, più dalle contravvenzioni che dai delitti; qualche aumento nei reati di oltraggio e resistenza ad agenti della pubblica forza.

Qualche diminuzione nel complesso in distretto di Casale, meno che nei reati contro le persone la cui persistente frequenza e gravità, dice l'oratore, non può a meno di essere segnalata.

Nel distretto di Napoli la delinquenza è in periodo di sosta, essendosi verificata però in alcune specie di reati maggiori, omicidi e lesioni gravi, una certa diminuzione la quale dà diritto, dice l'oratore, a ritenere che la intensità del delitto sia per diminuire. Crebbero però in numero i delitti di violenza, resistenza ed oltraggio, quelli contro l'ordine pubblico e la fede pubblica.

Dal discorso di Torino si rileva che il numero complessivo delle denuncie presentate ai Procuratori del Re corrisponde alla media dell'ultimo triennio; però se il numero de'misfatti più gravi deferiti alla Corte d'Assise fu pressochè uguale a quelli dell'anno precedente, li superarono in intensità.

Nel distretto di Messina si è verificata, di fronte agli anni precedenti, una non lieve diminuzione di omicidi, un aumento invece di lesioni personali.

Diminuzione abbastanza notevole nelle rapine e nei reati contro l'ordine pubblico, lieve negli omicidi, si è verificata nel distretto di Parma dove l'alta criminalità, dice il Procuratore generale, rappresenta una quantità trascurabile; qualche grave delitto

contro le persone, ma sempre per movente impulsivo; aumento nei reati di violenza ed oltraggio e qualche lieve aumento in talune specie di reati minori.

Nel distretto di Roma nell'alta delinquenza si va migliorando, ed a dimostrarlo con maggiore evidenza l'oratore risale al passato e rileva che le grassazioni (ora rapine) da 349, quante furono nel 1874, scesero nel 1888 a 214, a 160 nel 1898, a 92 nel 1900, a 64 nel 1901, e gli omicidi che nel 1893 furono 244, si ridussero a 116 nel 1900, a 91 nel 1901. Queste risultanze davvero confortanti nella provincia Romana, dove l'aggressione sulla via pubblica fu il reato tipico, tradizionale, non possono, dice l'oratore, lasciare indifferenti e non far proclamare apertamente che, massime nei Castelli Romani, molto si fece in pro della sicurezza pubblica e che ferma e vigilante è l'azione del Governo pel risanamento morale delle popolazioni.

Una confortante diminuzione nell'alta delinquenza è pure segnalata nei distretti di Cagliari e di Palermo. Il Procuratore generale di Cagliari ne dà la dimostrazione coll'indicare le cifre dei processi demandati alla sezione d'accusa, che egli considera come il vero termometro dell'alta delinquenza, processi che salirono a 148 nel 1899, per discendere a 124 nel 1900, a 118 nel 1901.

Nel distretto di Palermo dall'anno precedente, salvo un aumento nelle rapine (da 719 a 801) vi fu diminuzione in tutte le altre specie di reati, e abbastanza notevole negli omicidi (da 698 a 600). La cifra degli omicidi, dice l'oratore, fa fede che il miglioramento è reale, perchè se per altri delitti è possibile una diminuzione di denuncie senza una effettiva diminuzione di reati, in quanto chi li patisce li occulta, ciò non è possibile per gli omicidi.

È segnalato un notevole aumento di contravvenzioni nei discorsi di Aquila, Modena (sezione), Brescia, Genova, Roma, ecc.; corrispondente all'aumento di leggi e regolamenti generali e locali che procede di pari passo col progresso civile e scientifico e col continuo incremento delle esigenze economiche e sociali.

In conclusione, e specialmente dai centri che hanno sempre segnato nell'alta delinquenza cifre elevate, si può dire che venga una nota confortante; se la quantità complessiva dei reati non accenna a diminuire, ben va scemando però quella dei delitti più gravi.

Avviene quella trasformazione della delinquenza cui ha accennato il discorso di Bologna e che ravvisa pure il discorso di Roma, notando il fenomeno che ad ogni diminuzione dell'alta delinquenza si moltiplicano gli altri reati, per modo che « col progredire della civiltà i reati si trasformano, non scemano ».

E la nota confortante, circa l'alta delinquenza, riesce viemaggiormente rimarchevole, se si tien conto del progressivo aumento della popolazione.

Specie di reati prevalenti.

In Sardegna, nei reati più gravi, primeggiano per quantità gli omicidi e le rapine. Nel distretto di Catania i reati di sangue e i furti.

Nel distretto di Catanzaro furono istruiti ben 25 processi per associazione a delinquere con un movimento di 1185 imputati in buona parte detenuti. I Tribunali hanno già avuto occasione di pronunziare 7 sentenze con 80 assolutorie, 157 condanne.

Raccomanda il Procuratore generale la maggiore energia nel prevenire questa specie di reato che commove ed agita ogni classe sociale e che si va rendendo quasi familiare in provincia di Reggio. Coll'opera della Magistratura e della Polizia, dice l'oratore, deve concorrere quella delle stesse popolazioni che devono aspirare ad una pronta ed efficace riscossa morale se non vogliono ridursi ad uno stato di cose più o meno irreparabile. Nello stesso distretto di Catanzaro vi furono 40 processi per favoreggiamento con 67 imputati. L'oratore è d'avviso che se l'autorità giudiziaria non avesse saputo assumere la responsabilità di siffatta repressione, ogni altro sforzo diretto alla cattura del brigante Musolino, che per lungo tempo turbò l'ordine pubblico in quella provincia, sarebbe stato neutralizzato dalla persistenza del favoreggiamento. Confida che il fenomeno sia stato transitorio, ma la causa di tanto pervertimento potrebbe sopravvivere se nelle contrade remote delle Calabrie colle ferrovie e colle scuole non si facesse penetrare la fede nel progresso civile e rinunziare così, colla fiducia nell'autorità sociale, all'esercizio della vendetta personale.

Nel distretto di Genova prevalgono sempre, a determinare la più elevata delinquenza rimpetto alle altre provincie settentrionali, poche categorie di reati violenti (le resistenze e violenze contro gli

agenti della forza pubblica superano anche le medie del regno; le rapine, le lesioni e gli omicidi prevalgono nella provincia di Massa e Carrara), molte di fraudolenti, cioe: truffe, frodi, appropriazioni indebite e reati contemplati dal Codice di commercio, ciò che fa dire giustamente all'oratore che il criterio della popolazione deve essere, specie nei reati fraudolenti, combinato col numero e l'aumento degli affari e dei traffici.

A Milano continuano ad essere segnalate le gesta dei cosiddetti *teppisti* sui passanti, però senza gravi violenze, tanto che trovarono in qualche caso, dice il Procuratore generale, chi diede loro meritata lezione. Per siffatte rapine vi furono 70 processi e 40 condanne.

Nel distretto di Palermo prevalgono sempre, nell'alta delinquenza, gli omicidi e le rapine. L'oratore porta esame alle tabelle statistiche per l'anno 1898, rilevando che la media massima del Regno, per gli omicidi è data da Caltanissetta, per le rapine da Girgenti. Abbondano pure i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie perseguibili solo a querela di parte, ma l'oratore ritiene che, quanto a queste, la prevalenza, rispetto alle altre regioni, sia solo apparente; alla offesa alla castità della donna, egli dice, raramente non tien dietro o la vendetta di sangue o la vendetta legale, ciò che altrove non avviene, sia per diverso concetto dell'onore delle famiglie, sia perchè la donna ha assai maggiore libertà e quindi maggior facilità di celare le offese, e se queste son note si preferisce il tacere ad evitare i maggiori danni della pubblicità.

Nel distretto di Parma un delitto che per la gravità e frequenza viene segnalato dal Procuratore generale (nonchè dal reggente la Procura della sezione d'appello di Modena) è l'incendio. Studiò gli antecedenti; la statistica del decennio gli ha dato una media di 808 all'anno; nel 1901 furono 712, definiti 200 per inesistenza di reato, 220 per deficienza di prova generica, 204 perchè ignoti gli autori; rinviati a giudizio solo 11; gli altri processi ancora pendenti. Deplora il ripetersi del reato e gli insuccessi. Le difficoltà connaturali a questa specie di delitto sono accresciute dal contegno passivo delle parti lese, ciò che autorizza taluni a sospettare in loro confronto, perchè tutti i danneggiati erano assicurati. Ha prescritto la massima oculatezza nelle indagini istruttorie.

In distretto di Roma numerosi i reati contro le persone; audace il furto, specie in città; larga e lamentata la diffusione della moneta e del biglietto falsi.

Nel discorso di Torino sono segnalati i numerosi reati di lesione personale; 1787, dei quali ben 1005 con coltello.

In quello di Trani prevalgono i delitti di violenza che, dice l'oratore, è la nota caratteristica delle provincie meridionali d'Italia; 6965 contro le persone, con 125 omicidi.

Nel Veneto è rilevante il numero delle diffamazioni ed ingiurie, 3719, che dimostrano, dice l'oratore, come dal turpiloquio da trivio si passi facilmente a mordere e dilaniare di proposito la fama e la riputazione altrui, anche a mezzo della stampa. Parimenti l'oratore deplora il rilevante numero di delitti di violenza e resistenza alla forza pubblica.

***

Il movimento del proletariato che nello scorso anno si è manifestato in modo eccezionale, con una quantità di scioperi tanto agrari che industriali veramente straordinaria, ha dato necessariamente luogo a non pochi procedimenti per attentato alla libertà del lavoro nelle regioni dove l'agitazione si è maggiormente accentuata. Taluni discorsi ne parlano, ma evidentemente anche su questo fenomeno importante, che nelle relazioni inaugurali non poteva passare inosservato, vi sono delle lacune.

Ad esempio, l'oratore di Venezia, pure accennando in genere agli scioperi talvolta violenti che si succedono l'uno all'altro giorno per giorno, non discende a specificazione alcuna, sebbene in provincia di Rovigo sieno avvenuti, secondo le notizie provenienti dal Ministero dell'interno, ben 88 scioperi con quasi 35 mila scioperanti. Non è possibile a mio credere, anche per i confronti che si possono fare con altri distretti, che nessuna denuncia sia pervenuta agli uffici del Pubblico Ministero, che nessun procedimento sia stato istruito. Se volessi affidarmi alla sola memoria sarebbe pronta l'affermativa; persuadono a ciò le stesse affermazioni generiche del discorso; ad ogni modo, anche dato che nessun attentato avesse avuto luogo o non fosse rimasto provato, non sarebbe stato forse il caso di farne cenno? Ben altri lo fece, come l'oratore di Macerata (sezione d'appello), dove il movimento non è stato certamente così accentuato e dove, a sua constatazione, non si è mai decampato dai confini della legalità.

Il prospetto sommario non fornisce lumi in proposito perchè,

fra le specificazioni, non porta quella dei delitti contro la libertà comprendente al capo VI i delitti contro la libertà del lavoro, cosicchè i procedimenti di questa specie vanno compresi sotto l'indicazione generica — altri delitti. – Quando fu predisposta la compilazione del prospetto non era certamente prevedibile che questa specie di reato assumesse, d'un tratto, tanta importanza. Giova sperare che essa sia affatto transitoria e che, cessato il periodo acuto, le lotte economiche si svolgano sempre nelle vie legali.

Il Procuratore generale di Bologna osserva che i delitti contro la libertà del lavoro sono sempre gravi, perchè la loro azione liberticida inquina la fonte della nostra vita civile ed anche perchè facilmente assumono la caratteristica di minaccia di gravi perturbamenti dell'ordine sociale. Egli non indica quanti processi furono istruiti; nota il radicale mutamento avvenuto nella provincia di Ferrara il cui carattere pacifico la teneva in passato aliena da ogni lotta ed attentato, e poi accenna con dettaglio ai precedenti che condussero al doloroso fatto del ponte Albersano presso Berra.

Nel distretto di Casale furono trattati 8 processi per delitti contro la libertà del lavoro (Vigevano ed Alessandria), parte in Tribunale, parte in Pretura, e finirono alcuni con mitissime condanne a tre giorni di detenzione, altri con dichiarazione di non luogo. Nello stesso distretto vi furono anche due processi, con esito negativo, per turbato possesso con violenza morale, contro numerosi operai per aver voluto lavorare contro la volontà di affittavoli o di proprietari.

In distretto di Milano i processi per reati in occasione di scioperi furono 398 ed ebbero termine 288 perchè rimasti ignoti gli autori, 72 con assoluzione, 33 con condanna, 5 rimasero pendenti. I condannati ammontarono in complesso a 96. Quel Procuratore generale dà encomio all'opera pronta e solerte dell'autorità di pubblica sicurezza e dei carabinieri, sia per cogliere i colpevoli che per evitare danni maggiori; ma vi contribuì pure l'azione energica e sollecita della giustizia che l'oratore raccomandò si esplicasse anche con sopraluoghi nel duplice intento d'una sollecita e migliore istruttoria e del buon effetto che sempre produce la pronta azione sul luogo del magistrato verso cui, egli dice, l'agricoltore si mantiene in generale rispettoso. Si compiace che la lotta non segnò troppo oscure traccie nelle statistiche penali, e formò talvolta anche

occasione di ammirazione, citando ad esempio lo sciopero di 11 mila muratori durato un mese senza che siasi avuto argomento a procedere in via penale. Il compito fu più difficile nelle campagne per il minor grado di coltura ed intelligenza, e cita il caso di scioperanti che ricorsero all'ausilio dei carabinieri per costringere chi lavorava a non lavorare, credendo di poterlo fare legittimamente. Le maggiori prepotenze avvennero negli scioperi non sussidiati da buone ragioni. « La coscienza del diritto, osserva l'oratore, mantenne l'ordine e vinse, l'eccesso sforzavasi di romperlo e finì come tutti gli eccessi ». Le violazioni del Codice penale si manifestarono colle violenze e colle minaccie o personali od a mezzo di scritti minatori, e coi maliziosi danneggiamenti, d'ordinario taglio di piante e qualche incendio di non grave entità, tendenti piuttosto a minacciare maggiori danni in caso di resistenza che a recare direttamente pregiudizio alla proprietà.

Nel distretto di Parma l'insolito movimento sociale per un momento impensierì, ma presto, mercè la buona indole degli operai, la relativa moderazione dei direttori del movimento e per altre cause tutto tornò allo stato normale. Le denuncie per reati contro la libertà del lavoro furono 14; sette procedimenti furono definiti con ordinanze o sentenze di non luogo, sei di condanna, uno rimase pendente; 130 gli imputati, 38 condannati a pene lievissime.

Dice l'oratore di Roma che non ostante le preoccupazioni destate dalle onde dense di lavoranti di ogni industria e mestiere che riuniti in aperti comizi reclamavano rumorosamente aumento di salario e diminuzione delle ore di lavoro, non si ebbero a lamentare gravi ribellioni. Se qualcuno, in nome della libertà dello sciopero, pretese con minaccie e violenze imporsi ai compagni perchè desistessero dal lavoro, ebbe processo e condanna, e quando apparve doveroso fu ridata forza alla legge. Ma l'oratore non dà nessuna indicazione numerica.

Nel distretto di Torino, dice quel Procuratore generale, non i fatti di violenza estrema altrove lamentati, ma nè infrequenti nè lievi gli scioperi a base di coalizioni sì nelle campagne che nelle città, cui non fu del tutto straniero l'elemento della violenza. In circondario di Novara 17 procedimenti, molti dei quali seguìti da condanna. Altro eccitamento a sciopero con violenze in quel di Domodossola; altro in quel di Pinerolo; 19 procedimenti in circondario

di Vercelli, 4 dei quali già definiti con sentenza di condanna; 2 a Torino; 6 a Biella, tutti per violenza alla libertà del lavoro da parte di operai contro operai, ciò che dimostra, dice l'oratore, come facilmente la solidarietà si tramuti in violenza e come a grave cimento si esponga dagli stessi lavoratori il proprio interesse.

Per le ragioni dianzi esposte non mi è possibile, come pure avrei voluto, trattandosi di un fenomeno cotanto grave ed eccezionale, chiudere questo argomento con un riassunto anche numerico, cosa che pur sarebbe tornata possibile se i desiderati della Commissione, tradotti ripetutamente in opportune norme direttive, fossero da tutti con perseverante cura assecondati; tornando qui acconcio ricordare che la circolare del 27 novembre 1894, n. 493, già sopra menzionata, raccomanda altresì che nelle annuali rassegne si faccia particolareggiato cenno di tutti quei fatti delittuosi che per la loro gravità e per altre condizioni speciali più perturbano l'ordine pubblico e l'animo dei cittadini.

Fatti delittuosi specifici.

Di fatti delittuosi specifici fanno cenno speciale i discorsi di Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale, Catania, Milano, Roma, Torino, Trani. Ne indico di volo qualcuno de' più salienti, in omaggio appunto al voto della Commissione testè ricordato.

In distretto di Ancona un padre crapulone getta in fiume la figliuolina, che affoga, presente altra figlia e la moglie, e cinicamente afferma che era suo proposito disfarsi allo stesso modo anche di esse. Condannato, ma concesse le attenuanti.

In Sardegna aggredita una corriera postale benchè scortata da due carabinieri che rimasero gravemente feriti, ma che costrinsero colla loro viva resistenza i grassatori ad uscire dai nascondigli ed a fuggire, dopo però aver uccisa una donna e ferita gravemente un'altra.

In quel di Casale, i due disastri ferroviari di Alice Belcolle e San Bovo terminati con assolutoria. Per questa specie di reati, osserva l'oratore, le assolutorie formano la regola generale, ed a suo avviso non si spiegano che per la gravità della pena nel suo massimo, alla quale fanno abilmente capo i difensori.

A Milano la condanna all'ergastolo, ma in contumacia, del complice di Bresci.

Nel discorso di Roma sono indicati alcuni gravi fatti di sangue, e la riuscita scoperta di una fabbrica di monete false. Le scoperte di questa specie portano un vantaggio segnalato anche ne' rispetti della statistica dei reati, che mi preme di avvertire. Molti processi si istruiscono per spendita di monete o biglietti falsi, ma siccome la loro circolazione, dopo il primo spaccio doloso, avviene per lo più in buona fede, specialmente se la contraffazione è ben riuscita, così tali processi, che sono assai numerosi, finiscono tutti con dichiarazione di non luogo contro ignoti autori e contribuiscono in non lieve proporzione all'aumento delle medie degli insuccessi istruttorii. Così una sola fonte di contraffazioni può dar luogo a centinaia di ordinanze contro ignoti, apparendo come altrettanti distinti reati quelli che provengono da unica officina di contraffazione. Opportuna quindi la menzione di un fatto che, fra altri vantaggi, ha contribuito a toglier di mezzo una causa permanente di procedimenti non riusciti.

Nel discorso di Torino sono menzionati vari fatti gravi, e gravissimo su tutti il procedimento contro Ballor il martellatore, condannato all'ergastolo, che fece quattro vittime a scopo di lucro, con particolari orrendi nell'esecuzione.

Cause della delinquenza e rimedi.

Non è il caso che mi soffermi sulle cause più note e comuni della delinquenza, ricordate nella maggior parte dei discorsi, quali disagio economico, difetto di educazione e di istruzione e bisogno quindi di leggi sociali, di carattere economico, di far penetrare in tutti, insieme alla coscienza dei diritti, quella dei doveri.

Accennerò a cause speciali o di carattere locale.

Nel distretto di *Aquila*, dove prevalgono i reati di sangue, se ne rinviene spesso la causa nella vita scorretta, nell'abuso delle bevande alcooliche, nell'abitudine di portar armi. Vorrebbesi maggior parsimonia nei permessi di porto d'arma.

Catania. — Il Procuratore generale non crede che nel distretto i reati contro la proprietà, specie le rapine, commesse d'ordinario da cinque o sei persone, e pressochè sempre, come i furti, insigni-

ficanti per valore, abbiano per causa il bisogno; le condizioni economiche delle provincie del distretto non sono buone e pure il numero di questa specie di reati è relativamente tenue. Essi rivelano, più che altro, secondo l'oratore, lo spirito di prepotere, la ripugnanza al lavoro, la cupidigia di avere senza fatica e a spese altrui.

Genova. — Osserva che la delinquenza segue in ragione diretta il movimento della litigiosità e s'inganna chi credesse che questa sia un correttivo di quella. Nella Liguria tale proporzione si mantiene costante anche nelle diverse provincie, e se la litigiosità vi è maggiore, lo è pure la delinquenza in rapporto ai distretti dell'Italia settentrionale.

Messina. — Studia i fattori della delinquenza dal lato economico, contagioso, del clima, delle razze. Rileva che nel distretto al sopraggiungere della stagione estiva l'aumento quasi istantaneo dei ferimenti dipende in gran parte non dai grandi calori, come si potrebbe credere, ma invece dalle eterne questioni di ruota d'acqua in tempi di siccità pei giardini che sono importante cespite di entrata.

Milano. — Il risveglio delle menti, colla estensione delle cognizioni, ha prodotto, col bene, anche lo studio del male, indi le nuove forme escogitate con singolare malizia nelle frodi. I reati di sangue provengono per lo più da questioni personali eccitate da troppo copiose libazioni.

Palermo. — La grande prevalenza negli omicidi e nelle rapine rivela una natura ancora grezza, abuso della forza fisica, nessun rispetto per la vita umana. Cause non infrequenti degli omicidi le offese all'onore vere o apparentemente tali, che assurgono al grado di una spinta criminosa della massima forza, e valutata allo stesso modo anche dai giudici popolari, questi quasi costantemente assolvono, creando un'altra spinta potentissima, l'impunità. Per la triste abitudine di andare armati, le lotte repentine che altrove riescono od incruente od a semplici lesioni, terminano spesso colla morte di uno o più rissanti, con che rimane spiegato come le provincie del distretto che hanno il primato per gli omicidi, nelle lesioni perso-

nali o stanno al disotto della media del Regno o di poco la superano, e ne dâ la dimostrazione colle cifre del triennio 1896-1898. Così le morti più frequenti sono dovute ai famosi *temperini*, che assai spesso riescono micidiali. Non infrequenti pure gli omicidi ne' duelli rusticani.

Causa efficiente delle frequenti rapine i vasti latifondi, l' insufficienza di forza, e quindi facilità di rimanere impuniti; il pastore, il contadino derubato non li svela per non incorrere in guai peggiori.

Coll'emigrare là dove non manca il lavoro, e mercè il sobrio vivere, loro caratteristica, migliorano, si creano una posizione ed anche arricchiscono; tutti i giorni arrivano rimesse di denaro per i genitori, parenti, ecc., e questo accade spesso anche di coloro che erano iscritti nei registri della Pubblica Sicurezza come mafiosi ammoniti, vigilati.

Rimedi : censire o colonizzare i latifondi, aiutare i censualisti o coloni con le Banche agricole, aprire vie che difettano.

Potenza. — Molta parte della popolazione della Basilicata si dibatte fra le strettezze economiche, e la miseria è grande consigliera, dice l'oratore, di ree azioni; lo stato disagevole acuto è provato anche dalla emigrazione che avviene, più che altrove, su vasta scala.

Roma. — Osserva l'oratore, che se le campagne del Lazio non fossero deserte i malandrini sparirebbero. Quando la casa colonica sostituirà la stazione dei carabinieri, allora soltanto il Lazio ritornerà a godere di sicurezza civile e di feconda floridezza.

Negli omicidi causa frequente la vendetta. L'istinto violento domina nella campagna e nella città; si ferisce ed anche si uccide per un nonnulla.

Torino. — Cause degli omicidi : sordida avidità di lucro, alterazione dei rapporti famigliari, ambiente corrotto e torbido delle bettole e luoghi innominabili, brutale malvagità fomentata ed accresciuta dalla assenza di ogni principio religioso e morale, la gelosia.

Deplora l'eccessivo numero delle osterie, teatro di risse, di ferimenti, di omicidi e la loro protratta chiusura fino ad ora tardis-

sima. Accenna al cosiddetto *barabbismo*, genìa brutale e feroce di giovinastri restii al lavoro che colpiscono per colpire e per più sicuro effetto ricorrono al coltello.

Misure salutari: attenta vigilanza della Pubblica Sicurezza, severità di giudici, disposizioni più gravi pel porto d'armi e l'uso del coltello.

Pei reati contro la fede pubblica, che avvengono nei centri rurali ad opera specialmente di segretari comunali, ne indica la causa nella mancanza di controllo da parte dei preposti per difetto di cognizioni sul meccanismo amministrativo.

Nelle donne (4483 condannate tra Preture, Tribunali e Corti, in prevalenza per diffamazioni, ingiurie, lesioni, furti, truffe, appropriazioni indebite, reati contro l'ordine delle famiglie) fattori principali della delinquenza l'amore e l'interesse.

Venezia. — Il maggior numero dei ferimenti è determinato da subitaneo concitamento d'animo in rissa da parte di individui avvinazzati.

*
* *

Ho già accennato come in parecchi distretti (Brescia, Genova, Napoli, Parma, Venezia) sia segnalata la rilevante quantità di reati di resistenza, violenza ed oltraggio.

A tale riguardo il Procuratore Generale di Parma osserva che la crescente avversione agli agenti della forza pubblica proviene dalle teorie sovversive che si fanno strada, siccome essi sono le sentinelle delle istituzioni che si combattono.

E anche quello di Venezia lamenta che nel sangue delle masse si va infiltrando un senso malefico di ostilità contro tutto ciò che è principio di autorità.

Dal confronto, fra regioni, delle principali cause di delinquenza indicate nei discorsi, risultano spiccate differenze che trovano ragione nelle diversità di clima, di origini, di condizioni di luoghi ed economiche, di tradizioni, di abitudini, di grado di civiltà. Ad esempio, in nessun discorso delle provincie più meridionali è indicato l'abuso delle bevande alcooliche che in altre, e specie nelle settentrionali, è causa così frequente e potente di delitti.

E molte delle cause, anche confrontando i precedenti sul movimento della delinquenza e della litigiosità, sono comuni all'una e all'altra, il che conferma la giusta osservazione del Procuratore Generale di Genova, alla quale ho dianzi accennato.

Sull'azione giudiziaria e suoi risultati.

Nel prospetto sommario corredante la relazione inaugurale, fra le notizie concernenti le Preture vi hanno quelle dei procedimenti inviati all'archivio, perchè il fatto era insussistente o non costituiva reato, o per mancanza di querela nel caso di reati di azione privata. Parimenti fra le notizie relative agli Uffici del Pubblico Ministero vi ha quello dei provvedimenti inviati all'archivio, perchè il fatto era insussistente o non costituiva reato. È chiaro che il criterio più o meno largo adottato nel ricorrere a tale mezzo di troncare fin dall' inizio i procedimenti, non può a meno di influire sulle cifre concernenti l'esito dei processi istruiti e sulle medie relative.

L'attenzione mia su questo argomento è stata richiamata da quanto, con vedute non uniformi, dicono in proposito le relazioni inaugurali di Napoli, Milano, Genova, Catania.

Osserva quello di Napoli che le denuncie inviate all'archivio dai Pretori e dai Procuratori del Re, che potrebbero dimostrare le querule voci di gente che invoca la riparazione di un torto pel quale, pure esistendo, avrebbe dovuto adire ben altra sede, rappresentano un fatto non trascurabile, che assume altrove assai vasta proporzione. Egli cita ad esempio Roma e Milano, e soggiunge che in quei distretti la proporzione degli assoluti nel periodo del giudizio, specialmente per Roma, è di molto inferiore a quella di Napoli. « Si abbia dunque, egli conclude, dai Pretori e dal Pubblico Ministero uguale criterio che viene dettato dalla più stretta giustizia e gli imputati prosciolti nei giudizi di primo grado, la cui media è di assai superiore a quella del Regno, diminuiranno di molto. »

L'oratore di Milano, invece, dove l'archiviazione abbonda, vi è contrario, ed ammette che si seppellisca la denuncia negli archivi solo in casi rarissimi ed evidenti.

Quello di Genova, parlando dei processi inviati all'archivio, vorrebbe fossero in maggior numero. Diramò anche una circolare

ai Procuratori del Re, allegata al discorso, raccomandando l'indagine intenzionale e sulla libertà di elezione nei reati contro la proprietà di valore irrisorio, rilevando l'opportunità che quando *ex facie* dai termini del fatto denunciato l'accusa si presenti sfornita dell'elemento intenzionale, convenga passare senz'altro la denuncia in archivio, ciò che gioverà, egli dice, anche a moderare l'esagerato numero dei procedimenti infruttuosamente chiusi. Ed altrove osserva, nello stesso ordine di idee, che spesso su querele o denuncie che ad un semplice esame superficiale appaiono infondate, Pubblico Ministero e Pretori fanno capo al Giudice Istruttore o rinviano al dibattimento per non assumere responsabilità, con che si spiega l'alto numero di sentenze di proscioglimento od ordinanze di non luogo, perchè il fatto non costituiva reato.

Quello di Catania infine osserva che pei reati di competenza propria dei Pretori la legge non prescrive preliminare istruzione, la quale è fusa in unico momento col giudizio. Questa forma semplice di funzionamento, egli prosegue, nacque quando la competenza naturale dei Pretori era minima; ma estesa tale competenza a delitti o contravvenzioni punibili anche colla reclusione fino a tre mesi o cogli arresti fino a due anni, con instaurazione conseguente di un numero enorme di giudizi, solleva il dubbio se sia giusto infliggere necessariamente il pubblico giudizio a tutti coloro cui si porge querela o denuncia d'uno di quei reati, o se non convenga cercare di apporvi un qualche freno, per esempio dando facoltà al Pretore, nei casi in cui, delibata la sommaria indagine dubiti del fondamento della querela o denuncia, di trasmettere gli atti al Procuratore del Re perchè, se creda, dia movimento all'azione penale e, se no, provveda alla conservazione degli atti.

Ad illustrare le osservazioni dei quattro Procuratori generali credo opportuno di riportare, togliendole dai prospetti sommari, le cifre delle querele o denuncie inviate all'archivio dai Pretori e dai Procuratori del Re nei casi sopra indicati.

PRETURE (1).

DISTRETTI di Corte d'appello	PROCEDIMENTI			
	Totale	Inviati a giudizio	Archiviati perchè il fatto era insussistente o non costituiva reato o per mancanza di querela nel caso di reati di azione privata	
			Cifre effettive	Ogni 100 cause in totale
1	2	3	4	5
Ancona	10,483	9,972	511	4.87
Aquila.	9,783	8,676	1,107	11.52
Bologna	13,986	12.854	1,132	8.09
Brescia	7,329	6,763	566	7.72
Cagliari	11.274	10,006	1.268	11.25
Casale	3,813	3.560	253	6.64
Catania	9,206	9,064	142	1.54
Catanzaro	13,863	13,375	488	3.52
Firenze	12,156	11,430	726	5.97
Genova	11,472	11,095	377	3.29
Lucca	7,175	6,789	386	5.38
Messina	4.575	4,470	105	2.29
Milano	13,213	12,024	1,189	9.00
Napoli.	45,107	41,867	3,240	7.18
Palermo.	13,367	12,964	403	3.01
Parma.	4,951	4,457	494	9.98
Potenza (2)	3,150	3,040	110	3.49
Roma	69,628	63,545	6,083	8.74
Torino.	12,499	12,116	383	3.06
Trani	15,460	14,751	709	4.59
Venezia	16,251	15,733	518	3.19
REGNO . . .	**308.741**	**288,551**	**20,190**	**6.54**

(1) Le cifre di questo prospetto sono ricavate dai Prospetti sommari allegati ai Discorsi e sono quindi soggette ad ulteriore revisione.

(2) Nel prospetto sommario allegato al discorso inaugurale del Procuratore generale di Napoli non sono comprese le cifre concernenti la sezione di Potenza. Perciò esse vengono indicate separatamente, ciò che non occorre di fare per le altre sezioni di Corte d'appello, appunto perchè le rispettive cifre sono riportate nel prospetto del discorso inaugurale di Ancona quanto a Macerata e Perugia, di Parma quanto a Modena.

Uffici del Pubblico Ministero (1).

DISTRETTI di Corte d'appello	PROCEDIMENTI				
	Pendenti alla fine dell' anno 1900	Sopravvenuti nell' anno 1901	Totale	Inviati all'archivio perchè il fatto era insussistente o non costituiva reato	
				Cifre effettive	Ogni 100 in totale
Ancona	932	16,081	17,013	1,665	9.79
Aquila	782	16,036	16,818	598	3.56
Bologna	939	13,402	14.341	2,544	17.74
Brescia	369	14.107	14,476	4.083	28.21
Cagliari	1,679	20,831	22,510	249	1.11
Casale	139	8,089	8,228	1,214	14.75
Catania	1,384	14,816	16,200	142	0.88
Catanzaro	1,305	21,773	23.078	639	2.77
Firenze	847	17,556	18,403	5,810	31.57
Genova	610	13,980	14,590	1,437	9.85
Lucca	373	10,736	11,109	4,184	37.66
Messina	863	7,153	8.016	324	4.04
Milano	1,949	27,990	29,939	7,293	24.36
Napoli	6,349	63,321	69,670	5,303	7.61
Palermo	1,119	27,852	28.971	3,388	11.69
Parma	311	8,450	8,761	898	10.25
Potenza	692	7,293	7,985	294	3.68
Roma	3,165	27,150	30,315	2,744	9.05
Torino	198	17,812	18,010	1.908	15 55
Trani	3,274	30.982	34,256	756	2.21
Venezia	1,263	20,392	21.655	1.557	7.19
Regno	28,542	405.802	434,344	47,030	10.83

(1) Le cifre di questo prospetto sono ricavate dai Prospetti sommari allegati ai Discorsi e sono quindi soggette ad ulteriore revisione.

La rimarchevole diversità proporzionale da distretto a distretto conferma le osservazioni del discorso di Napoli, come l'esiguità degli invii all'archivio verificatasi a Catania, conferma che i fatti corrispondono alla convinzione del capo della Procura generale che i pretori non possano che rinviare a giudizio. Rimarchevole, quanto a Catania, la ripetizione della identica cifra, ma essa è portata dal prospetto sommario.

Io non fo osservazioni in merito; non sarebbe mio compito il farlo. Però mi pare che in cosa di tanto momento, e di fronte a criteri cotanto disparati che influiscono in modo diretto sui risultati statistici, una norma direttiva si imponga. Siamo alla vigilia di desiderate riforme al Codice di procedura penale; sarà certamente provveduto anche a questa bisogna; comunque conveniva che io segnalassi il fatto.

Insuccessi istruttorii.

Sugli insuccessi istruttorii riferirà alla Commissione altro relatore; io mi limito a riassumere quanto dicono al riguardo i Procuratori generali.

Ancona. — Su processi esauriti 11556, contro ignoti 3338, percentuale ignoti 28. 89.

Aquila. — Su 13141, ignoti 1934, percentuale 14. 72.

Nel discorso si indicano le seguenti cause degli insuccessi: topografia, estensione delle regioni con casolari sparsi, incompleta viabilità, insufficiente numero di agenti della forza pubblica, riluttanza dei testimoni a dire la verità, specie nelle campagne.

Io osservo però che se tutte le percentuali degli insuccessi uguagliassero quella di Aquila si potrebbe davvero essere soddisfatti.

Bologna. — Su 9145 definiti, autori rimasti ignoti in 4555; percentuale 49. 81.

Brescia. — Su 8162, ignoti 3013, percentuale 36. 91.

Cagliari. — Su 16075, ignoti 4491, percentuale 27. 94.

Casale. — Su 5852, ignoti 2252, percentuale 38. 48.

L'oratore osserva che quando un interesse speciale riunisce determinate categorie di cittadini (protezione della caccia, degli animali, ecc.), sorgono cooperazioni private dell'azione pubblica; ma in genere la polizia non trova nella cittadinanza quel concorso doveroso ed onesto cui avrebbe diritto di pretendere; ricorda un giudizio del Tribunale di Acqui contro dieci individui imputati di aver aiutato un famigerato delinquente a sottrarsi all'arresto.

Catania. — Su 12813 definiti, rimasti ignoti 2869, percentuale 22. 39.

Osserva che la cifra paragonabilmente a quella di altri distretti non é elevata, d'altronde, soggiunge, bisogna pensare quanto sieno complessi i coefficienti dell'opera dei Magistrati; i fatti bisogna attingerli dagli attori e spettatori, e la verità è un frutto che non matura all'aperto sì che riesca agevole riconoscerla.

Catanzaro. — Su 18932 definiti, rimasti ignoti 3745, percentuale 19. 79.

Osserva che nel Distretto è assai difficile di ottenere che la verità sia rivelata alla giustizia sociale e quando si occulta il vero o si dice il falso non vi è opera di Magistrato che possa bastare.

Genova. — Su 9372 istruzioni compiute, rimasero ignoti gli autori in 3357, percentuale 35. 82.

Firenze. — Su 9328, ignoti in 4404, percentuale 47. 21

Dice che la cifra degli ignoti impressiona, ma soggiunge, a lode dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ovunque il reato ebbe carattere di pubblicità, la scoperta dell'autore non si fece attendere, mentre non è all'autorità che debba ascriversi l'insuccesso quando il delitto avviene nei rapporti fra privati, senza clamor pubblico, o nell'interno delle pareti domestiche, e manchi il concorso del cittadino; ed è a questa categoria che appartiene il massimo numero degli insuccessi.

Lucca. — Su 5020 definiti, 2172 contro ignoti, percentuale 43. 27.

Messina. — Su 6149 definiti, 1487 contro ignoti, percentuale 24. 18.

Milano. — Su 14163 definiti, 6560, contro ignoti, percentuale 46. 32.

Osserva che la formola di non luogo per insufficienza di indizi devesi usare assai parcamente, per non recare pregiudizio ingiusto e duraturo.

Napoli. — Definiti 45477, autori ignoti in 9594, percentuale 21. 10.

Fa confronti coi Distretti di Milano, Venezia, Roma, nei quali la cifra degli ignoti è assai più elevata. Il contingente degli ignoti, specialmente nella città di Napoli è dato in prevalenza da processi per lesioni arrecate per vendette d'amore e per punizioni decretate dagli affiliati alla mala vita.

Palermo. — Procedimenti definiti 21,050, autori rimasti ignoti in 5775, percentuale 27. 43.

Vorrebbe l'ufficio d'istruzione sfollato di cure inutili e perfettamente autonomo.

Parma. — Definiti 5991, ignoti 2519, percentuale 42. 05.

Lamenta che la cifra degli ignoti superi di molto la media del regno. Le popolazioni, dice, credono che l'amministrazione della giustizia debba far tutto da sè. Ogni cittadino invece deve sentirsi agente di polizia.

Potenza. — Definiti 6176, autori ignoti in 1727, percentuale 27. 96.

Osserva che, rimpetto a quella di altre provincie, la cifra degli insuccessi non è sconfortante, dovendosi anche tener presente che vi furono molti procedimenti per spendita di biglietti falsi, senza indicazione dei falsificatori, che anzi coloro che li spesero furono tutti vittime, ciò che torna a conferma di analoga osservazione da me fatta nell'accennare all'importanza della scoperta di una officina di contraffazione avvenuta in Roma.

Roma. — Processi definiti 19,128, autori ignoti 6092, percentuale 31. 85.

Torino. — Definiti 12,545, autori ignoti 4327, percentuale 34. 49.

Dice esservi bisogno, comunemente riconosciuto, di migliore organizzazione della polizia.

Non ha mai cessato di raccomandare ponderazione nei provvedimenti di non luogo a procedere e di rinvio al giudizio, considerando gravissimo il momento del richiedere e prendere il provvedimento analogo. Bisogna ben riflettere, prosegue, che si tratta di esporre il cittadino alla gogna di un giudizio pubblico. Occorre che l'istruttoria sia completa, che ne scaturisca la certezza morale della responsabilità dell'imputato; a questa sola condizione si evitano scandali ed errori giudiziari.

Trani. — Processi definiti 26,796, contro ignoti 5746, percentuale 21. 44.

Osserva che molti procedimenti contro ignoti riguardavano fatti di minima importanza, furti di legna, danneggiamenti, spendita di biglietti di banca falsi, creduta dolosa.

Però anche reati gravissimi rimasero nel mistero. Difficilmente, dice, l'istruttoria approda quando l'offeso ignora il nome del reo, o, conoscendolo, lo tiene celato, ecc.

Cita l'esempio degli inglesi che si credono in dovere di aiutare la polizia a scuoprire il reato ed il reo, e si hanno miracoli di processi completati in poche ore. Raccomanda ai giudici istruttori la massima sollecitudine nelle indagini.

Venezia. — Processi definiti 14,439, contro ignoti 5123, percentuale 35. 48.

Il maggior contingente dei processi non riusciti è dato da furti in massima parte di minima entità, da spendita di biglietti di banca falsi e da reati di contrabbando. Però rimasero sconosciuti gli autori di tre omicidi (due infanticidi).

La proporzione degli insuccessi varia da distretto a distretto notevolmente; la percentuale minima è data da quello di Aquila (14. 72) la massima da quello di Bologna (49. 81).

In complesso le ordinanze di non luogo per essere rimasti ignoti gli autori prevalgono nell'Italia settentrionale.

I discorsi di Milano e di Napoli accennano anche ai processi per reato di stampa, definiti nella massima parte con ordinanza di non luogo a procedere per amnistia, osservando che i sequestri di giornali sono sempre seguìti dal relativo procedimento, ciò che una volta non sempre avveniva.

Tribunali — Giudizi.

Nel discorso di Napoli, parlando dei tribunali, si accenna all'aumento progressivo dei proscioglimenti, ma si osserva, e giustamente, che ciò proviene principalmente dall'essersi estesi i casi di procedibilità a querela di parte, onde sempre più frequenti le remissioni, grande benefizio, soggiunge, che produce pacificazione di animi e diminuzione di vendette.

Anche in quello di Venezia, rilevate le numerose remissioni, si dice che si è facili al perdono.

In quello di Catania è rimarcata la diversità di risultati fra i tribunali di Catania e Siracusa. Nel primo, quanto ai processi per citazione diretta e direttissima, la percentuale delle condanne è del 62 e quindi quella dei proscioglimenti del 38; nel secondo rispettivamente di 43 e 57, cifra questa veramente enorme. E nei procedimenti per citazione ordinaria i proscioglimenti a Catania furono del 34. 5, a Siracusa del 43. 5. Ricercando le cause, il Procuratore generale le troverebbe, ma con un forse, in una tal quale immaturità nelle indagini sommarie ed istruttorie e soggiunge che il numero dei magistrati in Siracusa è deficiente.

Nel distretto di Potenza la media delle condanne dà il 64. 25; a Palermo la media dei prosciolti 28. 80, inferiore a quella dell' anno precedente che fu di 31. 50; a Genova quella dei prosciolti 30. 30.

Nel discorso di Catanzaro, rilevando l'esigua pendenza in fine d'anno (322 su 4208 in primo grado, 138 su 3774 in grado d'appello), si osserva che sarebbe stato impossibile ottenere migliori risultati, massime di fronte al fatto eccezionale che i tribunali di Reggio e di Palmi hanno dovuto occupare moltissime udienze, con l'intervento dei capi del collegio e della regia procura, per la trattazione di alcune cause per associazione a delinquere con numerosi imputati.

***

In taluni discorsi si parla in modo speciale della citazione diretta e direttissima. Se ne dice partigiano l'oratore di Ancona;

quello di Brescia, illustrando le cifre, dice che si studia quant'è possibile di valersi del modo più sollecito per la definizione dei processi, anche con vantaggio dei detenuti che vedono presto decisa la loro sorte; quello di Palermo raccomanda, specialmente all'ufficio di Caltanissetta, che ne fece scarsissimo uso, di avere maggiore fiducia nella citazione diretta che offre il triplice vantaggio di assottigliare il tempo che intercede fra reati e giudizi, di rendere più efficace la repressione, di liberare gli uffici d'istruzione da un peso enorme di procedimenti.

Quello di Parma ha raccomandato caldamente la direttissima come quella che con la immediata punizione tronca ogni baldanza al malfattore e ricostituisce la coscienza pubblica, scossa dal delitto, e constata con soddisfazione che tutti corrisposero all'appello, segnalandosi specialmente l'ufficio di Piacenza.

Quello di Napoli osserva che mancano le notizie circa le specie rinviate per diretta e direttissima.

Ed io aggiungo che i prospetti sommari non contengono distinzione alcuna fra processi rinviati a giudizio per citazione diretta o direttissima, o in seguito ad ordinanza, ed anche nei volumi di statistica vi ha bensì la distinzione quanto all'invio al giudizio, ma non più quanto all'esito, cosicchè manca un dato assai importante per valutare sotto tutti gli aspetti e con piena cognizione di causa la bontà maggiore o minore de' due metodi, ciò che gioverebbe per estenderne o restringerne l'applicazione su basi sicure. Ad esempio, dal confronto che ho testè riportato fra i Tribunali di Catania e di Siracusa, risulta che la percentuale delle condanne, nell'uno e nell'altro, è superiore nelle cause trattate con procedimento ordinario. Invece nel distretto di Palermo la proporzione è inversa; nelle formali si ebbero 32. 26 proscioglimenti su 100, nelle dirette e direttissime solo 24. 53.

Proporre modificazioni, ora che siamo già, giova sperarlo, alla vigilia di una riforma radicale, vivamente aspettata, del Codice di procedura penale, riforma alla quale attendono con tanto amore e da tanto tempo anche tre membri autorevolissimi di questa Commissione (1), ai quali altri due, non meno autorevoli, sono stati aggiunti recentemente (2) cosa che torna ad onore della Commis-

(1) Prof. Brusa, onorevoli Lucchini e Nocito.

(2) Senatore Municchi e Procuratore generale Ricciuti.

sione intera, mi parrebbe inconsulto. Già un discorso (Macerata, Sezione d'appello) con esagerazione poco rispettosa dice innumerevoli le circolari ministeriali concernenti la statistica.

Ora la prudenza insegna di stare in attesa, pur segnalando però questo ed altri fatti, che hanno richiamato la nostra attenzione, parendo a me che alla lacuna concernente l'esito de' procedimenti distinti per forma, sarebbe assai facile rimediare.

Appelli.

Non mancano le solite osservazioni sull'istituto dell'appello, che fu sempre ed è fra i più discussi, principalmente perchè si svolge in condizioni affatto diverse da quelle del giudizio di primo grado, non riproducendovisi l'oralità se non nei casi eccezionali in cui, per essere stata dichiarata nulla la sentenza appellata o il dibattimento, se ne renda necessaria la rinnovazione. Potrei non soffermarmi su questo punto pel motivo testè accennato che fervono e già volgono a termine gli studi per la riforma del procedimento penale e perchè le Magistrature del Regno sono già state consultate sui principî adottati dalla Commissione ministeriale. Ma poichè le osservazioni fatte in proposito nei discorsi inaugurali si riflettono necessariamente sul modo con cui nel decorso anno fu amministrata la giustizia penale e quindi sotto tale aspetto stanno nell'orbita del compito a me affidato, le riassumerò brevemente.

1. Il Procuratore Generale di Lucca crede così necessario l'appello come è certa l'umana fallibilità. Quello di Trani invece sottoscriverebbe all'abolizione, contraddicendo l'appello al principio dell'intima convinzione per percezione immediata fondata sulla oralità ed al principio vigente per l'alto criminale; porterebbe però a 4 i giudicanti. Ma io osservo: e nei giudizi di competenza del Pretore o a lui rinviati? Quelli di Napoli e di Messina vorrebbero fosse riservato l'appello al riesame delle sole questioni di diritto, mentre, soggiunge il primo, per possibili ma certo rarissimi errori giudiziari sarebbe assai più opportuno, a seguito di novelle prove, un giudizio di revisione innanzi ai medesimi giudici che proferirono la sentenza.

(La Commissione ministeriale, nei principî testè accennati

mantiene il rimedio dell'appello, eccettuato il caso in cui le sentenze dei Tribunali risultino deliberate ad unanimità di voti (1).

2. Il Procuratore Generale (Sostituto) di Ancona è contrario alla *reformatio in peius*, ma pure non sa interamente disapprovarla in presenza di tanti appelli inconsulti, infondati, spesso temerari. Per la *reformatio in peius* si dichiarano quello di Firenze, che non vede ragione di negarla quando si accorda la riforma in favore del condannato, anche se è appellante il Pubblico Ministero; quello di Messina, il quale osserva che quando il condannato riapre il campo dell'azione penale, questa non può perdere la qualità di essenzialmente pubblica; la questione che si rifà viva, si agita nuovamente nell'interesse della società offesa e del singolo; quello di Trani, che rileva lo sconcio giuridico di non potersi aumentare la pena di fronte ad una nuova figura di reato sorta in appello.

(La *reformatio in peius* non è ammessa dalla Commissione ministeriale) (2).

3. La condizione di inferiorità in cui si trovano i giudici d'appello, che devono fondarsi solo sul verbale d'udienza, il più delle volte incompleto, e sulla sentenza, fa sì che si dovrebbe, secondo gli oratori di Ancona e di Perugia, andare molto a rilento nel criticare la convinzione morale dei primi giudici.

Deplorano il difettoso organismo dell'istituto pel quale si giudica sul solo verbale del cancelliere, l'oratore di Firenze, quello di Messina che dice il giudizio d'appello uno strappo al principio dell'oralità. Quello di Palermo trova la principale ragione delle numerose riforme nella squallida, scialba, incompleta riproduzione che si fa della causa, il che spiega facilmente come quegli stessi Tribunali che danno nelle cause proprie solo una percentuale di 28 per cento di prosciolti, danno poi più del 40 per cento di appelli accolti. Quello di Napoli, dopo aver rilevato il considerevole numero delle riforme — 31. 69 per cento dai Tribunali, 40. 12 dalla Corte — osserva che tali risultati porterebbero a ritenere che assai spesso il giudice si sia ingannato, e che anzi l'errore sarebbesi verificato più

(1) *Atti della Commissione* istituita con decreto 3 ottobre 1898 - Principii adottati dalla Commissione - *Giudizi minori*, massime n. 157 e 169, pag. 31 e 33.
(2) *Id.* - *Giudizi minori*, massima n. 186, pag. 36.

frequentemente nei giudizi di Tribunali che in quelli di Pretori. Ma soggiunge che tante emendazioni non possono essere espressione sicura del vero e del giusto, mancando in appello il modo come formarsi il criterio che ebbero i primi giudici che trassero la loro convinzione dall'*originale*, gli altri solo dalla *copia*, cioè verbale e sentenza. La riduzione della pena spesso trova spiegazione solo dal prudente arbitrio del Magistrato d'appello.

La media degli appelli accolti in tutto o in parte dalla Sezione d'appello di Perugia è del 67, mai raggiunta, distante d'assai da quella del Regno che in un quinquennio fu del 40. Osserva l'oratore, rilevando il fatto veramente rimarchevole, che col riparare la massima parte delle sentenze si toglie ogni autorità al giudice che le ha pronunciate.

4. Spesso si ricorre all'appello come a mezzo dilatorio alla esecuzione della sentenza di condanna (Ancona, Brescia, Napoli, Venezia, ecc.), mezzo che maggiormente si adotta quando sia in vista qualche amnistia (Brescia); si appella per eccessività di pena anche se la condanna porta il minimo possibile, appunto per pigliar tempo (Messina); per alcuni reati si ricorre anche allo scopo di raggiungere la prescrizione dell'azione penale, d'onde, osserva l'oratore di Napoli, le richieste di continui differimenti, fatto questo che io posso confermare con piena cognizione di causa per lunga esperienza nella qualità di Presidente dei Tribunali massimi di Napoli e di Roma. Con ciò è spiegato l'ingente e ognor crescente numero degli appelli (Brescia), sì che sarebbe il caso di dire *quot condemnationes*, *tot gravamina* (Messina).

5. A Brescia su 679 appelli esauriti dalla Corte, ben 180 lo furono perchè l'appello era irricevibile per mancanza di motivi, ed essendo gli appellanti in buona parte detenuti, ne seguì una non indifferente spesa inutile con distrazione non meno inutile di forza pubblica. L'oratore fa voti perchè tali inconvenienti sieno evitati col far risolvere gli appelli senza motivi in Camera di Consiglio, giusta il voto già espresso da questa Commissione, e giusta il principio analogo, soggiungo io, adottato già dalla Commissione per la riforma del Codice di procedura penale (1).

(1) *Atti della Commissione* istituita con decreto 3 ottobre 1898 - Principii adottati - *Giudizi minori*, massima n. 179, pag. 35.

Quello di Lucca vorrebbe che gli appelli evidentemente inammissibili od infondati potessero rigettarsi mediante pronuncia camerale, evitando così lo sconcio che nella grande maggioranza dei casi l'appello altro non sia che un espediente dilatorio, da combattersi col renderlo inidoneo allo scopo cui è preordinato. Questo espediente, egli prosegue, si ripete ricorrendo in Cassazione. Su 60 ricorsi ben 57 furono dalla Suprema Corte dichiarati inammissibili o respinti. Ma intanto si ottenne l'intento di tener sospesa l'esecuzione della sentenza per più mesi. Vorrebbe fosse richiamata in vita la soppressa Sezione dei ricorsi, ed anche questo voto concorderebbe con proposta analoga della Commissione sullodata (1).

Astenendomi da qualsiasi apprezzamento io fo una osservazione d'indole essenzialmente statistica. Spesso, oserei dire nella pluralità dei casi, le sentenze appellate vengono confermate nel merito, riparate solo nella pena, sempre, quando non sia appellante il Pubblico Ministero, con diminuzione. Le notizie statistiche portano le cifre delle riforme, totali o parziali, senza distinzione. Sarebbe cosa facile distinguere le riforme in merito da quelle per sola diminuzione di pena. Ciò porterebbe ad un più esatto giudizio sulla bontà dei giudicati di primo grado e sulla maggiore o minor mitezza dei Magistrati d'appello, poichè nella pluralità dei casi le riparazioni limitate alla pena non sono determinate da errori di diritto, ma da quel prudente arbitrio cui molto opportunamente accennava l'oratore di Napoli. Ognuno vede che il risultato a cui mirerebbe la mia proposta sarebbe utilissimo; col frazionamento delle medie, esse si potrebbero apprezzare nel loro giusto valore, e verrebbe meno l'impressione sfavorevole prodotta dall'elevatezza dell'unica media, non attendibile in quanto proviene da coefficienze disparate.

Corti d'Assise.

Campo assai più vasto alle osservazioni dei Procuratori generali offrono ancora, come sempre, i giudizi d'Assise ed i giurati.

Dal seguente prospetto risulta il numero dei condannati e quello dei prosciolti, colla percentuale di questi, nell'anno 1901.

(1) *Atti della Commissione*, ecc. - *Giudizio di cassazione*, massima n. 202, pag. 38.

Giudizi d'Assise (1).

DISTRETTI di Corte d'appello	Accusati	Condannati	Prosciolti	Percentuale dei prosciolti	Condannati all' ergastolo
Ancona	143	87	56	39.16	1
Aquila.	176	117	59	33.52	6
Bologna	70	31	39	55.71	..
Brescia	72	47	25	34.72	2
Cagliari.	222	131	91	40.99	3
Casale.	76	31	45	59.21	1
Catania	361	150	210	58.17	12
Catanzaro	437	319	118	27 00	8
Firenze	91	47	44	48.35	..
Genova	100	63	37	37.00	4
Lucca	31	17	14	45.16	..
Messina.	74	45	29	39.19	1
Milano	101	58	43	42.57	2
Napoli.	1,077	733	344	31.94	20
Palermo	832	508	324	38.94	19
Parma.	51	30	21	41.88	..
Potenza	134	90	44	32.84	..
Roma	241	161	80	33.20	4
Torino.	222	140	82	36.94	9
Trani	283	187	96	33.92	3
Venezia	99	51	48	48.48	2
Regno. . . .	4,893	3.044	1,849	37.79	97

(1) Le cifre di questo prospetto sono ricavate dai Prospetti sommari allegati ai Discorsi e quindi sono soggette ad ulteriore revisione.

Notevolissime, come si vede, sono le differenze delle medie; la massima percentuale dei prosciolti si ha nel distretto di Casale (59. 21 su 100), la minima in quello di Catanzaro (27 su 100).

L'oratore di Perugia (Ancona) nota che spesso l'assoluzione rappresenta la manifestazione di quell'eccessiva tendenza alla clemenza che minaccia di sconfiggere la Giustizia.

Quello di Brescia dice che i giurati del distretto corrisposero alle esigenze della Giustizia, dimostrando giusta severità cogli accusati di reati turpi, mitezza negli omicidi. Nei peculati con falso su 9 accusati 7 assolti benchè confessi, forse, osserva l'oratore, per la tenuità delle somme sottratte e per le ristrettezze economiche degli accusati.

Quello di Catanzaro trae argomento dalle otto condanne all'ergastolo per inferirne che quando il reato è grave ed ha commosso la pubblica coscienza, il coraggio non manca a chi ha la responsabilità del voto.

Dice quello di Firenze che i risultati ottenuti (più di metà prosciolti) non corrispondono agli interessi vitali della Giustizia, massime che anche pei condannati vi fu larghezza tale di benefizi da apparire il verdetto più che altro opera di clemenza e di grazia.

Quello di Lucca trova spiegazione della indulgenza dei Giurati nei reati di stampa, perchè mal si persuadono, quanto ai giornali, di condannare il venduto gerente, mentre il vero autore del delitto rimane impunito; rimarca l'indulgenza dei giurati per i peculati, le falsità, gli omicidi, pei quali, anche in caso di condanna, largheggiano nelle attenuanti o scusanti e nel declinare da un maggiore ad un minor titolo di reato.

Le Corti d'assise nel distretto di Napoli funzionarono con molta regolarità; le assolutorie in proporzioni molto ristrette; le liste dei giurati fatte con ogni cura.

Quello di Palermo deplora il lavorio che nelle cause contro ricchi incomincia nel momento dell'estrazione dei giurati e non cessa che col verdetto, ciò che non avviene nelle cause contro poveri, onde il contrasto stridente scuote sempre più il senso morale e la fede nella giustizia.

La proporzione elevata delle assolutorie, fa dire al Procuratore generale di Parma che il risultato non risponde ai fini di

una buona amministrazione della giustizia, mostrando che molto si è sbagliato o nell'accusare o nel giudizio definitivo.

La disparità dei risultati, le assolutorie dalle accuse di sottrazioni, falso, peculato anche per migliaia di lire rimpetto alle condanne, talvolta gravi, per tenui furti, tolgono fede nella giustizia, persuadono, dice l'oratore di Potenza, che l'esito del giudizio dipende dal caso o dal valore dell'avvocato.

Quello di Roma segnala e dimostra la sollecitudine posta nel portare in breve termine gli accusati innanzi ai giurati, ed osserva che non si ebbe mai a deplorare un cattivo verdetto quando fu sollecita la giustizia, quando il fatto fu presentato al giudizio dei giurati nella sua palpitante attualità. Lamenta la facile sconfinata indulgenza nei giudizi passionali. Deplora i troppo frequenti sforzi perchè sotto pretesto di abusate perizie psichiatriche voglia esumarsi la forza così detta irresistibile che speravasi bandita dai giudizi, come lo è dal Codice.

Dice il Procuratore generale di Torino, che il giurato torinese, specie nei reati di omicidi brutali commessi col coltello, dimostrò sempre di essere all'altezza del suo mandato, quello di tutelare la società e l'integrità personale. Lamenta che nelle bancherotte, nei falsi, nei peculati, nei reati colposi i giurati, anche se gli accusati sono confessi, danno raramente un verdetto affermativo. Su dieci accuse di peculato con falso, si ebbero dieci assolutorie, ed erano accusati confessi. Li trattengono il timore di pene troppo gravi, il danno risarcito, ma intanto aumenta il numero dei frodatori, dei falsari, dei prevaricatori, che hanno facile speranza di sfuggire alla sanzione della legge. Cita casi tipici a dimostrare la facilità massima di accordare scriminanti e minoranti.

Quello di Venezia lamenta la media elevata dei prosciolti in confronto delle precedenti.

***

Molteplici le cause dei non soddisfacenti risultati. Molto dipende dalla formazione delle liste, dai criteri che presiedono alle epurazioni (Casale, Firenze); dall'ambiente (Casale, Lucca ed altri); talvolta da contraddizioni fra requisitorie ed ordinanze poco sobrie (Casale); da difetto di istruzione necessaria per comprendere le

questioni (Lucca, Torino, Casale); dalla tendenza ad esorbitare dalla propria missione sull'assurdo concetto, ingenuamente confessato, che la giurìa sia investita del diritto di perdonare (Catania).

È deplorata inoltre la lentezza dei dibattimenti. Il Sostituto reggente della Sezione di Perugia cita una causa durata 35 giorni, ed accenna alla probabilità che altrove di qualche causa non si vedrà la fine prima del compiere di un trimestre. Evidentemente egli alludeva alla causa che, ancora presentemente, è in corso, e lo è da circa nove mesi, innanzi alla Corte di Bologna, caso unico, io credo, nelle cronache giudiziarie e che, giova sperare, non si rinnoverà.

Lo stesso oratore di Perugia deplora la troppa pubblicità e teatralità dei dibattimenti che finiscono per riuscire anzichè di monito, ad incoraggiamento della delinquenza; compromessa la serenità della discussione e del giudizio; all'interesse del giudicabile, delle parti lese e della società si sovrappone l'amor proprio dei difensori ed alcune volte, forse, degli accusatori ancora. E nello stesso ordine di idee, quello di Catania si augura che non succeda che le aule della giustizia sieno tramutate in palestre di ludi giudiziari. Quello di Torino, mentre riconosce che la pubblicità dei dibattimenti è una garanzia per gli accusati, dice che non deve trasmodare, e che ad evitare teatralità perniciose provvede la legge.

Si deplora che i più idonei facciano ressa per non essere iscritti nelle liste dei giurati, o, se iscritti, per essere esonerati dal prestar servizio (Macerata, Potenza).

V'hanno oratori che si dichiarano nettamente contrari alla giurìa (Palermo, Potenza), altri favorevolissimi (Aquila, Parma).

I più suggeriscono riforme. Su tal punto io non m'intrattengo, nè sarebbe il luogo di farlo. Ripeto che tutti i Collegi giudiziari sono stati consultati sulle riforme che si attendono, e i miglioramenti suggeriti dalla oramai lunga esperienza, certo non mancheranno anche per questo importantissimo istituto. Il Ministero conosce dunque, e direttamente, quali sono i voti delle magistrature e dei rappresentanti il Pubblico Ministero. Senza fare specificazioni, accennerò solo, e complessivamente, alle principali riforme sulle quali maggiormente si insiste nei discorsi inaugurali, tacendo di altre minori :

1° Limitazione più o meno larga della competenza della Corte d'assise; specialmente sottrarre alla sua cognizione i reati di peculato, falso e simili;

2° Liste ristrette e formate con criteri desunti principalmente dall'attitudine;

3° Abolizione del diritto di ricusa;

4° Limitare la cognizione del giurì alla dichiarazione del fatto principale di colpabilità, lasciando al giudizio della Corte l'esame delle questioni subordinate;

5° Limitazione del numero dei difensori;

Tanto meno mi soffermerò su altre riforme caldeggiate, con indiscutibile competenza, nei discorsi inaugurali. Ne trattano più o meno, comprese quelle concernenti la Corte d'assise ed i giurati, i discorsi di Ancona, Brescia, Genova, Lucca, Messina, Palermo, Potenza, Roma, Torino, e forse qualche altro che ora mi sfugge.

Non voglio però chiudere l'argomento importante senza accennare ai discorsi di Catanzaro e Torino in quanto accennano all'ufficio importantissimo del Presidente della Corte d'Assise. Il primo, che vagheggia una magistratura costituita sulla *specializzazione* delle materie principalmente per le funzioni più autonome e ad un tempo più difficili del Giudice istruttore, del Procuratore del Re e del Presidente di Corte d'Assise, dice che in questo si richiedono molta energia di carattere, abilità nello schivare le insidie, accorgimento nel risolvere gli incidenti, energia ed elevatezza di linguaggio verso i rappresentanti delle parti quando sorgono contestazioni più o meno vivaci; e osserva il secondo che chi presiede alla discussione deve mai dimenticare che la legge lo eleva all'alto ufficio di moderatore. Dignitoso, imparziale, equanime sempre, deve essere con tutti che escono dalla retta via fermo, inflessibile, energico. Deve impedire che la discussione per quanto viva dilaghi fuori dei convenienti e giusti limiti che il soggetto richiede.

Sarebbero questi ideali di Presidenti. Ma certa cosa è che sotto tutti gli aspetti, non ultimo quello della sollecita trattazione delle cause, molto dipende dalle qualità di colui che è chiamato a dirigerle.

Minorenni delinquenti.

Parecchi oratori si soffermano a dire della delinquenza dei minorenni, che è rilevante nei distretti di Aquila, Casale, Firenze, Genova, Lucca, Roma; stazionaria in quello di Brescia e nella Sezione di Modena, non allarmante nel distretto di Catania.

Cause. — Difetto di educazione civile, mali esempi, cattive tendenze delle nuove generazioni, espiazione delle pene nel carcere ordinario donde escono più contaminati (Aquila); trascurata cura, specie dei non abbienti (Modena); ambiente corrotto, incuria dei parenti i quali perfino talvolta invitano i figli al delitto, indifferenza per tutto, pervertimento del senso morale (Brescia); brusco passaggio, fra i 10 e i 14 anni, col sortire dall'ambiente spesso semplice e mistico famigliare in un mondo affatto diverso, trovandosi d'un tratto di fronte un sistema di distruzione dei principii che lo hanno fino allora sostenuto (Casale); vincolo della patria potestà ed ogni altro freno sociale e religioso rallentati, gettato il minorenne nel turbine della vita in uno stato di emancipazione di fatto se non di diritto, onde inevitabilmente si trova più che ogni altro alle prese col delitto, perchè debole e non agguerrito alla resistenza, il carcere comune scuola di maggior pervertimento (Firenze); agglomeramento in quartieri poveri dove assieme alla più squallida miseria si annida ogni luridume fisico e morale (Roma).

Rimedi. — Istruzione ed una sana educazione dell'animo (Brescia).

Porre ogni studio per evitare al minorenne il carcere e, se indispensabile, farlo scontare in appositi stabilimenti destinati esclusivamente a tal fine. Introdurre pei minori di 18 anni la condanna condizionale già vigente altrove (Firenze).

In caso di condanna di minori d'anni 16 fare a tempo le pratiche perchè sieno accolti in un istituto di correzione; se infruttuose, far sì che la pena sia scontata nel carcere mandamentale e possibilmente in sezione speciale ai termini degli articoli 15 e 21 del Codice penale (Genova, che ha diramato analoga circolare).

Affidare ad un magistrato la missione di vigilare ed assistere in modo speciale il minorenne bisognevole di patrocinio, nel campo

penale per preservarlo da pericolosi contatti ed ottenere che la pena riesca moralizzatrice; curarne in ogni modo il ravvedimento, occuparsi del collocamento usufruendo di tutte le risorse possibili. La infanzia e la giovinezza sono di consueto pieghevoli ed il ricondurle al bene è opera assai più agevole che a prima vista non sembri (Lucca).

Prevenire prima con tutti i mezzi di vigilanza, assistenza, custodia, reprimere poi, ma umanamente. Alla prevenzione valgono i Patronati scolastici, istituzione pensata e messa ad effetto dall'onorevole Gianturco nel 1897, che in tre anni superarono fra tutte le Provincie il migliaio, trovandosene a Roma 21 che hanno il loro compimento nei 16 educatori cittadini e altrove eziandio in nuovi istituti di provvida filantropia. Estendere la scuola professionale. Quanto alla repressione, evitare i contatti del carcere, organizzare una procedura molto breve, semplice, di natura tale da lasciar la minima traccia possibile. Evitare la detenzione preventiva e l'onta del dibattimento, oppure tenerlo a porte chiuse. Applicare con maggior larghezza la riprensione giudiziale, pena molto efficace se accompagnata da solennità amorevole. Condanna condizionale pei delitti lievi dei minori d'anni 18, e sospensione dell'esecuzione fino a che non si commetta un nuovo delitto (Roma).

I rimedi suggeriti dal discorso di Roma richiamano alla mente l'elaborata relazione presentata nella sessione del giugno 1901 dalla Sotto-Commissione per lo studio sulle condizioni dei minorenni delinquenti, traviati, orfani e abbandonati e le deliberazioni da noi prese su proposte della Commissione stessa.

Le importanti comunicazioni fatte in proposito dal Comitato permanente a mezzo del relatore Azzolini nella presente sessione, confortano a ben sperare (1).

(1) Comunicazione alla Commissione per la riforma del Codice di procedura penale del voto per una speciale procedura, al fine di provvedere al collocamento dei minorenni in istituti di correzione, evitando i contatti del carcere e il pubblico giudizio e delle risultanze dell'inchiesta compiute dalla nostra Sotto-Commissione per conoscere l'avviso dei Procuratori generali circa l'applicazione ai minorenni della *condanna condizionale* e della *sospensione della sentenza.* Risposta del Commissario Segretario della detta Commissione che informa su disposizioni già introdotte nel progetto riguardo ai minorenni, e che le altre nostre deliberazioni saranno sottoposte alla Sotto-Commissione incaricata di esaminare il progetto per il libro III del nuovo Codice di procedura penale.

Infine il Procuratore generale di Torino si compiace che il progetto (ora legge) sul Casellario, dia ragione ai desideri da lui espressi nel precedente discorso in favore dei minorenni.

Liberazione condizionale e grazie.

Dal seguente quadro desunto dai prospetti sommari si rileva come, eccettuate quelle di Ancona, Genova e Napoli, ben raramente le Sezioni d'accusa esprimano parere favorevole sulle domande di liberazione condizionale.

PARERI DELLE SEZIONI D'ACCUSA SULLE DOMANDE DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ANNO 1901.

DISTRETTO di Corte d'Appello	Parere favorevole	Parere contrario	DISTRETTO di Corte d'Appello	Parere favorevole	Parere contrario
Ancona	27	17	Messina	4	16
Aquila	6	46	Milano	2	11
Bologna	7	9	Napoli	77	65
Brescia	3	5	Palermo	8	75
Cagliari	2	16	Parma	4	..
Casale	2	7	Potenza	2	23
Catania	6	37	Roma	10	53
Catanzaro	9	68	Torino	1	23
Firenze	2	18	Trani	16	68
Genova	7	1	Venezia	7	9
Lucca	2	1	REGNO . . .	204	568

Dice l'oratore di Aquila che il Magistrato si trova spesso imbarazzato nel valutare certi presunti ravvedimenti contradetti da molte punizioni disciplinari, senza la indicazione di un segno qualunque positivo di pentimento vero e valutabile.

Quello di Brescia opina che i Direttori delle Case di pena e i Consigli di vigilanza, mancando dei mezzi per fare una esatta

indagine sulla verità e realtà di una apparente resipiscenza, non trovano di eccitare i condannati a fare la domanda.

Quello di Catanzaro vorrebbe che l'istituto fosse completato col concorso dello Stato o di associazioni nel senso che il liberato condizionatamente non sia abbandonato a sè stesso, bensì aiutato nella ricerca e nella coltivazione del lavoro, meglio accertando così ed assicurando il ravvedimento del colpevole.

*
* *

Parlano della condanna condizionale, dichiarandosene contrari, gli oratori di Genova e di Lucca; vi sarebbe favorevole pei primi trascorsi quello di Palermo.

Contrari alla legge del perdono quelli di Catanzaro, di Genova, di Lucca.

Ritiene quello di Genova, col nostro professore Brusa, che sulla condanna condizionale abbia superiorità assoluta la grazia condizionale, accennando alla graduale trasformazione dell'istituto della grazia che tende sempre più a divenir tale da temperare gli effetti del magistero punitivo. Evoluzione che si manifesta coll'esserne stata delegata l'iniziativa, delegata in certi limiti la sospensione dell'esecuzione e mutato il criterio di concederla, e sopratutto quando fu introdotta in pratica la condizionalità.

Rimane ancora un passo, egli dice; la iniziativa ufficiale sostituita alla istanza privata e la indagine estesa organicamente a tutte le condanne.

Quello di Lucca vorrebbe che il solo Procuratore generale per regia delegazione espressa potesse sospendere l'esecuzione delle sentenze nel solo caso di concorso di plausibili ragioni che facessero presagire l'accoglimento della domanda di grazia; e anche in questi casi la sospensione dovrebbe essere sollecitamente confermata ai termini dell'articolo 826 del Codice di procedura penale.

Pene sostituite - Anno 1901 (1).

DISTRETTI di Corte d'Appello	Arresto in casa per le donne e i minorenni		Casa di lavoro		Prestazione d'opera		Riprensione giudiziale	
	Preture	Tribun.	Preture	Tribun.	Preture	Tribun.	Preture	Tribun.
Ancona	4	..	..	..	..	..	131	..
Aquila	2	..	..	..	1	..	47	..
Bologna	3	..	..	..	..	..	154	..
Brescia	4	..	..	..	..	..	121	..
Cagliari	3	..	..	..	1	..	31	..
Casale.	..	..	..	..	..	..	188	..
Catania	..	..	..	1	..	..	16	..
Catanzaro	1	..	..	2	..	..	58	1
Firenze	..	..	..	..	..	.	58	1
Genova	2	..	3	..	2	..	162	..
Lucca	..	..	..	..	..	..	54	..
Messina	..	..	..	..	..	..	1	..
Milano.	4	..	..	..	..	..	149	..
Napoli	13	..	..	..	1	..	142	..
Palermo	32	..	4	4	1	..	24	..
Parma	..	..	..	..	..	..	62	..
Potenza	1	..	..	..	..	..	38	..
Roma	5	..	..	..	..	..	62	..
Torino.	1	..	..	..	..	..	225	..
Trani	5	..	..	..	..	..	113	..
Venezia	6	..	..	..	..	..	317	..
Regno . . .	86	..	7	7	6	..	2,153	2

(1) Le cifre di questo prospetto sono ricavate dai Prospetti sommari allegati ai Discorsi e sono quindi soggette ad ulteriore revisione.

Pene sostituite.

Come si vede dal quadro che precede, eccezione fatta della riprensione, le altre pene sostitutive non attecchiscono affatto. Nella riprensione primeggia il distretto di Venezia con 317, mentre, cosa rimarcabilissima, nel distretto di Messina, se il prospetto sommario è esatto, sarebbe stata applicata una sola volta.

Dice l'oratore di Aquila che i nuovi surrogati hanno così scarsa applicazione per le gravi difficoltà che si incontrano nella pratica attuazione, difficoltà che nella maggior parte dei casi non si riesce a superare.

Quello di Casale osserva che i Procuratori regi ed i Pretori faranno bene, prima di convertire la pena pecuniaria in corporale, ad avvertire il povero che può domandare di scontare la pena col suo lavoro.

Quello di Genova ha diramato circolari, allegate al discorso, dettagliate ed opportunissime, per far sì che i nuovi istituti ottengano più larga applicazione.

Quello di Lucca osserva che forse queste pene sostituite non si ravvisano dai Magistrati, come non le ravvisa l'oratore, praticamente adattabili alle condizioni materiali e morali del nostro popolo, e parimenti quello di Palermo crede che, pei costumi nostri, l'efficacia di tali pene sia minima se non nulla.

Quello di Trani raccomanda ai Pretori di non dimenticare le disposizioni di legge che stabiliscono i surrogati penali, allo scopo in certi casi di risparmiare alle donne e ai giovanetti l'onta del carcere e le odiose contaminazioni che ne sono le conseguenze.

Ed io dico che il Procuratore generale di Messina ben potrebbe imitare quelli di Trani e di Genova, incitando i Pretori a ricordarsi che esistono disposizioni che ovunque, fuori che in quel distretto, quanto alla riprensione, sono più o meno applicate.

***

Debbo ancora far cenno che generalmente i Procuratori generali lodano la sollecitudine tanto nelle istruttorie che nei giudizi, e le lodi, salvo qualche eccezione che potrà meglio essere rimarcata

nella relazione concernente la durata dei procedimenti, trovano riscontro nelle risultanze dei prospetti sommari.

Infine, e per chiudere ancora con un omaggio alla memoria del compianto senatore Righi, ricorderò che l'ultima conclusione di lui, accettata dalla Commissione, di richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli sulla pratica diffusa di attenersi per parte del giudice all'estremo minimo della pena anzichè far uso conveniente della facoltà di spaziare nella commisurazione di essa fra i due estremi massimo e minimo, è stata accolta e tradotta in circolare, che taluni dei discorsi, facendo plauso al proponente, menzionano. Auguriamoci pure che la circolare produca buoni effetti, quali non si sono potuti manifestare nei risultati del 1901, essendo la circolare stata diramata in fine d'anno.

Conclusioni.

Concludendo, e coerentemente alle osservazioni che man mano sono andato facendo, e astenendomi da qualsiasi proposta in ordine all'applicazione dei surrogati penali, avendo ora appreso che l'importante argomento formerà tema di apposita speciale relazione, ho l'onore di proporre quanto segue:

I. — Tenere presente, affidando al Comitato permanente la cura di prenderne nota, quanto risulta dalle premesse osservazioni per farne oggetto, se del caso, a tempo opportuno, e più precisamente quando la riforma del Codice di procedura penale sia un fatto compiuto, di apposita deliberazione, circa:

a) gli inconvenienti che, nei rispetti dei dati statistici e delle osservazioni relative demandate ai Procuratori generali, provengono dal sistema in vigore di commetterne l'esclusiva trattazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico nella prima udienza di gennaio;

b) l'invio all'archivio delle denuncie e querele da parte degli uffici del Pubblico Ministero e dei Pretori;

c) l'opportunità di tener distinti nelle notizie statistiche, anche quanto all'esito, i giudizi trattati a procedimento ordinario da quelli definiti in seguito a citazione diretta o direttissima;

d) l'opportunità di tener distinte le notizie, quanto ai giudizi d'appello, delle riforme in merito da quelle che, confermato il giudizio sul merito, contengono solo modificazioni quanto alla pena.

II. — Pregare l'onorevole Ministro di far presente ai signori Procuratori generali la necessità che quando essi, per gravi ragioni d'ufficio, sieno posti nell'impossibilità di redigere, come è sempre stato loro raccomandato, il discorso inaugurale, facciano eccitamento al sostituto che avranno delegato di tenersi a tutte le norme impartite in più riprese, perchè le relazioni rispondano appieno al precetto dell'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario ed ai fini statistici, vigilandone pur essi l'osservanza.

Le tutele ed i Consigli tutelari nell'anno 1900.

Relatore: **AZZOLINI**.

Introduzione ed osservazioni generali.

Per la terza volta obbedisco all'incarico di riferire a questa autorevole Commissione sul funzionamento degli istituti tutelari per i minorenni. L'argomento non offre, nè potrebbe offrire d'anno in anno novità salienti. Ma la importanza di questi istituti, che nelle attuali vicende sociali aumenta, come giustificò la preveggenza di questa Commissione, che già da parecchi anni iniziò i suoi studi per assicurarne il regolare andamento, così oggi è stimolo alla sua perseveranza nelle annuali ricerche, anche quando queste ci conducono soltanto a riconoscere che, tuttora, troppo numerosi sono i funzionari, così negli ultimi, come nei sommi gradi, che del loro còmpito in questa fondamentale funzione sociale verso i minorenni privi di assistenza paterna, non hanno, oppure molto incerta o confusa, coscienza.

Nella mia prima relazione per l'anno 1898, mi limitai ad un esame generale dei rapporti e dei prospetti numerici inviati a questa Commissione (1); nella seconda, per l'anno 1899, tentai una analisi di quanto ci rivelavano questi rapporti e questi prospetti (2); e con questa mia terza relazione avrei voluto presentare il resultato delle ulteriori indagini e degli accertamenti tentati per meglio e più sicuramente conoscere quanto dalla precedente analisi ci era stato segnalato. Ciò mi riescì soltanto in parte perchè, essendo questa Relazione destinata alla sessione ordinaria del dicembre 1901, non mi sarebbe stato possibile di provocare e di ottenere in tempo utile, rispetto a tutti i singoli rapporti, prospetti ed elenchi di ogni

(1) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1899, pag. 262-311.
(2) *Ibidem*, sessione del marzo 1901, pag. 215-353.

circondario, gli schiarimenti e le rettificazioni necessarie per riferirne a questa Commissione.

Altra volta accennai come inevitabilmente tardiva sia questa relazione, e come perciò essa perda efficacia, mentre se ne avvantaggerebbero le deliberazioni di questa Commissione, e potrebbe meglio supplire a quella vigilanza che ora manca, almeno finchè non sia assicurato un più normale andamento al servizio delle tutele, se fosse presentata nella prima, anzichè nella seconda sessione annuale, successiva all'anno cui essa si riferisce, come finora avvenne. Purtroppo per questa volta è invece presentata, sebbene senza mia colpa, con maggiore ed insolito ritardo!

***

Indipendentemente dalle circostanze che provocarono questo eccezionale indugio, è da avvertire come i rapporti ed i prospetti statistici sulle tutele che dovrebbero essere inviati nel primo bimestre dell'anno, arrivano sempre assai più tardi, nè si riesce ad ottenere maggiore sollecitudine. Così nell'anno 1901 soltanto una quarta parte di essi si ebbe nella prima metà del mese di aprile; circa una terza parte nel corso del mese di maggio; tre giunsero nel giugno; due sul finire del mese di luglio; due nell'agosto e una alla fine del novembre.... e nondimeno quest'ultima è appunto la migliore, anzi forse la sola che attesta uno scrupoloso e sagace studio dei prospetti statistici e degli elenchi nominativi, e fu accompagnata da utili provvedimenti per rimuovere gl'inconvenienti che quello studio aveva rivelati! È questa la relazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello in Napoli, comm. De Marinis, il quale portando ovunque con l'autorità del suo nome e dei suoi studi, uno zelo fecondo a difesa dei minorenni, afferma la sua perseverante attività procurando di togliere gl'inconvenienti derivanti principalmente dall'inerzia altrui, e di trasfondere nei funzionari da lui dipendenti l'alto sentimento di dovere che lo guida in quest'opera benemerita.

A questa relazione seguono poi per l'importanza loro e per la cura, che rivelano nel procurare il migliore funzionamento delle tutele pupillari, quelle dei Procuratori generali presso le Corti di appello di *Roma*, di *Casale*, sempre diligente, di *Catania*, ove le

deplorevoli condizioni locali oppongono una penosa resistenza ad ogni miglioramento, e di *Bologna*, ove già furono date e si promettono maggiori disposizioni per correggere gli inconvenienti segnalati in quel distretto.

Nella precedente relazione esposi gli importanti resultati della speciale inchiesta, tanto lodevolmente iniziata nell'anno 1899, per il distretto di *Genova*, ma dal diligente rapporto per l'anno 1900 non apparisce che sia stata proseguita. E così se abbiamo altre accurate relazioni, come quelle di *Brescia* e di *Cagliari*, non prive di giuste osservazioni e non più sollecite soltanto nel cercare scuse per la mancata vigilanza dei Procuratori del Re e per la manifesta negligenza dei Pretori; e sebbene sia anzi da notare come in alcune di queste relazioni si cominci ora a far risalire a questi funzionari la responsabilità per il meno buono andamento delle tutele, però la maggior parte dei rapporti, e specialmente quelli che ripetono le consuete querimonie sui così detti difetti del sistema, non rivelano alcuno studio positivo, nessuna cura di approfondire l'indagine, nessuna iniziativa per assicurare efficacia alla legge, arrivando poi ai rapporti per *Trani, Messina* e *Venezia*, che anche nelle precedenti relazioni dovetti segnalare per la manifesta noncuranza, confermata dalle risultanze statistiche per quei distretti.

***

Prima cagione di indugio nello invio di questi rapporti e prospetti statistici è sempre la discordanza di essi con le tavole annuali della statistica civile, donde la necessità di provvedere alle correzioni, secondo gli avvertimenti dati con la circolare ministeriale del 26 dicembre 1896, n. 919 (1), senza riescire ad evitare che qualche cifra debba subire ancora una definitiva correzione colla relazione dell'anno successivo!

Ma tuttora si aspettano le promesse modificazioni per togliere queste discordanze e per assicurare una maggiore esattezza con minore lavoro, abbandonando quello che può rappresentare una inutile duplicazione!

Una speciale indagine, ordinata dal Procuratore generale per

(1) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1896, pag. 392.

la Corte di appello di *Napoli*, mediante la compilazione di apposito elenco di tutte le tutele rimaste aperte al 31 dicembre 1899, accertando la esistenza di tutti i minorenni, già sottoposti a tutela e non successivamente emancipati, portò all'eliminazione di moltissime tutele irregolarmente costituite ed a rivelare la irreperibilità di molti minorenni.

Così fu ristabilita la sincerità statistica dei prospetti! Ma la gravissima, non nuova rivelazione, che ne seguì, della irreperibilità di molti minorenni dovrebbe persuadere anche i più inerti e reluttanti, come queste nostre ricerche statistiche riescano utili e crescano di efficacia, quando non si dimentichi che esse sono preordinate a scopo di immediata vigilanza sulla costituzione e sul funzionamento delle tutele pupillari e come mezzo di segnalazione e di guida a maggiori indagini per riconoscere quali disposizioni siano necessarie nelle singole località, affinchè in questo importante argomento ognuno sia richiamato all'adempimento del proprio dovere.

Ed anche limitandoci a quanto può assicurare la sincerità statistica di questi nostri prospetti, è da avvertire come i Procuratori del Re ed i Procuratori generali avrebbero un facile e sicuro mezzo di controllo, mercè il confronto dei prospetti numerici con gli elenchi nominativi delle tutele e dei Consigli tutelari. Tale esame, limitato alla indicazione delle cause dell'apertura delle tutele, contenuta nell'elenco nominativo di esse, basterebbe a rivelare un male grave e diffuso oltre ogni presunzione, ma che pare avvertito soltanto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello in *Roma*, quando, contro le attestazioni sulla sufficiente regolarità dei registri per le tutele e sulla scrupolosa osservanza degli articoli 343 a 349 del Codice civile, osserva: « A me fa sorgere il dubbio, su quanto fu riferito, il fatto che non poche inesattezze ed irregolarità ha dovuto « questo ufficio rilevare nell'esame degli elenchi nominativi e dei « prospetti numerici; serie contraddizioni fra gli uni e gli altri, « erronee definizioni, omissioni di notizie, — tutto ciò depone: o « che i registri delle tutele non siano tenuti con la cura e la diligenza che si richiede o che i funzionari incaricati della compilazione degli elenchi e dei prospetti statistici abbiano poca cognizione dell'organamento dell' istituto tutelare. »

***

L'esame pazientemente da me compiuto degli elenchi nominativi, dei prospetti e delle relazioni dei Procuratori del Re per dieci distretti di Corti di appello mi suggerirebbe, almeno per taluni circondari, affermazioni anche più severe e non soltanto per i pretori, che firmarono e trasmisero siffatti elenchi nominativi!

Nondimeno mi limiterò a ripetere, che dalle autorità locali non dovrebbe mai essere omesso il confronto fra il prospetto numerico annuale delle nuove tutele ed il corrispondente elenco nominativo di esse, accertando in questo anche la esattezza della indicazione delle cause delle tutele e l'intervallo trascorso fra la denunzia del fatto che dà origine alla tutela e l'apertura di essa, per non tollerare erronei criteri, ingiustificabili ritardi nella istituzione o colpevoli trascuratezze nelle denuncie, ma ricercando subito le singole responsabilità — Di questo esame e dei provvedimenti presi dovrebbero sempre dare conto particolareggiato nei loro rapporti i rappresentanti del Pubblico Ministero.

***

In tal guisa si comincerebbe a correggere il vizio, che poco fa ho segnalato, tanto diffuso nelle relazioni di quei rappresentanti il Pubblico Ministero, che si limitano a riassumere, anzichè spingersi a studiare e ad illustrare le risultanze statistiche per avvisare ai rimedi contro gli inconvenienti da esse rivelati. Imperocchè se alla nostra Commissione fu affidato l'esame delle relazioni amministrative disposte al fine di esercitare vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'amministrazione della giustizia (art. 4, lett. *e*, r. d. 7 ott. 1900, n. 350) e se giustamente allarmata dell'abbandono in cui trovò le tutele dei minorenni, si impose il compito di studiare e di procurare il migliore funzionamento di esse, non credo perciò che abbia mai inteso di sostituirsi alla più diretta azione delle singole autorità e neppure a quella cosidetta alta sorveglianza riservata al Ministero della giustizia per dirigere e correggere la deficiente opera locale.

Mentre quindi ripeto il voto affinchè la nostra indagine stati-

stica sia perfezionata, non credo che sia necessario spingerci più oltre nell'analisi con queste nostre relazioni annuali, anche per non escire dal campo della nostra competenza. Nondimeno è da augurare che alle segnalazioni che sono naturale conseguenza delle nostre indagini e dei nostri studi si accompagni un più stretto e più efficace coordinamento nei rapporti esecutivi.

All'uopo mi pare indispensabile, come già altre volte ho accennato, che l'opera nostra trovi naturale e sicuro complemento in quella degli uffici competenti del Ministero della Giustizia, anche per escire dall'inutilità e dalla incertezza dei ripetuti avvertimenti generici, perciò inascoltati, e perchè, chi ne ha il dovere, si rivolga direttamente ove più determinato si rivela il bisogno di un particolare e categorico provvedimento. Così, per non allontanarmi dall'argomento delle tutele pupillari, osservo che l'esame analitico dei materiali, raccolti per il nostro studio, dovrebbe trovare nei detti uffici il suo esaurimento.

Senza pretendere che annualmente sia tutta ed in ogni singola parte esaminata questa copiosissima serie di relazioni, di prospetti e di elenchi, ma limitata a quanto basta per affermare una oculata e permanente vigilanza del Ministero della Giustizia, potrà questo direttamente ed autorevolmente intervenire per segnalare ai singoli Procuratori Generali gli inconvenienti malamente tollerati nei rispettivi distretti, correggere ove prevalga erroneità o incertezza di criterii, richiamare a maggiore attività i Procuratori del Re, dare efficacia alle circolari del 15 gennaio 1896, n. 714-1374 (1), e del 18 agosto 1896, n. 1402 (2), in quanto avvertivano, che sarebbe tenuto conto dei meriti e demeriti dei Pretori rispetto alle tutele, provvedere ai bisogni dei singoli uffici, e ad accordi con le altre Autorità e con gli altri Ministeri per tutto ciò che concerne la tutela dei minorenni.

I.

Tutele istituite nell'anno 1900.

Ciò premesso, vengo ad esporre i risultati della nostra indagine sulle tutele e sui Consigli tutelari nell'anno 1900.

(1) *Atti della Commissione*, sessione del maggio 1897, pag. 372.

(2) *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia*, 17 gennaio 1896, n. 3, pag. 29.

Se la frettolosa compilazione delle tavole statistiche annuali è occasione per esse di sconcordanza con questi nostri prospetti speciali, molta parte degli errori, che d'anno in anno sono rivelati e corretti in questi prospetti, debbonsi attribuire alle incertezze dei criterii nel definire i fatti che determinano la istituzione e lo svolgimento delle tutele, incertezze che casualmente, e perciò tardivamente, sono segnalate.

Così le tutele rimaste aperte al 1899 che, secondo i prospetti esaminati con la precedente relazione, erano 130,150, diminuiscono di 2741 nei prospetti per l'anno 1900 e scendono a 127,409. Questa differenza si ripartisce in quasi tutti i Distretti, ma nel massimo numero (2053) è data dal distretto di *Napoli*, perchè quel solerte Procuratore Generale volle accertare, come accennai, la corrispondenza del numero delle tutele, che figuravano aperte, con la esistenza in vita dei minorenni sottoposti a tutela e non emancipati, eliminando poi tutte le tutele irregolarmente o erroneamente indicate, e cioè talune per gli articoli 237 e 238 del Codice civile, altre per interdetti senza figli minorenni o se avendone era vivente l'altro coniuge non interdetto, oppure se colla condanna non vi era stata privazione della patria potestà. Con questa indagine accertò anche che di « moltissimi minorenni, già sottoposti a tutela, sovra- « tutto nel circondario di Napoli e specialmente in quella città, « non fu possibile stabilire la loro esistenza in vita al 31 dicembre « 1899 » perchè divenuti irreperibili. Questi minorenni tuttora figurano negli elenchi delle tutele e fu opportuno non cancellarli per continuare le ricerche, onde vi resteranno fino alla maggiore età o quando resulti per altra cagione cessata la tutela!

Riferii con la precedente relazione come analoga indagine allora compiuta, dal Procuratore Generale in *Genova*, avesse condotto ad accertare anche in quel distretto la irreperibilità di molti minorenni, nè differenti risultanze ebbero altre somiglianti indagini parziali, e perciò è verosimile supporre che, dal più al meno, eguali inconvenienti siano da lamentare ovunque, sebbene ancora occulti.

Inoltre gli elenchi nominativi che ci sono trasmessi per queste relazioni annuali ci rivelano errori ed incertezze nei criteri seguiti per la istituzione delle tutele, come più innanzi avrò occasione di darne la prova.

Quindi non soltanto ai fini della statistica, ma per avviarci una

buona volta allo accertamento ed alla sistemazione fondamentale delle tutele, ripeto il voto che si esamini se sia da ordinare una nuova revisione generale di tutti i registri delle tutele, accertando quali fra esse siano da eliminare per irregolare istituzione o per cessazione e quindi la esistenza in vita dei minorenni non emancipati, tenendo conto separatamente delle tutele con patrimonio e senza patrimonio, dei minori legittimi e illegittimi, e spingendo questa indagine retrospettiva anche ai registri dello stato civile per accertare quanti minorenni dovrebbero essere, ma non sono sottoposti a tutela.

***

Premesse queste riserve vediamo il numero delle tutele aperte nell'anno 1900 ascendere a 21,475, cioè 758 più che nell'anno 1899 e 1104 meno che nell'anno 1898. Così la media ogni 100,000 abitanti sale nel 1900 a 7. 55 in confronto alla media di 7. 29 per l'anno precedente, ma inferiore a quella di 7. 93 riferibile all'anno 1898.

Tutele aperte negli anni 1899 e 1900.

COMPARTIMENTI	Popolazione censita al 31 dicembre 1881	Tutele aperte			
		nell'anno 1899		nell'anno 1900	
		Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti
Piemonte	3,413,539	1,665	4. 88	1,967	5. 76
Liguria	1,061,842	641	6. 04	883	8. 32
Lombardia	3,337,326	2,229	6. 68	2,374	7. 11
Veneto	2,814,173	1,890	6. 72	1,794	6. 37
Emilia	2,183,391	1,589	7. 28	1,626	7. 45
Toscana	2,039,400	1,037	5. 08	930	4. 56
Marche ed Umbria .	1,511,339	918	6. 07	778	5. 15
Lazio	903,472	526	5. 82	519	5. 74
Abruzzi.	951,781	795	8. 35	915	9. 61
Campania, Molise e Basilicata	3,786,515	2,016	5. 32	2,128	5. 62
Puglie	1,589,064	2,002	12. 60	1,630	10. 26
Calabrie	1,257,883	1,344	10. 68	1,697	13. 49
Sicilia	2,927,901	3,076	10. 51	3,185	10. 88
Sardegna	682,002	989	14. 50	1,049	15. 38
Regno . . .	28,459,628	20,717	7. 29	21,475	7. 55

Il tenue aumento avuto nell'anno 1900 va ripartito in quasi tutte le regioni, eccettuate le Puglie, la Toscana, le Marche e l'Umbria, il Veneto ed il Lazio, ma per quest'ultima troviamo il medesimo numero e quindi la medesima proporzione di tutele dell'anno 1898. Il maggiore aumento numerico si ha nel Piemonte (302), cui la segue la Liguria (242), ove l'aumento apparisce anche maggiore nella proporzione col numero degli abitanti (1899 — 6. 04 ; — 1900 — 8. 32); e merita speciale nota l'aumento avuto negli Abruzzi, perchè superiore al numero (840) e quindi anche alla proporzione (8. 83) delle tutele avute nell'anno 1898; invece si presenta notevole la massima diminuzione avuta nelle Puglie, che nel 1900 ritorna inferiore anche all'anno 1898 (1675 — 10. 54).

ANNO	Numero delle tutele istituite	Cifre proporzionali per ogni 10,000 abitanti	ANNO	Numero delle tutele istituite	Cifre proporzionali per ogni 10,000 abitanti
1885 . .	14,548	5. 02	1893. .	20,086	6. 94
1886 . .	14,054	4. 85	1894. .	20.106	6. 94
1887 . .	19,211	6. 64	1895. .	17,716	6. 12
1888 . .	17,365	6. 00	1896. .	27,241	9. 41
1889 . .	17,358	6. 00	1897. .	30,624	10. 76
1890 . .	19,982	6. 97	1898. .	22,579	7. 93
1891 . .	19,032	6. 57	1899. .	20,717	7. 29
1892 . .	21,686	7. 49	1900. .	21,475	7. 55

Queste cifre e proporzioni complessive possono indurci ad ammettere ancora una volta, che se le revisioni, che si dissero eseguite per gli anni 1896 e 1897, portarono un sensibile aumento per quegli anni, segnando una netta separazione dagli anni precedenti, siamo poi venuti nel successivo triennio 1898-1900 a cifre e proporzioni necessariamente inferiori a quelle del ricordato biennio intermedio 1896-1897, ma superiori a quelle dagli anni precedenti al biennio stesso, sebbene oscillanti, senza però notevoli differenze fra loro e nei singoli compartimenti, onde, se per altra via non si avesse motivo di dubbio, potremmo ormai accogliere la affermazione, che queste cifre rappresentano uno stato normale.

Per maggiore evidenza presento qui il consueto prospetto proporzionale delle tutele aperte ogni 10,000 abitanti, estendendolo all'intero sessennio 1895-1900.

Tutele aperte negli anni 1895-1900.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a ogni 10,000 abitanti					
	1895	**1896**	**1897**	**1898**	**1899**	**1900**
Piemonte (*Casale* e *Torino*) .	4.48	5.37	7.94	5.43	4.88	5.76
Liguria (*Genova*).	4.43	6.16	7.44	4.81	6.04	8.32
Lombardia (*Milano* e *Brescia*)	6.74	8.47	11.10	7.16	6.68	7.11
Veneto (*Venezia*).	5.29	7.12	3.72	7.11	6.72	6.37
Emilia (*Parma, Modena* e *Bologna*)	5.44	11.43	11.94	8.23	7.28	7.45
Toscana (*Lucca* e *Firenze*). .	4.83	5.29	6.55	5.87	5.08	4.56
Marche ed Umbria (*Ancona, Macerata* e *Perugia*) . . .	5.03	7.24	11.16	5.55	6.07	5.15
Lazio (*Roma*)	5.44	7.07	7.23	5.74	5.82	5.74
Abruzzi (*Aquila*).	3.59	22.00	15.29	8.83	8.35	9.61
Campania, Molise e Basilicata (*Napoli* e *Potenza*)	5.15	7.48	10.46	7.44	5.32	5.62
Puglie (*Trani*)	9.70	15.65	15.65	10.54	12.60	10.26
Calabrie (*Catanzaro*)	8.18	17.15	15.52	12.94	10.68	13.49
Sicilia (*Messina, Catania* e *Palermo*)	7.96	12.37	17.43	11.34	10.51	10.88
Sardegna (*Cagliari*).	14.90	14.27	16.24	17.45	14.50	15.38
Regno . . .	6.20	9.40	12.79	7.93	7.29	7.55

Ivi si vede come il tenue aumento avuto nell'anno 1900, mantenga elevate, quasi ovunque, le proporzioni rispetto a quelle del primo biennio di questo periodo. Perciò questo primo scandaglio potrebbe confermare un generale miglioramento, tranne che per la *Toscana*, ove le proporzioni furono sempre basse e nel 1900 scende anche al disotto di quella dell'anno 1895, che era stata sinora la proporzione minore. Analoga avvertenza si dovrebbe fare per le *Marche* e l'*Umbria*, per il *Lazio*, per la *Campania*, *Molise* e *Basilicata*, ove, dopo l'aumento avuto negli anni 1896, 1897, 1898, riparando alle precedenti omissioni e per una maggiore attività, si ritorna negli anni successivi alle proporzioni, che contrassegnarono il periodo precedente delle accertate omissioni e della riconosciuta minore attività.

Nè può sfuggire come le maggiori proporzioni, talora corrispondenti al doppio della proporzione media del Regno, si trovino per le *Puglie*, per la *Calabria*, per la *Sicilia* e per la *Sardegna*, quasichè ivi, in ragione del numero degli abitanti, sia tanto maggiore quello dei minorenni privi della assistenza paterna e tanto maggiore lo zelo nello istituire le tutele! — Quest'ultima ipotesi purtroppo non ha fondamento! — A mio avviso queste proporzioni sono tanto ingrossate dalle speciali condizioni nelle quali si svolge in quelle provincie l'assistenza, se così può designarsi, dei minorenni illegittimi. Ciò vedremo fra breve, limitandoci ora a rilevare, che in quelle provincie, come vedremo nei prospetti parziali (pag. 122) e nel prospetto riassuntivo finale (allegato *B*, pag. 174 e 175), le tutele aperte, durante l'anno 1900, per minorenni illegittimi, arrivano ad essere nelle *Calabrie* persino in ragione di 73. 60 per ogni cento tutele.

***

Ufficiali dello stato civile.

Rispetto alla istituzione delle tutele, prevalgono le affermazioni di un generale miglioramento, perchè i sindaci sarebbero divenuti ossequenti alle disposizioni date per l'osservanza dell'articolo 250 del Codice civile. Questo soddisfacente risultato sarebbe accertato dalle verificazioni quadrimestrali dei Pretori, che dovrebbero condurci all'accertamento del numero dei minorenni pei quali è da

istituire la tutela, numero che è fondamento, punto di partenza e termine di confronto, per ogni altra nostra indagine.

Ma è poi vero che gli uffici dello stato civile procedono tanto regolarmente da permetterci piena sicurezza su questo argomento? Come sono eseguite le verificazioni quadrimestrali? e possiamo riposare sulle affermazioni dei Pretori che le hanno eseguite?

Purtroppo questi dubbi, già esposti nelle precedenti relazioni, non sono ancora del tutto dileguati.

La relazione annuale a questa Commissione sui registri dello stato civile ci ricorda le non infrequenti irregolarità che in essi si lamentano. Il Procuratore Generale in *Catania*, riferendo sulle tutele, accenna al disordine dell'ufficio dello stato civile in quella città, come il Procuratore del Re, per ripararvi, avesse ricorso alle sanzioni punitive e come l'opera sua fosse poi troncata dalle amnistie. E che omissioni avvengano, e certamente per mancata denuncia, ne abbiamo la riprova annualmente nelle tutele tardivamente istituite, e delle quali non mancano esempi neppure nell'anno 1900, in seguito a richiesta degli stessi minorenni per autorizzazione al matrimonio o all'emigrazione o pel servizio militare volontario.

A *Messina* non funziona il registro di anagrafe.

Il Procuratore Generale in *Cagliari* ha segnalati parecchi ufficiali dello stato civile che omisero di denunciare minorenni per la istituzione delle tutele, ma nessun altro Procuratore Generale ha seguito il suo esempio, e rari sono quelli che hanno ricordato o trovato occasione di ricordare, quasi che tutto ed ovunque proceda meravigliosamente bene, che la circolare ministeriale del 18 agosto 1896, n. 1402 (1), chiedeva particolareggiate informazioni o con la relazione annuale o con rapporti speciali circa gli inconvenienti e le irregolarità per la meno pronta costituzione delle tutele, denunciando Pretori e Ufficiali dello stato civile negligenti.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello in *Roma* invoca la riforma, già da altri propugnata, degli atti dello stato civile, affinchè contengano indicazioni anche per la istituzione delle tutele, onde per queste, pare, dubiti anche dei risultati affermati dalle veri-

(1) *Atti della Commissione;* sessione del maggio 1897, pag. 372.

ficazioni dei Pretori, che dovrebbero assicurarci dell'attività degli Ufficiali dello stato civile.

E siccome ad integrare il numero annuale delle nuove tutele concorrono in gran parte quelle per i minorenni illegittimi, qui ricordo, salvo tornare a suo luogo sull'argomento, il concorde, costante biasimo per la negligenza delle Congregazioni di Carità e degli Ospizi nel procurare la tutela dei minorenni dimessi o abbandonati.

Per queste circostanze sono da confermare anche rispetto al numero delle tutele istituite nell'anno 1900, le riserve fatte negli anni precedenti e che dovremo sempre ripetere sino a quando non potremo acquistare la sicurezza che gli Ufficiali dello stato civile adempiano tutti, interamente e sollecitamente, il proprio dovere, e sino a quando non sia messo fine al disordine, che vedremo più innanzi, troppo diffuso nella tutela dei minorenni ricevuti dagli Ospizi.

Riferendo dunque le cifre e segnalando aumenti e diminuzioni escludo, per le considerazioni finora esposte, qualunque significato di miglioramento o di peggioramento, anche perchè se, nessuna denuncia fosse mancata e ad ognuna corrispondesse la istituzione di una tutela, tali aumenti o diminuzioni sarebbero da attribuire a cause, alle quali la diligenza o la negligenza dei funzionari sarebbe in tutto estranea.

*
* *

Elenchi nominativi delle tutele.

Non riferisco qui i resultati dello esame fatto degli elenchi nominativi delle tutele per accertare in quali preture si ebbero i maggiori intervalli, e perciò i meno scusabili indugi, fra la denuncia del fatto che diede origine alla tutela, e la istituzione di essa.

Questa enumerazione, sempre ingombrante, riuscirebbe ora troppo tardiva e perciò in gran parte inutile, tanto più che in questo frattempo forse già furono mutati i funzionari responsabili dei ritardi, imperocchè di solito essi siano da lamentare più particolarmente in quelle disgraziate preture ove pare che pretori e cancellieri non possano fare lunga sosta; ma a queste preture vanno poi ravvicinate quelle dove il pretore, che si presume chiamato a più

alti destini, sdegna di concedere le sue cure a questi, che egli considera come minori uffici!

Rinnovo, anche per queste considerazioni, il voto che l'esame degli elenchi nominativi delle tutele per accertare gli indugi, e ogni altro inconveniente, che essi possono rivelare nella istituzione delle tutele, sia fatto dai Procuratori del Re, augurando che in seguito a tale accertamento non siano più tanto propensi, quali ora si rivelano coi loro rapporti, nell'accogliere scuse alle irregolarità segnalate. Inoltre è da desiderare che con questi elenchi sia accertato anche l'intervallo fra il fatto, che diede origine alla tutela, e la denuncia di esso.

***

Alle 127,409 tutele, tuttora aperte al 31 dicembre 1899, vennero dunque ad aggiungersi 21,475 nuove tutele nel corso dell'anno 1900 e così ne furono istituite 758 più che nell'anno precedente. Alla fine dell'anno 1899 rimanevano sotto tutela 179,379 minorenni e nel corso dell'anno 1900 ne furono sottoposti a tutela altri 30,898, e siccome i nostri prospetti ancora non rendono conto separatamente di coloro che escirono di tutela, ma soltanto delle tutele annualmente chiuse, le quali esamineremo più innanzi, debbo limitarmi qui ad indicare che alla fine dell'anno 1900 rimanevano sotto tutela 186,169 minorenni, cioè 6790 più che alla fine dell'anno precedente.

Esaminerò ora queste cifre divise nelle principali classificazioni di esse, fatte nei nostri prospetti, a seconda che le tutele si riferiscono a figli *legittimi* o *illegittimi*, o siano *con patrimonio* o *senza patrimonio*.

II.

Tutele per minorenni legittimi.

Le 21,475 tutele aperte nell'anno 1900 vanno dunque divise in parti quasi eguali e cioè 10,535 per minorenni legittimi con l'aumento di 267 tutele rispetto all'anno precedente, e 10,940 per minorenni illegittimi con l'aumento di 391 tutele sull'anno 1899 e così con la consueta prevalenza, sebbene lieve (405), delle tutele per ille-

gittimi. E del pari, come di solito, è da notare che, nonostante questa prevalenza, corrisponde al minor numero delle prime tutele un numero di minorenni legittimi (19,904) sempre assai superiore a quello dei minorenni illegittimi (10,994), nel medesimo anno sottoposti a tutela.

Le cagioni di queste differenze sono note e già furono più volte esaminate in queste relazioni, onde non credo qui necessario ripeterle.

Per iniziare lo speciale esame delle tutele, istituite nell'anno 1900 per minorenni legittimi, presento ora il prospetto parziale che riproduce per queste tutele le cifre effettive e le cifre proporzionali ogni 100 tutele aperte nel triennio 1898-1900, onde dovrò qui fare qualche cenno, per necessità di confronto, anche delle tutele per minorenni illegittimi.

TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	1898		1899		1900	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)	Cifre effettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)	Cifre effettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)
Piemonte (*Casale* e *Torino*) .	1,427	77. 05	1,295	77. 78	1,388	70. 56
Liguria (*Genova*)	428	83. 76	464	72. 39	569	64. 44
Lombardia (*Milano* e *Brescia*)	1,512	63. 24	1,454	65. 23	1,490	62. 76
Veneto (*Venezia*)	803	40. 13	766	40. 53	812	45. 26
Emilia (*Parma, Modena* e *Bologna*	815	45. 35	691	43. 49	736	45. 26
Toscana (*Lucca* e *Firenze*) .	770	64. 28	731	70. 49	762	81. 94
Marche ed Umbria (*Ancona, Macerata* e *Perugia*) . . .	468	55. 78	383	41. 72	440	56. 56
Lazio (*Roma*)	379	73. 03	373	70. 91	357	68. 79
Abruzzi (*Aquila*)	248	29. 52	292	36. 73	245	26. 78
Campania, Molise e Basilicata (*Napoli* e *Potenza*)	1,181	41. 92	1,083	53. 72	953	44. 78
Puglie (*Trani*)	721	43. 05	761	38. 01	657	40. 31
Calabrie (*Catanzaro*)	496	30. 46	438	32. 59	448	26. 40
Sicilia (*Messina, Catania* e *Palermo*)	1,064	32. 04	1,148	37. 32	1,237	38. 84
Sardegna (*Cagliari*).	492	41. 34	389	39. 33	441	42. 04
REGNO . . .	10,804	47. 85	10,268	49. 56	10,535	49. 06

La prevalenza numerica e proporzionale sulla media del Regno per queste tutele (49. 06) si mantiene costante nella *Toscana* (81. 94), nel *Piemonte* (70. 56), nel *Lazio* (68. 79), nella *Liguria* (64. 44) e nella *Lombardia* (62. 76): poi superano la proporzione media le *Marche* con l'*Umbria* (56. 56), che nel precedente anno 1899 avevano avuta una proporzione (41. 72) inferiore alla media (49.56), mentre questa proporzione per la *Campania*, *Molise* e *Basilicata*, che aveva nell'anno 1899 (53. 72) superata, come già negli anni 1895 e 1896 la proporzione media, torna ad esservi inferiore nell'anno 1900, come ivi minore fu il numero di queste tutele nello stesso anno aperte.

Per tutti i compartimenti si trovano durante il triennio oscillazioni inevitabili di aumenti e di diminuzioni nelle cifre effettive di queste tutele e nelle proporzioni di esse rispetto alle tutele per minorenni illegittimi. Qui basterà avvertire come nell'anno 1900 sia stato maggiore il numero delle tutele per minorenni legittimi, e nondimeno minore la proporzione di esse rispetto a tutte le tutele nel medesimo anno aperte.

Ricordando le cause principali di queste differenze, sia insite all'ordinamento delle tutele, sia derivanti da condizioni locali, ne rimane per esse esclusa ogni ragione di confronto. Del pari rimane anche escluso ogni rapporto diretto fra le proporzioni della filiazione legittima e quelle della filiazione illegittima ed una maggiore indagine su questo rapporto, sebbene diretta a ricercarne i suoi eventuali effetti sulle tutele, escirebbe dal còmpito di questa relazione.

Nondimeno seguendo la consuetudine delle precedenti relazioni presento un separato prospetto delle proporzioni delle tutele per minorenni legittimi ogni 100 tutele annualmente istituite e per tutto il sessennio 1895-1900.

TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte					
	1895	**1896**	**1897**	**1898**	**1899**	**1900**
Piemonte (*Casale* e *Torino*) .	89. 84	77. 42	52 42	77. 05	77. 78	70. 56
Liguria (*Genova*)	82. 46	78. 01	69. 78	83. 76	72. 39	64. 44
Lombardia (*Milano* e *Brescia*)	70. 33	60. 40	48. 06	63. 24	65. 23	62. 76
Veneto (*Venezia*).	57. 69	49. 61	66. 03	40. 13	40. 53	45. 26
Emilia (*Parma*, *Modena* e *Bologna*)	61. 96	43. 20	39. 63	45. 35	43. 49	45. 26
Toscana (*Lucca* e *Firenze*) .	94. 38	82. 19	73. 28	64 28	70. 49	81. 94
Marche ed Umbria (*Ancona*, *Macerata* e *Perugia*) . . .	68. 20	46. 76	29. 99	55. 78	41. 72	56. 56
Lazio (*Roma*)	89. 38	82. 19	72. 78	73. 03	70. 91	68. 79
Abruzzi (*Aquila*)	70. 91	24. 82	18. 48	29. 52	36. 73	26. 78
Campania, Molise e Basilicata (*Napoli* e *Potenza*)	75. 63	51. 53	38. 76	41. 92	53. 72	44. 78
Puglie (*Trani*)	50. 23	39. 58	37. 69	43. 05	38. 01	40. 31
Calabrie (*Catanzaro*)	49. 48	2[illegible] 20	26. 68	30. 46	32. 59	26. 40
Sicilia (*Messina*, *Catania* e *Palermo*)	64. 36	46. 27	32. 53	32. 04	37. 32	38. 84
Sardegna (*Cagliari*).	61. 24	51. 18	38. 28	41. 34	39. 33	42. 04
REGNO . . .	**69. 15**	**49. 37**	**41. 77**	**47. 85**	**49. 56**	**49. 06**

Anche questo prospetto conferma la permanenza, durante l'intero sessennio, delle maggiori proporzioni nelle tutele per minorenni legittimi nel *Piemonte*, nella *Liguria*, nella *Lombardia* (fatta eccezione per l'anno 1897), nella *Toscana* e nel *Lazio*. Anche per queste regioni o compartimenti è però da notare una diminuzione in tali proporzioni rispetto all'anno 1895; ma per le altre regioni o compartimenti questa diminuzione e questo distacco dall'anno 1895 è senza confronto maggiore, scendendo persino al disotto della metà, onde successivamente le proporzioni da ultimo si invertono passando, ed in misura assai più accentuata, la prevalenza che prima avevano le tutele per minorenni legittimi, alle tutele per minorenni illegittimi.

***

Ho già avvertito, come ad accrescere o a diminuire il numero delle tutele per illegittimi influiscano i diversi ordinamenti locali per l'assistenza dei figli d'ignoti. Ne deriva che a tale differenza di ordinamento sia anche da attribuire, almeno in gran parte, la costante prevalenza in talune regioni delle tutele per minorenni legittimi, mentre in altre prevalgono invece le tutele per illegittimi. E siccome vedemmo bensì crescere ovunque il numero delle tutele annualmente istituite (prospetto a pag.87), ma crescendo o mantenendosi stazionario il numero delle tutele per minorenni legittimi, diminuire ovunque la proporzione di esse, dobbiamo in questo confronto fin d'ora riconoscere costante e come prevalente l'aumento, numerico e proporzionale, delle tutele per minorenni illegittimi in tutte le regioni. Importa poi segnalare che il principio di tale aumento manifestamente coincide, in ragione di tempo, coi provvedimenti provocati da questa Commissione per il migliore funzionamento delle tutele.

Per essi dunque avvenne che il beneficio sia stato ovunque sentito e che ovunque più largamente fu fatto ricorso alla tutela per l'assistenza dei minorenni illegittimi togliendoli così dal primitivo abbandono e rappresentando questo provvedimento almeno un primo passo o un primo mezzo per la loro migliore difesa morale e legale.

***

Tutele istituite per morte di vedovi, che lasciarono prole minorenne.

Il maggior numero annuale delle tutele per minorenni legittimi è quello che ha per causa la morte di genitori vedovi e come fu altra volta osservato dovrebbe quasi pareggiarsi il numero di queste tutele con quello dei vedovi morti lasciando prole minorenne. Infatti eccezionale è il caso di genitori che morendo lascino figli legittimi ed illegittimi in età minore, onde debbano essere istituite due tutele (art. 246-221 cod. civ.), ma ove ciò avvenga la tutela per i figli illegittimi riconosciuti dovrebbe essere separatamente registrata. D'altra parte se non pochi minorenni legittimi sono accolti in ospizi od orfanotrofi, pare difficile supporre che di frequente per essi manchino parenti conosciuti o capaci dell'ufficio di tutore (articolo 262 cod. civ.), e perciò non si trovi la tutela per essi istituita fra quelle dipendenti dalla morte dei genitori, piuttostochè fra quelle per demissione dall'ospizio.

Ma quando queste condizioni che ne appaiono eccezionali fossero invece più frequenti di quanto si suppone, o potessero avere influenza sul numero di queste tutele, esso dovrebbe diminuire rispetto al numero dei vedovi, defunti lasciando prole minorenne. Invece anche nell'anno 1900, in maggior misura che nell'anno precedente, prevale di molto il numero di queste tutele su quello dei vedovi defunti. Nell'anno 1899 si ebbero 9677 di queste tutele, contro 8390 vedovi defunti lasciando prole minorenne, cioè una eccedenza di 1287 tutele; e nell'anno 1900 le tutele furono 10,061, mentre i vedovi defunti risultarono soltanto 8580 con una eccedenza di 1481 tutele!

TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI — ANNO 1900.

CORTI DI APPELLO	Tutele aperte per minori legittimi		Morti nell'anno 1900 in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età
	Numero complessivo	per morte di vedovi con prole minorenne	
Genova	569	548	498
Casale	467	454	449
Torino	921	915	874
Milano	891	875	876
Brescia	599	613	626
Venezia	812	784	735
Parma	168	168	168
Modena (sezione)	197	190	186
Lucca	210	206	203
Firenze	552	544	544
Bologna	371	359	352
Ancona	177	171	163
Macerata (sezione)	115	117	89
Perugia (sezione)	148	146	146
Roma	357	352	214
Aquila	245	238	223
Napoli	791	766	419
Potenza (sezione)	162	160	101
Trani	657	608	273
Catanzaro	448	417	260
Messina	221	151	171
Catania	368	367	348
Palermo	648	476	227
Cagliari	441	436	436
REGNO	10,535	10,061	8,580

Le spiegazioni domandate per talune Corti provocarono le consuete risposte, e cioè la differenza fu attribuita a morti avvenute verso la fine dell'anno ed a tardive denuncie dei Sindaci. La prima scusa, come fatto normale ed inevitabile, può portare poche differenze di anno in anno, che per naturale compensazione quasi dovrebbero scomparire; ma la seconda contradirebbe alle lodi fatte agli ufficiali dello Stato Civile ed in ogni caso segnalerebbe un inconveniente da eliminare con opportuni richiami.

Da queste considerazioni potremmo, con ogni riserva, essere indotti ad ammettere come trascurabili le differenze, che in alcuni distretti (*Casale*, *Modena*, sez., *Lucca*, *Bologna*, *Ancona*) non arrivano alla diecina (1) e dove il maggior numero di queste tutele, rispetto a quello dei vedovi defunti con prole minorenne, va da dieci a cinquanta (*Genova*, *Torino*, *Brescia*, *Venezia*, *Macerata*, sez., *Aquila*, *Potenza*, sez., *Messina*, *Catania*), è da avvertire, pur meritando tale differenza speciale attenzione, che siffatto maggior numero di tutele va ripartito fra molti mandamenti; ma, ciò ammesso, resterebbe sempre inesplicabile la costante e tanto maggiore prevalenza di queste tutele, che anche per l'anno 1900 si trova nei distretti di *Roma* (138), *Catanzaro* (157), *Palermo* (249), *Trani* (335) e *Napoli* (347).

L'attenzione dei Procuratori generali non si è fermata su queste differenze, già segnalate colla mia ultima relazione e forse per le stesse ragioni date da alcuni in risposta alle fatte osservazioni. Ma è da aggiungere che tanto meno riescono spiegabili le accennate differenze in quanto per i nominati distretti non si trova cenno di alcuna revisione ordinata per riparare ad errori od omissioni del passato (2).

(1) Nel distretto di Milano si ha una sola tutela in più; e il numero delle tutele per morte di vedovi con prole minorenne è eguale a quello dei vedovi defunti lasciando prole minorenne, soltanto per le circoscrizioni di *Parma*, sez. (168), *Perugia*, sez. (146), *Cagliari* (436).

(2) Deve essere fatta eccezione per il distretto di *Napoli*, ove per quanto resulta da comunicazioni, ricevute allorchè questa relazione era già compiuta, pare che si abbia invece motivo di dubitare della esattezza delle indicazioni appunto quando il numero dei vedovi morti lasciando prole minorenne trovasi identico a quello delle tutele istituite per questa causa. Ivi perciò fu disposta per l'anno 1900 una diligente inchiesta o furono date utili istruzioni per evitare errori nella indicazione di queste tutele.

Forse la spiegazione di questo costante fenomeno possiamo trovarla negli elenchi nominativi delle tutele ove un rapido esame ci rivela trascuratezza ed incertezze sorprendenti nella designazione della causa della tutela, onde è da aggiungere che gli schiarimenti richiesti per alcuni distretti vennero a confermare errori madornali.

Dovrò tornare sull'argomento, ma intanto rilevo che molto di frequente avviene di trovare, anche nei rapporti dei Procuratori del Re, designata la madre vedova come *tutrice* dei suoi figli minorenni e che sempre più diffuso è l'errore di considerare come apertura di tutela la convocazione del consiglio di famiglia per le seconde nozze della madre vedova, tanto più se ad essa sia tolta l'amministrazione dei beni, onde si considera poi chiusura della tutela la riammisssione nell'amministrazione. Qualche volta, ed è manifesta negligenza dei compilatori, si comprendono in questi nostri elenchi tutele per interdetti ed hò trovato che fu costituito un consiglio di famiglia e quindi fu registrata l'apertura di una tutela, perchè il padre voleva cambiare cognome! Se poi tardivamente sono istituite tutele, il fatto che induce a riparare la omissione è preso come causa della tutela, onde, stando alla lettera degli elenchi nominativi, troviamo tutele istituite per cause e fatti non preveduti dal Codice civile e sono poi quelle, che incontriamo vaganti a caso nelle diverse colonne dei nostri prospetti numerici alterandone il significato, ma rivelando in tal guisa, giacchè la bugia anche nella statistica ha le gambe corte, le negligenze e le incertezze di coloro che sono chiamati a dirigere questi servizi.

***

Tutele istituite per incapacità civile, per abuso o perdita della patria potestà.

Tolte le tutele istituite per morte di vedovi che lasciarono prole minorenne, rimangono per l'anno 1900 soltanto altre 474 tutele per minorenni legittimi, alcune delle quali, come avvertii, possono andare comprese fra quelle per demissione da ospizi, ove gli orfani siano stati ricoverati nella mancanza di parenti conosciuti o capaci dell'ufficio di tutore, ed in parte fra quelle che vanno designate come istituite *per altri motivi*, che i Pretori ed i rappresentanti il Pubblico Ministero si dimenticano sempre di indi-

care! (1). Fra queste due specie di tutele possono però trovarsi soltanto 249 delle indicate rimanenti 474 tutele per minorenni legittimi, perchè le altre 225 tutele troviamo nei nostri prospetti classificate secondo la causa speciale per la quale furono istituite e cioè 135 per incapacità civile ad esercitare la patria potestà e 114 per abuso o perdita della patria potestà, sebbene neppure per queste possa assolutamente escludersi che vi sia compreso qualche minorenne illegittimo (2).

***

Sono cifre minime e per le cause da cui derivano è da augurare che la tenuità di esse corrisponda pienamente alla verità. Però è da avere presente, di fronte all'esiguità di queste cifre e come eventuale ragione di essa, che se la incapacità civile o penale colpisca il padre e sia vivente la madre, passa a questa l'esercizio della patria potestà (art. 220, ultimo capoverso, Cod. civ.), senza che occorra istituire la tutela.

Considerate queste tutele nei rispettivi distretti, la scarsezza delle cifre, ora riferite, apparisce anche più evidente, onde, pur dovendo rilevare la prevalenza di esse in taluni distretti, non sembra che questa sia tale da consentire alcun sicuro confronto o speciale deduzione, sebbene si trovi, che quelle della prima specie, cioè istituite per incapacità civile all'esercizio della patria potestà, sono più numerose, e quasi tutte si raccolgono, nei distretti di *Genova* (10), *Milano* (11), *Trani* (12), *Messina* (20), *Palermo* (24), mentre quelle della seconda specie, cioè per abuso o perdita della patria potestà, sono più numerose per *Messina* (11), *Trani* (23) e *Palermo* (29). Negli altri distretti o mancano o non arrivano a 10 in ciascuno di

(1) Circolare ministeriale, 29 settembre 1892, n. 1272. — *Atti della Commissione*, sessione ordinaria, maggio-giugno 1892, pag. 133.

(2) Le nostre leggi tacciono della perdita della tutela legale (art. 184 Cod. civ.) come effetto di condanna penale, nè di essa si trova cenno nei lavori preparatorî circa l'articolo 3, disp. trans. Cod. civ. e l'art. 33, Cod. pen., ma non mi pare dubbio che debba essere assimilata alla patria podestà e designata con le norme a qnesta relative nell'art. 33 Cod. pen. — Conf. V. De Pirro, *Contributo allo studio delle incapacità giuridiche delle persone fisiche. — Incapacità derivante da condanna penale.* — Città di Castello, S. Lapi, 1902, pag. 45-51.

essi le tutele per queste cause istituite. Soltanto si potrebbe osservare che nell'anno 1900, il maggior numero è dato, per entrambe queste tutele, dai distretti di *Trani*, di *Messina* e di *Palermo*, onde sarebbe da accertare se tale prevalenza sia ivi costante.

***

Nella Sessione del giugno 1901, questa Commissione sulla proposta del consigliere Ostermann manifestò il voto che i rappresentanti del Pubblico Ministero fossero eccitati a porre la massima cura affinchè la privazione, la modificazione o la decadenza della patria potestà siano provocate in tutti i casi ed i modi previsti dalla legge (1).

Questo argomento fu dunque già esaminato e, più autorevolmente che in questa relazione, potrà essere di nuovo studiato da chi di consueto è chiamato a riferire sulla PATRIA POTESTÀ. Mi limito perciò a farne cenno soltanto in quanto l'applicazione delle ricordate disposizioni legislative abbia aperto l'adito alla istituzione della tutela nella mancanza della madre o se a questa, vedova, esse furono applicate.

Ma subito debbo notare come, per le osservazioni già da altri relatori sottoposte a questa Commissione e per quanto ho dovuto rilevare dai rapporti, ricevuti per queste mie relazioni sulle tutele, si renda evidente una diffusa reluttanza ad applicare le disposizioni che limitano o tolgono l'esercizio della patria potestà e come, ove siano applicate, si manifesti una grande incertezza rispetto ai successivi provvedimenti necessari a supplire all'autorità paterna e principalmente nel decidere se e quando sia da istituire una vera e propria tutela. Reluttanza che forse ha origine comune col precetto dell'articolo 221 del Codice civile, pel quale vuolsi che non rimanga memoria dei motivi, che determinano l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, o dalla fiducia di correggere l'errore o l'abuso, che potrà quindi essere dimenticato, e perciò senza distruggere nè compromettere, ma agevolando il ritorno di ogni prestigio all'autorità paterna, per l'intima e diffusa persuasione, che una volta sconnessa la compagine famigliare, potrà forse il provvedimento le-

(1) *Atti della Commissione*, sessione del giugno 1901, pag. 60.

gislativo o dell'autorità dissolverla, ma certamente non basterà di per se solo a reintegrarne l'ordine e l'armonia. E quando tale reluttanza pare vinta per necessità di eventi, o cedere innanzi ad inferiorità di condizioni sociali, ove meno elevata è la nozione morale dell'autorità e del legame famigliare, sembra che, ancora, essa abbia qualche ripercussione o manifestazione provocando nuova incertezza, come ho detto, circa i provvedimenti da prendere per provvedere in qualche modo alla sorveglianza, all'allevamento ed alla educazione dei minorenni che in tal guisa si vorrebbero difendere.

Inoltre si aggiunge in quel momento una nuova occasione di titubanza, derivante dalla riconosciuta incertezza delle disposizioni delle nostre leggi, civile e penale, rispetto a quei provvedimenti (1).

Sebbene sia da escludere per alcune disposizioni del Codice civile, nondimeno sembrò che dalla legge sia accolta una complessa nozione della patria potestà, inscindibile nelle sue funzioni, onde apparve quasi impossibile la coesistenza di essa con altra autorità, eventualmente destinata a surrogarla o a supplirla, in guisa che pare necessario, affinchè quest'ultima possa sorgere e funzionare, che sia pronunciata la piena decadenza o la privazione di tutti quanti i diritti, le facoltà e gli attributi costituenti o derivanti dalla patria potestà (2).

A determinare questa persuasione, conseguenza della incertezza che troviamo nelle prescrizioni legislative e che si rispecchia nella interpretazione e nella applicazione di esse, concorre, a mio avviso, un imperfetto coordinamento fra le nuove disposizioni e

(1) Un diligentissimo esame ed una esposizione sistematica di queste disposizioni è stata fatta con la pregevole pubblicazione poco fa ricordata del prof. V. De Pirro, *Contributo allo studio delle incapacità giuridiche delle persone fisiche.*

(2) Per opposta via viene ad analoga conclusione il prof. De Pirro, *op. cit.*, pag. 43: " Sarebbe infondata l'obbiezione che nel concetto della legge le facoltà, che la patria potestà e l'autorità maritale conferiscono all'investito, formano un tutto indivisibile onde dall'impossibilità di esercitarne alcuna si debba argomentare l'impossibilità del titolare rispetto all'esercizio di ogni altra, perchè un concetto diverso risulta dalle singole disposizioni del Codice civile, p. es. dagli articoli 156 pr., 232, 233, 237, 238, 247, 728 e pr. 135, n. 1, nel caso di minorità, e n. 3; i quali provano che quei due rapporti giuridici possono subire modificazioni nel contenuto senza estinguersi ".

quelle derivanti da più antichi sistemi, accolte dal nostro Codice civile per la patria potestà, per l'autorità maritale e per la tutela.

Inoltre manca la più semplice nozione della sospensione dell'esercizio della patria potestà, accolta da altre leggi civili (1) e che utilmente dal nostro Codice civile poteva essere meglio definita e regolata.

In fine, ultima e nuova occasione di incertezze si ebbe nell'articolo 33 del Codice penale e nel correlativo articolo 11 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509; nè sono da dimenticare gli articoli 113 a 116 della legge di pubblica sicurezza anche quando l'applicazione di essi non porti alla perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

Qui basti ricordare come prevalga la interpretazione letterale dell'articolo 241 del Codice civile, onde si esclude la possibilità di una vera e propria tutela fuori dei casi ivi preveduti. Inoltre assai restrittivamente, e con molta incertezza, si ricorda che per l'articolo 220 del Codice civile la patria potestà deve essere esercitata dalla madre, durante il matrimonio, quando il padre non possa esercitarla (2). Soltanto nella presunzione di assenza non vi sono

(1) Ricordo il Codice civile austriaco. — § 176. Se il padre perde l'uso della ragione; se é dichiarato prodigo; se viene condannato per delitto al carcere per più d'un anno; se è emigrato per propria volontà od è assente da oltre un anno senza aver fatto conoscere il luogo di sua dimora, in tutti questi casi *la patria potestà è sospesa* e si deputa ai figli un tutore. Cessando questi impedimenti, rientra il padre nell'esercizio dei suoi diritti.

§ 177. Perdono per sempre la patria podestà quei padri che trascurano interamente il mantenimento e la educazione dei loro figli.

§ 178. Abusando il padre della patria podestà di modo che i figli siano pregiudicati nei loro diritti, od omettendo di adempiere i doveri con essa congiunti, non solo i figli stessi, ma chiunque ne abbia cognizione e specialmente i prossimi parenti, possono implorare l'assistenza del giudice, il quale deve rilevare l'oggetto della querela e dare le provvidenze adatte alle circostanze.

È noto però, e queste disposizioni confermano, che il Codice civile austriaco riconosceva la patria potestà soltanto nel padre (§ 147), mentre la madre vedova, non nominata dal padre (§ 196), poteva essere tutrice soltanto dopo l'avo paterno (§ 198). Invece per il Codice civile italiano anche alla madre spetta la patria potestà e ad essa n'è devoluto l'esercizio, durante il matrimonio, se il padre non possa esercitarla (art. 220); ma appunto quando il diritto del padre subisce parziali limitazioni giuridiche oppure se il padre si trovi in una impossibilità di fatto per esercitarlo, manca, tranne per l'assenza presunta, una regola sicura, la quale provveda a supplirvi.

(2) Vedi appresso sull'art. 233 Cod. civ. — e Scotti, *Monografia degli art. 220 e 233 del Cod. civ. it.* (*Monitore dei Tribunali*, XIV, pag. 1025, anno 1873, n. 43). — Qui ci sia consentito di ricordare soltanto di sfuggita come per la

contestazioni, perchè all'uopo si hanno speciali disposizioni, sia per riconoscere il diritto della madre (art. 46), sebbene con norma generale provveda, come ho ricordato, l'articolo 220, ult. cpv., sia per la istituzione della tutela (art. 47), avvertendo in questo caso, che si tratta di tutore *temporaneo*, sebbene ciò non possa recare differenza di funzioni!

Così vuolsi ricorrere all'articolo 233, non soltanto se l'abuso o la cattiva amministrazione derivi da infermità di mente, e non vi sia stata l'interdizione dell'unico genitore superstite (1), ma anche ove questo sia interdetto (2) escludendo che per il figlio minorenne

precedente legislazione sarda la madre poteva soltanto essere *tutrice* dei suoi figli per la morte o per l'assenza del marito. Nel caso di maltrattamenti verso i figli o di abuso della patria potestà il Codice civile albertino ammetteva la emancipazione coattiva dei figli (art. 239).

Nel progetto di revisione del Codice civile albertino, presentato al Parlamento dal ministro Cassinis (19-21 giugno 1860), si riconosceva alla madre superstite soltanto il diritto alla tutela del figlio, se il padre non aveva nominato il tutore (art. 330) e separatamente si considerava tanto l'abuso grave della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, onde poteva provocarsi dal Tribunale la privazione di essa (art. 321), quanto la malversazione dei beni, per la quale il padre poteva essere privato del diritto di rappresentare i figli negli atti civili, della amministrazione ed anche in tutto o in parte dell'usufrutto (art. 322), nominando un tutore alla persona o un curatore ai beni dei figli (art. 323). Nel progetto compilato dalla Commissione ministeriale, nominata dal ministro Cassinis (1° aprile 1861), si fa un passo avanti affermando che " per la morte di alcuno dei genitori il superstite sarà tutore dei figli minori (art. 344) ", salvo al padre di " destinare alla madre, sopravvivente e tutrice, un consulente " (art. 345-346); ma nel caso di gravi maltrattamenti o di abuso della patria potestà si torna all'emancipazione come nel Codice albertino (art. 239) e si lascia al Tribunale di provvedere per l'amministrazione dei beni (art. 342).

Accolto finalmente il principio, che l'esercizio della patria potestà spetta alla madre, quando il padre non possa esercitarla, non cessarono, neppure nella Commissione coordinatrice del Codice civile, le incertezze, forse per memoria del passato, nè le diffidenze verso la madre (v. Scotti *op. cit.*, numeri 7 a 22, pag. 1026-1027. — Gianzana, *Codice civile*, ecc., vol. 3°. pag. 129-130). Infatti risulta (verbale 17, n. 2, in fine) che dapprima fu proposto (Mancini) di dichiarare nell'art. 233, che il Tribunale poteva eziandio provvedere *perchè la madre non possa senza il Consiglio di famiglia fare certi atti*, che dal Tribunale stesso dovevano essere determinati; ma ciò non parve necessario (De Foresta) riconoscendosi già implicitamente tale facoltà nel Tribunale onde bastava ne risultasse dal verbale; poi per maggiore cautela fu invece accolta la proposta (Cadorna) di aggiungere le parole, che ora si leggono nel detto art. 233 — *e potrà anche dare gli altri provvedimenti che crederà necessari nell'interesse del figlio.*

(1) App. Torino, 19 febbraio 1876, Enrico pres., Della Valle ric. — Tommasini, *La Giurisprudenza sul Codice civile*, art. 233.

(2) Ricci, *Corso teorico e pratico di diritto civile*, I, n. 379.

dell'interdetto sia in tal caso da convocare apposito consiglio di famiglia o di tutela (1)! Sebbene, quando il marito sia interdetto non si possa contestare che la moglie ne diviene di diritto tutrice (articolo 330) e che ad essa spetti come madre la patria potestà, perchè il marito non può esercitarla (art. 220), nondimeno questo diritto si vorrebbe fare dipendere dalla decisione e dal formale riconoscimento del Tribunale, ove questo sia chiamato ad applicare l'articolo 233, per abuso commesso dal padre violando o trascurando i suoi doveri, e ciò per una supposta eccezione fatta all'articolo 220 nell'ipotesi di difficile convivenza (2), onde sarebbe da supporre necessario anche l'allontanamento dei figli dalla casa coniugale!

Nominato poi il tutore o il curatore nei casi preveduti dall'articolo 233, si vorrebbero circoscritte le funzioni, non tanto perchè questo articolo non sempre porta all'istituzione di una vera e propria tutela, consentendo varietà di provvedimenti a seconda dei differenti bisogni, quanto perchè si ritiene che esso non potrebbe mai condurre ad una vera e completa privazione o decadenza dalla patria potestà (3), non togliendo tutti i diritti ad essa inerenti e quindi non divenendo il padre del tutto incapace. Perciò, sebbene il tutore sia nominato, perchè il padre trascurò l'educazione e la istruzione dei figli, si pretende che quest'ultimo conservi anche in questo caso il diritto di sorveglianza, che gli è riconosciuto dall'articolo 155 in seguito alla separazione coniugale (4), e sempre il diritto di consentire al matrimonio del figlio minorenne, sia perchè questo diritto può durare oltre la maggiore età, cioè dopo cessata qualsiasi tutela (art. 63, 64, 320), sia perchè contro l'ingiustificato rifiuto è dato apposito rimedio dall'articolo 67. Così

(1) Ricci, *Ibidem*, e n. 492 — Contro: Borsari, *Commentario del Codice civile italiano*, art. 334, § 686.

(2) Borsari, *Op. cit.*, art. 233, § 546 — Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile italiano*, ediz. 3ª, VII, §§ 15, 253 e note ivi — Sterio M., *Delle incapacità proibitive nell'esercizio della patria potestà*, pag. 19. — Torino, Bocca, 1896 — App. Casale, 3 marzo 1879, Brusasca c. P. M. — Tommasini, *loc. cit.*

Contro: Scotti, *Monografia degli articoli 220 e 233 del Codice civile italiano* (*Monitore dei Tribunali*, XIV, pag. 1025, anno 1873, n. 43) — App. Lucca, 9 febbraio 1886, Bernardoni c. Bernardoni — Tommasini, *loc. cit.*

(3) Bianchi, *Corso elementare di diritto civile italiano*, 1ª ediz., IV, 1876, pag. 814 — Borsari, *loc. cit.*, § 545, II-A. — Sterio M., *op. cit.*, pag. 16.

(4) Borsari, *loc. cit.*

se il padre sia privato dall'amministrazione dei beni, dovrebbe a lui rendere i conti il curatore (1).

D'altra parte non volendo ravvisare mai possibile per queste disposizioni la istituzione di una vera tutela, onde ne sarebbe esclusa la nomina del protutore e del Consiglio di famiglia (2), si avrebbe senza la sorveglianza di essi un tutore od un curatore per i minorenni con facoltà assai più larghe del consueto e che troverà regola soltanto nei provvedimenti che il tribunale potrà per lui stabilire.

Ma per le nostre indagini sulle tutele si aggiungono, come ho detto, a queste incertezze quelle derivanti dall'art. 33 del Codice penale, rispetto al ricordato art. 220 del Codice civile, che consente alla madre di esercitare la patria potestà quando il padre non possa, e rispetto all'art. 135, n. 1 dello stesso Codice civile, in quanto dichiara che l'autorizzazione del marito non è necessaria quando egli sia « condannato a più di un anno di carcere (3), durante l'espiazione della pena », mentre secondo l'art. 33 del Codice penale soltanto « nella condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei « cinque anni *può aggiungersi* la privazione della *patria potestà* e « dell'*autorità maritale*, durante la pena ». Così si venne a ribadire l'opinione che, soltanto per la condanna oltre i cinque anni di reclusione e quando sia formalmente pronunciata la decadenza o la perdita della patria potestà, possa aprirsi la tutela (art. 241 Cod. civ.) o invocarsi i ricordati art. 220 e 135 n. 1° del Codice civile, non si abbia quella completa privazione della patria potestà (art. 33, cpv. 1°, 349 Cod. pen.), che sembra escludere anche la possibilità

(1) App. Milano, 20 gennaio 1871, Fava c. Conti (*Legge*, anno 1871, I, 440) — App. Bologna, 9 febbraio 1877, Tosi-Marzocchi c. Marzocchi (*Legge*, anno 1877, I, 73).

(2) Confr. nota precedente — App. Milano, 20 genn. 1871: se vi è patria potestà, non è possibile la costituzione del consiglio di famiglia ed i conti si rendono al genitore. — Contro App. Brescia, 22 marzo 1867. — Se al padre viene tolta l'amministrazione dei beni dei suoi figli minori si fa luogo alla convocazione del consiglio di famiglia per la nomina del curatore (Pacifici-Mazzoni, Repertorio, III, *Tutela* e *Curatela*, § VI, 49).

Ciò sarebbe anche contro la lettera dell'art. 233, ma tanta discordia e tanta incertezza può in parte attribuirsi alle differenti applicazioni che può avere l'art. 233 secondo ogni speciale esigenza

(3) Confr. Art. 22, n. 6° del R. Decreto 1° dicembre 1899, n. 6509, per l'attuazione del Codice Penale.

della reintegrazione (1). Invece altri ha ritenuto che per quella disposizione e per l'articolo 11 del R. decreto 1° dicembre 1899, n. 6509, siano state aumentate rispetto al Codice civile le occasioni di istituire le tutele!

***

Non mi sarei indugiato a ricordare questi già noti dissensi della dottrina e della giurisprudenza e avrei soltanto rilevata, anche con questa relazione, la permanente incertezza nel provocare la istituzione della tutela, se non avessi trovato, e dagli schiarimenti richiesti non mi fosse stato confermato, che all'incertezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge, altra se ne aggiunge sul significato delle intestazioni dei nostri prospetti statistici, onde la registrazione di queste tutele va errando da una all'altra colonna alterandone la verità.

Mi limito a pochi esempi. Per il circondario di Ancona trovai che queste tutele, indicate nelle colonne 10ª e 11ª dei prospetti numerici, non corrispondevano a quelle resultanti dagli elenchi nominativi e fu risposto che tutte avrebbero dovuto trovare posto nella colonna 11ª perchè relative a figli minorenni di genitori interdetti in seguito a sentenze penali. Se non che fu avvertito in pari tempo come i Pretori avessero ritenuto che i figli dell'interdetto, rimasti privi della madre, debbono essere rappresentati da un tutore, mentre quel Procuratore del Re pensava che tale concetto fosse giuridicamente erroneo pel doppio motivo: che l'interdetto non perde la patria potestà, ma soltanto l'esercizio di essa, meno i casi in cui il giudice tassativamente lo dichiari, nella speciale ipotesi contemplata dalla legge (es. art. 392 Cod. pen.) ovvero quando sia l'effetto di condanna (art. 33 Cod. pen.) e perchè i casi dell'apertura della tutela sono tassativamente stabiliti dal Codice civile.

Questa è appunto la tesi cui poco fa accennavo (2) e lo stesso Procuratore del Re perciò opinava che in simili casi si dovrebbe adottare il provvedimento previsto dall'articolo 233 del Codice civile per la nomina di un curatore ai beni e di un tutore alla per-

(1) Pacifici-Mazzoni, *Ist. di Dir. Civ. It.*, ediz. 3ª, VII, pag. 372. — Sulle *Limitazioni derivanti dall'interdizione lagale all'esercizio della patria potestà nel caso di omessa privazione della medesima* — V. De Pirro, *op. cit.*, pag. 57.

(2) V. sopra, pag. 30. Nota 2; Ricci, *Corso teor. e prat. di Dir. Civ.*, I, n. 379.

sona dei figli minori dell'interdetto. . . E si noti che poco prima aveva avvertito che si trattava d'interdetto in seguito a sentenza penale e che mancava la madre! In verità non so comprendere come per i figli minori di un interdetto, privi della madre, si possa pensare ad un tutore della persona, e se vi sono beni da amministrare anche ad un curatore dei beni, quasi ammettendo la coesistenza del tutore e del curatore per escludere che si debba provvedere secondo le norme generali regolatrici della tutela! e tanto meno ciò riesce comprensibile quando lo stesso Procuratore del Re, contro i fautori dell'insegnamento da lui seguito (1), giustamente osservava che il Consiglio di famiglia del genitore interdetto non potrebbe occuparsi dei figli di lui, non potendo estendere la sua giurisdizione a persone diverse da quelle per le quali fu istituito (2).

Nello stesso circondario di Ancona si ebbe una condanna per bigamia e per violenza carnale sulla figlia nata dal secondo matrimonio, e, questo annullato, la seconda moglie prese altro marito; perciò a richiesta dell'ufficiale dello Stato civile il Pretore aprì la tutela nell'interesse dei minori, registrandola fra quelle istituite in seguito a condanna penale!

Rimase poi aperta questa tutela, sebbene il Procuratore del Re abbia giustamente osservato come la istituzione di essa non gli sembrasse legale, perchè, sebbene annullato il matrimonio, conservava la madre naturale sui figli la patria potestà, o meglio, diremo noi, la tutela legale (art. 184 Cod. civ.).

Le osservazioni fatte rispetto ad alcune indicazioni relative a queste tutele condussero ad accertare, fra le altre circostanze, che nel circondario di Voghera, morta la moglie di un condannato alla detenzione per quattro anni e mezzo, il Pretore, in seguito a denuncia dell'ufficiale dello Stato civile, istituì la tutela per i figli minorenni, ma il Procuratore del Re avvertì che la condanna non portava perdita della patria potestà e perciò, e non a torto, fece revocare la tutela. Ma non si potrebbe desiderare più chiara conferma delle lamentate imperfezioni della legge, imperocchè quei minorenni, se avranno trovato assistenza di parenti o di amici, si trovarono pri-

(1) Ricci, *op. cit.*, I, n. 379. App. Torino, 12 maggio 1885, Musso c. Ferraris — *Legge*, 1885, II, 703.

(2) Borsari, *op. cit.*, art. 334, § 686. App. Genova, 30 maggio 1891, Spigno c. Gallo, *Racc. Giurisp.*, XXXIII, 2, 434; *Eco Giurisp.* V. 1, 290; App. Torino, 9 agosto 1892, ric. Ransanigo; *Giuris. It.*, 1893, I, 2, 89; *Giurisp. Tor.*, XXX, 39.

vati di una assistenza e rappresentanza legale perchè il padre era nella materiale impossibilità di esercitare quella che moralmente e legalmente gli spettava! Nondimeno il Procuratore Generale presso la Corte di appello in Casale ne prende occasione per rilevare come la colonna 10ª dei nostri prospetti numerici « estenda i casi di tu-« tela oltre quelli tassativamente indicati dall'articolo 241 del Codice « civile, perchè per l'assenza del genitore provvedono gli articoli « 46 e 47 e per la condanna penale gli articoli 31, 33 del Codice pe-« nale, mentre l'articolo 20, n. 5, dello stesso Codice non porta « punto alla conseguenza di dichiarare (eccetto il caso di condanna « all'ergastolo), che il genitore del minore si trova nella condizione « dell'articolo 241 Codice civile. Altra cosa è la perdita della patria « potestà, altra cosa sono la interdizione legale e la interdizione « dai pubblici uffici.

« L'articolo 11 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, « ha veramente estesa la portata dell'articolo 241 Codice civile ad « ogni impedimento penale all' esercizio della patria potestà od « intende unicamente provvedere all'ipotesi dell'apertura di tutela « per la perdita propriamente detta della medesima, giusta il solo « primo capoverso dell'articolo 33 Codice penale, che corrisponde « al Codice civile? Parrebbe (leggendosi in detto articolo 11 del « citato regio decreto le parole: *nei casi preveduti dall'articolo* 33 « *del Codice penale*, avvece delle altre: *nel caso di perdita della* « *patria potestà*) che detta disposizione si riferisca pure alle inter-« dizioni legali accompagnanti la reclusione per oltre 5 anni. Ove si « dia tale efficacia di nuova legge civile al regio decreto predetto, « bisogna migliorare la dizione della colonna 10ª del prospetto rias-« suntivo, la quale forma un duplicato pericoloso colla rubrica della « colonna 11ª, la quale già contempla l'ipotesi dell'articolo 33 Co-« dice penale. »

Non riferisco altri esempi, e tanto meno mi fermo ad enumerare quante volte apparisca dai nostri elenchi che la tutela, in seguito a condanna penale, fu aperta per iniziativa del Pretore o per denuncia dell'ufficiale dello stato civile, anzichè provocata dal competente P. M. (art. 11 regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509), sebbene anche questa circostanza, che, è vero, non reca nullità, concorra a dimostrare quanto scarsa cura sia data ad un argomento che per noi ha tanta importanza.

*
* *

Ma le osservazioni e gli esempi finora riferiti, specialmente quello della Procura generale di *Casale*, che può essere additata come esempio di perseverante diligenza, meritano particolare attenzione.

Perciò, concludendo, mi pare di potere avvertire, che, se la nostra indagine ci conduce talvolta a ricercare quale interpretazione o applicazione più o meno esatta abbiano le leggi e a segnalare ove sia manifesto l'errore da evitare o quali mutazioni siano desiderate per assicurarne o migliorarne gli effetti, essa però non ha per còmpito, nè presume, formulando le sue domande ed i suoi quesiti, di sostituirsi o di correggere chi è chiamato ad interpretare e ad applicare le leggi, ma soltanto intende a provocare schiarimenti e a sottoporre ad un più diretto e positivo esame le norme comunemente accolte.

Nessuna innovazione quindi recano le nostre richieste o le rubriche dei nostri prospetti; come non è necessaria ad esse, almeno per quanto concerne le tutele, alcuna modificazione o correzione. Infatti cercando di classificare e di distinguere le ipotesi prevedute dall'articolo 241 del Codice civile per la tutela dei minorenni, non si volle ampliare od estendere quella disposizione ad ipotesi non prevedute. Invece, volendo evitare una specificazione o analisi eccessiva, si raccolsero con designazione sinottica, intorno alle specie principali indicate dall'articolo 241, le altre cause analoghe di apertura della tutela per minorenni, ma derivanti da speciali disposizioni. Così dopo le tutele per morte di genitori vedovi, vengono quelle istituite senza alcun carattere punitivo, ma rese necessarie da uno stato di fatto o da un impedimento civile all'esercizio della patria potestà, derivante da causa fisica od intellettuale. Come esempi furono indicati l'assenza e non soltanto quella dichiarata, come, preso alla lettera, farebbe supporre l'articolo 241, ma anche la presunzione di assenza cui la legge previdente fa risalire l'apertura della tutela (articolo 47), e la interdizione che, qui indicata, non può riferirsi che a quella derivante da infermità di mente (articolo 324) ; e ciò senza tener conto di quelle solitarie opinioni secondo le quali, se l'interdetto sia vedovo, o se la moglie sia minorenne, dovrebbe il suo tutore e il Consiglio di famiglia provvedere anche per i figli minorenni, oppure, supponendo applicabile l'articolo 233 del Codice civile, ritengono anche in questo caso da

escludere una vera e propria tutela per fare posto, come poco fa accennai, alla ibrida nomina contemporanea di un tutore alla persona e di un curatore ai beni dei minorenni.

Può dubitarsi invece se fu opportuno ravvicinare la tutela istituita secondo l'articolo 233 a quella aperta in seguito a condanna penale, perchè, se nell'applicazione dell'articolo 233 del Codice civile, meglio che per le differenti ipotesi alle quali si adatta l'articolo 33 del Codice penale, può dirsi che con quella disposizione della legge civile, i genitori — *in eo puniuntur in quo peccaverunt* — e se può quindi ammettersi che questo provvedimento abbia carattere, non soltanto di protezione per i figli, ma anche di pena al genitore e di proibizione o d'impedimento penale all'esercizio della patria potestà, nondimeno è sempre provvedimento in sede civile.

D'altra parte è innegabile la maggiore affinità sua coi provvedimenti più decisamente penali e la origine, non tanto da incapacità o da un impedimento materiale, ma da una colpa o indegnità del genitore all'esercizio della patria potestà. Perciò, quando per l'articolo 233 del Codice civile, che vedemmo adattabile a tante differenti esigenze, si renda necessario provvedere ai figli con una vera tutela, che a mio avviso, in tale caso, non può non essere regolata se non secondo le disposizioni generali e proprie della tutela, non vi è duplicazione, perchè non può confondersi con questa la tutela aperta in seguito ad interdizione per infermità di mente, sebbene per questa interdizione impropriamente da alcuno si invochi l'articolo 233. Nè il richiamo ed il ravvicinamento fatto nei nostri prospetti, se può meglio fare avvertire una lacuna nelle nostre leggi, può generare confusione o allargare il significato e l' applicazione delle disposizioni degli articoli 33 e 391 del Codice penale, dell'articolo 11 del regio decreto 1 dicembre 1889, n. 6569, e di qualunque altra simile disposizione penale, sia rispetto agli effetti della interdizione legale nelle condanne alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni, se omessa la privazione della patria potestà (1), sia quando indipendentemente dalla specie del delitto (es. art. 391 Cod. pen.) avvenga che sia aggiunta formalmente la privazione della patria potestà durante la pena (art. 33).

(1) Circa la nozione della *interdizione legale*, quale " istituto giuridico eminentemente ibrido che non trova esatto riscontro nella vera e propria interdizione ", ricordo ancora una volta il pregevole studio del prof. V. De Pirro, *Contributo ecc.*, e più specialmente a pag. 32-41.

Ripeto, che un maggiore studio delle disposizioni legislative concernenti la sospensione, la limitazione o la privazione della patria potestà e del suo esercizio, potrà meglio e più diffusamente essere fatto con la relazione sulla patria potestà. Qui dobbiamo necessariamente limitarci a prenderne notizia, quando esse abbiano per effetto la istituzione di una vera e propria tutela.

Rilevate le incertezze sulla interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 233 del Codice civile, mi pare sia da tenere per fermo che, se non sempre quella disposizione porta alla istituzione di una vera e propria tutela, specialmente se vi sia la madre e possa essa assumere l'esercizio della patria potestà, però ove una tutela sia aperta debba questa essere subordinata alle regole generali. E rispetto alle disposizioni del Codice penale, senza ripetere le critiche ad esse fatte, pare di potere concludere che l'articolo 11 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, non volle nè poteva estendere l'articolo 241 del Codice civile a qualsiasi impedimento penale all'esercizio della patria potestà; ma poichè esso si riferisce a tutte le ipotesi imperfettamente definite e raggruppate nell'articolo 33 del Codice penale, rispecchia colla sua indecisa dicitura, sotto nuovo aspetto, ma forse in minor misura, una incertezza simile a quella che trovammo nell'articolo 233 del Codice civile, accennando anch'esso promiscuamente ed indeterminatamente alla tutela ed alla cura, sia delle persone, sia dei beni e per questi tanto se dei figli minorenni, quanto se del condannato.

Rimedio a queste manifeste imperfezioni e deficienze delle nostre leggi, civile e penale, si avrebbe in molta parte, come accennai da principio, se fosse possibile un migliore coordinamento di esse, ma, siccome non mi par probabile, potrebbe ottenersi più completo ed efficace, come già fu detto colla precedente relazione sulle tutele e secondo il voto di questa Commissione sulla proposta fatta dal senatore Bodio in seguito all'importante rapporto della Sotto-Commissione, che riferì sulle condizioni dei minorenni delinquenti, traviati, orfani e abbandonati (1), se fossero accolte disposizioni analoghe a quelle della legge francese del 24 luglio 1889 per la protezione dei fanciulli maltrattati e moralmente abbandonati.

E ciò sarebbe necessario anche ad ovviare un inconveniente che forse è cagione della scarsa indicazione di queste tutele. Infatti,

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1901, pag. 56.

ove la istituzione della tutela non segua la incapacità incorsa dal padre, perchè è in vita la madre, quando questa verrà a morte prima del marito, l'ufficiale dello stato civile che deve denunciare al Pretore soltanto la morte di vedovi che lasciano prole minorenne, e che ignora e non ha nessun obbligo di conoscere o di accertare le condizioni giuridiche del padre superstite, non denuncierà la morte della madre al Pretore e perciò, ove non supplisca la iniziativa dei parenti o di qualche amico, mancherà la istituzione della tutela.

***

Tutele istituite per altri motivi.

Trascuro le tutele, che nei nostri prospetti figurano istituite per *altri motici,* giacchè manca quasi sempre, sebbene con apposita avvertenza richiesta, la indicazione specifica della causa di esse e perchè dalle scarse notizie date e da quelle che poterono essere domandate, risulta che sotto questa rubrica non è di solito registrata la istituzione di nuove tutele, ma piuttosto vi troviamo indicati i trasferimenti della sede del consiglio tutelare da uno ad altro mandamento (Codice civile, articolo 249, capoverso).

III.

Tutele per minorenni illegittimi.

Dalle tutele per minorenni legittimi passiamo all'esame di quelle per illegittimi nell'anno 1900. Già feci cenno di esse nel loro complesso (10,940) e nella loro proporzione centesimale (50. 94) rispetto al numero (10,535) e alla proporzione (49.06) delle tutele per minorenni legittimi, notando la tenue prevalenza numerica di esse (405) con aumento anche rispetto all'anno precedente, ma senza raggiungere i numeri per entrambe le tutele e la proporzione per gli illegittimi tanto più elevata raggiunta nell'anno 1898 (1). Ricordai le ragioni di prevalenza numerica delle tutele per illegittimi, su quelle per legittimi subordinate al duplice evento della morte o della incapacità di entrambi i genitori, e come anche nell'anno 1900 il numero dei minorenni legittimi sottoposto a tutela (19,904) sia molto superiore a quello delle tutele aperte (10,535), rispondenti al numer- delle famiglie (art. 246 Codice civile), e superiore anche al numero

(1) Anno 1899, tutele per legittimi 10,268; ogni cento tutele 49.56; tutele per illegittimi 10,804; ogni cento tutele 50.44. — Anno 1898, tutele per legittimi 10,804, ogni cento tutele 47.85; tutele per illegittimi 11775, ogni cento tutele 52. 15.

dei minorenni illegittimi (10,940), che si ritrova invece quasi uguale a quello delle nuove tutele per essi aperte (10,994), perchè soltanto quelli riconosciuti da uno stesso genitore naturale possono avere un medesimo tutore e rappresentare un'unica tutela (articolo 248 Codice civile), mentre per quanti sono figli di ignoti non ricoverati in ospizi (articolo 262) o da questi dimessi occorre la istituzione di altrettante tutele (articolo 261).

Ma questo ci avverte che, nonostante la prevalenza numerica delle tutele per minorenni illegittimi, anche la filiazione illegittima, che a prima vista sembrò rivelarsi a questa nostra indagine statistica in forma meno incompleta, si presenta al pari della filiazione legittima con manifestazioni assai parziali.

Sfuggono al nostro esame ed al nostro calcolo i figli illegittimi riconosciuti nell'atto di nascita pei quali la tutela non si aprirà se non quando avvenga la morte del genitore durante l'età minore. Per i minorenni illegittimi non riconosciuti già fu accennato come il numero e le proporzioni delle tutele mutino da luogo a luogo secondo il diverso ordinamento dell'assistenza dei figli di ignoti e le differenti norme per la demissione dagli ospizi, onde l'apertura della tutela è almeno ritardata sino alla demissione del ricoverato, se avvenga prima dell'età maggiore e senza che vi sia stato riconoscimento, legittimazione, adozione od emancipazione. In tal guisa l'indagine nostra, già necessariamente limitata, è circoscritta alle tutele da istituire per minorenni illegittimi riconosciuti, per figli di ignoti non ricoverati in alcun ospizio e per minorenni illegittimi che lasciarono gli ospizi.

Inoltre a diminuire il numero delle tutele per minori illegittimi non ricoverati concorre, per l'inevitabile ritardo alla istituzione di esse, la grande mortalità dei fanciulli nei primi mesi dalla nascita e che è tanto maggiore per gli illegittimi. — Tenendo conto di queste circostanze ritenni possibile ritentare, ed anche cercare di avvicinarmi con precisione maggiore che nella precedente relazione, alla determinazione del numero delle tutele, che nell'anno 1900 avrebbero dovuto essere aperte, per la principale delle categorie di esse, registrata nei nostri prospetti, cioè di quelle per i figli di ignoti non ricoverati, al fine di ottenere così una base sicura ad ogni nostra deduzione e confronto.

Ma le richieste e le indagini fatte a tale scopo mi condussero invece a riconoscere che le notizie fornite dalla statistica del

movimento dello stato civile non consentono di arrivare con sufficiente probabilità neppure a questa parziale determinazione. Di più mi rivelarono, con vivo rincrescimento, che furono errate le indicazioni fornite per la mia precedente relazione, forse perchè fraintese le mie domande sul numero degli atti di nascita pei figli di genitori ignoti non ricoverati in alcun ospizio e degli illegittimi e degli esposti morti nei primi cinque mesi dalla nascita.

La prima indicazione manca alla nostra statistica e l'errore nella seconda potè sfuggire tanto è notoriamente elevata la mortalità dei fanciulli, specialmente illegittimi, nel primo anno dalla nascita.

Comunque avvenuto l'errore, da una parte e dall'altra, debbo ora riconoscere che su questa ricerca non è dato di insistere. Non riescirà inutile però ad illustrazione, delle cifre rappresentanti nei nostri prospetti le principali specie delle tutele e particolarmente di quelle per minori illegittimi nelle tre loro divisioni, ed anche a correggere in parte quanto esposi nella precedente relazione, un rapido riavvicinamento di alcune delle cifre cortesemente fornite dalla Direzione generale della statistica sulle nascite nell'anno 1900 e sui fanciulli morti nel medesimo anno entro i primi cinque anni dalla nascita (1).

(1) NUMERO DEI MORTI NEGLI ANNI 1890-99 E 1900, CLASSIFICATI PER SESSO E PER ETÀ.

ETÀ dei morti in anni compiuti	Cifre assolute						Cifre proporzionali			
	Periodo 1890-99			Anno 1900			Periodo 1890-99		Anno 1900	
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Per 100 morti	Maschi per 100 femmine	Per 100 morti	Maschi per 100 femmine
Fra la nascita e 1 anno . . .	1,063,022	905,097	1,968,119	100,195	85,628	185,823	25. 86	117	24. 20	117
1 anno . . .	393,833	387,250	781,083	36,919	36,299	73,218	10. 26	102	9. 53	102
2 anni . . .	170,094	170,053	340,147	15,754	15,895	31,649	4. 47	100	4. 12	99
3 anni . . .	95,261	95,060	190,321	8,427	8,376	16,803	2. 50	100	2. 19	101
4 anni . . .	63,746	65,675	129,421	5,290	5,636	10,926	1 70	97	1. 42	94
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . .	. . .	. .	. .	. .	. .
Totale di tutte le età	3,865,928	3,754,376	7,620,304	387,938	380,979	768,917	100	103	100	102

Segue a pag. 118.

Segue Nota (1).

MORTI NEI PRIMI 5 ANNI DI ETÀ, CLASSIFICATI SECONDO IL SESSO E LA FILIAZIONE LEGITTIMA O ILLEGITTIMA.

ANNI DI ETÀ	Morti nell'anno 1900					
	Legittimi			Illegittimi		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Non oltre 1 anno . . .	92,582	78,802	171,384	7,613	6,826	14,439
Id. 2 anni . . .	35,106	34,391	69,497	1,813	1,908	3,721
Id. 3 anni . . .	15,021	15,108	30,129	733	787	1,520
Id. 4 anni . . .	8,110	8,046	16,156	317	330	647
Id. 5 anni . . .	5,121	5,459	10,580	169	177	346
Totale . . .	**155,940**	**141,806**	**297,746**	**10,645**	**10,028**	**20,673**

PROPORZIONE DEI BAMBINI MORTI NEL 1° ANNO DI ETÀ A 100 NATI NEL 1900.

COMPARTIMENTI	Anno 1900					
	Legittimi			Illegittimi		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	18	15	17	40	36	38
Liguria	15	14	14	27	32	29
Lombardia	20	17	18	32	29	30
Veneto	16	14	15	22	19	20
Emilia	20	18	19	25	22	23
Toscana	15	14	15	21	15	18
Marche	18	17	17	20	15	17
Umbria	19	17	18	14	16	15
Lazio	15	14	15	18	14	16
Abruzzi e Molise . . .	16	15	15	32	34	33
Campania	17	15	16	27	24	26
Puglie	18	16	17	17	21	19
Basilicata	19	18	19	20	17	18
Calabrie	17	17	17	29	31	30
Sicilia	21	20	21	22	28	25
Sardegna	18	16	17	17	15	16
REGNO . . .	**18**	**16**	**17**	**23**	**22**	**23**

È da premettere, come termine di confronto, che nell'anno 1900 i nati legittimi furono 1,003,970 e ne morirono in età non superiore ad un anno 171,384, essendo necessariamente compresi in questa cifra alcuni dei nati nell'anno precedente, ma che per naturale compensazione non alterano sostanzialmente d'anno in anno il significato di queste cifre.

Per il periodo successivo, e cioè non oltre i due anni d'età, il numero dei fanciulli legittimi morti nell'anno 1900 scende a poco più di un terzo della cifra precedente (69,497) e a poco meno della metà di questa ultima cifra il numero di quelli non oltre i tre anni (30,129) e così sempre diminuendo troviamo che i morti da più di quattro a non oltre i cinque anni furono 10,580, per modo che i fanciulli legittimi morti durante l'anno 1900 entro i cinque anni d'età furono 297,746.

Ma se la mortalità dei fanciulli legittimi può concorrere a diminuire le probabilità della istituzione della tutela, non è da dimenticare che l'indice delle tutele si ha per essi nel numero dei vedovi, defunti lasciando prole minorenne, e se già fu avvertito che tal fatto, siccome causa di queste tutele, è anche cagione del minor numero di esse, ora il ravvicinamento di questo numero annuale di morti, tanto esiguo, di fronte a quello tanto superiore dei nati legittimi, viemeglio attesta la mancanza di qualsiasi rapporto immediato fra le nascite, le morti e le tutele dei figli legittimi. Invece per i minorenni illegittimi sembrerebbe che il numero delle nascite possa più utilmente ravvicinarsi a quello delle tutele, in quanto buon numero di queste debbono seguire immediatamente o molto da vicino le nascite. Da ciò il tentativo di accertare almeno questo elemento statistico per un più sicuro sindacato dell'opera dei funzionari amministrativi e giudiziari, la quale in questo argomento non ci rassicura.

Invece, come dissi, non possiamo avere che il ravvicinamento di alcune cifre, non privo però di qualche approssimativa segnalazione per taluni rapporti e per la loro reciproca influenza.

Infatti se per la mancanza di più specifiche notizie sulla mortalità dei minorenni illegittimi non ci è dato di determinarne in modo sicuro gli effetti immediati sulla apertura della tutela per coloro che non furono riconosciuti nell'atto di nascita, nè ricoverati in alcun ospizio, nondimeno è evidente come vi sia un rapporto più

diretto, che per i nati legittimi, fra la mortalità dei figli illegittimi ed il minor numero di tutele che, in conseguenza di tale maggiore mortalità, dovranno per essi essere istituite.

Con questa avvertenza ricordo sommariamente che i nati illegittimi nell'anno 1900 furono 63,406; ne furono riconosciuti nell'atto di nascita 37,020, e così ne rimasero soltanto 26,386, cioè poco più di un terzo ai quali dovette essere provveduto col ricovero negli ospizii o con la istituzione della tutela.

La mortalità di essi ci è rappresentata nell'anno 1900 da 14,439 defunti entro l'anno dalla nascita, cioè poco meno di una quinta parte dei nati; ma poi la mortalità anche fra essi decresce rapidamente nel secondo anno di vita, onde nello stesso anno 1900 furono soltanto 3721 e così maggiormente diminuisce in seguito. Nondimeno i figli illegittimi morti nell'anno 1900 sotto i cinque anni d'età furono 20,673. Si potrebbe affermare in via di approssimazione che annualmente i morti illegittimi corrispondono a un terzo dei nati. Ma per la indagine sulla istituzione della tutela sarebbe necessario conoscere il numero dei morti nei primi mesi dalla nascita, perchè la morte più tardiva potrà invece determinare la chiusura della tutela, che, per gli illegittimi non riconosciuti nell'atto di nascita e non ricoverati, dovrebbe essere istituita appena denunciata la nascita. Dobbiamo dunque limitarci a fare notare che, se i figli legittimi morti nell'anno 1900 entro il primo anno dalla nascita rappresentarono il 17 per cento dei defunti, gli illegittimi raggiunsero il 23 per cento e che da questa prevalenza di mortalità nel primo anno deriva che necessariamente le proporzioni diminuiscono poi per gli illegittimi col crescere dell'età.

Dovendo dunque limitarmi a semplici ravvicinamenti comincio dal numero annuale dei riconoscimenti dei figli naturali nell'atto di nascita come ragione di diradamento e quasi di eliminazione delle tutele per minorenni illegittimi riconosciuti. Prendendo come approssimativo il numero dei 37,020 riconoscimenti, avvenuti durante l'anno 1900 nell'atto di nascita, e senza tenere conto di quelli ad esso posteriori, sebbene si affermino frequenti nell'imminenza della demissione dagli ospizi, quasi sorprende che le tutele per minorenni illegittimi riconosciuti siano state, nell'anno 1900, appena 515. Se non che qui, rispetto all'apertura delle tutele, non è da tener conto

della mortalità dei minorenni, bensì di quella dei genitori, appunto come fu avvertito rispetto alle tutele per minorenni legittimi.

Di fronte a 26,386 nati illegittimi pei quali avrebbe dovuto provvedersi con ricovero negli ospizi o con apertura di tutele, troviamo che per minorenni, i quali lasciarono gli ospizi durante l'età minore, furono aperte soltanto 2532 tutele, e per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio le tutele furono 7767. Si ebbero dunque rispetto a questi 26,386 nati illegittimi, soltanto 10,299 tutele, e quindi ne sfuggono alla nostra indagine 16,087.

A produrre siffatta scarsità di tutele non può non concorrere, purtroppo, la mortalità dei minorenni illegittimi tanto maggiore nei primi mesi di vita e fra i ricoverati nei brefotrofi, mentre il ricovero e l'assistenza nell'ospizio, come già accennai, se possono escludere la tutela, più spesso dovrebbero soltanto ritardarla.

Sebbene debba ancora ripetere, che qui ho cercato soltanto un ravvicinamento di cifre, non pare senza importanza e significato questo assottigliamento nelle loro resultanze finali, che per noi rappresentano la istituzione della tutela, onde anche qui dove pareva possibile avvicinarci ad un più sicuro accertamento del numero annuale delle tutele da istituire sia per i minorenni illegittimi non riconosciuti, sia per quelli dimessi dagli Ospizi, invece si accrescono le incertezze e dobbiamo rimetterci alle dichiarazioni di quei funzionari, che questa ricerca statistica vorrebbe sindacare nell'opera loro.

Vedrà la Commissione ed il suo Comitato permanente se siano da disporre più specifiche indagini per ottenere almeno in questa parte una più sicura base di studio.

***

Ora torniamo, senz'altre divagazioni, all'esame delle cifre quali risultano dai nostri prospetti.

Vedemmo le tutele per illegittimi, aperte nell'anno 1900, salire a 10,940, con un aumento di 391 sull'anno precedente, onde anche la proporzione di esse, ogni cento tutele aperte, aumentò da 50. 44 a 50. 94, rimanendo però esse sempre molto inferiori nel numero e nelle proporzioni a quelle degli anni 1898 e 1897, e ravvicinandosi ai risultati dell'anno 1896.

Tutele per minorenni illegittimi.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte					
	1895	1896	1897	1898	1899	1900
Piemonte (*Casale* e *Torino*) .	10. 16	22. 58	47. 58	22. 95	22. 22	29. 44
Liguria (*Genova*).	7. 54	21. 99	30 22	16. 24	27. 61	35. 56
Lombardia (*Milano* e *Brescia*)	29. 67	39. 60	51. 94	36. 76	34. 77	37. 24
Veneto (*Venezia*).	42. 31	50. 39	33. 97	59. 87	59. 47	54. 74
Emilia (*Parma, Modena* e *Bologna*).	38. 04	56. 80	60. 37	54. 65	56. 51	54. 74
Toscana (*Lucca* e *Firenze*) .	5. 62	17. 90	26. 72	35. 73	29. 51	18. 06
Marche ed Umbria (*Ancona, Macerata* e *Perugia*) . . .	31. 80	53. 24	70. 01	44. 22	58. 28	43. 44
Lazio (*Roma*)	10. 62	17. 81	27. 22	26. 97	29. 09	31. 21
Abruzzi (*Aquila*).	29. 09	75. 18	81. 52	70. 48	63. 27	73. 22
Campania, Molise e Basilicata (*Napoli* e *Potenza*). . . .	24. 37	48. 47	61. 24	58 08	46. 28	55. 22
Puglie (*Trani*).	49. 77	60. 42	62. 31	56. 96	61. 99	59. 69
Càlabrie (*Catanzaro*)	50. 52	77. 80	73. 32	69. 53	67. 41	73. 60
Sicilia (*Messina, Catania* e *Palermo*)	35. 64	53 73	67. 47	67. 96	62. 68	61. 16
Sardegna (*Cagliari*).	38 76	48. 82	61. 72	58. 66	60. 67	57. 96
Regno . . .	**30. 85**	**50. 63**	**58. 23**	**52. 15**	**50. 44**	**50. 94**

Pare superflua, ma occorre ripetere, l'avvertenza che questo aumento numerico non va ovunque egualmente ripartito. Esso si riscontra in nove compartimenti, e raggiunge anche proporzionalmente il massimo nella *Liguria*, è cospicuo nelle *Calabrie*, nella *Campania*, *Molise* e *Basilicata*, ma diviene quasi insignificante nella *Sardegna*; compensa, o meglio nella cifra complessiva nasconderebbe, le diminuzioni che si ebbero in cinque compartimenti ed in misura notevole nel *Veneto*, nelle *Puglie* e nelle *Marche* ed *Umbria*, tre compartimenti ove il servizio delle tutele e l'assistenza degli illegittimi procedono con perseverante trascuratezza, nella *Toscana*, ove non può dirsi altrettanto, e nell'*Emilia*, ove la differenza con l'anno precedente diviene trascurabile.

Nessuna spiegazione ci è data dei più notevoli mutamenti ora segnalati, ma forse ne troveremo la ragione esaminando fra poco le singole specie di queste tutele.

***

Quanto ho già avvertito circa le modalità con le quali il fenomeno della filiazione illegittima si rivela in queste nostre ricerche sulle tutele e quanto rispetto ad esso potrà offrire occasione di notare l'esame delle singole specie di queste tutele per illegittimi, mi dispensa dall'indugiarmi in altre considerazioni sulle differenze per i singoli compartimenti nelle proporzioni di queste tutele in ragione di ogni cento tutele aperte nell'anno 1900, onde dalle proporzioni minime per la *Toscana* (18. 06) e per il *Piemonte* (29. 44), si sale alle proporzioni massime per gli *Abruzzi* (73. 22) e per le *Calabrie* (73. 60). Soltanto dalla serie di queste proporzioni per un sessennio possiamo forse argomentare che nei compartimenti, ove esse si succedono con poche differenze, ivi normale, o meglio inalterata è la funzione degli Ospizi e della tutela per la protezione degli illegittimi, mentre ove queste proporzioni più manifestamente oscillano e tendono ad elevarsi, ivi viene accertandosi che l'opera degli ospizi non esiste o è meno efficace o meno estesa e dovremmo compiacerci che sempre più largamente ad essa supplisca la istituzione delle tutele, se potessimo credere che esse regolarmente ed efficacemente funzionino!

TUTELE PER MINORI ILLEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Tutele aperte per minori illegittimi					
	nell'anno 1898		nell'anno 1899		nell'anno 1900	
	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte	425	22. 95	370	22. 22	579	29. 44
Liguria	83	16. 24	177	27. 61	314	35. 56
Lombardia	879	36. 76	775	34. 77	884	37. 24
Veneto	1,198	59. 87	1,124	59. 47	982	54. 74
Emilia	982	54. 65	898	56. 51	890	54. 74
Toscana	428	35. 72	306	29. 51	168	18. 06
Marche ed Umbria .	371	44. 22	535	58. 28	338	43. 44
Lazio	140	26. 97	153	29. 09	162	31. 21
Abruzzi	592	70. 48	503	63. 27	670	73. 22
Campania, Molise e Basilicata	1,636	58. 08	933	46. 28	1,175	55. 22
Puglie	954	56. 95	1,241	61. 99	973	59. 69
Calabrie	1,132	69. 54	906	67. 41	1,249	73. 60
Sicilia	2,257	67. 96	1,928	62. 68	1,948	61. 16
Sardegna	698	58. 66	600	60. 67	608	57. 96
REGNO . . .	11,775	52. 15	10,449	50. 44	10,940	50. 94

Ma rispetto a tutti i compartimenti dovrebbe essere di conforto a questa Commissione, come rivelazione dell'efficacia dell'opera sua, il confronto dei resultati che ne presentò l'anno 1895, riassunti nella minima proporzione media per queste tutele di 30. 85 ogni cento tutele aperte e quelli del successivo quinquennio, ove la proporzione minima è di 50. 63 (anno 1896) e la massima sale a 58. 23 (anno 1897).

***

Tutele per minorenni illegittimi riconosciuti.

Dopo quanto, poco fa, ho osservato sulle tutele per minorenni illegittimi riconosciuti, non insisterò per far meglio rilevare l'esiguo numero di esse.

Ma delle 515 tutele per questa causa aperte nel Regno, durante l'anno 1900, ben 144 figurano per le *Puglie*, che anche nell'anno 1899 ebbero la cifra più elevata, sebbene a questa tanto inferiore (63), ma già superiore del doppio a quella (30) del precedente anno 1898, onde dovrebbesi colà supporre qualche causa speciale

o che una particolare condizione di cose provochi tale prevalenza. Ma è da ricordare che se di queste tutele ne furono segnalate nell'anno 1898 per il distretto di Napoli 217, invece per ciascuno degli anni 1899 e 1900 ivi se ne ebbero soltanto 15 e ben poche, per lo stesso anno 1900, sono in ogni altro distretto di Corte d'appello.

Infatti, dopo le *Puglie*, troviamo per l'anno 1900 la maggior cifra nel distretto di *Bologna*, ma ivi si scende a 47, sebbene nel medesimo distretto queste tutele fossero più numerose negli anni 1898 (74) e 1899 (60). E limitandoci all'anno 1900, troviamo ancora che, pur diminuendo, sono in maggior numero nei distretti di *Roma* (43), di *Venezia* (41) e di *Firenze* (34), mentre per gli altri quindici distretti si oscilla fra un massimo di 27 (*Genova*) ed un minimo di 2 (*Casale*).

Queste cifre tanto differenti da un anno all'altro, e da un distretto all'altro, non pare che permettano alcuna deduzione, nè all'uopo basterebbe metterle in relazione coi riconoscimenti avvenuti in ogni distretto.

Qui dovrebbero trovare posto le tutele, che affermansi aperte per nati da unioni sanzionate soltanto col rito religioso, in quanto per esse i figli sarebbero bensì di solito riconosciuti dal padre nell'atto di nascita, ma, ove questo muoia, si rende necessaria l'apertura della tutela, nonostante la sopravvivenza della madre, perchè ne manca da parte sua il riconoscimento. Però le cifre testè riferite ridurrebbero per molti distretti, quasi a nulla questa affermazione e forse la contradicono, onde meriterebbe un migliore e più sicuro accertamento specifico per quei circondari ove affermasi maggiore la frequenza di matrimoni soltanto religiosi.

Se non che è da avvertire come si riveli molta incertezza circa la necessità della denuncia e dell'apertura della tutela, ove qualcuno di questi minorenni rimanga, dopo la morte del genitore che lo riconobbe, in queste famiglie, che diremo naturali e tanto più evidente diviene questa incertezza, quando sia sopravvivente la madre. Sebbene manchi il suo riconoscimento ad ogni effetto civile, essa è da tutti come madre riconosciuta, onde volgarmente non si vedrebbe ragione per istituire una tutela.

Nonostante queste scarse ed incerte notizie è manifesto che il riconoscimento del figlio illegittimo anche da parte di un solo dei genitori già basta, per la sopravvivenza di questo sino all'età maggiore del figlio, a rendere assai raro il bisogno dell'apertura della tutela.

***

Tutele per minorenni illegittimi, dimessi dagli ospizi.

Accennai come nell'anno 1900 si ebbero 26,386 nati illegittimi non riconosciuti e di stato civile ignoto. Se l'apertura della tutela per quelli fra questi illegittimi, che non siano raccolti da ospizi, avvenisse con regolarità e con sollecitudine, quali sono desiderate, ma che forse mai sarà dato di ottenere, potremmo ammettere che il numero di queste tutele, che nell'anno 1900 fu di 7767, rappresenta quello dei minorenni illegittimi ai quali non fu possibile provvedere col ricovero in qualche ospizio, e che per conseguenza i ricoverati dovrebbero essere stati nel detto anno 18,619. — Ammettiamo che tale cifra sia molto superiore al vero! ma non possiamo dimenticare, che se nei nostri prospetti le tutele per illegittimi non riconosciuti, nè ricoverati, sono rappresentate dalla cifra più elevata, nondimeno questi illegittimi, rispetto agli altri riconosciuti o in qualsiasi modo raccolti o ricoverati in un ospizio, sono il minor numero.

Ricordata questa cifra come semplice segnalazione e nella mancanza di una più sicura notizia, occorre rammentare nuovamente la elevata mortalità di questi fanciulli, che nel primo anno di vita sta fra un quinto ed un quarto dei nati, con prevalenza fra i ricoverati nei brefotrofi, e che nei primi cinque anni quasi colpisce in complesso un terzo dei nati. Inoltre, ricordato che il ricovero in un ospizio per il maggior numero di questi illegittimi non elimina, ma ritarda l'apertura della tutela sino al cessare di quella dell'ospizio se prima non avvenga il riconoscimento da parte dei genitori, l'emancipazione o l'adozione, ne risulta che non esiguo dovrebbe essere il numero di queste tutele da istituire in ogni anno.

Invece, come ho già detto, troviamo che nell'anno 1900 furono soltanto 2532. Poco più che nel precedente anno 1899 (2332) e poco meno dell'anno 1898 (2687); quindi con cifra presso a poco costante nel triennio. Inoltre queste tutele si raggruppano e quasi localizzano in pochi distretti. Infatti, in maggior numero furono istituite nei distretti di *Milano* (446), di *Venezia* (349), di *Parma* con Modena (329), di *Brescia* (267), di *Torino* (258) e di *Casale* (242). Seguono poi con cifre elevate *Napoli* (230), *Bologna* (179) e *Catanzaro* (118); mentre negli altri tredici distretti troviamo che in quattro (*Roma*, *Potenza* sez., *Palermo* e *Cagliari*) non ne fu istituita alcuna e fra i rimanenti se ne avrebbe un numero massimo di 67 per l'intero distretto di *Ancona*, ove 31 ne furono aperte nella sola sezione di Macerata ed un numero minimo di 2 pei distretti di *Lucca* e di *Messina*.

***

Il dubbio che ne preoccupa, è che non si curi la istituzione della tutela quando cessa l'assistenza dell'ospizio o avvenga la demissione del minorenne illegittimo non riconosciuto. Ma è intuitivo che, dove mancano brefotrofi od ospizi, mancano necessariamente anche queste tutele, onde ne scema il numero nei nostri prospetti, mentre, quasi a compensazione, ivi divengono più numerose le tutele per minorenni illegittimi non ricoverati. Altra volta accennai a questo reciproco scambio di funzioni, cioè come l'un modo di assistenza per minorenni illegittimi non riconosciuti si sostituisca o concorra con l'altro e come entrambi si rivelino in questi nostri prospetti.

Non insisto perciò su questo argomento, ma debbo ricordare come non ci sia dato di fare una netta separazione o di arrivare ad una più specifica determinazione analitica della funzione di queste due specie di tutele nei singoli luoghi, perchè mentre le notizie qui raccolte sono necessariamente sinottiche, l'azione degli ospizi non è riducibile ad uniformità, ma mutabilissima, sia nella sua estensione territoriale, sia nella sua durata.

Invero i nostri prospetti si riferiscono a compartimenti o distretti di Corte d'appello e così provincie nelle quali funziona il brefotrofio o l'ospizio per tutto il territorio vengono a trovarsi raggruppate con altre ove esso serve soltanto per il comune del capolnogo o per qualche circondario o dove differenti sono le fondamentali norme regolatrici l'assistenza degli esposti o dove manca completamente il brefotrofio oppure si hanno in luogo di esso soltanto sale di temporanea assistenza (1).

(1) V. *Inchiesta sui brefotrofi e studi di legislazione comparata sui provvedimenti per l'assistenza dell'infanzia abbandonata.* Roma, 1900, Tip. Mantellate, pag. 33. Mancano i brefotrofi in 23 provincie e cioè nel distretto della Corte di appello di AQUILA manca per le provincie *Aquila*, *Chieti*, *Teramo**; in quello di NAPOLI, per le provincie di *Avellino**, *Benevento*, *Caserta* (ove però sono sale di assistenza temporanea), *Campobasso*, *Potenza*, *Salerno*; in quello di TRANI per le provincie di *Bari*, *Foggia*, *Lecce*; in quello di CATANZARO, per le provincie di *Cosenza*, *Reggio Calabria**; in quello di CATANIA, per la provincia di *Siracusa*; in quello di PALERMO, per le provincie di *Caltanissetta*, *Girgenti* e *Trapani*, e in quello di CAGLIARI, per le provincie di *Cagliari* e *Sassari*.

Nelle provincie contrassegnate (*) il brefotrofio serve soltanto per il comune capoluogo, ma sono da aggiungere le provincie di *Sondrio* (MILANO), *Piacenza* (PARMA) e *Rovigo* (VENEZIA), ricordando che in quest' ultima provincia l'assistenza degli esposti ha un ordinamento speciale sussidiando la madre.

Eppure nonostante questo raggruppamento, che potrebbe nascondere nell'indicazione collettiva gli effetti parziali della tutela spettante agli ospizi, si conferma l'avvertenza già fatta che, dove mancano o si diradano le tutele per minorenni illegittimi dimessi dagli ospizi, ivi crescono notevolmente le tutele per minorenni non ricoverati. E che ciò si debba alla mancanza totale o parziale degli ospizi, ne troviamo la riprova nei distretti delle Corti di appello di *Aquila*, *Napoli*, *Trani*, *Catanzaro*, *Catania*, *Palermo* e *Cagliari*, perchè ivi si accentua la mancanza dei brefotrofi ed ivi vedesi diminuire il numero di queste tutele.

Ho già dovuto più volte avvertire come la diversa durata della assistenza da parte degli ospizi, che raccolsero alla nascita gli illegittimi non riconosciuti, ritardi l'apertura di queste tutele, e concorra a farne diradare il numero, onde essa ha effetti non differenti dalla sopravvivenza dei genitori per i figli legittimi o riconosciuti.

La Sotto-Commissione, che nella sessione del giugno 1901 riferì sulle condizioni dei minorenni delinquenti, traviati, orfani e abbandonati, tentò di determinare il limite massimo della durata della assistenza per gli esposti, mantenuti negli ospizi o fuori di essi, e dalle risposte avute ne risulterebbe che in 53 provincie esistono ospizi per esposti, e che il limite normale dell'assistenza sta fra i 10 ed i 14 anni, ma che in 20 provincie è sorpassato per le femmine ed in 13 arriva sino alla età maggiore (1).

I maggiori studi, che la Sotto-Commissione potrà compiere, ci

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1901, pag. 240. Riferisco per maggiore evidenza il seguente prospetto riassuntivo.

FANCIULLI		Limite normale dell'assistenza				Totale
		fino a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	oltre 14 anni	
Legittimi . .	maschi	6	5	2	4	17
	femmine. . . .	7	4	2	5	18
Illegittimi . .	maschi	20	13	6	14	53
	femmine. . . .	18	11	4	20	53

Il risultato di questa indagine non concorderebbe esattamente con quello della inchiesta sui brefotrofi, che accertò l'assistenza di questi in sole 46 provincie o al massimo 50 aggiungendo quelle ove il brefotrofio serve soltanto pel

condurranno ad un migliore accertamento dell' opera di questi ospizi, tanto mutabile da luogo a luogo, principalmente per le singole esigenze amministrative o secondo i fini filantropici, dell'originaria istituzione, ma troppo spesso con scarso o nessuno coordinamento con le disposizioni del Codice civile e della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza sull'argomento della tutela.

Bastano pochissimi esempi. A Pavia l'ospizio pretende di esercitare la sua tutela sui nati illegittimi da esso raccolti anche dopo avvenuto il riconoscimento. Nel distretto della Corte di appello di Parma, composto delle provincie di Piacenza, Parma, Modena e Reggio, risulterebbe dai rapporti esaminati, che a Piacenza non vi è brefotrofio, a Reggio la tutela è esercitata dalla Congregazione di carità sino all'età maggiore e a Modena sino al sedicesimo anno.

Da Firenze, il rinomato e benemerito spedale di Santa Maria degli Innocenti, estende la sua beneficenza sopra 49 comuni ed esercita la tutela sino alla maggiore età sui nati illeggittimi da esso raccolti (1), nè mancano in Firenze altri istituti di assistenza per i minorenni abbandonati o esposti, come l'Ospizio del Bigallo. Ma del distretto della Corte d'appello di Firenze fanno parte anche le provincie di Grosseto, Siena ed Arezzo, onde se nei nostri prospetti troviamo per l'intero distretto costante scarsezza di tutele per illegittimi non ricoverati in alcun ospizio (anno 1898, 86; anno 1899, 78; anno1900, 65), invece maggiore, e troppo mutabile

comune del capoluogo (*Teramo*, *Avellino*), ovvero dove esso era di recente istituzione come a *Reggio Calabria* che pare serva anche per *Cosenza*.

Ma già osservai che se l'azione del brefotrofio non si limita al capoluogo della provincia, non sempre si estende a tutta la provincia e sarebbe da accertare come funzionino gli ospizi per illegittimi, indicati dalla Sotto-Commissione per le 57 provincie, rispetto al principio ed alla fine della loro assistenza per determinare la loro influenza sulla cessazione o sull'apertura della tutela.

(1) *Statuto organico del R. Spedale di Santa Maria degli Innocenti in Firenze*, approvato con R. decreto 29 marzo 1888:

Art. 1. . . . . . esercita la sua beneficenza nella provincia di Firenze dentro i limiti di territorio indicati nell'allegato n.1 (ivi sono indicati i 49 comuni).

Art. 2. L'Opera pia ha per suo fine:

a) di raccogliere e mantenere, *durante la infanzia*, i figli illegittimi;

b) di *tutelare sino alla maggiore età* e di educare e sussidiare nei limiti consentiti dal presente statuto i figli illegittimi da essa raccolti.

Art. 15. La tutela dei minori appartenenti all'Opera pia è esercitata ai termini dell'articolo 262 del Codice civile.

Art. 31. Il Consiglio. . . . . 2° Esercita i diritti di patronato e le attribuzioni stabilite dall'articolo 262 del Codice civile.

d'anno in anno, è il numero delle tutele per dimessi da ospizi (anno 1898, 204; anno 1899, 110; anno 1900, 4) onde rinasce il dubbio che anche colà non proceda regolarmente la tutela per i minorenni dimessi dagli ospizi, sebbene l'ordinamento di questi vi goda antica e meritata reputazione, e, per una singolarissima eccezione, sia lodata l'opera delle Congregazioni di carità e specialmente quella di Firenze! Perciò dovrei anche aggiungere che non si spiega come i Procuratori del Re ed il Procuratore Generale lascino passare senza osservazioni questo decrescere di tutele sino alla cifra minima avuta nell'anno 1900.

* * *

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di *Casale* vorrebbe che fossero prescritte norme uniformi per la durata dell'assistenza degli ospizi. Ma non pare che ciò sia necessario.

Più innanzi sarà da esaminare come si provveda alla tutela dei minorenni illegittimi, quando avvenga che essa sia istituita, e perciò anche per i dimessi dagli ospizi, mentre qui, dopo avere data ragione delle cause che per questi minorenni possono concorrere a fare diminuire il bisogno della istituzione delle tutele, è da rammentare come dopo i rilievi fatti con queste relazioni annuali anche la Sotto-Commissione, che riferì sulle condizioni dei minorenni, ebbe a riconoscere che tanto nell'anno 1898, quanto nell'anno 1899, furono trascurati per il 30 per cento dei fanciulli dimessi dagli ospizi gli obblighi che le leggi impongono agli istituti, affinchè siano provveduti di assistenza legale i minorenni che ne escono. — Sebbene la Sotto-Commissione prudentemente avvertisse che le cifre da essa riferite dovevano essere accettate con riserva (1), nondimeno

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1901, pag. 241. Ne riferisco il prospetto riassuntivo.

	Anni	
	1898	1899
Fanciulli dimessi dagli ospizi	1,860	2,194
Fanciulli pei quali fu dato avviso alle competenti Autorità.	1,311	1,550

quanto essa segnalava è confermato dalle lagnanze ripetute e frequenti, anche per l'anno 1900, circa le mancate denunzie onde questo è suggello alle incertezze nel determinare quale veramente dovrebbe essere il numero di queste tutele. — Eppure tale numero si dovrebbe conoscere dai Procuratori del Re, che, senza aspettare la denuncia, dovrebbero richiederlo appunto dagli stessi ospizi, i quali debbono tenere in corrente l'elenco dei minorenni ad essi affidato e dovrebbero denunciare le demissioni, non soltanto alla Congregazione di carità, ma anche al Pretore ed al Procuratore del Re (1).

L' avvertenza della Sotto Commissione sarebbe giustificata anche dalla non concordanza del numero delle denuncie e delle demissioni col numero delle tutele istituite per dimessi dagli ospizi. Infatti pur tenendo presente che la denunzia precede, o almeno dovrebbe precedere di cinque o sei mesi la demissione e quindi la istituzione della tutela, onde fra le due indicazioni può non esservi piena concordanza, ricordo che nell'anno 1898 furono istituite 2689 di queste tutele e che nell'anno 1899 furono soltanto 2352.

Ma per quanto ho finora esposto queste cifre sono da ritenersi inadeguate.

Infatti il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania (comm. Virzi), richiamato a fermare la sua attenzione sul persistente fenomeno del maggior numero di illegittimi nella provincia di Siracusa, con una popolazione, che neppure raggiunge i due terzi della prossima provincia di Catania, ove avevasi un numero d'illegittimi tanto minore, non arrestandosi alla circostanza che per la provincia di Siracusa manca il brefotrofio, di cui è provvista Catania, fece quanto avrebbero dovuto fare, ma non fecero, i Procuratori del Re in quella provincia, richiedendo agli Ospizi gli elenchi nominativi di tutti i minorenni dimessi nell'anno 1900 e trovò che essi furono 300, senza che ne fosse stato dato alcun avviso! Inoltre rilevò che questa omissione è tanto più deplorevole perchè risale agli anni precedenti e quindi giustamente biasima i Procuratori del Re, che non ricevendo alcuna partecipazione dagli

(1) Art. 5, ult. parte, del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99 per le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Circolari del Ministero dell'Interno, 25 agosto 1892, numeri 25279-362130, e 31 luglio 1896, numeri 2527-3-10/55642, in fine (*Atti della Commissione*, sessione del maggio-giugno 1892. pag. 31; e della Sessione del maggio 1897, parte II, pagine 7 e 373.

Ospizi, lasciarono passare anni senza farsi diligenti, nè promuovere ricerche.

Ed il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli (comm. De Marinis), che al funzionamento delle tutele consacra cura perseverante e particolare studio, ha dovuto ammonire con apposita circolare (21 novembre 1901) i Pretori affinchè verifichino, ove siano le omissioni e provvedano, giacchè gli fu segnalata la mancanza delle prescritte denunzie; ma in pari tempo avvertì i Pretori che avrebbe ordinato un rigoroso controllo, e « sarebbe « dispiacevole constatare che denunzie di apertura di tutele fossero « trascurate per oltre tre mesi o, peggio ancora, giacessero dimenti- « cate fra la polvere degli archivi delle Preture. »

* * *

Se non che anche rispetto a queste tutele si incontrano tuttora incertezze ingiustificabili. Infatti, come già altra volta ebbi occasione di farne cenno, anche con i rapporti per l'anno 1900, si muove tuttora il dubbio se i fanciulli, affidati dagli Ospizi ad allevamento esterno, siano da considerare come dimessi e perciò sia da istituire la tutela, non avvertendo come la condizione di essi sia differente da quelli ai quali direttamente provvedono i Comuni, appunto con baliatico o allevamento esterno, onde ne avviene che alla irregolare istituzione o chiusura della tutela corrispondono per questo dubbio inesatte indicazioni nei nostri prospetti, sia per le due specie principali di tutele per illegittimi, sia nel numero delle tutele chiuse. Ma due soli Procuratori generali ricordano che tale dubbio fu già sciolto con la circolare del Ministero dell'interno, che risale al 20 gennaio 1870, n. 25204 e fu diretta ai Prefetti delle provincie! (1).

(1) LEGGE, X, II, pag. 60. — Merita d'esser ricordato che il dubbio fu proposto dalla Direzione di un Ospizio al Ministero dell' interno, il quale si rivolse al Ministero di grazia e giustizia onde d'accordo fu sentito il Consiglio di Stato; ma il Ministero di grazia e giustizia si limitò a partecipare la sua risoluzione al Procuratore generale presso la Corte di appello, ove era l'ospizio, mentre il Ministero dell'interno, più opportunamente, ne fece argomento della ricordata lettera circolare ai Prefetti della provincia con la quale avvertì che:

" La tutela dei trovatelli ammessi negli Ospizi, sia che siano dati a nu- " trire fuori, sia che lo siano nello stabilimento, spetta alle Amministrazioni " degli Ospizi stessi, sino a che detti Ospizi hanno da adempiere in un modo " o in un altro verso i detti fanciulli agli obblighi *derivanti dagli statuti dello* " *stabilimento*; finito quel tempo sono applicabili le disposizioni dell'art. 261 " del Codice civile. „

Appunto in relazione a questo argomento fermò da ultimo la mia attenzione il distretto della Corte di appello di Aquila, che nell'anno 1898 aveva istituito soltanto 8 tutele per minorenni dimessi da ospizi e nessuna nell'anno 1899, mentre nell'anno 1900 ne ebbe 230, e trovai che 95 spettano al circondario di Teramo e 131 a quello di Sulmona! Poco si è potuto sapere dal Procuratore del Re di Teramo, ma si è rilevato che sebbene il collocamento a baliatico esterno avvenga a cura del Brefotrofio o per opera di apposito Ospizio annesso alla Congregazione di Carità, ciò si considera quale demissione o si accettano le denunzie dell'autorità comunale, senza investigare se si tratti di vera demissione o se l'Ospizio conservi la tutela, sia per il suo statuto, sia nei sensi dell'articolo 262 del Codice civile.

A Sulmona la Casa dell'Annunziata provvede al baliatico e, quando i maschi abbiano raggiunta l'età di 8 anni e le femmine i 10 anni, provvede anche al collocamento di essi presso persone che assumano l' obbligo di allevarle e di provvedere all' educazione, conservando però l'Istituto su di essi la tutela (1).

Avvenne che uno di questi allevatori domandò di condurre in America una giovanetta di 18 anni a lui affidata dalla detta Casa della Annunziata, che negò il suo consenso, ond'egli ricorse al Procuratore del Re, il quale s'accorse, allora soltanto, che quell'Istituto presumeva di esercitare la tutela fino alla maggiore età e, non tenendo conto di quanto è dichiarato nello statuto organico dell'ospizio, nè della ricordata circolare ministeriale del 20 gennaio 1870, quell'egregio magistrato così riferisce: « Disposi in maniera « che venisse a cessare simile stato di cose, ricordando al signor « Sotto-Prefetto ed all'Istituto le prescrizioni di cui alle circolari del

(1) Gli scopi di questo Istituto, che risale al XIV secolo, sono così riassunti:

Lac spuriis, dotem nuptis, vestemque pudicis
Datque medelam aegris haec veneranda Domus.

e trovasi nel *Nuovo statuto organico della Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona*, 25 marzo 1876, approvato con regio decreto 30 giugno 1876, al Capitolo III - Ospizio dei Trovatelli, § 5. Tutela, art. 53: " La ingerenza e la " responsabilità della Santa Casa verso gli esposti dell'uno e dell'altro sesso " e verso le orfane ricoverate cesseranno pel matrimonio, per l'adozione, per " l'atto di riconoscimento e *per l'età*, salvo le eccezioni per coloro che rimangono nell'Albergo di Mendicità o nel Conservatorio. „

« Ministero dell'interno 25 agosto 1892, n. 25279-3/62130, e 31
« luglio 1896, n. 2527-310/55613, poichè poteva darsi il caso che
« non pochi trovatelli fossero sprovvisti di tutela, prescrissi ed
« ottenni un elenco di tutti quelli che dal 1897 in poi *furono dimessi*
« dall'Ospizio. Furono chieste, in base a detto elenco, le opportune
« informazioni . . . . . . ed in esito ad esse essendosi constatato
« che per 131 non si era costituita la tutela in conformità dell'arti-
« colo 162 (sic) Codice civile, feci provvedere subito, ottenendo
« così *che tutti indistintamente i minorenni dimessi dall'Ospizio*
« *suddetto* si trovassero legalmente rappresentati. La sola Pretura
« di Sulmona costituì per tale fatto 98 tutele. » Ecco spiegato il fenomeno del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello in Aquila non aveva tenuto alcun conto nella sua relazione ed alle osservazioni fatte rispose limitandosi ad inviare tre successivi rapporti del Procuratore del Re coi quali, senza avvertire l'errore commesso nell'interpretare la legge e le circolari ministeriali, si finisce per riconoscere miglior cosa lasciare agli ospizi la sorveglianza che essi si riservano coi proprii statuti!

***

Per esaurire questo argomento, senza arrischiare, dopo additate tante cause di incertezza, alcuna conclusione, presento il consueto prospetto delle cifre proporzionali di queste tutele per ogni cento tutele aperte. Neppure occorre mettere in evidenza le variazioni subite da queste proporzioni nei singoli compartimenti, perchè facilmente possono essere rilevate.

TUTELE APERTE PER MINORENNI CHE LASCIARONO GLI OSPIZI.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte in complesso					
	1895	**1896**	**1897**	**1898**	**1899**	**1900**
Piemonte (*Casale* e *Torino*) .	5. 34	18. 04	36. 84	18. 09	17. 54	25. 42
Liguria (*Genova*)	0. 61	0. 88	1. 26	0. 98	0. 47	1. 13
Lombardia (*Milano* e *Brescia*)	24. 69	33. 67	22. 72	26. 22	27. 82	30. 03
Veneto (*Venezia*).	12. 86	10 42	31. 68	24. 23	20. 74	19. 45
Emilia (*Parma*, *Modena* e *Bologna*).	23. 60	23. 44	15. 71	24. 38	27. 94	31. 24
Toscana (*Lucca* e *Firenze*). .	2. 61	3. 53	3. 52	17. 28	10. 80	0. 65
Marche ed Umbria (*Ancona*, *Macerata* e *Perugia*) . . .	4. 21	26. 49	17. 96	0. 89	25. 93	8. 61
Lazio (*Roma*)	1. 70	0. 49	0. 46	0. 58	0. 38	. .
Abruzzi (*Aquila*)	. .	2. 80	1. 65	0. 95	. .	25. 14
Campania, Molise e Basilicata (*Napoli* e *Potenza*)	0. 40	0. 10	0. 48	0. 60	0. 25	0. 28
Puglie (*Trani*).	0. 33	1. 55	0. 04	0. 48	0. 60	0. 49
Calabrie (*Catanzaro*)	0. 19	8. 96	11 88	14. 00	15. 10	6. 95
Sicilia (*Messina*, *Catania* e *Palermo*)	0. 09	0. 33	0. 53	7. 62	0. 91	0. 53
Sardegna (*Cagliari*).	. .	. .	. .	. .	. .	. .
REGNO . . .	**6. 96**	**10. 20**	**10. 61**	**11. 91**	**11. 35**	**11. 79**

***

Tutele per minorenni illegittimi non ricoverati negli ospizi.

Siamo così arrivati ad esaminare la più numerosa specie di queste tutele per illegittimi, cioè quelle istituite per nati da genitori ignoti, che non furono ricoverati in alcun ospizio. Ma dopo quanto ho esposto finora, non credo necessario indugiarmi in maggiori considerazioni e soltanto ricorderò come queste tutele, in contrapposto a quelle per dimessi dagli ospizi, siano meno numerose nell'alta e media Italia, fatta eccezione per il distretto della Corte di appello di *Genova*, ove il numero di esse (279) fu senza confronto superiore alle altre (10), per *Venezia* (596), sebbene neppure scarse ivi siano state quelle dell'altra specie (349), per l'intero distretto di *Ancona* (238) ove quelle per dimessi da ospizi furono soltanto 67; e se in un numero abbastanza elevato ne troviamo ancora nei distretti di *Parma* con *Modena* (185), di *Bologna* (126), sono ivi sempre inferiori a quelle per i dimessi dagli ospizi (*Parma* e *Modena* 329, *Bologna* 179). Invece cominciando dal distretto della Corte di appello di *Roma*, col minimo numero di 114 tutele per minorenni illegittimi non ricoverati, si sale ai numeri massimi di 1115 per il distretto di *Trani* e di 1130 nel distretto di *Napoli*, compresa la sezione di Potenza.

Il riassunto per compartimenti di questi numeri e delle corrispondenti proporzioni non muta le osservazioni già fatte sui rapporti fra le accennate due specie di tutele per illegittimi e perciò mi limito a presentare per maggiore evidenza il seguente prospetto speciale:

Tutele per minorenni illegittimi aperte nell'anno 1900.

COMPARTIMENTI	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (Art. 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono gli ospizi (Art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e art. 5 del Regol. 5 febbraio 1891, n. 89)	
			Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte (*Casale* e *Torino*)	579	29. 44	58	2. 95	500	25. 42
Liguria (*Genova*)	314	35. 56	279	31. 60	10	1. 13
Lombardia (*Milano* e *Brescia*)	884	37. 24	134	5. 65	713	30. 03
Veneto (*Venezia*)	982	54. 74	596	33. 22	349	19. 45
Emilia (*Parma*, *Modena* e *Bologna*)	890	54. 74	311	19. 13	508	31. 24
Toscana (*Lucca* e *Firenze*)	168	18. 06	120	12. 90	6	0. 65
Marche ed Umbria (*Ancona*, *Macerata* e *Perugia*)	338	43. 44	238	30. 59	67	8. 61
Lazio (*Roma*)	162	31. 21	114	21. 97	..	..
Abruzzi (*Aquila*)	670	73. 22	433	47. 32	230	25. 14
Campania, Molise e Basilicata (*Napoli* e *Potenza*)	1,175	55. 22	1,140	53. 57	6	0. 28
Puglie (*Trani*)	973	59. 69	783	48. 04	8	0. 49
Calabrie (*Catanzaro*)	1,249	73. 60	1,115	65. 71	118	6. 95
Sicilia (*Messina*, *Catania* e *Palermo*)	1,948	61. 16	1,858	58. 34	17	0. 53
Sardegna (*Cagliari*)	608	57. 96	588	56. 05	..	..
Regno	**10,940**	**50. 94**	**7,767**	**36. 17**	**2,532**	**11. 79**

***

Osservazioni circa le tutele per minorenni illegittimi.

Qui vien fatto di ripeterci la domanda: come si provvede alla tutela di questi minorenni illegittimi, sia direttamente dagli ospizi, sia se da questi dimessi ovvero quando si debba fare seguire alla denunzia della nascita la costituzione di un consiglio di tutela?

Ne ho già fatto qualche cenno anche in questa relazione; ma più sicure notizie erano state domandate con lettera ministeriale del 7 luglio 1900, n. 1838-XXI-1476 (1), e non si ebbe alcuna risposta soddisfacente. Auguro miglior fortuna alla circolare ministeriale del 18 dicembre 1901, n. 1923/21 (2).

***

Con l'indagine da me tentata, come accennai da principio, rispetto ad alcuni distretti di Corte d'appello, nessuna notizia potè essere raccolta, rispetto all'opera degli ospizi, finchè la tutela rimane ad essi affidata, giacchè nulla fu dato saperne più di quanto apparisca dai loro statuti e regolamenti. Gioverebbe nondimeno conoscerne il pratico ed effettivo funzionamento ed i risultati ottenuti, essendo fondato il dubbio sulla efficacia di questa tutela, dove essa troppo largamente si debba estendere, onde vedemmo, come i Pretori la considerino tanto inefficace da ricorrere, anche contro la legge e contro le disposizioni statutarie degli ospizi, alla costituzione del consiglio di tutela ed alla nomina del tutore. Ed anche dove l'antichità dell'istituzione e la diffusione dell'opera sua può avere create buone tradizioni per l'assistenza degli illegittimi pare che dalla stessa Direzione di alcuni ospizi ne sia riconosciuta l'insufficienza, quando invoca o ricorre al concorso di Comitati locali di sorveglianza.

Fu già accennato come la durata della tutela degli ospizi muti da luogo a luogo, secondo i differenti statuti e regolamenti, nè sia limitata o coordinata alla durata del sussidio pagato agli allevatori, e se talvolta arriva sino all'età maggiore, più spesso cessa prima

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1900, pag. 208.
(2) *Ibidem*, sessione del febbraio 1902, allegato *E*.

secondo antiche consuetudini locali. Così anche le Congregazioni di Carità, ove direttamente assumono la rappresentanza legale e la tutela di questi minorenni, spesso ne prestabiliscono coi propri statuti il termine prima dell'età maggiore. Senonchè vedemmo come manchi poi la denunzia per sostituire all'assistenza dell'ospizio o della Congregazione di Carità il Consiglio di tutela ed il tutore e come questa omissione sia ovunque lamentata e quasi ritenuta inevitabile per l'attuale ordinamento.

Secondo i nostri prospetti in quattro distretti l'omissione sarebbe stata completa, perchè nell'anno 1900 mancò qualunque denunzia ed è inverosimile che ivi non sia avvenuta alcuna demissione di minorenni!

Per due di questi distretti, *Roma* e *Catania*, i Procuratori generali attestano che infatti non si ebbe alcuna denunzia nè dagli ospizi, nè dalle Congregazioni di Carità, onde disposero speciali accertamenti e si riconobbe, come dissi, che a *Catania* la denunzia doveva essere fatta, ma da anni era trascurata.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di *Roma*, ricorda anche che dagli ufficiali dello Stato civile si ometteva, sino a pochi anni fa, la denuncia dei nati illegittimi, non ricoverati, quasi supponendo non necessaria per essi la istituzione della tutela. E che anche altrove ciò tuttora si ritenga, specialmente quando siano accolti nella loro famiglia naturale, sebbene senza riconoscimento, o siano consegnati a chi ne assuma l'allevamento, ho già avuto più volte occasione di ricordare ed anche con questa relazione. Ma un esempio eloquente ci è offerto per l'anno 1900 dal circondario di Vigevano. Ivi, in seguito al ricovero nel manicomio ed all'interdizione di una madre naturale, che aveva riconosciuta una figlia minorenne, provvedevasi per la costituzione del Consiglio di tutela, quando una persona si offrì di allevare ed educare la minorenne, e fu perciò abbandonata la costituzione della tutela! Per questi derelitti, che non hanno patrimonio, pare superflua la costituzione di un consiglio di tutela e quando manchi o venga a cessare la tutela degli ospizi, si reputa sufficiente l'assistenza degli allevatori o consegnatari ai quali sono lasciati, perchè diconsi ad essi affezionati. Ma non si comprende perchè in tal caso non si provveda a regolare giuridicamente questi rapporti nominando tutore il consegnatario, nè come si possa escludere o rinunciare a quella

sorveglianza che la legge previdente riconobbe indispensabile ed affida al Consiglio di tutela.

***

Eppure, quando a questa tutela si provveda, troppo spesso avviene che essa non rappresenti un rimedio, ma riveli nuovi inconvenienti, come furono già segnalati da precedenti osservazioni e che gli schiarimenti richiesti per questa relazione hanno confermato.

Vedemmo pel distretto di *Parma* come nella provincia di Reggio Emilia la Congregazione di Carità eserciti la sua tutela sino alla maggiore età e nondimeno ivi si hanno tutele istituite per illegittimi non riconosciuti e non ricoverati, perché provenienti da altre provincie e sono i più ricercati perchè l'allevamento è retribuito, sebbene meschinamente. Nel circondario di Pavullo (Modena) si raccolgono gli illegittimi della provincia di Modena e delle altre provincie vicine, col pretesto che più salubre è l'aria dell'alta montagna, ma non si esclude che in quel circondario sia per gli ospizi più economico l'allevamento e più facile trovare balie, sebbene senza marito!

Con le due precedenti relazioni fu richiamata l'attenzione sulla prevalenza di illegittimi nella provincia di Siracusa, rispetto a quella di *Catania*, e poco fa esposi come una ragione di tale differenza si avesse nel funzionamento dell'ospizio per Catania e nell'omissione di ogni denuncia dei minorenni da esso dimessi. Non basta. Rimane sempre rilevante il numero di illegittimi per Siracusa e ivi, come altrove, varie istruttorie penali attestarono false denuncie allo Stato civile per lucrare il soccorso del baliatico. Nè basta ancora! Lo sconcio di un numero eccessivo di tutele, affidate in quella provincia ad un solo tutore, è ora confermato da quel solerte Procuratore generale, il quale espone come, sorpreso che alle sue insistenze fosse risposto dai Pretori presentando, ad un tratto, un numero cospicuo di tutele istituite, dove prima non ve n'era quasi nessuna, ebbe a richiedere lo stato nominativo di questi conferimenti di tutela, ed ebbe la prova di quanto già segnalai nella mia ultima relazione, cioè che ad un solo tutore erano intestate in Rosolini 41 tutele, in Lentini circa 200, in Modica 128, 256 e fin 306.

Pare, egli esclama, un amaro dileggio, e soggiunge come si sia cercato di spiegare tale fatto col rifiuto costante dei chiamati ad assumere la tutela, onde non si esitò a valersi anche di persone che all'ufficio di tutore si mostravano indifferenti, sapendo che in sostanza la vigilanza rimaneva affidata alle famiglie presso le quali gli illegittimi si trovavano. Ma siccome chi prende colà in consegna questi nati illegittimi sono per lo più donne miserabili, nel maggior numero senza marito, e che si presentano come nutrici, non già per filantropia, ma a scopo di lucro, « i Pretori furono costretti « a rivolgersi agli uscieri, ai portieri ed a coloro che quotidiana- « mente assistono gli ufficiali di giustizia negli atti di esecuzione. « Lo stesso sistema si adottò per i protutori. A consulenti poi fu- « rono chiamati o due consiglieri comunali o due persone scelte « dal Pretore ».

Assicurano i Procuratori del Re di Modica e di Siracusa di avere fatto cessare questo sconcio e soltanto per necessità si dovettero lasciare due o tre minorenni illegittimi ad un solo tutore.

Questo singolare e deplorevole fenomeno ne avverte anche quanto occorra essere cauti nell'accettare come segno di miglioramento il maggior numero delle tutele annualmente istituite! ma che pensare di quei Pretori, che corrisposero con tanta bravura alle esortazioni del loro Procuratore Generale, e dei Procuratori del Re, che tanto manifestamente trascurarono la vigilanza ad essi affidata e neppure degnarono di esame quei prospetti che controfirmarono e sui quali riferirono al Procuratore Generale?

Con altre forme simili inconvenienti furono segnalati per il distretto di *Aquila* ed, alle osservazioni fatte, rispose quel Procuratore Generale che, se in parecchie Preture più minorenni illegittimi siano affidati ad un solo e medesimo tutore, ciò avviene perchè « gli Istituti di beneficenza non di rado consegnano ad una sola « donna, che ne faccia richiesta, più minorenni, ed il Consiglio di « tutela, costituito a' sensi dell'articolo 261 Codice civile, si vede « nella necessità di nominare quasi sempre tutore a tali minorenni, « il marito della donna a cui sono affidati, come colui che più di- « rettamente può curarsi della loro educazione, istruzione e mante- « nimento ». Inoltre aggiunse per la Pretura di Chieti che ivi « l'ac- « cennato caso si verifica anche pel fatto che non è sempre facile « per i trovatelli trovare persone, le quali abbiano la necessaria

« cura di essi, onde più volte si è dovuto ricorrere alle stesse per-
« sone fra le quali il Presidente della Congregazione di carità, o un
« consigliere comunale ».

Nè perciò pare che il Procuratore Generale di Aquila, a differenza del collega di Catania, abbia trovato motivo di preoccuparsi di questo stato di cose e di cercare per esso qualche rimedio!

Ma simili difficoltà e più, direi, le incertezze nel provvedere alla tutela dei minori illegittimi ed a regolarne il funzionamento si rivelano anche in altri distretti ond'è da dubitare che il male sia assai più diffuso di quanto n'è dato conoscere. Infatti, per schiarimenti richiesti circa il distretto di *Ancona*, si seppe che nel circondario di Perugia si ebbero nel mandamento di Umbertide più tutele affidate ad un solo tutore, perchè non trovando persone volenterose e capaci, il Pretore dovette rivolgersi al Parroco o ad altro maggiorente del paese che offrisse garanzie di capacità, onestà e buon volere. Nel circondario di *Camerino* simili tutele si ebbero in seguito a numerose denuncie avvenute nell'anno 1896 e crearono una condizione di cose non molto dissimile da quella già descritta per la provincia di Siracusa. Ma nel detto circondario per ovviare alle difficoltà di trovare tanti tutori e protutori e di costituire altrettanti consigli di tutela, si tenne conto della residenza delle persone presso le quali si trovavano affidati gli esposti e si costituì per ciascun comune un Consiglio di tutela; i Consigli di tutela così costituiti procedettero rispettivamente alla nomina di un solo tutore e protutore per tutti i minorenni, esposti, residenti nel comune. Osserva quel Procuratore del Re che questo sistema, « se ha il pre-
« gio della semplicità non ha certo quello della regolarità perchè
« per esso manca la garanzia della continua vigilanza da parte del
« tutore sui minori e sul trattamento a questi fatto dalle persone a
« cui sono affidati »; assicura poi che non fu più seguìto e non lo sarà più nell'avvenire.

***

Questo stato di cose che d'anno in anno si rivela e veniamo meglio accertando nelle sue anomalie, se ci toglie molte illusioni sull'efficace funzionamento della tutela per minorenni illegittimi,

quale fu ordinata dalla nostra legge civile, potrebbe però suggerirci qualche rimedio.

Forse, come già ebbi occasione di avvertire, troppo si volle quando indistintamente per ogni nato illegittimo, non ricoverato o non riconosciuto, fu prescritta oltre la nomina di un tutore anche quella del protutore e la costituzione di apposito consiglio di famiglia per ognuno di essi, senza forse avere presente come questi derelitti siano nel maggior numero allevati in comuni rurali, ove più difficile sarebbe riuscita l'esecuzione di quanto è prescritto dalla legge.

Certamente poi non si previde o non si tenne abbastanza conto, che, tanto nelle città, quanto nei comuni rurali, eccezionalmente avrebbesi potuto ricorrere « a quelle persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore » (art. 261 Cod. civ.), cioè soltanto per i minorenni illegittimi riconosciuti, e vedemmo per essi assai raro il bisogno della tutela; mentre senza confronto sono tanto più numerose le tutele da istituire per i figli di ignoti e per essi oltre il tutore ed il protutore devesi normalmente ricorrere per la nomina dei consulenti « a due consiglieri comunali o a due altre persone scelte dal Pretore. » Onde, oltre la difficoltà di trovare tante di queste persone quante ne occorrono per le accennate tutele, che spesso si accumulano in pochi comuni di montagna, doveva prevedersi che ben scarso assegnamento si poteva fare sul perseverante concorso filantropico di persone non legate da alcun vincolo per sorvegliare l'allevamento e l'educazione di questi illegittimi. Ma se in questa parte vi fu difetto di previdenza, certamente non poteva prevedersi la quasi completa mancanza di cooperazione da parte dei funzionari e degli Istituti pubblici ai quali veniva per l'assistenza di questi minorenni affidata tanta parte dell'osservanza della legge.

Infatti, se da poco si è cominciato ad affermare che gli Ufficiali dello stato civile adempiono all'obbligo della denuncia, tuttora ben scarso assegnamento si può fare, salve lodevoli eccezioni, sull'opera dei Pretori, che neppure si giovano, come meglio esporrò fra poco, dell'aiuto dei conciliatori, e vedemmo quanto scarsamente o tardivamente si eserciti la vigilanza dei Procuratori del Re, senza che possa addursi per questa inerzia alcuna scusa persuasiva, giacchè fu dimostrato come anche la proposta di istituire un magi-

strato pupillare sarebbe appena ammissibile ove si abbia un patrimonio da amministrare o nei maggiori centri ove si agglomera il maggior numero delle tutele. Ivi incerta poi ed incompleta rimase sempre la denuncia delle demissioni dagli Ospizi durante l'età minore, e diffusa e perseverante la riluttanza delle Congregazioni di carità a costituire la rappresentanza legale ed a prestare assistenza a questi minorenni nei casi d'urgenza.

Da ciò la necessità di completare le disposizioni degli articoli 261 e 262 del Codice civile con altre disposizioni legislative sull'esempio straniero o almeno con prescrizioni regolamentari, quando si voglia, e come a me pare si debba, mantenere il sistema accolto dal Codice civile di assegnare un tutore ad ogni minorenne cui manchi l'assistenza dei genitori, nè si voglia rinunciare alla cooperazione di un Consiglio o Comitato di sorveglianza sul pupillo e sul tutore, quale è ora rappresentato dal Consiglio di tutela, ma che dovrebbe essere meglio disciplinato.

Ai minorenni illegittimi non riconosciuti, non manca assistenza, sia che dall'Ufficiale dello stato civile si lascino in consegna a chi li presenta per la dichiarazione della nascita, sia che vengano ricoverati in un ospizio ovvero da questi o dai Comuni sia provveduto al collocamento presso chi ne assume l'allevamento.

Ma è evidente che non basta la semplice consegna, consentita dall'ufficiale dello stato civile, come non basta il vincolo contrattuale fra gli allevatori e l'Ospizio od il Comune, perchè pur ammettendo che null'altro occorra finchè l'opera e la vigilanza dell'Ospizio direttamente si esercita, con o senza compenso all'allevatore, si manifesta poi, e tanto più evidentemente quando manchi o venga meno l'ingerenza dell'Ospizio, la necessità di aggiungere agli obblighi derivanti dalla consegna, o di sostituire a quelli del contratto, una sanzione più alta quale è quella che deriva dall'istituzione della tutela. E siccome per ogni altra tutela avviene spesso o quasi sempre, che il minorenne sia allevato nella casa del tutore, così per queste tutele, e trattandosi di pupilli destinati a divenire operai o agricoltori, non saprei vedere difficoltà, salvo eventuali eccezioni, per la nomina a tutore dello stesso consegnatario o allevatore. Infatti affermasi che questi consegnatari o allevatori si affezionano ai fanciulli ad essi affidati, onde quasi sempre chiedono di tenerli presso di loro anche dopo cessato il sussidio o l'assistenza del-

l'Ospizio o del Comune e si arriva persino a consentire che insieme emigrino oltre l'Oceano! D'altra parte si attesta anche la riluttanza a dare forma giuridica a questa spontanea obbligazione accettando la qualità o la nomina di tutore. Ma qui appunto dovrebbe supplire l'opera persuasiva delle autorità pubbliche ed il precetto del legislatore. Imperocchè pur non volendo dubitare della sincerità dell'affetto da parte degli allevatori verso questi minorenni, sta il fatto, che allorquando per questi viene meno l'assistenza pubblica, già per la loro età essi sono in grado di prestare opera utile, che compensa le spese di mantenimento. Ma siccome, sia nelle officine, sia nelle campagne troppo è oggidì da lamentare lo sfruttamento dei fanciulli legittimi ed illegittimi, perchè l'interesse fa tacere ogni sentimento ed ogni dovere, è necessario che per gli illegittimi, non riconosciuti, una speciale vigilanza si eserciti, non per creare privilegi o assicurare un trattamento di favore, ma per supplire alla naturale assistenza, che ad essi manca, e per evitare che il tutore nasconda lo sfruttatore.

Non saprei quindi suggerire per essi l'adozione, che se eliminerebbe talune difficoltà e rappresenterebbe la forma giuridica più semplice e completa che potrebbero assumere questi rapporti, troverebbe spesso ostacoli insormontabili nelle condizioni imposte dal nostro codice civile, specialmente rispetto all'età (art. 202, 206), e quando queste fossero tolte, mancherebbe poi quella vigilanza che ne sembra indispensabile. Ritengo dunque che piuttosto sia da migliorare e rendere più efficace la tutela.

Se all'uopo l'istituzione dei Consigli di tutela riesce insufficiente e difficile, tanto nei grandi centri quanto nei centri minori, onde s'invocano Comitati e Patronati locali, o, sull'esempio di nostre leggi antiche o di leggi straniere, un magistrato dei pupilli, e meglio un Consiglio degli orfani del comune, mi sembra che quest'ufficio per i minorenni illegittimi non riconosciuti potrebbe essere affidato con apposito precetto legislativo alle Congregazioni di carità.

Oggi ben poco ad esse si chiede per i minorenni orfani o abbandonati, e vedemmo come questo poco sia da esse trascurato. Ma forse non ultima cagione è appunto la stessa nostra legge, troppo vaga ed indeterminata, quando si limita a prescrivere alle Congregazioni di carità di *promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela...* assumendone *provvi-*

soriamente la cura nei casi di urgenza e quando anche più vagamente, come è detto nel regolamento, ingiunge ad esse di *promuovere i provvedimenti diretti a fornire di rappresentanza legale i derelitti che ne sono privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso di urgenza*. Perciò s'invoca un precetto più categorico, una obbligazione continuativa, un ordinamento organico della vigilanza sulle tutele per questi derelitti istituite. Nessun onere pecuniario graverebbe le Congregazioni di carità, perchè, come ho detto, quando tale vigilanza comincerebbe, ormai il minorenne presta opera che compensa la spesa del suo mantenimento, e se per infermità o per altra cagione sia inabile al lavoro, per questo titolo e quindi per altre disposizioni legislative già gli è riconosciuto il diritto alla pubblica assistenza. Siffatta vigilanza delle Congregazioni di carità in sostituzione o in aiuto dei Consigli di tutela, non dovrebbe riuscire ad esse difficile, mercè l'opera dei propri delegati tanto nei comuni urbani quanto nei rurali.

La necessità di provvedere a rendere efficaci le disposizioni già accolte nelle nostre leggi è attestata dal numero dei minorenni che divengono irreperibili.

Questa Commissione nella sessione del marzo 1901 fece voto che nel progetto di legge per regolare il servizio dell'assistenza degli esposti si cercasse di coordinare tale assistenza all'osservanza delle prescrizioni relative sulla tutela dei minorenni illegittimi non riconosciuti, perchè sembrava che in quel disegno di legge, per necessaria connessione di argomento, avrebbero potuto trovare posto disposizioni complementari a quelle fondamentali del Codice civile e della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Esposi con le comunicazioni fatte in nome del Comitato permanente nella sessione del febbraio 1902, come il Ministero dell'interno abbia risposto.

Altre disposizioni saranno necessarie, perchè anche altre leggi abbisognano di norme complementari, ma intanto vedrà la Commissione, per quanto ho finora esposto, se sia ora da insistere affinchè si provveda in relazione all'ordinamento dell'assistenza degli esposti.

IV.

Tutele per minorenni dimessi dai Riformatorii.

Credo trascurabili le tutele per minorenni che lasciano i riformatori, stante il loro numero esiguo (38), che va ripartito in 8 distretti di Corte d'appello, e perchè non solo non fu possibile avere regolare notizia delle demissioni di questi minorenni, ma anche le poche notizie avute resultarono, in parte, inesatte.

V.

Tutele con patrimonio e senza patrimonio.

Rimane da prendere notizia delle tutele con patrimonio e di quelle senza patrimonio, che per le classificazioni fatte dai nostri prospetti ci ravvicinano all'esame della convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela, egualmente distinte a seconda delle tutele con e senza patrimonio.

Nell'anno 1900 furono aperte 4181 tutele con patrimonio e 17,294 senza patrimonio.

Il maggior numero di 758 tutele avutosi nell'anno 1900, rispetto all'anno precedente, va diviso e segna un aumento di sole 98 tutele con patrimonio e di 660 senza patrimonio.

Perciò abbiamo, come dimostra il seguente prospetto, una tenue diminuzione proporzionale per le prime ed un corrispondente aumento per le altre; aumento e diminuzione diversamente ripartiti nelle singole Corti di Appello onde vieppiù n'è attenuata qualsiasi significazione.

Le singole differenze locali non mutano sostanzialmente le proporzioni fra le due specie di tutele e neppure la grande prevalenza ovunque diffusa, di quelle senza patrimonio in guisa che anche nell'anno 1900, ogni 100 tutele aperte, ne avemmo in media appena 19.47 con patrimonio e 80.53 senza patrimonio. Di questa prevalenza fu già data ragione, onde mi limito a ricordare come il numero delle tutele senza patrimonio sia inevitabilmente ingrossato dalle tutele per minorenni illegittimi, le quali, pur tenuto conto di tutte le cause che possono evitare o ritardare la istituzione di esse, superano annualmente il numero di quelle per minorenni legittimi, ed eccettuate alcune fra quelle per illegittimi riconosciuti, che sono

ben poche, tutte le altre per minorenni illegittimi sono da considerare comprese fra quelle senza patrimonio. Perciò volendo cimentarci a qualche deduzione sulle singole condizioni economiche locali, come hanno fatto alcuni Procuratori Generali nelle loro relazioni, dovremmo detrarre dalle tutele senza patrimonio il numero delle tutele per illegittimi, limitando il confronto, così ottenuto con molta approssimazione, fra le tutele per minorenni legittimi con e senza patrimonio. Ma anche fatta tale eliminazione è ovvio immaginare che il maggior numero resterebbe sempre per le tutele senza patrimonio. Se non che siffatta manifestazione delle condizioni economiche locali apparisce troppo parziale ed indiretta, nè potrebbe essere presa isolatamente, e quindi non mi sembra qui luogo per tentare un simile studio, che invece più completamente fatto in propria sede potrebbe condurci a conoscere se ed in quanto queste nostre segnalazioni corrispondano a verità, pur ricordando che di solito le tutele con limitato patrimonio sfuggono alla nostra indagine confuse fra quelle senza patrimonio.

Comunque sia, a me pare invece manifesta, nei singoli distretti, la correlazione fra il maggior numero e le maggiori proporzioni delle tutele con patrimonio col minor numero delle tutele per minorenni illegittimi pur avendo presenti le circostanze differenti da luogo a luogo, che concorrono, come vedemmo, a fare crescere o a diminuire il numero delle tutele per illegittimi, e specialmente non dimenticando, rispetto ai singoli distretti di Corti di Appello, come talvolta il capoluogo possa per le sue speciali condizioni e maggiore importanza fare mutare le proporzioni riferibili al territorio circostante.

***

Con queste avvertenze basterà notare come nel solo distretto di *Torino* si abbia il singolare fenomeno della costante prevalenza numerica e proporzionale delle tutele con patrimonio rispetto a quelle senza patrimonio; indi è da rilevare che, dopo le eccezionali condizioni del distretto di Torino, la maggior proporzione di tutele con patrimonio si ebbe per l'anno 1900 nel distretto di *Casale* (40.54), e che poi, con notevole diminuzione, vengono *Roma* (29.29), *Genova* (28. 77), *Firenze* (22. 75), *Cagliari* (22. 40), *Brescia* (21. 83), *Lucca* (20. 00), *Perugia*, sez. (19. 49) ove fu supe-

rata la proporzione media del Regno (19. 47), mentre negli altri distretti e sezioni di Corti di Appello queste tutele furono molto al disotto di quella proporzione media, sino a scendere a proporzioni minime per *Bologna* (8. 09) e per *Catanzaro* (5. 77). Mi pare quindi superfluo indugiarmi a contrapporre le conseguenziali maggiori proporzioni delle tutele senza patrimonio, specialmente per gli ultimi distretti ricordati, ma basterà avvertire che movendo dalle massime proporzioni da essi date (*Bologna*, 91. 91 — *Catanzaro*, 94. 23), onde ivi le tutele con patrimonio sono la eccezione, in tutti gli altri distretti e sezioni, eccettuati quelli testè ricordati per le maggiori tutele con patrimonio, la proporzione media (80. 53), è superata. Il ravvicinamento delle proporzioni delle tutele per minorenni illegittimi confermerebbe l'osservazione fatta che generalmente dove maggiore fu il numero delle tutele per illegittimi ivi minore è la proporzione delle tutele senza patrimonio ; però sarebbe da fare eccezione e da ricordare l'esempio del distretto di *Firenze*, ove per le esposte circostanze le tutele per illegittimi sono rappresentate da un numero minimo, onde le proporzioni delle tutele con patrimonio o senza patrimonio quasi esclusivamente si riferiscono a tutele per minorenni legittimi e nondimeno la proporzione delle tutele senza patrimonio (77. 25) è fra le più elevate, sebbene rimanga al disotto della proporzione media del Regno (80. 53).

TUTELE, CON PATRIMONIO E SENZA PATRIMONIO, APERTE NELL'ANNO 1900.

Cifre proporzionali a 100 tutele aperte.

CORTI D'APPELLO	Con patrimonio	Senza patrimonio	CORTI D'APPELLO	Con patrimonio	Senza patrimonio
Genova . . .	28. 77	71. 23	Perugia (sez.)	19. 49	80. 51
Casale	40. 54	59. 46	Roma. . . .	29. 29	70. 71
Torino. . . .	52. 35	47. 65	Aquila . . .	15. 19	84. 81
Milano. . . .	18. 65	81. 35	Napoli . . .	17. 94	82. 06
Brescia . . .	21. 83	78. 17	Potenza (sez.)	12. 36	87. 64
Venezia . . .	16. 61	83. 39	Trani. . . .	14. 97	85. 03
Parma. . .	16. 14	83. 86	Catanzaro . .	5. 77	94. 23
Modena (sez.).	15. 60	84. 40	Messina. . .	13. 84	86. 16
Lucca	20. 00	80. 00	Catania . . .	11. 33	88. 67
Firenze . . .	22. 75	77. 25	Palermo . .	17. 27	82. 73
Bologna . . .	8. 09	91. 91	Cagliari. . .	22. 40	77. 60
Ancona . . .	12. 46	87. 54			
Macerata (sez.)	13. 92	86. 08	REGNO. . .	**19. 47**	80. 53

VI.

Convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela.

Principale segnalazione del funzionamento delle tutele è per noi il numero delle convocazioni dei Consigli pupillari e, come ho altra volta avvertito, avendo nel numero delle tutele aperte un sicuro termine di confronto, possiamo argomentare dall'aumento o dalla diminuzione del numero delle convocazioni se vi fu miglioramento o peggioramento.

Giova però ricordare che nel numero delle convocazioni, quale è dato dai nostri prospetti, sono di solito comprese quelle per la costituzione dei Consigli pupillari e queste segnano il principio, ma non ancora il vero e proprio funzionamento della tutela.

Perciò ove si detraggano le prime convocazioni, corrispondenti alle tutele aperte nel corso dell'anno, il rimanente numero rappresenterebbe il vero funzionamento della tutela e per quelle con patrimonio dovrebbe corrispondere alle convocazioni per la presentazione degli stati annuali, quando il tutore non sia l'avo paterno o materno (art. 303), o per i più importanti provvedimenti, sia amministrativi, sia per l'educazione e l'istruzione del minorenne; come per le tutele senza patrimonio dovrebbe corrispondere almeno a quell'unica convocazione annuale ripetutamente suggerita per prendere notizia dell'andamento della tutela e per vigilare l'opera del tutore e a migliore sorveglianza del tutelato.

Se con questa avvertenza esaminiamo le cifre dei nostri prospetti, ci accorgiamo subito che anche per l'anno 1900 dovremo ripetere le medesime osservazioni e lagnanze degli anni precedenti sulle insufficienti convocazioni dei Consigli tutelari, sebbene sia da segnalare che anche per quest'ultimo anno continua il progressivo, ma tenue, aumento numerico e proporzionale di queste convocazioni.

Questo scarso risultato, che faticosamente veniamo ottenendo, può confortarci a perseverare, ma non ancora ci permette di vedere prossima la meta!

***

Le convocazioni dei Consigli pupillari, nell'anno 1900 furono 66,759. Se dunque da esse si tolgono quelle che direi necessarie per la costituzione dei singoli Consigli, e corrispondenti al numero delle tutele aperte nell'anno (21,475), ne risulta che per le tutele, anteriormente istituite e che al 31 dicembre 1899 erano 127,409, si ebbero soltanto 45,284 convocazioni. E se dal novero di queste tutele si vogliano detrarre quelle chiuse nell'anno (16,559) resterebbero sempre 110,950 tutele, onde nella migliore ipotesi per circa la metà di esse mancò la adunanza del rispettivo Consiglio. Nè quest'ultima proporzione muta sostanzialmente se, accogliendo invece il dubbio, che non siano indicate in questi prospetti le prime convocazioni per la costituzione delle tutele, si confronti il numero delle convocazioni (66,759) con quello delle tutele rimaste aperte al 31 dicembre 1899 (127,409), ancorchè diminuito dal numero di quelle chiuse nell'anno (110,950). In qualunque ipotesi dunque, come è confermato dal seguente prospetto riassuntivo, siamo nel complesso ancora troppo lontani da una giusta proporzione fra il numero delle tutele e le convocazioni dei Consigli tutelari.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA.

Cifre proporzionali a 100 tutele.

ANNI	Numero delle convocazioni per le tutele		
	con patrimonio	senza patrimonio	in complesso
1892	48.00	17.79	27.39
1893	45.00	17.19	26.03
1894	42.15	13.22	22.37
1895	40.18	11.52	20.43
1896	44.23	14.09	22.83
1897	44.04	14.36	22.04
1898	49.59	23.78	29.94
1899	52.41	29.29	34.70
1900	54.98	32.48	37.48

***

Convocazioni per tutele con patrimonio.

Si afferma che per le tutele con patrimonio le convocazioni non mancano, anzi non pochi Pretori, attribuendo alla nostra legge intendimenti di tutela esclusivamente patrimoniale, non nascondono nella compilazione degli elenchi nominativi e nelle risposte alle nostre richieste ed osservazioni, come essi ritengano che ove non vi sia nulla da amministrare siano inutili il Consiglio tutelare e la sua convocazione.

Contro queste affermazioni la indagine statistica ci rivela che se le convocazioni dei Consigli per le tutele con patrimonio sono molto più numerose di quelle per le tutele senza patrimonio, però esse superano di ben poco, e soltanto in questi ultimi anni, la metà del numero delle tutele con patrimonio.

È però da avvertire che talune convocazioni per queste tutele furono indubbiamente delegate ai conciliatori, ma per queste convocazioni delegate (10,952) manca nei nostri prospetti la divisione di quelle relative a tutele con patrimonio da quelle per tutele senza patrimonio.

È da augurare che non manchi nei futuri prospetti questa indicazione, onde trascurando per tale mancanza le convocazioni delegate, ne risulta che nell'anno 1900 i *Consigli di famiglia* per tutele con patrimonio ebbero 17,667 convocazioni e così superarono le convocazioni per le tutele senza patrimonio (17,112) che sappiamo tanto più numerose. Le convocazioni dei *Consigli di tutela* per tutele con patrimonio(537) superarono di poco le tutele istituite nello stesso anno per minori illegittimi riconosciuti (515), che forse sono le sole tutele per illegittimi, le quali hanno un patrimonio da amministrare, ma non è possibile alcun confronto con le tutele per illegittimi senza patrimonio.

Si ebbero dunque in complesso 18,204 convocazioni per tutele con patrimonio, senza potere calcolare quelle di tale specie delegate ai conciliatori. Sebbene tale mancanza renda incompleta e parzialmente incerta la nostra indagine, pure, se movendo dall'indicato numero di convocazioni e volendo conoscere, come poco fa avvertii, il funzionamento dei Consigli tutelari, successivamente alla loro

costituzione, non si tenga calcolo delle convocazioni, corrispondenti al numero delle tutele con patrimonio aperte nell'anno (4181), e si prenda per ciò come termine di confronto rispetto al numero delle convocazioni così diminuite (14,023) il numero di quelle esistenti al termine dell'anno precedente (28,931), diminuito a sua volta da quelle chiuse (4031) nel corso dell'anno (24,900), ammettendo che per esse il rendiconto finale sia stato presentato senza il concorso del Consiglio tutelare (art. 307 Cod. civ.), sarebbe dunque da supporre o che una metà delle tutele con patrimonio è affidata ad avi paterni o materni, o che per una metà di esse non sono neppure presentati gli stati annuali (art. 303 Cod. civ.).

Convocazioni dei Consigli pupillari per tutele con patrimonio.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele esistenti alla fine dell'anno 1899 ed aperte nel 1900	Numero delle tutele chiuse nel 1900	Numero delle Convocazioni dei Consigli pupillari	Cifre proporzionali delle Convocazioni per ogni 100 tutele esistenti nel 1900
Genova	1,787	218	1,023	57. 25
Casale	2,110	264	1,407	66. 68
Torino	5,269	593	2,992	56. 78
Milano	2,031	302	1,245	61. 30
Brescia	1,574	218	861	54. 70
Venezia	3,050	386	1,541	50. 52
Parma e Modena	1,136	146	837	73. 68
Lucca	634	88	460	72. 56
Firenze	1,211	141	937	77. 37
Bologna	678	98	488	71. 98
Ancona, Macerata e Perugia	1,183	166	932	83. 85
Roma	1,294	175	772	59. 66
Aquila	1,082	123	711	65. 71
Napoli e Potenza	2,265	174	929	41. 02
Trani	1,535	156	464	30 23
Catanzaro	863	74	252	29. 20
Messina	540	31	177	32. 78
Catania	1,117	176	467	41. 81
Palermo	1,686	211	480	28. 47
Cagliari	2,067	291	1,169	56. 56
Regno	33,112	4,031	18,204	54. 98

Le diverse proporzioni di queste convocazioni, nei singoli distretti, ogni cento tutele con patrimonio ivi esistenti, sebbene non sia qui tenuto conto anche di quelle delegate ai conciliatori, se attestano il migliore funzionamento di queste tutele non basterebboero a dimostrare la maggiore attività dei pretori, che invece sarebbe attestata dal maggior numero effettivo delle convocazioni integrato con quello per le tutele senza patrimonio nello stesso distretto. Infatti troviamo la proporzione massima (83.85), ma non il maggior numero di convocazioni (992), nel distretto di *Ancona*, con non lieve differenza rispetto alle altre maggiori proporzioni che troviamo a *Firenze* (77.37), *Parma* (73.68), *Lucca* (72.56), *Bologna* (71. 98), ove numericamente queste convocazioni oscillarono da 460 (Lucca) a 937 (Firenze); mentre il maggior numero di esse si ebbe nel distretto di *Torino* (2992), sebbene con la minore proporzione centesimale di 56. 78, poi a *Venezia* (1541) ove la proporzione di queste convocazioni in ragione di ogni 100 tutele aperte (50. 52) fu inferiore alla proporzione media del Regno (54. 98); indi viene *Casale* (1407 - 66. 68), *Milano* (1245 - 61. 30) e *Cagliari* (1169 - 56. 56), trascurando le altre minori indicazioni. Ma, oltre che nel distretto di *Venezia*, furono queste convocazioni numericamente scarse ed inferiori alla proporzione media nei distretti di *Catania* (467 - 41. 81), *Napoli* (929 - 41. 02), *Messina* (177 - 32. 78), *Trani* (464 - 30. 23), *Catanzaro* (252 - 29. 30), *Palermo* ove si ebbero sole 480 convocazioni, cioè nella minima proporzione di 28. 47 ogni 100 tutele ivi aperte con patrimonio.

***

Convocazioni per tutele senza patrimonio.

Nè in questi ultimi distretti può essere invocata come scusa una maggiore attività per le tutele senza patrimonio, perchè appunto in essi anche le convocazioni dei consigli pupillari per queste tutele scendono a cifre e proporzioni addirittura irrisorie, onde ricordando in qual modo ivi furono istituite tante tutele per minorenni illegittimi, non è dato esitare nel riconoscere il più deplorevole abbandono di ogni efficace osservanza della legge.

Infatti nel distretto di *Catania* per l'anno 1900 si ebbero soltanto 618 convocazioni, che rappresentano una proporzione centesimale di 11. 76 e nondimeno segnano un notevole miglioramento

rispetto all'anno precedente, in cui si ebbero sole 110 di queste convocazioni con la proporzione minima di 2. 28; ma a *Trani* si ebbe peggioramento nel confronto con l'anno precedente, scendendo da 1189 convocazioni a sole 871 e quindi dalla proporzione di 10. 50 a quella di 7. 59; e anche peggio avvenne a *Messina*, ove le convocazioni furono soltanto 223, cioè meno che in ogni altro distretto, e con la proporzione minima di 6. 72 ogni cento di queste tutele. Nè vi fu miglioramento, ma notevole peggioramento, nel distretto di *Palermo*, ove queste convocazioni diminuirono da 1576 a 1130 e quindi anche la proporzione da 23. 27 scese a 16. 34; e, pur rimanendo sempre fra le proporzioni minori (18. 20), si ebbe un tenue aumento a *Catanzaro*, cioè da 1900 nel 1899 a 2044 nel 1900.

Ma fra i distretti che diedero il minor numero di queste convocazioni, e proporzioni centesimali inferiori alla scarsa proporzione media del Regno (32. 48), sono da segnalare *Genova* (506 - 19. 74) e *Torino* (743 - 20. 41); poi, ma con considerevole aumento numerico, *Napoli* con *Potenza* (2302 - 21. 02), *Brescia* (1294 - 23. 37) e *Venezia* (3597 - 31. 90). Invece al maggior numero di queste convocazioni corrisponde anche una maggiore proporzione nei distretti di *Aquila* (3316) e di *Milano* (4609), raggiungendo rispettivamente le proporzioni di 59. 65 e di 56.36 per ogni 100 tutele senza patrimonio; ma proporzioni anche maggiori con numero elevato di convocazioni si ebbero a *Lucca* (1035 = 60. 74), *Bologna* (2814 = 61. 32), *Firenze* (2449 – 63. 28), *Ancona* (3167 – 68. 56), onde numericamente può per questi distretti riconoscersi un vero miglioramento.

Ma tanto per le tutele con patrimonio, quanto per le tutele senza patrimonio non è improbabile che queste proporzioni aumentino e quindi segnalino un migliore stato di cose o ci autorizzino a reclamare un maggiore e più sicuro sforzo, quando, come avrò occasione di accennare più innanzi, sia ridotto al vero il numero delle tutele che debbono considerarsi aperte.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI PER TUTELE SENZA PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele esistenti alla fine dell'anno 1899 ed aperte nel 1900	Numero delle tutele chiuse nel 1900	Numero delle Convocazioni dei Consigli pupillari	Cifre proporzionali delle Convocazioni per ogni 100 tutele esistenti nel 1900
Genova	2,563	220	506	19. 74
Casale	2,130	239	804	37. 75
Torino.	3,641	342	743	20. 41
Milano.	8,178	1,078	4,609	56. 36
Brescia	5,538	755	1,294	23. 37
Venezia	11,277	1,374	3,597	31. 90
Parma e Modena . . .	4,770	623	2,496	52. 33
Lucca	1,704	185	1,035	60. 74
Firenze	3,554	445	2,249	63. 28
Bologna	4,589	536	2,814	61. 32
Ancona, Macerata e Perugia	4,619	621	3,167	68. 56
Roma	2,189	302	890	40. 66
Aquila.	5,559	564	3,316	59. 65
Napoli e Potenza . . .	10,954	748	2,302	21. 02
Trani	11,477	840	871	7. 59
Catanzaro	11,230	995	2,044	18. 20
Messina	3,317	220	223	6. 72
Catania	5,255	837	618	11. 76
Palermo	6,916	734	1,130	16. 34
Cagliari	6,312	870	2,895	45. 87
REGNO . . .	115,772	12,528	37,603	32. 48

***

A compiere l'esame del numero delle convocazioni dei Consigli tutelari è qui da fermare l'attenzione su quelle delegate ai Conciliatori, che appena rappresentano circa una sesta parte (10,952) di tutte le convocazioni avvenute (63,759) nell'anno 1900. Convocazioni delegate ai Conciliatori.

Convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori.

DISTRETTI di Corti d'appello	ANNI 1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900
Genova	79	48	49	73	52	62	79	132
Casale	77	129	98	70	156	112	233	127
Torino	144	177	210	150	329	232	226	425
Milano	157	121	206	179	167	1,690	1,946	2,314
Brescia	240	122	107	197	234	381	555	482
Venezia	288	337	221	433	740	1,369	2,237	2,197
Parma e Modena	95	54	82	170	225	383	565	657
Lucca	68	60	55	59	99	122	152	148
Firenze	77	92	168	100	100	341	609	568
Bologna	23	122	54	120	417	430	532	553
Ancona, Macerata e Perugia	86	160	102	197	383	316	525	665
Roma	34	88	44	138	190	83	186	216
Aquila	88	73	145	183	107	401	1,053	1,150
Napoli e Potenza	221	313	256	209	263	195	299	421
Trani	271	228	268	170	57	81	234	188
Catanzaro	293	96	83	115	77	55	67	52
Messina	77	29	29	6	14	26	2	4
Catania	36	50	123	154	61	46	29	49
Palermo	32	60	133	125	142	143	184	73
Cagliari	124	158	173	168	175	196	301	531
Regno	2,510	2,517	2,606	3,016	3,988	6,664	10,014	10,952

Il maggior numero di esse si ebbe nei distretti di *Milano* (2314), *Venezia* (2197) e *Aquila* (1150), ma diminuisce notevolmente negli altri distretti. Infatti, successivamente, le maggiori cifre ci sono date dall'intero distretto di *Parma*, ove però si scende a 657 ed in quello di *Ancona* ove si scende a 605, sebbene sia tanto più ampia la sua circoscrizione. Indi si va sempre più diminuendo e ne troviamo 568 per *Firenze*, 553 per *Bologna* e 531 per *Cagliari*; poi soltanto 482 per *Brescia*, che può apparire un numero elevato ove si confronti con quello di sole 425 delegazioni per *Torino* e di421 nella Corte di appello di *Napoli* con *Potenza*, con territori tanto più vasti. Ma negli altri nove distretti il numero di queste delegazioni diviene quasi irrisorio, scendendo a cifre minime per *Palermo* (73), *Catanzaro* (52), *Catania* (49) e *Messina* (4), onde quest'ultimo distretto, che sempre ci presenta le cifre minime, va segnalato pel manifesto dispregio della legge (1).

Aumentò nell'anno 1900 di circa 900 il numero di queste delegazioni; ma vedemmo come esse siano localizzate e come stentatamente vada diffondendosi l'uso di esse, se pure può dirsi che si diffonde mentre in alcuni luoghi tuttora rimane manifesta la renitenza, ed anzi apertamente si conferma la diffidenza verso i conciliatori; diffidenza non giustificabile, ove le delegazioni fossero giudiziosamente fatte, come si è più volte avvertito, e specialmente se pre-

(1) Qualche dubbio possiamo avere su queste cifre in quanto neppure esse corrispondono esattamente a quelle della statistica generale civile. Infatti per le convocazioni direttamente fatte dai Pretori troviamo identità di cifre soltanto per le Corti di Appello di *Brescia*, *Parma*, *Modena*, *Firenze*, *Napoli* e *Cagliari*, mentre per le altre si hanno variazioni in più ed in meno che in questi nostri prospetti portano un maggior numero complessivo di 720 convocazioni.

Questa differenza ripartita fra tutti i distretti potrebbe apparire trascurabile, pur ricordando che con questi nostri prospetti sono corretti gli errori delle tavole statistiche. Nondimeno è da rilevare che in essi le convocazioni fatte dai Pretori diminuiscono di 109 per Casale e di 143 per Milano; invece ne resultano 462 di più per Venezia e 301 per Potenza, ove sole 46 convocazioni sarebbero state delegate a Conciliatori, mentre dalle tavole statistiche annuali ne risultavano, soltanto 366 in luogo di 667, come direttamente fatte dai Pretori.

Da ciò sarebbe confermato il dubbio, sorto dall'esame di alcuni elenchi nominativi, che in qualche pretura le convocazioni delegate siano due volte indicate e non soltanto nell'apposita colonna.

Quest'avvertenza è fatta per desiderio di maggiore esattezza e per eliminare questo errore, mentre, come sopra è detto, non pare sia tale da alterare le risultanze di questa indagine.

ferite quando soltanto si tratti di accertare le condizioni di allevamento del minorenne eccitando così la sorveglianza dei Consigli tutelari e se poi i pretori esercitassero la dovuta vigilanza esaminando i verbali delle adunanze, che ad essi debbono essere rimessi. — Si accenna anche a qualche difficoltà trovata da parte di segretari comunali, incaricati delle funzioni di cancellieri dei conciliatori, e si ripete, ma non so come si concilii con la diffidenza verso i conciliatori, la lagnanza che la legge impedisca di delegare le convocazioni per la istituzione della tutela e nel capoluogo del mandamento.

Per ora ne basta riconoscere che se per i risultati ottenuti in alcuni distretti vediamo decuplicate nel corso di otto anni queste delegazioni e per esse aumentato il numero delle convocazioni dei consigli tutelari, questo esempio dovrebbe servire di stimolo per vincere le resistenze tuttora da deplorare nel maggior numero delle Corti di Appello, onde possiamo insistere affinchè mercè una scelta giudiziosa di queste delegazioni, mercè il consiglio e la assidua vigilanza dei rappresentanti il P. M. e dei Pretori, si veda, sempre più, ed ovunque, crescere efficacemente e con utili risultati il numero delle convocazioni dei consigli tutelari.

***

Convocazioni per matrimoni di vedove con prole minorenne.

Per una certa affinità di argomento, e per esaurire in questa parte l'esame dei nostri prospetti statistici, qui sono da ricordare le convocazioni dei Consigli di famiglia per matrimoni di vedove con prole minorenne (art. 237-239 cod. civ.).

Potrà apparire superflua l'avvertenza che le disposizioni regolatrici di queste convocazioni non si trovano nel codice civile fra quelle relative alla tutela (lib. I, tit. IX, capo II), bensì fra quelle concernenti l'esercizio della patria podestà (lib. I, tit. VIII), siccome limitazione di essa, quando spetta alla madre vedova (art. 220), che passi a seconde nozze, (art. 237-239). Queste cautele della legge ci ricordano anche le incertezze delle quali feci cenno rispetto alla compilazione dell'art. 223 del codice civile. Una simile ingerenza del Consiglio di famiglia corrisponderebbe in sostanza al provvedimento, che fu invocato anche in questa Commissione da chi ritiene che l'opera della madre nella amministrazione dei beni

e nell'educazione dei figli minorenni abbisogni tuttora e permanentemente di speciale assistenza, *propter imbecillitatem sexus*, come dicevano i romani, dimenticando forse che il nostro Codice civile, fuori dell'accennata ipotesi delle seconde nozze (art. 237), soltanto al padre (art. 235), salva l'ipotesi dell'art. 247, consente di stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni, concedendo in pari tempo alla madre il mezzo per ottenere di esserne dispensata, appellandosi ad apposito Consiglio di famiglia!

Debbo insistere nell'avvertenza circa questo ravvicinamento, fatto per semplice analogia di funzione, giacchè forse esso non fu estraneo a mantenere, non soltanto nei compilatori dei prospetti sottoposti al nostro esame, ma in molti Pretori ed in troppi Procuratori del Re la persuasione, e forse la erronea abitudine, di considerare, come già avvertii (pag. 101) la madre vedova quale *tutrice*, o almeno la privazione per essa dell'amministrazione dei beni come apertura di tutela e la riammissione in questa amministrazione come chiusura della tutela (1); non mancando neppure

(1) Questo errore fu segnalato, dal Ministero di Grazia e Giustizia con la circolare del 27 ottobre 1898, n. 1537, sulla compilazione degli elenchi nominativi dei minorenni annualmente sottoposti a tutela, avvertendo come per articoli 237, 238, 239 e 241 del Codice civile, questa convocazione non importi costituzione di tutela; ma pare inutilmente giacchè l'errore continua.

Non è forse inutile ricordare che per la prima volta con la circolare del 27 luglio 1891, n. 1246, sull'osservanza delle disposizioni relative ai Consigli di famiglia e di tutela fu richiamata l'attenzione dei Capi del P. M. anche sul modo col quale erano applicate le disposizioni contenute negli articoli 237 e 238 del Codice civile, e con circolare della Direzione generale della statistica ai Sindaci del Regno in data del 20 novembre 1891, n. 372, fu avvertito, che apposita indicazione doveva essere fatta a tale scopo nella scheda da mandarsi ai Pretori. Con circolare ministeriale del 24 maggio 1892, n. 1266 si avvertì che doveva essere aggiunta apposita colonna per queste indicazioni nel prospetto riassuntivo allegato alla circolare surriferita del 27 luglio 1891; nondimeno si nota la omissione di questa colonna nelle modificazioni recate al detto prospetto con la circolare ministeriale del 29 settembre 1892, n. 1272; ma in seguito a deliberazione della Commissione per la statistica giudiziaria con la circolare 11 settembre 1893, n. 1294 si aggiunge nuovamente tale indicazione per le vedove con figli minorenni " *passate a seconde nozze* e NON MANTENUTE NELLA AMMINISTRAZIONE DEI BENI "; se non che questa restrizione sembrò essere occasione di errori e fu tolta con circolare del 30 dicembre 1895, n. 682; indi questa convocazione fu considerata promiscuamente con la istituzione delle tutele (circolare 18 agosto 1896, n. 1402), finchè fu avvertito l'errore con la ricordata circolare del 27 ottobre 1898.

esempi nei quali, nonostante la chiara ed esatta decisione che nomina un *curatore* ai beni, sia questi considerato dal Procuratore del Re nelle sue relazioni come un *tutore!*

Dovrei perciò fare voti affinchè questa indicazione sia eliminata dai prospetti relativi alle tutele e piuttosto aggiunta a quelli concernenti l'esercizio della patria potestà; tanto più che non sarebbe sufficientemente giustificata dall'intendimento di studiare qui il completo funzionamento dei Consigli di famiglia, mancando le notizie relative a tutte le altre circostanze o avvenimenti per i quali dalla legge ne è prescritta la convocazione.

Nell'anno 1900 queste convocazioni furono 3526, cioè meno che nell'anno precedente (3718), ma con qualche aumento rispetto all'anno 1898 (3439). Per giudicare se vi fu miglioramento o peggioramento dovremmo conoscere quale fu nei singoli distretti il numero dei matrimoni di vedove con prole minorenne. Il numero di queste convocazioni quasi costante nel triennio potrebbe indurci a ritenere, che queste indicazioni corrispondano a verità, ma non è escluso, anzi si afferma che, per ignoranza della legge questi matrimoni non sono denunciati e quindi le convocazioni sono omesse ed è facile immaginare che se il legislatore ha dovuto prevederne e punirne l'omissione quando i minorenni abbiano un patrimonio, cioè quando un contrasto di interessi o una speranza futura può eccitare la vigilanza di altri interessati, questa omissione è tanto più facile, ove non vi siano beni da amministrare, dimenticando anche una volta che il nostro legislatore non si preoccupò soltanto del patrimonio, ma volle tutelata anche la educazione dei minorenni.

***

Osservazioni sulle convocazioni dei Consigli tutelari.

Si conferma dunque che se qualche miglioramento si è ottenuto, e sebbene esso vada in qualche distretto accentuandosi, non sono ancora abbastanza rassicuranti i risultati ottenuti nel maggior numero delle Corti di Appello, specialmente nelle provincie meridionali, onde basterebbe, che in quei distretti, cominciasse ad affermarsi quel progressivo miglioramento altrove segnalato, per vedere elevarsi col maggior numero anche la maggiore proporzione media delle convocazioni dei Consigli tutelari.

Convocazioni dei Consigli tutelari.

Cifre proporzionali a 100 tutele esistenti.

DISTRETTI di Corti d'appello	1896		1897		1898		1899		1900	
	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Totale senza patrimonio
Genova	67.55	29.73	66.35	23.03	47.95	15.04	45 80	13.58	57.25	19.74
Casale	49.82	13.16	55.92	13.41	64.96	22.93	66.30	25 15	66.68	37.75
Torino	56.40	22.37	51.63	24.10	52.73	20.22	58.17	18.67	56.78	20.41
Milano	42.60	12.61	43.56	8.62	66.10	48.19	65.27	49.66	61.30	56.36
Brescia	53.96	11.34	45.76	9.48	53.40	11.77	59.27	22.57	54.70	23.37
Venezia	39.52	13.67	39.59	14.55	48.52	27.23	51.80	35.62	50.52	31.90
Parma e Modena	70.25	32.72	61 39	23.34	58.15	26.28	67.54	42.73	73.68	52.33
Lucca	70.23	23.89	61.13	19.23	70.47	46.40	76.06	54.66	72.56	60.74
Firenze	56.12	23.82	42.21	20.99	69.25	54.24	71.74	61.63	77.37	63.28
Bologna	57.09	26.65	79.01	51.38	73.66	61.14	74.26	57.39	71.98	61.32
Ancona, Macerata e Perugia	69.54	41.67	76.16	40.57	73.05	50.98	74.07	63.10	83.85	68.56
Roma	44.64	28.62	45.27	35.43	48.99	31.07	46.00	31.57	59.66	40.66
Aquila	25.55	6.41	30.71	5.71	43.77	35.58	68.65	62.61	65.71	59.65
Napoli e Potenza	31.41	11.43	31.66	8.91	39.97	6.44	29.75	6.91	41.02	21.02
Trani	24.54	8.38	27.11	7.35	29.98	6.90	35.77	10.50	30.23	7.59
Catanzaro	23.28	6.93	21.30	7.43	26.69	17.41	26.57	17.74	29.20	18.20
Messina	42.15	13.19	32.71	5.81	31.13	9.43	34.09	7.76	32.78	6.72
Catania	19.65	4.47	20.56	1.84	23.08	1.93	20.92	2.28	41.81	11.76
Palermo	18.15	7.70	29.92	9.32	23.73	7.83	41.04	23.27	28.47	16.34
Cagliari	35 91	7.72	37.13	19.59	49.40	32.50	50.10	35.55	56.56	45.87
Regno	**44.23**	**14.09**	**44.04**	**14.36**	**49.59**	**23.78**	**52.41**	**29.29**	**54.98**	**32.48**

Se alcuni Procuratori Generali insistono, come in particolar modo quelli di *Napoli* e di *Catania*, o come assicurano e promettono di fare quei di *Cagliari* e di *Ancona*, affinchè queste convocazioni regolarmente avvengano, si nota prevalere negli altri la tendenza ad accettare ed a generalizzare le scuse per le mancate convocazioni.

Segnalando le proporzioni delle convocazioni avvenute rispetto al numero delle tutele, non trascurai la indicazione numerica di esse ricordando che in taluni capoluoghi di circondario e specialmente in quelli delle maggiori Corti di Appello, può riescire difficile per il Pretore, sebbene assistito da Vice-pretori, convocare tutti i consigli tutelari, che ivi si trovano nel massimo numero istituiti. Neppure è da dimenticare che troppe leggi speciali sono venute sopraccaricando il Pretore di moltissime attribuzioni e non sempre in armonia con le sue funzioni giudiziarie.

Ma appunto riconoscendo, che possono esservi occasioni di legittime scuse, non voglionsi ammettere queste incondizionatamente, nè renderle generali in ogni loro specie ed in ogni luogo, o per tutti i Pretori di ogni distretto, perchè dobbiamo anche ricordare che troppi sono i mandamenti, e specialmente nelle piccole città e nelle campagne, ove il lavoro giudiziario civile dei Pretori è molto diminuito.

Invece appunto per essi troviamo messe innanzi le più frequenti e più varie scuse per le mancate convocazioni dei consigli tutelari.

Ivi non manca quasi mai, come scusa, la temporanea mancanza o la frequente mutazione dei titolari della Pretura o della Cancelleria, nè il pretesto della distanza dalla dimora del tutore o dei consulenti, onde fatta una convocazione inutile non si cura la seconda, nè si cerca di togliere o almeno di attenuare l'impedimento delegando la convocazione al Conciliatore, adducendo che nelle regioni montuose anche la distanza dal capoluogo del comune impone la perdita di una giornata di lavoro e disagi più facilmente o più volentieri superati per recarsi al capoluogo del mandamento!

Quando le adunanze avvengono, si trovano spesso accumulate in taluni periodi dell'anno, sempre in determinati mesi e spesso nel medesimo giorno sino a rendere inverosimile la possibilità di tante adunanze in poche ore. Nondimeno ciò si vuole spiegare con la necessità di aspettare la chiusura dell'anno agricolo, scusa

ammissibile soltanto per le tutele con patrimonio. Ma poi con evidente contradizione queste convocazioni si accumulano ed esauriscono in pochi giorni, mentre è noto che fra popolazioni rurali quando vi è patrimonio, queste adunanze riescono lunghe e laboriose. Ovvero si adduce a scusa della mancata adunanza la emigrazione temporanea a scopo di lavoro, eppure per essa la convocazione del Consiglio tutelare gioverebbe ad assicurare il peculio del minorenne, frutto del suo lavoro e ad accertarne le sue condizioni fisiche, l'istruzione, ecc. Ma di ciò non si fa parola, e quando avvenga che per troppe convocazioni od adunanze sia indicato un medesimo giorno, si avverte che trattasi di Consigli di tutela composti delle stesse persone, quali il presidente della Congregazione di carità o i consiglieri comunali, per più minorenni, onde nello stesso giorno e nella medesima adunanza si provvede senza discontinuità nè perdita di tempo a parecchi tutelati, e con ciò vuolsi spiegare anche l'uso di moduli a stampa per i verbali di queste adunanze e come le deliberazioni ne siano indicate nei nostri elenchi nominativi in modo uniforme ed insignificante che impedisce qualunque controllo. Altri Pretori poi, pretestando queste medesime difficoltà, più sinceramente dichiarano che non disposero alcuna convocazione, ma affermano, non so quanto sinceramente, che assunsero informazioni sulle condizioni dei tutelati, senza che risulti con quali cautele, nè da chi queste informazioni siano date.

Ho già accennato come ed in quale misura queste scuse e queste spiegazioni possono essere ammesse; ma la facilità con la quale si trovano accolte e generalizzate dai rappresentanti il Pubblico Ministero non giova a dissipare il dubbio che molte convocazioni figurino soltanto a scopo statistico. In particolare modo poi non pare ammissibile il sistema di sostituire alle convocazioni dei consigli tutelari le informazioni assunte dal Pretore, perchè meno corrispondente agli scopi voluti con la istituzione dei consigli tutelari e perchè non offre sufficienti garanzie, tant'è vero che ad ogni risveglio di attività in queste convocazioni, ordinate da qualche solerte Procuratore Generale, corrisponde l'accertamento della irreperibilità dei minorenni, dei tutori, dei consulenti o qualche altra grave irregolarità!

VII.

Notizie sul funzionamento delle tutele.

Dovrà sempre essere ricordato quanto opportunamente e con ottimo intendimento fu proposto dal senatore Boccardo ed approvato da questa Commissione di chiedere notizie sull'osservanza delle singole disposizioni per le tutele al fine di conoscerne il funzionamento; ma tuttora è da deplorare che non risponda allo scopo il modo scelto colla circolare ministeriale 24 dicembre 1897, n. 1222/xxi per raccogliere quelle notizie (1).

Debbo perciò insistere sulla proposta già fatta di predisporre all'uopo apposito prospetto.

Inutilmente ho tentato di riassumere queste notizie dai rapporti dei Procuratori Generali. Troppo spesso sono date in modo generico o indeterminato e con forme altrettante volte differenti quasi quante sono le relazioni, oppure sono addirittura omesse come per *Venezia* e *Trani*.

Debbo quindi limitarmi a ricordare che la iscrizione nei prescritti *registri delle tutele* (articolo 344 del Codice civile) avviene quasi ovunque d'ufficio, e si afferma che dai Pretori è osservato l'articolo 349. Ciò dovrebbe assicurarci che i registri sono tenuti regolarmente. Invece non mancano esempi del massimo disordine o meglio della mancanza di essi, come a *Cosenza*; e ricordo qui nuovamente la revisione straordinaria ordinata dal Procuratore Generale della Corte di Appello di *Napoli*, che portò ad eliminare 2458 tutele, cioè 1037 con patrimonio e 1421 senza patrimonio, che dovevano dirsi inesistenti, e 4216 minorenni, dei quali 3419 legittimi e 797 illegittimi, per avere raggiunto la maggiore età o per essere defunti o per avere contratto matrimonio prima del ventunesimo anno o perchè era cessata per altra causa la tutela; così rammento anche le parole da principio riferite con le quali il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di *Roma*, nonostante le assicurazioni avute sulla scrupolosa osservanza degli articoli 343 a 349 del Codice civile, manifestava il dubbio che i registri non siano tenuti con la cura e la diligenza che si richiede, o che i funzionari

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1898, pag. 360.

incaricati della compilazione degli elenchi e dei prospetti statistici abbiano poca cognizione dell' istituto tutelare!

Incerte sono le notizie sul *deposito dei valori* in numerario o in carte al portatore o di oggetti preziosi. Si avrebbe avuta una sola *conversione di titoli al portatore* in titoli nominativi; cosa che addirittura pare inverosimile!

Non mancano esempi di *doglianze di minori verso i tutori* nel maggior numero delle Corti d'Appello, ma avrebbero raggiunto il massimo numero di tre presso la Corte d'Appello di *Ancona* e spesso si avverte che furono riconosciute infondate. Se per queste cause ne seguì la remozione di qualche tutore, nessuna sarebbe stata provocata in forza della legge 21 dicembre 1873, n. 1737, sul divieto dell'*impiego di fanciulli in professioni girovaghe*.

Rarissime sarebbero state queste rimozioni sia per infedeltà, sia per abusi contro le persone dei tutelati, ed altrettanto rari i giudizi per risarcimento di danni contro i tutori, chè fra tutti non sarebbero stati più di sette e non sempre il tutore fu soccombente.

Si conferma sempre più diffusa la dispensa dalla cauzione, ma si attesta che gli stati annuali sono regolarmente presentati e che fu regolarmente dato il resoconto definitivo. Però vedemmo che per la presentazione degli stati annuali avrebbero dovuto essere assai più numerose le convocazioni dei consigli per le tutele con patrimonio!

Per l'*applicazione dell'articolo* 279 in relazione all'articolo 222 del Codice civile si ebbe qualche ricorso nei distretti di *Milano* (18), di *Messina* (17), di *Aquila* (16), di *Torino* (8), di *Brescia* (7), di *Firenze* (4), di *Ancona* e di *Parma* (3 ciascuno), oltre qualche altro vagamente indicato. Così per l'articolo 114 della *legge sulla pubblica sicurezza* trovo indicati 8 provvedimenti pel distretto di *Catania*, 7 per *Roma*, 5 per *Cagliari*. Alcuni avvertono che talvolta non occorse dare seguito al ricorso o al provvedimento perchè il minorenne diede tosto prove di ravvedimento, onde anche per la scarsezza di queste cifre e mancando ogni termine di confronto e qualsiasi illustrazione di esse, non è dato di ricavarne alcuna deduzione.

Circa il funzionamento dei consigli tutelari, mentre negli elenchi nominativi non sono infrequenti le menzioni delle mancate adunanze, si afferma poi che i consulenti risposero quasi sempre all'avviso di convocazione o poterono giustificare l'assenza, di guisa

che le rare condanne, a senso dell'*articolo* 255 *del Codice civile,* furono spesso revocate.

Su queste revoche non mi indugio dopo quanto ne dissi nella precedente relazione; ma le maggiori applicazioni della ricordata sanzione, troppo trascurata, sono segnalate per *Bologna* (21), *Firenze* (20), *Aquila* (15), *Ancona* (14), *Genova* (11), *Milano* e *Brescia* (10), *Roma* (7), *Torino* e *Casale* (5). Giova prenderne memoria, in tanta desuetudine della legge, come attestazioni della buona volontà di farla osservare.

Concordemente è affermato che le deliberazioni dei Consigli tutelari furono tutte *omologate* nei casi prescritti dalla legge; e pur ricordando come sia invalso l'uso di omettere, forse non a torto, la omologazione quando rappresenta una formalità inutile e dispendiosa, dobbiamo accettare questa affermazione, ma con ogni riserva, perchè manca ogni possibilità di un sicuro riscontro, essendo troppo imperfette le indicazioni contenute negli elenchi nominativi.

*
* *

Ma la ritardata presentazione di questa relazione mi permette di accennare come nella diligente rassegna dei lavori compiuti nel distretto della Corte di appello di Casale, fatta per l'inaugurazione del corrente anno giuridico (1), siano stati esaminati i decreti dei Pretori e dei Tribunali nell'interesse di minori.

Non riferirò quanto ivi è esposto, perchè promiscuamente concerne minorenni sotto la patria potestà e minorenni privi di genitori, e forse più i primi che i secondi; ma le incertezze che ivi sono segnalate sui provvedimenti presi, i decreti, che il relatore designa giustamente come *abnormi*, vengono a confermare e quasi a documentare quanto siano manomessi gli interessi dei minori dagli stessi genitori e come troppo spesso manchi o sia soltanto apparente la tutela del magistrato e quindi quanto peggiore sia la condizione

(1) *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di appello di Casale nell'anno* 1901, esposta dal sostituto Procuratore Generale Innocenzo Regazzoni (Casale Monferrato, tip. Casalese, Fratelli Tarditi, 1902, §§ 47-49, pag. 38 e seg.).

degli orfani di entrambi i genitori e a quanti maggiori pericoli sia esposto il loro patrimonio, mentre rimane inesplicabile di fronte a questi fatti la inerzia del Pubblico Ministero.

VIII.

Emigrazione di minorenni sotto tutela.

Le notizie sull'emigrazione dei minorenni sotto tutela si hanno soltanto incidentalmente e già ebbi occasione di farne cenno. Pare molto comune e diffusa la emigrazione temporanea interna e all'estero a scopo di lavoro, secondo le abitudini locali, onde tutte le persone di una famiglia o di una determinata località, idonee al lavoro, emigrano insieme e con esse anche i minorenni sotto tutela. Ma pare anche molto frequente l'emigrazione transoceanica di tutori coi pupilli e spesso senza darne avviso, di guisa che divengono irreperibili. E ad essi sono da aggiungere quei minorenni per i quali neppure fu istituita a suo tempo, la tutela! Eppure non sembrerebbe ormai necessario alcun occultamento per la notoria, prevalente tendenza ad agevolare questa emigrazione col pretesto che sarebbe difficile trovare chi voglia sostituire il tutore o il consegnatario del minorenne, e mi limito perciò a ricordare come caratteristico l'esempio poco innanzi riferito della costituzione di un Consiglio di tutela per togliere il diniego all'emigrazione opposto dalla Direzione di un ospizio!

Su questo argomento nessuna risposta fu data alle comunicazioni che furono fatte al Commissariato per l'emigrazione, come accennai riferendo nella passata sessione a nome del Comitato permanente.

IX.

Chiusura delle tutele.

Sulla chiusura delle tutele non credo utile soffermarmi. Mancano tuttora per essa le distinzioni secondo le differenti sue cause. che potrebbero offrirci argomento di qualche studio e confronto, Abbiamo veduto come non siano eliminate incertezze ed irregolarità, e come ogni anno dobbiamo ricordare qualche verificazione straordinaria che rivela e induce a correggere errori del passato. Per conseguenza come sono istituite tardivamente nuove tutele,

così tardivamente si provvede alla chiusura di tutele già da tempo cessate o figurano come chiuse tutele che invece sono trasferite ad altro mandamento, e non poche che forse dovevano essere soltanto eliminate dalla rimanenza dell'anno precedente perchè erroneamente iscritte. Nè infrequenti sono le tutele tardivamente istituite e soltanto per il consenso al matrimonio o alla emigrazione o all'arruolamento militare volontario, onde spesso ne segue quasi immediata la chiusura.

Perciò questa indicazione, sino a che non sia provveduto coi nuovi prospetti, sarà una delle più incerte. Infatti per essa abbiamo soltanto la distinzione fra tutele con patrimonio e senza patrimonio. Così sappiamo che delle prime ne furono chiuse 4031, e delle seconde 12,528 ed in tutto 16,559, di fronte al maggior numero di 21,475 tutele aperte nello stesso anno, onde si ebbe una eccedenza di 4916 nuove tutele che andò ad aumentare la rimanenza annuale da 127,409, quale si ebbe al 31 dicembre 1899, a 132,325 per il 31 dicembre 1900. Ma quanto ho accennato circa gli errori di anno in anno corretti, se non ingrossa il numero delle tutele chiuse, porta ad alterare nei successivi prospetti questa rimanenza. Ho già ricordato pel distretto di Napoli come fosse riconosciuta la omissione di 208 tutele perciò ripristinate negli elenchi e la inesistenza di altre 2053 tutele, rimaste iscritte nei registri, e come invece di indicarne la chiusura, a somiglianza di quanto fu fatto per altri distretti in condizioni analoghe, giustamente siano state invece queste tutele eliminate dalla rimanenza dell'anno precedente, che perciò non concorda più con quella indicata nei prospetti uniti alla precedente relazione. E questo fatto non è nuovo, nè isolato onde si impone un migliore accertamento del numero delle tutele, che tuttora debbono veramente considerarsi aperte, per togliere il dubbio che in molti mandamenti si trascuri di eliminare le tutele cessate e quindi si faccia figurare fittiziamente un numero di tutele, che in alcuni luoghi, apparisce, come accennai nella precedente relazione, eccessivo o che forse ingannevolmente è messo innanzi ad arte come tacita scusa a nascondere l'inerzia o la trascuranza dei pretori.

X.

Conclusioni e proposte.

Sebbene abbia dovuto mettere in evidenza molte lacune ed imperfezioni, e segnalare anomalie e difetti inescusabili nell'istituzione e nel funzionamento delle tutele, debbo, arrivato al termine di questo esame, nuovamente riconoscere come la persistenza della nostra Commissione in queste annuali ricerche vada trovando qualche compenso, e nuovo stimolo a perservare, nella maggior cura, che lentamente, ma con diffusione costante, è data alla tutela dei minorenni.

Non credo però, come avvertii sin da principio, che si possa continuare con queste relazioni annuali ad approfondire le ricerche speciali sull'andamento del servizio delle tutele nei singoli distretti, ma, perseverando la nostra Commissione nel suo autorevole sindacato, debbano riprendere queste relazioni una forma sintetica.

Segnalati ormai i principali difetti, riconosciute le responsabilità gravissime del maggior numero dei Pretori, la trascuranza di molti Procuratori del Re e come non sempre o non abbastanza efficacemente intervenga in ogni distretto la autorità reintegratrice dei Procuratori generali, mi pare che l'opera di questa Commissione debba trovare il suo complemento in quella del Ministero della giustizia, che dovrebbe riattivare, anche per le tutele dei minorenni, quel più diretto ed attivo esercizio dell'alta sorveglianza, che gli spetta su tutti gli uffizi ed i servizî giudiziari. Così soltanto potrà sperarsi d'escire dalla indeterminatezza degli avvertimenti e degli ammonimenti generali, che colpiscono tutti e nessuno; così potranno meglio ed a tempo essere eccitate le singole attività e tenuto conto dei meriti e dei demeriti, sciolti i dubbi e dissipate le incertezze da questa Commissione più volte segnalate, ma che essa non è chiamata a risolvere, per dare all'andamento di questo servizio maggiore uniformità e sicurezza.

Ricordo che per meglio accertare l'andamento dei singoli uffici fu raccomandato più volte da questa Commissione, che fossero ordinate ispezioni ministeriali anche per le tutele; ma l'esito negativo che finora hanno avuto simili raccomandazioni, non m'incoraggia ad insistervi. Perciò formulo la mia prima proposta col voto che:

« Sia richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli su gli in-
« convenienti rilevati dalla indagine statistica di questa Commis-
« sione nella istituzione e nel funzionamento delle tutele per i mi-
« norenni, affinchè sia provveduto ad esercitare una diretta vigi-
« lanza sull'andamento di questo servizio mercè i competenti uffici
« del Ministero di grazia e giustizia. »

Per rendere efficace la sorveglianza dei Procuratori del Re, ora troppo spesso effimera e quasi sempre tardiva, perchè si esercita soltanto nell'occasione di queste relazioni annuali e perchè non sempre consta che sia seguita dai necessari provvedimenti, ripeto la proposta altra volta fatta che: « Sia provveduto affinchè i
« Procuratori del Re, periodicamente nel corso dell'anno prendano
« in esame i registri delle tutele e si assicurino del regolare anda-
« mento di esse. » Ma anche prima di iniziare questa ordinaria vigilanza sarebbe da « richiamare l'attenzione dei Procuratori del
« Re sulla opportunità di compiere, ove ancora non sia stata fatta,
« una generale revisione dei registri delle tutele per eliminare da
« essi tutte quelle che furono erroneamente, istituite o che sono
« cessate, e per accertare le omissioni ».

Ad agevolare il compito delle autorità locali e di questa Commissione debbo per la terza volta insistere nel voto già accolto, ma non ancora esaudito, affinchè: « Si studii il modo di ricavare da
« unica sorgente le notizie sulle tutele dei minorenni tanto per la
« statistica giudiziaria civile, quanto per la vigilanza sui consigli di
« famiglia e di tutela, mettendo a profitto, e trasformando all'uopo,
« gli attuali elenchi nominativi per le tutele e quelli per le convo-
« cazioni dei consigli di famiglia e di tutela, i quali nuovi registri
« ed elenchi dovrebbero servire anche ad agevolare la vigilanza
« delle autorità locali, prendendo da ciò occasione per riordinare e
« raccogliere in testo unico le istruzioni contenute nelle numerose
« circolari ministeriali relative alle tutele. »

Questo riassunto è stato già fatto nello scorso anno dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli con apposita circolare ai Procuratori del Re del distretto, onde quasi tutti ne seguirono poi l'ordine nelle relazioni rispettive, nulla omettendo o dimenticando. In tal guisa rimane agevolato l'esame ed il confronto dei singoli rapporti, maggiore e più sicura la serie delle notizie che nelle relazioni riassuntive troverebbero distribuzione uniforme, onde ove questo sistema fosse ovunque adottato anche chi sia chia-

mato a riferire a questa Commissione, potrebbe procedere più spedito nel suo compito.

Per quanto ebbi occasione di esporre sulle tutele per i minorenni illegittimi, vedrà la Commissione, come già dissi, se sia « da incari-« care il Comitato permanente di disporre indagini statistiche per « accertare quale annualmente sia il numero di figli di ignoti, non ri-« coverati negli ospizi, pei quali dovrebbero essere istituite le tutele. »

Inoltre vedrà se « sia da insistere affinchè, ove nuovamente « sia presentato un disegno di legge sull'ordinamento del servizio « di assistenza degli esposti, si esamini se con esso possano essere « meglio regolati gli obblighi degli Ospizii, delle Congregazioni di « carità e dei consegnatari di questi minorenni per la tutela di essi » e se frattanto sia da fare voto affinchè: « d'accordo fra il Ministero « dell'interno e quello della Giustizia siano riprese in esame, per « rendere più complete e più efficaci, le disposizioni contenute « nella circolare del Ministero dell'Interno in data 31 luglio 1896, « n. 2527-3-10/55612, per la compilazione in ogni comune di un re-« gistro dei minorenni dimessi dagli ospizi, orfani o abbandonati ».

Per le convocazioni dei Consigli tutelari, mi pare necessario insistere affinchè « sia dai Pretori provocata la convocazione dei « Consigli di famiglia e di tutela, anche quando non vi sia patrimo-« nio da amministrare, per la vigilanza sull'allevamento, sull'istru-« zione e sulla educazione del minorenne ed a difesa di ogni suo in-« teresse morale e materiale, escludendo il sistema di supplire con « semplici informazioni alle mancate convocazioni, ma giovandosi « delle delegazioni ai Conciliatori, accompagnate, quando occorra, « da opportune istruzioni e sempre dalla necessaria vigilanza mercè « l'esame del verbale dell'adunanza che giusta l'articolo 19 del Re-« golamento 26 dicembre 1892, n. 728, deve essere trasmesso al « Pretore ».

Ripeto per memoria, sebbene con diminuita fiducia di vederlo esaurito, il voto che sia dichiarata « la esenzione da tasse e da spese per ogni atto relativo a tutele di minorenni senza patrimonio o con patrimonio inferiore alle lire 3000 ».

Rispetto all'emigrazione dei minorenni sotto tutela, mi limiterò a ripetere il voto che « sia su di essa richiamata l'attenzione del « R. Commissariato per l'emigrazione pregandolo di fornire notizie « a questa Commissione su argomento per essa di tanta impor-« tanza ».

Allegato **A.**

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZ

CORTI D'APPELLO	TUTELE aperte a tutto l'anno 1899			TUTELE APERT						
									Divise seco	
	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Per minori legittimi	Per minori illegittimi	Per morte di vedovi con prole minorenne (art. 241 Cod. civ.)	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e.,
Genova	1,533	1,934	3,467	254	629	883	569	314	548	1
Casale	1,812	1,693	3,505	298	437	735	467	268	454	
Torino	4,624	3,054	7,678	645	587	1,232	921	311	915	
Milano	1,766	7,022	8,788	265	1,156	1,421	891	530	875	1.
Brescia	1,366	4,793	6,159	208	745	953	599	354	613	
Venezia	2,752	9,781	12,533	298	1,496	1,794	812	982	784	
Parma	562	1,994	2,556	66	343	409	168	241	168	..
Modena (sezione)	430	2,011	2,441	78	422	500	197	303	190	
Lucca	579	1,484	2,063	55	220	275	210	65	206	
Firenze	1,062	3,048	4,110	149	506	655	552	103	544	
Bologna	620	3,930	4,550	58	659	717	371	346	359	
Ancona	303	1,067	1,370	38	267	305	177	128	171	
Macerata (sezione)	301	1,423	1,724	33	204	237	115	122	117	
Perugia (sezione)	462	1,468	1,930	46	190	236	148	88	146	
Roma	1,142	1,822	2,964	152	367	519	357	162	352	
Aquila	943	4,783	5,726	139	776	915	245	670	238	
Napoli	1,579	7,081	8,660	302	1,381	1,683	791	892	766	
Potenza (sezione)	329	2,102	2,431	55	390	445	162	283	160	
Trani	1,291	10,091	11,382	244	1,386	1,630	657	973	608	1
Catanzaro	765	9,631	10,396	98	1,599	1,697	448	1,249	417	
Messina	461	2,825	3,286	79	492	571	221	350	151	2
Catania	992	4,277	5,269	125	978	1,103	368	735	367	..
Palermo	1,425	5,666	7,091	261	1,250	1,511	648	863	476	2
Cagliari	1,832	5,498	7,330	235	814	1,049	441	608	436	..
REGNO	28,931	98,478	127,409	4,181	17,294	21,475	10,535	10,940	10,061	1[illegible]

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1900.

DURANTE L'ANNO 1900 — motivo che diede luogo alla apertura della tutela						TUTELE chiuse nell'anno 1900			TUTELE rimaste aperte alla fine del 1900		
Per abuso (art. 233 Cod. civ.), o per perdita (art. 33 Cod. pen.) della patria potestà	Per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 184 e 248 Codice civile)	Per minorenni che lasciarono gli Ospizi (art. 8 L. 17 luglio 1890, n. 6972; e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99)	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un Ospizio (art. 248 Cod. civ.)	Per minorenni che lasciarono i Riformatorii (art. 495 regolamento carcerario 1° febbraio 1891, n. 260)	Per altri motivi	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale
2	27	10	279	3	4	218	220	438	1,569	2,343	3,912
5	2	242	26	..	2	264	239	503	1,846	1,891	3,737
..	11	258	32	8	2	593	342	935	4,676	3,299	7,975
1	7	446	78	..	3	302	1,078	1,380	1,729	7,100	8,829
1	7	267	56	5	1	218	755	973	1,356	4,783	6,139
3	41	349	596	2	12	386	1,374	1,760	2,664	9,903	12,567
..	10	163	68	..	..	86	295	381	542	2,042	2,584
4	3	166	117	9	5	60	328	388	448	2,105	2,553
1	8	2	55	..	1	88	185	273	546	1,519	2,065
3	34	4	65	..	4	141	445	586	1,070	3,109	4,179
2	47	179	126	..	..	98	536	634	580	4,053	4,633
3	14	20	94	1	1	50	194	244	291	1,140	1,431
1	3	31	81	..	1	63	189	252	271	1,438	1,709
..	9	16	63	..	..	53	238	291	455	1,420	1,875
4	43	..	114	..	4	175	302	477	1,119	1,887	3,006
4	7	230	433	..	1	123	564	687	959	4,995	5,954
5	15	6	867	..	16	147	533	680	1,734	7,929	9,663
..	7	..	273	..	4	27	215	242	357	2,277	2,634
23	144	8	783	.	52	156	840	996	1,379	10,637	12,016
6	20	118	1,115	..	15	74	995	1,069	789	10,235	11,024
11	10	2	338	..	39	31	220	251	509	3,097	3,606
1	3	15	716	1	..	176	837	1,013	941	4,418	5,359
29	24	..	804	..	154	211	734	945	1,475	6,182	7,657
5	19	..	588	1	..	291	870	1,161	1,776	5,442	7,218
114	515	2,532	7,767	30	321	4,031	12,528	16,559	29,081	103,244	132,325

Segue *Allegato* **A.**

Segue PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

CORTI D'APPELLO	MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1899		MINORI sottoposti a tutela nell'anno 1900		MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1900		MORTI nel 1900 in istato di vedovanza, che lasciarono figli minorenni
	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	
Genova	5,002	795	1,117	31	5,354	1,027	498
Casale	4,459	977	937	269	4,654	1,100	449
Torino	11,789	1,310	1,811	314	11,916	1,483	874
Milano	10,864	2,840	1,765	532	10,636	2,965	876
Brescia	7,404	2,194	1,263	338	7,121	2,640	626
Venezia	11,992	6,086	1,666	997	11,786	6,326	735
Parma	2,103	1,444	309	242	2,007	1,478	168
Modena (sezione)	2,123	1,255	392	301	2,176	1,359	186
Lucca	2,837	505	377	70	2,808	502	203
Firenze	6,294	621	1,061	116	6,576	575	544
Bologna	4,716	2,188	707	389	4,877	2,312	351
Ancona	1,602	527	355	134	1,670	563	163
Macerata (sezione)	1,338	1,018	219	128	1,351	1,020	89
Perugia (sezione)	1,869	936	279	95	1,942	862	146
Roma	4,315	641	684	191	4,408	786	214
Aquila	2,842	4,068	433	677	2,860	4,293	223
Napoli	6,460	5,012	1,338	908	7,182	5,614	419
Potenza (sezione)	1,180	1,737	263	285	1,327	1,851	101
Trani	5,449	8,475	1,080	1,010	5,994	8,759	273
Catanzaro	4,256	7,840	753	1,263	4,352	8,612	260
Messina	1,617	2,406	390	353	1,783	2,626	171
Catania	3,608	3,275	650	736	3,366	3,430	348
Palermo	5,166	4,278	1,219	986	5,456	4,886	227
Cagliari	5,143	4,523	836	629	5,045	4,453	436
REGNO	**114,428**	**64,951**	**19,904**	**10,994**	**116,647**	**69,522**	**8,580**

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1900.

CONVOCAZIONE dei Consigli di famiglia durante l'anno 1900			CONVOCAZIONE dei Consigli di tutela durante l'anno 1900			Convocazione di Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori durante l'anno 1900 (art. 14 cap. legge 16 giugno 1892, n. 261)	Convocazione di Consigli di famiglia nei casi di matrimonio di vedove con prole minorenne avvenuta sia ad istanza della vedova, sia di altre persone, sia d'ufficio
Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale	Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale		
1,002	346	1,348	21	160	181	132	79
1,391	367	1,758	16	437	453	127	150
2,947	422	3,369	45	321	366	425	233
1,231	3,092	4,323	14	1,517	1,531	2,314	295
851	673	1,524	10	621	631	482	218
1,514	1,717	3,231	27	1,880	1,907	2,197	195
402	348	750	21	727	748	347	49
401	536	937	13	885	898	310	70
425	755	1,180	35	280	315	148	41
902	1,971	2,873	35	278	313	568	184
457	1,591	2,048	31	1,223	1,254	553	116
287	597	884	9	342	351	194	65
297	460	757	17	708	725	255	32
366	512	878	16	548	564	216	73
728	697	1,425	44	193	237	216	107
683	567	1,250	28	2,749	2,777	1,150	244
741	373	1,114	22	1,428	1,450	375	388
154	116	270	12	385	397	46	89
439	367	806	25	504	529	188	194
246	250	496	6	1,794	1,800	52	104
174	133	307	3	90	93	4	38
413	211	624	54	407	461	49	148
466	402	868	14	728	742	73	209
1,150	609	1,759	19	2,286	2,305	531	205
17,667	**17,112**	**34,779**	**537**	**20,491**	**21,028**	**10,952**	**3,526**

Prospetto riassuntivo per Compartimenti delle notiz

Allegato **B.**

COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE censita al 31 dicembre 1881	TUTELE APERT							
		In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Div	
								Per morte d vedovi con pro le minorenn (art. 241 Cod civ.)	
		Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte (*Casale* e *Torino*)	3,413,539	1,967	5. 76	1,388	70. 56	579	29. 44	1,369	69.
Liguria (*Genova*) . . .	1,061,842	883	8. 32	569	64. 44	314	35. 56	548	62.
Lombardia (*Milano* e *Brescia*)	3,337,326	2,374	7. 11	1,490	62. 76	884	37. 24	1,488	62.
Veneto (*Venezia*) . . .	2,814,173	1,794	6. 37	812	45. 26	982	54. 74	784	43.
Emilia (*Parma, Modena* e *Bologna*) . .	2,183,391	1,626	7. 45	736	45. 26	890	54. 74	717	44.
Toscana (*Lucca* e *Firenze*)	2,039,400	930	4. 56	762	81. 94	168	18. 06	750	80.
Marche ed Umbria (*Ancona, Macerata* e *Perugia*)	1,511,339	778	5. 15	440	56. 56	338	43. 44	434	55.
Lazio (*Roma*)	903,472	519	5. 74	357	68. 79	162	31. 21	352	67.
Abruzzi (*Aquila*) . . .	951,781	915	9. 61	245	26. 78	670	73. 22	238	26.
Campania, Molise e Basilicata (*Napoli* e *Potenza*)	3,786,515	2,128	5. 62	953	44. 78	1,175	55. 22	926	43.
Puglie (*Trani*)	1,589,064	1,630	10. 26	657	40. 31	973	59. 69	608	37.
Calabrie (*Catanzaro*) .	1,257,883	1,697	13. 49	448	26. 40	1,249	73. 60	417	24.
Sicilia (*Messina, Catania* e *Palermo*) . .	2,927,901	3,185	10. 88	1,237	38. 84	1,948	61. 16	994	31.
Sardegna (*Cagliari*) . .	682,002	1,049	15. 38	441	42. 04	608	57. 96	436	41.
Regno . . .	28,459,628	21,475	7. 55	10,535	49. 06	10,940	50. 94	10,061	46.

TISTICHE INTORNO ALLE TUTELE ISTITUITE NELL'ANNO 1900.

RANTE L'ANNO 1900

ndo il motivo che diede luogo all'apertura della tutela

Per incapa-à civile ad ercitare la ria potestà e., assenza, erdizione)	Per abuso (articolo 233 Cod. civ.) o perdita (art. 33 Cod. penale) della patria potestà		Per minorenni illegittimi riconosciuti (articoli 184 e 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono gli ospizi (articoli 8, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del reg. 5 febbraio 1891, n. 99)		Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un Ospizio (articolo 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono i Riformatorî (art. 495 reg. carc. 1° febbraio 1891, n. 260)		Per altri motivi	
Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
0.51	5	0.25	13	0.66	500	25.42	58	2.95	8	0.41	4	0.20
1.13	2	0.23	27	3.66	10	1.13	279	31.60	3	0.34	4	0.45
0.59	2	0.08	14	0 59	713	30.03	134	5.65	5	0.21	4	0.17
0.39	3	0.17	41	2.29	349	19.45	596	33.22	2	0.11	12	0.67
0.62	6	0.37	60	3.69	508	31.24	311	19.13	9	0.55	5	0.31
0.32	4	0.43	42	4.52	6	0.65	120	12.90	..	..	5	0.54
0.77	4	0.52	26	3.34	67	8.61	238	30.59	1	0.13	2	0.26
0.39	4	0.77	43	8.28	..	..	114	21.97	..	..	4	0.77
0.22	4	0.44	7	0.76	230	25.14	433	47.32	..	..	1	0.11
0.42	5	0.24	22	1.03	6	0.28	1,140	53.57	..	..	20	0.94
0.74	23	1.41	144	8.83	8	0.49	783	48.04	..	..	52	3.19
0.35	6	0.35	20	1.18	118	6.95	1,115	65.71	..	..	15	0.89
1.38	41	1.29	37	1.16	17	0.53	1,858	58.34	1	0.03	193	6.06
..	5	0.48	19	1.81	..	..	588	56.05	1	0.10	..	..
0.63	114	0.53	515	2.40	2,532	11.79	7,767	36.17	30	0.14	321	1.49

Sui Collegi dei probiviri per le industrie

(dalla fondazione a tutto l'anno 1900).

RELATORE: **MORTARA**.

Essendo stato deliberato da questa onorevole Commissione che anche l'attività dei Collegi di probiviri formasse oggetto delle sue indagini e dei suoi studi, ho l'onore di presentare le notizie più importanti ricavate da elementi raccolti, col consueto zelo e con pari acume, dalla Direzione generale della Statistica.

Tali notizie abbracciano il periodo dal 1895 a tutto il 1900; non manca adunque che l'ultimo anno, il 1901, per avere innanzi agli occhi il riassunto di tutta l'opera di queste magistrature industriali, le quali, introdotte in Italia con la legge del 15 giugno 1893, n. 295, cominciarono ad essere create appunto nell'anno 1895 e a funzionare nel 1896.

È ben noto agli onorevoli Colleghi che la legge del 1893 ha conferito ai probiviri la doppia funzione di conciliatori e di giudici, organizzando, per l'esercizio dell'una e dell'altra, due uffici distinti, quello di conciliazione e quello della giurìa. Ogni Collegio di probiviri ha un presidente e può avere un supplente di questo, nominati per decreto reale, fra i funzionari dell'ordine giudiziario o le persone eleggibili a conciliatori. I probiviri sono a loro volta nominati dai due corpi elettorali degli industriali e degli operai separatamente, ed in numero uguale, non minore di dieci, nè superiore a venti per ciascun collegio. I probiviri operai e industriali rispettivamente si eleggono un proprio vice-presidente. L'ufficio di conciliazione si compone di un numero pari di membri operai e industriali ed è presieduto per turno da uno dei vice-presidenti. La giurìa è presieduta dal presidente effettivo o dal suo supplente ed è costituita con quattro probiviri, due per classe, con facoltà al presidente di aggregarne altri, sempre con parità di numero, per la decisione delle controversie più gravi.

L'ufficio di conciliazione può essere adito pel componimento amichevole di qualunque controversia, senza limiti di valore, avente per oggetto:

a) i salari pattuiti o da pattuirsi;

b) il prezzo del lavoro eseguito od in corso di esecuzione, e il salario per le giornate di lavoro prestate;

c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;

d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

e) le imperfezioni del lavoro;

f) i compensi per cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi di lavorazione;

g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;

h) le indennità per abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

i) lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio; e in generale tutte le controversie che riguardano convenzioni, relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi-operai o lavoranti, fra capi-operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

L'esperimento della conciliazione è obbligatorio prima di adire la giurìa, la quale è competente a decidere tutte le controversie preindicate, meno quelle sui salari da pattuirsi e le ore di lavoro da convenirsi che per loro natura non possono essere oggetto di azione giudiziaria. Il limite di valore assegnato alla giurisdizione contenziosa dei probiviri è di lire 200; le parti possono d'accordo accettare tale giurisdizione anche per valore maggiore, conferendole l'autorità di collegio arbitrale.

Le sentenze della giurìa sono inappellabili, salvo il caso d'impugnazione per incompetenza o per eccesso di potere.

Considerando il carattere impresso dalla vigente legislazione a questo istituto, pare ragionevole qualificare le giurìe dei probiviri come organi speciali di giurisdizione ordinaria; tale carattere sembra dimostrato da tre circostanze:

1° dal fatto che, dove non esistono, la medesima giurisdizione contenziosa spetta ai giudici ordinari;

2° dall'essere devoluto al giudice ordinario l'appello dalle loro sentenze, nei casi in cui è ammesso;

3° dal non vedersi stabilita nessuna differenza, rispetto alle funzioni ed agli effetti, tra il giudizio dei probiviri e quello delle magistrature ordinarie.

Forse, in questo carattere e nelle restrizioni che per tal modo sono imposte allo svolgimento attivo e fecondo dell'istituto, si può trovare uno dei motivi, non certamente il solo, per cui le speranze concepite intorno ad esso non veggonsi sufficientemente realizzate.

In verità si presentano ben gravi e degni di considerazione per il legislatore i due problemi seguenti:

1° se l'indole e i fini sociali ed economici di questa giurisdizione consentano che essa sia obbligata a fondare rigorosamente le sue pronunzie sulle norme dello *strictum jus*, applicando, caso per caso, le regole del diritto positivo vigente; o non si addica meglio a un simile organo del diritto industriale quella funzione di *conditor juris* che è la caratteristica, storica e logica, di ogni giurisdizione creata al servizio di nuove categorie di rapporti giuridici, evolventisi con mutabilità di condizioni e di circostanze in una determinata epoca, come avviene appunto oggi per i rapporti derivanti dal contratto di lavoro in relazione al rapido incremento della vita industriale;

2° se gli effetti delle sentenze proferite debbano rimanere circoscritti, secondo i tradizionali canoni del diritto giudiziario privato, fra le persone dei litiganti e sulla cosa controversa, o non giovasse meglio allargare i confini entro i quali si svolge l'autorità del giudicato, per evitare la ripetizione contemporanea o immediatamente successiva di controversie analoghe a quella decisa, quando sia unica o identica la causa del dissidio, ben inteso però dentro i confini del territorio e delle persone soggette all'autorità del collegio giudicante.

Altro dubbio nascente dall'esame della legge è quello concernente la costituzione dell'ufficio di presidenza.

Le categorie degli eleggibili all'ufficio di conciliatore sono troppe e troppo vaste perchè questo titolo dia affidamento di buone scelte. Esclusi per necessità tutti quelli che appartengono ai due corpi elettorali, è pure dettata da un principio elementare di prudenza la esclusione di coloro che possono avere vincoli diretti di

interesse professionale con l'uno o l'altro di questi corpi, e quindi particolarmente di tutti i commercianti. Così al Governo non rimane la possibilità di scegliere se non fra un ristretto numero di persone colte, e per lo più sono eletti alla presidenza avvocati o ingegneri. Allorquando, come spesso è avvenuto in Lombardia, si incontrarono per buona sorte uomini disposti ad assumere ed esercitare con abnegazione e con intelletto il delicato incarico, le cose procedettero a meraviglia. Ma talvolta può accadere che codesti professionisti non abbiano la mente abbastanza aperta alla specialità e modernità dell'ufficio, oppure che non giungano a formarsi quel senso così perfetto di serenità obbiettiva che è assolutamente indispensabile perchè essi, per lo più membri della classe borghese o capitalista, come si suole chiamarla, diano completo ed eguale affidamento ad entrambe le classi fra cui l'opera loro dovrebbe compiersi. Alta ed ardua funzione è quella del presidente, quando si rifletta che i più acuti dissidi fra le due classi trovano la naturale loro espressione nell'opporsi dei voti dei giudici capitalisti a quelli dei giudici operai, con parità numerica, nel seno del tribunale industriale; onde il voto del presidente, nei casi più importanti, può essere veramente il solo che decida la controversia. Indi ancora la facilità che le persone idonee sfuggano il non lieve peso dell'ufficio; nel qual caso esso ricade inevitabilmente sulla categoria di eleggibili che non se ne possono sottrarre, vale a dire sui magistrati; i quali danno bensì affidamento di coscienzioso esercizio e di assiduità alla funzione; ma non è desiderabile che siano tolti da essa alle assorbenti cure del loro ministero, non senza che sia legittimo il dubbio di meno completa loro attitudine ad amministrare la giustizia con criteri diversi da quelli che l'educazione della mente e l'abito della funzione quotidiana rendono naturali ed inevitabili.

Questa osservazione si connette alla precedente, relativa all'indole e al carattere della giurisdizione dei probiviri; e tutte insieme le cose sovra esposte danno ragione a riproporre il dubbio, agitatosi pure durante la discussione della legge del 1893, se non fosse da preferire altro metodo per la scelta del presidente, meritando particolare considerazione la proposta non nuova di affidarla alla libera elezione delle due classi riunite dei probiviri.

*
* *

Venendo più da vicino al compito nostro, che è quello di scrutare i dati statistici per trarne ammaestramento e consiglio, è opportuno presentare alle sapienti indagini della Commissione il compendio riassuntivo di codesti dati, o, per meglio dire, dei più importanti di essi, quali hanno potuto essere ricavati da una diligente analisi dei materiali posti a disposizione del relatore.

I.

Costituzione e funzionamento dei Collegi di probi-viri.

Anno 1895 — Decreti di creazione N. 10.

Dei 10 Collegi creati nel 1895 se ne costituirono, nel 1896 o dopo, solo 6:

1) 1896, 1° giugno — *Udine*: Industrie tessili. — Esaminò una sola controversia e cessò di funzionare, per astensione degli elettori, dal novembre 1898.

2) 1896, 1° giugno — *Pordenone*: Industrie tessili. — Si è regolarmente costituito.

3) 1896, 12 luglio — *Como*: Industria della seta. — Costituzione e funzionamento regolari.

4) 1896, 7 settembre — *Lercara*: Industria dello zolfo. — Nel 1898 andarono deserte le elezioni; nel 1899 furono eseguite; il Collegio si è costituito e funziona regolarmente.

5) 1896, 20 settembre — *Salerno*: Industrie tessili. — Costituitosi nel 1896; non funzionò nel 1899 e nel 1900 per astensione degli industriali e di parte degli operai nelle elezioni parziali del 1898 e per astensione degli industriali nelle elezioni del 1899. Si è costituito di nuovo nel maggio 1901; ma non consta se abbia funzionato.

6) 1898, 3 luglio — *Palermo*: Industrie metallurgiche. — Funziona regolarmente.

7-10). – Collegi non costituiti per astensione degli industriali: *Lecco* (industria del ferro); *Lecco* (industria della seta); *Vicenza* (industria della seta); *Schio* (industria della lana). — Per i due di Lecco il Ministero di agricoltura fa speciale menzione di avere *fatto di tutto per indurre gli industriali a prender parte alla votazione*. Per quello di Schio, il risultato delle elezioni fu negativo anche da parte degli operai.

Riassunto. – Dei 10 Collegi creati nel 1895, 4 si costituirono nel 1896 e 1 nel 1898, che tuttora esistono, un altro si costituì nel 1896, che ha cessato di funzionare, e 4 non hanno mai funzionato.

Nel 1896 i due soli Collegi di Como e di Lercara funzionarono effettivamente. Nel primo, l'ufficio di conciliazione si occupò di dieci controversie, conciliandone sei; una fu definita privatamente, tre decise dalla Giurìa. Nel secondo esaminò quattro controversie, conciliandone due, e rimanendo pendenti le altre due innanzi la Giurìa a fine d'anno.

Anno 1896 — Decreti di creazione N. 38.

Dei 38 collegi creati nel 1896 se ne costituirono, nel 1897 o dopo, 28.

1) 1897, 15 settembre — *Cremona*: Costruzioni e affini. — Funzionò regolarmente fino al novembre 1899 e riprese attività nel maggio 1900, dopo un'astensione intermedia degli industriali nelle elezioni del 1899.

2) 1897, 14 novembre — *Bologna*: Industrie tessili. — Costituzione e funzionamento regolari.

3) 1897, 14 novembre — *Bologna*: Industrie meccaniche e mobili in ferro. — Come il precedente.

4) 1897, 14 novembre — *Bologna*: Macinazione grani e brillatura riso. — Costituito non funzionò e cessò per astensione degli industriali.

5) 1897, 5 dicembre — *Cremona*: Industria della seta, cotone, lino, ecc. — Costituzione e funzionamento regolari.

6) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie mineralurgiche, me-

tallurgiche e meccaniche — Funziona regolarmente. — Astensione degli industriali in una elezione intermedia.

7) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie chimiche. — Funziona efficacemente. — Astensione degli industriali in una elezione intermedia.

8) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie edilizie e affini. — Costituzione regolare, funzionamento attivo.

9) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie alimentari. — Costituzione e funzionamento regolari.

10) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industria delle pelli. — Funzionamento regolare, con dimissione intermedia dei probiviri operai e astensione, in elezioni parziali, degli industriali.

11) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie poligrafiche e della carta. — Costituzione e funzionamento regolari, con astensione intermedia degli industriali.

12) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industria dei trasporti. — Come il precedente.

13) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industria del legno. — Dopo la costituzione, il collegio non potè più funzionare per la persistente astensione degli industriali.

14) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie tessili. — Costituzione e funzionamento regolari, con astensione intermedia degli industriali.

15) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Oreficeria, chincaglieria e affini. — Come il precedente.

16) 1898, 1° gennaio — *Monza*: Industria dei cappelli. — Costituzione e funzionamento regolari.

17) 1898, 1° gennaio — *Cuggiono*: Industrie tessili. — Costituito e cessato per astensione degli industriali.

18) 1898, 1° gennaio — *Busto Arsizio*: Industrie tessili. — Come il precedente.

19) 1898, 1° gennaio — *Gallarate*: Industrie tessili. — Costituzione e funzionamento regolari, con astensione intermedia degli industriali.

20) 1898, 1° gennaio — *Monza*: Industrie tessili. — Come il precedente.

21) 1898, 10 aprile — *Pisa*: Industrie tessili. — Non funziona perchè i probiviri non intervengono alle riunioni in numero legale (non è indicato se si astengano tanto gli industriali che gli operai).

22) 1899, 19 febbraio — *Pisa*: Industrie della calce, dei laterizi, delle maioliche, del vetro, ecc. — Costituito regolarmente con elezioni complementari, rese necessarie dall'astensione degli industriali.

23) 1899, 26 febbraio — *San Pier d'Arena*: Industrie metallurgiche, navali e meccaniche. — Costituito nel 1899; in elezioni complementari nel 1900 e 1901 gli industriali si astennero.

24) 1899, 26 febbraio — *Sestri Ponente*: Industrie metallurgiche, navali e meccaniche. — Costituito nel 1899; ma le elezioni complementari, nello stesso anno, andarono deserte.

25) 1899, 26 febbraio — *Sestri Ponente*: Industria della concia delle pelli. — Costituito regolarmente; ma fino ad ora non ha avuto occasione di funzionare.

26) 1899, 19 marzo — *Milano*: Industrie laterizi, ceramica, vetro, gesso e calce, cementi. — Dopo due astensioni degli industriali nel 1897 e 1898, furono indette per la terza volta le elezioni le quali ebbero luogo nel 1899 e il Collegio si è costituito e funziona regolarmente.

27) 1900, 2 dicembre — *Monza*: Industria del legno. — Gli industriali si astennero nel 1897, 1898 e 1899, votarono nel 1900 e il Collegio si è regolarmente costituito.

28) 1901, 13 febbraio — *Savona*: Industrie metallurgiche e meccaniche. — Astensione degli industriali nelle prime elezioni del 1899. Nelle seconde votarono industriali ed operai, ma gli eletti di questi ultimi si dimisero in massa. — Costituito regolarmente nel 1901.

29-35) Collegi non costituiti per astensione degli industriali: *Genova*: Industrie metallurgiche, navali e meccaniche; *Genova*: Industria della concia delle pelli; *Voltri*: Industrie tessili; *Voltri*: Industrie metallurgiche, navali e meccaniche; *Campomorone*: Industrie tessili; *Savona*: Industria delle fornaci e mattonelle in cemento; *Savona*: Industria dei trasporti.

36) *San Pier d'Arena*: Industrie tessili. — Il numero degli industriali risulta inferiore a quello prescritto dalla legge perchè possano aver luogo le elezioni.

37). — *Chiavari*: Ebanisteria e industrie affini. — In questo Collegio si ebbe il caso singolare dell'astensione da parte degli operai, mentre gli industriali votarono.

38). — *Campoligure*: Industrie tessili. — Non si costituì per numero insufficiente di elettori tanto industriali che operai.

Riassunto. — Nel 1896 furono creati 38 Collegi, dei quali 5 dovevano costituirsi nel 1897. Quattro di questi (2 a *Cremona* e 2 a *Bologna*) funzionano regolarmente; il quinto, a *Bologna*, si era costituito, ma nelle elezioni per la rinnovazione parziale del Collegio gli industriali si astennero dal votare, e le elezioni supplementari andarono deserte.

Nel 1898 si costituirono 12 Collegi (9 a *Milano*, 2 a *Monza*, 1 a *Gallarate*) che funzionano regolarmente; 3 si erano costituiti ma non poterono più funzionare per astensione degli industriali nelle elezioni parziali, e uno perchè i probiviri non intervenivano in numero legale alle adunanze.

Nel 1899 si costituirono 5 Collegi (1 a *Pisa*, 1 a *Sestri Ponente*, 1 a *San Pier d'Arena*, 1 a *Savona*, 1 a *Milano*), e tutti, tranne quello di Sestri Ponente, che non ne ebbe mai occasione, funzionano regolarmente. A *Sestri Ponente* si era costituito anche un altro Collegio ma le elezioni parziali, indette in seguito alle dimissioni di alcuni membri, andarono deserte.

Nel 1900 si costituì un altro Collegio a *Monza* e funziona regolarmente.

Altri 10 Collegi dei 38 creati nel 1896 non poterono costituirsi e cioè 7 per astensione degli industriali, 1 per astensione degli operai, 1 per la astensione quasi completa di industriali ed operai e 1 perchè il numero degli industriali risultò inferiore a quello che è per legge necessario affinchè possano avere luogo le elezioni.

Collegi creati nel 1896	N.	38
Collegi funzionanti regolarmente . . .	»	21
Collegi costituiti, ma che non ebbero occasione di funzionare	»	1
Collegi non funzionanti.	»	16

Anno 1897 — Decreti di creazione N. 11.

Dei Collegi creati nel 1897 se ne costituirono, nel 1898 o dopo, 10:

1) 1898, 15 gennaio — *Assoro* (Catania): Industria dello zolfo. — Costituzione e funzionamento regolare.

2) 1898, 25 aprile — *Torino*: Industrie metallurgiche. — Costituzione e funzionamento regolari con astensione intermedia degli industriali.

3) 1898, 25 aprile — *Torino*: Industrie poligrafiche e della carta. — Costituzione e funzionamento regolari.

4) 1898, 3 luglio — *Solofra* (Avellino): Concia delle pelli. — Costituito regolarmente, ma non funziona per astensione dei probiviri dai lavori della Giurìa e dell'Ufficio di conciliazione.

5) 1898, 11 settembre — *Fabriano*: Industria della carta. — Costituzione e funzionamento regolari.

6) 1899, 12 marzo — *Torino*: Industrie alimentari. — Dopo la costituzione, 7 dei 10 probiviri industriali si dimisero; indette le elezioni con risultato negativo, il Collegio cessò di funzionare.

7) 1900, 29 aprile — *Brescia*: Industrie metallurgiche e meccaniche. — Costituzione e funzionamento regolari.

8) 1901, 10 marzo — *Brescia*: Industrie tessili. — Dopo una votazione con esito negativo nel 1900, il Collegio si potè costituire regolarmente nel 1901.

9) 1901, 28 luglio — *Torino*: Industrie edilizie — Gli industriali si erano astenuti dal prender parte alle precedenti elezioni del 17 aprile e del 19 giugno 1898; ma le elezioni del 21 luglio 1901 ebbero esito favorevole e il Collegio si è costituito regolarmente e funziona.

10) 1901, 28 luglio — *Torino*: Industrie tessili. — Come il precedente.

11) Il Collegio di *Torino*: Industria delle pelli — Non fu ancora costituito per l'astensione persistente degli industriali.

Riassunto. — Nel 1897 furono creati 11 Collegi, dei quali 5 si

costituirono nel 1898, 1 nel 1899, 1 nel 1900, 3 nel 1901 e 1 si doveva ancora costituire nel 1901.

Quattro dei Collegi costituiti nel 1898 funzionano regolarmente (2 a *Torino*, 1 a *Fabriano*, 1 ad *Assoro*), uno non funziona perchè i probiviri industriali non intendono prendere parte ai lavori della Giuria e dell'ufficio di conciliazione.

Il Collegio costituito nel 1899 non funziona; quello costituito nel 1900 e i 3 costituiti nel 1901 funzionano regolarmente. Un altro Collegio si doveva ancora costituire, ma gli industriali si astennero anche dalle elezioni indette per la terza volta il 21 luglio 1901.

Collegi creati nel 1897	N.	11
Collegi funzionanti regolarmente. . . .	»	7
Collegi che non funzionano per astensione dei probiviri dai lavori	»	1
Collegi non funzionanti per risultato negativo di elezioni	»	2
Collegi da costituire	»	1

Anno 1898 — Decreti di creazione N. 22.

Dei 22 Collegi creati nel 1898 se ne costituirono, nel 1899 o dopo, 14:

1) 1899, 1° gennaio — *Roma*: Industria della carta, industria tipografica e affini. — Costituzione e funzionamento regolari.

2) 1899, 1° gennaio — *Roma*: Industria del legno. — Come il precedente.

3) 1899, 1° gennaio — *Roma*: Industrie edilizie. — Come il precedente.

4) 1899, 26 febbraio — *Biella:* Industrie della lana e del cotone. — Costituzione e funzionamento regolari.

5) 1899, 1° gennaio — *Roma*: Industrie metallurgiche e meccaniche. — Astensione degli industriali nelle prime elezioni. — Con le elezioni complementari il Collegio si è costituito e funziona regolarmente.

6) 1899, 9 luglio — *Lodi*: Industrie edilizie e affini. — Costituzione e funzionamento regolari.

7) 1899, 15 luglio — *Mosso Santa Maria*: Industria lana e cotone. — Astensione degli industriali nelle prime elezioni. Con le complementari il Collegio si è costituito e funziona regolarmente.

8) 1899, 9 luglio — *Intra*: Industria dei cappelli. — Astensione degli industriali e degli operai nelle prime elezioni. Nelle seconde il Collegio si potè costituire e funziona regolarmente.

9) 1899, 24 dicembre — *Jesi*: Industria seta e selezione seme bachi. — Costituzione e funzionamento regolari.

10) 1900, 28 gennaio — *Grotte* (Girgenti): Industria dello zolfo. — Come il precedente.

11) 1900, 18 novembre — *Prato*: Industrie tessili. — Come il precedente.

12) 1900, 18 novembre — *Santa Croce sull'Arno*: Industrie fisiche e chimiche. — Come il precedente.

13) 1900, 18 novembre — *Firenze*: Industria poligrafica e della carta. — Come il precedente.

14) 1900, 18 novembre — *Firenze*: Industrie minerarie e lavorazione di pietre. — Le elezioni ebbero risultato favorevole, ma in seguito si dimisero alcuni probi-viri.

15-17) Collegi non costituiti per astensione tanto degli industriali che degli operai; *Intra*: Industrie tessili; *Roma*: Industria macinazione cereali, pane e paste; *Roma*: Industria trasporti.

18-20) Collegi non costituiti per astensione dei soli industriali: *Firenze*: Industrie metallurgiche e meccaniche. — *Firenze*: Industrie fisiche e chimiche; *Firenze*: Industria trasporti.

21) *Firenze*: Industria legno e paglia. — Il Collegio non ha potuto essere dichiarato costituito a causa delle dimissioni di alcuni probi-viri.

22) *Arezzo*: Industria seta e lana. — Prima di indire le elezioni, il decreto che stabilisce le sezioni componenti il Collegio deve essere modificato.

Riassunto. — Nel 1898 furono creati 22 Collegi, dei quali 9 si costituirono nel 1899 (4 a *Roma*, 1 a *Biella*, 1 a *Intra*, 1 a *Lodi*, 1 a *Mosso Santa Maria*, 1 a *Jesi*). Nel 1900 si costituirono altri 4

collegi (1 a *Grotte,* 1 a *Prato,* 1 a *Santa Croce sull'Arno,* 1 a *Firenze*). Il Collegio di Intra e due di Roma non si poterono costituire per astensione degli industriali e degli operai. Anche tre Collegi di Firenze non si costituirono ma questi per l'astensione dei soli industriali. In due altri alcuni dei probi-viri eletti si dimisero, cosicchè anche in questi Collegi non si potè procedere alla costituzione.

In complesso i Collegi che funzionano già regolarmente, fra quelli creati nel 1898, sono 17 e 5 quelli che non funzionano, fra i quali il Collegio di Arezzo che non si potè costituire, dovendosi modificare il decreto che ne istituisce le sezioni.

Collegi creati nel 1898	N.	22
Collegi funzionanti regolarmente	»	13
Collegi non funzionanti per dimissioni di probi-viri	»	2
Collegi non funzionanti per astensione degli industriali	»	3
Collegi non funzionanti per astensione degli industriali ed operai	»	3
Collegi da costituire	»	1

Anno 1899 — Decreti di creazione N. 5.

Dei 5 Collegi creati nel 1899 ne fu costituito nel 1900 solo uno:

1) 1900, 18 marzo — *Bologna*: Industria del legno. — Costituzione e funzionamento regolari.

2-4) Collegi da costituire per i quali si procede alla determinazione delle sezioni elettorali: *Siena*: Industria edilizia; *Siena*: Industrie metallurgiche; *Siena*: Industria ceramica.

5) *Mondovì*: Industria ceramica. — Per il piccolo numero degli operai e l'abitudine di cambiare frequentemente fabbrica e comune, non si diede corso alle ulteriori pratiche per la costituzione di questo Collegio.

Riassunto. — Dei 5 Collegi creati nel 1899, uno si costituì nel 1900 (a *Bologna*) e funziona regolarmente, e si procederà quanto

prima alla costituzione dei 3 Collegi di Siena. Quanto al Collegio di Mondovì, per le ragioni suesposte, non si costituirà.

Collegi creati nel 1899	N.	5
Collegi costituiti e che funzionano	»	1
Collegi da costituire	»	3
Collegi che non si possono costituire . .	»	1

Anno 1900 — Decreti di creazione N. 12 (1).

Dei 12 Collegi creati nel 1900 se ne è costituito solo uno:

1) 1901, 28 aprile. — *Torino*: Industria trasporti. — Astensione degli industriali nelle prime elezioni. — Costituzione del Collegio dopo le elezioni complementari.

2-12). — Collegi non ancora costituiti: *Napoli*: Industria edilizia; *Napoli*: Industrie metallurgiche e meccaniche; *Napoli*: Industria del legno; *Napoli*: Industrie tessili; *Napoli*: Industria vestiario; *Napoli*: Industria poligrafica e della carta; *Napoli*: Industria pelli; *Napoli*: Industria oreficeria; *Napoli*: Industria vetro e ceramica; *Napoli*: Industria macinazione grano, pane, paste; *Napoli*: Industrie chimiche e dei medicinali. — I comuni delle circoscrizioni di questi Collegi stanno formando le liste elettorali degli industriali e degli operai, per la costituzione dei Collegi.

Tavola riassuntiva della costituzione e del funzionamento dei Collegi di probiviri.

Collegi creati fino al 31 dicembre 1901 .	N.	99
Collegi funzionanti	»	48
Collegi regolarmente costituiti ma non funzionanti	»	3
Collegi da ricostituire o da costituire . .	»	48

Collegi che hanno funzionato nell'anno:

1896	N.	2
1897	»	5

(1) Nell'anno 1901 fu istituito un altro Collegio: *Ravenna:* Industria dei laterizi ed affini.

1898	N.	23
1899	»	33
1900	»	36

Uffici di conciliazione che hanno funzionato nell'anno:

1896	N.	2
1897	»	5
1898	»	23
1899	»	33
1900	»	36

Giurie che hanno funzionato nell'anno:

1896	N.	2
1897	»	3
1898	»	16
1899	»	23
1900	»	28

II.

Attività dei collegi.

Uffici di conciliazione.

Lavori compiuti nel periodo 1896-1900.

ANNO	Numero dei collegi	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie conciliate	Numero delle controversie non conciliate	Numero delle controversie terminate per abbandono o transazione	Numero delle controversie pendenti alla fine dell' anno
1896. . . .	2	14	8	5	1	..
1897. . . .	5	67	52	10	5	..
1898. . . .	23	704	352	160	181	11
1899. . . .	33	1,448	573	519	334	22
1900. . . .	36	2,033	767	676	549	41
Totale. .	**99**	**4,266**	**1,752**	**1,370**	**1,070**	**74**

Uffici di conciliazione.

Medie del triennio 1898-1900 (1).

CONTROVERSIE	**1898**	**1899**	**1900**
	Per cento		
α) conciliate	50	39.7	37.7
β) non conciliate.	22.7	35.8	33.2
γ) terminate per abbandono o per transazione . . .	25.7	23.1	27.1
δ) pendenti a fine d'anno	1.6	1.4	2
Totale . . .	**100**	**100**	**100**

Media complessiva del triennio: categoria α) 42.34 per 100; categoria β) 30.60 per 100; categoria γ) 25.40 per 100; categoria δ) 1.66 per 100.

(1) Si è tenuto conto nella formazione delle medie soltanto dei dati statistici del triennio 1898-1899-1900, stante la esiguità e la nessuna importanza del movimento dei due anni precedenti.

Giurìa

Lavori compiuti nel periodo 1896-1900.

ANNO	Numero delle giurie	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie esaurite	Numero delle controversie terminate per abbandono o transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
1896	2	5	3	..	2
1897	3	7	6	1	..
1898	16	156	85	67	4
1899	23	522	265	249	8
1900	28	670	228	391	51
Totale . . .	72	1,360	587	708	65

Giurìa.

Medie del triennio 1898-1900.

CONTROVERSIE	1898	1899	1900
	Per cento		
α) esaurite.	54.5	50.7	33
β) terminate per abbandono o per transazione o per cancellazione	43.0	47.7	59
γ) pendenti a fine d'anno	2.5	1.6	8
Totale . . .	100	100	100

Media complessiva del triennio; categoria α) 46.06 per 100; categoria β) 49.90 per 100; categoria γ) 4.04 per 100.

Uffici di conciliazione.

Lavori compiuti durante il triennio 1898-1900 (1).

REGIONI	Anno	Numero dei collegi	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie conciliate	Numero delle controversie non conciliate	Numero delle controversie terminate per abbandono o per transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
Italia settentrionale . .	1898	17	669	342	148	173	6
	1899	24	1,356	540	494	300	22
	1900	22	1,615	632	534	408	41
Italia centrale. . . .	1898	3	20	7	4	5	4
	1899	6	70	29	9	32	..
	1900	10	167	48	89	30	..
Italia meridionale . .	1898	1	1	..	..	1	..
	1899	..	..	..	..	..	..
	1900	..	..	..	..	..	..
Sicilia	1898	2	14	3	8	2	1
	1899	3	22	4	16	2	..
	1900	4	251	87	53	111	..
Sardegna . .	..	..	..	..	..	..	..

N. B. — In *Sardegna* non esistono finora collegi di probiviri.

Uffici di conciliazione (1898-1900).

CONTROVERSIE presentate	1898		1899		1900	
	Numero	Per 100	Numero	Per 100	Numero	Per 100
Italia settentrionale .	669	95	1,356	93.4	1.615	79.3
Italia centrale	20	2.8	70	5	167	8.3
Italia meridionale . .	1	0.2	..	..	..	..
Sicilia.	14	2	22	1.6	251	12.4

(1) Vedi la nota (1) a pag. 195.

Giurìa.

Lavori compiuti durante il triennio 1898-1900.

REGIONI	Anno	Numero delle giurìe	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie esaurite	Numero delle controversie terminate per abbandono o per transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
Italia settentrionale	1898	13	147	81	62	4
	1899	17	487	249	230	8
	1900	18	529	182	315	32
Italia centrale	1898	1	2	2	..	..
	1899	4	19	12	7	..
	1900	6	89	32	52	5
Italia meridionale	..	..	..	..	..	..
Sicilia	1898	2	7	2	5	..
	1899	2	16	4	12	..
	1900	4	52	14	24	14
Sardegna	..	..	..	..	..	..

NB. — Nell'*Italia meridionale* ed in *Sardegna* non funzionarono finora giurìe di probiviri.

Giurìa (1898-1900).

CONTROVERSIE presentate	1898		1899		1900	
	Numero	Per 100	Numero	Per 100	Numero	Per 100
Italia settentrionale	147	94	487	93.3	529	79.3
Italia centrale	2	1.5	19	3.7	89	13
Sicilia	7	4.5	16	3	52	7.7

AVVERTENZA.

Le controversie registrate nelle tavole riassuntive del triennio 1898-900, per l'Italia settentrionale, si riferiscono per la quasi totalità ai collegi funzionanti nella provincia di Milano, e precisamente a Milano, Monza, Lodi, Gallarate e Busto Arsizio, come emerge dai seguenti prospetti:

Uffici di conciliazione.

Italia settentrionale.

Anno	1898 -	Cifra totale	N.	669 —	Provincia di	Milano	N.	595
»	1899 -	Id.	»	1356 —	Id.	id.	»	1211
»	1900 -	Id.	»	1615 —	Id.	id.	»	1398

Giuria.

Italia settentrionale.

Anno	1898 -	Cifra totale	N.	147 —	Provincia di	Milano	N.	141
»	1899 -	Id.	»	487 —	Id.	id.	»	423
»	1900 -	Id.	»	529 —	Id.	id.	»	455

III.

Dati analitici sull'attività dei collegi.

Uffici di conciliazione (1896-1900).

Statistica per valore.

REGIONE	Anno	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie conciliate		Numero delle controversie non conciliate		Numero delle controversie abbandonate e pendenti a fine di anno
			per valore inferiore a lire 200	per valore superiore a lire 200	per valore inferiore a lire 200	per valore superiore a lire 200	
Italia settentrionale. . .	1896	10	6	..	3	..	1
	1897	56	51	..	4	..	1
	1898	669	330	12	116	2	179
	1899	1,356	509	31	472	22	322
	1900	1,615	611	21	422	10	449
Italia centrale	1896	..	..	..	..	..	..
	1897	..	..	..	..	..	..
	1898	20	7	..	3	1	9
	1899	70	25	4	5	4	32
	1900	167	47	1	86	3	30
Italia meridionale.	1896	..	..	..	..	..	..
	1897	8	..	..	1	4	3
	1898	1	..	..	..	..	1
	1899	..	..	..	..	..	..
	1900	..	..	..	..	..	..
Sicilia.	1896	4	2	..	2	..	..
	1897	3	1	..	1	..	1
	1898	14	2	1	8	..	3
	1899	22	4	..	15	1	2
	1900	251	86	1	52	1	111
Sardegna . . .	1896	..	..	..	..	..	..
	1897	..	..	..	..	..	..
	1898	..	..	..	..	..	..
	1899	..	..	..	..	..	..
	1900	..	..	..	..	..	..

Giuria (1896-1900).

Statistica per valore.

REGIONE	Anno	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie esaurite	Numero delle controversie non esaurite per abbandono o transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
Italia settentrionale	1896	3	3	..	..
	1897	4	3	..	..
	1898	147	81	62	4
	1899	487	253	230	8
	1900	529	190	315	32
Italia centrale	1896	..	..	..	..
	1897	..	..	..	..
	1898	2	2	..	..
	1899	19	12	7	..
	1900	89	32	52	5
Italia meridionale	1896	..	..	..	..
	1897	..	..	..	..
	1898	..	..	..	..
	1899	..	..	..	..
	1900	..	..	..	..
Sicilia	1896	2	..	..	2
	1897	3	2	1	..
	1898	7	2	5	..
	1899	16	4	12	..
	1900	52	14	24	14
Sardegna	1896	..	..	..	..
	1897	..	..	..	..
	1898	..	..	..	..
	1899	..	..	..	..
	1900	..	..	..	..

NB. — Le controversie di valore superiore a lire 200 per le quali le giurie furono chiamate dal consenso delle parti a funzionare come collegi arbitrali, sono rappresentate da cifre insignificanti (1 nel 1898, 3 nel 1899, 2 nel 1900).

Materie principali delle controversie.

ANNO	Controversie esaurite dagli Uffici di Conciliazione che concernevano				Controversie trattate dagli Uffici di Giurìa che concernevano			
	i salari o i prezzi del lavoro	danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione e per licenziamento	lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio	altre particolarità del contratto di lavoro	i salari o i prezzi del lavoro	danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione e per licenziamento	lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio	altre particolarità del contratto di lavoro
1898	324	148	92	108	56	40	20	35
1899	447	492	220	110	159	162	79	35
1900	847	611	178	237	248	259	52	38
Totale . .	**1,618**	**1,251**	**490**	**455**	**463**	**461**	**151**	**108**

NB. — In questa tavola si ha riguardo anche alle controversie abbandonate o transatte dopo pervenute alla cognizione della giurìa; sono però omesse quelle materie che hanno dato luogo a scarso numero di controversie.

Rapporti giuridici in controversia.

(*secondo la qualità delle parti interessate*)

ANNO	Controversie esaurite dagli Uffici di Conciliazione in cui l'azione era stata promossa				Controversie esaurite dagli Uffici di Giurìa in cui l'azione era stata promossa			
	da industriali contro capi-operai, operai e apprendisti	da capi-operai, operai e apprendisti contro industriali	da capi-operai contro operai o apprendisti	da operai e apprendisti contro capi-operai	da industriali contro capi-operai, operai e apprendisti	da capi-operai, operai e apprendisti contro industriali	da capi-operai contro operai e apprendisti	da operai e apprendisti contro capi-operai
1898	33	398	1	80	..	83	..	2
1899	72	835	4	181	7	243	..	19
1900	142	1,124	86	91	9	208	4	15
Totale . .	**247**	**2,357**	**91**	**352**	**16**	**522**	**4**	**36**

I prospetti che precedono forniscono, prima di tutto, argomento a due osservazioni di massima:

1° Una metà dei collegi istituiti non ha potuto finora funzionare, per una o per altra ragione, che sempre mette capo al difetto di iniziativa o di fiducia nell'istituzione, da parte degli interessati. Sebbene questi sintomi siano più manifesti nella classe industriale, non si può dire che manchino presso gli operai, essendo ragionevole presumere che una insistente pressione da parte di questa classe non mancherebbe di produrre buon effetto e vincere la renitenza degli industriali, dove questa si manifesta più accentuata. Vi sono cospicue regioni (Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana) in cui le industrie notoriamente possiedono uno sviluppo assolutamente sproporzionato al minimo numero e al fiacco funzionamento dei collegi di probiviri. E nelle provincie meridionali del continente non mancano certo alcune importanti industrie, sebbene finora non vi sia nessun segno di vita e di attività di tali collegi.

2° Il solo luogo d'Italia, nel quale l'istituzione offra esempio di attività veramente notevole è la città di Milano unitamente ad alcuni minori centri industriali di quella provincia. Per quanto la prosperità vigorosa e feconda della industria milanese dia ragione di questo fatto, essa non spiega la assoluta sperequazione tra Milano ed ogni altra città e provincia d'Italia, la quale è resa manifesta anche più nettamente dai due piccoli prospetti sovra esposti in cui si è notato quanto enorme sia la parte rappresentata dalla provincia milanese nei rapporti con tutta la regione settentrionale della penisola. Questa osservazione induce a credere che il funzionamento dei probiviri non abbia per condizione unica il fatto dell'esistenza e del fervore della vita industriale, ma dipenda da fattori vari e complessi, la determinazione dei quali sfugge alle indagini nostre e non sembra che possa essere effettuata utilmente se non mediante una diligentissima e oculata inchiesta da eseguirsi sopra luogo nelle varie regioni industriali, raccogliendo obbiettivamente tutti i dati di fatto che da essa potessero emergere, e poscia coordinandoli per le opportune conclusioni.

Ma sorge tosto una ulteriore considerazione che forse autorizza a dubitare della utilità di siffatta inchiesta, vale a dire la considerazione della inettitudine dell'istituto dei probiviri a prevenire o quie-

tare le grandi lotte e il fatale antagonismo tra capitale e mano d'opera. Le prove sono troppo frequenti e stanno, si può dire, sotto i nostri occhi ogni giorno, essendo egualmente gravi e frequenti gli scioperi nei centri industriali meglio forniti di collegi di probiviri e in quelli che neppure conoscono di nome tali istituti. Onde il consiglio di altre e ben diverse provvidenze legislative che sono anche oggi allo studio, destinate forse a lor volta a rivelarsi insufficienti alla ponderosa bisogna. Intanto la funzione dei probiviri si delinea come ristretta alla disciplina di rapporti particolari fra individui o fra piccoli gruppi; e quindi pare che, dove non ne sia spontanea la organizzazione per placito degli interessati, riescirebbe inutile la cura di una fecondazione artificiale di essa.

***

Guardando alla *materia* delle controversie conciliate o decise è interessante notare che il numero maggiore di esse concerne i salari e le ore di lavoro e i danni d'indole patrimoniale, lamentati dagli operai per licenziamento o per cambiamenti nella lavorazione.

Però non risultano elementi sufficienti per un'altra indagine non meno interessante, cioè per accertare le cause più frequenti e più rilevanti di controversie, in rapporto con la specialità delle varie industrie (1); e mancando del pari i dati per stabilire fino a qual punto le cifre raccolte e registrate siano espressione di circostanze o di cause temporanee o locali, od occasionalmente collegate a qualche fenomeno economico d'indole generale o particolare, e quali invece siano espressione di circostanze o cause permanenti e proprie di singole industrie, ovvero di singoli centri industriali.

Siffatte ricerche, senza dubbio delicate e non agevoli, esigerebbero, oltre la conoscenza sicura delle cose e dei luoghi e oltre la

(1) Sebbene i prospetti elaborati dalla Direzione generale della Statistica facciano accurata distinzione delle controversie secondo le varie specie d'industrie, tuttavia, la circostanza che il massimo movimento e la maggiore importanza delle cifre si riportano ad un solo centro industriale (Milano) e hanno riguardo a un brevissimo periodo di tempo (1898 a 1900) segnalato in quel centro particolarmente per insolite agitazioni della vita industriale, sembra malagevole fondare sopra tali elementi alcuna induzione sicura e meritevole di considerazione. Tanto più che neppure tutti i collegi di Milano funzionarono contemporaneamente dal principio del triennio.

guida di criteri economici e statistici atti a preservare da possibili errori od equivoci, il contributo ancora di un altro elemento, vale a dire la conoscenza intima del lavoro compiuto dai singoli collegi e specialmente dalle loro giurie. A tal uopo sarebbe indispensabile un sistema di pubblicità per mezzo della stampa, mediante una specie di Raccolta di giurisprudenza industriale delle giurie dei probiviri. Non già che con questo accenno si voglia esprimere voto per la creazione di qualche nuovo Bollettino ufficiale, che difficilmente corrisponderebbe allo scopo e che avrebbe tutti i difetti e la sterilità delle consimili pubblicazioni. Soltanto si vuol notare che qualora l'istituto dei probiviri riuscisse a corrispondere in fatto a bisogni e ad utilità della vita industriale e delle relazioni giuridiche che vi pullulano, sarebbe desiderabile, e forse non difficile, che l'iniziativa intelligente degli stessi interessati si svolgesse in favore di consimili pubblicazioni. A Milano si ha fin da ora un saggio della utilità che potrebbe fornire simile iniziativa.

Il pregevole periodico giudiziario *Monitore dei Tribunali* va pubblicando da quattro anni le più importanti sentenze delle varie giurie di quella città, preferendo opportunamente quelle che decidono questioni di massima intorno al contratto di lavoro ed ai fenomeni fisiologici o patologici della sua vita. Viene incidentalmente suggerita da questo cenno la considerazione che molte di tali decisioni di massima non hanno attinenza speciale all'esercizio di una determinata industria, ma risolvono questioni generali; onde puossi dubitare che non sia affatto vantaggioso il sistema della divisione delle giurie per singole industrie nel modo così geometrico in cui fu stabilita dalla legge. Basta leggere le sentenze pubblicate nel *Monitore dei Tribunali* per rilevare la verità indiscutibile della esposta osservazione (1). Il dotto e valoroso direttore del menzionato periodico milanese, il professore Eliseo Antonio Porro, è egli stesso presidente di uno dei più importanti collegi di probiviri, quello per le industrie tessili, ed è redattore assiduo e sagace di decisioni veramente magistrali, in cui spira l'alito della antica sapienza giuridica, ravvivata e rinvigorita dalla squisita coscienza delle nuove necessità del moderno diritto industriale. Sarebbe opera apprezza-

(1) *Monitore dei Tribunali* di Milano; anno 1899: pag. 137, 172, 197, 275, 314, 334, 357, 417, 893; anno 1901: pag. 216, 616, 638, 697, 778, 794, 852, 917, 977; anno 1902 (a tutto maggio): pag. 37, 98, 115, 137, 158, 216, 238, 256, 318, 337.

bilissima il rammentare molte delle sentenze di questo egregio cittadino e di altri non meno degni suoi colleghi, che con tanto intelletto d'amore e pari serietà di civile abnegazione reggono gli uffici loro affidati. Ma poichè la circostanza qui non lo consente, sia lecito almeno tributare a codesti benemeriti l'elogio cordiale che è il solo premio a cui possano aspirare, oltre la riconoscenza di coloro a benefizio dei quali danno i tesori della attività e dell'ingegno. Una sentenza interessantissima del collegio dei probiviri milanesi per le industrie tessili (estensore Porro) in data 31 luglio 1901 fu riprodotta nei più diffusi ed autorevoli periodici giudiziari. Essa trattò la nuova e grave questione del rapporto tra lo sciopero e la continuazione o risoluzione degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, con analisi particolare della figura dello *sciopero di difesa*. Non solo questo esempio, ma altri molti e numerosi potrebbero addursi a conforto della osservazione già esposta e sulla quale accadrà ritornare fra poco, della spiccata antitesi tra l'effetto individuale e singolare delle decisioni emanate dai collegi di probiviri e il carattere generale e collettivo delle questioni che danno argomento all'esercizio della loro giurisdizione.

Se l'intelletto si ricrea e la coscienza si eleva alla lettura di sentenze come quelle a cui fu alluso, non sarebbe nè logico nè prudente affrettarsi a conclusioni troppo ottimiste in senso generale, perchè a nessuno di noi è dato giudicare altrimenti che come fortunatissime eccezioni il concorso di uomini tanto dotti e volenterosi, dei quali certamente vi è grande penuria.

La necessità del tema determina il carattere quasi frammentario delle presenti osservazioni.

A Milano i collegi dei probiviri funzionarono con operosità ed efficacia, e qualche indagine analitica sui loro lavori è resa possibile da singolare favore degli uomini e del caso.

Nondimeno le agitazioni della vita industriale lombarda non trovarono freno o prevenzione nell'opera dei probiviri, la quale rimane paralizzata allo scoppiare di uno sciopero e, in generale, di fronte alle grandi questioni di carattere collettivo.

In tutto il resto d'Italia è fenomeno assorbente e predominante la indifferenza più o meno completa delle classi lavoratrici e delle industriali di fronte alla legge del 1893; mentre pure non di rado, e in proporzione allo sviluppo che hanno raggiunto, le grandi indu-

strie sono dovunque travagliate dalle medesime agitazioni collettive, determinate da impulsi occasionali presso a poco costanti e identici. In questo stato di cose il formulare conclusioni, sia pure nella sfera serena e modesta dei compiti della nostra Commissione, sembra a chi scrive forse intempestivo ed inopportuno.

E appunto in questo stato di cose giunge innanzi al Parlamento il disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministro di grazia e giustizia, per la estensione dell'istituto dei probiviri anche all'agricoltura. Non è ufficio nostro intraprendere l'esame critico del progetto, la menzione del quale era però inevitabile, sia per il nesso logico dell'argomento, sia perchè il progetto si concatena alla legge del 1893 e vuole anzi innestarsi ad essa mercè la redazione di un futuro testo unico giusta l'articolo 15 del disegno di legge. La relazione del Governo, presentata alla Camera dei deputati il 14 maggio p. p., non dissimula lo scarsissimo effetto della istituzione dei probiviri industriali; e cerca conforto o giustificazione alla nuova proposta concernente l'agricoltura nelle manifestazioni di corpi amministrativi o di altre collettività, significanti la aspirazione ad una più efficace disciplina legislativa e giurisdizionale dei patti agrari e dei rapporti che ne derivano fra le classi interessate. Ritenendo di potere appagare siffatte aspirazioni, il progetto mira alla costituzione di un collegio di probiviri agricoli per ogni mandamento, collegio composto di un presidente e di un vice-presidente nominati, al solito, per decreto reale e scelti con gli stessi criteri della legge del 1893 e di nove o quindici membri elettivi. Sarebbero adunque in complesso approssimativamente circa 22,000 (ventiduemila) individui (un piccolo esercito) che per l'esecuzione della nuova legge dovrebbero essere insigniti di funzione giurisdizionale sopra una parte delle controversie in materia di agricoltura, restando alla competenza dei magistrati ordinari tutte quelle di valore superiore a cinquecento lire. Se ciò abbia carattere di vera praticità non è il caso di deciderlo; basta porne il quesito per richiamarvi l'attenzione di chi ha competenza a risolverlo. Essendo prevedibile che nel più gran numero dei mandamenti non si trovino persone capaci e vogliose di assumere la presidenza dei collegi (le classi dei proprietari e degli affittuari ne sono escluse insieme a quelle dei mezzadri e lavoratori), ne consegue che la croce della presidenza dovrebbe ca-

dere quasi sempre sulle spalle del pretore; e fu già notato quanto sia poco desiderabile un simile effetto. Nè si obbietti che i probiviri agricoli saranno istituiti solo in alcune località; perchè l'agricoltura è industria universale del paese, e una limitazione così fatta renderebbe inutile il provvedimento o diminuirebbe la equità della sua applicazione.

Le giurie agricole dovrebbero, secondo il progetto, essere organizzate in due distinte sezioni con funzionamento autonomo; l'una per le controversie intorno al contratto di lavoro, l'altra per quelle nascenti da contratti agrari (art. 6 del progetto).

Non sembra però che sia stato abbastanza considerato il nesso naturale ed economico tra le due categorie di questioni, onde la soluzione delle une si ripercuote necessariamente sopra le altre, e non è impossibile che l'autonomia dei due organi diversamente composti minacci nuove difficoltà e susciti, almeno indirettamente, dissidii di più malagevole composizione.

In ogni modo, anche queste giurie agricole dovrebbero decidere sopra singoli casi, di contrasti individuali fra un proprietario e un conduttore, o uno di costoro e un colono, e via dicendo. Lo stesso come avviene nelle giurie industriali. Perciò, senza volere essere pessimisti, si ha tutta la ragione di pensare che, anche le grandi agitazioni e i dissidii collettivi nel campo dell'agricoltura rimarranno insensibili all'effetto (per quanto piaccia immaginarlo il migliore possibile) della nuova magistratura. Se così è, lo scopo a cui aspira il progetto di legge, la tendenza che esso agogna di secondare, sembrano intieramente frustrati.

E che dire poi della ipotesi (non certo strana e inconcepibile) che analoghe o identiche controversie fossero risolute in mandamenti vicini con criteri diversi ed opposti? Non varrebbe ciò ad inasprire gli animi, invece di riconciliarli? Fu notato che, nella materia di cui parliamo, la legge civile lascia uno spazio notevole all'impero delle consuetudini locali, per trarne argomento in favore della magistratura popolare ed elettiva incaricata di interpretare ed applicare, con giudizi di equità, tali consuetudini. Per vero dire l'esperienza non ha dimostrato che sia meno idonea a simile ufficio la magistratura ordinaria; sì che non è il caso di por rimedio ad un inconveniente o di colmare una lacuna che non esistono. Tutt'al più può essere considerato un inconveniente il dispendio imposto dalle leggi fiscali a chi provoca la funzione del magistrato ordinario; ma

ciò addita la opportunità di provvedimenti d'altra indole, non comprendendosi perchè, a scopo di economia, faccia mestieri creare nuovi organi di giurisdizione (1).

*
* *

Venendo ora a dichiarare la sintesi dei dubbi che nascono e crescono insistenti e forti in chi medita, con la scorta dei dati statistici, sul tema dei tribunali di probiviri, siano industriali o siano agricoli, essa è la seguente:

Mentre per il lungo giro di parecchi decenni i pubblici poteri si sono indugiati in lente meditazioni attorno al problema giuridico-sociale della istituzione dei probiviri come magistratura di equità sui varii rapporti individuali nascenti dal contratto di lavoro, la vita industriale ha percorso febbrilmente un lungo cammino.

Non vi sono più, o non vi sono in misura considerevole, attriti giuridici fra individuo e individuo delle due classi industriale e operaia; vi sono soltanto, o sono prevalenti e in prima linea, gli attriti e gli urti di carattere collettivo. Anzi questo carattere è diventato

(1) Contemporanea, quasi, al progetto ministeriale ora menzionato, è la proposta d'iniziativa parlamentare, svolta dall'on. deputato Alessio e presa in considerazione dalla Camera nella seduta del 16 maggio p. p. Essa ha un carattere ed un intento molto complessi, come quella che mira con una serie di provvedimenti di varia indole *a prevenire e comporre gli scioperi agrari*. Non è còmpito nostro discutere se potrebbero essere veramente pegno di pacificazione sociale le leghe o corporazioni, e le federazioni di leghe, in cui dovrebbero, sotto l'egida del riconoscimento giuridico, invigorirsi le energie rispettive di resistenza e di azione delle classi, l'una contro l'altra armate, dei proprietari e dei lavoratori; nè spetta a noi di investigare se la responsabilità pecuniaria di codeste rappresentanze collettive sarebbe promettitrice di risultati efficaci e serii dal momento che non si pone nemmeno, quale requisito o condizione indispensabile al loro giuridico riconoscimento, la costituzione e la effettiva disponibilità di un patrimonio. A menzionare il progetto Alessio inducono qui due motivi: 1° la circostanza che esso pure contiene un disegno di istituzione di novelli organi giurisdizionali; 2° il tentativo deliberato in questi giorni dalla Commissione della Camera, di coordinarlo al progetto governativo sui probiviri agricoli. È notevole, sul primo punto, che il progetto Alessio parta dal criterio della necessità di creare organi giurisdizionali per decidere le controversie collettive, o di classe; e tanto elevi l'importanza di questa finalità da porre in ultima linea le controversie individuali, cui sembra offrire ben scarsa guarentigia. I novelli organi ideati, in doppio grado di giurisdizione, dovrebbero emanare elettivamente dalle associazioni o rappresentanze corporative delle due classi; dovrebbero funzionare come giudici di equità e deliberare con votazione palese. Tutta la economia del progetto si distacca molto sensibilmente da quella della

tanto assorbente che, non di rado, l'urto fra due individui, il sopruso che dicesi consumato dall'uno, l'ingiustizia che credesi subìta dall'altro, determina lo scoppio della contesa collettiva o di classe. La legislazione arriva dunque in ritardo con un provvedimento, la cui potenzialità è sopravanzata di molto dalle esigenze sociali manifestatesi e recisamente affermatesi durante il lungo periodo in cui esso fu tenuto in incubazione.

Nè i legislatori si mostrano inconsci di questa verità; ferve l'opera per dare alle varie forme del contratto di lavoro nuove discipline armonizzanti coi nuovi atteggiamenti e coi nuovi bisogni. Il Ministro Guardasigilli ha fatto tesoro dei pregevoli studi della Commissione istituita con decreto 17 luglio 1901, la quale non mancò di portare la propria considerazione sul grave argomento degli arbitrati collettivi, o più generalmente di una disciplina giurisdizionale di carattere ed effetto collettivo ai contrasti derivanti dalle varie forme del contratto di lavoro. A noi non spetta interloquire su materia estranea al nostro ufficio; sia permesso soltanto di esprimere l'augurio che l'amore e la saggezza dei legislatori sappiano impartire deliberazioni avvedute e ben ponderate, sì

odierna istituzione dei probiviri, così nell'aspetto organico che in quello funzionale. Ciò rende più improba e malagevole l'opera di coordinamento col disegno di legge governativo. Da altra parte, come viene notato nel paragrafo finale di questa relazione, è molto inoltrato lo studio di altro e più vasto progetto del Governo, per la disciplina generale del contratto di lavoro, nelle molteplici sue forme, compreso il contratto agrario; e pare verosimile che il sistema giurisdizionale posto a necessario complemento di codesto progetto avrà per base l'adattamento dell'organismo dei collegi di probiviri, con opportune modificazioni, all'esercizio della nuova funzione dell'arbitrato collettivo; certamente, qualunque sia il giudizio che l'esperienza riserba intorno a questi tentativi, giova considerare prudentissimo criterio di legislatore quello che evita la moltiplicazione di forme organiche e di funzioni tendenti ad un medesimo fine, e preferisce di adattare a nuovi uffici, fin dove è possibile, gli organismi già esistenti e divenuti famigliari alla coscienza pubblica, invece di dar libero corso alla fantasia creatrice di organismi novelli, di cui è assai più facile la istantanea concezione che non il regolato e fruttuoso funzionamento.

Senza insistere con ulteriori osservazioni, è solamente da aggiungere che il progetto Alessio (il quale d'altronde dovrà subire immancabili modificazioni, nel processo del suo coordinamento al progetto governativo) ha per presupposto di attuabilità la organizzazione corporativa permanente delle classi interessate nell'industria agricola. Il che, a parte ogni discussione sulla utilità, è ben lontano dall'essere un fatto compiuto o prossimo e agevole a compiersi in tutte le provincie e regioni d'Italia, nelle quali i problemi concernenti la questione agraria presentano tanta varietà di aspetti da sembrare difficile la loro riduzione a unità di disciplina e di metodo di risoluzione.

che l'attuazione pratica dei loro provvedimenti fornisca tali benefizi sociali quali dalla funzione dei probiviri è ormai dimostrato non potersi ottenere, così come essa al presente è disciplinata.

*
* *

Nondimeno, la nostra Commissione non può disinteressarsi dal seguire con occhio indagatore gli svolgimenti della attività della magistratura industriale. È quindi conveniente esprimere un plauso alla Direzione generale della Statistica che ne raccolse finora notizie diligenti e copiose; e giova esprimere il desiderio che tale opera venga proseguita e possibilmente perfezionata, attingendo direttamente informazioni e notizie dalle presidenze dei più attivi ed importanti collegi di probiviri, sollecitando dalla loro cortesia (in consonanza pure con la disposizione dell'art. 75 del Regolamento approvato con R. D. 26 aprile 1894) qualche succinta relazione periodica, che metta in grado di far tesoro di ogni suggerimento dell'esperienza e della dottrina di chi è massima parte della lodevolissima opera dei collegi medesimi.

ALLEGATI

PROSPETTI STATISTICI

dei lavori delle Giunte provinciali amministrative e della IV Sezione del Consiglio di Stato.

AVVERTENZE.

In conformità della relazione approvata dalla Commissione per la statistica giudiziaria nell'adunanza del 14 febbraio 1902, sono stati modificati e aumentati i prospetti destinati a raccogliere i dati statistici sul lavoro delle Giunte provinciali amministrative e della Sezione IV del Consiglio di Stato.

Il prospetto A ed il prospetto *B* si riferiscono ai lavori delle Giunte provinciali, compiuti col procedimento contenzioso prescritto dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837, e dal regolamento 4 giugno 1891, n. 273.

Il prospetto *A* riguarda il movimento dei procedimenti della detta specie, con l'aggiunta al precedente modello *A* di talune colonne che completano la indagine statistica.

Il prospetto *B* riguarda i soli ricorsi decisi dalle Giunte con pronunzia di accoglimento totale o parziale o di rigetto, divisi per materie. Tra queste è quella delle controversie per rimborso di spesa per mantenimento di indigenti inabili al lavoro, essendo tali controversie trattate e decise dalle Giunte provinciali con le forme del procedimento contenzioso vero e proprio, ai termini della legge 1° maggio 1890.

I prospetti *C* e *D* sono nuovi: essi riflettono i lavori che le Giunte provinciali amministrative compiono nell'esercizio, non di funzioni consultive o tutorie, ma veramente giurisdizionali, però con forme speciali sancite dalla legge comunale e provinciale o da altre leggi e regolamenti, e diverse da quelle prescritte giusta la legge 1° maggio 1890 ed il regolamento 4 giugno 1891.

Il prospetto *C* contiene le notizie circa il movimento degli affari decisi dalla Giunta, in relazione alle Autorità delle quali si è impugnato il provvedimento: ed il prospetto medesimo è naturalmente ristretto a poche colonne per effetto del procedimento semplice e spedito che si segue nella trattazione di questi affari.

Il prospetto *D* indica, divisi per materia, i ricorsi decisi.

Il prospetto *E* si riferisce ai lavori della Sezione IV del Consiglio di Stato e riproduce l'antico modulo *C* con l'aggiunta di alcune colonne per maggiori notizie.

In questo prospetto si è avuto cura di distinguere i ricorsi prodotti contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, secondo che furono proposti dalla parte che ricorse innanzi alla Giunta provinciale o dalla Autorità amministrativa il di cui provvedimento era stato impugnato. Ugualmente si sono distinti i ricorsi prodotti contro le deliberazioni dei Comitati forestali in materia di vincoli o svincoli forestali, secondochè i ricorsi furono presentati dai privati o dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il prospetto *F* ed il prospetto *G* designano, divisi per materie, i ricorsi decisi dalla IV Sezione riproducendo sostanzialmente l'antico modello *D*, con l'avvertenza che nell'attuale prospetto *F* si indicano i ricorsi coi quali erano stati impugnati provvedimenti dell'autorità amministrativa e nell'attuale prospetto *G* sono indicati i ricorsi coi quali erano state impugnate decisioni pronunciate dalle Giunte provinciali amministrative. Tale distinzione tra i ricorsi contro i provvedimenti e i ricorsi contro le decisioni corrisponde alle osservazioni esposte nella relazione sulla Giustizia amministrativa, presentata dal consigliere Sandrelli alla Commissione per la statistica giudiziaria (1).

Poichè davanti alla IV Sezione si osserva sempre il procedi-

(1) Veggasi: *Atti della Commissione* - Sessione del febbraio 1902 - *Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno* 1899 – Relatore: Carlo Sandrelli.

mento contenzioso prescritto dalla legge 2 giugno 1889, n. 6166 e dal regolamento di procedura 17 ottobre 1899, n. 6616, tranne pei casi previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e dal regio decreto 28 agosto 1896, n. 407, ora sostituito dalla legge 31 maggio 1900, n. 211, i quali casi non riguardano i ricorsi contro pronunzie delle Giunte provinciali amministrative, il prospetto *G* si riferisce indistintamente ai ricorsi tanto contro decisioni pronunziate dalle Giunte in sede contenziosa quanto contro decisioni di indole giurisdizionale proferite da esse fuori della sede contenziosa vera e propria.

È opportuno rilevare che nell'attuale prospetto *D* (ricorsi decisi dalle Giunte provinciali amministrative con forma non contenziosa) e nei prospetti *F* e *G* (ricorsi decisi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato) i ricorsi relativi a rimborso di spese di spedalità (art. 80 della legge 17 luglio 1890) sono stati distinti, secondo che furono presentati da istituzioni pubbliche di beneficenza contro comuni o provincie, o da comuni o provincie contro istituzioni di beneficenza, o da comuni o provincie contro altri comuni o contro altre provincie.

Nel prospetto *G* si è pure introdotta una distinzione a proposito dei ricorsi decisi dalla IV Sezione in materia di contributo nella spesa di mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, secondo che quei ricorsi erano stati proposti contro le decisioni delle Giunte provinciali, dagli enti locali oppure dal Ministero del Tesoro.

Anche queste distinzioni si sono fatte in coerenza alle osservazioni della relazione sumenzionata, perchè nelle materie in cui la facoltà del ricorso è data anche all'Autorità governativa e da questa è stata in fatto esperimentata, è utile conoscere come si dividono e in quale rapporto stiano tra loro gli accoglimenti ed i rigetti dei ricorsi dell'Amministrazione erariale e gli accoglimenti ed i rigetti dei ricorsi dei privati e degli enti giuridici aventi interesse opposto.

Nei prospetti *B*, *F* e *G* si è avvertito che devesi tener conto dei soli ricorsi decisi cioè di quelli soli sui quali le Giunte provinciali amministrative o la Sezione IV emisero decisione di accoglimento o di rigetto, e non di quelli pei quali fu ordinato il rinvio alla Corte di cassazione, giusta l'articolo 15 della legge 1° maggio 1890, numero 6387, e giusta l'articolo 41 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

PROSPETTO **A.** — **Lavori delle**

Procedimenti contenziosi contemplati dalla legge 1° maggio

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI	Ricorsi prin																
	Rimasti non definiti al termine dell'anno precedente per mancanza di deposito della carta bollata	Pendenti alla fine dell'anno precedent (c)								Sopravvenuti nell'anno	Totale a carico (a)	Esauriti					
		Perchè non pubblicata la decisione	Perchè in corso d'istruzione	Perchè in attesa della scadenza dei termini	Porchè rinviati d'ufficio	Perchè rinviati sopra istanza delle parti	Perchè assegnati per la discussione	Perchè in attesa di assegnazione	Totale			In totale	Per rinunzia dei ricorrenti	Con decisione			
														Di rinvio alla Cassazione	Di accoglimento totale o parziale del ricorso	Di rigetto del ricorso	In totale
Provvedimenti delle Intendenze di finanza circa le spese di mantenimento di indigenti inabili al lavoro																	
Deliberazioni di Consigli comunali, di Autorità comunali, Sindaci, Giunte comunali e RR. Commissari																	
Deliberazioni di Consigli provinciali e Deputazioni provinciali.																	
Deliberazioni di amministrazioni di Opere pie																	
Altri provvedimenti																	
Totale . .																	

(*a*) Debbono essere compresi in questa colonna anche i ricorsi non definiti per mancanza di carta bollata.
(*b*) Non debbono computarsi tra le pronunzie interlocutorie quelle con le quali fu provveduto sulla domanda di
(*c*) Qualora il numero delle decisioni non sia uguale a quello dei ricorsi se ne indichi il motivo nella colonna

iunte provinciali amministrative.

890, *n.* 6837, *e dal regolamento* 4 *giugno* 1891, *n.* 273.

ipali											Domande di sospensione		Termini nei quali furono pubblicate le decisioni dal giorno in cui l'affare passò in istato di decisione (escluse le domande di sospensione)					Durata del procedimento dalla notificazione del ricorso alla pubblicazione della decisione (escluse le domande di sospensione)							
	Pendenti alla fine dell'anno																								
Perchè non pubblicata la decisione	Perchè in corso d'istruzione	Perchè in attesa della scadenza dei termini	Perchè rinviati d'ufficio	Perchè rinviati su istanza delle parti	Perchè assegnati per la discussione	Perchè in attesa di assegnazione	Totale	Rimasti non definiti al termine dell'anno per mancanza di deposito della carta bollata	Decisioni interlocutorie emesse nell'anno (*b*)	Decisioni definitive emesse nell'anno (*c*)	Accolte	Respinte	Entro 15 giorni	Da 16 giorni a un mese	Da un mese a tre mesi	Da tre mesi a sei mesi	Oltre i sei mesi	Non oltre un mese	Da più di un mese a tre mesi	Da più di tre mesi a sei mesi	Da più di sei mesi a un anno	Oltre un anno	Udienze	Riunioni in Camera di Consiglio	*Osservazioni*

ospensione, e di queste si dà conto nelle colonne successive.
elle Osservazioni.

PROSPETTO **B**. — **Ricorsi decisi dalle Giunte provinciali amministrative con le forme del procedimento contenzioso, divisi per materie.**

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (*a*)	
	con accoglimento totale o parziale della domanda	con rigetto della domanda
Questioni riguardanti impiegati:		
Impiegati di Comuni, Provincie, Opere pie, ecc. — Nomine e conferme		
Impiegati di Comuni, Provincie, Opere pie, ecc. — Licenziamento		
Impiegati di Comuni, Provincie, Opere pie, ecc. — Altre questioni		
Medici condotti e levatrici		
Questioni riguardanti i Comuni e le Provincie:		
Questioni attinenti agli interessi generali o dei parrocchiani alla sorveglianza e revisione dei conti e delle opere di beneficenza delle chiese parrocchiali e delle Amministrazioni sussidiate dai Comuni		
Esecuzione di spèse per costruzioni		
Questioni riguardanti i lavori pubblici, l'industria, il commercio e l'agricoltura:		
Bonifiche — Consorzi a spese degli interessati		
Bonifiche — Alienazione di beni incolti		
Strade		

(*a*) Si avverta che non si deve tenere conto dei ricorsi pei quali vi fu pronunzia di rinvio alla Corte di cassazione; ma si deve tenere conto dei soli ricorsi che la Giunta provinciale amministrativa decise con *pronunzia di accoglimento* (totale o parziale) o di *rigetto*.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (*a*) con accoglimento totale o parziale della domanda	Numero dei ricorsi decisi (*a*) con rigetto della domanda
Opere idrauliche (Consorzi a carico dei frontisti)		
Provvedimenti dei Sindaci per contravvenzioni alla legge sulle opere pubbliche.		
Coltivazioni a riso		
Fiere e mercati		
Altre questioni.		
Questioni riguardanti la sanità e l'igiene pubblica:		
Provvedimenti emanati dai Sindaci in materia di igiene dell'abitato.		
Altre questioni.		
Questioni riguardanti la pubblica sicurezza e la polizia locale:		
Provvedimenti urgenti dei Sindaci ai termini dell'articolo 151 legge comunale e provinciale		
Licenze ed agenzie pubbliche		
Questioni riguardanti il rimborso di spese di ricovero di indigenti inabili al lavoro		
Altre questioni		
Totale . . .		

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pagina precedente.

Prospetto C. — **Lavori delle Giunte provinciali amministrative.**

Procedimenti regolati dalla legge comunale e provinciale e da altre leggi con forme diverse da quelle prescritte dalla legge 1° *maggio* 1890, *n.* 6837 *e dal regolamento* 4 *giugno* 1891, *n.* 273.

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI	Ricorsi pendenti alla fine dell'anno precedente	Ricorsi sopravvenuti nell'anno	Totale a carico	Ricorsi esauriti nell'anno				Ricorsi pendenti alla fine dell'anno
				Per rinuncia della parte ricorrente	Con decisione di accoglimento totale o parziale	Con decisione di rigetto	Totale	
Deliberazioni dei Consigli comunali, di Autorità comunali, Sindaci, Giunte comunali e RR. commissari .								
Deliberazioni di Consigli provinciali e Deputazioni provinciali								
Deliberazioni di Amministrazioni di opere pie								
Altri provvedimenti.								
Totale . . .								

PROSPETTO **D.** — **Ricorsi decisi dalle Giunte provinciali amministrative con forme diverse da quelle del procedimento contenzioso, divisi per materia**

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi	
	con accoglimento della domanda	con rigetto della domanda
Licenziamento di Segretari comunali		
Elezioni comunali		
Spese di spedalità:		
Ricorsi di istituzioni di beneficenza contro Comuni o contro la Provincia		
Ricorsi di Comuni o della Provincia contro istituzioni di beneficenza		
Ricorsi di Comuni contro altri Comuni della provincia . . .		
Ricorso di Comuni contro la Provincia o di questa contro quelli		
Altre questioni		
Totale . . .		

PROSPETTO **E.** — **Lavori della I**[...]

PROVVEDIMENTI impugnati	Ricorsi pri[...]																		
	Rimasti non definiti al termine dell'anno precedente per mancanza di deposito della carta bollata	Pendenti alla fine dell'anno precedente								Sopravvenuti nell'anno	Totale a carico (*a*)	Esaurit[...]							
															Con decision[...]				
															di irrecevibilità			di accoglimento totale o parziale per motivi	
		Perchè non pubblicata la decisione	Perchè in corso d'istruzione	Perchè in attesa della scadenza dei termini	Perchè rinviati d'ufficio	Per rinvio sull'istanza delle parti	Assegnati per la discussione	In attesa di assegnazione	Totale			In totale	Per rinuncia dei ricorrenti	Di rinvio alla Cassazione	Per mancanza di provvedimento definitivo	Per mancanza d'interesse	Per altri motivi	Di legalità	Di merito
Decreti reali																			
Decreti e provvedimenti ministeriali																			
Decreti e provvedimenti prefettizi																			
Deliberazioni di Consigli e Autorità comunali																			
Deliberazioni di Consigli e Autorità provinciali, eccettuate le Giunte provinciali amministrative																			
Decisioni delle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa:																			
a) impugnate dalla parte che ricorse alla Giunta																			
b) impugnate dalla pubblica amministrazione contro la quale si era ricorso alla Giunta																			
Decisioni delle Giunte provinciali amministrative in sede non contenziosa:																			
a) impugnate dalla parte che reclamò alla Giunta provinciale																			
b) impugnate dalla parte avversa a quella reclamante innanzi alla Giunta o dalla Autorità contro la quale si era proposto reclamo																			
Deliberazioni dei Comitati forestali:																			
a) impugnate dai privati o enti giuridici interessati																			
b) dal Ministero di agricoltura, industria e commercio																			
Altri provvedimenti																			
Totale . . .																			

(*a*) Debbono essere compresi in questa colonna anche i ricorsi non definiti per mancanza di carta bollata.
(*b*) Non debbono computarsi tra le pronunzie interlocutorie quelle con le quali fu provveduto sulla domanda di
(*c*) Qualora il nnmero delle decisioni non sia uguale a quello dei ricorsi se ne indichi il motivo nella colonna

…zione del Consiglio di Stato.

…pali																									
di rigetto per motivi			Pendenti alla fine dell'anno								Rimasti non definiti al termine dell'anno per mancanza di deposito della carta bollata	Decisioni interlocutorie emesse nell'anno (b)	Decisioni definitive emesse nell'anno (c)	Domande di sospensione		Termini nei quali furono pubblicate le decisioni dal giorno in cui l'affare passò in decisione (escluse le domande di sospensione)				Durata del procedimento dalla notificazione del ricorso alla pubblicazione della decisione (escluse le domande di sospensione)				Udienze	Riunioni in Camera di Consiglio	*Osservazioni*
Di legalità	Di merito	In totale	Perchè non pubblicata la decisione	Perchè in corso d'istruzione	Perchè in attesa della scadenza dei termini	Perchè inviati d'ufficio	Perchè rinviati su istanza delle parti	Assegnati per la discussione	In attesa di assegnazione	Totale				Accolte	Respinte	Entro 15 giorni	Da 16 giorni a un mese	Da un mese a tre mesi	Oltre tre mesi	Entro tre mesi	Da più di tre mesi a sei mesi	Da più di sei mesi a un anno	Oltre un anno			

…sospensione, e di queste si dà conto nelle colonne successive.
…delle *Osservazioni*.

Prospetto F. — **Ricorsi contro provvedimenti dell'autorità amministrativa decisi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, divisi per materie.**

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (*a*)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Questioni riguardanti impiegati di pubbliche Amministrazioni:				
Impiegati civili dello Stato — Licenziamento				
Impiegati civili dello Stato — Concorsi				
Impiegati civili dello Stato — Altre questioni				
Ufficiali dell'esercito e dell'armata				
Maestri elementari — Licenziamento				
Maestri elementari — Altre questioni				
Medici condotti ed altri ufficiali sanitari				
Notari, conservatori di archivi notarili				
Questioni riguardanti i Comuni e le Provincie:				
Costituzioni di Comuni				
Distacco e aggregazioni di frazioni				
Patrimonio delle frazioni o interessi dei parrocchiani in opposizione con quelli del Comune (art. 21, n. 1, della legge 1° maggio 1890)				
Contestazioni sui confini di Comuni o di Provincie (art. 25, n. 5, legge 2 giugno 1889)				
Resposabilità degli amministratori				
Accettazione di lasciti o doni (legge 21 giugno 1896, n. 218)				
Altre questioni				

(*a*) Si avverta che non si deve tener conto dei ricorsi pei quali vi fu pronunzia di rinvio alla Corte di Cassazione; ma si deve tener conto dei soli ricorsi sui quali la IV Sezione emise *decisione di accoglimento* (totale o parziale) *o di rigetto*.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (*a*) — Accolti in tutto o in parte per motivi — di legalità	Accolti in tutto o in parte per motivi — di merito	Respinti per motivi — di legalità	Respinti per motivi — di merito
Questioni riguardanti la beneficenza pubblica:				
Fondazione di Istituti di beneficenza o accettazioni di lasciti o doni (art. 51, legge 17 luglio 1890 e legge 21 giugno 1896)				
Responsabilità degli amministratori				
Concentramenti, trasformazioni di istituzioni di beneficenza ed inversioni nel fine . . .				
Scioglimenti di amministrazioni di istituti di beneficenza				
Spese di spedalità (*b*) — Ricorsi proposti da istituzioni di beneficenza contro Comuni o Provincie.				
Spese di spedalità (*b*) — Ricorsi proposti da Comuni o Provincie contro istituzioni di beneficenza.				
Spese di spedalità (*b*) — Ricorsi proposti da Comuni o Provincie contro altri Comuni o Provincie				
Mantenimento degli esposti				
Mantenimento dei mentecatti				
Altre questioni				
Questioni finanziarie dello Stato, dei Comuni e delle Provincie:				
Interpretazione dei contratti di prestito pubblico e delle leggi relative (art. 25, n. 1, legge 2 giugno 1889)				
Imposte, tasse e dazi governativi				
Sovrimposte provinciali.				
Tasse locali				
Dazi comunali.				

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pagina precedente.

(*b*) Si tenga presente che in questo prospetto sono da annotarsi i ricorsi contro *provvedimenti* emessi dall'autorità governativa.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Conferimenti di esattorie				
Applicazione della tassa vetture e domestici (art. 25, n. 4, legge 2 giugno 1889)				
Altre questioni				
Questioni riguardanti i lavori pubblici, l'industria, l'agricoltura ed il commercio:				
Consorzi per strade interprovinciali (art. 25, n. 7, p. p. legge 2 giugno 1889)				
Classificazione delle strade provinciali (art. 21, n. 6, legge 1° maggio 1890)				
Apertura, ricostruzione e manutenzione delle strade provinciali e comunali (art. 21, n. 8, legge 1° maggio 1890).				
Pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali (art. 21, n. 9, legge 1° maggio 1890)				
Altre questioni riguardanti strade e ponti (vicinali)				
Opere di privato interesse attorno alle strade nazionali (art. 21, n. 7, legge 1° maggio 1890)				
Regime delle acque pubbliche (art. 25, n. 7, legge 2 giugno 1889)				
Consorzi per opere idrauliche col concorso dello Stato (art. 21, n. 4, legge 1° maggio 1890)				
Altre questioni riguardanti opere idrauliche o acque pubbliche (sommità arginali, porti marittimi)				
Ricorsi contro provvedimenti del Prefetto in ordine ad opere pubbliche (art. 21, n. 10, legge 1° maggio 1890).				

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 224.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (*a*)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Opere di bonificazione eseguite dallo Stato (art. 21, n. 5, legge 1° maggio 1890).				
Altre questioni riguardanti bonifiche				
Concessioni minerarie				
Vincoli e svincoli forestali				
Ferrovie (Regolamento di polizia e sicurezza delle)				
Espropriazioni a causa di pubblica utilità . .				
Appalti e contratti				
Altre questioni.				
Questioni riguardanti la sanità pubblica e la igiene:				
Contestazioni sulle spese obbligatorie di sanità pubblica fra Stato, Provincie e Comuni ed in materia di spedalità fra Provincie (art. 21, n. 3, legge 1° maggio 1890).				
Regolamento o divieto dell'esercizio di arti insalubri o pericolose (art. 21, n. 2, legge 1° maggio 1890)				
Apertura, esercizio e chiusura di farmacie . .				
Questioni diverse (Provvedimenti del Sindaco, armadio farmaceutico, ecc. ecc.)				
Questioni riguardanti gl'Istituti di previdenza:				
Società di mutuo soccorso				
Casse di risparmio				

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pag. 224.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Società cooperative.				
Assicurazioni degli operai sugli infortuni del lavoro.				
Altre questioni.				
Questioni di culto:				
Sequestri di temporalità e provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civile ed ecclesiastica (art. 25, n. 2, legge 2 giugno 1889)				
Spese di culto				
Altre questioni.				
Altre questioni:				
Adempimento dell'obbligo dell'Autorità amministrativa di uniformarsi al giudicato dei Tribunali che abbiano riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico (art. 25, n. 6, legge 2 giugno 1889)				
Autorizzazione a stare in giudizio ad Enti morali e giuridici sottoposti a tutela della pubblica Amministrazione (art. 25, n. 8, legge 2 giugno 1889)				
Questioni diverse.				
Totale . . .				

(a) Veggasi la nota (a) a pagina 224.

PROSPETTO G. — **Ricorsi contro decisioni delle Giunte provinciali amministrative decisi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, divisi per materie**

MATERIA DEI RICORSI		Numero dei ricorsi decisi (*a*)			
		Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
		di legalità	di merito	di legalità	di merito
Questioni riguardanti impiegati:					
Segretari comunali . .	Nomine e conferme				
	Licenziamento . . .				
	Altre questioni . . .				
Impiegati di Opere pie	Nomine				
	Licenziamenti . . .				
	Altre questioni . . .				
Impiegati di altri Enti morali soggetti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa	Nomine				
	Licenziamenti . . .				
	Altre questioni . . .				
Questioni riguardanti la costituzione e gli interessi economici e finanziari dei Comuni e delle Provincie:					
Elezioni comunali e provinciali					
Questioni relative ad istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti dei Comuni e delle frazioni e ad interessi dei parrocchiani ed alla sorveglianza e revisione dei conti delle chiese parrocchiali, ecc.					

(*a*) In questo prospetto si devono annotare i ricorsi contro *decisioni* pronunziate dalla Giunta provinciale amministrativa, sia col procedimento contenzioso prescritto dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837 e dal regolamento 4 giugno 1891, n. 273, sia con le forme ordinarie prescritte dal regolamento 19 settembre 1899, n. 394, e conseguentemente non si tiene conto dei ricorsi contro *deliberazioni* emesse dalla Giunta provinciale amministrativa nelle materie contemplate dall'articolo 21, nn. 6, 8 e 9 della legge 1° maggio 1890, i quali sono da annotarsi nel prospetto *F*.

Non debbono essere annotati in questo prospetto i ricorsi pei quali fu ordinato il rinvio alla Corte di cassazione: ma devesi dare conto dei soli ricorsi sui quali la IV Sezione emise *decisione di accoglimento* (totale o parziale) o di *rigetto*.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (*a*)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Esecuzione di spese per costruzioni a carico delle Provincie e dei Comuni				
Tributi locali.				
Sovrimposte comunali				
Altre questioni.				
Questioni riguardanti la beneficenza pubblica:				
Inabili al lavoro — Ricorsi proposti dalle Congregazioni di carità o da altri Enti locali				
Inabili al lavoro — Ricorsi proposti dal Ministero del tesoro				
Spese di spedalità (*b*) . . . . — Ricorsi proposti dalle Congregazioni di carità, da istituzioni di beneficenza contro Comuni o contro la Provincia				
Spese di spedalità (*b*) . . . . — Ricorsi proposti da Comuni o dalla Provincia contro istituzioni di beneficenza				
Spese di spedalità (*b*) . . . . — Ricorsi proposti da Comuni contro altri Comuni della Provincia, o da Comuni contro la Provincia o da questa contro quelli . .				
Questioni riguardanti la pubblica sicurezza e la pubblica igiene:				
Provvedimenti contingibili ed urgenti per ragione di sicurezza pubblica emessi dai Sindaci ai termini dell'articolo 151 della legge comunale e provinciale				
Licenze di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche				

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pag. precedente.

(*b*) Si tenga presente che in questo prospetto sono da annotarsi i ricorsi contro *decisioni* emesse dalla Giunta provinciale amministrativa.

MATERIA DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (*a*)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Provvedimenti emanati dai Sindaci in materia di igiene dell'abitato, ai termini degli articoli 39, 40 e 41 della legge sulla sanità pubblica				
Altre questioni				
Questioni riguardanti l'agricoltura ed il commercio:				
Coltivazioni a riso				
Fiere e mercati.				
Questioni riguardanti i lavori pubblici:				
Consorzii per opere stradali nel territorio provinciale				
Strade vicinali				
Consorzii per opere idrauliche a carico dei proprietari frontisti				
Consorzii volontarii od obbligatori per bonifiche di paludi e terreni paludosi				
Provvedimenti emanati dai Sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici .				
Altre questioni				
Totale . . .				

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pagina 229.

Finito di stampare addì 20 febbraio 1903.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

SESSIONE DEL DICEMBRE 1902



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

S. IV. 1903 N. 105.

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del dicembre 1902.

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta del 15 dicembre 1902.

Seduta del 16 dicembre 1902.

Seduta del 17 dicembre 1902.

Seduta del 18 dicembre 1902.

Seduta del 19 dicembre 1902.

Seduta del 20 dicembre 1902.

PARTE II.

RELAZIONI

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

Sessione del dicembre 1902.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

S. E. Canonico Tancredi, senatore del Regno, primo presidente della Corte di cassazione di Firenze.

COMMISSARI:

Azzolini Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Baccarani Guglielmo, sostituto avvocato generale erariale;

Beltrani-Scalìa Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Boccardo Gerolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Brusa Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

Cocucci Nicola, direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia;

De' Negri Carlo, direttore generale della statistica;

Doria Alessandro, direttore generale delle carceri;

Gianturco Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura civile nella R. Università di Napoli;

Grippo Pasquale, deputato al Parlamento;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Molfino Emanuele, direttore generale del Fondo per il culto;

Mortara Ludovico, professore di diritto civile nella R. Università di Napoli;

Municchi Carlo, senatore del Regno;

Nocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

Ostermann Leopoldo, consigliere della Corte di cassazione di Torino;

Penserini Francesco, primo presidente della Corte d'appello di Cagliari;

Ricciuti Nicola, procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Sandrelli Carlo, consigliere di Stato;

Tami Antonio, consigliere della Corte dei conti;

Zella-Milillo Michele, direttore generale del notariato e dei culti nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

N. N., presidente del Consiglio superiore di statistica.

SEGRETARI:

Aschieri Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

Farace Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

PROGRAMMA DEI LAVORI.

1° Comunicazioni del Comitato permanente (relatore Azzolini).

2° Sul ricovero per correzione paterna negli anni 1899, 1900 e 1901 (relatore Beltrani-Scalìa).

3° Sui giudizi di graduazione nel 1901 (relatore Mortara).

4° Sulla tenuta dei registri dello stato civile negli anni 1900 e 1901 (relatore Cocucci).

5° Sulle tutele nel 1901 (relatore Azzolini).

Erano all'ordine del giorno di questa sessione anche le relazioni qui appresso indicate, ma i relatori designati dal Comitato non poterono riferire:

Sulla statistica notarile.

Sulle separazioni personali dei coniugi, negli anni 1899, 1900 e 1901.

Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1902 (parte civile).

Sui lavori delle Autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni.

Sugli insuccessi istruttorii e sui proscioglimenti nell'istruttoria e nel giudizio.

Sui alcuni istituti complementari della penalità.

Relazione del Presidente della Commissione (S. E. il sen. Canonico) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Cocco-Ortu) sui lavori compiuti nella sessione di dicembre 1902.

Eccellenza,

Presento la consueta relazione sui lavori che la Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ha compiuti nella breve sessione tenuta dal 15 al 20 dicembre prossimo passato, affinchè l'E. V. possa disporre, ove lo creda opportuno, per l'attuazione dei voti e delle deliberazioni che furono in essa approvati.

Il Commissario, segretario permanente, cav. Azzolini, nella prima seduta espose quanto aveva fatto il Comitato nel tempo decorso dalla sessione del giugno 1902 a questa.

Dell'opera compiuta ricorderò soltanto quella parte — la più importante — che si riferisce alla unificazione delle fonti statistiche da cui si ricavano le notizie sulle tutele dei minorenni.

Era antico il lamento per la discordanza delle cifre della statistica sulle tutele, raccolta, con prospetti non sempre uniformi, così dal Ministero della giustizia, per le annuali relazioni che si presentano a questa Commissione, come dalla Direzione generale della statistica, per le pubblicazioni di statistica generale. Si è cercato più volte di eliminare questo inconveniente, impartendo istruzioni affinchè i compilatori delle varie tabelle volgessero la loro attenzione

sopra i punti in cui esse necessariamente dovevano concordare. Ma se la raccolta dei nostri *Atti* documenta questi ripetuti tentativi, essa contiene anche la prova che tutti riuscirono vani, e benchè le discordanze si siano ora ridotte a poche e di lieve entità, non scomparvero del tutto; il che è sempre causa di discredito alle statistiche, le quali non possono tollerare che lo stesso fatto sia numericamente rappresentato in diverso modo, anche se le differenze siano di poche unità.

Come già per altri fatti che nella rilevazione statistica erano soggetti ad analoghe discordanze — e ricordo qui i fallimenti — non restava altro rimedio che studiare un piano di riforma dei registri e dei prospetti sulle tutele, per avere le notizie da un'unica fonte.

Questo studio fu fatto dal comm. Penserini, che già aveva, con plauso dei colleghi, condotta a termine l'altra riforma dei registri sui fallimenti, e il suo progetto di unificazione, studiato e, in qualche parte, modificato dal Comitato, fu da questo presentato alla Commissione affinchè esprimesse il suo avviso sui punti principali della riforma, riserbandosi il Comitato di completare gli studi dei particolari, dopo che la Commissione stessa si fosse pronunciata.

Non entro quindi nell'esame minuto dei varii punti discussi, perchè, ripresentandosi l'argomento nella ventura sessione, dovrò allora discorrerne più ampiamente, e mi limito ad accennare le parti fondamentali della riforma che ebbero l'approvazione della Commissione:

" 1° Istituzione di una scheda per tutte le tutele in corso al principio dell'anno in cui avrà effetto la riforma e conseguente abolizione, nella forma stabilita col regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, del registro delle tutele, prescritto dall'articolo 343 del Codice civile, trasferendo nella scheda con

le altre notizie, quelle volute coi successivi articoli 345, 346, e 347;

" 2° Soppressione degli attuali elenchi nominativi istituiti colle circolari del Ministero di grazia e giustizia del 16 novembre e 6 dicembre 1896, nn. 892/1413, 905; 31 dicembre 1897, n. 1226, e 27 ottobre 1898, n. 1537;

" 3° Adozione di tre registri numerici, il primo per il movimento generale annuale delle tutele, il secondo per i consigli di famiglia o di tutela istituiti nell'anno, il terzo per il funzionamento delle tutele aperte nell'anno ed in anni anteriori, ma limitatamente ai fatti avvenuti nell'anno a cui si riferisce la indagine statistica „.

1. — Sul ricovero per correzione paterna negli anni 1899, 1900 e 1901.

Su questo argomento, che tocca uno dei problemi più gravi, quello, cioè, di provvedere alla salvezza del fanciullo, affinchè sottratto alle malefiche influenze che ne insidiano la vita fisica e morale, egli possa crescere nel civile consorzio organismo sano e utile alla società, ha riferito il senatore Beltrani-Scalìa, la cui competenza a trattare questo tema può dirsi pari all'amore col quale da anni rivolge ad esso i suoi diligenti studi.

Egli ha esaminato dapprima il numero delle istanze di ricovero dal 1897 al 1901, secondo le risultanze statistiche raccolte dal Ministero della giustizia, ed ecco le conclusioni alle quali è giunto:

1° questo numero aumenta sensibilmente ogni anno;

2° aumenta pure la proporzione delle domande accolte;

3° si mantiene piccolissima la proporzione delle famiglie che in tutto o in parte provvedono al mantenimento dei ricoverati.

Da analogo esame del numero delle domande di liberazione, per lo stesso periodo di tempo, è emerso che le istanze presentate sono proporzionalmente minori delle domande di ricovero e che le istanze accolte crescono anch'esse e in progressione maggiore di quella delle domande accolte di ricovero.

Ricorrendo per queste notizie ad altra fonte - la Direzione generale delle carceri - il relatore è risalito coi confronti ad anni anteriori al 1897 ed ha anzi, molto opportunamente, stabilito un parallelo fra le notizie del triennio 1899-900-901 con quelle di venti anni prima, cioè del triennio 1879-80-81.

Mercè questo confronto si è potuto allargare il campo delle deduzioni, pur rimanendo pienamente confermate quelle dianzi ricordate, e queste sono le ulteriori conclusioni:

1° l'aumento del numero delle domande di ricovero è maggiore per i maschi che per le femmine;

2° per gli uni e per le altre questo aumento è più forte nelle provincie Lombardo Venete e Napoletane e invece di aumento si trova diminuzione nelle provincie Toscane;

3° la popolazione urbana vi dà un maggiore contributo;

4° è diminuita la proporzione delle domande per fanciulli di età inferiore ai 10 anni ed è scarso il numero dei corrigendi di età superiore a 18 anni;

5° è piccola la proporzione dei ricoverati illegittimi, ma pur sempre maggiore tra le femmine;

6° aumenta il numero dei minorenni che avevano entrambi i genitori viventi;

7° cresce la proporzione dei ricoverati che avevano fratelli e sorelle;

8° infine la frequenza alle scuole nell'ultimo periodo 1899-901 è quasi uguale per i ricoverati dei due sessi, mentre venti anni prima le femmine, per questo rispetto, rimanevano molto addietro ai maschi, i quali però anche allora presenta-

vano cifre proporzionali di frequenza alla scuola quasi uguali a quelle dell'ultimo periodo.

Da altri dati che la stessa Direzione generale delle carceri ha fornito al relatore per il solo ultimo triennio, è anche stato messo in chiaro che l'Amministrazione carceraria provvede, per quanto può, alle richieste dell'Autorità giudiziaria la quale ordina il ricovero, ma che non può soddisfarle tutte, specialmente per i maschi, pei quali rimangono giacenti da 20 a 30 ordinanze per cento all'anno;

che delle domande riguardanti minorenni i quali abbiano in vita un solo genitore il maggior numero proviene per i maschi dalle madri, e per le femmine dai padri;

che è breve il tempo che di solito trascorre dalla data dell'ordinanza di ricovero a quella dell'assegnazione, brevissimo poi per le femmine per le quali, come si è visto, vi è maggior probabilità di dar corso all'ordinanza stessa;

che la proporzione dei minorenni che hanno precedenti giudiziari oscilla pei maschi dal 15 al 18 per cento e per le femmine dal 5 all'8 e di essi il maggior numero si era reso colpevole di reati comuni; che una metà circa non aveva oltrepassato i 14 anni, e che non pochi avevano avuto anche due o più condanne.

Da ultimo il senatore Beltrani-Scalìa ha ricercato quanti tra coloro che nell'ultimo triennio furono condannati ad una pena detentiva qualsiasi ed assegnati ad un carcere, erano quelli che, nella minore età, erano stati ricoverati in un riformatorio, o condannati a pene restrittive della libertà, ed è risultato che essi erano pochissimi, rimanendo così, confermato, anche per questo mezzo, il giudizio, già fatto in altre occasioni, del carattere precipuo della delinquenza italiana, che è a base di impulsività passionale, anzichè di perversità calcolata. Il relatore ha poi chiuso questa prima parte del suo interessante studio con un confronto fra i minorenni condannati per reati

comuni nel triennio 1879-81 e nel triennio 1899-901 e i minorenni oziosi e vagabondi per gli stessi periodi di tempo, dal quale confronto è emerso l'aumento allarmante della delinquenza dei minorenni insieme all'aumento, benchè in proporzioni molto minori, degli oziosi e vagabondi.

Nella seconda parte del suo studio il senatore Beltrani-Scalìa ha brevemente riferito sui rapporti riservati con cui i Presidenti di Tribunale accompagnano alla Direzione generale delle carceri le domande di assegnazione.

Il relatore ha potuto esaminare circa 4000 di questi rapporti, molti dei quali però sono assolutamente inconcludenti e non offrono alcun nuovo elemento di studio.

Ve ne è tuttavia qualche centinaio ogni anno di importantissimi, i quali mettono in evidenza tutta la gravità delle condizioni di famiglia in cui vivevano i minorenni che si dovevano assegnare a un riformatorio, e i pravi e selvaggi istinti di una notevole parte di essi.

Anche da questo studio verrebbe confermato, quanto fu già altra volta rilevato, e cioè che dall'11 al 22 per cento dei maschi e dal 5 al 12 per cento delle femmine i minorenni ricoverati per correzione paterna sono veri e propri delinquenti e che tutti gli altri non sono che oziosi e vagabondi i quali dovrebbero venire ricoverati in forza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza e non di quelle del Codice civile.

In altre due parti distinte della relazione il senatore Beltrani-Scalìa ha esaminato tanto i rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello, quanto le risposte dei Direttori di riformatorii governativi e privati ad alcuni quesiti da esso formulati circa la necessità del provvedimento di ricovero, che spesso si crede motivato dalle condizioni economiche disagiate delle famiglie; sull'esservi o meno nei riformatorî dei minorenni emendati che si potrebbero riconsegnare alle famiglie; sulla liberazione avvenuta per volontà dei parenti,

prima che l'emenda dei ricoverati potesse dirsi raggiunta; sulla condotta dei liberati dopo la loro liberazione; sulla durata media del ricovero e sulla necessità di aumentarla o ridurla; sull'influenza dell'ambiente famigliare nei traviamenti dei minorenni; sugli effetti ed eventuali difetti dei riformatorî, e infine sulla compartecipazione dei genitori alle spese pel mantenimento dei ricoverati.

Dai rapporti e dalle risposte ricevute il relatore ha ricavato la convinzione: 1° che il numero delle domande aumenta perchè i vincoli di famiglia si vanno allentando, sicchè i genitori preferiscono addossare il peso del mantenimento dei figli allo Stato, poichè la casa di correzione non incute più nè alle famiglie nè ai minorenni il terrore di un tempo; perchè i minorenni subiscono più facilmente l'influenza dell'ambiente e si ribellano a qualunque sentimento di autorità, di ubbidienza, di rispetto; 2° che l'istituto del ricovero per correzione paterna, quale è attuato da noi, non risponde al fine voluto dal Codice civile, perchè non vengono ricoverati dei minorenni traviati ma dei minorenni delinquenti, nel senso più proprio della parola, o degli infelici abbandonati o calunniati dai loro stessi genitori. E dopo aver notato che non è più tempo di circolari o di mezze misure, il sen. Beltrani-Scalìa ha invocato una generale riforma dell' istituto, in correlazione ad altre opportune modificazioni dell'istituto della patria potestà.

Le conclusioni di questa relazione sollevarono qualche opposizione da parte di alcuni Commissarî, ai quali parve che esse fossero informate a un eccessivo pessimismo, non giustificato dalle stesse risultanze statistiche illustrate dal relatore. Taluno, pur riconoscendo che qualche inconveniente si verificasse nell'istituto del ricovero per correzione paterna, non era disposto a consentire riforme sopratutto di indole legislativa, parendogli che il Codice civile provvedesse già ad eliminare i più gravi inconvenienti; ed altri avrebbe desiderato una mag-

giore estensione delle notizie statistiche, per potere con sicurezza asserire se il ricovero per correzione paterna avesse veramente fallito al suo scopo.

Dopo le spiegazioni fornite dal relatore, il quale chiarì il suo concetto, che non era quello di restringere l'applicazione del ricovero per correzione paterna, come alcuni temevano, ma soltanto di farne una applicazione più razionale e rispondente ai bisogni della Società, le conclusioni del relatore furono integralmente approvate.

La prima di esse si riferisce alle discordanze, già altre volte rilevate, fra le notizie statistiche che in proposito si raccolgono da tre differenti uffici: la Direzione generale delle carceri, il Ministero della giustizia, e la Direzione generale della statistica. Gli studi del Comitato, anche per altri argomenti, come ho avuto più sopra occasione di ricordare, sono da qualche tempo rivolti ad unificare le fonti statistiche per evitare appunto queste deplorevoli discordanze, e il voto del relatore, che fu anche quello della Commissione, fa appello al Comitato perchè studi di armonizzare le diverse statistiche.

La seconda conclusione, essa pure di indole statistica, trova la sua ragione in un inconveniente che si verifica ora e che è bene far cessare. Molte Autorità giudiziarie fanno un unico rapporto intorno alla patria potestà e al ricovero per correzione paterna, a ciò indotte dal fatto che i prospetti nominativi per la patria potestà, contengono anche le notizie statistiche sul ricovero e servono anzi di base per compilare i prospetti numerici su quest'ultimo argomento.

Ma così accade che questo sia trattato piuttosto superficialmente, senza uno studio particolareggiato delle notizie quale può farsi, e deve farsi, in uno speciale rapporto esclusivamente dedicato al tema. Donde il voto, approvato dalla Commissione, di invitare le Autorità giudiziarie a riferire distintamente su questi oggetti.

La terza conclusione concerne le riforme dell'istituto del ricovero, per le quali fu votato che V. E. prendesse opportuni accordi col collega dell'Interno al fine di portare all'istituto della correzione paterna quelle modificazioni che le necessità dei tempi e le condizioni del paese, rendono necessarie ed urgenti.

Da ultimo fu votata una proposta dei colleghi Gianturco e Brusa, colla quale si conferma un voto già formulato dalla Commissione (seduta del 27 giugno 1901) affinchè il tema della minorennità in tutte le sue molteplici attinenze venga trattato con apposita relazione triennale.

2. — Sui giudizi di graduazione nel 1901.

Il relatore, professor Mortara, ha fatto una minuta e diligente esposizione dei dati statistici raccolti dal Ministero della giustizia su questo interessante argomento, e ha rilevato che il numero dei giudizi di graduazione è diminuito nel 1901, nel quale anno si sono avute le cifre più basse del periodo 1895-1901. La diminuzione riguarda i Tribunali dell'Italia settentrionale e centrale e della Sicilia, nelle altre regioni essendosi avuto un aumento, peraltro lieve.

Questa diminuzione si rispecchia anche nel numero complessivo dei giudizi rimasti pendenti, benchè si noti che sono aumentati quelli che erano in corso da più lungo tempo. I motivi della pendenza si possono raggruppare in due categorie secondo le cause del ritardo: quelli derivanti dalle parti contendenti o dai loro procuratori e quelli addebitabili ai magistrati, alle cancellerie e agli Uffici di conservazione delle ipoteche.

La prima categoria è la più numerosa, ma devesi osservare, come hanno rilevato nei loro rapporti parecchi Primi Presidenti di Corte e Presidenti di Tribunale, che bene spesso questi

indugi delle parti derivano dal fatto che le spese assorbono gran parte, se non la totalità, del patrimonio espropriato, sicchè lo stesso primo creditore ipotecario corre il rischio di rimanere allo scoperto. Donde un voto, da molti formulato, di semplificare la procedura, per evitare lungaggini e spese, e il desiderio manifestato dal relatore che i dati statistici diano notizia anche del prezzo da distribuirsi, per meglio esaminare se in questa parte i ritardi sieno dovuti alla causa sopra accennata.

Non scendo ad una analisi minuta dei vari motivi specifici di ritardo, ma ne voglio rilevare uno solo affinchè V. E. possa, occorrendo, provvedere. Alcuni Presidenti deplorano che non vi sia un giudice espressamente incaricato dell'istruzione dei giudizi di graduazione e lamentano la scarsezza del personale, la quale non permette di sbrigare sollecitamente gli affari. Se per alcuni dei Tribunali pei quali si muovono queste doglianze esse appaiono, a prima vista, ingiustificate, atteso la scarsezza dei loro affari, per altri esse sono invece verosimilmente fondate, e fra questi devesi porre in prima linea il Tribunale di Genova, che per la notoria quantità e importanza di siffatti giudizi supera molti altri. Al relatore parve tanto grave questo inconveniente da indurlo a formulare un voto esplicito affinchè su di esso fosse richiamata l'attenzione di V. E. Facendo da ultimo l'esame delle cause di ritardo nelle quali è implicata la responsabilità dei magistrati, come il procrastinato deposito dello stato di graduazione, gli indugi nella discussione, sia avanti al Giudice delegato, sia avanti al Tribunale, il relatore ha rilevato, nel 1901 una notevole diminuzione, rispetto all'anno precedente, delle cifre che mettono in luce questi intoppi al sollecito corso delle procedure, rimanendo così confermata l'osservazione che egli aveva fatto fin da principio discorrendo del numero dei giudizi esauriti, che cioè nel 1901 vi fu una maggiore sollecitudine da parte dei magistrati e dei funzionari di cancelleria.

Finita l'illustrazione delle cifre statistiche, il relatore ha riassunto brevemente alcune delle opinioni e dei desiderii espressi dai Presidenti, i quali concordano nel domandare una semplificazione nella procedura o con una diminuzione delle spese, o colla fissazione di termini perentori, o con qualche altro espediente di minor momento. Un rilievo di indole statistica fu fatto dalla presidenza di Palermo, la quale desidererebbe che fosse precisato il concetto dei procedimenti abbandonati, che si segnano in un'apposita colonna del prospetto statistico, e si dichiarasse quali sono da ritenersi abbandonati e cioè, secondo il suo avviso, quelli nei quali le parti non abbiano durante un anno presentato alcun atto.

Da ultimo il relatore ha esposto alcune sue particolari considerazioni sulle procedure di graduazione e sopratutto ha messo in rilievo il nesso che intercede fra l'andamento di siffatti giudizi e le condizioni economiche del paese, esprimendo il voto che le cifre dei prospetti statistici siano per l'avvenire distinte secondo le cause da cui i giudizi di graduazione traggono inizio, e che i detti prospetti diano anche notizia dell'entità del prezzo da distribuirsi, per meglio precisare il significato e rilevare la importanza sociale di queste procedure.

Dopo ampia discussione sulle conclusioni del relatore, alla quale parteciparono particolarmente l'on. Gianturco, il commendatore De' Negri e il relatore stesso, furono votate le seguenti proposte che credo bene trascrivere per intero:

" La Commissione delibera:

" 1° di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro sulla condizione del servizio delle graduazioni presso il Tribunale di Genova, qualora già non sia stato provveduto in proposito;

" 2° di delegare al Comitato la ricerca del metodo migliore per ottenere che nei moduli e resoconti degli anni successivi siano comprese le seguenti indicazioni:

" *a*) causa da cui trae origine l'apertura del giudizio di graduazione, e cioè se da ordinaria espropriazione giudiziale, se da esecuzione per debito di imposte, se da espropriazione per causa di pubblica utilità o da purgazione delle ipoteche contrattualmente stipulata;

" *b*) misura del prezzo da distribuirsi nei singoli giudizi di graduazione, distinta per categorie, secondo la scala proposta nella relazione, ovvero come meglio si crederà dalla Direzione generale della statistica;

" *c*) la notizia dei giudizi pendenti a fin d'anno nei quali non siano state presentate domande di collocazione;

" 3° di richiamare un'altra volta l'attenzione di S. E. il Ministro sul ritardo di alcuni Conservatori delle ipoteche a restituire le note di trascrizione delle sentenze di vendita (circondari di Isernia, Genova, Pordenone) „.

L'on. Nocito, prendendo occasione dalla discussione di questa relazione, avanzò una proposta per studiare le riforme che si possono introdurre nel procedimento esecutivo dell'espropriazione forzata al fine di meglio assicurare il credito ipotecario. Parve a qualche Commissario che questa proposta fosse alquanto indeterminata e uscisse anche dai limiti della competenza segnata alla Commissione, ma avendo l'onorevole proponente chiarito la esatta portata di essa, con una formulazione che non dava luogo ad equivoco, venne anche questa approvata nei seguenti termini:

" La Commissione fa voti perchè si istituiscano studi statistici al fine di indagare se la legislazione attuale sull'espropriazione corrisponda ai bisogni del credito ipotecario „.

3. — **Sulla tenuta dei registri dello stato civile.**

Il relatore, comm. Cocucci, nella prima parte del suo diligente lavoro ha preso in esame il modo in cui dalle Pro-

cure generali e dalle Procure del Re si ottempera, col mezzo di appositi moduli diramati con circolare ministeriale del 7 luglio 1900, al precetto di riferire annualmente al Ministero della giustizia su questo argomento. E le sue conclusioni sono tutt'altro che soddisfacenti.

Basti osservare che per l'anno 1901 non da tutte le Procure generali si son potute avere le notizie statistiche raccolte nel modo indicato dalla predetta circolare, alcune di esse essendosi servite di prospetti tracciati in maniera diversa da quella prescritta, altre avendo interpretato restrittivamente le norme impartite per la compilazione dei prospetti, altre infine avendo seguìto un'arbitraria divisione del tempo, in modo da non far coincidere le notizie riferentisi ad un anno con quelle dell'anno solare, ma facendo un raggruppamento dei dati per quadrimestri appartenenti parte ad un anno e parte ad un altro.

È quindi necessario dare nuove istruzioni su questa materia, e la Commissione votò appunto una proposta colla quale si demanda al Comitato lo studio delle modificazioni da introdursi ai moduli prescritti con la circolare citata del 7 luglio 1900.

Nella seconda parte del suo studio il relatore ha esaminato come furono tenuti i registri degli atti di stato civile nel biennio 1900-901, colla scorta dei rapporti dei Procuratori generali e delle notizie statistiche che si poterono raccogliere per soli 14 distretti di Corte d'appello.

Le osservazioni dianzi fatte sulle deficienze delle notizie, mi dispensano dal seguire il relatore passo passo in questo esame e soltanto mi restringo a notare che le più frequenti irregolarità riscontrate dai Pretori e dai Procuratori del Re sono press' a poco sempre le stesse in tutti i distretti e cioè: spazi lasciati in bianco, quantità indicate in cifre anzichè in lettere, caratteri poco o punto intelligibili, mancanza

di firme e specialmente l'abituale adibizione delle stesse persone come testimoni. Questa ultima irregolarità, che in taluni luoghi non può dirsi nemmeno costituisca un inconveniente, perchè in molti Comuni rurali non è facile trovare persone idonee a fare da testimoni — può all'incontro essere il segno palese di un gravissimo inconveniente, con più o men fondamento sospettato da molti, che, cioè, gli atti dello stato civile siano talora redatti non in presenza delle parti ed in un unico contesto, ma successivamente sopra appunti presi dall'ufficiale dello stato civile.

Sarebbe quindi opportuno che le future indagini chiarissero in modo incontrovertibile questo dubbio.

Tuttavia dal complesso delle osservazioni fatte dai Procuratori generali e dall'esame dei dati raccolti, il relatore ha creduto di poter concludere che l'andamento di questo importante ramo di servizio è quasi dappertutto in via di costante e progressivo miglioramento.

La Commissione, pur prendendo nota dei risultati parziali che aveva dato l'inchiesta statistica, avendo rilevato che per alcuni inconvenienti si poteva, senza attendere nuove indagini, proporre a V. E. i rimedi creduti più efficaci, su proposta degli onorevoli Gianturco e Nocito, deliberò:

1° che sia riattivato il servizio degli ispettori centrali per quanto riguarda la vigilanza sulla tenuta dei registri dello stato civile;

2° che sia data opera sollecita all'esperimento dell'azione per le contravvenzioni ai registri medesimi;

3° che si provveda al servizio statistico degli atti dello stato civile avvenuti all'estero davanti agli agenti diplomatici e consolari;

4° che siano denunziati al Ministero dell'interno i nomi ridicoli od obbrobriosi imposti ai trovatelli, e che sia racco-

mandato agli Ufficiali di stato civile di tener conto e registro dei segni e degli oggetti sopra loro trovati.

4. — Le tutele e i Consigli tutelari nell'anno 1901.

Sulle tutele dei minorenni nell'anno 1901 riferì il collega cav. Azzolini, che da parecchi anni rivolge i suoi studi a questo argomento, e le cui pregevoli relazioni hanno dato occasione alla Commissione di discutere ampiamente ogni anno questo importante tema, e di proporre quelle riforme la cui attuazione ha molto contribuito a rendere ognor più regolare il funzionamento di questo servizio. È, infatti, riconosciuto da tutti coloro che si occupano di questa materia, che il miglioramento ottenuto nel modo in cui si svolgono i servizi delle tutele e dei Consigli tutelari, si inizia da queste nostre discussioni e dai provvedimenti che, in seguito ad esse, presero i vari Ministri della giustizia.

Il relatore accennò dapprincipio al modo con cui sono stese le relazioni dei Procuratori generali, le quali accompagnano i prospetti sulle tutele, ed ebbe occasione di lodarne alcune, che dimostrano il personale interesse degli estensori ad ottenere la desiderata regolarità nell'andamento delle tutele e lo studio diligente da essi fatto dei lavori della Commissione. Ma la maggior parte delle altre o sono assolutamente insufficienti, essendo formate da poche righe di semplice trasmissione dei prospetti, senza alcun commento, o al più da un riassunto dei dati più importanti, senza una vera e propria illustrazione di essi, o sono contraddittorie, perchè, mentre accennano vagamente a miglioramenti ottenuti mercè la vigilanza e gli incitamenti, contengono poi esse stesse esempi di gravi irregolarità, riscontrate da tempo e non ancora scomparse.

Il relatore ha quindi intrapreso l'esame dei risultati statistici del 1901, cominciando dal numero delle tutele istituite in quell'anno per vedere se le denuncie da parte di coloro che vi sono obbligati avvengono regolarmente, e ha studiato separatamente le tutele di minorenni legittimi da quelle di illegittimi, alle quali debbono essere rivolte le maggiori cure, non trascurando di esaminare tutte le forme di istituzione di tutele che hanno un particolare interesse sociale, e specialmente quelle originate da incapacità o impedimenti civili o penali dei genitori, fermandosi particolarmente a mettere in rilievo gli inconvenienti ai quali, anche in quest'anno, il servizio delle tutele ha dato luogo.

Avendo in anni precedenti largamente riassunto le diligenti relazioni del cav. Azzolini sulle tutele, credo di potere essere dispensato questa volta dal seguire il relatore in ogni parte del suo accurato studio, a ciò indotto dalle stesse conclusioni alle quali egli è venuto dopo l'esame della istituzione e del funzionamento delle tutele nel 1901, conclusioni che io qui riporto quasi per disteso.

Nelle linee generali si è notato una maggiore attività e quindi una maggior cura nel servizio. Purtroppo saltuariamente si rivelano sempre i medesimi inconvenienti e i medesimi difetti, che non sarà dato di potere totalmente eliminare in avvenire, per le inevitabili imperfezioni di tutte le cose umane. Tuttavia a rendere sempre più efficace l'opera della Commissione in questa parte e nell'intento di incoraggiare i buoni funzionari a perseverare nella loro opera umanitaria, a spronare i tiepidi e a colpire i negligenti, il relatore ha fatto formale proposta perchè avesse effettiva sanzione una disposizione contenuta nella circolare 18 agosto 1896, n. 1402, del Ministro Guardasigilli, colla quale dovevasi dar conto, nelle relazioni annuali che i Procuratori generali debbono inviare al Ministero della giustizia su questo argomento, dei Pretori che

si distinsero per zelo e diligenza e di quelli che si mostrarono all'incontro negligenti, per tener presenti i meriti degli uni e i demeriti degli altri nelle occasioni di promozioni, traslochi e altri provvedimenti di ordine amministrativo. A questo scopo il relatore ha proposto che si formassero due elenchi nominativi e motivati, uno per i funzionari diligenti e uno per quelli negligenti, che la Commissione avrebbe preso in esame, discutendosi queste relazioni, inviandole poscia agli uffici competenti del Ministero della giustizia.

Questa proposta fu accolta.

Parimenti furono accolte altre due proposte del relatore: l'una concernente un nuovo invito da farsi al Ministero delle finanze perchè provveda per la invocata esenzione da tasse e spese degli atti riguardanti tutele di poveri e una infine con cui, rilevandosi i buoni risultati ottenuti in alcune Procure generali per lo studio da esse fatto dei lavori della Commissione, si fa voto che nell'inviare agli uffici giudiziari gli estratti delle relazioni discusse nella Commissione, questi siano accompagnati da opportune osservazioni, per richiamare autorevolmente l'attenzione dei singoli uffici sui punti che più interessa loro conoscere.

5. — Statistica sulle cause di contenzioso erariale.

In altre mie precedenti relazioni, ho avuto occasione di ricordare una proposta per attuare una indagine statistica sulle cause trattate dal contenzioso erariale, proposta che è legata al nome del mio illustre predecessore, il compianto senatore Messedaglia, che la sostenne in questa Commissione con l'autorevole sua parola e che gettò le prime basi della sua attuazione.

La Sotto-Commissione nominata a questo scopo avendo ultimato i suoi studi, ha informato la Commissione dei risul-

tati a cui essa è pervenuta e riferì su questo punto, in una delle prime adunanze della sessione, il comm. Baccarani, sostituto avvocato generale erariale e, durante questa stessa sessione, il comm. Sandrelli a nome del Comitato permanente, al quale era stato demandato l'esame delle proposte fatte dalla Sotto-Commissione.

Le conclusioni definitive votate dalla Commissione furono le seguenti:

" 1° Iniziare la ricerca statistica sulle cause di contenzioso erariale, limitatamente alle cause interessanti le Amministrazioni pubbliche patrocinate dall'Avvocatura erariale davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria e davanti arbitri;

" 2° Fare lo spoglio delle schede, dividendole per gruppi:

" *a*) secondo l'Amministrazione interessata nella lite;

" *b*) secondo le materie che dettero luogo alle controversie per ciascuna Amministrazione;

" 3° Ordinare l'esposizione dei dati per distretti di Corte d'appello;

" 4° Limitare lo spoglio delle schede alle sole cause nelle quali fu pronunziata una sentenza definitiva, oppure a quelle nelle quali vi fu transazione, abbandono, perenzione o altro motivo di estinzione dell'azione. „

Avendo la Direzione generale della statistica offerto a contributo l'opera sua per eseguire lo spoglio delle schede, può dirsi assicurato il compimento di questo lavoro (entro un termine che si prevede abbastanza breve) dal quale quanti si interessano alle nostre discipline statistiche, si ripromettono utili e preziosi elementi di studio.

Eccellenza,

Anche il lavoro di questa sessione, come già quello della precedente, fu alquanto scarso e minore del lavoro di cui era stato tracciato il programma nell'ordine del giorno delle sedute, essendo venute a mancare alcune relazioni per impedimenti sopraggiunti ai Commissari ai quali erano state affidate. Tuttavia l'opera della Commissione, anche in questa sessione, fu alacre e diligente, e se non per copia di argomenti, si distingue certamente per l'importanza di quelli trattati.

Nel sottoporre a V. E. le deliberazioni votate colla fiducia che siano prese in benevola considerazione, aggiungo a nome mio e dei colleghi, i più vivi voti affinchè l'opera della Commissione così feconda e varia nel campo delle ricerche, trovi nel Ministero che è oggi affidato alle sapienti cure di V. E. quell'appoggio onde essa abbisogna, affinchè questi nostri studi tornino a precipuo vantaggio della pubblica Amministrazione.

Voglia aggradire, on. signor Ministro, gli attestati della mia stima ed osservanza.

Il Presidente della Commissione
Sen. **T. CANONICO.**

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.

Seduta del 15 dicembre 1902.

Presidenza del senatore BOCCARDO.

Sono presenti i commissarî: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Molfino, Mortara, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretarî Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 9. 45.

Presidente. S. E. il Presidente Canonico, avendo dovuto, nella sua qualità di Vice Presidente del Senato, assistere alla cerimonia del battesimo della principessa Mafalda di Savoia, è dolente di non potere presiedere questa prima adunanza della Commissione e lo ha incaricato di tenere la presidenza in sua vece.

Zella-Milillo. Le LL. EE. il Ministro ed il Sottosegretario di Stato, avendo dovuto recarsi al Quirinale per la fausta cerimonia testè ricordata dal Presidente, lo hanno incaricato di portare alla benemerita Commissione di statistica il loro saluto e di esprimere ad un tempo il loro rincrescimento per non potere intervenire alla inaugurazione di questa sessione. Lo hanno altresì incaricato di esprimere la loro fiducia e i proprî ringraziamenti per gli importanti lavori della Commissione, dei quali più volte si sono valsi per studi e riforme legislative, dimostrando così di tenerli nel pregio che essi meritano.

Presidente. A nome della Commissione prega il collega Zella-Milillo di esprimere alle LL. EE. il Ministro e il Sotto-Segretario di Stato i ringraziamenti della Commissione stessa, la quale cercherà sempre che i suoi studî siano condotti con la maggiore possibile diligenza, affinchè siano proficui alla scienza e alla pubblica amministrazione.

Invita quindi il cav. Azzolini a leggere le comunicazioni del Comitato.

Azzolini. Legge le dette comunicazioni (1).

Presidente. Nella relazione testè letta, nella parte relativa all'unificazione dei registri per le tutele, è fatta menzione del lavoro compiuto dal comm. Penserini su questo argomento. Gli duole che il collega non sia presente, perchè potrebbe fornire preziosi chiarimenti sullo studio da lui fatto.

Mortara. Forse il collega e segretario cav. Azzolini, potrà essere in grado di dire se il comm. Penserini prenderà parte ai lavori di questa sessione, nel qual caso sarebbe opportuno sospendere la discussione, per riprenderla quando il collega Penserini fosse presente. Giacchè ha la parola, desidera sapere se il Comitato abbia avuto conoscenza di un lavoro recentemente pubblicato dal cav. Semmola, sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, che egli ha avuto opportunità di esaminare, e che gli parve assai importante, e che certamente è noto al Ministero perchè esso ha un' impronta quasi ufficiale, come emanazione di quella Procura Generale.

Azzolini. Ha ricevuto una lettera dal comm. Penserini, ma in essa non è detto chiaramente se verrà a Roma durante questa sessione ; nondimeno per informazioni avute ha ragione di credere, che interverrà o alla seduta di domani o ad una prossima. Il lavoro del Semmola è arrivato in questi ultimi giorni, dopo che il Comitato aveva già compiuto i suoi studî. Tuttavia nella relazione sulle tutele dei minorenni, che presenterà in questa sessione, ha potuto prendere in esame anche questo studio, e ne ha fatto menzione, specialmente perchè con esso il Semmola mette in evidenza talune discordanze fra le varie circolari ministeriali su questo argomento. È un lavoro molto diligente e pregevole, ma il Comitato non avrebbe potuto valersene, anche se fosse arrivato prima, perchè con esso si studia il regolare funzionamento dell'attuale ordinamento piuttosto che una riforma di questo.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 61 del presente volume.

Ostermann. Avendo avuto anch'egli occasione di esaminare l'opera del Semmola vi tributa lode, pur convenendo col collega Azzolini che essa non contiene elementi di studio per una riforma di indole statistica.

Mortara. Non era sfuggito anche a lui il carattere peculiare del pregevole lavoro del Semmola, che è la critica di alcuni errori che si sono commessi e si commettono su questa delicata materia, ma pensa che dalla ricca e interessante messe di notizie, frutto dell'esperienza raccolta in uno dei più grandi centri giudiziarî, qualche cosa possa ricavarsi anche a profitto degli studî del Comitato.

Presidente. Crede opportuno che si sospenda ogni discussione sull'argomento, in attesa dell'intervento del comm. Penserini.

Invita intanto il comm. Baccarani a riferire sul progetto di statistica del contenzioso erariale.

Baccarani. Ricorda che nella passata sessione fu dato a lui ed al collega Sandrelli l' incarico di vedere quale profitto, nei rapporti degli studî statistici, potesse trarsi dalle schede istituite fin dal 1898 dall'Avvocatura generale erariale per rendersi conto dei lavori delle Avvocature erariali distrettuali. Deve premettere che quando furono istituite le dette schede, non si ebbe di mira alcun intento statistico. Esse ebbero scopi diversi, in parte disciplinari, in parte direttivi: si volle avere cioè un' idea del lavoro contenzioso a cui attendono le Avvocature erariali ed esercitare un controllo sull'andamento delle singole cause, per vedere quali ufficî compiano con maggiore diligenza il loro dovere ; ciò per la parte disciplinare. Per la parte direttiva si volle avere un' idea della natura dei giudizî nelle varie provincie d' Italia e della loro fisonomia, la quale è diversa da regione a regione. Si ebbe poi in mira di ottenere unità di indirizzo nella trattazione delle singole cause, per evitare che quistioni simili fossero riguardate in modo diverso dalle diverse Avvocature erariali.

Dalle notizie che si raccolgono cogli esposti criteri qualche cosa potrà ricavarsi anche nei rapporti statistici; così dalle schede può desumersi: quale sia l'Amministrazione interessata nel giudizio — se essa sia attrice o convenuta — se la parte avversaria sia persona fisica o morale — quale sia il magistrato innanzi al quale trattasi la causa — quale la natura del giudizio — il valore della

controversia — come venne questa definita: se con sentenza favorevole o contraria. Ora, volendo tradurre in proposte concrete questi dati, egli, d'accordo col collega Sandrelli, crede di dover chiamare l'attenzione della Commissione sui seguenti punti fondamentali.

Sembra loro che si debba anzitutto distinguere la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa. Per quest'ultima le schede in uso non potrebbero dare notizie complete, perchè non tutte le Amministrazioni si servono dell'Avvocatura erariale per la difesa delle loro ragioni, e alcune affidano la medesima ai Referendari del Consiglio di Stato ed altre anche a propri funzionari superiori.

Secondariamente lo spoglio delle schede dovrebbe essere fatto in relazione ai distretti delle varie Corti d'appello, non alle circoscrizioni delle Avvocature, perchè talune di queste circoscrizioni comprendono distretti di più Corti. Si sarebbe poi convenuto di scegliere, come momento statistico per lo spoglio, l'essere intervenuta una sentenza di qualsiasi grado, o una transazione tra le parti.

La Direzione generale della statistica ha calcolato quanto tempo potrà occorrere per lo spoglio delle schede raccolte, e quale ne potrebbe essere la spesa. Queste schede attualmente ammontano a circa 12,000, e l'Ufficio di statistica assicura che il lavoro di spoglio potrebbe essere fatto in tre mesi, e la spesa non superare 400 lire circa.

Presidente. La Commissione ha udito le importanti comunicazioni fatte dal collega Baccarani. Gli parrebbe opportuno che esse fossero prese in esame dal Comitato, perchè deliberi sulle proposte che sono staté ora presentate e sulle quali la Commissione definitivamente pronunzierà il suo giudizio.

De' Negri. Quale Direttore generale della statistica dichiara che il suo Ufficio ha i mezzi occorrenti per compiere tale lavoro, tanto più che trattasi di una spesa non molto rilevante. Gli parrebbe però opportuno che il Comitato fosse subito convocato perchè potesse riferire alla Commissione in una delle prossime sedute.

La seduta è tolta alle ore 11. 30.

Seduta del 16 dicembre 1902.

Presidenza di S. E. il senatore CANONICO.

Sono presenti i signori: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, Boccardo, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Molfino, Mortara, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari: Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 9. 30.

Presidente. Fa dar lettura del processo verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Presidente. Legge una lettera del senatore Municchi, colla quale questi si scusa di non poter intervenire alle adunanze della presente sessione, e di non avere potuto preparare la relazione che gli era stata affidata, perchè, dal settembre in poi, è stato occupatissimo, come presidente della Deputazione provinciale di Firenze, e più specialmente come presidente della Commissione per le riforme e il riordinamento di quel manicomio provinciale.

Brusa. Desidera di esprimere, in nome proprio e in quello dei colleghi presenti e assenti, i più sinceri e caldi rallegramenti all'illustre presidente, per la ben meritata promozione a Primo Presidente della Cassazione di Firenze, al qual posto egli era chiamato, e per la eminente posizione che occupava nella Suprema Corte romana, e per le preclari doti di mente e di animo onde va adorno.

Non si indugia a dire di più, perchè le parole nulla possono aggiungere ai sentimenti che lo hanno mosso a parlare e che basta semplicemente esprimere così come sono intesi. (*Approvazioni generali*).

Presidente. Ringrazia il collega e amico carissimo, professore Brusa, delle gentili parole rivoltegli, ed è grato a lui e a tutti i colleghi dei sentimenti espressigli, dei quali serberà vivo ricordo.

Secondo la deliberazione presa ieri, prega i membri del Comitato di mettersi d'accordo per una riunione da tenersi al più presto possibile, al fine di provvedere sulle comunicazioni fatte dal commendatore Baccarani, circa l'attuazione di una statistica sul contenzioso erariale.

Sandrelli. Propone che il Comitato si raduni giovedì mattina alle ore 9 in questa stessa aula.

Resta così inteso.

Presidente. Ora la Commissione dovrebbe deliberare sulle proposte del Comitato riguardanti l'unificazione delle fonti statistiche per le tutele, deliberazione che fu rimandata nella speranza che alla seduta d'oggi potesse intervenire il comm. Penserini, che è l'autore principale del progetto di unificazione e di riforma.

Stante però l'assenza del comm. Penserini, interroga la Commissione per sapere se essa voglia senz'altro deliberare o rinviare la discussione di quest'argomento ad un'altra seduta.

Ostermann. Desidera sapere se si abbiano altre notizie del comm. Penserini e se vi sia ancora speranza che egli possa intervenire a qualcuna delle sedute di questa sessione.

Azzolini. Ha ricevuto una cartolina da Urbino colla quale il comm. Penserini lo avverte del suo prossimo arrivo.

Ostermann. Allora crederebbe conveniente che fosse rimandata la discussioue a quella seduta nella quale sarà presente il Penserini.

La Commissione delibera di aspettare l'intervento del commendatore Penserini, salvo provvedere nell'ultima riunione qualora egli non si presentasse.

Presidente. Invita il senatore Beltrani-Scalìa a dar lettura della relazione sul *Ricovero per correzione paterna* negli anni 1899-1900-1901.

Beltrani-Scalìa. Legge la relazione (1).

Doria. È grato al senatore Beltrani-Scalìa delle parole lusinghiere che gli ha rivolto nella sua splendida relazione e lo assicura che farà del suo meglio per corrispondere alle raccomandazioni e ai desiderî espressi.

Lucchini. Loda il relatore per la sua bella e calda relazione, la quale però sembra a lui troppo pessimista, e ha ricevuto questa impressione mettendo in corrispondenza le conclusioni finali con le stesse risultanze statistiche delle ricerche fatte. Non gli pare che le cifre possano condurre a quelle conclusioni.

Nella relazione infatti si parla di genitori che sistematicamente calunniano i loro figli chiedendone il ricovero, si parla di fanciulli che sono veri e propri delinquenti e non soltanto traviati, e queste affermazioni e altre simili sono presentate come fossero regole generali, mentre la statistica che lo stesso relatore ha raccolto, se non è rosea, non giustifica neppure tali asserzioni.

Però sulle considerazioni fatte dal collega Beltrani-Scalìa, frutto di apprezzamenti personali, non si sofferma, e piuttosto viene a dire dell'impressione ricevuta dalla lettura dei rapporti difformi e contradittorî dei magistrati e dei funzionari interrogati.

Alcuni dicono che la parola del presidente del Tribunale, diretta al minorenne prima di decretarne il ricovero, è provvidenziale, altri che non serve a niente; alcuni fanno grande assegnamento sull'interrogatorio del minorenne, altri invece dichiarano di non poterne ricavare alcun costrutto.

Rileva queste contraddizioni non per concludere che questi funzionari abbiano immaturamente espresso il loro pensiero, ma per ammonire che le osservazioni dei presidenti di Tribunale e dei direttori dei Riformatorî sono strettamente personali e hanno perciò scarso peso e che ne avrebbero uno assai maggiore se fossero messe in relazione colle condizioni delle località da dove essi parlano. Se i dati non si classificano per regioni, avranno sempre uno scarso valore, perchè nelle diverse regioni gli istituti ricevono applicazione diversa secondo i vari sentimenti che vi predominano.

Delle osservazioni dei direttori dei Riformatorî si ferma a con-

(1) Veggasi questa relazione a pag. 74 del presente volume.

siderare quelle in risposta al quesito « quale fu il risultato del ricovero », e rileva che alcuni hanno risposto evasivamente, altri che i risultati furono negativi, altri infine che essi furono eccellenti.

Ma egli si domanda: come hanno potuto rispondere questi direttori, se non hanno seguito la vita dei giovanetti dopo la loro liberazione?

Beltrani-Scalìa. Prega il collega Lucchini di prender nota che nella sua relazione è detto che i direttori tengono dietro alla condotta dei minorenni liberati, mettendosi in relazione specialmente coi Sindaci, e soggiunge ora che alcuni hanno fatto anche di più, come il direttore del Riformatorio di Tivoli, il quale ha seguìto, individuo per individuo, tutti i liberati e ha raccolto dati preziosissimi.

Lucchini. Ringrazia di questi chiarimenti e se ne compiace. Ciò non ostante si permette di sollevare qualche dubbio su queste dichiarazioni, tanto più che anche coloro i quali affermano di aver seguìto i liberati dopo la loro uscita dal Riformatorio, dichiarano di averne tenuto d'occhio alcuni, non tutti, e non dovrebbe essere lasciato in facoltà di ciascun direttore di fare o non fare queste ricerche, ma si dovrebbero dare istruzioni formali e generali sul modo di farle, sulla scelta dei mezzi più idonei per avere le informazioni, perchè soltanto in questo modo si potranno avere risultati attendibili. Egli però ha chiesto la parola non tanto per rilevare queste deficienze, quanto per richiamare l'attenzione dei colleghi su un altro ordine di considerazioni. La relazione fornisce notizie sulle domande di ricovero, sull'esito di esse, sui risultati conseguitine, tutti dati che hanno molta importanza, ma non dà quelli che, secondo lui, hanno importanza ben maggiore, cioè i dati che si riferiscono alle famiglie e ai precedenti dei ricoverati, per sapere in quale ambiente essi hanno vissuto, e questi dati, come gli altri, in relazione alle circoscrizioni territoriali. Giova conoscere se le famiglie appartenevano alla popolazione urbana o alla rurale, quale professione esercitava il padre, quale ne era la condizione e quanto altro possa illuminare sul vero stato di famiglia dei minorenni. Crede poco interessante sapere se di tanti condannati che si trovano all'ergastolo alcuni siano stati nella minore età rinchiusi in un Rifor-

matorio, ma invece ritiene interessantissime tutte le notizie che si riferiscono all'ambiente famigliare. Non sa se sia vero quello che pur si va dicendo, che cioè la famiglia sia andata demoralizzandosi, e che vi sia un accrescimento della immoralità nelle famiglie. Egli crede per lo meno molto arrischiate queste affermazioni, mentre si ignora per quanta parte tale dolorosissimo fenomeno, se reale, sia da attribuirsi al maggior movimento della vita sociale, al progresso industriale, all' emigrazione sempre crescente e in misura allarmante, a tutti insomma quei fenomeni sociali così complessi, che soltanto un'analisi diligente può sceverare e studiare nei loro effetti.

E ancora: queste risultanze statistiche bisogna compararle con quelle degli altri paesi. Crede che altri Stati non si trovino in miglior condizione del nostro, rispetto al ricovero dei minorenni, e accenna alla Francia e alla Baviera dove si hanno cifre in proporzioni maggiori che da noi. Osserva che in Italia si dice che la recidiva cresce spaventevolmente, ma se si confronta la recidiva italiana con quella di altri Stati, compresa la stessa Inghilterra, nella quale, come è noto, la delinquenza diminuisce, si vedrà che la recidiva altrove è più grave che in Italia.

Concludendo, egli fa voto che nei successivi lavori su questa materia, si porti la mente a indagare le cause del fatto e l'ambiente famigliare in cui esso avviene, che i dati siano forniti per regioni e che non si trascurino i confronti internazionali.

Gianturco. Ha seguìto con viva attenzione la lettura della splendida relazione e si unisce ai colleghi per tributare la dovuta ammirazione al senatore Beltrani-Scalìa. Il quale nella sua relazione ricorda che fino dal 1870 si è occupato di questi studi con uno scritto, che egli conosce e apprezza. Crede però che il ricordo di questo scritto, in cui il Beltrani-Scalìa combatte l'istituto della correzione paterna, lo abbia indotto a dare una tinta fosca alla relazione. L'impressione generale che si riceve dalla lettura in fondo è questa: che l'istituto ha fallito ai suoi scopi. Contro questo apprezzamento però stanno le stesse notizie fornite nella relazione sui precedenti e i conseguenti dei minorenni ricoverati.

Da esse risulta che di coloro che si trovavano all'ergastolo nessuno era stato rinchiuso per correzione paterna, e di quelli che erano in detenzione uno solo lo era stato: non si ha dunque qui la

prova che il ricovero per correzione paterna ha dato buoni frutti? E le stesse risultanze si hanno guardando ai *conseguenti*. L'onorevole Lucchini è caduto in un equivoco quando si è doluto che il collega Beltrani-Scalia non abbia fornite notizie anche su questi, perchè effettivamente nella relazione queste notizie ci sono, ed è detto che i direttori si mantengono in contatto coi giovani usciti dai riformatori; ed è detto anche che in generale di questi liberati si hanno buone informazioni. La lacuna, che può avere indotto il Lucchini nell'equivoco, c'è, ma non è imputabile al relatore, perchè riguarda la statistica che su questo punto fu fatta nel 1893 dalla Direzione generale delle carceri e che non fu più proseguita, donde la domanda rivolta al collega commendator Doria, perchè egli dia opera a ripristinarla. Ma in sostanza sui conseguenti qualche cosa si sa, sia pur frutto di apprezzamenti individuali, e quanto si sa conferma i buoni risultati ottenuti dal ricovero.

Non crede poi che si possano nemmeno ricercare le notizie che desidera il collega Lucchini sulle famiglie dei ricoverati. Ammette l'importanza delle domande, ma non crede che esse siano suscettive di rilevazione statistica. Come si possono tradurre in cifre le condizioni morali delle famiglie? Trattasi di apprezzamenti su dati di fatto che non hanno nessuna impronta giuridica, i quali quindi rimangono fuori del campo degli studi della Commissione.

Deve infine dire qualche parola sulle conclusioni.

Il relatore combatte l'istituto della correzione paterna di cui vagheggia una radicale riforma. Ma che cosa vi si dovrebbe sostituire? Che cosa dovrebbe fare lo Stato per provvedere? L'onorevole Beltrani-Scalia accenna alla necessità di riformare l'istituto della patria potestà; ma la proposta o è indeterminata o è inutile. Indeterminata perchè non sono chiaramente indicati i punti che dovrebbero essere oggetto di riforma; inutile perchè dalla relazione non risulta altro inconveniente, rispetto alla patria potestà, che quello, più volte denunciato, del genitore il quale domanda di ritirare dal Riformatorio il figliuolo, anche se non emendato. Ma non c'è bisogno in questo caso di riformare il Codice civile. Il Codice stesso appresta il rimedio e non occorre fare in Italia una legge, come in Francia, per colpire gli abusi dei genitori. Nel Codice italiano fu introdotto l'articolo 233 che provvede proprio al caso, perchè, all'infuori della condanna penale, commina la perdita della patria po-

testà al padre che ne abusi. Quante volte si è applicato questo articolo sull'istanza del P. M.? Mai, che egli sappia. Occorre dunque svegliare il P. M. ed eccitarlo a dare applicazione, quando ne sia il caso, a questo articolo senza fare nessuna riforma. Inoltre il senatore Beltrani-Scalìa dice che in Italia si spende poco per questo istituto e che il poco si spende male. È verissimo intanto che si spende poco, perchè quando legge che per ragioni di economia non si può dar corso a circa 1000 domande di minorenni ricoverandi, non essendovi i posti nei Riformatorî, sente tutta la vergogna che viene a pesare sul nostro paese, che lesina le 300,000 lire che possono occorrere a questo scopo, per spenderne poi assai di più per la delinquenza futura di questi minorenni. In altra sede egli domanderà al Ministro dell' interno lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari.

Il senatore Beltrani-Scalìa vorrebbe anche il concorso delle famiglie nella spesa; ma questa domanda coinvolge la questione della tassa scolastica, questione grossa che non vuole ora pregiudicare.

E dice inoltre: colpiamo i vagabondi. Ma per colpirli bisogna ricoverarli, e come si può far ciò se nemmeno vi sono i posti per rinchiudere i giovanetti dei quali fu ordinato il ricovero per correzione paterna?

Quanto al colpire i genitori, altro voto del relatore, egli è perfettamente d'accordo con lui e basterà incitare i rappresentanti del Pubblico Ministero ad applicare la legge, a prescindere dai casi di condanna penale. Non è avversario della correzione paterna, soltanto crede che bisogni rafforzarla con altri istituti, i quali permettano di ricavarne i maggiori effetti utili, e coordinarla pertanto con la scuola e col patronato.

Lo Stato dovrebbe favorire e incoraggiare l'istituzione delle Società di patronato che da noi non funzionano. In questi sensi formulerà un apposito ordine del giorno.

Azzolini. Prende la parola perchè l'argomento ha molta affinità con quello che di solito la Commissione gli ha dato a studiare, e sul quale riferirà anche in questa sessione, cioè la tutela dei minorenni. E osserva che si è allargato il campo di questa discussione perchè si è partiti dalle norme relative all'istituto del ricovero per correzione paterna, cioè dall'istituto che provvede alla correzione

dei traviamenti dei minorenni e si è poi arrivati all'articolo 233 del Codice civile, cioè ai mezzi per difendere i figli minorenni contro il padre che abusi della patria potestà.

Risulta bensì dalla relazione del senatore Beltrani-Scalìa che occorre difendere il figlio contro la famiglia, perchè molti genitori invocando il provvedimento di ricovero cercano di liberarsi dal peso del mantenimento dei figli; ma, contro quanto è stato detto dall'on. Gianturco, osserva che nei casi qui accennati non sarebbe applicabile l'articolo 233 del Codice civile, il quale provvede contro gli *abusi* della patria potestà violandone o trascurandone i doveri, mentre il ricovero per l'articolo 222 del Codice, presuppone che il padre faccia il suo dovere, eserciti legittimamente un diritto e se la sua domanda sarà giudicata infondata e respinta, non si potrebbe ammettere *a priori* che inevitabilmente costituisca un abuso nei sensi dell'articolo 233. Già osservò nell'ultima relazione sulle tutele che le disposizioni sulla decadenza dalla patria potestà rimangono inefficaci per la loro indeterminatezza, e sarebbe utile che si dessero norme per supplire a queste deficienze. Senza ricorrere alla privazione della patria potestà, gioverebbe che l'autorità potesse intervenire e impedire che il padre richiami il figlio nella casa paterna, quando tale richiamo possa riuscire dannoso per il figlio. È d'accordo nell'invocare una riforma dell'istituto del ricovero per correzione paterna. Se si confronta il nostro istituto con quello francese, si vede subito che nel Codice francese si è conservato un vecchio arnese del secolo XVIII, perchè in esso si parla di prigione. In Italia invece si è voluto fare un istituto educativo, ma apparisce imperfetto, ed è enorme, a suo avviso, che le disposizioni regolamentari di questo istituto trovino posto, quasi per reminiscenza del sistema francese, nel regolamento carcerario. Per ciò si accosta alle conclusioni del senatore Beltrani-Scalìa così per le riforme dell'istituto del ricovero, come per trovar modo di difendersi contro la pretesa dei genitori, di addossare il mantenimento dei loro figli allo Stato, rimanendo ad essi salvo il diritto di riprenderli quando siano in condizioni da potere essere sfruttati.

Ostermann. Ricorda che una proposta nel senso preciso desiderato dall'on. Gianturco, di eccitare, cioè, i rappresentanti del Pubblico Ministero ad applicare l'articolo 233 in sede civile, quando

vi sia abuso della patria potestà, fu già da lui presentata in una precedente sessione ed ebbe l'approvazione della Commissione. Non sa quale risultato essa abbia avuto, ma è lieto di vedere che la sua proposta riceve oggi un'autorevole conferma.

Lucchini. Gli duole che l'on. Gianturco abbia creduto esser egli caduto in equivoco circa le notizie sulla successiva condotta dei minorenni liberati dai Riformatorî. Ha riletto le risposte al quesito 4°, e non ha trovato vi sia detto in che modo siano continuati i rapporti coi liberati; si dice soltanto che si mantengono contatti con essi, ma non si sa quali, ed è questo appunto che importa sapere.

Quanto ai nuovi dati da ricercarsi sulle famiglie, egli non ha inteso di fare indagini statistiche dirette sulla moralità di esse. Le condizioni delle medesime si possono desumere indirettamente sapendo come è composta la famiglia, quale sia la professione del padre, se esso conviva colla madre oppur no, quale ne sia la condizione economica, se la famiglia appartenga alla popolazione urbana o alla rurale, il modo di vita dei suoi componenti, le eventuali condanne o altre peripezie da essi sofferte: tutte notizie che possono essere statisticamente accertate. E inoltre il presidente del Tribunale può dare altre notizie sui fatti che motivarono la domanda del ricovero che contribuiscano a formare un'idea abbastanza esatta delle ragioni e delle cause che giustificano il provvedimento. Egli desidererebbe avere notizie anche su un altro punto, cioè sul sistema di occupazione dei minorenni nei Riformatorî. E si rivolge perciò particolarmente al nuovo collega, il comm. Doria, così meritamente assunto all'alto posto di direttore generale delle carceri. I sistemi di occupazione nei Riformatorî sono diversi e diversi, quindi, possono essere i risultati della disciplina del lavoro. In quello di Tivoli, che è indubbiamente uno dei migliori istituti, si pratica anche la lavorazione all'aperto, la quale è uno dei desiderati odierni della scienza penitenziaria. Quando si avranno tutte queste notizie soltanto allora il legislatore potrà essere illuminato sulle condizioni vere del ricovero per correzione paterna.

Si associa da ultimo al collega Azzolini, non già perchè non sia d'accordo coll'onorevole Gianturco e col consigliere Ostermann nel desiderare una maggiore applicazione dell'articolo 233 del Co-

dice civile, ma perchè è convinto che non è questa la sede per parlare di tale argomento.

GIANTURCO. È tanto vero che l'argomento comprende anche i casi di applicazione dell'articolo 233 del Codice civile, che è stato ad ascoltare attentamente il collega Azzolini per sentire quale altra riforma egli proponesse per concretare il voto di rendere più efficace la correzione paterna. Non ha sentito dir altro che si impedisca al genitore di riprendere in casa il figlio se non emendato. Ma il rimedio, ripete, è proprio nell'articolo 233, senza bisogno di altre riforme. È vero che la legislazione francese è diversa dalla nostra. Il Codice francese ha due vie per la correzione dei minorenni: *quella dell'autorità,* per cui, senza autorizzazione del giudice, il padre può rinchiudere il figliuolo, e la *via d'azione* per la quale occorre una domanda al magistrato. Il Codice italiano esige sempre il ricorso al giudice e ha tolto il carattere punitivo all'istituto, dandogliene uno sociale.

Nell'ultima parte dell'articolo 233 è detto che il magistrato può prendere tutti quegli altri provvedimenti che saranno necessarî nell'interesse del figlio e perciò quando il genitore, con violazione dei doveri della patria potestà, richiama il figliuolo non ancora emendato per sfruttarlo in qualsiasi modo, incorre nella disposizione di detto articolo.

È lieto che già la Commissione altra volta abbia manifestato questo voto e quindi non gli resta che ripresentarlo in unione al collega Ostermann che già ne fu il promotore.

Ecco l'ordine del giorno:

« La Commissione rinnova al Ministro Guardasigilli l'invito ad eccitare l'azione del Pubblico Ministero, perchè a prescindere dalla perdita della patria potestà in conseguenza di condanne penali, promuova, contro i genitori che violino e trascurino i doveri della patria potestà, gli opportuni provvedimenti giudiziarii, a norma dello articolo 233 del Codice civile.

« GIANTURCO — OSTERMANN ».

BACCARANI. Condivide interamente le idee dell'onorevole Gianturco quando sia il caso di vero e proprio abuso, ma acciocchè il Pubblico Ministero possa intervenire e promuovere l'applicazione dell'articolo 233 occorre che egli sia informato di questi casi di abuso

e quindi che i direttori dei Riformatorî ne diano avviso al Procuratore del Re.

Doria. Questo avviso si dà già, ma piuttosto è manchevole l'azione della magistratura.

Gianturco. La questione che è stata fatta è se l'autorità paterna possa prevalere su quella pubblica, e questa è veramente una questione controversa, ma non è controverso affatto se il Pubblico Ministero, informato di casi in cui il padre per motivi ignobili e non confessabili voglia ritrarre dal Riformatorio, abusando della paterna potestà, un figlio ancora traviato, possa, anzi debba provvedere in conformità dell'articolo 233 del Codice civile.

Azzolini. In questo senso si accosta alla opinione dell'onorevole Gianturco e riconosce egli pure che nell'articolo 233 può trovarsi, sebbene assai limitatamente, un correttivo ai mali lamentati.

Presidente. Stante l'ora tarda rimanda il seguito della discussione a domani.

La seduta è tolta alle ore 11. 45

Seduta del 17 dicembre 1902.

Presidenza di S. E. il senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, Boccardo, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Molfino, Mortara, Nocito, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Fàrace.

La seduta incomincia alle ore 9 e mezza.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Presidente. In rapporto alla proposta fatta ieri dall'onorevole Gianturco crede opportuno dare alcuni schiarimenti desunti dagli Atti della Commissione. Dai medesimi si rileva che nella seduta del 27 giugno 1901 la Commissione approvò una proposta del collega Ostermann concepita nei seguenti termini: « che sia richiamata « l'attenzione del Guardasigilli sull'opportunità di invitare i rappresentanti del Pubblico Ministero a porre la massima cura perchè la privazione, o la restrizione, o la decadenza della patria « potestà sia provocata in tutti i casi e modi preveduti dalla legge. »

Gianturco. Riconosce che l'ordine del giorno del consigliere Ostermann è più comprensivo di quello da lui presentato, perchè abbraccia tanto i casi di decadenza per condanna penale, quanto tutti gli altri a cui può riferirsi l'articolo 233 del Codice civile. Non ha quindi alcuna ragione per insistere nel suo ordine del giorno, che presentò soltanto perchè credeva che la questione fosse affatto nuova.

Brusa. L'argomento che occupa la Commissione in questo momento è di natura così complessa e presenta tanti molteplici problemi, che non è possibile studiarne alcuni, senza occuparsi

di altri. Egli desidera quindi che tutti i lati della grave questione concernente i minorenni, siano presi in considerazione, per vedere quale possa essere la soluzione più conveniente. Nell'assistere a questa discussione non può nascondere il dubbio sorto nell'animo suo, che cioè o si siano dimenticati i limiti del tema, o che il medesimo richieda più ampio svolgimento.

A lui sembra che le osservazioni del senatore Beltrani-Scalìa, che precedono le tre conclusioni finali della sua pregevole relazione, siano assai più comprensive di queste, le quali perciò sfigurano messe lì in fondo alla relazione. Anzi deve soggiungere che delle tre conclusioni la terza soltanto ha una grande importanza, essendo le prime due di ordine essenzialmente statistico. Ricorda che l'istituto della correzione paterna, preso dal Codice francese, e sapientemente completato con alcune disposizioni, tra cui quella dell'articolo 233, così com'è regolato nel nostro Codice civile, ha il grave difetto di tentar troppo e non si può pretendere che gli uomini diventino tutti virtuosi sol perchè li presuppongono tali le disposizioni delle nostre leggi. L'amico Lucchini, che spesso richiama la Commissione alle comparazioni con le notizie dei paesi stranieri, potrà fermare la sua attenzione sull'Inghilterra, paese classico per la protezione dei minorenni, dove la delinquenza è diminuita in proporzioni assolutamente sorprendenti.

Anche colà si lamenta la facilità e la possibilità di sfruttare la protezione del governo; anche colà vi sono genitori i quali si servono dei Riformatorî per sottrarsi all'obbligo del mantenimento dei propri figliuoli; ma egli non vuole dilungarsi ulteriormente. Si permette soltanto di pregare vivamente la Commissione di non voler abbandonare questo tema. Non creda essa di aver compiuto il suo dovere, rilevando soltanto, come si è fatto, la gravità di questi problemi, nè si esageri nel ritenere che qualsiasi altro còmpito esca dai confini delle sue attribuzioni. Egli crede che in mancanza di un ufficio che continuamente, sulla base dei dati statistici, abbia a suggerire al Governo utili provvidenze nel campo della legislazione, la Commissione, che con tanta competenza e diligenza si occupa anche di gravi quistioni sociali, possa, all'occorrenza, rassegnare al Ministro quelle proposte, che ravvisi più utili. Conclude dunque perchè venga presa occasione dalla terza proposta presentata dall'egregio relatore, per fare uno studio com-

plesso concernente la correzione paterna, la delinquenza dei minorenni, la protezione dei medesimi, ecc., e che si venga al risultato concreto di suggerire al Governo, dopo l'esame di dati statistici cogli opportuni confronti internazionali, quelle riforme che saranno reputate più opportune. Questi studi dovrebbero riattaccarsi a quelli compiuti dalla Sotto-Commissione incaricata di riferire sulle condizioni dei minorenni, e della quale abbiamo in atti una relazione così diligentemente elaborata dal valoroso collega Aschieri.

Lucchini. Da quanto ha capito, il collega Brusa vorrebbe allargare il campo delle ricerche sull'argomento. Egli non vuole limitarsi all'istituto della correzione paterna, ma desidera che sia esplorato tutto il campo della minore età. Per il modo come la questione è presentata, egli non può dare la sua adesione ai concetti espressi dal prof. Brusa, perchè bisogna ricordare che questa Commissione ha un ufficio essenzialmente statistico ed essa non deve esorbitare dalle attribuzioni che il detto ufficio le assegna. Si possono raccogliere gli elementi per fare un dato studio, ma non si deve invadere il campo legislativo. Soggiunge poi che alcuni temi più si allargano e meno si approfondiscono.

Sull'argomento dei minorenni, oltre alla relazione dell'Aschieri ricorda quella del senatore Lampertico. In questa, come in quella, si volle estendere troppo il campo delle indagini e non fu possibile addivenire a pratiche conclusioni. Come disse ieri, per quanto concerne l'istituto della correzione paterna, sono ancora tante le notizie che bisogna raccogliere, che gli parrebbe un errore uscire da questo tema per affrontare altri problemi. Tornando alla relazione dell'onorevole Beltrani-Scalìa, osserva che nella terza proposta è formulato un voto, ma, domanda, quali ne sono i criteri informatori? In questo argomento non si può dire che il Governo sia in possesso di quanto occorre, perchè possa adottare i necessari provvedimenti, tanto più che le opinioni sono divise e vi ha chi attende ancora provvedimenti legislativi, e chi, come il collega Gianturco, crede che nulla vi sia da fare, perchè il Codice civile provvede sufficientemente.

Gianturco. Il collega Brusa ha avvertito che il problema ha così larghe attinenze, che non può dirsi esaurito con ciò che si è detto sul ricovero per correzione paterna. In ciò tutti concordano, ma

queste molteplici attinenze sono tutte convenientemente considerate nella pregevolissima relazione ieri letta, ed in quella, non meno lodevole, del cav. Aschieri, che fu presentata nella sessione del giugno 1901.

D'altra parte, non può non aderire alle osservazioni del collega Lucchini, non potendo questa Commissione tramutarsi in un Comitato legislativo.

Ricorda che esiste già una Sotto-Commissione di cinque membri, alla quale fu affidato il còmpito di studiare l'importante argomento e di presentare delle proposte; ora si potrebbe pregare il presidente di voler dare un novello impulso alla detta Commissione, in modo che, periodicamente, ad esempio, ogni tre anni, si avesse una relazione, che fornisse nuovi dati sull'importante materia.

Brusa. È grato al collega Gianturco, che così nettamente ha raccolto ed espresso il suo pensiero. Egli sulla vastità del tema fu indotto a manifestare quel voto non parendogli che si potesse credere esaurientemente trattato con uno studio, sia pure diligente ed ampio, sul ricovero per correzione paterna. Tanto però l'illustre presidente, quanto il collega Lucchini, non vorranno credere sia stato suo intendimento, nell'esprimere quel voto, d'invadere il campo legislativo. E giacchè ha la parola vuole esporre un'idea, senza però farne oggetto di proposta.

In altri paesi, e specialmente in Inghilterra, molto è stato fatto dall'iniziativa privata, per integrare l'azione governativa, in favore dei minorenni. Invece in Italia si è fatto poco o nulla, e bisognerebbe promuovere e incoraggiare le *Società private*, che in Inghilterra funzionano egregiamente ed hanno fra l'altro il còmpito d'investigare e denunziare tutti gli abusi della patria potestà, e le loro denunzie hanno valore di prova.

Beltrani-Scalìa. Di fronte a tanti valenti oratori, egli non può non essere imbarazzato a rispondere. È dolente di quanto disse il collega Lucchini, che cioè non siano state raccolte le notizie con riferimento alle singole regioni d'Italia, e che manchino quelle sui precedenti e sui conseguenti dei minorenni. Egli nella sua relazione ha detto esplicitamente che su alcuni punti, e specialmente su questi, rimandava il lettore ad altra precedente relazione presen-

tata alla stessa Commissione sul medesimo argomento nell'anno 1898. Ora in questa relázione il collega Lucchini poteva trovare tutte le notizie, che gli addebita di avere trascurate. Così non è punto esatto che egli abbia omesso i confronti statistici coll'estero, mentre questi si trovano largamente prospettati nella relazione del 1898. Del pari non è esatto che non abbia fatto menzione dei motivi, mentre essi sono diffusamente esposti, sia nella predetta relazione del 1898, essendo stati desunti dalla lettura di 80 rapporti riservati di presidenti di Tribunali, sia nella seconda relazione, che compilò dopo l'esame di ben 4000 consimili rapporti.

I colleghi Lucchini e Brusa eccitano la Commissione a continuare questi studi, perchè quelli fatti sinora sono incompleti. Non si oppone a ciò, ma se si volesse fare qualche cosa non vi sarebbe bisogno di aspettare nuovi lumi, perchè tutte le Autorità che hanno dato informazioni segnalano gravi mali, e sopratutto deplorano l'aumento del numero dei ricoverati e gli abusi della patria potestà. L'on. Gianturco rileva che l'articolo 233 del Codice civile provvede a molti di questi mali. Egli non lo crede e condivide anzi la opinione espressa a questo proposito dal collega Azzolini.

Quanto alla tinta fosca che alcuni oratori hanno attribuito alla sua relazione, egli deve dichiarare che questa non poteva non rispecchiare le impressioni da lui provate innanzi alla gravità di alcuni dati statistici, confrontati anche con quelli analoghi di altri paesi. Da una statistica del 1866 si desume che il numero dei minorenni ricoverati per correzione paterna era allora di 98, e si è giunti nel 1900 a 3539. Nell'Inghilterra, nella Francia, nel Belgio, le cifre sono infinitamente minori. Questi confronti non potevano non impressionarlo gravemente.

Quanto all'ammontare della spesa occorrente pei ricoverati, egli afferma che si spende poco e male, perchè da una parte vengono talvolta ricoverati minorenni i quali potrebbero restare nelle loro famiglie, e d'altra parte, a molti oziosi e corrigendi non può provvedersi per la mancanza di posti nei detti Riformatorî. E al riguardo deve manifestare un'idea, che gli pare degna di studio, che gli fu suggerita da quanto si pratica per alcuni brefotrofi. In alcune provincie il numero degli esposti è molto diminuito, mercè un piccolo aiuto pecuniario, che si dà alle madri. Gli pare che potrebbe farsi lo stesso in taluni casi di domande di ricovero di mi-

norenni, per far diminuire il numero dei ricoverati nei Riformatorî, con gran vantaggio degli stessi minorenni e della società, perchè talora è un bene non allontanare questi ragazzi dalle loro famiglie.

La Commissione di statistica ha per incarico di mettere in rilievo quei fatti anormali che si possono desumere dalle cifre statistiche ; ora, se i fatti denunziati sono veri, è obbligo della Commissione richiamare su di essi l'attenzione dal Governo.

Lucchini. Deve dichiarare che gli mancò il tempo di rileggere le precedenti relazioni, richiamate dal senatore Beltrani-Scalìa. Ma ciò non di meno nulla deve modificare di quanto ha detto. Egli non ha escluso che alcune delle notizie, che gli sembrano necessarie, siano già state raccolte in altre relazioni, ma occorreva richiamarle tutte, coordinarle, illustrarle convenientemente coi dati affini e complementari, e addivenire quindi a conclusioni precise, che assolutamente mancano nell'ultima relazione. Circa l' incremento dei ricoverati, a cui ha accennato il relatore, deve dichiarare che, pur non negando che questo incremento vi sia, il numero indicato dei ricoverati nell'anno 1866, non gli pare verosimile, come non può essere esatto il numero di 388 ricoverati per correzione paterna in Inghilterra, mentre molti scrittori di quel paese lamentano essi pure un incremento allarmante.

Osserva poi che non si può prescindere da alcune circostanze di fatto che hanno un gran valore, come questa che risulta dalla relazione del senatore Beltrani-Scalìa, che cioè nelle isole di Sicilia e di Sardegna il numero dei ricoverati è minimo.

Nocito. Nei dati statistici raccolti sull'argomento non possono non riscontrarsi delle lacune. Il numero dei ricoverati non può prendersi come numero assoluto, perchè molti di quelli che dovrebbero essere rinchiusi non lo sono, sia perchè taluni padri non vogliono rinchiudere i figli nei Riformatorî, sia perchè altri provvedono diversamente ai loro figliuoli discoli, come, ad esempio, facendoli imbarcare come mozzi sui bastimenti. Ma per quel tanto che si conosce, si sa già abbastanza per prendere provvedimenti, i quali soddisfino ad un bisogno non solo delle classi povere, ma anche di quelle agiate.

Crede che non si possa provvedere se non coll'istituzione di case speciali a disposizione dei Presidenti di Tribunale, le quali non

abbiano punto il carattere di luogo di pena, essendo una grave anomalia che questi istituti siano alla dipendenza della Direzione generale delle carceri e siano retti da norme contenute nel Regolamento carcerario.

Gianturco. Crede opportuno dare qualche chiarimento su quanto ha detto il collega Nocito, al quale deve fare osservare che, sebbene nel regolamento carcerario si parli dei Riformatorî, nessuno dubita che essi siano istituti speciali, tanto è vero che gli ordinamenti loro sono molto diversi da quelli delle case di pena. Trae però argomento dalle osservazioni del collega Nocito per richiamare l'attenzione della Commissione sulla distribuzione dei Riformatorî nelle varie provincie d'Italia. Non è suo costume sollevare questioni che possano avere in modo qualsiasi un carattere regionale. Nessuno certamente dubiterà dei suoi sentimenti profondamente unitari, ma quando vede che quasi tutti i Riformatorî si trovano nell'alta Italia, che per la Sicilia e per la Sardegna non ve n'è che uno, e che due soli ve ne sono nel mezzodì d'Italia, egli non può trattenersi dal dire a voce alta che ciò è assolutamente irregolare, e che l'Amministrazione pubblica dovrebbe provvedere a togliere tali anomalie.

Deve poi convenire coll'on. Lucchini che le cifre dei minorenni ricoverati desunte da antiche statistiche, non possono essere esatte. E a questo riguardo osserva che prima del Codice del 1865, e secondo le leggi del 1819, il provvedimento provocato dal padre di famiglia aveva un carattere punitivo, trattandosi di tenere il figliuolo in prigione, il che spiega il numero allora esiguo dei ricoverati per correzione paterna, perchè le famiglie avevano ripugnanza per siffatto provvedimento, e vi ricorrevano soltanto in casi ben gravi.

Il senatore Beltrani-Scalìa si allarma a torto dell'accrescimento di questo numero, perchè, a suo avviso, esso altro non dimostra che lo Stato, col sempre maggiore sviluppo delle sue funzioni, è venuto man mano a riconoscere dei nuovi doveri e si è maggiormente preoccupato delle condizioni dei minorenni le quali in passato erano assai trascurate, sicchè di ciò gli sembra doversi dar lode per un maggior bene conseguito, anzichè trarne argomento di allarme, quasi si trattasse di un male da combattere. In tutta la relazione del senatore Beltrani-Scalìa egli nulla scorge che possa scoraggiare e giustificare la fosca tinta che il relatore ha vo-

luto dare al suo lavoro. Quali sono i fatti gravi che vengono denunziati? Si dice che alcune famiglie approfittano dei Riformatori per liberarsi dal peso di mantenere i figliuoli; ora come può affermarsi ciò con sicura coscienza? Si può entrare nell'animo del magistrato e censurare i criteri ai quali si è informato nel dare il provvedimento? Ad ogni modo siano pure frequenti queste anormalità; è il caso di preoccuparsi di poche migliaia di lire, che in questo modo, e senza colpa di alcuno, si spenderebbero male, se si pensa al grande beneficio che da questo istituto ne hanno molte centinaia di ragazzi che altrimenti crescerebbero nel vizio e nella immoralità? E al riguardo deve osservare che le famiglie agiate o sufficientemente provviste già concorrono alla spesa del ricovero dei loro figli, ed è noto che nel Riformatorio di Tivoli si è determinato tale concorso nella misura di 2 lire, di 1 lira e di 50 centesimi al giorno per ogni ricoverato, a seconda della condizione economica delle famiglie.

Un altro inconveniente è stato denunziato, che cioè i padri ritirano i figli dal Riformatorio anche quando non sono emendati. Desidera a questo riguardo di chiarire bene che egli non ha detto che l'articolo 233 debba sempre applicarsi a questi casi. Se le mutate condizioni di famiglia possono indurre il padre a riprendere in casa il suo figliuolo, senza che vi sia abuso della patria potestà, è una quistione di fatto lasciata all'intelligente discrezione del magistrato; soltanto se vi sarà abuso si potrà intervenire e per questo caso la legislazione vigente provvede sufficientemente. In conclusione tutti gli appunti fatti non gli pare giustifichino le tinte fosche della relazione. Egli è disposto a votare le conclusioni della medesima, purchè con esse non s'intenda di esprimere un voto contrario all'istituto della correzione paterna o che miri anche soltanto a restringerne l'applicazione.

Beltrani-Scalìa. Non ha punto inteso di abolire o restringere il detto istituto. Soltanto osservò che si spendono male molti denari i quali potrebbero essere impiegati più utilmente, e ciò perchè si tengono chiusi nei Riformatorî dei ragazzi che non dovrebbero esservi rinchiusi e se ne lasciano fuori altri che sono veramente oziosi e vagabondi, e che dovrebbero quindi essere ricoverati. Si unisce all'onorevole Gianturco per invitare il comm. Doria a provvedere per le regioni del Mezzodì e per le isole, pur sapendo che basta

creare un nuovo istituto perchè subito vi sia una folla di concorrenti, assolutamente superiore alle vere necessità locali.

Per questa materia occorrono provvedimenti speciali, bisogna fare tutta una apposita legislazione. Del resto il còmpito della Commissione è quello di segnalare al Governo gli inconvenienti rilevati e a ciò mirano appunto le sue conclusioni, le quali rispecchiano fedelmente le risultanze statistiche e su di esse si basano, lasciando al Governo la cura di provvedere.

Presidente. Mette ai voti le proposte del senatore Beltrani-Scalìa.

Legge la 1ª proposta:

« Pregare il Comitato di trovar modo come riuscire ad armonizzare le diverse statistiche che riguardano l'istituto della correzione paterna. »

È approvata.

Presidente. Legge la 2ª proposta:

« Pregare il Ministro Guardasigilli a disporre che, pur raccogliendo e mandando al Ministero le notizie statistiche sulla patria potestà e sull'istituto della correzione paterna, le Autorità giudiziarie competenti fossero invitate a fare ogni triennio separati rapporti. »

È approvata.

Presidente. Legge la 3ª proposta:

« Pregare il Ministro Guardasigilli, e per mezzo di lui il Ministro dell'interno, a portare nell'istituto della correzione paterna quelle riforme che le necessità dei tempi e le condizioni del paese nostro rendono ormai necessarie ed urgenti. »

Osserva che a quest'ultima si riannodano la proposta firmata dai colleghi Gianturco e Brusa, e quella del collega Lucchini.

Gianturco. Ha chiesto la parola per una dichiarazione di voto. Se la 3ª proposta del senatore Beltrani-Scalìa, avuto riguardo alle idee manifestate dallo stesso relatore in una precedente relazione, dovesse intendersi come un voto per restringere gli istituti del

ricovero per correzione paterna e della patria potestà, egli non potrebbe votarla; giacchè è d'avviso che i medesimi debbano avere all'incontro un maggiore svolgimento.

Beltrani-Scalìa. Non intende punto, come ha già detto, di proporre alcuna restrizione, anzi vorrebbe che l'istituto della correzione paterna fosse realmente quale ora non è, cioè un ricovero per quei ragazzi soltanto discoli, i traviamenti dei quali non riescono i genitori a frenare coi mezzi di correzione di cui si può disporre in famiglia; e nei casi di oziosità e vagabondaggio vorrebbe che la potestà del genitore passasse in seconda linea per lasciare che l'Autorità di pubblica sicurezza esplichi la sua azione con quei mezzi che la legge le consente.

Mortara. Propone la seguente aggiunta alla 3ª proposta del relatore, che cioè si aggiunga: *in correlazione ai provvedimenti*, ecc., e che dopo le parole *a portare*, si dica *nell'attuazione dell'istituto*.

Beltrani-Scalìa. Acconsente.

Ostermann. Vorrebbe che fosse attenuato quanto è detto nella relazione in forma troppo generica, circa i figli che si dicono calunniati dai loro genitori che ne propongono il ricovero benchè non discoli, spinti dalle loro condizioni economiche, giacchè è noto che i Presidenti di Tribunale sogliono sempre provvedere in seguito a regolare inchiesta e difficilmente può loro sfuggire il vero movente del ricovero. Potrebbe modificarsi la formola col dire che « avviene talvolta ».

Gianturco. In seguito alle dichiarazioni del collega Beltrani-Scalìa non insiste nelle sue riserve e voterà la 3ª proposta.

Presidente. Mette ai voti la 3ª proposta, così modificata:

« A voler pregare il Ministro Guardasigilli, e per mezzo di lui il Ministro dell'interno, a portare nell'attuazione dello istituto della correzione paterna quelle riforme che le necessità dei tempi e le condizioni del Paese nostro rendono oramai necessarie ed urgenti, in correlazione ai provvedimenti del pari necessari ed urgenti sull'istituto della patria potestà per la protezione dei minorenni. »

È approvata.

PRESIDENTE. Legge la proposta dei colleghi Gianturco e Brusa riguardante una speciale relazione triennale, così concepita:

« La Commissione confermando la deliberazione del 27 giugno 1901, delibera che il problema della minorennità in tutte le sue molteplici attinenze venga trattato in apposita relazione triennale ».

BELTRANI-SCALÌA. Fa notare che la medesima si collega ad altra precedente, per la quale fu nominata una Sotto-Commissione. Ora alcuni membri della medesima sono decaduti, e però propone che sia deferita al presidente la nomina di una nuova Sotto-Commissione.

Resta così convenuto.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta ora letta.

È approvata.

La proposta Lucchini: *di proseguire gli studî sull'argomento*, resta assorbita.

PRESIDENTE. Invita il commissario Mortara a leggere la relazione *sui giudizi di graduazione nel* 1901.

MORTARA. Legge la relazione (1).

GIANTURCO. Stante l'ora tarda, propone che la discussione sia rimandata a domani, perchè questa possa farsi coll'ampiezza che merita l'argomento e lo studio diligente fattone dal relatore.

PRESIDENTE. Condivide questo desiderio e toglie la seduta alle ore 12. 10.

---

(1) Veggasi questa relazione a pag. 223 del presente volume.

Seduta del 18 dicembre 1902.

Presidenza di S. E. il senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, Boccardo, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Grippo, Lucchini, Molfino, Mortara, Nocito, Ostermann, Sandrelli, Tami, ZellaMilillo, ed i segretari Farace e Licci (1).

La seduta incomincia alle ore 9. 35.

PRESIDENTE. Fa dare lettura del processo verbale della precedente seduta, che viene messo ai voti ed approvato senza osservazioni.

Per dare esecuzione al mandato affidatogli dalla Commissione nella seduta di ieri, di procedere, cioè, al completamento della Sotto-Commissione incaricata di proseguire gli studi sulle condizioni dei minorenni, fa noto che cessarono di far parte di quella Sotto-Commissione il prof. Bosco, perchè non è più membro della Commissione, e il comm. Ricciuti che fu trasferito a Napoli. A prendere il posto di questi due membri invita i commissari prof. Mortara e consigliere Ostermann, intendendosi confermati gli altri e cioè il senatore Beltrani-Scalìa, il prof. Brusa, il cav. Azzolini, e il cavaliere Aschieri, come segretario.

In aggiunta a quanto fu detto nella precedente discussione circa l'applicazione dell'articolo 233 del Codice civile in materia di abuso della patria potestà o di trascuranza dei doveri ad essa inerenti, crede opportuno ricordare che fu già presentato all'approvazione del Guardasigilli uno schema di circolare ai Capi di collegio.

Apre la discussione sulla pregevolissima relazione del professor Mortara intorno ai giudizi di graduazione.

GIANTURCO. Ieri espresse il desiderio che la discussione sulla relazione del collega Mortara fosse differita a oggi, perchè, data

(1) L' avv. Licci, della Direzione generale della statistica, sostituì il segretario avv. Aschieri assente per grave sventura domestica.

l'importanza veramente notevole di essa, desiderava che la discussione ne fosse fatta con maggiore larghezza di quanto la tarda ora di ieri avrebbe permesso.

Richiama, innanzi tutto, l'attenzione della Commissione sulla seconda proposta del relatore, quella cioè riguardante la divisione dei giudizi di graduazione secondo la causa da cui traggono origine, e si meraviglia che la Statistica italiana abbia finora fornito le notizie sulle graduazioni senza tenerle distinte secondo che traevano origine da ordinarie espropriazioni giudiziali, o da esecuzioni per debito d'imposta, o da espropriazioni per causa di pubblica utilità, o da purgazione di ipoteche.

L'importanza e il valore di ciascuna di queste cause è evidente. L'espropriazione per mancato pagamento di debiti è segno di perturbazione economica del paese, mentre i giudizi di graduazione cui può dare origine un accresciuto numero di espropriazioni per pubblica utilità hanno un significato economico e sociale assai diverso, anzi opposto, e il non tener distinte le due serie di notizie importa rinunciare a cogliere con precisione la diversa fisonomia dei due fenomeni. Dichiara dunque di votare con entusiasmo questa prima parte della seconda conclusione, allo scopo di poter studiare più a fondo l'importante tema.

Accenna ad un'altra ragione per la quale è bene separare le notizie sulle graduazioni secondo le cause da cui dipendono: la diversità di procedura. Infatti diverse sono le forme procedurali del giudizio di espropriazione per debiti da quelle per mancato pagamento di imposte, e ricorda che era stato già formulato un disegno di legge per modificare in questa parte il Codice di procedura civile, ma quel progetto non ebbe seguito, ed ora ne è stato presentato un altro che spera avrà esito migliore.

Passando alla seconda parte della seconda proposta, quella cioè che si riferisce all'ammontare del prezzo da distribuire, crede inutile spender parole per rilevarne l'importanza. Ricorda in proposito che il Jonas, servendosi della statistica francese, con una speciale disposizione dei dati, ha messo in rilievo l'ammontare delle spese per le diverse categorie di espropriazioni classificate secondo l'ammontare del prezzo di aggiudicazione e dall'esame dei risultati ottenuti ha potuto rilevare che in molte espropriazioni, specialmente in quelle di valore non molto elevato, le spese assorbivano

e talora sorpassavano il prezzo ricavato dall'espropriazione. È convinto che lo stesso fatto avvenga in Italia, donde la necessità di provvedere alle piccole espropriazioni con forme procedurali più semplici e meno dispendiose, e per questa considerazione loda il progetto di legge, ora innanzi al Senato, che provvede appunto a questo desiderato.

Circa le altre conclusioni del relatore, dichiara di non aver nulla da osservare, e passa ad un altro punto della relazione, quello concernente i ritardi nei giudizi di graduazione che alcuni Uffici giudiziarii hanno segnalato, attribuendoli al ritardato o mancato deposito dei documenti, delle note di collocazione e della carta bollata occorrente per lo stato di collocazione.

Quanto al deposito della carta bollata, ricorda alla Commissione che la questione è molto importante ma non nuova e che fu già discusso se il cancelliere possa ricusarsi di accettare un ricorso quando non sia accompagnato dal deposito della carta da bollo occorrente per la sentenza, e fu risoluto che tale facoltà non gli può essere consentita; e per obbligare gli avvocati a depositare la carta bollata bisogna far ricorso alle disposizioni del regolamento del 1892 che è poi di difficile applicazione. Ma ritiene che sia ancor più importante la questione della mancata o ritardata presentazione delle note di collocazione, perchè in questo caso, a suo avviso, il cancelliere si trova nella impossibilità di presentare d'ufficio le domande di collocazione. Il relatore sostiene che la mancanza delle domande di collocazione non può essere un motivo sufficiente per autorizzare il cancelliere a ritardare l'adempimento dell'obbligo impostogli dall'articolo 709 del Codice di procedura. Ma se il prezzo da distribuire è appena sufficiente a coprire le spese e per conseguenza i creditori non credono di avere alcun interesse a presentare le domande di collocazione, che cosa dovrà fare il cancelliere? Egli non potrà che presentare i documenti di cui ai primi tre numeri dell'articolo suddetto, e non essendovi domande di collocazione, al giudice delegato riuscirà impossibile di formare lo stato di graduazione. Termina tributando la sua ammirazione al collega Mortara per l'importante e completo studio fatto dell'argomento.

De' Negri. Dalle parole dell'on. Gianturco è spinto a credere, e se ne dichiara dolente, che non siano cadute sotto gli occhi del

medesimo le modeste pubblicazioni dell'Ufficio della statistica giudiziaria.

Da 15 anni almeno nei volumi della statistica giudiziaria civile e commerciale, che si pubblica annualmente, sono raccolti in due prospetti diversi i dati sulle esecuzioni immobiliari per debiti privati e quelli sulle vendite fiscali per mancato pagamento di imposte. Ha creduto necessaria questa dichiarazione per allontanare l'accusa sollevata dall'onorevole Gianturco, accusa che, se vera, sarebbe giusta.

A proposito della citazione fatta, a titolo di elogio, dall'onorevole Gianturco dei lavori del Jonas, il quale rilevò i disastrosi risultati economici delle espropriazioni in Francia, si permette di ricordare che ciò che magistralmente fece il Ionas, egli pure fece modestamente due anni or sono per l'Italia, in seguito a mandato conferitogli dalla Commissione, dopo aver raccolti dati completi per mezzo di un'inchiesta speciale sulla materia delle esecuzioni immobiliari, fatta con prospetti nominativi, in cui erano registrate le notizie per ciascun giudizio. Fu quella una illustrazione completa dell'importante argomento, e le conclusioni alle quali egli giunse e che ebbe l'onore di sottoporre alla Commissione, erano identiche a quelle esposte dal Jonas sui risultati della statistica francese. Se quell'inchiesta non è stata più rinnovata, ciò si deve attribuire alla ristrettezza dei mezzi.

Fa notare alla Commissione che il sistema delle indagini monografiche è stato introdotto nei lavori statistici anche per altre materie. Le notizie sui fallimenti, per esempio, sono raccolte colla maggiore larghezza nominativamente per ciascun fallimento: collo stesso metodo si fa da molti anni la statistica delle separazioni personali di coniugi, e crede di poter recisamente affermare che nessun paese d'Europa dà su questo argomento notizie così complete come quelle che si pubblicano nella statistica italiana. Anche per le esecuzioni forzate sugli immobili sarebbe suo intendimento adottare lo stesso sistema per la raccolta periodica dei dati, ma ripete che non si è potuto finora rinnovare l'inchiesta per deficienza di mezzi.

Quanto ai giudizi di graduazione, deve aggiungere che le ricerche su di essi non fanno parte del lavoro ordinario dell'Ufficio di statistica giudiziaria. I primi prospetti sull'argomento furono disposti dal Ministero della Giustizia con intenti puramente ammini-

strativi. Essi dovevano servire come base per un controllo che il Ministero intendeva esercitare sull'andamento di quei giudizi. Parve però opportuno che su questa materia fosse riferito anche alla Commissione per la statistica giudiziaria, traendo profitto dal materiale che annualmente si veniva raccogliendo al Ministero della giustizia, e l'argomento fu dato quasi sempre a studiare al comm. Penserini il quale, accoppiando una grande pratica giudiziaria alla molta competenza che tutti giustamente gli riconoscono, portò la sua maggiore attenzione sui risultati numerici messi in luce dai prospetti suindicati, e non mancò di proporre e fare votare dalla Commissione delle utili modificazioni ai medesimi; ma sia per diversità di vedute, sia perchè la perfettibilità di tutte le cose umane, e quindi anche dei lavori statistici, è illimitata, non credette di proporre le ulteriori indagini desiderate dal relatore Mortara. Si dichiara pronto ad accettare e votare le modificazioni proposte dal relatore, riservandosi però di esaminare il modo come dovranno essere attuate.

Fa presente che la richiesta delle notizie sull'ammontare del prezzo da distribuire nei giudizi di graduazione, fu già introdotta nel prospetto nominativo, quale è attualmente in uso, ma una analoga aggiunta non fu fatta nel prospetto numerico sul quale sono raccolti i risultati dello spoglio del prospetto nominativo, quindi quel dato non è preso in esame nei rapporti dei capi dei Collegi giudiziari. Osserva che per poter determinare se e di quanto la durata dei giudizi sia maggiore nelle graduazioni di poca entità, bisognerebbe moltiplicare considerevolmente le colonne del prospetto numerico, giacchè bisognerebbe dare l'una notizia in funzione dell'altra, e poichè ciò importerebbe un non lieve aumento di lavoro ai funzionari di cancelleria, che ne sono già sopraccarichi, preferisce di accollare all'ufficio centrale di statistica giudiziaria lo spoglio delle notizie desiderate che verrebbero desunte dal prospetto nominativo, evitando così di accrescere notevolmente le dimensioni dei modelli e rendendo più sicura l'esecuzione del lavoro sia per la diligenza, sia per i criteri e il metodo uniformi che si seguirebbero nello spoglio. In questo senso dichiara di accogliere le idee del relatore.

Quanto alla proposta di tenere distinti i giudizi secondo le diverse cause da cui essi traggono origine, non ha difficoltà di vo-

tarla, tanto più che per alcune cause la distinzione si trova già indicata nei prospetti, risultando omessa soltanto quella di espropriazione per pubblica utilità, la quale del resto crede che dia luogo a ben pochi giudizi.

Ostermann. Le osservazioni che egli voleva fare furono già esposte dal collega De' Negri e conferma che pochissime, per sua esperienza, sono le graduazioni che derivano da espropriazioni per causa di pubblica utilità. Nella maggior parte dei casi si fa il solo deposito dell'indennità e solo nei rari casi di contestazione si fa luogo al giudizio di graduazione.

Quanto al deposito della carta bollata, osserva che dal confronto dell'articolo 667, n. 8, del Codice di procedura, il quale dispone che il bando deve tra l'altro indicare la somma da depositarsi per le spese e l'articolo 672, che indica quali siano queste spese, risulta che non si può trovar margine per l'acquisto della carta bollata, come accennerebbe il relatore, a meno che non si voglia ricorrere ad una interpretazione assai lata delle disposizioni del Codice, il che si può fare, ma generalmente non si fa dalle Autorità giudiziarie.

Mortara. Ringrazia gli oratori che hanno preso la parola sulla sua relazione, della benevola accoglienza che ad essa hanno fatta e particolarmente il collega Gianturco per le parole affettuose espresse al suo indirizzo. Rende omaggio alle dichiarazioni del comm. De' Negri circa lo studio accurato e diligente da lui fatto sull'argomento delle espropriazioni e non ignora, come non lo ignora l'on. Gianturco, che la statistica giudiziaria espone separatamente le notizie sulle due specie di espropriazioni. Però il sistema seguìto dal nostro Codice di procedura, che del giudizio di graduazione fa un procedimento parallelo e quasi innestato a quello di espropriazione, importa che come la statistica tiene distinte le notizie per i due diversi procedimenti di espropriazione, si tengano anche distinte quelle del giudizio di graduazione per le due diverse specie di espropriazione.

Riconosce che, di regola, nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità sono scarsi i giudizi di graduazione, ma ciò può dirsi solo quando quell'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità riceve applicazione nella misura ordinaria. Quando però, o per un rinnovamento edilizio, come a Genova, o per altro motivo, vi sia

un numero straordinario di queste espropriazioni, la regola generale perde molto valore, e anche per questa causa si può avere un numero relativamente alto di graduazioni.

E fermandosi ancora all'esempio di Genova, osserva che l'accresciuto numero di graduazioni può colà essere attribuito a disagio economico, ma può anche trovare la sua spiegazione in difficoltà insorte tra gli espropriati e i loro creditori ; e il dubbio non si può chiarire finchè le notizie sono fornite complessivamente per tutti i giudizi di graduazione senza aver riguardo alle cause da cui traggono origine. Trova accettabile la spiegazione data dal collega De' Negri, che attribuisce la lacuna all'origine che ebbe lo studio dei giudizi di graduazione, il quale prima mirava ad un controllo sul lavoro delle Autorità giudiziarie; e che fu in seguito, per l'opera zelante e intelligentissima dell'on. Penserini, condotto a scopi pratici.

Ora aggiunge che le indagini statistiche quanto più sono studiate, tanto più manifestano i loro intenti sociali, e in vista di tali intenti di utilità sociale egli ha espresso i suoi voti su questo argomento

Facendo plauso alle spiegazioni fornite dal collega De' Negri e ringraziandolo, dichiara di rimettere al suo senno pratico il modo di attuare e completare i voti esposti nella relazione.

Quanto al deposito della carta bollata, crede inutile di discutere più oltre, giacchè l'autorevolissimo consenso dei colleghi Gianturco ed Ostermann lo confermano nel concetto che si possa prelevare anche la spesa per la carta bollata dalle somme depositate anticipatamente dai deliberatari; e sarà lieto se si potrà applicare in tal senso il Codice di procedura, con evidente vantaggio del compratore e dei creditori.

All'osservazione dell'on. Gianturco, che mancando le domande di collocazione il giudice delegato non può fare lo stato di graduazione, risponde che il cancelliere, anche mancando le domande di collocazione deve almeno presentare nel termine legale gli altri documenti di cui all'art. 710, e fra questi l'estratto della sentenza di vendita, contenente l'ammontare del prezzo.

E mancando le domande di collocazione nulla vieta al giudice delegato di fare lo stato di graduazione segnando al primo posto le spese e dichiarando la mancanza di creditori.

I creditori ritardatari verranno collocati quando compariranno

e l'articolo 714 del codice accorda tempo d'intervenire fino al momento in cui vien fatta la relazione della causa all'udienza.

Gianturco. Risponde al collega De' Negri che non ebbe intenzione di muovere alcun rimprovero alla Direzione generale della statistica, per i cui lavori ha sempre nutrito un sentimento di sincera ammirazione e che ha più volte espresso, riconoscendone l'importanza feconda di utili frutti. Non esita a dire che la statistica penale italiana è la prima di Europa e si può dire del mondo, e quella civile è seconda solo a qualcuna.

Dichiara che il suo intendimento era limitato a chiedere che per approfondire le indagini sul tema delle graduazioni, si deliberasse che la distinzione già fatta pei giudizî di espropriazione, venisse anche fatta per quelli di graduazione; e il collega De' Negri stesso ha riconosciuto che tale distinzione finora non è stata fatta, e ciò non certo per colpa della Direzione Generale di statistica.

Ed è lieto che il collega De' Negri colla sua competenza abbia già indicato il modo di ottenere quello che era desiderio del relatore e suo e ne lo ringrazia.

Azzolini. Siccome fu accennato a consuetudini invalse nelle cancellerie, crede opportuno ricordare che quando funzionava il servizio degli ispettori presso il Ministero di grazia e giustizia, la Commissione fu informata dei risultati delle loro ispezioni, degli inconvenienti da essi segnalati e dei provvedimenti presi per eliminarli. Ora questo servizio non funziona più e propone alla Commissione di esaminare se non fosse il caso di fare voti perchè fosse ripristinato. Gli ispettori sarebbero organi adatti per diramare con criterî, per quanto è possibile, uniformi e senza urtare direttamente usi locali, le istruzioni che la Commissione, e per essa il Ministero, ravvisasse opportuno impartire alle diverse Autorità.

De' Negri. Rende grazie all'illustre collega Gianturco delle gentili parole rivolte alla Direzione generale della statistica, che a lui sono più gradite, venendo da così insigne persona. Riconosce giusta la osservazione fatta circa la distinzione dei giudizi di graduazione; però non è a meravigliarsi che quel che si riconosce utile oggi non si sia fatto prima, giacchè, come osservava testè il collega Mortara,

coll'approfondire lo studio e l'esame, le indagini statistiche si affinano e si completano, e a tale intento mira la solerte e assidua cooperazione di tutti i membri della Commissione.

Nocito. Si associa alle proposte del relatore, ma vorrebbe formulare un voto che avesse una maggiore estensione nel senso, cioè, che fosse fatta un'indagine completa, non solo sui giudizi di graduazione, ma anche su tutto l'andamento della procedura relativa al credito fondiario, giacchè per questa parte vi sono gravi inconvenienti da eliminare.

Mortara. Risponde al collega Azzolini circa l'utilità o meno di istruzioni generali alle diverse Autorità giudiziarie col deplorare che non funzioni più il servizio degli ispettori, e riconosce che sarebbe assai più utile ed efficace l'opera di essi, perchè potrebbero provvedere con decisioni prese caso per caso, informate a criteri di prudenza e di opportunità; le istruzioni di carattere generale portando le diverse modificazioni in un modo un po' brusco, finiscono quasi sempre per riuscire moleste. E soggiunge che crede opportuno che la Commissione esprima un voto favorevole al ripristinamento del servizio, quantunque con proposte di questo genere si esca un po' dal còmpito assegnato a questo consesso.

Presidente. Prima di mettere ai voti le proposte del relatore prega i commissari De' Negri, Gianturco e Nocito che hanno espresso dei voti, di mettere in iscritto le loro proposte per sottoporle a deliberazione.

De' Negri. Dichiara che non farebbe nessuna proposta se il relatore acconsentisse a modificare alquanto le sue, delegando al Comitato lo studio del modello con cui si dovranno raccogliere le notizie sui giudizi di graduazione; e pregherebbe anche il relatore di voler avvicinare le proposte 2ª e 4ª che hanno, a differenza delle altre, intenti puramente statistici.

Mortara. Si dichiara pronto ad accettare i concetti esposti dal collega De' Negri e riunisce in una le proposte 2ª e 4ª facendo la modificazione seguente:

2° di delegare al Comitato la ricerca del metodo migliore per ottenere che nei moduli e resoconti degli anni successivi siano comprese le seguenti modificazioni:

a) e *b*) (*come nella relazione*);

c) la notizia dei giudizi pendenti a fine d'anno nei quali non siano state presentate note di collocazione.

Gianturco. Propone che sia aggiunta fra le cause che dettero luogo a giudizi di graduazione anche quella per debiti verso Istituti di credito fondiario.

Mortara. Accetta l'aggiunta dell'on. Gianturco.

Presidente. Legge e mette ai voti le proposte del relatore.

La prima proposta è la seguente:

1ª di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro sulle condizioni del servizio delle graduazioni presso il Tribunale di Genova, qualora già non sia stato provveduto in proposito.

È approvata.

Le altre sono modificate così:

2ª di delegare al Comitato la ricerca del metodo migliore per ottenere che nei moduli e resoconti degli anni successivi siano comprese le seguenti modificazioni:

a) causa da cui trae origine l'apertura del giudizio di graduazione, e cioè se da ordinaria espropriazione giudiziale, se da esecuzione per debito d'imposta o per debiti verso Istituti di credito fondiario, se da espropriazione per causa di pubblica utilità o da purgazione delle ipoteche contrattualmente stipulata;

b) misura del prezzo da distribuirsi nei singoli giudizi di graduazione, distinta per categorie, secondo la scala proposta nella relazione, ovvero come meglio si crederà dall'onorevole Direzione generale di statistica;

c) la notizia dei giudizi pendenti a fine d'anno nei quali non siano state presentate domande di collocazione.

È approvata.

3ª di richiamare un'altra volta l'attenzione di S. E. il Ministro sul ritardo di alcuni Conservatori delle ipoteche a restituire le note di trascrizione delle sentenze di vendita (circondari di Isernia, Genova, Pordenone).

È approvata.

Presidente. Legge la proposta Nocito così formulata:

« Si fa voto perchè secondo i risultati statistici siano studiate le riforme di celerità e sicurezza da introdursi nel procedimento esecutivo dell'espropriazione forzata per meglio assicurare il credito ipotecario ».

Pare a lui che questa proposta resti assorbita in seguito alla modificazione fatta dallo stesso relatore accogliendo un desiderio dell'on. Gianturco.

Gianturco. Spiega che la sua aggiunta si riferisce ai debiti verso istituti di credito fondiario, mentre ben altra è la portata della proposta Nocito, colla quale si fa invito al Governo di avviare gli studi su tutta la materia del credito ipotecario.

Grippo. Gli sembra che il collega Nocito proponga uno studio ma non esprima esplicitamente un voto, che se venisse oggi emesso potrebbe essere immaturo, data la vastità e importanza dell'argomento. E d'altra parte osserva che accennare fin da ora ad inconvenienti è già anticipare un voto in merito all'attuale ordinamento del credito ipotecario.

Nocito. Spiega che non si preoccupa degl'Istituti di credito fondiario, nè del credito fondiario come istituto bancario, ma vorrebbe venisse studiato il modo come funziona il credito ipotecario, che i francesi chiamano: *crédit foncier*.

Presidente. Fa notare all'on. Grippo, che l'on. Nocito propone uno studio sull'ordinamento del credito ipotecario, non dal punto di vista legislativo, sibbene sotto l'aspetto statistico.

Lucchini. Non aveva a prima giunta afferrato il senso preciso della proposta. Dopo gli schiarimenti avuti dichiara che non può negarle il suo voto. Osserva però che non è còmpito di questa Commissione studiare riforme di carattere legislativo e che, come diceva ieri l'on. Gianturco, questa è Commissione di statistica, non Comitato legislativo. Studi statistici sono di competenza di essa e non studi per riforme di leggi, i quali sono devoluti esclusivamente al potere legislativo.

Riconosce naturalissimo che un consesso così importante e autorevole come questo non voglia tarparsi le ali e restringere in troppo rigidi confini l'opera propria, ma non si deve nemmeno

esorbitare dalle attribuzioni assegnate. Per queste considerazioni prega il collega Nocito di modificare la sua proposta nel senso che si faccia uno studio dell'argomento secondo i risultati statistici, senza accennare a riforme.

De' Negri. Egli pure ha trovata un po' vaga la formula adottata dall'onorevole Nocito, la quale pare presupponga che si siano già fatte indagini statistiche in proposito. Indagini speciali veramente furono fatte e ne fu reso conto nella relazione sulle espropriazioni forzate, che egli stesso ebbe l'onore di presentare alla Commissione. In essa si accennava anche alle espropriazioni compiute ad istanza di istituti che esercitavano il credito fondiario, ed erano riassunti i pareri delle Autorità giudiziarie, con un accenno, sia pure con molte riserve, alle riforme atte ad ovviare agli inconvenienti rilevati. Aggiunge che è suo intendimento di riproporre quella inchiesta per l'anno venturo allo scopo di vedere se, ora che sono passati alcuni anni da quello a cui si riferivano i dati della prima relazione, perdurino ad esservi tuttora, e nella stessa misura gli inconvenienti che allora ebbe occasione di rilevare.

Dichiara che era già suo intendimento, qnando si fosse dovuto procedere ad una nuova indagine sull'argomento di mettere in particolare rilievo i giudizi promossi da istituti di credito fondiario; ma se si trattasse di ordinare una inchiesta più vasta, il che non gli riesce di comprender bene, data l'imprecisione della proposta, non si sentirebbe di accettarla senz'altro, perchè non potrebbe impegnare l'ufficio in una ricerca con limiti non ben definiti, la quale potrebbe richiedere una spesa superiore ai mezzi disponibili.

Gianturco. Crede di interpretare il pensiero dell'on. Nocito, dichiarando per lui che egli non invita la Commissione a preparare riforme, ma a proporre al Governo lo studio del tema del credito ipotecario, e con questa proposta non si esorbita dal còmpito proprio della Commissione. Però prega il proponente di non insistervi, perchè il Governo non da oggi solamente è convinto della necessità di proporre riforme delle disposizioni che regolano il credito ipotecario, e se ne ha la prova nel fatto che è già innanzi al Senato un progetto di legge sulla materia, al quale crede che il collega Mortara abbia portato il prezioso contributo dei suoi studi. E ricorda che quel progetto, allontanandosi da un altro suo progetto di

riforma della procedura di tutte le espropriazioni, provvede per ora soltanto alle piccole espropriazioni.

Nocito. È d'accordo col collega Lucchini che questa è Commissione di statistica, e non Comitato legislativo; osserva però che, anche limitando la funzione di essa a quella di un osservatorio statistico, i numeri hanno un significato, e che dai risultati numerici si debbono trarre delle conclusioni: è quello che si fa tutti i giorni nelle sedute della Commissione, è quello che si è fatto anche oggi, quando si è detto che i numeri hanno svelato degli inconvenienti ai quali si deve ovviare, modificando alcune disposizioni, completandone altre. Al collega De' Negri, che gli propone di modificare il suo ordine del giorno, risponde che non ha difficoltà di aderire a tale desiderio, e accetta la variante suggeritagli dal senatore Boccardo, che è la seguente:

« Fa voti, perchè si istituiscano studi statistici, al fine di indagare se la legislazione attuale sull'espropriazione corrisponda ai bisogni del credito ipotecario. »

Al collega Gianturco poi fa notare che non sono le piccole espropriazioni quelle che più interessano il paese, e spingere il Governo a fare più di quello che ha fatto colla presentazione del progetto ricordato, non gli sembra fuori di luogo.

È deplorevole, non v'è dubbio, che si esproprii il piccolo proprietario ma è anche, e forse più, deplorevole che, dato l'attuale ordinamento del credito ipotecario, con tutte le diverse formalità dispendiose dei giudizi di espropriazione, chi ha bisogno di fare una operazione di credito trovi più conveniente di sottoporsi alle angherie del creditore usuraio, anzichè ricorrere al credito fondiario.

Presidente. Legge la nuova proposta modificata che porta le firme del senatore Boccardo e dell'onorevole Nocito:

« La Commissione fa voti perchè si instituiscano studi statistici al fine di indagare se la legislazione attuale sull'espropriazione corrisponde ai bisogni del credito ipotecario ».

Messa ai voti, è approvata.

Presidente. Essendo esaurita la discussione sulla relazione Mortara, dà la parola al commissario Sandrelli perchè comunichi alla Commissione le deliberazioni prese dal Comitato riunitosi questa mattina, in adempimento del desiderio espresso dalla Commis-

sione nella seduta del 15 corrente, nella quale furono discusse le Comunicazioni fatte dal comm. Baccarani su una statistica del contenzioso erariale.

Sandrelli. Ricorda alla Commissione che il 15 corrente il collega Baccarani riferì verbalmente sull'indagine statistica già disposta dalla Commissione e per la quale fu incaricata una Sotto-Commissione composta da Bosco, sostituito poi dal Baccarani, e da lui, di eseguire gli studi preliminari.

Il Baccarani accennò allora alla scheda istituita dall'Avvocatura erariale con notizie importanti su ciascuna causa in cui è impegnato il Governo o come attore o come convenuto, e formulò i capisaldi della nuova indagine statistica.

Il senatore Boccardo, che quel giorno presiedeva la Commissione, espresse il voto, accolto dalla Commissione, che le idee esposte dal Baccarani fossero sottoposte all'esame del Comitato permanente. In esecuzione di questo voto oggi si è riunito il Comitato, il quale ha esaminato le proposte del Baccarani, approvandone il contenuto in massima parte.

Una sola modificazione è stata apportata dal Comitato alle proposte originarie e di essa dà comunicazione.

La Commissione sa che fra le cause erariali vi sono anche quelle concernenti la giustizia amministrativa, giudicate nella quasi totalità dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, meno qualcuna decisa dalle Giunte provinciali amministrative.

Il Baccarani ha fatto notare al Comitato che la notizia su queste cause non sarebbe completa, se si desumesse dalle schede dell'Avvocatura erariale, non tutte le Amministrazioni pubbliche rivolgendosi, per la trattazione di queste cause, all'Avvocatura erariale medesima. E d'altra parte una raccolta completa dei dati concernenti la giustizia amministrativa si fa già in esecuzione di un voto della Commissione, alla quale si presentano i risultati con relazioni triennali.

Per queste considerazioni il Comitato ha disposto che fosse limitata la nuova indagine sul contenzioso erariale alle sole cause ordinarie, a quelle cioè che sono vere e proprio cause di diritto civile, nelle quali una delle parti è la pubblica Amministrazione, e che sono decise sia da un Collegio di arbitri sia dalle Magistrature ordinarie.

Presenta quindi alla Commissione a nome del Comitato le seguenti proposte:

« Il Comitato permanente propone di iniziare la ricerca statistica sulle cause di contenzioso erariale, con le seguenti norme:

« I. — La ricerca statistica sarà limitata alle cause interessanti le Amministrazioni pubbliche patrocinate dalla Avvocatura erariale davanti alle Autorità giudiziarie ordinarie e davanti arbitri;

« II. — Lo spoglio delle schede sarà fatto dividendo le schede per gruppi:

a) secondo l'amministrazione interessata nella lite;

b) secondo le materie che dettero luogo alle controversie per ciascuna amministrazione;

« III. — La esposizione dei dati statistici sarà ordinata per distretti di Corte d'appello;

« IV. — Lo spoglio delle schede sarà limitato alle sole cause nelle quali fu pronunziata una sentenza definitiva, oppure a quelle nelle quali vi fu transazione, abbandono, perenzione o altro motivo di estinzione dell'azione ».

Quanto alla spesa non ha che a ripetere quello che disse il collega De' Negri, che, cioè, non è rilevante aggirandosi intorno alle 400 lire e sarà assunta dalla Direzione generale della statistica per cortese profferta dello stesso comm. De' Negri. Anche il tempo occorrente a condurre a termine l'indagine, che è stato approssimativamente calcolato, non sarà lungo, ed esprime quindi la speranza che si possano avere i risultati numerici abbastanza presto per riferirne alla Commissione in una delle prossime sessioni.

Dopo una breve discussione alla quale partecipano i Commissari Zella-Milillo, Brusa, De' Negri, il Presidente legge e mette ai voti una per una le proposte presentate dal commissario Sandrelli, le quali sono tutte approvate.

La seduta si toglie alle ore 11. 35.

Seduta del 19 dicembre 1902.

Presidenza di S. E. il senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Grippo, Lucchini, Molfino, Nocito, Ostermann, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo ed i segretari Farace e Licci.

La seduta è aperta alle ore 9. 30.

Presidente. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Presidente. Invita il comm. Cocucci a leggere la relazione *sulla tenuta dei registri dello stato civile negli anni* 1900 *e* 1901.

Cocucci. Legge la relazione (1).

Lucchini. Anzitutto esprime il suo plauso per la bella relazione del comm. Cocucci.

Ha chiesto poi la parola per fare due osservazioni: Dai rapporti dei Procuratori Generali risulta che il servizio lascia molto a desiderare, e, come ben diceva il Relatore, si tratta di servizio della massima importanza. Egli poi ha fondati motivi per dubitare della esattezza dei dati forniti dai Procuratori Generali. Infatti, se le loro osservazioni si classificano secondo le regioni a cui si riferiscono i dati, si scorge subito la diversità dei criteri, ai quali i detti funzionari informano i loro giudizi. Dalla relazione si rileva che vi sarebbe stato un peggioramento nel servizio in qualche Comune dell'alta Italia, e particolarmente in alcuni del distretto delle Corti di appello di Brescia, di Genova e di Casale, mentre nelle provincie meridionali le cose avrebbero proceduto in modo più che soddisfa-

(1) Veggasi questa relazione a pag. 267 del presente volume.

cente. Ora ciò sembra a lui inverosimile, perchè è noto che nei distretti sopraindicati, e particolarmente in quello di Casale, per antica tradizione, l'amministrazione della giustizia procede regolarmente. Questa diversità di giudizio non deve tanto dipendere da una effettiva differenza nel modo in cui il servizio dello stato civile è tenuto nei Comuni dei vari distretti, quanto dal maggiore o minore rigore con cui le ispezioni vengono eseguite. Questa sua opinione non è campata in aria, ma si basa sull'esperienza, e si sono avute prove di quanto egli afferma anche in questa Commissione. Ricorda infatti che fu incaricato un Sostituto Procuratore del Re di fare un'ispezione al casellario del Tribunale di Napoli, e che egli trovò che il servizio non dava luogo ad osservazioni di sorta, ma poi non molto tempo dopo questa stessa Commissione, per altre informazioni ricevute, dovette constatare l'infondatezza di quella affermazione.

La conclusione a cui vuol giungere è questa: che il male deve essere anche più grave di quanto apparisce dai dati raccolti; e coglie quest'occasione per lamentare ancora una volta che il Ministero di grazia e giustizia non abbia creduto di riattivare il servizio dei suoi Ispettori, servizio che può dirsi costituisca un vanto della Commissione, per averne essa sempre segnalata l'utilità, e dal quale si erano conseguiti ottimi risultati. Crede quindi opportuno che si rinnovi il voto presso il Ministro Guardasigilli, perchè siano disposte periodiche ispezioni, da eseguirsi dai funzionari del Ministero, per accertare il modo come procedono i vari rami dell'amministrazione della giustizia presso le principali sedi giudiziarie. Egli è convinto che soltanto col mezzo di ispezioni si potrà scoprire quello che non sarà mai accertato in altro modo, sia per la poca diligenza da parte di chi deve sorvegliare i vari servizi, sia perchè, per una o per altra ragione, i Procuratori del Re nascondono le negligenze dei funzionari dipendenti.

Nocito. Rende plauso al collega Cocucci per l'esattezza con cui ha riassunto i vari rapporti dei Procuratori generali sull'importante tema della tenuta dei registri dello stato civile.

Deve però osservare che i detti magistrati hanno tutti una nota di compiacenza pel modo come procede questo servizio, mentre i fatti rilevati dimostrano semplicemente il contrario, e per molte-

plici ragioni, come osserva il collega Lucchini, deve credersi che lo stato delle cose sia anche peggiore di quello che appare. Egli però non sa spiegarsi come, di fronte a fatti così gravi, che sono dunque a cognizione del Pubblico Ministero, questo non abbia creduto suo dovere di promuovere provvedimenti contro i colpevoli, e come siano state dimenticate le disposizioni penali al riguardo comminate dal Codice civile. Deve anzi aggiungere che in taluni dei fatti esposti non si scorgono delle semplici contravvenzioni, ma dei delitti di falso veri e propri. Queste cose sollevano una giusta indignazione ed impongono il dovere di eccitare il Pubblico Ministero a spiegare una maggiore diligenza in questo ramo del servizio.

Non può poi che fare eco alle osservazioni del collega Lucchini, perchè dal Ministero di giustizia siano ripristinate le ispezioni. È davvero strano che mentre le Cancellerie sono frequentemente visitate dagli Ispettori demaniali, perchè sia assicurata l'esatta sorveglianza delle leggi di registro e bollo, non si mandino gli Ispettori del Ministero di grazia e giustizia a verificare come procedano tutti gli altri servizi assai più importanti e gravi.

Trova poi una lacuna nei rapporti dei Procuratori generali, per quanto riguarda gli emigranti. Nulla infatti è detto circa ai registri di stato civile, che si conservano presso i Consoli e circa la trasmissione dei relativi atti ai Procuratori del Re competenti, per mezzo del Ministero degli affari esteri e di quello di grazia e giustizia. Gioverà far sapere ai Procuratori generali che dovrebbero dare qualche informazione anche su questi atti ricevuti all'estero e trasmessi in Italia.

Conclude col proporre che la Commissione esprima energicamente il suo voto che siano ripristinate le ispezioni.

Ostermann. Dalla bellissima relazione del commissario Cocucci, risulta l'osservanza dell'articolo 104 della legge del 13 novembre 1864. Di ciò si era occupata la nostra Commissione, la quale anzi provocò un'apposita circolare del Ministero di grazia e giustizia. Non è però dato di conoscere se presso tutti i Distretti si proceda regolarmente alle partecipazioni degli atti di stato civile ai Distretti competenti. Su quest'importante servizio ha pubblicato un pregevole lavoro il signor Billia, segretario della R. Procura Generale di Torino, il quale, osservando che sulla materia mancano

norme precise, ha tracciato un piano di riordinamento di questo servizio, indicando i rimedi da apportare agli inconvenienti attuali. Di questo lavoro è lieto di presentare una copia alla Commissione, perchè ora che si dovrà procedere alla compilazione dei nuovi moduli si faccia tesoro di questo studio.

Anche egli non sa giustificare la soppressione del servizio delle ispezioni nel Ministero. Ed all'uopo tiene a dichiarare che si errerebbe nel credere che le dette ispezioni siano invise ai Capi di Collegio, i quali non che osteggiarle, non potrebbero che raccomandarle.

Gianturco. Innanzi tutto si associa ai colleghi per le lodi tributate al comm. Cocucci per la sua bella relazione.

Tiene poi a dichiarare che non bisogna esagerare l'importanza delle irregolarità lamentate circa la tenuta dei registri dello stato civile. Alcune di esse si spiegano colle condizioni locali. Così la mancata presentazione del neonato può dipendere dalle distanze dei luoghi, dalle difficoltà dei mezzi di comunicazione e dalla stagione invernale. Soltanto se questo fatto fosse abituale potrebbe essere oggetto di richiamo.

Del pari l'assistenza dei medesimi testimoni, quasi sempre dipende dalla mancanza di persone che siano disposte a fare da testimoni, e così in certi luoghi sonvi taluni i quali si prestano a testimoniare in tutti gli atti, traendo da questa specie di occupazione i mezzi per vivere.

Per quelle irregolarità per cui vi sono gli estremi del reato, è d'accordo col collega Nocito nel desiderare che sia sempre iniziato il procedimento penale. Si avverta però che talvolta nei fatti deplorati e nelle stesse denunciate abrasioni, le quali hanno certamente un carattere di maggior gravità e possono dar luogo a sospetto di reati, può mancare assolutamente il dolo e non vi è luogo a procedere penalmente.

Quello che è veramente deplorevole è la persistenza di taluni abusi che non si possono assolutamente tollerare. Per esempio molte volte è stato raccomandato di non imporre ai fanciulli esposti dei nomi ridicoli, ed è grave che ciò si continui a fare in onta a tutte le raccomandazioni; così è veramente deplorevole l'omissione dell'indicazione degli oggetti trovati addosso agli infanti abbandonati, venendo a mancare il mezzo per identificare questi fanciulli qualora in

seguito i genitori volessero riconoscerli o legittimarli. Si associa poi al collega Nocito, perchè siano raccolte le notizie da lui richieste circa gli atti di stato civile per gli emigranti. È noto che questi possono, secondo le leggi del luogo ove si trovano, far assumere gli atti dello stato civile dalle Autorità locali, trasmettendoli poi nel Regno, ovvero rivolgersi ai nostri agenti diplomatici o consolari, a cura dei quali gli atti vengono poi inviati ai Comuni di origine.

Occorre conoscere come proceda questo servizio ed avere tutte le indicazioni statistiche opportune.

Relativamente alle ispezioni, osserva al collega Lucchini che esse furono sospese per mancanza di fondi. Riconosce però che non si può ritenere questa una ragione sufficiente per giustificare la soppressione di un servizio tanto importante e la cui utilità non può essere messa in dubbio da alcuno.

Azzolini. Per l'assenza momentanea del Direttore generale della Statistica, crede di dover prendere la parola sulle proposte fatte dal comm. Cocucci circa talune modificazioni ai modelli coi quali si raccolgono le notizie sulle irregolarità riscontrate nei registri dello stato civile. Deve osservare che esse importerebbero un raddoppiamento del lavoro, dovendosi dividere ciascuna colonna in due per registrare separatamente le irregolarità riscontrate dai Pretori, da quelle rilevate dai Procuratori del Re.

Bisognerebbe ad ogni modo che i nuovi modelli fossero pronti nel gennaio, perchè fossero conosciuti quando i Pretori procedono alla verifica del primo quadrimestre.

Circa poi ad alcune delle lamentate irregolarità, deve ritenere che quando le cifre statistiche sono molto alte, come quelle della omessa presentazione dei neonati nella circoscrizione giudiziaria di Rovigo (3000), è d'uopo supporre che il fatto metta capo a speciali motivi, che dovrebbero essere chiariti nei rapporti con cui i Procuratori del Re accompagnano i prospetti statistici.

Per quanto riguarda l'adibizione degli stessi testimoni, in centinaia e centinaia di atti, la questione è molto antica e si connette all'altra, che ancora attende una soluzione, sul significato che hanno queste testimonianze, se, cioè, vertano sul contenuto degli atti o sulla formale redazione dei medesimi: nel primo caso sarebbe grave che i testimoni fossero sempre gli stessi, mentre non lo sarebbe nel secondo.

Relativamente poi a tutto quanto riguarda i registri di stato civile deve dichiarare che è ben doloroso vedere come lo stesso Governo mostri di dubitare della loro sincerità. Questo dubbio è chiaramente espresso in una recente circolare del Ministero delle finanze. Aggiunge che anche delle proposte ed osservazioni fatte dal consigliere Ostermann, il Comitato non mancherà di tenere il debito conto.

È stato detto che le ispezioni furono sospese, e si potrebbe dire anzi soppresse, per ragioni di economia; ma crede di poter affermare che l'ammontare della spesa non dovrebbe essere un serio motivo per giustificare tale provvedimento, perchè essa non supererebbe le 6 o 7000 lire annue, anche perchè uno degl'ispettori, dovendo attendere alle verifiche degli Uffici economali dei benefizi vacanti, verrebbe a trarre dai fondi dei medesimi le relative indennità.

Cocucci. Deve innanzitutto ringraziare i colleghi per le parole benevole a lui rivolte, che interpreta come espressione del loro animo gentile, giacchè il suo lavoro, assai modesto, anche per l'indole del tema piuttosto arido, non meritava tante lodi.

Condivide lo scetticismo dell'on. Lucchini circa la sincerità delle cifre, giacchè può dipendere dalla maggiore o minore diligenza dei Pretori o dei Procuratori del Re, l'accertamento delle avvenute irregolarità in più o men grande copia.

Per quanto riguarda le giuste osservazioni fatte circa la mancata applicazione delle penalità in casi in cui evidentemente queste trovavano applicazione, è da ricordare che le frequenti amnistie hanno arrestato il corso dell'azione penale anche in quei pochissimi casi in cui era stato iniziato il procedimento.

Presidente. Mette ai voti la proposta con cui si chiude la relazione Cocucci, cioè :

Invitare il Ministro Guardasigilli a impartire istruzioni esplicative per raccogliere in modo uniforme i dati statistici sulle irregolarità riscontrate nei registri dello stato civile, dopo che il Comitato di statistica avrà esaminato se e quali modificazioni possono utilmente introdursi nei moduli prescritti con la circolare 7 luglio 1900.

È approvata.

Presidente. Mette ai voti le proposte firmate dai commissari Gianturco e Nocito, concepite nei seguenti termini:

« La Commissione fa voti:

« 1° che sia riattivato il servizio degl'Ispettori centrali per quanto riguarda la tenuta dei registri dello stato civile;

« 2° che sia data opera sollecita all'esperimento delle azioni per le contravvenzioni ai registri dello stato civile;

« 3° che si provveda al servizio statistico degli atti dello stato civile avvenuti all'estero davanti agli agenti diplomatici e consolari:

« 4° che siano denunciati al Ministero dell'interno i nomi ridicoli od obbrobriosi imposti ai trovatelli, e che sia raccomandato agli Ufficiali di stato civile di tener conto e registro dei segni ed oggetti sopra loro trovati.

« Gianturco — Nocito ».

Sono tutte approvate.

La seduta è tolta alle ore 11.45.

Seduta del 20 dicembre 1902.

Presidenza di S. E. il senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Grippo, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, ed i segretari Farace e Licci.

La seduta incomincia alle ore 9.40.

PRESIDENTE. Invita uno dei segretarii a leggere il processo verbale della seduta precedente.

Il processo verbale è approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Invita il commissario Azzolini a leggere la sua relazione *Sulle tutele e i consigli tutelari nell'anno* 1901.

AZZOLINI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione Azzolini.

DE' NEGRI. Reputa superfluo ogni elogio alla relazione del collega Azzolini, il quale ha oramai abituato la Commissione a questi magistrali lavori.

Crede però opportuno di dare dei chiarimenti su alcune lacune lamentate dal relatore nei dati statistici. Questi ha accennato che quanto alle tutele aperte per abuso o perdita della patria potestà, i modelli statistici non permettono di distinguere quelle derivanti da un giudizio civile (art. 233 Codice civile) da quelle che sono vero e proprio effetto di condanna penale (art. 33 Codice penale). È ben vero che nei modelli compilati dal Ministero per allegarsi ai

(1) Veggasi questa relazione a pag. 301 del presente volume.

rapporti dei Procuratori Generali, queste due notizie sono date complessivamente; ma fa rilevare che nei modelli distribuiti dalla Direzione generale della statistica, e i cui risultati sono esposti nei volumi della statistica giudiziaria, le due notizie sono classificate separatamente.

Un altro appunto è stato mosso dal relatore ai modelli statistici, deplorando che vi sia inserita una colonna per le tutele istituite *per altri motivi*, cioè per motivi diversi da quelli classificati nelle colonne precedenti, prestandosi essa a favorire equivoci o a coprire errori. Conviene anche lui che sarebbe desiderabile evitare queste diciture troppo generali e formulare invece i quesiti e le ipotesi con precisione per non dare ai compilatori delle statistiche una soverchia libertà di apprezzamento nelle classificazioni. Ma spesso queste locuzioni « altri motivi » e simili, sono necessarie per poter raccogliere notizie che non troverebbero esatto collocamento nelle altre colonne dei modelli, non essendo facile, e talora nemmeno possibile, prevedere tutte le modalità di un dato fatto statistico, poichè la pratica non sempre è conforme al dettato delle leggi. Obbligo dello statistico, in questi casi, è di invigilare perchè nelle colonne con simili diciture non si segnino notizie che sono specificatamente prevedute in altre colonne e di rendersi conto esatto delle cifre che sono state segnate sotto quelle voci generiche. È quanto appunto la Direzione generale della statistica ha fatto per il caso rilevato dal collega Azzolini. Si sono, cioè, specificati tutti quei motivi preveduti dalle leggi, i quali danno luogo all'apertura delle tutele, inserendo peraltro una colonna nella quale eventualmente poter segnare i casi impreveduti.

L'esperienza avendo però dimostrato che qualche ufficio aveva registrato in questa colonna dei casi che dovevano essere compresi sotto altre, si è più tardi prescritto che nella colonna delle « osservazioni » si specificassero i casi medesimi. Perciò a cominciare dall'anno 1901 si potrà dar notizia precisa di tutti i motivi che determinarono l'istituzione di tutele.

Il relatore ha ragione di credere che in quella colonna fossero segnati casi di trasferimento delle tutele da uno ad altro mandamento. Questa circostanza era stata rilevata anche dalla Direzione generale della statistica, ma si è già provveduto a che l'errore non

si ripeta, aprendo un'apposita colonna per segnarvi questi trasferimenti.

Queste spiegazioni varranno a dimostrare che si va migliorando via via il modo di raccolta dei dati statistici, facendo tesoro dei suggerimenti che vien fornendo la pratica quotidiana.

Azzolini. Ringrazia il comm. De' Negri delle benevole parole dette per la sua relazione e dichiara che le sue osservazioni non avevano altro scopo che quello di rilevare un inconveniente grave; tanto meglio se tale inconveniente per l'avvenire sarà rimosso. Ma le lacune lamentate, come appunto accennava il commendatore De' Negri, si riferiscono ai prospetti allegati ai rapporti dei Procuratori Generali, non già a quelli della statistica giudiziaria. Insiste specialmente nel deplorare che quei prospetti i quali più che agli intenti statistici, dovrebbero servire per esercitare un'efficace controllo del servizio, allo scopo di assicurarne il buon andamento, nondimeno lascino ancora molto a desiderare per esattezza e precisione.

Grippo. Domanda al Relatore se è risultato dai suoi studî sulla materia che per i minorenni residenti all'estero i quali rimangano privi di genitori, si prenda qualche provvedimento per assicurare anche ad essi il beneficio della tutela. Le Ambasciate e i Consolati dovrebbero fornire le opportune notizie, ma egli non sa se tali notizie vengano realmente fornite e se si provveda in seguito dalle nostre Autorità giudiziarie all'apertura delle tutele.

Azzolini. Ricorda che questo medesimo rilievo fu fatto nella relazione dell'anno 1899; però non fu preso alcun provvedimento e non fu fatta nemmeno una indagine in proposito.

Grippo. Crederebbe opportuno richiamare su questo punto l'attenzione del Ministro Guardasigilli, il quale potrebbe a sua volta rivolgere una raccomandazione al Ministro degli esteri, perchè le Ambasciate e i Consolati diano notizia della morte di cittadini italiani residenti all'estero, i quali lascino prole minorenne, al Procuratore del Re del rispettivo circondario a cui appartenevano i defunti. Il Procuratore del Re dovrebbe poi provvedere in qualche modo per la tutela dei minorenni.

Azzolini. Ricorda che fu anche proposta la questione come si potrebbe esercitare la sorveglianza su queste tutele dai Consigli di famiglia, che ai termini del nostro Codice civile dovrebbero essere istituiti in Italia, nei mandamenti d'origine dei minorenni, mentre questi minorenni si troverebbero all'estero.

Grippo. Quando il Procuratore del Re fosse informato dai nostri agenti diplomatici o consolari dell'apertura della tutela potrebbe anche, ove lo credesse necessario nell'interesse dei minorenni, promuovere le pratiche necessarie per il rimpatrio dei medesimi.

Dichiara però che non intende di fare una proposta concreta in proposito, essendo sufficiente che la sua osservazione risulti dal processo verbale perchè ne abbia cognizione il Ministro Guardasigilli, il quale potrà provvedere nel modo che ravviserà più opportuno ed efficace.

Presidente. Ricorda che sulla materia delle tutele, la Commissione deve anche esaminare e votare la proposta di riforma del sistema di registrazione delle notizie, allo scopo di rendere unica la fonte statistica ad evitare non poche cause di errori. Questo esame è stato rimandato perchè si desiderava che fosse presente alla discussione il commissario Penserini, primo autore del progetto di riforma. Essendo questi ora presente metterà in discussione anche tale argomento.

Mette, intanto, ai voti le proposte contenute nella relazione Azzolini.

Legge la prima:

« Che alle relazioni annuali siano uniti due elenchi nominativi e motivati: uno per i funzionari deligenti, l'altro per i funzionari negligenti. Tali elenchi con le relazioni dopo essere stati esaminati da questa Commissione, dovrebbero essere inviati ai competenti uffici del Ministero di Grazia e Giustizia ».

È approvata.

Presidente. Legge la seconda proposta:

« Che siano fatte nuovamente speciali insistenze al Ministero

delle Finanze per la invocata esenzione da tasse e spese per gli atti concernenti tutele povere ».

È approvata.

Presidente. Legge la terza proposta:

« Che nella consueta trasmissione agli Uffici giudiziari delle relazioni presentate a questa Commissione si richiami autorevolmente su di esse la più diligente attenzione ed il solerte studio dei singoli Uffici ».

È approvata.

Mette poi ai voti le proposte concernenti l'unificazione delle fonti statistiche per la raccolta delle notizie sulle tutele, proposte già presentate alla Commissione nella prima seduta di questa sessione quando furono lette dal relatore Azzolini le comunicazioni del Comitato permanente.

Legge la prima proposta:

« Istituzione di una scheda per tutte le tutele in corso al principio dell'anno in cui avrà effetto la riforma e conseguente abolizione, nella forma stabilita col regio decreto 10 dicembre 1882 n. 1103, del registro delle tutele prescritto dall'articolo 343 del Codice civile trasferendo nella scheda con le altre notizie, quelle volute coi successivi articoli 345, 346, e 347 ».

Dà la parola al commissario Penserini perchè esprima il suo avviso sulle modificazioni apportate dal Comitato al suo progetto di riforma.

Penserini. Dichiara che pur non essendosi trovato presente alla prima seduta, ha però letto la relazione Azzolini sulle comunicazioni del Comitato, e prima di tutto sente il dovere di ringraziare il Relatore e il Comitato per la favorevole accoglienza fatta al suo progetto e per le benevole parole espresse al suo indirizzo.

Aggiunge che dal momento che il Comitato ha creduto di estendere la compilazione della scheda a tutte le tutele aperte, mentre egli, per non aggravare troppo di lavoro le cancellerie, la aveva limitata alle tutele aperte negli ultimi due anni, non ha nes-

suna difficoltà di dare il suo voto alla soppressione di alcuni dei registri da lui proposti, i quali col nuovo sistema diverrebbero inutili. Come pure approva pienamente l'idea di ridurre il numero delle notizie da richiedersi, trascurando quelle che, pur avendo una certa importanza, non sono assolutamente essenziali. Egli nel preparare i modelli proposti ebbe in mira di comprendervi tutte le notizie che potevano formare oggetto di esame, ma era anche suo intendimento di toglierne alcune nella redazione finale dei prospetti che dovevano distribuirsi alle Autorità giudiziarie.

Ostermann. Si preoccupa alquanto del fatto che nella proposta si parla di abolizione del registro disposto dall'articolo 343 del Codice civile e della sostituzione della scheda a quel registro.

Azzolini. Osserva che il Codice civile, disponendo che sia tenuto un registro delle tutele, in sostanza vuole assicurata la registrazione di provvedimenti di tanta importanza perchè sia garantito il buon andamento del servizio. Ora le nuove proposte hanno appunto di mira questo scopo e la registrazione sarà fatta ugualmente, ma con un sistema più perfezionato.

Trattasi quindi a suo avviso di una trasformazione del metodo di registrazione e nulla più.

Presidente. Mette ai voti la prima proposta.

È approvata.

Presidente. Legge la seconda proposta:

« Soppressione degli attuali elenchi nominativi istituiti colle circolari del Ministero di grazia e giustizia del 16 novembre e 6 dicembre 1896, nn. 1413-905, 31 dicembre 1897, n. 1226 e 27 ottobre 1898, n. 1537 ».

Ostermann. Osserva che col nuovo sistema verranno soppressi anche i registri che ora sono tenuti presso i Tribunali, il che porterà ad un inconveniente non lieve, quello, cioè, che i Tribunali quando dovranno omologare le deliberazioni dei Consigli di famiglia, siccome generalmente l'omologazione si domanda presentando solamente il ricorso senza accennare a precedenti, non avranno elementi sufficienti per decidere se le diverse deliberazioni meritino o

no di essere omologate, nè potranno verificare se per avventura con mutate parvenze si ritenti di ottenere una omologazione altra volta non concessa, cosa non nuova, specie nei Tribunali importanti divisi in più sezioni, e più di una volta scoperta in tempo mercè l'esame dei registri. Per ovviare a questo inconveniente si potrebbe disporre che il ricorso per l'omologazione venisse trasmesso al Tribunale pel tramite del Pretore, il quale potrebbe corredarlo di tutti quei documenti e di tutte quelle informazioni che possono mettere il Tribunale in grado di poter giudicare con perfetta cognizione di causa.

Penserini. Riconosce che l'inconveniente lamentato dal collega Ostermann potrebbe presentarsi, e ciò si deve assolutamente evitare. Però dichiara che il modo di evitarlo è semplicissimo: basta che il Pubblico Ministero, che deve essere sempre sentito in tale materia, faccia scrupolosamente il suo dovere raccogliendo per suo conto, e comunicando al Tribunale tutte le informazioni necessarie per un maturo giudizio. E nulla vieta al Pubblico Ministero di domandare tutte queste informazioni al Pretore dipendente, chiedendo anche, qualora lo reputasse opportuno, che gli venisse spedita in originale o in copia la scheda concernente la tutela cui si riferisce la deliberazione presentata al Tribunale per l'omologazione.

Ostermann. Dichiara che ha creduto opportuno fare l'osservazione esposta perchè è convinto che l'inconveniente sorgerà certamente, ma non crede sia il caso di farne una proposta apposita, sembrandogli sufficiente che risulti dal processo verbale la sua raccomandazione.

Azzolini. Ricorda che coll'abolizione degli elenchi nominativi viene anche risparmiato non poco lavoro alle cancellerie.

Presidente. Mette ai voti la seconda proposta.

È approvata.

Legge e mette ai voti la terza proposta:

« Adozione di tre registri numerici; il primo per il movimento generale annuale delle tutele; il secondo per i consigli di famiglia o di tutela istituiti nell'anno; il terzo per il funzionamento delle

tutele aperte nell'anno ed in anni anteriori, ma limitatamente ai fatti avvenuti nell'anno cui si riferisce la indagine statistica. »

Anche questa proposta è approvata.

Beltrani-Scalia. Vedendo terminato il lavoro di questa sessione, prima che si tolga la seduta, vuol fare una proposta che, cioè, la Commissione esprima il voto al Ministro Guardasigilli che si compiaccia di restituirle due dei suoi membri che hanno cessato di farne parte: il comm. Bodio ed il prof. Bosco.

Presidente. Non può non essere d'accordo col collega Beltrani-Scalìa nel desiderare che il comm. Bodio ed il prof. Bosco tornino a far parte di questa Commissione. Quanto al prof. Bosco, che è membro elettivo, non vi è per ora posto disponibile e non mancherà, quando vi sarà qualche vacanza, di far presente al Ministro Guardasigilli il desiderio del collega Beltrani-Scalìa.

Quanto al comm. Bodio dichiara che è dolente che egli ora non faccia parte della Commissione e aggiunge anzi che non gli è possibile di pensare ad una qualsiasi indagine statistica, senza che il suo pensiero non ricorra all'insigne uomo.

Il comm. Bodio è membro di diritto della Commissione, in quanto è presidente del Consiglio superiore di statistica, ed essendo stato fatto presente che era spirato il tempo della durata in carica dei membri del Consiglio superiore di statistica e quindi del suo presidente, senza che fosse stato provveduto alle nuove nomine, non mancò questa Presidenza di preoccuparsi della eventuale mancanza del Bodio alle sedute di questa Commissione. Se non che fu anche fatto sapere che era in corso il provvedimento per la ricomposizione del Consiglio superiore di statistica, onde sembrò potesse riuscire intempestiva un'istanza al Guardasigilli perchè trovasse modo di richiamare nella Commissione il cessato presidente del Consiglio superiore di statistica.

Azzolini. Ricorda quanto ebbe ad esporre su questo argomento con le comunicazioni presentate a nome del Comitato permanente al principio di questa sessione e che cioè la Presidenza ebbe già a chiamare l'attenzione del Guardasigilli sugli inconvenienti che derivano dal fatto che i Ministeri interessati non comunicano le variazioni nei posti che danno diritto, a coloro che li occupano, di far

parte della Commissione e che S. E. il Guardasigilli ha già avvertito i competenti dicasteri, affinchè sia data, a suo tempo, regolare partecipazione di ogni cambiamento di persona che, per promozioni o per nuove nomine, sia per avvenire nei detti uffici.

Presidente. Non essendovi altre relazioni pronte, benchè parecchie altre fossero nel programma dei lavori di questa sessione, prima di togliere la seduta rivolge vive preghiere ai colleghi incaricati di presentare qualche relazione, di non mancare di riferire nella sessione ventura, per evitare anche che le notizie statistiche perdano col tempo quell'interesse che avrebbero se venissero illustrate con sollecitudine.

Penserini. Riconosce che la raccomandazione fatta dal presidente tocca anche lui, ma ricorda che è la prima volta questa che egli non ha potuto adempire all'incarico affidatogli, perchè distolto, come il presidente sa, da altre occupazioni che avevano carattere di maggiore urgenza.

Lucchini. Non vuol togliere autorità alle esortazioni del presidente, che trova anzi giustissime, e che accetta in quanto lo riguardano. Riterrebbe utile però di non moltiplicare di soverchio i temi sottoposti allo studio della Commissione affichè questa abbia maggior agio di portarvi sopra il suo più accurato esame.

Presidente. D'accordo in sostanza col collega Lucchini, gli fa però notare che se non fosse stato dato l'incarico di riferire su dieci argomenti probabilmente non si sarebbero avute nemmeno quelle quattro relazioni che sono state effettivamente presentate.

E dopo di ciò dichiara chiusa la sessione.

La seduta è tolta alle ore 11 e 3/4.

PARTE II.

RELAZIONI.

RELAZIONI DEI COMMISSARII

Comunicazioni fatte dal Comitato permanente alla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

RELATORE: **AZZOLINI.**

Ordinamento della Commissione.

Dopo l'ultima sessione ordinaria del giugno 1902, ha cessato di appartenere a questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile il comm. *Giuseppe Canevelli*, già direttore generale delle carceri, perchè nominato consigliere di Stato; onde in sua vece è venuto a fare parte di diritto di questa Commissione il comm. *Alessandro Doria*, nuovo direttore generale delle carceri.

Fu poi avvertito che, non ancora è stato provveduto per la ricostituzione del Consiglio superiore di statistica, onde i componenti di esso sono decaduti dall'ufficio per compiuto quadriennio ed attualmente non è coperto il posto di presidente del Consiglio superiore stesso, che secondo gli articoli 7 e 13 del regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350, conferisce al titolare il diritto di fare parte di questa Commissione e del suo Comitato permanente. Si attende quindi che sia fatto conoscere, come fu promesso, chi verrà scelto all'importante ufficio.

Questi mutamenti, tardivamente o indirettamente conosciuti, indussero l'Eccellentissimo Presidente a rappresentarne gli inconvenienti a S. E. il Guardasigilli, il quale già ne ha avvertito i competenti Dicasteri, affinchè sia data, a suo tempo, regolare partecipazione di ogni cambiamento di persona che per promozioni e per nomine sia per avvenire negli Uffici, che dànno diritto al titolare di fare parte di questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

Deliberazioni prese nella Sessione del giugno 1902.

Le deliberazioni prese nella Sessione ordinaria, tenuta dal 25 al 28 giugno ultimo scorso, furono prontamente pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, del 16 luglio 1902 (n. 28, pag. 334-335), onde è da ritenere, che almeno per questa volta saranno state evitate le meno giustificate lagnanze alle quali diedero pretesto taluni involontari ed inevitabili ritardi in queste pubblicazioni.

Sulle accennate deliberazioni ha riferito sollecitamente, come è prescritto, il nostro Eccellentissimo Presidente a S. E. il Guardasigilli; ma finora il Comitato permanente non potè essere messo in condizione di esaminare quali provvedimenti o proposte possano essere opportuni per l'esecuzione di queste deliberazioni.

Fu quindi proseguito lo studio sulle precedenti deliberazioni per le quali tuttora occorrono provvedimenti e di ciò vengo ora a dare conto.

Contenzioso erariale.

Reintegrata con la nomina del Commissario commendatore *Baccarani* la Commissione speciale, incaricata di predisporre la statistica del Contenzioso erariale, questa ha ripreso i suoi studi e su questo argomento sarà riferito verbalmente dagli stessi componenti la Commissione speciale non avendo ancora avuto occasione di occuparsene il Comitato permanente.

Giustizia amministrativa.

Secondo i voti, manifestati dalla Commissione nella Sessione del febbraio 1902, sono state di recente comunicate al Ministero dell'interno le deliberazioni prese in seguito alla relazione del Consigliere *Sandrelli* sul funzionamento della giustizia amministrativa e furono contemporaneamente trasmessi i nuovi modelli dei prospetti, e le relative istruzioni, per raccogliere le notizie statistiche sui lavori degli uffici delle Giunte provinciali amministrative e della Sezione IV del Consiglio di Stato, richiedendo al Ministero dell'in-

terno, per quanto riguarda le Giunte provinciali amministrative, oltre la trasmissione dei prospetti riassuntivi, l'invio dei singoli prospetti riempiti da ciascun ufficio. Fu altresì richiamata l'attenzione dello stesso Ministero sulla ricordata relazione del Consigliere Sandrelli, inviandone un congruo numero di copie affinchè possano essere distribuite a tutte le Prefetture e queste prendere cognizione delle osservazioni fatte circa il funzionamento delle Giunte provinciali amministrative.

In questa occasione furono richiesti i prospetti statistici riassuntivi per gli anni 1901-1902 al fine di compiere, con quelli già ricevuti per l'anno 1900, la prima serie triennale di queste notizie statistiche sulle quali, giusta la deliberazione presa nella Sessione del febbraio u. s., dovrà essere riferito a questa Commissione, in continuazione della relazione suaccennata. Ma per questo periodo le notizie statistiche necessariamente saranno date secondo i prospetti finora in uso.

Casse di risparmio in liquidazione.

È una questione che si trascina da parecchi anni senza che ancora sia dato di vederne la soluzione. Tuttavia un passo verso di essa è stato fatto di recente ed è da augurare che segni l'inizio del cammino da percorrere, senza nuove interruzioni, sino alla fine.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale si era rivolta la Presidenza di questa Commissione per avere le informazioni che su questo argomento erano desiderate, dopo un lungo silenzio, come la Commissione ne fu già avvertita, si è rivolto alla Direzione generale della statistica per avere da questa il suo avviso sulla estensione da dare alla raccolta dei dati statistici relativi alle Casse di risparmio in liquidazione. La Direzione generale della statistica, dopo un accurato studio della questione, si convinse che le notizie pubblicate nei Bollettini semestrali delle Casse di risparmio erano insufficienti a dar conto della situazione di quelle poste in liquidazione, e perciò ha preparato un questionario da spedire alle singole Casse di risparmio per integrare con esso i dati pubblicati dal Ministero di agricoltura.

Quando il Ministero di agricoltura avrà raccolto il nuovo materiale statistico ne farà la spedizione alla Direzione generale della

statistica, la quale ne eseguirà lo spoglio e presenterà poi i risultati a questa Commissione.

Ispezioni sulla compilazione delle statistiche giudiziarie.

Il Comitato permanente ebbe da ricordare i voti più volte fatti dalla Commissione affinchè fosse verificato sul posto con saltuarie ispezioni come si provveda dalle Cancellerie e Segreterie giudiziarie alla compilazione delle statistiche e per fornire ai compilatori delle medesime le istruzioni che caso per caso si rendessero necessarie. Perchè questi voti non rimangano più a lungo senza effetto fu pregato il nostro Eccellentissimo Presidente, e questo cortesemente accondiscese, a riassumerli in una lettera diretta a S. E. il Guardasigilli per richiamarvi in modo particolare la sua attenzione e raccomandando di esaminare se l'incarico di procedere a speciali verificazioni degli accennati lavori statistici possa essere affidato agli attuali Ispettori del Ministero della giustizia, sia inviandoli appositamente dove, a giudizio della Direzione generale della Statistica, ne apparisca più sentito il bisogno, sia quando essi debbano eseguire altre ispezioni.

Assistenza e tutela degli esposti.

Fu informata questa Commissione nella seduta del febbraio 1902, come il Ministero dell'interno avesse risposto negativamente alla proposta, fatta nell'agosto 1901, di prendere occasione dalla nuova presentazione al Parlamento del progetto di legge sull'*ordinamento della assistenza degli esposti* per meglio regolare, con norme complementari a quelle del Codice civile, la *tutela dei minorenni illegittimi non riconosciuti* dai genitori.

Pubblicate le deliberazioni, prese nella sessione del giugno 1902 e con le quali fu manifestato il voto di insistere nell'accennata proposta, spontaneamente il Ministero dell'interno fece conoscere, con gradita sorpresa, al Ministero della giustizia, che quella Direzione generale dell'Amministrazione civile, alla quale è affidato il servizio della pubblica beneficenza, molto di buon grado era disposta a provvedere nel senso dei voti suespressi, onde domandò che insieme alle deliberazioni, ai voti ed ai verbali delle discussioni di

questa Commissione gli fossero comunicate le notizie statistiche da essa raccolte su questo argomento.

Fu già corrisposto a questa richiesta spiegando gli intendimenti della Commissione ed inviando copia delle relazioni, già presentate, sulle tutele dei minorenni negli anni 1899 e 1900, non che della importantissima relazione, ricca di notizie statistiche e di osservazioni, presentata dalla Sotto-Commissione, che ebbe a studiare le condizioni dei minorenni delinquenti, traviati, orfani ed abbandonati.

È da augurare, che di questi studii possa vedersi fra breve qualche positivo risultato, imperocchè non solo sembri propizia la occasione, ma non difficile trovare modo di mettere ordine o almeno di attenuare i gravi inconvenienti derivanti dall'abbandono in cui ora è lasciata la tutela dei minorenni illegittimi, non riconosciuti, agevolando ed alleggerendo in pari tempo il compito, che ora riesce in alcuni mandamenti troppo difficile ed oneroso, per i Pretori.

Tutele per i minorenni dimessi dai Riformatorii.

Con la circolare del Ministero dell'Interno in data del 22 giugno 1897, n. 20277-128-1, diretta ai Prefetti delle provincie e comunicata dal Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori Generali presso le Corti d'appello ed ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali, mediante avvertenza pubblicata nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia* dell' 8 luglio 1897, n. 26, fu prescritta la compilazione e la spedizione al Ministero dell'interno, alla fine di ciascun semestre, dell'elenco nominativo dei minorenni che nel semestre medesimo erano stati denunciati alla competente autorità per la costituzione delle tutele. Successivamente fu poi concordato che questi elenchi fossero comunicati al Ministero della giustizia per controllo e vigilanza sugli uffici dipendenti.

Sui risultati dell'esame e delle indagini, fatte con la scorta di questi elenchi per accertare la costituzione delle tutele, fu dato conto nella relazione annuale sulle tutele dei minorenni.

Si ebbe già occasione di rilevare come per mancanza di uniformità e per frequenti inesattezze non giovassero questi elenchi al desiderato confronto, e come non potesse esservi esatta corri-

spondenza col numero di queste tutele indicate nei prospetti, che vanno uniti alla relazione annuale sulle tutele, perchè i ripetuti elenchi riferivano le denuncie fatte in previsione della demissione dei minorenni, e cioè sei mesi prima che le tutele potessero e dovessero essere regolarmente costituite.

Ma un più attento esame di questi elenchi rivelò una nuova occasione di incertezza nella inesatta intestazione ad essi data, onde, anzichè riferirsi, come era stato richiesto, ai minorenni dimessi da Riformatorii, si accennava ai minorenni ivi ricoverati, in quanto fosse ad essi applicabile l'articolo 262 del Codice civile, e cioè potesse essere costituita la tutela, nonostante il ricovero nel Riformatorio, perchè essi avevano parenti, conoscenti e capaci dell'ufficio di tutore.

Fatto ciò presente alla Direzione generale delle carceri, fu anche osservato che ad evitare ogni equivoco e, sebbene per le indagini di questa Commissione sia più importante accertare e conoscere le tutele costituite per i dimessi dai Riformatorii, perchè è da presumere che ben poche siano quelle per i ricoverati, forse sarebbe stato opportuno disporre che d'ora innanzi siano compilati due elenchi nominativi, uno delle denuncie per le tutele da istituire per i minorenni ricoverati, l'altro relativo alle tutele per i minorenni dimessi dai Riformatorii.

Questa proposta fu accolta con cortese sollecitudine dalla Direzione generale delle carceri, che ha comunicato i modelli degli accennati due elenchi, i quali furono perciò presentati all'esame del Comitato permanente e da esso approvati, salvo poi vedere quale maggior profitto sia dato ricavare da essi per accertare la regolare istituzione di queste tutele.

Tutele — Unificazione delle fonti statistiche.

Il desiderio di questa Commissione, in più occasioni manifestato, di riunire in una sola le varie fonti da cui si raccolgono le notizie per taluni argomenti della statistica giudiziaria, ha già avuto soddisfacimento per la statistica dei fallimenti che procede ora egregiamente e corrisponde alle legittime esigenze dei due Ministeri interessati, cioè quello della giustizia e quello di agricoltura, indu-

stria e commercio, non che della Direzione generale della statistica, in questa parte, organo esecutivo di entrambi i Ministeri.

Ora, a questo desiderio è da dare esaudimento anche rispetto ad un altro importantissimo ramo delle indagini di statistica giudiziaria, quello cioè delle tutele, argomento al quale la nostra Commissione ha sempre rivolto le sue più diligenti cure.

E come per la statistica dei fallimenti, anche per le tutele, la maggior lode va tributata al nostro collega, comm. Penserini, il quale, coll'autorità e con la competenza che tutti gli riconoscono, studiò e preparò i progetti di unificazione uno dei quali, come dissi, fu già adottato, e l'altro, da assai tempo elaborato, fu sottoposto alla approvazione della Direzione generale della statistica, la quale ne ha ora ultimato l'esame e ne ha riferito il risultato al vostro Comitato permanente. In nome di questo debbo brevemente intrattenere la Commissione sulle linee generali della riforma.

Il comm. Penserini ebbe in esame alcuni progetti e studi per la riforma dei registri statistici che erano stati mandati al Ministero di grazia e giustizia e tra gli altri sono da ricordare :

1° quello del signor Enrico Magnani, sostituto segretario della Procura generale del Re in Casale Monferrato;

2° il casellario di tutti i minorenni sottoposti a tutela, istituito presso la R. Procura di Macerata dal Procuratore del Re del tempo P. Giannattasio;

3° lo studio « Sulla tutela dei minorenni secondo la legge civile italiana » note di pratica giudiziaria del pretore (ora giudice) Vittorio Pepi;

4° il progetto di un registro statistico sinottico giornaliero, presentato dal signor Gaetano Stagnitti, cancelliere della pretura di Paternò;

5° lo studio « Tutela e Curatela » del signor Ignazio Mistretta cancelliere della Pretura di Castelvetrano.

Il comm. Penserini trovò meritevole di speciale considerazione il primo di questi progetti, del quale, a sua dichiarazione, egli si valse per la compilazione del progetto di riforma da lui presentato alla Direzione generale della statistica, pur trovando in tutti gli altri pregi peculiari, degni di lode.

Il progetto del signor Magnani pone a base delle annotazioni statistiche per il servizio delle tutele dei minorenni una scheda per

ogni tutela, la quale raccoglie tutte le notizie, che possono interessare, per avere cognizione dell'andamento di ciascuna così per le persone sottoposte a tutela, come per i consigli pupillari.

Per tradurre in cifre le notizie della scheda fu preparato, dal signor Magnani un prospetto numerico, nel quale sono riassunte e designate tutte le informazioni che la scheda fornirebbe con uno svolgimento di rubriche, che a prima vista si appalesa subito eccessivo, perchè vi si contano ben 118 colonne.

Il comm. Penserini, accettando in massima il concetto che aveva guidato il sig. Magnani nella sua riforma, propone la scheda singolare per ogni tutela, con alcune opportune aggiunte al modello presentato dal Magnani, e trovando egli pure eccessivo lo sviluppo del registro numerico dianzi accennato, vi sostituisce un sistema di registri nominativi e numerici che, se permette di raccogliere più facilmente i dati, non è scevro però, a giudizio del Comitato, dall'appunto che si è fatto al progetto Magnani, quello cioè di rendere assai laboriosa alle cancellerie la raccolta delle notizie.

Ed invero, poichè il comm. Penserini opina che non si potrebbe d'un tratto adottare la scheda per tutte le tutele in corso al momento in cui la riforma avrebbe esecuzione, senza obbligare le cancellerie ad un gravoso lavoro, egli — contrariamente al progetto Magnani — vorrebbe non solo conservare i registri nominativi che anche oggi si compilano nelle cancellerie, per quanto composti di pochissime colonne, e dai quali perciò non è possibile trarre che ben scarso profitto, ma li vorrebbe aumentare di numero e di formato, in modo che essi fossero la traduzione in — forma prospettica — delle notizie contenute nella scheda.

E così, seguendo il suo logico sistema, proporrebbe istituire quattro registri nominativi:

1° per i minorenni legittimi con patrimonio.
2° » » senza patrimonio.
3° » illegittimi con patrimonio.
4° » » senza patrimonio.

Forse è superfluo avvertire che questi quattro prospetti in sostanza non sarebbero che la riproduzione di un medesimo esemplare, il quale viene adattato alle peculiari informazioni, che con esso sarebbero da raccogliere, e che la ragione della distinzione

trovasi nel contrapposto dei due fatti: *legittimità* o *illegittimità* della nascita, *tutela con* o *senza patrimonio*, i quali richiedono diverse e speciali registrazioni.

Lo scopo precipuo di questi registri sarebbe quello di esercitare con essi un controllo da parte del Procuratore del Re e di fornire gli elementi alla statistica numerica delle tutele, la quale però avrebbe la sua concreta manifestazione in altri tre prospetti numerici: l'uno che farebbe conoscere il movimento generale delle tutele aperte e chiuse, dei consigli istituiti nell'anno, convocati o non convocati e sempre in funzione delle categorie fondamentali delle tutele di minorenni legittimi con patrimonio o senza, e di minorenni illegittimi con patrimonio o senza; un secondo che fornirebbe notizie speciali sulle sole tutele di minorenni per i quali fu costituito il consiglio di famiglia o di tutela nell'anno al quale si riferisce la statistica (e queste notizie concernono principalmente i fatti che danno luogo all'apertura della tutela e gli indugi nelle denunzie di essi e nella costituzione dei consigli); un terzo prospetto numerico raccoglierebbe le informazioni più importanti rispetto ai fatti che si svolsero nell'anno e che riguardano non soltanto le tutele costituite nell'anno stesso, ma anche quelle istituite precedentemente (e questi fatti si riferiscono alle adunanze dei consigli di famiglia o di tutela, alle deliberazioni prese circa la persona del minorenne e il patrimonio, alle omologazioni, alla presentazione degli stati annuali, ai provvedimenti riguardanti i consulenti o i tutori, ecc. ecc.).

Infine, a complemento di tutto il sistema, il comm. Penserini avrebbe tracciato uno speciale stato numerico da riempirsi dai Pretori nell'occasione delle loro ispezioni quadrimestrali ai registri dello stato civile e che, insieme al verbale di verificazione, si dovrebbe trasmettere al Procuratore del Re, accompagnato con un rapporto illustrativo.

Questo prospetto numerico si riferirebbe più specialmente all'accertamento dei fatti che danno luogo all'apertura delle tutele, in quanto esso possa compiersi con l' esame dei registri dello stato civile.

Da questo breve, per quanto imperfetto riassunto del lavoro ponderoso e coscienzioso compiuto dal comm. Penserini, la Commissione può tuttavia formarsi un'idea, pur non avendo sottocchio li

materiale da esaminare, non dirò della diligenza con cui è stato studiato l'argomento il che sarebbe superfluo dichiarare, ma dell'ampiezza e del logico ordinamento di tutto il sistema, la cui attuazione certamente segnerebbe un progresso notevole in questa parte della statistica giudiziaria.

Ma il Comitato, pur riconoscendo che un'indagine statistica completa sulle tutele non potrebbe ordinarsi diversamente da quanto è stato ideato dal comm. Penserini, ha dovuto con rincrescimento convincersi che allo stato attuale delle cose, quando cioè le Cancellerie giudiziarie si trovano così affollate di lavoro, specialmente dipendente da inchieste statistiche, onde già muovono lagni, che è giustizia riconoscere non del tutto infondati, si corre il rischio di compromettere la efficacia del nuovo sistema, attuandolo così come fu ideato, se non si cercasse di togliere, per quanto sia possibile, tutte quelle notizie, le quali, pur avendo una certa importanza, non sono assolutamente essenziali.

Il Comitato è convinto che nei riguardi statistici anche ogni più piccola notizia può avere una notevole importanza, e che possa tornar utile il rilevarla statisticamente; ma se si seguisse rigorosamente questo convincimento, sarebbe difficile assegnare un limite alle ricerche statistiche e perciò chi è incaricato della pratica esecuzione di esse deve soprattutto preoccuparsi di domandare quel tanto che è assolutamente e strettamente necessario per avere diritto di esigere che la risposta sia fedele e coscienziosa.

Informando l'opera sua a queste convinzioni, il Comitato ha cercato, pur mantenendo inalterate le linee generali della riforma, quali furono tracciate dal comm. Penserini, di diminuire alquanto la latitudine dell'inchiesta e pur riservandosi di completare il suo studio nei particolari (e sarà lieto se in questa parte esso potrà avere ancora l'illuminato concorso dell'opera del comm. Penserini) crede opportuno di sottomettere fin da ora all'approvazione della Commissione le sue vedute su questa materia.

Il Comitato accetta l'adozione della scheda. Non può esservi dubbio sulla utilità di questo metodo e tanto meno innanzi a questa Commissione, la quale in più occasioni energicamente si pronunciò per la superiorità del metodo della scheda su tutti gli altri.

Ed il Comitato è tanto convinto della utilità di questo mezzo per la raccolta delle notizie statistiche che — a costo di una appa-

rente contraddizione con quanto in suo nome ho testè dichiarato — esso opina che sia da estendere a tutte le tutele in corso, a differenza di quanto proponeva il comm. Penserini, che avrebbe limitata la compilazione della scheda alle tutele istituite nei due ultimi anni, per evitare un eccessivo lavoro alle cancellerie delle Preture. Questo lavoro che sarebbe assegnato alle Preture, certamente non è lieve, ma forse nemmeno così grave come a primo aspetto si può supporre. Sono circa 130,000 le tutele esistenti e quindi le 1535 preture avrebbero da redigere poco meno di 100 schede in media per ciascuna. Anzi il maggior numero delle Preture rimarrà molto al disotto di questa cifra e soltanto poche diecine, nelle maggiori città, ne avranno un numero assai superiore, e per queste è da ritenere, che si potrà provvedere in via eccezionale con mezzi eccezionali.

Ma il Comitato non esitò ad estendere la scheda a tutte le tutele rimaste aperte in vista dei vantaggi notevoli che ne sarebbero derivati, e principalissimo quello che la redazione di questa scheda avrebbe offerto occasione a una verifica generale delle tutele, già invocata con le relazioni annuali presentate a questa Commissione e che ne accerterebbe il numero preciso, di cui oggi invece è lecito dubitare. Perchè una riforma abbia buon successo, occorre che il materiale su cui essa si basa non sia infido e noi non potremmo mai rilevare, se non a scadenza di molti anni, i buoni effetti del nuovo ordinamento statistico, se rimanesse incerto il numero delle tutele o per buona parte di esse si dovesse ricorrere ancora alle antiche fonti.

A compensare però questo maggior lavoro il Comitato ravvisa opportuno di sopprimere subito ed interamente gli attuali registri nominativi. Essi in sostanza non sarebbero che una trasformazione della scheda e quindi un duplicato di essa e lo stesso comm. Penserini riconosceva che di essi non avrebbesi potuto fare a meno in quanto egli limitava la compilazione della scheda alle tutele istituite nei due ultimi anni. Qualora non si accolga questa limitazione, come propone il Comitato, è ovvio che scompare la principale ragione, che giustificherebbe la conservazione dei detti registri.

Per le verifiche e i controlli che, col mezzo dei detti registri, avrebbero potuto eseguire i Procuratori del Re, è chiaro che essi soli non basterebbero per una ispezione diligente, tanto è ciò vero

che anche il comm. Penserini ammetteva che per questi controlli sarebbe stato necessario richiedere e inviare a quando a quando le schede alle Procure regie. È dunque la scheda il vero fondamento della riforma, la base unica su cui si potrà imperniare qualunque futura indagine statistica sulle tutele.

Questa scheda, di cui presentiamo qualche esemplare manoscritto, si scosterebbe un po' dal concetto genuino di scheda, perchè essa parteciperebbe anche dei caratteri del registro. Si comporrebbe infatti di un foglio e nelle due facciate esterne — l'anteriore e la posteriore — recherebbe le notizie di indole, per così dire, *statica* cioè l'elenco dei minorenni sottoposti a tutela, le notizie sull'apertura (fatto e data), la costituzione del Consiglio (membri, qualità), l'inventario, il patrimonio inventariato, i minorenni usciti di tutela e la cessazione della tutela, e nella pagina doppia interna, tracciata in modo che si possano introdurre fogli intercalari, porterebbe tutte le notizie che riguardano le convocazioni del Consiglio e le sue deliberazioni, ed è questa la parte in cui la scheda ora proposta si muta in registro descrittivo nominativo.

Per quanto riguarda i prospetti numerici il Comitato avrebbe adottato quelli proposti dal comm. Penserini, salvo qualche lieve riduzione o aggiunta, delle quali non sembra necessario dar conto per ora, perchè, come fu già detto, lo studio ulteriore che il Comitato si ripromette di fare, potrebbe consigliare qualche altra modificazione.

Sarebbe stato desiderio del Comitato di compiere il suo studio in modo da potere col principio del nuovo anno attuare il nuovo sistema. Ma esso si è convinto della impossibilità di far ciò, nei pochi giorni che restano per arrivare alla fine dell'anno e per l'opportunità che simile riforma sia fatta conoscere alla Magistratura molto tempo prima della sua attuazione, affinchè disponga e provveda senza essere costretta dall'urgenza del tempo.

Il Comitato quindi crede di potere impiegare utilmente questo tempo in uno studio sempre più approfondito dei particolari del nuovo sistema, ma prima domanda alla Commissione se consenta la sua approvazione sui punti fondamentali della proposta riforma e cioè:

1° Istituzione di una scheda per tutte le tutele in corso al principio dell'anno in cui avrà effetto la riforma e conseguente abo-

lizione, nella forma stabilita col regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, del registro delle tutele, prescritto dall'articolo 343 del Codice civile, trasferendo nella scheda con le altre notizie, quelle volute coi successivi articoli 345, 346 e 347 dello stesso Codice civile;

2° Soppressione degli attuali elenchi nominativi istituiti colle circolari del Ministero di Grazia e Giustizia del 16 novembre e 6 dicembre 1896, nn. 1413-905, 31 dicembre 1897, n. 1226, e 27 ottobre 1898, n. 1537;

3° Adozione di tre prospetti numerici, il primo per il movimento generale annuale delle tutele, il secondo per i consigli di famiglia o di tutela istituiti nell'anno, il terzo per il funzionamento delle tutele aperte nell'anno ed in anni anteriori, ma limitatamente ai fatti avvenuti nell'anno cui si riferisce la indagine statistica.

Quando la Commissione abbia espresso il suo avviso su questi tre punti, il Comitato completerà gli studi intrapresi in modo che nella prossima sessione ordinaria il progetto di riforma possa essere definitivamente approvato e portato subito a conoscenza delle Autorità competenti.

Sul ricovero per correzione paterna negli anni 1899, 1900 e 1901

Relatore: **BELTRANI-SCALÌA.**

Sommario. — « Salvare il fanciullo »: Questione che urge risolvere — Fonti alle quali si attinge — Notizie raccolte dal Ministero di Grazia e Giustizia e dalla Direzione generale di statistica — Deduzioni che si traggono — Notizie raccolte dalla Direzione generale delle carceri – Confronti con gli anni 1879-80-81 delle tre categorie di minorenni: ricoverandi per correzione paterna; condannati per reati comuni; oziosi e vagabondi — Deduzioni che si traggono — Rapporti dei presidenti dei Tribunali civili — Deduzioni che si traggono — Giudizi dei primi presidenti delle Corti di appello e di presidenti di Tribunali civili — Deduzioni che si traggono — Opinioni delle Direzioni dei Riformatorii governativi e privati — Deduzioni che si traggono da tutto il lavoro: l'Istituto del ricovero per correzione paterna è piaga che ogni anno inaspriscesi – l'Istituto del ricovero per correzione paterna non risponde al suo fine in Italia – Urgenza di provvedere.

Salvare il fanciullo, è uno dei problemi la cui soluzione pare affidata al secolo che sorge: salvare il fanciullo, è il voto che oramai si solleva da ogni parte del mondo civile; salvare il fanciullo che la mano della morte minaccia nei brefotrofi, — che la speculazione sfrutta col lavoro e colla prostituzione, — che il vizio dei genitori getta, debole, intisichito, deficiente nel civile consorzio, — che l'ambiente guasto conduce negli ospizi o nel carcere.

Oramai filantropi e Governi, corpi accademici e congressi affaticansi intorno a quel problema, arduo quanto complesso, che anche voi, onorevoli colleghi, giudicaste meritevole della vostra attenzione, affidando ad una Sotto-Commissione l'incarico di raccogliere e sottoporvi tutti i materiali di studio necessari: una Sotto-Commissione alla quale auguro che non sia becchino la balia.

Nell'ultima sessione del giugno 1901, il nostro solerte collega Aschieri ebbe ad esporvi tutto il lavoro che si era fatto da questa Sotto-Commissione sul vasto argomento dei minorenni, e sui provvedimenti provocati dal Governo, sicchè nel trattare dell'argomento che mi avete incaricato di ristudiare — *l'Istituto della correzione paterna nel triennio* 1899-1900-1901 — io posso fare à meno di esaminarne lo svolgimento, in Italia e fuori, le norme legislative che lo regolano presso le più civili nazioni, le relazioni tra esso e la delinquenza, ecc., ecc. Dovrei ripetere cose già dette, — cose da voi già da lunga pezza sapute.

Tralasciando adunque questo studio retrospettivo, e rivolgendo l'esame su quanto si riferisce all'Italia nostra, ho preferito di esaminare la questione da un punto di vista più pratico, attingendo alle quattro fonti seguenti:

I. — Le cifre raccolte dal Ministero della giustizia e provenienti dalle Procure generali delle Corti di appello, sulle ordinanze di ricovero o di liberazione emesse dai Presidenti dei tribunali e le cifre statistiche raccolte, sul servizio stesso, dalla Direzione generale delle carceri;

II. — I rapporti riservati, coi quali, giusta la circolare del 24 giugno 1897, i Presidenti dei tribunali civili devono accompagnare le ordinanze di ricovero;

III. — I giudizi manifestati, sull'Istituto della correzione paterna, dai Primi Presidenti delle Corti d'appello e dai Presidenti dei tribunali civili, nelle relazioni annuali che devono inviare al Ministero di grazia e giustizia;

IV. — Le opinioni, sul medesimo soggetto, espresse dai direttori degli Istituti (governativi e privati) del regno, nei quali la Direzione generale delle carceri fa ricoverare i minorenni per correzione paterna.

I risultati che otterremo da questi quattro ordini di ricerche, di provenienze diverse ma aventi il medesimo scopo, in armonia agli studi precedentemente fatti, vi porranno in grado di venire a qualche conclusione.

I. — Istanze di ricovero e di liberazione.

(Ministero di Grazia e Giustizia).

Ricorderete, onorevoli colleghi, la circolare a questo riguardo, emanata dal ministro Costa il 24 giugno 1897. I primi dati statistici furono esaminati dal nostro collega Borgomanero, nella sessionedel luglio 1898; ma essi riferivansi al solo secondo semestre del 1897, sicchè non poterono che mostrare la necessità di fare ulteriori ricerche.

Le due tabelle che seguono, comprendono le cifre degli anni 1897, 1899-1901; e senza che io mi dilunghi in superflue osservazioni, voi agevolmente potrete rilevare

Dalla prima: *Istanze di ricovero.*

ISTANZE DI RICOVERO PER CORREZIONE PATERNA.

ANNI (a)	Istanze presentate nel corso dell'anno		Sul totale delle istanze presentate nell'anno e pendenti dall'anno precedente sono state				Istanze ritirate o abbandonate		Minorenni ricoverati a carico dello Stato		Minorenni ricoverati a spese degli interessati	
			Accolte		Respinte							
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1897 (2° semestre)	714	279	449	150	173	92	107	40	401	143	48	7
1897 (a calcolo).	1488	358	898	300	246	184	214	80	802	286	96	14
1899.	1705	555	1199	331	335	168	205	83	1089	324	110	7
1900.	1744	488	1193	298	371	143	197	65	1068	288	120	10
1901.	1849	510	1393	347	313	134	147	40	1264	338	131	9

(a) Mancano le notizie per l'anno 1898.

come il numero di esse aumenti sensibilmente ogni anno;

come, di fronte alle domande respinte, la proporzione delle domande accolte aumenti anch'essa:

M. 72 °/₀ (2° sem.) — 77 °/₀ 1899 — 76 °/₀ 1900 — 82 °/₀ 1901.
F. 62 °/₀ (2° sem.) — 66 °/₀ 1899 — 68 °/₀ 1900 — 72 °/₀ 1901.

come la proporzione delle famiglie che concorrono, poco o molto, al mantenimento dei loro ricoverati, sia sempre piccolissima, oscillando dall'8 al 10 °/₀;

come il numero delle domande abbandonate o ritirate, microscopico sempre, sia ciò non di meno in continua diminuzione.

Dalla seconda: *Istanze di liberazione.*

ISTANZE DI LIBERAZIONE DAL RICOVERO PER CORREZIONE PATERNA.

ANNI (a)	Istanze presentate nell'anno		Sul totale delle istanze presentate nell'anno e pendenti dall'anno precedente sono state				Istanze ritirate o abbandonate		Istanze accolte di minorenni				Istanze respinte di minorenni (b)			
			Accolte		Respinte				A carico dello Stato		A carico degli interessati		A carico dello Stato		A carico degli interessati	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1897 (2° semestre)	359	111	318	88	35	26	13	1	302	84	16	4	..	..	..	..
1897 (a calcolo)	718	222	636	176	70	52	26	2	604	168	32	8	..	..	..	..
1899	932	206	860	163	50	24	25	17	790	157	70	6	50	23	..	1
1900	1532	226	1459	205	42	18	29	5	1374	201	79	3	41	16	1	2
1901	1028	174	975	143	47	32	4	2	910	140	65	3	44	31	3	1

(a) Mancano le notizie per l'anno 1898. — (b) Questa ricerca è stata cominciata nel 1899.

come il numero di esse sia in proporzione molto minore di quello delle domande di ricovero;

come le domande accolte, di fronte alle respinte, presentino anch'esse un crescendo, ma in proporzioni molto più alte delle domande di ricovero accolte:

M. 90 % (2° sem. 1897) — 94 % 1899 — 97 % 1900 — 95 % 1901.
F. 77 % (2° sem. 1897) — 87 % 1899 — 92 % 1900 — 82 % 1901.

Troveremo in seguito la spiegazione di queste differenze.

Però non posso astenermi dal soggiungere: che avendo chiesto alla Direzione generale di statistica il numero dei decreti emessi dai Presidenti dei Tribunali civili del Regno, per collocamento di minorenni in una Casa di educazione o di correzione, giusta la disposizione dell'articolo 222 del Codice civile, le cifre che ne ho ricevuto sono queste:

1892, 1740 — 1893, 1871 — 1894, 1776 — 1895, 2041
1896, 2122 — 1897, 1550 — 1898, 1544 — 1899, 1494
1900, 1265 — 1901, 1668,

cifre che presentano qualche differenza colle precedenti, mentre dovrebbero andare perfettamente all'unisono.

Decreti di ricovero e domande di assegnazione per correzione paterna.

(Direzione generale delle carceri).

I decreti di ricovero di minorenni per correzione paterna, pervenuti alla Direzione generale delle carceri, in questi ultimi anni, presentano le cifre seguenti:

1893,	maschi	1141,	femmine	361,	totale	1502
1894,	»	1209,	»	443,	»	1652
1895,	»	1316,	»	376,	»	1692
1896,	»	1329,	»	380,	»	1709
1897, (1° sem.)	»	654,	»	218,	»	872
1897, (2° sem.)	»	522,	»	101,	»	623
1898,	»	978,	»	253,	»	1231
1899,	»	1141,	»	301,	»	1442
1900,	»	1266,	»	247,	»	1513
1901,	»	1259,	»	276,	»	1535

Le quali mostrano:

a) una disarmonia non lieve con le cifre raccolte dalla Direzione generale di statistica e dal Ministero di grazia e giustizia;

b) un aumento graduale e notevole dal 1893 al 1896;

c) una leggiera sosta nel secondo semestre del 1897.

d) una ripresa di aumento, a cominciare dal 1898.

Richiamerò su queste osservazioni la vostra attenzione, onorevoli colleghi, e per ora mi fermo alle cifre statistiche.

Fin da quando io ebbi l'onore di essere chiamato a capo della Direzione generale delle carceri (1879), mi preoccupai della questione dei minorenni e cominciai a raccogliere notizie alle quali oggi mi piace di attingere, sperando di farvi cosa gradita.

Come punto di confronto colle cifre del triennio che, per desiderio vostro, ho impreso a studiare, 1899, 1900, 1901, io vi presento quelle del triennio 1879, 1880, 1881 (alleg. *A*); e riassumo in breve le differenze di maggiore momento che da esse vengono fuori tra i singoli anni dei due periodi 1879-1881 e 1899-1901.

a) Il numero delle domande è aumentato, per i maschi, di 68 °/₀ nel 1899, di 102 °/₀ nel 1900, di 119 °/₀ nel 1901: per le femmine di 74 °/₀ nel 1899, di 51 °/₀ nel 1900, di 71 °/₀ nel 1901: ed ove si rifletta che la popolazione libera, in venti anni, sia aumentata di 0,7 °/₀, è agevole veder nettamente il progresso che fa nel paese nostro questa piaga che si chiama *ricovero per correzione paterna*.

b) Tanto per i maschi, quanto per le femmine, la proporzione delle domande è grandemente cresciuta, nelle provincie Lombardo-Venete e Napoletane ed è diminuita nella Toscana: così nelle provincie Lombardo-Venete la proporzione del secondo triennio sul primo è cresciuta, per i maschi fino a 181 °/₀, e per le femmine fino a 116 °/₀: nelle provincie Napoletane è cresciuta fino a 324 °/₀ per i maschi e fino a 1633 °/₀ per le femmine (giova avvertire che si tratta di piccole cifre): nelle provincie Toscane è diminuita fino al 40 °/₀ per i maschi e fino al 60 °/₀ per le femmine. Giova però osservare che queste variazioni possono attribuirsi, in parte, agli istituti che sono stati aperti o chiusi; perchè la maggiore o minore facilità di ricovero spinge i genitori a farne istanza. Infatti nelle altre regioni nelle quali le condizioni degli istituti sono rimaste le stesse, la proporzione delle domande non ha subìto notevoli variazioni.

c) Il contributo della popolazione urbana si è fatto maggiore:

1879, 84 °/₀ — 1899, 91 °/₀
1880, 84 °/₀ — 1900, 91 °/₀
1881, 85 °/₀ — 1901, 95 °/₀.

d) Tanto nei maschi, quanto nelle femmine è scemata la proporzione delle domande di ricovero per fanciulli minori di 10 anni:

Maschi 17 °/₀ — 15 °/₀ — 16 °/₀ nel primo periodo (1879-81).
Id. 14 °/₀ — 12 °/₀ — 9 °/₀ nel secondo (1899-901).
Femmine 25 °/₀ — 20 °/₀ — 17 °/₀ nel primo periodo.
Id. 14 °/₀ — 11 °/₀ — 10 °/₀ nel secondo.

Ma è bene sapere in proposito, che fino a pochi anni addietro pervenivano alla Direzione generale delle carceri domande di ricovero per bambini di 8, 7 e perfino di 6 anni; sicchè fu d'uopo fare conoscere alle autorità competenti che l' Amministrazione non avrebbe disposto ricovero di minorenni di età inferiore ai 10 anni, sembrando assurdo che i genitori *non possano riescire a frenarne i traviamenti.*

e) La proporzione dei minorenni di oltre i 18 anni è piccolissima ne' due sessi:

M. 2 °/₀ — 1 °/₀ — 1 °/₀ nel primo periodo;
2 °/₀ — 2 °/₀ — 2 °/₀ nel secondo.
F. 8 °/₀ — 5 °/₀ — 9 °/₀ nel primo periodo;
8 °/₀ — 8 °/₀ — 8 °/₀ nel secondo.

ciò che si spiega agevolmente, avendo presente che a quella età comincia per gli uni la via del delitto, e per le altre quella della prostituzione;

f) La proporzione degli illegittimi è sempre piccola, e sempre più sensibile tra le femmine;

g) La condizione di avere in vita tutti e due i genitori pare perda la sua benefica influenza; sicchè sui minorenni da ricoverare avevano viventi il padre e la madre:

Maschi		Femmine	
1879, 46 °/₀	1899, 54 °/₀	1879, 32 °/₀	1899, 46 °/₀
1880, 48 »	1900, 51 »	1880, 36 »	1900, 39 »
1881, 49 »	1901, 56 »	1881, 40 »	1901, 44 »

h) Le famiglie più numerose pare offrano un numero maggiore di domande di ricovero, sopratutto per le femmine; sicchè avevano fratelli e sorelle:

Maschi		Femmine	
1879, 63 °/₀	1899, 84 °/₀	1879, 52 °/₀	1899, 85 °/₀
1880, 69 »	1900, 84 »	1880, 63 »	1900, 82 »
1881, 63 »	1901, 85 »	1881, 47 »	1901, 72 »

i) Finalmente sulla frequenza alle scuole, mentre nei maschi la differenza tra il primo periodo ed il secondo è lievissima:

77 °/₀ nel 1879	80 °/₀ nel 1899
79 » nel 1880	77 » nel 1900
79 » nel 1881	82 » nel 1901

le femmine, invece, presentano un fatto meritevole di attenzione: in quanto che il secondo periodo si distacca grandemente dal primo ed offre proporzioni molto vicine a quelle dei maschi:

54 °/₀ nel 1879	79 °/₀ nel 1899
60 » nel 1880	73 » nel 1900
56 » nel 1881	78 » nel 1901

Altre notizie che mi sembrano di qualche importanza, ho richiesto dalla Direzione generale delle carceri, sul ricovero per correzione paterna in quest'ultimo triennio (allegato *B*), e da quelle notizie si può desumere:

a) Che sui minorenni dei quali è stato ordinato il ricovero, cioè:

nel 1899 M. 1141, F. 301 — nel 1900 M. 1266, F. 247
nel 1901 M. 1259, F. 276

ne sono stati assegnati:

M. 78 °/₀ nel 1899, 78 °/₀ nel 1900, 67 °/₀ nel 1901,
F. 93 » nel 1899, 91 » nel 1900, 97 » nel 1901,

dei quali, nei Riformatori governativi:

M. 42 °/₀ nel 1899, 57 °/₀ nel 1900, 46 °/₀ nel 1901,
F. 8 » nel 1899, 7 » nel 1900, 7 » nel 1901.

Ciò che dimostra qualmente l'Amministrazione provvede, come meglio può, alle richieste che le vengono fatte e mentre colloca quasi tutte le femmine, grazie alle offerte degli Istituti privati, lo stesso non può fare per i maschi;

b) Che, tolti i minorenni che hanno in vita ambedue i genitori, il maggior numero delle domande proviene dalle madri, rimaste vedove, sopratutto se trattasi di maschi; e dai tutori o dai padri rimasti vedovi, sopratutto se trattasi di femmine;

c) Che il tempo che passa dalla data dell'ordinanza a quella della domanda di assegnazione è relativamente breve;

d) Che parimenti breve — anzi brevissimo per quanto riguarda le femmine — è il tempo che passa tra il decreto e l'ordine di assegnazione: e se la stessa celerità non si riscontra pei maschi, ciò dipende esclusivamente dal difetto assoluto di posti. In quanto che il numero delle ordinanze di ricovero è annualmente di gran lunga maggiore di quello delle liberazioni e per provvedere a tutte, come a ragione l'autorità giudiziaria esige, occorrerebbe più di mille altri posti, ossia una spesa di meglio che oltre 300,000 lire all'anno;

e) Che i minorenni censurati, ossia che hanno precedenti giudiziari, sono nella proporzione:

M. di 14 °/₀ nel 1899, 18 °/₀ nel 1900, 17 °/₀ nel 1901,
F. di 5 » nel 1899, 8 » nel 1900, 4 » nel 1901,

proporzioni che acquistano maggior peso ove si tenga presente:

che di questi censurati la maggior parte è stata colpevole di reati comuni:

M. 74 °/₀ nel 1899, 78 °/₀ nel 1900, 69 °/₀ nel 1901,
F. 57 » nel 1899, 63 » nel 1900, 60 » nel 1901,

che la maggior parte non aveva oltrepassato i 14 anni quando ebbe la prima condanna:

M. 54 °/₀ nel 1899, 53 °/₀ nel 1900, 47 °/₀ nel 1901,
F. 62 » nel 1899, 25 » nel 1900, 50 » nel 1901,

che una non piccola proporzione aveva già riportato due o più condanne:

M. 30 °/₀ nel 1899, 37 °/₀ nel 1900, 40 °/₀ nel 1901,
F. 25 » nel 1899, 33 » nel 1900, 37 » nel 1901.

Finalmente un'ultima ricerca ho voluto far fare, sui registri della Direzione generale delle carceri, per sapere quanti sui condannati adulti dei quali è stata chiesta l'assegnazione ad un luogo di pena, nel triennio in esame, furono, nelle loro minori età, *censurati*; e le cifre raccolte farebbero venire a queste conclusioni:

a) Che sui condannati all'ergastolo, il cui numero ascese:

nel 1899 a 78 m. e 8 f. — nel 1900 a 64 m. e 5 f. — nel 1901 a 74 m. e 6 f., nessuno era stato ricoverato per correzione paterna o per oziosità e vagabondaggio, ma erano stati condannati nella minore età a pene restrittive della libertà 19 m. e 2 f. nel primo anno, — 11 m. e 4. f. nel 1900 — 16 m. e punte femmine nel 1901.

b) Che sui condannati alla reclusione il cui numero ascese:

nel 1899 a 8562 m. e 335 f. — nel 1900 a 7693 m. e 501 f. nel 1901 a 7689 m. e 382 f.

vi erano stati:

ricoverati per correzione paterna 12 m. nel 1899 — 4 m. nel 1900 — 6 m. nel 1901;

ricoverati per oziosità e vagabondaggio 19 m. nel 1899 — 25 m. nel 1900 — 3 m. nel 1901;

consegnati ai parenti 51 m. nel 1899 — 32 m. e 1 f. nel 1900 — 13 m. nel 1901;

condannati a pene restrittive della libertà durante la minore età 1838 m. e 4 f. nel 1899 — 1647 m. e 32 f. nel 1900 — 1582 m. e 48 f. nel 1901.

c) Che sui condannati alla detenzione il cui numero ascese:

nel 1899 a 416 m. e 57 f. — nel 1900 a 399 m. e 65 f.: nel 1901 a 389 m. e 59 f.

vi erano stati

ricoverati per correzione parterna 0 nel 1899 — 0 nel 1900 — 1 m. nel 1901;

ricoverati per oziosità o vagabondaggio 1 nel 1899 — 2 m. nel 1900 — 1 m. nel 1901;

consegnati ai parenti 0 nel 1899 — 1 m. nel 1900 — 0 nel 1901;

condannati a pene restrittive della libertà mentre erano minorenni 20 m. nel 1899 — 29 m. e 1 f. nel 1900 — 34 m. e 2 f. nel 1901.

Le quali cifre porterebbero a ritenere che, nella maggior parte dei casi, carattere singolare della delinquenza in Italia sia più la impulsività passionale, — la mancanza di riflessione per non saper frenare gli impulsi bestiali, anzichè la perversità calcolata, — la tendenza a delinquere che, cominciata ad apparire nella più tenera età, prende nella età matura tutto il naturale sviluppo.

Per completare lo studio comparativo di questi due trienni, ho voluto mettere di fronte anche le cifre dei minorenni condannati per reati comuni e dei minorenni oziosi e vagabondi, dei quali è stata chiesta l'assegnazione alla direzione generale delle carceri.

Le cifre raccolte che vi presento, mi sembrano di una gravità e di una eloquenza veramente eccezionali:

		1879	1899	1880	1900	1891	1901
Condannati	maschi	178	2137	223	1832	208	1929
	femmine	17	44	18	48	13	44
Oziosi e vagabondi	maschi	485	651	513	657	512	613
	femmine	150	157	144	164	119	142

Esse provano quale sia l'aumento allarmante della delinquenza dei minorenni in Italia, e confermano la tesi da me sostenuta, cioè: che l'istituto della correzione paterna serve per gli oziosi e vagabondi.

Avrei desiderato far seguire le notizie chieste dall'on. senatore Boccardo sui *conseguenti* dei minorenni rilasciati; ma dopo la statistica compilata all'uopo nel 1893 nessun'altra se ne è fatta colle stesse vaste proporzioni, e bisognerà pregare il nuovo nostro collega, direttore generale delle carceri, a preparare le ricerche necessarie per il triennio ora decorso giovando grandemente conoscere quali risultati siansi avuti.

II. — Rapporti riservati dei Presidenti dei Tribunali civili.

Ricorderete, onorevoli colleghi, il voto espresso da questa Commissione e le istruzioni date dal Ministro guardasigilli, onorevole Costa, allo scopo di ottenere dai presidenti dei Tribunali civili dei rapporti riservati da unirsi a ciascuna domanda di assegnazione.

Questi documenti hanno, a parer mio, una speciale importanza; poichè trattasi di singoli rapporti fatti dal magistrato che ordina il ricovero per correzione paterna, non sotto la pressione delle parti interessate, ma fatti dal magistrato che quasi sempre ha interrogato il minorenne da ricoverare, che lo ha interrogato quasi sempre alla presenza dei genitori o dei tutori, che ha ricevuto informazioni particolareggiate dalle autorità locali, in guisa da farsi del minorenne stesso un concetto quanto è possibile rispondente al vero.

Nella mia relazione sul ricovero per correzione paterna presentata a questa Commissione, nell'adunanza del maggio 1897, io esaminai 670 di quei rapporti che riferivansi appunto al secondo semestre del 1897. Grazie alla cortesia della direzione generale delle carceri, ho potuto ora esaminare i rapporti riguardanti il triennio 1899-1901, così suddivisi:

1899	per Maschi	1003,	per Fem.	284,	Totale	1287,
1900	»	1115,	»	227,	»	1342,
1901	»	1258,	»	250,	»	1508,

ho potuto cioè leggere più di 4000 rapporti e ne ho scelti, per l'anno 1899, 263 (m. 221 f. 42) — per l'anno 1900, 170 (m. 153 f. 17) — per l'anno 1901, 163 (m. 148 f. 15) che ho l'onore di depositare nell'ufficio di segreteria, caso mai qualcuno di voi abbia desiderio di consultarli. Gli altri non dicono nulla, proprio nulla; limitandosi ad affermare che il minorenne del quale chiedevasi il ricovero era veramente discolo, — dedito all'ozio ed al vagabondaggio.

I minorenni che formano argomento dei rapporti da me scelti, possono dividersi in tre categorie:

MINORENNI	1899		1900		1901	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.
A) Dediti alla delinquenza, specialmente al furto, non deferiti al magistrato, o non giudicati, per mancata denunzia, per desistenza di parte, ecc.	123	30	69	12	80	10
B) Già condannati per reati diversi, specialmente per furto, ed a pene di durata diversa, sovente recidivi	86	6	73	4	61	4
C) Deficienti, figli d alcoolisti, di pazzi, ecc. Abbandonati, ecc.	12	6	11	1	4	1

Mi dispenso dal numerarvi i reati più gravi commessi dai minorenni della seconda categoria; ma, credetemi su parola, io ho letto cose che fanno raccapriccio, perchè mettono a nudo la bestia umana nella sua più laida abbiezione, nei suoi più selvaggi istinti.

Il numero di questi rapporti la cui importanza, ripeto, è grandissima, dovrebbe armonizzare con quello delle ordinanze, e corrispondere poi perfettamente con l'altro delle domande di assegnazione. Esso invece è alquanto minore per probabili dispersioni o dimenticanze; ed io colgo l'occasione per richiamare sull'argomento l'attenzione del collega Direttore generale delle carceri, perchè i rapporti che dovrebbero essere trasmessi alle Direzioni degli stabilimenti ai quali i minorenni sono assegnati, siano uniti al fascicolo di ogni ricoverato, potendo spesso servire a ricerche, sotto ogni riguardo, importantissime.

E torno alle cifre. Le quali confermano i risultati delle altre studiate nel 1898, cioè:

che dall'11 al 22 per cento sui maschi, e dal 5 al 12 per cento sulle femmine, quei minorenni pei quali si domanda il ricovero per correzione paterna, sono veri e propri delinquenti in tutto il significato della parola;

che tutti gli altri sono oziosi e vagabondi, quando non se ne sia domandato il ricovero in una casa di correzione, come se si trattasse di un istituto di pubblica beneficenza.

Mi permetto di pregare gli onorevoli colleghi a voler richiamare alle loro memoria quel che io ebbi a scrivere in proposito nella mia precedente relazione del 1898.

III. — Giudizi dei Primi Presidenti delle Corti di appello e dei Presidenti dei Tribunali civili.

Prima di passare in rassegna le opinioni manifestate da questi magistrati, occorre premettere una osservazione generale.

Dovendo essi trattare ogni anno, nel medesimo rapporto, due argomenti senza dubbio connessi, ma pur sempre diversi: la patria potestà e l'istituto della correzione paterna, talvolta avviene che l'uno o l'altro passi in seconda linea, sicchè il vostro relatore rimane deluso ed imbarazzato.

Nè ciò è tutto: perchè dovendo essi trattare ogni anno l'argomento medesimo, e non potendo esservi tra un anno e l'altro differenze notevoli, meno casi veramente eccezionali, spesso accade che i primi anni quei rapporti siano pieni di osservazioni, — ricchi di materiali, ma che in seguito l'entusiasmo sbollisca, — l'attenzione sia richiamata su altri argomenti, sicchè si finisca per non prestarvi più la necessaria attenzione e per adottare le solite frasi di semplice trasmissione.

Riservandomi di fare in proposito una proposta, riassumo in poche parole ciò che han detto di notevole, nei loro rapporti, quei magistrati.

Genova. — *Primo Presidente.* Nulla.

Presidente del Tribunale civile di Genova. Assicura che spesso la parola del magistrato ha prodotto buoni risultati, in quanto che parecchi minorenni per i quali era stato chiesto il ricovero per correzione paterna han promesso di ravvedersi ed han mantenuto la loro parola.

Casale. — Nulla.

Torino. — *Primo presidente.* Ritiene che sia stata utile la maggiore energia spiegata a riguardo dei minorenni discoli e la inchiesta fatta sulle condizioni economiche delle loro famiglie; — deplora lo indugio che si frappone nel ricoverare i minorenni quando l'ordinanza è stata emessa; — loda l'azione dei Riformatori sulla condotta dei ricoverati.

Presidente del Tr. civ. di Torino. Ritiene utile e necessario, « in relazione alla prevenzione della delinquenza », l'Istituto della correzione paterna, ma vuole che esso sia esclusivamente affidato all'autorità giudiziaria, « alla quale non venga meno il dovutole prestigio, sicchè la Direzione delle carceri debba eseguire e non abbia il diritto di scelta che ora in fatto essa esercita, sui decreti da eseguirsi », — deplora il ritardo nelle assegnazioni; — deplora il modo come i funzionari di P. S. assumono informazioni sui minorenni, « sicchè sovente è impossibile distinguere se il provvedimento invocato riguardi un vero discolo da correggere, o non piuttosto un disgraziato che per essere di peso ai parenti, poco affettuosi e forse viziosi essi stessi, venga dipinto come cattivo per ottenere che sia mantenuto a spese dello Stato ».

Presidente del Tr. civ. di Saluzzo. Loda l'azione che i Riformatori hanno sui minorenni ricoverati.

Presidente del Tr. civ. di Alba. Deplora il ritardo nelle assegnazioni.

Milano. — *Primo Presidente.* Giudica ottimo il provvedimento di sentire il minorenne in contraddittorio coi genitori; ma deplora il ritardo nelle assegnazioni.

Presidente del Tr. civ. di Milano. Deplora la lentezza dei provvedimenti che spesso giungono quando è troppo tardi, mostrando come il provvedere a tempo sarebbe per lo Stato anche un beneficio pecuniario; — loda l'Istituto giuridico, per la protezione dell'infanzia, sorto in Milano; — e con parola caldissima sostiene la necessità assoluta dello intervento dello Stato « mercè leggi tendenti a disciplinare, e, se occorre, a meglio restringere l'esercizio della patria potestà », mettendo freno al diritto dei genitori di riprendere i loro figliuoli; diritto « che data la incapacità di molti genitori di fruirne, o perchè poco compresi dell'altezza del loro mandato e talora per mali costumi ed altre cause turpi, si risolve in gravissimo danno ai minori stessi ».

Presidente del Tr. civ. di Monza. Plaude al maggior rigore raccomandato nello accogliere le domande di ricovero, perchè si è potuto così mettere un freno allo abuso che di esse facevasi.

Presidente del Tr. civ. di Varese. Scrive nei medesimi sensi.

Presidente del Tr. civ. di Como. Mostra i deplorevoli effetti del ritardo nelle assegnazioni.

Brescia. — *Primo Presidente.* Riconosce la utilità della parola del magistrato sull'animo dei minorenni; — ammette che minorenni dei quali si domanda il ricovero per correzione paterna siano veri delinquenti.

Presidente del Tr. civ. di Brescia. Accennando agli abusi che possono commettersi dalle parti interessate sul ricovero di un minorenne, esprime avviso « che la semi delinquenza dei minorenni, ai sensi dell'articolo 222 Cod. civ. si dovrebbe considerare un male locale, e così imporre alle locali comunità il mantenimento dei minorenni pei quali si è accolto il ricorso di ricovero ».

Presidente del Tr. civ. di Mantova. Osserva che i genitori che hanno ottenuto il ricovero dei loro figli non se ne danno più pensiero, e non curano di domandare la revoca dell'ordinanza, nemmeno quando essi sono già ravveduti.

Venezia. — *Primo Presidente.* In vista degli abusi che si commettono, ritiene che sia utile qualche provvedimento che regoli la liberazione dei minorenni dai Riformatori.

Presidente del Tr. civ. di Verona. Deplora che i genitori si ostinino a riprendere i figli dai Riformatori anche contro il parere dei direttori di essi che li dicono tuttavia pericolosi, e crede che se lo Stato paga il ricovero, lo Stato abbia il diritto di farlo cessare quando il ravvedimento è reale.

Presidente del Tr. civ. di Conegliano. Mette in evidenza il danno cagionato dal ritardo nelle assegnazioni ed opina che, quanto meno, il decreto dell'autorità giudiziaria non dovrebbe essere emesso se la Direzione generale delle carceri non ha la possibilità di eseguirlo.

Parma. — Nulla.

Lucca. — *Primo Presidente.* Nulla.

Presidente del Tr. civ. di Lucca. Trova inutile di sentire i minorenni discoli, perchè spesso promettono di emendarsi ma raramente mantengono la promessa; e ritiene troppo lunghi gli atti prescritti dalla circolare del 1897.

Presidente del Tr. civ. di Livorno. Riconosce la convenienza di fare indagini sulle condizioni economiche dei genitori per metter freno allo abuso di domandare il ricovero dei loro figli per non averne più il peso.

Firenze — *Primo Presidente.* Nulla.

Presidente del Tr. civ. di Firenze. Attribuisce lo aumento delle domande di ricovero all'aumento della popolazione povera, e deplora che i genitori ritirino i loro figli dai Riformatorî senza che siano emendati.

Presidente del Trib. civ. di Arezzo. Crede che la parola del magistrato abbia salutare influenza sui minorenni, i quali spesso mantengono la promessa di emendarsi.

Presidente del Trib. civ. di San Miniato. Denunzia il fatto di genitori che calunniano i loro figli per ottenerne il ricovero.

Bologna. — *Primo Presidente.* Ammette la utilità di interrogare personalmente il minorenne, « per ben comprendere se per di lui tristizia ribelle ad ogni freno siano stati i genitori costretti a chiederne il ricovero per correzione, o, derelitto e misero, sia egli vittima della loro malvagità ed ingordo interesse; e, deplorando il ritardo nei provvedimenti da parte della Direzione generale delle carceri, esamina le difficoltà ed i pericoli, di raccogliere e di esporre in iscritto « memoria di vergogna della quale l'onore e la reputazione d'individui e di famiglie sono posti a cimento ».

Presidente del Trib. civ. di Bologna. Denunzia genitori che accusano i loro figli per ottenerne il ricovero; — deplora il ritardo delle assegnazioni; — solleva il dubbio se possa un presidente rifiutare al padre l'ordinanza di liberazione per un minorenne non emendato; — ed opina che tutto lo andamento di questo importante istituto debba dipendere dall'autorità giudiziaria.

Presidente del Trib. civ. di Forlì. Giudica poco utile lo interrogatorio dei minorenni, perchè sono simulatori.

Ancona. — *Primo presidente.* Passa in rassegna lo andamento dell'istituto della correzione paterna e giudicandolo « snaturato nella sua applicazione », opina « doversi studiare ed adottare dei provvedimenti diretti a rimuovere abusi, se ve ne fossero, e limitare il numero dei ricoverati, applicando rigorosamente la legge ».

Presidente del Trib. civ. di Ancona. Deplora il fatto di minorenni che si fanno passare per discoli pur non essendo tali.

Roma. — *Primo Presidente.* Riconosce la necessità dei provvedimenti adottati « allo scopo di evitare che l'istituto della corre-

zione paterna venga trasformato, contrariamente al suo fine, in un Istituto di beneficenza ».

Presidente del Trib. civ. di Roma. Mette in evidenza la utilità dei provvedimenti adottati per accertarsi delle cause che s'invocano allo scopo di ottenere il ricovero.

Presidente del Trib. civ. di Viterbo. Si duole del ritardo delle assegnazioni.

Aquila. — *Primo Presidente.* Deplora che « i genitori con soverchia facilità ricorrono all'art. 222 del Cod. civ., men per reprimere la mala vita dei loro figliuoli discoli, quanto per profittare della protezione dello Stato addossandogli l'onere della spesa per la educazione ».

Presidente del Trib. civ. di Lanciano. Denunzia il fatto di qualche madre che istruiva il figlio sul modo come doveva rispondere al Presidente per ottenere il ricovero.

Napoli. — *Primo Presidente.* Protesta contro i genitori che domandano la liberazione dei loro figli anche contro il parere dei direttori dei Riformatori che li dicono non emendati.

Presidente del Trib. civ. di Napoli. Denunzia i genitori che invocano la revoca dell'ordinanza di ricovero, non ostante i figli loro siano sempre riottosi ed indisciplinati; — si duole del ritardo delle assegnazioni; — e constata che l'Istituto della correzione paterna si confonde con un Istituto di beneficenza per le misere condizioni economiche dei genitori.

Catania. — *Primo Presidente.* Nulla.

Presidente del Trib. civ. di Catania. Sostiene che lo aumento delle domande di ricovero dipende dal fatto che « sparisce dalla coscenza popolare l'idea che il rinchiudimento imprima al minorenne il marchio di essere effettivamente discolo, per sostituirvi quello che il rinchiudimento serve ad esonerare i genitori dal mantenimento del figliuolo e dal dare a questi una educazione, ecc. »

Palermo. — *Primo Presidente.* Spiega il piccolo numero di domande di ricovero con la poca fiducia che si ha nell'opera emendatrice delle Case di correzione.

Presidenti dei Trib. civ. Nulla.

Cagliari. — *Primo Presidente.* Nulla.

Presidente del Trib. civ. di Cagliari. Dice che in Cagliari i genitori che domandano il ricovero de' loro figli non lo fanno mai per esimersi dall'obbligo di averne cura.

Presidente del Trib. civ. di Sassari. Crede che i maschi sieno più sensibili delle femmine agli ammonimenti del Magistrato; — mostra la necessità di aprire in Sardegna una Casa di correzione.

Permettete che, per il momento, io non tragga conclusione alcuna da questi importantissimi rapporti, e che proceda avanti esaminando l'ultima categoria delle ricerche da me fatte, voglio parlare delle

IV. — Opinioni dei Direttori dei Riformatorî (governativi e privati) del Regno.

Trattandosi di questioni di fatto, e persuaso che « accanto alle cifre statistiche e sopra di esse vi è la voce della esperienza, — la parola di coloro i quali, per il contatto continuo con le classi dei minorenni corrigendi, sono in grado di dare suggerimenti pratici ed efficaci, » io rivolsi un *Questionario* a quelle Direzioni; e sono lieto di poter dire che tutte risposero colla migliore volontà, mostrando piena soddisfazione per la importanza che naturalmente si annetteva alle loro risposte.

Sotto ogni quesito mi limito a riassumere per sommi capi le loro risposte.

Domanda 1ª.

I minorenni fatti ricoverare per correzione paterna, sono veramente, nella loro maggioranza, così corrotti, così discoli da aver bisogno della disciplina del Riformatorio; ovvero il ricovero è spesso chiesto per le misere condizioni della famiglia?

Femmine (Rif. privati e governativi). — Sì, rispondono sedici Direzioni; le minorenni fatte ricoverare sono veramente tali da meritare il provvedimento; — Sì, rispondono sei, ma vi sono eccezioni; — No, risponde una, la maggioranza delle minorenni è fatta ricoverare in vista delle misere condizioni della famiglia; — ed il

Direttore del Riformatorio di Perugia (governativo) calcola che 40 °/₀ delle ricoverate non si potrebbero chiamare discole.

Maschi (Rif. privati). — Due Direzioni ritengono giusto il provvedimento; — tre lo ritengono giusto per una parte; — e questa parte ascende a 66 °/₀ secondo una, ed appena al 15 °/₀ secondo un'altra.

Maschi (Rif. governativi). — Sì, rispondono due Direzioni; — Sì, ma per molti vi è anche il fattore della miseria, risponde una; — per il terzo dei ricoverati il provvedimento è ingiusto, dice una quarta; — ed una quinta lo giudica « per molti una invereconda speculazione ».

Domanda 2ª.

Quanti sono (se ve ne sono) i minorenni ricoverati che potrebbero essere restituiti alla loro famiglia, perchè emendati, e perchè potrebbero guadagnarsi la vita col lavoro?

Femmine (Rif. priv. e gov.). — Nessuna potrebbe essere liberata, rispondono quasi tutte le Direzioni, e parecchie aggiungono che « se anche qualcuna potesse essere restituita alle famiglie, si correrebbe serio pericolo di vederle perdute ».

Maschi (Rif. priv.). — Danno tutte la stessa risposta: nessuno può essere liberato.

Maschi (Rif. gov.). — Danno tutte la medesima risposta, dichiarando che molti potrebbero essere liberati; ma esprimono anch'esse gravi timori, mettendo in evidenza la necessità di tutelare i liberati, almeno nei primi tempi del loro ritorno nella civil comunanza.

Domanda 3ª.

Quanti sono stati, nell'ultimo triennio (1899-1900-1901), *i minorenni fatti uscire dal Riformatorio per volontà dei parenti e prima che la emenda dei ricoverati fosse conseguita?*

Femmine (Rif. priv. e gov.). — Se si eccettuano quattro Direzioni le quali affermano che nessuna giovinetta è stata liberata malgrado il parere contrario della Direzione, tutte le altre rispondono affermativamente, ed il numero delle liberate per qualche Riformatorio è di 26, — di 48, — di 80: ed una Direzione osserva che il numero di queste liberate va aumentando.

Maschi (Rif. priv.). — Due sole direzioni rispondono negativamente, le altre cinque rispondono affermativamente. Il numero delle liberate va da 4 a 30; nè manca il grido di allarme per fare sentire che i parenti ritirano i loro figli quando sanno che possono sfruttarli.

Maschi (Rif. gov.). — Le risposte delle cinque direzioni sono affermative. La proporzione dei minorenni liberati immaturamente può calcolarsi di 20 al 30 °/₀. Tutte deplorano questo fatto, ed uno dei direttori più provetti mostra, colle cifre alla mano, i tristissimi effetti che cagiona il potere illimitato dei genitori.

Domanda 4ª.

La Direzione di cotesto Riformatorio continua i suoi rapporti coi minorenni liberati? Nell'affermativa potrebbe dire quale sia la condotta che essi tengono dopo la liberazione?

Femmine (Rif. prov. e gov.). — No, rispondono cinque direzioni di Riformatorî privati: no — perchè a prescindere dalle difficoltà che si incontrano, le minorenni ricoverate appartengono a provincie lontane. No, dice il direttore del Riformatorio di Perugia, perchè trattandosi di servizio delicatissimo, la domanda di informazioni da parte della direzione potrebbe nuocere alle giovanette che si sono emendate.

Sì, rispondono diciasette altre direzioni ed i risultati sono ottimi, perchè sappiamo che la maggior parte delle liberate si conduce bene. Sono le giovanette corrotte che non danno più segno di vita, scrive una direzione: — la corrispondenza con le minorenni liberate è il filo che le mantiene buone, scrive un'altra; — le giovanette emendate si rivolgono sempre a noi se hanno bisogno di soccorso nella loro vita, scrive una terza; e potrei continuare le citazioni se non temessi di abusare del vostro tempo.

Maschi (Rif. priv.). — Rispondono negativamente due direzioni, per le ragioni medesime sopra accennate; rispondono affermativamente cinque, confermando i buoni risultati ottenuti.

Maschi (Rif. gov.). — Rispondono tutti affermativamente (meno il direttore del Riformatorio di Torino perchè da poco arrivatovi), e la proporzione dei liberati che si conducono bene fanno ascendere dal 60 all'80 °/₀.

Domanda 5ª.

Qual'è la durata media del ricovero dei minorenni ricoverati in codesto Riformatorio? Crede codesta Direzione che essa sia bastevole per ottenere la correzione dei ricoverati? Crede che dovrebbe abbreviarsi rendendola più severa, o prolungarsi rendendola più educativa?

Femmine (Rif. priv. e gov.). — Su 22 direzioni, due non rispondono in modo concreto, una indica la media di due anni, — una dai due ai tre, — cinque da tre a quattro; per tutte le altre la media è superiore ai cinque anni, in guisa che qualcuna parla di 8 — di 9 — di 10 anni. In generale vorrebbero che la durata fosse stabilita fino alla maggiore età, salvo ad abbreviarla quando lo scopo del ricovero fosse raggiunto. Tutte ritengono che carattere precipuo del ricovero debba essere lo educativo.

Maschi (Rif. priv.). — Due direzioni rispondono vagamente, cinque indicano la media durata del ricovero da tre a sei anni, che trovano bastevole; preferiscono la educazione alla severità della correzione.

Maschi (Rif. gov.). — Tutte indicano una media di 12 a 18 mesi, che trovano insufficiente ad emendare un discolo: la maggior parte vorrebbe far dipendere la durata del ricovero dalla direzione e preferiscono il sistema essenzialmente paterno.

Domanda 6ª.

Codesta Direzione crede che, nei traviamenti dei minorenni ricoverati, abbia influito l'ambiente della famiglia nella quale vivevano?

Femmine (Rif. priv. e gov.). — Tutte le direzioni rispondono affermativamente: l'ambiente della famiglia e l'abbandono da parte dei genitori, sono le due cause del male lamentato.

Maschi (Rif. priv.). — Nello stesso senso scrivono le direzioni di questi Riformatori.

Maschi (Rif. gov.). — Ad esse fanno eco le direzioni governative.

E da molti direttori delle tre categorie di Riformatori si lamentano fatti gravissimi di genitori che abusano della loro auto-

rità, — di madri che vendono le loro figlie; da molti s'invocano provvedimenti per mettere argine alla prostituzione delle fanciulle, — alla corruzione dei minorenni, — alla stampa impudica, — ai ritrovi infernali, ecc.

Domanda 7ª.

L'istituto del ricovero per correzione paterna, tale quale è applicato in Italia, produce buoni effetti proporzionati alla spesa che sostiene lo Stato? Nel caso negativo, quali sono i difetti che codesta Direzione vi trova? Quali sono i rimedi che propone per correggerli?

Femmine (Rif. priv. gov.). — Sì, rispondono concordi 20 direzioni, soggiungendo: che senza quel provvedimento la delinquenza aumenterebbe, sicchè lo Stato verrebbe a sostenere una spesa maggiore. No, rispondono tre direzioni, tra le quali è quella di Perugia: no, — i risultati non corrispondono ai sacrifizi che sostiene il paese, e prova ne sia il numero grande di recidivi. No, perchè difettano i mezzi necessari.

E per conseguenza si vorrebbe, dall'una o dall'altra di queste direzioni, che il ricovero cominciasse ai primi sintomi del vizio, — che la durata del ricovero fosse prolungata fino alla maggiore età, — che si creassero Istituti di tutela, — che fossero vietate le liberazioni immature, — che si facesse più larga applicazione dell'articolo 221 del Codice civile, — che le diverse categorie di ricoverandi fossero assolutamente divise, — che l'istruzione letteraria ed industriale fosse meglio impartita.

Maschi (Rif. priv.). — Sì, rispondono tre direzioni, ed è forza osservare che sono quelle preposte ai tre Riformatorî di Milano. Sì, perchè non difettano i mezzi per dare una buona educazione ai ricoverandi; ma i risultati sarebbero assai migliori se fossero vietate le liberazioni immature, — se la patria potestà potesse essere meglio regolata.

No, rispondono le quattro direzioni degli altri Riformatorî, ripetendo molte delle cose dette dalle direzioni dei Riformatorî privati ed aggiungendo che non raggiungono il fine perchè un Riformatorio che vive con le sole rette che paga lo Stato non può far fronte a tutte le spese ed al personale; — perchè i Riformatori privati subiscono tutte le influenze locali: — sicchè propongono di applicare il ricovero ai minorenni veramente discoli,

e spendere quel che occorre per rendere efficace la loro educazione.

Maschi (Rif. gov.). — Sì, risponde una direzione: no, o non interamente, rispondono le altre quattro, perchè lo Stato assume con l'istituto del ricovero per correzioue paterna, quale si applica oggi in Italia, un obbligo cui non può adempiere attesa l'autorità che rimane sempre ai genitori, — perchè si dà un'applicazione troppo blanda all'articolo 222 del Codice civile, mentre una parte dei ricoverati dovrebbe essere colpita dalla legge di P. S., — perchè si difetta nel personale e nell'ordinamento dei Riformatori: e proporrebbero avanti tutto: modificazioni nelle disposizioni di legge riguardanti la patria potestà, — separazione assoluta tra Riformatori e gli altri stabilimenti carcerari quali che essi fossero, — riforma nella scelta ed in tutto quanto riguarda il personale — unità d'indirizzo in tutto il servizio dei minorenni, nella disciplina, nella istruzione — nel lavoro che dovrebbe perdere affatto il carattere di speculazione, ecc., ecc.

Domanda 8ª.

Con quali mezzi si potrebbe ottenere il concorso dei genitori nella spesa che sostiene lo Stato per l'istituto del ricovero per correzione paterna?

Femmine (Rif. priv. e gov.). — Rispondono tutte unanimi le direzioni, per dichiarare come, vista la miseria delle famiglie alle quali appartengono le ricoverate non sia possibile ottenere dai parenti il più piccolo concorso.

Maschi (Rif. priv.). — Presso che nel medesimo senso rispondono le direzioni di questi Istituti; ma aggiungono che bisognerebbe insistere maggiormente presso i genitori; ed una di esse propone « di accollare, in tutto o in parte, i rispettivi Comuni il mantenimento dei loro discoli, come sono già a loro carico negli ospedali i malati fisici; così siccome ad evitare spese per i loro malati han cura della igiene pubblica, forse ad evitare quelle del mantenimento dei discoli curerebbero meglio l'educazione delle loro popolazioni nelle scuole, nelle famiglie, nelle piazze ».

Maschi (Rif. gov.). — Tutte le direzioni insistono fortemente per obbligare i genitori a contribuire, in tutto od in parte, nelle spese di ricovero. Qualcuna ritiene che non sempre le famiglie

siano talmente povere da non potere pagare anche pochi soldi al giorno; e s'invoca l'applicazione della legge di P. S. del 1859 in forza della quale per gli oziosi e vagabondi, quando le famiglie erano misere, la spesa di ricovero doveva essere metà a carico dello Stato e metà a carico del comune di origine.

Ed ora permettetemi, onorevoli colleghi, di venire alle conclusioni.

L'illustre senatore Lampertico che fu il primo a risollevare, in questa Commissione, fin dal 1894, lo studio sui minorenni e sull'Istituto della correzione paterna, osservò che le ricerche sul grave argomento non erano ancora bastevoli e che bisognava perseverare. Dopo quasi dieci anni io credo che possiamo venire ad una qualche proposta, appoggiata dalla esperienza dei fatti e dalla parola degli uomini più competenti.

Riassumendo adunque tutto quanto è stato detto, a me pare che tre fatti vengano in piena luce.

Il primo è che il numero dei minorenni per i quali si domanda il ricovero per correzione paterna, cresca in modo allarmante. Nel 1866 (cioè prima della pubblicazione del nuovo Codice civile) i ricoverati, per quel titolo, ascendevano ad 89 con la spesa annua di poche migliaia di lire; il 1° settembre 1902 ne erano rinchiusi 3960 con una spesa annua di oltre lire 1,300,000: avvertendo che erano giacenti altre 780 domande, alle quali non si poteva dar corso per difetto di posti e perchè occorrerebbero meglio di altre 200 mila lire.

Il numero delle domande aumenta:

perchè i vincoli di famiglia si vanno sciogliendo, sicchè i genitori non vogliono avere il peso dei figliuoli che han messo al mondo e preferiscono addossarli allo Stato;

perchè la Casa di correzione non solleva più nei genitori il senso di dolore — e nei minorenni il senso di terrore che una volta provavasi;

perchè i minorenni risentono oramai l'ambiente nel quale vivono, — nel quale noi li lasciamo vivere — e si ribellano a qualunque sentimento di autorità, di ubbidienza, di rispetto.

Il secondo fatto è che l'istituto della correzione paterna, quale

lo vuole il Codice civile e quale è attuato da noi, non risponde al suo fine:

perchè mentre il Codice parla di minorenni i cui traviamenti il padre non riesca a frenare, noi siamo di fronte a genitori che calunniano i loro figli nel solo scopo di ottenerne il ricovero;

perchè mentre il Codice civile parla di minorenni traviati, noi siamo di fronte a tristissimi delinquenti o ad infelici reietti; sicchè il ricovero forzato, inadatto ed insufficiente per gli uni, è, per gli altri, un carcere immeritato;

perchè mentre il Codice parla di educazione e di correzione da dare ai figli discoli, noi, per coloro che veramente avrebbero bisogno di essere educati e corretti, non facciamo bene nè l'una cosa, nè l'altra: in quanto che spesso provvediamo tardi, — non possiamo applicar loro, per difetto di posti e di mezzi, il solo sistema efficace che è quello della individualizzazione, — non pensiamo a correggere l'ambiente dal quale essi rigurgitano e nel quale pur troppo ritornano, lasciando ai minorenni aperte le bische, libero lo accesso alle sètte, libero l'ozio ed il vagabondaggio, agevole l'assenza dalle scuole: non possiamo far nulla di bene, perchè ci rende impotenti il rispetto per la patria potestà, alla quale non solo vuolsi dare il diritto di trattenere chiuso per 11 anni un figlio, ma le si dà anche quello di farlo uscire da un Riformatorio quando ciò piaccia, contro il volere della direzione che lo dice, tuttavia non corretto, — di farlo uscire per sfruttarlo, per venderlo, per farlo ritornare minaccia e pericolo del civile consorzio.

Il terzo fatto è che le mezze misure, le circolari, le istruzioni sono inefficaci a sanare il male lamentato. Di circolari, di istruzioni se ne sono date molte, — anche troppe, — e voi avete visto quale effetto abbiano prodotto.

Non mi fermo ad esaminare le singole proposte fatte dalle direzioni, a riguardo dei Riformatori, certo come sono che il nuovo Direttore generale delle carceri, con quella intelligente operosità che lo distingue, vorrà portare la sua attenzione su questo ramo importantissimo di servizio ed aver presente ciò che si è detto anche nel seno di questa Commissione.

In quanto a me, ricordo che fin dal 1870 combatto questo così

detto istituto della correzione paterna (1). Dopo tanti anni le mie convinzioni non sono punto mutate, nè scosse; e credo che bisogna operare risolutamente od abbandonarsi alla corrente.

Oramai bisogna avere il coraggio di mettere argine al male che dilaga: bisogna avere il coraggio di riformare l'Istituto della patria potestà per adattarlo ai bisogni dell'epoca ed alle condizioni del paese nostro; per togliere abusi che esistono — che sono messi in evidenza da tutte le autorità competenti e sui quali non possiamo chiudere gli occhi senza venir meno ad un sacro dovere.

Noi spendiamo troppo poco, in Italia, per i fanciulli bisognevoli di aiuto; ma spendiamo male le somme che ad essi destiniamo, non completando la educazione e la correzione di nessuna delle diverse categorie di minorenni delle quali dichiariamo di occuparci. Se lo Stato, pur facendo osservare la legge, limitasse la sua azione energica ed illuminata a quei soli che veramente minacciano di diventare un pericolo per il Consorzio civile; — se concorresse in modo più diretto, nella spesa della educazione dei fanciulli del popolo, obbligando le famiglie a concorrervi anch'esse; — se si colpissero, non a parole ma a fatti, tutti quei vagabondi ed oziosi che ingombrano le vie dei centri più popolosi; — se si colpissero, non a parole ma a fatti, quei genitori che abusano in mille guise dei loro piccini, io credo che i vantaggi sarebbero molto più reali e duraturi.

Occorrono provvedimenti speciali, — procedure speciali, — Istituti speciali per tutte le classi dei minorenni corrigendi, ed in modo particolare poi per quelli, tra essi, che toccano i 18 anni e non han compiuto i 21.

Questa classe di minorenni è la più pericolosa, la più difficile a tenere in freno: quel periodo di vita decide di tutto il loro avvenire; ed è tanto pericoloso il confonderli coi fanciulli, quanto mescolarli agli adulti.

Ma tutti questi sono particolari sui quali non è opportuno invocare le vostre risoluzioni; sicchè io limito le mie proposte.

1° A voler pregare il Comitato di trovar modo come riuscire ad armonizzare le diverse statistiche che riguardano l'Istituto della correzione paterna.

(1) *Rivista di discipline carcerarie*, anno I (1870), pag. 52 " L'articolo 222 del Codice civile e la patria potestà ".

2° A voler pregare il Ministro Guardasigilli a disporre che, pur raccogliendo e mandando al Ministero le notizie statistiche sulla patria potestà e sull'Istituto della correzione paterna, le Autorità giudiziarie competenti fossero invitate a fare ogni triennio separati rapporti.

3° A voler pregare il Ministro Guardasigilli, e per mezzo di lui il Ministro dell'Interno, a portare nell'Istituto della correzione paterna quelle riforme che le necessità dei tempi e le condizioni del Paese nostro rendono oramai necessarie ed urgenti.

PROSPETTI

ALLEGATO **A**. — *Notizie sui minorenni proposti per il ricovero per correzione paterna negli anni* 1879, 1880, 1881 *e* 1899, 1900, 1901.

ALLEGATO **B** — *Notizie speciali sui minorenni proposti per il ricovero per correzione paterna negli anni* 1899, 1900 *e* 1901.

ALLEGATO **C**. — *Istanze per il ricovero di minorenni in un istituto di correzione* (per Tribunali) *negli anni* 1899, 1900 *e* 1901.

ALLEGATO **D**. — *Istanze per la liberazione di minorenni rinchiusi in un istituto di correzione* (per Tribunali) *negli anni* 1899, 1900 *e* 1901.

Allegato **A.**

Notizie sui minorenni proposti per il ricovero p

NOZIONI		Maschi 1879 — Numero	Maschi 1899 — Numero	Femmine 1879 — Numero	Femmine 1899 — Numero
Provincie di nascita	Lombardo-Venete	164	337	62	132
	Antiche continentali	80	153	10	64
	Toscane	135	80	56	32
	Parmensi e Modenesi	27	24	5	4
	Romane	124	173	28	25
	Napoletane	123	313	7	35
	Siciliane e Sarde	21	54	5	7
	Straniere	..	7	..	2
	Totale	679	1,141	173	301
Popolazione	Urbana	582	1,034	148	265
	Rurale	97	107	25	36
Età	Sino a 10 anni compiuti	113	159	44	41
	Sino a 14 anni compiuti	335	631	63	113
	Sino a 18 anni compiuti	215	333	53	124
	Sino a 21 anni compiuti	16	18	13	23
Stato civile	Figli legittimi e legittimati	645	1,080	168	282
	Figli illegittimi	13	29	4	7
	Figli d'ignoti	21	32	1	12
Situazione di famiglia	Aventi ambedue i genitori	315	616	55	139
	Aventi il solo padre	117	167	50	55
	Aventi la sola madre	187	270	45	66
	Orfani	39	56	22	29
	Figli d'ignoti	21	32	1	12
	Aventi fratelli o sorelle	430	966	91	257
	Non aventi fratelli o sorelle	249	175	82	44
Istruzione	Frequentarono le scuole	519	920	94	237
	Non le frequentarono	160	217	79	62
	Si ignora	..	4	..	2

…orrezione paterna negli anni 1879-1880-1881 e 1899-1900-1901.

Maschi		Femmine		Maschi		Femmine	
1880 — Numero	1890 — Numero	1880 — Numero	1890 — Numero	1881 — Numero	1901 — Numero	1881 — Numero	1901 — Numero
131	369	43	85	140	364	62	112
102	175	14	53	93	146	13	51
105	97	73	29	122	98	56	27
23	25	4	8	23	22	4	7
140	149	24	19	98	189	21	18
104	350	4	41	81	344	3	52
18	89	2	5	18	81	2	5
..	12	..	7	..	15	..	4
623	1,266	164	247	575	1,259	161	276
525	1,156	132	228	488	1,196	130	251
98	110	32	19	87	63	31	25
93	154	32	28	96	118	28	29
300	651	64	90	287	616	47	107
218	435	59	110	183	493	72	119
12	26	9	19	9	32	14	21
597	1,189	147	229	551	1,169	148	254
15	46	7	7	12	60	7	14
11	31	10	11	12	30	6	8
299	648	58	95	283	699	68	120
114	227	48	50	90	208	29	56
167	255	41	66	141	257	40	56
32	105	7	25	49	65	18	36
11	31	10	11	12	30	6	8
139	1.058	120	202	361	1,075	76	200
184	208	44	45	214	184	85	76
495	980	98	179	452	1,034	90	217
128	264	66	60	123	183	71	51
..	22	..	8	..	42	..	8

Notizie speciali sui minorenni proposti per il ricovero per correzione paterna negli anni 1899, 1900 e 1901.

Allegato **B.**

NOZIONI		1899		1900		1901	
		MASCHI — Num.	FEMM. — Num.	MASCHI — Num.	FEMM. — Num.	MASCHI — Num.	FEMM. — Num.
Numero	Degli assegnati	888	281	990	226	848	270
	Dei non assegnati	253	20	276	21	411	6
Riformatori cui furono assegnati i minorenni	Governativi	371	24	569	17	396	19
	Privati	517	257	421	209	452	251
La domanda di ricovero fu presentata	Dal padre convivente colla madre	590	133	634	91	687	121
	Dal padre separato legalmente dalla madre	7	2	14	1	7	4
	Dal padre vedovo	85	33	108	28	112	30
	Dal padre riammogliato	69	20	91	15	69	22
	Dal padre naturale	4	2	4	3	22	..
	Dalla madre esercente la patria podestà	67	16	63	14	67	14
	Dalla madre vedova	191	44	188	47	171	38
	Dalla madre rimaritata	37	8	30	7	32	6
	Da altri parenti	15	4	16	7	13	6
	Dal tutore	68	34	93	26	65	23
	Dal Pubblico Ministero	8	5	25	8	14	12
	Totale	1,141	301	1,266	247	1,259	276
Tempo decorso dall'ordinanza alla domanda d'assegnazione	Nello stesso giorno	53	16	50	10	56	15
	Sino a 15 giorni	491	144	751	159	731	173
	Sino ad 1 mese	341	92	242	36	224	50
	Sino a 3 mesi	193	38	163	33	180	34
	Sino a 6 mesi	44	9	42	5	51	1
	Sino ad 1 anno	10	2	12	3	9	2
	Oltre ad 1 anno	9	..	6	1	8	1

Notizie speciali sui minorenni proposti per il ricovero per correzione paterna negli anni 1899, 1900 e 1901.

Segue *Allegato* **B.**

NOZIONI			1899		1900		1901	
			MASCHI — Num.	FEMM. — Num.	MASCHI — Num.	FEMM. — Num.	MASCHI — Num.	FEMM. — Num.
Tempo decorso dal giorno della domanda d'assegnazione a quello dell'assegnazione		Sino a 15 giorni	298	154	200	147	200	167
		Sino ad 1 mese	147	64	102	35	133	65
		Sino a 3 mesi	166	50	171	31	204	31
		Sino a 6 mesi	87	8	149	8	118	3
		Sino ad 1 anno	92	4	151	2	163	3
		Oltre ad 1 anno	98	1	217	3	30	1
Erano		Incensurati	978	287	1,042	228	1,039	264
		Censurati	163	14	224	19	220	12
Precedenti dei minorenni censurati		Consegnati ai parenti	11	..	13	2	13	3
		Ricoverati per correzione paterna	7	3	18	2	26	1
		Ricoverati per oziosità e vagabondaggio	4	..	3	..	13	..
		Ricoverati per gli articoli 53, 54 C.P.	..	..	..	..	..	..
		Condannati per reati comuni	121	8	175	12	153	8
		Arrestati ma liberati senza condanna	20	3	15	3	15	..
		Totale	163	14	224	19	220	12
	Classifica dei minorenni al momento della loro 1ª condanna per reati comuni	Sino a 10 anni	2	1	6	..	4	..
		Sino a 12 anni	24	2	37	..	20	2
		Sino a 14 anni	40	2	50	3	49	2
		Sino a 16 anni	31	2	51	6	53	2
		Sino a 18 anni	23	1	29	2	27	2
		Sino a 21 anni	1	..	2	1	..	..
		Totale	121	8	175	12	153	8
Precedenti dei minorenni censurati	Numero delle condanne riportate per reati comuni dai minorenni suddetti	Una	85	5	110	8	91	5
		Due	23	2	37	1	30	3
		Tre	7	..	18	1	25	..
		Quattro	5	..	6	1	4	..
		Cinque	1	1	4	1	3	..
		Totale	121	8	175	12	153	8

Allegato C.

Istanze per il ricovero di minore

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Genova.										
Castelnuovo di Garfagnana . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Chiavari	..	..	2	2	2	2	2	1	..	
Finalborgo.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Genova.	..	..	51	10	51	10	41	8	3	..
Massa	..	..	5	2	5	2	4	1	..	
Oneglia	..	..	2	..	2	..	1	..	1	..
Pontremoli.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
San Remo	1	..	6	4	7	4	4	3	3	
Sarzana	..	..	23	2	23	2	13	2	..	..
Savona.	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Totale . . .	1	..	90	20	91	20	66	15	7	
Corte d'appello di Casale.										
Acqui.	..	..	2	..	2	..	..	..	1	..
Alessandria	..	1	20	3	20	4	16	3	4	
Asti	1	..	8	6	9	6	6	4	..	..
Bobbio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale	..	..	2	1	2	1	1	1	1	..
Novi Ligure	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Tortona	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Vigevano.	..	..	3	1	3	1	2	1	..	..
Voghera	..	..	7	3	7	3	..	1	..	..
Totale . . .	1	1	45	14	46	15	28	10	6	1
Corte d'appello di Torino.										
Alba	.	..	12	3	12	3	7	1	1	2
Aosta.	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Biella	..	..	7	5	7	5	3	1	2	2

un istituto di correzione (*Anno* 1899).

uto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
						i quali erano				ricoverati			
ritirata o ›bandonate		Totale				sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	2	..	..	1	1	1	..	1	1	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	2	47	10	4	..	40	7	1	1	38	8	3	..
1	..	5	2	..	..	4	1	..	..	4	1	..	..
..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	4	..	..	4	3	..	..	4	3	..	..
4	..	17	2	6	..	11	2	2	..	12	2	1	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
8	2	81	20	10	..	61	14	5	1	61	15	5	..
1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	20	4	..	..	16	3	..	..	16	3	..	..
3	2	9	6	..	..	5	3	1	1	6	4	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	1	..	..	1	1	..	..	1	1	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
1	..	3	1	..	..	2	1	..	..	2	1	..	...
..	1	..	2	7	1	..	1	..	..	..	1	..	..
	3	39	14	7	1	26	9	2	1	28	10	..	..
3	..	11	3	1	..	6	1	1	..	7	1	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
2	2	7	5	..	..	1	1	2	..	3	..	..	1

Istanze per il ricovero di minoren

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu p			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Cuneo	..	..	3	2	3	2	2	1	1	..
Domodossola	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ivrea	..	..	2	1	2	1	2	..	..	1
Mondovì	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..
Novara	..	..	8	..	8	..	3	..	1	..
Pallanza	..	..	8	1	8	1	7	..	..	..
Pinerolo	..	..	1	1	1	1	..	..	1	1
Saluzzo	..	..	2	1	2	1	2	1	..	..
Susa	..	..	1	3	1	3	..	3	..	..
Torino	17	11	88	75	105	86	68	42	4	3
Varallo	..	..	2	..	2	..	1	..	1	..
Vercelli	..	..	4	1	4	1	4	1	..	..
Totale . . .	17	11	140	93	157	104	100	50	12	10
Corte d'appello di Milano.										
Busto Arsizio	..	..	9	1	9	1	7	1	..	..
Como	7	1	10	2	17	3	8	2	5	1
Lecco	..	..	6	..	6	..	1	..	1	..
Lodi	..	..	9	3	9	3	8	1	..	..
Milano	17	12	192	93	209	105	144	64	22	17
Monza	..	..	3	1	3	1	1	1	1	..
Pavia	1	..	15	2	16	2	8	1	8	1
Sondrio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Varese	1	..	8	5	9	5	6	4	..	..
Totale . . .	26	13	252	107	278	120	183	74	.37	19
Corte d'appello di Brescia.										
Bergamo	3	3	10	6	13	9	6	5	3	4
Bozzolo	..	1	2	3	2	4	1	4	..	..

in un istituto di correzione (*Anno* 1899).

eduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	3	2	..	..	2	..	..	1	2	1	..	..
..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	1	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	..	8	..	..	..	2	..	1	..	3	..	..	..
..	..	7	..	1	1	7	..	..	..	7	..	..	..
..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	1	..	..	2	..	..	1	2	1	..	..
1	..	1	3	..	..	..	2	..	1	..	3	..	..
23	31	95	76	10	10	63	35	5	7	61	40	7	2
..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	4	1	..	..	4	..	..	1	3	1	1	..
33	33	145	93	12	11	90	39	10	11	92	47	8	3
1	..	8	1	1	..	7	..	..	1	7	1	..	..
2	..	15	3	2	..	7	2	1	..	8	2	..	..
2	..	4	..	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..
1	2	9	3	..	..	8	1	..	..	6	1	2	..
24	7	190	88	19	17	135	60	9	4	137	64	7	..
1	..	3	1	..	..	1	1	..	..	1	1	..	..
..	..	16	2	..	..	7	1	1	..	6	1	2	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	1	8	5	1	..	4	3	2	1	6	4	..	..
33	10	253	103	25	17	170	68	13	6	172	74	11	..
4	..	13	9	..	..	5	5	1	..	6	4	..	1
..	..	1	4	1	..	1	3	..	1	1	4	..	..

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu pro[vveduto]			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Breno	..	..	2	1	2	1	2	..	..	1
Brescia	8	14	38	39	46	53	18	16	8	28
Castiglione delle Stiviere	..	1	..	2	..	3	..	1	..	2
Crema	..	..	4	4	4	4	2	2	2	2
Cremona	1	..	8	6	9	6	5	1	4	5
Mantova	1	..	4	1	5	1	3	..	1	1
Salò	..	..	4	3	4	3	3	..	1	3
Totale	13	19	72	65	85	84	40	29	19	46
Corte d'appello di Venezia.										
Bassano	..	..	9	2	9	2	5	1	4	1
Belluno	..	1	4	..	4	1	2	..	2	1
Conegliano	..	..	8	3	8	3	6	..	2	1
Este	1	..	3	..	4	..	4	..	..	..
Legnago	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Padova	..	..	25	5	25	5	15	3	9	2
Pordenone	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rovigo	..	..	8	4	8	4	7	4	1	..
Tolmezzo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Treviso	..	..	17	8	17	8	5	2	11	6
Udine	1	1	8	..	9	1	6	..	3	1
Venezia	12	1	89	29	101	30	35	10	23	7
Verona	..	..	21	5	21	5	17	3	4	2
Vicenza	..	..	38	3	38	3	34	3	1	..
Totale	14	3	231	59	245	62	137	26	60	21

un istituto di correzione (*Anno* 1899).

duto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	2	1	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
8	5	34	49	12	4	17	13	1	3	17	15	1	1
..	..	..	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	4	4	..	..	2	2	..	..	2	2	..	..
..	..	9	6	..	..	4	1	1	..	4	1	1	..
..	..	4	1	1	..	1	..	2	..	3	..	..	..
..	..	4	3	..	..	2	..	1	..	3	..	..	..
12	5	71	80	14	4	34	25	6	4	38	27	2	2
..	..	9	2	..	..	4	1	1	..	5	1	..	..
..	..	4	1	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	2	8	3	..	..	5	..	1	..	4	..	2	..
..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	4	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	24	5	1	..	15	3	..	..	14	3	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	4	..	..	6	4	1	..	7	4	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	16	8	1	..	5	2	..	..	5	2	..	..
..	..	9	1	..	..	6	.	..	..	6	..	..	..
24	9	82	26	19	4	33	10	2	..	32	9	3	1
..	..	21	5	..	..	12	1	5	2	16	3	1	..
3	..	38	3	..	..	33	3	1	..	34	3	..	..
27	11	224	58	21	4	126	24	11	2	130	25	7	1

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Parma.										
Borgotaro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma	..	..	1	1	1	1	..	..	..	1
Piacenza	..	..	2	3	2	3	2	2	..	1
Totale...	..	..	3	4	3	4	2	2	..	2
Corte d'appello di Parma (Sez. di Modena).										
Modena	1	..	19	7	20	7	14	4	3	3
Pavullo	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Reggio Emilia	..	..	4	1	4	1	2	..	2	1
Totale...	1	..	24	8	25	8	17	4	5	4
Corte d'appello di Lucca.										
Livorno	..	1	4	..	4	1	3	1	..	..
Lucca	..	..	9	1	9	1	4	1	..	..
Pisa	..	..	17	5	17	5	11	2	6	3
Portoferraio	..	..	1	1	1	1	..	..	1	..
Volterra	..	..	1	2	1	2	1	2	..	..
Totale...	..	1	32	9	32	10	19	6	7	3
Corte d'appello di Firenze.										
Arezzo	..	..	6	8	6	8	3	5	1	..
Firenze	..	..	42	18	42	18	38	14	..	1
Grosseto	..	..	2	..	2	..	(*a*) 1	..	1	..
Montepulciano	..	..	1	2	1	2	1	2	..	..
Pistoia	..	..	3	2	3	2	2	2	..	..
Rocca San Casciano	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..
San Miniato	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Siena	..	..	3	7	3	7	3	6	..	1
Totale...	..	..	59	37	59	37	(*b*) 49	29	3	1

(*a*) Il provvedimento non ebbe più esecuzione ad istanza del padre stesso che aveva chiesto il ricovero del

in un istituto di correzione (*Anno* 1899).

veduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	3	..	..	2	2	..	..	2	2	..	..
1	..	3	4	..	..	2	2	..	..	2	2	..	..
3	..	20	7	..	..	13	3	1	1	14	4	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	4	1	..	..	2	.	..	..	2	..	..	..
3	..	25	8	.	..	15	3	2	1	17	4	..	..
..	..	3	1	1	..	2	..	1	1	2	1	1	..
1	..	5	1	4	..	3	1	1	..	4	1	..	..
..	..	17	5	..	..	11	1	..	1	9	2	2	..
..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	2	..	..	1	1	..	1	1	2	..	..
1	1	27	10	5	..	17	3	2	3	16	6	3	..
2	3	6	8	..	..	3	4	..	1	2	5	1	..
4	3	42	18	..	..	37	12	1	2	32	14	6	..
..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	(*a*)	..	(*a*)	..
..	..	1	2	..	..	..	2	1	..	1	2	..	..
1	..	3	2	..	..	2	2	..	..	1	2	1	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	3	7	..	..	3	5	..	1	3	6	..	..
7	6	59	37	..	..	46	25	3	4	(*b*) 40	29	(*b*) 8	..

minorenne. — (*b*) Veggasi la nota (*a*) precedente.

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Bologna.										
Bologna	3	1	21	4	24	5	10	1	2	3
Ferrara	4	2	21	9	25	11	16	3	3	6
Forlì	4	..	8	..	12	..	9	..	..	..
Ravenna	..	..	4	1	4	1	..	..	..	1
Totale...	11	3	54	14	65	17	35	4	5	10
Corte d'appello di Ancona.										
Ancona	5	1	53	14	58	15	20	5	23	7
Pesaro	..	..	3	..	3	..	1	..	..	..
Urbino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale...	5	1	56	14	61	15	21	5	23	7
Corte d'appello di Ancona (Sez. di Macerata).										
Ascoli Piceno	..	..	9	1	9	1	6	1	3	..
Camerino	..	..	3	..	3	..	2	..	1	..
Fermo	..	..	4	..	4	..	3	..	1	..
Macerata	..	..	12	..	12	..	7	..	5	..
Totale...	..	..	28	1	28	1	18	1	10	..
Corte d'appello di Ancona (Sez. di Perugia).										
Orvieto	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Perugia	..	..	3	1	3	1	3	1	..	..
Rieti	1	1	4	..	5	1	3	..	1	..
Spoleto	..	..	4	1	4	1	4	1	..	..
Totale...	1	1	13	2	14	3	12	2	1	..

in un istituto di correzione (*Anno* 1899).

veduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
						i quali erano				ricoverati			
ritirate o abbandonate		Totale				sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
11	..	23	4	1	1	8	1	2	..	9	1	1	..
4	2	23	11	2	..	15	3	1	..	16	3	..	..
2	..	11	..	1	..	8	..	1	..	8	..	1	..
..	..	..	1	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17	2	57	16	8	1	31	4	4	..	33	4	2	..
2	1	45	13	13	2	18	5	2	..	19	5	1	..
..	..	1	..	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	1	46	13	15	2	19	5	2	..	20	5	1	..
..	..	9	1	..	..	6	1	..	..	4	1	2	..
..	..	3	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	4	..	..	..	2	..	1	..	1	..	2	..
..	..	12	..	..	..	7	..	..	..	7	..	..	..
..	..	28	1	..	..	17	1	1	..	14	1	4	..
..	..	2	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	..
..	..	3	1	..	..	3	1	..	..	2	1	1	..
..	1	4	1	1	..	2	..	1	..	3	..	..	..
..	..	4	1	..	..	3	1	1	..	4	1	..	..
..	1	13	3	1	..	9	2	3	..	11	2	1	..

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Roma.										
Civitavecchia	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
Frosinone	1	..	6	..	7	..	2	..	1	..
Roma	7	..	96	13	103	13	87	12	1	..
Velletri	..	..	6	..	6	..	(a) 1	..	..	..
Viterbo	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Totale	8	..	109	13	117	13	(b) 91	12	2	..
Corte d'appello di Aquila.										
Aquila	..	..	11	2	11	2	6	1	5	1
Avezzano	1	..	3	..	4	..	1	..	1	..
Chieti	1	..	26	24	27	24	13	2	12	19
Lanciano	..	..	7	1	7	1	3	..	4	1
Solmona	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Teramo	1	..	25	5	26	5	18	2	5	2
Totale	3	..	73	32	76	32	42	5	27	23
Corte d'appello di Napoli.										
Ariano di Puglia	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
Avellino	1	..	11	3	12	3	2	1	7	..
Benevento	..	..	3	..	3	..	2	..	..	..
Campobasso	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cassino	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..
Isernia	3	..	13	..	16	..	8	..	3	..
Larino	..	..	3	..	3	..	3	..	..	.
Napoli	153	38	111	12	264	50	142	19	27	7
Sala Consilina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Salerno	2	..	28	4	30	4	13	2	10	2

(a) Questo minorenne alla data della compilazione del prospetto non era stato ancora ricoverato.

in un istituto di correzione (*Anno* 1899).

veduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	..	7	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
11	1	99	13	4	..	87	10	..	2	81	12	6	..
5	..	6	..	..	..	1	..	..	..	(*a*)	..	(*a*)	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
20	1	113	13	4	..	91	10	..	2	(*b*) 84	12	(*b*) 6	..
..	.	11	2	..	..	5	1	1	..	5	1	1	..
..	..	2	..	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..
2	1	27	22	..	2	11	2	2	..	10	2	3	..
..	..	7	1	..	..	3	..	..	..	3	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	23	4	3	1	13	1	5	1	16	2	2	..
2	1	71	29	5	3	34	4	8	1	36	5	6	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	2	12	3	..	..	2	1	..	..	2	1	..	..
..	..	2	..	1	..	2	..	..	..	1	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	2	..	2	..	4	..	..	..
5	..	16	..	..	..	7	..	1	..	8	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	1	..	2	..
10	2	179	28	85	22	137	19	5	..	131	19	11	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	23	4	7	..	1	2	2	..	8	2	5	..

(*b*) Veggasi la nota (*a*) precedente.

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Santa Maria Capua Vetere . . .	..	..	21	..	21	..	16	..	5	..
Sant'Angelo dei Lombardi. . . .	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Vallo della Lucania	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Totale . . .	159	38	196	19	355	57	192	22	52	9
Corte d'appello di Napoli. (Sez. di Potenza).										
Lagonegro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Matera	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Melfi	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Potenza	..	..	3	1	3	1	2	1	1	..
Totale . . .	..	..	5	1	5	1	4	1	1	..
Corte d'appello di Trani.										
Bari	..	..	5	..	5	..	5	..	..	..
Lecce	1	2	12	14	13	16	13	16	..	..
Lucera	..	..	24	5	24	5	(*a*) 13	4	10	..
Taranto	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Trani	.	..	8	..	8	..	8	..	..	..
Totale . . .	1	2	50	19	51	21	(*a*) 40	20	10	..
Corte d'appello di Catanzaro.										
Castrovillari	..	..	36	4	36	4	31	4	5	..
Catanzaro	..	..	3	..	3	..	..	..	..	..
Cosenza	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Gerace	..	..	3	..	3	..	2	..	1	..
Monteleone.	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Nicastro	..	..	9	..	9	..	4	..	5	..
Palmi	..	..	3	..	3	..	1	..	2	..
Reggio Calabria	2	..	10	..	12	..	6	..	..	..
Rossano	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
Totale . . .	2	..	66	4	68	4	46	4	13	..

(*a*) Una di queste istanze si riferiva a due minorenni.

in un istituto di correzione (*Anno* 1899).

veduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	21	..	..	..	16	..	..	..	11	..	5	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	.	..	..	1	..	..	..
18	4	262	35	93	22	182	22	10	..	168	22	24	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
..	..	3	1	..	..	2	1	..	..	2	1	..	..
..	..	5	1	..	..	4	1	..	..	3	1	1	..
..	..	5	..	..	..	5	..	..	.	1	..	4	..
..	..	13	16	..	..	12	14	1	2	13	15	..	1
1	1	24	5	..	..	(b) 13	2	1	2	(b) 14	4	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	8	..	..	..	8	..	..	..	4	..	4	..
1	1	51	21	..	..	(b) 39	16	2	4	(b) 33	19	8	1
..	..	36	4	..	..	28	1	3	3	30	4	1	..
..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	3	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.
..	..	9	..	..	..	4	..	..	..	4	..	..	..
..	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.
5	..	11	..	1	..	4	..	2	..	5	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	..	64	4	4	..	39	1	7	3	41	4	5	..

(b) Veggasi la nota (a) precedente.

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Messina.										
Messina	18	2	34	3	52	5	10	..	17	2
Mistretta	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Patti	..	..	2	..	2	..	..	..	2	..
Totale	18	2	36	3	54	5	10	..	19	2
Corte d'appello di Catania.										
Caltagirone	2	..	37	3	39	3	31	3	6	..
Catania	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modica	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nicosia	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Siracusa	..	..	1	1	1	1	..	..	..	..
Totale	2	..	38	4	40	4	31	3	6	..
Corte d'appello di Palermo.										
Caltanissetta	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Girgenti	..	..	2	..	2	..	1	..	1	..
Palermo	..	..	5	..	5	..	(*a*) 3	..	2	..
Sciacca	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Termini Imerese	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Trapani	..	..	4	..	4	..	1	..	1	..
Totale	..	..	13	..	13	..	(*a*) 7	..	4	..
Corte d'appello di Cagliari.										
Cagliari	1	..	10	1	11	1	6	1	3	..
Lanusei	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nuoro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Oristano	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Sassari	..	..	8	12	8	12	3	6	3	6
Tempio Pausania	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..
Totale	2	..	20	13	22	13	9	7	6	6

(*a*) Una istanza riguardava due minorenni.

n un istituto di correzione (*Anno* 1899).

…eduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	27	2	25	3	10	..	..	..	10	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	29	2	25	3	10	..	..	..	10	..	..	..
2	..	39	3	..	..	30	3	1	..	29	3	2	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	1	40	4	..	..	30	3	1	..	29	3	2	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
..	..	5	..	..	..	(a) 4	..	..	..	..	..	(a) 4	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
2	..	4	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
2	..	13	..	..	..	(a) 8	..	..	..	2	..	(a) 6	..
2	..	11	1	..	..	6	1	..	..	6	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	8	12	..	..	2	6	1	..	3	6	..	..
..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	..	20	13	2	..	8	7	1	..	9	7	..	..

Istanze per il ricovero di minorenni

CORTI DI APPELLO	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
RIEPI										
Genova	1	..	90	20	91	20	66	15	7	3
Casale	1	1	45	14	46	15	28	10	6	1
Torino	17	11	140	93	157	104	100	50	12	10
Milano	26	13	252	107	278	120	183	74	37	19
Brescia	13	19	72	65	85	84	40	29	19	46
Venezia	14	3	231	59	245	62	137	26	60	21
Parma	..	..	3	4	3	4	2	2	..	2
Parma (Sez. di Modena)	1	..	24	8	25	8	17	4	5	4
Lucca	..	1	32	9	32	10	19	6	7	3
Firenze	..	..	59	37	59	37	(a) 49	29	3	2
Bologna	11	3	54	14	65	17	35	4	5	10
Ancona	5	1	56	14	61	15	21	5	23	7
Ancona (Sez. di Macerata)	..	..	28	1	28	1	18	1	10	..
Ancona (Sez. di Perugia)	1	1	13	2	14	3	12	2	1	..
Roma	8	..	109	13	117	13	(b) 91	12	2	..
Aquila	3	..	73	32	76	32	42	5	27	23
Napoli	159	38	196	19	355	57	192	22	52	9
Napoli (Sez. di Potenza)	..	..	5	1	5	1	4	1	1	..
Trani	1	2	50	19	51	21	(c) 40	20	10	..
Catanzaro	2	..	66	4	68	4	46	4	13	..
Messina	18	2	36	3	54	5	10	..	19	2
Catania	2	..	38	4	40	4	31	3	6	..
Palermo	..	..	13	..	13	..	(d) 7	..	4	..
Cagliari	2	..	20	13	22	13	9	7	6	6
REGNO (a)	**285**	**95**	**1705**	**555**	**1990**	**650**	**1199** (a-b-c-d)	**331**	**335**	**168**

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 114.
(b) Veggasi la nota (a) a pag. 118.

n un istituto di correzione (*Anno* 1899).

eduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirata o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
LOGO.													
8	2	81	26	10	..	61	14	5	1	61	15	5	..
5	3	39	14	7	1	26	9	2	1	28	10	..	..
33	33	145	93	12	11	90	39	10	11	92	47	8	3
33	10	253	103	25	17	170	68	13	6	172	74	11	..
12	5	71	80	14	4	34	25	6	4	38	27	2	2
27	11	224	58	21	4	126	24	11	2	130	25	7	1
1	..	3	4	..	..	2	2	..	..	2	2	..	..
3	..	25	8	..	..	15	3	2	1	17	4	..	..
1	1	27	10	5	..	17	3	2	3	16	6	3	..
7	6	59	37	..	..	46	25	3	4	(a) 40	29	(a) 8	..
17	2	57	16	8	1	31	4	4	..	33	4	2	..
2	1	46	13	15	2	19	5	2	..	20	5	1	..
..	..	28	1	..	..	17	1	1	..	14	1	4	..
..	1	13	3	1	..	9	2	3	..	11	2	1	..
20	1	113	13	4	..	91	10	..	2	(b) 84	12	(b) 6	..
2	1	71	29	5	3	31	4	8	1	36	5	6	..
18	4	262	35	93	22	182	22	10	..	168	22	24	..
..	..	5	1	..	..	4	1	..	..	3	1	1	..
1	1	51	21	..	..	(c) 39	16	2	4	(c) 33	19	8	1
5	..	64	4	4	..	39	1	7	3	41	4	5	..
..	..	29	2	25	3	10	..	..	..	10	..	..	..
3	1	40	4	..	..	30	3	1	..	29	3	2	..
2	..	13	..	..	..	(d) 8	..	..	..	2	..	(d) 6	..
5	..	20	13	2	..	8	7	1	..	9	7	..	..
205	**83**	**1739**	**582**	**251**	**68**	**1108** (*c-d*)	**288**	**93**	**43**	**1089** (*a-b-c*)	**324**	**110** (*a-b-d*)	**7**

c) Veggasi la nota (*a*) a pag. 120.
d) Veggasi la nota (*a*) a pag. 122.

Istanze per il ricovero di minorenn

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu pro			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Genova.										
Castelnuovo di Garfagnana . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Chiavari	..	..	1	1	1	1	1	..	..	1
Finalborgo	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
Genova	4	..	45	22	49	22	28	13	2	1
Massa	..	..	8	4	8	4	5	2	..	2
Oneglia	..	..	3	2	3	2	2	..	1	1
Pontremoli	..	..	1	1	1	1	..	1	..	..
San Remo	..	..	4	5	4	5	3	4	1	..
Sarzana	6	..	17	..	23	..	13	..	4	..
Savona	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale . . .	10	..	79	35	89	35	52	20	8	5
Corte d'appello di Casale.										
Acqui	..	..	5	..	5	..	(a) 4	..	1	..
Alessandria	..	..	12	4	12	4	5	1	6	3
Asti	..	..	7	1	7	1	3	1	..	..
Bobbio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Novi Ligure	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tortona	..	..	1	1	1	1	1	1	..	..
Vigevano	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Voghera	7	1	6	4	13	5	5	1	5	1
Totale . . .	7	1	34	10	41	11	(b) 21	4	12	4
Corte d'appello di Torino.										
Alba	1	..	7	4	8	4	6	3	1	..
Aosta	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Biella	..	..	4	3	4	3	1	3	..	..

(*a*) Per questi quattro minorenni non fu ancora provveduto al ricovero.

ı un istituto di correzione (*Anno* 1900).

›duto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	7	43	21	6	1	26	13	2	..	25	13	3	..
2	..	7	4	1	..	5	2	..	..	5	2	..	..
..	1	3	2	..	..	2	..	..	..	1	..	1	..
1	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	1	4	5	..	..	3	2	..	2	3	2	..	2
5	..	22	..	1	..	13	..	..	..	13	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
21	9	81	34	8	1	50	18	2	2	48	18	4	2
..	..	5	..	..	..	3	..	1	..	(*a*)	..	(*a*)	..
1	..	12	4	..	..	5	1	..	..	5	1	..	.
4	..	7	1	..	..	3	1	..	..	2	1	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	1	..	..	1	1	..	..	1	1	..	..
..	..		..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
3	3	13	5	..	..	5	1	..	..	5	1	..	..
8	3	41	11	..	..	20	4	1	..	(*b*) 16	4	(*b*) 1	..
1	..	8	3	..	1	6	2	..	1	6	3	..	..
..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	4	3	..	..	1	2	..	1	1	3	..	..

Veggasi la nota (*a*) precedente.

Istanze per il ricovero di minorenn

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu pro			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Cuneo	..	..	3	2	3	2	3	2	..	..
Domodossola	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ivrea	..	..	1	3	1	3	1	1	..	1
Mondovì	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..
Novara	..	..	9	..	9	..	6	..	1	..
Pallanza	1	1	4	..	5	1	3	..	2	1
Pinerolo	..	..	2	..	2	..	1	..	1	..
Saluzzo	..	..	3	2	3	2	2	2	..	..
Susa	..	..	3	..	3	..	1	..	..	.
Torino	10	10	101	48	111	58	71	31	2	2
Varallo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vercelli	..	..	5	..	5	..	2	..	1	..
Totale . . .	12	11	145	62	157	73	100	42	8	4
Corte d'appello di Milano.										
Busto Arsizio	1	..	4	2	5	2	2	1	..	1
Como	2	..	2	1	4	1	2	1	1	..
Lecco	2	..	2	..	4	..	1	..	..	..
Lodi	..	..	7	4	7	4	6	2	..	..
Milano	19	17	215	68	234	85	158	50	30	21
Monza	..	..	9	..	9	..	4	..	3	..
Pavia	..	..	11	3	11	3	5	2	2	1
Sondrio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Varese	1	..	1	1	2	1	2	..	..	..
Totale . . .	25	17	251	79	276	96	180	56	36	23
Corte d'appello di Brescia.										
Bergamo	..	..	10	2	10	2	6	1	1	1
Bozzolo	1	..	2	1	3	1	3	..	..	..

in un istituto di correzione (*Anno* 1900).

veduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	3	2	..	..	3	1	..	1	2	2	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	1	3	..	..	1	..	..	1	1	1	..	..
..	..	3	..	..	..	2	..	1	..	3	..	..	..
2	..	9	..	..	..	5	..	1	..	2	..	4	..
..	..	5	1	.	..	3	..	..	..	2	..	1	..
..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
1	..	3	2	..	..	1	1	1	1	2	2	..	..
2	..	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
31	23	104	56	7	2	66	29	5	2	58	29	13	2
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	4	..	1	..	..	..	2	..	2	..	..	..
41	24	149	70	8	3	90	35	10	7	81	40	19	2
3	..	5	2	..	..	2	1	..	..	2	1	..	..
1	..	4	1	..	..	2	1	..	..	2	1	..	..
2	..	3	..	1	.	1	..	..	..	1	..	..	..
1	2	7	4	..	..	5	2	1	.	4	2	2	..
13	5	201	76	33	9	147	46	11	4	151	50	7	..
1	..	8	..	1	..	4	..	..	..	4	..	..	..
3	..	10	3	1	..	5	2	..	..	5	2	..	.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	1	2	..	..	..	2	..	..	..
24	7	240	86	36	10	168	52	12	4	171	56	9	..
2	..	9	2	1	..	6	1	..	..	6	1	..	..
..	..	3	..	..	1	..	..	1	..	3	..	..	..

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Breno	..	..	2	2	2	2	2	2	..	..
Brescia	12	4	23	27	35	31	13	5	8	18
Castiglione delle Stiviere	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..
Crema	..	..	11	1	11	1	6	..	5	1
Cremona	..	..	10	9	10	9	8	5	2	4
Mantova	1	..	6	6	7	6	4	6	3	..
Salò	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..
Totale	14	4	64	50	78	54	42	21	19	24
Corte d'appello di Venezia.										
Bassano	..	..	11	..	11	..	11	..	..	..
Belluno	..	..	2	..	2	..	(*a*) 1	..	1	..
Conegliano	..	..	12	3	12	3	11	2	1	..
Este	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Legnago	..	..	3	..	3	..	2	..	1	..
Padova	1	..	23	3	24	3	17	1	4	1
Pordenone	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rovigo	..	..	8	..	8	..	8	..	..	..
Tolmezzo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Treviso	1	..	18	11	19	11	6	4	13	7
Udine	..	..	9	..	9	..	2	..	..	..
Venezia	19	4	64	21	83	25	35	12	18	6
Verona	..	..	19	6	19	6	15	3	3	2
Vicenza	..	..	25	..	25	..	23	..	2	..
Totale	21	4	196	44	217	48	(*b*) 133	22	43	16

(*a*) Questo minorenne non era stato ancora ricoverato.

un istituto di correzione (*Anno* 1900).

luto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	2	2	..	..	2	2	..	..	2	2	..	..
8	3	29	26	6	5	13	3	..	2	12	5	1	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	11	1	..	..		..	..	..	6	..	..	..
..	..	10	9	..	..	8	4	..	1	7	4	1	1
..	..	7	6	..	..	4	5	..	1	4	6	..	..
..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..
10	3	71	48	7	6	41	16	1	5	40	20	2	1
..	..	11	..	..	..	9	..	2	..	9	..	2	..
..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	(*a*)	..	(*a*)	..
..	1	12	3	..	..	9	1	2	1	11	2	..	..
..	..	2	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	..
..	..	3	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	..
1	1	22	3	2	..	14	1	3	..	15	1	2	..
..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	..	..	..	7	..	1	..	8	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	19	11	..	..	6	4	..	..	6	4	..	..
7	..	9	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
15	4	68	22	15	3	33	11	2	1	33	12	2	..
..	..	18	5	1	1	12	2	3	1	15	3	..	..
..	..	25	..	..	..	22	..	1	..	22	..	1	..
23	6	199	44	18	4	117	19	16	3	(*b*) 125	22	(*b*) 7	..

Veggasi la nota (*a*) precedente.

Istanze per il ricovero di minore

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu p			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Parma.										
Borgotaro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
Parma	..	..	8	1	8	1	5	1	2	.
Piacenza	..	..	8	3	8	3	4	2	..	.
Totale . . .	..	..	16	4	16	4	9	3	2	.
Corte d'appello di Parma. (Sez. di Modena).										
Modena	..	..	7	4	7	4	4	1	..	.
Pavullo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
Reggio Emilia	..	..	7	1	7	1	4	1	2	.
Totale . . .	..	..	14	5	14	5	8	2	2	.
Corte d'appello di Lucca.										
Livorno	1	..	10	1	11	1	9	1	..	.
Lucca	4	..	17	2	21	2	16	1	1	.
Pisa	..	..	18	2	18	2	16	1	1	[illegible]
Portoferraio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
Volterra	..	..	1	1	1	1	1	1	..	.
Totale . . .	5	..	46	6	51	6	42	4	2	[illegible]
Corte d'appello di Firenze.										
Arezzo	..	..	13	2	13	2	10	2	..	[illegible]
Firenze	..	..	39	15	39	15	27	12	5	[illegible]
Grosseto	..	..	2	..	2	..	..	..	..	[illegible]
Montepulciano	..	..	4	..	4	..	4	..	..	[illegible]
Pistoia	..	..	1	4	1	4	1	3	..	[illegible]
Rocca San Casciano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	[illegible]
San Miniato	..	..	1	1	1	1	1	1	..	[illegible]
Siena	..	..	3	..	3	..	3	..	..	[illegible]
Totale . . .	..	..	63	22	63	22	46	18	5	[illegible]

un istituto di correzione (*Anno* 1900).

uto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o bbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	8	1	..	..	4	1	1	..	4	1	1	..
4	1	8	3	..	..	2	2	2	..	2	1	2	1
5	1	16	4	..	..	6	3	3	..	6	2	3	1
3	3	7	4	..	..	4	1	..	..	4	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	1	1	..	4	1	..	..	4	1	..	..
3	3	13	5	1	..	8	2	..	..	8	2	..	..
1	..	10	1	1	..	8	..	1	1	9	1	..	..
2	1	19	2	2	..	12	..	4	1	15	1	1	..
..	..	17	2	1	..	16	1	..	..	15	1	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	1	..	..	1	1	..	..	1	1	..	..
3	1	47	6	4	..	37	2	5	2	40	4	2	..
2	..	12	2	1	..	10	2	..	..	10	2	..	..
7	..	39	15	..	..	24	11	3	1	24	12	3	..
1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	3	..	1	..
..	..	1	4	..	..	1	3	..	..	..	3	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	1	..	..	1	..	..	1	1	1	..	..
..	..	3	..	..	..	2	..	1	..	3	..	..	..
10	..	61	22	2	..	42	16	4	2	41	18	5	..

Istanze per il ricovero di minoren

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu p			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Bologna.										
Bologna	1	1	22	2	23	3	7	1	2	
Ferrara	2	..	25	11	27	11	11	4	14	
Forlì	1	..	3	..	4	..	3	..	..	..
Ravenna	4	..	1	..	5	..	4	..	..	..
Totale	8	1	51	13	59	14	25	5	16	
Corte d'appello di Ancona.										
Ancona	13	2	42	8	55	10	19	2	31	
Pesaro	2	..	6	..	8	..	3	..	..	.
Urbino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
Totale	15	2	48	8	63	10	22	2	31	
Corte d'appello di Ancona. (Sez. di Macerata).										
Ascoli Piceno	..	..	14	3	14	3	7	1	7	
Camerino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
Fermo	..	..	5	..	5	..	2	..	2	.
Macerata	..	..	20	3	20	3	11	2	9	
Totale	..	..	39	6	39	6	20	3	18	
Corte d'appello di Ancona. (Sez. di Perugia).										
Orvieto	..	..	1	..	1	..	1	..	..	.
Perugia	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
Rieti	1	..	5	..	6	..	2	..	2	
Spoleto	..	..	15	3	15	3	7	2	2	
Totale	1	..	21	3	22	3	10	2	4	

in un istituto di correzione (*Anno* 1900).

veduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
5	1	14	3	9	..	6	1	1	..	6	1	1	..
2	..	27	11	..	..	8	4	3	..	11	4	..	..
1	..	4	..	..	..	3	..	..	..	2	..	1	..
1	..	5	..	..	..	4	..	..	..	3	..	1	..
9	1	50	14	9	..	21	5	4	..	22	5	3	..
2	..	52	10	3	..	15	2	4	..	16	2	3	..
3	..	6	..	2	..	..	..	3	..	3	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	..	58	10	5	..	15	2	7	..	19	2	3	..
..	..	14	3	..	..	7	1	..	..	7	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	5	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
..	..	20	3	..	..	10	2	1	..	10	2	1	..
1	..	39	6	..	..	18	3	2	..	18	3	2	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..
2	..	6	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	9	2	6	1	7	1	..	1	6	2	1	..
2	..	16	2	6	1	10	1	..	1	9	2	1	..

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Roma.										
Civitavecchia	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Frosinone	..	..	6	1	6	1	2	1	..	..
Roma	4	..	87	12	91	12	70	12	8	..
Velletri	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Viterbo	..	..	4	..	4	..	3	..	..	..
Totale . . .	4	..	99	13	103	13	77	13	8	..
Corte d'appello di Aquila.										
Aquila	.	..	20	3	20	3	15	3	2	..
Avezzano	2	..	2	1	4	1	1	1	2	..
Chieti	..	2	24	27	24	29	14	5	4	15
Lanciano	..	..	15	4	15	4	3	2	12	2
Solmona	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..
Teramo	3	1	19	4	22	5	13	3	9	2
Totale . . .	5	3	85	39	88	42	49	14	29	19
Corte d'appello di Napoli.										
Ariano di Puglia	..	..	2	4	2	4	2	2	..	1
Avellino	..	..	12	2	12	2	..	..	9	2
Benevento	1	..	7	..	8	..	5	..	3	..
Campobasso	..	..	9	1	9	1	7	1	..	..
Cassino	..	..	4	1	4	1	3	..	1	1
Isernia	..	..	5	1	5	1	3	1	2	..
Larino	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..
Napoli	85	22	125	19	210	41	100	19	12	3
Sala Consilina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Salerno	7	..	33	5	40	5	26	3	7	2

un istituto di correzione (*Anno* 1900).

duto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
						i quali erano				ricoverati			
ritirate o abbandonate		Totale				sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
4	..	6	1	..	..	2	1	..	..	2	1	..	..
8	..	86	12	5	..	68	12	2	..	61	12	9	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	3	..	1	..	3	..	..	..	3	..	..	..
12	..	97	13	6	..	74	13	3	..	68	13	9	..
3	..	20	3	..	..	12	3	3	..	15	3	..	..
..	..	3	1	1	..	1	1	..	..	1	1	..	..
2	4	20	24	4	5	12	4	2	1	13	5	1	..
..	..	15	4	..	..	3	1	..	1	3	2	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	3	..	..	..
..	..	22	5	..	..	7	3	6	..	13	3	..	..
5	4	83	37	5	5	38	12	11	2	48	14	1	..
..	1	2	4	..	..	2	1	..	1	2	2	..	..
1	..	10	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	..	..	..	4	..	1	..	2	..	3	..
..	..	7	1	2	..	5	1	2	..	6	1	1	..
..	..	4	1	..	..	2	..	1	..	3	..	..	..
..	..	5	1	..	..	2	1	1	..	3	1	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	112	22	98	19	97	19	3	..	83	17	17	2
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	33	5	7	..	24	3	2	..	21	3	5	..

Istanze per il ricovero di minoren

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu p			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Santa Maria Capua Vetere . . .	..	..	18	..	18	..	17	..	1	..
Sant'Angelo dei Lombardi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vallo della Lucania	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Totale . . .	93	22	217	33	310	55	164	26	36	
Corte d'appello di Napoli. (Sez. di Potenza).										
Lagonegro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Matera	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Melfi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Potenza	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Corte d'appello di Trani.										
Bari	..	..	22	7	22	7	21	6	1	
Lecce	..	..	12	24	12	24	8	17	4	
Lucera	..	..	31	4	31	4	3	3	25	
Taranto	..	..	1	..	1	..	1	..	..	
Trani	..	..	17	1	17	1	15	1	2	
Totale . . .	..	..	83	36	83	36	48	27	32	
Corte d'appello di Catanzaro.										
Castrovillari	3	..	..	..	3	..	2	..	1	
Catanzaro	..	..	43	1	43	1	31	..	12	
Cosenza	..	..	9	..	9	..	7	..	..	
Gerace	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Monteleone.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Nicastro	..	..	4	1	4	1	2	1	1	
Palmi	..	..	1	1	1	1	..	1	..	
Reggio Calabria.	1	..	12	1	13	1	7	..	5	
Rossano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Totale . . .	4	..	69	4	73	4	49	2	19	

in un istituto di correzione (*Anno* 1900).

veduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	18	..	..	..	17	..	..	..	16	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
1	1	201	36	109	19	154	25	10	1	136	24	28	2
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	22	7	..	..	20	6	1	..	18	6	3	..
..	..	12	24	..	..	7	16	1	1	7	16	1	1
2	..	30	3	1	1	3	2	..	1	3	3	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
...	..	17	1	..	..	13	1	2	..	10	1	5	..
2	..	82	35	1	1	44	25	4	2	39	26	9	1
..	..	3	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	43	1	..	..	23	..	8	..	31	..	..	..
..	..	7	..	2	..	7	..	..	..	6	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	4	1	..	..	2	1	..	..	2	..	..	1
1	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..
1	..	13	1	..	..	5	..	2	..	7	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	71	4	2	..	39	1	10	1	48	1	1	1

Istanze per il ricovero di minorenni

CORTI DI APPELLO	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Messina.										
Messina	25	3	11	..	36	3	18	2	17	1
Mistretta	..	..	2	..	2	..	1	..	1	..
Patti	..	..	3	..	3	..	..	..	..	..
Totale	25	3	16	..	41	3	19	2	18	1
Corte d'appello di Catania.										
Caltagirone	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania	..	..	44	..	44	..	41	..	3	..
Modica	..	..	7	1	7	1	4	1	1	..
Nicosia	..	..	4	..	4	..	3	..	..	..
Siracusa	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Totale	..	..	57	1	57	1	50	1	4	..
Corte d'appello di Palermo.										
Caltanissetta	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Girgenti	..	..	2	..	2	..	..	..	2	..
Palermo	..	..	5	..	5	..	4	..	1	..
Sciacca	..	..	3	..	3	..	1	..	..	..
Termini Imerese	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trapani	..	..	12	1	12	1	7	1	5	..
Totale	..	..	23	1	23	1	13	1	8	..
Corte d'appello di Cagliari.										
Cagliari	..	..	10	2	10	2	7	..	..	2
Lanusei	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nuoro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Oristano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sassari	..	..	20	12	20	12	7	8	11	2
Tempio Pausania	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Totale	2	..	30	14	32	14	14	8	11	4

in un istituto di correzione (*Anno* 1900).

veduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirata o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	35	3	1	..	18	2	..	..	17	2	1	..
..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
3	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	40	3	1	..	19	2	..	..	18	2	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	44	..	..	..	39	..	2	..	39	..	2	..
1	.	6	1	1	..	4	1	..	..	4	1	..	..
..	..	3	..	1	..	2	..	1	..	3	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
1	..	55	1	2	..	47	1	3	..	48	1	2	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	..	..	..	4	..	..	..	..	..	4	..
..	..	1	..	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	12	1	..	..	5	1	2	..	5	1	2	..
..	..	21	1	2	..	11	1	2	..	6	1	7	..
1	..	8	2	2	..	7	..	..	..	7	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	2	20	12	..	..	7	8	..	..	6	8	1	..
2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	2	30	14	2	..	41	8	..	..	13	8	1	..

Istanze per il ricovero di minorenni

CORTI DI APPELLO	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
RIEPI										
Genova	10	..	79	35	89	35	52	20	8	5
Casale	7	1	34	10	41	11	(*a*) 21	4	12	4
Torino	12	11	145	62	157	73	100	42	8	4
Milano	25	17	251	79	276	96	180	56	36	23
Brescia	14	4	64	50	78	54	42	21	19	24
Venezia	21	4	196	44	217	48	(*b*) 133	22	43	16
Parma	..	..	16	4	16	4	9	3	2	..
Parma (sez. di Modena)	..	..	14	5	14	5	8	2	2	..
Lucca	5	..	46	6	51	6	42	4	2	1
Firenze	..	..	63	22	63	22	46	18	5	4
Bologna	8	1	51	13	59	14	25	5	16	8
Ancona	15	2	48	8	63	10	22	2	31	8
Ancona (sez. di Macerata)	..	..	39	6	39	6	20	3	18	3
Ancona (sez. di Perugia)	1	..	21	3	22	3	10	2	4	..
Roma	4	..	99	13	103	13	77	13	8	..
Aquila	5	3	83	39	88	42	49	14	29	19
Napoli	93	22	217	33	310	55	164	26	36	9
Napoli (sez. di Potenza)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	..	..	83	36	83	36	48	27	32	8
Catanzaro	4	..	69	4	73	4	49	2	19	2
Messina	25	3	16	..	41	3	19	2	18	1
Catania	..	..	57	1	57	1	50	1	4	..
Palermo	..	..	23	1	23	1	13	1	8	..
Cagliari	2	..	30	14	32	14	14	8	11	4
REGNO	**251**	**68**	**1744**	**488**	**1995**	**556**	**1193** (*a*) e (*b*)	**298**	**371**	**143**

(*a*) Veggasi la nota (*a*) alla pag. 126.

un istituto di correzione (*Anno* 1900).

...uto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
						i quali erano				ricoverati			
ritirate o abbandonate		Totale				sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
...OGO.													
21	9	81	34	8	1	50	18	2	2	48	18	4	2
8	3	41	11	..	..	20	4	1	..	(*a*) 16	4	(*a*) 1	..
41	24	149	70	8	3	90	35	10	7	81	40	19	2
24	7	240	86	36	10	168	52	12	4	171	56	9	..
10	3	71	48	7	6	41	16	1	5	40	20	2	1
23	6	199	44	18	4	117	19	16	3	(*b*) 125	22	(*b*) 7	..
5	1	16	4	..	..	6	3	3	..	6	2	3	1
3	3	13	5	1	..	8	2	..	..	8	2	..	..
3	1	47	6	4	..	37	2	5	2	40	4	2	..
10	..	61	22	2	..	42	16	4	2	41	18	5	..
9	1	50	14	9	..	21	5	4	..	22	5	3	.
5	..	58	10	5	..	15	2	7	..	19	2	3	..
1	..	39	6	..	..	18	3	2	..	18	3	2	..
2	..	16	2	6	1	10	1	..	1	9	2	1	..
12	..	97	13	6	..	74	13	3	..	68	13	9	..
5	4	83	37	5	5	38	12	11	2	48	14	1	..
1	1	201	36	109	19	154	25	10	1	136	24	28	2
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	82	35	1	1	44	25	4	2	39	26	9	1
3	..	71	4	2	..	39	1	10	1	48	1	1	1
3	..	40	3	1	..	19	2	..	..	18	2	1	..
1	..	55	1	2	..	47	1	3	..	48	1	2	..
..	..	21	1	2	..	11	1	2	..	6	1	7	..
5	2	30	14	2	..	14	8	..	..	13	8	1	..
197	**65**	**1761**	**506**	**234**	**50**	**1083**	**266**	**100**	**32**	**1068** (*a*) e (*b*)	**288**	**120** (*a*) e (*b*)	**10**

Veggasi la nota (*a*) alla pag. 130.

Istanze per il ricovero di minoren

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu pr			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Genova.										
Castelnuovo di Garfagnana . . .	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Chiavari	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Finalborgo.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Genova.	6	1	43	12	49	13	31	9		..
Massa	1	..	..	3	1	3	1	2	..	..
Oneglia.	..	..	..	2	..	2	..	2	..	..
Pontremoli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
San Remo	..	..	3	5	3	5	1	5	2	..
Sarzana	1	..	29	3	30	3	15	2	5	..
Savona.	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Totale . . .	8	1	79	25	87	26	52	20	9	
Corte d'appello di Casale.										
Acqui.	..	..	5	2	5	2	(a) 4	2	1	..
Alessandria	..	..	13	5	13	5	10	4	3	
Asti	..	..	3	1	3	1	1	1	..	..
Bobbio	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Casale	..	..	4	1	4	1	3	..	..	..
Novi Ligure	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..
Tortona	..	..	2	1	2	1	2	1	..	..
Vigevano	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
Voghera	..	..	4	4	4	4	..	1	..	..
Totale . . .	..	..	35	14	35	14	(a) 21	9	4	
Corte d'appello di Torino.										
Alba	..	1	9	5	9	6	6	6	1	.
Aosta	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
Biella	..	..	4	1	4	1	3	1	..	.

(*a*) Due minorenni pei quali l'istanza era stata accolta non furono ricoverati.

a un istituto di correzione (*Anno* 1901).

eduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	3	46	12	3	1	30	9	1	..	30	9	1	..
..	..	1	3	..	..	1	2	..	..	1	2	..	..
..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	1	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	5	..	..	1	5	..	..	1	5	..	..
6	1	26	3	4	..	13	2	2	..	13	2	2	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	1	..	1	..
19	4	80	25	7	1	49	20	3	..	48	19	4	1
..	..	5	2	..	..	4	1	..	1	(a) 1	2	(a) 1	..
..	..	13	5	..	..	9	3	1	1	10	4	..	..
2	..	3	1	..	..	1	1	..	..	..	1	1	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
1	1	4	1	..	..	3	..	..	..	3	..	..	..
2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	1	..	..	2	1	..	..	2	1	..	..
1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	2	2	3	2	1	..	1	..	..	..	1	..	..
8	3	33	13	2	1	19	7	2	2	(a) 17	9	(a) 2	..
..	..	7	6	2	..	5	6	1	..	6	6	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	4	1	..	..	3	1	..	..	3	1	..	..

Istanze per il ricovero di minoren

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu pr			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Cuneo	..	..	2	2	2	2	2	1	..	1
Domodossola	..	..	4	1	4	1	3	1	..	..
Ivrea	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Mondovì	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Novara	..	..	8	4	8	4	5	4	1	..
Pallanza	..	..	5	2	5	2	1	1	4	1
Pinerolo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Saluzzo	..	..	2	1	2	1	..	1	..	..
Susa	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
Torino	7	2	98	43	105	45	79	34	3	2
Varallo	..	..	1	1	1	1	1	1	..	..
Vercelli	1	..	3	2	4	2	3	2	1	..
Totale . . .	8	3	139	62	147	65	105	52	10	4
Corte d'appello di Milano.										
Busto Arsizio	..	..	7	..	7	..	4	..	1	..
Como	..	..	9	1	9	1	5	1	1	..
Lecco	1	..	6	..	7	..	7	..	..	..
Lodi	..	..	9	6	9	6	6	3	..	2
Milano	33	9	216	84	249	93	184	70	17	10
Monza	1	..	3	1	4	1	1	..	2	1
Pavia	1	..	14	1	15	1	9	1	3	..
Sondrio	..	..	1	1	1	1	..	1	1	..
Varese	..	1	2	2	2	3	2	1	..	2
Totale . . .	36	10	267	96	303	106	218	77	25	15
Corte d'appello di Brescia.										
Bergamo	1	..	10	4	11	4	11	2	..	1
Bozzolo	..	1	6	1	6	2	2	1	3	1

a un istituto di correzione (*Anno* 1901).

eduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
						i quali erano				ricoverati			
ritirate o abbandonate		Totale				sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	2	2	..	..	1	1	1	..	2	1	..	..
1	..	4	1	..	..	3	1	..	..	3	1	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
2	..	8	4	..	..	4	4	1	..	4	2	1	2
..	..	5	2	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	2	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17	7	99	43	6	2	74	25	5	9	72	34	7	..
..	..	1	1	..	..	1	1	..	..	1	..	..	1
..	..	4	2	..	..	3	2	..	..	3	2	..	..
24	7	139	63	8	2	97	42	8	10	96	49	9	3
..	..	5	..	2	..	3	..	1	..	4	..	..	..
..	..	6	1	3	..	5	1	..	..	5	..	..	1
..	..	7	..	..	..	7	..	..	..	7	..	..	..
3	1	9	6	..	..	6	3	..	..	6	3	..	..
15	8	216	88	33	5	174	64	10	6	178	70	6	..
1	..	4	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	12	1	3	..	8	1	1	..	9	1	..	..
..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	2	3	..	..	2	..	..	1	1	1	1	..
19	9	262	101	41	5	205	70	13	7	211	76	7	1
..	..	11	3	..	1	9	2	2	..	10	2	1	..
1	..	6	2	..	..	2	1	..	..	2	1	..	..

Istanze per il ricovero di minorenn

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu pro			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Breno	..	..	3	1	3	1	3	1	..	..
Brescia	6	5	19	29	25	34	14	18	8	11
Castiglione delle Stiviere	..	..	2	5	2	5	..	5	1	..
Crema	..	..	1	2	1	2	1	1	..	1
Cremona	..	..	18	10	18	10	13	5	5	5
Mantova	..	..	6	5	6	5	3	3	3	2
Salò	..	..	4	..	4	..	3	..	1	..
Totale	7	6	69	57	76	63	50	36	21	21
Corte d'appello di Venezia.										
Bassano	..	..	2	2	2	2	2	2	..	..
Belluno	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..
Conegliano	..	..	12	2	12	2	9	2	1	..
Este	..	..	5	3	5	3	5	3	..	..
Legnago	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Padova	2	..	23	4	25	4	17	2	..	2
Pordenone	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rovigo	..	..	11	3	11	3	4	2	7	1
Tolmezzo	..	..	2	..	2	..	1	..	..	..
Treviso	..	..	19	11	19	11	3	1	16	10
Udine	..	..	9	..	9	..	6	..	3	..
Venezia	15	3	56	14	71	17	30	5	12	8
Verona	1	1	21	2	22	3	19	3	3	..
Vicenza	..	..	26	1	26	1	25	1	1	..
Totale	18	4	191	42	209	46	126	21	43	21

a un istituto di correzione (*Anno* 1901).

…eduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	3	1	..	..	1	..	2	1	3	1	..	..
3	5	25	31	..	..	13	16	1	2	13	17	1	1
1	..	2	5	..	..	..	5	..	..	..	5	..	..
..	..	1	2	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
..	..	18	10	..	..	12	5	1	..	10	5	3	..
..	..	6	5	..	..	3	3	..	..	3	3	..	..
..	..	4	..	..	..	3	..	..	..	3	..	..	..
5	5	76	62	..	1	44	32	6	4	44	35	6	1
..	..	2	2	..	..	2	..	..	2	2	2	..	..
..	..	3	..	..	..	2	..	1	..	2	..	1	..
1	..	11	2	1	..	9	2	..	..	7	2	2	..
..	..	5	3	..	..	4	1	1	2	5	3	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
6	..	23	4	2	..	15	2	2	..	14	2	3	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	11	3	..	..	3	2	1	..	4	2	..	..
1	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	19	11	..	..	3	1	..	..	3	1	..	..
..	..	9	..	..	..	6	..	..	..	6	..	..	..
20	2	62	15	9	2	29	4	1	1	29	5	1	..
..	..	22	3	..	..	18	2	1	1	18	2	1	1
..	..	26	1	..	..	24	1	1	..	24	1	1	..
28	2	197	44	12	2	118	15	8	6	117	20	9	1

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu pro…			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Parma.										
Borgotaro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma	..	..	5	..	5	..	4	..	1	..
Piacenza	..	..	5	1	5	1	5	1	..	..
Totale	..	..	10	1	10	1	9	1	1	..
Corte d'appello di Parma. (Sez. di Modena).										
Modena	..	..	16	2	16	2	7	..	2	..
Pavullo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Reggio Emilia	1	.	3	1	4	1	2	1	1	..
Totale	1	..	19	3	20	3	9	1	3	..
Corte d'appello di Lucca.										
Livorno	1	..	14	1	15	1	12	1	..	..
Lucca	2	..	4	2	6	2	4	..	2	1
Pisa	1	..	13	1	14	1	11	1	3	..
Portoferraio	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1
Volterra	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..
Totale	4	..	31	6	35	6	27	3	5	2
Corte d'appello di Firenze.										
Arezzo	1	..	8	5	9	5	6	3	1	1
Firenze	..	..	57	18	57	18	49	11	4	7
Grosseto	1	..	1	1	2	1	..	1	1	..
Montepulciano	..	..	1	1	1	1	1	1	..	..
Pistoia	..	..	10	7	10	7	6	6	4	1
Rocca San Casciano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
San Miniato	..	..	1	3	1	3	..	1	1	..
Siena	..	..	4	3	4	3	4	3	..	..
Totale	2	..	82	38	84	38	66	26	11	9

ı un istituto di correzione (*Anno* 1901).

eduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	..	..	..	4	..	..	..	4	..	..	..
..	..	5	1	..	..	4	1	1	..	4	1	1	..
..	..	10	1	..	..	8	1	1	..	8	1	1	..
7	2	16	2	..	..	5	..	2	..	7	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	1	1	..	2	1	..	..	2	1	..	..
7	2	19	3	1	...	7	1	2	..	9	1	..	..
..	..	12	1	3	..	11	..	1	1	11	1	1	..
..	..	6	1	..	1	4	..	..	..	..	..	4	..
..	..	14	1	..	..	10	1	1	..	9	1	2	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
..	..	32	5	3	1	25	2	2	1	20	3	7	..
2	1	9	5	..	..	4	3	2	..	6	3	..	..
4	..	57	18	..	..	48	10	1	1	45	11	4	..
1	..	2	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	1	1	..	..	1	1	..	..	1	1	..	..
..	..	10	7	..	..	6	6	..	..	5	6	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	2	1	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	4	3	..	..	3	3	1	..	4	3	..	..
7	3	84	38	..	..	62	25	4	1	61	26	5	..

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Bologna.										
Bologna	9	..	22	10	31	10	19	6	2	1
Ferrara	..	..	18	5	18	5	7	4	5	1
Forlì	..	..	5	1	5	1	2	..	1	1
Ravenna	..	..	3	..	3	..	2	..	1	..
Totale	9	..	48	16	57	16	30	10	9	3
Corte d'appello di Ancona.										
Ancona	3	..	37	7	40	7	11	3	19	4
Pesaro	2	..	6	..	8	..	5	..	1	..
Urbino	..	..	1	1	1	1	..	..	1	1
Totale	5	..	44	8	49	8	16	3	21	5
Corte d'appello di Ancona. (Sez. di Macerata).										
Ascoli Piceno	..		21	2	21	2	9	..	12	2
Camerino	..	..	3	..	3	..	..	..	3	..
Fermo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Macerata	..	..	15	1	15	1	12	1	3	..
Totale	..	..	39	3	39	3	21	1	18	2
Corte d'appello di Ancona (Sez. di Perugia).										
Orvieto	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia	..	..	2	..	2	..	1	..	1	..
Rieti	..	..	5	1	5	1	2	1	..	..
Spoleto	6	1	25	6	31	7	22	4	7	3
Totale		1	32	7	38	8	25	5	8	3

un istituto di correzione (*Anno* 1901).

duto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
						i quali erano				ricoverati			
ritirate o abbandonate		Totale				sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	21	7	10	3	17	6	2	..	13	6	6	..
2	..	14	5	4	..	6	3	1	1	6	4	1	..
1	..	4	1	1	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	3	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
3	..	42	13	15	3	27	9	3	1	23	10	7	..
1	..	31	7	9	..	8	2	3	1	9	3	2	..
2	..	8	..	..	..	3	..	2	..	5	..	..	..
..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	40	8	9	..	11	2	5	1	14	3	2	..
..	..	21	2	..	..	6	..	3	..	7	..	2	..
..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	15	1	..	..	9	1	3	..	12	1	..	..
..	..	39	3	..	..	15	1	6	..	19	1	2	.
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
.	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	.
2	..	4	1	1	..	2	1	..	..	2	1	..	.
..	..	29	7	2	..	21	3	1	1	21	4	1	..
2	..	35	8	3	..	24	4	1	1	24	5	1	..

Istanze per il ricovero di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Roma.										
Civitavecchia	..	..	3	1	3	1	3	1	..	..
Frosinone	..	..	4	1	4	1	4	1	..	..
Roma	5	..	103	7	108	7	99	5	4	2
Velletri	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Viterbo	1	..	12	2	13	2	8	2	..	..
Totale	6	..	123	11	129	11	115	9	4	2
Corte d'appello di Aquila.										
Aquila	..	..	17	3	17	3	11	2	6	1
Avezzano	1	..	9	1	10	1	6	..	4	1
Chieti	4	5	28	28	32	33	12	7	13	26
Lanciano	..	..	7	2	7	2	6	1	1	1
Solmona	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..
Teramo	..	..	27	4	27	4	19	4	8	..
Totale	5	5	88	39	93	44	54	15	32	29
Corte d'appello di Napoli.										
Ariano di Puglia	..	..	3	..	3	..	1	..	1	..
Avellino	2	..	8	5	10	5	2	1	4	1
Benevento	..	..	6	1	6	1	6	..	..	1
Campobasso	2	..	7	..	9	..	7	..	..	..
Cassino	..	..	7	1	7	1	7	1	..	..
Isernia	..	..	2	..	2	..	1	..	1	..
Larino	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Napoli	98	19	174	29	272	48	166	23	10	2
Sala Consilina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Salerno	7	..	35	7	42	7	24	5	18	2

a un istituto di correzione (*Anno* 1901).

eduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
						i quali erano				ricoverati			
ritirate o abbandonate		Totale				sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	3	1	..	..	2	1	1	..	3	1	..	..
..	..	4	1	..	..	4	1	..	..	4	1	..	..
..	..	103	7	5	..	97	5	2	..	89	5	10	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
4	..	12	2	1	..	8	2	..	..	7	2	1	..
4	..	123	11	6	..	111	9	4	..	104	9	11	..
..	..	17	3	..	..	9	1	2	1	11	2	..	..
..	..	10	1	..	..	6	..	..	..	3	..	3	..
3	..	28	33	4	..	11	6	1	1	11	7	1	..
..	..	7	2	..	..	6	..	..	1	5	1	1	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	27	4	..	..	16	4	3	..	19	4	..	..
3	..	89	44	4	..	48	12	6	3	49	15	5	..
1	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
3	3	9	5	1	..	2	1	..	..	1	1	1	..
..	..	6	1	..	..	6	..	..	..	3	..	3	..
..	..	7	..	2	..	6	..	1	..	6	..	1	..
..	..	7	1	..	..	5	1	2	..	7	..	..	1
..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	1	..	1	..
..	..	176	25	96	23	163	23	3	..	147	22	19	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	42	7	..	..	23	5	1	..	19	5	5	..

Istanze per il ricovero di minorenn

CORTI DI APPELLO	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu pro			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Santa Maria Capua Vetere . . .	..	..	29	1	29	1	27	1	2	..
Sant'Angelo dei Lombardi	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Vallo della Lucania	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
Totale . . .	109	19	276	44	385	63	245	31	36	6
Corte d'appello di Napoli (Sez. di Potenza).										
Lagonegro	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..
Matera	..	..	2	..	2	..	..	..	1	..
Melfi	..	..	2	..	2	..	1	..	1	..
Potenza	..	..	8	2	8	2	7	1	..	..
Totale . . .	..	..	13	2	13	2	8	1	3	..
Corte d'appello di Trani.										
Bari	..	..	18	3	18	3	9	1	9	2
Lecce	..	..	9	16	9	16	9	10	..	6
Lucera	1	1	24	1	25	2	7	..	8	2
Taranto	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani.	..	..	21	1	21	1	15	1	6	..
Totale . . .	1	1	72	21	73	22	40	12	23	10
Corte d'appello di Catanzaro.										
Castrovillari	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..
Catanzaro	..	..	45	2	45	2	32	2	13	..
Cosenza	2	..	4	..	6	..	6	..	..	..
Gerace	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Monteleone.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nicastro	..	..	8	..	8	..	5	..	3	..
Palmi	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..
Reggio Calabria.	..	..	11	1	11	1	5	..	5	..
Rossano	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Totale . . .	2	..	73	4	75	4	53	3	21	..

ı un istituto di correzione (*Anno* 1901).

ɘduto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirata o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	29	1	..	..	24	1	3	..	24	1	3	..
..	..	2	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	3	285	40	100	23	234	31	11	..	210	29	35	2
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
1	1	8	2	..	..	7	..	..	1	6	1	1	..
1	1	12	2	1	..	8	..	..	1	7	1	1	..
..	..	18	3	..	..	9	1	..	..	9	1	..	..
..	..	9	16	..	..	9	8	..	2	7	10	2	..
4	..	19	2	6	..	6	..	1	..	6	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	21	1	..	..	12	1	3	..	13	1	2	..
4	..	67	22	6	..	36	10	4	2	35	12	5	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	45	2	..	..	29	1	3	1	32	2	..	..
..	..	6	..	..	..	6	..	..	..	5	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	..	..	..	5	..	..	..	5	..	..	..
..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	3	..	1	..
1	1	11	1	..	..	5	..	..	..	5	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
1	1	75	4	..	..	50	2	3	1	50	3	3	..

Istanze per il ricovero di minorenni

CORTI DI APPELLO	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu prov			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Messina.										
Messina	1	..	21	..	22	..	22	..	..	..
Mistretta	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..
Patti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	1	..	23	..	24	..	24	..	..	..
Corte d'appello di Catania.										
Caltagirone	..	..	5	2	5	2	5	2	..	..
Catania	..	..	38	..	38	..	(*a*) 34	..	2	..
Modica	1	..	5	..	6	..	4	..	..	..
Nicosia	1	..	7	3	8	3	6	3	..	..
Siracusa	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Totale	2	..	56	5	58	5	(*a*) 50	5	2	..
Corte d'appello di Palermo.										
Caltanissetta	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..
Girgenti	..	..	3	..	3	..	1	..	1	..
Palermo	2	.	2	..	4	..	3	..	1	..
Sciacca	..	..	4	1	4	1	4	1	..	..
Termini Imerese	..	..	5	1	5	1	5	1	..	..
Trapani	..	..	8	2	8	2	6	2	..	..
Totale	2	..	23	4	25	4	20	4	2	..
Corte d'appello di Cagliari.										
Cagliari	2	..	6	1	8	1	6	1	1	..
Lanusei	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nuoro	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..
Oristano	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
Sassari	..	..	4	..	4	..	3	..	1	..
Tempio Pausania	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..
Totale	2	..	13	2	15	2	9	2	2	..

(*a*) Quattro di queste istanze riguardavano due fratelli per ciascuna.

ı un istituto di correzione (*Anno* 1901).

·duto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
						i quali erano				ricoverati			
ritirate o abbandonate		Totale				sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	22	..	..	..	22	..	..	..	22	..	..	..
..	..	2	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	24	..	..	..	23	..	1	..	23	..	1	..
..	..	5	2	..	..	5	..	..	2	5	2	..	..
2	..	38	..	..	..	(*b*) 32	..	(*b*) 6	..	(*b*) 37	..	(*b*) 1	..
2	..	6	..	..	..	4	..	..	..	2	..	2	..
..	..	6	3	2	..	4	2	2	1	6	3	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
4	..	56	5	2	..	(*b*) 46	2	(*b*) 8	3	(*b*) 50	5	(*b*) 4	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
1	..	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	4	..	..	..	3	..	..	..	1	..	2	..
..	..	4	1	..	..	3	1	1	..	4	1	..	..
..	..	5	1	..	..	4	1	1	..	5	1	..	..
..	..	6	2	2	..	5	2	1	..	6	2	..	..
1	..	23	4	2	..	17	4	3	..	17	4	3	..
..	..	7	1	1	..	6	1	..	..	5	1	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	3	..	..	..	3	..	..	..
..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	11	2	4	..	9	2	..	..	8	2	1	..

) Veggasi la nota (*a*) precedente.

Istanze per il ricovero di minoren

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu pro			
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
RIEP										
Genova	8	1	79	25	87	26	52	20	9	1
Casale	..	..	5	14	35	14	(a) 21	9	4	1
Torino	8	3	139	62	147	65	105	52	10	4
Milano	36	10	267	96	303	106	218	77	25	15
Brescia	7	6	69	57	76	63	50	36	21	21
Venezia	18	4	191	42	209	46	126	21	43	21
Parma	..	..	10	1	10	1	9	1	1	..
Parma (Sez. di Modena)	1	..	19	3	20	3	9	1	3	..
Lucca	4	..	31	6	35	6	27	3	5	2
Firenze	2	..	82	38	84	38	66	26	11	9
Bologna	9	..	48	16	57	16	30	10	9	3
Ancona	5	..	44	8	49	8	16	3	21	5
Ancona (Sez. di Macerata)	..	..	39	3	39	3	21	1	18	2
Ancona (Sez. di Perugia)	6	1	32	7	38	8	25	5	8	3
Roma	6	..	123	11	129	11	115	9	4	2
Aquila	5	5	88	39	93	44	54	15	32	29
Napoli	109	19	276	44	385	63	245	31	36	6
Napoli (Sez. di Potenza)	..	..	13	2	13	2	8	1	3	..
Trani	1	1	72	21	73	22	40	12	23	10
Catanzaro	2	..	73	4	75	4	53	3	21	..
Messina	1	..	23	..	24	..	24	..	..	..
Catania	2	..	56	5	58	5	(b) 50	5	2	..
Palermo	2	..	23	4	25	4	20	4	2	..
Cagliari	2	..	13	2	15	2	9	2	2	..
REGNO	**234**	**50**	**1849**	**510**	**2079**	**560**	**1393** (a-b)	**347**	**313**	**134**

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 144.

… un istituto di correzione (*Anno* 1901).

…duto nel corso dell'anno				Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze accolte							
ritirate o abbandonate		Totale				i quali erano				ricoverati			
						sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
…OGO.													
19	4	80	25	7	1	49	20	3	..	48	19	4	1
8	3	33	13	2	1	19	7	2	2	(*a*) 17	9	(*a*) 2	..
24	7	139	63	8	2	97	42	8	10	96	49	9	3
19	9	262	101	41	5	205	70	13	7	211	76	7	1
5	5	76	62	..	1	44	32	6	4	44	35	6	1
28	2	197	44	12	2	118	15	8	6	117	20	9	1
..	..	10	1	..	..	8	1	1	..	8	1	1	..
7	2	19	3	1	..	7	1	2	..	9	1	..	..
..	..	32	5	3	1	25	2	2	1	20	3	7	..
7	3	84	38	..	..	62	25	4	1	61	26	5	..
3	..	42	13	15	3	27	9	3	1	23	10	7	..
3	..	40	8	9	..	11	2	5	1	14	3	2	..
..	..	39	3	..	..	15	1	6	..	19	1	2	..
2	..	35	8	3	..	24	4	1	1	24	5	1	..
4	..	123	11	6	..	111	9	4	..	104	9	11	..
3	..	89	44	4	..	48	12	6	3	49	15	5	..
4	3	285	40	100	23	234	31	11	..	210	29	35	2
1	1	12	2	1	..	8	..	..	1	7	1	1	..
4	..	67	22	6	..	36	10	4	2	35	12	5	..
1	1	75	4	..	..	50	2	3	1	50	3	3	..
..	..	24	..	..	..	23	..	1	..	23	..	1	..
4	..	56	5	2	..	(*b*) 46	2	(*b*) 8	3	(') 50	5	(*b*) 4	..
1	..	23	4	2	..	17	4	3	..	17	4	3	..
..	..	11	2	4	..	9	2	..	..	8	2	1	..
147	**40**	**1853**	**521**	**226**	**39**	**1293** (*b*)	**303**	**104** (*b*)	**44**	**1264** (*a-b*)	**338**	**131** (*a-b*)	**9**

Veggasi la nota (*a*) a pag 158.

Allegato **D.**

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Genova.														
Castelnuovo di Garfagnana	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Chiavari	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Finalborgo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Genova	..	..	25	11	25	11	17	10	8	1	..	..	25	11
Massa	..	..	6	1	6	1	6	1	..	..	..	..	6	1
Oneglia	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Pontremoli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
San Remo	..	..	3	1	3	1	3	1	..	..	..	..	3	1
Sarzana	.	..	6	..	6	..	6	..	..	..	..	..	6	..
Savona	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	43	13	43	13	35	12	8	1	..	..	43	13
Corte d'appello di Casale														
Acqui	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	.
Alessandria	..	..	5	4	5	4	5	3	..	1	..	..	5	4
Asti	1	..	6	..	7	..	7	..	..	..	..	..	7	..
Bobbio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale	..	..	4	1	4	1	4	1	..	..	..	..	4	1
Nove Ligure	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Tortona	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Vigevano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Voghera	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	1	..	20	5	21	5	21	4	..	1	..	..	21	5
Corte d'appello di Torino														
Alba	..	..	7	..	7	..	7	..	..	..	..	..	7	..
Aosta	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

·inchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1899).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	16	8	1	2	16	9	1	1	8	1	..	..	8	1	..	..
..	..	6	1	..	..	6	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	1	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	..	1	..	5	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	32	10	3	2	33	11	2	1	8	1	..	..	8	1	..	..
..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	3	..	..	5	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	7	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	1	3	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	17	4	4	..	20	4	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	3	..	4	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Biella	..	..	3	..	3	..	2	.		..	..	..	3	..
Cuneo	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Domodossola	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Ivrea	..	..	1	2	1	2	1	2	..	..	..	..	1	2
Mondovì	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Novara	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Pallanza	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Pinerolo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Saluzzo	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Susa	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino	..	..	68	24	68	24	56	8	..	..	12	16	68	24
Varallo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vercelli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale . . .	..	..	94	26	94	26	81	10	1	..	12	16	94	26
Corte d'appello di Milano.														
Busto Arsizio	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Como	..	..	8	1	8	1	8	1	..	..	..	..	8	1
Lecco	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lodi	..	..	6	..	6	..	6	..	..	..	..	..	6	..
Milano	..	1	95	60	95	61	87	54	3	3	2	..	92	57
Monza	..	..	5	2	5	2	5	2	..	..	..	..	5	2
Pavia	..	..	7	3	7	3	5	1	2	2	..	..	7	3
Sondrio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Varese	..	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2
Totale . . .	..	1	125	68	125	69	115	60	5	5	2	..	122	65

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1899).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	1	..	1	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	1	..	3	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	2	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	53	7	3	1	52	8	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	70	9	11	1	76	10	5	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	3	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	1	3	..	7	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	4	78	51	9	3	84	54	3	..	3	2	..	1	3	2	..	..
..	..	5	2	..	..	5	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	1	..	..	5	1	..	..	2	1	..	1	2	2	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	4	102	55	13	5	111	60	4	..	5	3	..	2	5	5	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte di appello di Brescia.														
Bergamo	1	..	16	1	17	1	16	..	1	1	..	..	17	1
Bozzolo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Breno	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1
Brescia	..	..	38	14	38	14	35	6	3	8	..	..	38	14
Castiglione delle Stiviere	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Crema	..	..	8	..	8	..	7	..	1	..	..	..	8	..
Cremona	..	..	5	3	5	3	5	2	..	1	..	..	5	3
Mantova	..	..	8	..	8	..	8	..	..	..	..	..	8	..
Salò	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Totale	1	..	78	19	79	19	74	9	5	10	..	..	79	19
Corte di appello di Venezia.														
Bassano	..	..	6	..	6	..	6	..	..	..	..	..	6	..
Belluno	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Conegliano	..	..	18	1	18	1	15	1	3	..	..	..	18	1
Este	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Legnago	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1
Padova	..	..	12	1	12	1	12	1	..	..	..	..	12	1
Pordenone	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Rovigo	..	..	7	..	7	..	7	..	..	..	..	..	7	..
Tolmezzo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Treviso	..	..	25	5	25	5	25	5	..	..	..	..	25	5
Udine	1	..	6	..	7	..	7	..	..	..	..	..	7	..
Venezia	..	1	54	10	54	11	53	10	1	..	..	..	54	10
Verona	..	..	10	1	10	1	10	1	..	..	..	..	10	1
Vicenza	..	..	26	1	26	1	17	1	8	..	1	..	26	1
Totale	1	1	169	20	170	21	157	20	12	..	1	..	170	20

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1899).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	16	..	..	..	16	..	..	..	1	1	..	..	1	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	.	31	6	4	..	31	6	4	..	3	8	..	..	3	8	..	..
..	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	..	2	..	7	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	5	2	..	..	5	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	7	..	1	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	66	9	8	..	70	9	4	..	5	10	..	..	5	10	..	..
..	..	6	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	13	1	2	..	15	1	..	..	3	..	..	..	3	..	..	..
..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	12	..	..	1	11	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	22	5	3	..	25	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	51	10	2	..	51	9	2	1	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	9	1	1	..	10	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	17	1	..	..	16	1	1	..	8	..	..	..	8	..	..	..
..	1	148	19	9	1	153	19	4	1	12	..	..	..	12	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Parma.														
Borgotaro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Piacenza	..	..	6	..	6	..	5	..	1	..	..	..	6	..
Totale	..	..	8	..	8	..	7	..	1	..	..	..	8	..
Corte d'appello di Parma (Sez. di Modena)														
Modena	..	..	1	2	1	2	1	2	..	..	..	..	1	2
Pavullo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Reggio Emilia	..	..	2	..	2	..	1	..	1	..	..	..	2	..
Totale	..	..	3	2	3	2	2	2	1	..	..	..	3	2
Corte d'appello di Lucca.														
Livorno	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Lucca	..	..	6	1	6	1	6	1	..	..	..	..	6	1
Pisa	..	..	5	1	5	1	4	1	1	..	..	..	5	1
Portoferraio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Volterra	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Totale	..	..	13	2	13	2	12	2	1	..	..	..	13	2
Corte d'appello di Firenze.														
Arezzo	..	..	4	2	4	2	4	2	..	..	..	..	4	2
Firenze	..	..	22	3	22	3	20	3	..	..	2	..	22	3
Grosseto	..	..	3	..	3	..	2	..	..	..	1	..	3	..
Montepulciano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

chiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1899).

stanze rimaste endenti alla fine ell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	4	..	1	..	4	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..
.	..	6	..	1	..	6	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..
.	..	1	2	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
.	..	2	2	..	..	2	2	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
.	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	4	..	2	1	5	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	4	1	..	..	4	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	10	1	2	1	11	2	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..
.	..	4	2	..	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	20	3	..	..	17	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minoren

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Pistoia	..	..	3	2	3	2	2	2	..	..	1	..	3	
Rocca San Casciano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
San Miniato	..	..	4	1	4	1	2	..	..	..	2	1	4	..
Siena	..	..	7	1	7	1	7	1	..	..	..	..	7	
Totale	..	..	43	9	43	9	37	8	..	..	6	1	43	
Corte d'appello di Bologna.														
Bologna	..	..	20	4	20	4	17	3	3	1	..	..	20	
Ferrara	..	..	8	2	8	2	7	2	1	..	..	..	8	
Forlì	..	..	3	1	3	1	2	1	..	..	..	..	2	
Ravenna	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	
Totale	..	..	31	8	31	8	26	7	4	1	..	..	30	
Corte d'appello di Ancona.														
Ancona	..	1	28	1	28	2	27	2	1	..	..	..	28	
Pesaro	..	..	3	..	3	..	2	..	1	..	..	..	3	..
Urbino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	1	31	1	31	2	29	2	2	..	..	..	31	
Corte d'appello di Ancona (Sez. di Macerata).														
Ascoli Piceno	2	..	3	..	5	..	4	..	1	..	..	..	5	..
Camerino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Fermo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Macerata	..	..	5	..	5	..	5	..	..	..	..	..	5	..
Totale	2	..	8	..	10	..	9	..	1	..	..	..	10	..

ichiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1899).

stanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i qual erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	2	2	..	..	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	1	..	..	..	..	7	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	36	8	1	..	26	7	11	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	15	1	2	2	15	3	2	..	3	1	..	..	3	1	..	..
..	..	7	2	..	..	7	2	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
1	..	2	1	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	24	5	2	2	24	6	2	1	4	1	..	..	4	1	..	..
..	..	20	1	7	1	27	2	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	22	1	7	1	29	2	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	4	..	..	..	3	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	..	..	..	8	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..

Istanze per liberazione di minoren

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Ancona (Sez. di Perugia).														
Orvieto	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia	..	..	6	2	6	2	6	2	..	..	..	..	6	[illegible]
Rieti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Spoleto	..	..	5	..	5	..	5	..	..	..	..	..	5	..
Totale	..	..	11	2	11	2	11	2	..	..	..	..	11	[illegible]
Corte d'appello di Roma.														
Civitavecchia	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Frosinone	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Roma	5	..	81	4	86	4	80	4	..	..	4	..	84	4
Velletri	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Viterbo	..	..	2	1	2	1	2	1	..	..	..	..	2	1
Totale	5	..	87	5	92	5	86	5	..	..	4	..	90	5
Corte d'appello di Aquila.														
Aquila	..	..	11	3	11	3	11	3	..	..	..	..	11	3
Avezzano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Chieti	..	..	11	3	11	3	9	1	2	2	..	..	11	3
Lanciano	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Solmona	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Teramo	..	..	11	..	11	..	9	..	1	..	..	..	10	..
Totale	..	..	36	6	36	6	32	4	3	2	..	..	35	6
Corte d'appello di Napoli.														
Ariano di Puglia	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Avellino	..	..	6	..	6	..	6	..	..	..	..	..	6	..

hiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1899).

tanze maste ndenti la fine ll'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	6	2	..	..	5	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	1	..	4	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	7	2	4	..	10	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	80	4	..	..	80	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	2	1	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	86	5	..	..	86	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	10	3	1	..	11	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	9	1	..	..	6	1	3	..	1	1	1	1	2	2	..	..
	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	6	..	3	..	9	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
1	..	28	4	4	..	29	4	3	..	1	1	2	1	3	2	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	6	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minoren

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Benevento	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Campobasso	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cassino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Isernia	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Larino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli	..	..	53	11	53	11	49	10	4	1	..	..	53	1
Sala Consilina	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..
Salerno	..	..	2	1	2	1	2	1	..	..	..	..	2	[illegible]
Santa Maria Capua Vetere	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Sant'Angelo dei Lombardi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vallo della Lucania	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
Totale	..	..	68	12	68	12	64	11	4	1	..	..	68	1
Corte d'appello di Napoli (Sez. di Potenza).														
Lagonegro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Matera	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
Melfi	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Potenza	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Totale	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Corte d'appello di Trani.														
Bari	..	..	3	4	3	4	3	1	..	3	..	..	3	4
Lecce	..	..	2	1	2	1	1	1	1	..	..	..	2	1
Lucera	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1
Taranto	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	..	..	5	..	5	..	5	..	..	..	..	..	5	..
Totale	..	..	10	6	10	6	9	3	1	3	..	..	10	6

…hiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1899).

…tanze rimaste …ndenti …la fine …ll'anno	Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
	accolte								respinte							
	i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
	sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	49	9	..	1	34	10	15	..	4	1	..	..	4	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	2	1	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	4	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	64	10	..	1	43	10	21	1	4	1	..	..	4	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	3	1	..	..	3	1	..	..	..	3	..	..	..	2	..	1
..	1	1	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	5	..	..	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	9	3	..	..	5	2	4	1	1	3	..	..	1	2	..	1

Istanze per liberazione di minoreni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Catanzaro.														
Castrovillari	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cosenza	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Gerace	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Monteleone	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Nicastro	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Palmi	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Reggio Calabria	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Rossano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale . . .	..	..	9	..	9	..	9	..	..	..	..	..	9	..
Corte d'appello di Messina.														
Messina	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Mistretta	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Patti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale . . .	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Corte d'appello di Catania.														
Caltagirone	..	..	32	1	32	1	31	1	1	..	..	..	32	1
Catania	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modica	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nicosia	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Siracusa	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale . . .	..	..	33	1	33	1	32	1	1	..	..	..	33	1

…chiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1899).

…stanze rimaste …endenti …lla fine …ell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
.	..	8	..	1	..	8	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	31	1	..	..	30	1	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	32	1	..	..	31	1	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Palermo.														
Caltanissetta	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Girgenti	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Palermo	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Sciacca	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Termini Imerese	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trapani	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Corte d'appello di Cagliari.														
Cagliari	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Lanusei	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nuoro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Oristano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sassari	..	..	1	1	1	1	1	1	..	..	..	..	1	1
Tempio Pausania	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	5	1	5	1	5	1	..	..	..	..	5	1

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1899).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	1	..	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

CORTI D'APPELLO	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
RIEPI														
Genova	..	..	43	13	43	13	35	12	8	1	..	..	43	13
Casale	1	..	20	5	21	5	21	4	..	1	..	..	21	5
Torino	..	..	94	26	94	26	81	10	1	..	12	16	94	26
Milano	..	1	125	68	125	69	115	60	5	5	2	..	122	65
Brescia	1	..	78	19	79	19	74	9	5	10	..	..	79	19
Venezia	1	1	169	20	170	21	157	20	12	..	1	..	170	20
Parma	..	..	8	..	8	..	7	..	1	..	..	..	8	..
Parma (Sez. di Modena)	..	..	3	2	3	2	2	2	1	..	.	..	3	2
Lucca	..	..	13	2	13	2	12	2	1	..	..	..	13	2
Firenze	..	..	43	9	43	9	37	8	..	..	6	1	43	9
Bologna	..	..	31	8	31	8	26	7	4	1	..	..	30	8
Ancona	..	1	31	1	31	2	29	2	2	..	..	..	31	2
Ancona (Sez. di Macerata)	2	..	8	..	10	..	9	..	1	..	..	..	10	..
Ancona (Sez. di Perugia)	..	..	11	2	11	2	11	2	..	..	..	..	11	2
Roma	5	..	87	5	92	5	86	5	..	..	4	..	90	5
Aquila	..	..	36	6	36	6	32	4	3	2	..	..	35	6
Napoli	..	..	68	12	68	12	64	11	4	1	..	..	68	12
Napoli (Sez. di Potenza)	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Trani	..	..	10	6	10	6	9	3	1	3	..	..	10	6
Catanzaro	..	..	9	..	9	..	9	..	..	..	..	..	9	..
Messina	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Catania	..	..	33	1	33	1	32	1	1	..	..	..	33	1
Palermo	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Cagliari	..	..	5	1	5	1	5	1	..	..	..	..	5	1
REGNO	**10**	**3**	**932**	**206**	**942**	**209**	**860**	**163**	**50**	**24**	**25**	**17**	**935**	**204**

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1899).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.

LOGO.

..	..	32	10	3	2	33	11	2	1	8	1	..	..	8	1	..	..
..	..	17	4	4	..	20	4	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	70	9	11	1	76	10	5	..	1	..	..	..	1	..	..	..
3	4	102	55	13	5	111	60	4	..	5	3	..	2	5	5	..	..
..	..	66	9	8	..	70	9	4	..	5	10	..	..	5	10	..	..
..	1	148	19	9	1	153	19	4	1	12	..	..	..	12	..	..	..
..	..	6	..	1	..	6	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	2	2	..	..	2	2	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	10	1	2	1	11	2	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	36	8	1	..	26	7	11	1	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	24	5	2	2	24	6	2	1	4	1	..	..	4	1	..	..
..	..	22	1	7	1	29	2	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	9	..	..	..	8	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..
..	..	7	2	4	..	10	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	86	5	..	..	86	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	28	4	4	..	29	4	3	..	1	1	2	1	3	2	..	..
..	..	64	10	..	1	43	10	21	1	4	1	..	..	4	1	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	3	..	..	5	2	4	1	1	3	..	..	1	2	..	1
..	..	8	..	1	..	8	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	32	1	..	..	31	1	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	1	..	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	**5**	**790**	**149**	**70**	**14**	**790**	**157**	**70**	**6**	**46**	**21**	**4**	**3**	**50**	**23**	..	**1**

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Genova.														
Castelnuovo di Garfagnana	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Chiavari	..	..	6	..	6	..	6	..	..	..	..	..	6	..
Finalborgo	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Genova	..	..	24	..	24	3	18	2	5	..	..	..	23	2
Massa	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Oneglia	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Pontremoli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
San Remo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sarzana	..	..	5	1	5	1	5	1	..	..	.	..	5	1
Savona	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	39	4	39	4	33	3	5	..	..	..	38	3
Corte d'appello di Casale.														
Acqui	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1
Alessandria	..	..	10	2	10	2	9	1	..	..	1	1	10	2
Asti	..	..	12	1	12	1	12	..	..	1	..	..	12	1
Bobbio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Novi Ligure	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tortona	..	..	9	..	9	..	9	..	..	..	..	..	9	..
Vigevano	..	..	1	1	1	1	1	1	..	..	..	..	1	1
Voghera	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Totale	..	..	39	5	39	5	38	3	..	1	1	1	39	5
Corte d'appello di Torino.														
Alba	..	..	4	3	4	3	4	3	..	..	..	..	4	3
Aosta	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1900).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	..	..	..	5	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	1	18	1	..	..	17	2	1	..	5	..	..	..	5	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	1	..	..	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	1	33	2	..	1	30	3	3	..	5	..	..	..	5	..	..	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	1	..	..	9	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	12	..	..	..	12	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	..	2	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	36	3	2	..	38	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	3	1	1	2	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenn

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Biella	..	..	9	2	9	2	9	2	..	..	..	..	9	2
Cuneo	..	..	2	1	2	1	2	1	..	..	..	..	2	1
Domodossola	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ivrea	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mondovì	..	..	3	1	3	1	3	1	..	..	..	..	3	1
Novara	..	..	6	..	6	..	6	..	..	..	..	..	6	..
Pallanza	..	..	8	2	8	2	8	1	..	1	..	..	8	2
Pinerolo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Saluzzo	..	..	10	1	10	1	9	1	..	..	1	..	10	1
Susa	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino	..	..	68	19	68	19	65	17	3	2	..	..	68	19
Varallo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vercelli	..	..	13	1	13	1	13	1	..	..	..	..	13	1
Totale	..	..	123	30	123	30	119	27	3	3	1	..	123	30
Corte d'appello di Milano.														
Busto Arsizio	..	..	9	..	9	..	8	..	1	..	..	..	9	..
Como	..	..	21	2	21	2	21	2	..	..	..	..	21	2
Lecco	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Lodi	..	..	9	1	9	1	9	1	..	..	..	..	9	1
Milano	3	4	102	50	105	54	102	50	..	..	3	4	105	54
Monza	..	..	7	1	7	1	7	1	..	..	..	..	7	1
Pavia	..	..	16	4	16	4	14	3	2	1	..	..	16	4
Sondrio	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Varese	..	..	9	..	9	..	9	..	..	..	..	..	9	..
Totale	3	4	177	58	180	62	174	57	3	1	3	4	180	62

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1900).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	6	1	3	1	9	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	1	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	1	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	1	1	..	8	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	1	2	..	9	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	58	15	7	2	58	15	7	2	3	2	..	..	2	2	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	1	5	..	13	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	100	22	19	5	112	25	7	2	3	3	..	..	2	3	1	..
..	..	7	..	1	..	8	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	20	2	1	..	21	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	1	1	..	8	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	92	43	10	7	99	50	3	.	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	..	1	1	7	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..
..	..	14	2	..	1	14	3	..	..	..	..	2	1	2	1	..	..
..	..	2	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	..	..	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	159	48	15	9	170	57	4	..	1	..	2	1	3	1	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Brescia.														
Bergamo	..	..	9	3	9	3	9	3	..	..	..	..	9	3
Bozzolo	..	..	6	..	6	..	6	..	..	..	..	..	6	..
Breno	..	..	1	17	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Brescia	..	..	26	..	26	17	19	11	7	5	..	..	26	16
Castiglione delle Stiviere	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Crema	..	..	6	2	6	1	5	..	1	1	..	..	6	1
Cremona	..	..	11	1	11	2	11	2	..	..	..	..	11	2
Mantova	..	..	9	3	9	1	8	1	1	..	..	..	9	1
Salò	..	..	7	..	7	3	7	1	..	2	..	..	7	3
Totale	..	..	75	27	75	27	66	18	9	8	..	..	75	26
Corte d'appello di Venezia.														
Bassano	..	..	9	2	9	2	8	2	1	..	..	..	9	2
Belluno	..	..	7	..	7	..	7	..	..	..	..	..	7	..
Conegliano	..	..	12	1	12	1	10	1	2	..	..	..	12	1
Este	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Legnago	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Padova	..	..	37	3	37	3	37	2	..	1	..	..	37	3
Pordenone	..	..	1	..	1	.	1	..	..	..	..	..	1	..
Rovigo	..	..	13	2	13	2	13	2	..	..	..	..	13	2
Tolmezzo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Treviso	..	..	30	7	30	7	29	7	..	..	..	..	29	7
Udine	..	..	15	1	15	1	15	1	..	..	..	..	15	1
Venezia	..	1	107	12	107	13	106	12	1	..	..	..	107	12
Verona	..	..	28	..	28	..	8	..	..	..	20	..	28	..
Vicenza	..	..	34	..	34	..	30	..	4	..	..	..	34	..
Totale	..	1	299	28	299	29	270	27	8	1	20	..	298	28

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1900).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i qual erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	7	3	2	..	9	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	2	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	19	11	..	..	19	11	..	..	7	5	..	..	7	5	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	..	..	..	5	..	..	..	1	1	..	..	1	1	..	..
..	..	9	2	2	..	10	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	1	..	..	8	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	6	1	1	.	7	1	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..
..	1	59	18	7	..	65	17	1	1	9	8	..	..	9	8	..	..
..	..	8	1	..	1	8	2	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	7	..	..	..	7	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	1	1	..	10	1	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	2	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	36	2	1	..	36	2	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	11	2	2	..	13	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	27	7	2	..	29	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	15	1	..	..	15	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	104	12	2	..	103	12	3	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	6	..	2	..	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	30	..	..	..	30	..	..	..	4	..	..	..	4	..	..	..
1	1	259	26	11	1	265	27	5	..	8	1	..	..	8	1	..	..

Istanze per liberazione di minorenn

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Parma.														
Borgotaro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma	..	..	11	..	11	..	10	..	..	..	1	..	11	..
Piacenza	..	..	6	3	6	3	6	3	..	..	..	..	6	3
Totale	..	..	17	3	17	3	16	3	..	..	1	..	17	3
Corte d'appello di Parma. (Sez. di Modena).														
Modena	..	..	13	1	13	1	13	1	..	..	..	..	13	1
Pavullo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Reggio Emilia	..	..	11	..	11	..	11	..	..	..	..	..	11	..
Totale	..	..	24	1	24	1	24	1	..	..	..	..	24	1
Corte d'appello di Lucca.														
Livorno	..	..	18	3	18	3	16	3	..	..	1	..	17	3
Lucca	..	..	12	1	12	1	12	1	..	..	..	..	12	1
Pisa	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Portoferraio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Volterra	..	..	1	1	1	1	1	1	..	..	..	..	1	1
Totale	..	..	33	5	33	5	31	5	..	..	1	..	32	5
Corte d'appello di Firenze.														
Arezzo	..	..	13	..	13	..	11	..	2	..	..	..	13	..
Firenze	..	..	27	..	27	..	25	..	..	..	2	..	27	..
Grosseto	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Montepulciano	..	..	1	2	1	2	1	2	..	..	..	..	1	2

inchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1900).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	..	1	..	8	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	2	2	1	5	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	13	2	3	1	13	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	12	1	1	..	13	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	10	..	1	..	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	22	1	2	..	24	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	14	3	2	..	16	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	11	1	1	..	11	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	28	4	3	1	30	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	10	..	1	..	11	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	23	..	2	..	22	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	2	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenn

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Pistoia	..	..	6	2	6	2	6	2	..	..	..	..	6	2
Rocca San Casciano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
San Miniato	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Siena	..	..	5	1	5	1	5	1	..	..	..	..	5	1
Totale	..	..	53	5	53	5	49	5	2	..	2	..	53	5
Corte d'appello di Bologna.														
Bologna	..	..	36	..	36	..	31	..	4	..	..	..	35	..
Ferrara	..	..	21	..	21	..	20	..	1	..	..	..	21	..
Forlì	1	..	14	..	15	..	15	..	..	..	..	..	15	..
Ravenna	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Totale	1	..	74	..	75	..	69	..	5	..	..	..	74	..
Corte d'appello di Ancona.														
Ancona	..	..	70	2	70	2	67	2	..	..	..	..	67	2
Pesaro	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Urbino	..	..	4	1	4	1	4	1	..	..	..	..	4	1
Totale	..	..	77	3	77	3	74	3	..	..	..	..	74	3
Corte d'appello di Ancona. (Sez. di Macerata).														
Ascoli Piceno	..	..	15	..	15	..	14	..	1	..	..	..	15	..
Camerino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Fermo	..	..	5	..	5	..	5	..	..	..	..	..	5	..
Macerata	..	..	15	2	15	2	15	1	..	1	..	..	15	2
Totale	..	..	35	2	35	2	34	1	1	1	..	..	35	2

(a) Quattro minorenni, tre maschi e una femmina, non erano stati ricoverati.

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1900).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	6	2	..	..	6	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	1	..	..	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	46	5	3	..	46	5	3	..	2	..	..	..	2	..	..	..
1	.	30	..	1	..	31	..	..	..	4	..	..	..	4	..	..	..
..	..	19	..	1	..	20	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	14	..	1	..	11	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	66	..	3	..	65	..	4	..	5	..	..	..	5	..	..	..
3	..	61	2	6	..	67	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	1	2	..	1 (a)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	66	3	8	..	71 (a)	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	14	..	..	..	14	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	12	1	3	..	15	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1
..	..	31	1	3	..	34	1	.	..	1	1	..	..	1	..	..	1

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte di appello di Ancona. (Sez. di Perugia).														
Orvieto	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Perugia	..	..	7	2	7	2	7	2	..	..	..	..	7	2
Rieti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Spoleto	..	..	8	2	8	2	8	2	..	..	..	..	8	2
Totale	..	..	17	4	17	4	17	4	..	..	..	..	17	4
Corte di appello di Roma.														
Civitavecchia	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Frosinone	..	..	6	..	6	..	6	..	..	..	..	..	6	..
Roma	2	..	119	24	121	24	119	24	..	..	..	..	119	24
Velletri	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Viterbo	..	..	2	1	2	1	2	1	..	..	..	..	2	1
Totale	2	..	128	25	130	25	128	25	..	..	..	..	128	25
Corte d'appello di Aquila.														
Aquila	..	..	14	..	14	..	12	..	2	..	..	..	14	..
Avezzano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Chieti	..	..	28	6	28	6	25	5	3	1	..	..	28	6
Lanciano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Solmona	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Teramo	1	..	32	5	33	5	33	5	..	..	..	..	33	5
Totale	1	..	74	11	75	11	70	10	5	1	..	..	75	11
Corte d'appello di Napoli.														
Ariano di Puglia	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Avellino	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1900).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	2	..	.	6	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	2	2	..	8	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	15	4	2	..	16	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	117	24	2	..	113	24	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	1	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	126	25	2	..	122	25	6	..	..	..	..	..	.	..	..	..
..	..	12	..	..	..	12	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.
..	..	20	5	5	..	25	5	..	..	2	1	1	..	3	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	32	5	1	..	33	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	64	10	6	..	70	10	..	..	4	1	1	..	5	1	..	..
..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Benevento	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Campobasso	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cassino	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Isernia	..	..	6	..	6	..	6	..	..	..	..	..	6	..
Larino	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Napoli	..	..	68	9	68	9	68	9	..	..	..	..	68	9
Sala Consilina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Salerno	..	..	23	..	23	..	23	..	..	..	..	..	23	..
Santa Maria Capua Vetere	..	..	19	..	19	..	19 (*a*)	..	..	..	..	..	19	..
Sant'Angelo dei Lombardi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vallo della Lucania	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Totale	..	..	126	9	126	9	126 (*a*)	9	..	..	..	..	126	9
Corte d'appello di Napoli. (Sez. di Potenza).														
Lagonegro	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Matera	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Melfi	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Potenza	..	..	11	..	11	..	11	..	..	..	..	..	11	..
Totale	..	..	16	..	16	..	16	..	..	..	..	..	16	..
Corte d'appello di Trani.														
Bari	..	..	26	..	26	..	26	..	..	..	..	..	26	..
Lecce	..	..	8	2	8	2	8	2	..	..	..	..	8	2
Lucera	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Taranto	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Trani	..	..	9	..	9	..	9	..	..	..	..	..	9	..
Totale	..	..	48	2	48	2	48	2	..	..	..	..	48	2

(*a*) Una di queste istanze concerneva 2 minorenni. — (*b*) Veggasi nota (*a*) precedente.

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1900).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	..	1	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	66	8	2	1	60	9	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	21	..	(b) 2	..	(b) 21	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	19	..	1	..	2	..	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	120	8	(b) 7	1	(b) 98	9	29	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	1	..	(c)	..	(c)	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	..	2	..	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	12	..	4	..	12 (c)	..	(c)	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	25	..	1	..	23	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	2	..	..	8	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	..	..	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	46	2	2	..	45	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(c) Quattro minorenni non erano stati ricoverati.

Istanze per liberazione di minorenni

CORTI D'APPELLO	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Catanzaro.														
Castrovillari	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cosenza	..	..	3	1	3	1	3	..	..	1	..	..	3	1
Gerace	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Monteleone	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Nicastro	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Palmi	..	..	8	..	8	..	8	..	..	..	..	..	8	..
Reggio Calabria	..	..	5	..	5	..	4	..	1	..	..	..	5	..
Rossano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	20	1	20	1	19	..	1	1	..	..	20	1
Corte d'appello di Messina.														
Messina	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Mistretta	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Patti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Corte d'appello di Catania.														
Caltagirone	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania	..	..	13	..	13	..	13	..	..	..	..	..	13	..
Modica	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nicosia	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Siracusa	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	15	..	15	..	15	..	..	..	..	..	15	..

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1900).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	..	..	..	6	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	1	..	4	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	18	..	1	..	16	..	3	..	..	1	1	..	1	1	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	13	..	..	..	11	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	15	..	..	..	13	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Palermo.														
Caltanissetta	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Girgenti	..	..	2	1	2	1	2	..	..	1	..	..	2	1
Palermo	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Sciacca	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Termini Imerese	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Trapani	..	..	5	..	5	..	5	..	..	..	..	..	5	..
Totale . . .	..	..	9	1	9	1	9	..	..	1	..	..	9	1
Corte d'appello di Cagliari.														
Cagliari	..	..	5	..	5	..	5	..	..	..	..	..	5	..
Lanusei	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nuoro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Oristano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sassari	..	..	6	2	6	2	6	2	..	..	..	..	6	2
Tempio Pausania	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale . . .	..	..	11	2	11	2	11	2	..	..	..	..	11	2

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1900).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	1	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	..	1	..	6	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	1
..	..	5	..	..	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	2	..	..	6	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	11	2	..	..	10	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
RIEPI														
Genova	..	..	39	4	39	4	33	3	5	..	..	..	38	3
Casale	..	..	39	5	39	5	38	3	..	1	1	1	39	5
Torino	..	..	123	30	123	30	119	27	3	3	1	..	123	30
Milano	3	4	177	58	180	62	174	57	3	1	3	4	180	62
Brescia	..	..	75	27	75	27	66	18	9	8	..	..	75	26
Venezia	..	1	299	28	299	29	270	27	8	1	20	..	298	28
Parma	..	..	17	3	17	3	16	3	..	..	1	..	17	3
Parma (Sez. di Modena)	..	..	24	1	24	1	24	1	..	..	..	..	24	1
Lucca	..	..	33	5	33	5	31	5	..	..	1	..	32	5
Firenze	..	..	53	5	53	5	49	5	2	..	2	..	53	5
Bologna	1	..	74	..	75	..	69	..	5	..	..	..	74	..
Ancona	..	..	77	3	77	3	74	3	..	..	..	..	74	3
Ancona (Sez. di Macerata)	..	..	35	2	35	2	34	1	1	1	..	..	35	2
Ancona (Sez. di Perugia)	..	..	17	4	17	4	17	4	..	..	..	..	17	4
Roma	2	..	128	25	130	25	128	25	..	..	..	..	123	25
Aquila	1	..	74	11	75	11	70	10	5	1	..	..	75	11
Napoli	..	..	126	9	126	9	126	9	..	..	..	..	126	9
Napoli (Sez. di Potenza)	..	..	16	..	16	..	(b) 16	..	..	..	..	..	16	..
Trani	..	..	48	2	48	2	48	2	..	..	..	..	48	2
Catanzaro	..	..	20	1	20	1	19	..	1	1	..	..	20	1
Messina	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Catania	..	..	15	..	15	..	15	..	..	..	..	..	15	..
Palermo	..	..	9	1	9	1	9	..	..	1	..	..	9	1
Cagliari	..	..	11	2	11	2	11	2	..	..	..	..	11	2
REGNO	**7**	**5**	**1532**	**226**	**1539**	**231**	**1459** (b)	**205**	**42**	**18**	**29**	**5**	**1530**	**228**

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pag. 190.
(*b*) Veggasi la nota (*a*) a pag. 194.

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1900).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di deliberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.

LOGO.

1	1	33	2	..	1	30	3	3	..	5	..	..	..	5	..	..	..
..	..	36	3	2	..	38	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
.	..	100	22	19	5	112	25	7	2	3	3	..	..	2	3	1	..
..	..	159	48	15	9	170	57	4	..	1	..	2	1	3	1	..	..
..	1	59	18	7	..	65	17	1	1	9	8	..	..	9	8	..	..
1	1	259	26	11	1	265	27	5	..	8	1	..	..	8	1	..	..
..	..	13	2	3	1	13	3	3	..	..	..	..	.	..	..	..	..
..	..	22	1	2	..	24	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	28	4	3	1	30	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	46	5	3	..	46	5	3	..	2	..	..	..	2	..	..	..
1	..	66	..	3	..	65	..	4	..	5	..	..	..	5	..	..	..
3	..	66	3	8	..	71	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	31	1	3	..	(*a*) 34	1	..	..	1	1	..	..	1	..	..	1
..	..	15	4	2	..	16	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	126	25	2	..	122	25	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	64	10	6	..	70	10	..	..	4	1	1	..	5	1	..	..
..	..	120	8	7	1	98	9	29	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	(*b*) 12	..	(*b*) 4	..	(*b*) 12	..	(*b*) (*c*)	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	46	2	2	..	(*c*) 45	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	18	..	1	..	16	..	3	..	..	1	1	..	1	1	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	15	..	..	..	13	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	..	1	..	6	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	1
..	..	11	2	..	..	10	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	**3**	**1356** (*b*)	**186**	**104** (*b*)	**19**	**1374** (*a-b-c*)	**201**	**79** (*b-c*)	**3**	**38**	**17**	**4**	**1**	**41**	**16**	**1**	**2**

(*c*) Veggasi la nota (*b*) a pag. 194.

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Genova.														
Castelnuovo di Garfagnana . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Chiavari	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Finalborgo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Genova.	1	1	31	9	32	10	28	6	4	4	..	..	32	10
Massa	..	..	5	2	5	2	5	1	..	1	..	..	5	2
Oneglia.	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Pontremoli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
San Remo	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Sarzana	.	..	18	3	18	3	18	3	..	..	..	..	18	3
Savona	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale . . .	1	1	58	14	59	15	55	10	4	5	..	..	59	15
Corte d'appello di Casale.														
Acqui.	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Alessandria	..	..	10	2	10	2	10	2	..	..	..	..	10	2
Asti	..	..	4	1	4	1	3	1	..	..	1	..	4	1
Bobbio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Novi Ligure	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Tortona	..	..	1	1	1	1	1	1	..	..	..	..	1	1
Vigevano.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Voghera	..	..	4	..	4	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Totale . . .	..	..	25	4	25	4	23	4	..	..	1	..	24	4
Corte d'appello di Torino.														
Alba	..	..	3	2	3	2	3	2	..	..	..	..	3	2
Aosta.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1901).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i qual erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	28	6	..	..	27	6	1	..	4	4	..	..	3	4	1	..
..	..	5	1	..	..	5	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	16	3	2	..	16	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	52	10	3	..	52	10	3	..	4	5	..	..	3	5	1	..
..	..	3	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	10	2	..	..	10	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	1	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	22	3	1	1	23	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	2	1	..	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenn

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Biella	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Cuneo	..	..	2	2	2	2	2	2	..	..	..	..	2	2
Domodossola	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Ivrea	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Mondovì	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Novara	..	..	4	1	4	1	4	1	..	..	..	..	4	1
Pallanza	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Pinerolo	..	..	2	1	2	1	2	..	..	1	..	..	2	1
Saluzzo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Susa	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Torino	..	..	59	22	59	22	59	22	..	..	..	..	59	22
Varallo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vercelli	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Totale . . .	..	..	79	28	79	28	79	27	..	1	..	..	79	28
Corte d'appello di Milano.														
Busto Arsizio	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Como	..	..	9	..	9	..	9	..	..	..	..	..	9	..
Lecco	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Lodi	..	..	5	1	5	1	5	1	..	..	..	..	5	1
Milano	..	..	101	33	101	33	101	33	..	..	..	..	101	33
Monza	..	..	1	1	1	1	1	1	..	..	..	..	1	1
Pavia	..	..	7	3	7	3	6	..	1	3	..	..	7	3
Sondrio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Varese	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Totale . . .	..	..	128	38	128	38	127	35	1	3	..	..	128	38

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1901).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	2	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	1	..	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	56	21	3	1	56	22	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	75	26	4	1	76	27	3	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	..	2	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..
..	..	5	1	..	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	99	29	2	4	97	33	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	..	1	..	6	..	..	..	1	2	..	1	1	3	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	122	31	5	4	122	35	5	..	1	2	..	1	1	3	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Brescia														
Bergamo	..	..	14	1	14	1	13	..	1	1	..	..	14	1
Bozzolo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Breno	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Brescia	..	1	16	19	16	20	12	16	4	4	..	..	16	20
Castiglione delle Stiviere	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Crema	..	..	6	2	6	2	6	2	..	..	..	..	6	2
Cremona	..	..	6	2	6	2	5	1	1	1	..	..	6	2
Mantova	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..
Salò	..	..	2	1	2	1	2	..	..	1	..	..	2	1
Totale	..	1	46	25	46	26	39	19	7	7	..	..	46	26
Corte d'appello di Venezia.														
Bassano	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Belluno	..	..	2	1	2	1	2	1	..	..	..	..	2	1
Conegliano	..	..	8	3	8	3	6	..	2	3	..	..	8	3
Este	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Legnago	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Padova	..	..	9	6	9	6	8	2	1	4	..	..	9	6
Pordenone	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1
Rovigo	..	..	8	..	8	..	8	..	..	..	..	..	8	..
Tolmezzo	..	..	2	..	2	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Treviso	1	..	7	5	8	5	8	4	..	1	..	..	8	5
Udine	..	..	3	1	3	1	3	1	..	..	..	..	3	1
Venezia	..	1	50	2	50	3	49	3	..	..	..	..	49	3
Verona	..	..	16	..	16	..	16	..	..	..	..	..	16	..
Vicenza	..	..	30	..	30	..	23	..	6	..	..	..	29	..
Totale	1	1	139	19	140	20	128	12	9	8	..	..	137	20

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1901).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	11	..	2	..	13	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.	..	11	16	1	..	12	16	..	..	4	4	..	..	4	4	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	2	1	..	5	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	1	..	..	5	1	..	..	1	1	..	..	1	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	35	19	4	..	38	19	1	..	7	7	..	..	7	6	..	1
..	..	1	..	3	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	1	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	..	..	..	6	..	..	..	2	3	..	..	2	3	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	1	2	1	6	2	2	..	1	4	..	..	1	4	..	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	..	2	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	3	1	1	8	4	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	2	..	1	1	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	47	3	2	..	47	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	..	10	..	10	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	21	..	2	..	22	..	1	..	6	..	..	..	6	..	..	..
3	..	104	9	24	3	117	12	11	..	9	8	..	..	9	8	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Parma.														
Borgotaro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma	..	..	4	1	4	1	3	1	1	..	..	..	4	1
Piacenza	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Totale	..	..	6	1	6	1	5	1	1	..	..	..	6	1
Corte d'appello di Parma (Sez. di Modena).														
Modena	..	..	11	3	11	3	11	2	..	..	..	1	11	3
Pavullo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Reggio Emilia	..	..	1	4	1	4	1	2	..	2	..	..	1	4
Totale	..	..	12	7	12	7	12	4	..	2	..	1	12	7
Corte d'appello di Lucca.														
Livorno	1	..	11	..	12	..	11	..	..	..	1	..	12	..
Lucca	..	..	9	..	9	..	9	..	..	..	..	..	9	..
Pisa	..	..	11	..	11	..	8	..	3	..	..	..	11	..
Portoferraio	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Volterra	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Totale	1	..	34	..	35	..	31	..	3	..	1	..	35	..
Corte d'appello di Firenze.														
Arezzo	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Firenze	..	..	44	2	44	2	43	2	..	..	1	..	44	2
Grosseto	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Montepulciano	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1901).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione – accolte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	1	..	..	1	1	2	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	5	1	..	..	3	1	2	..
..	..	10	2	1	..	11	2	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2	1	..	1	2	..	..
..	..	10	4	2	..	12	4	..	..
..	..	8	..	3	..	11	..	..	..
..	..	9	..	..	..	7	..	2	..
..	..	7	..	1	..	8	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	27	..	4	..	29	..	2	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..
..	..	42	1	1	1	43	2	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..

Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione – respinte							
i quali erano				i quali erano ricoverati			
sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	2	..	..	..	2	..	..
..	2	..	..	..	2	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	2	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	2	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Pistoia	..	..	2	2	2	2	2	1	..	1	..	..	2	2
Rocca San Casciano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
San Miniato	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Siena	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Totale	..	..	54	4	54	4	53	3	..	1	1	..	54	4
Corte d'appello di Bologna														
Bologna	1	..	19	..	20	..	15	..	5	..	..	..	20	..
Ferrara	..	..	5	2	5	2	5	1	..	1	..	..	5	2
Forlì	..	..	4	1	4	1	4	1	..	..	..	..	4	1
Ravenna	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Totale	1	..	31	3	32	3	27	2	5	1	..	..	32	3
Corte d'appello di Ancona														
Ancona	3	..	33	4	36	4	31	4	1	..	..	..	32	4
Pesaro	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Urbino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	3	..	34	4	37	4	32	4	1	..	..	..	33	4
Corte d'appello di Ancona (Sez. di Macerata)														
Ascoli Piceno	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Camerino	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Fermo	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Macerata	..	..	8	..	8	..	8	..	..	..	..	..	8	..
Totale	..	..	13	..	13	..	13	..	..	..	..	..	13	..

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1901).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	2	1	..	..	2	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	52	2	1	1	53	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	12	..	3	..	14	..	1	..	5	..	..	..	5	..	..	..
..	..	5	1	..	..	5	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	3	1	1	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	23	2	4	..	26	2	1	..	5	1	..	..	5	1	..	..
4	..	28	4	3	..	30	4	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	..	29	4	3	..	31	4	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	13	..	..	..	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

CORTI D'APPELLO	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Ancona (Sez. di Perugia).														
Orvieto	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Perugia	..	..	9	1	9	1	9	1	..	..	..	..	9	1
Rieti	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Spoleto	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Totale	..	..	15	1	15	1	15	1	..	..	..	..	15	1
Corte d'appello di Roma.														
Civitavecchia	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Frosinone	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma	2	..	96	3	98	3	97	3	..	..	..	..	97	3
Velletri	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Viterbo	..	..	2	2	2	2	2	2	..	..	..	..	2	2
Totale	2	..	100	5	102	5	101	5	..	..	..	..	101	5
Corte d'appello di Aquila.														
Aquila	..	..	11	1	11	1	7	1	4	..	..	..	11	1
Avezzano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Chieti	..	..	17	5	17	5	14	2	3	3	..	..	17	5
Lanciano	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Solmona	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Teramo	..	..	31	3	31	3	30	3	1	..	..	..	31	3
Totale	..	..	61	9	61	9	53	6	8	3	..	..	61	9
Corte d'appello di Napoli.														
Ariano di Puglia	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Avellino	..	..	8	..	8	..	8	..	..	..	..	..	8	..

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1901).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	9	1	..	..	8	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	3	..	1	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	14	1	1	..	13	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	97	2	..	1	94	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	2	1	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	100	4	1	1	98	5	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	..	..	1	7	1	..	..	4	..	..	..	4	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	13	2	1	..	14	2	..	..	3	2	..	1	3	3	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	26	2	4	1	30	3	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	48	4	5	2	53	6	..	..	8	2	..	1	8	3	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	..	1	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Benevento	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Campobasso	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cassino	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Isernia	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Larino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli	..	..	82	7	82	7	82	7	..	..	..	..	82	7
Sala Consilina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Salerno	..	..	9	1	9	1	9	1	..	..	..	..	9	1
Santa Maria Capua Vetere	..	..	11	..	11	..	11	..	..	..	..	..	11	..
Sant'Angelo dei Lombardi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vallo della Lucania	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	117	8	117	8	117	8	..	..	..	..	117	8
Corte d'appello di Napoli (Sez. di Potenza).														
Lagonegro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Matera	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Melfi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Potenza	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Totale	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Corte d'appello di Trani.														
Bari	..	..	2	1	2	1	2	1	..	..	..	..	2	1
Lecce	..	..	11	1	11	1	11	1	..	..	..	..	11	1
Lucera	..	..	5	1	5	1	4	..	..	1	..	..	4	1
Taranto	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	..	..	8	..	8	..	8	..	..	..	..	..	8	..
Totale	..	..	26	3	26	3	25	2	..	1	..	..	25	3

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1901).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	76	7	6	..	71	6	11	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	1	1	..	7	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	..	2	..	7	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	106	8	11	..	99	7	18	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	1	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	11	1	..	..	10	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	4	..	..	..	4	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	..	1	..	5	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	24	1	1		20	..	5	2	..	1	..	..	..	1	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Catanzaro.														
Castrovillari	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Cosenza	..	..	3	..	3	..	3	..	..	..	..	..	3	..
Gerace	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Monteleone	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nicastro	..	..	3	..	3	..	2	..	1	..	..	..	3	..
Palmi	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Reggio Calabria	..	..	11	1	11	1	5	..	5	..	1	1	11	1
Rossano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	21	1	21	1	14	..	6	..	1	1	21	1
Corte d'appello di Messina.														
Messina	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Mistretta	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Patti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Corte d'appello di Catania.														
Caltagirone	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania	..	..	10	..	10	..	10	..	..	..	..	..	10	..
Modica	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nicosia	..	..	3	..	3	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Siracusa	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	13	..	13	..	12	..	..	..	..	..	12	..

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1901).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di deliberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	..	..	..	5	..	..	..	5	..	..	..	5	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	14	..	..	..	13	..	1	..	6	..	..	..	6	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	8	..	2	..	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	9	..	3	..	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

TRIBUNALI	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Corte d'appello di Palermo.														
Caltanissetta	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	...	1	..
Girgenti	..	..	2	..	2	..	1	..	1	..	..	..	2	..
Palermo	..	..	4	..	4	..	3	..	1	..	..	..	4	..
Sciacca	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Termini Imerese	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Trapani	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Totale	..	..	9	..	9	..	7	..	2	..	..	..	9	..
Corte d'appello di Cagliari.														
Cagliari	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lanusei	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nuoro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Oristano	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sassari	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Tempio Pausania	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1901).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i qual erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.
..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	3	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	..	..	..	1	..	6	..	2	..	..	..	1	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Istanze per liberazione di minorenni

RIEPI

CORTI D'APPELLO	Istanze a carico						Istanze sulle quali fu provveduto nel corso dell'anno							
	Pendenti dall'anno precedente		Presentate nel corso dell'anno		Totale		accolte		respinte		ritirate o abbandonate		Totale	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
Genova	1	1	58	14	59	15	55	10	4	5	..	..	59	15
Casale	..	..	25	4	25	4	23	4	..	..	1	..	24	4
Torino	..	..	79	28	79	28	79	27	..	1	..	..	79	28
Milano	..	..	128	38	128	38	127	35	1	3	..	..	128	38
Brescia	..	1	46	25	46	26	39	19	7	7	..	..	46	26
Venezia	1	1	139	19	140	20	128	12	9	8	..	..	137	20
Parma	..	..	6	1	6	1	5	1	1	..	..	..	6	1
Parma (Sez. di Modena)	..	..	12	7	12	7	12	4	..	2	..	1	12	7
Lucca	1	..	34	..	35	..	31	..	3	..	1	..	35	..
Firenze	..	..	54	4	54	4	53	3	..	1	1	..	54	4
Bologna	1	..	31	3	32	3	27	2	5	1	..	..	32	3
Ancona	3	..	34	4	37	4	32	4	1	..	..	..	33	4
Ancona (Sez. di Macerata)	..	..	13	..	13	..	13	..	..	..	..	..	13	..
Ancona (Sez. di Perugia)	..	..	15	1	15	1	15	1	..	..	..	..	15	1
Roma	2	..	100	5	102	5	101	5	..	..	..	..	101	5
Aquila	..	..	61	9	61	9	53	6	8	3	..	..	61	9
Napoli	..	..	117	8	117	8	117	8	..	..	..	..	117	8
Napoli (Sez. di Potenza)	..	..	4	..	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..
Trani	..	..	26	3	26	3	25	2	..	1	..	..	25	3
Catanzaro	..	..	21	1	21	1	14	..	6	..	1	1	21	1
Messina	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	2	..
Catania	..	..	13	..	13	..	12	..	..	..	.	..	12	..
Palermo	..	..	9	..	9	..	7	..	2	..	..	..	9	..
Cagliari	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..
REGNO	**9**	**3**	**1028**	**174**	**1037**	**177**	**975**	**143**	**47**	**32**	**4**	**2**	**1026**	**177**

rinchiusi in Istituti di correzione (*Anno* 1901).

Istanze rimaste pendenti alla fine dell'anno		Minorenni ai quali si riferivano le istanze di liberazione															
		accolte								respinte							
		i quali erano				i quali erano stati ricoverati				i quali erano				i quali erano ricoverati			
		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati		sotto la patria potestà		sotto tutela		a spese dello Stato		a spese degli interessati	
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.

LOGO.

..	..	52	10	3	..	52	10	3	..	4	5	..	..	3	5	1	..
1	..	22	3	1	1	23	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	75	26	4	1	76	27	3	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	122	31	5	4	122	35	5	..	1	2	..	1	1	3	..	..
..	..	35	19	4	..	38	19	1	..	7	7	..	..	7	6	..	1
3	..	104	9	24	3	117	12	11	..	9	8	..	..	9	8	..	..
..	..	5	1	..	..	3	1	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	10	4	2	..	12	4	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..
..	..	27	..	4	..	29	..	2	..	3	..	..	..	2	..	1	..
..	..	52	2	1	1	53	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	23	2	4	..	26	2	1	..	5	1	..	..	5	1	..	..
4	..	29	4	3	..	31	4	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..
..	..	13	..	..	..	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	14	1	1	..	13	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	100	4	1	1	98	5	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	48	4	5	2	53	6	..	..	8	2	..	1	8	3	..	..
..	..	106	8	11	..	99	7	18	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	24	1	1	1	20	..	5	2	..	1	..	..	..	1	..	..
..	..	14	..	..	..	13	..	1	..	6	..	..	..	6	..	..	..
..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	9	..	3	..	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	..	..	..	1	..	6	..	2	..	..	..	1	..	1	..
..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
11	..	**898**	**129**	**77**	**14**	**910**	**140**	**65**	**3**	**47**	**30**	..	**2**	**44**	**31**	**3**	**1**

Sui giudizi di graduazione nel 1901.

Relatore: **L. MORTARA.**

La diminuzione nel numero dei giudizi di graduazione, già osservata nel 1900, ha continuato, sebbene meno sensibile, nel 1901. Il numero dei giudizi iniziati nel 1901 è stato di 3509, cifra inferiore a tutte le altre corrispondenti del periodo 1895-1900; e a tale diminuzione dei giudizi iniziati corrispose (come è confermato anche dai prospetti riguardanti i ritardi nel deposito dello stato di graduazione e nelle discussioni avanti al giudice delegato e al tribunale) una maggiore sollecitudine dei magistrati e dei funzionari di cancelleria.

I giudizi pendenti alla fine dell'anno furono, nel 1901, 4887, in confronto a 4957 nel 1900; e anche tale cifra è la minima che si sia avuta dal 1895 in poi.

La notata diminuzione è tutta dovuta all'Italia settentrionale e centrale ed alla Sicilia; un leggero aumento nel numero dei giudizi si ebbe nell'Italia meridionale e in Sardegna in paragone del 1900.

Giudizi iniziati

	1899	1900	1901
Italia settentrionale	1,037	966	852
Id. centrale	958	884	799
Id. meridionale	1,450	1,320	1,389
Sicilia	538	410	405
Sardegna	156	135	161
Totale . . .	4,139	3,715	3,609

Guardando il numero dei giudizi iniziati in proporzione alla popolazione (censimento del 1901), abbiamo che nell'Italia settentrionale furono iniziati, per 100,000 abitanti, 6, 97 giudizi di graduazione; in Sicilia la cifra corrispondente fu di 8, 54; nell'Italia centrale di 10, 29; nell'Italia meridionale di 16, 07; in Sardegna di 20, 61.

L'aumento nell'Italia meridionale derivò principalmente dal distretto di Napoli, che, dal numero di 573 giudizi iniziati nel 1900, passò a quello di 663 nel 1901. Ma quali siano state nell'ultimo triennio le variazioni nel numero dei giudizi di graduazione nei vari distretti di Corte d'appello, si potrà meglio scorgere dall'esame della tavola seguente:

DISTRETTI	1899	1900	1901	DISTRETTI	1899	1900	1901
Genova	256	261	218	Roma	238	231	191
Casale	169	144	156	Aquila.	102	85	103
Torino	248	218	230	Napoli	723	573	663
Milano	82	77	58	Potenza (sez.) .	100	84	72
Brescia	95	71	67	Trani	331	329	344
Venezia . . .	187	195	123	Catanzaro . . .	194	249	207
Parma	72	59	43	Messina	68	73	60
Modena (sez.) .	71	58	53	Catania	220	143	133
Lucca.	76	104	92	Palermo. . . .	250	194	212
Firenze	117	140	154	Cagliari	156	135	164
Bologna. . . .	161	140	103				
Ancona	65	46	40				
Macerata (sez.)	71	52	56				
Perugia (sez.).	87	54	67	*Totale* . . .	4,139	3,715	3,609

Nell'*Italia settentrionale*, i soli distretti, i quali hanno presentato un aumento, sono quelli di Torino e di Casale.

Nel primo, da 218 giudizi iniziati nel 1900 si passò a 230 nel 1901; nel secondo, da 144 nel primo anno a 156 nel 1901. Questo aumento, data la sua misura, non si può ritenere allarmante, ed è più che compensato dalle notevoli diminuzioni verificatesi nei distretti di Venezia (da 195 giudizi nel 1900 a 123 nel 1901), di Genova (da 261 a 218), di Milano (da 77 a 58) e di Brescia (da 71 a 67).

Le cifre dei distretti di Venezia, Milano e Brescia sono le minime del periodo 1895-1901.

Nell'*Italia centrale* vi fu aumento nel distretto di Firenze (da 140 a 154), e la cifra del 1901 in tale distretto è la più alta che si sia avuta dal 1895 in poi; vi fu anche leggero aumento nelle sezioni di Macerata e Perugia.

Nei distretti di Roma, Bologna, Parma-Modena, Lucca, Ancona, vi fu diminuzione; notevole sopratutto quella del distretto di Roma, che fino al 1900 aveva occupato uno dei primissimi posti tra i distretti con massimo numero di giudizi iniziati, e nel 1901 diede la cifra di 191, inferiore a tutte quelle del periodo 1895-1900 (*a*).

Nell'*Italia meridionale*, come si è detto, l'aumento maggiore fu dato dal distretto di Napoli, nel quale i tribunali di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Avellino, Benevento, Ariano, Sala Consilina hanno presentato rilevanti aumenti; Vallo Lucano, Campobasso, Isernia hanno dato cifre poco differenti da quelle del 1900 e soltanto Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Larino e Cassino hanno presentato qualche diminuzione di minima importanza nel numero dei giudizi.

Nel distretto di Aquila ed in quello di Trani l'aumento fu leggero; nel distretto di Catanzaro e nella sezione di Potenza i giudizi iniziati si ridussero, rispettivamente, da 249 nel 1900 a 207 nel 1901, e da 84 a 72.

In *Sicilia* hanno dato cifre minori di quelle del 1900 i distretti di Catania e Messina; aumentò, sebbene di poco, il numero dei giudizi iniziati nel distretto di Palermo.

(*a*) V. *Appendice*, Tavola *A* a pag. 244.

In *Sardegna*, invece, *tutti* i tribunali presentano cifre più alte di quelle del 1900, facendo così salire il numero totale dei giudizi iniziati nell'isola a 164, con aumento di 29 in confronto al 1900.

Quanto alla proporzione dei giudizi iniziati con la popolazione, alle cifre per 100,000 abitanti più sopra esposte aggiungiamo i seguenti dati:

Italia settentrionale,	in media	1 giudizio per	14,333	abitanti.
Id. centrale	»	»	9,696	»
Id. meridionale	»	»	6,221	»
Sicilia	»	»	11,698	»
Sardegna	»	»	4,852	»

Ed ecco i dati per distretti di Corte d'appello:

GIUDIZI DI GRADUAZIONE INIZIATI NEL 1901, IN RAPPORTO CON LA POPOLAZIONE (*a*).

DISTRETTI (*b*)	Numero dei giudizi iniziati	Un giudizio per abitanti	DISTRETTI (*b*)	Numero dei giudizi iniziati	Un giudizio per abitanti
Milano	58	39.751	Palermo	212	8,867
Venezia	123	25,956	Catania	133	8,551
Brescia	67	24,694	Lucca	92	8,385
Ancona	40	14,185	Casale	156	7,691
Parma	43	12,888	Catanzaro	207	6,953
Bologna	103	12,804	Potenza (sez.)	72	6,827
Modena (sez.)	53	11,409	Roma	191	5.981
Torino	230	11,223	Genova	218	5,865
Aquila	103	11,030	Trani	344	5,709
Firenze	154	10,341	Napoli	663	5,445
Perugia (sez.)	67	10,079	Cagliari	164	4,852
Macerata (sez.)	56	9,311			
Messina	60	9,181	*Regno*	3,609	9,134

(*a*) Per la popolazione dei distretti, vedi *Appendice*, Tavola *B* a pag. 245.
(*b*) I distretti sono disposti in ordine inverso alla frequenza dei giudizi.

La frequenza dei giudizi di graduazione iniziati é in Sardegna tre volte, e nell'Italia meridionale due volte maggiore di quella dell'Italia settentrionale.

Si comprenderà ancor meglio il significato di queste cifre, osservando che, nel distretto di Cagliari, tale frequenza è *otto volte maggiore* di quella del distretto di Milano; e nel distretto della Corte d'appello di Napoli (popol. 3,610,271 abit.), il numero dei giudizi iniziati è *dodici volte più grande* di quello del distretto di Milano, che pure ha 2,305,564 abitanti.

I giudizi di graduazione esauriti nel 1901 furono 3666; tale cifra essendo maggiore di quella dei giudizi iniziati, anche il numero di quelli rimasti pendenti al 31 dicembre è in diminuzione.

Seguendo nell'ultimo quinquennio i dati riassuntivi dello svolgimento dei giudizi di graduazione, e cioè, i numeri dei giudizi iniziati, di quelli esauriti e di quelli pendenti alla fine dell'anno, si ha:

ANNI	Giudizi iniziati	Esauriti	Pendenti alla fine dell'anno
1897	3,938	3,638	5,654
1898	4,079	4,114	5,265
1899	4,139	3,894	5,284
1900	3,715	3,979	4,957
1901	3,609	3,666	4,887

Come tali cifre fossero ripartite per distretti di Corte d'appello, negli anni 1900 e 1901 si rileva dal prospetto seguente, che mostra pure la durata della pendenza:

GIUDIZI DI GRADUAZIONE PENDENTI NEGLI ANNI 1900 E 1901.

DISTRETTI	Da meno di 1 anno		Da 1 a 2 anni		Da 2 a 3 anni		Da 3 a 5 anni		Da 5 a 10 anni		Da più di 10 anni	
	1900	1901	1900	1901	1900	1901	1900	1901	1900	1901	1900	1901
Genova	130	117	43	34	28	19	16	10	5	14	..	1
Casale	99	84	22	35	15	9	17	9	4	3	..	..
Torino	118	136	24	21	16	9	4	6	2	1	..	..
Milano	37	29	3	2	7	3	2	1	..	..	..	..
Brescia	38	25	6	2	2	4	1	1	..	1	..	..
Venezia	98	59	17	26	15	8	1	4	..	..	..	..
Parma	25	27	21	13	1	6	..	3	..	..	..	..
Modena (sez.)	44	25	25	15	6	11	1	5	..	..	..	..
Lucca	37	54	4	11	2	2	1	1	..	1	..	..
Firenze	83	92	24	18	8	13	11	8	1	..	..	..
Bologna	92	56	13	17	6	7	1	5	..	..	..	..
Ancona	19	18	4	2	3	2	..	2	..	1	..	..
Macerata (sez.)	21	27	2	7	2	1	1	1	1	1	..	..
Perugia (sez.)	44	41	16	11	7	10	5	4	2	2	..	..
Roma	171	144	88	104	68	51	43	53	17	21	2	..
Aquila	56	58	21	18	15	12	23	22	11	10	1	1
Napoli	456	518	300	262	175	187	104	131	36	34	2	1
Potenza (sez.)	78	56	52	40	36	31	28	29	4	4	..	..
Trani	216	299	139	106	53	55	40	29	21	13	2	5
Catanzaro	212	162	109	115	54	65	36	50	18	25	2	3
Messina	64	50	20	44	18	26	15	9	8	..	..	..
Catania	107	102	91	60	50	62	26	30	14	22	2	3
Palermo	204	177	86	98	37	50	19	31	9	8	3	3
Cagliari	90	95	50	41	25	36	24	32	3	1	..	..
Totale	2,539	2,451	1,180	1,102	649	679	419	476	156	162	14	17

I giudizi che durano da non oltre 3 anni formano circa l'86 per cento del totale, e quelli pendenti da meno di un anno il 50 per cento. La statistica dei giudizi pendenti da meno di un anno fino a 2 anni dà cifre più basse di quelle del 1900; sebbene essi siano aumentati nelle provincie meridionali, la larga diminuzione avvenuta in molti distretti dell'Italia settentrionale ha prodotto il sopra notato abbassamento della cifra totale. Il numero dei giudizi pendenti da 2 a 5 anni ha subìto aumento, dovuto tutto alle provincie meridionali; anzi in alcune delle settentrionali vi fu diminuzione piuttosto forte. I giudizi pendenti da 5 a 10 anni invece aumentarono leggermente in seguito alla cifra maggiore avutasi nel distretto di Genova (14 nel 1901, 5 nel 1900): ed i giudizi pendenti da più di 10 anni (tutti nel Mezzogiorno ed in Sicilia, tranne uno nel distretto di Genova), da 14 nel 1900 passarono a 17 nel 1901.

Ad integrare il significato della tavola precedente, osserviamo che l'Italia meridionale e la Sicilia hanno dato, nel 1901, oltre il 67 per cento dei giudizi iniziati e non proseguiti; più del 53 per cento dei giudizi in istruttoria e il 63 per cento circa dei giudizi pervenuti alla sentenza di omologazione o allo stato di liquidazione. Tali dati si rilevano dal prospetto seguente:

Giudizi di graduazione.

	Italia settentrionale	Italia centrale (Roma esclusa)	Italia meridionale	Distretto di Roma	Sicilia	Sardegna	Totale
Iniziati e non proseguiti (*a*)	143	107	731	112	297	139	1,529
In istruttoria (*a*)	219	157	561	69	153	18	1,180
Omologazione o liquidazione (*a*)	311	250	1,046	198	325	48	2,178
Totale	673	514	2,341	379	775	205	4,887

(*a*) Alla categoria dei giudizi iniziati e non proseguiti corrisponde nel prospetto seguente la colonna (α), alla seconda categoria (giudizi in istruttoria) la somma delle colonne (β) e (γ), alla terza categoria la somma delle colonne (δ) (ε) (ζ).

La tavola che segue mostra con maggior precisione lo stato in cui si trovavano i giudizi pendenti alla fine del 1901:

GIUDIZI DI GRADUAZIONE PENDENTI AL 31 DICEMBRE 1901
classificati secondo lo stadio in cui si trovavano alla fine dell'anno.

DISTRETTI	Non fatto lo stato di graduazione (α)	Depositato lo stato di graduazione (β)	Avanti al tribunale per la omologazione (γ)	Omologati con sentenza (δ)	Pendente la liquidazione (ε)	Depositata la liquidazione (ζ)
Genova	52	39	16	78	9	1
Casale	22	12	38	58	8	2
Torino	42	34	28	62	..	7
Milano	4	4	6	19	1	1
Brescia	10	8	6	9	..	..
Venezia	13	16	12	37	10	9
Parma	14	12	5	18	..	..
Modena (sez.)	2	28	9	16	..	1
Lucca	24	16	3	24	1	1
Firenze	32	9	24	59	5	2
Bologna	3	6	16	54	5	1
Ancona	2	4	5	14	..	..
Macerata (sez.)	13	4	2	16	2	..
Perugia (sez.)	17	8	6	37	..	..
Roma	112	25	44	133	58	1
Aquila	40	10	11	42	15	3
Napoli	298	90	231	477	16	21
Potenza (sez.)	40	25	29	61	3	2
Trani	154	27	51	267	8	..
Catanzaro	199	50	40	112	10	9
Messina	39	28	10	50	2	..
Catania	86	32	31	125	..	2
Palermo	172	20	29	134	6	6
Cagliari	139	14	4	47	1	..
Totale	1,529	521	659	1,949	160	69

I ritardi nei giudizi di graduazione si possono classificare in due gruppi: quelli derivanti dalle parti o dai loro procuratori e quelli derivanti dai magistrati, dai funzionari di cancelleria e dai conservatori delle ipoteche. La maggior parte degl'indugi è attribuita dai Presidenti delle Corti d'appello e dei Tribunali a colpa delle parti. Riassumiamo qui i principali motivi di ritardo nelle loro relazioni indicati.

Il Primo Presidente della Corte d'appello di Torino cita come una delle cause l'incuria dei creditori istanti nel presentare la liquidazione. Si osservi però che in molti casi (come espone nella stessa sua relazione il Presidente della Corte di Torino, e come confermano i Presidenti dell'Appello di Napoli e dei Tribunali di Roma, Parma, Caltanissetta, Varese e Mistretta) le spese assorbono gran parte del patrimonio espropriato, talvolta, anzi, l'intero patrimonio, ed in alcuni casi ne sorpassano il valore, lasciando così allo scoperto anche il primo creditore ipotecario. In simili casi è pienamente spiegato l'indugio dei creditori; e a tale causa deve senza dubbio attribuirsi parte dei ritardi avvenuti in Sardegna, dove, come è noto, le espropriazioni, nella maggior parte, hanno per oggetto immobili di valore assolutamente minimo. A rimedio di tali ritardi il Presidente della Corte d'appello di Torino invoca la semplificazione della procedura, la riduzione dei termini e l'attivazione della procedura stessa, ove sia d'uopo, anche d'ufficio, affinchè i giudizi si possano condurre con maggiore celerità ed economia. Sarebbero utilissimi i dati statistici sul prezzo da distribuire nei giudizi di graduazione a poter meglio esaminare in quale e in quanta parte entrino nella somma totale dei ritardi quelli derivanti dal motivo sopra accennato.

L'indugio nel deposito degli atti e della carta da bollo per lo stato di graduazione, per la sua discussione e per la sentenza di omologazione e il ritardo nel fare l'istanza per la graduazione dei crediti, sono lamentati dai Presidenti dei Tribunali di Trapani e di Montepulciano.

Il Presidente del Tribunale di Roma si duole dell'incuria delle parti nel provvedere agli atti occorrenti per far risolvere le questioni che si agitano in via incidentale; e quello della Corte di appello di Cagliari adduce come causa di ritardo la mancata produ-

zione dei documenti indispensabili per formare lo stato di graduazione. Il Presidente della Corte di appello di Torino indica pure come motivo di indugio in alcuni Tribunali del suo distretto, in rari casi, la negligenza delle parti nel chiedere la surrogazione del giudice impedito, in ferie, o trasferito ad altra sede. Ma di questa ultima categoria di ritardo non deve essere attribuita colpa alle parti, spettando al Presidente del Tribunale di provvedere d'ufficio alla regolarità dei servizi, onde fa meraviglia che ne sia fatta accusa alle parti.

Quali cause, poi, non dipendenti dalla volontà delle parti, lo stesso Presidente della Corte di Torino cita il profferimento di sentenza interlocutoria e la necessità di provocare l'intervento in causa di eredi delle parti, scuse anche queste che possono essere addotte in numero limitatissimo di casi.

Da vari Presidenti, fra cui quello del Tribunale di Roma, si lamenta la mancanza di cura di proseguire gli atti nei casi di appello e di ricorso in cassazione, casi pure piuttosto rari; e, riguardo ad altro caso di ritardi, lo stesso Presidente osserva che, non essendo il creditore istante obbligato dalla legge a depositare, fin dal principio del giudizio, i titoli e documenti e la carta bollata necessaria per definirlo, resta subordinato alla volontà delle parti il procedere, o meno, agli atti necessari per condurre a termine sollecitamente la procedura, e i giudici non possono esplicare sollecitamente l'opera loro. Come si possa a tal cagione di ritardo mettere freno e rimedio, si terrà ragionamento più innanzi.

Gl'indugi dipendenti da ritardo dei Conservatori delle ipoteche nel restituire la nota di trascrizione della sentenza di vendita (indugi già più volte lamentati negli scorsi anni e pei quali l'illustre Presidente Penserini invocava, nella sua relazione sui giudizi di graduazione nel 1900, provvedimenti atti a farli cessare), si sono ripetuti nel 1901, cagionando ritardi in alcuni giudizi pendenti davanti ai Tribunali di Pordenone, di Genova e di Isernia; sarebbe quindi utile che questa onorevole Commissione richiamasse di nuovo l'attenzione di S. E. il Ministro su tali ritardi nelle trascrizioni, affinchè vi si ponga definitivamente termine.

Le dilazioni, effettuate talvolta per favorire la composizione amichevole delle parti, sono state altra cagione di ritardo, e tanto più

si debbono lamentare in quanto il numero dei giudizi liquidati consensualmente nel 1901 segna un regresso sconfortante rispetto a quello del 1900, dimostrando la quasi perfetta inutilità di questi differimenti.

In alcuni Tribunali si deplora la mancanza di giudice incaricato espressamente dell'istruzione dei giudizi di graduazione; in altri la scarsezza del personale, che non permette maggiore sollecitudine nel disbrigo di essi; i Tribunali degli Abruzzi sembrano trovarsi in gran parte nella prima di tali condizioni e quello di Ferrara già da due anni è nella seconda, senza che i richiami del Presidente abbiano potuto ottenere una più adeguata corrispondenza del personale al numero degli affari. Analoghe doglianze muovono i Presidenti dei Tribunali di Genova e di Salò, nei quali il giudice graduatore non può essere rilevato da tutte le altre funzioni giudiziarie; e se il numero veramente minimo dei giudizi svoltisi davanti al secondo di questi Tribunali e dei ritardi ivi verificatisi rende inammissibile ed inutile tale scusa, la quantità e l'importanza dei giudizi pendenti dimostrano la necessità che il giudice graduatore del Tribunale di Genova possa attendere con maggiore sollecitudine al disbrigo di essi.

I numerosi ritardi avvenuti nei Tribunali di Ancona e di Perugia sono attribuiti dalla relazione del primo Presidente della Corte d'appello di Ancona ai molti differimenti accordati, ond'egli assicura di aver raccomandato ai Presidenti di quei Tribunali minore larghezza nell'accordare rinvii e spera che nel venturo anno si dovrà lamentare minor numero di ritardi.

Molte relazioni di Presidenti di Corti d'appello e di Tribunali continuano a dolersi dell'indugio delle parti a presentare le domande di collocazione; ma, a poter meglio esaminare quanti e quali ritardi siano a questa causa dovuti, è necessario che i moduli statistici per i servizi di graduazione siano modificati secondo la proposta del Penserini, approvata da questa Commissione, introducendo in essi la notizia dei giudizi pendenti alla fine dell'anno, nei quali non siano state presentate domande di collocazione. Questo motivo di ritardo si collega col primo da noi esposto (il ritardo nel deposito della liquidazione) e dipende anch'esso da mancanza di convenienza pel creditore a continuare il giudizio, il patrimonio

espropriato essendo stato assorbito tutto, o in gran parte, dalle spese giudiziali. Non sarebbe altrimenti spiegabile l'inazione delle parti in tal caso, giacchè andrebbe del tutto a loro danno, ove ad esse convenisse di proseguire il giudizio.

Esaminando particolarmente i ritardi, nei quali è implicata la responsabilità dei magistrati, notiamo con soddisfazione una significante diminuzione in essi dal 1900 al 1901, che appare manifesta dai seguenti prospetti:

DISTRETTI	Trascrizione ritardata oltre 1 mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato		
		Oltre 1 mese	Oltre 3 mesi	Oltre 6 mesi
Genova	1	10	8	3
Casale.	..	44	4	1
Torino.	5	31	5	1
Milano.	2	10	..	..
Brescia	..	9	2	..
Venezia	..	11	1	1
Parma.	..	..	..	5
Modena (sez.)	..	..	..	..
Lucca	2	6	3	1
Firenze	..	15	2	1
Bologna	..	2	..	..
Ancona	..	..	..	..
Macerata (sez.)	..	..	..	..
Perugia (sez.)	..	1	3	..
Roma	2	20	..	..
Aquila.	..	20	..	..
Napoli.	15	14	3	..
Potenza (sez.)	4	..	..	..
Trani	..	28	12	8
Catanzaro	5	18	6	2
Messina	2	23	1	2
Catania	5	15	..	..
Palermo	13	15	1	1
Cagliari	4	3	..	..
Totale. . .	60	295	51	26

DISTRETTI	Discussione ritardata avanti al Giudice delegato		Discussione ritardata avanti al Tribunale		
	Da uno a sei mesi	Oltre sei mesi	Da uno a sei mesi	Da sei mesi ad un anno	Oltre un anno
Genova	9	11	37	5	2
Casale	51	6	65	16	9
Torino	34	5	36	4	7
Milano	2	1	2	..	1
Brescia	3	2	5	..	..
Venezia	23	4	25	3	..
Parma	6	3	13	..	4
Modena (sez.)	10	2	9	2	..
Lucca	3	..	5	3	1
Firenze	9	1	29	9	4
Bologna	20	2	38	10	2
Ancona	4	..	3	..	..
Macerata (sez.)	12	1	2	..	..
Perugia (sez.)	25	1	25	1	..
Roma	15	9	16	3	6
Aquila	7	2	14	3	1
Napoli	11	2	214	41	19
Potenza (sez.)	..	1	24	4	1
Trani	51	4	73	9	3
Catanzaro	12	3	51	11	7
Messina	37	8	28	11	4
Catania	21	3	66	13	8
Palermo	16	..	99	12	3
Cagliari	9	3	15	1	..
Totale . . .	390	74	894	161	82

I ritardi di oltre un mese nel dare alle parti l'avviso del giorno fissato per la convocazione davanti al giudice delegato furono nel 1900 soltanto 4, in confronto a 6 nel 1900; 1 al Tribunale di Siracusa, 3 a quello di Sala Consilina. Anche le trascrizioni ritardate oltre un mese, da 194 nel 1900 si ridussero a 60 nel 1901 e i ritardi nel deposito dello stato di graduazione da 536 a 372. I ritardi nella discussione davanti al giudice delegato furono 464 in confronto a 532 nel 1900 e le discussioni ritardate avanti al Tribunale, mentre nel 1900 erano salite a 1508, diminuirono nel 1901 a 1137.

I numeri minimi di ritardi nelle discussioni avanti al giudice delegato e al Tribunale, tenendo conto del numero dei giudizi sono dati dai distretti delle Corti d'appello di Milano, Cagliari e Roma, mentre Messina, Perugia e Casale ci danno i massimi.

Ritardi nelle discussioni in proporzione al numero dei giudizi iniziati.

DISTRETTI	Giudizi iniziati negli anni 1901 e precedenti	Giudizi in cui vi fu ritardo nella discussione		DISTRETTI	Giudizi iniziati negli anni 1901 e precedenti	Giudizi in cui vi fu ritardo nella discussione	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudizi iniziati			Cifre effettive	Ogni 100 giudizi iniziati
Genova	452	64	14.16	Macerata (sez.)	81	15	18.52
Casale	313	147	46 96	Perugia (sez.).	139	52	37.41
Torino	399	86	21.55	Roma	629	49	7.79
Milano	104	6	5.76	Aquila.	223	27	12.11
Brescia	114	10	8.77	Napoli.	1,705	287	16.83
Venezia. . . .	255	55	21.57	Potenza (sez.)	257	30	11.67
Parma	98	26	26.53	Trani	795	140	17.61
Modena (sez.) .	129	23	17.83	Catanzaro . . .	629	84	13.35
Lucca.	136	12	8.82	Messina	183	88	48.09
Firenze	274	52	18.98	Catania	426	111	26.06
Bologna. . . .	215	72	33.49	Palermo	567	130	22.93
Ancona	71	7	9.86	Cagliari	362	28	7.73

Terminata l'esposizione dei dati statistici relativi ai giudizi di graduazione, ci sembra opportuno riportare alcuni dei desiderî e delle opinioni espresse dai Presidenti per la semplificazione della procedura.

Il Presidente del Tribunale di Varese invoca la semplificazione del procedimento quando si tratti di espropriazioni di minima entità e valore; si diminuirebbero le spese, che per lo più assorbono il ricavo della vendita, con danno del debitore e talvolta senza vantaggio alcuno pel creditore procedente e per gli insinuanti.

A rimuovere l'inconveniente della tardiva formazione degli stati di graduazione, derivante dall'indugio delle parti, il Presidente del Tribunale di Caltanissetta stima necessario stabilire termini perentori, entro i quali i creditori dovrebbero praticare ciò che la legge impone per la consecuzione dei loro diritti nel giudizio di graduazione, sotto pena di decadenza dai diritti medesimi. Si potrebbe, invece, dare al giudice graduatore la facoltà di formare d'uffizio gli stati di graduazione e di nominare d'uffizio il perito per le liquidazioni, nei casi in cui dalle parti interessate non venga depositata la carta bollata per la formazione di detti stati, prenotandosi a debito delle parti stesse le relative spese, per essere quindi riscosse dall'erario con privilegio sul prezzo della vendita.

Che si stabilisca un termine di rigore per lo svolgimento dei giudizi, chiede anche il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; e quello del Tribunale di Ariano fa voti che i giudizi non rimangano a discrezione dei creditori istanti e si rendano più economici. Occorrerebbe che gli atti tutti di istruzione si redigessero su carta semplice e si ritenessero esenti da tasse di registro, tranne le domande di collocazione e i documenti giustificativi, riscuotendo però l'erario una percentuale proporzionata alla massa. Sarebbe pure indispensabile, secondo lo stesso Presidente, ritenere tardive le domande presentate decorso il termine stabilito nell'articolo 666, n. 5, del Codice di procedura civile.

Il Presidente del Tribunale di Palermo osserva che, essendosi riconosciuto opportuno introdurre nei prospetti statistici la colonna relativa ai procedimenti abbandonati, sarebbe utile completare il concetto, dichiarandosi in qual caso debba ritenersi abbandonato il giudizio (poichè in detta colonna non si segna l'abbandono triennale). Si dovrebbero, secondo il Presidente di Palermo, rite-

nere abbandonati i giudizi nei quali per un anno le parti non hanno fatto alcun atto. Talvolta i giudizi che figurano come pendenti sono soltanto giudizi abbandonati e poi ripresi dalle parti, di modo che anche la loro pendenza è una mera apparenza, che si potrebbe evitare se si disponesse doversi calcolare la pendenza dei giudizi non dalla trascrizione della sentenza di vendita, ma dal momento in cui la parte interessata effettivamente chiede l'apertura del giudizio di graduazione con lo stato di graduazione, senza di che in realtà tale giudizio non vi è, nè vi può essere.

Ed ora alcune considerazioni.

La confortante diminuzione verificatasi nel distretto di Roma è certamente collegata al sensibile miglioramento delle generali condizioni economiche della capitale; come nel circondario di Forlì il risveglio dell'industria agricola notato dal Presidente di quel Tribunale ha contribuito a produrre analogo risultato. In generale, il nesso tra le condizioni economiche di ogni singola provincia o regione e il numero di giudizi di graduazione è indubitabile, e le cifre stesse dei prospetti esposti valgono a confermarlo, senza che il numero dei giudizi pendenti nel distretto di Genova (dove abbiamo una delle cifre massime, anche in rapporto alla popolazione) autorizzi una induzione contraria; in primo luogo il frazionamento della proprietà rurale nella regione ligure essendo il massimo di tutta l'Italia, ne derivano più frequenti i passaggi di proprietà, i quali, anche effettuati contrattualmente, possono dar luogo al giudizio di graduazione, in virtù del patto di purgazione. In secondo luogo, nella città di Genova, dove pure la proprietà urbana è frazionata, ferve opera di rinnovamento edilizio, che ha dato luogo a numerosissime espropriazioni per causa di pubblica utilità, molte delle quali possono aver contribuito a mantenere elevata negli ultimi anni la cifra dei giudizi di graduazione. Ciò deve dirsi anche per Napoli e per Torino, per analogia di circostanze; e da qui si trae argomento per una osservazione che sollecita l'esame ed il voto di questa onorevole Commissione; vogliamo dire della convenienza che le ricerche statistiche sui giudizi di graduazione siano estese a determinare le cause da cui traggono iniziamento, le quali possono essere:

a) ordinaria espropriazione forzata giudiziale;

b) giudizio di purgazione dalle ipoteche in seguito a vendita consensuale;

c) espropriazione per causa di pubblica utilità;

d) espropriazione fiscale per debito d'imposta.

Non sembra malagevole intendere come la diversità delle cause preindicate dia un diverso significato al giudizio di graduazione, sì che le cifre dei prospetti statistici, in mancanza della distinzione fra esse, rimangano in gran parte prive del significato e della utilità sociale che lo studioso vi ricerca.

Intorno ai desiderî espressi da alcuni Capi di magistrature per la semplificazione della procedura, particolarmente quando si tratta di modeste somme, assorbite spesso dalle spese, è soddisfacente notare che l'on. Ministro Guardasigilli abbia provveduto in modo acconcio a riparare il grave inconveniente, mediante le disposizioni relative a questa materia, contenute nel progetto di legge sulle piccole espropriazioni da lui presentato al Parlamento, e che si trova ora allo studio innanzi al Senato. Non vi è motivo di dubitare che quell'eminente Consesso non porti sapiente sollecitudine a deliberare sulla provvida proposta del Governo ed è augurio doveroso che essa presto divenga legge dello Stato.

La distinzione dei giudizi di graduazione secondo la loro importanza economica non mancherehbe in ogni modo di opportunità anche per le deduzioni comparative e generali da trarsi dalle tavole statistiche. Il dato da ricercare è quello del prezzo da distribuire, qualunque sia la causa giuridica che determinò l'apertura del giudizio. Sarebbe utile una gradazione opportuna dei prezzi minimi e dei maggiori, la quale potrebbe esser fatta nel modo seguente:

1° Prezzo non superiore a lire 500.
2° Prezzo non superiore a lire 1,000.
3° Prezzo non superiore a lire 3,000.
4° Prezzo non superiore a lire 5,000.
5° Prezzo non superiore a lire 10,000.
6° Prezzo non superiore a lire 50,000.
7° Prezzo non superiore a lire 100,000.
8° Prezzo non superiore a lire 500,000.

Per un lato, queste indagini fornirebbero un mezzo di controllo sulle cause dei ritardi nello svolgimento delle procedure; dall'altro lato, si presterebbero efficacemente all'analisi delle condizioni economiche delle singole regioni, in quanto può essere rilevata da questa categoria di fenomeni giudiziari.

È da notare che, se realmente un buon numero di ritardi o giacenze di giudizi sia dovuto, come pare, alla esiguità delle somme da distribuirsi, già assorbite dalle spese, nessun mezzo ordinario può servire, rispetto a questa categoria di indugi; e forse da una accurata determinazione statistica della loro entità, potrebbe invece sorgere il suggerimento di qualche provvidenza eccezionale che eliminasse inutili ingombri dagli uffici giudiziari.

È poco giustificabile quel motivo di ritardo che viene vagamente segnalato da alcuni Presidenti, attribuendo alle parti la colpa di non depositare con sollecitudine i documenti necessari al giudizio, le domande di collocazione e perfino la carta bollata occorrente per lo stato di collocazione. Infatti, per i documenti e per le domande di collocazione, la legge ha termini precisi. Certamente non si può pretendere che sia osservato con tutto rigore quello per la presentazione delle domande stabilito nell'articolo 709 del Codice. Vi è una necessaria tolleranza per la disposizione dell'articolo 710; ma niente giustifica il cancelliere, il quale non adempie l'obbligo stabilito in quest'ultimo testo, nel termine ivi indicato. Siano o non siano presentate tutte le domande, siano pochi o molti i creditori ritardatari, il cancelliere deve fare la consegna degli atti al giudice delegato nei cinque giorni successivi alla trascrizione della sentenza di aggiudicazione. L'articolo 714 provvede alla tutela dei ritardatari ed insieme alla punizione della loro negligenza; l'articolo 716 stabilisce la decadenza degli assolutamente negligenti. Altre sanzioni di decadenza o termini perentori non si comprende che possano essere desiderati o suggeriti da chi abbia conoscenza delle disposizioni del Codice.

Il deposito della carta bollata occorrente per lo stato di collocazione non può costituire sul serio una difficoltà od un problema. Quando il giudizio si apre ad istanza del compratore o di altro interessato immediato, il che avviene nei casi di purgazione di ipoteche, di espropriazioni per utilità pubblica, di vendite fiscali in cui il prezzo superi la somma delle imposte per cui si è proceduto,

nulla di più semplice che il cancelliere faccia depositare alla parte istante, nel momento stesso della domanda, un certo numero di fogli di carta bollata, come si fa ordinariamente per le sentenze.

Nei giudizi ordinari di espropriazione forzata, neppure codesta precauzione è necessaria, perchè la spesa della carta bollata deve essere fatta sul deposito versato al cancelliere dal compratore dell'immobile, giusta l'articolo 667 del Codice. Si tratta di spese privilegiate insieme a quelle dell'espropriazione, ed anzi anteriormente ad ogni altro credito, giusta il penultimo capoverso dell'articolo 716; e quindi la semplice anticipazione fattane dall'acquirente non lo espone a verun rischio; nè è presumibile che sul deposito anzidetto, il quale viene preventivato in una cifra largamente approssimativa, manchi il margine per le poche lire occorrenti allo scopo di cui parliamo. Il penultimo e l'ultimo capoverso del menzionato articolo 716 dicono che la nota delle spese generali del giudizio di graduazione deve essere fatta dal cancelliere; e poichè non certamente egli anticipa del proprio tali spese, nè gli spetterebbe di compilarla se fossero sostenute, volta per volta, da una delle parti, è del tutto logico intendere che appunto il cancelliere si valga fino a concorrenza della somma depositata dal deliberatario per sopperire anche alle spese della carta bollata per lo stato di collocazione, dell'avviso ai creditori, della carta bollata per i processi verbali di discussione davanti al giudice delegato, e degli altri minori dispendi inerenti a questa fase del procedimento.

È da ritenere che nella maggior parte dei Tribunali si segua la pratica suindicata, o si provveda per consuetudine in modi analoghi, essendo minimo il numero delle osservazioni pervenute su questo argomento, le quali, però, apparendo infondate, non danno luogo a veruna proposta.

Le conclusioni che si sottopongono al senno della Commissione sono le seguenti:

La Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, udita la relazione sui giudizi di graduazione dell'anno 1901, delibera:

1° di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro sulla condizione del servizio delle graduazioni presso il Tribunale di Genova, qualora già non sia stato provveduto in proposito;

2° di far inserire nei moduli e resoconti del 1902 e successivi la indicazione dei seguenti dati:

a) causa da cui trae origine l'apertura del giudizio di graduazione, e cioè se da ordinaria espropriazione giudiziale, se da esecuzione per debito di imposta, se da espropriazione per causa di pubblica utilità o da purgazione delle ipoteche contrattualmente stipulata;

b) misura del prezzo da distribuirsi nei singoli giudizi di graduazione, distinta per categorie, secondo la scala proposta nella relazione, ovvero come meglio si crederà dalla Direzione generale della statistica;

3° di richiamare un'altra volta l'attenzione di S. E. il Ministro sul ritardo di alcuni conservatori delle ipoteche a restituire le note di trascrizione delle sentenze di vendita (circondari di Isernia, Genova, Pordenone);

4° di confermare la propria deliberazione antecedente circa la opportunità che nei moduli statistici sia inserita la notizia dei giudizi pendenti a fine d'anno, nei quali non sieno state presentate domande di collocazione.

APPENDICE.

A) Distretti che diedero i numeri massimi e minimi di giudizi iniziati negli anni 1895-1901.

NB. — Sono riportate per ogni anno le cif e dei cinque distretti che hanno dato i numeri massimi e quelle dei cinque distretti che hanno dato i numeri minimi di giudizi di graduazione.

MASSIMI

	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901
Napoli (con Potenza) . .	610	610	660	701	823	657	735
Trani	469	426	320	287	331	329	344
Torino.	269	309	312	240	248	..	230
Genova	242	..	240	..	256	261	218
Catanzaro.	..	..	..	..	..	249	..
Roma	246	243	321	299	..	231	..
Venezia	..	..	..	263	..	..	..
Palermo.	..	276	..	..	250	..	212

MINIMI

	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901
Messina.	50	37	54	78	68	73	60
Milano	94	91	80	98	82	77	58
Brescia	103	80	90	87	95	71	67
Lucca	85	93	88	103	76	104	92
Parma (con Modena) . .	..	..	93	..	..	..	96
Aquila.	99	..	..	124	102	85	..
Firenze	..	98	..	..	..	..	..

B) Giudizi di graduazione iniziati nel 1901, in rapporto con la popolazione dei distretti di Corte d'appello

DISTRETTI	Popolazione legale censita al 10 febbraio 1901	Giudizi iniziati	Un giudizio per abitanti
Genova	1,278,509	218	5.865
Casale	1,199,838	156	7.691
Torino	2,581,478	230	11.223
Milano	2,305,564	58	39.751
Brescia	1,654,503	67	24.694
Venezia	3.192,678	123	25.956
Parma	554,185	43	12.888
Modena (sez.)	604,683	53	11.409
Lucca	771,411	92	8.385
Firenze	1,592,581	154	10.341
Bologna	1,318,822	103	12.804
Ancona	567,429	40	14.185
Macerata (sez.)	521,434	56	9.311
Perugia (sez.)	675,352	67	10.079
Roma	1,142,526	191	5.981
Aquila	1,136,159	103	11.030
Napoli	3,610,271	663	5.445
Potenza (sez.)	491,558	72	6.827
Trani	1,964,180	344	5.709
Catanzaro	1,439,329	207	6.953
Messina	550,895	60	9.181
Catania	1,137,394	133	8.551
Palermo	1,879,835	212	8.867
Cagliari	795,793	164	4.852
Regno	32,966,307	3,609	9.134

Giudizi di gradu

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimas								
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	col deposito della liquidazione non seguìta da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione		per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divi si trov	
				numero complessivo	con la spedizione delle note di collocazione				da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Genova.																
Castelnuovo di Garfagnana	5	13	18	6	5	..	6	12	3	1	..	1	7	..	3	2
Chiavari	22	15	37	14	4	3	17	20	13	3	..	1	2	1	8	6
Finalborgo	14	16	30	16	16	1	17	13	10	3	..	..	..	..	3	4
Genova	32	50	82	35	35	12	47	35	21	8	5	1	..	..	5	11
Massa	39	2	41	29	29	2	31	10	10	..	..	..	..	..	7	1
Oneglia	58	34	92	66	66	..	66	26	14	4	4	1	3	..	15	4
Pontremoli	2	16	18	5	5	..	5	13	4	3	1	3	2	..	6	1
San Remo	15	49	64	19	3	..	19	45	28	9	7	1	..	..	5	5
Sarzana	20	27	47	33	11	1	34	13	6	3	2	2	..	..	..	1
Savona	11	12	23	12	12	3	15	8	8	..	..	..	..	..	..	4
Totale . . .	**218**	**234**	**452**	**235**	**186**	**22**	**257**	**195**	**117**	**34**	**19**	**10**	**14**	**1**	**52**	**39**
Casale.																
Acqui	26	41	67	29	29	1	30	37	19	10	3	5	..	..	3	4
Alessandria	13	18	31	12	6	..	12	19	11	6	2	..	..	..	3	1
Asti	29	36	65	33	33	..	33	32	18	8	3	1	2	..	3	2
Bobbio	3	1	4	1	..	2	3	1	1	.	..	..	..	..	..	1
Casale	35	17	52	37	37	2	39	13	12	1	..	..	..	..	4	..
Novi Ligure	24	18	42	19	19	1	20	22	12	8	..	1	1	..	6	3
Tortona	6	7	13	9	9	..	9	4	2	..	..	2	..	..	..	..
Vigevano	9	5	14	9	9	2	11	3	3	..	..	..	..	..	1	1
Voghera	11	14	25	13	13	3	16	9	6	2	1	..	..	..	2	..
Totale . . .	**156**	**157**	**313**	**162**	**155**	**11**	**173**	**140**	**84**	**35**	**9**	**9**	**3**	..	**22**	**12**
Torino.																
Alba	24	11	35	17	17	2	19	16	14	1	..	..	1	..	2	5
Aosta	3	4	7	6	6	..	6	1	1	..	..	..	..	..	..	..

zione nell'anno 1901.

pendenti alla fine dell'anno — secondo lo stadio in cui vano alla fine dell' anno: avanti al tribunale per l'omologozione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	divisi secondo il motivo della pendenza: ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo	Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato: oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al Giudice delegato: da uno a sei mesi	oltre sei mesi	Tribunale: da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	5	..	..	..	..	..	10	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
..	1	4	1	2	..	1	4	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	3	3	..	..	..	..	10	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	16	2	..	7	..	..	4	24	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..
..	2	..	..	..	..	..	..	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	6	..	..	2	..	..	24	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..
1	5	..	..	1	..	..	8	4	..	3	..	..	..	4	4	3	1	..
6	29	..	..	1	..	..	23	21	1	2	2	..	..	4	2	27	2	2
4	8	..	..	2	..	..	2	9	..	..	6	3	..	..	..	3	..	..
1	3	..	..	1	..	..	2	5	..	5	..	..	..	1	4	2	2	..
16	**78**	**9**	**1**	**16**	..	**1**	**87**	**91**	**1**	**10**	**8**	**3**	..	**9**	**11**	**37**	**5**	**2**
11	14	4	1	5	..	1	13	18	..	10	2	1	..	23	5	21	10	6
3	12	..	..	..	1	..	18	..	..	2	1	..	..	..	..	8	..	..
11	12	4	..	1	1	..	13	17	..	21	1	..	..	27	1	28	6	3
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	4	..	..	..	..	..	1	12	..	11	..	..	..	..	..	8	..	..
6	6	..	1	1	..	1	18	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	3	..	..	1	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
..	7	..	..	..	..	..	2	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
38	**58**	**8**	**2**	**8**	**2**	**2**	**67**	**61**	..	**44**	**4**	**1**	..	**51**	**6**	**65**	**16**	**9**
2	7	..	..	..	..	..	7	9	2	3	..	..	..	6	..	6	2	1
1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti								
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione		per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova	
				numero complessivo	con la spedizione delle note di collocazione				da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Biella	31	28	59	26	26	4	30	29	22	2	3	2	..	..	9	6
Cuneo	20	4	24	11	11	..	11	13	13	..	..	..	..	..	6	1
Domodossola	..	9	9	6	6	1	7	2	..	2	..	..	..	..	..	..
Ivrea	12	7	19	7	7	2	9	10	9	1	..	..	..	..	5	..
Mondovì	24	23	47	27	27	..	27	20	9	8	..	3	..	..	1	1
Novara	19	8	27	12	..	..	12	15	15	..	..	..	..	..	2	3
Pallanza	13	8	21	9	9	..	9	12	8	2	2	..	..	..	5	6
Pinerolo	6	8	14	10	10	..	10	4	4	..	..	..	..	..	1	3
Saluzzo	19	14	33	16	16	3	19	14	10	2	2	..	..	..	5	1
Susa	3	1	4	4	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino	46	39	85	51	38	..	51	34	28	3	2	1	..	..	4	8
Varallo	4	1	5	4	4	1	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vercelli	6	4	10	7	7	..	7	3	3	..	..	..	..	..	2	..
Totale	**230**	**169**	**399**	**213**	**184**	**13**	**226**	**173**	**136**	**21**	**9**	**6**	**1**	..	**42**	**34**
Milano.																
Busto Arsizio	2	3	5	5	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Como	11	6	17	10	3	..	10	7	6	..	1	..	..	..	..	..
Lecco	6	2	8	4	4	..	4	4	4	..	..	..	..	..	1	..
Lodi	3	1	4	3	..	..	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Milano	12	17	29	18	1	..	18	11	9	1	1	..	..	..	1	1
Monza	3	..	3	2	..	..	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Pavia	1	4	5	..	..	2	2	3	2	..	..	1	..	..	1	..
Sondrio	6	2	8	2	..	..	2	6	4	1	1	..	..	..	..	2
Varese	14	11	25	11	..	12	23	2	2	..	..	..	..	..	1	1
Totale	**58**	**46**	**104**	**55**	**8**	**14**	**69**	**35**	**29**	**2**	**3**	**1**	..	..	**4**	**4**

zione nell'anno 1901.

pendenti alla fine dell'anno									Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell' anno				divisi secondo il motivo della pendenza										Giudice delegato		Tribunale		
avanti al tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo		oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
5	9	..	..	3	..	..	24	2	..	..	..	..	..	8	3	15	..	3
3	3	..	..	..	..	..	3	10	1	9	..	..	..	7	..	2	..	..
..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	7	2	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..
2	15	..	1	5	1	3	2	9	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..
..	10	..	..	..	..	1	10	4	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..
..	1	..	..	2	..	..	7	3	2	8	3	1	..	2	..	1	2	..
..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	1	..	..	..	3	1	1	..	..
2	..	..	6	..	..	..	2	12	..	..	2	..	..	3	1	2	..	2
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	14	..	..	3	..	..	10	21	..	4	..	..	..	1	..	9	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
28	**62**	..	**7**	**13**	**1**	**11**	**69**	**79**	**5**	**31**	**5**	**1**	..	**34**	**5**	**36**	**4**	**7**
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	5	1	..	..	1	..	..	6	..	4	..	..	..	..	..	1	..	..
2	1	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	8	..	..	1	..	..	7	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	..	1	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	4	..	..	..	..	..	6	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	4	..	..	..	1	..	1	..	1
6	**19**	**1**	**1**	**1**	**1**	..	**15**	**18**	**2**	**10**	..	..	..	**2**	**1**	**2**	..	**1**

Segue **Giudizi di gradua**

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti								
				col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione					divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova	
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	numero complessivo	con la spedizione delle note di collocazione	per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	in totale	da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Brescia.																
Bergamo	22	19	41	26	26	1	27	14	11	1	1	1	..	..	5	3
Bozzolo	4	5	9	9	4	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Breno	3	1	4	3	3	..	3	1	1	..	..	..	..	..	1	..
Brescia	19	6	25	20	20	..	20	5	4	..	1	..	..	..	2	..
Castiglione Stiviere	5	2	7	5	3	..	5	2	2	..	..	..	..	..	1	1
Crema	3	3	6	3	..	..	3	3	2	..	1	..	..	..	..	2
Cremona	..	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..
Mantova	6	7	13	9	2	..	9	4	2	1	1	..	..	..	1	..
Salò	5	3	8	5	4	..	5	3	3	..	..	..	..	..	..	2
Totale	**67**	**47**	**114**	**80**	**62**	**1**	**81**	**33**	**25**	**2**	**4**	**1**	**1**	..	**10**	**8**
Venezia.																
Bassano	5	10	15	6	..	2	8	7	2	3	1	1	..	..	..	..
Belluno	6	15	21	9	9	3	12	9	3	4	2	..	..	..	1	1
Conegliano	9	6	15	6	3	1	7	8	7	1	..	..	..	..	4	..
Este	4	5	9	5	5	..	5	4	3	..	1	..	..	..	..	1
Legnago	2	5	7	2	1	..	2	5	1	3	..	1	..	..	..	1
Padova	3	3	6	4	4	..	4	2	2	..	..	..	..	..	..	1
Pordenone	14	15	29	23	23	..	23	6	4	1	1	..	..	..	1	..
Rovigo	5	11	16	15	..	..	15	1	1	..	..	..	..	..	1	..
Tolmezzo	10	3	13	3	3	6	9	4	4	..	..	..	..	..	..	3
Treviso	1	4	5	4	1	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Udine	22	15	37	17	2	2	19	18	10	8	..	..	..	..	3	3
Venezia	9	11	20	10	10	..	10	10	5	2	2	1	..	..	..	3
Verona	20	21	41	24	24	6	30	11	8	3	..	..	..	..	1	3
Vicenza	13	8	21	10	..	..	10	11	8	1	1	1	..	..	2	..
Totale	**123**	**132**	**255**	**138**	**85**	**20**	**158**	**97**	**59**	**26**	**8**	**4**	..	..	**13**	**16**

zione nell'anno 1901.

pendenti alla fine dell'anno									Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell' anno				divisi secondo il motivo della pendenza										Giudice delegato		Tribunale		
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo		oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
3	3	..	..	1	..	..	3	10	..	4	..	..	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	1	..	..	..	1	..	..	4	..	..	..	..	..	2	1	2	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.
..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	2	..	..	2	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..
..	1	..	..	..	..	..	..	3	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..
6	9	..	..	4	1	..	4	24	..	9	2	..	..	3	2	5	..	..
..	7	..	..	..	..	..	6	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
1	6	..	..	1	..	..	7	1	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..
1	..	..	3	..	..	..	1	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	2	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	4	..	..	1	2	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..
..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
1	4	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	10	1	7	..	..
1	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	1	10	..	1	..	..	11	6	..	6	1	..	..	2	1	9	..	..
1	6	..	..	..	..	..	6	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	5	..	..	..	..	..	2	9	..	..	..	..	..	8	..	5	2	..
3	..	..	6	..	..	..	..	11	..	2	..	..	..	..	..	..	.	..
12	37	10	9	4	2	..	36	55	..	11	1	1	..	23	4	25	3	..

Segue **Giudizi di gradua**

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti								
				col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione		per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale			divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova	
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	numero complessivo	con la spedizione delle note di collocazione		in totale (col. 5 + 7)	in totale	da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Parma.																
Borgotaro	8	13	21	11	11	1	12	9	2	4	1	2	..	..		4
Parma	22	20	42	18	10	2	20	22	17	5	..	..	..	..	8	1
Piacenza	13	22	35	17	17	..	17	18	8	4	5	1	..	..	2	7
Totale	**43**	**55**	**98**	**46**	**38**	**3**	**49**	**49**	**27**	**13**	**6**	**3**	..	..	**14**	**12**
Modena (sezione)																
Modena	28	32	60	33	33	..	33	27	11	7	5	4	..	..	..	24
Pavullo	9	5	14	2	..	5	7	7	5	..	2	..	..	..	..	1
Reggio Emilia	16	39	55	30	28	3	33	22	9	8	4	1	..	..	2	3
Totale	**53**	**76**	**129**	**65**	**61**	**8**	**73**	**56**	**25**	**15**	**11**	**5**	..	..	**2**	**28**
Lucca.																
Livorno	10	6	16	..	..	5	5	11	7	2	1	..	1	..	5	2
Lucca	37	22	59	32	29	..	32	27	21	4	1	1	..	..	15	4
Pisa	30	13	43	24	6	..	24	19	14	5	..	..	..	..	1	7
Portoferraio	3	..	3	..	..	..	..	3	3	..	..	..	..	..	1	1
Volterra	12	3	15	6	6	..	6	9	9	..	..	..	..	..	2	2
Totale	**92**	**44**	**136**	**62**	**41**	**5**	**67**	**69**	**54**	**11**	**2**	**1**	**1**	..	**24**	**16**
Firenze.																
Arezzo	20	21	41	17	2	..	(a) 17	21	14	3	3	1	..	..	7	3
Firenze	76	55	131	70	18	..	70	61	44	5	5	7	..	..	3	4
Grosseto	13	19	32	20	14	..	20	12	6	2	1	..	..	..	3	..
Montepulciano	5	5	10	1	1	..	1	9	4	4	1	..	..	..	9	..
Pistoia	16	9	25	7	7	4	11	14	10	4	..	..	..	..	2	..

(*a*) Altri 3 giudizi furono esauriti con le sentenze di omologazione, avendo le sentenze stesse ritenuto inutili le liqui

zione nell'anno 1901.

pendenti alla fine dell'anno									Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell' anno				divisi secondo il motivo della pendenza										Giudice delegato		Tribunale		
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo		oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	..	..	..	..	..	..	8	1	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..
3	10	..	..	1	..	..	9	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	8	..	..	..	..	..	18	..	..	..	..	..	..	6	3	13	..	4
5	**18**	..	..	**1**	..	..	**35**	**13**	..	..	..	**5**	..	**6**	**3**	**13**	..	**4**
3	..	..	..	4	..	..	20	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	3	..	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	13	..	1	3	..	1	7	11	..	..	..	..	..	10	2	9	2	..
9	**16**	..	**1**	**7**	..	**1**	**27**	**21**	..	..	..	..	..	**10**	**2**	**9**	**2**	..
1	3	..	..	1	..	..	5	5	..	1	3	1	..	..	..	..	..	1
1	6	1	..	..	..	..	13	14	2	..	..	..	..	1	..	1	1	..
..	11	..	..	3	1	..	7	8	..	..	..	..	..	2	..	4	2	..
..	..	..	1	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	4	..	..	..	..	..	4	5	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..
3	**24**	**1**	**1**	**4**	**1**	..	**30**	**34**	**2**	**6**	**3**	**1**	..	**3**	..	**5**	**3**	**1**
3	6	2	..	1	1	..	5	14	..	1	..	..	..	6	1	5	..	2
9	41	3	1	3	1	1	47	9	..	..	..	..	..	2	..	13	5	2
7	2	..	..	..	..	..	9	3	..	4	1	..	..	..	..	3	3	..
..	..	..	..	1	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	8	..	..	1	..	..	8	5	..	7	..	1	..	1	..	8	1	..

dazioni e ripartito le somme distribuibili.

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati: nell'anno	Giudizi a carico iniziati: negli anni precedenti	Giudizi a carico iniziati: in totale	Giudizi esauriti nell'anno: col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione: numero complessivo	Giudizi esauriti nell'anno: col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione: con la spedizione delle note di collocazione	Giudizi esauriti nell'anno: per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	Giudizi esauriti nell'anno: in totale (col. 5 + 7)	Giudizi rimasti: in totale	Giudizi rimasti: divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti: da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	Giudizi rimasti: divisi si trova: non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rocca S. Casciano .	3	1	4	3	3	..	3	1	1	..	..	..	..	..	1	..
San Miniato	16	4	20	9	2	..	9	11	11	..	..	..	..	..	7	2
Siena	5	6	11	8	8	1	9	2	2	..	..	..	..	..	..	..
Totale . . .	**154**	**120**	**274**	**135**	**55**	**5**	**140** (*a*)	**131**	**92**	**18**	**13**	**8**	..	..	**32**	**9**
Bologna.																
Bologna	35	21	56	44	44	..	44	12	12	..	..	..	..	..	..	2
Ferrara	29	27	56	36	36	..	36	20	14	4	2	..	..	..	..	3
Forlì.	22	45	67	28	28	1	29	38	23	11	3	1	..	..	3	..
Ravenna.	17	19	36	20	20	1	21	15	7	2	2	4	..	..	..	1
Totale . . .	**103**	**112**	**215**	**128**	**128**	**2**	**130**	**85**	**56**	**17**	**7**	**5**	..	..	**3**	**6**
Ancona.																
Ancona	27	26	53	34	34	..	34	19	12	2	2	2	1	..	1	3
Pesaro.	6	3	9	6	6	..	6	3	3	..	..	..	..	..	..	1
Urbino.	7	2	9	5	5	1	6	3	3	..	..	..	..	..	1	..
Totale . . .	**40**	**31**	**71**	**45**	**45**	**1**	**46**	**25**	**18**	**2**	**2**	**2**	**1**	..	**2**	**4**
Macerata (sezione).																
Ascoli Piceno . . .	5	4	9	5	5	2	7	2	1	1	..	..	..	..	1	1
Camerino	6	2	8	5	5	1	6	2	1	..	..	..	1	..	..	..
Fermo	31	11	42	16	16	..	16	26	19	5	1	1	..	..	10	2
Macerata	14	8	22	15	15	..	15	7	6	1	..	..	..	..	2	1
Totale . . .	**56**	**25**	**81**	**41**	**41**	**3**	**44**	**37**	**27**	**7**	**1**	**1**	**1**	..	**13**	**4**
Perugia (sezione).																
Orvieto	5	6	11	2	2	..	2	9	3	2	2	1	1	..	5	3
Perugia	27	24	51	19	19	..	19	32	21	6	3	2	..	..	9	1

(*a*) Veggasi la nota a pagina precedente.

zione nell'anno 1901.

pendenti alla fine dell'anno — secondo lo stadio in cui vano alla fine dell' anno — avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	divisi secondo il motivo della pendenza — ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo	Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato — oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al Giudice delegato — da uno a sei mesi	oltre sei mesi	Tribunale — da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	2	..	..	..	..	..	..	11	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
24	**59**	**5**	**2**	**6**	**2**	**1**	**69**	**53**	..	**15**	**2**	**1**	..	**9**	**1**	**29**	**9**	**4**
4	6	..	..	..	..	..	..	12	..	..	..	..	..	..	..	18	1	..
3	9	5	..	2	..	..	2	16	..	2	..	..	..	17	2	15	8	..
3	31	..	1	5	..	1	22	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	8	..	..	2	..	..	12	1	..	..	..	..	..	3	..	5	1	2
16	**54**	**5**	**1**	**9**	..	**1**	**36**	**39**	..	**2**	..	..	..	**20**	**2**	**38**	**10**	**2**
3	12	..	..	2	..	..	9	8	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..
1	1	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..
1	1	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	**14**	..	..	**2**	..	..	**10**	**13**	..	..	..	..	..	**4**	..	**3**	..	..
..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	2	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	14	..	..	1	..	..	16	9	..	..	..	..	..	12	1	..	..	..
2	..	2	..	..	..	..	2	5	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..
2	**16**	**2**	..	**2**	**1**	..	**18**	**16**	..	..	..	..	..	**12**	**1**	**2**	..	..
1	..	..	..	..	..	..	8	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
3	19	..	..	4	..	..	18	10	..	..	3	..	..	20	1	23	1	..

Segue **Giudizi di gradu**

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimas								
				col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione					divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divi si tro	
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	numero complessivo	con la spedizione delle note di collocazione	per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	in totale	da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rieti	10	14	24	6	5	5	11	13	8	1	2	1	1	..	3	4
Spoleto	25	28	53	39	39	.	39	14	9	2	3	..	..	..	..	..
Totale	**67**	**72**	**139**	**66**	**65**	**5**	**71**	**68**	**41**	**11**	**10**	**4**	**2**	..	**17**	**8**
Roma.																
Civitavecchia	5	..	5	3	3	..	3	2	2	..	..	..	..	..	1	..
Frosinone	7	32	39	19	3	..	19	20	17	1	..	2	..	..	..	..
Roma	138	370	508	158	158	38	196	312	109	90	44	48	21	..	103	2[illegible]
Velletri	21	18	39	16	16	..	16	23	7	10	6	..	..	..	5	1
Viterbo	20	18	38	18	15	4	22	16	9	3	1	3	..	..	3	2
Totale	**191**	**438**	**629**	**214**	**195**	**42**	**256**	**373**	**144**	**104**	**51**	**53**	**21**	..	**112**	**2[illegible]**
Aquila.																
Aquila	27	29	56	29	25	..	29	27	19	3	..	1	4	..	6	1
Avezzano	6	14	20	1	1	..	1	19	6	6	2	5	..	..	13	..
Chieti	12	27	39	14	14	..	14	25	7	3	5	9	1	..	8	4
Lanciano	33	23	56	37	37	..	37	19	10	2	3	3	1	..	2	[illegible]
Sulmona	9	11	20	9	9	..	9	11	5	1	1	3	..	1	4	..
Teramo	16	16	32	12	12	..	12	20	11	3	1	1	4	..	7	2
Totale	**103**	**120**	**223**	**102**	**98**	..	**102**	**121**	**58**	**18**	**12**	**22**	**10**	**1**	**40**	**10**
Napoli.																
Ariano	20	23	43	11	10	..	11	32	15	6	3	6	2	..	15	..
Avellino	76	112	188	57	54	..	57	131	59	23	21	22	5	1	42	1[illegible]
Benevento	37	53	90	7	5	20	27	63	21	14	11	12	5	..	25	[illegible]
Campobasso	23	22	45	19	19	5	24	21	16	1	3	1	..	..	8	2
Cassino	36	43	79	39	37	..	39	40	19	7	8	6	..	..	..	[illegible]

zione nell'anno 1901.

pendenti alla fine dell'anno — secondo lo stadio in cui vano alla fine dell'anno: avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	pendenti alla fine dell'anno — divisi secondo il motivo della pendenza: ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo	Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato: oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al Giudice delegato: da uno a sei mesi	oltre sei mesi	Discussione ritardata avanti al Tribunale: da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	5	..	..	..	..	..	6	7	..	1	..	..	..	3	..	2	..	..
1	13	..	..	..	..	..	10	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
6	**37**	..	..	**4**	..	..	**42**	**22**	..	**1**	**3**	..	..	**25**	**1**	**25**	**1**	..
1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	11	..	..	..	..	..	20	..	2	13	..	..	..	..	..	..	..	..
26	106	54	1	6	3	..	137	166	..	..	..	..	..	4	1	6	1	6
2	15	..	..	3	..	..	15	5	..	1	..	..	..	6	..	3	..	..
6	1	4	..	1	..	..	5	10	..	6	..	..	..	5	8	7	2	..
44	**133**	**58**	**1**	**10**	**3**	..	**177**	**183**	**2**	**20**	..	..	..	**15**	**9**	**16**	**3**	**6**
4	15	..	1	2	..	..	6	19	..	1	..	..	..	2	..	2	..	1
..	6	..	..	..	..	..	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	10	..	2	2	..	2	14	7	..	19	..	..	..	4	1	6	2	..
2	1	11	..	2	..	..	7	10	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..
1	6	..	..	2	1	..	7	1	..	..	..	..	..	1	1	3	..	..
3	4	4	..	2	..	..	6	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
11	**42**	**15**	**3**	**10**	**1**	**2**	**59**	**49**	..	**20**	..	..	..	**7**	**2**	**14**	**3**	**1**
..	17	..	..	11	3	..	13	5	1	..	..	..	..	1	..	2	..	..
20	54	..	3	12	..	3	62	54	..	..	..	..	..	2	..	17	1	..
11	19	4	1	6	..	1	39	17	1	..	..	..	..	..	..	5	1	..
5	6	..	..	1	..	..	11	9	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..
8	26	..	1	1	..	1	35	3	..	..	..	..	..	..	..	9	1	..

Segue **Giudizi di gradua**

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti								
				col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione		per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova	
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	numero complessivo	con la spedizione delle note di collocazione				da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Isernia	18	34	52	10	5	..	10	42	14	12	12	2	2	..	29	3
Larino	8	31	39	24	17	1	25	14	4	1	5	1	3	..	4	1
Napoli	213	335	548	173	173	..	173	375	187	104	62	21	1	..	63	35
Sala Consilina	20	12	32	8	8	3	11	21	6	7	1	7	..	..	..	..
Salerno	91	212	303	80	70	9	89	214	82	50	40	29	13	..	40	9
Santa Maria C. V.	88	79	167	56	56	15	71	96	60	19	10	6	1	..	26	20
S. Angelo dei Lombardi	8	40	48	11	11	10	21	27	10	9	5	2	1	..	10	..
Vallo Lucano	25	46	71	14	13	..	14	57	25	9	6	16	1	..	36	..
Totale	**663**	**1042**	**1705**	**509**	**478**	**63**	**572**	**1133**	**518**	**262**	**187**	**131**	**34**	**1**	**298**	**90**
Potenza (sezione).																
Lagonegro	13	46	59	13	10	17	30	29	14	6	3	4	2	..	10	2
Matera	14	55	69	16	13	1	17	52	14	15	8	14	1	..	19	16
Melfi	18	56	74	14	12	..	14	60	18	14	17	10	1	..	8	6
Potenza	27	28	55	33	33	3	36	19	10	5	3	1	..	..	3	1
Totale	**72**	**185**	**257**	**76**	**68**	**21**	**97**	**160**	**56**	**40**	**31**	**29**	**4**	..	**40**	**25**
Trani.																
Bari	73	102	175	43	43	..	43	132	78	24	21	8	1	..	33	5
Lecce	99	84	183	65	32	2	67	116	96	16	4	..	..	..	37	6
Lucera	94	171	265	77	77	1	78	187	72	52	27	20	11	5	82	9
Taranto	16	21	37	24	14	1	25	12	11	..	1	..	..	..	2	1
Trani	62	73	135	73	72	2	75	60	42	14	2	1	1	..	..	6
Totale	**344**	**451**	**795**	**282**	**238**	**6**	**288**	**507**	**299**	**106**	**55**	**29**	**13**	**5**	**154**	**27**

zione nell'anno 1901.

pendenti alla fine dell'anno									Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell' anno				divisi secondo il motivo della pendenza										Giudice delegato		Tribunale		
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo		oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
5	5	..	..	..	..	..	39	3	4	..	..	..	..	1	2	4	..	1
2	6	1	..	3	1	..	8	2	2	..	..	..	..	..	..	3	..	..
108	168	..	1	58	..	1	93	223	..	1	..	..	..	..	..	126	20	2
1	13	3	4	5	..	..	12	4	3	...	..	..	3	..	..	5	..	..
58	101	..	6	9	..	3	105	97	4	6	..	..	..	1	..	34	16	16
2	38	8	2	5	..	2	52	37	..		1	..	..	6	..	..	..	..
5	10	..	2	4	..	2	17	4	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
6	14	..	1	1	..	1	44	11	..	7	2	..	..	..	..	4	..	..
231	**477**	**16**	**21**	**116**	**4**	**14**	**530**	**469**	**15**	**14**	**3**	..	**3**	**11**	**2**	**214**	**41**	**19**
9	8	..	..	2	..	..	..	27	4	..	..	..	..	..	..	2	..	1
..	17	..	..	2	1	1	39	9	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
11	32	1	2	2	..	2	47	9	..	..	..	..	..	..	..	14	4	..
9	4	2	..	2	..	..	7	10	..	..	..	..	..	..	1	7	..	..
29	**61**	**3**	**2**	**8**	**1**	**3**	**93**	**55**	**4**	..	..	..	..	..	**1**	**24**	**4**	**1**
15	79	..	..	6	2	3	82	39	..	..	..	..	..	..	..	11	3	1
10	63	..	..	1	..	1	45	69	..	28	12	8	..	8	..	6	2	..
15	73	8	..	5	1	10	147	24	..	..	..	..	..	39	4	43	4	2
2	7	..	..	..	..	..	10	2	..	..	..	..	..	4	..	8	..	..
9	45	..	..	..	2	2	36	20	..	..	..	..	..	..	..	5	..	..
51	**267**	**8**	..	**12**	**5**	**16**	**320**	**154**	..	**28**	**12**	**8**	..	**51**	**4**	**73**	**9**	**3**

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimast[...]								
				col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione		per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divis[...] si trova[...]	
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	numero complessivo	con la spedizione delle note di collocazione				da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Catanzaro.																
Castrovillari	18	52	70	19	11	1	20	50	14	17	8	7	4	..	25	5
Catanzaro	35	49	84	25	25	1	26	58	25	15	11	5	1	1	30	..
Cosenza	56	128	184	62	62	..	62	122	48	37	16	15	6	..	49	19
Gerace	10	10	20	9	9	1	10	10	6	1	1	2	..	..	4	1
Monteleone	19	40	59	9	9	..	9	50	17	13	4	8	8	..	31	4
Nicastro	3	12	15	3	3	..	3	12	6	3	..	2	1	..	2	1
Palmi	30	55	85	22	22	..	22	63	22	17	16	5	1	2	34	9
Reggio Calabria	30	52	82	34	26	8	42	40	20	6	8	4	2	..	21	8
Rossano	6	24	30	15	15	..	15	15	4	6	1	2	2	..	3	3
Totale	**207**	**422**	**629**	**198**	**182**	**11**	**209**	**420**	**162**	**115**	**65**	**50**	**25**	**3**	**199**	**50**
Messina.																
Messina	50	91	141	28	23	20	48	93	39	35	13	6	..	..	36	8
Mistretta	4	11	15	2	1	..	2	13	5	3	3	2	..	..	1	1
Patti	6	21	27	3	3	1	4	23	6	6	10	1	..	..	2	19
Totale	**60**	**123**	**183**	**33**	**27**	**21**	**54**	**129**	**50**	**44**	**26**	**9**	..	..	**39**	**28**
Catania.																
Caltagirone	18	32	50	18	9	7	25	25	11	7	5	1	1	..	12	2
Catania	58	107	165	54	44	9	63	102	52	25	17	5	3	..	56	5
Modica	16	50	66	19	19	4	23	43	10	9	21	2	1	..	..	..
Nicosia	12	9	21	7	7	3	10	11	9	1	1	..	..	..	6	2
Siracusa	29	95	124	23	19	3	26	98	20	18	18	22	17	3	12	23
Totale	**133**	**293**	**426**	**121**	**98**	**26**	**147**	**279**	**102**	**60**	**62**	**30**	**22**	**3**	**80**	**32**

zione nell'anno 1901.

pendenti alla fine dell'anno									Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell' anno				divisi secondo il motivo della pendenza										Giudice delegato		Tribunale		
vanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo		oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	16	..	..	6	1	..	40	3	1	2	5	1	..	3	..	13	5	..
6	22	..	..	2	..	1	46	9	..	..	..	..	..	..	..	12	2	..
12	36	..	6	6	..	2	50	64	..	12	..	..	..	2	..	4	..	..
1	4	..	..	..	..	..	6	4	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1
5	5	5	..	2	..	..	28	20	..	4	1	1	..	1	1	5	..	2
..	6	..	3	1	..	1	2	8	3	..	..	..	..	6	1	9	1	..
5	13	2	..	5	..	..	58	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	
4	4	3	..	1	..	..	39	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	6	..	..	1	..	..	11	3	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1
40	**112**	**10**	**9**	**24**	**1**	**4**	**280**	**111**	**5**	**18**	**6**	**2**	..	**12**	**3**	**51**	**11**	**7**
6	41	2	..	4	..	..	43	46	..	3	..	..	..	19	2	12	5	2
2	9	..	..	2	..	..	10	1	2	3	1	..	..	..	1	1	..	..
2	..	..	..	3	1	..	14	5	..	17	..	2	..	18	5	15	6	2
10	**50**	**2**	..	**9**	**1**	..	**67**	**52**	**2**	**23**	**1**	..	..	**37**	**8**	**28**	**11**	**4**
2	9	..	..	2	..	..	18	5	..	2	..	..	..	2	..	11	..	..
7	34	..	..	8	2	..	22	70	5	..	..	..	..	..	..	20	4	..
9	33	..	1	2	..	1	26	14	..	1	..	..	..	4	..	8	3	7
3	..	..	..	..	..	..	2	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	49	..	1	2	..	1	87	8	..	12	..	..	1	15	3	27	6	1
34	**125**	..	**2**	**14**	**2**	**2**	**155**	**106**	**5**	**15**	..	**2**	**1**	**21**	**3**	**66**	**13**	**8**

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti								
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione: numero complessivo	col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulla opposizione: con la spedizione delle note di collocazione	per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti: da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	divisi si trova: non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Palermo.																
Caltanissetta. . . .	25	58	83	12	12	..	12	71	25	18	19	9	..	..	43	..
Girgenti	17	27	44	7	7	9	16	28	11	9	5	3	..	..	..	5
Palermo	84	176	260	80	80	13	93	167	81	54	14	9	6	3	72	7
Sciacca	12	15	27	12	12	1	13	14	12	2	..	..	..	..	3	5
Termini Imerese. .	17	28	45	19	9	3	22	23	11	4	3	4	1	..	5	1
Trapani	57	51	108	4	4	40	44	64	37	11	9	6	1	..	49	2
Totale . . .	**212**	**355**	**567**	**134**	**124**	**66**	**200**	**367**	**177**	**98**	**50**	**31**	**8**	**3**	**172**	**20**
Cagliari.																
Cagliari	41	47	88	44	24	..	44	44	24	7	8	5	..	..	9	8
Lanusei	5	5	10	..	..	..	..	10	5	3	2	..	..	..	8	..
Nuoro	23	34	57	22	16	..	22	35	16	6	7	6	..	..	18	2
Oristano.	21	16	37	13	13	1	14	23	15	2	3	2	1	..	17	3
Sassari.	64	90	154	55	15	11	66	88	34	21	15	18	..	..	87	..
Tempio Pausania .	10	6	16	10	2	1	11	5	1	2	1	1	..	..	..	1
Totale . . .	**164**	**198**	**362**	**144**	**70**	**13**	**157**	**205**	**95**	**41**	**36**	**32**	**1**	**..**	**139**	**14**

zione nell'anno 1901.

pendenti alla fine dell'anno									Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato	di graduazione ritardato		Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell' anno				divisi secondo il motivo della pendenza										Giudice delegato		Tribunale		
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo		oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
5	23	..	..	3	..	..	68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	19	..	1	..	..	..	22	6	..	..	..	..	..	1	..	34	2	3
12	71	..	5	4	..	5	71	87	..	..	..	..	..	..	..	26	7	..
1	2	3	..	..	..	..	4	10	..	15	1	1	..	1	..	2	1	..
3	13	1	..	9	1	..	8	5	10	..	..	..	..	6	..	24	1	..
5	6	2	..	6	..	..	38	20	3	..	..	..	..	8	..	13	1	..
29	**134**	**6**	**6**	**22**	**1**	**5**	**211**	**128**	**13**	**15**	**1**	**1**	..	**16**	..	**99**	**12**	**3**
..	27	..	..	1	..	.	41	2	3	2	..	..	..	4	2	7	..	..
1	1	..	..	..	..	..	8	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	12	..	..	2	..	..	31	2	1	1	..	..	..	..	..	5	1	..
..	3	..	..	..	..	..	19	4	..	..	..	..	..	..	..	...	..	..
..	..	1	..	..	..	..	87	1	..	..	..	..	..	5	1	2	..	..
..	4	..	..	3	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
4	47	1	..	6	..	..	187	12	4	3	..	..	..	9	3	15	1	..

Giudizi di graduazione nell'anno 1901

CORTI D'APPELLO	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti								
				col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciò sulle opposizioni		per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova…	
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	numero complessivo	con la spedizione delle note di collocazione				da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Genova	218	234	452	235	186	22	257	195	117	34	19	10	14	1	52	39
Casale	156	157	313	162	155	11	173	140	84	35	9	9	3	..	22	12
Torino	230	169	399	213	184	13	226	173	136	21	9	6	1	..	42	34
Milano	58	46	104	55	8	14	69	35	29	2	3	1	..	..	4	4
Brescia	67	47	114	80	62	1	81	33	25	2	4	1	1	..	10	8
Venezia	123	132	255	138	85	20	158	97	59	26	8	4	..	..	13	16
Parma	43	55	98	46	38	3	49	49	27	13	6	3	..	..	14	12
Modena (sezione)	53	76	129	65	61	8	73	56	25	15	11	5	..	..	2	28
Lucca	92	44	136	62	41	5	67	69	54	11	2	1	1	..	24	16
Firenze	154	120	274	135	55	5	140	131	92	18	13	8	..	..	32	9
Bologna	103	112	215	128	128	2	130	85	56	17	7	5	..	..	3	6
Ancona	40	31	71	45	45	1	46	25	18	2	2	2	1	..	2	4
Macerata (sezione)	56	25	81	41	41	3	44	37	27	7	1	1	1	..	13	4
Perugia (sezione)	67	72	139	66	65	5	71	68	41	11	10	4	2	..	17	8
Roma	191	438	629	214	195	42	256	373	144	104	51	53	21	..	112	25
Aquila	103	120	223	102	98	..	102	121	58	18	12	22	10	1	40	10
Napoli	663	1,042	1,705	509	478	63	572	1,133	518	262	187	131	34	1	298	90
Potenza (sezione)	72	185	257	76	68	21	97	160	56	40	31	29	4	..	40	25
Trani	314	451	795	282	238	6	288	507	299	106	55	29	13	5	154	27
Catanzaro	207	422	629	198	182	11	209	420	162	115	65	50	25	3	199	50
Messina	60	123	183	33	27	21	54	129	50	44	26	9	..	..	39	28
Catania	133	293	426	121	98	26	147	279	102	60	62	30	22	3	86	32
Palermo	212	355	567	134	121	66	200	367	177	98	50	31	8	3	172	20
Cagliari	164	198	362	144	70	13	157	205	95	41	36	32	1	..	139	14
REGNO	3,609	4,947	8,556	3,284	2,732	382	3,666 (a)	4,887	2,451	1,102	679	476	162	17	1,529	521

(a) Veggasi la nota a pag. 252.

- Riassunto per Corti di Appello.

pendenti alla fine dell'anno									Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui ...vano alla fine dell' anno				divisi secondo il motivo della pendenza										Giudice delegato		Tribunale		
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo		oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
16	78	9	1	16	..	1	87	91	1	10	8	3	..	9	11	37	5	2
38	58	8	2	8	2	2	67	61	..	44	4	1	..	51	6	65	16	9
28	62	..	7	13	1	11	69	79	5	31	5	1	..	34	5	36	4	7
6	19	1	1	1	1	..	15	18	2	10	..	..	..	2	1	2	..	1
6	9	..	..	4	1	..	4	24	..	9	2	..	..	3	2	5	..	..
12	37	10	9	4	2	..	36	55	..	11	1	1	..	23	4	25	3	..
5	18	..	..	1	..	.	35	13	..	..	..	5	..	6	3	13	..	4
9	16	..	1	7	..	1	27	21	..	..	..	..	..	10	2	9	2	..
3	24	1	1	4	1	..	30	34	2	6	3	1	..	3	..	5	3	1
24	59	5	2	6	2	1	69	53	..	15	2	1	..	9	1	29	9	4
16	54	5	1	9	..	1	36	39	..	2	..	..	..	20	2	38	10	2
5	14	..	..	2	..	..	10	13	..	..	..	..	..	4	..	3	..	..
2	16	2	..	2	1	..	18	16	..	..	..	..	..	12	1	2	..	..
6	37	..	..	4	..	..	42	22	..	1	5	..	..	25	1	25	1	..
44	133	58	1	10	3	..	177	183	2	20	..	..	..	15	9	16	3	6
11	42	15	3	10	1	2	59	49	..	20	..	..	..	7	2	14	3	1
231	477	16	21	116	4	14	530	469	15	14	3	..	3	11	2	214	41	19
29	61	3	2	8	1	3	93	55	4	..	..	..	..	..	1	24	4	1
51	267	8	..	12	5	16	320	154	..	28	12	8	..	51	4	73	9	3
40	112	10	9	24	1	4	280	111	5	18	6	2	..	12	3	51	11	7
10	50	2	..	9	1	..	67	52	2	23	1	2	..	37	8	28	11	4
34	125	..	2	14	2	2	155	106	5	15	..	..	1	21	3	66	13	8
29	134	6	6	22	1	5	211	128	13	15	1	1	..	16	..	99	12	3
4	47	1	..	6	..	..	187	12	4	3	..	..	..	9	3	15	1	..
659	1,949	160	69	312	30	63	2,624	1,858	60	295	51	26	4	390	74	894	161	82

Sulla tenuta dei registri dello stato civile negli anni 1900 e 1901.

Relatore: **COCUCCI.**

I.

In occasione della relazione sulla tenuta dei registri dello stato civile per gli anni 1896 e 1897 il nostro illustre Presidente opportunamente osservava che la migliore delle relazioni in questa materia sarebbe uno specchio statistico, nel quale si potesse vedere a colpo d'occhio, per ciascun ufficio e per ciascun registro, il numero delle trasgressioni classificate secondo le principali loro specie. E nella relazione per l'anno successivo (che fu l'ultima su questa materia) fatta nella sessione del marzo 1901, Egli, nel riferire che a tal effetto erano stati formulati e diramati con circolare ministeriale del 7 luglio 1900 appositi moduli, esternava la speranza che, mercè l'uso di essi, si potesse negli anni futuri compilare una statistica esatta.

Pur troppo, però, codesta speranza non ancora si è realizzata, non essendosi riusciti ad avere, neppure negli ultimi due anni, dati statistici completi ed esatti. Pel 1900, infatti, a motivo che i moduli erano stati distribuiti ad anno inoltrato e quando già era avvenuta la verifica del 1° quadrimestre, poche furono le Procure generali che inviarono, a corredo del loro rapporto annuale, i desiderati prospetti numerici. E nemmeno pel 1901, come si dirà in appresso, esse hanno tutte ottemperato alla richiesta.

Le Procure generali che vi hanno corrisposto, quale più quale meno completamente, sono 14, quelle cioè di Ancona, Aquila, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale, Catanzaro, Firenze, Lucca, Napoli, Parma, Roma, Torino e Venezia. Le altre sei, o non hanno inviato alcun prospetto, o ne hanno inviati tali da non rispondere punto allo scopo, per guisa che non vi è modo, per quei distretti, di attingere i dati numerici che si desiderano.

Così i Procuratori generali di Genova e di Milano, nella relazione pel 1901, non si son dato punto pensiero dei prospetti statistici richiesti, quantunque quello di Milano, nella relazione dell'anno precedente, si fosse scusato di non aver potuto allora compilarli, perchè la prima verificazione quadrimestrale era già avvenuta quando furono diramati i relativi moduli; lasciando così sperare che li avrebbe compilati per l'anno successivo.

Il Procuratore generale di Catania ha trasmesso, pel 1901, alcuni prospetti che, oltre a non essere conformi al modulo, sono monchi ed incompleti, comprendendo le sole contravvenzioni accertate dai Pretori nelle verifiche quadrimestrali, e neppure tutte, ma soltanto quelle per le quali furono presi dei provvedimenti: laonde non figurano in essi molte trasgressioni di cui si fa menzione nel rapporto; così nessuna irregolarità figura, per esempio, quanto al circondario di Caltagirone, mentre nel rapporto è detto che anche in quel circondario se ne constatarono parecchie, per alcune delle quali fu anche proceduto penalmente.

Il Procuratore generale di Messina, interpretando inesattamente la menzionata circolare 7 luglio 1900, ha creduto non dover trasmettere altro che il prospetto dei provvedimenti presi per ciascuna trasgressione. Similmente quello di Palermo ha inviato soltanto gli elenchi pervenutigli in ogni quadrimestre dai Regi Procuratori e compilati, per giunta, non in modo uniforme: alcuni Procuratori, infatti, inserirono nell'elenco soltanto quelle trasgressioni per le quali fu provveduto; e quando nel quadrimestre nessun provvedimento fu preso, si limitarono ad inviare un elenco negativo. Così pure il Procuratore generale di Trani non ha inviato altro che gli elenchi avuti in fine d'anno dalle Regie Procure, nei quali sono riportate le sole trasgressioni che diedero luogo a provvedimenti, e di esse s'indica la specie, ma non il numero.

Insomma lo scopo, che si ebbe in mira prescrivendo appositi moduli per avere i necessari dati statistici, non fu finora raggiunto, perchè non da tutte le Procure generali ed uffici dipendenti fu esattamente interpretata la relativa circolare.

A togliere pertanto ogni incertezza in proposito e per ottenere la necessaria uniformità degli elenchi, si rende indispensabile impartire nuove istruzioni, invocate anche da parecchi Procuratori generali.

Indubbiamente l'utilità di un modulo uniforme ed analitico è evidente. Esso infatti raccoglie e ricorda ai funzionari, cui son demandate le verifiche, tutti i numerosi precetti, dei quali devono verificare l'osservanza, siccome quelli che più comunemente dagli ufficiali di stato civile vengono violati. Ma la utilità del modulo deriva principalmente dalla uniformità sua, che facilita i riassunti finali. Non si può quindi incoraggiare la tendenza di alcuni uffici ad introdurvi delle variazioni, e si deve insistere nello inculcarne la esatta osservanza.

Occorrerebbe dunque precisare innanzitutto che due sono i prospetti richiesti con la ripetuta circolare; uno (mod. *A*), nel quale devesi indicare, nelle rispettive colonne, il numero *di tutte* le varie specie d'irregolarità rilevate così dai Pretori nelle verifiche quadrimestrali, come dai Regi Procuratori nella verifica annuale; e l'altro (mod. *B*), nel quale devonsi indicare soltanto quelle trasgressioni per le quali furono presi dei provvedimenti.

In questa occasione poi converrebbe riprendere in esame i detti due moduli, per vedere se per avventura non sia opportuno introdurre in essi qualche modificazione suggerita dall'esperienza.

Parrebbe, infatti, opportuno, come ha proposto il Procuratore generale di Casale, aggiungere in testa ad ogni colonna, a fianco di ciascuna specie d'irregolarità, l'articolo di legge violato, e ciò non soltanto per completare il concetto della formalità imposta, ma ben anche per evitare che qualche Pretore o Procuratore del Re, com'è accaduto, creda di scoprire qualche nuova irregolarità non prevista nel modulo, mentre invece l'articolo di legge violato la richiama.

E ad ovviare, anzi, a quest'ultimo inconveniente, converrebbe altresì modificare l'intestazione di qualcuna delle colonne per guisa da renderla più generica e comprensiva. Per esempio, nella colonna 8ª del prospetto delle irregolarità speciali ai registri di nascita, la quale è intestata: *omessa menzione del motivo per cui non fu presentato il neonato*, converrebbe modificare la intestazione in modo da potersi in essa comprendere anche i casi in cui il motivo non manca, ma è evidentemente futile o troppo vago. Si eviterebbe così l'inconveniente verificatosi in qualche distretto, dove in tali casi si è creduto doverne fare una categoria a parte, annotandola fra le irregolarità non contemplate nel modulo. Similmente si è fatta talora una nuova specie d'irregolarità della omessa indicazione del

mandato con cui il Segretario comunale fu delegato a ricevere atti come ufficiale dello stato civile, mentre, alquanto modificata la intestazione della colonna 18ª del prospetto delle irregolarità comuni a tutti i registri, tale omissione potrebbe bene in essa trovar posto. E dicasi lo stesso per parecchie altre colonne del modulo.

Inoltre si potrebbe forse opportunamente dividere in due ciascuna colonna, come ha fatto qualche Procurator generale, a fine di tener distinte, per ogni specie di trasgressioni, quelle rilevate dai Pretori da quelle rilevate dai Procuratori del Re; onde così aver modo di controllare la diligenza degli uni e degli altri nelle verifiche.

Non sarebbe poi inutile conoscere il numero degli uffici di stato civile caduti in ciascuna specie di trasgressioni, nonchè il numero degli atti di stato civile redatti durante l'anno, per poter meglio valutare in quali proporzioni sono le trasgressioni accertate. Evidentemente il numero delle trasgressioni apparirà più o meno notevole secondo il maggiore o minor numero di atti ricevuti e degli uffici trasgressori. Ed all'uopo si potrebbe provvedere o aggiungendo nuove colonne al modulo, o prescrivendo l'invio di altro apposito elenco, com'è stato già fatto dalle Procure generali di Brescia e di Bologna quanto al numero degli atti assunti nel 1901.

In ordine poi all'altro prospetto, modulo *B*, quello cioè concernente i provvedimenti presi per le singole trasgressioni, maggiore è la necessità d'impartire nuove e precise norme, invocate dagli stessi Procuratori generali, poichè è in esso che si è avuto a deplorare la maggiore difformità ed incertezza nei vari uffici.

E sopratutto occorre spiegare di quali provvedimenti si vuole notizia, se cioè soltanto dei procedimenti penali ai sensi degli articoli 404 e 405 Cod. civ., ovvero anche dei provvedimenti presi in via amministrativa, come per esempio i semplici richiami, o l'aver fatto apporre la firma omessa, l'aver fatto redigere l'indice mancante, ecc.

È noto, infatti, che non sempre i Regi Procuratori, i più anzi ben di rado, procedono in via penale contro gli ufficiali di stato civile responsabili d'irregolarità negli atti, e ciò sia perchè non tutte le irregolarità sono perseguibili penalmente, sia perchè esse sono bene spesso coperte da amnistia, e sia infine perchè, non riguardando esse, il più delle volte, la sostanza dell'atto, ma la forma, sembra ai Regi Procuratori possa bastare un semplice monito all'ufficiale tra-

sgressore, piuttosto che elevare verbale di contravvenzione. Il Procuratore generale di Venezia, anzi, per una lunga pratica in questa materia, non crede utile un rigore eccessivo nella denuncia e nelle punizioni dei trasgressori, ma ritiene preferibile invece il sistema dei costanti avvertimenti e raccomandazioni; onde consiglia di fare con criteri di equità una selezione dei casi in cui abbiasi a procedere in via penale da quelli in cui basti un richiamo. Ed allo stesso concetto si può dire essersi inspirata la maggior parte dei Procuratori del Re anche negli altri distretti; di guisa che, e per questo motivo, e per le intervenute amnistie, ben pochi furono i casi di procedimenti penali sperimentati negli anni 1900 e 1901 per irregolarità incorse negli atti dello stato civile.

Or a me sembra che il secondo prospetto, modulo *B*, dovrebbe riguardare le sole irregolarità per le quali vi è stato procedimento penale; perocchè, se invece lo si volesse estendere anche a quelle per le quali fu provveduto altrimenti in via amministrativa, esso dovrebbe contenere quasi tutte le irregolarità accertate, od in altri termini dovrebbe essere in sostanza una riproduzione del primo prospetto.

Un'altra osservazione cade opportuna su questo argomento, suggerita dal rapporto del Procurator generale di Casale. Questi, osservando che la verifica del 3° quadrimestre di ciascun anno avviene nel gennaio dell'anno successivo, e che perciò l'azione disciplinare esercitata in un anno riflette pure gran parte delle trasgressioni commesse nell'anno precedente, vorrebbe adottare il sistema di comprendere nei rapporti annuali i procedimenti riguardanti l'ultimo quadrimestre di un anno e quelli dei due primi quadrimestri dell'anno successivo. Ed attuando già tale innovazione nell'ultimo suo rapporto, egli ha reso conto dei provvedimenti presi per le trasgressioni del 3° quadrimestre del 1900 e del 1° e 2° quadrimestre del 1901, rinviando all'anno venturo quelli del 3° quadrimestre del 1901. Codesto metodo però, che non è seguito da nessun'altra Procura generale, non sembra punto giustificato ove si rifletta che i Procuratori generali sogliono inviare le loro relazioni annuali al Ministero non prima della metà dell'anno successivo; onde vi è ben modo di occuparsi in esse anche dell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente, senza bisogno di mutilare la materia dell'anno.

II.

A rendere un concetto esatto del modo come procedette il servizio di cui si tratta, durante il biennio 1900-1901, nei vari distretti di Corte d'appello, è bene riassumere per sommi capi quanto risulta dai rapporti dei singoli Procuratori generali. E non credo superfluo inoltre aggiungere, in fine della presente relazione, quattro quadri statistici riassuntivi di tutte le irregolarità constatate pel 1901 nei 14 distretti, pei quali, come si è accennato in principio, si sono avuti i richiesti dati numerici; cioè un prospetto delle irregolarità comuni a tutti i registri, ed altri tre di quelle speciali ai registri di nascita, di matrimonio e di morte. Manca quello concernente i registri di cittadinanza, non essendosi in questi ultimi constatata veruna irregolarità in nessuno dei 14 distretti anzidetti.

Da tali riassunti e prospetti si rileva che le specie più comuni d'irregolarità sono, presso a poco, sempre le stesse: spazî lasciati in bianco, quantità indicate in cifra anzichè in tutte lettere, scrittura poco o niente intelligibile, mancanza di firme, ecc., e soprattutto l'abituale adibizione delle stesse persone come testimoni, la quale può dirsi la più generale e la più frequente delle irregolarità constatate, per guisa che essa sola supera di molto l'ammontare di tutte le altre irregolarità prese insieme.

Il Procuratore generale di Napoli vorrebbe che, ad impedire l'abuso dell'abituale adibizione delle stesse persone come testi, s'imponesse l'obbligo agli ufficiali di stato civile di adibire persone che sieno familiari od almeno vicine di casa di coloro nel cui interesse gli atti vengono raccolti. Ma siffatto obbligo, oltre a non trovar fondamento in veruna disposizione di legge, non sarebbe sempre di facile attuazione.

Del resto la persistente identità di testimoni, di per sè, non sarebbe un grave inconveniente: essa anzi, come da parecchi Procuratori generali è stato osservato, potrebbesi talora giustificare come una necessità, specie nei piccoli comuni rurali, dove, essendo la popolazione sparsa e le campagne considerevolmente distanti dalla sede comunale, non è agevole agl'interessati procurarsi persone idonee a far da testimoni, e si rende perciò necessario avvalersi di persone che trovansi nell'ufficio stesso, o che, per ragione di vici-

nanza all'ufficio, si possono prontamente avere in qualunque ora. Non si può quindi di un tal fatto fare sempre un addebito all'uffiziale dello stato civile, considerandolo come un'infrazione dell'articolo 351 Codice civile, pel quale i testimoni devono essere scelti dalle parti interessate.

Senonchè dalla persistente identità di testimoni può rimanere inficiato il valore probatorio degli atti, potendo sorgere il sospetto che questi sieno stati redatti non già immediatamente in presenza delle parti ed in unico contesto, ma successivamente in base a semplici appunti, specie quando i dichiaranti non sapessero apporre la loro firma. Ed è questa una delle cause principali del non regolare funzionamento del servizio dello stato civile: la cattiva abitudine, cioè, di molti segretari comunali di limitarsi a prendere note succinte delle denunzie, salvo poi a redigere gli atti a comodo. Senza dubbio il maggior numero d'irregolarità deriva appunto da codesto abusivo sistema invalso, pel quale vengono talora, col ritardo di mesi, redatti in blocco, con la scorta di semplici e confuse memorie, un gran numero di atti, i quali perciò riescono spesso errati, monchi od imperfetti.

A porre un freno a siffatto abuso, il Procuratore generale di Venezia vorrebbe che le verifiche quadrimestrali demandate ai Pretori si effettuassero non a scadenze fisse e previo avviso, come oggi si usa, sibbene improvvisamente. Ma tale innovazione, per la quale occorrerebbe modificare l'articolo 126 del Regio Decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile, che fissa l'epoca di quelle verifiche, non sembra punto necessaria, poichè basterebbe che i Regi Procuratori facessero largo uso della facoltà ad essi spettante per gli articoli 365 Codice civile e 129 del citato Regio Decreto, di far cioè procedere in ogni tempo a verificazioni straordinarie, incaricandone magari i Pretori in occasione di trasferte giudiziarie.

In questo senso il Procuratore generale di Torino ha già dato istruzioni ai dipendenti Procuratori del Re affinchè, prima d'iniziare giudizio penale contro gli ufficiali dello stato civile nei casi di abituale adibizione degli stessi testi in più atti, accertino, mercè improvvise verifiche straordinarie, se sussista l'abusivo sistema di redigere in blocco gli atti in assenza dei testimoni, e soltanto nell'affermativa procedano penalmente. Ed a ciò s'indusse quel magistrato dacchè la locale autorità giudiziaria non credette poter con-

dannare gli uffiziali dello stato civile denunciati per abituale adibizione delle stesse persone come testimoni, ritenendo che un tal fatto, per sè solo, non possa dirsi colpito dalle sanzioni dell'articolo 404 Codice civile, e che d'altronde non vi erano elementi di prova sufficienti a far ritenere ch'esso derivasse dall'abusivo sistema di cui innanzi è parola.

III.

Ecco dunque il riassunto sommario, per ciascun distretto di Corte d'appello, delle risultanze dei rapporti dei Procuratori generali.

Distretto di Ancona. — Molto soddisfacente, secondo riferisce il Procuratore generale, fu l'andamento del servizio dello stato civile, nel biennio 1900-1901, nel circondario di Ancona, tranne che in pochi comuni, quali Castelleone di Suasa, Offagna, Castelfidardo e segnatamente Senigallia.

Anche negli altri circondari del distretto si ebbe sufficiente regolarità, se si eccettua il circondario di Ascoli Piceno, specie il comune di Acquasanta, dove l'ufficiale all'uopo delegato è ritenuto assolutamente inadatto. Del resto, nel circondario di Camerino 4 uffici soltanto sopra 19 diedero luogo nel 1901 a rilievi importanti, pei quali si dovettero provocare sentenze di rettificazione, quelli cioè di Camerino, Fiuminata, Serrapetrona e Serravalle. Nei 42 uffici del circondario di Fermo non furono constatate che 13 irregolarità nel 1900 e 70 nel 1901. Nel circondario di Macerata, sopra 37 uffici, 8 soli diedero luogo nel 1901 a rilievi, in massima parte poco importanti; e le più numerose e più gravi irregolarità si riscontrarono nei comuni di Mogliano, Petriolo e Pausula. Parimente poche e lievi irregolarità furono riscontrate negli uffici dei circondari di Rieti, Urbino ed Orvieto: in quest'ultimo sono stati dal Regio Procuratore segnalati per la più esatta tenuta dei registri i comuni di Piegaro, Monteleone, San Venanzo e Fabro, e viceversa i comuni di Città delle Pieve, Castel Viscardo, Orvieto, San Vito in Monte e Ficulle come quelli che più lasciarono a desiderare.

Nel circondario di Pesaro si verificarono nel 1900 tre sole irregolarità di qualche importanza, fra le quali la celebrazione del ma-

trimonio di un'orfana minorenne col consenso di due zii anzichè del Consiglio di famiglia; e nel 1901 parecchie irregolarità negli uffici di Fano, Monte l'Abbate, Pergola e Serra Sant'Abbondio, nei quali il Regio Procuratore ebbe occasione di fare una verifica straordinaria. Un miglioramento vi fu altresì nel circondario di Perugia, dove pur parecchi, ma minori degli anni precedenti e di minore importanza, furono i rilievi fatti per gli anni 1900 e 1901.

È notevole il fatto che nel comune di Acquasparta (Spoleto), nel 1900 fu celebrato il matrimonio tra due cognati senza che fosse intervenuta la sovrana dispensa: fu perciò provocata sentenza di nullità del matrimonio, ma l'azione penale contro l'uffiziale responsabile fu dichiarata estinta per amnistia. Inoltre per lo stesso circondario di Spoleto il Regio Procuratore deplora la poca diligenza adoperata dai Pretori nelle verifiche quadrimestrali, sol eccettuato quello di Amelia.

Infine il Procurator generale assicura che in quel distretto fu generalmente curata l'osservanza dell'articolo 104 del R. Decreto 15 novembre 1865.

Distretto di Aquila. — Il Procurator generale riferisce che, sebbene alquanto migliorato rispetto agli anni precedenti, il servizio dello stato civile in quel distretto lasciò tuttavia, anche negli anni 1900 e 1901, non poco a desiderare quanto ad esattezza e diligenza. Oltre alle irregolarità solite, è notevole in molti comuni la mancanza degli allegati in parecchi atti di matrimonio.

Gli uffizi, nei quali il servizio procedette in modo inappuntabile, furono 197 nel 1900, cioè 44 nel circondario di Aquila, 26 in quello di Avezzano, 28 in quello di Chieti, 30 in quello di Lanciano, 10 in quello di Solmona, e 59 in quello di Teramo; e 234 nell'anno successivo, cioè 67 nel circondario di Aquila, 17 in quello di Avezzano, 28 in quello di Chieti, 57 in quello di Lanciano, 15 in quello di Solmona e 50 in quello di Teramo.

Vennero in generale eseguite dappertutto, sebbene in parecchi uffici con alquanto ritardo, le annotazioni marginali a sensi degli articoli 104 e 140 del R. Decreto del 1865, e solo gli uffici di Torano e S. Anatolia omisero, nel 1900, di annotare in alcuni atti di nascita le avvenute legittimazioni. Inoltre non da tutti gli uffici venne

eseguito nel termine prescritto il deposito presso la cancelleria del tribunale di un originale dei registri del 1901.

Il Procuratore generale infine segnala per zelo e diligenza nelle verificazioni quadrimestrali i Pretori di Amatrice, Antrodoco, Borbona, Fiamignano, Sasso, Lanciano, Francavilla a Mare e Tollo, per l'anno 1900; ed i Pretori di Aquila, Cittaducale, Antrodoco, Leonessa, Celano, Pescina, Tagliacozzo, Francavilla a Mare, Chieti, S. Valentino, Tollo, Gissi, Lanciano e Scanno, pel 1901.

Distretto di Bologna. — Pel 1900 i Regi Procuratori di Forlì e di Ravenna si dissero soddisfatti dell'andamento del servizio in parola nei rispettivi circondari: non così quelli di Bologna e di Ferrara, i quali non si dissimularono che molto cammino ancora vi era da percorrere prima di raggiungere uno stato di sufficiente regolarità. Difatti in parecchi uffici di quelle due provincie, oltre alla maggiore frequenza delle solite irregolarità, comuni a molti uffici del distretto, si verificarono ben più gravi mancamenti, come la celebrazione di matrimoni dopo i 160 giorni successivi all'ultima pubblicazione, la celebrazione stessa seguìta fuori della casa comunale senza sufficiente motivo; la mancata menzione, negli atti di matrimonio, del consenso dei genitori nei casi in cui fosse richiesto; la mancanza di firme in taluni atti, da parte tanto degli ufficiali procedenti, quanto dei dichiaranti e dei testimoni, ecc. Ma pel successivo anno 1901 anche i Regi Procuratori di Bologna e di Ferrara, all'unisono coi loro colleghi di Forlì e Ravenna, constatarono tale un miglioramento in questo servizio, da prevedere uno stato di perfetta regolarità in un non lontano avvenire.

Nel 1901, per tutto il distretto, sopra un totale di 81,488 atti ricevuti, si constatarono 9258 irregolarità, delle quali 3371, sopra 32,236 atti, nel circondario di Bologna; 106, sopra 18,199 atti, in quello di Ferrara; 5575, sopra 17,959 atti, in quello di Forlì; e 6 soltanto, sopra 13,094 atti, nel circondario di Ravenna. Devesi però notare che le numerose irregolarità verificatesi nei circondari di Bologna e di Forlì riguardano in massima parte adibizioni degli stessi testimoni in più atti e quantità scritte in cifre anzichè in tutte lettere.

Non fu infine trascurata, per quanto i Regi Procuratori assicurano, l'osservanza dell'articolo 104 così nel 1900, come nel 1901.

Distretto di Brescia. — I dati statistici risultanti dai prospetti rimessi dal Procurator generale per gli anni 1900 e 1901, non sarebbero per verità confortanti ove si confrontassero con quelli dell'anno precedente. Infatti le irregolarità comuni a tutt'i registri, le quali nel 1899 erano state 1947, nel 1900 salirono a 6193 e nel 1901 nientemeno che a 21,956; quelle speciali degli atti di nascita, ch'erano state 344 nel 1899, furono 814 nel 1900 e 371 nel 1901; quelle degli atti di matrimonio da 101, nel 1899, salirono a 146 nel 1900 ed a 300 nel 1901; ed infine quelle degli atti di morte da 17 ascesero a 247 nel 1900 e ad 83 nel 1901. E così in complesso, di fronte a 2409 irregolarità accertate nel 1899, si ha un totale di 7400 nel 1900 e di 22,710 nel 1901. Nè questo notevole aumento è in proporzione col cresciuto numero degli atti ricevuti: questi, infatti, che nel 1899, non compresi gli atti di pubblicazioni matrimoniali, ammontarono in tutto il distretto a 112,059, furono 117,350 nel 1900 e 119,439 nel 1901.

Nonostante però tali risultanze, tutti i Regi Procuratori del distretto, e con essi il Procuratore generale, sono concordi nello attestare che il servizio procede in modo abbastanza soddisfacente, giudizio sintetico, fondato evidentemente non sul numero comparativo delle irregolarità rilevate, ma bensì sull'andamento generale del servizio.

Del resto, anche per questo distretto devesi notare che il maggior numero d'irregolarità consiste nella persistente identità degli stessi testi. Questa, che nel 1891 aveva dato luogo appena a 69 rilievi, nel 1900 salì a 4154, e nel 1901 a 18,422, e cioè a circa nove decimi delle irregolarità accertate per quell'anno; ed in questa enorme cifra il maggior contingente (9710) fu dato dal circondario di Cremona, ed il minore (38) da quello di Crema. Ma in ordine a tale irregolarità i Regi Procuratori osservano esser questo un inconveniente cui difficilmente si può ovviare, stante la difficoltà nei piccoli comuni agricoli di avere dei testi disponibili nelle ore d'ufficio. Anzi, avendo il Regio Procuratore di Cremona fatto dei richiami in proposito agli Ufficiali di stato civile, questi risposero esservi costretti dalla necessità, in quanto non solamente le parti non si presentano mai coi testimoni, ma occorrono benanche sollecitazioni per ottenere la presenza delle stesse parti interessate.

Fra le irregolarità verificatesi merita speciale menzione quella

rilevata a Pieve d'Olmi, dove furono adibite come testimoni persone minorenni in molti atti di nascita, i quali, quindi, con sentenza del Tribunale di Cremona, sopra richiesta del Pubblico Ministero, vennero annullati ordinandosene la rinnovazione.

Il Procuratore generale assicura che le verifiche quadrimestrali furono eseguite a tempo debito e con zelo dai Pretori, dei quali egli segnala come meritevoli di speciale encomio per maggior diligenza, nel 1900, i Pretori di Breno, del 3° mandamento di Brescia e d'Iseo, e nel 1901, i Pretori del 2° mandamento di Bergamo, di Caprino, di Lovere, di Sarnico, di Zogno e di Edolo. Assicura pure che in tutto il distretto furono esattamente osservate le prescrizioni dell'articolo 104, fatta eccezione di parecchi uffici del circondario di Salò, i quali, sotto questo riguardo, nell'anno 1900 lasciarono molto a desiderare.

Distretto di Cagliari. — Dal confronto fra i dati numerici del 1900 e quelli del 1901 si rileva che le irregolarità riscontrate sono nell'ultimo anno in notevole diminuzione. Infatti le irregolarità comuni a tutt'i registri, che nel 1900 furono 2729, nell'anno successivo furono 1283; quelle speciali ai registri di nascita scesero da 179 a 49; quelle dei registri di matrimonio da 565 a 67, e quelle dei registri di morte da 78 a 13. E così da un totale di 3561 irregolarità, verificatesi nel 1900, si scese nel 1901 a 1412, cioè 2149 in meno. In nessuno dei due anni si riscontrarono irregolarità speciali ai registri di cittadinanza.

Tali risultati bastano da soli a dimostrare come progressivo e rapido si presenti il miglioramento in questo servizio, specie se si considera che le 1412 irregolarità constatate nell'ultimo anno non riguardano la sostanza dell'atto, ma la mera forma, quali l'abituale adibizione degli stessi testi, le abrasioni, gli spazi in bianco, ecc. Ed è notevole che in ogni specie d'irregolarità si è avuta una sensibilissima diminuzione, ciò che prova i buoni frutti della vigilanza esercitata sugli uffizi di stato civile. Così gli spazi lasciati in bianco, che nel 1900 furono 900, nel 1901 furono 84 soltanto; i casi di omessa indicazione, nei registri di matrimonio, se i genitori degli sposi fossero o no coniugati, da 515 scesero a 25, e così del pari in quasi tutte le altre specie.

È meritevole di speciale menzione il circondario di Lanusei,

nel quale appena qualche lieve irregolarità ebbesi a constatare nel 1900, e nessuna nel 1901. E viceversa il circondario, che diede luogo al maggior numero di rilievi così nel 1900, come nel 1901, fu quello di Nuoro, il quale figura per ben 705 nelle 1412 irregolarità verificatesi nel 1901 in tutto il distretto, mentre il circondario di Cagliari vi figura per 274, quello di Oristano per 221, per 127 quello di Sassari, e per 95 quello di Tempio.

Fa inoltre osservare il Procurator generale che il maggior numero delle infrazioni verificatesi va addebitato a pochi uffici di stato civile, mentre la massima parte di questi dimostrò una perfetta regolarità; e che il disposto dell'articolo 104 fu generalmente osservato, mentre soltanto tre volte nel circondario di Oristano e dieci in quello di Sassari si ebbe ritardo nello invio dello avviso della celebrazione di matrimonio al Procuratore del Re.

Distretto di Casale. — Dalle lunghe ed elaborate relazioni fatte dalla Procura generale di Casale per gli anni 1900 e 1901, l'ultima delle quali specialmente redatta con molta cura e diligenza dal sostituto cav. Regazzoni, segnalato perciò dal suo superiore come meritevole di speciale encomio, risulta che i Pretori del distretto di Casale, ad eccezione di quelli di Mombaruzzo e di Acqui, corrisposero in modo poco soddisfacente, sia nelle verifiche quadrimestrali, sia nel fornire i dati statistici. I più negligenti furono i Pretori di Bobbio e del 1° mandamento di Alessandria: quest'ultimo specialmente non ebbe a rilevare nelle sue verifiche veruna irregolarità, mentre il Regio Procuratore ne trovò poi ben 670, alcune delle quali abbastanza gravi.

Nè soltanto i Pretori, ma anche i Procuratori del Re non sempre diedero prove di molta diligenza, se si eccettuano quelli di Casale, di Alessandria e segnatamente quello di Bobbio, che procedette ad una verifica accuratissima dei registri dello stato civile del circondario.

Il Procuratore generale, pertanto, dubita della esattezza delle cifre riportate nei prospetti, specie pel circondario di Voghera. Oltracciò non tutti i Regi Procuratori compilarono i prospetti in conformità del modulo; onde la Procura generale ha fatto il suo riassunto, per questa volta, come meglio ha potuto; ma ad ottenere maggiore esattezza negli anni futuri ha diramato apposita circolare.

Fra le irregolarità constatate nel 1901 ecco le più notevoli. Per due nati-morti si ricevettero due atti di morte invece di due atti di nascita. In un atto di nascita di una nata-morta, ricevuto tardivamente previa autorizzazione del Tribunale, si afferma essere stata *presentata e riconosciuta senza vita* la neonata, locchè non può rispondere alla realtà, trattandosi di un parto avvenuto già da parecchi mesi. Nel registro degli atti di nascita del comune di Fontanile si trovò in bianco lo spazio destinato alla registrazione dei due primi atti, ed il Segretario comunale si scusò dicendo che si trattava di due nascite a lui denunziate in casa sua, e per le quali i denunzianti non si erano più curati di fornirgli i necessari chiarimenti. Nel comune di Ottone un atto di morte fu raschiato interamente, e quindi scritto di nuovo in modo tale da non potersi leggere. Nel comune di Alfiano Natta fu constatata, nella verifica quadrimestrale, la interruzione del servizio dello stato civile per gli atti di nascita e di morte dal 1° gennaio al 9 aprile 1901, e ciò perchè il segretario comunale era sotto processo e latitante: laonde fu necessario provocare sentenza del Tribunale, con cui fu autorizzata, in via di rettifica, la ricezione tardiva degli atti omessi. In un atto di matrimonio nel comune di Serralunga si afferma essersi alla sposa minorenne dato il consenso dai genitori, i quali invece erano morti.

Distretto di Catania. — Il Procuratore generale riferisce che in quel distretto il servizio dello stato civile procedette abbastanza bene, e segnatamente nel circondario di Modica, dove pochissime e lievi irregolarità furono riscontrate nel 1900, e nessuna nel 1901.

Anche nel circondario di Caltagirone, che negli anni addietro asciò tanto a desiderare, ben poche furono le irregolarità accertate nel 1900 e 1901; nel quale ultimo anno non furono riscontrate che alcune raschiature in due atti di matrimonio del comune di San Cono ed in un atto di nascita del comune di Caltagirone, alcune postille non regolari in vari atti dei comuni di Raddusa, Palagonia e Mineo, e la menzione del nome della madre naturale, senza che constasse del suo consenso, in un atto di nascita del comune di Grammichele.

Neppure nel circondario di Catania furono molte le irregolarità in confronto al gran numero degli atti redatti. Nelle verifiche quadrimestrali dei Pretori tre sole ne furono rilevate nel comune di

Linguaglossa, cioè due nomi sbagliati ed una dichiarazione di nascita fatta da altri anzichè dal padre, senza che ne risultasse il motivo. Ma parecchie altre ne furono poi rilevate dal Procuratore del Re nella verifica annuale, come atti annullati senza indicazione del motivo, variazioni od aggiunte nelle interlinee, spazi in bianco, abrasioni e cancellature, ecc.

Più numerose e più gravi furono le irregolarità accertate nei circondari di Siracusa e di Nicosia, specie in quest'ultimo, dove, oltre alle solite irregolarità sopraindicate, si ebbero a riscontrare molti atti mancanti della firma dei testimoni e dell'uffiziale dello stato civile nei comuni di Troina e di Leonforte; parecchi atti di matrimonio mancanti del consenso dei genitori della sposa minorenne nei comuni di Agira, Assoro e Cerami; sei atti di nascita di gemelli nel comune di Catenanuova e quattro nel comune di Sperlinga mancanti dell'indicazione del primo nato; nello stesso comune di Sperlinga un atto di matrimonio, nel quale è indicato come luogo di residenza della sposa il comune di Agira, mentre in quest'ultimo non vennero fatte le pubblicazioni.

Il Procuratore generale assicura che le annotazioni prescritte dagli articoli 54 e 104 furono generalmente eseguite, tranne che in un atto del comune di Santa Maria di Licodia ed in sedici atti del comune di Linguaglossa, nel 1900, ed in molti atti del comune di Sortino nel 1901.

Distretto di Catanzaro. — Anche in questo distretto, e specie nei circondari di Castrovillari e di Rossano, il servizio in parola procedette in modo soddisfacente nel biennio 1900-901.

Le irregolarità accertate in tutto il distretto, nel 1901, furono 1287, delle quali 77 nel circondario di Catanzaro, 522 in quello di Cosenza, 69 in quello di Gerace, 89 in quello di Monteleone, 494 in quello di Nicastro, 17 in quello di Palmi e 19 nel circondario di Reggio Calabria. È da notare che le 89 irregolarità constatate nel circondario di Monteleone furono tutte rilevate dal Procuratore del Re, mentre i Pretori non ne avevano rilevata alcuna nelle verifiche quadrimestrali.

Le maggiori infrazioni furono commesse dall'uffiziale dello stato civile di Brancaleone Superiore (comune di Gerace) e da quello di Martone. Il primo, come fu accertato mediante inchiesta provo-

cata da ricorsi dei cittadini, soleva allontanarsi spesso dalla residenza, e quindi inscriveva con data posteriore gli atti di nascita per sfuggire alle conseguenze penali, facendo rientrare, contrariamente al vero, la data della nascita infra i 5 giorni anteriori a quello della iscrizione, e mettendosi così benanche in contradizione coi registri parrocchiali. Il secondo, poi, consentì la celebrazione di un matrimonio per procura. Contro entrambi i detti uffiziali fu proceduto penalmente, e si provvide inoltre alla rettifica degli atti dell'ufficio di Brancaleone Superiore ed all'annullamento del matrimonio celebratosi per procura nell'ufficio di Martone.

Le annotazioni prescritte dagli articoli 54 e 104 dell'ordinamento dello stato civile vennero dappertutto puntualmente eseguite, ad eccezione del comune di San Giovanni in Fiore, dove l'ufficiale dello stato civile vi si mostrò ostinatamente riluttante. Epperò fu dapprima contro il medesimo provocato giudizio penale, rimasto senza effetto per la sopraggiunta amnistia; e poscia, persistendo egli a non dar ascolto ai richiami ed alle esortazioni del Regio Procuratore, questi richiedeva al Prefetto un provvedimento atto a rimuovere l'inconveniente; e fu perciò destinato a quell'ufficio un commissario, scelto nella persona del segretario della Regia Procura, il quale, dopo un paziente lavoro durato 12 giorni, riuscì ad eseguire tutte le annotazioni degli atti di matrimonio sui rispettivi atti di nascita.

Distretto di Firenze. — Ove si confrontassero i dati numerici del 1900 con quelli del 1901, si avrebbe per quest'ultimo anno un notevole peggioramento, inquantochè le irregolarità accertate, che nel 1900 furono in complesso 4091, nell'anno successivo salirono a 9691, cioè a più del doppio. Ed a questo aumento contribuirono, quale più quale meno, tutti i circondari, specie quello di Firenze, ad eccezione di quello di Siena, che nel 1900 figurò per 30 irregolarità, e nel 1901 per 12. Devesi però ripetere qui quel che fu detto pel distretto di Brescia, che cioè la rilevante cifra del 1901 viene assorbita nella massima parte dall'abituale adibizione degli stessi testi, la quale irregolarità figura nel solo circondario di Firenze per 6752 volte.

Così essendo, e considerato che la persistente identità di testimoni è spesso un'assoluta necessità, il Procuratore generale, non

ostante il cresciuto numero delle irregolarità accertate, dovuto probabilmente ad un maggior rigore e ad una maggiore diligenza adoperata nelle verificazioni, ritiene che il servizio sia in progressivo miglioramento in quasi tutti gli uffici.

Infatti tutti i Procuratori del Re concordemente attestano che, tranne poche eccezioni, i registri sono tenuti con ordine e precisione, e gli atti son redatti con chiarezza e nitidezza di scrittura e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte.

Soltanto in pochi comuni, durante il 1901, si sono rilevate irregolarità di speciale importanza. Così nel comune di Galluzzo e nell'ufficio 2° di Firenze si riscontrarono delle correzioni nella data delle nascite, da far sospettare che quelle alterazioni siano state fatte per coprire le tardive dichiarazioni, ricevute senza la necessaria autorizzazione. In qualche altro comune, come in Campagnatico, negli atti di nascita si è ammessa la denuncia, fatta da terze persone, del nome della madre e talora di entrambi i genitori naturali, senza che constasse del loro consenso. Nel comune di Greve, nel 1900, si ricevette l'atto di nascita, come di nati-morti, di due feti, l'uno di due mesi e l'altro di tre. Nello stesso comune, dai registri degli atti di nascita apparisce la nascita di due bambini, uno maschio e l'altro femmina, figli degli stessi coniugi, avvenuta alla distanza di quattro giorni l'una dall'altra; e dalle indagini fatte rimase accertato trattarsi di una erronea ripetizione, la quale dimostra come in quell'ufficio non si ricevano gli atti regolarmente, ma si prendano appunti per redigerli a comodo. Nel comune di Vaglio, in due casi si è celebrato il matrimonio di spose minorenni, prive di genitori, col consenso del solo tutore anzichè del Consiglio di famiglia.

In tutto il distretto, in generale, fu curata l'osservanza degli articoli 54 e 104, concernenti le annotazioni a margine degli atti di nascita.

Distretto di Genova. — Nei circondari di Genova e di Castelnuovo di Garfagnana vi fu miglioramento nel biennio 1900-1901, ma tuttavia resta ancor molto a desiderare, specie nei comuni rurali. Nel comune di Mele (Genova) fu annullato un atto di matrimonio ed un altro ne fu rettificato a Campoligure senza che fosse intervenuta sentenza. Pure a Campoligure in un atto di nascita fu-

rono indicati i nomi dei genitori naturali senza il loro consenso, e si disse non aver potuto il padre fare la denuncia perchè già morto.

Meglio procedette il servizio nei circondari di Chiavari, Oneglia, Pontremoli e San Remo, nei quali le irregolarità verificatesi non furono molte nè di grave entità. Meglio ancora nei circondari di Massa e di Sarzana, nel primo dei quali nessun rilievo ebbe a farsi nel 1900 e pochi nel 1901; e nel secondo, nessuno in entrambi gli anni, se si eccettua la mancanza degl'indici annuali nel comune di Spezia.

Il circondario di Finalborgo, che nel 1900 aveva dato luogo a pochissimi rilievi, presentò un peggioramento nel primo quadrimestre del 1901, nel quale si ebbero a constatare molte irregolarità, che però andarono man mano diminuendo, tanto che nel terzo quadrimestre in soli 13 comuni sopra 46 furono fatti dei rilievi e di poca importanza.

Dove fu grave e persistente il peggioramento, nel 1901, rispetto all'anno precedente, è il circondario di Savona. Mentre nel 1900 si ebbero a rilevare poche irregolarità ed in qualche comune, nell'anno successivo esse crebbero assai di numero ed in molti comuni. Sbagli nei nomi e nelle firme, cancellature senza approvazioni, mancanza di allegati, ecc., ma in maggior numero le sovrapposizioni di parole su altre cancellate. Un atto di nascita nel comune di Savona è scritto interamente su altro cancellato.

Dal Procuratore generale vengono segnalati per diligenza e zelo gli uffiziali dello stato civile di Chiavari, Lavagna, Rapallo e Santa Margherita Ligure nel circondario di Chiavari; quelli di Genova, Serra Riccò, Sori, Pieve di Sori, Sestri Ponente, Cornigliano e Voltri nel circondario di Genova; quelli di Carrara, Casola e Rocchetta di Vara nel circondario di Massa; e quelli di Bordighera, Vallecrosia, Taggia e Ventimiglia nel circondario di San Remo. Viceversa vengono indicati, per la cattiva scritturazione e per la poca cura con cui redigono gli atti e tengono i registri, l'uffiziale dello stato civile di Badalucco nel circondario di San Remo, e quelli di Struppa, Apparizione, Tribogna, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Sant'Olcese, Casella, Val Brevenna, Borzoli, Torriglia e Rossiglione nel circondario di Genova.

Distretto di Lucca. — Il Procuratore generale attesta in complesso un progressivo miglioramento, specie nei circondari di Livorno e di Volterra, nel primo dei quali, durante il 1900, nessun registro diede motivo a rilievi, e nel secondo occorse solo avvertire i Sindaci di Cecina e di Casale a non servirsi sempre delle stesse persone quali testimoni, ed il Sindaco di Suvereto a non più tenere come regola costante la dispensa dalla presentazione dei neonati negli atti di nascita. Anche negli altri circondari di Lucca, Pisa e Portoferraio il servizio, nel 1900, procedette in modo abbastanza soddisfacente, non essendosi constatate molte irregolarità nè di grave importanza. Ed il miglioramento ebbe ancor più ad accentuarsi nel 1901, nel quale furono rilevate nel circondario di Lucca 10 irregolarità soltanto sopra 20,027 atti ricevuti, in quello di Livorno 15 sopra 6115 atti, in quello di Pisa 114 sopra 17,518, nel circondario di Portoferraio 167 sopra 1409 ed in quello di Volterra 199 sopra 5160 atti.

Va però notato che, secondo è detto nella relazione del Procuratore generale, oltre alle surriferite irregolarità, se ne riscontrarono parecchie altre non contemplate nel modulo, e delle quali non fu tenuto conto nel prospetto rimesso. Di esse quel magistrato non indica il numero, ma soltanto le specie, e le principali consistono nel costante sistema di dispensare dalla presentazione del neonato, pur adducendone un motivo non adeguato oppure usando la formula: *per asserta grave ragione*; nell'essersi talora l'ufficiale dello stato civile recato in casa della puerpera per ricevere la dichiarazione di nascita, nell'essersi dal Pretore talvolta apposta la vidimazione dopo l'ultimo atto del quadrimestre, anzichè nell'ultimo atto anteriore alla verifica, nell'essersi in qualche ufficio adoperato un inchiostro troppo chiaro e sbiadito, ecc.

Fu generalmente osservato il disposto degli articoli 54 e 104, secondo assicura il Procuratore generale.

Distretto di Messina. — Anche in questo distretto, secondo riferisce il Procuratore generale, il servizio dello stato civile, nel biennio 1900-1901, diede risultati piuttosto soddisfacenti in raffronto agli anni anteriori.

Oltre alle consuete irregolarità di forma, verificatesi in vari uffizi, e che sono quelle che si sogliono verificare, più o meno, in

quasi tutti i distretti, come le abrasioni, le quantità espresse in cifra, gli spazi lasciati in bianco, la persistente identità di testi, le variazioni e postille non approvate regolarmente, ecc., le più notevoli irregolarità che si ebbero a constatare sono le seguenti: Nell'ufficio di Francavilla fu annullato un atto senza l'autorizzazione del Tribunale; in molti uffici del circondario di Mistretta la dichiarazione di chiusura in fin d'anno nei registri fu fatta in margine, anzichè dopo l'ultimo atto, com'è prescritto; in un atto di morte del comune di Mirto fu assunto come teste lo stesso dichiarante; in un atto di nascita del comune di San Salvatore di Fitalia fu omessa la paternità del neonato, lasciandosi in bianco lo spazio all'uopo destinato; in parecchi atti dei comuni di San Salvatore, Montagnareale ed Oliveri mancano le firme dei dichiaranti o dei testi o dell'ufficiale ricevente.

È degno di nota il fatto che il Municipio di Messina, il quale era in arretrato coll'indice di tre decenni, ha finalmente, dietro molteplici sollecitazioni, compiuto tale lavoro, al certo di non piccola mole.

I Regi Procuratori concordemente assicurano che in generale fu ottemperato all'articolo 104.

Distretto di Milano. — Il Procuratore generale si è limitato a riferire le principali irregolarità constatate nei vari comuni del distretto durante gli anni 1900 e 1901, e che sono le seguenti: Nel comune di Mornago 7 atti raccolti da un ufficiale dello stato civile furono firmati dal successore; in parecchi comuni vi sono atti di nascita di gemelli senza la indicazione del primo nato; in qualche atto di nascita è indicato il nome della madre naturale senza che consti del suo assenso; in molti atti mancano le firme dei dichiaranti o dei testi o dell'ufficiale dello stato civile, e talora vi sono le firme di persone non nominate nell'atto; in un atto di nascita dell'ufficio di Consonno è dichiarante lo stesso ufficiale dello stato civile; in parecchi uffici furono ricevuti atti di nascita tardivamente senz'autorizzazione; nel comune di Marnate la firma del Sindaco per lo più è apposta negli atti con un timbro di gomma; nei comuni di Melzo e Pozzuolo Martesana furono corretti arbitrariamente atti già sottoposti alla verifica quadrimestrale.

Le maggiori irregolarità si verificarono nel circondario di Pa-

via; e viceversa il circondario che diede luogo a minori rilievi nel 1901 fu quello di Monza, dove non si riscontrarono che poche parole raschiate nei registri del comune di Carate Brianza; e nei comuni di Nova e di Cologno Monzese, oltre al quasi costante intervento degli stessi testi, si notò che l'inchiostro da questi usato è diverso da quello del contesto degli atti.

Il Procuratore generale assicura che generalmente l'osservanza dell'articolo 104 non incontra più ostacoli. Ad eccezione dell'uffiziale dello stato civile di Cassano d'Adda, espressamente richiamato al dovere, tutti gli altri mandano puntualmente ai Procuratori del Re i prescritti avvisi, e puntualmente susseguono le annotazioni, che solo nel Tribunale di Como sono in arretrato, a togliere il quale inconveniente furono impartite disposizioni. Un arretrato, e più notevole, vi era pure nel Tribunale di Lecco, ma fu tolto per merito dal nuovo cancelliere Pasi Carlo, che il Procuratore generale segnala perciò come meritevole di speciale encomio.

Distretto di Napoli. — Anche pel distretto di Napoli, come per quasi tutti gli altri, il maggior numero d'irregolarità, nel biennio 1900-1901, consistette nella frequente adibizione degli stessi testi, e negli spazi lasciati in bianco. Pel 1901, quella fu constatata 3383 volte, in massima parte nel circondario di Napoli; e questi, ossia gli spazi lasciati in bianco, 6702 volte, quasi tutte nel circondario di Cassino. Le irregolarità più numerose e più importanti, nel detto anno, si riscontrarono appunto nel circondario di Cassino: nessuna invece in quello di Melfi.

I comuni di Gragnano, San Giovanni a Teduccio e Barra trascurarono affatto, nel 1901, la consegna alla cancelleria del Tribunale del doppio originale dei registri dello stato civile. Il comune di Barra, anzi, non aveva neppur consegnato quelli dei due anni precedenti: si dovette perciò invitare il Prefetto a mandare sul luogo un Commissario governativo che provvedesse al dovuto invio dei registri, ed in pari tempo si procedette al giudizio disciplinare.

Quanto all'osservanza degli articoli 54 e 104, il Procuratore generale riferisce risultare dalle verificazioni fatte che ben 277 annotazioni furono omesse durante l'anno 1901, sebbene non si sappia, egli soggiunge, se si debba qualificarle addirittura omesse o

soltanto ritardate, come fu constatato per alcuni comuni nell'anno precedente.

Distretto di Palermo. — Tutti i Procuratori del Re del distretto, in seguito alle fatte verifiche, si dichiararono in complesso soddisfatti dell'andamento del servizio per gli anni 1900 e 1901, e segnatamente quelli di Caltanissetta, Girgenti e Sciacca. Durante l'anno 1901, nessun rilievo fu fatto in quest'ultimo circondario, e pochi e di lieve importanza ne furono fatti negli altri due.

I comuni che diedero luogo a maggiori rilievi furono quelli dei circondari di Palermo, Termini Imerese e Trapani. In quasi tutti i comuni del circondario di Palermo, i registri dello stato civile nel 1901 furono tenuti molto male, essendosi riscontrate frequentissime cancellature, moduli lasciati in bianco, calligrafia talvolta affatto inintelligibile, atti scritti per errore e poi annullati. Nel registro degli atti di nascita del comune di Palermo si trovò un duplicato di un atto precedente, annullato e sostituito con un atto diverso scritto al margine; in quasi tutti i registri poi si constatò la mancanza del verbale di chiusura. Nel registro degli atti di morte del comune di Bagheria pel 1900 furono trovati 74 atti sforniti della firma dell'ufficiale dello stato civile. Nel registro delle nascite di Partinico pel 1901 alcune cancellature furono approvate da un ufficiale diverso da quello che ricevette e sottoscrisse l'atto. Un atto di morte del comune di Ficarazzi porta soltanto a margine, e non pure nel corpo dell'atto, il nome e cognome della persona cui si riferisce. In un atto del registro dei matrimoni del comune di Brancaccio si trovarono, prima delle firme, sei righe in bianco state poi interlineate, ciò che farebbe supporre essere stato l'atto in precedenza firmato in bianco.

Nello stesso circondario di Palermo, però, vanno lodati per l'ottima tenuta dei registri i comuni di Corleone, Bisacquino, Godrano, Villafrati, Cinisi, Giuliana, Isola delle Femmine e sopratutto Contessa Entellina.

Assicura poi il Procuratore generale che le disposizioni degli articoli 54 e 104, tranne poche eccezioni, furono generalmente osservate.

Distretto di Parma. — Anche in questo distretto si ebbe nel servizio dello stato civile, durante gli anni 1900-1901, sufficiente

regolarità, riguardando la massima parte dei fatti rilievi più la trascuranza delle forme che la sostanza degli atti. Dove, in generale, il servizio procedette meglio è nei circondari di Parma e di Piacenza. Anche nel circondario di Modena nulla di grave fu rilevato, e neppure in quello di Reggio Emilia, nel quale vi è un continuo miglioramento, così che si nota una sensibile differenza non soltanto fra le risultanze del 1900 e quelle del 1901, ma benanche fra il primo e l'ultimo quadrimestre dello stesso anno 1901. Meno regolare procedette il servizio nel circondario di Pavullo, nel quale è maggiore il numero delle infrazioni accertate. Il fatto più grave si constatò nel comune di Sestola, dove fu celebrato un matrimonio per procura, fatta dallo sposo a suo padre. Un altro fatto pur gravissimo fu rilevato in un atto di nascita del comune di Tornolo (circondario di Borgotaro), nel quale fu scritto che il marito della madre del neonato trovavasi in America da undici anni, e venne perciò il neonato medesimo riportato in margine come figlio di genitore ignoto.

Il disposto degli articoli 54 e 104 fu puntualmente osservato in tutto il distretto, durante il 1901, anche nel circondario di Pavullo, dove nell'anno precedente era stato invece alquanto trascurato.

Distretto di Roma. — Molto soddisfacenti, in complesso, secondo riferisce il Procuratore generale, furono i risultati degli anni 1900 e 1901 rispetto all'anno precedente, il quale, specie nei circondari di Roma, di Velletri e di Frosinone, presentava un serio peggioramento in questo ramo di servizio.

Le irregolarità accertate nel 1900 furono in numero assai minore dell'anno precedente; pochissime quelle che riguardano la validità dell'atto, e non molte quelle che ne viziano la forma. Gli uffici, ove peggio procedette il servizio nel detto anno, furono quelli di Montefiascone e di Marta nel circondario di Viterbo. Nel comune di Marta, fra l'altro, il registro degli atti di morte non contiene alcun atto durante il primo quadrimestre, mentre si è accertato che in quel periodo di tempo vi furono 18 decessi.

Nel 1901 si accentuò ancora più il miglioramento in quanto attiene alle trasgressioni sostanziali. Esiste però sempre una così fitta rete di piccole irregolarità nell'estrinseca tenuta dei registri,

da mostrare che siamo ancor lungi dalla perfezione. Sono sempre le medesime cancellature, gli spazi non interlineati, scritture non intelligibili, quantità numeriche scritte in cifre, verbali di chiusura fuori posto, firme sovrapposte, atti annullati senza la indicazione del motivo, mancata od irregolare compilazione degl'indici, persistente identità di testimoni, dispensa senz'adeguato motivo dalla presentazione dei neonati, ecc. Ed è notevole che quasi tutte le irregolarità accertate nel 1901 si riferiscono agli uffici compresi nei circondari di Roma e Viterbo; poche e lievissime nel circondario di Velletri; nessuna in quelli di Civitavecchia e Frosinone.

Inoltre il Regio Procuratore di Roma deplora l'abusivo sistema invalso, deplorato pure dal suo collega di Viterbo, di preparare innanzitempo gli atti di matrimonio e di scrivere a comodo quelli di nascita e di morte, e lamenta altresì che negli atti di nascita, specie nel comune di Roma, si sbaglia spesso o si omette addirittura il cognome della madre, e negli atti di morte s'indicano in modo incompleto ed inesatto le generalità, delle quali talvolta neppure una corrisponde al vero.

Distretto di Torino. — Anche in questo distretto, stando ai rapporti dei singoli Procuratori del Re, vi fu negli anni 1900 e 1901 miglioramento rispetto agli anni anteriori. Certo si riscontrarono anche qui le solite specie d'irregolarità derivanti da sistematica trascuranza; ma le disposizioni più importanti di legge furono da per tutto osservate, e fu in decrescenza il numero delle trasgressioni più gravi. Generale fu pure l'osservanza degli articoli 54 e 104, concernenti le annotazioni a margine degli atti di nascita.

Un caso tipico si ebbe in Bibiana (circondario di Pinerolo), dove pel matrimonio di un tale maggiore degli anni 21 fu richiesto dall'uffizio dello stato civile il consenso del Consiglio di famiglia.

Il Procuratore generale assicura che egli, penetrato di tutta l'importanza di questo servizio, ne vigila con grande zelo ed assiduità l'andamento, e fa oggetto di speciale sorveglianza i comuni meno diligenti, dei quali ha compilato un elenco. Egli inoltre con apposite circolari ebbe ad impartire istruzioni in proposito ai dipendenti Procuratori del Re, ingiungendo loro, fra l'altro, di non riservare alla verifica annuale i procedimenti penali contro gli ufficiali

dello stato civile responsabili d'irregolarità, ma di provvedere prontamente al seguito delle verifiche quadrimestrali, specie nei casi più gravi, affinchè più efficace ed esemplare riesca la condanna. E tale fu il sistema seguìto durante l'anno 1901.

Distretto di Trani. — Poche furono le irregolarità rilevate nel biennio 1900-1901. Le principali, nel 1900, furono: abituale adibizione degli stessi testi in 23 uffici; cancellature ed abrasioni in 9 atti di vari uffici; mancanza della firma dell'ufficiale dello stato civile in 2 atti ed in un altro la firma di un ufficiale diverso da quello che aveva ricevuto l'atto; omissione od errore di data in 6 atti; annullamento di 4 atti senza indicarsene il motivo; un registro mancante del verbale di chiusura, mancanza d'indici in molti uffici; 3 dichiarazioni tardive di nascita; mancata annotazione di riconoscimento di figli naturali in margine di 4 atti di nascita; indicazione dei genitori naturali, in un atto di nascita, senza che constasse del loro consenso. Nel 1901 si constatò la mancanza di firme in pochi atti dei comuni di Francavilla, Galatina, Gallipoli, Poggiardo, Casarano e Ceglie; qualche errore materiale di nomi negli atti del comune di Manfredonia; qualche abrasione e la persistente identità di testi in pochi comuni dei circondari di Taranto e di Lecce.

Le due trasgressioni più gravi furono rilevate, una nel comune di Lesina, dove fu celebrato nel 1900 il matrimonio di un trovatello di anni 19 senza il consenso del Consiglio di tutela; e l'altra nel comune di Minervino di Lecce, dove nel 1901 fu celebrato il matrimonio di un giovane diciassettenne senza che fosse intervenuta la dispensa sovrana dallo impedimento dell'età.

Fu, in generale, osservato il disposto degli articoli 54 e 104, meno poche eccezioni verificatesi nei comuni di Faggiano, di Pulsano e segnatamente di Canosa.

Si sono distinti infine, per la inappuntabile tenuta dei registri e degli atti dello stato civile, gli uffici di Lucera, Sansevero e Cerignola.

Distretto di Venezia. — Anche in questo distretto vi fu, nel biennio 1900-1901, un sensibile miglioramento, quantunque non si possa ancora affermare, per il non indifferente numero delle irrego-

larità rilevate, che il servizio proceda con la desiderata esattezza; e ciò a causa della negligenza di non pochi segretari comunali, i quali non si rendono ragione della importanza di questo servizio, in gran parte ad essi affidato.

Del resto trattasi delle solite specie d'irregolarità, comuni a quasi tutti i distretti. Merita speciale rimarco la frequente mancanza, negli atti di matrimonio dei minorenni, della menzione del consenso degli ascendenti. Oltre a ciò, in parecchi casi si è pure constatata la mancata od irregolare chiusura dei registri ed una trascuranza negli allegati e nella compilazione degli indici.

Sono state inoltre rilevate moltissime irregolarità (4343), che dal Procuratore generale vengono riportate come non previste nelle finche del modulo ministeriale. Esse riguardano nella massima parte l'abituale dispensa dalla presentazione dei neonati (3055 nel solo circondario di Rovigo); la omissione, in margine, di alcuni dei nomi segnati nel corpo dell'atto (480); mancanza di visto agli allegati (131); divario fra le firme ed i nomi scritti nell'atto (91); omessa indicazione della data dell'atto, con cui il segretario comunale fu delegato a fungere da uffiziale dello stato civile (75), ed altre irregolarità di minore importanza. Ma, se ben si osserva, quasi tutte siffatte irregolarità potevano forse trovar posto in qualcuna delle colonne del modulo, senza bisogno di farne nuove categorie speciali.

Fu generalmente ottemperato al disposto dell'articolo 104.

IV.

Riassumendo: da quanto riferiscono i Procuratori generali si può ritenere che l'andamento di questo importante ramo di servizio, destinato a registrare solennemente gli atti più salienti dell'umana esistenza, sia quasi dappertutto in via di costante e progressivo miglioramento. Non si potrà però valutare esattamente tale miglioramento se non quando da tutte le Procure generali verranno forniti annualmente dati statistici precisi ed uniformi.

E poichè tale precisione ed uniformità di metodo mancarono finora a causa principalmente della erronea interpretazione data da

taluni uffici alla richiesta fatta con la circolare ministeriale 7 luglio 1900, io propongo che la Commissione inviti il Ministro Guardasigilli ad impartire all'uopo le necessarie istruzioni esplicative, dopo che il Comitato di statistica avrà esaminato se e quali modificazioni possano utilmente introdursi nei moduli prescritti con l'anzidetta circolare.

Roma, dicembre 1902.

N. Cocucci, *relatore.*

Irregolarità comun[illegible]

DISTRETTI di Corte di appello	Mancata vidimazione dei registri, o ritardata trasmissione di essi da parte dei presidenti di tribunale	Atti ricevuti in ritardo, senza giustificato motivo	Mancanza d'ordine progressivo, cioè inserzioni di atti anteriori dopo quelli di data posteriore	Mancanza del nome delle persone a cui l'atto si riferisce	Nomi sbagliati	Nomi ed atti non esattamente trascritti in entrambi gli originali dei registri	Indicazione in margine di nomi diversi da quelli segnati nel testo dell'atto	Adibizione abituale delle stesse persone come testimoni	Adibizione di testi minorenni	Spazi o frazioni di linea lasciati in bianco	Quantità espresse in cifre e non in tutte lettere	Carattere inintelligibile, abbreviature	Abrasioni, cancellature che impediscono di leggere le parole cancellate	Variazioni od aggiunte nelle interlinee e non appiè dell'atto, o non munite dell'*approvato*, prima della firma
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ancona	2	6	3	1	..	16	12	3,884	..	1,071	280	295	117	41[illegible]
Aquila	3	5	9	6	38	37	41	678	8	1,013	180	33	174	12[illegible]
Bologna	..	4	9	4	74	12	5	2,851	..	645	3,751	450	233	7[illegible]
Brescia	1	6	4	3	31	5	5	18,422	..	467	576	6	722	6[illegible]
Cagliari	1	..	7	1	3	21	8	605	..	84	1	8	117	2[illegible]
Casale	5	1	28	..	84	24	32	8,812	3	988	2,212	27	505	11[illegible]
Catanzaro	4	..	1	9	2	3	1	45	..	839	26	49	31	1[illegible]
Firenze	1	6	1	3	14	14	4	8,055	8	189	8	446	239	6[illegible]
Lucca	..	..	1	..	15	4	10	15	..	50	4	42	114	1[illegible]
Napoli	8	..	6	2	6	36	4	3,383	..	6,702	77	4	124	29[illegible]
Parma	..	..	2	2	9	12	3	2,115	..	2,512	174	548	441	2[illegible]
Roma	..	..	1	3	3	6	..	636	..	527	8	14	72	7[illegible]
Torino	2	11	14	31	71	75	24	11,850	5	6,977	1,117	287	1,961	52[illegible]
Venezia	..	73	60	40	94	116	54	19,782	1	12,540	2,644	162	1,360	23[illegible]
Totale	27	112	146	105	444	381	203	81,133	25	34,604	11,058	2,371	6,210	1,69[illegible]

tutti i registri.

Mancanza di firma a ciascun atto	Firme di ufficiali dello stato civile o di testi diversi dai nomi indicati nell'atto	Omissione di data	Mancata enunciazione della qualità in cui agisce l'ufficiale di stato civile, quando non sia il sindaco	Erronea indicazione dell'ufficiale di stato civile davanti a cui l'atto si fece	Mancata indicazione del motivo per cui un atto debba restare incompleto	Mancata enunciazione precisa dei documenti di cui occorre far menzione	Mancata od irregolare chiusura dei registri	Mancata od irregolare compilazione degli indici annuali	Mancato o tardivo deposito degl'indici negli archivi del Comune e presso la Cancelleria del tribunale	Mancanza od irregolarità dei registri decennali	Mancanza od irregolarità dei volumi di allegati	Inserzione di atti in registro diverso da quello a cui appartengono	Trascrizioni di atti in una parte del registro anzichè nell'altra	Annullamento di atti senza indicazione del motivo	Omessa indicazione delle verifiche fatte dai pretori	Mancata annotazione in margine delle sentenze irrevocabili di rettificazione relative all'atto già inscritto nei registri	Altre irregolarità non indicate nelle colonne precedenti
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
584	28	4	27	..	11	10	20	10	..	1	7	2	3	7	2	..	75
192	9	2	100	235	1	7	55	27	5	18	71	1	5	5	..	..	271
62	3	6	117	3	15	2	173	1	..	81	45	..	6	26	..	3	24
170	14	2	3	1	2	63	90	35	..	10	72	..	2	3	..	..	1,179
31	145	5	9	..		2	66	18	..	..	63	5	2	3	11	..	38
38	6	2	71	1	4	4	197	73	..	16	209	6	3	11	..	..	1,242
27	1	12	7	1	..	3	..	3	21	..	..	22	2	2	5	..	1
52	5	1	9	1	3	1	6	21	..	..	5	..	3	8	..	1	47
13	6	..	5	10	1	..	..	20	..	..	..	2	2	9	4	..	..
104	4	13	..	1	1	..	38	45	..	16	33	2	7	11	..	..	50
33	13	..	50	..	..	1	11	..	..	9	5	..	..	..	..	..	1,540
23	3	8	2	..	3	..	3	35	..	18	6	..	..	9	..	..	..
570	12	9	304	3	45	52	573	392	3	5	535	4	25	17	19	6	2,405
584	65	35	44	1	16	12	217	161	..	706	274	3	6	13	6	..	4,343
2,483	314	99	748	257	107	157	1,449	841	29	880	1,325	47	66	124	47	10	11,215

Irregolarità special

DISTRETTI di Corte di appello	Mancata annotazione in margine dei decreti di adozione o legittimazione	Mancata annotazione in margine dei decreti di cambiamento od aggiunta di nome o cognome	Mancata annotazione in margine dei decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato	Mancata annotazione in margine degli atti di riconoscimento	Mancata annotazione in margine degli atti di matrimonio	Dichiarazioni ricevute dopo i cinque giorni dalla nascita	Omessa trascrizione della sentenza che autorizzò l'ufficiale di stato civile a ricevere la dichiarazione tardiva	Omessa menzione del motivo per cui non fu presentato il neonato e dell'accertamento altrimenti fatto della realtà della nascita	Dichiarazioni di nascita fatte da altri che dal padre senza che ne risulti il motivo	Inserzione d'ufficio di atti di nascita senza autorizzazione
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ancona	1	..	..	3	24	5	..	42	23	1
Aquila	1	1	..	2	144	5	..	23	40	..
Bologna	..	..	..	3	..	2	..	102	53	..
Brescia	..	..	..	..	..	1	..	198	32	..
Cagliari	..	..	..	..	2	..	2	4	10	..
Casale	..	..	..	..	4	7	2	9	5	..
Catanzaro	..	..	..	..	6	5	9	5	7	..
Firenze	..	..	..	..	16	4	..	21	7	..
Lucca	..	..	..	..	..	4	..	32	4	..
Napoli	..	..	..	1	277	2	..	..	13	..
Parma	13	..	..	..	12	1	..	9	6	..
Roma	..	..	..	..	77	..	..	26	27	..
Torino	9	..	..	8	79	7	12	796	109	..
Venezia	..	..	..	15	141	29	..	79	63	..
Totale	24	1	..	32	782	72	25	1,346	399	1

ai registri di nascita.

Una stessa persona assunta come dichiarante e come testimonio	Errori nella data della nascita	Omessa indicazione se i genitori sono coniugati o no	Omessa indicazione del nome dei genitori o di uno di essi	Omessa indicazione del primo nato nei parti gemelli	Indicazione del nome dei genitori naturali, senza che risulti del loro consenso	Omessa presentazione di bambini nati-morti senza provata dispensa	Omessa formalità negli atti relativi ai bambini nati-morti	Nomi ridicoli, rivelanti l'origine, nomi di persone conosciute, o di città, imposti ai figli d'ignoti	Omesse formalità relativamente ai bambini da consegnarsi a privati od a pubblici ospizi	Omessa indicazione degli oggetti rinvenuti sui trovatelli	Omesso rapporto al Procuratore del Re delle denunzie tardive
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
..	..	..	..	5	5	2	11	1	..	5	..
..	3	5	5	35	8	7	1	4	6	..	..
..	7	2	..	5	1	46	43	5	4	2	..
1	11	1	1	19	2	7	93	3	..	2	..
..	4	7	..	10	6	1	2	1	..	..	..
7	2	131	..	31	..	39	55	..	..	..	..
6	4	1	32	2	1	6	..	1	..	..	..
..	8	9	2	6	11	3	4	..	1	1	..
..	5	2	2	7	3	20	29	3	3	2	..
..	8	3	..	4	1	3	..	..	..	..	..
..	1	42	1	11	..	..	8	2	..	..	..
1	..	..	25	6	..	..	..	..	..	3	..
..	17	20	13	65	35	20	35	12	12	7	1
1	53	61	16	70	24	65	43	19	11	2	1
16	123	284	97	276	97	219	324	51	37	24	2

Irregolarità speciali ai

DISTRETTI di Corte di appello	Omessa o ritardata trasmissione al Procuratore del Re del registro per le pubblicazioni	Pubblicazioni eseguite senza autenticazione delle firme, nel caso previsto dall'art. 63 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602	Irregolari dichiarazioni nelle richieste di pubblicazione	Mancanza del regolare consenso degli ascendenti, del padre adottivo, del consiglio di famiglia o di tutela, al matrimonio degli sposi che ne abbisognano	Omessa giustificazione dello stato libero per chi ha già contratto precedente matrimonio	Prove insufficienti di stato libero	Omessa indicazione dei comuni in cui debbono farsi le pubblicazioni	Omessa indicazione della ottenuta dispensa dalle pubblicazioni	Omissione delle formalità prescritte per le pubblicazioni	Inosservanza del termine prescritto fra l'una e l'altra pubblicazione	Omessa pubblicazione in uno dei comuni degli sposi, che abitano in comuni diversi	Omessa sospensione delle pubblicazioni od omessa denunzia al P. M. in caso di conoscenza d'un impedimento non dichiarato	Omessa sospensione delle pubblicazioni in caso di opposizione notificata	Omessa annotazione dell'opposizione in margine al verbale di richiesta delle pubblicazioni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ancona	..	6	..	17	..	..	..	..	..	65	..	..	..	..
Aquila	..	1	..	41	13	..	..	9	14	2	..	..	..	..
Bologna	..	..	..	8	..	..	..	..	..	1	..	..	..	8
Brescia	..	..	5	29	1	1	..	..	18	..	..	..	..	..
Cagliari	..	..	2	6	..	5	1	.	2	..	..	..	..	..
Casale	..	..	..	20	9	6	..	..	18	19	1	..	..	..
Catanzaro	..	.	4	31	..	..	..	..	1	5	6	1	..	..
Firenze	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli	..	..	..	10	..	..	..	..	142	..	..	..	..	..
Parma	..	.	1	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma	..	..	4	7	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..
Torino	8	..	12	78	..	31	4	2	30	..	1	..	..	..
Venezia	..	..	41	85	1	3	..	..	58	8	1	..	..	..
Totale	8	7	69	344	25	48	5	11	283	102	9	1	..	8

registri di matrimonio.

Omessa annotazione delle rinunzie o sentenze relative alle pubblicazioni	Omessa inserzione fra gli *allegati* degli originali delle pubblicazioni	Celebrazione del matrimonio dopo i 180 giorni dalle pubblicazioni	Ammissione a celebrare matrimonio di minori di 18 anni senza provata dispensa	Celebrazione di matrimonio fra stretti congiunti senza provata dispensa	Omessa indicazione se i genitori degli sposi fossero coniugati o no	Omessa annotazione dei figli legittimati per susseguente matrimonio	Omessa data di nascita dei figli suddetti	Omessa dichiarazione od annotazione del riconoscimento di figli naturali	Omissione delle formalità prescritte pel matrimonio fatto *in extremis* per legittimare la prole	Omissione delle formalità prescritte per lo sposo sordo-muto dagli articoli 98 e 99 del R. D. 15 novembre 1865, numero 2602	Omessa o ritardata informazione al Pretore del matrimonio delle vedove	Omessa o ritardata trasmissione di copia autentica dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile nel cui distretto risieda uno degli sposi	Omessa dichiarazione dei motivi per cui un ufficiale di stato civile ne richieda un altro per celebrare il matrimonio	Omesso o ritardato avviso della celebrazione di matrimonio al Procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune di nascita di ciascuno degli sposi	Omessa annotazione in margine delle sentenze irrevocabili di rettifica riguardanti gli atti di matrimonio
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
..	4	..	..	1	811	..	..	6	..	..	1	..	..	54	..
..	79	..	1	..	228	8	1	..	..	..	2	11	..	79	..
..	7	..	..	..	..	12	1	..	..	..	..	..	1	169	..
..	8	..	..	1	65	..	1	..	..	..	..	..	..	171	..
..	4	..	..	..	25	..	..	..	..	..	..	8	..	13	..
..	606	..	1	1	127	..	..	..	..	..	1	14	..	5	..
5	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	15	..	..	..
..	..	..	..	..	344	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..
..	3	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..
..	..	..	..	..	13	4	2	..	..	..	3	4	..	82	..
..	32	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..
..	26	..	..	1	665	..	..	..	1	..	3	27	..	131	..
..	1	4	..	..	6	15	1	..	1	..	4	..	2	35	3
5	770	4	2	4	2,293	39	6	6	3	..	16	80	3	746	3

Irregolarità speciali ai registri di morte.

CORTI di appello	Omessa menzione dell'età del defunto	Omessa indicazione del coniuge superstite	Omessa menzione del coniuge premorto, negli atti di morte di vedovi	Atti compiuti dietro la sola autorizzazione di tumulazione	Omessa trascrizione della sentenza che autorizzi a ricevere la dichiarazione di morte di persone sepolte senza autorizzazione dell'ufficiale di stato civile
	1	2	3	4	5
Ancona	..	1	4	..	..
Aquila.	3	1	7	..	..
Bologna	6	3	13	..	..
Brescia	1	77	5	..	..
Cagliari	4	4	4	..	..
Casale.	3	5	3	..	..
Catanzaro	..	..	..	..	..
Firenze	..	..	9	2	..
Lucca	..	7	1	..	..
Napoli.	1	..	..	..	.
Parma.	..	3	3	..	..
Roma	1	1	1	..	..
Torino.	3	9	9	..	..
Venezia	4	13	2	..	..
Totale . . .	26	124	61	2	..

Le tutele dei minorenni nell'anno 1901.

Relatore: **AZZOLINI.**

Rinviata alla sessione del giugno 1902 la relazione su le tutele dei minorenni nell'anno 1900, che era stata preparata, come di consueto, per la seconda sessione ordinaria dell'anno 1901, debbo ora, a così breve distanza di tempo, richiamare sul medesimo argomento l'attenzione della Commissione per la statistica giudiziaria, riferendo su le tutele dei minorenni durante l'anno 1901. Nè mi sarebbe stato possibile di riunire le due relazioni e presentarle, come già ne manifestai il desiderio, nella prima sessione annuale, perchè, anche in quest'anno, le relazioni dei Procuratori generali si fecero aspettare assai dopo il termine prestabilito, e fu possibile raccoglierle tutte soltanto nel secondo semestre dell'anno. Avvertenze preliminari.

E la scusa per questo lungo ritardo è sempre la solita, cioè la necessità di correggere errori e discordanze trovate nel confronto fra le tavole statistiche annuali ed i prospetti preparati più comodamente per queste relazioni, quando non fu necessario rettificare anche le notizie statistiche, già egualmente corrette e date coi prospetti dell'anno precedente.

*
* *

Questo grave inconveniente, già segnalato con le precedenti relazioni, potrà essere corretto migliorando, come è proposto, il metodo per raccogliere queste notizie statistiche, ma con la sua persistenza ne rende sempre più dubbiosi circa l'assegnamento che può essere fatto sulla cooperazione degli uffici giudiziari per il miglior funzio-

namento degli istituti, che sono argomento del nostro studio. Lo esame paziente dei molti prospetti e degli elenchi inviati per queste relazioni su le tutele dei minorenni già avvalorò il dubbio, non dissipato dalle spiegazioni successivamente avute perchè non abbastanza rassicuranti, che in non pochi uffici frettolosamente si provveda verso la fine dell'anno all'adempimento di parecchi atti, principalmente allo scopo di ingrossare le cifre da trascrivere nei prospetti statistici.

Questa convinzione è molto diffusa nel pubblico, anche rispetto ad altri e non meno importanti servizi giudiziarii, e vi si aggiungono le lagnanze non infrequenti dei professionisti, perchè negli ultimi due mesi dell'anno gli uffici giudiziarii ogni cosa pospongono alle compilazioni statistiche, mentre poi, dal canto nostro, ci troviamo ad invocare una maggiore e più sicura esattezza in queste compilazioni.

Mi sembra perciò che tale fatto, quand'anche fosse da circoscrivere nella parziale manifestazione data dalla statistica concernente le tutele dei minorenni, non sia da lasciare passare inosservato, imperocchè se per esso possa essere attribuito a questa nostra indagine statistica il merito di agire come stimolo e di spingere a riparare in qualsiasi modo con la maggiore attività nella fine dell'anno giuridico alla minore solerzia o alle meno giustificabili tolleranze dei mesi precedenti, non possiamo troppo rallegrarci di siffatto risultato, in quanto non riesce a correggere i difetti di un funzionamento anormale, e lascia incertezze nell'attestazione dei fatti giuridici.

D'altra parte è però da ritenere che questo fenomeno non nuovo, che non può essere del tutto negato e che niuno vorrebbe più diffuso di quanto può apparire, abbia già richiamata l'attenzione e provocato provvedimenti almeno dove esso più si accentua e dove sicuramente non è soltanto nelle parole dei soliti ipercritici incontentabili. Dal canto nostro dovremmo tuttavia lamentare, che la funzione statistica non sia ovunque meglio e più sinceramente intesa e riconosciuta come il mezzo più sicuro ed efficace per accertare ed agevolare il buon andamento degli istituti giudiziarii, e per studiarne positivamente il miglioramento, suscitando quelle iniziative, che dovrebbero essere spontanee in qualsiasi pubblico funzionario che abbia piena coscienza del proprio dovere e della fun-

zione sociale a lui affidata, ma indispensabili poi, perchè connaturali agli studi ed alle quotidiane occupazioni, nei funzionari dell'ordine giudiziario.

***

Relazioni dei Procuratori generali.

Appunto di fronte a tale stato di cose debbo segnalare col maggiore compiacimento come alcune relazioni dei signori Procuratori generali ne attestino un diligente e continuo studio dei lavori, delle discussioni e delle deliberazioni di questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, onde in esse troviamo utili apprezzamenti ed avvertenze, e finalmente il principio di un desiderato contraccambio di idee, perchè in tal guisa al nostro esame ed alle nostre induzioni critiche segue l'ausilio delle osservazioni suggerite da una più diretta esperienza.

Innanzi a tutte, per l'esauriente esame e per i criteri seguiti nello studio delle risultanze annuali e per quanto si propone al fine di ottenere il migliore andamento di questo servizio, debbo mettere la relazione per il distretto della Corte di appello di *Roma*; segue la relazione per *Firenze*, ove prevale l'intendimento di ricordare e di coordinare, secondo i differenti argomenti, le molteplici istruzion date per il funzionamento delle tutele, raccogliendo intorno ad esse le rispettive notizie statistiche e le osservazioni dei Procuratori del Re, senza però rivelare abbastanza spontaneità di iniziativa nei provvedimenti che sarebbero da prendere; importante sempre per copia di notizie e per diligenza di studio quella per *Catania*, nè viene meno alle buone consuetudini dell'ufficio la relazione per il distretto della Corte d'appello di *Casale*, che consacra speciale studio ai particolari argomenti da ultimo segnalati con le relazioni annuali a questa Commissione e con le più recenti circolari ministeriali. Per il buon ordine della relazione e per i provvedimenti dati e per l'annuncio di quelli da prendere per migliorare il funzionamento delle tutele è da segnalare quella per la Corte d'appello di *Bologna*; cui vorrei ravvicinare la relazione per *Torino* se in essa la diligente esposizione non rivelasse una rassegnata acquiescenza a quanto è riferito od affermato con facili scuse a quella Procura Generale e quindi l'accettazione, senza alcuno sforzo per migliorarlo, dello attuale stato di cose, riconosciuto tuttora assai imper-

fetto; mentre invece una giusta preoccupazione rivela la relazione della Procura Generale di *Cagliari*, sia per la influenza delle disagiate condizioni locali sul funzionamento delle tutele, sia per l'opera degli uffici giudiziari resa imperfetta ed inefficace dai frequenti mutamenti e dalla mancanza dei funzionari.

Ma, tolte queste poche relazioni, alle quali potrebbesi aggiungere anche quella della Procura Generale di *Lucca*, le altre rappresentano tutt'al più una arida e fugace quanto inutile esposizione del prospetto numerico riassuntivo, oppure, come nella relazione per la Corte di appello di *Palermo*, avviene che si trovino accennati, sommariamente, inconvenienti od irregolarità, e giustamente segnalata come meritevole di speciale attenzione la relazione e, aggiungerò, l'opera del Procuratore del Re in quella città, che a sua volta addita ad esempio di operosità lodevolissima il Pretore di quel secondo mandamento ; ma poi gli accennati inconvenienti e questi esempi neppure suggeriscono un confronto con le relazioni poco persuasive e con l'opera rivelata dai nostri prospetti tanto deficiente degli altri magistrati di quel distretto, per concludere soltanto con una generica affermazione e promessa di continuare nell'assidua vigilanza e negli incitamenti!

Inoltre vi sono anche relazioni che persino dimenticano o riferiscono assai imperfettamente e con manifesta indifferenza le speciali notizie richieste o le indagini prescritte con apposite circolari ministeriali, in guisa che fanno anche dubitare sia ormai caduto in dimenticanza lo scopo di esse e quanto chiedevasi allorchè furono per la prima volta ordinate con la circolare ministeriale del 27 luglio 1891, n. 1246.

Sono queste le relazioni nelle quali trovasi una imperdonabile tolleranza per inconvenienti più volte lamentati o una manifesta sfiducia per i desiderati miglioramenti, salvo aspettarli da remote riforme o da ipotetiche nuove istituzioni, come quella dei Patronati mandamentali che dovrebbero assistere il Pretore, invocati per il distretto della Corte d'appello di *Milano*. Altri per tale via arriva a concludere affermando, ma non dimostrando, col Procuratore Generale presso la Corte d'appello in *Catanzaro* che: « tenuto conto del « *vigoroso* impulso dato da questa Procura Generale pel retto funzio- « namento delle tutele e calcolando sulla efficacia delle *perentorie* « disposizioni impartite ai Procuratori del Re, avrei desiderato....

« rassegnare una relazione *assai più soddisfacente*; ma l'E. V. saprà
« valutare le varie difficoltà, che restano soventi immanenti, mal-
« grado tutta la buona volontà della autorità giudiziaria. Del resto
« se, non ostante gli ostacoli, la funzione si fa più viva e migliora,
« vuol dire che questa Procura Generale insisterà sempre presso i
« Procuratori del Re e i Pretori, perchè veglino su questa parte di
« servizio con particolare attenzione »; e meglio ancora il Procuratore Generale in *Messina*, che, pur fermandosi alquanto nella sua frettolosa relazione per accennare gravi irregolarità nelle tutele dei minorenni per illegittimi, spesso divenuti con le stesse loro balie irreperibili, trova soltanto da aggiungere su questo argomento e concludere la relazione con queste parole: « Comunque la Commis-
« sione di Statistica ha sollevato un velo che ricopriva una brutta
« piaga e quest'ufficio ebbe a dire quest'anno, in occasione della
« inaugurazione del novello anno giuridico: — Quando sovente per
« emigrazione, si perdono le tracce o del tutore o del minorenne o
« dei consulenti o di più tra essi o di tutti insieme, allora è quasi
« preferibile di non far nulla al lancio di polvere negli occhi: l'uno
« può correggersi al più presto, l'altro può perpetuare uno stato di
« fatto deplorevole »! E finalmente si trova, come di solito, la Procura Generale presso la Corte di appello di *Trani*, che, nonostante quanto fu messo in evidenza da queste relazioni, persiste da quattro anni a non trovare motivo di osservazione alcuna ed anche questa volta con pochissime parole si rimette ai rapporti dei Procuratori del Re, affermando che essa esercita rigorosa vigilanza, e neppure avverte come il Procuratore del Re in Trani, discostandosi dall'indifferenza od ottimismo che potrebbe equivalere a trascuratezza dei suoi colleghi di quel distretto, trovi modo di esporre nella sua succinta relazione, come ha dovuto provvedere affinchè le tutele funzionino di fatto e non soltanto di nome!

***

Ma come ho ritenuto doveroso segnalare la insufficienza di talune relazioni, che fanno pensare ad un'opera altrettanto imperfetta e deficiente nel corso dell'anno, nonostante le contrarie assicurazioni, debbo ora fare particolare menzione dell'opera compiuta nel distretto della Corte di appello di *Napoli*. Con la relazione su le

tutele dei minorenni nell'anno 1899 ebbi occasione di fare rilevare, per quanto resultava dai discorsi inaugurali dei rappresentanti il Pubblico Ministero, dai nostri prospetti ed elenchi e dalle relazioni che li accompagnavano, quanto in quel distretto fosse questo servizio manifestamente ed in qualche luogo scientemente trascurato. Nella successiva relazione per l'anno 1900 fui ben lieto di notare i primi resultati di un salutare rinnovamento dovuto alla iniziativa del Procuratore generale, commendatore De Marinis, che nella relazione inviata per l'anno 1901, ne avverte come quest'opera, in ogni sua parte, egli abbia affidata, sotto la propria direzione, al Sostituto Procuratore Generale, cavaliere Pasquale Semmola. Cominciò con la revisione delle tutele esistenti al 31 dicembre 1899 e dalle istruzioni date a tale uopo, scende una serie di nuove circolari e la istituzione di appositi prospetti di controllo, sia per le tutele, sia per i consigli tutelari, oltre qualche opportuna aggiunta ai prospetti ed agli elenchi prescritti con le circolari ministeriali, per coordinarli tutti fra di loro in guisa, che riescano di reciproco confronto e sia dato modo di segnalare prontamente gli errori o le discordanze e ottenere in tal guisa quanto meglio sia possibile la desiderata esattezza e sincerità statistica.

Queste giuste esigenze da parte della Procura Generale, e per il modo col quale ne è richiesto l'adempimento, non possono non riescire ad imporre una maggiore attività e più scrupolosa sincerità negli uffici dipendenti.

Inoltre già nello scorso anno accennai come a cura della stessa Procura Generale fossero state riassunte, e ricordate in una lettera circolare ai Procuratori del Re di quel distretto, le istruzioni ministeriali per le tutele dei minorenni. Tale opera è stata di recente resa più completa coll'impartire norme e istruzioni per raccogliere le notizie su le tutele per l'anno 1902. All'uopo con circolare 21 ottobre 1902, n. 231, la Procura Generale di Napoli premesse alcune osservazioni ed avvertenze suggerite dai resultati del lavoro compiuto per l'anno 1901, ha dato norme per l'accertamento delle tutele rimaste aperte e dei minori rimasti sotto tutela alla fine dell'anno 1901, per la compilazione degli elenchi nominativi e dei prospetti speciali di controllo ai prospetti numerici e agli elenchi nominativi e per la compilazione delle relazioni che debbono accompagnarli. In questa circolare,

ricordando il voto di questa Commissione della Statistica per riordinare e riassumere le istruzioni ministeriali su le tutele dei minorenni, ed anche il desiderio dalla stessa Commissione manifestato che sia osservato nella formazione dei singoli rapporti tale ordine che ne agevoli l'esame e il confronto, troviamo raccolta ed ordinata con diligente studio in forma simile ad un questionario la serie delle notizie richieste sul funzionamento delle tutele, indicando per ognuna le relative circolari ministeriali, seguìta da altra serie non breve di notizie allo scopo di assicurare l'adempimento di talune disposizioni e l'esattezza dei lavori statistici.

Di siffatta utile guida, che altrove tuttora si invoca ed aspetta dalla iniziativa ministeriale, approfitterò anch'io nel corso di questa relazione. Soltanto si potrebbe dissentire sull'opportunità di avere assegnata a ciascuna serie di queste notizie una separata relazione.

Riordinato così questo ramo del servizio statistico e richiamata, nel modo più categorico e positivo, l'attenzione degli uffici dipendenti sui singoli momenti del funzionamento delle tutele dei minorenni, si ripromette la Procura Generale di Napoli di approfondire in seguito lo studio delle singole parti.

Ritengo perciò che non sia sfuggita a quel solerte funzionario la necessità di ovviare prontamente al pericolo di vedere frustrata almeno in parte la paziente ed intelligente opera sua. Come ho ricordato, un primo ordinamento e riassunto delle istruzioni circa le tutele dei minorenni fu fatto dalla stessa Procura Generale per l'anno 1901. I dipendenti Procuratori del Re considerarono quelle istruzioni come un questionario, e le loro risposte, larvate con povera perifrasi, sono quasi tutte monosillabiche. Sopra diciassette, quante sono le Procure regie di quel distretto, soltanto due delle relazioni inviate meritano tale nome, e cioè quella del Procuratore del Re in *Salerno*, che contiene un diligente esame critico dei prospetti statistici e di quanto si afferma nelle relazioni dei singoli Pretori, senza però avvisare ad alcun provvedimento, e quella del Procuratore del Re in *Napoli*, ove a tale studio si aggiunge una maggiore vivacità ed energia di osservazioni, le quali danno luogo a sperare che non mancheranno fra breve opportuni provvedimenti e migliori resultati.

Simile inconveniente fu già segnalato ripetutamente con queste

relazioni annuali per le risposte date alla circolare ministeriale del 24 dicembre 1897, n. 1222, sebbene formulata anch'essa a guisa di questionario, e che mai sono riescite soddisfacenti, onde senza eccezione alcuna debbo ripetere questa avvertenza anche per l'anno 1901 e richiamarvi in particolar modo l'attenzione di quei Procuratori Generali, che mostrano compiacersi delle risposte avute, quasi fossero davvero esaurienti e persuasive.

***

Ma non posso chiudere questo cenno, ormai lungo, senza ricordare che lo stesso magistrato al quale è stato affidato il riordinamento di questo servizio per il distretto della Corte d'Appello di Napoli, ha raccolto e pubblicato di recente in forma di manuale (1), utili insegnamenti, suggeriti dai suoi studi e dalla sua esperienza, per il coordinamento e per la più sicura interpretazione delle disposizioni ministeriali, che, in seguito alle proposte ed alle deliberazioni di questa Commissione della Statistica giudiziaria, furono date per la statistica delle tutele dei minorenni e per il migliore funzionamento di esse. Questo ravvicinamento ed esame delle ricordate disposizioni, sebbene non voglia assumere aspetto di critica, nè di vero e proprio studio dottrinale, ha condotto a mettere in evidenza taluni difetti ed errori sfuggiti, e forse inevitabili, in quella stratificazione, anzichè normale elaborazione di provvedimenti.

Altra importante pubblicazione recente sui Consigli di famiglia e di tutela è dovuta al Presidente del Tribunale civile e penale di Roma (2). In essa è data invece parte preponderante ad ampia ed erudita esposizione dottrinale delle disposizioni legislative e della giurisprudenza sulla tutela dei minorenni. E sebbene qui non sia luogo per farne argomento d'esame o di giudizio, ho ritenuto doveroso ricordarla perchè contiene assai frequenti riferimenti ai lavori di questa Commissione per la Statistica giudiziaria ed anche

(1) Pasquale Semmola. — *Manuale pratico per la compilazione dei lavori statistici intorno alla tutela dei minorenni.* — Napoli, tip. cav. Nicola Jovene e C., 1902.

(2) Luigi Gatti. — *Le disposizioni sui Consigli di famiglia e di tutela ordinate ed illustrate.* — Seconda edizione riveduta ed ampliata. — Milano, Società Editrice Lombarda, 1903.

essa raccoglie tutte le ricordate disposizioni ed istruzioni per le tutele dei minorenni.

***

Tutele istituite nell'anno 1901.

Mi studierò di esporre succintamente i risultati della nostra indagine statistica per l'anno 1901, anche per non ripetere osservazioni già fatte con le più diffuse relazioni presentate su questo argomento per gli anni 1899 e 1900.

Ma prima occorre correggere, per quanto ho già avvertito, le risultanze finali per l'anno 1900, già date con la precedente relazione e dalle quali prende le mosse questo nostro esame per l'anno 1901.

Secondo i calcoli fatti sui precedenti prospetti risultavano, alla fine dell'anno 1900, aperte 132,325 tutele, delle quali 29,081 con patrimonio e 103,244 senza patrimonio. Per le verificazioni delle quali ho fatto cenno, i prospetti inviati per l'anno 1901 portano a rettificare in 132,194 il numero delle tutele rimaste aperte a tutto l'anno 1900, delle quali 20,090 con patrimonio e 103,104 senza patrimonio. Simile avvertenza purtroppo deve essere fatta rispetto al numero dei minorenni, che alla fine dell'anno 1900 risultava di 116,647 legittimi e 69,522 illegittimi, mentre fu poi accertato di 114,820 legittimi e di 68,433 illegittimi!

***

Le tutele aperte nell'anno 1901 risultano 22,849, delle quali 10,332 per minorenni legittimi e 12,157 per minorenni illegittimi, e di queste tutele 4,013 con patrimonio e 18,836 senza patrimonio, provvedendo tutte insieme a 19,456 minorenni legittimi e a 12,745 minorenni illegittimi.

***

Il numero complessivo delle tutele istituite nell'anno 1901 supera quello degli anni precedenti dall'anno 1885 in poi, tranne che per l'anno 1897, nel quale si ebbe, com' è noto, una speciale revisione che condusse all'accertamento ed alla istituzione di molte tu-

tele che erano state trascurate. Ma questo aumento numerico delle tutele non ci presenta un corrispondente aumento proporzionale al numero degli abitanti, perchè a cominciare dall'anno 1901 le proporzioni rispetto agli abitanti debbono essere calcolate sulla popolazione censita al 10 febbraio 1901 (abitanti 32,966,307) e non più, come negli scorsi anni, su quella censita al 31 dicembre 1881 (abitanti 28,459,628).

ANNI	Numero delle tutele istituite	Cifre proporzionali per ogni 10,000 abitanti	ANNI	Numero delle tutele istituite	Cifre proporzionali per ogni 10,000 abitanti
1885. .	14,548	5. 02	1894 .	20,106	6. 94
1886. .	14,054	4. 85	1895 .	17,716	6. 12
1887. .	19,211	6. 64	1896 .	27,241	9. 41
1888. .	17,365	6. 00	1897 .	30,624	10. 76
1889. .	17,358	6. 00	1898 .	22,579	7. 93
1890. .	19,982	6. 97	1899 .	20,717	7. 29
1891. .	19,032	6. 57	1900 .	21,475	7. 55
1892. .	21,686	7. 49	1901 .	22,849	6. 93
1893. .	20,086	6. 94			

Se non che questo maggiore numero di 1374 tutele istituite nell'anno 1901, rispetto all'anno 1900, rappresenta la compensazione degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nei singoli compartimenti, e confrontando per ognuno di essi il numero delle tutele rispettivamente istituite nei due anni, vediamo che quell'aumento è reale ed anche molto elevato per pochissimi compartimenti in guisa da nascondere la diminuzione avuta in tutti gli altri.

TUTELE APERTE NEGLI ANNI 1900 E 1901.

COMPARTIMENTI	Popolazione legale al 31 dicembre 1881 (censimento)	Tutele istituite nell'anno 1900		Popolazione legale al 10 febbraio 1901 (censimento)	Tutele istituite nell'anno 1901	
		Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti		Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti
Piemonte	3,413,539	1,967	5. 76	3,781,586	1,709	4. 52
Liguria	1,061,842	883	8. 32	1,277,949	589	4. 61
Lombardia	3,337,326	2,374	7. 11	3,959,797	2,237	5. 65
Veneto	2,814,173	1,794	6. 37	3,192,678	1,714	5. 37
Emilia	2,183,391	1,626	7. 45	2,477,690	1,369	5. 52
Toscana	2,039,400	930	4. 56	2,364,552	955	4. 04
Marche ed Umbria	1,511,339	778	5. 15	1,764,115	769	4. 36
Lazio	903,472	519	5. 74	1,142,526	536	4. 69
Abruzzi	951,781	915	9. 61	1,136,159	704	6. 17
Campania, Molise e Basilicata	3,786,515	2,128	5. 62	4,101,829	2,346	5. 71
Puglie	1,589,064	1,630	10. 26	1,964,180	1,550	7. 94
Calabrie	1,257,883	1,697	13. 49	1,439,329	2,309	16. 04
Sicilia	2,927,901	3,185	10. 88	3,568,124	5,093	14. 27
Sardegna	682,002	1,049	15. 38	795,793	969	12. 18
REGNO	28,459,628	21,475	7. 55	32,966,307	22,849	6. 93

Un lieve aumento rispetto all'anno 1900 si ebbe nella *Toscana* (anno 1900, 930; anno 1901, 955) e nel *Lazio* (anno 1900, 519; anno 1901, 536), che supera con 10 tutele il numero di esse avute nell'anno 1899; più notevole fu nella *Campania, Molise* e *Basilicata* (anno 1900, 2128; anno 1901, 2346), molto maggiore nelle *Calabrie* (anno 1900, 1697; anno 1901, 2309), e forse da esso quel Procuratore Generale trasse argomento per le sue affermazioni, sebbene colà il funzionamento delle tutele lasci tanto a desiderare; e addirittura insolito fu tale aumento nella *Sicilia* (anno 1900, 3185; anno 1901, 5093)!

Per questi tre ultimi compartimenti l'aumento è costante anche nel confronto con l'anno 1899.

Invece negli altri nove compartimenti nell'anno 1901 si ebbe un minor numero di tutele, in confronto a quelle ivi istituite nell'anno 1900.

Inoltre, mentre nell'anno 1900 soltanto per tre di questi compartimenti (*Veneto, Toscana, Puglie*) fu segnalata una diminuzione di tutele rispetto all'anno precedente, invece nell'anno 1901 tale diminuzione si estende ad altri quattro compartimenti (*Liguria, Emilia, Marche ed Umbria, Abruzzi*), onde soltanto il *Piemonte* (an. 1899 - 1665) e la *Lombardia* (an. 1899 - 2229) non scendono ad un numero di tutele inferiore anche a quelle istituite nell'anno 1899.

Le proporzioni delle tutele, rispetto al numero degli abitanti, ovunque aumentato, non mutano notevolmente rispetto ai singoli compartimenti neppure nell'anno 1901, rimanendo le maggiori proporzioni per le *Calabrie* (16. 04), per la *Sicilia* (14. 27), per la *Sardegna* (12. 18), per le *Puglie* (7. 94), che superano la proporzione media del Regno (6. 93), e per gli *Abruzzi* (6. 17), mentre negli altri compartimenti questa proporzione oscilla fra un minimo di 4. 04 per la *Toscana* ed un massimo di 5. 71 per la *Campania, Molise* e *Basilicata*.

Nell'anno 1900 fra le proporzioni superiori alla media eravi anche quella della *Liguria*, ove le tutele istituite superarono eccezionalmente di molto quelle dell'anno precedente (1899 - 641; 1900 - 883), ma tranne questa eccezione non pare che vi sia altro spostamento notevole fra le maggiori e minori proporzioni.

Già esposi con le precedenti relazioni come a formar queste cifre e queste proporzioni influisca il diverso modo col quale si prov-

vede alla assistenza pubblica dei figli di ignoti, onde da esse non possiamo dedurre un sicuro criterio discriminativo fra i diversi compartimenti. È stato osservato in alcune relazioni dei signori Procuratori generali, che quando l'aumento è di anno in anno progressivo, sebbene in lieve misura, rispetto ad un precedente periodo di notoria trascuranza, ben si può affermare il miglioramento in questo servizio. Non profitterò di questa osservazione per argomentare in contrario che dovremmo riconoscere peggioramento dove invece troviamo diminuzione, ma persisto nella convinzione che altri e più sicuri indizi debbano esserci di guida a riconoscere il vero e positivo miglioramento. Indubbiamente una netta differenza è segnata fra le minori cifre degli anni precedenti al 1891 e quelle sempre crescenti degli anni successivi, e vorrei anche ammettere, che queste ultime cifre segnino ormai il numero medio annuale delle tutele, ma sarebbe allora da riconoscere raggiunta la perfezione e che nessuna tutela sfugga alla regoare istituzione. Invece improvvisamente vediamo crescere di molto il numero delle tutele in taluni compartimenti (*Sicilia*, *Calabria*, *Campania*, *Molise* e *Basilicata*), onde se questo rappresenti miglioramento dovremmo anche riconoscere, che ivi più tardivamente fu riparato alla trascuratezza del passato. Nè diverso significato possono avere i minori aumenti negli altri compartimenti, se ad essi vogliasi dare questa interpretazione, onde essa lascia sempre qualche dubbio sulla regolarità ottenuta nella istituzione delle tutele. Occorre quindi insistere perchè, come rivelano gli accennati aumenti improvvisi, bastano annualmente poche omissioni in ogni compartimento o in ogni distretto di Corte di Appello per raggiungere e oltrepassare il migliaio in tutto il Regno, e d'anno in anno formare una lunga schiera di minorenni privi di tutela legale e dei quali si perdono le tracce.

***

Denuncie per la istituzione delle tutele.

Fatte pochissime eccezioni, si afferma concordemente che gli ufficiali dello stato civile furono puntuali nelle denuncie delle cause di apertura delle tutele (1), mentre manca quasi sempre la denuncia

(1) Codice civile, art. 250. Ordinamento dello stato civile, art. 113. Circolari del Ministero di grazia e giustizia 17 aprile 1884, n. 1095; 15 dicembre 1889,

dei parenti e spesso quella delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere (1). Ma di queste ultime ci occuperemo più innanzi.

Che la denuncia dell'ufficiale dello stato civile preceda, quando è fatta, quella dei parenti è naturale; ma che questa denuncia non manchi mai o almeno avvenga regolarmente è lecito dubitare. Infatti queste affermazioni ne vengono dai Pretori, i quali assicurano d'essersi sincerati di tanto lodevole regolarità nelle visite quadrimestrali agli Uffici dello stato civile (2). Se non che qualcuno, meno ottimista o più sincero, ricorda la proposta per la indicazione marginale dei minorenni nell'atto di morte del vedovo, affinchè possa il Pretore accertare l'avvenuta denuncia per la tutela; altri propone che la scheda da mandare ai Pretori sia dagli Ufficiali dello stato civile staccata da un registro a madre e figlia, per aver modo di accertare nelle visite quadrimestrali, se alcuna sia andata smarrita (3); per altri la proporzione delle tutele inadeguata al numero degli abitanti, oppure un insolito minor numero per talune specie di tutele per illegittimi, fa sospettare la mancanza di denunzie; le revisioni straordinarie rivelano sempre omissioni e numerose sono in ogni anno le tutele tardivamente istituite per consenso al matrimonio o all'arruolamento!

D'altra parte, non giova dissimularci che sono gli stessi Pretori, i quali debbono dichiarare di non avere trascurato l'adempimento del proprio dovere, accertando cioè nelle loro verificazioni quadrimestrali dei registri dello stato civile, che nessuna denuncia fu omessa (4), mentre questa generica affermazione di regolarità nelle denuncie, tardivamente contradetta dai fatti, gli esime dal dar

n. 1230; 24 maggio 1892, n. 1266; 11 gennaio 1896, n. 1373; 17 aprile 1897, n. 1428: 3 gennaio 1902, n. 1513: e circolari del Ministero di agricoltura, industria e commercio 28 febbraio 1899, n. 280; 15 novembre 1899, n. 355; 20 novembre 1891, n. 372; 25 novembre 1895, n. 7286.

(1) Circolare del Ministero dell'interno 31 luglio 1896, riferita nella circolare del Ministero di grazia e giustizia 18 agosto 1896, n. 1402.

(2) Art. 126 regio decreto 15 novembre 1865, n. 2662, sull'ordinamento dello stato civile.

Circolari del Ministero di grazia e giustizia 17 aprile 1884, n. 1095; 15 dicembre 1889, n. 1230; 24 maggio 1892, n. 1266; 11 gennaio 1896, n. 1373.

(3) P. Semmola, *op. cit.*, pag. 32.

(4) Circolari del Ministero di grazia e giustizia 17 aprile 1884, n. 1095; 27 luglio 1891, n. 1246; 18 agosto 1896, n. 1402, e 17 aprile 1897, n. 1428.

conto di indagini che da essi dovrebbero essere compiute oltre l'esame dei detti registri, indagini faticose e difficili, forse non sempre possibili.

Sono questi medesimi Pretori che concordemente attestano ai rispettivi Procuratori del Re, onde questi a loro volta affermano, senza che mai sia cenno del bisogno di alcun provvedimento preso per ottenere l'esecuzione della legge, la regolare tenuta del registro delle tutele, la regolarità delle iscrizioni ivi eseguite. Del pari i Procuratori del Re attestano genericamente la osservanza dell'obbligo del rapporto annuale (1). Ma poi, e abbastanza di frequente, avviene di leggere, che qualche pretore o un cancelliere ha dovuto riordinare e persino istituire il registro delle tutele, che il suo predecessore aveva completamente trascurato o dimenticato, sebbene forse avesse attestato che era tenuto regolarmente; e negli elenchi nominativi delle tutele troviamo tuttora frequenti le erronee indicazioni circa la causa dell'apertura delle tutele, indicazioni che necessariamente sono ricavate da quel registro delle tutele, che affermasi regolarmente tenuto!

Ecco perchè non mi affidano queste assicurazioni sulla regolarità delle denuncie da parte degli Ufficiali dello stato civile, e perchè sin dall'inizio di questo esame delle tutele comincio a dubitare dell'opera dei Pretori.

Affermasi anche che le tutele furono istituite al solito entro breve termine dalla denuncia. Non mi fu dato sincerarmene con la scorta degli *elenchi nominativi* delle tutele (2), e d'altra parte mi sarebbe mancato il tempo ed il modo per conoscere se i maggiori indugi furono sempre giustificati ed ogni osservazione sarebbe arrivata troppo tardiva.

Perciò insisto nel ritenere indispensabile che ciò sia fatto ed in tempo utile dai Procuratori del Re, come è stato imposto dalla Procura generale di Napoli, che, avendo rilevato come dalle Procure Regie non fosse data alcuna importanza agli elenchi nominativi delle tutele, ordinò che siano da esse riesaminati e rifatti. Nè do-

(1) Codice civile: art. 344, 345, 346 e 349. Circolari del Ministero di grazia e giustizia 17 aprile 1884, n. 1095, e 24 dicembre 1897, n. 1222.

(2) Circolari del Ministero di grazia e giustizia 17 aprile 1884, n. 1095; 18 agosto, 16 novembre e 6 dicembre 1891, nn. 1402, 1413 e 905, e 7 luglio 1900, n. 1476.

vrebbero i Procuratori del Re acquetarsi alle assicurazioni date dai Pretori coi loro rapporti annuali, ma procurare di accertarsi personalmente della regolarità dei registri delle tutele, e di rendere efficace la propria vigilanza per ottenere che le verificazioni quadrimestrali abbiano pieno e sincero effetto, come la sollecita denuncia e istituzione delle tutele.

Vedremo dalle future relazioni se essi avranno all'uopo tratto profitto dalla ordinata comunicazione dello stato mensile delle schede spedite dagli Ufficiali dello stato, civile ai Pretori per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela per i minorenni (1).

*
* *

Tutele pei minorenni legittimi.

Di queste tutele 10,332, come ho detto poco fa, furono istituite per 19,456 minorenni legittimi, superando di poco quelle che di tale specie si ebbero nell'anno 1899 (10,268), ma in minor numero che negli anni 1900 (10,536) e 1898 (20,135), pur non mutando di molto la proporzione fra queste tutele ed il numero dei minorenni ad esse annualmente sottoposti (anno 1900, 19,904; anno 1899, 19,599; anno 1898, 20,135). Questo ravvicinamento, che nella media non arriva a rappresentare due minorenni legittimi per ogni tutela, avverte che numerose debbono essere in questa categoria le tutele che si estendono a più minorenni, i quali necessariamente (art. 246 cod. civ.) trovansi affidati ad un solo tutore.

Il maggior numero delle tutele per minorenni legittimi, istituite nell'anno 1901, si ebbe nel distretto della Corte d'appello di *Napoli* (966) e sarebbero a queste da aggiungere quelle istituite nella circoscrizione della sezione di Potenza (182). In ordine decrescente del maggior numero di queste tutele vengono poi i distretti di ***Torino*** (911), ***Milano*** (861), ***Venezia*** (812), *Palermo* (704), ***Trani*** (684), ***Brescia*** (582) e ***Firenze*** (549) per scendere poi al numero minimo avutosi nel distretto della Corte di appello di ***Messina*** (155), avvertendo come nei nostri prospetti siano date separatamente le notizie per le singole sezioni delle Corti di appello, mentre qui mi sembra necessario riunirle a quelle del capoluogo del distretto (***Ancona,***

(1) Circolare del Ministero di grazia e giustizia 3 gennaio 1902, n. 1513.

Napoli e *Parma*). Per tentare un vero e proprio raffronto fra i singoli distretti delle Corti d'appello gioverebbe forse mettere in rapporto il numero di queste tutele con quello degli abitanti, ma questa proporzione manca nei nostri prospetti e non credo che potrebbe condurre ad alcuna concludente deduzione, come non basterebbe ravvicinarle al numero dei nati legittimi nel medesimo anno (anno 1901, 996 e 475) perchè sarebbe da tener conto di troppe altre circostanze che concorrono a determinare la apertura della tutela.

Resulta invece dai nostri prospetti la proporzione delle tutele per minorenni legittimi rispetto ad ogni cento tutele istituite durante l'anno in ogni compartimento o regione.

TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI.

COMPARTIMENTI e Corti d'appello	1899		1900		1901	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)	Cifre effettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)	Cifre eflettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)
Piemonte (*Casale* e *Torino*) .	1,295	77.78	1,388	70.56	1,301	76.13
Liguria (*Genova*).	464	72.39	569	64.44	452	76.74
Lombardia (*Milano* e *Brescia*)	1,454	65.23	1,490	62.76	1,443	64.51
Veneto (*Venezia*).	766	40.53	812	45.26	812	47.37
Emilia (*Parma, Modena* e *Bologna*	691	43.49	736	45.26	646	47.19
Toscana (*Lucca* e *Firenze*) .	731	70.49	762	81.94	795	83.25
Marche ed Umbria (*Ancona, Macerata* e *Perugia*) . . .	383	41.72	440	56.56	381	49.55
Lazio (*Roma*)	373	70.91	357	68.79	375	69.96
Abruzzi (*Aquila*).	292	36.73	245	26.78	222	31.53
Campania, Molise e Basilicata (*Napoli* e *Potenza*)	1,083	53.72	953	44.78	1,148	48.93
Puglie (*Trani*).	761	38.01	657	40.31	684	44.13
Calabrie (*Catanzaro*)	438	32.59	448	26.40	397	17.19
Sicilia (*Messina, Catania* e *Palermo*)	1,148	37.32	1,237	38.84	1,276	25.05
Sardegna (*Cagliari*)	389	39.33	441	42.04	400	41.28
REGNO . . .	10,268	49.56	10,535	49.06	10,332	45.22

Le maggiori proporzioni, sebbene con notevoli differenze fra regione e regione, sono per la *Toscana* (83.25), per la *Liguria* (76.74), per il *Piemonte* (76.13), per il *Lazio* (69.96) e per la *Lombardia* (64.51), ove rimangono molto al disopra della proporzione media del Regno (45.22), cui invece più si avvicinano, pur rimanendo superiori, le *Marche* e l'*Umbria* (49.55), la *Campania, Molise* e *Basilicata* (48.93), l'*Emilia* (47.37) e il *Veneto* (47.19); onde tanto più è notevole che soltanto cinque compartimenti o regioni hanno una proporzione inferiore e molto al disotto della proporzione media, cioè le *Puglie* (44.13), la *Sardegna* (41.28), gli *Abruzzi* (31.53), la *Sicilia* (25.05) e le *Calabrie* (17.19).

Dimostrai colle precedenti relazioni come a determinare queste sproporzioni da regione a regione influisca in principale modo il differente sistema prevalente nei singoli compartimenti per l'assistenza dei nati da genitori ignoti, onde, dove è limitata o manca l'opera degli ospizi per gli esposti, ivi più largamente occorre provvedere con la istituzione delle tutele e perciò ivi diminuisce la quota proporzionale delle tutele per minorenni legittimi rispetto a quella delle tutele per minorenni illegittimi. Qui mi limiterò a manifestare il voto che questi nostri prospetti per le tutele siano resi uniformi, che cioè tutte le notizie, e quindi che anche queste proporzioni per ogni eventuale confronto con le altre indicazioni, siano date per i singoli distretti delle Corti di Appello e non soltanto per compartimenti o regioni.

*
* *

Tutele per morte di vedovi che lasciano figli minorenni.

La istituzione del massimo numero delle tutele per minorenni legittimi avviene, ed è naturale, per la morte del genitore superstite, onde nell'anno 1901 ne troviamo per tale causa istituite 9950, di guisa che rimangono soltanto 382 tutele di minorenni legittimi istituite per altre cause.

A mettere meglio in evidenza una differenza, per taluni distretti di Corte d'Appello ingiustificabile e già rilevata colle precedenti relazioni, occorre ravvicinare la colonna del prospetto (allegato *A*) che contiene per ciascun distretto il numero dei morti nell'anno 1901 in istato di vedovanza lasciando figli minorenni, a quella dello stesso prospetto che dà notizia delle tutele istituite appunto per morte di vedovi.

In tal guisa vediamo subito che in un solo distretto (*Milano*) le tutele per questa causa istituite (840) furono di poco inferiori al numero dei vedovi defunti nel medesimo distretto lasciando prole minorenne (847), e può ammettersi che tale differenza dipenda da morti avvenute sul finire dell'anno; soltanto nei distretti di *Brescia* (574), *Parma* e *Modena* (302), *Lucca* (231), *Firenze* (532), nelle sezioni di *Macerata* e *Perugia* (249), nella *Sardegna* (397) si ebbe perfetta corrispondenza di cifre, ma ricordo come qualche Procuratore Generale trovasse sospetta tanta esattezza (1). Negli altri distretti si ebbe invece un maggior numero di tutele rispetto alle morti dei vedovi denunziate. Per le tenui differenze può ammettersi che esse derivino da rimanenza degli ultimi mesi dell'anno precedente, sebbene poco persuada questa persistenza e la mancanza di una certa compensazione con le denuncie avvenute a fine d'anno senza che abbia potuto seguire nell'anno medesimo l'istituzione della tutela; ma dove la sproporzione raggiunse cifre elevate come a *Roma* (def. 178, tut. 381), *Napoli* (def. 459, tut. 944), *Potenza* (def. 103, tut. 174), *Trani* (def. 529, tut. 635), *Catanzaro* (def. 275, tut. 389), *Palermo* (def. 239, tut. 594) diviene necessario insistere per un maggiore studio di questa anomalia.

Per il distretto di *Napoli* e *Potenza* tanta differenza può almeno in parte derivare, forse, dalla revisione delle tutele ordinata appunto nell'anno 1901.

(1) Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello in Napoli P. Semmola, cui è affidata, come dissi, la vigilanza su questo servizio, nel ricordato suo *Manuale pratico*, ecc., pag 87, ritiene che non possa esservi esatta corrispondenza e mostra di attribuire tali discordanze alla richiesta contenuta nelle schedine *B* e *B-bis* per la compilazione della statistica delle cause di morte e del movimento dello stato civile. Queste schedine servono agli Ufficiali dello stato civile per la compilazione delle schede da trasmettere ai Pretori per la costituzione dei Consigli tutelari: ma nelle schedine la domanda relativa alla indicazione dei figli minorenni, lasciati da un vedovo defunto, promiscuamente comprende i figli legittimi, i legittimati ed i *riconosciuti*, mentre se per i primi occorre costituire il Consiglio di famiglia, per gli ultimi occorre il Consiglio di tutela; e da ciò può derivare che l'indicazione dei vedovi defunti con prole minorenne non concordi col numero delle tutele dei minorenni legittimi istituite per morte dei genitori. Altra occasione di discordanza egli troverebbe nella facile, erronea indicazione di morti di vedovi, riferibili all'anno precedente a quello in cui fu poi istituita la tutela. Ma queste osservazioni trovano applicazione soltanto quando il numero delle morti dei vedovi con prole minorenne superi quello delle tutele per questa causa istituite.

Il Procuratore Generale in *Roma* nella sua lodata relazione osserva che molte di tali tutele ebbero causa da morte di genitori, avvenuta parecchi anni prima della istituzione della tutela, perchè trovansi convocazioni di consigli di famiglia per consenso a matrimoni e ad arruolamento di minorenni, che figurano sottoposti a tutela nel medesimo giorno della costituzione, mentre non è supponibile che, ad esempio, il matrimonio avvenga a breve distanza dalla morte dei genitori, e ne riferisce esempi ricavati dall'esame degli elenchi nominativi, onde necessariamente verrebbe meno la corrispondenza fra il numero dei vedovi defunti con prole minorenne ed il numero delle tutele istituite per morte dei genitori, e soggiunge che « tutto ciò non ha notato come inconveniente, sibbene come « fatto che può spiegare la differenza che passa fra le due cifre. E « questo fatto, che tuttodì si ripete, non è che la spiegazione che nel « passato poca cura si aveva dagli Ufficiali dello stato civile a de« nunziare ai Pretori le morti di vedovi con prole minorenne ed a « dimostrare pure la poca cura che avevasi dai Pretori a fare inda« gine di coloro che potessero essere sprovvisti di tutela ».

La differenza, poco sopra ricordata, fra il minor numero delle tutele dei minorenni annualmente istituite, allorchè queste indagini erano appena iniziate, e quello tanto maggiore di questi ultimi anni, fa pensare che davvero numerosissime debbano essere state nel passato le omissioni. È anche incontestabile che molte delle tutele tardive sono istituite per la necessità di provocare il consenso al matrimonio o all'arruolamento nell'esercito o nell'armata. Ma pure accettando questa spiegazione, essa non riesce esauriente di fronte alle riferite sproporzioni, e perciò insufficiente a rassicurarci sull'attuale stato di cose, che sembra richiedere un maggiore e migliore accertamento. Infatti per le tutele di origine più antica scema con gli anni l'opportunità di riparare all'avvenuta omissione, tranne nella disgraziata ed eccezionale ipotesi che la morte di entrambi i genitori abbia seguìto da vicino la nascita del minorenne tutelato. Perciò le omissioni degli Ufficiali dello stato civile e la negligenza dei Pretori non dovrebbero avere data troppo antica. Ricordo poi la revisione fatta nell'anno 1897, che sarebbe stata ben poco utile, contrariamente a quanto fu allora asserito, se non segnalò la mancanza di tante tutele, fatto che, a mio avviso, è davvero un grave inconveniente! Fu anche dimostrato che il maggior aumento delle

tutele sul complessivo numero annuale è dovuto in gran parte a quelle per minorenni illegittimi, ma qui non si tratta di nati illegittimi, rispetto ai quali possono riescire meno facili le indagini! Questa anomalia dovrebbe dunque cessare, tanto più che le maggiori discordanze sono ormai ristrette a sole cinque Corti di appello — *Roma, Napoli, Trani, Catanzaro* e *Palermo* — in manifesto contrasto con le altre, onde la permanenza di tale stato di cose non può non corrispondere a speciali condizioni, e quindi non è indiscreto insistere affinchè meglio siano accertate e si provveda ad eliminarle, non senza raccomandare la maggior vigilanza anche per le altre Corti di appello, perchè non mancano, sebbene di molto attenuate, le manifestazioni di una tendenza a simile irregolarità.

Troverei anche opportuno che i nostri elenchi nominativi per le tutele non contenessero soltanto l'indicazione della data della denuncia e quella della istituzione della tutela, che serve a riconoscere la maggiore o minore diligenza del Pretore, ma anche, con la più esatta enunciazione del fatto, che dà origine alla tutela, la data di esso; così si avrebbe modo per accertare se davvero gli Ufficiali dello stato civile siano diligenti nelle denuncie.

*
* *

Tutele per incapacità o impedimenti civili o penali dei genitori.

Non credo d'andare lontano dal vero assegnando, come feci nelle precedenti relazioni, alle tutele per minorenni legittimi quelle designate nei nostri prospetti come derivanti da incapacità civile o da incapacità penale all'esercizio della patria potestà, sebbene sia da ritenere che le rispettive disposizioni siano applicabili anche alla decadenza dalla tutela legale sui figli naturali riconosciuti, per quanto di essa non sia fatta menzione neppure in quelle disposizioni. Ma questi casi di decadenza sono assai rari, nè vi è motivo di dubitarne, se di fronte al numero tanto maggiore di genitori legittimi trovano così scarsa applicazione i provvedimenti per i quali può esser riconosciuta la cessazione o la sospensione dell'esercizio della patria potestà. Ricordo però, come ebbi a dimostrare, che, rispetto ai minorenni legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori, non può farsi luogo alla istituzione della tutela per la incapacità civile o penale del padre, se non quando manchi la madre (Cod. civ., art. 184, 220, 241, 248, 261).

Possiamo dunque ritenere che fra le rimanenti 382 tutele per minorenni legittimi, istituite nell'anno 1901, sono comprese 132 tutele per incapacità civile ad esercitare la patria potestà e 75 per privazione in seguito di abuso della patria potestà o per la perdita di essa in conseguenza di condanna penale.

***

Tutele per incapacità civile dei genitori.

Della prima specie il maggior numero si ebbe nel distretto di *Palermo* (17), indi ne ebbero eguale numero (13) i distretti di *Milano* ed *Aquila*, poi quelli (9) di *Casale* e *Brescia*, seguiti da quello di *Lucca* (8) ed ancora sono da segnare con eguale numero di queste tutele (7) i distretti di *Torino*, *Catanzaro* e *Messina*, per scendere ad una sola nelle sezioni di *Parma* e di *Ancona* e nel distretto di *Aquila*. Sono cifre così esigue che non permettono nessuna sicura deduzione e soltanto per accertare se fu regolarmente provveduto alla istituzione della tutela, in ogni caso in cui essa divenne necessaria, sarebbe forse da tentare una speciale indagine, perchè non mi pare che all'uopo gioverebbe un semplice ravvicinamento ai casi di applicazione delle disposizioni sull'interdizione, sull'assenza, ecc., richiedendosi altre e diverse circostanze per la istituzione della tutela.

Può invece l'attenzione essere fermata dalla persistenza del maggior numero di queste tutele in determinati distretti di Corti di appello, come in quello di *Palermo*, il quale nell'ultimo quadriennio, nonostante una diminuzione notevole d'anno in anno, ne ebbe però sempre, rispetto agli altri distretti, il massimo numero cioè 24 nell'anno 1898 e 46 nel 1899, poi 20 nel 1900 e 17 nel 1901.

Molto più mutabili sono queste cifre per le altre Corti di appello; ma è da notare come le maggiori si trovino quasi costantemente nel Piemonte e nella Lombardia, cui talvolta sono da ravvicinare la Liguria ed il Veneto, e come diminuiscano poi nelle Corti di appello dell'Italia Centrale per crescere nuovamente, superando quelle dell'alta Italia, nelle provincie meridionali del continente e nella Sicilia. Raggruppate queste cifre per compartimenti, potrebbero a prima vista far supporre più notevoli differenze e una maggiore mutabilità d'anno in anno, onde anche più incerta diverrebbe qualunque deduzione, e anzi una vera alterazione se

si volesse tener conto della proporzione centesimale rispetto alle tutele aperte nell'anno; se non che mi pare che essa non possa avere significazione speciale, nè in alcuna guisa ci aiuti a rintracciarla. Però non muta sostanzialmente l'accennato rapporto fra regione e regione, tranne nell'anno 1901 per la Toscana, ove, riunendo le tutele istituite per questo motivo nei distretti di ***Lucca*** e di ***Firenze***, si ha una delle cifre maggiori (13) e la proporzione centesimale massima di 1. 36, mentre per la Sicilia, ove si ebbe il maggior numero di queste tutele (27), la proporzione va fra le minori (0. 53) perchè al disotto della proporzione media (0. 58) del Regno.

Accennate siffatte, sebbene non elevate differenze, sia lecito chiederci se questa maggiore o minor frequenza derivi da speciali condizioni locali o da maggiore o minore osservanza della legge.

*
* *

Tutele per abuso della patria potestà o per condanna penale.

Considerate, per quanto ho detto, fra le tutele per minorenni legittimi le 75 istituite nell'anno 1901 per abuso (art. 233 Codice civile) o perdita (art. 33 Codice penale) della patria potestà, è da avvertire che nessuna di queste tutele si ebbe nel distretto di *Brescia*, nelle sezioni di *Modena* e *Macerata* e nei distretti delle Corti di appello di *Ancona* e *Catania*; una sola nei distretti di *Casale*, *Parma* e *Bologna*, ove quel Procuratore Generale dubita, che si applichi l'articolo 233 del Codice civile, preferendo rivolgersi alla autorità amministrativa per il ricovero dei minorenni, *Roma*, *Aquila* e *Cagliari*, e ben poche furono istituite nei territori delle altre Corti d'appello, onde le maggiori cifre si ebbero per *Firenze* (5), *Trani* (14) e *Palermo* (20). Qui dovrei ripetere le avvertenze di poco fa sulla impossibilità di qualunque deduzione da cifre così esigue e ciò anche con maggiore ragione, perchè, sebbene esse rappresentino tutele istituite per la perdita della patria potestà come conseguenza di una sanzione penale, non ci permettono di distinguere fra quelle derivanti da un giudizio civile (art. 233 Codice civile) e quelle che sono vero e proprio effetto di condanna penale (articolo 33 Codice penale). Del pari dovrei ripetere la medesima domanda con la quale conclusi le precedenti osservazioni circa la interpretazione e l' osservanza delle disposizioni legislative nelle differenti Corti d'appello, ricordando come innanzi a questa Com-

missione sia stato autorevolmente lamentato che ne sia trascurata l'applicazione.

Altra volta furono segnalate le lacune della nostra legislazione rispetto alle due specie di tutela per i minorenni ora esaminate. Un clamoroso procedimento giudiziario, tuttora in corso d'istruzione, venne a confermare tristemente quelle osservazioni e vedemmo la stampa quotidiana, ignara della nostra legge, muovere rimprovero al magistrato che non procedeva alla istituzione della tutela per i minorenni, mentre non ancora fu pronunciata l'accusa contro la madre, e invocare la costituzione per essi come parte civile nel giudizio penale contro la madre a sostegno dell'accusa di complicità nell'assassinio del marito e loro padre per chiedere il risarcimento del danno!

*
* *

Tutele istituite per altri motivi.

Rimarrebbero dunque senza sicura assegnazione ad una determinata categoria 185 tutele per minorenni legittimi, istituite nell'anno 1901. Ma, se non è improbabile che alcuna possa andare compresa nelle pochissime (22) istituite per minorenni che lasciarono i Riformatori, è più verosimile che il maggior numero di queste debba trovarsi fra quelle che diconsi e troviamo istituite per *altri motivi* (197), dimenticando però quasi sempre di indicare questi motivi, come fu prescritto, con apposita annotazione. Altra volta rileva, come questa speciale richiesta non sia giustificabile perchè le cause delle tutele non possono essere che quelle prevedute e determinate dalle leggi; ond'essa soltanto si presta a favorire equivoci ed a trascurare ogni migliore accertamento od a coprire errori. Non credo per quanto ho già detto che qui siano da registrare le tutele istituite per decadenza da tutela legale sui figli illegittimi riconosciuti e tanto meno quelle in conseguenza dell'applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sull'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe e dell'articolo 113 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, perchè derivanti da condanna penale e perciò vanno comprese nella categoria precedente, designata nei nostri prospetti genericamente e non tassativamente (1).

(1) V. contro P. Semmola, *op. cit.*, pag. 79 e seg.

Si ammette generalmente, che non si tratti di vere e proprie tutele, bensì di trasferimenti della sede del Consiglio di famiglia o di tutela (art. 249 cod. civ.). Nondimeno nessuna di queste tutele fu indicata per l'anno 1901 dalle Corti di appello di *Brescia*, *Ancona* e *Macerata*, *Cagliari;* oscillarono da 1 a 5 nei distretti di altre Corti di appello; ma arrivarono a 9 in quello di *Napoli*, 10 per *Roma*, 12 per *Genova*, 18 per *Venezia* e 111 per *Palermo*. Così si rinnova qui ed anche più accentuato il fenomeno, poco fa segnalato per altra specie di tutele, che il massimo numero costantemente e con notevole differenza, rispetto a tutte le altre Corti di appello, trovasi pel distretto di *Palermo*, che per questa categoria di tutele nell'anno 1898, sebbene abbastanza numerose anche in altri distretti, ne registrò più degli altri, cioè 154 su 221, nel 1899 salì a 133 su 365 in tutto il Regno, nel 1900 a 154 su 321, e nel 1901, come ho detto, 111 su 197. Anche nell'anno 1901, a somiglianza degli anni precedenti, il maggior numero è per il circondario di *Girgenti* (72), mentre per *Caltanissetta* sono 14, per *Palermo* 11, per *Termini* 8, per *Sciacca* 6 e nessuna per *Trapani*.

A me pare che questa manifesta e persistente anomalia avrebbe dovuto richiamare l'attenzione di quel Procuratore generale e ricordare, almeno per la maggiore esattezza e sincerità statistica, che nei modelli a stampa ove sono raccolte queste notizie è ripetuta, ma per quei circondari lasciata senza risposta, l'avvertenza di indicare i motivi della istituzione di queste tutele nell'ultima colonna del prospetto!

***

Tutele per minorenni illegittimi.

Il maggior numero delle tutele è però costituito, come più volte fu avvertito, da quelle per minorenni illegittimi.

Nell'anno 1901 i nati illegittimi furono 61,288, ne furono riconosciuti 35,465 nell'atto di nascita, onde per i rimanenti 25,823 avrebbesi dovuto provvedere o con la istituzione della tutela o con il ricovero negli ospizi.

Fu già dimostrato con le precedenti relazioni come manchi un sicuro termine di confronto, perchè la mortalità nei primi mesi dalla nascita, che in particolar modo colpisce i nati da genitori ignoti, l'esistenza o la diversa funzione del brefotrofio, non ci consentono

di accertare con sicurezza per quanti di questi minorenni dovrebbesi in ogni anno necessariamente ed esclusivamente provvedere con la immediata istituzione di altrettante tutele. Dimostrai come l'opera del brefotrofio e la diversa interpretazione delle norme regolatrici portino a differenze numeriche, molto notevoli da luogo a luogo. Inoltre è da aggiungere come sia riconosciuto in quasi tutte le relazioni esaminate, e quindi come diffusamente avvenga, che molti figli illegittimi, denunciati come nati da genitori ignoti, siano poi allevati dagli stessi genitori e quindi la tutela non sia istituita se non quando venga meno l'assistenza dei genitori od occorra il consenso per matrimonio o per arruolamento, se prima non sia avvenuto il riconoscimento o la legittimazione, la quale è abbastanza frequente, giacchè nell'anno 1901, sia per susseguente matrimonio, sia per decreto reale, se ne ebbero 24,753! Non posso qui fermarmi ad indagare se queste cifre ne rivelino una salutare, spontanea tendenza a riparare errori ed alla costituzione regolare di una famiglia senza bisogno di provvedimenti, di esito assai dubbio e che per la esperienza altrui si rivelarono tutt'altro che propizi al consolidamento delle istituzioni famigliari.

Ciò premesso, ritorno all'esame dei nostri prospetti notando che nell'anno 1901 furono istituite 12,517 tutele per 12,745 minorenni illegittimi; il maggior numero di esse, 8425, fu per altrettanti minorenni non ricoverati in alcun ospizio, mentre altre 3663 tutele furono invece istituite per minorenni dimessi da ospizi, e soltanto 385 per minorenni riconosciuti dai genitori e dei quali venne meno la tutela legale.

Come il numero complessivo di queste tutele (12,517) per l'anno 1901 supera quello rispettivamente avuto nei precedenti anni dell'ultimo quadriennio (anno 1898 — 11,775; anno 1899 — 10,449; anno 1900 — 10,940), così anche per le due accennate, principali divisioni, ma principalmente per i dimessi dagli ospizi si ebbe un notevole aumento (anno 1898 — 2689; anno 1899 — 2352; anno 1900 — 2582; anno 1901 — 3663), mentre per quelli non ricoverati in alcun ospizio l'aumento è soltanto negli anni dell'ultimo triennio (anno 1898 — 8482; anno 1899 — 7547; anno 1900 — 7767; anno 1901 — 8425). Scendendo poi dall'esame complessivo a quello delle cifre per ogni compartimento, ci accorgiamo che l'aumento è localizzato in tre soltanto (*Campania* con *Molise* e *Basi-*

licata, *Calabria* e *Sicilia*) e lo vedremo derivante da circostanze eccezionali, onde invece prevale nel maggior numero dei compartimenti la diminuzione di queste tutele, non solo rispetto all'anno 1900, ma anche rispetto all'anno 1899, tranne che per il *Piemonte*, per la *Lombardia* e per il *Lazio*.

TUTELE PER MINORI ILLEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Tutele aperte per minori illegittimi					
	nell'anno 1899		nell'anno 1900		nell'anno 1901	
	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte	370	22. 22	579	29. 44	408	23. 87
Liguria.	177	27. 61	314	35. 56	137	23. 26
Lombardia	775	34. 77	884	37. 24	794	35. 49
Veneto	1,124	59. 47	982	54. 74	902	52. 63
Emilia	898	56. 51	890	54. 74	723	52. 81
Toscana	306	29. 51	168	18. 06	160	16. 75
Marche ed Umbria.	535	58. 28	338	43. 44	388	50. 45
Lazio	153	29. 09	162	31. 21	161	30. 04
Abruzzi	503	63. 27	670	73. 22	482	68. 47
Campania, Molise e Basilicata. . . .	933	46. 28	1,175	55. 22	1,198	51. 07
Puglie	1,241	61. 99	973	59. 69	866	55. 87
Calabrie	906	67. 41	1,249	73. 60	1,912	82. 81
Sicilia	1,928	62. 68	1,948	61. 16	3,817	74. 95
Sardegna.	600	60. 67	608	57. 96	569	58. 72
REGNO . . .	10,449	50. 44	10,940	50. 94	12,517	54. 78

Tale diminuzione è segnalata anche per i singoli distretti delle Corti d'appello nelle relazioni dei Procuratori generali per entrambe le categorie di queste tutele. Ovunque si lamenta la perseverante trascuratezza delle Congregazioni di carità o delle Amministrazioni

ospitaliere; alcuno non esclude probabili omissioni degli Ufficiali dello stato civile o dei Pretori (*Torino*, *Cagliari*), che vogliónsi giustificare con la notoria buona disposizione al riconoscimento o alla legittimazione per matrimonio o col fatto che questi minorenni sono allevati dagli stessi genitori uniti con vincolo religioso (*Cagliari*, *Casale*, *Parma*), onde su quest'ultima circostanza si promettono nuovi e speciali studi accennando anche a peggioramento nei costumi ed a particolari condizioni locali, che agevolano liberi amori (*Parma*), ma con speranza di qualche beneficio dall'ammissione della ricerca della paternità (*Cagliari*). Altri avverte che il numero tanto maggiore per l'anno 1900 è dovuto ad una speciale revisione, che portò alla istituzione di molte tutele dimenticate (*Genova*) ed altri, rilevando differenze notevoli da circondario a circondario ed il minor numero di queste tutele dove la filiazione illegittima è notoriamente maggiore, si propone di farne argomento di speciale indagine (*Napoli*). Ma per il maggior numero dei Procuratori generali queste diminuzioni e taluni aumenti insoliti passarono inosservati.

*
* *

Tutele per minorenni illegittimi non ricoverati in un ospizio.

Le tutele pei minorenni illegittimi non ricoverati negli ospizii segnarono le maggiori diminuzioni nella circoscrizione della Corte d'appello di *Genova* (anno 1900, 279; anno 1901, 102), ove appunto si ricorda il maggior numero dell'anno precedente come conseguenza della revisione in quell'anno compiuta; *Venezia* (da 596 a 541), *Parma* e *Modena* (da 185 a 136), *Ancona* con *Macerata*, cui serve di compensazione l'aumento per *Perugia;* Roma (da 114 a 72), *Aquila* (da 453 e 375), *Napoli* (da 867 a 781), e *Palermo* (da 804 a 602).

Invece il maggiore aumento nel numero di queste tutele nel confronto col precedente anno 1900 si trova per l'anno 1901 nelle circoscrizioni delle Corti d'appello di *Milano*, ove salgono da 78 nel 1900 a 123 nel 1901; di *Bologna* (da 126 a 144), di *Lucca* (da 55 a 72), di *Potenza*, sezione, (da 273 a 384), di *Trani* (da 783 a 886), di *Catanzaro* (da 1115 a 1797), di *Messina* (da 338 a 383), e di *Catania* (da 716 a 1120).

Questi ultimi aumenti, veramente straordinari, passarono inosservati per i Procuratori generali di *Trani* e di *Catanzaro*; invece

ne dà ragione quello di *Catania* nella sua diligentissima ed importante relazione. Segnalò con le precedenti sue relazioni l'abbandono di queste tutele, onde iniziò una revisione degli elenchi delle tutele e dei registri dello stato civile, ordinando ai Pretori di mettersi in relazione diretta colle Congregazioni di Carità e riescì così ad accertare la omissione di moltissimi nati illegittimi per i quali nell'anno 1901 furono istituite le tutele.

Se non che, esponendo il funzionamento, o meglio quale dovrebbe essere il funzionamento del brefotrofio di Siracusa e come la realtà non risponda alle norme scritte, nè alle buone intenzioni dei compilatori del regolamento approvato dal Consiglio comunale il 28 aprile 1898 e dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 ottobre successivo, avverte che, appunto perchè le benefiche disposizioni del regolamento neppure ebbero principio di esecuzione, il Procuratore del Re in Siracusa ha ritenuto che soltanto per i trovatelli trattenuti nel brefotrofio fosse da applicare l'articolo 262 del Codice civile, mentre per gli altri, dati dall'autorità municipale ad allevamento esterno, provvide per la istituzione della tutela (1).

Ottimo fu l'intendimento di supplire in tal guisa all'opera deficiente dell'ospizio, ma ho già avvertito con la precedente relazione, come tale interpretazione del Codice civile non sia esatta. Vedemmo anche in altre occasioni come avvenga che, pel mutamento del titolare dell'ufficio, siano poi fatte cessare d'un tratto simili tutele istituite dal predecessore, appunto come il Procuratore generale di *Bologna* ne avverte rispetto al brefotrofio di Cento, onde quasi in ogni anno sono segnalate per questa causa alterazioni notevoli nelle cifre complessive delle istituzioni o della chiusura delle tutele.

*
* *

Tutele multiple per illegittimità.

Come malamente si provveda dai Comuni a queste tutele fu esposto nelle precedenti relazioni ed è da augurare che vi rechi rimedio il progetto di riordinare il servizio di assistenza degli esposti.

Con la circolare ministeriale del 18 dicembre 1901, n. 1923-21,

(1) Vedi contro - Circolare del Ministero dell'Interno - 20 gennaio 1870 n. 25204 - Legge, X, II, pag. 60.

fu segnalato l'inconveniente, rilevato in proporzioni gravissime per alcuni distretti di Corte di appello, di nominare un solo tutore per parecchi minorenni. Le indagini fatte e delle quali da alcuni è dato conto con molta diligenza, hanno confermato che l'inconveniente sussiste, appunto per la tutela degli illegittimi, e dappertutto, sebbene in proporzioni assai diverse da luogo a luogo.

Da alcuni si vuole tale fatto giustificare con la difficoltà di trovare persone idonee all'ufficio di tutore, con la riluttanza ad accettare tale ufficio e col vantaggio di assicurare alla tutela l'opera di persona proba e volenterosa, con la opportunità di evitare spese al tutore per recarsi alla sede della pretura e che i tutori vengano distratti dalle loro occupazioni ordinarie e che debbano anticipare spese che non possono recuperare dai minorenni sprovvisti di beni. Ma queste osservazioni non giustificano punto l'abuso e ci assicurano piuttosto che, se ad esse è subordinato l'esercizio di queste tutele, esse, anche se affidate ad un solo tutore, non possono riuscire serie, nè efficaci. Altri, escludendo ogni speculazione od artificio per eludere la legge, spiega questo fatto con la consegna, che è da supporre successiva, di più minorenni illegittimi ad una medesima nutrice, onde il marito di essa ne fu poi nominato tutore, ma non è verosimile che per tal guisa ne derivi, come poi si trova, che un numero eccessivo di questi minorenni sia affidato al medesimo tutore. Analoga osservazione viene suggerita dall'avvertenza che in alcuni luoghi i minorenni dimessi dagli ospizi rimangono nella famiglia che gli ha allevati. — Altrove questo accumulamento di tutela deriva dall'avere dovuto scegliere come tutore il presidente della Congregazione di carità. Nè è mancata occasione di riconoscere, che il tutore di più minorenni illegittimi era lo stesso padre naturale.

Venne dunque dimostrato che questo fatto è assai più diffuso di quanto era dato supporre, e soltanto affermasi per molti luoghi che non si hanno da lamentare inconvenienti.

Se per la tutela dei minorenni legittimi avviene per disposizione della legge, che più d'uno di essi debba necessariamente essere affidato ad un solo tutore (articolo 246 Codice civile) e nulla vieta che una medesima persona sia nominata tutore di più minorenni, sebbene non uniti da vincolo di parentela; non si vuole pretendere che per la tutela dei minorenni illegittimi, la quale presenta tante

difficoltà, sia necessariamente ed inevitabilmente affidato ad ogni tutore uno solo di questi minorenni. Spetterà al Consiglio di tutela la scelta di persona che offra garanzie per coscienzioso ed efficace esercizio delle funzioni di tutore, ma dovrà il Pretore vigilare perchè il numero delle tutele a questo tutore affidate sia sempre limitato. Se il tutore di più minorenni legittimi può facilmente invigilarli perchè della stessa famiglia, forse con lui conviventi o collocati in collegi, altrettanto non può ammettersi per il tutore di più illegittimi affidati a diverse nutrici, allevati nelle campagne presso differenti famiglie, le quali debbono essere di frequente sorvegliate insieme ai minorenni. Perciò pur ammettendo, anche in questo argomento, che è questione non solo di una giudiziosa scelta del tutore, ma anche di misura e di limiti, non possono affidarci le date spiegazioni, che non sono giustificazioni. Invece ne conforta la generale assicurazione che si vigila per evitare questo inconveniente e anzi per alcuni luoghi si avverte che già è stato eliminato.

Confortati da questi esempi, e con le accennate avvertenze, sarebbe da insistere affinchè ovunque si provveda a correggere gli errori del passato, anzichè rassegnarci a concludere, sull'esempio del Procuratore generale di *Catanzaro*, che, esposte gravissime irregolarità a conferma di quanto già fu segnalato a questa Commissione nelle precedenti relazioni, si limita ad affermare che « questo « stato di cose sussiste per la difficoltà di trovare persone che vo- « gliano o possano prestarsi ad assumere la qualità di tutore ».

***

Tutele per minorenni che lasciarono gli ospizi.

Analoghe osservazioni suggeriscono le tutele per minorenni illegittimi dimessi dagli ospizi. Il dubbio che fra i minorenni dimessi dagli ospizi possa trovarsi qualche minorenne legittimo è escluso da alcuni Procuratori generali, senza però darne le ragioni. Accettiamo dunque, quale essa è, questa affermazione.

Le tutele istituite per minorenni dimessi dagli ospizi furono 3663 nell'anno 1901, ma di esse 1597 sono state istituite nel distretto della Corte di appello di *Catania*, ove nell'anno precedente ne erano state istituite soltanto 15. Detraendo dal numero complessivo (3663) la differenza fra la insolita cifra del 1901, che certamente non sarà per ripetersi, e quella del 1900, che si suppone normale, della Corte di *Catania*, si avrebbero per tutto il

Regno soltanto 2081 di queste tutele istituite nell'anno 1901, a confronto del maggior numero di esse (2532) istituite nell'anno 1900. Ne resulterebbe quindi una diminuzione complessiva di 451, sebbene nello stesso anno 1901 abbiasi anche qualche lieve aumento parziale di queste tutele per le Corti di appello di *Brescia*, *Firenze*, *Ancona*, *Macerata* e *Perugia*, *Roma*, *Napoli*, *Messina*, *Palermo*.

Per la Corte d'appello di *Catania* già accennai alla fatta revisione, che per i minorenni dimessi dagli ospizi fu eseguita richiamando gli elenchi nominativi di essi per tutto il periodo della minore età, onde quel Procuratore generale ebbe a riconoscere, che mai la dimissione dei minorenni fu partecipata ai Procuratori del Re in quel distretto, nè mai questi pensarono a chiederne conto.

Dall'aumento avuto nel numero di queste tutele, traggono argomento per affermare una maggiore diligenza nelle denuncie da parte delle Congregazioni di carità e delle Direzioni degli ospizi, i Procuratori generali di *Brescia*, *Messina* ed *Ancona*, avvertendo però quest'ultimo che dei brefotrofi soltanto quello di *Senigallia* denunciò la demissione. Invece per le altre Corti di appello, fatta eccezione per talune Congregazioni di carità, unanimi sono anche per l'anno 1901, come ho già avuto occasione di avvertire, le lagnanze contro esse e contro le Amministrazioni ospitaliere (1).

Osserva il Procuratore generale di *Torino* che, se si pone mente alla rilevanza numerica dei sussidi largiti dalle Congregazioni di carità ai fanciulli dei rispettivi Comuni ed alla organizzazione ormai definitiva delle istituzioni pubbliche di beneficenza, si deve rilevare che il numero veramente assai esiguo delle tutele aperte per dimessi dagli ospizi non può rispondere alla verosimiglianza delle cose.

Non so se e quanto possano estendersi ad altre Corti d'appello queste affermazioni circa le elargizioni delle Congregazioni di carità per l'infanzia abbandonata e sul definitivo assetto delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ma basterà accennare come il Procuratore generale presso la Corte di appello di *Cagliari* ne avverta, che nella Sardegna non vi sono Amministrazioni ospitaliere, spesso mancano le Congregazioni di carità o funzionano soltanto di nome, e credo che ciò potrebbesi affermare anche per altre regioni.

Più frequente è il lamento per la mancanza del registro dei

(1) Circolari del Ministero di grazia e giustizia: 27 luglio 1891, n. 1246; 12 settembre 1892, n. 1271; 18 agosto 1896, n. 1402; 26 febbraio 1898, n. 1281 - XXI-*B*.

minorenni orfani ed abbandonati (1), onde il Procuratore generale della Corte di appello in *Torino* insiste nella sua proposta di « sot-« toporre questo registro al visto ed alla verifica dell'autorità giu-« diziaria, perchè così il Pretore potrebbe confrontarlo coi registri « tutelari e conoscere con esattezza se e come le Congregazioni di « carità adempiano al loro dovere e provvedere, occorrendo, alla « esecuzione di quanto è prescritto ».

Ho riferito testualmente la proposta e le ragioni di essa, perchè si veda come anche i migliori si aggirino talvolta con la indeterminatezza delle parole intorno a proposte illusorie e non pratiche.

Ignoro quanto di verità e di sincerità possano aggiungere il visto e la verifica dell'autorità giudiziaria a questi registri, che si vollero istituire per venire in aiuto della stessa autorità giudiziaria. Il confronto coi registri tutelari gioverà soltanto nel caso che per gli iscritti nel registro delle Congregazioni di carità non sia stata istituita la tutela, ma ricordiamo che la mancanza delle denuncie per le tutele si attribuisce alle deficienze dei registri delle Congregazioni, ed allora il confronto gioverà a dimostrare che furono istituite tutele per minorenni non iscritti in quei registri, senza però conoscere, o tardivamente avvertendo, se dovevano esservi iscritti.

***

La legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza impone alle Congregazioni di carità soltanto l'obbligo di promuovere « *i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni* ABBANDONATI, dei ciechi e sordo-muti poveri, assumendone *provvisoriamente la cura nei casi di urgenza* » (2).

Questa dicitura è assai vaga ed incerta, però chiaramente limita l'azione delle Congregazioni di carità ai minorenni *abbandonati* ed il regolamento per l'esecuzione di questa legge sembra diretto a circoscrivere maggiormente ogni obbligazione direttamente a carico della Congregazione di carità, determinando con più

(1) Circolari del Ministero dell'interno 25 agosto 1892, n. 25279-3-62130, e 31 luglio 1896, n. 2527-3-10/55612.

(2) *Legge* 17 *luglio* 1890, *n.* 6972:

Art. 8. La Congregazione di Carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli *orfani e minorenni abbandonati*, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

generica e comprensiva designazione, che deve trattarsi di *derelitti* privi di rappresentanza legale, pei quali la Congregazione dovrà promuovere i provvedimenti per fornirli di tale rappresentanza e procurare loro assistenza, e soltanto nei casi d'urgenza provvedere ai loro bisogni (1). Per questi *derelitti* ovvero *orfani* e *minorenni abbandonati* potrà talvolta essere necessaria la istituzione della tutela, ma può questa non essere necessaria se la Congregazione di carità adempiendo al proprio dovere, nei limiti della legge, riesca a procurare ad essi assistenza col ricovero in uno degli stabilimenti indicati dall'art. 262 del Codice civile. Soltanto nel caso di demissione di un ricoverato da questi stabilimenti è tassativamente trasferita dal regolamento nella Congregazione di carità la iniziativa nel promuovere i provvedimenti per fornirlo di rappresentanza legale, ove ne sia privo (2). Ma tale obbligazione non può nascere per essa se non in quanto riceva denuncia della demissione da parte del Direttore dello stabilimento e siccome questa denuncia contemporaneamente deve essere fatta anche al Procuratore del Re, ne deriva che la iniziativa della Congregazione di carità diviene superflua e ciò spiega come sia trascurata.

Per questa parte dunque la maggiore responsabilità risale alle Direzioni degli stabilimenti di ricovero e avrebbesi meglio provveduto, come fu fatto col regolamento carcerario pei Direttori dei Riformatori (3), imponendo a quelle Direzioni una obbligazione ed una responsabilità diretta.

(1) *Regolamento* 5 *febbraio* 1891, *n.* 99:

Art. 5. . . . .

Essa (la Congregazione di Carità) dovrà segnatamente promuovere i provvedimenti diretti a fornire di rappresentanza legale i *derelitti* che ne siano privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso di urgenza.

Allorchè venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione, rimanga privo di legale rappresentanza, i direttori degli stabilimenti indicati nell'articolo 262 Codice civile devono darne avviso per iscritto alla competente Congregazione di Carità e al Procuratore del Re perchè sia provveduto a norma di legge.

(2) Vedi nota precedente.

(3) Regolamento 1° febbraio 1891, n. 260 — Parte II, capo IV, Riformatorii:

Art. 495, capoverso. Spetta egualmente al Direttore l'attuare, durante il ricovero, le disposizioni dell'articolo 262 del Codice civile, e promuovere *prima* dell'uscita del minorenne dal Riformatorio la costituzione del Consiglio di tutela, a senso dell'articolo 245 del Codice civile. — Vedremo però come e quanto questa disposizione sia osservata.

Quindi anche a prescindere dalla circostanza che in molti Comuni mancano le Congregazioni di carità o non funzionano, non mi pare giusto attribuire ad esse la cagione dell'inadeguato numero di queste tutele per minorenni.

L'addebito è giusto nei casi speciali, quasi in ogni anno riferiti, e per i quali, nonostante circostanze pietosissime, riescì impossibile ottenere per minorenni orfani ed abbandonati l'aiuto delle Congregazioni di carità, come pare sia da lamentare quasi ovunque l'oblio in cui è caduta la tassativa disposizione della legge, che imponeva la devoluzione di rendite delle istituzioni elemosiniere concentrate nelle Congregazioni di carità per « soccorso e tutela dell'infanzia « abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e lo « avviamento ad un'arte o mestiere » (1).

***

Mi pare inoltre che l'equivoco, o almeno troppa indeterminatezza, sia nelle disposizioni date per la compilazione del registro degli orfani o minorenni abbandonati del quale si lamenta la mancanza. Infatti non si seppe o non si potè discostarsi dalle parole della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e promiscuamente si considerarono gli orfani ed i minorenni abbandonati, mentre per questi ultimi, secondo la rigorosa interpretazione del Codice civile (art. 241) e per le lacune in esso segnalate, soltanto nella presunta assenza dei genitori potrebbesi fare luogo alla istituzione della tutela (art. 47) ed i provvedimenti invocati erano soltanto per gli *orfani* o più genericamente pei minorenni privi di genitori. Mentre la legge, come ho detto, vuole che si provveda soltanto « per gli *orfani e minorenni abbandonati* » (2), la circolare

(1) Legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, 17 luglio 1890, n. 6792, art. 50, 55, lett. *b*.

(2) Forse non è superfluo rammentare come nella elaborazione della nuova legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza prevalse la sollecitudine di allontanare dalle Congregazioni di carità una obbligazione categorica per l'assistenza dei minorenni abbandonati, e ciò può spiegare la successiva inosservanza delle scarse disposizioni in quella legge rimaste su questo argomento.

Mentre le Regie Patenti del 15 ottobre 1822, n. 1403, nelle antiche provincie del Regno dichiaravano tutori nati dei fanciulli esposti i componenti

ministeriale del 25 agosto 1892, n. 25279-3-62130, suggerì alle Congregazioni di carità l'istituzione di « apposito registro di *tutti* « *gli orfani*, e minorenni abbandonati...., appartenenti al comune « e che non si trovino nella condizione prevista dall'articolo 262 del « Codice civile », volendo forse estendere l'ingerenza delle Congregazioni di carità a tutti gli orfani, e non propriamente abbandonati, ma pei quali poteva temersi un momentaneo abbandono.

Provvido intendimento, che sembrava integrarsi accennando in fine ad un coordinamento con l'opera di tutti gli Ospizi, i Ricoveri ed i Riformatori della provincia per dare migliore efficacia alla ricordata disposizione (art. 5) del Regolamento per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. La circolare del 31 luglio 1896, n. 2527-3-10/55612, con molte, forse troppe, parole, sulla necessità di investigare « quali siano nel Comune i minorenni orfani *od abbandonati*..... sprovvisti tuttora di tutela legale per promuoverne subito a loro favore la costituzione », insistette più categoricamente per la istituzione dell'accennato registro e per « un rigoroso censimento di *tutti i minorenni orfani* od abbandonati », oltrepassando così manifestamente, ma senza mostrare di

le Congregazioni di carità e le Commissioni degli ospizi (art. XX), nulla di simile, e nessuna disposizione analoga alle vigenti, conteneva la legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere pie.

Il progetto di legge presentato dal Ministro dell'interno, on. Crispi, alla Camera dei deputati (18 febbraio 1889, n. 65, Legisl. XVI, Sessione 3ª, riprodotto il 28 novembre 1889, Legislatura XVI, Sessione 4ª, n. 2) colmava questa lacuna ripetutamente deplorata, e all'articolo 8, dopo avere deferito alle Congregazioni di carità la tutela e la rappresentanza legale degli interessi dei poveri del Comune, proponeva: " È pure commesso alle Congregazioni di carità di " aver cura degli orfani e minorenni poveri abbandonati e di promuovere " nel loro interesse i provvedimenti giudiziari di tutela. „

La Commissione parlamentare (relazione 13 giugno 1889, n. 65-A, Legislatura XVI, Sessione 3ª, pag. 41, riprodotta nella Sessione 4ª, col n. 2-A) osservò che questa disposizione " poteva dare luogo ad *interpretazione troppo* " *lata*, quasi la Congregazione dovesse addirittura e permanentemente assu" mere il mantenimento e la cura di codesti infelici „, onde propose, aderente il Ministro, con separata disposizione, art. 8: " La Congregazione di " carità promuoverà i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza " e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e sordo-muti " poveri, assumendone provvisoriamente la cura. „

Nella discussione si ebbe l'attuale dicitura della legge, senza modificazioni approvata dal Senato (relazione dell'Ufficio centrale, 10 aprile 1890, relatore COSTA, Legislatura XVI, Sessione 4ª, n. 6-A, pag. 7 e 87).

accorgersene, gli intendimenti della legge, e ciò fece senza più coordinare l'opera delle Congregazioni di carità con quella delle Amministrazioni degli Ospizi di minorenni, anzi prescrivendo che queste denunciassero sei mesi prima e direttamente al Pretore ed al Procuratore del Re tutti i casi di demissione ordinaria di ricoverati minorenni. Così si aggiungeva alle disposizioni del regolamento la assegnazione del termine di sei mesi e l'obbligo della denuncia al Pretore da parte delle ricordate Amministrazioni, ma senza dire nulla, anzi dimenticando la denuncia che per esso deve essere fatta alle Congregazioni di carità e che perciò, nella migliore ipotesi, rimase senza assegnazione di termine e potrà avvenire assai dopo quella fatta al Pretore e al Procuratore del Re!

A mio avviso era quindi inevitabile quanto è avvenuto ed avviene, e cioè che, sebbene si avvertisse che quel registro doveva essere « poi mantenuto sempre al corrente » e che « in seguito ne dovranno essere comunicate alle stesse Autorità (Pretore e Procuratore del Re) le singole variazioni », le Congregazioni di carità, ammesso che abbiano compiuto l'invocato rigoroso censimento, del quale non mi consta che i Prefetti delle provincie abbiano mai data notizia, perchè si domandò soltanto di conoscere le istruzioni date per l'osservanza della circolare ministeriale, successivamente si limitarono e si limitano nella migliore ipotesi a registrare gli *orfani e minorenni* ABBANDONATI — come prescrive la legge — ed in quanto possono avere notizia dell'abbandono o sono ad esse denunciate le demissioni dalle Amministrazioni degli ospizi.

Furono dunque disposizioni imperfette in ogni loro parte e mancò ogni coordinamento fra l'opera delle Congregazioni di carità e quella delle Amministrazioni degli ospizi dei minorenni, mentre era da cercare che senza discontinuità l'una all'altra si sostituisse, o almeno si supplisse sicuramente all'opera di esse con la istituzione della tutela.

Le Amministrazioni degli ospizi per i casi di ordinaria demissione, accennati nella circolare ministeriale, debbono avere uno scadenziere determinato dall'età dei ricoverati, e specialmente esso non può o non dovrebbe mancare a quei brefotrofi, che non esercitano la tutela fino alla maggiore età. Questo registro dovrebbe fornire i maggiori elementi alle Congregazioni di carità e per le denuncie alle Autorità giudiziarie; da questo si dovrebbe prender

le mosse per una più diretta sorveglianza sulla funzione tutoria degli istituti per gli esposti, che troppo spesso apparisce effimera.

Auguro che di ciò si tenga conto negli studi promessi dal Ministero dell'interno per il riordinamento del servizio di assistenza degli esposti.

***

Tutele per minorenni che lasciarono i Riformatorii.

Le tutele per minorenni che lasciarono i Riformatorii (art. 495 del Regolamento carcerario 1° febbraio 1890, n. 260) furono, nell'anno 1901, soltanto 22, cioè meno che negli anni 1900 (30) e 1899 (42) e poche di più che nell'anno 1898 (18). Nessuna osservazione può essere fatta su cifre tanto esigue, ed anche perchè ignoriamo se questi pochi minorenni entrarono orfani nell'ospizio, o se la morte dei genitori avvenne durante il ricovero, o se erano figli legittimi o illegittimi. Tanto meno poi sarebbe opportuna qualsiasi osservazione, dopo quanto ho avvertito per queste tutele con le comunicazioni fatte in questa sessione a nome del Comitato permanente.

Debbo però avvertire come mi sembri che, se la comunicazione al Ministero della giustizia degli elenchi nominativi prescritti dal Ministero dell'interno (1) con la circolare 22 giugno 1897, nn. 20277-128-1, può giovare agli uffici competenti per vigilare sull'opera dei Pretori o dei Procuratori del Re, non può servire ad un immediato confronto con le risultanze numeriche dei nostri prospetti statistici, perchè le denuncie indicate nei detti elenchi dovrebbero precedere almeno di sei mesi la istituzione delle corrispondenti tutele e perciò è difficile che possa aversi esatta concordanza col numero di queste tutele istituite nel corso dell'anno.

***

Tutele per illegittimi riconosciuti.

Rimangono in questa classificazione delle tutele quelle per minorenni illegittimi riconosciuti (2), e nell'anno 1901 furono 385,

(1) Vedi anche le circolari del Ministero di grazia e giustizia, 27 luglio 1891, n. 1246; 28 dicembre 1893, n. 1306, che ne riferisce una del Ministero dell'interno, e 16 novembre 1896, n. 1413, in fine.

(2) Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 20 novembre 1901, n. 372; circolare del Ministero di grazia e giustizia, 24 maggio 1892, n. 1266.

cioè assai meno che in ciascuno degli anni del triennio precedente (anno 1900, 515; anno 1899, 401; anno 1898, 573), ed è da notare come a differenza degli anni precedenti siano divise a piccoli gruppi nei singoli distretti, in guisa che il maggior nucleo di esse è formato da 39 tutele nell'ampia circoscrizione della Corte d'appello di *Napoli*, poi 38 per *Bologna*, 32 per *Venezia*, e si scende a 25 per *Firenze*, 22 per *Milano* e 20 per *Ancona;* ne fu istituito il minor numero a *Catania* (6), a *Brescia*, *Modena*, sezione, *Aquila* (5 ciascuna), *Parma*, *Potenza*, sezione, *Trani*, *Catanzaro* (4 ciascuna) e nessuna a *Casale*.

Come avvertii, non ci è dato di conoscere il numero completo e sicuro dei riconoscimenti della prole illegittima, nè abbiamo indicazioni relative ai genitori che la riconobbero, come non vi è possibilità di raffronto o di ravvicinamento con le altre specie di tutele e con le altre notizie contenute nei nostri prospetti e perciò neppure trovo possibile, come avvertii altre volte, fare alcuna deduzione dalle differenze numeriche fra i singoli distretti delle Corti di appello.

Al solito si trovano allusioni ed affermazioni circa le unioni matrimoniali col solo rito religioso, senza però che offrano alcun serio argomento meritevole di considerazione, tranne la diffusa quanto errata persuasione che in tali circostanze non sia da preoccuparsene perchè il riconoscimento non manca, almeno da parte di uno dei genitori che di solito è il padre, perchè egli denuncia la nascita all'ufficio di stato civile. Ma appunto per questo è da ricordare che, ove poi venga meno il genitore, che riconobbe la prole illegittima, si impone la istituzione della tutela pei minorenni, sebbene convivano con l'altro genitore, che non li riconobbe.

Però è avvenuto che nel riferire le risposte date ad una speciale inchiesta ordinata da uno dei più solerti Procuratori Generali per accertare se e quali tutele fossero da istituire nelle circostanze suaccennate, ci sia stato formalmente domandato: *come si debba regolare la vigilanza della autorità tutoria nel caso dell'articolo* 184 *del Codice civile?* Non mi pare però necessario rispondere a questo quesito, non essendo qui tempo, nè luogo per rinnovare la discussione sulle conseguenze da attribuirsi alla denominazione di *tutela legale*, data a quel complesso di diritti e di doveri, che il Codice civile ammette nel genitore, che riconobbe il figlio naturale, e che

indubbiamente, per quanto è sancito nelle disposizioni ricordate coll'articolo 184, rimane esclusa qualunque ingerenza o vigilanza estranea.

***

Siamo così giunti all'ultima classificazione delle tutele, cioè alla distinzione fra quelle con patrimonio e quelle senza patrimonio. Tutele con patrimonio.

Nell'anno 1901 furono le prime 4013 e le altre 18,836, onde nel confronto col precedente triennio vi fu diminuzione nelle prime (anno 1898, 4580; anno 1899, 4083; anno 1900, 4181) ed aumento nelle altre (anno 1898, 17,999; anno 1899, 16,634; anno 1900, 17,294). Tale diminuzione non altera però sostanzialmente la proporzione delle tutele con patrimonio, che nel quadriennio sono meno di un quinto di tutte le tutele annualmente istituite, e corrispondono a meno di una quarta parte delle tutele senza patrimonio.

Nei singoli distretti la massima proporzione centesimale delle tutele con patrimonio si trova, come sempre, nella Corte di appello di *Torino* (54. 30), seguìta dalle maggiori proporzioni per *Casale* (39. 66) e *Genova* (36. 53); poi segue un gruppo saltuariamente formato in ordine decrescente dai distretti di *Roma* (22. 95), *Napoli* (22. 18), *Firenze* (21. 94), *Brescia* (21. 85), *Cagliari* (21. 47); indi vengono *Lucca* (18. 81), *Milano* (18. 78), *Ancona* (18. 35), *Venezia* (18. 32), ma subito dopo la proporzione media scende a 17. 56, avendosi proporzioni minime nei distretti delle Corti di appello di *Catania* (4. 99) e *Catanzaro* (4. 46).

TUTELE, CON PATRIMONIO E SENZA PATRIMONIO, APERTE NELL'ANNO 1901.
Cifre proporzionali a 100 tutele aperte.

CORTI D'APPELLO	Con patrimonio	Senza patrimonio	CORTI D'APPELLO	Con patrimonio	Senza patrimonio
Genova . . .	35.65	64.35	Perugia (sez.)	16.96	83.04
Casale	39.66	60.34	Roma	22.95	77.05
Torino	54.30	45.70	Aquila . . .	14.63	85.37
Milano	18.78	81.22	Napoli . . .	22.18	77.82
Brescia . . .	21.85	78.15	Potenza (sez.)	7.89	92.11
Venezia . . .	18.32	81.68	Trani	14.77	85.23
Parma	14.12	85.88	Catanzaro . .	4.46	95.54
Modena (sez.) .	15.87	84.13	Messina . . .	8.79	91.21
Lucca	18.81	81.19	Catania . . .	4.99	95.01
Firenze . . .	21.94	78.06	Palermo . .	11.45	88.55
Bologna . . .	9.16	90.84	Cagliari . . .	21.47	78.53
Ancona . . .	18.35	81.65			
Macerata (sez.)	13.47	86.53	REGNO . .	17.56	82.44

Ma ad ingrossare in questo confronto l'opposto numero e proporzione delle tutele senza patrimonio concorrono le tutele per illegittimi, che mutano di numero, come ho già dovuto ripetere più volte, a seconda dei differenti sistemi di assistenza per gli esposti.

Però, anche attribuendo tutte le tutele con patrimonio (4013) alle tutele per minorenni legittimi (10,332), le prime non raggiungono la metà delle seconde, e confrontate nei singoli distretti le tutele con patrimonio alle tutele per minorenni legittimi si conferma la massima prevalenza delle tutele con patrimonio nel distretto di *Torino* (605). Ivi soltanto superano quelle senza patrimonio (509) e quasi raggiungono i due terzi delle tutele per minorenni legittimi (911); nella proporzione di circa una metà delle tutele per minori legittimi sono quelle con patrimonio a *Genova* e *Casale*; così nella maggior parte, degli altri distretti il rapporto fra le due specie di tutele si aggira intorno alla metà o a un terzo, fatta eccezione per

Bologna, ove si ebbero soltanto 63 tutele con patrimonio su 337 tutele per minorenni legittimi.

Ripeto che questa è una manifestazione tanto parziale, che non permette sicure deduzioni, come invece si vorrebbe in qualche relazione, sulle locali condizioni economiche, sebbene, pur ricordando che molte tutele con patrimonio assai limitato sono registrate in alcuni luoghi fra quelle senza patrimonio, sorprende in alcuni distretti di notoria agiatezza e laboriosità la scarsità numerica di esse, mentre la minor proporzione centesimale, indipendentemente dalla filiazione illegittima, potrebbe trovare ragione nella maggiore agglomerazione della popolazione operaia.

***

a) Inventari (art. 281 e seg. Cod. civ.).

Trovo opportuno raccogliere qui di seguito tutte le notizie che possono riferirsi al funzionamento delle tutele con patrimonio, e così anche parte delle risposte date alla circolare ministeriale 24 dicembre 1897, n. 1222, tanto più che, al solito, ben pochi sono i Procuratori generali che se ne occupano.

Di frequente gli *inventari* (1) si omettono per evitare spese (*Catania*), almeno per i piccoli patrimoni, o si compilano senza intervento del notaio (*Bologna* e *Cagliari*), o sono pochi e tardivi (*Firenze*), oppure si ritiene sufficiente qualche documento, che attesti la entità patrimoniale (*Brescia*) ed all'uopo supplisce la denuncia di successione (*Casale*). Soltanto per *Ancona* si afferma che quasi sempre si ottempera al precetto legislativo e per *Torino*, che rare sono le omissioni. Mentre il Procuratore generale di *Genova* ha provveduto, con circolare, ad avvertire che dai notari sia depositato l'originale, anzichè la copia per risparmiare spesa, non risulta che il Ministero della giustizia abbia risoluto il dubbio se, quando non è richiesto il notaio (art. 282 cod. civ.), debba intervenire il cancelliere della Pretura.

b) Cauzione (art. 292 e seg. Cod. civ.).

Anche per la *cauzione* il Procuratore generale in Ancona vorrebbe far credere che si osserva la legge, mentre quelli di *Casale*,

(1) Circolare del Ministero di grazia e giustizia, 17 aprile 1897, n. 1428.

Bologna, Catania, Cagliari dichiarano che è regola la dispensa, riuscendo altrimenti quasi impossibile ottenere che i tutori accettino l'incarico, e molte sono le dispense nel distretto di *Brescia*, numerose le domande di esenzione in quello di *Torino*, ma ivi pare che si riesca ad ottenere meglio che altrove l'osservanza della legge.

c) Deposito di valori in numerario, ecc. (articolo 287 Cod. civ.).

Il *deposito di valori* in numerario o in carte al portatore o di oggetti preziosi (1) sarebbe avvenuto in rari casi nel distretto di *Ancona* e affermasi sempre per i distretti di *Bologna* e *Brescia*, oppure si dichiara, come per *Lucca*, che si provvide ogni volta che ve ne fu occasione, ed una occasione si ebbe nel distretto di *Casale*, mentre per gli altri distretti è dichiarato che non vi fu da eseguire alcun simile deposito.

d) Conversione di titoli al portatore (articolo 298 Cod. civ.).

Affermasi eseguita la *conversione di titoli* al portatore in titoli nominativi nel distretto di *Torino* ed ogni volta che ve ne fu occasione in quello di *Lucca*, nentre negasi che a ciò sia stato necessario provvedere in tutti gli altri distretti.

La inverosimiglianza di queste affermazioni, tanto per il deposito dei valori in numerario, quanto per la conversione dei titoli al portatore, è manifesta. Dobbiamo invece ritenere che la legge non sia osservata, forse per evitare spese o il pagamento di tasse, certo con grave pericolo per la conservazione del patrimonio dei minorenni. Avverte inoltre il Procuratore della Corte di appello in *Torino* come raro avvenga che si provveda ad accrescimento di rendita o ad impiego di capitali nell'interesse di minorenni, e che ormai sono più frequenti le alienazioni, quanto meno parziali, per provvedere alla sussistenza ed alla educazione dei minorenni.

e) Stati annuali (articolo 303 Cod. civ.).

Affermasi che gli *stati annuali* dell'amministrazione tutoria sono presentati, ma con qualche ritardo (*Ancona*), anche per le tutele con patrimonio cospicuo, onde si ebbe motivo di dubitare della asserita regolarità, e furono rivolti ammonimenti a Pretori e Procuratori del Re (*Bologna*), mentre altrove il ritardo non diede luogo a serii rilievi (*Torino*). L'esenzione da ogni spesa e formalità

(1) Circolari del Ministero di grazia e giustizia, 24 dicembre 1897, n. 1222, e 7 novembre 1898, n. 1453.

giudiziale (art. 303 codice civile) non basta ad agevolare l'osservanza della legge, giacchè avviene che questi stati annuali siano presentati soltanto ove il reddito superi la spesa, mentre in ogni altro caso è presentato un prospetto dell'entrata e dell'uscita per dimostrare che non vi furono abusi (*Brescia*).

*
* *

Rendiconto finale (articoli 301 e seg.).

Anche la regolarità del rendiconto finale ha lasciato qualche dubbio (*Bologna*), e avvertesi che è reso al maggiorenne, senza adunanza del Consiglio tutelare (art. 307) e ciò sta bene, ma si aggiunge anche che questo rendiconto è dato senza formalità (*Casale*), mentre all'uopo sono stabilite norme, alle quali non è dato di trasgredire.

*
* *

Tutele senza patrimonio.

Rimane da ultimo il grosso numero delle *tutele senza patrimonio* (18,836); e qui si conferma la ipotesi poco fa accennata, che le tutele con patrimonio vanno comprese tutte fra le tutele per minorenni legittimi. Infatti, detratte da queste (10,332) le tutele con patrimonio (4013), rimangono 6319 tutele per minorenni legittimi senza patrimonio, ed aggiungendo ad esse le tutele per minorenni illegittimi (12,517) ritroviamo nella somma il numero delle tutele senza patrimonio (18,836). Soltanto dove ai minorenni illegittimi è scarsamente provveduto colla istituzione delle tutele, ivi vediamo che le tutele senza patrimonio più si ravvicinano al numero delle tutele per minorenni legittimi.

Ciò posto, non mi pare necessario indugiarmi ad esaminare le singole cifre, notando soltanto come da alcuno vogliasi vedere in questo aumento numerico delle tutele senza patrimonio il risveglio di una maggiore sollecitudine per i meno favoriti dalla fortuna.

*
* *

Convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela.

Passiamo ora all'esame della maggiore e più importante manifestazione del funzionamento delle tutele nelle convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela (1). Queste nell'anno 1901 segnano

(1) Circolari del Ministero di grazia e giustizia 17 aprile 1884, n. 1095; 27 luglio 1891, n. 1426; 17 aprile 1897, n. 1428; 31 dicembre 1897, n. 1226; 1° luglio 1900, n. 1476.

un nuovo aumento complessivo. Soltanto la Procura Generale della Corte d'appello di *Milano* curò di accertare, secondo le osservazioni fatte con le precedenti relazioni, se le convocazioni delegate ai Conciliatori siano due volte indicate, cioè nell'apposita colonna speciale e in quelle delle indicazioni complessive, onde avverte che soltanto i Pretori dei circondari di Busto Arsizio e di Sondrio ne tennero conto separatamente e quindi alla indicazione complessiva di 6260 sono da aggiungere le convocazioni delegate in quei due circondari (723), raggiungendo la somma di 6983 convocazioni. Occorre dunque eliminare questa nuova occasione di incertezze nelle nostre indagini. Le convocazioni dei Consigli di famiglia (38,953) e di tutela (25,100) ascesero nel 1901 a 64,053, con un aumento di 8246 sull'anno precedente (55,807). Se fossero da aggiungere quelle delegate ai Conciliatori (14,018), che segnano anch'esse un aumento di 3066, si arriverebbe a 78,071 convocazioni, e in quest'ultima ipotesi, di fronte a 138,219 tutele rimaste aperte alla fine dell'anno 1901, si oltrepasserebbe la metà delle tutele aperte.

Ma i nostri prospetti parziali ed il calcolo delle proporzioni centesimali muovono dalla presunzione che nelle indicazioni complessive delle convocazioni avvenute per i Consigli di famiglia (38953) e di tutela (25,100) siano comprese anche quelle delegate ai Conciliatori. Onde, se la somma di esse (64,053) sarebbe tuttora inferiore alla metà delle tutele rimaste aperte e se da tale somma si detrae il numero delle convocazioni avvenute nel 1901 per la costituzione delle nuove tutele (22,849), troviamo che per le tutele costituite negli anni precedenti (115,370) si ebbero soltanto 41,284 convocazioni dei Consigli tutelari e cioè ne furono convocati soltanto poco più di una terza parte.

Convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela.
Cifre proporzionali a 100 tutele.

ANNI	Numero delle convocazioni per le tutele con patrimonio	senza patrimonio	in complesso
1892	48.00	17.79	27.39
1893	45.00	17.19	26.03
1894	42.15	13.22	22.37
1895	40.18	11.52	20.43
1896	44.23	14.09	22.83
1897	44.04	14.36	22.04
1898	49.59	23.78	29.94
1899	52.41	29.29	34.70
1900	54.98	32.48	37.48
1901	58.42	36.67	41.31

Considerate le convocazioni avvenute in proporzione di ogni 100 tutele con patrimonio e senza patrimonio, l'aumento si conferma progressivo per entrambe le categorie, con maggiore incremento per le tutele senza patrimonio, rispetto alle quali la proporzione centesimale sale da 32.48 a 36.67, mentre quella per le tutele con patrimonio aumenta soltanto da 54.98 a 58.42, onde nel complesso si ebbe per l'anno 1901 l'aumento da 37.48 a 41.31.

Rimane sempre molta strada da percorrere, e sebbene si confermi il dubbio, che molte convocazioni, frettolosamente fatte a fine d'anno, abbiano soltanto un assai discutibile valore, è da augurare che questo continuato aumento sia principio di buona speranza.

***

Consigli di famiglia e di tutela, con patrimonio.

Meno accentuato, come ho detto, è l'aumento delle convocazioni dei *Consigli di famiglia* per tutele con patrimonio (18,798),

e sebbene superiore di oltre un migliaio a quelle del precedente biennio (anno 1900, 17. 667; anno 1899, 17. 566), bisogna risalire al primo anno di questo quadrienno (anno 1898, 16. 834) per vedere meglio delineato questo aumento.

Invece, di ben poco le convocazioni dei *Consigli di tutela* con patrimonio (540) superarono quelle dell'anno precedente (537) e furono assai minori che nei primi due anni del quadriennio (anno 1899, 652; anno 1898, 620).

Le singole diminuzioni delle convocazioni dei Consigli di famiglia per tutele con patrimonio si ripartiscono fra 11 distretti o sezioni (*Genova*, *Parma*, *Modena*, *Lucca*, *Firenze*, *Ancona*, *Macerata*, sezione, *Perugia*, sezione, *Roma*, *Aquila*, *Cagliari*) e press'a poco quivi corrispondono, tranne che per l'intero distretto di *Ancona* nel complesso e sostituendovi *Trani*, anche le diminuzioni delle convocazioni dei *Consigli di tutela* con patrimonio; diminuzioni compensate e superate dal maggior numero ottenuto nelle circoscrizioni delle altre Corti d'appello e che dovrà servire di esempio ed eccitamento agli altri. È da notare soltanto come per la Corte d'appello di *Genova* sia rivelato da ogni cifra del nostro prospetto un regresso di fronte alla lodata attività degli anni precedenti.

Convocazioni dei Consigli pupillari per tutele con patrimonio.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero delle tutele esistenti alla fine dell'anno 1900 ed aperte nel 1901	Numero delle tutele chiuse nel 1901	Numero delle Convocazioni dei Consigli pupillari	Cifre proporzionali delle Convocazioni per ogni 100 tutele esistenti nel 1901
Genova	1,789	211	936	52.32
Casale	2,084	268	1,458	81.50
Torino	5,284	639	3,070	58.10
Milano	1,916	216	1,380	72.03
Brescia	1,546	176	992	64.17
Venezia	2,983	411	1,694	56.79
Parma e Modena . . .	1,110	154	813	73.24
Lucca	609	73	422	69.29
Firenze	1,207	133	930	77.05
Bologna	668	111	592	88.62
Ancona, Macerata e Perugia	1,152	126	1,024	88.88
Roma	1,220	116	688	56.39
Aquila	1,050	136	640	60.95
Napoli e Potenza . . .	2,564	239	1,520	59.29
Trani	1,582	18	458	28.95
Catanzaro	848	71	280	33.02
Messina	567	51	207	36.51
Catania	1,094	178	536	48.81
Palermo	1,849	200	561	30.34
Cagliari	1,981	152	1,137	57.40
Regno . . .	**33,103**	**3,679**	**19,338**	58.42

Considerate complessivamente, queste convocazioni pei singoli distretti confermano le fatte osservazioni e la somma di esse (19,338), confrontata col numero delle tutele con patrimonio (29,424) rimaste aperte al 31 dicembre 1901, ne rivela che per 10,086 di queste tutele mancò ogni convocazione.

*
* *

Consigli di famiglia e di tutela, senza patrimonio.

Maggiore è stato l'aumento ottenuto nelle convocazioni fatte dai Pretori, tanto dei *Consigli di famiglia*, quanto dei *Consigli di tutela*, per le *tutele senza patrimonio*. Qui maggiormente importerebbe conoscere con certezza se le convocazioni delegate ai Conciliatori siano, o no, comprese nelle indicazioni complessive, perchè il numero di esse avrebbe una parte preponderante giacchè alle tutele senza patrimonio, di solito, nella massima parte si riferiscono.

Le convocazioni dei *Consigli di famiglia* per tutele senza patrimonio da 17,112 nell'anno 1900 salirono a 20,155 nel 1901, aumentando di 3043, sebbene vi siano state alcune diminuzioni, ma di poco momento (168), divise in cinque soli distretti, cioè *Genova* con 26 di meno dell'anno precedente, *Milano* (15), *Lucca* (6), *Parma* (60) e *Roma* (61). La maggiore attività, meritevole di menzione, si ebbe invece per *Brescia* (da 673 nell'anno 1900 a 1105 nel 1901), *Venezia* (da 1717 a 2090), *Firenze* (da 1971 a 2139), *Bologna* (da 1591 a 2139), *Napoli* (da 973 a 1053).

Le convocazioni dei *Consigli di tutela* senza patrimonio salirono da 20,491 nell'anno 1900 a 24,560 nell'anno 1901, con un aumento di 4069 convocazioni, che supera di poco più che un migliaio quello ottenuto per i Consigli di famiglia; mentre, per le ripetute raccomandazioni, avrebbe dovuto essere maggiore, giacchè le tutele istituite per minorenni illegittimi sono annualmente più numerose di quelle per minorenni legittimi, ed in taluni distretti, sebbene vi scarseggino le tutele per illegittimi, come nell'Alta Italia, diviene stridente il confronto fra le convocazioni dei Consigli di famiglia e quelle addirittura insufficienti dei Consigli di tutela. Però soltanto in sei distretti si ebbero diminuzioni, e non molto notevoli, nel confronto coll'anno precedente. Senonchè quasi tutte si trovano in quei medesimi distretti nei quali fu anche segnalata diminuzione

nelle convocazioni dei Consigli di famiglia per tutele senza patrimonio. Infatti vi ritroviamo *Genova* (35), nè pare possa rassicurare o confortare l'avvertenza che è tenue la differenza con l'anno precedente, nel quale fu segnalata la maggiore attività dei Pretori; poi *Torino*, con 70 convocazioni di meno dell'anno precedente, *Modena*, sezione, (56), *Lucca* (44), *Macerata*, sezione, (4) e *Roma* (122), che insieme a *Genova* conferma un deplorevole regresso ed un inadeguato funzionamento dei Consigli di tutela, che in nessuna guisa può essere scusato. Quasi a modo di compensazione merita di essere segnalato l'aumento notevole ottenuto nelle convocazioni dei Consigli di tutela, senza patrimonio, per i distretti di *Venezia* (da 1880 a 2378), *Bologna* (da 1223 a 1694), *Napoli* (da 1420 a 1984), *Catanzaro* (da 1794 a 2105) e *Catania* (da 407 a 1026).

Considerate queste convocazioni complessivamente e nelle proporzioni centesimali, non mutano sostanzialmente i risultati di questi confronti, salvo una specie di compensazione, come già segnalai, per i Consigli di famiglia nel distretto di *Ancona*, che nel suo complesso, cioè con *Macerata* e *Perugia*, segna un aumento non trascurabile nell'anno 1901 (3511 - 75.71) rispetto all'anno 1900 (3167 - 68.56), mentre *Parma* con *Modena* rivelerebbe una tenue diminuzione (anno 1900: 2496 - 52.33; anno 1901: 2471 - 52.10).

Convocazioni dei Consigli pupillari per tutele senza patrimonio.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele esistenti alla fine dell'anno 1900 ed aperte nel 1901	Numero delle tutele chiuse nel 1901	Numero delle Convocazioni dei Consigli pupillari	Cifre proporzionali delle Convocazioni per ogni 100 tutele esistenti nel 1901
Genova	2,726	250	445	16. 32
Casale	2,250	247	1,003	44. 57
Torino.	3.797	366	741	19. 52
Milano.	8,246	1,037	4,880	59. 18
Brescia	5,496	795	1,944	35. 37
Venezia	11,236	1,602	4,468	39. 76
Parma e Modena . . .	4,742	555	2,471	52. 10
Lucca	1,792	191	985	54. 97
Firenze	3,596	415	2,521	70. 11
Bologna	4,651	703	3,833	82. 67
Ancona, Macerata e Perugia	4,637	553	3,511	75. 71
Roma	2,332	266	707	30. 31
Aquila.	5,593	451	3,426	61. 25
Napoli e Potenza . . .	12,129	1,090	3,753	30. 94
Trani	12,065	822	1,318	10. 92
Catanzaro	12,199	957	2,553	20. 93
Messina	3,615	274	274	7. 58
Catania	7,457	1,205	1,323	17. 74
Palermo	7,173	779	1,267	17. 66
Cagliari	6,208	587	3,292	53. 02
Regno . . .	**121,940**	**13,145**	**44,715**	**36. 67**

Ma l'aumento di queste convocazioni generalmente segnalato, ed ammettendo, almeno sino a prova contraria, che queste convocazioni sinceramente si facciano, ci dice quale importante miglioramento si potrebbe ottenere d'anno in anno. Se però le convocazioni, poco fa ricordate (48,561), di tutti i Consigli pupillari per tutele senza patrimonio sono ravvicinate al numero di queste tutele (108,795) rimaste aperte alla fine dell'anno 1901, ne risulterà che non poche convocazioni mancano (5836) per pareggiare la sola metà delle dette tutele (54,397). Ricordando poi ancora una volta che le tutele senza patrimonio istituite nell'anno 1901 furono 18,836, si è condotti a riconoscere che per il funzionamento di quelle fra esse anteriormente istituite, si ebbero soltanto 29,725 convocazioni, cifra assolutamente inadeguata e tuttora troppo lontana da quella che per l'efficace funzionamento della tutela è necessaria.

***

Convocazioni delegate ai Conciliatori.

Le *convocazioni delegate ai Conciliatori* continuano a crescere d'anno in anno notevolmente, in guisa che per l'anno 1901 aumentano improvvisamente di 3466 superando esse soltanto di 400 l'aumento poco fa segnalato in 3066 sul numero complessivo delle convocazioni dei Consigli tutelari.

Convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori.

DISTRETTI di Corti d'appello	ANNI				
	Media del quinquennio 1893-97	1898	1899	1900	1901
Genova	60	62	79	132	178
Casale	106	112	233	127	331
Torino	202	232	226	425	286
Milano	166	1,690	1,946	2,314	2,459
Brescia	180	381	555	482	844
Venezia	404	1,369	2,237	2,197	2,782
Parma e Modena	125	383	565	657	908
Lucca	68	122	152	148	146
Firenze	107	341	609	568	492
Bologna	147	430	532	553	769
Ancona, Macerata e Perugia	186	316	525	665	822
Roma	99	83	186	216	235
Aquila	119	401	1,053	1,150	1,359
Napoli e Potenza	252	195	299	421	875
Trani	199	81	234	188	87
Catanzaro	133	55	67	52	243
Messina	31	26	2	4	37
Catania	85	46	29	49	267
Palermo	98	143	184	73	137
Cagliari	160	196	301	531	761
Regno	2,927	6,664	10,014	10,952	14,018

Questo aumento è ovunque diffuso ed in alcuni distretti rappresenta un largo ed insolito uso di queste delegazioni, come a *Brescia* (da 482 nel 1900 a 844 nel 1901), *Venezia* (da 2197 a 2782), *Parma* con *Modena* (da 657 a 908), *Napoli* con *Potenza* (da 421 a 875), *Catanzaro* (da 52 a 243), *Messina* (da 4 a 37), *Catania* (da 49 a 267), *Palermo* (da 73 a 137). Nondimeno si ebbero notevoli diminuzioni in quattro distretti, cioè: *Torino* (anno 1900 — 425; anno 1901 — 286), *Trani* (anno 1900 — 188; anno 1901 — 87), *Firenze* (anno 1900 — 568; anno 1901 — 492) e una trascurabile differenza per *Lucca* (anno 1900 — 148; anno 1901 — 146). Ma più diffusamente, nonostante gli accennati aumenti, si afferma la diffidenza verso i Conciliatori! Se non che le stesse ragioni addotte ne confermano nel ritenere, che questa diffidenza non è abbastanza giustificata e che gli addebiti mossi ai Conciliatori si convertono in rimproveri, che dovrebbero essere rivolti ai Pretori, i quali non sarebbero abbastanza diligenti nella scelta di queste delegazioni, non curerebbero di impartire istruzioni ai Conciliatori e trascurerebbero di prendere notizia delle convocazioni avvenute.

Infatti tuttora si contestano ai Conciliatori la mancanza delle qualità necessarie a vigilare le tutele con patrimonio, ma più volte fu suggerito di riservare le delegazioni per le tutele senza patrimonio e di preferenza per le tutele degli illegittimi affidati ad allevamento nelle campagne, ove il Conciliatore più direttamente può vigilare e prendere cognizione delle condizioni dei minorenni.

Si rimprovera ai Conciliatori di non eseguire le convocazioni ad essi delegate e di non dar notizia di quelle eseguite, onde in qualche relazione si accennò a proposte per i necessari accertamenti, mostrando in tal guisa di avere dimenticato che l'articolo 19 del regolamento, approvato col regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, più volte ricordato in queste relazioni, prescrive che i verbali delle adunanze dei Consigli tutelari, avvenute presso il Conciliatore, siano trasmessi al Pretore, il quale così ha modo di sincerarsi se le sue istruzioni siano state osservate, se le adunanze abbiano raggiunto lo scopo desiderato.

Purtroppo queste delegazioni non giovano ad alleviare i Pretori delle principali città, ove si accumula il maggior numero delle tutele, ma con le accennate cautele possono eliminare i pretesti che nei mandamenti rurali e delle regioni montuose sono tuttora messi

innanzi per scusare la diffusa trascuranza nelle convocazioni dei Consigli tutelari.

***

Assenze dei consulenti (art. 255 Codice civ.).

Circa i provvedimenti presi contro i componenti i Consigli tutelari che non risposero all'invito di convocazione, non fu ancora possibile avere notizie categoriche e sicure (1). Alcuni Procuratori generali neppure curano di riassumere le notizie date dai Procuratori del Re circa l'applicazione delle sanzioni contenute nell'articolo 255 del Codice civile. Le indicazioni dei Procuratori del Re non sempre sono categoriche e numeriche; più spesso dicono soltanto, che quella sanzione fu applicata parecchie volte o in pochissimi casi; aggiungono di frequente che fu poi revocata e ambiguamente dichiarano, che non vi sono state assenze ingiustificate, salvo poi trovare negli elenchi nominativi dei Consigli pupillari abbastanza di frequente e più di quante volte sia dichiarato nei singoli rapporti, che fu applicato il ricordato articolo 255 o la dichiarazione che l'adunanza non ebbe luogo per la mancanza dei consulenti o del tutore! È quindi da concludere, anche per l'anno 1901, che raramente si ricorre a questa disposizione e più volentieri ultroneamente si mettono avanti le scuse pei consulenti e per i tutori, perchè tornano tanto comode anche per i Pretori, i quali esauriscono il loro compito ordinando bensì l'invio degli avvisi di convocazione, ma restano poi liberati dall'onere di presiedere le adunanze consigliari, giacché nessuno si presenta.

***

Omologazioni.

Incerte sono anche le risposte circa le *omologazioni* (2) delle deliberazioni dei Consigli tutelari. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di *Torino* dichiara che i Pretori vi provvedono con qualche frequenza, e analoga risposta dà il Procuratore generale in *Bologna*, avvertendo che i Pretori suppliscono con larga applicazione della circolare ministeriale 11 settembre 1893, n. 1293,

(1) Circolare del Ministero di grazia e giustizia 24 dicembre 1897, n. 1222.
(2) Circolare del Ministero di grazia e giustizia 17 aprile 1898, n. 1428.

facendo in parecchi casi annotare a debito le spese che però raramente sono recuperate, ed il Procuratore generale di *Parma* nota come il Procuratore del Re in Pavullo dubiti della regolarità attestata su questo argomento dagli altri suoi colleghi. Affermano che alle omologazioni si provvede d'ufficio i Procuratori generali di *Firenze*, *Aquila*, *Catania* e *Cagliari*. Quello di *Roma* espone come i Procuratori del Re provochino l'assegnazione del termine per le omologazioni, spiegando ai consulenti l'articolo 814 del Codice di procedura civile, e se nel termine o nei quindici giorni la omologazione non è da essi chiesta, il Pretore, come membro nato, anzi, diremo noi, come presidente del Consiglio tutelare, provvede chiedendola d'ufficio, come per le tutele povere, ma facendo aprire apposito articolo sul campione e curando la riscossione col procedimento del recupero delle spese prenotate contro il tutore, che perde il diritto di regresso verso la tutela. Forse così potrebbesi superare l'ostacolo trovato dal Procuratore del Re in *Napoli*, che ebbe più volte respinte dal Tribunale le domande di omologazione presentate d'ufficio perchè i minorenni non erano poveri.

Tasse e spese.

Per quanto è stato esposto circa le omologazioni delle deliberazioni dei Consigli tutelari e per rimuovere possibilmente ogni ostacolo al funzionamento delle tutele ricordano il voto di questa Commissione per l'esenzione degli atti da ogni tassa o spesa per le tutele con patrimonio non superiore alle lire 3000, i Procuratori generali di *Cagliari*, *Bologna*, *Roma* e *Napoli*.

Si può ricordare che la necessità di questa esenzione fu già in parte riconosciuta dal Codice civile, ordinando che gli stati annuali siano presentati senza formalità di giudizio e su carta non bollata (art. 303), come è detto per i registri delle tutele (art. 349), ed esonerando dall'intervento del notaio per l'inventario di beni, che abbiano valore inferiore alle lire 3000 (art. 282). Inoltre sarebbe da aggiungere che inutilmente per la finanza, ma con dannose conseguenze, è conservato l'onere di altre tasse e spese, perchè si evitano facendo mancare il funzionamento delle tutele e, come fu dimostrato in altra occasione, non basta la concessione per la prenotazione di queste spese a debito (1), che ingombra il

(1) Circolare del Ministero di grazia e giustizia, 11 settembre 1893, n. 1293.

campione civile di crediti inesigibili, ed è pretesto a procedure vessatorie.

D'altra parte è noto che ogni tentativo fatto per questa esenzione rimase finora senza effetto, onde giova insistere.

***

Osservazioni sulle convocazioni dei Consigli tutelari.

Esaurito così l'esame di quanto concerne il funzionamento dei Consigli tutelari, aggiungerò brevi osservazioni.

Fu ottenuto nell'anno 1901 un nuovo aumento numerico nelle convocazioni dei Consigli tutelari, e questo risultato, pur circondandolo delle maggiori riserve, attesta che non inutile riesce la persistenza di questa Commissione e ci conforta a sperare migliori e più sicuri effetti.

Però rimane e non si attenua la differenza fra le tutele con patrimonio e quelle senza patrimonio; anzi, come per *Ancona*, *Bologna*, *Messina*, *Milano*, *Napoli* e *Torino*, esplicitamente si avverte che appunto l'esistenza di un patrimonio spiega, se non giustifica, la differenza numerica delle convocazioni dei Consigli tutelari fra le due categorie di tutele.

Convocazioni dei Consigli tutelari.

Cifre proporzionali a 100 tutele esistenti.

DISTRETTI di Corte d'appello	1896		1897		1898	
	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio
Genova	67. 55	29. 73	66. 35	23. 03	47. 95	15. 04
Casale	49. 82	13. 16	55. 92	13. 41	64. 96	22. 93
Torino	56. 40	22. 37	51. 63	24. 10	52. 73	20. 22
Milano	42. 60	12. 61	43. 56	8. 62	66. 10	48. 19
Brescia	53. 96	11. 34	45. 76	9. 48	53. 40	11. 77
Venezia	39. 52	13. 67	39. 59	14. 55	48. 52	27. 23
Parma e Modena	70. 25	32. 72	61. 39	23. 34	58. 15	26. 28
Lucca	70. 23	23. 89	61. 13	19. 23	70. 47	46. 40
Firenze	56. 12	28. 82	42. 21	20. 99	69. 25	54. 20
Bologna	57. 09	26. 65	79. 01	51. 38	73. 66	61. 14
Ancona, Macerata e Perugia	69. 54	41. 67	76. 16	40. 57	73. 05	50. 98
Roma	44. 64	28. 62	45. 27	35. 43	48. 99	31. 07
Aquila	25. 55	6. 41	30. 71	5. 71	43. 77	35. 58
Napoli e Potenza	31. 41	11. 43	31. 66	8. 91	39. 97	6. 44
Trani	24. 54	8. 38	27. 11	7. 35	29. 98	6. 90
Catanzaro	23. 28	6. 93	21. 30	7. 43	26. 69	17. 41
Messina	42. 15	13. 19	32. 71	5. 81	31. 13	9. 45
Catania	19. 65	4. 47	20. 53	1. 84	23. 08	1. 93
Palermo	18. 15	7. 70	29. 92	9. 32	23. 73	7. 83
Cagliari	35. 91	7. 72	37. 13	19. 59	49. 40	32. 50
Regno	44. 23	14. 09	44. 04	14. 36	49. 59	23. 78

Segue Convocazioni dei Consigli tutelari.

Cifre proporzionali a 100 tutele esistenti.

DISTRETTI di Corte d'appello	1899		1900		1901	
	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio
Genova	45. 80	13. 58	57. 25	19. 74	52. 32	16. 32
Casale	66. 30	25. 15	66. 68	37. 75	81. 50	44. 57
Torino	58. 17	18. 67	56. 78	20. 41	58. 10	19. 52
Milano	65. 27	49. 66	61. 30	56. 36	72. 03	59. 18
Brescia	59. 27	22. 57	54. 70	23. 37	64. 17	35. 37
Venezia	51. 80	35. 62	50. 52	31. 90	56. 79	39. 76
Parma e Modena	67. 54	42. 73	73. 68	52. 33	73. 24	52. 10
Lucca	76. 06	54. 66	72. 56	60. 74	69. 29	54. 97
Firenze	71. 74	61. 63	77. 37	63. 28	77. 05	70. 11
Bologna	74. 26	57. 39	71. 98	61. 32	88. 62	82. 67
Ancona, Macerata e Perugia	74. 07	63. 10	83. 85	68. 56	88. 88	75. 71
Roma	46. 00	31. 57	59. 66	40. 66	56. 39	30. 31
Aquila	68. 65	62. 61	65. 71	59. 65	60. 95	61. 25
Napoli e Potenza	29. 75	6. 91	41. 02	21. 02	59. 29	30. 94
Trani	35. 77	10. 50	30. 23	7. 59	28. 95	10. 92
Catanzaro	26. 57	17. 74	29. 20	18. 20	33. 02	20. 93
Messina	34. 09	7. 76	32. 78	6. 72	36. 51	7. 58
Catania	20. 92	2. 28	41. 81	11. 76	48. 81	17. 74
Palermo	41. 04	23. 27	28. 47	16. 34	30. 34	17. 66
Cagliari	50. 10	35. 55	56. 58	45. 87	57. 40	53. 02
Regno	52. 41	29. 29	54. 98	32. 48	58. 42	36. 67

Per le *tutele con patrimonio* la maggiore proporzione centesimale delle convocazioni ottenute si ebbe nella circoscrizione della Corte di appello di *Ancona* (88.88) e la minima nel distretto di *Trani* (28.95), onde la proporzione media, sebbene superiore a quella degli anni precedenti, è soltanto 58.42, attestando così, specialmente dove questa proporzione non fu raggiunta, e cioè per una metà delle Corti di appello (*Genova, Torino, Venezia, Roma, Trani, Catanzaro, Messina, Catania, Palermo, Cagliari*), che non basta neppure la esistenza di un patrimonio per determinare la convocazione del Consiglio tutelare, nè pare ammissibile la supposizione che tanti tutori siano avi paterni e che per questa circostanza, essendo essi esonerati dalla presentazione degli stati annuali, si ritenga non necessaria la convocazione del Consiglio tutelare.

Non può quindi sorprendere se la proporzione media centesimale delle convocazioni per *tutele senza patrimonio*, le quali muovono da una proporzione massima di 82. 67 (*Bologna*) per scendere a una minima di 7. 58 (*Messina*), risultò di sole 36. 67.

Nè meno stridente è il confronto fra le due proporzioni in un medesimo distretto, non esclusi quelli ove si afferma che meglio procedono le tutele, come *Genova*, *Torino*, *Brescia*, *Napoli*, per scendere ai maggiori contrasti risultanti per *Trani*, *Catanzaro*, *Messina*, *Catania*, *Palermo!*

E di fronte a questi fatti vi è chi non esita ad affermare esplicitamente, che per le tutele senza patrimonio si possa supplire con informazioni. Fra gli altri il Procuratore Generale in *Milano* afferma di ritenere « proprio opportuno che per questi casi di tutele « dei non abbienti, una volta costituito il loro consiglio e nominato « il tutore, non essendovi gestione di sostanze, si debba, per le no« tizie che ogni anno sono da assumere circa la vita e la condotta « dei minorenni, limitare la chiamata al solo tutore, dalle informa« tive del quale il giudice pupillare trarrà, nei casi speciali, norma « per provvedere come occorra ».

Neppure questo modo di assumere informazioni, sebbene possa riescire migliore di altri, indicati nei rapporti annuali, anche più speditivi e sommari, non può essere ammesso. Non occorre dimostrarlo, giacchè di per sè rende evidente, che il Consiglio tutelare sarebbe costituito soltanto per la nomina del tutore e per funzio-

nare in casi eccezionalissimi. Ricordo invece che nella precedente sessione fu riconosciuta da questa Commissione la insufficienza delle informazioni assunte dal Pretore e la necessità di insistere per rendere efficace la convocazione dei Consigli tutelari.

La Congregazione di carità in Firenze, segnalata anche per l'anno 1901 come una lodevole eccezione fra le altre Congregazioni, utilmente si giova della cooperazione della *Società protettrice dei fanciulli*, ora presieduta dal cav. Ottavio Parenti, che ne ha migliorato l'indirizzo dato dal fondatore e che efficacemente si presta a sorvegliare l'opera dei Consigli tutelari per gli orfani derelitti (1). Altrettanto dovrebbesi fare altrove, giovandosi delle Società esistenti a tutela dell'infanzia, piuttosto che ripetere ogni anno sterili voti per la istituzione di nuove Società o Patronati.

Il confronto della diversa operosità per queste convocazioni fra i circondari di una medesima Corte di appello, come fu fatto per *Napoli* e *Venezia*, e gli esempi dei risultati ottenuti da alcuni Pretori, giustamente segnalati come meritevoli di lode, possono essere d'ammaestramento e di guida per quanto sia da pretendere ovunque e dimostrano quale fede sia da prestare alle solite scuse per le mancate convocazioni e come si possa ovviare ai legittimi impedimenti. All'uopo il Pretore di San Marcello Pistoiese approfitta delle visite quadrimestrali agli Uffici dello stato civile per convocare nei Comuni rispettivi i Consigli tutelari. Utile provvedimento questo, specialmente per le lontane frazioni dei Comuni montuosi ove sia una delegazione dello stato civile, ma dove manchi il Conciliatore. Altri Pretori recandosi nei piccoli Comuni ricercano i Presidenti delle Congregazioni di carità e ne eccitano l'opera a beneficio della infanzia abbandonata.

Ma è riconosciuto con quali cautele possa ottenersi un efficace e largo aiuto dall'opera dei Conciliatori, sia per avere la presenza del minorenne, sia perchè il Consiglio tutelare sicuramente funzioni in modo permanente, come vuole il nostro Codice civile (art. 249) e riesca di sorveglianza e di aiuto all'opera del tutore, perchè anche al minorenne sprovvisto di patrimonio, o di genitori ignoti, è dovuta la massima e più premurosa assistenza contro ogni eventuale

(1) Società protettrice dei fanciulli " GIUSEPPE DOMANGÉ „ Firenze, via Belle Donne, 9. — Statuto approvato nell'adunanza generale dei soci, 14 aprile 1894.

danno o pericolo, materiale o morale, e pei quali è senza difesa, onde anche l'azione del magistrato deve essere coadiuvata perchè riesca veramente utile. Perciò rispetto a quei Procuratori generali ed a quei Procuratori del Re, che tollerarono o accettarono le informazioni assunte dal Pretore deliberatamente sostituite alla convocazione dei Consigli tutelari, è da insistere perchè abbandonino tale sistema che troppo rassomiglia ad una *fraus legis* punto giustificabile.

* * *

Convocazioni dei Consigli famigliari per matrimonio di vedove con prole.

Accennai nell'ultima relazione come occorra qui riferire sulle convocazioni dei Consigli famigliari per il matrimonio di vedove con prole minorenne, soltanto per una certa lontana affinità di argomento, ma forse principalmente perchè fu riconosciuto, a ragione, opportuno di giovarsi per accertare queste convocazioni della scheda, che serve per assicurare la istituzione delle tutele (1). Accennai anche come a diffondere l'errore di considerare in tali casi la madre come tutrice possano avere contribuito talune inesattezze sfuggite nelle istruzioni, date per raccogliere queste notizie statistiche (2), forse anche più che le reminiscenze delle precedenti legislazioni civili italiane (3), perchè, sebbene abbiano lasciate profonde tracce in talune delle disposizioni vigenti, però sono ormai da esse troppo lontane.

(1) Circolari del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 20 novembre 1891, n. 372; 25 novembre 1895, n. 7286.

(2) Per una arguta e giusta rassegna critica di queste speciali istruzioni, segnalando anche le divergenze fra le pubblicazioni fatte nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia* e la *Raccolta delle circolari sui Consigli di famiglia e di tutela emanate dal* 1884 *al* 1898 (Roma, Tip. Nazionale, di G. Bertero, 1899), vedasi P. Semmola, *Manuale pratico per la compilazione dei lavori statistici intorno alla tutela dei minorenni*, ai nn. 33 a 38, 52.

(3) Ricordo brevemente che il *Codice civile francese*, il quale ebbe forza di legge nel cessato Regno Italico con decreto del 30 marzo 1806 e per ultimo nel ducato di Lucca, riconosceva anche alla madre sopravvivente l'esercizio della autorità paterna (art. 372, 373, 384) con qualche limitazione (art. 381); ma anche nel padre distingueva i diritti e gli obblighi della *patria potestà* (Lib. I, tit. IX, art. 371-387) da quelli di *tutela* per l'amministrazione dei beni dei figli minorenni (Lib. I, Tit. X, Capo II, Sez. I. — Della tutela del padre e della madre). Per questa distinzione, se la moglie alla morte del marito era incinta, nominavasi un curatore al ventre, ma alla nascita del figlio la madre ne diveniva tutrice ed

Queste convocazioni furono 3946 per l'anno 1901, e cioè più numerose che nei tre anni precedenti (anno 1898, 3439; anno 1899, 3718; anno 1900, 3526). Il massimo numero si ebbe nel distretto della Corte d'appello di *Napoli* (529), e poi, a notevole distanza nelle provincie venete (354) e nei distretti delle Corti di appello di *Milano* (310) e di *Trani* (306). Furono superiori a 200 nei distretti di *Aquila* (254), di *Cagliari* (246), *Torino* (225) e *Brescia* (209);

il curatore diveniva di pieno diritto pro-tutore (art. 393) e in tal senso, cioè per l'amministrazione dei beni dei figli minorenni, la madre era denominata tutrice (art. 394-396).

Ma all'infuori dell'accennata distinzione, per la quale anche il padre è da considerare come un tutore, è riconosciuto nella madre superstite al padre lo esercizio della *patria potestà*, sia come autorità, (art. 372, 381, 383), sia per l'usufrutto legale ed obblighi conseguenti (art. 384 e seg.), sia perchè il diritto personale di eleggere il tutore spettava soltanto a quello dei genitori che fosse morto per ultimo (art. 397), e soltanto nella mancanza di questa designazione facevasi luogo alla tutela legittima degli ascendenti (art. 402).

Il *Codice generale austriaco*, già osservato nelle provincie venete e nella Lombardia dal 1° gennaio 1816 in forza della patente Sovrana del 28 settembre 1815, riconosceva invece la patria potestà soltanto al padre (§ 147), sebbene disponesse che, morto il padre, spettasse alla madre di curare la educazione dei figli minorenni (§ 143); ma essa non poteva essere che tutrice, e se non era chiamata dal padre defunto a tale ufficio (§ 196), le spettava soltanto dopo l'avo paterno (§ 197).

Seguivano invece le orme del Codice civile francese, le *Leggi civili* per il regno delle Due Sicilie (26 marzo e 21 maggio 1819) distinguendo fra *patria potestà* (Parte I, Tit. IX) e *tutela* del padre e della madre (Parte I, Tit. X, Cap. II, Sez. I). Se non che, oltre riconoscere che durante il matrimonio l'autorità sui figli era esercitata soltanto dal padre (art. 287), dichiarava poi esplicitamente che " per " la morte di alcuno dei genitori, il superstite sarà tutore dei figli minori; e con " tale qualità eserciterà quei diritti e sarà sommesso a tutti i doveri che risul- " tano dalla tutela, come sarà spiegato nel tit. X del presente libro (art. 294). „

Il *Codice civile parmense* (23 marzo 1820) toglieva la distinzione fra patria potestà o autorità paterna e tutela dei genitori; riconosceva ad ambedue i genitori la *patria potestà naturale* sui loro figliuoli (art. 82), ma soltanto " all'ascen- " dente maschio in linea mascolina paterna, che occupi il primo grado di fa- " miglia „, la *patria potestà civile* (art. 83) e perciò alla madre vedova spettava soltanto la preferenza nella tutela legittima, che subentrava a supplire la mancanza della tutela o del tutore testamentario (art. 169).

Il *Codice civile Albertino*, entrato in vigore il 1° gennaio 1838 nel regno di Sardegna per regio decreto 20 giugno 1837 (seguo l'ordine di data di questi codici) riconosceva la patria potestà soltanto al padre (art. 210 e seg.) e alla madre attribuiva di pieno diritto la tutela, soltanto quando non fosse stato nominato un tutore (art. 247) dal padre o dall'avo paterno, che potevano nominare tutrice la madre con facoltà di destinarle un consulente speciale (art. 246), pur rimanendo alla madre tutrice l'usufrutto legale (art. 235) ed il diritto di nominare il tutore nel caso di sua morte (art. 248). Soltanto nel caso di presunta as-

poi, non tenendo conto delle minori cifre date dalle Sezioni di Corte di appello separatamente considerate, si scende ad un minimo di sole 53 convocazioni nel distretto della Corte d'appello di *Messina.*

Deriva tanta varietà da più frequenti matrimoni di vedove con prole minorenne o da differente osservanza della legge?

Il dubbio è suggerito anche da una osservazione fatta dal sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di *Napoli*, ca-

senza del padre dei figli minorenni dichiara che la madre ne avrebbe avuto la cura esercitando tutti i diritti del marito tanto per l'educazione, quanto per l'amministrazione dei loro beni (art. 103, 236-237).

Il *Codice civile Estense* (25 ottobre 1851) riconosceva la patria potestà soltanto al padre (art. 118 e seg.), ammettendo nella madre minori diritti di quelli attribuiti al padre (art. 130, 135), ma espressamente quello di essere preferita ad ogni altro nella tutela legittima del figlio (art. 206) e, coll'esercizio della tutela, anche il diritto di provvedere col suo testamento il figlio di uno o più tutori (art. 200).

Sarebbe ancora da ricordare che il *Regolamento Gregoriano* entrato in vigore il 1° gennaio 1835 per gli Stati pontifici non recava disposizioni su questa materia; mentre la legge sopra la patria potestà, la tutela, la interdizione, le obbligazioni delle donne, i testamenti, i codicilli, e la porzione legittima, promulgata dal Granduca di Toscana, Ferdinando III, il 15 novembre 1814, nell'attesa di un codice completo dichiarava che " i figli e discendenti nati da legittimo matrimonio o legittimati per matrimonio susseguente sono soggetti alla potestà del padre o di altro loro ascendente agnato maschio paterno (*Della patria potestà e suoi effetti*, art. 1). Secondo questa legge alla madre e ad essa sola si deferiva la tutela legittima, subito dopo la morte del padre, sopra i figli non emancipati (*Della tutela testamentaria, legittima e dativa*, art. 10), ma solo all'ascendente in cui risiedeva la patria potestà si riconosceva il diritto di nominare col testamento il tutore e ai figli e ad altri discendenti che non ricadevano alla sua morte nella patria potestà di alcun altro (art. 7), onde il tutore nominato col testamento dalla madre poteva bensì essere approvato dal giudice, ma consideravasi in tal caso tutore dativo (art. 8).

Riassumendo, le leggi civili italiane escludevano la madre dall'esercizio della patria potestà civile, riconoscendole preferenza nella tutela legittima dei figli minorenni; invece la legge civile francese riconosceva parità di diritti; ma, distinguendo fra patria potestà e tutela dei genitori per l'amministrazione dei beni, ne derivava che, ove questa dovesse essere tolta alla madre vedova, si dichiarava che di pieno diritto essa perdeva la tutela (art. 395), sebbene ogni altro diritto derivante dalla patria potestà rimanesse impregiudicato e subordinato a norme speciali (art. 381 e seg.). Non era quindi possibile l'equivoco, ora fra noi frequente, di supporre che alla madre vedova passata a seconde nozze e privata della amministrazione dei beni dei figli minorenni, fosse venuta meno la patria potestà, bensì facevasi luogo alla *tutela* per l'amministrazione dei beni dei minorenni. Ma in tale ipotesi secondo il codice civile sarebbe erroneo supporre possibile la istituzione di una tutela, perchè in luogo di un tutore avremo soltanto un curatore ai beni dei minorenni.

valiere P. Semmola, nella recente opera sopra ricordata sulla compilazione di questa statistica (1). Ivi egli ricorda, dissentendo, come la Corte di cassazione di *Torino*, con sentenza 8 agosto 1900, abbia ritenuto che il consiglio famigliare debba esser convocato nei sensi degli articoli 237 e 238 del Codice civile anche nel caso di tutela legale della madre naturale che passa a marito. Inoltre, egli dubita che questa convocazione sia necessaria nella mancanza di un patrimonio perchè alla trascuratezza della madre, violando o trascurando la patria potestà, offre rimedio l'articolo 233 del Codice civile. — Ma questa disposizione potrà essere invocata e riescire efficace, anche nell'osservanza degli articoli 237 e 238 del Codice civile, i quali prevedono che sia da provvedere a stabilire condizioni non soltanto per l'amministrazione dei beni, bensì anche per l'educazione dei figli. Perciò, e senza maggiormente diffondermi in altre considerazioni, ritengo che in ogni caso di matrimoni di vedove con prole minorenne sia necessaria la convocazione del consiglio famigliare anche a tutela della prole illegittima riconosciuta. I dubbi accennati nella interpretazione della legge non tolsero che appunto nel distretto della Corte d'appello di *Napoli* si avesse il numero massimo di queste convocazioni; ma, forse, questi medesimi dubbi e la prevalente sollecitudine che in tutto quanto riguarda le tutele è purtroppo data al patrimonio, possono spiegare le notevoli differenze rilevate fra le singole Corti di appello.

Irreperibilità dei minorenni.

Con le relazioni per l'anno 1901 sono date notizie da quasi tutte le Procure Generali sulla irreperibilità dei minorenni per i quali dovrebbero funzionare le tutele e se coi minorenni siano divenuti irreperibili anche i tutori ed i consulenti. Ma, forse perchè tardiva la richiesta fatta con la circolare ministeriale del 18 dicembre 1901, le notizie non sono complete. Con quella circolare fu accennato alla opportunità di una revisione delle tutele e dei registri dello stato civile, ma non furono date norme lasciando libertà di provvedimenti secondo le esigenze locali e così nessuno curò di riferire come sia stato fatto il desiderato accertamento, onde troppo spesso sorge il dubbio se sia stato esauriente, specialmente se limi-

(1) P. Semmola, *Manuale pratico per la compilazione dei lavori statistici intorno alla tutela dei minorenni*, pag. 95 e seg.

tato alle convocazioni dei Consigli tutelari, che vedemmo ovunque tanto scarse per i minorenni illegittimi o senza patrimonio.

Nondimeno la irreperibilità dei minorenni, dei tutori e dei consulenti è in quasi tutte le Corti di appello, sebbene in mutabilissima misura, segnalata!

Nel distretto della Corte d'appello di *Catania*, l'accertamento fu retrospettivo ed eseguito con la scorta dei registri dello stato civile; e come a *Genova*, due anni or sono, questo accertamento rivelò la irreperibilità di molti minorenni, così pure a Catania, ove l'indagine fu completa, si ebbero gravissimi risultati. Nessun minorenne pel quale avrebbe dovuto funzionare la tutela, sarebbe irreperibile nei circondari di *Caltagirone*, *Modica* e *Siracusa*; ma nel circondario di *Nicosia* non poterono essere istituite 27 tutele per minorenni dimessi da ospizi, appartenenti tutti al solo mandamento di Nicosia, perchè 7 partiti per l'America con le persone alle quali erano affidati e 20 irreperibili. Nel circondario di *Catania* i minorenni irreperibili furono 599, appartenenti tutti alle tre Preture del capoluogo. E per ciò è da insistere perchè questo accertamento diligentemente si faccia ovunque, sia per riparare alla negligenza del passato nella costituzione delle tutele, sia per la deficenza permanente nella assistenza degli esposti, sia per l'imperfetto funzionamento dell'anagrafe.

Il Procuratore del Re in *Napoli*, riferendo su questo argomento, informa come in quella città tale irreperibilità si lamenti dai Pretori dei mandamenti di Montecalvario, San Lorenzo, Avvocata e Porto, e che in quest'ultimo, alle difficoltà naturali dell'ambiente, vedonsi aggiunte quelle derivanti dallo sconvolgimento topografico per i lavori di risanamento, che ha reso irreperibili i quattro quinti di quegli abitanti. Inoltre avvertiva che i Pretori dei mandamenti di San Lorenzo, Vicaria, Mercato, lamentavano la impossibilità di accertare le nascite dei minorenni, della morte dei loro genitori o per l'ignoranza e l'incuria dei minori stessi o pel ritardo frapposto dalle autorità municipali nel fornire queste notizie. Perciò lo stesso Procuratore del Re alla proposta del Pretore del mandamento di San Lorenzo di tenere responsabili i tutori per i 16 minorenni ivi divenuti irreperibili, obbietta: ma chi reperirà i tutori?

Altrove la irreperibilità si accompagna all'emigrazione dei mi-

norenni, autorizzata dalla autorità amministrativa, contro o senza il consenso dei Consigli tutelari, come fu già rilevato con le precedenti relazioni.

***

Ho riferito mano a mano che se ne presentò l'occasione, sulle risposte, imperfettamente date come di solito, alle domande contenute nella circolare ministeriale 24 dicembre 1897, n. 1222, circa il funzionamento delle tutele, onde per esaurire l'argomento ben poco mi rimane da aggiungere.

Doglianza dei minorenni.

A qualche doglianza dei minorenni verso i tutori, ma spesso riconosciute infondate, si accenna per le circoscrizioni di *Ancona*, *Aquila*, *Catania*, *Messina*, *Palermo*.

Giudizi contro tutori.

Dei giudizi contro i tutori per danni recati ai minorenni si fa menzione per le Corti di appello di *Aquila* e *Casale*, mentre non mancano esempi di rimozione per cattiva amministrazione, come a *Palermo*, e di restituzione di somme o risarcimento di danni ottenuti contro i cessati tutori senza piati, nè strepiti giudiziari. Ma sono tutte notizie manifestamente incomplete, e se tali non fossero, sarebbe da dedurne o che sono ingiustificate le lagnanze sul cattivo andamento delle tutele, oppure che anche sulle tutele con patrimonio non si esercita tutta quella vigilanza, che ripetutamente, almeno per esse, si afferma.

Professioni girovaghe.

Invece nessuna rimozione di tutori sarebbe stata ordinata per trasgressioni alla legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

Ricovero per correzione paterna.

Non si esclude la noncuranza o la reluttanza dei tutori e dei Consigli tutelari ad invocare l'applicazione degli articoli 222 e 279 del Codice civile, ma talora fu ad essi ricorso nei distretti di *Ancona* (5), *Aquila* (9), *Bologna* (2), *Brescia* (4), *Casale* (4), *Catania* (1), *Palermo* (4); però qualche volta i provvedimenti furono presto revocati o non ebbero esecuzione.

A confermare la poca esattezza di queste indicazioni, mi è dato argomento dalla pregevolissima relazione presentata in questa medesima sessione dal senatore Beltrani-Scalia sul ricovero per correzione paterna, ove, pur tenendo conto della discordanza fra le cifre della Direzione generale delle carceri e quelle

raccolte dalla Direzione generale della statistica e dal Ministero di grazia e giustizia, risulta che nell'anno 1901 gli orfani ricoverati furono 15 maschi e 36 femmine. Dalla medesima statistica rilevo poi la conferma di una osservazione fatta colla mia relazione sulle tutele per l'anno 1899 e che cioè il ricovero per correzione paterna dei minorenni illegittimi, presenta una proporzione, che, sebbene tenda anch'essa ad aumentare, è sempre piccola, più sensibile bensì fra le femmine, ma sempre senza possibilità di confronto con le cifre e le proporzioni relative ai minorenni legittimi o legittimati, tanto più numerosi.

*
* *

Legge sulla P. S., articolo 114.

Per affinità con i provvedimenti ora accennati, potrebbero qui trovar posto le notizie richieste con la circolare ministeriale del 24 dicembre 1897, n. 1222, sull'applicazione dell'articolo 114 della legge per la sicurezza pubblica. Ma le risposte alle domande fatte con quella circolare riescono, di solito, quando sono date, molto incerte.

La Procura Regia di *Cagliari* ebbe a riferire che in quel circondario 11 volte fu adottato tale provvedimento; per 3 volte soltanto nella circoscrizione della Corte di appello di *Catania* ed una volta in quella di *Bologna*.

Le altre Procure Generali o non risposero o furono negative. Dovremmo compiacerci di tale risultato, se anche qui non rendesse esitanti il dubbio circa l'osservanza della legge.

*
* *

Chiusura delle tutele.

Nel corso dell'anno 1901 furono chiuse 16,824 tutele, onde dal confronto delle tutele costituite nel medesimo anno (22,849) risulta che il numero delle tutele rimaste aperte si accrebbe di 6025. Delle tutele chiuse, 3679 erano con patrimonio, contro 4013 simili tutele nuovamente istituite nel corso dell'anno, onde queste alla fine dell'anno rimasero aumentate di sole 334 tutele; e 13,145 furono le tutele chiuse senza patrimonio e così a queste rimase il maggior aumento di 5691 nuove tutele. Nel confronto con gli anni precedenti si ebbe un maggior numero di tutele chiuse (265) rispetto all'anno 1899, ma tale numero fu molto inferiore rispetto ai primi due anni del quadriennio (anno 1898, 18,422; anno 1899, 18,266).

Non credo, come già altre volte avvertii, che queste differenze possano suggerire alcuna sicura deduzione, tanto più che ne manca ogni indicazione circa le cause della cessazione delle tutele e soltanto, di fronte alle cifre tanto più elevate degli anni 1898 e 1899, è da avvertire come ad accrescerle concorrano le revisioni e le rettifiche, specialmente per le tutele degli illegittimi, rispetto alle quali non mancò occasione, anche per l'anno 1901, di rilevare molta incertezza e mutabilità di criterii.

***

Conclusioni e proposte.

L'esame numerico, e perciò esteriore, della istituzione e del funzionamento delle tutele nell'anno 1901 ne conduce a concludere, che nelle linee generali rivela una maggiore attività e quindi una maggiore cura per questo servizio. Sarebbe quindi da sperare che, perseverando nella vigilanza e nelle insistenze per il migliore andamento di questo servizio, sia dato di ottenere, che si diffonda ovunque ed in tutti la persuasione della necessità sociale e del dovere di rendere efficace la tutela dei minorenni e ne divenga più coscienzioso l'esercizio, in guisa che al miglioramento esteriore corrisponda anche il miglioramento intrinseco.

Purtroppo saltuariamente si rivelano sempre i medesimi inconvenienti ed i medesimi difetti e ciò credo sarà inevitabile anche nell'avvenire, perchè nessuna cosa umana può essere perfetta e questi difetti ed inconvenienti saranno del pari inevitabilmente sempre attribuiti al sistema adottato dal legislatore, all'ambiente, alle persone!

Funzionari diligenti e negligenti.

Come il nostro studio necessariamente ne conduce a trovare modo di migliorare il metodo di accertamento, giusta le proposte fatte anche in questa sessione per il vantaggio, che deriva da questa perseverante indagine statistica, così questa Commissione è chiamata ad occuparsi anche delle persone. Non occorre che qui mi indugi ad accennare quanta responsabilità spetti ai Pretori per il migliore e sincero funzionamento delle tutele. Ricordo che il Ministro Guardasigilli con la circolare del 18 agosto 1896, n. 1402, chiedeva che nelle relazioni annuali fosse fatta menzione dei Pretori negligenti e di quelli che si distinsero per diligenza e per zelo, affinchè il Ministero della Giustizia potesse « tenere conto dei demeriti degli uni, e dei meriti degli altri nelle occasioni di promozioni, traslochi ed altri provvedimenti d'ordine amministrativo. »

Osservai con le precedenti relazioni, e debbo ora ripetere, che inadeguatamente si risponde a questa richiesta, e che perciò sarebbe da cercare il modo di assicurare di dare efficace effetto a quella circolare. All'uopo mi sembra opportuno proporre che alle relazioni annuali siano uniti due elenchi, nominativi e motivati, uno per i funzionari diligenti, l'altro per i funzionari negligenti. Esaminati tali elenchi con le relazioni da questa Commissione, dovrebbero poi essere inviati ai competenti uffici del Ministero di grazia e giustizia. Mi conferma in questa proposta l'esempio dato da alcuni Procuratori generali, che alle loro relazioni aggiungono due elenchi delle *Preture*, che si dimostrarono diligenti o negligenti nel servizio delle tutele dei minorenni, per il maggiore o minor numero delle tutele costituite, per il ritardo nella costituzione delle tutele, per il maggiore o minor numero delle convocazioni dei Consigli tutelari.

Rispetto alle altre osservazioni fatte, mi sembra che soltanto per la invocata esenzione da tasse e da spese per le tutele povere siano da fare speciali insistenze, sia perchè il Ministero delle finanze non diede più alcuna risposta, sia perchè, non dissimulandomi la difficoltà di ottenere che si provveda con speciale progetto di legge, credo che utilmente si possa vigilare, ove l'occasione si presenti, al fine di approfittare di provvedimenti per materie analoghe.

Invio delle relazioni agli uffici giudiziari.

Ma per ogni altra osservazione, che è la ripetizione di rilievi altre volte fatti per medesimi o per differenti uffici ed in mutabili proporzioni, non saprei suggerire nuovi provvedimenti e tanto meno un generico richiamo con una nuova circolare, che vada ad accrescere la serie già numerosa delle altre su questo argomento.

Come dissi da principio, alcuni Procuratori generali, e fra i più autorevoli, hanno dato lodevole e lusinghiero esempio di un utile studio dei lavori di questa Commissione, onde ne deriva uno scambio di osservazioni, confortate dalla esperienza, che rappresenta la più naturale e migliore cooperazione che può essere desiderata da questa Commissione. Occorre che l'esempio si diffonda e sia seguìto. Mi limito quindi a proporre che nella consueta trasmissione agli uffici giudiziari delle relazioni presentate a questa Commissione sia autorevolmente richiamato su di esse la più diligente attenzione ed il solerte studio dei singoli uffici.

Allegato **A**.

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

CORTI D'APPELLO	TUTELE aperte a tutto l'anno 1900			TUTELE APERTE						
									Divise secondo	
	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Per minori legittimi	Per minori illegittimi	Per morte di vedovi con prole minorenne (art. 241 Cod. civ.)	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)
Genova	1,579	2,347	3,926	210	379	589	452	137	435	4
Casale.	1,848	1,891	3,739	236	359	595	390	205	378	9
Torino.	4,679	3,288	7,967	605	509	1,114	911	203	895	7
Milano.	1,666	7,165	8,831	250	1,081	1,331	861	470	840	13
Brescia	1,348	4,788	6,136	198	708	906	582	324	574	9
Venezia	2,669	9,836	12,505	314	1,400	1,714	812	902	785	6
Parma.	553	2,045	2,598	49	298	347	148	199	146	1
Modena (sezione) . . .	455	2,118	2,573	53	281	334	161	173	156	3
Lucca	546	1,520	2,066	63	272	335	246	89	231	8
Firenze	1,071	3,112	4,183	136	484	620	549	71	532	5
Bologna	605	4,026	4,631	63	625	688	337	351	326	4
Ancona	290	1,142	1,432	47	209	256	125	131	123	1
Macerata (sezione) . .	281	1,432	1,713	31	199	230	100	130	96	5
Perugia (sezione) . . .	455	1,420	1,875	48	235	283	156	127	153	..
Roma	1,097	1,919	3,016	123	413	536	375	161	381	3
Aquila.	947	4,992	5,939	103	601	704	222	482	214	1
Napoli.	1,759	7,958	9,717	394	1,382	1,776	966	810	944	13
Potenza (sezione) . . .	366	2,264	2,630	45	525	570	182	388	174	..
Trani	1,353	10,744	12,097	229	1,321	1,550	684	866	635	4
Catanzaro	745	9,993	10,738	103	2,206	2,309	397	1,912	389	7
Messina	516	3,086	3,602	51	529	580	155	425	139	7
Catania	937	4,472	5,409	157	2,985	3,142	417	2,725	413	3
Palermo	1,552	6,099	7,651	297	1,074	1,371	704	667	594	17
Cagliari	1,773	5,447	7,220	208	761	969	400	569	397	2
REGNO . . .	29,090	103104	132,194	4,013	18,836	22,849	10,332	12,517	9,950	132

'ATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1901.

URANTE L'ANNO 1901 — motivo che diede luogo all'apertura della tutela						TUTELE chiuse nell'anno 1901			TUTELE rimaste aperte alla fine del 1901		
o per perdita (art. 33 Cod. pen.) della patria potestà	Per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 184 o 248 Codice civile)	Per minorenni che lasciarono gli Ospizi (art. 8 L. 17 luglio 1890, n. 6972; o 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99)	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (art. 248 Cod. civ.)	Per minorenni che lasciarono i Riformatorii (art. 495 regolamento carcerario 1° febbraio 1891, n. 260)	Per altri motivi	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale
4	15	17	102	..	12	211	250	461	1,578	2,476	4,054
1	..	189	15	2	1	268	247	515	1,816	2,003	3,819
3	16	164	26	..	3	639	366	1,005	4,645	3,431	8,076
4	22	327	123	1	1	216	1,037	1,253	1,700	7,209	8,909
.	5	293	25	..	..	176	795	971	1,370	4,701	6,071
.3	32	324	541	5	18	411	1,602	2,013	2,572	9,634	12,206
1	4	134	60	..	1	68	215	283	534	2,128	2,662
.	5	89	76	3	2	86	340	426	422	2,059	2,481
2	16	1	72	..	5	73	191	264	536	1,601	2,137
5	25	7	44	1	1	133	415	548	1,074	3,181	4,255
1	38	174	144	..	1	111	703	814	557	3,948	4,505
	20	24	87	1	..	38	166	204	299	1,185	1,484
	14	39	75	1	..	38	158	196	274	1,473	1,747
2	13	42	72	..	1	50	229	279	453	1,426	1,879
1	51	10	79	1	10	116	266	382	1,104	2,066	3,170
1	5	102	375	1	5	136	451	587	914	5,142	6,056
3	17	8	781	1	9	207	848	1,055	1,946	8,492	10,438
3	4	..	384	..	5	32	242	274	379	2,547	2,926
4	4	2	886	..	5	18	822	840	1,564	11,243	12,807
3	4	108	1,797	..	1	71	957	1,028	777	11,242	12,019
3	39	5	383	..	4	51	274	325	516	3,341	3,857
	6	1,597	1,120	2	1	178	1,205	1,383	916	6,252	7,168
0	18	7	602	2	111	200	779	979	1,649	6,394	8,043
1	12	..	556	1	..	152	587	739	1,829	5,621	7,450
5	385	3,663	8,425	22	197	3,679	13,145	16,824	29,424	108,795	138,219

Segue PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZ

Segue *Allegato* **A.**

CORTI D'APPELLO	MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1900		MINORI sottoposti a tutela nell'anno 1901		MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1901		MORTI nel 1901 in istato di vedovanz che lasciaron figli minoren
	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	
Genova	4,378	1,022	847	144	5,566	886	41
Casale	4,662	1,100	720	205	4,636	1,151	36
Torino	11,836	1,473	1,768	203	11,898	1,472	87
Milano	10,651	2,960	1,751	475	10,732	2,947	84
Brescia	7,402	2,152	1,219	327	7,435	2,087	57
Venezia	11,596	6,167	1,678	927	11,602	5,966	7[illegible]
Parma	2,017	1,476	289	202	2,029	1,528	1[illegible]
Modena (sezione)	2,164	1,365	298	174	2,124	1,277	1[illegible]
Lucca	2,808	506	441	94	2,851	535	2[illegible]
Firenze	6,562	577	1,092	83	6,753	588	5[illegible]
Bologna	4,867	2,292	647	379	4,796	2,151	3[illegible]
Ancona	1,668	565	250	148	1,678	617	1
Macerata (sezione)	1,335	909	197	131	1,319	1,060	
Perugia (sezione)	1,942	862	322	150	1,989	901	1
Roma	4,349	766	731	197	4,543	884	1
Aquila	2,793	4,294	429	484	2,706	4,472	2
Napoli	7,161	5,626	1,716	824	7,861	5,930	4
Potenza (sezione)	1,322	1,847	268	395	1,421	2,054	1
Trani	5,552	8,871	1,155	875	6,242	9,012	5
Catanzaro	4,173	8,306	667	1,918	4,395	10,474	2
Messina	1,779	2,627	284	428	1,820	2,870	1
Catania	3,338	3,491	762	2,728	3,406	5,131	4
Palermo	5,421	4,732	1,167	668	5,686	4,997	2
Cagliari	5,044	4,447	758	586	5,135	4,616	[illegible]
REGNO	114,820	68,433	19,456	12,745	118,623	73,606	8,[illegible]

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1901.

CONVOCAZIONI dei Consigli di famiglia durante l'anno 1901			CONVOCAZIONI dei Consigli di tutela durante l'anno 1901			Convocazioni di Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori durante l'anno 1901 (art. 14 cap. legge 16 giugno 1892, n. 261)	Convocazioni di Consigli di famiglia nei casi di matrimonio di vedove con prole minorenne, avvenute sia ad istanza della vedova, sia di altre persone, sia d'ufficio
Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale	Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale		
918	320	1,238	18	125	143	178	70
1,444	472	1,916	14	531	545	331	179
3,014	490	3,504	56	251	307	286	225
1,338	3,087	4,425	42	1,793	1,835	2,459	310
980	1,105	2,085	12	839	851	844	209
1,653	2,090	3,743	41	2,378	2,419	2,782	354
394	288	682	31	802	833	458	36
382	552	934	6	829	835	450	70
410	749	1,159	12	236	248	146	96
870	2,139	3,009	60	382	442	492	158
545	2,139	2,684	47	1,694	1,741	769	78
279	638	917	9	352	361	268	43
259	511	770	10	704	714	316	30
444	640	1,084	23	666	689	238	61
684	636	1,320	4	71	75	235	119
611	609	1,220	29	2,817	2,846	1,359	254
1,283	1,053	2,336	31	1,984	2,015	792	529
183	151	334	23	565	588	83	80
440	496	936	18	822	840	87	306
271	448	719	9	2,105	2,114	243	101
202	135	337	5	139	144	37	53
529	297	826	7	1,026	1'033	267	161
542	407	949	19	860	879	137	178
1,123	703	1,826	14	2,589	2,603	761	246
18,798	20,155	38,953	540	24,560	25,100	14,018	3,946

Allegato **B.**

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER COMPARTIMENTI DELLE NOTIZIE

COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE legale al 10 febbraio 1901 (Censimento)	TUTELE APERTE						Divise	
		In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Per morte di vedovi con prole minorenne (art. 241 Cod. civ.)	
		Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte (*Casale* e *Torino*)	3,781,586	1,709	4. 52	1,301	76. 13	408	23. 87	1,273	74. 49
Liguria (*Genova*)	1,277,949	589	4. 61	452	76. 74	137	23. 26	435	73. 86
Lombardia (*Milano* e *Brescia*)	3,959,797	2,237	5. 65	1,443	64. 51	794	35. 49	1,414	63. 21
Veneto (*Venezia*)	3,192,678	1,714	5. 37	812	47. 37	902	52. 63	785	45. 80
Emilia (*Parma*, *Modena* e *Bologna*)	2,477,690	1,369	5. 52	646	47. 19	723	52. 81	628	45. 87
Toscana (*Lucca* e *Firenze*)	2,364,552	955	4. 04	795	83. 25	160	16. 75	763	79. 90
Marche ed Umbria (*Ancona*, *Macerata* e *Perugia*)	1,764,115	769	4. 36	381	49. 55	388	50. 45	372	48. 38
Lazio (*Roma*)	1,142,526	536	4. 69	375	69. 96	161	30. 04	381	71. 08
Abruzzi (*Aquila*)	1,136,159	704	6. 17	222	31. 53	482	68. 47	214	30. 40
Campania, Molise e Basilicata (*Napoli* e *Potenza*)	4,101,829	2,346	5. 71	1,148	48. 93	1,198	51. 07	1,118	47. 66
Puglie (*Trani*)	1,964,180	1,550	7. 94	684	44. 13	866	55. 87	635	40. 97
Calabrie (*Catanzaro*)	1,439,329	2,309	16. 04	397	17. 19	1,912	82. 81	389	16. 86
Sicilia (*Messina*, *Catania* e *Palermo*)	3,568,124	5,093	14. 27	1,276	25. 05	3,817	74. 95	1,146	22. 50
Sardegna (*Cagliari*)	795,793	969	12. 18	400	41. 28	569	58. 72	397	40. 97
REGNO	**32,966,307**	**22,849**	**6. 93**	**10,332**	**45. 22**	**12,517**	**54. 78**	**9,950**	**43. 55**

TATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE ISTITUITE NELL'ANNO 1901.

DURANTE L'ANNO 1901

econdo il motivo che diede luogo all'apertura della tutela

Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)		Per abuso (articolo 233 Cod. civ.) o perdita (art. 33 Cod. penale) della patria potestà		Per minorenni illegittimi riconosciuti (articoli 184 e 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono gli ospizi (articoli 8, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del reg. 5 febbraio 1891, n. 99)		Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (articolo 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono i Riformatorî (art. 495 reg. carc. 1° febbraio 1891, n. 260)		Per altri motivi	
Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
16	0.94	4	0.23	16	0.94	353	20.66	41	2.40	2	0.11	4	0.23
4	0.68	4	0.68	15	2.55	17	2.88	102	17.31	..	..	12	2.04
22	0.98	4	0.18	27	1.21	620	27.72	148	6.62	1	0.04	1	0.04
6	0.35	3	0.17	32	1.88	324	18.90	541	31.56	5	0.29	18	1.05
8	0.59	2	0.15	47	3.43	397	29.00	280	20.45	3	0.22	4	0.29
13	1.36	7	0.73	41	4.29	8	0.84	116	12.15	1	0.10	6	0.63
6	0.78	2	0.26	47	6.11	105	13.65	234	30.43	2	0.26	1	0.13
3	0.55	1	0.19	51	9.52	10	1.87	79	14.74	1	0.19	10	1.86
1	0.14	1	0.14	5	0.71	102	14.49	375	53.27	1	0.14	5	0.71
13	0.55	6	0.26	21	0.90	8	0.34	1,165	49.66	1	0.04	14	0.59
4	0.26	14	0.90	4	0.26	2	0.13	886	57.16	..	..	5	0.32
7	0.30	3	0.13	4	0.17	108	4.67	1,797	77.83	..	..	1	0.04
27	0.53	23	0.45	63	1.24	1,609	31.59	2,105	41.33	4	0.08	11[illegible]	2.28
2	0.21	1	0.10	12	1.24	..	..	556	57.38	1	0.10	..	.
132	0.58	75	0.33	385	1.68	3,663	16.03	8,425	36.87	22	0.10	197	0.86

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

SESSIONE DEL GENNAIO 1904



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

S. IV. 1904 N. 106.

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del gennaio 1904.

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta dell'11 gennaio 1904.

Seduta del 12 gennaio 1904.

Seduta del 13 gennaio 1904.

Seduta del 14 gennaio 1904.

Seduta del 18 gennaio 1904.

Seduta del 19 gennaio 1904.

Seduta del 20 gennaio 1904.

Seduta del 21 gennaio 1904.

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

Pagina

ALLEGATI.

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

Sessione del gennaio 1904.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Boccardo Gerolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

COMMISSARI:

Azzolini Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Baccarani Guglielmo, sostituto avvocato generale erariale;

Beltrani-Scalìa Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

Brusa Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

Canonico S. E. Tancredi, senatore del Regno, primo presidente della Corte di cassazione di Firenze;

Cocucci Nicola, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

De' Negri Carlo, direttore generale della statistica;

Doria Alessandro, direttore generale delle carceri;

Gianturco Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto civile nella R. Università di Napoli;

Grippo Pasquale, deputato al Parlamento;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Molfino Emanuele, direttore generale del Fondo per il culto;

Mortara Ludovico, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Municchi Carlo, senatore del Regno;

Nocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

Ostermann Leopoldo, consigliere della Corte di cassazione di Torino;

Penserini Francesco, primo presidente della Corte d'appello di Firenze;

Ricciuti Nicola, primo presidente della Corte d'appello di Napoli;

Sandrelli Carlo, consigliere di Stato;

Tami Antonio, consigliere della Corte dei conti;

Zella-Milillo Michele, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

SEGRETARI:

Aschieri Alessandro, caposezione nella Direzione generale della statistica;

Farace Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

PROGRAMMA DEI LAVORI

1° Comunicazioni del Comitato permanente (relatore Azzolini).

2° Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e di cassazione, intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) negli anni 1901 e 1902 (relatore Ricciuti).

3° Sulle separazioni personali dei coniugi nel triennio 1899-1901 (relatore Gianturco).

4° Sui fallimenti nel triennio 1900-1902 (relatore Penserini).

5° Sui lavori delle Autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni territoriali (relatore De' Negri).

6° Su alcuni istituti complementari del Codice penale (relatore Lucchini).

RELAZIONE

del Presidente della Commissione a S. E. il Ministro Guardasigilli sui lavori compiuti nella sessione del gennaio 1904.

Eccellenza,

Il primo atto dell'ufficio a cui volle chiamarmi l'E. V., con una troppo lusinghiera insistenza che vinse ogni mia riluttanza ad accettarlo, è questa relazione sui lavori che la Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ha compiuto nell'ultima sessione tenuta nello scorso mese di gennaio. E mentre, in questa occasione, non posso a meno di rinnovare a V. E. i sensi del mio grato animo per l'alto onore conferitomi, debbo con vivo dolore ricordare il compianto mio predecessore sen. Boccardo, al quale, avendo egli presieduto le adunanze della passata sessione, sarebbe spettato di riferire intorno ai lavori compiuti sotto la sua sapiente guida, se una morte prematura non lo avesse tolto all'affetto dei colleghi.

Mi riesce quindi, oltrechè penoso per il ricordo dell'amico perduto, difficile il compito di supplirlo in questa rassegna dei lavori della Commissione della quale Egli fu vanto e decoro, e, nell'accingermi ad adempierlo, sento il bisogno di mandare alla memoria di Lui, a nome di tutti i colleghi, un mesto saluto.

***

Comunicazioni del Comitato permanente.

Il Comitato permanente, a mezzo del suo relatore, cavaliere Azzolini, diede comunicazione alla Commissione plenaria del lavoro che esso aveva compiuto nel tempo intercorso tra le due ultime sessioni. Trascorro su quei punti di queste Co-

municazioni i quali si riferiscono a provvedimenti presi da V. E. per dare esecuzione a precedenti deliberazioni della Commissione e che non diedero occasione ad alcuna discussione, e mi fermo a ricordare quelli soltanto che furono oggetto di esame in questa sessione.

Esecuzione delle sentenze penali.

Primo fra questi fu la nuova inchiesta ordinata da V. E., con circolare del 21 dicembre 1903, n. 2095, sulla esecuzione delle sentenze penali per l'anno 1903.

Le considerazioni svolte dal relatore sulle difficoltà incontrate nelle precedenti ricerche, le quali condussero sempre a risultati incompleti, diedero occasione alla Commissione di discutere su alcuni mezzi di controllo, per ottenere la maggiore esattezza nella raccolta delle notizie, e particolarmente fu studiato il modo di coordinare i dati riguardanti le sentenze rimaste ineseguite alla fine di un anno con quelli delle pene rimaste prescritte per mancata esecuzione, e fu al riguardo approvata la seguente proposta del comm. Penserini:

Proposta.

" Che le indagini disposte per il 1903 sulla esecuzione delle " sentenze penali, siano coordinate a quella delle pene cadute " in prescrizione nell'anno al quale riferisconsi le indagini " stesse ".

Cause trattate a gratuito patrocinio – Unificazione delle fonti statistiche.

Formò pure oggetto di discussione la riforma attuata con circolare del 21 dicembre 1903, n. 2097, circa l'unificazione delle fonti per la statistica delle cause trattate a gratuito patrocinio, sulla quale il cav. Azzolini fornì anche verbali schiarimenti in aggiunta alle considerazioni da lui svolte su questo argomento nelle Comunicazioni, all'intento di agevolare, anche per esso, la raccolta fedele e completa dei dati statistici. E parimenti lo stesso cav. Azzolini informò la Commissione su alcune osservazioni che erano state fatte da qualche Procura generale intorno alla circolare del 21 dicembre 1903, n. 2096, riguardante l'accertamento delle irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile, le quali manifestamente provavano che non erano state chiaramente intese le norme

Irregolarità riscontrate nella tenuta dei registri degli atti dello stato civile.

impartite, e così per questo come per gli altri due argomenti precedentemente indicati, fu riconosciuta dalla Commissione l'opportunità di fornire più ampie e particolareggiate istruzioni, il che fu fatto mediante un'aggiunta alle Comunicazioni del Comitato, le quali, in estratto, furono sollecitamente trasmesse alle Procure generali, perchè ne prendessero cognizione.

Tutele dei minorenni - Unificazione delle fonti statistiche.

Nelle stesse Comunicazioni fu data diffusa notizia degli studi ulteriori e definitivi che il Comitato permanente ha compiuti per riformare e unificare i registri delle tutele dei minorenni, sul quale argomento il sen. Canonico, quale presidente di questa Commissione, ebbe già ad intrattenere V. E., colla riserva che ne sarebbe stato riferito più ampiamente quando il piano della riforma fosse stato definitivamente approvato dalla Commissione. Spetta ora dunque a me di riassumere, nelle sue linee generali, questo progetto di unificazione delle fonti statistiche sulle tutele dei minorenni, e di pregare V. E. di prenderlo in esame e darvi, se crede, il suo assentimento.

Registro-schedario per le tutele.

Il fondamento della riforma, con tanta cura studiata dal Comitato, risiede nella istituzione di una scheda, chiamata per la sua forma speciale *registro schedario*, che si deve formare per ogni tutela aperta, e nella quale si inscriveranno subito tutte le notizie di carattere permanente, e, via via che se ne presenti l'opportunità, le altre concernenti il funzionamento della tutela, in modo da avere raccolto in un unico documento tutto ciò che interessa conoscere, non soltanto ai fini statistici, ma anche, e principalmente, ai fini sociali su questo istituto che richiama le cure più sollecite da parte dell'Autorità giudiziaria e del Governo, per ottenere che esso risponda pienamente alle sue alte finalità.

Notizie da raccogliersi col Registro-schedario.

Le principali notizie di carattere permanente che si inscriveranno nelle due facciate esterne del registro-schedario sono le seguenti: l'elenco dei minorenni sotto tutela; il fatto che origina la tutela; i componenti il Consiglio di famiglia o di tutela; l'inventario, il patrimonio inventariato; i minorenni usciti di tutela; e la chiusura di questa.

Nell'interno della scheda si registreranno i fatti riguardanti il funzionamento della tutela e precisamente: le convocazioni dei Consigli pupillari; le deliberazioni e gli stati annuali.

Da questo registro-schedario, che sostituirà l'attuale registro prescritto dagli articoli 343 e seguenti del Codice civile, rimanendo però inalterate le vigenti disposizioni circa il registro degli interdetti, si dovranno desumere le notizie statistiche che ogni anno sono comunicate dalle Autorità giudiziarie al Ministero della giustizia, particolarmente per gli studi di questa Commissione, ed esse verranno raccolte coi seguenti prospetti:

Prospetti statistici per lo spoglio delle notizie sulle tutele.

a) Prospetto delle tutele per le quali fu costituito il Consiglio di famiglia o di tutela, durante l'anno.

Le notizie, così in questo come nei prospetti che verranno indicati in appresso, saranno segnate separatamente per le tutele riguardanti minorenni legittimi ed illegittimi, e per ciascuna categoria di tutele con patrimonio e senza patrimonio, e riguarderanno il fatto che ha originato la tutela, il tempo decorso dal fatto stesso alla denuncia per parte di chi ne era obbligato, quello trascorso dalla denuncia alla costituzione del Consiglio tutelare; il numero dei minorenni compresi in ciascuna tutela e i loro rapporti di convivenza col tutore, coi parenti, o con altra famiglia;

b) Prospetto delle tutele esistenti al 1° gennaio e aperte nel corso dell'anno.

In esso si inscriveranno i fatti svoltisi durante l'anno e cioè il numero delle adunanze dei consigli pupillari e le loro deliberazioni, le notizie sugli inventari, sugli stati annuali, sui tutori, ecc.;

c) Prospetto del movimento annuale delle tutele.

Tanto per i Consigli pupillari, quanto per i minorenni sottoposti a tutela, si formerà in questo prospetto il bilancio, per dir così, dell'entrata e dell'uscita; cioè il ragguaglio delle tutele preesistenti e delle sopravvenute in un anno con quelle cessate e rimaste aperte alla fine dell'anno medesimo, per

avere sott'occhio, rappresentato numericamente, il movimento annuale delle tutele e poterne riconoscere a primo tratto, l'importanza.

Se, come spero, questo progetto sarà accolto dall' E. V. vi si potrà dare esecuzione a partire dal 1° gennaio dell'anno venturo, nel qual caso occorrerà portarlo a cognizione delle Autorità giudiziarie sollecitamente, con apposite particolareggiate istruzioni, affinchè esse possano predisporre in tempo utile la sua applicazione.

Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello e di cassazione, intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) per gli anni 1901 e 1902.

Per circostanze note a V. E. questa relazione che viene presentata, di solito, nella sessione estiva di ogni anno, non potè essere portata all'esame della Commissione nell'anno precedente, e quindi il relatore, che fu il comm. Ricciuti, primo presidente della Corte d'appello di Napoli, dovè passare in rassegna due serie di discorsi, quella del 1901 e quella del 1902.

Dopo avere accennato alle ragioni per cui questi discorsi non possono a meno di contenere argomenti estranei alla statistica, i quali sono poi la fonte delle critiche e delle censure che talora si rivolgono agli oratori del P. M., e alle difficoltà di contenere queste relazioni sull'amministrazione della giustizia nei singoli distretti, entro i confini di una rassegna puramente statistica, donde ancora si esprimono ragioni e voti per la loro abolizione, il relatore si compiacque di rilevare che negli anni esaminati quasi tutti i discorsi avevano corrisposto al fine per cui furono istituiti, e senz'altro si accinse a riassumerne il contenuto. Critiche e censure ai discorsi inaugurali.

L'attività dei diversi ordini della magistratura è stata rilevata dalle cifre delle cause in prima istanza, sopravvenute e decise con sentenza nei due anni indicati, e il relatore notò che Litigiosità.

si era verificata una diminuzione delle controversie rispetto agli anni precedenti, non però in tutti i distretti, nè in tutti i gradi di giurisdizione, e che questa diminuzione riguardava specialmente le piccole liti. Sul rapporto tra la ricchezza o il disagio economico di un paese e il numero maggiore o minore delle liti hanno ragionato, anche quest'anno, taluni Procuratori generali, confermando, con le loro dichiarazioni, l'opinione oramai generalmente accolta, che non può dirsi, in via assoluta, che il fenomeno della litigiosità dipenda piuttosto dall'uno che dall'altro dei due fattori, essendo varii, disparati ed opposti i coefficienti di esso, e diversi anche da regione a regione. Tuttavia prevale l'opinione che considera le liti non come un indice di prosperità, ma come un fatto dovuto più specialmente a cause contrarie al progressivo sviluppo della civiltà, e da più parti quindi si è manifestato il voto che senza l'intervento dei tribunali le liti possano avere un equo componimento, se non sia possibile uno stato di rapporti sociali tale da impedirle totalmente.

Le liti in rapporto alla ricchezza o al disagio economico di un paese.

Conciliatori.

Passando in rassegna l'opera dei singoli magistrati, e cominciando dai Conciliatori, il relatore, pur non trascurando di tener conto delle lodi che taluni Procuratori generali hanno rivolto a questi magistrati popolari, più spesso dovè raccogliere i lagni che sul funzionamento di questa magistratura ha mosso la maggior parte dei Procuratori generali, sia pel modo di reclutamento del Conciliatore, sia per il funzionario che deve assisterlo nelle udienze, sia per l'azione spiegata dal giudice nelle svariate e complesse materie di sua competenza, in relazione alle recenti disposizioni legislative che in parte alterarono il carattere delle funzioni del giudice popolare. E la Commissione dottamente discusse su tali questioni, riconoscendo l'opportunità di fare uno studio complesso sul modo come funziona la giustizia popolare ed approvò pertanto il seguente ordine del giorno, presentato dall'on. Gianturco.

" La Commissione delibera di istituire una compiuta in- " dagine sul modo come funziona la giustizia popolare ammi- " nistrata dai Conciliatori, tenendo conto anche delle leggi " recentemente pubblicate; e incarica il Comitato esecutivo " di prendere gli opportuni provvedimenti, perchè si possa sul " proposito riferire nella 1ª Sessione del 1905. „

Proposta.

Per portare un rimedio radicale a molti degli inconvenienti che si lamentano nello svolgimento dei giudizi dei Conciliatori il comm. Ricciuti, fin da quando quale Procuratore generale della Corte d'appello di Roma fece il discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1900, avanzò la proposta di dare facoltà alle parti di adire direttamente il Pretore nelle controversie di competenza del Conciliatore, saltando un grado di giurisdizione. La Commissione, dinanzi alla quale, nella Sessione del 1901 fu portata in discussione questa proposta, ne approvò pienamente il concetto informatore, ed essa fu ripresentata dal relatore, e nuovamente discussa, in questa Sessione venendo, anche questa volta, approvata dalla Commissione, che deliberò di richiamarvi sopra l'attenzione di Vostra Eccellenza.

Facoltà da concedersi alle Parti di adire direttamente il Pretore.

Passando ad esaminare l'opera dei Pretori, il relatore constatò dapprima la notevole diminuzione delle cause, verificatasi dopo l'attuazione della legge del 16 giugno 1892 che estese la competenza dei Conciliatori, diminuzione che alcuni Procuratori generali hanno rilevato, come fu osservato altre volte, non essere stata corrispondente all'aumento delle liti presso i Conciliatori, che fu assai maggiore; la qual cosa dimostra all'evidenza che la vicinanza del giudice favorisce il sorgere delle liti. Certo è che, anche per la diminuita litigiosità generale del Regno, il numero delle cause civili innanzi ai Pretori è assai diminuito, e quindi taluni Procuratori generali propongono o l'abolizione di altre Preture, essendosi riconosciuta insufficiente quella eseguita nel 1890 o l'allargamento della competenza di questo magistrato.

Pretori.

Diminuzione delle liti.

Dopo avere accennato che le sentenze dei Pretori sono quasi sempre pubblicate nei termini di legge, e che le poche

eccezioni si giustificano per l'importanza di talune cause, per la ristrettezza del termine (15 giorni), nonchè per le molteplici e svariate mansioni dei Pretori, e dopo avere rilevato la tendenza all'aumento del numero delle sentenze preparatorie, indizio, spesso, di incertezza e di indecisione da parte del magistrato o di sistematiche opposizioni da parte dei contendenti,

Conciliazioni.

il relatore si è più a lungo fermato sul numero delle conciliazioni ottenute ai sensi dell'articolo 417 del Codice di procedura civile, notando come molti Procuratori generali ne lamentino la scarsezza.

Comparizione personale delle Parti.

Poichè la questione è intimamente legata a quella della comparizione personale delle parti, importando la conciliazione una transazione del diritto controverso, che non può aver luogo per opera dei soli mandatari, il comm. Ricciuti fece formale proposta di eccitare un più frequente intervento delle parti al giudizio e la Commissione l'approvò nei seguenti termini:

Proposta.

“ Che sia opportuno richiamare i Pretori ad una più esatta “ aplicazione degli articoli 417 e seguenti e 446 del Codice di “ procedura civile, per rendere più frequente la comparsa “ personale delle parti e più spedito lo svolgimento delle “ cause „.

Patrocinio legale presso le Preture - Legge 10 luglio 1901.

Anche il patrocinio legale presso le Preture formò oggetto di diligente esame da parte del relatore, il quale osservò che molti Procuratori generali plaudono alla riforma introdotta colla legge del 10 luglio 1901, che ne regola l'esercizio. Tuttavia taluni Procuratori generali non omisero di rilevare le inevitabili imperfezioni della nuova legge, e particolarmente fu oggetto di discussione l'art. 8 della medesima, col quale si abilita a proseguire il patrocinio coloro che lo abbiano esercitato per cinque anni, anche se sforniti dei titoli richiesti, ritenendosi insufficiente quel periodo di tempo e non abbastanza sicuro, anche per le difformità d'applicazione, il criterio della incensurata condotta. Il Procuratore generale di Torino formulò in tre voti le riforme che, a suo giudizio, potrebbero

toglier di mezzo gli abusi che si lamentano, e poichè il Relatore desiderò che su di essi fosse richiamata l'attenzione di V. E., io qui li trascrivo, raccomandandoli al vostro esame.

Voti espressi dal P. G. presso la Corte di appello di Torino intorno al patrocinio legale presso le Preture.

Il primo voto si richiama alla precedente proposta dell'intervento personale delle parti, ma vi si aggiunge di " curare che la istruzione della causa si compia possibilmente all'udienza; di permettere lo scambio delle comparse soltanto nelle cause più gravi; e di accordare non più di una o due proroghe nei casi indicati dalla legge ". Col secondo si esprime il desiderio " che non siano tollerate altre persone, all'infuori dei veri mandatari, nel rappresentare le parti in giudizio " e col terzo " che si richiedano a tutti questi mandatari le qualità volute dalla legge ". Come riassunto di tutte le osservazioni fatte in proposito dai Procuratori generali, il Relatore concluse questa parte del suo lavoro coll'invocare " una più rigida osservanza della legge del 10 luglio 1901 sul patrocinio legale presso le Preture " e questa proposta ebbe il generale consenso dei colleghi.

Proposta del relatore.

Tribunali.

Nel lavoro contenzioso dei Tribunali si è notato un leggiero aumento, che però non si è verificato in tutti i distretti di Corte d'appello, in alcuni dei quali si è anche osservata una sproporzione fra il numero delle cause iniziate e quello delle cause decise con sentenza, la quale si spiega, col fatto delle cancellazioni dal ruolo, ordinate dai Presidenti dopo un certo numero di rinvii, anticipandosi in tal modo le disposizioni della nuova legge sul rito sommario.

Sperequazione di lavoro.

Dopo aver rilevato l'ingente lavoro del Tribunale di Napoli, che da solo emise più della metà delle sentenze pronunziate da tutti i Tribunali del Regno, e la celerità dei pronunziati, essendo rarissima la pubblicazione delle sentenze oltre il mese, il comm. Ricciuti ha osservato che nei discorsi per gli anni 1901 e 1902 si esprimevano concordi voti per la riforma della procedura dei piccoli fallimenti, attuata poi colla legge del 24 maggio 1903, n. 197, e che parecchi Procuratori

Espropriazioni immobiliari.

generali hanno trattato il tema delle espropriazioni immobiliari, mettendo in rilievo i difetti più volte lamentati di queste procedure, e specialmente discussi nella relazione che il Direttore generale della statistica presentò alla nostra Commissione nella sessione del marzo 1901. In conformità di queste osservazioni egli poi concluse con un voto di riforma della procedura per la espropriazione degli immobili, il quale non soltanto incontrò l'unanime consenso della Commissione, ma si volle da questa che venisse segnalato in modo speciale alla attenzione di V. E., ed io adempio di buon grado al desiderio di essa, raccomandandone l'accoglimento.

Voto di riforma.

Procedimento sommario.

Prima di passare ad esaminare l'opera delle magistrature superiori, il Relatore toccò brevemente della riforma attuata colla legge del 31 marzo 1901 sul procedimento sommario, rilevando che tutti i Procuratori generali hanno affermato essere sensibili i vantaggi della nuova procedura, pur desiderandosi da taluno qualche ulteriore perfezionamento suggerito dall'esperienza.

Corti d'appello.

Cause in appello.

Sulle cause trattate dalle Corti di appello in grado di appello, il Relatore, ha fatto poche considerazioni, limitandosi ad osservare che si mantengono in numero quasi costante, con una leggiera tendenza alla diminuzione di quelle terminate con riforma della sentenza di 1° grado. Più a lungo egli si è fermato sulle cause di cognizione diretta delle stesse Corti, che nella maggior parte si riferiscono a controversie per questioni elettorali, ed ha lamentato che alcuni Procuratori Generali si limitino ad esporre le cifre senza alcun commento e che altri non ne parlino affatto; concludendo coll'esprimere il voto che le tavole statistiche, che accompagnano i discorsi inaugurali, contengano, nella parte che concerne le cause di cognizione diretta delle Corti, dati speciali sui ricorsi in materia elettorale. E un egual voto espresse il relatore per gli affari di volontaria ed onoraria giurisdizione, trattati dai Tribunali e dalle Corti, avendo trovato, nei discorsi inaugurali da lui esaminati, scarse notizie su questo argomento.

Cause di cognizione diretta.

Voto del relatore.

Affari di volontaria e onoraria giurisdizione.

Venendo poi a parlare delle Corti di cassazione, dopo avere riassunto le cifre che ne indicano il lavoro, distintamente per ciascuna Corte (ad eccezione di quella di Firenze, dalla quale non si potè avere in tempo utile il discorso), il relatore ha richiamato l'attenzione dei colleghi sulla questione tanto discussa del rinvio degli atti alla Corte di cassazione di Roma, allorchè innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato o alle Giunte provinciali amministrative viene sollevata l'eccezione di incompetenza dell'Autorità amministrativa. L'abuso che si fa di questa eccezione è notorio, spesso venendo essa presentata al solo intento di impedire le sollecite provvidenze di giustizia e mandare, così, in lungo la definizione delle controversie. È ovvio quindi che si invochi la soppressione, o quanto meno, la modificazione degli articoli 41 della legge 2 giugno 1889, e 15, ultimo capoverso, della legge 17 aprile 1890, i quali dispongono questo rinvio degli atti nel caso suindicato.

Corti di Cassazione.

Giurisdizione amministrativa - Rinvio degli atti alla Cassazione di Roma.

Similmente, deplorandosi lo stesso inconveniente nei riguardi delle Corti di cassazione territoriali rispetto alla Corte Suprema di Roma, per analoga disposizione contenuta nell'articolo 6 del regio decreto 23 dicembre 1875, si domandano, anche per questa parte, modificazioni tendenti a ristabilire nel suo pieno vigore il principio che il giudice dell'azione deve anche essere quello della eccezione, in base al noto precetto: *praetoris est aestimare an sua sit jurisdictio.* Il relatore raccolse questi voti, espressi dall'Avvocato generale della Cassazione di Roma nel discorso inaugurale per l'anno 1902, in una proposta che formulò nei seguenti termini: " Che sia necessario accordare al Consiglio di Stato, alle Giunte provinciali amministrative e alle Cassazioni regionali la facoltà di esaminare e respingere la eccezione di incompetenza, salvo il ricorso alla Corte di cassazione di Roma ". Questa proposta fu lungamente discussa, specialmente nel punto in cui si vorrebbe concedere la detta facoltà alle Corti regionali, col conseguente ricorso alle Sezioni riunite della Corte di Roma, temendo alcuni Commissari che in tal modo fosse facile creare

Corti di Cassazione territoriali e Corte suprema.

Proposta.

come un secondo grado di giurisdizione, per la possibilità di palliare, sotto una questione di competenza, una questione di merito ; che si venisse a costituire una specie di gerarchia tra le Corti di cassazione territoriali e quella di Roma, le quali si debbono considerare uguali in grado, e che, infine, con essa si venisse ad allontanare la vagheggiata unificazione delle Corti di cassazione anche in materia civile. Per queste considerazioni, accolte dalla maggioranza, la proposta del relatore Ricciuti venne approvata, limitandosi però la concessione della facoltà di cui in essa è parola, alle giurisdizioni amministrative soltanto.

Probiviri.

Da ultimo il relatore toccò l'argomento dei probiviri, per notare che quei pochi Procuratori generali che si occuparono di esso, riconoscono che questa istituzione non è entrata, per diverse cause, nel costume delle nostre popolazioni lavoratrici, cosicchè ne sono scarsi o quasi insignificanti i benefici, e che sarebbe desiderabile che questo tema trovasse più larga trattazione nei discorsi inaugurali, per avere una maggior copia di osservazioni negli eventuali studi diretti a togliere quegli inconvenienti che dipendessero da precetti legislativi suscettivi di miglioramento. Anche questo voto fu desiderio della Commissione che venisse fatto presente a V. E.

Sulle separazioni personali dei coniugi nel triennio 1899-1901.

Numero delle separazioni personali di coniugi.

L'on. Gianturco, nel suo importante studio su questo argomento, esaminò dapprima il movimento delle domande di separazione di coniugi, la loro qualità e l'esito delle medesime, rilevando che il numero delle separazioni consentite dai Tribunali non supera quello di 2 ogni 10,000 coppie maritali e che nell'Italia settentrionale vi è una maggiore frequenza di questo doloroso fenomeno, nel solo distretto della Corte di Milano essendovene un numero tre volte maggiore di quello delle istanze presentate nel distretto di Napoli. Da un interes-

sante confronto istituito dal relatore tra il fenomeno della emigrazione e quello delle separazioni, egli ha potuto osservare che queste non aumentano in proporzione all'aumento di quella, sicchè può dirsi che anche nelle regioni nelle quali è alta la media degli emigranti rimanga saldo il vincolo coniugale, nè venga indebolito per questi allontanamenti. Dopo un breve accenno ai motivi pei quali fu accordata la separazione, tra i quali primeggia il mutuo consenso dei coniugi, l'on. Gianturco volle esaminare l'influenza della religione sulle separazioni, e poichè dalla statistica italiana, la quale pur distingue i coniugi separati secondo il culto da essi professato, questa influenza non può esser messa in chiara luce, ha fatto ricorso alle statistiche dei divorzi nei paesi di religione mista, specie la Svizzera e l'Ungheria, e ha notato le alte proporzioni che si riscontrano nei matrimoni di religione mista (il che si può spiegare sia coi dissensi a cui dà luogo la disparità della confessione, sia con la maggiore indipendenza dei coniugi dal sentimento religioso, dalla tradizione e dal costume) e come sia la religione del marito quella che esercita nel fatto una maggiore influenza.

Emigrazione — Separazioni.

Motivi delle separazioni.

Influenza della religione.

Quanto alla durata della convivenza, notasi che la percentuale delle separazioni accordate cresce fino al periodo di durata da 10 a 20 anni, e che l'età assoluta dei coniugi nella quale avvengono più frequentemente le separazioni è tra 30 e 39 anni e che nella maggior parte dei casi l'età del marito supera quella della moglie. Interessante, a questo riguardo, sarebbe il poter esaminare l'età che avevano i coniugi separati allorquando contrassero il matrimonio, per determinare l'influenza che la precocità o tardività del medesimo può esercitare sulla sua stabilità. Le statistiche in generale, mancano di notizie in proposito, e qualche scarsa informazione si potè avere soltanto per l'Inghilterra, per la città di Berlino, per la Baviera e per la Svizzera, venendone messo in evidenza che i matrimoni contratti in età molto giovanile meno resistono alle vicende della vita coniugale.

Durata della convivenza coniugale.

Matrimoni precoci o tardivi.

Professioni dei coniugi separati.

Dopo un cenno della filiazione e dello stato di fortuna dei coniugi separati, il relatore si è un po' più a lungo fermato a esaminare la professione dei medesimi, notando da una parte l'importanza di uno studio accurato di essa specialmente nei riguardi del lavoro compiuto dalla donna a scapito delle cure domestiche, e d'altra parte le deficienze statistiche che si osservano su questo punto, le quali non permettono di trarre conclusioni sicure dalle cifre che si posseggono, mancando un'esatta corrispondenza tra le notizie della statistica delle separazioni e quelle dei censimenti, a cui le prime si dovrebbero ragguagliare. Tuttavia dalla statistica italiana, che anche in questa parte è una delle più accurate, rilevasi che la tendenza alla separazione è più notevole tra gl'impiegati, gli esercenti professioni liberali e gli artisti, e meno sensibile tra gli operai e i contadini. Propostosi poi il relatore il quesito: in quali classi sia aumentata questa tendenza, facendo ricorso alle tavole statistiche dei divorzi contenute in un pregevole studio del prof. Bosco su questo argomento, e pur con molte riserve, per le difficoltà di vario genere che impediscono o infirmano le classificazioni, ha osservato che negli Stati in cui divorzio e separazione sono poco numerosi, essi aumentano specialmente nelle classi più elevate e che negli altri Stati dove il divorzio è divenuto di uso più comune, sono le classi popolari quelle che vi ricorrono più spesso.

Le separazioni nei matrimoni con o senza prole.

Che sia maggiore, tra i coniugi separati, il numero di coloro che hanno prole, di quello dei coniugi senza figli, pare al relatore evidente per il numero maggiore dei matrimoni con prole, senza che da ciò debbansi trarre conclusioni pessimiste sull'organismo della famiglia in Italia, e piuttosto vorrebbe che le statistiche rispondessero a un quesito che egli crede importante, cioè quale sia l'influenza che nella donna esercita la presenza dei figli, se maggiore, cioè, di quella esercitata sull'uomo, tanto più che si sa che il maggior numero delle domande di separazione o di divorzio è presentato dalle mogli.

Da un confronto dei dati di una lunga serie di anni, il relatore ha rilevato l'aumento delle separazioni specialmente nell'ultimo decennio, aumento che può dirsi quasi generale, così per le separazioni come per i divorzi, in tutti gli Stati che accolgono nelle loro legislazioni i due istituti, eccezione fatta dell'Inghilterra, dove il numero delle separazioni non segue il moto ascendente dei divorzi. Per l'Italia è confortevole il notare che all'aumento delle domande corrisponde quello delle istanze abbandonate, le quali rappresentano dissidi coniugali composti fortunamente senza l'intervento del giudice.

Aumento delle separazioni e dei divorzi.

Istanze abbandonate.

Dopo avere ammonito di guardarsi da due eccessi, ugualmente condannabili, nel trarre le conclusioni dalle cifre che indicano questo aumento, l'uno cioè di parificare l'indice della divorzialità con quello della moralità di un paese, e l'altro di non tenere in alcun conto queste notizie statistiche come se fossero prive di un contenuto reale, rappresentando esse un aspetto soltanto della disgregazione famigliare, altri aspetti potendo essere studiati altrove e specialmente nelle statistiche della delinquenza, l'on. Gianturco ha osservato che non si può restringere entro i confini di uno Stato lo studio di questo fenomeno e ha vagheggiato l'attuazione di una statistica comparata che permetta di analizzarlo sotto tutti i punti di vista. E compiacendosi che l'*Institut international de statistique* abbia già espresso voti in tal senso, si è dichiarato orgoglioso, come italiano, che anche questo Istituto, per bocca dell'illustre Yvernès, abbia riconosciuto che il fondamento di questa statistica internazionale dovrebbe ricercarsi in quella italiana, che è una delle più ricche e meglio compilate. E in vista, appunto, di questi futuri studi, egli ha espresso alcuni suoi desideri al fine di perfezionare ancor più la statistica italiana in quei punti in cui attualmente potesse essere manchevole, avendo notato che per alcuni quesiti sono numerose le dichiarazioni negative, rimanendo così troppo larghi margini di incertezza nelle risposte.

Indici della divorzialità e della moralità.

Statistica comparata delle separazioni e dei divorzi.

Risposte negative a taluni quesiti.

Il Direttore generale della statistica fornì ampie e particolareggiate spiegazioni sul numero delle notizie rimaste ignote, dovute per la maggior parte a cause di indole procedurale, non essendovi obbligo di richiedere ai coniugi, presentatisi al magistrato per la separazione, tutte le notizie che la statistica domanda, e che si desiderebbero ancora in maggior copia. Per rimediare a questi difetti fu votata, col consenso del relatore, su proposta del comm. Ostermann, la seguente mozione:

Proposta per colmare le lacune della statistica.

" Che le notizie statistiche, che spesso non si hanno dal " verbale di conciliazione, si attingano dalla copia dell'atto " del matrimonio e da uno stato di famiglia da richiedersi, " d'ufficio, dal Presidente nel periodo preliminare che pre- " cede o la separazione consensuale o la conciliazione o la " trattazione della causa in sede contenziosa „.

In merito poi al grave argomento dopo una serena e dotta discussione, alla quale presero parte i commissari De' Negri, Penserini, Ostermann, Lucchini, Mortara e Nocito, oltre al relatore, fu approvata dalla Commissione la seguente deliberazione:

Ordine del giorno.

" La Commissione, lieta di constatare che la statistica " giudiziaria italiana, in tema di separazioni personali, sia " generalmente ritenuta la migliore fra quelle di tutti i paesi " d'Europa, e prendendo atto dell'applaudita relazione Gian- " turco, esprime il voto che il Comitato presenti uno schema " d'inchiesta statistica sulle separazioni personali, coordi- " nando le ricerche giudiziarie con quelle dell'amministra- " zione dell'interno, e facendo indagini sulla criminalità dei " coniugi e dei figli, nell'intento di conoscerne più estesamente " che sia possibile le cause, le vicende e gli effetti, nei rap- " porti della famiglia e dell'ordine sociale „.

Sui fallimenti nel triennio 1900-1902.

Il relatore, comm. Penserini, dopo aver osservato che l'attuazione della legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei fallimenti con passivo non eccedente 5000 lire, rende necessaria ed urgente la riforma delle vigenti disposizioni tanto civili quanto penali sul fallimento, riforma che fu già studiata dalla Sotto-Commissione della quale il relatore fu Presidente, e dopo avere perciò fin dal principio del suo dire raccomandato alla Commissione di rinnovare il voto che in questo senso fu emesso in una precedente Sessione, ha intrapreso l'esame delle notizie statistiche per il triennio 1900-1902. E ha rilevato che il leggiero aumento nel numero dei fallimenti dichiarati, tenuto conto dell'aumento della popolazione e del conseguente maggiore sviluppo del commercio di dettaglio, non è tale da impensierire, tanto più se si considera che più di un terzo di questi fallimenti avevano un passivo inferiore alle 5000 lire. Le cifre che rappresentano le perdite subìte dai creditori mostrano nel triennio sensibili variazioni, ma furono assai minori di quelle dell'anno 1899, nel quale il solo distretto di Roma, per effetto della liquidazione della crisi edilizia, figura per circa la metà dell'intera perdita verificatasi nel 1902. Dall'esame della tabella in cui i fallimenti chiusi sono classificati secondo il modo della chiusura e la durata della procedura, il relatore trasse la conferma di un fatto, più volte notato, che cioè i creditori preferiscono tra i modi di chiusura il concordato, il quale, oltre alla percentuale più elevata che offre, consente una soluzione più rapida e quindi una più pronta sistemazione dei loro affari. E dalla stessa tabella egli dedusse la costante operosità dei magistrati nel definire queste procedure, operosità confermata anche dai rapporti dei Capi dei Tribunali e delle Corti.

Necessità di riformare la legge sul fallimento.

Aumento del numero dei fallimenti dichiarati.

Concordato.

Operosità dei magistrati.

Dando uno sguardo alla distribuzione geografica delle cifre così dei fallimenti dichiarati come delle differenze tra passivo

Distribuzione geografica delle notizie statistiche.

ed attivo, notasi subito la preminenza dei distretti nei quali le industrie ed i commerci sono più sviluppati, come in quelli di Genova, di Torino, di Milano nell'Italia settentrionale; di Bologna, di Firenze e di Roma nell'Italia centrale; di Napoli e di Trani, di Palermo e di Catania nell'Italia meridionale e insulare, sicchè riuscirebbero fallaci i confronti che si volessero istituire col numero degli abitanti, questo numero non essendo, in molti luoghi, proporzionato all'entità dei commerci e quindi dei fallimenti.

Percentuali delle spese procedurali.

Il relatore esaminò poscia le percentuali delle spese procedurali in relazione all'attivo, e anche questo esame lo confermò nell'opinione che si dovesse semplificare la procedura, perchè riuscisse meno dispendiosa; e dopo avere indicato le categorie di commercianti che dànno il maggior contributo ai fallimenti e notato che almeno la metà di questi dipendono da cause addebitabili ai falliti, passò a dire più diffusamente dei modi di chiusura dei fallimenti e delle perdite subìte dai creditori, osservando molto acutamente che se anche l'ammontare complessivo delle perdite nei fallimenti chiusi per concordato, supera la perdita totale avutasi nei fallimenti chiusi per liquidazione, non è lecito arguirne che questa sia più utile ai creditori, perchè bisogna avvertire che anche quando per concordato i creditori riescano ad ottenere una tenue percentuale, non ne avrebbero conseguita alcuna nell'altro modo, le spese assorbendo l'esiguo attivo.

Modi di chiusura dei fallimenti e perdite subite dai creditori.

Delegazioni dei creditori.

Imperfetto risulta il funzionamento delle delegazioni dei creditori, per ragioni che possono tutte riassumersi nella mancanza di interesse a parteciparvi, quando l'azienda del fallito lasci poca o nessuna speranza di ricuperare il proprio avere.

Curatori.

I curatori sono quasi sempre scelti dall'albo compilato dalle Camere di commercio e in parti uguali tra legali e ragionieri, e la loro retribuzione, nei più dei casi, viene pagata con una somma per tutta la durata del fallimento, anzichè con una percentuale sui valori incassati, ma spesso ignorasi il quanto e il come di questa retribuzione, non venendo essa

Retribuzione.

richiesta giudizialmente, il che legittima il sospetto che intervengano in proposito accordi tra curatore e fallito. Rari e quasi insignificanti sono i casi di revoca del curatore per motivi di malversazione, di negligenza o di sottoposizione a procedimento penale, e relativamente scarse sono anche le cancellazioni del nome dei falliti dall'albo per i due motivi più onorevoli, cioè la revoca del fallimento e il pagamento integrale dei debiti.

Revoche.

Cancellazioni dall'albo dei falliti.

Il relatore è passato quindi ad esaminare le osservazioni che i Capi delle Corti e dei Tribunali presentarono al Ministero della giustizia su questo argomento, ma io non potrei seguirlo in questa diligente ed accurata disamina, senza riprodurre per disteso le pagine della relazione dove quelle osservazioni sono riprodotte. Mi limito pertanto a notare le cose più salienti sulle quali il relatore ha richiamato più specialmente l'attenzione dei colleghi.

Rapporti dei Capi delle Corti e dei Tribunali.

Il Primo Presidente di Genova ha informato che da un'inchiesta fatta eseguire espressamente, e condotta colla più lodevole energia, furono scoperte in quel distretto gravi irregolarità, quali procedure archiviate come definite, mentre non lo erano; curatori che non avevano eseguito il riparto delle somme o che detenevano illegittimamente somme riscosse e non depositate, o che godevano da molto tempo una retribuzione, anzi uno stipendio fisso mensile determinato per decreto fin dell'abolito Tribunale di commercio; e infine procedure tuttora in corso nel circondario di Savona che risalivano alcune al 1890, al 1873 e al 1865.

Inchiesta al Tribunale di Genova.

Procedure arretrate nel circondario di Savona.

Un grave fatto fu denunciato dal Procuratore generale di Casale, che cioè una Società cooperativa cattolica in Tortona era manifestamente in istato di fallimento da parecchi mesi e ciò non ostante il Tribunale dichiarò la cessazione dei pagamenti nel giorno della pronunzia, e la data non venne retrotratta nemmeno dopo gli accertamenti del Pretore, dai quali risultò che da circa un anno quella Cooperativa aveva ceduto il suo esercizio ad altri. Iniziatosi il procedimento penale gli

Fallimento doloso di una Società cooperativa cattolica in Tortona — Impunità dei responsabili.

amministratori fecero proposte di accomodamento e il Tribunale, ritenuto che queste proposte, per cui venivano parzialmente tacitati i due creditori principali, equivalessero al pagamento integrale dei crediti sencondo l'art. 816 del Codice di commercio, revocò il fallimento e dichiarò estinta l'azione penale! Vi fu dunque, esclama giustamente indignato il relatore, una vera cospirazione del curatore e dell'Autorità giudiziaria locale ad una aperta e audace violazione della legge, assicurando l'impunità agli amministratori della Cooperativa di Tortona.

Pubblicità da darsi alle ordinanze di non farsi luogo a procedimento penale.

Lo stesso Procuratore generale ha espresso, sia pure in forma dubitativa, l'avviso che le ordinanze di non farsi luogo a procedimento penale debbano essere pubblicate al pari delle sentenze di condanna, e su questo dubbio il relatore volle che fosse richiamata l'attenzione di V. E., per quei provvedimenti che si ritenessero opportuni.

Applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio.

Un riassunto molto diligente ha fatto il comm. Penserini delle considerazioni contenute nei Rapporti, circa l'applicazione dei benefici civili e penali concessi per l'articolo 839 del Codice di commercio e sulla retrodata della cessazione dei pagamenti, e poichè le notizie fornite al riguardo nei prospetti statistici non gli parvero complete, egli rivolse invito alla Direzione generale della statistica, perchè provvedesse, anche per questa parte, a dare più ampie notizie desumendole dagli stati nominativi. Il quale invito fu accolto premurosamente dal Direttore generale della statistica, che si dichiarò pronto a studiare il modo di soddisfare i desideri dell'on. Penserini, e pur facendogli osservare che già la statistica dei fallimenti fornisce le notizie che più interessa conoscere sull'applicazione dell'articolo 839, così nei riguardi civili come in quelli penali, lo assicurò che avrebbe cercato di coordinarle in uno studio sintetico, come era desiderio del relatore.

Procedimenti penali per bancarotta e per altri reati in materia di fallimento.

In questa relazione triennale l'on. Penserini ha tralasciato di fare il commento della parte riguardante i procedimenti penali per reati in materia di fallimento, non rivelando essa

alcuna grave anomalia sullo svolgimento delle istruttorie e dei giudizi, e soltanto ha riportato due osservazioni fatte da alcuni Procuratori generali e cioè che la concessione dei benefici dell'art. 839, anche per gli effetti penali, non deve fare sospendere la istruttoria, la quale è diretta a stabilire anzitutto se siavi bancarotta semplice o fraudolenta, e che la sospensione del giudizio deve essere consentita nei limiti del termine concesso per la esecuzione del concordato.

Come conclusione del suo dire il relatore presentò le seguenti proposte che io qui riporto nella forma in cui vennero approvate dalla Commissione:

" La Commissione: **Proposte.**

" raccomanda alla Direzione generale di statistica di " riassumere nelle tabelle numeriche dagli stati nominativi " anche le notizie concernenti la retrodata della cessazione " dei pagamenti, l'applicazione dell'articolo 839 Codice di " commercio, demandando al Comitato la compilazione dei " relativi moduli;

" richiama l'attenzione di S. E. il Ministro di grazia e " giustizia:

" *a*) sul dubbio elevato dal Procuratore generale di Ca- " sale, intorno alla pubblicazione, prescritta dagli articoli 696 " e 912 del Codice di commercio, anche delle ordinanze e sen- " tenze penali di non farsi luogo a procedimento;

" *b*) sui fallimenti antiquati al Tribunale di Savona;

" *c*) sulla relazione della Procura generale di Casale " pel 1902 intorno al fallimento di una Società cooperativa " cattolica di consumo in Tortona;

" *d*) sulla sospensione, in alcuni distretti, della istrut- " toria penale durante il termine concesso per l'adempimento " degli obblighi assunti col concordato quando fu applicato " l'articolo 839 del Codice di commercio anche per gli effetti " penali;

" esprime il voto che venga sollecitata la riforma della " legge sul fallimento „.

Su alcuni istituti complementari del Codice penale.

Dal predecessore di Vostra Eccellenza fu inviata una circolare alle Autorità giudiziarie per richiedere ad esse informazioni sull'applicazione degli istituti della riprensione giudiziale, dell'arresto in casa, e della prestazione d'opera, ed il consigliere Lucchini ebbe incarico di riferire sui risultati di questa inchiesta.

Ricordata l'origine della medesima, segnatine i limiti, il relatore, per ciascuno degli indicati istituti, prese ad esaminare prima i risultati numerici dello spoglio di apposite schede istituite per l'attuazione della indagine e poscia le considerazioni fatte in proposito dai Procuratori generali.

Riprensione giudiziale

Quanto alla riprensione giudiziale i Tribunali non ne fecero che una scarsissima applicazione, e se i Pretori da principio furono più larghi nel concederla, anch'essi però vennero man mano restringendone l'applicazione, e in relazione al numero delle persone che potrebbero beneficiare di questo istituto sono ora appena 4 o 5 su cento coloro che ne possono approfittare.

Differenle applicazione nei vari distretti.

Le cifre rivelano grandi differenze fra l'alta e media Italia e la meridionale ed insulare; notandosi nella prima uno stato di cose più soddisfacente che nella seconda.

Il relatore non crede di doverne attribuire la causa alla più alta criminalità del mezzogiorno, la quale non sembra induca i magistrati a maggiore severità nella repressione, come ha potuto rilevare dall'esame delle cifre delle condanne e delle riforme delle sentenze sfavorevoli all'imputato, e dopo avere

Classificazioni statistiche.

particolareggiatamente esaminato le varie classificazioni delle notizie statistiche e cioè: le proporzioni fra maschi e femmine, e fra maggiorenni e minorenni; se fu o no richiesto il vincolo della fideiussione; quali erano le professioni esercitate dai condannati; se la riprensione fu applicata in una udienza diversa e successiva a quella nella quale venne pronunziata la condanna;

e sulle ricadute, si fermò più a lungo, colla scorta anche dei rapporti dei Procuratori generali, a ricercare quali fossero effettivamente le cause della deficiente applicazione di questo istituto.

Cause della deficiente applicazione.

E fatta una critica stringente delle giustificazioni portate dalla maggior parte dei Procuratori generali, i quali adducono la difficoltà di ottenere la malleveria di buona condotta, la disparità di trattamento nell'applicazione di un istituto che si attaglia ad alcune classi sociali e ad altre no, e la quasi generale persuasione della inefficacia del medesimo; e fatto, per contro, buon viso alle osservazioni di coloro che si lagnano dei limiti legislativi troppo angusti in cui è contenuto l'istituto e della procedura troppo lunga e gravosa che lo accompagna, il relatore concluse questa parte del suo studio col dichiarare che, a suo giudizio, la vera causa di questa deficiente applicazione deve ricercarsi nella incuria, nella negligenza e in quella inerzia che induce molti a non fare che il minimo sforzo possibile e a scansare le maggiori fatiche. E alcuni Procuratori generali hanno lealmente confessata questa colpa, la quale è forse attenuata, sempre per avviso del relatore, dalla condotta del Governo che non ha spiegato quell' azione vigilante e direttiva che gli compete, per ricondurre questo, come gli altri istituti complementari delle penalità, alla sua normale funzione.

Arresto in casa.

Anche per l'arresto in casa le risultanze statistiche non sono migliori di quelle riguardanti la riprensione giudiziale e, senza che io riporti i dati principali illustrati dal relatore, mi fermerò a rilevare anche qui le cause, addotte da parecchi Procuratori generali, della quasi mancata applicazione di questo istituto, e che sarebbero: la difficoltà di esercitare una doverosa sorveglianza e il pericolo che il provvedimento diventi derisorio per gli uni e aberrante per gli altri. Il relatore combattè vivacemente le considerazioni fatte in questi sensi dai Procuratori generali, notando come esse possano bensì costituire un criterio nell'esercizio della potestà

Cause della mancata applicazione.

conferita al Giudice dall'articolo 21 del Codice penale, dovendo esso rendersi conto delle condizioni personali dei rei, dell'ambiente morale e sociale in cui vivono e anche della possibilità di esercitare una proficua vigilanza, prima di far luogo al provvedimento, ma non possono diventare esse stesse un motivo di preconcetto e di avversione all'istituto. La vera causa quindi della deficiente applicazione dell'arresto in casa, secondo l'on. Lucchini, consista nell'incuria, nella indifferenza e nell'inerzia di chi è chiamato a promuoverla o a compierla.

Prestazione d'opera.

Casi di applicazione.

Norme regolamentari.

Passando all'istituto della prestazione d'opera, dopo avere il relatore notato la duplice forma che può rivestire: di surrogato della detenzione o dell'arresto, quali pene esse pure sostituite ad una pena pecuniaria, e di surrogato dell'arresto nei casi di mendicità e di ubbriachezza, e dopo aver deplorato che fino ad oggi non siano state emanate le disposizioni regolamentari promesse virtualmente dal regio decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale, ha esposto le cifre raccolte in proposito dall'inchiesta speciale e confrontandole con quelle che annualmente si pubblicano nelle statistiche generali ha rilevato delle notevoli differenze tra l'una serie di dati e l'altra, donde si è avuto una riprova, se ve ne fosse stato bisogno, che è sommamente pericoloso raccogliere da due fonti le stesse notizie, essendo difficile, per non dire impossibile, che le risultanze concordino, come dovrebbero, fino alla unità.

Differenze colle cifre delle statistiche generali.

Lavori ai quali furono applicati i condannati.

Era interessante vedere come, in mancanza di apposite norme regolamentari, i Procuratori del Re avessero applicato questo istituto, e le cifre statistiche hanno dimostrato che si è avuto una certa varietà nei lavori ai quali vennero assegnati i condannati, perchè, pur notandosi la prevalenza dei lavori manuali, specialmente di lavori stradali, di sterro, ecc., non sono mancati esempi anche di lavori un po' più elevati, come quelli di copiatura, cosicchè il relatore ha concluso che anche da questi parziali e monchi esperimenti è dimostrato che vi è modo di dare attuazione a questo istituto, quando lo si voglia.

Alla mancanza delle norme regolamentari attribuiscono la maggior parte dei Procuratori generali, e con ragione, la scarsa applicazione di questo istituto, la quale, secondo alcuni, sarebbe anche dovuta all'ignoranza in cui molti condannati versano del provvedimento stesso, per cui non si curano di fare la necessaria domanda: causa che potrebbe però venire eliminata qualora vi fosse maggior zelo nel promuovere l'attuazione di questo istituto. Nè sono meno serie le obiezioni avanzate da taluni, circa la difficoltà di trovare lavori adatti, amministrazioni pubbliche pronte a prestare la loro cooperazione, e appaltatori di pubblici lavori disposti ad assumere fra i loro operai dei condannati; ma, osserva il Lucchini, la gravità delle obiezioni non deve scoraggiare dal ricercare il mezzo per superare le difficoltà, le quali si potrebbero più agevolmente evitare se concorde fosse l'opera del Governo, della magistratura, dei prefetti e degli altri funzionari della pubblica Amministrazione.

Cause della mancata applicazione.

Altra questione, anche grave, è quella della retribuzione giornaliera del lavoro, che non si sa, in mancanza di norme specifiche, come e in qual misura pagare. Gli esperimenti fatti però e messi in luce dalla inchiesta, non autorizzano a crederla insolubile, anzi essi dimostrano che con un po' di buon volere anche questo scoglio si può facilmente evitare. Da ultimo il relatore ha espresso il voto che non fosse più a lungo ritardata l'attuazione del regolamento, augurandosi che questo fosse dettato nel modo più semplice e generale, sull'esempio di quanto è stato fatto in altri paesi.

Retribuzione del lavoro.

Nella circolare con la quale fu ordinata l'inchiesta, si domandarono notizie anche intorno alla consegna domestica, che è quanto dire all'applicazione degli articoli 53 cap. e 54 1ª parte del Codice penale, i quali obbligano i genitori alla vigilanza sul figlio minorenne processato e, per ragione della età, prosciolto dall'imputazione e ad essi consegnato, sotto pena, in caso di trasgressione, di un'ammenda. Pur deplorando il relatore questa appendice all'inchiesta, colla quale si

Consegna domestica.

sono raccolti elementi per lo studio di una parte soltanto del duplice provvedimento che può essere dato dal giudice in quelle contingenze, senza dire che quanto riguarda i minorenni merita un esame distinto e separato da altri argomenti sia pure affini, egli ha dovuto riferire anche su questo punto, avendone trovato cenno nei rapporti dei Procuratori generali, non ostante che mancassero totalmente i dati statistici, non essendo stati predisposti moduli speciali per raccogliere le apposite notizie numeriche.

E da questi rapporti è risultato che dell'indicato provvedimento si fa un uso molto scarso, che in qualche distretto vi è affatto sconosciuto, e che la principale difficoltà che parrebbe impedirne l'applicazione sarebbe la poca fiducia nell'educazione domestica, sul riflesso, non comprovato però da dati di fatto, che la maggior parte dei minorenni a cui si dovrebbe applicare il provvedimento appartiene a famiglie le quali non possono esercitare la debita sorveglianza nè provvedere all'educazione dei figli, i genitori difettandone essi stessi. Ma queste generalizzazioni, pur non senza un fondamento di verità, non sono che pretesti, secondo il relatore, per scagionare i magistrati della inerzia e della incuria anche in questa parte dimostrate nell'attuazione della legge; tanto più deplorevoli, in quanto che il danno che deriva dalla mancata esecuzione di queste disposizioni legislative è maggiore che negli altri casi, poichè nei riformatorî, come più volte fu avvertito, non vi è posto nemmeno per una decima parte dei minorenni che annualmente vengono prosciolti per mancanza di discernimento, e questi, abbandonati a sè stessi, senza nessuno stimolo nei genitori ad esercitare quella vigilanza che il precetto della legge trasforma da dovere naturale in dovere civile, fissando la sanzione pel suo inadempimento, diventano ineluttabimente le nuove reclute del delitto.

Conclusioni del relatore.

Sulle conclusioni del relatore, che sono un corollario delle considerazioni che ho ora riassunte, si iniziò una vivace di-

scussione, trovando alcuni Commissari che fosse troppo severo il giudizio che il relatore aveva fatto dell'opera dei funzionari del Pubblico Ministero, la quale più che da incuria o negligenza poteva credersi determinata da difficoltà intrinseche nell'applicazione degli istituti complementari della penalità, difficoltà che i Procuratori generali avevano enumerate e lo stesso relatore non aveva negate.

L'on. Lucchini, che già aveva redatto le sue proposte finali in forma obiettiva, togliendo ad esse qualsiasi carattere polemico, guidato dal concetto, da lui apertamente dichiarato, che se il testo della relazione doveva rispecchiare le sue idee personali, alle quali non poteva assolutamente rinunciare, le conclusioni, invece, dovevano essere l'espressione concorde del pensiero di tutti o della maggioranza almeno dei colleghi, si mostrò disposto a portare qualche ritocco alle sue parole e fu quindi facile trovare l'accordo nella seguente proposta:

Proposta approvata.

" La Commissione, ritenuto che l'attuazione pratica della riprensione giudiziale, dell'arresto in casa, della prestazione d'opera in case di lavoro o in lavori pubblici, e della consegna domestica è molto scarsa e inferiore a quella che potrebbero avere secondo l'indole e gl'intendimenti del legislatore, e che tale scarsità, solo per quanto concerne la prestazione d'opera, è da attribuirsi in parte alla mancanza di norme regolamentari e, per quanto concerne la riprensione giudiziale, alla procedura complicata e gravosa che ne regola l'applicazione, opina essere necessario, affinchè tali istituti siano normalmente attuati ed entrino nella pratica ordinaria della magistratura, un'azione vigorosa, zelante e continua del Governo e dei rappresentanti del Pubblico Ministero, e, riguardo alla prestazione d'opera, la sollecita promulgazione delle norme regolamentari volute dagli articoli 6 e 9 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 ".

Sui lavori delle Autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni territoriali.

Precedenti di questa relazione.

Il Direttore generale della statistica, comm. De' Negri, ebbe incarico dal Comitato di riferire su questo argomento, che, inscritto nel programma dei lavori della Commissione, non era stato ancora studiato *ex professo*, ma soltanto per incidenza, e specialmente nelle consuete annuali rassegne dei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario.

Indice del lavoro giudiziario.

Il relatore riassunse dapprima questi precedenti e quindi tracciò le linee generali del quadro vario e complesso in cui doveva prospettare l'opera della magistratura, soffermandosi a discutere, colla competenza che tutti gli riconoscono, i criteri statistici che lo avevano guidato nel preparare gli elementi del suo studio, e nel presentarli coordinati nella sua importante relazione. E particolarmente discusse sulla scelta del dato che meglio rappresenta statisticamente il lavoro compiuto dalle singole magistrature, conchiudendo col riconoscere che la sentenza è l'indice più sicuro di questo lavoro, per quanto essa pure insufficiente a dare la rappresentazione esatta di tutta l'opera complessa e varia dei magistrati, per conoscere la quale occorre tener presenti altri fattori, non sempre valutabili statisticamente.

Impossibilità di riassumere la relazione.

Io non posso, anche col miglior buon volere, riassumere questa relazione, che è un documento statistico di molta importanza, poichè il suo contenuto è formato dalla esposizione sistematica di numerose tabelle, nelle quali, distintamente per ciascuna magistratura e per le varie specie dei giudizi, sono date le cifre del lavoro giudiziario in numeri assoluti e proporzionali agli abitanti; e le considerazioni fatte dal relatore a illustrazione delle medesime non possono disgiungersi dall'elemento numerico su cui si basano.

Debbo perciò limitarmi a riassumere la conclusione di questa relazione, e a riportare la proposta finale.

Conclusione del relatore.

Vi sono Preture, Tribunali, e Corti dove il lavoro è pressochè nullo o insignificante e dove quindi i magistrati sciupano le loro energie intellettuali in un ozio mortificante, e d'altro canto vi sono magistrature sopraccariche di lavoro, il quale non può non risentire pregiudizio dalla fretta con cui necessariamente deve essere eseguito.

È specialmente notevole questa sperequazione tra il lavoro delle Autorità giudiziarie del Mezzogiorno, dove se in generale tutti gli uffici debbono spiegare molta attività, in particolare alcuni sono enormemente gravati di liti e di processi, e quello delle Magistrature dell'Italia settentrionale, nella quale si trovano, ad esempio, Preture che non pronunziano in un anno più di 30 sentenze civili e penali complessivamente, e Tribunali che non arrivano a pubblicarne 200 all'anno.

Anche per le Corti d'appello si notano sedi quasi prive di lavoro e altre che ne hanno esuberantemente, quest'ultime tutte nell'Italia meridionale, e sproporzioni infine si rilevano pure per le Corti di cassazione, non soltanto per le due Corti meridionali, rispetto a quella di Torino, ma tra questa e quella di Firenze che è la più povera di ricorsi.

Ciò non ostante il relatore si astenne dal chiedere senz'altro provvedimenti immediati per togliere siffatte disuguaglianze, ben sapendo che gli studi sulle circoscrizioni devono essere fatti prendendo in considerazione molti altri fattori che hanno valore nei casi singoli, e cioè fuori del campo statistico, e si limitò a segnalare la necessità di riformare le circoscrizioni giudiziarie, per togliere il difetto della ineguale distribuzione del lavoro; e nella speranza che venissero ripresi gli studi per la riforma dell'ordinamento giudiziario, riconobbe l'opportunità che le due riforme fossero condotte innanzi insieme, perchè concordemente cospirassero a un migliore assetto degli uffici giudiziari. Questi voti il relatore concretò nella seguente deliberazione:

Ordinamento giudiziario e circoscrizioni giudiziarie.

Proposta approvata.

“ La Commissione, udita la lettura della relazione sul la-
“ voro delle Autorità giudiziarie, in rapporto alle circoscrizioni,
“ persuasa che queste debbano essere modificate per eliminare
“ gli inconvenienti che oggi si lamentano di sedi giudiziarie
“ quasi prive di lavoro e di altre dove questo è in misura esu-
“ berante, e convinta che giovi attuare insieme la riforma delle
“ circoscrizioni e quella dell'ordinamento giudiziario, fa voti
“ perchè riprendendosi gli studi ora interrotti su quest'ultimo
“ argomento, siano insieme studiate le riforme più convenienti
“ da introdursi nelle circoscrizioni giudiziarie „.

La Commissione fu unanime nell'approvare questi concetti.

Qui ha termine il mio riassunto.

Non può sfuggire a V. E. l'importanza del lavoro che la Commissione, che ho l'onore di presiedere, ha compiuto nella passata sessione, e sui voti e sulle deliberazioni che ho testualmente riportati richiamo la vostra attenzione, augurandomi che essi ottengano l'assenso di V. E., come già ebbero quello, quasi sempre unanime, dei componenti la Commissione. Coll'approvazione delle deliberazioni prese nella passata sessione, V. E. renderà omaggio alla Commissione medesima, la quale ha sempre ritenuto che fosse il più ambito premio all'opera sua, l'attuazione dei voti da essa emessi per assicurare il sempre più regolare funzionamento degli istituti giudiziari, che sono oggetto dei suoi studi.

Voglia gradire, V. E., i miei più rispettosi ossequi.

Il Presidente della Commissione
M. BELTRANI-SCALÌA
Senatore del Regno.

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.

Seduta dell'11 gennaio 1904.

Presidenza di S. E. il Ministro guardasigilli, on. RONCHETTI.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalìa, Baccarani, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Mortara, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Penserini, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Presidente. Non ha voluto che la Commissione iniziasse i suoi lavori senza rivolgerle di persona un saluto, esprimerle l'assicurazione che egli ne segue col più vivo interesse gli studi ed assicurarla inoltre, fin da ora, che essa può confidare in tutto il suo appoggio.

Nel momento di inaugurare i lavori di questa sessione, il suo pensiero ricorre all'Uomo di cui tutta Italia ha pianto la recente scomparsa, e non può non ricordare che egli fu alto patrocinatore di questi studi, a cui diede vigoroso impulso colla istituzione di questa stessa Commissione; sicchè non parrà soltanto inspirato da un reverente affetto filiale questo tributo che egli sente il dovere di rendere, in nome della Commissione medesima, alla memoria di Giuseppe Zanardelli. Oltre a rivolgere un pensiero a questo grande morto, sente l'obbligo di ricordare un vivo — e sia lunga ancora la sua vita — S. E. il sen. Canonico, che per ragioni personali non ha voluto tenere più oltre la presidenza di questo Consesso. Dolente che sia venuta a mancare alla Commissione l'opera di un uomo il quale accoppia ad un'altissima autorità una larghissima coltura, ad una mente elevata un cuore nobilissimo, si sente però fiero di aver potuto offrire il posto al sen. Boccardo, a un veterano della scienza statistica, che per uguali doti di mente e di cuore era ben degno di sostituirlo; e di avere accettato questo posto egli lo ringrazia.

Boccardo. Delle parole, ben poco meritate, che l'on. sig. Ministro si è compiaciuto rivolgergli, gli è vivamente riconoscente. Chiamato ad occupare questo posto, egli cercherà di adempierne i doveri colla maggior coscienza e diligenza, se la salute e la grave età glie lo permetteranno. A nome della Commissione assicura poi S. E. il Ministro che essa continuerà, seguendo le nobili tradizioni del passato, ad adempiere gli alti uffici assegnatile.

Penserini. Associandosi alle parole pronunziate da S. E. il Ministro in memoria dell'on. Zanardelli, aggiunge che egli piange la perdita del grande uomo di Stato, come la perdita di un padre.

(*S. E. il Ministro cede la presidenza al sen. Boccardo e abbandona l'aula*).

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Presidente. Dà comunicazione di alcuni atti pervenuti alla Presidenza.

Il comm. Molfino si scusa di non potere intervenire alle riunioni di questa sessione perchè malato; l'on. Gianturco dà avviso che verrà mercoledì. Il prof. Brusa fa sapere che è ammalato e non può assistere alle sedute di questa sessione e che potrebbe riferire sul tema assegnatogli dal Comitato nella prossima ventura sessione, se gli venisse confermato il mandato. Il sen. Canonico manda un saluto ai colleghi.

L'ordine del giorno reca « Comunicazioni del Comitato permanente ». Invita il cav. Azzolini a riferire.

Azzolini. Legge le comunicazioni del Comitato permanente (1).

Penserini. Elogia l'opera del Comitato per quanto riguarda l'inchiesta sull'esecuzione delle sentenze penali, ma non può nascondere un dubbio, che, cioè, non tanto vi siano stati errori di interpretazione delle istruzioni per la formazione degli elenchi nominativi inviati dalle Autorità giudiziarie (i quali errori, ad ogni modo, potranno essere eliminati colle nuove disposizioni date dal Comitato), quanto errori dipendenti da mal volere o da negligenza, contro i

(1) Vedi questa relazione a pag. 77 del presente volume.

quali non è facile cautelarsi. Purtroppo è notorio come vanno le cose a questo riguardo.

Negli uffici giudiziari che risiedono in grandi centri il Procuratore del Re non può occuparsi personalmente di questo servizio, come di molti altri, ed è costretto a valersi e a fidarsi dell'opera di funzionari di cancelleria e qualche volta di diurnisti. Non dirà le conseguenze che derivano da questo fatto, perchè sono note a tutti. Il relatore ha rilevato alcuni casi di inesecuzione di sentenze penali per malattia che risaliva a uno o due anni prima dell'inchiesta. Ebbene, la cosa non può meravigliare, perchè è facile ottenere un certificato medico che attesti l'impossibilità del condannato ad essere trasferito in un carcere. Il Procuratore del Re, presa visione di questo certificato, autorizza la sospensione della sentenza, e questa resta sospesa indefinitamente, poichè nessuno più se ne ricorda e la malattia dura quanto può durare la dimenticanza del funzionario che è addetto al servizio, e quindi anche degli anni. Ciò che occorre, perchè le cose mutino in meglio, è una continua e assidua vigilanza che dovrebbe anche essere esercitata per mezzo degli ispettori.

Il guaio è serio. È vero, come è detto nella relazione, che talora si aspettano decreti sovrani di amnistia o di indulto per sbarazzarsi di un gran numero di processi e per aprire le porte del carcere a molti detenuti; ma, se sotto un certo rispetto ciò può essere un bene, perchè lo Stato viene liberato dalla spesa del mantenimento di migliaia di condannati, non si può tuttavia tollerare che questi inconvenienti si ripetano, perchè in questo modo taluni funzionari vengono ad arrogarsi il diritto di grazia, anticipandone gli effetti. Conclude col raccomandare la più attenta vigilanza su questo servizio.

Beltrani-Scalìa. Divide interamente le idee del collega Penserini. Come antico direttore generale delle carceri ha avuto campo di fare una lunga esperienza circa l'esecuzione delle sentenze di condanna a pene restrittive della libertà personale, e può dire ai colleghi che il guaio è anche maggiore di quanto si crede, come può rilevarsi dall'esame di una piccola parte delle domande di assegnazione dei condannati ai luoghi di pena. Alla Direzione generale delle carceri si fanno non poche pressioni per ritardare le assegnazioni, soprattutto quando è in vista la concessione di qualche grazia

sovrana. La Direzione, naturalmente, resiste a queste pressioni; ma intanto il fatto avviene, ed è sintomo di un male ancora maggiore, perchè, se si pensa che le domande di assegnazione non si fanno che per i condannati ad un anno o più di pena detentiva, si vede quanti sono coloro che sfuggono a questo riscontro, che in certa guisa viene a fare la Direzione generale delle carceri. Vi sarebbe però un mezzo per controllare più efficacemente il servizio delle esecuzioni, quello, cioè, di prescrivere che l'Autorità giudiziaria domandasse l'assegnazione appena la sentenza è divenuta irrevocabile, perchè allora, vedendo ritardata la consegna del condannato, la Direzione generale delle carceri potrebbe sempre richiederne l'assegnazione, e non solo quindi riscontrare il servizio delle esecuzioni, ma correggerne gli eventuali difetti. Fa una formale proposta in questo senso.

Presidente. Prega il collega Beltrani-Scalìa di formulare la proposta.

Beltrani-Scalìa. La detta in questi termini:

« La Commissione prega S. E. il Ministro di provvedere perchè, con circolare alle competenti Autorità giudiziarie, sia ordinato che appena una sentenza di condanna a pena detentiva sia divenuta esecutiva, si faccia la domanda di assegnazione del condannato alla Direzione generale delle carceri ».

Baccarani. Si associa alle considerazioni svolte dal comm. Penserini, ma crede che si possa raggiungere lo scopo che si propone il sen. Beltrani-Scalìa senza ricorrere all'espediente da lui escogitato, il quale non è scevro di inconvenienti, perchè, qualora la Direzione delle carceri ricevesse, immediatamente dopo l'avvenuta irrevocabilità delle sentenze, le domande di assegnazione, essa dovrebbe subito provvedervi e potrebbe quindi vincolare un certo numero di posti nelle carceri, che in realtà potrebbero non venire occupati, perchè molti dei condannati, dei quali sia stata chiesta la assegnazione, possono non essere in grado, per una ragione o per un'altra, di venire rinchiusi, donde un serio imbarazzo alla Direzione generale delle carceri. Invece crede che si possa raggiungere lo stesso effetto, prescrivendo che si mandi un elenco mensile di tutte le sentenze divenute esecutive, senza fare le domande di as-

segnazione, e quando queste pervenissero, la Direzione generale delle carceri avrebbe modo di accertare se vi fu ritardo o no.

Beltrani-Scalìa. Insiste nella sua proposta, perchè crede più conveniente la compilazione del foglietto di assegnazione che si dovrebbe fare per tutti i condannati che devono scontare la pena in uno stabilimento penale o in un carcere giudiziario, e quindi anche per i piccoli delinquenti, pei quali pure giova avere tutte le notizie personali che sono richieste nei foglietti. È questione di forma, ma crede che il suo sistema sia più semplice e conduca a risultati più completi.

L'elenco obbligherebbe la Direzione generale delle carceri ad un lavoro non lieve di cernita di quelle sentenze per le quali poi si fa la domanda di assegnazione del condannato, mentre, se questa si fa subito, la si trascrive nei registri della Direzione, ricavandone tutte le notizie occorrenti, e sarà facile il riscontro, perchè da questi registri si potrà vedere dove sia riempita la colonna che indica la data della domanda di assegnazione e dove sia rimasta vuota quella della effettiva entrata del condannato nel carcere.

Doria. Come ha ricordato il sen. Beltrani-Scalìa, le proposte di assegnazione si ricevono per quei condannati che debbono scontare una pena non inferiore ad un anno; si dovrebbero fare, secondo il Codice, anche per quelli condannati a più di sei mesi, ma questi si lasciano nelle carceri giudiziarie, perchè altrimenti non vi sarebbe modo di provvedere per tutti. Ed è verissimo, che spesso arrivano delle raccomandazioni per ritardare l'invio del condannato al luogo di pena, allegandosi motivi di salute, i quali però debbono essere sempre accertati da dichiarazione medica. In questi casi si prende nota delle ritardate assegnazioni su apposito registro e, passato un certo tempo, si ordina una nuova visita medica per verificare se il condannato sia in grado di scontare la pena. Crede suo obbligo, però, dichiarare che, se si dovessero mandare le domande di assegnazione di tutti i condannati, anche di quelli che debbono scontare pochi giorni di pena, la Direzione delle carceri non potrebbe provvedervi, mentre essa è pronta a ricevere anche quelle riguardanti condannati a più di sei mesi, come prescrive il Codice penale.

Baccarani. Chiarisce il suo concetto. Egli non intese di far fare l'elenco anche di quei condannati per i quali non si fa ora la proposta di assegnazione, e quindi non era nelle sue intenzioni di rendere più gravoso il lavoro attuale. Egli voleva soltanto impedire l'inconveniente che crede inevitabile, adottandosi il sistema escogitato dal sen. Beltrani-Scalìa, pur desiderando, anch'egli, di rendere effettivo il controllo, e l'inconveniente, come ha accennato, consiste nell'avere un numero di domande di assegnazione che vincolano i posti nelle carceri, senza che effettivamente tutti questi posti siano poi occupati. Egli domanda alla Direzione generale delle carceri: se d'un tratto le pervenissero 50 domande di assegnazione di latitanti, come farebbe a provvedere per questi che non sono in istato d'arresto?

Doria. Le domande di assegnazione si fanno soltanto per quelli che si sono costituiti.

Baccarani. E allora non vi è più bisogno del controllo, perchè la sentenza si sta già eseguendo.

Penserini. Pare anche a lui che, dopo gli schiarimenti forniti dal comm. Doria, la proposta Beltrani-Scalìa si debba abbandonare. Anzitutto il controllo sarebbe sempre parziale; vi sfuggirebbero tutte le condanne a pene inferiori a sei mesi e a pene pecuniarie, e d'altra parte, se la domanda di assegnazione si fa per i soli condannati che sono già in istato di arresto, la sentenza per questi è già in corso di esecuzione e quindi non vi è alcuna ragione di preoccuparsene. Piuttosto pare a lui che un punto meriti di essere chiarito — e domanda perciò lumi al collega Sandrelli, che fu relatore su questo argomento in una delle precedenti sessioni, e al cav. Azzolini, che ha riferito pel Comitato in questa — e cioè se la ricerca intorno alle sentenze non eseguite sia coordinata con quella delle pene rimaste prescritte per mancata esecuzione.

Sandrelli. Per potere rispondere al comm. Penserini gli occorrerebbe avere sott'occhio la relazione che egli fece nella sessione del 1901, perchè, essendo passato molto tempo, egli non ne ricorda i particolari. Ma, se la memoria non lo tradisce, gli pare che fu tenuto conto anche della prescrizione, specialmente per le pene pecuniarie.

Ora sembra che l'indicazione di questo motivo non si trovi nel modulo attuale e sarebbe utile che vi fosse.

Azzolini. Ha ragione di credere che anche nelle precedenti inchieste fosse omessa l'indagine rispetto alle sentenze di condanna rimaste ineseguite perchè cadute in prescrizione. Questa notizia sarà data dopo il primo anno dell'inchiesta, ora predisposta, e risulterà dal combinato sistema dei due prospetti che dovranno compilare le Autorità giudiziarie, come ha spiegato colle comunicazioni fatte a nome del Comitato permanente. Ma non può nascondere quanto sia scarsa la sua fiducia nei risultati pratici di queste e di altre consimili ricerche, per un difetto di ordinamento della Commissione al quale ha già accennato altra volta. Infatti queste relazioni scoprono sovente gravi irregolarità nel funzionamento di qualche servizio giudiziario, ma arrivano quasi sempre tardivamente e l'esecuzione successiva dei provvedimenti che si vorrebbero adottare è spesso impedita da circostanze che egli non può non deplorare, ma contro le quali non vede il rimedio. Il relatore esaurisce il suo compito con la presentazione e con la discussione della relazione; poi il Comitato segnala al Ministro e all'ufficio competente del Ministero le irregolarità e gli inconvenièenti rilevati, ma tutto qui finisce perchè l'ufficio di segreteria della Commissione non può fare nulla più di quanto fa, e manca un ufficio esecutivo nel Ministero per tener dietro a quanto viene segnalato con queste relazioni. Non si indugia a parlare delle ispezioni, alle quali ha accennato il comm. Penserini, perchè la sua posizione gli impone speciali riguardi, e dopo quanto fu conseguito come risultato delle ripetute e vive istanze fatte, a nome del Comitato, dal cessato Presidente, non gli pare che si possano nutrire speranze in proposito, nè sia da suggerire la rinnovazione di simili tentativi.

Sulla proposta del sen. Beltrani-Scalìa fu già osservato che sarebbe circoscritto il vantaggio, rimanendo escluso dal controllo un rilevante numero di condanne; e poichè le proposte di assegnazione si fanno per i soli condannati già in istato di arresto, non vi è più ragione per essi di questo controllo, perchè le sentenze già sono allora in via di esecuzione. Tuttavia, egli si preoccupa anche del modo col quale potrebbe essere accolto questo controllo dal Ministro della giustizia, il quale potrà ringraziare del cortese pen

siero, ma anche declinare l'offerta di aiuto che gli viene dalla Direzione generale delle carceri.

Penserini. Se venisse accolta la proposta del sen. Beltrani-Scalìa anche per le condanne a pena inferiore a 6 mesi, si verrebbe non tanto a dare una sorveglianza alla Direzione generale delle carceri, quanto ad obbligare l'Autorità giudiziaria a fare il proprio dovere, perchè è dovere di questa, appena un condannato si è costituito o viene arrestato, chiederne l'assegnazione; si verrà così ad impedire l'abuso, che ora esiste, di far scontare sei mesi e anche un anno di pena in un carcere giudiziario; si tratta adunque di esecuzione delle sentenze e quindi non può parlarsi di controllo sull'opera dell'Autorità giudiziaria.

Azzolini. Rispetto alla richiesta del comm. Penserini, riguardante i casi di prescrizione, spiega come, colle nuove disposizioni, funzionerà questo servizio statistico sull'esecuzione delle sentenze penali. Si terrà per base l'inchiesta dell'anno 1903, la quale dovrà essere generale, cioè dar conto di *tutte* le sentenze per qualsivoglia motivo rimaste ineseguite alla fine di quell'anno. Poi nel successivo anno 1904 si compileranno due elenchi, cioè uno delle sentenze la cui irrevocabilità è avvenuta nel 1904 e che non ebbero esecuzione, l'altro di quelle sentenze che, già segnate nell'elenco del precedente anno 1903, ebbero esecuzione nell'anno 1904 o caddero in prescrizione. Non c'è quindi bisogno di ordinare nuove indagini, perchè si avrà ugualmente la notizia desiderata dal comm. Penserini.

Beltrani-Scalìa. Ringrazia il collega Penserini di essere venuto in suo aiuto per convincere il cav. Azzolini che non si tratta di un controllo che la Direzione generale delle carceri voglia esercitare sulle Autorità giudiziarie, ma di un mezzo per ottenere che l'esecuzione delle sentenze penali si compia in conformità delle disposizioni del Codice. Si vuole evitare lo sconcio che i condannati restino illegalmente nel carcere mandamentale, e trae argomento dell'opportunità della sua proposta anche dal fatto che l'Amministrazione delle carceri tien conto pure del tempo in cui i detenuti rimangono nel carcere mandamentale senza che si faccia il giudizio, e da questa inchiesta risultano cifre grosse che rivelano gravi irregolarità.

Azzolini. Riconosce di avere forse preso troppo alla lettera le parole del sen. Beltrani-Scalia, e ritira il suo apprezzamento. Desidera però avere dal comm. Doria uno schiarimento. Le proposte di assegnazione ai luoghi di pena ora sono fatte per i condannati a pene non inferiori ad un anno, e si vorrebbero estendere anche a quelli condannati da sei mesi ad un anno. Chiede perciò se la Direzione generale delle carceri possa effettivamente provvedere a tutti questi condannati, perchè ricorda che in una delle precedenti relazioni, presentate dal Direttore generale delle carceri, risultò che, per mancanza di posti nei luoghi di pena, si lasciavano nelle carceri giudiziarie anche i condannati a pena detentiva sino a due anni.

Doria. Assicura che dal giorno in cui egli ha assunto la direzione del servizio carcerario ha provveduto perchè tutti i condannati a più di un anno venissero collocati nei luoghi di pena e ha potuto trovar posto a 1700 condannati, sicchè nel momento in cui egli parla, può garantire che nessuna domanda di assegnazione è giacente sul tavolo dei suoi impiegati e che, se sarà approvato, come si spera, il progetto di legge sul lavoro dei condannati all'aperto, potrà provvedere anche all'assegnazione di quelli puniti con non meno di 6 mesi di pena detentiva.

Lucchini. È stato uno dei primi a desiderare un'inchiesta statistica sull'esecuzione delle sentenze penali per mettere in evidenza gli inconvenienti che si sapeva esistere in questo importante servizio, e nessuno quindi più di lui può far voti che si faccia piena luce su questo argomento; ma le ultime dichiarazioni del comm. Doria lo inducono a pregare i colleghi di sospendere qualsiasi provvedimento, in presenza di un progetto di legge sull'assegnazione dei condannati ai lavori all'aperto, che potrà portare modificazioni sostanziali all'andamento delle cose per una maggiore disponibilità di posti nei luoghi di pena.

Accenna anche a un altro suo progetto di legge sulla condanna condizionale, che è innanzi al Parlamento, il quale avrà pure per effetto uno sfollamento delle carceri; e in pendenza quindi di questi due progetti di legge, che spera siano approvati tra breve, come gliene dà affidamento l'interesse che dimostra l'attuale Ministro della giustizia, non gli pare opportuno che la Commissione si accinga a nuove indagini. Tanto più che gli rimane un dubbio sul

modo di attuare l'inchiesta desiderata dal Penserini circa le sentenze che rimangono ineseguite fino alla prescrizione della pena, perchè, a suo avviso, bisognerebbe che nelle cancellerie fosse tenuto un apposito registro da cui poter desumere quella notizia; altrimenti non se ne concluderà nulla. E se si dovrà fare questo registro, non si potrà conoscerne i risultati che fra qualche anno. Crede perciò difficile fare tale inchiesta retrospettiva, che non trova appoggio negli attuali registri tenuti presso le cancellerie, a meno che egli non abbia frainteso il significato della proposta del collega Penserini e lo prega, in tal caso, di chiarirglielo.

Penserini. La ricerca statistica è facile e si farebbe in questo modo. Pel 1903 si raccolgono le notizie di tutte le sentenze alle quali non venne data esecuzione e quindi dal confronto della data della irrevocabilità colla durata o l'ammontare delle pene si può facilmente ricavare il numero di quelle cadute in prescrizione.

Presidente. Vi sono dunque tre proposte: una del sen. Beltrani-Scalìa, una del comm. Penserini, e una sospensiva dell'on. Lucchini. Domanda al sen. Beltrani-Scalìa e all'on. Penserini se insistono nelle loro proposte.

Beltrani-Scalìa. A malincuore vi rinuncia.

Penserini. Osserva che le considerazioni del collega Lucchini non infirmano la sua proposta e la mantiene.

Presidente. Ne dà lettura:

« Propongo che le indagini disposte pel 1903 e da disporre per « gli anni successivi, sull'esecuzione delle sentenze penali, siano « coordinate a quella delle pene cadute in prescrizione nell'anno al « quale si riferiscono le indagini stesse ».

Lucchini. Comprende che un'indagine di tal natura si faccia una volta tanto, ma non gli pare sia il caso d'istituirla periodicamente. Altra cosa è un'inchiesta, e altra cosa un sistema di ricerche statistiche; la prima si fa una volta tanto, e non già istituendo indagini organiche permanenti, che son proprie soltanto della funzione statistica.

La vera e propria statistica non può e non deve farsi che in base a una rilevazione periodica e raccogliendo dati in forma sem-

plice e materiale. Se si esige che il compilatore faccia confronti, esami, che possono risentire l'influenza del suo apprezzamento personale e mancare quindi di obbiettività, la funzione statistica è messa a soqquadro. La ricerca desiderata dal collega Penserini obbligherebbe appunto a questi confronti, che eccedono dal campo della statistica e che la discreditano. Tali sistemi d'indagini non possono essere che oggetto di un'inchiesta, che è, ripetesi, cosa diversa dalla statistica.

Penserini. Accetta anche l'indagine per una volta soltanto.

Presidente. Allora si potrebbero togliere le parole « e da disporre per gli anni successivi ».

Penserini. Acconsente.

Lucchini. Ricorda al collega Penserini che col cartellino da lui preparato per la riforma del casellario giudiziale, si possono avere anche le notizie sull'esecuzione delle sentenze, e quindi quella pure della mancata esecuzione per prescrizione. Se l'on. Ministro Guardasigilli vorrà, come gli ha fatto sperare, riprendere gli studi per l'attuazione del suo progetto di istituzione del casellario centrale e di compilazione della statistica giudiziaria per mezzo del cartellino, il voto del collega Penserini potrà essere soddisfatto in avvenire, senza fare speciali inchieste.

Presidente. Mette ai voti la proposta Penserini, modificata.

È approvata.

Presidente. Nelle comunicazioni del Comitato erano trattati parecchi altri argomenti. Essendo l'ora tarda, rinvia a domani, alle ore 14. 30, il seguito della discussione.

La seduta è tolta alle 16. 40.

Seduta del 12 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Mortara, Nocito, Ostermann, Penserini, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 14. 30.

Il segretario, cav. Aschieri, legge il verbale della seduta precedente.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Presidente. Comunica una lettera del sen. Municchi, il quale si scusa di non poter prendere parte ai lavori di questa sessione.

Le comunicazioni del Comitato riguardano diversi punti. Ieri fu discusso e votato quello concernente l'esecuzione delle sentenze penali; oggi si esauriranno gli altri.

Azzolini. Desidera dare uno schiarimento su quanto nella precedente seduta ha formato argomento della proposta del comm. Penserini.

L'inchiesta fin qui eseguita circa l'esecuzione delle sentenze penali, non si estese alle condanne le quali caddero in prescrizione; ma questa notizia statistica ci verrà fornita a cominciare dal gennaio 1904, appunto in forza della circolare emanata dal Guardasigilli in data del 21 dicembre 1903, n. 2095, nella quale è detto espressamente che si deve tenere conto delle sentenze non eseguite, per le quali vi fu la prescrizione della pena.

Lucchini. Ha chiesto la parola per alcuni rilievi su quel punto della relazione Azzolini, che concerne l'impiego dei condannati al-

l'aperto, sul quale argomento egli è chiamato personalmente in causa, come relatore del progetto che è innanzi alla Camera, e che, a giudizio del cav. Azzolini, conterrebbe non pochi nè lievi inconvenienti. Egli veramente non sa fin dove possa arrivare la competenza della Commissione di statistica a trattare simili argomenti; ma poichè nelle comunicazioni del Comitato sono date a titolo di informazione le notizie sul detto progetto di legge, sempre in via di semplice informazione può dichiarare che, dopo la crisi ministeriale del maggio scorso, il detto progetto si arenò, ma che ora pare proposito dei Ministri dell'Interno e della Giustizia di condurlo in porto. La Commissione parlamentare ha presentato un progetto alquanto diverso da quello ministeriale, e il Governo l'ha accettato. Si tratta principalmente di circoscrivere quella che per il progetto ministeriale sarebbe facoltà illimitata nel potere esecutivo di adibire ai lavori all'aperto qualsiasi condannato. Propone invece la Commissione che l'arbitrio del Governo sia ristretto ai soli condannati alla reclusione. Invece, i condannati alla detenzione, solo quando ne facessero domanda, potrebbero essere ammessi al lavoro all'aperto. Lo stesso progetto dà pure facoltà al Governo di istituire colonie agricole per i minorenni, e ciò sarà inteso con piacere dalla Commissione, la quale si è occupata con tanto amore delle condizioni dei minorenni condannati. Ripete che queste informazioni egli le dà in risposta a quanto è stato detto nelle Comunicazioni del Comitato, e non desidera che su di esse si faccia una discussione, perchè crede che la materia esca dal campo delle attribuzioni della Commissione.

Gianturco. Le ultime parole del collega Lucchini rendono inutile il suo intervento; perchè intendeva appunto rilevare che l'argomento non è di competenza della Commissione. Nessuno più di lui sarebbe tentato a parlarne, essendo egli stato il primo a presentare un progetto di legge sulla materia, ma se ne astiene in omaggio a questa sua convinzione.

Presidente. Non resta che prendere atto di queste dichiarazioni e passare ad altro argomento.

Penserini. Nella relazione del Comitato, per quanto concerne il gratuito patrocinio, è accennato all'inconveniente, certo deplore-

vole, della disparità delle cifre statistiche raccolte nei prospetti allegati ai discorsi inaugurali dei Procuratori generali con i dati che vengono poi pubblicati dalla Direzione generale della statistica e che sono raccolti per mezzo di apposite tavole annuali. Il Procuratore generale di Torino ha confessata la ragione di questa discordanza, osservando che le notizie statistiche messe insieme in fretta al termine dell'anno per la compilazione del discorso inaugurale, sono spesso inesatte, mentre si raccolgono con maggior cura, e con maggiòr calma, le altre che si spediscono alla Direzione generale della statistica, la quale può anche controllare le notizie con gli stati nominativi e ottenere una maggiore precisione dei dati stessi.

Per altri argomenti pei quali si verificava lo stesso inconveniente fu già provveduto, indicando le fonti da cui si traggono le notizie e crede che si potrebbe fare lo stesso anche per il gratuito patrocinio. In linea di semplice raccomandazione, richiama su questo punto l'attenzione del Comitato.

Azzolini. È pur troppo vero quanto ha osservato il commendatore Penserini, circa la duplice raccolta di dati statistici, fra loro discordanti intorno alle cause civili affidate al gratuito patrocinio. Per la statistica delle tutele dei minorenni, per la quale ora si verifica lo stesso inconveniente, è stato provveduto con la proposta istituzione di una scheda che sarà la fonte unica della statistica su questo argomento e per quanto concerne il gratuito patrocinio, si è disposto con la circolare del 21 dicembre 1903, che le notizie occorrenti ai Procuratori generali, per i loro rapporti annuali debbano essere una copia fedele di quelle che vengono inviate alla Direzione generale della statistica. Fa poi notare che quest'inconveniente, rilevato dal Procuratore generale di Torino, era stato già messo in evidenza dal Comitato permanente, e fu argomento di vive lamentanze da parte della Commissione. A mano a mano dunque si mette in pratica il sistema accennato dall'on. Penserini di unificare le fonti statistiche e si spera così di eliminare la discordanza dei dati, la quale del resto dipende unicamente dalla leggerezza e poca diligenza con cui in molte Cancellerie giudiziarie si attende ai lavori statistici.

Presidente. Nessun altro avendo chiesta la parola, dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni del Comitato.

Invita il commissario Ricciuti a leggere la sua relazione « Sui

discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e le Corti di cassazione intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) per gli anni 1901 e 1902. »

Ricciuti. Legge la relazione (1).

Presidente. Apre la discussione sulla relazione testè letta.

Nocito. Rende plauso al comm. Ricciuti per la sua bella relazione, che ha toccato i punti più importanti dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto concerne gli albi dei Conciliatori anch'egli è d'accordo che la loro formazione non debba essere lasciata in balìa delle Amministrazioni comunali, costituendo ciò un fomite di discordie locali, ma ritiene che sarebbe un grave errore affidarla ai Prefetti.

Gli sembra che, trattandosi della scelta di un giudice, meglio sarebbe dare l'incarico di formare gli albi ai Presidenti di Tribunale e ai Procuratori del Re. Non approva poi la parte seconda della prima conclusione del Relatore, con cui si fa voto di dare facoltà alle parti di portare le cause direttamente ed inappellabilmente avanti al Pretore.

Il Conciliatore offre il mezzo di evitare gravi spese giudiziarie, e non crede che sarebbe opportuno sopprimere la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Introdotto questo sistema, non vi sarebbe ragione di non estenderlo anche ai Tribunali, e quindi bisogna rendersi ben conto della portata della riforma.

Ma su di un altro punto, concernente l'ordinamento della magistratura popolare, egli intende richiamare l'attenzione della Commissione, cioè sul cancelliere, che dovrebbe essere il segretario comunale e che spesso viene sostituito da un vice-segretario o altro funzionario comunale. Generalmente trattasi di persona che vuol trarre da quell'ufficio i maggiori lucri, che si avvale di tutti i mezzi per raggiungere il proprio intento. Nulla poi dirà dei messi, incaricati dell'ufficio di uscieri, che hanno quindi attribuzioni delicatissime, mentre spesso essi altro non sono che degli spazzini municipali. Così pure nulla dirà dell'abuso che si fa nella scritturazione della carta bollata, con grande sperpero del denaro delle parti; perchè sono tutti inconvenienti noti e deplorati e ai quali occorre portare un pronto

(1) Veggasi questa relazione a pag. 119 del presente volume.

rimedio. Il collega Ricciuti ha messo il dito sulla piaga e merita tutto il plauso della Commissione.

Ricciuti. Non ha alcuna difficoltà a consentire che la compilazione delle liste dei Conciliatori sia affidata ai Pretori, o come vorrebbe l'on. Nocito, ai Presidenti di Tribunale ed ai Procuratori del Re, anzichè ai Prefetti, come egli prima aveva indicato. Circa poi al facoltà di adire direttamente il giudice superiore, già altra volta la Commissione si occupò di questa proposta e la approvò, e fa osservare come la rinuncia al primo grado di giurisdizione non sia un arbitrio, ma un mezzo di risparmiare inutili spese, quando le parti, o per l'importanza della causa, o per altro motivo, siano già decise a non fermarsi al giudizio di primo grado.

Piuttosto che correre il rischio di una votazione contraria ad un precedente voto, è disposto a ritirare la detta proposta.

In quanto poi agli inconvenienti derivanti dalle persone incaricate delle funzioni di cancellieri e di messi negli Uffici di conciliazione, pur riconoscendo che possono verificarsi, perchè non dappertutto è possibile trovare persone degne di coprire quei posti, non saprebbe ora dire in qual modo si potrà provvedere ad eliminarli, e anzi prega la Commissione di non entrare in maggiori particolari che dovrebbero formare oggetto di studi speciali, rimanendosi paga di osservazioni di indole generale.

Penserini. È d'accordo col relatore Ricciuti circa l'opportunità di togliere la formazione delle liste dei Conciliatori alle Amministrazioni comunali. Per le ragioni dette anche dall'on. Nocito, non gli sembra però conveniente affidare questo compito ai Prefetti; ma si potrebbe studiare il modo di deferire le nomine a una Giunta composta del Presidente del Tribunale e del Procuratore del Re, o in altro modo, purchè ne resti investita l'Autorità giudiziaria.

Sulla seconda conclusione del relatore è d'accordo col medesimo nella sola prima parte, essendo desiderabile una più frequente comparsa personale delle parti innanzi ai Pretori. Per quanto poi forma oggetto della seconda parte, e cioè l'invito ad una più rigorosa osservanza della legge 10 luglio 1901, sul patrocinio legale presso le Preture, osserva che, se il voto si riferisce all'ammissione dei patrocinatori, è mal formulato, perchè l'ammissione è di competenza del Tribunale e non dei Pretori; che se poi si hanno in

mira gli inconvenienti derivanti dal fatto di patrocinatori inscritti perchè muniti di certificati penali negativi, mentre notoriamente hanno subìte condanne anche per truffe e frodi, ricorda che vi è stato posto rimedio col regolamento sul casellario, giacchè in tali casi si può richiedere la dichiarazione di cui all'articolo 14 del regolamento predetto, per mezzo della quale si può aver notizia anche delle condanne che è vietato segnare nel certificato, e si potrà così procedere alle esclusioni delle persone indegne.

Ricciuti. Risponde che circa l'opera dei Tribunali, in quanto ad essi è affidata l'ammissione al patrocinio presso le Preture, non gli constava che fosse manchevole, perciò egli non poteva censurarla; ma ha censurato quella di qualche Pretura, essendogli risultato che presso alcune si continua ad ammettere i patrocinatori secondo lo andazzo antico, senza applicare le nuove disposizioni, e quindi è naturale che egli abbia fatto voto perchè esse rientrassero nella legge.

Per quanto concerne l'articolo 14 del regolamento sul casellario, fa notare che la giurisprudenza è discorde circa la facoltà o meno di richiedere la dichiarazione nei casi di persone di cattiva condotta che aspirano ad uffici pubblici, perchè il detto articolo parla di leggi e regolamenti, i quali prescrivono tassativamente l'esclusione dai detti uffici di persone colpite da sentenze di condanne, o anche solo di proscioglimento per insufficienza di indizi o per non provata reità.

Gianturco. Si unisce al coro di lodi tributato al comm. Ricciuti per la sua bella relazione. Egli ha toccato una questione molto grave, quella del giudice popolare, sulla quale la Commissione non dovrebbe limitarsi a richiamare l'attenzione del Ministro, ma dovrebbe compiere studi speciali per venire a proposte concrete.

Non crede che la questione più grave sia quella di chi debba fare le liste. Siano queste compilate dalle Amministrazioni comunali o dai Prefetti o da altre Autorità, sarà la stessa cosa; il guaio non sta nelle persone che scelgono, ma in quelle che vengono scelte.

In alcuni piccoli centri, particolarmente del Mezzogiorno e della Sardegna, mancano persone, le quali, investite delle funzioni giudiziarie, sappiano mantenersi indipendenti dalle passioni locali e dalle bizze personali. Anche ora è data facoltà al Pubblico Ministero di

produrre reclamo per illegittime inclusioni od esclusioni lamentate nelle liste dei Conciliatori, e quindi non mancherebbe il mezzo di migliorarle, ma i Procuratori del Re non si valgono di tale facoltà, perchè sono convinti *a priori* della inanità dei loro sforzi per raggiungere l'intento della purificazione delle liste.

Quindi il problema è più vasto; esso concerne tutta l'organizzazione della giustizia popolare, quale fu costituita dalle ultime leggi, i cui effetti non si possono ancora pienamente apprezzare. Teme però che con queste leggi si sia snaturata la funzione del magistrato popolare e tutto il relativo congegno finanziario. Per essersi affidati gli atti d'esecuzione agli uscieri di Pretura, anche le cause davanti ai Conciliatori sono divenute assai costose. Il sistema è ordinato in modo che presenta tali anomalie da sembrare inverosimili. Basti accennare che a Napoli alcuni cancellieri degli Uffici di conciliazione giungono a guadagnare qualche decina di migliaia di lire all'anno, mentre in alcuni altri Comuni i messi non riescono a mettere insieme 10 soldi al giorno.

Il collega Nocito si preoccupa che le funzioni di messo di conciliazione siano in alcuni comuni disimpegnate da facchini o da spazzini, ma in qual modo provvedere diversamente, se le condizioni del paese non consentono di poter fare scelte migliori?

È d'avviso che occorra fare uno studio diligente su tutta l'organizzazione della giustizia popolare, studio a cui nello spazio di qualche anno potrebbe attendere la Commissione colla competenza che le è propria, e sulla base di dati statistici che le sarà agevole di raccogliere. Per questo motivo egli desidera che la Commissione soprassieda da qualsiasi risoluzione sulle proposte del relatore Ricciuti, riservandosi di studiare di proposito l'argomento, dopo aver raccolti i necessari dati statistici.

Ricciuti. Non ha alcuna difficoltà ad accogliere la proposta sospensiva dell'on. Gianturco.

Mortara. Desidera associarsi al plauso dei colleghi per la relazione del comm. Ricciuti, ed aggiungere alcune osservazioni in appoggio delle considerazioni così efficacemente esposte dall'on. Gianturco. Anch'egli crede che quest'argomento debba essere studiato di proposito e che l'organizzazione della giustizia popolare debba essere restaurata *ab imis fundamentis*.

Dalla statistica degli ultimi anni si desume che le liti proposte avanti ai Conciliatori sono in numero enorme in confronto di quelle per le quali furono adite le magistrature superiori. Il motivo di questo forte movimento di litigiosità egli lo riscontra nell'eccessivo numero di questi magistrati popolari: vi è il giudice e si fa la lite.

Egli in tutto si associa alle osservazioni del collega Gianturco, ed accetta anche la proposta del relatore sulla facoltà di portare le cause direttamente avanti ai Pretori. Rendendo meno facile l'accesso al magistrato popolare, si diminuirà lo spirito di litigiosità.

Gianturco. Presenta il seguente ordine del giorno, che prenderebbe il posto della prima parte della prima conclusione del relatore:

« La Commissione delibera di istituire una compiuta indagine
« sul modo come funziona la giustizia popolare amministrata dai
« Conciliatori, tenendo conto anche delle leggi recentemente pub-
« blicate; e incarica il Comitato esecutivo di prendere gli opportuni
« provvedimenti, perchè si possa sul proposito riferire nella 1ª ses-
« sione del 1905. — Gianturco ».

Presidente. Mette ai voti il detto ordine del giorno.

È approvato.

Presidente. Mette ai voti la seconda parte della prima conclusione del Relatore, così concepita:

« La Commissione richiama l'attenzione del Ministro Guarda-
« sigilli sulla proposta di accordare alle parti la facoltà di portare
« la causa direttamente ed inappellabilmente dinanzi al Pretore ».

È approvata.

Presidente. Mette ai voti la seconda conclusione del Relatore.

« Che sia opportuno richiamare i pretori ad una più esatta ap-
« plicazione degli articoli 415 e seguenti e 446 del Codice di proce-
« dura civile per rendere più frequente la comparsa personale delle
« parti e più spedito lo svolgimento delle cause, nonchè ad una più
« rigida osservanza della legge 10 luglio 1901 sul patrocinio legale
« presso le Preture ».

È approvata.

Presidente. Legge la terza conclusione:

« Che sia necessario accordare al Consiglio di Stato, alla Giunta « provinciale amministrativa e alle Cassazioni regionali la facoltà « di respingere l'eccezione di incompetenza, salvo il ricorso alla « Corte di cassazione di Roma ».

Mortara. Prega il relatore Ricciuti di escludere da questa conclusione le Cassazioni regionali, perchè si verrebbe, con un voto della Commissione, quasi ad approvare l'anomalia delle Cassazioni locali; mentre è suo convincimento e, crede, convincimento dei più, che la Cassazione, per sua organizzazione, debba essere unica. Ammettendo poi la possibilità del ricorso da una Corte di cassazione alle Sezioni riunite, da un lato si verrebbe a snaturare questo medesimo istituto, perchè si vedrebbe annullata la sentenza di una Corte di cassazione da un'altra Corte di cassazione, e da altro lato si costituirebbe un aggravio alle parti, perchè, quando un litigante non fosse pago del giudizio della Corte regionale, solleverebbe l'eccezione di incompetenza e avrebbe sempre una via aperta alle Sezioni unite. E così si finirebbe per avere un nuovo grado di giurisdizione. È facile palliare sotto una questione di competenza una questione di merito e, talvolta, il magistrato vi è trascinato inconsciamente, con che si corre rischio di avere due gradi di giurisdizione. Spera che si giunga alla unificazione della Corte di cassazione, e, in pendenza di studi diretti a questo scopo, trova pericoloso che la Commissione tocchi parzialmente l'argomento. Si aggiunga poi che il numero dei ricorsi verrebbe ad aumentare, il che non è desiderabile. Per le altre autorità indicate nella proposta, egli è pienamente d'accordo col relatore. Ebbe occasione, recentemente, di esaminare i lavori di una Commissione che studiò, fra altro, le riforme da apportarsi agli articoli 40 e 41 della legge 2 giugno 1889, ma ne rimase sconfortato perchè dimostrano quanto sia difficile concretare la desiderata riforma. È noto che la difficoltà deriva dalle due correnti in cui è divisa la *dottrina*, circa il concetto della giustizia amministrativa. Per gli uni è vera funzione giurisdizionale, per gli altri semplice controllo interno amministrativo; per i primi può decidere questioni di diritto, rispettando i confini della competenza giudiziaria, per gli altri non può mai decidere simili questioni e quindi non può mai neppur violare i confini del

potere giurisdizionale, onde non è il caso di temere conflitti nè di provvedere intorno ad essi. Le due scuole si trovavano rappresentate quasi con parità di forze nella Commissione; e quindi essa non potè giungere a veruna conclusione; come non osa giungervi il Governo, col progetto che è in procinto di presentare al Senato per la così detta riforma degli istituti della giustizia amministrativa, in cui a proposito della grave questione elevata qui dal collega Ricciuti vedonsi escogitati alcuni insufficienti e mediocri palliativi.

Ricciuti. È fautore delle Cassazioni regionali, ma è disposto a consentire che delle medesime non si faccia parola nella sua terza conclusione, perchè non vuole che colla sua proposta s'intenda di togliere autorità alle dette Cassazioni.

Presidente. Stante l'ora tarda (ore 18) toglie la seduta.

Seduta del 13 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissarii: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Mortara, Nocito, Ostermann, Penserini, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta comincia alle 14. 30.

Presidente. Invita il cav. Farace a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Nessuno chiedendo la parola sul verbale, questo s'intende approvato.

Presidente. Continua la discussione sulla relazione del commendator Ricciuti.

Ostermann. Aveva chiesto la parola prima che il relatore, comm. Ricciuti, dichiarasse che non insisteva nella parte della terza proposta contenuta nelle conclusioni, riguardante la facoltà da accordarsi alle Cassazioni regionali di esaminare e respingere la eccezione di incompetenza, salvo il ricorso alla Corte suprema di Roma. Egli intendeva parlare su questa conclusione e quindi ne è ora venuta meno la ragione. E voleva appunto esprimere la sua adesione al concetto contenuto in quella proposta, ma dacchè ha ora la parola ne approfitta per esporre quale sia la pratica che viene seguita presso la Corte di Cassazione di Torino, alla quale ha l'onore di appartenere. Appena viene sollevata l'eccezione di incompetenza, come è noto, si devono raccogliere le carte e spedirle alla Corte suprema di Roma, rimanendo interdetto qualsiasi altro esame, per quanto possa apparire manifestamente insussistente la dedotta eccezione, la quale viene quasi sempre presentata dal controricorrente,

ma qualche volta anche, e pare strano, dallo stesso ricorrente. Ora presso la Corte di Torino è invalsa la pratica di prendere il provvedimento all'udienza e quindi coll'intervento degli avvocati, i quali molte volte vengono da lontano, avendo quella Corte una vastissima circoscrizione, e le parti sono così obbligate a sostenere non lievi spese. Egli vorrebbe che queste spese fossero evitate, provvedendosi con ordinanza del Presidente fuori dell'udienza, come si pratica in altre Corti.

Gianturco. La pratica giudiziaria indicata dal collega Ostermann non è quella che si segue a Napoli e a Palermo, presso le quali Corti vi è una doppia procedura al riguardo: o l'eccezione viene dedotta prima dell'udienza, e, in questo caso provvede il Presidente con decreto, e ciò, a quanto ricorda, è anche conforme alla legge; o viene dedotta all'udienza, avendo le parti questa facoltà, e allora provvede la Corte. Basterebbe adunque che il consigliere Ostermann, coll'autorità che certamente ha presso i colleghi della Cassazione di Torino, facesse prevalere anche là la procedura delle Corti meridionali. Del resto non bisogna esagerare l'importanza della questione. Si associa alle considerazioni svolte ieri dal collega Mortara, perchè, finchè restano le Cassazioni regionali, e non sono convertite in Sezioni o abolite completamente coll'istituzione della Cassazione unica anche in materia civile, non bisogna esautorarle, e devono rimanere di pari grado; ma, ripete, non bisogna esagerare l'importanza della questione, perchè essa fu risolta, in certo modo, dai magistrati stessi, i quali diedero prova di sapere adattare le disposizioni della legge ai bisogni della pratica.

La Corte di Roma recentemente adottò la massima di dichiarare la temerarietà della eccezione d'incompetenza, quando risultasse proposta senza alcun fondamento, e condannò la parte richiedente alla perdita del deposito non solo, ma, forse andando un po' più in là del dovuto, anche ai danni e interessi; per cui oggi ci si pensa due volte prima di proporre l'eccezione di incompetenza. La IV Sezione del Consiglio di Stato ha fatto un passo anche più ardito, perchè, quando sia il ricorrente che deduce la eccezione, ha ritenuto che questa deduzione equivalga a rinuncia del ricorso. Vi sono dunque mezzi per impedire l'inconveniente lamentato e si compiace che gli stessi Magistrati ne abbiano saputo trovare il correttivo.

Mortara. Ha poco da aggiungere a quanto ha osservato l'onorevole Gianturco. Circa la pratica della Corte di Torino, ricordata dal collega Ostermann, deve dichiarare che per l'ufficio che egli copre, ha dovuto più volte esaminare incartamenti delle varie Corti regionali, spediti a questa di Roma per essere stata sollevata la eccezione di incompetenza, ed ha notato che anche la Corte di Torino procede spesso con ordinanza, cioè fuori dell'udienza, e, in qualche caso, con sentenza all'udienza. Può darsi che di recente quella Corte abbia cambiato procedura, ma non deve, in questo caso, che associarsi all'invito rivolto dal collega Gianturco al consigliere Ostermann di far egli prevalere anche presso la Corte di Torino la pratica più corretta.

Ostermann. Egli non può arrogarsi il potere di far cambiare la giurisprudenza della sua Corte. Non contraddice a quanto ha detto il consigliere Mortara, perchè può accadere che anche a Torino il presidente, se si avvede della proposta eccezione, decreti il rinvio degli atti senza portare la causa all'udienza, ma assicura i colleghi che prevalentemente si tiene l'altro sistema, ed egli ha ripreso la parola soltanto perchè risultasse dai verbali questa discussione per valersene presso i colleghi di Torino.

Presidente. Domanda al cons. Mortara se insista nelle osservazioni fatte su questa terza proposta, per quanto riguarda le Corti regionali.

Mortara. Vi insiste, tanto più che il relatore è d'accordo con lui e ha già dichiarato di acconsentire alla soppressione delle parole « e alle Cassazioni regionali ».

Penserini. Avrebbe desiderato fare delle riserve sulla prima parte della proposta, colla quale, in sostanza, si verrebbe a modificare l'articolo 41 della legge sul Consiglio di Stato; ma egli tuttavia accetta la proposta, però seguendo un ordine di idee diverso da quello del proponente.

Secondo il suo concetto, la IV Sezione del Consiglio di Stato dovrebbe essere considerata come complemento della funzione amministrativa e non come un'altra Cassazione in materia amministrativa, e perciò la riforma dovrebbe essere ancora più radicale. Considerando le Giunte provinciali amministrative come il primo

grado e il Consiglio di Stato come il secondo, non però come giurisdizioni vere e proprie, ma come istituti che completano l'azione amministrativa (tanto che essi possono revocare il provvedimento amministrativo il che non è consentito mai all'Autorità giudiziaria), se viene loro domandata la revoca di un atto, dovrebbe esser sempre competente la IV Sezione, qualunque sia la questione, anche se di diritto, purchè fosse stabilito per legge che il pronunciato amministrativo non pregiudica l'azione giudiziaria, anche se sia percorsa la duplice via amministrativa, o del ricorso alla IV Sezione, o del ricorso al Re. Allo stato della legislazione attuale però accetta la proposta del relatore.

Sandrelli. Non intende fare nessuna proposta, ma una semplice dichiarazione perchè ne sia tenuto conto nel verbale, che cioè egli, associandosi alle conclusioni del relatore, per quanto riguarda la facoltà da accordarsi al Consiglio di Stato, è mosso da motivi diametralmente opposti a quelli enunciati dal collega Penserini, professando l'opinione che le Giunte provinciali e la IV Sezione del Consiglio di Stato sono giurisdizioni speciali vere e proprie.

Presidente. Mette ai voti la 3ª proposta del relatore, soppresse però le parole « e alle Cassazioni regionali ».

È approvata.

Presidente. Legge la 4ª proposta: « Che sia urgente una riforma della procedura per l'espropriazione degli immobili ».

Mortara. Ha domandato la parola non per combattere questa proposta, ma anzi per farvi plauso. Essa concerne un argomento che fu trattato per la prima volta con una relazione dotta e profonda dal comm. De' Negri, il quale mise in rilievo, come meglio non si sarebbe potuto, l'urgenza della riforma, di cui segnò con acute vedute le linee fondamentali. Il collega Gianturco ebbe grande benemerenza quando studiò come Ministro Guardasigilli la riforma stessa, che non potè condurre in porto avendo dovuto abbandonare il potere per le vicende parlamentari. Il suo successore si occupò pure dell'argomento e concretò un progetto che, se non aveva l'ampiezza e l'ardimento di quello escogitato dall'on. Gianturco, pur tuttavia soddisfaceva al più urgente bisogno, che era quello di impedire che le spese della procedura oltrepassassero, talvolta in misura doppia o tripla, il prezzo ricavato dall'espropria-

zione, a beneficio degli strozzini e degli affaristi. Le cifre messe in luce ora dal Ricciuti sono parziali, ma non diverse da quelle contenute nella precedente relazione del De' Negri. L'on. Cocco-Ortu, pensando che fosse più facile procedere per gradi, presentò al Senato un progetto di riforma della procedura di esecuzione degli immobili di piccolo valore, ma in seno della Commissione senatoria sorsero difficoltà, dubbi, timori, perchè il progetto si dipartiva dall'attuale sistema delle competenze. E ciò era vero; ma non è possibile fare una riforma legislativa senza cambiare, in qualche parte almeno, una legge preesistente, e così per questo misoneismo — sia detto senza mancare, non dirà di rispetto, ma di deferenza ai componenti quella Commissione — il progetto si arenò. Non nega che esso potesse avere alcune mende, nessuna opera riuscendo perfetta, e tra le altre, anzi, riconosce che vi era pur quella denunciata dal reggente la P. G. di Potenza per la facoltà, riconosciuta nel progetto, di cedere amichevolmente i beni in espropriazione ad uno dei creditori o alla massa, vincolando la minoranza al volere della maggioranza; ma le mende si potevano riparare.

Ora è accaduto a lui, che si interessava alle vicende di questo progetto, di interrogare chi si opponeva alla marcia di esso e di sentirsi dire che bisognava fare una riforma generale; ma se il Ministro avesse proposta una riforma generale allora sarebbe sorto chi la avrebbe ostacolata, appunto perchè generale, perchè troppo complessa, e così nè per una via, nè per l'altra la riforma potrà andare avanti. Bisognerebbe che un Ministro si facesse dare i pieni poteri, il che è impossibile; o che avesse una grande autorità in Parlamento e al tempo stesso una singolare fortuna di circostanze, il che è difficilissimo.

Data dunque l'importanza dell'argomento, e con questi precedenti parlamentari non troppo incoraggianti, egli vorrebbe che su di esso fosse presentato un voto separato al Ministro Guardasigilli e non venisse incluso questo voto nella solita relazione che fa il nostro Presidente al Ministro sui lavori compiuti dalla Commissione.

Gianturco. Si associa al Mortara e approva la proposta che egli fa, tanto più che il collega Ricciuti, dando ancora una prova di quell'abito di temperanza che ha dimostrato in tante occasioni, ha espresso il voto in una forma molto blanda.

L'urgenza di provvedere è indiscutibile; la questione è una delle più gravi ed egli l'ha studiata colla preziosa collaborazione appunto del cons. Mortara, circostanza che questi, per modestia, aveva taciuto, ma che egli ha obbligo di ricordare, tanto più che sa che il Mortara prestò il suo validissimo concorso anche al Ministro che a lui succedette. Qualunque via si scelga, o la radicale, o la graduale, sarà buona, purchè si faccia qualche cosa, giacchè lo scandalo denunciato prima nella relazione del collega De' Negri, poi in parecchi discorsi inaugurali dei Procuratori generali, e infine anche recentemente nella relazione del cons. Mortara sui giudizi di graduazione, non deve essere più tollerato. Il lagno è antico e non è proprio soltanto del nostro paese, perchè ricorda che il Jonas, in un'opera pubblicata, se non erra, fin dal 1854, gettò l'allarme su queste procedure di esecuzione in Francia, le cui spese assorbono fin due volte il prezzo di aggiudicazione; ma appunto per questo si deve prontamente pensare al rimedio. Crede quindi opportuno formulare un voto più esplicito.

Nocito. Perfettamente d'accordo coi colleghi per quanto riguarda la sostanza, non approva tuttavia la forma che si vorrebbe seguire, diversa da quella consueta, perchè, se riconosce l'importanza e l'urgenza della riforma, non crede però sia il caso di esercitare pressioni sul Ministro, quasi obbligandolo a ripresentare il progetto di legge o a pigliare l'iniziativa di un'altra riforma.

Gianturco. Il collega Nocito ha male interpretato il suo pensiero. Non si tratta di fare eccitamenti speciali al Ministro, ma soltanto di presentargli il voto della Commissione nella forma consueta, cioè « la Commissione fa voto perchè sia provveduto, ecc. »

Nocito. In questo caso si associa interamente ai colleghi.

Mortara. Sta bene quanto ha osservato l'on. Gianturco, ma una minima differenza tra le cose dette da lui e quelle del collega consiste in questo, che egli avrebbe desiderato che il voto formulato nel modo suggerito dal Gianturco venisse fatto presente al Ministro con una nota speciale, anzichè per mezzo della relazione presidenziale, e se gli si consente di dichiarare anche il motivo che lo aveva indotto ad esporre tale idea, lo indicherà nella notizia avuta che l'attuale Guardasigilli abbia fatto togliere dall'ordine del giorno del

Senato il progetto surriferito, con che manifestava l'intenzione di non volere, almeno per il momento, farne nulla.

Presidente. Se sono tutti d'accordo, metterà in votazione anche la quarta proposta, coll'intesa che per essa verrà segnalata in modo speciale l'urgenza della riforma.

È approvata.

Azzolini. Fra le altre raccomandazioni al Ministro Guardasigilli vi è pur quella riguardante l'invito da rivolgere ai Procuratori generali perchè nei loro discorsi inaugurali tengano parola delle cause elettorali e degli affari di volontaria e onoraria giurisdizione. A nome del Comitato deve dichiarare che questo, in dipendenza di precedenti analoghi voti, aveva preparato una circolare, la quale fu sottoposta all'approvazione del cessato Guardasigilli, on. Cocco-Ortu, ma di quel progetto di circolare non si è potuto più avere notizia e si cercherà ora di esumarlo.

Presidente. Essendo chiusa la discussione su questa relazione, invita il prof. Gianturco a riferire « Sulle separazioni personali dei coniugi nel triennio 1899-901. »

Gianturco. Legge la relazione (1).

Presidente. Apre la discussione su di essa.

De' Negri. L'on. Gianturco nella sua perspicua relazione ha fatto qualche osservazione ed espressi alcuni desideri che lo riguardano particolarmente, come direttore generale della statistica. Egli ha osservato che nella statistica italiana delle separazioni personali dei coniugi vi sono parecchi quesiti rimasti senza risposta in un buon numero di casi, e ha manifestato il legittimo desiderio che questi venissero ridotti in avvenire al minimo possibile. Premette che questi casi non sono una specialità della statistica italiana, perchè si trovano in quasi tutte quelle degli altri paesi; e anche nella francese, le cui notizie sono riportate nella relazione del Gianturco, essi sono il doppio e il triplo di quelli della statistica italiana, e richiama questi confronti per persuadere i col-

(1) Veggasi la relazione a pag. 157 del presente volume.

leghi che la universalità dell'inconveniente dimostra che esso è inevitabile.

Le cause che lo producono sono diverse, ma la principale consiste nel fatto che nei verbali di conciliazione o di separazione non figurano tutti i dati richiesti dalla statistica, e quando il cancelliere attende alla compilazione degli elenchi nominativi, non ha più il mezzo di procurarsi le notizie mancanti, perchè bisognerebbe che ricercasse i coniugi che glie le fornissero. Ma spesso anche questi non sono in grado di dare tutte le indicazioni, poichè ignorano talora perfino il proprio anno di nascita, la durata della convivenza coniugale o ricordano queste circostanze con molta indecisione, sicchè il cancelliere preferisce di segnarle come ignote, per evitare gli errori.

Queste sono le giustificazioni che quotidianamente pervengono alla Direzione generale della statistica da parte delle Autorità giudiziarie, alle quali si chiede sempre conto delle circostanze rimaste ignote, ma, il più delle volte, senza ottenere che diventino note. Vi sarebbe un modo col quale si potrebbe almeno ridurre il numero delle richieste rimaste senza risposta, se il Ministero della Giustizia, aggiungendo una circolare alle centinaia già emesse, prescrivesse che il Presidente del Tribunale richieda specificatamente le informazioni occorrenti per la statistica, nell'atto in cui tenta la conciliazione dei coniugi che si vogliono separare. Senza questa ingiunzione non si potrà mai togliere completamente il lamentato inconveniente.

L'on. Gianturco ha anche osservato che i casi di abbandono dell'istanza non sono classificati secondo i motivi, cioè se per conciliazione, per morte, emigrazione, ecc. Se la causa dell'abbandono è la riconciliazione risultante da un atto giudiziario, se ne ha notizia; ma se l'abbandono è motivato da semplice riconciliazione di fatto, o da qualche altro degli indicati motivi, non solo il motivo reale non si conosce, ma è quasi impossibile venirne a cognizione, perchè la richiesta non ha base su qualche atto o documento, ma su una circostanza di fatto che potrebbe al più essere conosciuta, in taluni casi, dalla Autorità di pubblica sicurezza, alla quale quindi bisognerebbe affidare le ricerche per la determinazione del motivo. Cosa difficile, se non impossibile, a farsi.

Un altro dei desideri dell'on. Gianturco riguarda l'indicazione

dell'età in cui si erano sposati i coniugi. Questa notizia si può desumere dagli stati nominativi attuali, perchè vi è indicata l'età dei coniugi; vi si segna la durata della convivenza coniugale, è dunque facile stabilire a quale età ciascuno di essi contrasse matrimonio. Spera di potere in avvenire raccogliere anche questa notizia, la quale non fu spogliata per il passato stante la mancanza di Personale e per la ristrettezza dei mezzi disponibili dalla Direzione generale della statistica. Purtroppo i lavori di questa Direzione sono sempre aumentati e il Personale e i mezzi pecuniari per contro diminuiti; sicchè bisogna ridurre ai limiti strettamente necessari tutti i lavori. Tuttavia promette di tener conto di questo desiderio dell'on. Gianturco per vedere se in avvenire sia possibile appagarlo.

Un altro voto formulato dal prof. Gianturco riguarda il censimento, nel quale egli vorrebbe trovare indicazione non soltanto delle condizioni di stato civile dei censiti — tenendo conto anche dello stato di separazione — per sè stanti, ma in relazione alle professioni.

Il censimento professionale è uno tra i più difficili non solo, ma uno dei più laboriosi. Per quello ultimo italiano si sono adottate 302 voci di professioni e le notizie si hanno non soltanto per i maschi e per le femmine ma in relazione all'età: dai 9 ai 15 anni, fino ai 65 e oltre i 65 anni, e per ciascuna professione si indica se essa veniva esercitata in qualità di principale, di imprenditore, di commesso o di semplice operaio; cioè si ha un complesso di notizie, quali pochi censimenti sogliono dare, compresivi quelli speciali fatti da alcuni Stati separatamente dalle periodiche inchieste demografiche generali.

È naturale quindi che tutto il lavoro abbia richiesto molto tempo, tantochè solo fra una quindicina di giorni si potrà pubblicare il 1° volume del censimento professionale e fra 4 mesi il secondo ed ultimo; tempo del resto non eccessivo, se si considera che la Francia deve ancora pubblicare il censimento fatto nel 1896; e se la Germania ha potuto con maggiore sollecitudine compiere e pubblicare i risultati del suo censimento industriale, bisogna anche avvertire che essa vi dedicò 3 milioni e che in Italia per fare non solo quello professionale ma tutto il censimento generale sono state assegnate solo 850,000 lire.

Ora desidera che l'on. Gianturco sappia che, oltre alle difficoltà degli spogli delle notizie dei censimenti, che diventano sempre più laboriosi anche per una sola notizia aggiunta (e nel caso suo, si tratterebbe di aggiungerne parecchie), vi sono difficoltà inerenti alla materia stessa di cui bisogna preoccuparsi, specialmente in un paese, come il nostro, dove la cultura, bisogna confessarlo, è molto bassa. Limitare le domande al numero strettamente necessario, farle nella forma più semplice, sono canoni che si debbono osservare se si vogliono avere risultati attendibili, e lo stesso Consiglio superiore di statistica, al cui esame fu sottoposto il progetto delle richieste da farsi nella scheda di censimento, ha dovuto riconoscere che molte delle richieste che si sarebbero volute fare, era bene che si omettessero, non potendo esserne sicure le risposte. Questo per giustificare ciò che non si è fatto in passato. Quanto all'avvenire, vedendo il tempo che si lascia passare in Italia tra un censimento e l'altro, e anche se il futuro censimento si farà dopo 10 anni dal precedente, dubita molto che egli possa trovarsi ancora a capo della Direzione generale della statistica, ma se per caso egli avesse l'onore di coprire anche allora quel posto, sottoporrà al futuro Consiglio superiore il voto dell'on. Gianturco, perchè decida se potrà essere preso in considerazione oppur no.

Quanto alle classificazioni delle professioni contenute nella statistica delle separazioni coniugali, deve soggiungere che certamente non vi si è potuto dare uno sviluppo quale le professioni hanno nei censimenti, cioè di centinaia di colonne; ma però si è sempre curato che le singole categorie di professioni della statistica delle separazioni si potessero paragonare, con opportuni raggruppamenti delle varie voci, colle notizie del censimento professionale, e così si ha, entro certi limiti, quel coordinamento che basta a far conoscere a grandi linee in quali classi professionali si ricorra più di frequente alla separazione. La statistica italiana delle separazioni, come del resto gentilmente ha ricordato lo stesso on. Gianturco, è una delle più complete, e se non esclude ulteriori perfezionamenti, tuttavia bisogna andar cauti a ritoccarla per solo desiderio di avere di più.

Un'ultima osservazione ha fatto l'on. Gianturco, il quale vorrebbe che dalla statistica della mortalità risultasse se la persona defunta era coniugata — e questo si sa — ed eventualmente separata dall'altro coniuge. Ora non vede la possibilità di avere questa ul-

tima notizia, perchè il numero dei morti e le notizie personali di essi si ricavano dagli atti dello stato civile e il Codice non segna la notizia dello stato di separazione coniugale tra quelle che devono essere contenute nell'atto di morte. È possibile includere in esso una domanda in più di quelle tassativamente prescritte? Non lo crede, ma l'on. Gianturco che è giurista di così insigne valore potrà dire a lui se la richiesta sarebbe legale.

Presidente. Stante l'ora tarda, rimanda il seguito della discussione a domani.

La seduta è tolta alle 16.20.

Seduta del 14 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, Bodio, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Mortara, Nocito, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 14. 30.

PRESIDENTE. Invita il segretario, cav. Aschieri, a leggere il verbale della precedente seduta.

Non essendovi osservazioni, il verbale s'intende approvato.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione concernente le separazioni personali dei coniugi negli anni 1899-1901.

OSTERMANN. Alla lettera *a)* delle conclusioni il Relatore ha notato che, nell'ultimo triennio, per 391 separazioni s'ignorava la durata della convivenza dei coniugi; di 272 coniugi, che ottennero la separazione, s'ignorava l'età assoluta, e per 162 coppie l'età relativa; di 76 coniugi separati erano ignoti i natali (se legittimi o naturali) e di 92 coniugi separati, non si sapeva se fossero stati una sola volta o più volte coniugati.

Giustamente il Relatore osserva che è un margine troppo largo d'incertezze ed urge assottigliarlo. Trattasi indubbiamente di un inconveniente deplorevole, ad ovviare al quale egli crede di indicare un opportuno rimedio.

Nello stato preliminare del tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, fornito del più ampio potere discrezionale, prima di emettere gli opportuni provvedimenti, in merito della domanda di separazione, potrebbe chiedere al Sindaco competente copia dell'atto di matrimonio, dal quale possono trarsi tutti i dati,

che attualmente mancano. Anzi, se si vuole ottenere ancora di più, il Presidente potrebbe chiedere al Sindaco anche lo stato di famiglia del coniuge che domanda la separazione.

Penserini. Si associa alla proposta del collega Ostermann. È noto quale sia in proposito la procedura: si fa la domanda e il presidente fissa il giorno della comparizione dei coniugi. Ora nel tempo intermedio il presidente potrebbe richiedere i documenti suindicati. Anzi per esser sicuri che le notizie di cui ora si lamenta la mancanza siano esattamente raccolte, sarebbe opportuno che si compilasse un apposito modulo, sul quale le dette notizie dovrebbero essere trascritte.

E qui deve fare un'altra raccomandazione. Le domande di separazione vengono registrate secondo il loro corso, e si distinguono dalle altre quelle che furono abbandonate, il che significa che fortunatamente parecchi dissidi coniugali furono composti. Ora desidererebbe che si facesse una distinzione delle domande che vennero abbandonate secondo che l'abbandono avvenne prima dell'esperimento di conciliazione o dopo. Questa distinzione ha uno scopo. Le prime domande rappresentano un dissidio iniziale, meno acuto ed importante, dovuto talvolta allo zelo esagerato di qualche avvocato; esse non sono ancora un indice sicuro della volontà decisa di giungere alla separazione, mentre le domande abbandonate dopo l'esperimento di conciliazione rivelano un dissidio molto più grave.

Lucchini. Ha ascoltato la bellissima relazione del collega Gianturco ed ha studiato le sue conclusioni che mettono capo a nuove ricerche, in merito delle quali ha già molto largamente risposto il comm. De' Negri. Ora egli sente il bisogno di fare un'osservazione d'ordine generale, che, cioè, ogni volta che si fa uno studio su qualsiasi argomento, si conclude col proporre delle richieste di nuovi dati, mentre rimangono quasi sempre insoddisfatte le esigenze più elementari in argomento. La nostra statistica, che pure è così ricca di notizie, riesce spesso inferiore a quella di altri paesi, come la Francia, dove essa è per contro ristretta a poche e limitate ricerche.

Ora egli vorrebbe che si tenesse distinto tutto quanto risponde alle esigenze ordinarie della statistica, in un determinato campo, da quanto può occorrere per uno studio particolare di un dato argo-

mento, che dovrebbe essere oggetto di speciali inchieste. Non si deve rendere più complicata la statistica generale, ma, come si è fatto per gli istituti complementari del Codice penale e per altri argomenti, quando occorra avere maggiori informazioni, si provvede con inchieste straordinarie. E qui aggiunge, discostandosi alquanto dalla discussione generale, che, coll'attuazione del casellario centrale, si potranno ottenere alcune delle notizie desiderate, senza bisogno di ricorrere a inchieste speciali, la qual cosa gli suggerisce l'idea che si potrebbe studiare anche l'attuazione di uno speciale casellario civile, a fianco di quello penale. E rientrando in argomento, osserva che l'on. Gianturco, dolendosi dell'età troppo giovanile in cui il Codice civile consente le nozze, il che secondo lui è causa di separazioni, vorrebbe elevare l'attuale limite d'età. Ma è da tener presente che molte altre considerazioni concorrono alla determinazione di questo limite, che non è qui il caso di indicare, e sarebbe quindi prematuro un voto nel senso desiderato dal relatore, senza lo studio di tutti gli elementi che debbono concorrere a fissare quel limite.

Egli poi si domanda se l'aumento del numero delle separazioni e dei divorzi si possa proprio ritenere, come ritengono i più, un indice di corruzione. Egli crede che talora possa essere un indice anche di una maggiore dignità personale, e che tanto le separazioni quanto i divorzi contribuiscano a evitare gravi dissidî; e perciò il lamentato aumento non gli pare possa fornire argomento per dire che l'ordine delle famiglie ne sia ora più turbato. La Francia è fra le nazioni dove più si accentua l'aumento dei divorzî, ma l'esperimento non è abbastanza lungo per autorizzare serie e fondate deduzioni. Si guardi il Belgio, ove, come è noto, i due partiti, il cattolico e il liberale, si contendono frequentemente il primato, ed essendo di forze quasi bilanciate, or l'uno or l'altro conquista il potere; ebbene ivi il divorzio esiste da tanti anni, e vi è anche attualmente, nonostante che sia al potere il partito cattolico, che mai non si adoperò per sopprimerlo, e nemmeno per limitarne l'applicazione.

Egli amerebbe che si facesse in questa materia un'altra ricerca, la quale si collega ai suoi studî prediletti: vorrebbe cioè che l'esame delle separazioni coniugali si collegasse con quello della criminalità, sia dei coniugi, sia dei figli, specie se minorenni. Un'altra ricerca che gli sembra utile, sarebbe questa: conoscere

quali risultati diano le separazioni coniugali, ossia ciò che sussegue alle medesime, senza volere, con questo, penetrare nel sacrario delle famiglie.

Nello stesso modo che, quando si farà la statistica mercè il cartellino del casellario giudiziale, si potrà seguire il condannato anche dopo la sua uscita dal carcere, sarebbe bene poter seguire, per mezzo di un casellario che funzioni nei rapporti civili, anche coloro che per alcuni di questi rapporti ebbero sanzioni giudiziarie.

De'Negri. L'on. Lucchini ha manifestato il desiderio che nella raccolta dei dati statistici, relativi alle separazioni personali, si adoperi un sistema monografico.

Ora egli ricorda che è appunto questo il sistema che si segue per il detto argomento e che è stato adottato anche per altri, quali i fallimenti e le espropriazioni forzate. Per le ulteriori ricerche desiderate dal Lucchini, come quella di tener dietro alle vicende dei coniugi separati, egli ritiene che ciò esorbiti dall'ambito di una statistica giudiziaria e non crede che si possa avviare alcuna indagine nel senso indicato.

Per quanto concerne le istanze abbandonate, il desiderio del comm. Penserini fu già prevenuto dall'Ufficio di statistica, perchè nei moduli con cui si raccolgono le notizie le dette istanze figurano distinte secondo l'epoca dell'abbandono, se cioè anteriore o posteriore al decreto presidenziale; ma non può con sicura coscienza affermare se le notizie così raccolte siano esatte.

Tutte le statistiche che vengono riunite a fine d'anno purtroppo lasciano molto a desiderare quanto alla veridicità dei dati, perchè il lavoro, d'ordinario, si compie affrettatamente collo spoglio dei registri di cancelleria, dove le notizie, per solito, devono essere trascelte in mezzo ad altre, non essendovi sempre speciali registri per i vari argomenti, e quindi è facile incorrere in errori per omissioni o duplicazioni.

Se nelle cancellerie fosse istituito un registro giornaliero, nel quale si annotassero di volta in volta le notizie relative alle separazioni dei coniugi, si avrebbe una assai maggiore garanzia di esattezza; il Ministero di grazia e giustizia potrebbe provvedere a disporre un tale registro.

Quanto a quelle circostanze che rimangono talora ignote, non crede che le lacune possano venire interamente colmate col racco-

mandare ai Presidenti di assumere essi stessi dalla viva voce dei coniugi tutte le notizie personali richieste dalla statistica, perchè talvolta costoro, come ha già accennato, ignorano financo la loro età, e crede quindi molto opportuna la proposta del consigliere Ostermann, che cioè il Presidente del Tribunale richieda al Sindaco gli opportuni certificati di stato civile, dai quali si possano desumere tutte le notizie ricercate dalla statistica.

Gianturco. Deve innanzi tutto dichiarare che a bello studio nella sua relazione ha evitato di toccare la questione del divorzio, sulla quale ha cercato di richiamarlo il collega Lucchini; le osservazioni dal medesimo fatte gli sembrano estranee al campo dell'attuale discussione.

Quanto alle sue conclusioni, egli non ha voluto fare delle vere proposte, perchè si rende conto delle difficoltà a cui ieri ha accennato il Direttore generale della statistica e che impediscono che siano soddisfatte anche le domande di carattere essenziale. Siccome però la statistica italiana delle separazioni coniugali è stata giudicata dall'Yvernès — un competente in materia — la migliore tra quante si pubblicano ora, così da proporla a fondamento della statistica internazionale che in proposito si volesse istituire, così gli parve opportuno esprimere il desiderio che anche le piccole mende potessero scomparire, perchè non può tacere che in taluni punti si riscontra un margine troppo largo d'incertezze per le numerose notizie che rimangono ignote, ed il medesimo comm. De' Negri ha dovuto riconoscere che questo appunto è fondato.

Occorre trovar modo di eliminare il più che sia possibile queste incertezze, e accoglie quindi di buon grado la proposta del collega Ostermann come la più appropriata, e osserva che il Presidente del Tribunale, anche per altre ragioni, deve sentire il dovere di richiedere i detti certificati di stato civile, perchè potrebbe, per esempio, darsi il caso che due persone viventi in concubinato si presentino a richiedere la separazione per crearsi un documento di presunta legittimità del loro stato coniugale. Nè ciò sembri strano, perchè potrebbe essere questo un modo di preordinare la prova del possesso di stato in rapporto alla prole.

Al collega Lucchini, il quale lo ha rimproverato di richiedere troppe notizie, osserva che esso ha finito col domandarne delle altre ancora, di cui riconosce l'importanza, ma che aggraverebbero

sempre più il lavoro statistico. Quanto alla notizia desiderata dal collega Penserini circa le domande abbandonate, trovandola egli pure interessante, si rallegra che il comm. De' Negri abbia assicurato che essa si potrà dedurre in seguito anche dagli attuali prospetti statistici.

E passa a esaminare i dati da lui richiesti. Circa la precoce età in cui è permesso di contrarre matrimonio, egli non ha inteso di fare proposte concrete, sapendo bene che l'argomento deve essere studiato sotto molteplici aspetti, ma di fare una semplice osservazione, essendo evidente la incongruenza della legge, la quale, mentre vieta a 15 e 18 anni di compiere atti relativi al patrimonio, consente poi che a quelle età e, sotto certe condizioni, in età anche inferiore, e cioè 12 anni per le donne e 14 per gli uomini, si possa compiere l'atto più importante e grave della vita. È l'assurdo degli assurdi; e se la statistica potrà dimostrare che matrimoni contratti in età così tenera, quando non si può avere alcuna nozione delle gravi responsabilità a cui si va incontro e rispetto a sè e rispetto ai figli, vanno a finir male, spera che il legislatore italiano si metterà per diversa via, elevando il limite minimo di età. Il consenso degli ascendenti e le autorizzazioni non bastano.

Una ricerca che gli sembra utilissima è quella dell'influenza che può esercitare la presenza dei figli sulla donna e sull'uomo per vedere quale forza di sacrificio i figli sappiano ispirare ad entrambi. Ha ragione di supporre che essa sia maggiore nella donna.

Quanto alle domande abbandonate, gli si è fatto notare che, mancando l'atto giudiziario, non v'è materia per la statistica. Ma a completarla può ricorrersi utilmente ad un altro mezzo d'informazione, al registro dell'anagrafe, dal quale si potrà sapere se i coniugi vivono nella stessa casa o sono separati, se, insomma, risulti da qualche fatto positivo che la convivenza o non fu mai interrotta, o fu ristabilita, o realmente è del tutto cessata. E per la buona tenuta di questi registri, la quale, come è notorio, è assai trascurata, sarebbe opportuno rivolgere speciali raccomandazioni al Ministero dell'interno.

Venendo a dire della mortalità dei coniugi, come si è rilevata quella dei coniugi divorziati e si è trovato che essa è maggiore di quella dei non divorziati, gioverebbe constatare anche quella dei coniugi separati.

Infine, per ciò che attiene alle professioni, ha desiderato, è vero, maggiori specificazioni, ma non quante si trovano nei censimenti. A lui basta che vi sia un certo parallelismo tra le notizie ricavate dai censimenti e quelle della statistica speciale delle separazioni, e ciò per poter porre il fondamento della statistica internazionale, che fu già occasione di un voto dell'*Institut international de statistique.*

A queste sue particolari raccomandazioni il collega Lucchini ha aggiunto quella di fare studi sulla criminalità delle famiglie, e se il comm. De' Negri riuscirà ad appagare anche questo desiderio, egli ne sarà ben lieto.

Nocito. La bella relazione del collega Gianturco gli è parsa come una lanterna che abbia illuminato tutti i vuoti e le mende che si riscontrano nella nostra statistica delle separazioni personali tra coniugi.

A lui pare però che si potrebbe avere una copiosa sorgente di dati statistici nel verbale che si distende davanti al Presidente, nel quale si debbono raccogliere, o si potrebbero raccogliere, tutte le notizie, di cui si lamenta la mancanza.

Finora lo studio sulle separazioni personali dei coniugi fu fatto sempre in confronto coll'istituto del divorzio. Ora che il progetto di legge sul medesimo può dirsi naufragato, il contraccolpo viene risentito anche dal primo istituto, che resta in piedi come una colonna dimezzata.

Tuttavia non si devono tralasciare le indagini su questo argomento e abbandonare lo studio, perchè molti altri aspetti ancora meritano di essere esaminati.

Nulla si è detto dell'influenza che esercita il Presidente del Tribunale sui coniugi, nel tentativo di conciliazione, nè sulle riconciliazioni dei coniugi separati. Del pari desidererebbe un'indagine sui veri motivi delle separazioni, giacchè è noto che alcuni dei medesimi sono apparenti ed altri reali, e, mentre per questi ultimi bisogna provare i fatti (sevizie, ingiurie, ecc.) che ne formano il contenuto, per gli altri, come la incompatibilità dei caratteri, le indagini sono meno sicure. Tra i motivi reali accenna all'abbandono, da parte della moglie, della casa coniugale. È molto discutibile se il marito abbia il diritto di ricondurvela anche *manu*

militari. Certo ci troviamo qui davanti ad un fatto, contro il quale mancano sicure sanzioni legali.

Gianturco. Al collega Nocito osserva che le notizie circa l'influenza dell'azione del Presidente nel dissidio domestico risultano già dalla sua relazione, poichè si ha notizia delle riconciliazioni avvenute, nelle quali appunto si manifesta l'opera del Presidente.

Il collega Nocito ha anche deplorato che la legge non dia il mezzo di obbligare la moglie a ritornare nella casa coniugale.

Fu questa una questione molto dibattuta. È opinione generale che il Codice abbia preferito all'opera dell'usciere o del carabiniere un altro mezzo, di prendere cioè la fortezza per fame, ammettendo financo il sequestro dei beni parafernali. Questo concetto potrà essere erroneo o per lo meno discutibile, ma non spetta alla Commissione di entrare in questa disamina.

Presidente. Dopo l'importante discussione fatta, l'opera del Presidente riesce un po' difficile, perchè è costume della nostra Commissione di avere sott'occhio proposte concrete. All' uopo prega il relatore Gianturco e gli altri oratori che intendessero di presentare delle proposte per la votazione, di formularle.

Gianturco. Legge il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, lieta di constatare che la statistica giudi-
« ziaria italiana in tema di separazioni personali sia generalmente
« ritenuta la migliore fra quelle di tutti i paesi d'Europa, esprime
« il voto che la Direzione generale di statistica, efficacemente se-
« condata dai Ministri di Giustizia e dell'Interno, possa accogliere
« le raccomandazioni del Relatore e istituire altresì opportune in-
« dagini sulla criminalità dei coniugi separati e dei loro figli, al
« fine di compiere e approfondire le indagini statistiche sull'istituto
« della separazione personale ».

Lucchini. Presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, prendendo atto delle conclusioni dell'ap-
« plaudita relazione Gianturco sulle separazioni personali nell'in-
« tento di conoscerne, più completamente che sia possibile, le cause,
« le vicende e gli effetti, nei rapporti della famiglia e dell'ordine
« sociale, invita il Comitato a presentare uno schema d'inchiesta
« statistica ».

De' Negri. All'on. Gianturco, il quale gli ha fatta un'interpellanza *ad hominem*, dirà che non si rifiuta di ricorrere ai registri anagrafici, ma non garantisce che si possa fare sicuro affidamento sulle loro risultanze. Giacchè è presente l'illustre suo predecessore, comm. Bodio, egli potrà dire quanto si sia lottato, ma con ben scarso profitto, per la buona tenuta dei registri di anagrafe. Anche recentemente è risultato che essi sono tenuti con poca regolarità ed esattezza perfino in alcuno dei Comuni maggiori, che dovrebbero essere i meglio amministrati.

Presidente. Oltre i due ordini del giorno degli on. Gianturco e Lucchini, ve ne è un altro del comm. Ostermann, così concepito:

« Che le notizie statistiche, che spesso non si hanno dal ver-
« bale di esperimento di conciliazione, si attingano dalla copia del-
« l'atto del matrimonio e da uno stato di famiglia da richiedersi, d'uf-
« ficio, dal Presidente nel periodo preliminare che precede o la se-
« parazione consensuale, o la conciliazione, o la trattazione della
« causa in sede contenziosa ».

Gianturco. La proposta rientra nell'ordine del giorno da lui presentato e quindi se ne può tener conto nel verbale, perchè il Comitato, che dovrà dare esecuzione alle proposte votate, possa averla presente; ma non crede se ne debba fare una votazione a parte.

Ostermann. Benchè accetti la proposta Gianturco, tuttavia desidererebbe che fosse votata anche la sua.

Mortara. Preferirebbe che della mozione Ostermann non si facesse che una semplice menzione nel verbale e non fosse messa ai voti. A suo giudizio, nell'esecuzione pratica essa potrà avere uno scarso risultato, sopratutto se si ha riguardo non ai piccoli Tribunali ma ai grandi, ove sono molte le domande di separazione, e per lo ingombro delle richieste nei municipi maggiori, solo con grande ritardo esse potrebbero venire soddisfatte. E se i Presidenti non facciano le richieste o se i Municipi non rispondano, quali saranno le sanzioni? Oltre a ciò, vi sono difficoltà anche di carattere pratico, derivanti dal non sapere sempre il Presidente a quale Comune debba dirigersi, perchè non sono obbligati i coniugi a dichiarare il Comune dove contrassero matrimonio; così le nascite dei figli possono essere state registrate in vari Comuni dove ebbero residenza i co-

niugi, e si dovrebbero fare allora numerose richieste, creando intralci alla sollecitudine con cui devesi compiere l'atto.

Penserini. Osserva che il collega Mortara si figura delle difficoltà anche maggiori di quelle che si riscontrano nella pratica.

Egli ed il collega Ostermann possono saperne qualche cosa, avendo presieduto per parecchi anni i due più importanti Tribunali del Regno, e possono assicurarlo che, qualora si adottasse il provvedimento suggerito, si raggiungerebbe senza difficoltà lo scopo prefisso.

Presidente. Mette ai voti la proposta Ostermann.

È approvata.

Lucchini. Ha creduto di fondere il suo ordine del giorno con quello del collega Gianturco, anche per consacrare nel medesimo il plauso suo e della Commissione alla bella relazione.

Gianturco. Accetta la fusione e ringrazia.

L'ordine del giorno Lucchini è così concepito:

« La Commissione, lieta di constatare che la statistica giudi-
« ziaria italiana in tema di separazioni personali sia generalmente
« ritenuta la migliore fra quelle di tutti i paesi di Europa, e pren-
« dendo atto dell'applaudita relazione Gianturco, esprime il voto
« che il Comitato presenti uno schema d'inchiesta statistica sulle
« separazioni personali, coordinando le ricerche giudiziarie con
« quelle dell'Amministrazione dell'interno, e facendo indagini sulla
« criminalità dei coniugi e dei figli, nell'intento di conoscerne più
« estesamente che sia possibile le cause, le vicende e gli effetti, nei
« rapporti della famiglia e dell'ordine sociale ».

Presidente. Mette ai voti quest'ordine del giorno.

È approvato.

La seduta è tolta alle ore 18.

Seduta del 18 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissarii: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, Cocucci, De' Negri, Doria, Grippo, Lucchini, Mortara, Municchi, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tamì, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 14.35.

Presidente. Invita il cav. Farace a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Presidente. Prega l'on. Penserini di leggere la relazione « Sui fallimenti nel triennio 1900-1902. ».

Penserini. Legge la relazione (1).

De' Negri. Comincia col ringraziare il comm. Penserini delle benevole parole rivolte nella sua accuratissima relazione alla Direzione generale della statistica e soggiunge che il desiderio da lui espresso, che nei prospetti numerici sui fallimenti fosse data notizia anche della retrocessione della data della cessazione dei pagamenti, sarebbe già stato soddisfatto se la notizia, che è espressamente richiesta nei registri nominativi, fosse fornita con la dovuta diligenza dalle Autorità giudiziarie. Purtroppo questa notizia non si trova quasi mai segnata negli stati nominativi e quante volte si è richiesta si sono addotte delle difficoltà nel rilevarla, che saranno magari scuse per giustificare la lacuna, ma contro le quali non si può nulla obbiettare. Per questa parte adunque egli deve limitarsi ad

(1) Veggasi questa relazione a pag. 188 del presente volume.

assicurare l'on. Penserini che la Direzione generale della statistica desidera quanto lui di fornire in avvenire anche questa notizia e farà del suo meglio per richiederla là dove mancasse, ma che non può assicurare di ottenerla sempre, ciò dipendendo dalla diligenza maggiore o minore dei compilatori delle statistiche nei Tribunali.

Quanto all'altro desiderio di avere dati riguardanti l'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio, osserva che, in mezzo alla grande quantità di notizie contenute nelle tabelle mandate in esame al relatore, può essergli sfuggita quella concernente appunto l'applicazione di questo articolo 839, del quale si dà conto in due punti, dove si considerano gli effetti penali dell'applicazione di tale articolo e dove se ne considerano gli effetti civili, cioè la cancellazione dall'albo dei falliti, per completo adempimento degli obblighi assunti col concordato.

Passando poi ad altra conclusione della relazione, si associa di buon grado alla proposta di encomio dei due funzionari appartenenti al Tribunale di Genova e parimente a quella di richiamare l'attenzione del Ministro sul grave caso del Tribunale di Tortona, così severamente e giustamente biasimato dal Procuratore generale di Casale, e propone che, invece di fare queste segnalazioni al Ministro col mezzo della relazione presidenziale, la quale non può sempre esser fatta subito dopo queste nostre riunioni, si scriva una lettera alla Divisione competente, invitandola a prendere nota nei fascicoli personali dei funzionari in causa, dei fatti che li riguardano e dei giudizi espressi sul conto loro dai rispettivi Procuratori generali, e questa lettera potrebbe essere scritta dal Segretario permanente della Commissione.

Azzolini. Per quanto riguarda le modificazioni dei prospetti statistici per i fallimenti in relazione alle nuove disposizioni legislative riguardanti la procedura per i piccoli fallimenti e il concordato preventivo, assicura il relatore che il Comitato ha già predisposte le opportune variazioni, le quali saranno eseguite nei modelli dei prospetti che verranno distribuiti alle Presidenze dei Tribunali entro il corrente trimestre.

Circa il voto di segnalare i due funzionari del Tribunale di Genova e di richiamare l'attenzione del Ministro sul caso di Tortona, dichiara che è agli ordini della Commissione, e ben volentieri farà quanto in altre consimili occasioni ha già fatto. Ma appunto per i

precedenti, che concernono particolarmente il caso dei funzionari che si dovrebbero elogiare, prega di considerare se convenga dare tanta solennità all'encomio, in guisa che esso venga a risultare da un voto della Commissione. Il giudizio sull'opera dei funzionari per la lode o il biasimo ha già dato materia a discussioni in questa Commissione e si è dovuto, anche recentemente, riconoscere che i rapporti dei Capi di collegio sono da accettare con benefizio d'inventario, perchè bene spesso contengono lunghe filze di nomi di funzionari tutti proposti per lode, senza che risulti, a giustificazione della proposta, che vi fu opera o zelo meritevoli di speciale menzione. Perciò fu deliberato di lasciare questo giudizio sull'opera dei funzionari alla Direzione generale della statistica che possiede gli elementi per farlo con più serietà e fondamento.

Anche nelle relazioni speciali sugli argomenti che vengono qui discussi è occorso di trovare proposte di lode e raramente di biasimo, e con apposito voto furono incitati i relatori a fare sistematicamente le suddette segnalazioni, ma gli elenchi ricevuti mostrano evidentemente che si seguono diversi criteri, dove informati a eccessiva larghezza, dove a rigore e severità, sicchè ne deriva una disparità di trattamento che si deve assolutamente evitare.

Egli teme che si costituisca con le fatte proposte un precedente pericoloso e che si apra la via a frequenti segnalazioni di questo genere, rispetto alle quali la Commissione potrebbe trovarsi seriamente imbarazzata.

Deve poi aggiungere alcune considerazioni circa il caso riferito dal relatore sulle due cooperative di consumo in Tortona. Cooperatore convinto, ha sentito non senza meraviglia che tanto il Procuratore generale di Casale, quanto il Procuratore del Re di Tortona hanno rilevato « un'altra causa dei fallimenti, che pur rientrando in quella generale della concorrenza ha uno speciale motivo dipendente dalla legge, e cioè la *soverchia protezione accordata alle Società cooperative*, ecc. »; accusa questa tanto diffusa quanto infondata! I privilegi concessi dalla legge alle Cooperative di consumo si limitano a quelli contenuti nell'articolo 228 del Codice di commercio, cioè all'esenzione delle tasse di registro, di bollo per gli atti costitutivi, di recesso e di ammissione dei soci, e a qualche speciale, ma limitata, concessione per quelle società che vendono ai soli soci. Così nei Comuni aperti, quando vendano esclusiva-

mente ai soci, esse sono esenti da dazio o tassa di minuta vendita, ma questa concessione è subordinata ad altre speciali condizioni, ond'è spesso contrastata ed argomento di contestazioni. Perciò non può dirsi che le Cooperative di consumo godano di privilegi, mentre poi esse hanno gravi spese di amministrazione, di contabilità e di controllo e nulla possono nascondere, come fanno i privati, all'agente dell'imposte.

Il caso riferito dal Procuratore del Re di Tortona, per quanto riguarda le due Cooperative, una socialista e l'altra cattolica, non ha nulla di speciale e rappresenta una forma comune di concorrenza che potrebbe suggerire discussioni su questioni economiche che non è il caso però di sollevare in questa Commissione.

Quindi, ad evitare il più lontano sospetto che indirettamente qui si venga a ribadire uno dei più infondati preconcetti, o a giustificare uno dei mezzi più volgari per denigrare nel pubblico l'opera benemerita delle Cooperative di consumo, vorrebbe pregare il comm. Penserini di attenuare con qualche frase il senso delle sue parole.

Penserini. Quando il cav. Azzolini domanda a lui di attenuare il giudizio espresso sulle Cooperative, si rivolge male, perchè egli non ha emesso alcun giudizio e si è limitato, come relatore, a riferire l'opinione degli altri, cioè del Procuratore del Re di Tortona e del Procuratore generale di Casale. Ma poichè è tirato in ballo in questa discussione, deve ricordare all'Azzolini che le Cooperative hanno l'esenzione da alcune tasse e nei Comuni aperti anche da quella di minuta vendita, che sta appunto a carico dei venditori al minuto, i quali la pagano sulla differenza risultante tra la merce introdotta e quella rimasta nel negozio, differenza che rappresenta la quantità smerciata. Non discute il principio economico che informa questa disposizione; sarà anche giustissimo, ma non si può negare che quella disposizione esista.

Non è poi vero che le Cooperative vendano ai soli soci, perchè è notorio oramai che palesemente o subdolamente esse vendono a tutti, e quindi si beneficiano di disposizioni di favore anche quelle che ne sarebbero escluse.

Conclude dunque col mantener ferma per questa parte la sua relazione, la quale, ripete, è l'esposizione del pensiero altrui.

Quanto al voto di segnalazione al Ministro, non ha difficoltà di

accettare la proposta del comm. De' Negri e spiega che egli non aveva altro mezzo per far conoscere il lusinghiero giudizio fatto dal Procuratore generale di Genova dell'opera di due suoi funzionari, che quello di riportarlo nella relazione. Egli sa che i rapporti dei Procuratori generali non sono prima comunicati al Ministro, ma direttamente alla persona incaricata di riferire sull'argomento. Bisognava dunque che egli ne facesse menzione; altrimenti nessuno avrebbe più rilevato il desiderio di quel Procuratore generale.

Grippo. Per la prima parte, che concerne il giudizio sulle Cooperative di Tortona, si accosta al relatore, il quale in sostanza dice, e dice bene: io non ho espresso un giudizio mio personale, ho riportato l'opinione altrui, come me ne faceva obbligo il mio compito di relatore. Denunciare un caso singolo, però, non vuol dire sollevare una questione di massima, e qui non si è parlato che di due Cooperative, le quali si sono fatta una concorrenza sfrenata, e hanno dovuto soccombere entrambe, dopo aver trascinato nella rovina anche altri piccoli esercenti. È dunque un caso singolare che è bene segnalare, senza, ripete, risalire a questioni di massima.

È certo che le Società cooperative sono state aiutate anche per quella tendenza che vi è a favorire le aspirazioni delle classi operaie; e non soltanto quelle di consumo, ma anche quelle di lavoro hanno trovato e trovano appoggio nel legislatore, che largheggia verso di queste in beneficî, che ragioni di prudenza consiglierebbero di tenere in più ristretti limiti. Per quanto riguarda poi le Cooperative di consumo, il favorirne lo sviluppo nei piccoli centri, dove le popolazioni possono essere alla mercè di pochi speculatori, è concetto provvido di governo e perciò encomiabile.

Ne possono nascere inconvenienti dovuti alla impreparazione di chi le regge, all'avventatezza, anche ad una concorrenza sleale, ma non ne resta infirmato perciò il principio che le informa. Il caso di Tortona rientra in questa categoria; fu un guaio e il relatore ha fatto bene a segnalarlo. Ma vi fu un secondo guaio, la tolleranza eccessiva del magistrato, ed è dovere denunciare anche questa, essendo documentata in un rapporto del magistrato. Ciò facendo non si esorbita dal campo degli studi della Commissione, la quale può accettare tranquillamente il voto del relatore.

Quanto alla seconda questione, riguardante i due funzionari proposti per una lode al Ministero, osserva che la Commissione si

dovrebbe astenere da queste segnalazioni, perchè o si fa torto al Procuratore Generale o al Ministro: al Procuratore generale, perchè non ha segnalato direttamente il caso ed implicitamente si verrebbe a dirgli che non ha fatto il suo dovere; al Ministro perchè non ha provveduto, se la segnalazione gli fu fatta. Quindi prega il relatore di sopprimere la lettera *a*) della seconda proposta, risultando del resto dalla discussione e dai verbali il giudizio del Procuratore generale di Genova sui due funzionari encomiati.

Municchi. Pare a lui che l'osservazione del cav. Azzolini sia grave e seria. È vero, come ha detto l'onorevole Penserini, che il relatore, quando adempie al suo compito, riporta le opinioni e i voti dei Procuratori generali o dei Procuratori del Re e fa funzione di storico, ma è anche vero che, se si riporta un errore e non vi si aggiunge una parola, una frase che lo rilevi, si viene come a sanzionare l'errore e può parere che la Commissione faccia suo l'erroneo giudizio. Ora nella diligentissima relazione del collega Penserini è riportato il giudizio che causa di alcuni fallimenti di Tortona sia stato anche il favore della legge per le Cooperative. Questo giudizio è errato. Nei comuni aperti, come fu osservato, le Cooperative godono della esenzione dalla tassa di minuta vendita, ma nei comuni chiusi (e Tortona è un comune chiuso) non godono alcun privilegio. Ed è tanto più importante rilevare l'errore, perchè è nell'opinione generale del volgo che le Cooperative siano enti privilegiati. All'incontro osserva che esse, rispetto ai piccoli commercianti, hanno degli svantaggi, perchè questi, secondando la tendenza generale di sottrarsi fin che è possibile al pagamento delle tasse, possono facilmente nascondere la verità sui loro profitti, mentre le Cooperative debbono presentare i loro bilanci e non possono nascondere nulla. Per tutte queste considerazioni vorrebbe pregare il collega Penserini di aggiungere una sola parola che condanni la opinione espressa dai magistrati di Tortona e di Casale.

Conviene poi con l'Azzolini che l'elogio ai funzionari di Genova non debba avere troppa solennità. Il Procuratore generale di quella Corte, per sua bontà, ha voluto encomiare un giudice e un cancelliere che aveva incaricati di una ispezione, ma molti altri funzionari vi possono essere che i loro superiori, benchè ne fossero meritevoli, non hanno creduto di dover menzionare, e quindi si può avere una disparità di trattamento e creare precedenti pericolosi.

Una lettera al Capo della divisione competente gli par poco, ma nemmeno si deve eccedere con un voto solenne della Commissione.

Penserini. È lieto di dichiarare che il voto dell'onorevole Municchi è già soddisfatto, perchè nella relazione, là dove è riferito il caso, egli, come relatore, osserva che *non tanto il favore della legge*, quanto la concorrenza rovinosa ne è addebitabile.

Che poi questo favore ci sia, non può esser dubbio, perchè sa che non soltanto nei Comuni aperti, ma anche in alcuni Comuni chiusi, oltre al dazio di consumo, vi è la tassa di minuta vendita; vi era certamente a Urbino, fino a ieri Comune chiuso, vi è a Pesaro che lo è tuttora. Ma questa discussione è, a suo avviso, inutile; egli ha fatto opera di relatore, cioè ha riferito ciò che su questo punto hanno detto un Procuratore generale e un Procuratore del Re, e di suo, anzi, ha aggiunto una frase che attenua il concetto nel senso desiderato dal sen. Municchi.

Quanto al voto di lode, anche qui ha creduto suo obbligo ricordare il desiderio espresso dal Procuratore generale di Genova, avendo la persuazione che nessun altro lo avrebbe rilevato, essendo compito del relatore raccogliere dai vari rapporti quanto interessa far conoscere al Ministro. Circa il modo di comunicare al Guardasigilli il voto, si rimette completamente ai colleghi.

Municchi. Fa presente al comm. Penserini che la tassa di minuta vendita nei comuni chiusi si chiama tassa di esercizio e di vendita, e questa la pagano anche le Cooperative.

Prega il collega di accogliere il suo desiderio, che verrebbe soddisfatto semplicemente levando la parola *tanto* dove è detto « non tanto il favore della legge ». Insiste in questa sua preghiera, perchè la cosa ha molta importanza.

Penserini. Non è disposto a modificare nulla.

Azzolini. Ringrazia vivamente il sen. Municchi per l'autorevole conferma data alle sue asserzioni e siccome da anni partecipa all'amministrazione di una importante cooperativa di consumo, ripete che queste Società non godono alcun privilegio, nessuna esenzione da tasse o dazi governativi o municipali.

Presidente. La questione è certamente importantissima, ma per la Commissione è secondaria e se il relatore si rifiuta, come

pare, di accogliere la preghiera del sen. Municchi, a sua volta egli deve pregare questo di non insistere, perchè si darebbe forse eccessiva importanza alla questione.

Resta l'altro punto dell'elogio ai due funzionari di Genova, ma su ciò pare che vi sia accordo nel fare la segnalazione a mezzo del Segretario permanente, in via amministrativa.

Legge le proposte contenute nella relazione.

La prima è così concepita:

« La Commissione raccomanda alla Direzione generale di sta-« tistica di riassumere nelle tabelle numeriche dagli stati nomina-« tivi anche le notizie concernenti la retrodata della cessazione dei « pagamenti, l'applicazione dell'articolo 839 del Codice di com-« mercio, demandando al Comitato la compilazione dei relativi « moduli ».

De' Negri. Per la prima parte accetta la raccomandazione, ma per la seconda gli pare che già vi siano nelle tabelle sui fallimenti quelle notizie che domanda l'on. Penserini.

Penserini. Non bastano le notizie che si pubblicano ora, non essendo completamente analizzati gli effetti dell'articolo 839 del Codice di commercio, così per la parte penale, come per la parte civile. Converrebbe anche riunire le notizie per avere sott'occhio tutto il materiale e poter valutare l'applicazione del detto articolo.

De' Negri. Accetta di studiare in quale miglior modo si possa soddisfare il desiderio del comm. Penserini, pur essendo persuaso che la statistica raccolga in proposito le notizie volute tanto per gli effetti penali, quanto per gli effetti civili dell'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio.

Presidente. Con l'intesa che la questione sarà studiata in seno al Comitato, pone ai voti l'intiera proposta n. 1.

È approvata.

Presidente. Legge la seconda proposta, dalla quale resta eliminata la lettera *a*).

Pone ai voti la conclusione segnata colla lettera *b*), che è del seguente tenore:

« Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro di grazia e giu-
« stizia sul dubbio elevato dal Procuratore generale di Casale, in-
« torno alla pubblicazione prescritta dagli articoli 696 e 917 del
« Codice di commercio anche delle ordinanze e sentenze penali di
« non farsi luogo a procedimento ».

Messa ai voti, la proposta *b*) è approvata.

Parimente sono approvate le proposte *c*), *d*) ed *e*) e la terza proposta, successivamente e singolarmente messe ai voti e così concepite:

« Richiamare l'attenzione del Ministro di grazia e giustizia:
« *c*) sui fallimenti antiquati al Tribunale di Savona;
« *d*) sulla relazione della Procura generale di Casale pel
« 1902 intorno al fallimento della Società cooperativa di consumo
cattolica in Tortona;
« *e*) sulla sospensione, in alcuni distretti, della istruttoria
« penale durante il termine concesso per l'adempimento degli ob-
« blighi assunti col concordato, quando fu applicato l'articolo 839,
« Codice di commercio anche per gli effetti penali;
« 3ª. La Commissione esprime il voto che venga sollecitata la
« riforma della legge sul fallimento ».

La seduta è tolta alle ore 16. 30.

Seduta del 19 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, Cocucci, De' Negri, Doria, Grippo, Lucchini, Mortara, Municchi, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 14. 40.

Presidente. Invita il cav. Aschieri a leggere il verbale della precedente seduta.

Penserini. Prende occasione dalla lettura del verbale per fare una dichiarazione. Circa la proposta contenuta nella sua relazione sui fallimenti, riguardante il desiderio da lui espresso di avere notizia delle retrodatazioni fissate per la cessazione dei pagamenti, il collega De' Negri fece presenti le difficoltà che si sono verificate in passato per avere questa notizia. Egli è appunto per ciò che ha rivolto invito a chi di ragione per provvedere affinchè la notizia venga data in avvenire, essendo essa importantissima, specialmente in vista della riforma delle disposizioni di legge sui fallimenti; per la quale si introdurrebbe un periodo di sospetto più o meno lungo secondo la natura del negozio avvenuto in tale periodo anteriore alla dichiarazione del fallimento.

Ha anche domandato nelle sue conclusioni, maggiori notizie circa l'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio, e in sostanza il comm. De' Negri gli ha risposto: *frustra petis quod intus habes*; perchè, da una parte si hanno i casi di cancellazione dall'albo del nome del fallito, per compiuto adempimento degli obblighi assunti col concordato, dall' altra i casi in cui si dovette arrestare l'azione penale, appunto per il detto articolo 839,

dunque non occorre di più. Orbene si può ed è desiderabile avere di più. Colle notizie che si danno ora, si vengono a conoscere gli effetti dell'applicazione dell'articolo 839, non già il numero delle volte in cui furono concessi i benefici del detto articolo, poichè possono non avere avuto effetto, vuoi per non completa esecuzione del concordato, vuoi perchè, se limitati agli effetti civili, non sempre il fallito ha cura di provocare la sentenza che ne constata la esecuzione. Dai casi indicati non si può quindi rilevare la larghezza o meno dell'applicazione, la quale si sa che è variabilissima da tribunale a tribunale ed occorrerebbe poterla disciplinare per toglierne le disuguaglianze. In conclusione egli domanda questo: che dalla statistica dei fallimenti si possa rilevare il numero delle volte in cui si concessero i benefici dell'articolo 839 del Codice di commercio.

De' Negri. Non ha che a riportarsi all'ultima dichiarazione fatta ieri sera, e cioè che di buon grado nel Comitato studierà il modo di soddisfare questo desiderio del collega Penserini.

Presidente. Poichè le dichiarazioni dell'on. Penserini non riguardano il verbale, non resta che prenderne atto, e se altri non domanda la parola, s'intenderà che il verbale è approvato.

È approvato.

Presidente. Invita il Direttore generale della statistica, commendatore De' Negri, a leggere la relazione « Sul lavoro delle Autorità giudiziarie in rapporto alle circoscrizioni territoriali. »

De' Negri. Prega uno dei segretari di leggere la relazione.

Aschieri. Legge la relazione (1).

Lucchini. Non può non associarsi alla conclusione della accuratissima relazione, con cui si fa voto perchè le due riforme dell'ordinamento giudiziario e delle circoscrizioni siano congiunte insieme, essendo strettamente vincolate l'una all'altra.

Il progetto ultimo di riforma dell'ordinamento giudiziario, provvidenzialmente caduto, e, spera, per sempre, tra gli altri inconvenienti aveva pur quello di sollevare agitazioni morbose, le quali potevano avere effetti pericolosi, perchè, mentre, da un lato, si ostentava di fare una riforma la quale non toccasse alle circoscrizioni,

(1) Veggasi questa relazione a pag. 310 del presente volume.

dall'altro si toccavano proprio quelle minori, ferendo i sentimenti del paese. La riforma dell'ordinamento, scompagnata dalla riforma delle circoscrizioni, è un assurdo, e dirà di più, benchè riconosca che qui non è il caso di parlarne, che esse non si possono nemmeno scompagnare dall'altra della procedura, perchè il numero dei magistrati e la loro distribuzione nel Regno dipendono necessariamente dai criteri di competenza e dai modi con cui funzionano. Mentre però è lieto di esprimere adesione in massima alle conclusioni della relazione, non può astenersi dal manifestare qualche dubbio su speciali punti.

Una prima osservazione deve fare sul numero degli atti, anzi delle sentenze, che costituiscono la base del lavoro, dal qual numero si sarebbe poi misurata la sperequazione del lavoro tra sede e sede. Pur riconoscendo che questa sperequazione esiste, avverte che non si può restringere a questo solo criterio il giudizio sulla maggiore o minore importanza di un centro giudiziario, perchè molti altri elementi debbono concorrere in quel giudizio, i quali vengono a dare un peso statistico diverso alle cifre che rappresentano il lavoro. La popolazione influisce molto, anzi preponderantemente su questo dato, perchè, dove è una popolazione compatta raggruppata attorno a un centro, ivi si avrà un maggior lavoro. Ma sonvi altri elementi che esercitano la loro influenza, quali l'estensione del territorio, le distanze dei luoghi abitati dal centro maggiore, le vie di comunicazione, facili o difficili; insomma elementi diversi che forniscono criterî diversi.

Deve dunque esprimere il voto, che si proseguano le ricerche per mettere in chiaro anche gli elementi da lui indicati.

Altra osservazione. Il collega De' Negri per le magistrature collegiali ha sempre parlato dell'unità collegio e non anche del numero dei magistrati che le compongono; ora la quantità del lavoro si deve necessariamente commisurare al numero dei giudici che fan parte del collegio e da questo confronto soltanto si potrà indurre se il numero delle sentenze sia scarso o no. Del resto, ricorda che simile studio è stato fatto in occasione dell'accennata riforma giudiziaria, alla quale sa che ha collaborato anche il comm. De' Negri.

Il relatore ha detto che dov'è scarso il lavoro non si può pensare che a una riduzione delle magistrature, e dove esso fosse esu-

berante si dovrebbe provvedere con accrescere il numero dei magistrati. Mette in guardia contro questa tendenza, che fu secondata recentemente per il Tribunale di Milano, provvedendovisi con una legge speciale. Il numero dei magistrati esistenti è già esorbitante, perchè il paese non può darne tanti che rispondano a tutte le doti richieste all'uopo e che riguardano non soltanto la mente e la coltura, ma eziandio il carattere, la severità, l'indipendenza, e costituiscono le prerogative più belle del giudice. La riforma giudiziaria ultima presentata, se aveva un lato buono, era quello di ridurre, forse di un quarto, il numero dei magistrati, benchè egli temesse che in sostanza si sarebbe finito per cambiare il grado, ma non il numero dei magistrati, massime nelle giurisdizioni mandamentali. Nessuna riforma dunque che tenda ad aumentare il numero attuale dei magistrati.

E poichè nella relazione De' Negri ne trova cenno, vorrebbe che la Commissione facesse risaltare un altro punto degno di considerazione, perchè influisce sulla quantità del lavoro, e cioè la troppo lunga durata dei procedimenti. Vi sono procedimenti che hanno durate iperboliche, arringhe di avvocati che si svolgono per settimane, complici i magistrati che tollerano simili eccessi. Il fatto non ha riscontro in nessun altro paese, e si è veduta la Francia sbrigare in poco tempo processi di una gravità eccezionale, che in Italia sarebbero durati degli anni.

Anche questo punto della durata dei processi desidera che sia argomento degli studi della Commissione. Non formola proposte, nella fiducia che il Comitato permanente tenga presente, nel predisporre i nuovi studi, questi suoi voti.

Penserini. Non entra nel merito delle questioni sollevate dall'on. Lucchini circa la riforma giudiziaria. La relazione del comm. De' Negri non è fatta allo scopo di preparare una riforma dell'ordinamento giudiziario, ma è uno studio sul numero degli affari trattati dalle singole magistrature. E se ha preso la parola, è soltanto perchè il suo silenzio non fosse interpretato come approvazione delle aspre censure che il collega ha rivolto al progetto dell'onorevole Cocco-Ortu, contro le quali censure protesta energicamente.

De' Negri. Gli spiace che l'illustre suo amico Lucchini non abbia potuto dare che un'occhiata fugace alla modesta relazione da

lui presentata, e che perciò gli siano sfuggite alcune cose che rispondono ai desiderî da lui manifestati.

Nella propria relazione, dopo avere premesso che tre sono i principali fattori da tenersi presenti nello studio delle circoscrizioni: superficie, popolazione e lavoro, avverte, in più punti, che ve ne sono altri meritevoli di particolare considerazione, ed ha espressamente accennato alle condizioni climatologiche e topografiche le quali sono appunto determinate dalla situazione dei luoghi, dalle condizioni di viabilità, dalla facilità delle comunicazioni e così via. Non le ha esaminate più partitamente perchè non era suo còmpito mettere in relazione i vari fattori, compresi i secondari, ciò spettando a chi debba praticamente attendere alla riforma delle circoscrizioni.

L'on. Lucchini desiderava ancora qualche cosa di più, p. e., delle notizie sulle distanze, ma è evidente che simili notizie non si possono dare che singolarmente caso per caso, e formano oggetto di uno studio che esce dal campo statistico e interessa soltanto il campo dell'esecuzione, per avere un'equa distribuzione delle magistrature nel territorio del Regno.

Quanto al numero dei magistrati egli ha bensì detto che, per eliminare l'inconveniente dell'eccessivo lavoro in alcune sedi, si sarebbe potuto accrescervi il Personale, ma ha avvertito che non crede consigliabile questo espediente per le stesse considerazioni fatte dal collega Lucchini.

Contrariamente poi a quanto opina l'on. Lucchini, egli crede che il maggiore o minor lavoro di un collegio giudiziario non abbia una necessaria correlazione col numero nè colle qualità dei funzionari che lo compongono, ma dipenda essenzialmente da circostanze indipendenti da questi. Ad esempio, l'esiguo numero delle sentenze rese dal Tribunale di Bobbio (73) non dipende certamente da neghittosità dei tre magistrati che lo costituiscono e che non potrebbero essere certamente diminuiti, ma dalla scarsa litigiosità e delinquenza. Quando si rifletta che le cifre da lui esposte sono il risultato della osservazione di cinque anni si capisce subito che non possono essere state influenzate dalla maggiore o minore operosità dei magistrati.

Lo studio del numero dei magistrati da assegnarsi ad ogni Collegio — altro dei desiderî dell'on. Lucchini — esorbitava dal

mandato che egli aveva, perchè rientra nel campo della riforma dell'ordinamento giudiziario, il quale argomento non è in discussione. In occasione di riforme di questa specie, uno dei punti interessanti da studiare è proprio quello indicato dal Lucchini e, poichè non si possono valutare *a priori* rigorosamente gli effetti della riforma, si usa la cautela di determinare il numero dei magistrati soltanto in via provvisoria, salvo poi a rettificare i quadri dopo l'esperienza di alcuni anni.

Così fu fatto per l'abolizione dei Tribunali di commercio nel 1888, così si sarebbe fatto ora per l'attuazione del progetto dell'on. Cocco-Ortu che prevedeva un periodo di esperimento di un triennio.

Grippo. Effettivamente bisogna limitare la discussione alla questione posta nella conclusione del relatore e intorno alla quale fortunamente vi è l'accordo generale; come tutti convengono che non si deve discutere sui difetti o sui pregi della tramontata riforma giudiziaria. Con questa relazione si è inteso di raccogliere il materiale per ulteriori studi da servire per un' eventuale riforma delle circoscrizioni.

Certamente vi sono sperequazioni nel lavoro che si dovrebbero correggere, e cominciando dai più alti gradi nota che le Corti di cassazione presentano cifre disparatissime; ma chi oserebbe di toccare la circoscrizione della Corte di Firenze, ed anche di quella di Palermo, dove il lavoro è minore, per equilibrarlo con quello delle altre Corti che ne hanno assai di più? E chi non sa che la Corte d'appello di Lucca potrebbe fondersi con quella di Firenze, quella di Casale con la Corte di Milano e così via? Ma una riforma delle circoscrizioni tocca assai più interessi che la stessa riforma dell'ordinamento e va studiata con tutte quelle cautele che richiede il grave argomento. La Commissione di statistica deve limitarsi, seguendo il relatore, ad esprimere il voto che si correggano queste sperequazioni con uno studio ponderato delle due riforme, quella dell'ordinamento e quella delle circoscrizioni, facendo l' augurio che entrambe possano vedere presto e felicemente la luce.

Lucchini. Mantiene le sue osservazioni, nonostante le proteste del collega Penserini, circa il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario caduto, e spera irremissibilmente, e all'amico De' Negri fa notare che egli non voleva uno studio particolareggiato di

ogni caso singolo, il che sarebbe stato esorbitante. Ma anche a prescindere da ciò, ritiene che non sarebbe fuor di luogo procedere innanzi in questi studi, prendendo in esame anche gli altri elementi da lui accennati, non allo scopo di illustrazione di una riforma giudiziaria, ma per mettere meglio in evidenza le condizioni attuali delle circoscrizioni. Ha la speranza che questo studio del Direttore generale della statistica non sia l'ultimo sull'argomento e che nelle future relazioni si possa andare anche più innanzi. Se lo studio si dovesse esaurire con questa pur pregevole relazione, teme che essa consoliderebbe un erroneo pregiudizio, che, cioè, le sole sentenze siano l'indice del lavoro giudiziario.

Esprime un voto, non fa una proposta, perchè spera che il Comitato ne tenga conto ugualmente.

Presidente. Non resta dunque che mettere ai voti la proposta De' Negri.

La legge:

« La Commissione, udita la lettura della relazione sul lavoro delle « Autorità giudiziarie, in rapporto alle circoscrizioni, persuasa che « queste debbano essere modificate per eliminare gli inconvenienti, « che oggi si lamentano, di sedi giudiziarie quasi prive di lavoro e di « altre dove questo è in misura esuberante, e convinta che giovi « attuare insieme la riforma delle circoscrizioni e quella dell'ordi- « namento giudiziario, fa voti perchè, riprendendosi gli studi ora « interrotti su quest'ultimo argomento, siano insieme studiate le « riforme più convenienti da introdursi nelle circoscrizioni giudi- « ziarie ».

Messa ai voti, è approvata.

La seduta è levata alle ore 16. 20.

Seduta del 20 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, De' Negri, Doria, Lucchini, Ostermann, Cocucci, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, Penserini, Municchi, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 14. 30.

PRESIDENTE. Invita il cav. Aschieri a leggere il verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Invita l'on. Lucchini a leggere la relazione « Su alcuni istituti complementari del Codice penale ».

LUCCHINI. Legge la relazione (1).

DE' NEGRI. Sarebbe superfluo rilevare la diligenza e l'acume singolari con cui il collega Lucchini ha svolto il tema. Oramai la Commissione è abituata a riscontrare in tutti i lavori del collega l'orma del leone. Ha chiesto la parola soltanto per fare le più ampie riserve sull'esattezza dei dati statistici raccolti col mezzo di inchieste speciali, tanto più quando questi dati sono discordi da quelli che si raccolgono annualmente per mezzo della statistica generale. Nel caso attuale, non per amore dell'Ufficio che ha l'onore di dirigere, ma per meditata convinzione, deve dichiarare che le cifre attendibili sono quelle delle statistiche giudiziarie annuali, perchè sono ricavate dai registri giornalieri nei quali gli errori sono meno

(1) Veggasi questa relazione a pag. 501 del presente volume.

probabili, poichè le registrazioni sone fatte volta per volta che il fatto statistico si è compiuto e quando il compilatore è in possesso di tutti i documenti dai quali si ricavano le notizie.

I dati invece delle inchieste speciali, soprattutto se si riferiscono ad anni passati, come questa attuale che risaliva a 3 e 5 anni addietro, quando cioè le ricerche debbono farsi collo spoglio di numerosi registri generali, non preordinati allo scopo statistico speciale che si ha in mira, difficilmente possono riuscire attendibili.

Penserini. Fa presente al Presidente che gli pare difficile possa terminarsi oggi la discussione su questo argomento e ne propone il rinvio a domani.

Municchi. Si associa a questa proposta. La relazione Lucchini è troppo grave ed importante perchè possa bastare la semplice, fugace lettura della medesima. Trattandosi di giudicare il funzionamento di istituti che figurano nel nostro Codice penale, e che, a giudizio del relatore, restano ineseguiti per colpa ed inerzia di coloro che debbono applicarli, la Commissione deve sentire il bisogno di meglio studiare il testo della relazione Lucchini, per poter dare un voto coscienzioso ed illuminato.

Presidente. Si resta intesi che la seduta è rinviata a domani alle ore 16 e mezza.

La seduta è tolta alle ore 17.

Seduta del 21 gennaio 1904.

Presidenza del sen. BOCCARDO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalìa, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Municchi, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 16. 30.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Dà la parola al cav. Azzolini per chiarire alcune aggiunte che egli intenderebbe fare alle comunicazioni del Comitato.

AZZOLINI. Nelle comunicazioni da lui presentate a nome del Comitato permanente è stato riferito quanto fu fatto dal Comitato e dal Ministero della giustizia rispetto alle indagini statistiche sull'esecuzione delle sentenze penali, sull'irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile e sul gratuito patrocinio.

Per quest'ultimo argomento fu segnalato che il Procuratore generale di Torino aveva con suo rapporto speciale fornito utili spiegazioni sulle discordanze che si erano verificate fra le notizie comunicate al Ministero e quelle raccolte dalla Direzione generale della statistica, concludendo che il modo affrettato col quale alla fine dell'anno si mettono insieme le notizie richieste dalla detta Direzione generale, era la causa principale delle lamentate discordanze, poichè gli errori di compilazione venivano corretti in seguito facendosi lo spoglio delle notizie contenute nei prospetti nominativi. Perciò crede opportuno che si diano istruzioni generali

sulla compilazione delle tabelle concernenti il gratuito patrocinio, prendendo occasione dalle osservazioni fatte dal Procuratore generale di Torino per rettificare alcune idee, le quali non sono da approvare interamente e che potrebbero essere divise anche da altri Procuratori generali. Così sarà bene spiegare che se si segue il metodo più semplice nella raccolta delle notizie statistiche, non vi può essere fretta nella compilazione di queste, avendo le Autorità giudiziarie tutto il tempo possibile per fare il lavoro con comodo, come del resto si fa già fin d'ora, poichè se è vero che per la compilazione delle relazioni annuali da leggere nella seduta di inaugurazione dell'anno giudiziario, si mettono insieme le notizie con molta fretta, la quale è indubbiamente causa di errori, è anche vero che si tratta di un lavoro *provvisorio*, il quale concerne soltanto una parte dell'anno (undici mesi), ma dopo la lettura di questa relazione annuale, le cancellerie e le segreterie hanno tutto il tempo necessario per rettificare il lavoro già fatto, ove fosse errato, e per completarlo con le notizie del dodicesimo mese. Queste istruzioni certamente gioverebbero a chiarire equivoci se mai ve ne fossero.

Così per quanto concerne le irregolarità riscontrate nella tenuta dei registri dello stato civile deve informare come la Procura generale di Napoli, in seguito alla recente circolare con la quale furono date nuove istruzioni per la raccolta delle notizie e si approvarono i nuovi modelli, ha diramato a sua volta con lodevole diligenza una circolare ai dipendenti uffici per ottenere da tutti l'adempimento delle norme impartite. Se non che in questa circolare sono anche istruzioni che contraddicono a quelle ministeriali in quanto si legittimerebbe il dubbio che i prospetti ultimamente approvati non abbiano abrogati i precedenti, tanto da incoraggiare gli uffici a continuare nel sistema antico. Inoltre si avverte che il numero dei procedimenti penali esauriti per le irregolarità riscontrate deve essere uguale al numero di queste segnate nei prospetti, mentre nella circolare ministeriale sono chiaramente indicate le ragioni per le quali le due notizie non possono concordare tra loro. È dunque manifesta la necessità di fornire ulteriori spiegazioni.

Peggio ancora vanno le cose circa l'indagine sull'esecuzione delle sentenze penali. La Commissione forse ricorda che la principale cagione dell'insuccesso dell'ultima inchiesta fu dovuta al fatto che le Autorità giudiziarie ritennero di dovere escludere dagli

elenchi le sentenze rimaste in eseguiteper motivi non addebitabili ad esse, e quindi principalmente tutte quelle sentenze relative a condannati che furono dichiarati irreperibili. È naturale quindi che la circolare con cui fu ordinata su nuove basi la futura inchiesta abbia ben chiarito l'equivoco nel quale si era caduti e abbia dato istruzioni, che si credevano chiare e precise, per evitare che l'errore si ripetesse. Ebbene due Procure generali, Ancona e Palermo, hanno ancora insistito presso il Ministero perchè non si comprendessero negli elenchi quelle sentenze per le quali vi era stato il mandato di cattura seguìto da verbale di vane ricerche ! E di più sono state date istruzioni dalle predette Procure generali perchè non si tenga nota delle sentenze di data molto antica, dichiarando che altrimenti bisognerebbe risalire a 30 anni indietro, cioè al compimento del tempo della prescrizione, soggiungendo che le notizie su queste ultime sentenze interessano il Ministero dell'interno e non quello della giustizia !

Poichè siffatte discordi interpretazioni sono state possibili fra queste Procure generali, che ciò nondimeno sono da segnalare fra quelle che almeno hanno mostrato di interessarsi alle ordinate ricerche e sono fra le pochissime che hanno fatto sentire la loro voce, sebbene non fosse all'unisono con quella ministeriale, egli si preoccupa del silenzio di tutte le altre e teme che questo silenzio sia gravido di pericoli. Da ciò l'opportunità dell'autorizzazione che egli domanda alla Commissione di fare subito un estratto a parte delle Comunicazioni, opportunamente ampliate con istruzioni nei sensi indicati, per mandarle a tutte le Procure generali perchè nel dare istruzioni sulla compilazione delle accennate statistiche, i funzionari ad esse addetti seguano in modo uniforme le norme tracciate dal Ministero.

La Commissione approva la proposta del cav. Azzolini, di ampliare con opportune dilucidazioni le Comunicazioni del Comitato nei punti suaccennati.

Presidente. Continua la discussione sulla relazione dell'on. Lucchini letta nella seduta di ieri, intorno agli istituti complementari delle penalità, e premette una raccomandazione ai colleghi che si sono iscritti per parlare, di essere cioè il più che possibile concisi e di svolgere i loro discorsi intorno a proposizioni concrete per evitare le facili digressioni.

Con ciò egli non intende di vincolare menomamente la libertà di parola, ma soltanto di regolare la discussione affinchè ne derivino risultati pratici.

Penserini. La lettura della relazione dell'on. Lucchini ha prodotto in lui un'impressione che desidera manifestare ai colleghi, e cioè che il relatore — il quale, come è noto, ebbe parte considerevole nei lavori del Codice penale italiano — abbia giudicato del funzionamento degli istituti complementari della penalità con quell'affetto paterno (e sarebbe tentato di dire materno, tanta è la delicatezza del sentimento) che spesso rende ciechi e gelosi, soprattutto quando si porti un giudizio non benevolo sui propri cari. Perciò egli crede che il Lucchini sia stato involontariamente troppo severo verso i funzionari del Pubblico Ministero, molti dei quali non dimostrano eccessive simpatie verso i detti istituti. Riconosce che una parte di vero in ciò che ha osservato il Lucchini vi è indubbiamente, ma crede anche di poter dire che la censura in qualche parte è per lo meno eccessiva, perchè lo stesso Lucchini ha dovuto riconoscere che per due degli istituti suddetti, e cioè l'*arresto in casa* e la *prestazione d'opera*, vi sono realmente difficoltà di applicazione che non hanno nulla da vedere con la buona o cattiva volontà dei magistrati, ma dipendono da cause intrinsiche agli istituti medesimi, e cioè la difficoltà di vigilanza per il primo e la mancanza di case di lavoro per la seconda.

Che manchino realmente le *case di lavoro* non si può negare, nè gli pare esatta l'osservazione del Relatore, che i Procuratori generali abbiano inteso di lamentare la mancanza delle case di lavoro *ad hoc*, perchè gli stessi Procuratori generali hanno fornito notizie anche di istituti analoghi, il che prova che non è vero che avessero una nozione ristretta dei detti istituti. Così pure per la sorveglianza su coloro che scontano l'arresto in casa, il relatore ha espresso l'opinione che potrebbe essere più attiva, se si distogliesse una parte degli agenti da altri servizi e si assegnasse a questo. Egli invece raccomanda di andare colla massima prudenza in questa materia, perchè è preferibile trascurare la vigilanza sulla piccola delinquenza (i colpiti coll'arresto in casa non sono mai delinquenti pericolosi) piuttostoché allentare la sorveglianza sugli ammoniti, sui vagabondi, ecc. Queste sue osservazioni hanno lo scopo di mettere in miglior luce l'opera dei magistrati, per quanto riguarda

questi istituti complementari, giudicata troppo severamente dal relatore.

Municchi. Cercherà di esser breve per secondare il desiderio dell'illustrissimo Presidente, ma pur troppo non potrà esserlo tanto quanto il collega che lo ha preceduto. La relazione dell'on. Lucchini pare anche a lui improntata a una grande severità verso il Pubblico Ministero e la Magistratura giudicante. Le conclusioni e le proposte del relatore, a dir vero, non sono gravi, e, salvo qualche lieve ritocco, non avrebbe difficoltà di votarle, ma assumono gravità dallo svolgimento delle considerazioni con cui sono illustrate. Si legge nella relazione qua e là che gli istituti complementari sono ottimi e che il male proviene dal troppo rigorismo con cui si applicano; dall'inerzia, dalla negligenza, dal difetto di zelo, di diligenza, di impulso. Ora questi sono giudizi severi e non interamente giustificati. È proprio vero che questi istituti siano scevri di difetti e di vizi organici? Esaminiamoli partitamente.

Riprensione giudiziale. — È stato detto dai Procuratori generali che questo istituto non è efficace in quelle regioni dove non sia alto il senso morale e intellettuale delle popolazioni. Questo monito non produce che un sogghigno o un sorriso di sprezzo, ma come si può negare che non sia vero quando parecchi Procuratori generali, i quali vivono in mezzo alle diverse popolazioni e ne conoscono i sentimenti, gli istinti, le passioni, fanno l'identica osservazione? Vi è anche un'altra considerazione da fare. La riprensione non può essere applicata senza obbligo di continuare a vivere onestamente, a garanzia del quale obbligo può anche essere richiesta una malleveria. Ma, se è difficile trovare mallevadori per le obbligazioni civili, figurarsi le difficoltà che vi devono essere a trovare dei fidejussori in materia penale, cioè persone che garantiscano la buona condotta di chi, per il fatto stesso della condanna avuta, presenta ben poche garanzie di moralità, e che siano disposte, in caso che l'individuo *ripreso* torni a delinquere, a pagare e fors'anche ad andare in carcere per non effettuato pagamento. Da un lato dunque questo istituto penale è inefficace e dall'altro è di difficilissima esecuzione.

Prestazione d'opera. — L'opera si può prestare o in una *casa di lavoro* o in lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato, delle

Provincie o dei Comuni. Delle case di lavoro ce ne sono pochissime in Italia e non tutte si prestano per raccogliervi questi delinquenti che dovrebbero essere più disgraziati che rei. Crede istruttivo illustrare con un esempio un caso occorsogli quando era prefetto a Genova. Vi è a Genova una casa di lavoro fondata da certo signor Bert, svizzero, all'intento di fornire subito lavoro a chiunque si presenti a richiederne. Una mattina si presentò a lui un individuo stracciato, sporco, che gli fece a un dipresso questo discorso: Signor Prefetto, mi mandi in carcere; sono uscito dal bagno penale, dove ho espiato 15 anni di lavori forzati per omicidio, essendo stato graziato di altri 5 anni che ancora rimanevano della pena; ma i miei fratelli, appena ritornato a Cesena, mia patria, mi hanno consigliato di fuggire, perchè alcuni parenti dell'ucciso avevano giurato di ammazzarmi. Per istrada ho domandato lavoro, ma non ne ho trovato; qualche soldo mi è stato dato più per paura che per altro; qui a Genova ho cercato lavoro nel porto, ma ne sono stato cacciato; devo dunque andare a rubare?

Egli mandò questo sciagurato alla casa di lavoro Bert, ove fu ammesso senza formalità. Ma si domanda se è questa la casa di lavoro dove si possono applicare i condannati, dei quali si occupa la relazione e che correrebbero il rischio di trovarsi a contatto dei peggiori delinquenti. Non crede.

C'è il lavoro nell'opera pubblica. Ma i grandi lavori si trovano in talune località dove bisognerebbe trasportare i condannati, pagando loro il viaggio, senza che si sappia chi ne sosterrà la spesa; ma poi vi è la piaga degli operai disoccupati che si inasprirebbe sempre più col sopraggiungere di queste nuove braccia, che naturalmente sarebbero le preferite; donde questioni ingrate di concorrenza di lavoro, quasi non ve ne fosse abbastanza di quella già dolorosa del lavoro carcerario. Ora bisogna preoccuparsi anche del danno che da queste applicazioni a pubblici lavori deriverebbe agli operai onesti, i quali meritano, appunto perchè onesti, i maggiori riguardi.

Arresto in casa. — Questo istituto, come ben disse il sen. Costa, ha in sè il germe della disuguaglianza. Per una signora, la quale non esce che per prendere aria o per far visite, la sanzione può riuscire penosa, ma per una povera donna, la quale debba uscire per procurare forse il pane ai suoi figli, essa è un po' più che penosa, è inu-

mana; e la differenza fra i due casi è troppo rimarchevole perchè egli vi debba insistere. E le contravvenzioni all'obbligo di rimanere in casa chi può seriamente constatarle, specialmente nelle campagne? Conclude col dire che sono provvedimenti difficili ad applicarsi.

Il collega Lucchini, avendo trovato che la riprensione giudiziale fu applicata nella proporzione del 4 o del 5 per cento, crede censurabili i magistrati che l'applicarono, a suo dire, così scarsamente. Ma egli ricorda che l'on. Zanardelli, parlando di essa, nella Relazione al Re sul nuovo Codice penale si augurò che fosse applicata « con giusto criterio e con illuminata parsimonia », perchè potesse fare del bene. Se ora la statistica accerta colle sue cifre questa parsimonìa, si dovrà censurarne l'applicazione come deficiente?

Ma si dice: questi istituti fanno buona prova all'estero. Egli è sempre timoroso di questi confronti, perchè non si conoscono mai bene le condizioni di tempo, di luogo, di ambiente, ed è facile essere condotti a deduzioni errate per ignoranza o non esatta conoscenza delle cose. Ma osserva che questi istituti esistevano anche prima (come nel diritto canonico l'arresto in casa per i preti, i quali però potevano uscire per dire la messa) e oggi si sono voluti esumare senza rendersi ben conto delle circostanze storiche per cui a mano a mano decaddero.

E viene alle conclusioni che, come disse già, sono espresse in forma mite e sarebbero accettabili se rimanessero a sè, senza colleganza colle considerazioni svolte nella relazione. In fondo, il relatore lamenta il rigorismo della magistratura e il pessimismo a cui molti magistrati si inspirano. Egli assisteva alcuni giorni fa alla lettura del discorso inaugurale dell'anno giudiziario presso la Corte di appello di Firenze, e l'oratore, il cav. Pescatore, lamentava una soverchia mitezza nell'applicazione delle pene, in modo che il massimo di esse non si applica mai, il minimo quasi sempre, mentre la delinquenza prosegue la sua marcia ascendente ed allarmante. Di fronte a questi due fatti, evidentemente collegati tra loro da un vincolo di causalità, è possibile rimanere indifferenti? e non debbono essere i magistrati coloro che se ne preoccupano, vedendo in pericolo la sicurezza sociale? Se un rimprovero può farsi loro, è di essere eccessivamente miti.

Nelle sue conclusioni l'on. Lucchini si è ricordato troppo di essere consigliere di Cassazione, perchè ha asserito che la riprensione giudiziale riceve un'applicazione non in conformità della legge e, se ha ben capito, la censura di violazione della legge è in questo, che in molti casi essa non fu accompagnata da malleveria, e fu inflitta nella stessa udienza in cui fu pronunziata la condanna. Quanto al primo appunto, ci sarà stata o non ci sarà stata la malleveria; c'è però sempre l'obbligazione personale, e questa basta perchè il trasgressore, in caso, vada in carcere, e non vede la necessità di ricorrere alla garanzia di fidejussori. Quanto al secondo appunto, è vero che la legge dispone che la riprensione dev'essere inflitta in udienza diversa da quella in cui vi fu la condanna, e ciò, forse, per dar tempo al condannato di trovare il mallevadore; ma, se questo si potesse trovare anche seduta stante, non vede perchè il magistrato dovrebbe rinviare la pronuncia della riprensione ad una udienza posteriore. Egli desidera la semplificazione di questo istituto per evitare procedure inutili; si obietta che non si avrebbe così quella solennità dell'atto che era nella intenzione del legislatore, ma egli non crede che l'atto della riprensione acquisti o perda di importanza secondo il tempo in cui vien fatto, e se la giurisprudenza ha temperato in questa parte l'applicazione delle norme vigenti, egli se ne compiace, perchè riconosce che si è raggiunto un miglioramento.

Si avverta poi anche che sarebbe grave prendere deliberazioni come quelle proposte dal relatore, su informazioni così manchevoli come quelle che sono illustrate nella relazione, poichè sette soli su venti Procuratori generali hanno fornito le necessarie dilucidazioni delle cifre. Infine il collega Lucchini rimprovera ai Procuratori generali di aver detto che questi istituti sono di difficile applicazione e non sono efficaci, perchè, egli osserva, allo stesso modo potrebbero riconoscere inefficace la pena del carcere e rifiutarsi di applicarla. Il confronto non regge. Il giudice non può rifiutarsi di infliggere la pena quando abbia riconosciuto la colpevolezza dell'imputato, ma può fare o non fare uso di questi istituti, valendosi di un certo potere discrezionale, poichè l'applicazione di essi è facoltativa e non si può censurare l'uso largo o ristretto che essi facciano di questa facoltà, appunto perchè potestativa.

Concludendo, e visto che si dovrebbe giudicare su poche cifre,

egli prega la Commissione di riservare il suo giudizio sull'argomento fino a che altri dati non si siano raccolti che vengano a confermare o a contraddire i risultati attuali, e propone che la Commissione prenda in considerazione e voti soltanto l'ultimo numero delle conclusioni, riservando il suo giudizio sugli altri due, parendogli grave che un Corpo così autorevole come è la Commissione esprima censure che arriverebbero certamente dolorose a funzionari che non possono difendersi.

Beltrani-Scalìa. Dopo le considerazioni svolte dal collega Municchi, rinuncia alla parola, ma esprime però un suo convincimento, che cioè la materia riguardante gli istituti dell'arresto in casa e della prestazione d'opera non possa essere regolamentata.

Lucchini. Ringrazia i colleghi che ebbero parole benevole per il suo lavoro, pur rilevando anche i punti in cui essi non concordano colle considerazioni da lui svolte, e riconosce giusta l'osservazione del collega De' Negri circa le discordanze tra le notizie raccolte con l'inchiesta e le altre pubblicate nei volumi di statistica giudiziaria, discordanze che, almeno in parte, egli aveva spiegate con l'osservare che in un caso si tratta di *domande* e nell'altro di *concessioni*. E trova poi giustissimo quanto ha detto il De'Negri circa la difficoltà, se non proprio l'impossibilità, di raccogliere con le inchieste dei dati statistici, per i quali non si siano preordinati gli elementi dell'indagine. Pur riconoscendo tuttavia che le notizie da lui fornite possono essere manchevoli per difetto intrinseco dell'inchiesta, sotto due punti di vista i dati esposti assumono specialissima importanza, in quanto, primieramente, essi riguardano un periodo abbastanza lungo di tempo, dai tre ai cinque anni; e in quanto le cifre sono illustrate dalle considerazioni dei Procuratori generali, e talora dai rapporti dei dipendenti Procuratori del Re e dei Pretori, che integrano le cifre, dove pure fossero manchevoli.

A questo proposito osserva che il sen. Municchi si duole che egli abbia fondato le sue conclusioni su poche cifre. Ma la scarsezza delle cifre non dipende dal tempo più o meno breve a cui fu circoscritta l'inchiesta, sibbene dalla deficiente applicazione degli istituti.

Venendo più da vicino agli appunti mossigli e cominciando dalla riprensione, si è messo in dubbio ch'egli abbia non esatta-

mente fatto emergere l'infondatezza delle cause addotte per giustificare lo scarso uso fattone. Or bene, sta in fatto che la maggior parte dei Procuratori generali riferiscono come i magistrati sieno restii ad infliggerla, non essendo ritenuta efficace, poichè più spesso le persone che dovrebbero riceverla non hanno sufficiente coltura per comprenderne il significato. Ma questo giudizio si fonda evidentemente sopra il concetto erroneo dei signori Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori intorno al contenuto della riprensione, che non consiste e non deve consistere nel semplice monito verbale del giudice, ma che dev'essere sempre, nel caso dell'articolo 26 accompagnata dalla malleveria, ossia dall'obbligo assunto dal ripreso di sottostare, egli o i suoi fidejussori, a una penalità pecuniaria, se ricada in un reato.

Quasi tutti i Procuratori generali rilevano che non vi è stato in molti casi l'imposizione di quest'obbligo, e meno ancora trattandosi di minorenni, la fidejussione. Ciò quindi vuol dire che detti signori funzionari non sanno cosa voglia dire la riprensione, come pare non lo sappia esattamente nemmeno il sen. Municchi, se dice che la riprensione consiste in un monito astratto e risibile. Egli quindi non ha portato giudizi suoi sull'opera dei Pretori, ma riferì soltanto quella dei Procuratori generali, dei quali si è studiato di riassumere, con scrupolosa imparzialità, tutte le considerazioni fatte pro o contro questi istituti.

Quanto alla *prestazione d'opera*, è vero che vi sono difficoltà per applicarla, ed egli l'ha riconosciuto in più luoghi, nel testo della relazione, nel riassunto e nelle conclusioni, ma è anche certo che la maggior parte dei signori Procuratori generali e dei signori Procuratori del Re non fecero proprio nulla, in complesso, nè prima nè poi, per aiutarne e disporne l'applicazione, fraintendendone anche spesso la portata. Qualche cosa essi avrebbero potuto fare tanto è vero che alcuni, anche senza il regolamento, hanno applicato questo istituto.

Riguardo all'*arresto in casa*, saranno verissime tutte le addotte obbiezioni e le difficoltà; ma, oltre al non doversene esagerare la portata, siamo sempre alla stessa questione, che non ispetta ai funzionari del P. M. fare la critica della legge e schermirsi dal promuoverne l'orservanza e farne l'applicazione. Fosse pure, d'al-

tronde, un atto di grazia, si faccia questa grazia, perchè, specie per i minorenni, tutto è preferibile al carcere.

Quanto alle Case di lavoro, ringrazia il sen. Municchi degli schiarimenti circa l'istituto di Genova di cui diede cenno, avvertendo però come a lui risulti che quell'istituto provvede a raccogliere persone dedite all'accattonaggio.

In ogni modo, anche riguardo alle case di lavoro son deplorevoli la negligenza delle ricerche e la scarsezza dei dati forniti, mentre, come fece rilevare nella relazione, vi è ogni ragione di credere che in molte parti d'Italia non manchino istituti nei quali si potrebbe convenevolmente applicare il succedaneo penale, rettamente inteso, come non mostrano d'intendere i rappresentanti del Pubblico Ministero.

Del resto, egli può affermare altamente e senza tema d'essere smentito, d'aver posto ogni studio per riferire e riassumere con la massima precisione le considerazioni e gli apprezzamenti dei Procuratori generali; e non si è potuto rimproverargli concretamente e specificatamente alcuna inesattezza. Per quanto poi riguarda i suoi apprezzamenti personali, egli rivendica anche per sè quella libertà che la Commissione ha sempre consentito e rispettato nei suoi relatori.

Non 7 soltanto, ma 16 Procuratori generali accompagnarono, con osservazioni più o meno diffuse, i dati raccolti; e sono più che sufficienti per far intendere il loro pensiero e i loro metodi.

Egli però deplora che, quando si accertano atti, apprezzamenti o sistemi erronei o altrimenti poco plausibili dei funzionari del Pubblico Ministero, si noti una riluttanza a rilevarli e una tendenza a trovarne la giustificazione. La nostra Commissione dovrebbe invece esser molto franca e molto schietta nell'interesse della verità e del buon andamento dei servizi.

A parte però la forma, a cui non tiene affatto, delle conclusioni, nella sostanza esse discendono in modo irrefutabile dai dati e dalle considerazioni obbiettivamente esposte; e confida quindi che avranno il suffragio della Commissione.

Presidente. Avendo seguìto con la massima attenzione gli oratori che si sono succeduti in questa discussione, crede di potere riassumere, allo scopo di procedere alle votazioni, in un concetto

solo la materia della discussione. Tributato il dovuto encomio al relatore per l'opera egregia da lui compiuta, si è rilevato che le conclusioni sono miti e tali da potere raccogliere il consenso dei colleghi, salvo qualche lieve ritocco; il testo invece si inspira a quella vivacità che è propria degli uomini sommi, di coloro che portano affetto alle loro convinzioni. Quanto alle conclusioni, mentre il Penserini pure le accetta in massima, il Municchi escluderebbe le due prime e si terrebbe pago della terza; ma egli crede che anche le due prime, opportunamente modificate, si potrebbero votare, e invita anzi il Municchi a formulare il nuovo testo.

Municchi. Legge le conclusioni da esso modificate nei termini seguenti:

« La Commissione, ritenuto che l'attuazione pratica della « riprensione giudiziale, dell'arresto in casa, della prestazione d'o- « pera in case di lavoro o in lavori pubblici e della consegna dome- « stica, è molto scarsa e inferiore a quella che potrebbero avere « secondo l'indole e gli intendimenti del legislatore e che tale scar- « sità, solo per quanto concerne la prestazione d'opera, è da attri- « buirsi in parte alla mancanza di norme regolamentari e, per « quanto concerne la riprensione giudiziale, alla procedura compli- « cata e gravosa che ne regola l'applicazione; opina essere neces- « sario, affinchè tali istituti siano normalmente attuati ed entrino « nella pratica ordinaria della magistratnra, un'azione vigorosa, « zelante e continua del Governo e dei rappresentanti del Pubblico « Ministero e, riguardo alla prestazione d'opera, la sollecita pro- « mulgazione delle norme regolamentari voluta dagli articoli 6 e 9 « del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 ».

Lucchini. Tali conclusioni sono identiche alle sue, tranne, in sostanza, la soppressione dell'inciso riguardante l'applicazione degli istituti in discorso non conforme alle disposizioni di legge, su cui non parrebbe dovesse farsi questione di giurisprudenza, tanto n'è chiaro e indiscusso il significato. Nondimeno, egli non insiste nel volerlo conservato, per quanto possa sembrare strano che si voglia escludere ciò che parecchi Procuratori generali ammettono, e non potrebbero non ammettere, poichè quando si applica, per esempio, la riprensione facoltativa senza malleveria, si opera manifestamente contro le disposizioni della legge.

Municchi. Se l'applicazione di questi istituti è facoltativa, non si può dire che vi sia stato difetto di applicazione.

Presidente. Pone ai voti le conclusioni del relatore Lucchini con gli emendamenti proposti dal sen. Municchi.

Sono approvate.

Baccarani. Prima che la Commissione si sciolga, a nome di tutti i colleghi porge le più schiette congratulazioni al sen. Boccardo per la sua nomina a Presidente e il plauso di tutti per il modo magistrale con cui ha diretto le discussioni.

Presidente. Ringrazia il comm. Baccarani e tutti i colleghi delle gentili espressioni rivoltegli, e dichiara chiusa la presente Sessione.

La seduta è tolta alle 18,10.

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

Comunicazioni fatte dal Comitato permanente alla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

RELATORE: **AZZOLINI.**

Nel riferire, come è obbligo ed a nome del Comitato permanente sull'opera da esso compiuta nel tempo trascorso dall'ultima Sessione, verrò ricordando, secondo la consuetudine osservata con le precedenti relazioni, anche i più importanti fra gli altri fatti che interessano gli studi ed il funzionamento di questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

Composizione della Commissione.

Chiusa la seconda Sessione ordinaria dell'anno 1902 furono subito provocate le determinazioni di S. E. il Ministro Guardasigilli per l'annuo rinnovamento parziale della Commissione, che in conseguenza delle innovazioni recate dai Regi decreti del 7 ottobre 1900, n. 350 e 6 gennaio 1901, n. 5, doveva ancora essere eseguito mediante estrazione a sorte. In tal guisa già una metà dei Commissari elettivi era stata rinnovata, come ne fu data notizia con le comunicazioni fatte a nome del Comitato permanente nelle Sessioni del giugno 1901 e 1902 (1), e quindi l'ultima estrazione a sorte era limitata alla rimanente metà dei Commissari, tenendo conto inoltre delle nomine e delle mutazioni avvenute sino a quel momento nella composizione della Commissione.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1901, pag. 71 — Sessione del giugno 1902, pag. 31.

Il sorteggio fu eseguito da S. E. il Ministro, on. Cocco-Ortu, assistito dal Presidente della Commissione, S. E. Tancredi Canonico, e dal Commissario segretario permanente, onde poi con decreto ministeriale del 7 febbraio 1903, registrato alla Corte dei conti nel successivo giorno 13 e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del 16 aprile 1903, n. 12, pag. 171, furono confermati a far parte della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, come membri elettivi, per il quadriennio 1903-1906:

Baccarani comm. Guglielmo, sostituto avvocato erariale generale;

Boccardo comm. prof. Gerolamo, consigliere di Stato, senatore del Regno;

Gianturco comm. prof. Emmanuele, deputato al Parlamento;

Grippo comm. avv. Pasquale, deputato al Parlamento.

Non fu quindi necessaria alcuna nuova designazione di Commissari elettivi per la composizione del Comitato permanente, onde per esso rimase, immutato ed ultimo provvedimento, il decreto ministeriale dell'11 marzo 1902 col quale fu chiamato a farne parte il comm. Martino Beltrani-Scalìa, senatore del Regno, in sostituzione del comm. Francesco Penserini, che era stato nominato primo presidente della Corte di appello in Cagliari.

Nè vi sarà più bisogno di procedere a sorteggio per la rinnovazione parziale della Commissione, che dovrà tenere dietro a questa Sessione.

Presidenza della Commissione.

Dopo la Sessione del dicembre 1902 e dopo aver preso parte all'annua rinnovazione parziale della Commissione, il nostro Presidente, S. E. Tancredi Canonico, fece sentire come avendo trasferita la sua residenza a Firenze, dove sarebbe definitivamente rimasto anche cessando dall'appartenere alla magistratura, come fra breve sarebbe avvenuto per ragione di età, egli intendeva rinunciare allo ufficio di presiedere questa Commissione, e faceva più specialmente

rilevare come gli sarebbe stato addirittura impossibile di intervenire e di presiedere alle adunanze del Comitato permanente.

Infruttuose riescirono le insistenze di S. E. il Guardasigilli, on. Cocco-Ortu, e del vostro Comitato permanente, sia individualmente, sia collettivamente fatte, affinchè S. E. Canonico consentisse a conservare il suo ufficio per tutto l'anno 1903, col quale compievasi il triennio presidenziale.

Perciò con decreto del 12 dicembre 1903, S. E. il Guardasigilli, on. Ronchetti, accettava le dimissioni di S. E. Tancredi Canonico e nominava Presidente di questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile il prof. comm. Gerolamo Boccardo, consigliere di Stato e senatore del Regno (1).

Lavori del Comitato permanente e della Commissione per la statistica giudiziaria.

La prolungata mancanza del Presidente fece pur troppo sentire i suoi effetti sull'andamento dei lavori della Commissione, sebbene l'opera del Comitato permanente non abbia sofferto interruzione, nè sospensione alcuna.

Dal Presidente, S. E. Tancredi Canonico, prima di allontanarsi da Roma e di presentare le sue dimissioni, era stata delegata la presidenza del Comitato permanente al Direttore generale della Statistica, comm. Carlo De Negri, e dell'opera compiuta sotto la sua direzione vengo ora a rendere conto.

Il Comitato permanente curò la preparazione dei programmi per il lavoro della Commissione nelle due Sessioni ordinarie del giugno e del dicembre 1903, giusta quanto è prescritto dal regolamento organico di questa Commissione (art. 9 e 12 *del R. decreto 7 ottobre* 1900, n. 350). Ottenuta per tali programmi l'approvazione di S. E. il Guardasigilli, ne fu subito data partecipazione ai singoli relatori designati, avvertendoli anche del tempo nel quale presumevasi possibile la convocazione della prima Sessione ordinaria. Nondimeno, nè per il mese di giugno, nè per quello di luglio fu pos-

(1) *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, 16 dicembre 1903, n. 47, pag 637.

sibile la divisata convocazione, onde, sopravvenuta la stagione estiva e feriale, divenne necessario il rinvio della Sessione alla seconda metà del mese di novembre per evitare a molti Commissari un anticipato ritorno e confidando anche che per quel tempo non sarebbe mancata alcuna relazione.

Le dimissioni del Ministero, avvenute sul finire dell'ottobre, furono occasione di altro indugio per la necessità di attendere la nomina del nuovo Ministro Guardasigilli e di informarlo dei nostri lavori e delle condizioni della Commissione, affinchè provvedesse alla nomina del Presidente e autorizzasse la convocazione. Questa era stata anche preannunciata per il 17 dicembre 1903, ma per gli accennati incidenti e perchè ben poche relazioni erano pervenute, sebbene altre ne fossero annunciate, dovette essere nuovamente prorogata.

Il Comitato permanente, pur avendo dovuto obbedire alla necessità di rinviare la prima Sessione ordinaria dal giugno al novembre, confidava che la seconda Sessione non sarebbe stata rinviata oltre il febbraio 1904, per riprendere poi col giugno 1904 l'ordine normale delle adunanze della Commissione quale è prescritto dal ricordato Regio Decreto 7 ottobre 1900, n. 350.

Nonostante l'insolito ritardo nella convocazione di questa Sessione, il Comitato permanente ritiene che anche la seconda Sessione, già da esso predisposta, possa avere luogo non oltre il prossimo mese di marzo per esaurire il lavoro già preparato, dovendo anche ricordare che questi indugi, divenuti frequenti, come quelli talora lamentati nella pubblicazione degli atti di questa Commissione, troppo diminuiscono l'efficacia dell'opera sua.

Il Comitato permanente ha ritenuto necessario di ricordare tutte queste circostanze, non tanto a propria giustificazione, quanto per spiegare come il lavoro della Commissione sia mancato per eccezionali circostanze durante un intero anno, giacchè questa insolita e lunga sosta nei nostri lavori non è passata inosservata, onde è anche argomento di una interrogazione rivolta nella Camera dei deputati al Ministro di grazia e giustizia (1).

(1) Presentata nella seduta del 18 dicembre 1903 dall'on. Monti-Guarneri.

Pubblicazione delle deliberazioni prese dalla Commissione nella Sessione del dicembre 1902.

Le deliberazioni ed i voti, che da questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile furono emessi nella Sessione tenuta dal 15 al 20 dicembre 1902, sono state prontamente pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, in data del 9 gennaio 1903, n. 1, pag. 8.

Relazione sui lavori della Commissione nella Sessione del dicembre 1902.

Successivamente, in data del 10 giugno 1902, il Presidente, S. E. Canonico, presentava al Ministro Guardasigilli la consueta relazione sul lavoro compiuto dalla Commissione nell'ultima Sessione, affinchè potesse essere provveduto all'attuazione di quanto formò argomento dei voti e delle deliberazioni or ora ricordate; ma frattanto il Comitato permanente veniva preparando l'opera sua rispetto a tali deliberazioni per trovarsi in grado di dare pronto adempimento alle decisioni del Ministro, onde a mia volta vengo ad esporre quanto a tale uopo fu fatto.

Distribuzione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione.

Secondo la prescrizione contenuta nella circolare del Ministero della giustizia in data del 12 aprile 1899, e tenuto presente il voto manifestato dalla Commissione nell'ultima Sessione (1), fu inviata con lettere del 27 ottobre 1903, nn. 300 e 301, ai Procuratori generali e ai Primi Presidenti delle Corti d'appello una copia delle relazioni presentate alla Commissione nelle precedenti sessioni, con preghiera di esaminarle e di richiamare l'attenzione delle dipendenti autorità su quei punti di esse che più particolarmente li riguardassero.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 53.

Giustizia amministrativa.

Come già è stato riferito, ebbero esecuzione sino dal 12 dicembre 1902 le deliberazioni di questa Commissione circa la raccolta delle notizie statistiche sulla giustizia amministrativa (1), ma finora nessuna notizia potè essere comunicata.

Fu bensì fatto conoscere che con circolare del 27 gennaio 1903 erano state comunicate dal Ministero dell'interno ai Prefetti delle provincie del Regno le nuove norme per l'accennata statistica e fu ad essi raccomandato che le notizie fossero riassunte sugli appositi prospetti ed inviate separatamente per gli anni 1901 e 1902 con la maggiore sollecitudine possibile. Nondimeno nello scorso mese di dicembre talune Prefetture non avevano ancora trasmessa alcuna notizia ed altre avevano risposto in modo non del tutto regolare, in guisa che fu necessario rivolgere ad esse nuovi inviti e nuove avvertenze.

Perciò, insistendo per ottenere le desiderate notizie statistiche, fu ricordato al Ministero dell'interno che, oltre le notizie concernenti i lavori delle Giunte provinciali amministrative, erano aspettate anche quelle sui lavori della Sezione IV del Consiglio di Stato per il quadriennio 1900-1903.

Collegi di Probiviri per le industrie.

Per proseguire e vieppiù migliorare la indagine e lo studio statistico circa la istituzione e il funzionamento dei Collegi di *Probiviri* per le industrie, fu ricordata con apposita circolare ministeriale del 20 luglio 1903, che presento insieme a questa relazione (*Allegato* I), l'osservanza delle disposizioni all'uopo già date aggiungendo opportuni schiarimenti e richiedendo, secondo il voto provocato dal prof. Mortara con la relazione presentata nella Sessione del giugno 1902 (2), che i prospetti statistici siano d'ora innanzi accompagnati da note esplicative dei presidenti dei singoli Collegi.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 62.
(2) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1902, pag. 211.

È però da ricordare che il Consiglio e l'Ufficio del lavoro, secondo quanto è stato annunciato, hanno iniziato studi per modificare la vigente legge sui *Probi-viri* del 15 giugno 1893, n. 295.

Gratuito patrocinio delle cause civili.

Come circostanza, purtroppo non abbastanza frequente, e come augurio che dei lavori di questa Commissione si diffonda sempre più la conoscenza e ne sia tenuto il debito conto anche come coordinamento di lavoro fra i differenti uffici governativi, ritengo doveroso avvertire come degli studi e delle discussioni di questa Commissione sul funzionamento del gratuito patrocinio sia fatta speciale menzione nella *Relazione sull'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari per l'esercizio finanziario* 1901-1902, pubblicata nello scorso anno a cura del Ministero delle finanze (1).

Ivi in apposito capitolo (IX) sono esposte e studiate nel loro funzionamento le « *attribuzioni dell'Amministrazione demaniale in materia di multe e spese di giustizia penale, di tasse, diritti e spese prenotate a debito, gratuito patrocinio* (pag. 147-167) » mettendo più particolarmente in evidenza il rapporto fra il gratuito patrocinio delle cause civili e la prenotazione a debito (pag. 159-167).

Premessi all'uopo due prospetti statistici delle domande presentate ed accolte per l'ammissione al gratuito patrocinio nelle singole provincie e regioni durante l'esercizio finanziario 1901-1902 e rinviando per altre più particolari notizie alle pubblicazioni annuali della *Statistica giudiziaria, civile e commerciale,* si dimostra come la tutela degli interessi erariali non sia efficacemente garantita, perchè la sorveglianza e il controllo delle Intendenze di Finanza, quali sono attualmente regolati, o non possono funzionare o danno ben scarsi risultati. Così ritenendo come il beneficio dovrebbe essere negato a quanti lo invocano « per ispirito litigioso, con danno e molestia della Finanza e dei terzi » è ricordato anche quanto con l'ultima relazione, presentata a questa Commissione nella Sessione del febbraio 1902 (2), fu rilevato sul meno

(1) Ministero delle finanze — *Relazione sull'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari per l'esercizio finanziario* 1901-1902 — Roma, stab. tipolitografico Calzone-Villa, 1903.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 142 e 148.

regolare funzionamento del gratuito patrocinio per le cause civili. Codesta relazione, ed anche precedenti deliberazioni della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile su tale argomento, sono poi ricordate nuovamente dall'Amministrazione demaniale nello esporre le difficoltà e le anomalie che si riscontrano nel ricupero di spese, tasse e diritti prenotati a debito nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio (pag. 165-167). A giustificazione di tale sommario esame si vollero raccolti « tutti gli elementi per esa-« minare se convenga fare uno studio accurato della materia allo « scopo di avvisare alle possibili modificazioni legislative che ten-« dano a toglier di mezzo abusi e disparità di trattamento ora esi-« stenti, a diminuire il numero dei giudizi artificialmente prolun-« gati, a rendere più equa e ragionevole l'applicazione della legge « del 19 luglio 1880, ad eliminare asprezze fiscali senza perdita per « l'Erario, ed a regolare in modo sicuro il ricupero delle spese nei « giudizi di divisione.

« Si soggiunge del resto che anche la Commissione per la sta-« tistica giudiziaria con apposita deliberazione speciale, presa nella « Sessione del luglio 1898 (1), ebbe a porre in rilievo taluni degli « inconvenienti dei quali si è fatto cenno, e che, con la legge at-« tuale, si verificano nei rapporti del ricupero delle spese giudi-« ziarie prenotate a debito in dipendenza di ammissioni alla clien-« tela gratuita ».

***

Per unificare le fonti delle notizie statistiche concernenti il gratuito patrocinio delle cause civili e per fare cessare la discordanza fra i prospetti statistici uniti ai rapporti annuali dei Procuratori generali presso le Corti di appello, sottoposti all'esame di questa Commissione, e le tavole annuali per la *Statistica giudiziaria, civile e commerciale*, non essendo riescite efficaci le disposizioni date con le circolari ministeriali del 26 dicembre 1896, n. 919 e 6 dicembre 1897, n[i] 1213-22, è stato provveduto, previo accordo con la Direzione generale della statistica, nel modo spiegato con la circolare del Ministro di grazia e giustizia in data del 21 dicembre u. s., che qui unita presento (*Allegato* II).

A questa circolare hanno già risposto quasi tutti i Procuratori

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1898, pag. 83.

generali presso le Corti d'appello assicurando di avere dato opportune disposizioni. Ma il Procuratore generale presso la Corte di appello in Torino non si è limitato a dare questa assicurazione ed ha inviato copia della circolare che a sua volta ha diretta ai Procuratori del Re di quel distretto. Con questa circolare (31 dicembre 1903, n. 87 = 20725/75) è nettamente dichiarata, senza reticenze, la cagione delle lamentate discordanze, ed in essa trova conferma quanto su questo argomento già accennavasi da ultimo anche nelle relazioni, presentate a questa Commissione, sulle tutele dei minorenni (1) e sul gratuito patrocinio (2). Ma purtroppo si conferma anche il dubbio che questo difetto si estenda e vizii tutta la raccolta dei dati della statistica giudiziaria civile, onde queste osservazioni non hanno soltanto un valore retrospettivo, ed è perciò utile che siano qui riferite.

Afferma il Procuratore generale presso la Corte d'appello in Torino, come l'esperienza gli abbia dimostrato che la causa delle accennate discordanze sta nel diverso sistema col quale, ordinariamente, si procede per il medesimo argomento *prima* alla raccolta dei dati statistici generali e *poscia* a quella dei dati statistici speciali richiesti per le singole relazioni particolari fra le quali è anche quella concernente il gratuito patrocinio delle cause civili. Così avviene che ad una prima raccolta, eseguita in tempo ristretto e quando un immediato controllo non è possibile, ne segue altra più accurata e sicura, e per conseguenza si ha fra esse una differenza quasi inevitabile, venendo la seconda raccolta a correggere gli errori, forse scusabili, della prima. Ma poi lo stesso Procuratore generale aggiunge: « Giungono infatti nello scorcio di dicembre le « tavole statistiche; come gli altri dati, si raccolgono anche quelli « riguardanti le cause a gratuito patrocinio *affrettatamente*, e si « spediscono nei *primi giorni* di gennaio. *Poi* i singoli uffici si « accingono alla compilazione dell'*elenco nominativo* delle cause « trattate col gratuito patrocinio,.... giusta la circolare ministeriale « 17 aprile 1897, n. 1429...., accertano la definizione e lo stadio di « ciascuna causa alla fine dell'anno e compilano quindi, *secondo le*

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1899, pag. 266, 267 — Sessione del marzo 1901, pag, 223 — Sessione del giugno 1902, pag, 81, 82 — Sessione del dicembre 1902, pag. 301, 302.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 179.

« *risultanze di questo elenco nominativo,* il prospetto numerico « prescritto con l'ultima circolare ministeriale 31 ottobre 1893, « n. 425-1300. Ed è raro che le più accurate indagini fatte con « miglior agio *sulla base dello elenco nominativo* delle cause di *gra-* « *tuito patrocinio,* non abbiano dato risultati più esatti di quelli « raccolti *anteriormente,* come sopra, e ciò rende inevitabile la di- « scordanza che si lamenta ».

Ciò premesso, il medesimo Procuratore generale ha disposto che « nel gennaio di ciascun anno, una volta compilato e spedito « colla relazione annuale l'*elenco nominativo* delle cause del gra- « tuito patrocinio dell'anno ultimo decorso, si accingano tosto alla « compilazione dell'elenco delle cause stesse, trattate nell'anno in « corso, riportandovi, *senz'altro attendere,* tutte le cause che dalle « indagini fatte sono risultate pendenti alla fine dell'anno ultimo « e poscia iscrivendovi mensilmente le cause in seguito introdotte « nell'anno col beneficio gratuito, tenendo sopra tutte costantemente « viva la loro attenzione, sollecitandone il corso, segnandone gli ab- « bandoni, le transazioni, provocando le revoche del beneficio nei « casi di cui all'articolo 27 della legge 6 dicembre 1865, n. 2627, « mettendosi in somma in grado di desumere dall'elenco *immedia-* « *tamente e con tutta esattezza* a fin d'anno i dati numerici da ripor- « tarsi prima sulle tavole statistiche I-*B* (Conciliatori), III-*B* e IV-*B* « (Preture), VIII-*B* e IX-*B* (Tribunali), per la Direzione generale « della Statistica e *poi* sul prospetto numerico prescritto dalla « citata circolare del 1893. Allora i dati di questo e di quelle sa- « ranno pienamente concordi e se discordanze si rileveranno, queste « si dovranno necessariamente attribuire alla negligenza dei fun- « zionari incaricati di tale servizio ».

Ma d'ora innanzi questo *prospetto numerico,* prescritto con la circolare ministeriale del 15 giugno 1891, n. 25274 1243 e modificato poi con la ricordata circolare ministeriale del 31 ottobre 1893, n. 425-1300 e con quella del 6 dicembre 1897, n[i] 1213-22, non sarà più necessario perchè sostituito da una nuova copia delle tavole statistiche annuali che servono per la compilazione della statistica generale e cioè della tavola I-*B* per il riassunto delle cause trattate avanti i Conciliatori, delle tavole III-*B* e IV-*B* per quelle delle Preture, delle tavole VIII-*B* e IX-*B* per quelle dei Tribunali e della tavola XVI-*B* per le cause trattate avanti le Corti d'appello.

Conosce la Commissione come procede la compilazione annuale delle tavole della statistica giudiziaria. Ogni Autorità giudiziaria provvede a compilare la tavola originale o *parziale* delle notizie statistiche concernenti la propria *competenza* e la propria *circoscrizione*, che rimane come minuta presso l'ufficio, ed una copia di essa è inviata all'Autorità giudiziaria immediatamente superiore, la quale provvede a compilare la *tavola riassuntiva*, per tutta la propria circoscrizione, delle notizie contenute nelle tavole parziali; una copia di questa tavola riassuntiva è poi inviata, ove ne sia il caso, all'altra Autorità giudiziaria superiore per la compilazione del successivo riassunto per la rispettiva circoscrizione, e così di seguito fino alla compilazione dei riassunti generali per l'intero distretto della Corte d'appello, fatti dalla Segreteria della Procura generale presso la Corte medesima, sui risultati già riassunti per circondario, delle notizie riguardanti rispettivamente i Conciliatori, i Pretori e i Tribunali. In tale guisa e per quanto concerne il gratuito patrocinio delle cause civili, gli *Uffici di conciliazione*, essendo al primo grado della gerarchia, compilano soltanto *prospetti parziali*, cioè per la propria circoscrizione; coi dati in questi prospetti contenuti si formano dalle singole *Preture* i *prospetti riassuntivi* per i rispettivi mandamenti; dalle *Procure del Re* i *prospetti riassuntivi* per circondari e dalla Procura generale presso la *Corte di appello* i *prospetti riassuntivi* generali delle medesime notizie per l'intero distretto. Analogo sistema e procedimento è seguito per raccogliere e riassumere le notizie statistiche concernenti gli affari di competenza delle Preture e dei Tribunali, mentre le Corti di appello, come è ovvio, per gli affari di loro competenza non debbono compilare che il *prospetto parziale*. All'uopo annualmente la Direzione generale della statistica trasmette per tutte le Autorità giudiziarie gli esemplari dei prospetti da riempire con le richieste notizie statistiche, inviando anche un foglio contenente le *norme per la distribuzione* di essi. In questo foglio è indicato quali dei detti esemplari debbano servire per raccogliere le notizie *parziali* od originali per ogni Autorità giudiziaria, quali per i *prospetti riassuntivi*, nonchè quali e quanti dei detti prospetti o tavole siano assegnati alle singole Autorità, quali e quanti di essi debbano poi essere mandati alla Direzione generale della statistica. A cominciare dall'anno 1903, fu poi inviata alle Corti d'appello una nuova copia oltre le tre

che già ad esse si mandavano per la formazione dei prospetti riassuntivi, avvertendo che questa quarta copia deve appunto servire ed essere poi unita al rapporto prescritto con la ricordata circolare ministeriale del 31 ottobre 1893, n. 425-1300. Inoltre, affinchè fosse più facilmente compresa la destinazione che deve avere questa quarta copia degli esemplari dei singoli prospetti, si ebbe cura che essi fossero inviati alle Procure generali entro apposita copertina sopra la quale furono scritte l'indicazione dell'uso al quale i prospetti sono destinati e le avvertenze circa le notizie statistiche che nei prospetti medesimi debbono essere segnate.

Fu poi maggiormente spiegata tale innovazione con la circolare ministeriale, che ho presentato con queste comunicazioni, ove è dichiarato come quest'ultima copia delle tavole statistiche annuali sul gratuito patrocinio delle cause civili venga, per le notizie dell'anno 1903, a prendere il posto del prospetto numerico riassuntivo già prescritto con la ripetuta circolare del 31 ottobre 1893. Rimane però conservato e dovrà tuttora essere annualmente compilato l'*elenco nominativo,* ordinato con le circolari ministeriali del 30 marzo 1879, n. 6834-813, e 27 dicembre 1881, n. 1025, e la compilazione di questo elenco deve servire, come saviamente avverte il Procuratore generale presso la Corte di appello in Torino, non soltanto per il rapporto annuale dei Procuratori generali richiesto dal Ministero di grazia e giustizia, ma anche e precipuamente per l'efficace e solerte esercizio, nel corso dell'anno, della sorveglianza affidata ad essi ed ai Procuratori del Re sul regolare funzionamento del gratuito patrocinio.

Perciò, opportunamente è stato rilevato dal Procuratore generale presso la Corte di appello in Torino, che giova sempre procedere *prima* alla compilazione dell'*elenco nominativo* delle cause civili affidate al gratuito patrocinio e *successivamente*, con la scorta di questo elenco nominativo, alla compilazione delle corrispondenti tavole statistiche (I-*B*; III-*B* e IV-*B*; VIII-*B* e IX-*B*; XVI-*B*) ossia dei *prospetti numerici riassuntivi.* Riuscirà così più facile la compilazione di questi ultimi prospetti, avendosi già raccolto il materiale statistico per le cause a gratuito patrocinio separatamente da quello di tutte le altre cause e non dovendosi fare altro che tradurre in cifre i dati contenuti negli elenchi nominativi. Quanto giovi alla esattezza delle notizie statistiche la raccolta di

esse col mezzo di registrazioni nominative è notorio, onde ogni qualvolta ciò si renda possibile dovrebbe essere fatto, anche senza aspettare superiori istruzioni, tanto più se ciò non solo giovi alla maggiore esattezza, ma risponda anche ad un migliore ordinamento ed a semplificazione del lavoro. Le disposizioni, date dal Ministero di grazia e giustizia dall'anno 1878 in poi, per regolare la sorveglianza sul gratuito patrocinio delle cause civili, furono tutte ricordate anche con l'ultima relazione presentata su tale argomento a questa Commissione (1), ma soltanto il Procuratore generale presso la Corte di appello in Torino ha ora riconosciuto il modo più naturale e conveniente per semplificare il lavoro e per assicurare esattezza tanto alle tavole statistiche annuali, quanto allo studio, che deve formare argomento del suo rapporto annuale, concernente la sorveglianza sulle cause civili affidate al gratuito patrocinio, mentre nessuno ha ancora rilevato come possa giovarsi della prima parte delle tavole XV e XVIII della *Statistica giudiziaria civile* per fornire le notizie sul lavoro delle Commissioni di ammissione richieste con la ripetuta circolare ministeriale del 31 ottobre 1893! — Adottato il logico sistema di compilare *prima* l'elenco nominativo e *dopo* le tavole statistiche, diviene superfluo il prospetto numerico riassuntivo, quale veniva compilato e trasmesso colla Relazione annuale, ma neppure più gioverebbe per confronto e, siccome contiene minori notizie che le tavole statistiche, rappresenterebbe soltanto un lavoro inutile. Invece su queste tavole statistiche, sia *parziali*, sia *riassuntive*, così formate, possono le autorità locali compilare le proprie relazioni e giovarsene a corredo di esse. — Nè può essere ammessibile, nè scusabile l'asserita frettolosa compilazione delle tavole che si inviano alla Direzione generale della statistica. La fretta può essere giustificata per la raccolta dei dati che servono per la relazione o discorso inaugurale, i quali si riferiscono ad un periodo di undici mesi, e sono perciò provvisori; ma dopo la lettura della relazione inaugurale dell'anno giuridico questi dati vengono completati colle risultanze statistiche del dodicesimo mese, e il lavoro di integrazione si fa con ogni comodo, a giudicare dal tempo in cui sono mandate alla Direzione generale della statistica le notizie dell'intero anno, le quali arrivano, meno rarissime eccezioni, verso

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 178, 179.

la fine del primo trimestre e talora anche del primo quadrimestre dell'anno! — Non manca dunque il tempo per una esatta compilazione *prima* dell'*elenco nominativo*, *poi* delle *tavole statistiche*; chè se la compilazione dell'elenco nominativo fosse normalmente e diligentemente preordinata, se ne avvantaggerebbe di sempre maggiore sollecitudine anche la compilazione delle tavole statistiche annuali. E se nondimeno rimanesse qualche possibilità di errore, e questo fosse successivamente scoperto nella preparazione del rapporto annuale che si manda al Ministero della giustizia, nulla vieta che alla Direzione generale della statistica siano richieste per correggerle le tavole statistiche che fossero state ad essa già inviate, come fin da ora avviene.

Le dichiarazioni e le disposizioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino si allontanano tanto dalle monotone, consuete rassicuranti affermazioni, che ne sembrò opportuno riferirle e di aggiungere ad esse alcune spiegazioni per eliminare possibili dubbi di interpretazione e come norma a chi non avesse ancora dato alcun simile provvedimento per l'osservanza di quanto è stato prescritto con la recente circolare ministeriale, non che al fine di richiamare viemaggiormente l'attenzione della Direzione generale della statistica su quanto concerne la raccolta dei dati generali della statistica giudiziaria per quelli ulteriori provvedimenti, che potrà riconoscere opportuni ad assicurare la maggiore esattezza e per ottenere da tutti gli uffizi giudiziari eguale diligenza.

Assegnazione dei condannati a lavori di bonificamento.

Nella prossima Sessione riferirà a questa Commissione sulle condizioni degli stabilimenti penitenziari il Direttore generale delle carceri, comm. Doria. Senza punto anticipare alcuna discussione, quale potrà essere provocata da quella relazione, circa l'applicazione ed il funzionamento, finora ottenuto, del sistema penitenziario stabilito dal Codice penale italiano e soltanto per non interrompere la consuetudine finora osservata, pare opportuno ricordare qui le più recenti proposte e i provvedimenti legislativi, che hanno rapporto con tale argomento.

Con le comunicazioni, fatte dal Comitato permanente nella Ses-

sione del marzo 1901, fu data notizia del progetto di legge, allora presentato dal Ministro di grazia e giustizia, on. GIANTURCO, per l'*impiego dei condannati nei lavori di dissodamento e di bonificamento dei terreni incolti e malsani* (1).

Intanto il senatore BELTRANI-SCALÌA presentava di sua iniziativa al Senato del Regno un disegno di legge, letto nella tornata del 25 marzo 1901, svolto e preso in considerazione nella tornata del successivo giorno 27, per « *Modificazioni ed aggiunte alla legge* 8 *luglio* 1883, *n.* 1489 (*serie* 3ª), *concernente il bonificamento dell'Agro Romano* » (2), ed in data del 16 aprile 1901 presentava, a nome dell'Ufficio Centrale, la relazione per tale disegno di legge (3).

Parte principale di questa proposta, e forse nucleo di essa, era il considerare la bonificazione dell'Agro Romano come una lavorazione carceraria, fatta coi fondi a tale uopo iscritti nel bilancio dello Stato e con la mano d'opera dei condannati.

All'uopo proponevasi formalmente la modificazione dell'attuale sistema penitenziario, accettando in parte, ma con differenti modalità, le innovazioni che, soltanto in via transitoria, erano state proposte col ricordato progetto dell'on. Gianturco, e cioè l'abbreviazione della segregazione cellulare e il maggior computo del tempo occupato nei lavori di bonificamento a diminuzione della durata della pena inflitta.

Proponeva quindi il senatore Beltrani-Scalìa:

« L'Amministrazione carceraria potrà destinare a questi lavori di bonificazione i condannati alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, senza sottoporli al periodo di segregazione cellulare continua o notturna » (Art. 13).

« Per i condannati, addetti ai lavori di bonificazione in esecuzione della presente legge, un anno compiuto di lavoro equivarrà a mesi quindici per gli effetti della pena » (Art. 14).

Non riferirò gli argomenti, esposti dal proponente con incisiva sobrietà, a giustificazione di questo progetto di legge e della parte

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del marzo 1901, pagine 7 e segg. 77 e segg.

(2) *Atti parlamentari* - SENATO DEL REGNO — Legisl. XXI, 1ª Sessione 1900-1901 — Discussioni, pag. 1253, 1302-1305.

(3) *Ibidem* — Documenti, n. 101.

preponderante in esso fatta al lavoro dei condannati; ma basterà accennare come fossero da lui ricordati i voti precedenti e gli esperimenti fatti dell'impiego di condannati nei lavori di bonificazione; poi, che il Codice penale ha diminuito la durata della pena crescendone la intensità, perchè una parte dovrebbe essere espiata con segregazione continua nella cella ed in parte con solo isolamento notturno, ma che la riforma penitenziaria sancita dalla legge non trova normale applicazione; che l'Amministrazione carceraria spende annualmente quattro milioni di lire per occupare i condannati negli stabilimenti penali industriali, senza alcun suo profitto, anzi lavorando a perdita. Inoltre era dimostrato il grande spostamento, che avviene nelle occupazioni dei condannati lavoranti, perchè gli agricoltori condannati a più di un anno di pena sono in ragione di 42.2 per cento, mentre soltanto l'8.1 per cento può trovare occupazione nei lavori agricoli e come molti siano i condannati che necessariamente rimangono disoccupati ed oziosi.

Questo progetto di legge fu poi ritirato dallo stesso proponente, allorchè fu dichiarato in nome del Governo al Senato, che sulla più larga destinazione dei condannati a lavori di bonificazione facevasi di nuovo particolare assegnamento col disegno di legge, che per « *Modificazioni ed aggiunte alla legge* 8 *luglio* 1883, *n.* 1489 (*Serie* 3ª), *concernente il bonificamento dell'Agro romano* » fu poi presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 1902 dal Ministro di agricoltura, on. Baccelli, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, on. Zanardelli, e dei Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della guerra (1).

La relazione ministeriale, che accompagnò questo disegno di legge, avvertiva che avrebbe detto « *in breve* dell'impiego dei con- « dannati in alcuni lavori di bonificamento sui fondi espropriati, « che si *trovassero nei luoghi insalubri della zona* . . . . La disci- « plina cui questa specie di lavoro è assoggettata offre i mezzi per « la preservazione di essi dalle influenze maligene ». Ricordava poi la stessa relazione come fosse desiderio vivissimo dell'Amministrazione carceraria « che si ispira ai concetti della scienza moderna », che fosse trovato « modo ragionevole di permettere ai

(1) *Atti parlamentari* — Camera dei Deputati — Legisl. XXI, 2ª Sessione 1902, Doc. n. 209.

condannati di lavorare all'aperto » e rammentava i precedenti progetti di legge su questo argomento, aggiungendo poi come non trovasse neppure possibile che contro il proposto provvedimento « si « elevi l'obbiezione della concorrenza dei condannati al lavoro li- « bero delle classi operaie; giacchè ai primi era riservato unica- « mente il campo, dove gli altri non potrebbero trovare le guaren- « tigie e la mercede che altrove troveranno in larga misura ».

Secondo questo disegno di legge dovevano essere istituite, d'accordo fra il Ministero dell'interno e quello di agricoltura, *colonie penali mobili* alle quali sarebbe spettato il compito delle opere primordiali di bonificamento ed avrebbero potuto essere ordinate anche a scopo di bonificamento nei fondi dei privati, in quanto questi ne avessero fatta richiesta e fosse intervenuto un accordo con l'Amministrazione carceraria circa il regolamento e la mercede del lavoro con « giusta tutela, insieme con gli interessi dello Stato, del diritto professionale della classe lavoratrice ».

La proposta era poi formulata nell'articolo 6 del progetto nei termini seguenti:

« È data facoltà al Ministero di agricoltura, d' intesa col Mini- « stero dell'interno, di stabilire colonie penali mobili, nei luoghi più « intensamente colpiti dalla malaria per bonificare e ridurre a col- « tura i terreni espropriati, che rimanessero invenduti, per essere « poi alienati a norma delle precedenti disposizioni.

« Le stesse colonie penali mobili, potranno essere stabilite, su richiesta dei privati, nei loro fondi a scopo di bonificamento.

« Le spese delle colonie penali mobili saranno iscritte nel bilancio del Ministero dell' interno. » (*Omissis*).

Ma la proposta non fu accolta dalla Commissione parlamentare, che riferì su questo disegno di legge (1), forse perchè essa volle togliere tutto quanto concerneva la colonizzazione interna (pag. 7) e perchè più particolarmente fermò la sua attenzione sul « difetto di viabilità che rende più disagevole il bonificamento « agrario e ne scema l'utilità », onde del lavoro dei condannati si occupò soltanto incidentalmente per osservare (pag. 6-7) che « l'im- « piego de' reparti di truppa disponibile a questo genere di lavori,

(1) *Atti Parlamentari* — CAMERA DEI DEPUTATI — Legisl. XXI — 2ª Sessione 1902-1903, Doc. n. 209-A — Presidente e relatore, on. CHIMIRRI.

« è autorizzato dalla legge del 1868 sulle strade obbligatorie, e po-
« tranno con poca spesa e senza difficoltà esservi adibiti i condan-
« nati, custodendoli temporaneamente nei forti, eretti nelle zone di
« bonificamento, per la difesa della capitale. »

Così, senza però darne alcuna speciale ragione, proponeva di circoscrivere la ricordata proposta ministeriale nei termini seguenti:

Art. 16. « È data facoltà al Ministro dei lavori pubblici, d'in-
« tesa coi Ministri dell'interno e della guerra, d'impiegare i con-
« dannati, e i riparti di truppa disponibile, alla costruzione delle
« strade obbligatorie dell'agro romano.

« In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sarà in-
« scritta ogni anno la spesa di lire 50,000 per pagare il soprasoldo
« alle truppe e la retribuzione ai condannati impiegati in codesti
« lavori ».

Nella discussione fu, dalla Camera dei deputati, eliminata l'opera dei « *reparti di truppa disponibile* » e quindi anche l'intervento del Ministro della guerra, dimezzando inoltre la spesa, che era stata proposta a carico del Ministero dei lavori pubblici, in guisa che rimanevano assegnate sole lire 25,000 annue per la retribuzione dei condannati (art. 17).

Nei ripetuti passaggi di questo progetto di legge dalla Camera dei Deputati al Senato e di nuovo dal Senato alla Camera, nessuna altra modificazione fu recata, nè alcuna discussione fu sollevata circa l'impiego dei condannati nella costruzione delle strade obbligatorie dell'agro romano e la proposta, così ristretta nei limiti surriferiti, divenne l'articolo 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474.

È da notare però che questa disposizione non altera, nè autorizzerebbe ad alterare in alcuna guisa l'attuale sistema penitenziario, non contenendo essa alcuna esplicita deroga, nè essendovi incompatibilità con le disposizioni del codice penale e dell'ordinamento degli stabilimenti carcerari. D'altronde nessuno avrebbe interesse o modo per ottenere la più rigorosa applicazione di quelle disposizioni, qualora da esse si allontanasse l'Amministrazione carceraria per un più largo impiego dei condannati nei lavori agricoli, come ora rimangono in tanta parte inosservate sia per la segregazione cellulare, sia lasciando nell'ozio i condannati! Ma con questa nuova legge si ha soltanto la designazione, non saprei dire quanto

necessaria in confronto all'articolo 14 del codice penale, di una specie di lavoro all'aperto cui potranno essere destinati i molti condannati agricoltori, che ora diconsi forzatamente disoccupati!

Nondimeno, allorquando il disegno di legge passò per la prima volta dalla Camera dei deputati al Senato (1), si aggiunse agli altri Ministri proponenti anche il Ministro di grazia e giustizia, che poi con essi controfirmò la legge. Ma forse ciò avvenne più che altro per le questioni di diritto privato, che la legge medesima risolve.

Però la prima relazione ministeriale su questo progetto di legge (2), quando ancora non appariva alcun accordo col Ministro di grazia e giustizia, a maggiore giustificazione della ricordata proposta per le colonie penali mobili, avvertiva: « Ma quel che « più importa, il Ministro dell'interno, on. Giolitti, vi presenterà « un disegno di legge, che appunto ha per oggetto di offrire ai « condannati come precipuo mezzo di espiazione e di emenda, il « lavoro (*sic*) » (pag. 14)!

Infatti nella seduta del 6 dicembre 1902, il Ministro dell'interno (on. Giolitti), senza che resulti di alcun accordo con altri suoi colleghi e quindi neppure col Ministro di grazia e giustizia, presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge *sull' impiego dei condannati nei lavori di bonificazione di terreni incolti o malarici* (3).

La breve relazione, che accompagna questo disegno di legge, sfiora, forse troppo fugacemente, talune questioni sul lavoro dei condannati e per affermazioni, forse troppo recise, suggerirebbe osservazioni, che però qui non possono trovare posto.

D'altra parte essa più specialmente ricorda i voti ripetuti nel Parlamento per impiegare la mano d'opera dei condannati nelle grandi opere di bonificamento ed afferma che un vasto campo di azione è aperto all' Amministrazione carceraria per esplicare la propria attività, destinando ai lavori di bonificazione dei terreni incolti e malsani la maggior parte dei detenuti, che prima della con-

(1) *Atti parlamentari* — SENATO DEL REGNO — Legisl. XXI — 2ª Sess. 1902-1903, Doc. n. 189.

(2) *Atti parlamentari* — CAMERA DEI DEPUTATI — Legisl. XXI — 2ª Sess. 1902, Doc. n. 209, pag. 14.

(3) *Atti parlamentari* — CAMERA DEI DEPUTATI — Legisl. XXI — 2ª Sess. 1902, Doc. 255.

danna erano occupati in lavori di campagna, onde, ricordati gli esperimenti già fatti, addita gli ostacoli, che ad affrettare la bonificazione della Sardegna (1) e a dare efficace impulso a quella dell'Agro Romano con l'opera dei condannati si trovano nelle disposizioni del Codice penale e del regolamento generale carcerario. Questi ostacoli sarebbero rimossi « qualora il Governo, *dopo di avere fatto espiare* « *il primo periodo della pena con la segregazione cellulare sancita* « *dall'articolo* 13 *del Codice penale*, avesse facoltà di applicare ai « lavori di dissodamento e bonifica dei terreni incolti e malsani le « parecchie migliaia di condannati alla reclusione od alla detenzione « che ora sono occupati o si trovano disponibili per mancanza di « lavoro nell'interno degli stabilimenti di pena ordinaria ».

Sembrerebbe quindi che si voglia mantenere il periodo di segregazione cellulare continua per i condannati alla reclusione, ma togliere tanto per essi, quanto per i condannati alla detenzione, il lavoro in comune nell'interno degli stabilimenti carcerari con segregazione notturna, estendendo quindi anche ai condannati alla detenzione la destinazione al lavoro agricolo, fuori degli stabilimenti penitenziari.

In tal guisa il sistema penitenziario accolto dal Codice penale, sarebbe ridotto a due soli periodi per i condannati alla reclusione cessando perciò di essere graduale e sarebbe addirittura trasformato per i condannati alla detenzione !

Ma poi il disegno di legge, che si riassume tutto in un solo ed unico articolo, potrebbe far supporre e condurre ad una assai maggiore semplificazione del sistema carcerario, discostandosi sempre più da quello sancito dal Codice penale, sino a confondere e ad assimilare totalmente nella espiazione le due pene della reclusione e della detenzione, perchè formulato nei termini seguenti: « È data facoltà al Governo del Re di valersi dei condannati alla « reclusione e alla detenzione, *qualunque sia la durata della pena* « *che devono scontare*, per destinarli ai lavori di bonifica dei terreni « incolti e malsani ».

Fu annunciata la presentazione della relazione della Commissione parlamentare su questo disegno di legge in data del 28 giugno 1903, per opera dell'on. Luigi Lucchini, ma non sarebbe stata ancora stampata e perciò non ci fu dato di averne notizia !

(1) Legge 2 agosto 1897, n. 382.

Ricovero di minorenni per correzione paterna.

Secondo le avvertenze del relatore, senatore Beltrani-Scalìa, nella Sessione del dicembre 1902 (1), furono fatte alcune proposte alla Direzione generale delle carceri, per eliminare in quanto sia possibile, e per riconoscere entro quali limiti siano da ritenere inevitabili, le discordanze finora rilevate fra le notizie date dalla statistica carceraria sul ricovero dei minorenni per correzione paterna e quelle sul medesimo argomento raccolte per la statistica giudiziaria civile e precisamente fra il numero dei decreti di ricovero emessi dai Presidenti dei Tribunali e il numero dei minorenni ricoverati. Di recente si ebbe risposta di cortese adesione.

Intanto con circolare ministeriale del 21 dicembre 1903, che insieme alle altre, finora ricordate, qui unita presento (*Allegato* III), fu richiamata su questo importante argomento l'attenzione dei Primi Presidenti delle Corti d'appello avvertendoli, come aveva proposto il relatore, senatore Beltrani-Scalìa, della necessità di non omettere su questo argomento il prescritto speciale rapporto annuale, anche quando essi debbano quasi contemporaneamente trattarne nel rapporto triennale sui provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà.

Con le altre deliberazioni della Commissione fu fatto presente al cessato Ministro Guardasigilli anche il voto di riforma dell'istituto della correzione paterna; ma poi il Comitato premanente, avvertendo come fra breve debba essere nuovamente riferito alla Commissione sui provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà, riconobbe opportuno di aspettare questa relazione e forse anche l'altra, prossima anch'essa, sul ricovero dei minorenni per correzione paterna, al fine di riprendere in esame con nuovi elementi lo studio delle proposte riforme.

Emigrazione di minorenni.

Della deliberazione presa da questa Commissione di estendere le indagini circa la emigrazione dei minorenni anche a quelli che non

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 24, 101.

sono sottoposti a tutela (1), fu informato il R. Commissariato per l'emigrazione ricordando la precedente richiesta di notizie su questo argomento (2), ma senza alcun esito, onde furono di recente fatte nuove premure, rimaste finora infruttuose.

Nondimeno sembra opportuno aspettare queste notizie per esaminare poi con la scorta di esse se e quali provvedimenti siano da provocare per la istituzione delle tutele dei minorenni italiani rimasti orfani all'estero o per il rimpatrio di essi, secondo il voto manifestato nell'ultima Sessione di questa Commissione (3).

Tutele dei minorenni — Esenzione degli atti dalla tassa di bollo.

Il voto più volte manifestato e anche confermato nell'ultima Sessione da questa Commissione, e perciò ripetutamente fatto presente al Ministero delle finanze, circa la esenzione da ogni tassa degli atti per le tutele dei minorenni, è stato ricordato dall'Amministrazione del demanio con la relazione poc'anzi accennata, come una delle possibili e desiderate innovazioni per correggere la vigente legge sulla tassa di bollo.

Se per tale via può apparire non troppo prossimo l'esaudimento dei voti di questa Commissione, nondimeno importante è tale riconoscimento, quale un primo passo o meglio come una formale e pubblica promessa, onde pare opportuno riferire qui le parole di quella relazione (4), sotto molti aspetti tanto importante ed autorevole.

Affermasi con la detta relazione come sembri « indicato un « provvedimento legislativo, il quale tenda almeno a diminuire le « censure di irrazionalità e di ingiustizia mosse all'assetto delle no- « stre tasse di bollo per gli atti giudiziari introducendo un tributo « sotto forma di tassa *ad valorem* » ; ma poi aggiunge « e qui cade

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1902, pag. 24.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 112.

(3) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 11, 52.

(4) MINISTERO DELLE FINANZE — *Relazione sull'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari per l'esercizio finanziario* 1901-902 — Roma, stab. tipo-litografico Calzone-Villa, 1903, pag. 75 e 76.

« a proposito osservare che la vagheggiata riforma porgerebbe occa- « sione propizia per istudiare, con ispirito di benevolenza, in con- « formità di voti già espressi anche nel nostro Parlamento, la « materia delle tutele dei minorenni e degli interdetti, giacchè le « tasse di bollo da 2 a 3 lire, secondo i casi, sono di serio ostacolo « alla regolare istituzione ed al funzionamento di questi importanti « affari giuridici, mentre le agevolazioni escogitate ed attuate nel « campo amministrativo non approdarono ad effetti soddisfacenti; e « d'altra parte considerazioni d'indole sociale e d'ordine pubblico « inducono a favorire, entro limiti razionali, lo sviluppo dell'Istituto « della tutela, di questa protezione giustamente accordata dalla « legge ai minorenni ed agli interdetti. A riforma consimile si « mostrò inclinato il Ministero di grazia e giustizia, come da nota « del 21 agosto 1901 n. 21-6/1930 diretta a quest'ufficio centrale.

« E anche la Commissione per la statistica giudiziaria e nota- « rile espresse il voto, richiamato di recente dai Procuratori gene- « rali del Re presso le Corti di appello di Cagliari, Bologna, Napoli « e Roma, per l'esenzione da ogni tassa o spesa per le tutele con « patrimonio non superiore a lire 3000 » (1).

Tutele dei minorenni — Registri delle tutele e unificazione delle fonti statistiche.

Nell'ultima Sessione fu presentato dal Comitato permanente un progetto di riforma dei registri ora in uso, per le tutele dei minorenni, col duplice intento di agevolare la vigilanza su questo servizio ed il modo di raccogliere più sicure notizie statistiche sul suo andamento. Avvertiva però il Comitato che quel progetto doveva essere completato nei suoi particolari (2), ma intanto domandò alla Commissione il suo voto sulle tre parti fondamentali della proposta riforma, e cioè:

1° istituzione di una scheda per tutte le tutele in corso al principio dell'anno in cui avrà effetto la riforma;

2° soppressione degli attuali elenchi nominativi, istituiti colle

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 53 e 371.
(2) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1902, pag. 72-73.

circolari del Ministero di grazia e giustizia del 16 novembre e 6 dicembre 1896, nn. 1413-905, 31 dicembre 1897, n. 1226 e 27 ottobre 1898, n. 1537;

3° adozione di tre prospetti numerici.

Ottenuta l'approvazione della Commissione, il Comitato si diede cura di studiare la compilazione definitiva della scheda e dei ricordati prospetti numerici.

Un esemplare della scheda e dei prospetti è ora presentato con queste comunicazioni (*Allegato* IV), ma consenta la Commissione un breve cenno ad illustrazione dei modelli medesimi, i quali, ove la proposta innovazione ottenga, come si spera, la sanzione del Ministro Guardasigilli, dovrebbero essere resi obbligatori durante il corrente anno e inviati alle Autorità giudiziarie con apposite particolareggiate istruzioni, affinchè esse possano predisporne in tempo utile l'adozione dal 1° gennaio dell'anno venturo.

***

Come fu già avvertito con le precedenti comunicazioni, la scheda per le tutele dei minorenni si svolgerà in doppio foglio e nelle due facciate esterne dovrà contenere tutte le notizie di carattere permanente. Così nella facciata anteriore contiene:

l'elenco dei minorenni sotto tutela;
le notizie concernenti il fatto che origina la tutela;
le notizie riguardanti l'eventuale trasferimento della tutela da una ad altra pretura;
i componenti il consiglio di famiglia o di tutela.

E nella facciata posteriore sono le notizie:

sull'inventario;
sul patrimonio inventariato;
sui minorenni usciti di tutela;
sulla chiusura definitiva della tutela.

La parte interna della scheda, a forma di registro, raccoglie tutte le notizie sui fatti, che riguardano il funzionamento della tutela, e cioè:

le convocazioni dei consigli tutelari;
le deliberazioni dei consigli medesimi;
gli stati annuali.

In questa parte interna della scheda potranno essere introdotti tanti fogli intercalari quanti ne occorrano per fare le annotazioni concernenti il funzionamento della tutela e che si rendessero necessarie durante il tempo in cui la tutela rimane aperta.

La forma speciale della scheda ha suggerito di chiamarla *registro-schedario* e potrà così sostituire, in parte, l'attuale registro, prescritto dall'articolo 343 e seg. del Codice civile, e che conserverebbe anche nell'avvenire la forma attuale, giusta il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (art. 34, n. 2, mod. n. 12), soltanto per le tutele degli interdetti.

Ad agevolare lo spoglio delle notizie statistiche, il Comitato propone di fare stampare il registro-schedario su carta di due differenti colori, uno per le tutele dei minorenni legittimi e l'altro per quelle dei minorenni illegittimi, in modo che si possano con facilità discernere i registri-schedari di una categoria da quelli dell'altra.

Questi registri dovrebbero essere compilati, come fu detto, per tutte le tutele esistenti al principio dell'anno 1905, qualunque sia il tempo in cui esse furono istituite.

Da essi si dovranno alla fine di ciascun anno ricavare le notizie richieste coi tre appositi prospetti numerici già accennati, e cioè:

a) Prospetto delle tutele per le quali fu costituito il consiglio di famiglia o di tutela durante l'anno.

In questo primo prospetto dovranno essere indicate separatamente le tutele riguardanti minorenni legittimi da quelle per minorenni illegittimi, e per ciascuna categoria le tutele con patrimonio separatamente da quelle senza patrimonio, indi, rispetto a ciascuna delle dette specie di tutele, si avrà la indicazione dei fatti che le hanno originate, del tempo decorso dal fatto stesso alla denuncia per parte di chi ne era obbligato, del tempo trascorso dalla denuncia alla costituzione del consiglio tutelare. Inoltre si dovranno qui indicare i minorenni compresi in ciascuna tutela ed i loro rapporti di convivenza col tutore, coi parenti o con altre famiglie.

b) Prospetto delle tutele esistenti al 1° *gennaio e aperte nel corso dell'anno.*

Dovranno in questo prospetto essere registrati i fatti svoltisi durante l'anno, e cioè il numero delle adunanze dei consigli tute-

lari, le deliberazioni da essi prese, le notizie sugli inventari, su gli stati annuali e sui tutori, con quelle specificazioni che sarebbe troppo lungo qui enumerare, ma che è facile rilevare dalla testata di questo prospetto.

c) *Prospetto del movimento annuale delle tutele.*

Non basta conoscere il numero delle tutele aperte in un anno e che per queste, come per le altre preesistenti, siano date tutte le più importanti notizie del loro funzionamento, ma occorre anche formare, per così dire, il bilancio fra le tutele preesistenti e quelle sopravvenute in ogni anno, fra quelle cessate e quelle rimaste aperte alla fine dell'anno medesimo e riconoscere così d'anno in anno quante tutele rimangono aperte per l'anno successivo, togliendo le incertezze che sempre si ebbero a lamentare per questa indicazione, essendo essa fondamentale per studiare gli annuali mutamenti nel numero delle tutele. Tutte queste notizie presentano l'accennato terzo prospetto rispetto tanto ai *consigli tutelari*, quanto ai *minorenni* e sempre colle fondamentali distinzioni da principio indicate fra le tutele per i minorenni legittimi e quelle per illegittimi e per ognuna di tali specie fra le tutele con patrimonio e quelle senza patrimonio.

Registri dello stato civile.

Come fu rilevato nell'ultima Sessione con la chiara relazione del comm. Cocucci (1), un notevole miglioramento si ottenne nell'accertamento delle irregolarità che purtroppo tuttora si lamentano nella compilazione degli atti e nella tenuta dei registri dello Stato Civile, mercè i prospetti all'uopo predisposti da S. E. il senatore Canonico, già presidente di questa Commissione.

Secondo i voti manifestati nella discussione provocata dalla ricordata relazione, il Comitato permanente si è studiato di rendere più completi quei prospetti, provvedendo anche a risolvere i dubbi sollevati circa la interpretazione delle istruzioni date sull'uso di

(1) *Atti della Commissione* — Sessione dicembre 1902, pag. 42-47, 267 e seguenti.

essi. Le modificazioni all'uopo proposte ottennero l'approvazione di S. E. il Guardasigilli, il quale con la circolare del 21 dicembre 1903, che ho l'onore di presentare (*Allegato* V), ha prescritta, in sostituzione dei due prospetti uniti alla circolare ministeriale del 7 luglio 1900, n. 1839-xviii-1475, l'adozione dei nuovi prospetti per raccogliere tutte le desiderate notizie.

Tenendo conto della fatta esperienza si cercò principalmente di ottenere una più sicura determinazione delle singole infrazioni e di *evitare una eccessiva specificazione di esse* per differenze apparenti, anzichè sostanziali, quale già si ebbe a rilevare per i distretti di alcune Corti di appello e che indubbiamente non attestava diligenza nella compilazione di questi prospetti. Fu perciò adottata una definizione più comprensiva delle irregolarità, indicando per ciascuna la corrispondente disposizione del Codice civile o del R. decreto 15 novembre 1865, n. 3602 per l'Ordinamento dello Stato Civile, provvedendo anche ad un migliore coordinamento ed a rendere più evidente ogni designazione con differenze tipografiche. Però è da avvertire che in questi prospetti furono indicate soltanto le infrazioni che le precedenti indagini rivelarono più frequenti, onde dalle singole Autorità giudiziarie dovranno poi essere aggiunte nei prospetti rispettivi le altre infrazioni meno frequenti che siano da esse accertate.

Apparve poi necessario rendere obbligatoria per tutte le Corti di appello la distinzione, già fatta da alcune di esse, fra le irregolarità accertate dai Pretori e quelle rilevate dai Procuratori del Re.

Avrebbesi poi voluto individuare, almeno numericamente, gli Uffici dello Stato Civile nei quali le differenti specie di irregolarità furono commesse; ma ciò presentò non poche difficoltà onde fu riconosciuto opportuno limitarsi a chiedere la indicazione del numero dei Comuni, bastando questa notizia a richiamare l'attenzione ed a provocare, ove occorra, più specifici accertamenti quando spontaneamente non siano fatti dalle Autorità locali.

La indicazione delle irregolarità accertate si volle riferibile al corso dell'anno naturale e perciò dalla prima verificazione fatta nel mese di maggio a quella del successivo mese di gennaio, per i registri chiusi nel precedente 31 dicembre.

Nel medesimo prospetto, onde rimane soppresso, come si è detto, il prospetto *B* unito alla ricordata circolare ministeriale del

7 luglio 1900, saranno d'ora innanzi comprese anche le notizie dei procedimenti penali esauriti nel corso dell'anno. Però è da avvertire come non vi possa essere esatta corrispondenza colle irregolarità accertate, imperocchè per quelle dell'ultimo quadrimestre, rilevate con la verificazione del gennaio, è evidente che il procedimento penale ha principio e corso soltanto nell'anno successivo. Per questa considerazione e sebbene sia presumibile che i procedimenti per queste contravvenzioni possano essere esauriti in breve tempo, nondimeno, tenendo conto anche delle formalità prescritte dall'articolo 132 dell'Ordinamento dello Stato Civile, sembrò opportuno togliere ogni pretesto a ritardi ed a confusioni, tenendo *indipendenti* queste indicazioni, benchè comprese nel medesimo prospetto. *E quindi mentre, come si è avvertito, le irregolarità di cui si dà notizia nel prospetto, saranno quelle accertate colle verificazioni eseguite dal maggio di un anno al gennaio dell'anno successivo, i procedimenti penali invece saranno quelli che vengono esauriti nell'anno, da gennaio a dicembre.* Sarà dunque necessariamente una indicazione soltanto approssimativa, ma sufficiente per conoscere quali e quante irregolarità danno luogo a procedimento penale, pur non escludendo che rispetto ad alcune infrazioni possa essere talora provveduto con richiami od ammonimenti, anzichè necessariamente fare luogo sempre ed in ogni caso a procedimento penale.

Secondo un precedente voto della Commissione (1) si riconobbe che potevasi approfittare di questa indagine per richiamare i Pretori ad accertare nelle verificazioni quadrimestrali se furono denunciate ad essi tutte le morti di vedovi, che lasciarono prole minorenne e per la quale debba essere istituita la tutela.

Furono confermate in questa occasione le avvertenze fatte con la circolare del 7 luglio 1900 per accertare che siano eseguite le prescritte *annotazioni nel margine degli atti di nascita* e quindi su tale accertamento e sui provvedimenti adottati dovrà più particolarmente fermarsi l'attenzione dei relatori nel dare conto delle omissioni accertate e numericamente indicate nei prospetti.

Inoltre fu riconosciuto opportuno di aspettare i risultati di questo più sicuro e specifico accertamento per richiamare l'attenzione, come era stato proposto, sul grave fatto tuttora deplorato, che non sia tenuto debito conto dagli Ufficiali dello Stato Civile

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1899, pag. 96.

degli oggetti o dei segni di riconoscimento rinvenuti presso trovatelli, e che ai figli di ignoti siano imposti cognomi ridicoli o rivelanti l'origine.

Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello è lasciata la cura di dare quelle maggiori disposizioni, che ravviseranno opportune per rendere più efficace la sorveglianza dell'autorità giudiziaria ad assicurare l'osservanza della legge e la maggiore regolarità in tutto ciò che concerne questo servizio.

Giudizi di graduazione.

In seguito a quanto è stato rilevato con la relazione del prof. Mortara e secondo le deliberazioni della Commissione, nella Sessione del dicembre 1902 (1), furono segnalati ai competenti uffici del Ministero di grazia e giustizia le condizioni del servizio delle graduazioni presso il Tribunale di Genova ed i ritardi nella restituzione delle note di trascrizione delle sentenze di vendita da parte di alcuni conservatori delle ipoteche.

Di recente è stato risposto che non si mancò di richiamare l'attenzione dei Capi della Corte d'appello di Genova sulla lentezza con cui procederebbe il servizio delle graduazioni nel Tribunale di quella città, invitandoli a provvedere, ove ancora permanga il segnalato inconveniente.

Inoltre è stato fatto conoscere che i rilievi su gli indugi dei conservatori delle ipoteche furono rappresentati ai Procuratori generali presso le Corti di appello di Napoli, Venezia e di Genova pei loro provvedimenti a carico di quei conservatori delle ipoteche che risultassero contravventori agli articoli 2069 e 2075 del Codice civile.

Se non che la Procura generale di Napoli, anche di recente ha dichiarato di non essere ancora in grado di rispondere. La Procura generale di Venezia ha trasmesso un elenco delle esecuzioni immobiliari seguite avanti quel Tribunale negli anni 1900 e 1901, dal quale risulterebbe che, durante tale periodo, gli uffici delle ipoteche restituirono regolarmente alla cancelleria del Tribunale le note

(1) *Atti della Commissione.* — Sessione del dicembre 1902, pag. 36-243.

di trascrizione delle sentenze di vendita, e la Procura generale di Genova non ritenne opportuno provvedere in alcun modo a carico dei conservatori delle ipoteche, perchè, se nel 1901 sarebbero effettivamente avvenuti talvolta dei ritardi nella restituzione delle note di iscrizione e di trascrizione relative a sentenze di vendita, questo inconveniente ormai non sarebbe più per ripetersi, essendo state date precise e categoriche istruzioni.

***

In conformità delle proposte del relatore, prof. Mortara, approvate dalla Commissione (1), fu dal Comitato permanente dato incarico alla Direzione generale della Statistica di provvedere affinchè d'ora innanzi sia posta in evidenza la causa dei singoli giudizi di graduazione, disponendo che siano compilati tanti prospetti numerici quante sono le cause dalle quali traggono origine i detti giudizi e perchè siano aggiunte nei prospetti medesimi alcune colonne, ove per categorie dovrà essere indicato il prezzo da distribuire.

Inoltre per avere notizia dei giudizi di graduazione, pendenti alla fine dell'anno e nei quali non furono presentate domande di collocazione, fu stabilito che la colonna dei detti prospetti numerici intitolata « *giudizi pendenti per non essere stata fatta la graduazione* » sia suddivisa aggiungendo le seguenti due sottoindicazioni: « *a causa di non essere state presentate le domande di collocazione* » e « *per altra causa* », avvertendo però che in tal guisa si vogliono soltanto raccogliere notizie statistiche, senza intendere di risolvere alcuno dei dubbi altre volte sollevati in simili casi, per i diversi sistemi seguìti dalle singole cancellerie, e che perciò i giudizi pendenti dei quali si domanda notizia non sono da confondere con quelli in cui il giudizio di graduazione si considera materialmente esaurito, perchè fu bensì fatta la liquidazione, ma non furono spedite le *note di collocazione* perchè nessuno dei creditori trova interesse a rendersi diligente.

Ma all'uopo dovranno essere modificati anche i prospetti nominativi, e queste innovazioni dovranno essere accompagnate da avvertenze ed istruzioni, che potranno essere argomento di apposita circolare ministeriale.

(1) *Atti della Commissione.* — Sessione del dicembre 1902, pag. 36-243.

Esecuzione delle sentenze penali.

Nella Sessione del marzo 1901 fu presentata e discussa una relazione del comm. Sandrelli intorno all'esecuzione delle sentenze penali esponendo i risultati della indagine allora compiuta sul numero delle sentenze di condanna penale rimaste ineseguite al 31 luglio 1898 e sulle cause della loro mancata esecuzione (1). Ma quella indagine non aveva dato risultati soddisfacenti, sia per il numero abbastanza rilevante di sentenze (oltre 20,000), che non avevano avuta esecuzione, sia perchè vennero a mancare le notizie dell'intero distretto della Corte d'appello di Roma, e perchè nello spoglio delle notizie, originariamente fornite con un prospetto nominativo, si trovarono deficienze che non consentirono un sicuro ed esauriente esame delle notizie avute, in relazione agli anni nei quali le sentenze rimaste ineseguite erano divenute irrevocablli.

Per queste ragioni fu deferito al Comitato permanente l'incarico di procedere ad una migliore indagine statistica sulla esecuzione delle sentenze penali. Inoltre la Commissione deliberò che tale indagine divenisse annuale, cominciando dalle sentenze divenute irrevocabili e rimaste ineseguite al 31 dicembre 1900, salvo tener conto separato delle sentenze la cui irrevocabilità datava dall'ultimo trimestre del detto anno.

Questa nuova indagine fu poi ordinata con circolare del Ministro Guardasigilli in data del 9 dicembre 1901 n. 67-1804/1512 (2). Con essa era prescritto che in ogni anno le Procure generali presso le Corti d'appello inviassero gli elenchi nominativi delle sentenze irrevocabili alle quali non fu data esecuzione, e che intanto si inviassero nel gennaio 1902 le notizie relative all'anno 1900 e entro il febbraio dello stesso anno quelle del 1901 e così di seguito per gli anni successivi.

Il materiale, raccolto per i due anni 1900 e 1901, fu inviato alla Direzione generale della Statistica, perchè ne curasse lo spoglio al fine di riferire sull'argomento alla Commissione in questa Sessione.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del marzo 1901, pag. 27 a 37 e 173 e seguenti.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 477.

Ma ciò non fu possibile perchè le notizie così raccolte, e specialmente quelle per l'anno 1901, si trovarono insufficienti ed incomplete.

La Commissione conosce che queste notizie sono raccolte con elenchi nominativi nei quali sono segnati il cognome e nome del condannato, la data della irrevocabilità della sentenza di condanna, la pena inflitta, il motivo della mancata esecuzione, e quando questo sia un ordine di sospensione, la data di quest'ordine, la sua durata, e l'autorità che lo emise.

Ora è accaduto che negli elenchi per l'anno 1901 la maggior parte delle Autorità giudiziarie ha segnato soltanto le sentenze che nel medesimo anno 1901 erano divenute esecutive e non ebbero esecuzione, senza però ripetere, come dovevano, l'elenco delle sentenze rimaste ineseguite nel detto anno, ma divenute esecutive negli anni anteriori.

In sostanza fu creduto di dover compilare, successivamente all'anno 1900, soltanto degli elenchi complementari di anno in anno, non avvertendo che in questo modo veniva a mancare ogni notizia sulla sorte avuta dalle sentenze di data anteriore, segnate nei precedenti elenchi come ineseguite, e quindi non avrebbesi mai potuto conoscere il numero esatto delle sentenze che in un dato momento non avevano ancora avuto esecuzione, qualunque fosse il tempo della loro irrevocabilità.

L'accertamento di questo fatto non solo persuase il Comitato permanente che sui dati statistici così raccolti non sarebbe stato possibile presentare una completa relazione, per la quale già era stato designato il relatore, ma indusse anche a riconoscere che era da abbandonare totalmente l'esame dei dati statistici raccolti per l'anno 1901, i quali non avrebbero potuto condurre ad alcuna proficua conclusione, onde in luogo della promessa relazione potevasi limitare a dare, come sarà dato qui appresso, una sommaria notizia dei risultati accertati per l'anno 1900, affinchè in qualche modo siano adempiuti i voti della Commissione e rimanga qualche legame fra la precedente e la futura relazione su questo importante argomento. Inoltre fu riconosciuta l'urgenza di studiare un sistema per la raccolta delle notizie che fosse più spedito, più sicuro e meno gravoso alle cancellerie giudiziarie. Non sfuggì al Comitato permanente che l'errore in cui erano incorse quasi tutte le Autorità giu-

diziarie forse derivò dalla circostanza che esse non si credettero obbligate di ripetere nel secondo elenco per l'anno 1901 l'inscrizione di tutte le sentenze, già registrate nello elenco dell'anno 1900 e che nell'anno 1901 non erano ancora eseguite, perchè il secondo elenco doveva essere formato ed inviato a distanza appena di un mese dal precedente, onde potè forse apparire come superflua la ripetizione di tali notizie.

Di questa causa di errore dovette il Comitato preoccuparsi, perchè mantenendo il sistema già adottato, le Cancellerie giudiziarie avrebbero poi dovuto segnare sempre per anni e anni tutte le sentenze riguardanti, ad esempio, condannati irreperibili perchè emigrati od altre simili e fino a che le condanne non fossero prescritte.

Fu dunque stabilito di cambiar sistema e le proposte del Comitato permanente, accolte dal Ministro Guardasigilli, furono poi concretate nella circolare ministeriale del 21 dicembre 1903, che presento insieme a queste comunicazioni (*Allegato* VI) e della quale darò ora sommario conto con qualche dilucidazione.

Con questa circolare è adottato un nuovo modello del prospetto per la raccolta di queste notizie statistiche, il quale non differisce sostanzialmente dal precedente; ma vi fu aggiunta una colonna, nella quale dovrà essere indicato, con la sua data, il primo atto di esecuzione nei casi in cui la sentenza, sebbene non in tutto eseguita, come per le condanne a pena pecuniaria, ebbe però un principio di esecuzione. L'esperienza ha dimostrato l'utilità di questa indicazione per avere un punto di partenza nel computo del ritardo, giacchè in molti casi, si trovò indicato che la sentenza era in corso di esecuzione.

La nuova indagine dovrà cominciare con l'anno 1903 e, come è stato disposto e spiegato con l'unita circolare ministeriale, gli accertamenti, che con essa saranno fatti, dovranno rimanere e servire come base e punto di partenza per le future indagini e per i successivi confronti. Perciò con esse dovranno essere raccolte per l'anno 1903 le notizie riferibili a *tutte quante le sentenze di condanna penale*, che al 31 dicembre del detto anno 1903 apparivano ineseguite per qualsivoglia motivo e per qualsiasi tempo e cioè qualsiasi la data in cui esse divennero eseguibili; quindi dovranno essere indicate anche tutte quelle sentenze rispetto alle quali, al 31 dicembre 1903, non fu ancora dichiarata la prescrizione della pena,

non che quelle sentenze irrevocabili delle quali il Pubblico Ministero abbia bensì promossa o richiesta la esecuzione con l'invio dei mandati di cattura, anche se questi siano poi rimasti ineseguiti per la latitanza dei condannati. Di questa ultima circostanza, sebbene a stretto rigore non possa in essa ravvisarsi un principio d'esecuzione della sentenza, potrà essere fatta speciale menzione nell'accennata colonna aggiunta al nuovo prospetto, ove dovrà essere indicato se la sentenza sia in corso di esecuzione.

Gli scopi di questa indagine per l'anno 1903, esposti con la ripetuta circolare ministeriale e secondo quanto siamo venuti spiegando, oltre quanto avremo occasione di rilevare più innanzi, non tollerano restrizione alcuna all'ampiezza che ad essa si volle dare, onde non sarebbe d'ora innanzi in alcuna guisa scusabile la arbitraria limitazione di essa, trovata, come accenneremo, in alcuni dei precedenti rapporti, per l'erronea supposizione che le passate inchieste fossero dirette soltanto ad accertare responsabilità a carico delle singole Autorità giudiziarie, mentre più largo e complesso è lo studio iniziato da questa Commissione.

Per gli anni successivi al 1903 dovrà poi essere compilato l'elenco delle sole sentenze di condanna penale che divennero irrevocabili in ciascun anno e che nell'anno medesimo non ebbero esecuzione. Questo elenco dovrà, a suo tempo, essere completato con un prospetto nominativo delle sentenze che, già registrate nei prospetti degli anni anteriori come ineseguite, ebbero poi esecuzione nell'anno nel quale si riferisce. All'uopo saranno date apposite istruzioni, ma si rende intanto evidente come in questo modo potrà poi essere formata dalla Direzione generale della Statistica la situazione precisa di tutte le sentenze rimaste ineseguite alla fine di ciascun anno. Confida il Comitato permanente di avere in tal guisa da una parte provveduto ad una maggiore garanzia di esattezza e dall'altra ad una semplificazione che diminuirà notabilmente il lavoro delle Cancellerie; e poichè, come si è detto e spiegato, il fondamento di tutto il nuovo sistema è l'inchiesta che verrà fatta per l'anno 1903, fu particolarmente raccomandata la maggior cura nel raccogliere i dati di quell'anno, richiamando l'attenzione delle Autorità giudiziarie sull'importanza di essi.

Intanto, come ho già accennato, il Comitato permanente ha ritenuto opportuno di far conoscere i risultati, sia pure manchevoli,

dello spoglio delle notizie raccolte per l'anno 1900, il quale fu eseguito tenendo conto dei desiderî dalla Commissione, manifestati allorquando furono da essa esaminati i risultati della prima inchiesta, che si riferiva, come più sopra fu detto, al 31 luglio 1898, e diede argomento alla perspicua relazione del collega, consigliere Sandrelli (1), poc'anzi ricordata. In quella circostanza la Commissione rilevò molto opportunamente che non bastava classificare le sentenze, rimaste ineseguite, secondo l'anno in cui esse divennero irrevocabili, perchè è evidente che un numero considerevole di sentenze la cui irrevocabilità coincide o è prossima alla data dell'inchiesta, non può avere avuto ancora esecuzione, tanto più quando le dette sentenze pronunciano condanne a pene pecuniarie per le quali la legge stabilisce termini per accertare la solvibilità del condannato. Sarebbe dunque stato utile, secondo l'autorevole avviso della Commissione, tener fuori dal computo le sentenze che non rimontavano al di là dell'ultimo trimestre dell'anno.

Il Comitato ha creduto di poter soddisfare il desiderio della Commissione, senza trascurare completamente le sentenze divenute irrevocabili nell'ultimo trimestre del 1900, giacchè anche per molte di esse poteva tornar utile conoscere il motivo della mancata esecuzione. Fu perciò predisposto lo spoglio in modo che tutte le informazioni, già date colla precedente inchiesta, e concernenti l'Autorità giudiziaria che pronunciò le sentenze, la specie della condanna, i motivi e il tempo della sospensione, quando questa era stata ordinata dall'Autorità, e i motivi delle inesecuzioni negli altri casi, fossero date in funzione del tempo in cui le sentenze erano divenute irrevocabili e cioè: anteriormente al 1897; negli anni 1897, 1898, 1899; nei primi 9 mesi del 1900 e separatamente nell'ultimo trimestre dello stesso anno 1900. In tal modo si rende possibile anche di verificare i motivi allegati della sospensione e la durata di essa, e di esercitare effettivamente un controllo che altrimenti riescirebbe inefficace.

Ciò premesso vediamo brevemente i risultati raccolti e illustrati a cura del Segretario di questa Commissione, cav. Aschieri.

Dalla seconda inchiesta risultò che le sentenze non eseguite al 31 dicembre 1900 erano 9234.

(1) *Atti della Commissione*. — Sessione marzo 1901, pag. 173.

Questo numero può ritenersi esatto? Ecco il dubbio che si affacciò subito a chi attendeva alla compilazione del riassunto delle notizie nominative inviate dalle Procure Regie. E il dubbio era più che mai giustificato dal confronto con le notizie avute per l'anno 1898, dalle quali risultava una somma di oltre 21,000 sentenze ineseguite e fra esse non poterono essere comprese quelle del distretto della Corte d'appello di Roma perchè, come si è ricordato, i prospetti relativi andarono smarriti.

È vero che le notizie dell'anno 1900 risentono gli effetti della amnistia concessa con Regio Decreto dell'11 novembre di quell'anno e per la quale un gran numero di sentenze, che certamente al 31 dicembre successivo non sarebbero state ancora eseguite, non figurano nell'elenco perchè cancellate appunto in conseguenza di quel sovrano provvedimento.

Ciò non ostante si hanno ragioni per ritenere quel numero inferiore al vero. Infatti alcune Procure del Re dichiararono esplicitamente di avere segnate negli elenchi quelle sole sentenze che non avevano ancor ricevuto esecuzione per motivi addebitabili, o quanto meno dipendenti, dall'Autorità giudiziaria, argomentando che si volesse con questa inchiesta esercitare soltanto un controllo sull'opera del magistrato e non anche stabilire la vera situazione di fatto circa l'esecuzione delle sentenze penali. In tal guisa rimasero escluse, ad esempio, tutte quelle sentenze rispetto alle quali dagli agenti della polizia era stato rimesso il verbale, detto, di vane ricerche e le altre per le quali constava che il condannato aveva emigrato dal Regno.

E se in taluni casi fu possibile, come per le Corti di Genova, di Casale e di Roma, di fare integrare i dati con inchieste suppletive, non fu dato di chiedere simile completamento delle notizie per tutte le Corti, mancando talora gli elementi per giudicare se e in quale misura i dati fossero manchevoli.

Gioverà però confrontare per distretti di Corti d'appello i dati delle due inchieste:

CORTE DI APPELLO	Sentenze rimaste ineseguite		CORTE DI APPELLO	Sentenze rimaste ineseguite	
	al 31 luglio 1898	al 31 dicemb. 1900		al 31 luglio 1898	al 31 dicemb. 1898
Genova	1,801	2,208	Perugia	161	4
Casale.	857	594	Roma	..	1,392
Torino.	503	1,312	Aquila.	1,169	140
Milano	1,322	18	Napoli.	1,030	681
Brescia	986	361	Potenza	355	31
Venezia	3,536	1,129	Trani	1,222	163
Parma.	265	152	Catanzaro	2,074	653
Modena	286	259	Messina	1,064	35
Lucca	724	8	Catania	859	14
Firenze	585	2	Palermo	613	18
Bologna	866	2	Cagliari	778	51
Ancona	179	4			
Macerata	123	3	REGNO . . .	**21,358**	**9,234**

Anche un esame superficiale di queste due serie di cifre dimostra all'evidenza che per molte Corti d'appello le notizie comunicate non presentano nessuna garanzia di veridicità. Basta infatti confrontare le 1322 sentenze ineseguite, resultanti dalla prima inchiesta per la circoscrizione della Corte d'appello di Milano, con le sole 18 sentenze ineseguite indicate per il secondo periodo, e così le 724 date per Lucca al 31 luglio 1898 colle 8 che sarebbero rimaste, giusta la seconda inchiesta. Simili osservazioni possono ripetersi per tutti i distretti dell' Italia centrale e per molti dell' Italia meridionale e insulare, dove al 31 dicembre 1900 si contarono poche diecine di sentenze rimaste ineseguite, mentre al 31 luglio 1898 furono numerate a centinaia e perfino a migliaia, ond'è necessario riconoscere che questa seconda indagine statistica ha fallito lo scopo.

Nondimeno, come si è già accennato, non si ritenne opportuno di fare eseguire inchieste suppletive, anche per queste Corti, come fu fatto per quelle di Genova, di Casale e di Roma, perchè, a prescindere che queste inchieste avrebbero ritardata ancora chi sa per

quanto tempo la definitiva raccolta dei dati, mancavano gli elementi per provocarle.

Infatti gli elenchi delle Autorità giudiziarie compresi nelle circoscrizioni delle predette Corti di appello portavano l'indicazione *negativo*, nè si aveva motivo di mettere in dubbio questa asserzione. Al contrario per le Corti di appello di Genova, di Casale e di Roma fu esplicitamente dichiarato, che era stata omessa l'indicazione di un certo numero di sentenze, le quali non potevano essere eseguite per motivi non dipendenti dall'Autorità giudiziaria, e così fu possibile di fare integrare per esse le notizie fornite.

Quando risultò anche per le altre Corti, specialmente col confronto dei dati del 1898, che le notizie da esse inviate erano assolutamente deficienti, mancava ormai il tempo per promuovere ulteriori inchieste, nè queste si ritennero utili per considerazioni d'ordine generale.

Le inchieste statistiche perchè possano riuscire proficue e approdare a risultati veritieri, debbono essere condotte con uniformità di metodo ed occorre che ne siano predisposti gli elementi in guisa che la raccolta delle notizie riesca facile e sicura. Quando o l'una o l'altra di queste condizioni manca non si possono avere che risultati parziali, nè è sempre possibile di rettificare o di completare questi risultati, i quali molte volte richiedono un rifacimento completo del lavoro.

Per circostanze che è vano ora indagare, la maggior parte delle Autorità giudiziarie, come già si è avvertito, ha dunque creduto di dovere dar conto delle sole sentenze che non erano state eseguite per cause dipendenti dall'autorità stessa. Sussiste perciò quell'errore di metodo che non può essere corretto se non rinnovando da capo il lavoro, perchè altrimenti, nel trascrivere dai registri della cancelleria tutte le notizie prima trascurate, si corre pericolo di ripetizioni, di nuove omissioni, di nuovi errori. Ora, piuttosto che obbligare le cancellerie giudiziarie, già gravate da non pochi lavori ordinari, a fare questo nuovo spoglio di carattere straordinario, si è creduto più conveniente di porre le basi di una nuova inchiesta, circondandola di tutte le cautele che l'esperienza aveva suggerite, nella speranza di raccogliere dal 1903 in poi una serie di notizie attendibili e complete.

Pertanto colle riserve imposte dalle circostanze e dalle consi-

derazioni suesposte, possiamo tuttavia tentare un rapido esame delle risultanze statistiche messe in luce dall'indagine riferibile all'anno 1900, le quali, se non rappresentano nella sua integrità il fenomeno statistico che si voleva studiare, pure consentono talune limitate deduzioni.

Le 9234 sentenze di cui dà conto l'inchiesta vanno ripartite rispetto alla data della loro irrevocabilità nel modo seguente:

di data anteriore all'anno 1897	2772
dell'anno 1897	710
dell'anno 1898	878
dell'anno 1899	1173
dei primi 9 mesi del 1900	1958
del 4° trimestre del 1900	1743

Ne risulta che circa il 30 per cento di queste sentenze erano anteriori al 1897 e che il 40 per cento di esse si riferiva allo stesso anno 1900.

La prima proporzione, che presa in senso assoluto avrebbe un carattere di indubbia gravità, perde ogni valore se si considera che la quasi totalità delle sentenze di data anteriore al 1897 (2537 rispetto a 2772) non ebbero esecuzione per irreperibilità dei condannati e che per altre 229 si sapeva che i condannati avevano emigrato, onde vi era l'impossibilità dell'esecuzione.

Risultò che fra le predette sentenze ve ne erano 6860, le quali concernevano delitti e che 2374 si riferivano a contravvenzioni. Con 6293 di esse furono inflitte pene restrittive della libertà personale e con 2941 pene pecuniarie. Queste proporzioni non differiscono molto da quelle precedentemente accertate, solo si notò nel 1898 un maggior numero proporzionale di contravvenzioni e correlativamente di condanne a pene pecuniarie.

Le sentenze per le quali era stato dato un ordine espresso di sospensione da chi ne aveva l'autorità furono 286; numero veramente esiguo che però assume una certa importanza se si considera che quasi tutte queste sospensioni sono motivate da domande di grazia sovrana (217 rispetto a 226) e che 2 risalgono ad anni anteriori al 1897, 5 all'anno 1898, 41 al 1899, 125 ai primi 9 mesi del 1900.

Si può prescindere da queste ultime, ma per le altre non si

comprende come il provvedimento abbia potuto ritardare tanto tempo, e sorge il dubbio che nell'elenco sia errata l'indicazione del motivo della sospensione perchè forse non fu presa nota, sul registro di esecuzione delle sentenze, dell'esito della domanda di grazia, che in questo lungo intervallo di tempo sarà stata certamente accordata o negata.

Per tutte le altre 9098 sentenze la esecuzione era dunque sospesa senza un ordine dell'autorità competente, e su di esse specialmente si dovrebbe rivolgere la nostra attenzione perchè rivelano una irregolarità di funzionamento dell'azione giudiziaria che deve essere corretta o almeno ridotta a minime proporzioni.

È ben vero che, fra queste 9098 sentenze, 5571 erano rimaste ineseguite perchè irreperibili i condannati e 770 perchè emigrati all'estero, ma, come giustamente osservava l'onorevole Nocito allorquando fu discusso questo argomento nella Sessione del marzo 1901, non devesi ritenere, in via assoluta, che per tutte queste sentenze possa l'Autorità giudiziaria liberarsi da ogni responsabilità ricevendo il verbale di vane ricerche ad essa rimesso dall'arma dei RR. Carabinieri, perchè in molti casi una procedura sollecita di esecuzione potrebbe impedire la fuga del condannato e diminuire così notevolmente il numero di queste irreperibilità o emigrazioni all'estero.

Un numero considerevole di sentenze rimaste ineseguite (1334) è dovuto all'amnistia, il qual motivo, secondo l'avviso manifestato da alcuni in questa Commissione nella discussione sopraricordata, non dovrebbe nemmeno essere preso in considerazione, poichè l'amnistia cancella ogni ricordo della sentenza, onde questa non può dirsi a stretto rigore che sia rimasta ineseguita nel tempo in cui si attende la declaratoria della Sezione d'accusa.

Pur riconoscendo che l'obbiezione ha un lato di verità indiscutibile, il Comitato non credette, per considerazioni di indole generale che tali sentenze potessero essere in quest'esame trascurate.

Infatti, l'inchiesta statistica, come si disse e come non ci stancheremo di ripetere, avrebbe dovuto essere completa, cioè doveva mettere in evidenza tutte le sentenze che *per qualsivoglia motivo* non avevano avuto esecuzione, perciò restringere il novero di questi motivi ad alcuni, che abbiano carattere più o meno di illegittimità escludendo altri che operano obbligatoriamente, perchè contro

questi nessun rimedio sarebbe possibile, può ingenerare il dubbio, purtroppo largamente diffuso, nelle nostre Procure regie, giusta quanto si è già avvertito ed è stato da alcuna di esse esplicitamente dichiarato, che queste inchieste abbiano carattere esclusivo di sindacato dell'opera dei magistrati cui è deferita l'esecuzione delle sentenze, e non anche quello più generale di vedere se pronta segua l'espiazione della pena alla sentenza del giudice.

Spetta poi a chi fa l'esame di questi motivi vagliare quelli che rivelano una maggiore o minore irregolarità di funzioni, dagli altri che sono il portato di necessità d'ordine politico, giuridico, o naturale e che sotto altri aspetti siano non meno meritevoli di essere segnalati e presi in considerazione.

E del resto l'esame delle 1334 sentenze alle quali fu esteso il beneficio dell'amnistia non è senza interesse, e potrebbe anche rivelare qualche irregolarità cui gioverebbe provvedere. Infatti, se si giustifica pienamente la indicazione di 510 sentenze divenute irrevocabili negli ultimi 3 mesi del 1900 (si noti che il decreto di amnistia fu emanato appunto in questo trimestre), non si giustificano forse le 705, che risalivano ai 9 mesi precedenti, e per le quali più che legittimo è il sospetto che ne sia stata tenuta sospesa l'esecuzione appunto nella previsione di una amnistia che fausti eventi preconizzavano imminente, e meno ancora si giustificano quelle altre poche diecine di sentenze, che rimontavano ad anni anteriori al 1900, le quali se avessero avuto pronta esecuzione non avrebbero aspettato in quell'anno la declaratoria che le cancellasse dal novero delle sentenze.

Per oltre un migliaio di sentenze erano in corso gli atti di esecuzione e per 105 di esse trattavasi di condanne a pene pecuniarie per le quali la legge consente periodi di tempo più o meno lunghi per accertare prima la solvibilità del condannato, poi per concedergli il tempo necessario a far fronte agli impegni contratti; e per 178 trattavasi di condanne a pene restrittive della libertà e per esse era in corso il mandato di arresto.

Sugli altri motivi d'inesecuzione si può sorvolare perchè raccolgono poche unità di casi, che lasciano luogo anche al sospetto di errori nella compilazione degli elenchi; come ad esempio per 7 casi di malattia in 6 dei quali questa rimonterebbe al 1899 e uno al 1898; una sentenza non fu eseguita per mancanza di posto nelle

carceri, motivo che erasi già riscontrato anche colla precedente inchiesta, benchè allora il numero di questi casi fosse superiore; per 30 sentenze il condannato era in servizio militare e infine per 6 vi era stata delegazione dell'esecuzione ad altra Autorità, forse militare od amministrativa.

Messo termine a questa rassegna, la quale non può dar luogo ad alcuna conclusione, tanto riuscì incompleta ed imperfetta l'inchiesta, è da augurare che l'indagine statistica, già ordinata e che si inizia col 1903, possa presentare risultati attendibili e faccia conoscere con fedeltà e precisione lo stato di fatto di questo servizio delicatissimo ed importantissimo della esecuzione delle sentenze di condanna penale, mentre oggi per molti sintomi può dubitarsi se proceda colla desiderata regolarità.

Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e le Corti di cassazione intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) per gli anni 1901 e 1092.

Relatore: **RICCIUTI.**

Uscito appena da un anno dalle file del Pubblico Ministero, non saprei senza il maggiore riguardo e la maggiore deferenza riferire intorno ai discorsi dei Procuratori generali, tanto più che so per prova in quali difficoltà essi si dibattono nella compilazione di quei discorsi. Dovrebbero scriverli nel dicembre, quando è più intenso il lavoro dei magistrati per rendere esigua la pendenza degli affari al finir dell'anno, e quando non si possono avere complete le notizie statistiche dagli Ufficii giudiziarii del Distretto. Onde la necessità di preparare in qualche mese precedente una parte della relazione con argomenti diversi dalla statistica. Ecco una prima ragione delle digressioni dal tema imposto dalla legge. D'altra parte fu bene osservato che una mera relazione statistica, quale si pretende dai rappresentanti del Pubblico Ministero, non può non essere, pel suo contenuto e per la forma analitica, che la più completa negazione delle qualità che si richiedono, perchè un discorso sia gradevolmente ed utilmente ascoltato dal pubblico numeroso e vario che suole assistere alla cerimonia inaugurale. « Se i Procuratori generali, osservava nel 1891 il Relatore del Senato, non si risolvono « ad uscire dall'argomento con ingegnose ed erudite digressioni, si « trovano fatalmente costretti ad aggirarsi in un campo chiuso di « luoghi comuni ed a ripetere più e più volte le stesse osservazioni, « che molti hanno già fatto prima e faranno anche dopo, e verrà « fuori un discorso increscevole per chi lo pronuncia e per chi lo « ascolta ».

Ma se le digressioni s'impongono sono pure la fonte delle critiche e delle censure che non di rado si rivolgono agli oratori del Pubblico Ministero.

Si dice che non si rispettano le leggi, se si segnalano di esse le lacune e i difetti, e che si offende il Parlamento se si esaminano e si discutono i disegni di legge ad esso presentati.

Eppure il compianto senatore Righi nella sua relazione del 1899 osservava che il maggior numero delle riforme legislative compiute in questi ultimi anni, e che si trovavano in elaborazione presso il Governo ed il Parlamento, partivano da designazioni che la Commissione di statistica aveva fatto, anno per anno, in base allo spoglio dei rapporti dei Procuratori generali intorno all'andamento della giustizia civile e penale in tutte le sue forme contenziose e non contenziose.

Non mancano altresì vivaci osservazioni sui giornali se il Pubblico Ministero voglia discutere qualche argomento di attualità, come è la questione del divorzio; o si faccia a sostenere che ad impedire l'aumento della delinquenza e a rendere migliore la società sia opportuno rinvigorire nelle masse il sentimento morale e religioso, o se si permetta delle considerazioni sulla quistione sociale con la parola alta e vibrata di chi è pur difensore degl'interessi sociali.

In breve oggi è colpa di parlare d'altro che non siano cifre.

Ricordo invece che nella nostra Commissione il Rinaldi nella sua relazione del 1895 lodava i discorsi dei Procuratori generali, che nell'ultimo decennio avevano abbandonate le esercitazioni accademiche e le aride agglomerazioni di cifre e si erano fatti ammirare per l'esposizione logica di fatti e d'idee con applicazioni immediate ai bisogni della società moderna.

L'Auriti nel Senato, ad occasione della riforma proposta dal Ferraris, sostenendo la conservazione dei discorsi inaugurali diceva: « lasciate che il Pubblico Ministero possa al bisogno alzar la voce per la tutela dei supremi interessi sociali, lasciategli nella potenza della parola qualche cosa che esca dalla prosa della vita sua ordinaria: facciamo di riavvicinarlo a quegli ideali, che sono anch'essi parte non ultima della vita del Magistrato ».

Intanto le difficoltà che negli ultimi anni si accrebbero intorno al Pubblico Ministero spiegano perchè non pochi suoi rappresentanti nei loro discorsi si siano spinti ad esprimere ragioni e voti per la loro abolizione. Ed anche nei discorsi da me esaminati ho potuto notare che si dichiarano favorevoli all'abolizione gli oratori

delle Corti di Appello di Messina e di Modena (1). Ma io penso che ebbero torto, mentre in fatto ho rilevato che quasi tutte le relazioni sono pregevolissime, ed hanno corrisposto al fine di far si che sia noto al Paese in qual modo siasi svolta l'azione giudiziaria, e quale sia stato il movimento vivo dei fenomeni sociali, che hanno attinenza con la giustizia. Certo da quelle relazioni ci vien dato di raccogliere alcune osservazioni che possono essere utilmente sottoposte all'esame della nostra Commissione.

Chiedo venia per questo esordio, che è anch'esso una digressione, e vengo senz'altro ad esporre i risultamenti dei discorsi dai Procuratori generali pronunziati negli anni 1901 e 1902.

Litigiosità.

Dal seguente prospetto statistico si rileva l'attività dei diversi ordini della nostra magistratura:

MAGISTRATURA	Cause in prima istanza sopravvenute negli anni		Cause definite con sentenza negli anni	
	1901	1902	1901	1902
Conciliatori	2,017,199	1,899,958	827,082	755,633
Preture	212,208	208,760	128.905	136,584
Tribunali	75,848	76,174	61,958	56,564
Totali . . .	2,305,255	2,184,892	1,017,945	948,731

Le cifre complessive rivelano una diminuzione delle contestazioni rispetto agli anni precedenti, diminuzione che non si verifica in tutti i distretti — nè in tutti i gradi di giurisdizione — come rileverò parlando delle varie magistrature, perchè la diminuzione è più per le piccole liti, e meno per quelle di competenza superiore.

Si è ripetuto più volte che non sia facile determinare con for-

(1) Discorsi Proc. generale Messina (anno 1901), e Reggente la Procura generale di Modena (anno 1902).

mula generale se l'aumento o la diminuzione delle liti sia in rapporto colla maggiore ricchezza del Paese o col maggiore disagio economico, o con la civiltà più o meno progredita; e si è più volte affermato che influiscono sulla litigiosità coefficienti disparati ed opposti, e questi coefficienti variano anche nelle diverse regioni.

Così la prosperità di una Provincia è cagione di un numero maggiore di contratti e quindi di liti — così la miseria facendo crescere la mala fede e l'inadempimento delle obbligazioni produce lo stesso effetto.

Intanto i Procuratori generali avendo forse riguardo alle condizioni particolari delle loro regioni, esprimono opinioni varie sulle cause dell'aumento e diminuzione della litigiosità.

Il Procuratore generale di Genova nota che la Liguria negli anni 1901 e 1902 ha offerto un numero maggiore di cause degli anni precedenti, con una percentuale superiore quasi doppia di quella delle altre regioni settentrionali d'Italia. L'aumento, egli dice, fu sensibile tanto nelle cause che nelle sentenze dei Tribunali, delle quali i due quinti sono rappresentati da cause commerciali. Onde, egli osserva, se la prevalenza di una determinata specie di liti talvolta dinota disagio economico o sociale (come parrebbe giustificato nella Sardegna, dove si ha un movimento di liti nove volte superiore a quello delle regioni settentrionali, perchè colà l'indole della litigiosità rappresenta una continua lotta per l'esistenza), non altrettanto potrebbe dirsi quando invece come nella Liguria la relativa abbondanza di cause commerciali rappresenta un'attività d'interessi, che nella vita reale è la necessaria conseguenza del maggiore sviluppo dei traffici e del commercio, ai quali da secoli quelle laboriose popolazioni hanno dedicata la massima parte delle loro attività ed energie.

Le liti, invece, dice il Procuratore generale di Catania (discorso 1902) prendono origine dalle tre povertà che possono affliggere l'uomo, la economica, la intellettuale e la morale, e l'aumento e la diminuzione delle liti, quando non sia effetto di trascurabili oscillazioni, è indizio dello intristirsi o del migliorarsi delle condizioni della civiltà. Non è più possibile, soggiunge l'oratore, mostrarsi contento, come una volta facevasi, dell'aumento delle liti. L'esperienza, la voce della scienza si danno ormai la

mano per deplorare il gran numero e l'aumento notevole delle stesse.

Difatti, negli Stati civili, per ogni 1000 abitanti si dibattono ogni anno appena 20 cause, ed in Inghilterra si mena vanto di una progressiva diminuzione di esse. Invece nel Distretto di Catania la media fu di 98. 40 per ogni 1000 abitanti nell'anno 1902, superiore alla media generale del Regno, che è del 78. 73 per ogni 1000 abitanti.

Anche il Procuratore generale di Roma (nel discorso del 1901) dice inesatto il criterio che dall'elevato numero delle cause si possa trarre argomento della maggiore prosperità di un paese. Più logico, egli dice, è ritenere che abbia raggiunto un alto grado di perfezione quel popolo il quale cauto e previdente vieta o dirime il litigio. Nel discorso del 1902, invece, rileva che il civile progresso, mentre da una parte può produrre anche l'aumento delle liti perchè acuisce la mente, diffonde l'istruzione e rende più varie e perfette le escogitazioni del particolarismo, del cavillo, degli avvolgimenti più dotti e sottili, dall'altra obbliga lo Stato a provvedere sempre con nuove leggi, anche perchè un desiderio profondo di novità e una manìa febbrile di riforma, in tutte le sfere molteplici della vita, agita violentemente la Società moderna. Nessun sistema, nessuna istituzione, nessun organismo scientifico, artistico, sociale, malgrado abbia il suggello e la consacrazione dei secoli, non si considera più come saldo ed inviolabile. Tutto cade e si trasforma a vista d'occhio sotto il martello inesorabile della critica, sotto l'impulso irresistibile dei nuovi crescenti bisogni.

Il Procuratore generale di Brescia ritiene che a diminuire le liti debbano contribuire le conciliazioni e le transazioni che rappresentano un modo di definire le controversie sempre più conforme alle tendenze moderne.

Infine il Procuratore generale della Cassazione di Torino confida nell'azione del progresso per la diminuzione delle liti. Però, egli dice, la quistione sta tutta sul tempo in cui si potrà ottenere che nelle divergenze sociali, senza ricorrere ai Tribunali, il buon diritto trionfi e non sia soverchiato dall'arbitrio e dalla violenza.

Conciliatori.

Questo istituto, che aveva fatto buonissima prova nelle provincie meridionali, fu esteso all'Italia, con la legge del 1865. Quella del 1892 poi, pur svolgendolo ed ampliandolo, non gli fece perdere, come fu ben detto, la sua primigenia figura, di aver confidato cioè al magistrato popolare un'azione conciliativa, e, quando non vi riesce, di pronunziare sentenze con quel senso di rettitudine e di equità, che secondo le nostre tradizioni deve conciliarsi con le norme del diritto.

Si dichiarano soddisfatti dell'opera dei conciliatori i Procuratori generali di Bologna, Venezia (1901), Firenze, Lucca, sezione di Macerata, Parma, sezione di Potenza, Trani, Genova (1901). Non mancano le lodi e le attestazioni di fiducia per questi magistrati popolari, i quali hanno il pregio della più facile accessibilità e del minor costo, ottenendosi così una giustizia pronta, comoda ed economica. Però da parte di altri si esprimono voti per parziali modificazioni, non essendo per essi lievi le preoccupazioni pel discredito che oggi in alcuni luoghi serpeggia contro l'istituzione.

Il Procuratore generale di Aquila lamenta come la legge del 1892 non abbia affatto eliminati gli inconvenienti che prima di essa si verificavano, e, nell'accomodare il vecchio istituto, lo abbia reso, a suo avviso, men di quello che non era prima rispondente ai bisogni della Società. Si aumentò la competenza dei Conciliatori fino a lire 100, si concesse l'appellazione dei pronunziati nelle cause per valore superiore alle lire 50, si aumentarono i casi d'inappellabilità, si lasciò compaesano il giudice, ed in una parola si rievocò la legge *Thouret* senza tener conto che essa per la parziale inappellabilità delle decisioni e per la difficoltà di trovare uomini capaci nei piccoli centri non aveva risposto alle aspettazioni della Costituente.

Anche il Procuratore generale di Brescia (1902) muove censura al vigente istituto dei Conciliatori, così come è stato modificato dalla legge del 1892.

È ben vero, egli dice, che per buona parte delle sentenze del giudice comunale vi ha il rimedio dello appello; ma questo rimedio, data l'entità delle cause che da lui si decidono, può risolversi in una tarda e dispendiosa riparazione di un giudizio mal reso, mentre

tanti altri di minore importanza non hanno modo di essere, se del caso, riparati.

Avviene pur troppo, egli soggiunge, che in non pochi Comuni le sentenze non sieno l'espressione di un vero e proprio giudizio del Conciliatore che le sottoscrive, ma siano invece opera quasi esclusiva del suo cancelliere, che di regola è il segretario comunale, e non di rado — in certi comuni alpestri o dispersi nella pianura — è di molto a lui superiore per coltura e per pratica. Ricorda a conferma di ciò, che in una delle sessioni della Corte di Assise, un segretario comunale, che era chiamato come giurato, si presentò a lui per esserne esonerato, dicendo che gli era necessario di ritornare presto al suo ufficio, perchè era cancelliere del Conciliatore e doveva *fare* — non disse *copiare* o *pubblicare* — parecchie sentenze.

È da augurarsi che questo sistema lamentato da altri Procuratori generali non metta radici e che tutti i Conciliatori si riservino la risoluzione diretta delle controversie sottoposte al loro giudizio. Senza dubbio non tutti i Conciliatori, segnatamente in piccoli Comuni, hanno cognizioni giuridiche, che pur sarebbero necessarie per la decisione di alcune cause. So di un Conciliatore che non sapendo risolvere una quistione la propose ad un giornale giuridico, ed ingenuamente, a chi gli rimproverava il ritardo della sentenza, rispondeva che la risoluzione non era stata ancora pubblicata sul giornale.

Il Procuratore generale di Catanzaro rileva alla sua volta l'aumentata competenza dei Conciliatori chiamati altresì a conoscere dei guasti, dei danni, della reintegrazione dello spogliato e della denuncia di nuova opera, e ciò indipendentemente da tutte le attribuzioni relative ai Consigli di famiglia e di tutela, al deposito ed apertura di testamenti, alla raccolta di prove per delegazione, alle controversie sulla esecuzione, alla concessione dei sequestri conservativi — epperò egli crede che gli attuali Conciliatori non siano tutti in grado di adempiere a tutte queste attribuzioni, e sarebbe stato meglio conservare questo istituto, quale fu trasmesso, almeno nei piccoli centri di popolazione, ove è difficile — come anche opina il Procuratore generale di Parma (disc. 1901) — trovare persone capaci a covrire una tal carica e disposte a consacrarvi il loro tempo. E tale suo pensamento è fondato sui dati statistici perchè

in 612 cause appellate, detratte 8 conciliate e 9 pendenti, i gravami furono decisi favorevòlmente per 316 casi e respinti per 279.

Il Procuratore generale di Torino ravviserebbe opportuno ritornare la istituzione alla sua vera e primitiva origine.

Il Procuratore generale di Ancona accenna alla proposta di nominare un solo Conciliatore per più Comuni, ma non la crede attuabile, perchè non si tiene conto della facile suscettibilità che può sollevarsi fra Comune e Comune, nonchè della molteplicità di informazioni e di atti che si richiederebbero per stabilire il centro competente.

Neanche al Procuratore generale di Parma (disc. 1902) tale sistema sembra accettabile, perchè esso toglierebbe all'istituto il suo carattere più popolare, quello di un giudice facilmente accessibile e di piena confidenza delle parti.

Sembra opportuno invece al Procuratore generale di Perugia (disc. 1901) che sia nominato un unico Conciliatore per due o più Comuni ed assegnata una certa indennità per una tale carica, indennità da prelevarsi dagli stessi diritti di cancelleria.

Il Procuratore generale di Trani opina che il servizio andrebbe meglio se la scelta dei Conciliatori venisse sprigionata da certi vincoli, e potesse cadere liberamente su tutti i maggiorenni del luogo esenti da precedenti penali e di riconosciuta capacità, e se talora i cancellieri e gli uscieri non fossero esposti a perdere i requisiti di nomina, non di rado per la partigianeria di qualche Sindaco o di qualche Giunta, con evidente discapito del Presidente e del Procuratore del Re, che li avevano rispettivamente nominati e li vorrebbero, nell'interesse del servizio, mantenuti.

Il Procuratore generale di Genova discute favorevolmente la pròposta di un solo Conciliatore per più Comuni di piccola importanza; e l'altra fatta da me nel mio discorso per l'anno 1900, che cioè sia data facoltà alle parti di rinunciare al giudizio del Conciliatore e di portare, volendo, le cause di un valore da 50 a 100 lire direttamente ed inappellabilmente al Pretore, proposta quest'ultima accolta dalla nostra Commissione, la quale ne formò anche oggetto di rappresentanza al Governo.

Plaude a questa proposta il Procuratore generale di Messina (anno 1901) perchè essa sarebbe un primo passo verso quella semplificazione dei giudizi, che è bisogno sentito da tutti, e per cui

trova nel popolo sempre più favore il giudizio degli Arbitri di fronte al lungo e dispendioso giudizio presso i Tribunali e le Corti.

Il Procuratore generale di Parma (disc. 1902) suggerisce una modificazione che non mi sembra accettabile, di autorizzare, cioè, i Conciliatori a rimettere le parti al Pretore, perchè giudichi inappellabilmente tutte volte si sollevi una quistione di diritto, alla cui soluzione non credano sufficienti le loro forze. Cotesta autorizzazione la estenderebbe anche alle cause di valore inferiore alle lire 50, valore spesso cospicuo in relazione alle parti contendenti, e che può, alla sua volta, includere una quistione di diritto non di facile soluzione. Così, egli dice, ogni cittadino di buon senso, per quanto non conoscitore di leggi, potrebbe servire alla bisogna, nessun Comune perderebbe il suo Conciliatore e l'istituto resterebbe nella sua interezza con tutti i vantaggi che gli sono propri, accresciuto di garanzie maggiori per la giustizia.

Penserebbe poi di accordare a questi giudici popolari — quando ne facessero domanda — una congrua indennità, da fissarsi dall'Autorità comunale, e pagabile dai relativi proventi, o in quell'altra maniera che si crederà più conveniente.

Il Procuratore generale di Catania (disc. 1901) osserva che la facoltà limitata di portare direttamente al giudizio del Pretore la controversia di valore superiore alle lire 50, equivarrebbe al discredito formale di tutta l'istituzione. Vorrebbe, invece, che si estendesse a tutte le cause di qualsiasi giurisdizione la facoltà di portare la lite direttamente al magistrato di appello.

Il Procuratore generale di Napoli, pur lodando l'istituto del Conciliatore nelle sue linee fondamentali, dice che non funziona bene, massime dopo le alterazioni subite con la legge 16 giugno 1892, che richiede nei giudici una maggiore attitudine giuridica che non possono avere i medici, gl'ingegneri, i farmacisti, di cui sono ordinariamente formate le liste dei Consigli comunali. Un miglioramento s'impone, e sarebbe, egli dice, opportuno provvedere per ora ad un modo diverso di selezione di codesti giudici, o mutare gl'infidi congegni del Cancelliere ed usciere, a cui vorrebbe vedere sostituiti funzionari giudiziari senza lucri personali, eccetto una lieve indennità per ogni udienza.

Anche il Procuratore generale di Palermo osserva che l'istituzione della Conciliazione in quel distretto funziona non regolarmente, appunto perchè i giudici devono essere scelti fra coloro

che vengono designati dai Consigli comunali, ed il Procuratore generale di Messina (disc. 1902) vorrebbe sottratta la nomina del Conciliatore dalle influenze del Municipio.

La legge del 16 giugno 1892, dice il Procuratore generale di Cagliari (disc. 1901) ha creduto, sostituendo nella scelta del personale il sistema degli elenchi a quello della terna, di aver posto a ciò riparo; però, siccome il difetto sta nel manico — rapporto, si intende, ai piccoli Comuni, specialmente a quelli che hanno una popolazione inferiore a 3000 abitanti — non ha eliminato i gravi inconvenienti, perchè se il Conciliatore viene nominato in odio al partito dominante, può qualche volta credere di avere in mano un'arma formidabile per combatterlo, e nel caso contrario la giustizia, come arma di partito, può servire a ridurre in soggezione gli avversari.

La lista degli eleggibili, soggiunge, è un portato del partito locale; ed il Conciliatore, estratto necessariamente da quella lista, è altresì male affiancato dal segretario comunale e dal messo, il primo dei quali o lo suggestiona o gli redige addirittura le sentenze. Bisogna quindi liberarlo da questi assistenti e disinteressare la Giunta dalla formazione delle liste.

Queste le osservazioni e le principali proposte dei rappresentanti del P. M. — fatte nei discorsi del 1901 e 1902; — e, come si vede, contengono quasi generale il desiderio che l'istituto si modifichi.

Vorrei da mia parte che la nomina dei Conciliatori non venisse fatta a base di liste formate dai Comuni; ma su di appositi albi preparati dai Prefetti in seguito ad accurate informazioni assunte sulle qualità intellettuali e sulla rettitudine e condotta di cittadini, tenuti però sempre presenti i requisiti voluti dalla legge 16 giugno 1892.

Quanto all'altra proposta sostenuta da me nella mia relazione inaugurale per l'anno giuridico 1900 nella Corte di appello di Roma, non posso che insistervi, incoraggiato dall' accoglienza ch' essa ebbe in seno alla Commissione e presso non pochi rappresentanti del P. M.

Non saprei suggerire ora alcun rimedio di facile attuazione per la scelta del Cancelliere che non sia il Segretario comunale, perchè, pur riconoscendo che la presenza del Segretario non sia sempre una garanzia d'imparzialità, non ritengo facile sostituirlo con altre persone o con funzionari governativi.

Preture.

Quantità delle liti. — Nel 1891, prima dell'attuazione della nuova legge sui Conciliatori, le Preture pronunziarono 196,348 sentenze. Dopo l'attuazione della suindicata legge, e precisamente nel 1894, le sentenze emesse dai Pretori ammontarono a 157,981; e successivamente negli anni 1895, 1896, 1897 e 1898 la somma delle sentenze oscillò tra 150,000 a 155,000. In quest'ultimo biennio, come ho potuto desumere dalle notizie statistiche dei prospetti sommari, alligati alle relazioni, non vi fu molto divario, dacchè le cause definite con sentenze nell'anno 1901 furono 148,910 e nell'anno 1902, 142,866.

Il Procuratore generale di Aquila, però osserva che questo movimento di discesa nel numero delle cause civili pretoriali non è solamente una conseguenza della legge 16 giugno 1892, ma pure effetto della diminuita litigiosità generale del Regno. Il Procuratore generale di Genova (anno 1902) nota che nel suo distretto nel triennio 1899-1901 le cause dei Pretori accennavano a decrescere, mentre nel 1902 fuvvi un aumento di circa un migliaio di cause. Anche il Procuratore generale di Torino dice che le cause furono in aumento di 2279 in confronto all'anno precedente.

Il Procuratore generale di Napoli (anno 1901) nota che l'aumento delle cause presso i Conciliatori dopo la legge del 1892 fu di gran lunga maggiore della diminuzione di quelle presso i Pretori, dimostrando un tal fatto fino alla evidenza che la vicinanza dei giudici ai propri cittadini abbia dato luogo, per quanto riguarda le liti di valore superiore alle lire 30 e fino alle lire 100, ad una quantità di cause, che forse negli anni precedenti si transigevano fra gli interessati, ma certamente non si portavano alle Preture.

Il Procuratore generale di Palermo (anno 1901) osserva che l'allargamento della competenza dei Conciliatori senza il contemporaneo aumento di quella dei Pretori ridusse a ben minuscole proporzioni le cause in materia civile presso buona parte di questi magistrati. Quale il rimedio? Abolire altre Preture oltre quelle già soppresse o allargare la competenza di questo magistrato?

Se debbono prevalere le ragioni di finanza, egli soggiunge, si

riducano pure le Preture, se debbono prevalere invece considerazioni d'ordine più elevato, si allarghi la competenza.

Celerità delle decisioni. — Le sentenze dei Pretori vennero generalmente pubblicate entro otto o quindici giorni, od un mese.

L'apparente ritardo, dice il Procuratore generale di Lucca, a cospetto della disposizione regolamentare, per cui le sentenze dovrebbero pubblicarsi al più tardi entro 15 giorni dalla discussione delle cause, trova però la sua giustificazione e nella eccessiva ristrettezza del detto termine, e nella importanza e difficoltà di molte di esse, e nei movimenti dei Pretori pel servizio elettorale e nella tenuità dello aiuto che i titolari possono esigere dai vicepretori onorari.

Sentenze interlocutorie e non definitive. — Il Procuratore generale di Genova nota che nell'annno 1902 le sentenze non definitive emesse dai Pretori rappresentavano più del 7 per cento nei giudizi di appello, ed il 36. 48 nei giudizi di prima istanza, mentre tale proporzione, nel 1898, era minore della media generale del Regno, la quale era rappresentata dal 13. 35 per cento nei giudizi di appello, e 28. 33 pei giudizi di prima istanza. Questa tendenza alle sentenze preparatorie, se in molti casi è giustificata dalle esigenze delle cause, è però talvolta indizio d'incertezza e di indecisione da parte del magistrato e porta poi seco naturalmente un maggior ritardo nella definizione delle cause, ed un maggiore aggravio alle parti, ond'è desiderabile veder ridotto il numero di queste sentenze ai soli casi di necessità. Anche il Procuratore generale di Venezia (disc. 1902) lamenta il rilevante numero delle sentenze interlocutorie che in quel Distretto ascesero a 2473. Queste sentenze, dice il relatore, sono spesso cagionate da sistematiche opposizioni o da lungaggini inutili e per questo devono essere energicamente combattute, perchè intralciano il regolare corso della giustizia che in tal sorta di giudizi deve essere celere, se si vuole che riesca poco dispendiosa e più proficua.

Conciliazioni ai sensi dell'articolo 417 *Codice procedura civile.* — Lamentano lo scarso numero delle conciliazioni innanzi le Preture i Procuratori generali di Milano (disc. 1902), di Pe-

rugia (disc. 1902), di Bologna (disc. 1902), di Trani (disc. 1901), di Genova (disc. 1901), di Parma (disc. 1902), di Cagliari (discorso 1902), di Napoli (disc. 1902), di Potenza (discorsi per gli anni 1901 e 1902), di Venezia (disc. 1902), di Ancona (disc. 1902), di Catania (anno 1902), di Macerata (disc. 1901).

Il Procuratore generale di Genova (disc. 1902) si dichiara soddisfatto della cifra delle conciliazioni avvenute nel suo Distretto, la quale rappresenta il 5. 11 per cento, mentre la percentuale del Regno è del 4. 19 per ogni 100 cause. Ispirato da questo giustissimo intento della economia e sollecitudine nei giudizi, il Capo di quella Procura generale con circolare del 20 novembre 1901, impartiva istruzioni raccomandando ai signori Pretori del Distretto un più largo uso delle facoltà di prescrivere la comparsa personale delle parti all'udienza, al doppio scopo di promuovere la conciliazione e di rendere meno frequenti le cavillose eccezioni, ed anche le sentenze interlocutorie. I risultati di queste istruzioni furono che in 498 casi fu ordinata la comparsa personale delle parti e che in esse si ebbe il 10. 51 per cento di cause conciliate, mentre in quelle trattate per procuratore si ebbe il solo 4. 40 per cento.

Consigliano pure la comparsa personale, il Procuratore generale di Ancona (disc. 1902) e quello di Bologna nel suo discorso per l'anno 1902. L'autorità del giudice, quest'ultimo dice, senza la interposizione di estranee persone, ancorchè rivestite di legale mandato, non può non esercitare una influenza molto salutare e benefica.

L'articolo 417 del Codice di procedura civile fa obbligo ai Pretori di procurare la conciliazione delle parti prima di decidere il merito della controversia. Quest'obbligo vien meno però quando le parti non compariscano in persona, ma siano rappresentate da mandatari, imperocchè la conciliazione importando transazione del diritto controverso, non può aver luogo per opera dei soli mandatari, i cui poteri non si estendono a tanto. Epperò farebbero bene tutti i Procuratori generali a raccomandare la comparizione personale delle parti, consentita dall'articolo 446 del Codice di procedura civile.

Su proposta del senatore Boccardo, la nostra Commissione nella sessione del marzo 1894 deliberava di richiamare l'attenzione

dell'on. Ministro della giustizia sullo scarso numero delle conciliazioni che avvengono innanzi ai Pretori, e sulla necessità di raccomandare l'esatto adempimento di quanto prescrive l'articolo 417 del Codice di procedura civile (1).

Sarebbe opportuno insistere su queste raccomandazioni anche per quanto concerne l'adempimento dell'articolo 446 del Codice di procedura civile che dà facoltà ai Pretori di ordinare la comparsa personale delle parti.

Patrocinio legale presso le Preture. — La legge del 10 luglio 1901 ha esaudito i voti che da tanti anni si ripetevano. Essa ha finalmente regolato il patrocinio legale presso le Preture, togliendo cioè, nell'interesse della pronta e migliore giustizia, la pianta di quei mestieranti e faccendieri, che spuntava e fioriva nelle minori giurisdizioni, contraria al prestigio dell' avvocheria, ed al regolare svolgimento della giustizia.

Quasi tutti i rappresentanti del Pubblico Ministero plaudono alla sopravvenuta riforma (2).

Non mancano però coloro che rilevano imperfezioni nella nuova legge.

L'articolo 8 di essa è specialmente fatto segno alle loro osservazioni. Con tale articolo è disposto che coloro i quali all'attuazione della legge abbiano per cinque anni già esercitato il patrocinio presso le Preture, possono essere abilitati a proseguirlo, anche se sforniti dei titoli indicati nei due articoli precedenti, purchè provino la loro condotta incensurata.

Il Procuratore generale d'Ancona (disc. 1901) lamenta come l'esercizio per un quinquennio sia stato ritenuto sufficiente per tutti, giacchè non basta per riuscire patrono utile ed efficace un comune galantomismo, se accoppiato ad una crassa ignoranza, madre pur troppo di presunzione. Avrebbe perciò desiderato che anche tutti questi empirici onesti fossero sottoposti ad un esame pratico ed ammessi all'esercizio soltanto dopo vinta tale prova. Il relatore ricorda avere quella Corte d'appello negata la iscrizione

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione*, Relazione BOCCARDO, sessione del marzo 1894.

(2) Venezia (1901), Brescia (1902) (1901), Napoli (1901), Macerata (1901), Catanzaro (1901), Roma (1901), Trani (1901).

a tre antichi causidici perchè bollati da condanne, tuttochè avessero presentato, a corredo delle loro istanze d'iscrizione, i certificati dei Sindaci che attestavano essere essi d'incensurata condotta. L'oratore trae da ciò argomento per rivolgere viva raccomandazione ai Sindaci ad essere ben cauti nel rilasciare simili certificati, che devono essere sempre fondati su accurate informazioni e su certificato del Casellario. L'osservazione è grave, ma non bisogna dimenticare però che il certificato penale rilasciato al Sindaco non potrà per le disposizioni dell'articolo 4 della nuova legge sul Casellario contenere tutte le condanne e le processure subìte, giacchè si volle che non pesassero sulla reputazione e sull'avvenire di un cittadino trascorsi giovanili, minimi fatti o anche condanne di qualche entità seguìte da ravvedimento dimostrato con costante buona condotta. Sicchè non è a base del certificato penale che può essere fatto l'apprezzamento sulla condotta di un individuo.

Il Procuratore generale di Torino (discorso 1901) dice essere notevole la difformità d'interpretazione data agli articoli 6, 7 e 8 della nuova legge, imperocchè mentre in alcuni mandamenti si applicarono con rigore i nuovi ordinamenti, in altri non si avvertì alcun mutamento, cosicchè persone che in una Pretura non sono ammesse a rappresentare in niun caso le parti, in altre Preture sono tollerate.

L'oratore poi rileva un vizioso sistema invalso in molte Preture, il quale ha intralciato la scrupolosa osservanza della nuova legge. Nelle Preture, egli dice, le cause si svolgono senza che il Pretore interloquisca mai sul merito di esse. Le parti vi compaiono, al solito, per mezzo di mandatario, di rado personalmente o senz'altro chiedono un rinvio, al quale un altro per lo più ne segue, senza che si tratti del merito della causa.

Ciò deriva dall'inesatta applicazione dell'articolo 415 della procedura civile, in virtù del quale il convenuto alla stessa udienza deve dare la sua risposta oralmente o per iscritto e dichiarare la residenza; e la proroga si ritiene come un diritto della parte, mentre non è se non una facoltà lasciata al prudente arbitrio del Pretore. Soccorre questo inveterato abuso il fatto che i procuratori iscritti all'albo per lo più disdegnano o non possono andare a rappresentare le parti ed assistere alle udienze e inviano in loro vece commessi, i quali il più delle volte non possono fare altro che chiedere

rinvii o fare scambio di comparse. Tutto ciò è evidentemente non voluto e non permesso dalla legge; e riesce a frustrare l'intendimento del legislatore di escludere dalle aule della giustizia quelli che non hanno i requisiti dalla legge prescritti. Ad impedire ogni abuso egli propone le seguenti norme:

1° che i Pretori osservino più esattamente gli articoli 415 e seguenti del Codice di procedura civile, e richiedano, per quanto è possibile, l'intervento personale delle parti; curino che la istruzione della causa si compia possibilmente all'udienza e solo permettano lo scambio di comparse nelle cause più gravi; e che non accordino che una o due proroghe nei casi indicati dalla legge;

2° che non permettano che altre persone, all'infuori dei veri mandatari, rappresentino le parti in giudizio;

3° che richiedano in tutti questi mandatari le qualità volute dalla legge.

Su queste osservazioni e raccomandazioni, a mio modo di vedere, potrebbe esser richiamata l'attenzione del Ministro.

Un altro appunto che si muove alla legge 3 luglio 1901 è quello della esiguità degli onorari, rilevato dal Procuratore generale di Genova, onorari talvolta non corrispondenti al lavoro e allo studio che si richiedono in alcune cause complicate, sebbene non di grande valore, mentre poi la legge è larga nell' onorario per gli affari di volontaria giurisdizione che eleva a lire 40 pei provvedimenti di valore superiore a lire 2000.

Sperequazione del lavoro nelle Preture. — Alcuni Procuratori generali (quello di Aquila, discorso 1901; quello di Bologna, discorso 1902; quello di Perugia, discorso 1901; e quello di Brescia, discorso 1901) lamentano la sproporzione del lavoro nelle Preture, riproducendo i voti per una nuova circoscrizione giudiziaria.

Uditori reggenti le Preture. — Il sistema d'incaricare gli uditori a reggere le Preture viene censurato dai Procuratori generali di Genova (discorso 1902), Aquila (disc. 1902), Trani (disc. 1902), Catania (disc. 1902), e Palermo (disc. 1901). Si potrebbero, come si osserva, nominare questi giovani, con grande loro utilità pratica, coadiutori dei titolari delle Preture dove fosse maggiore il bisogno senza dar luogo alla contraddizione attuale, per cui, mentre

si proclama che prima di 4 anni di tirocinio non si può essere Pretore, lo si diviene di fatto appena dopo 6 mesi.

Nè vale il dire, si soggiunge, che di solito queste prime destinazioni sono per le Preture di minore importanza, perchè può obbiettarsi che l'Amministrazione della giustizia esige sempre eguali garanzie per tutti i cittadini e senza differenze dipendenti dalla maggiore o minore importanza di una residenza.

Tribunali.

Dal seguente prospetto può rilevarsi quale sia stato il lavoro dei Tribunali nel biennio di cui rendo conto:

ANNI	Cause in grado di appello		Cause in prima istanza	
	iniziate	decise con sentenza	iniziate	decise con sentenza
1901	14.031	12,043	75,848	61,953
1902	14,153	11,697	76,174	56,564

Il Procuratore generale di Genova (disc. 1902) nota che l'anno 1901 dava, di fronte al 1900 un aumento tanto nel numero delle cause, quanto in quello delle sentenze, aumento che poi si verificò anche nell'anno 1902.

Anche il Procuratore generale di Aquila (disc. 1901), quello di Trani (disc. 1902), quello di Perugia (disc. 1902), quello di Potenza (disc. 1902) notano un lieve aumento delle cause dei Tribunali nei rispettivi Distretti; rispetto all'anno 1900. Rilevano invece diminuzione il Procuratore generale di Roma (disc. 1901), quello di Macerata (disc. 1902), di Bologna (disc. 1901 e 1902), di Brescia (discorso 1902).

Il Procuratore generale di Napoli (disc. 1901) osserva che mentre nel 1900 le cause di prima istanza iscritte nel ruolo di spedizione superarono tutte quelle portate dal 1891 in poi alla cognizione dei Tribunali, le cause decise con sentenza dagli stessi furono in numero inferiore a quello risultante dagli anni precedenti a risalire fino al 1894, meno pel 1899. Di questo fatto, dice il relatore, la

ragione è resa manifesta dalla cifra di 9658 cause esaurite senza sentenza in quell'anno, quasi il triplo dell'anno precedente, più del doppio della media dell'intero decennio. Esse appariscono esaurite per transazione o per altro motivo, ma sembra al relatore che in massima parte sia ciò derivato da cancellazioni dal ruolo, dopo un discreto numero di rinvii, per opera solerte dei Presidenti, che anticiaprono l'attuazione delle disposizioni contenute nella nuova legge sul rito sommario. Così si ebbe, la prima volta nel 1900 la notizia che 2612 cause portate alla cognizione dei Tribunali non erano nuove, ma riprodotte, e nello stesso modo risulta che ne sono state esaurite 3224 nell'anno seguente. Questo significa, secondo il relatore, che non erano reali le supposte transazioni, ma che trattavasi di cause riprodotte soltanto perchè per comodità degli avvocati e dei procuratori erano state precedentemente cancellate.

Lo stesso Procuratore generale, nel suo discorso per l'anno 1902 nota che delle 11,786 sentenze emesse complessivamente dai Tribunali del Distretto, il solo Tribunale di Napoli nè profferì 6000, cioè il 51. 50 per cento. Nessun Tribunale del Regno pronunzia un numero così rilevante di sentenze. Quello di Genova, che è il più importante dopo quello di Napoli, pronunziò nel 1902, 2724 sentenze. La media generale del Regno è di 463.

Il Procuratore generale di Catania (disc. 1901) rileva la esiguità delle sentenze non definitive in rapporto alle definitive essendo state del $15 \frac{1}{2}$ per cento mentre la media generale del Regno suole essere del 30 per cento.

Gli altri non offrono alcuna osservazione speciale intorno ai lavori dei Tribunali. Concordemente tutti si dichiarano sodisfatti della celerità dei pronunziati, essendo state pochissime, in ciascun distretto, le sentenze pubblicate oltre il mese, in rapporto a quelle pubblicate entro otto e quindici giorni.

Fallimenti — Forma gran parte del lavoro dei Tribunali la materia dei fallimenti; ma questa è argomento di speciale relazione. Rilevo qui soltanto che anche nel 1901 e 1902 i rappresentanti del Pubblico Ministero espressero voti per la riforma della procedura dei piccoli fallimenti. E questi voti furono, dopo lunghe discussioni tra insigni giuristi, soddisfatti dalla legge 21 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti.

Nelle future relazioni potremo rilevare i vantaggi o gl'inconvenienti che deriveranno dall'attuazione della legge, mentre per ora ci limitiamo a dar plauso ad una riforma, che, come ben fu osservato, sostituiva e migliorava vecchi istituti già condannati dalla quotidiana esperienza, elevava la moralità commerciale insidiata dai concordati clandestini e restituiva alle proporzioni logiche e naturali la responsabilità del piccolo negoziante, semplificando il metodo di liquidazione in modo da impedire che l'attivo del fallimento fosse assorbito dalle esigenze fiscali e da lunghe e numerose controversie.

Espropriazioni — Alla nota dolorosa dei fallimenti segue l'altra non meno triste delle espropriazioni.

Il tema di questa relazione è certamente uno dei più importanti fra quelli sui quali possa essere richiamata l'attenzione della Commissione della statistica. Infatti la nostra Commissione da tempo avvertì la necessità di questo studio, e più volte, nelle annuali rassegne, sui discorsi dei Procuratori generali per la parte civile dell'amministrazione della giustizia, furono ripetute le lagnanze per le imperfezioni e lungaggini della vigente procedura di espropriazione.

Il Rinaldi (1) nella sua relazione presentata nella sessione del luglio 1895 formulò un esplicito voto di riforma del procedimento di espropriazione, e la Commissione nella stessa sessione approvò tale proposta, che venne ripetuta nella sessione del 1896. In seguito di che il Ministero con circolare 12 maggio 1897 dispose fossero fatte accurate indagini sul movimento di siffatti giudizi, sulla loro importanza, sulle vicende e sull'esito dei medesimi. Sui risultati di questa inchiesta, in occasione della quale i Primi Presidenti e i Presidenti dei Tribunali presentarono varie proposte, riferì il nostro collega De Negri; il quale formulò un voto di massima (2) sui criterii della riforma tanto desiderata.

Su questo argomento parlano i Procuratori generali di Aquila (discorsi 1901 e 1902) Catania (disc. 1901), Cagliari (disc. 1902),

(1) Relazione Rinaldi — *Atti della Commissione*, Sessione 2ª, anno 1895, pag. 138.

(2) Relazione De' Negri — *Atti della Commissione*, Sessione del marzo 1901, pag. 428.

Casale (disc. 1902), Ancona (disc. 1902), Parma (disc. 1901), Potenza (disc. 1901), Lucca (disc. 1901) e Trani (disc. 1902).

Quello di Ancona, dopo avere ricordato le cifre della statistica generale del Regno, cioè che in 3447 vendite giudiziarie le spese non superarono il 25 per cento del prezzo di aggiudicazione, che in 556 ascesero dal 25 al 50 per cento, in 177 dal 50 al 100 e finalmente in 138 superarono il prezzo di vendita, soggiunge che in quel Distretto i risultati statistici dell'anno 1902 non sono meno sconfortanti. In 69 giudizi, con un prezzo di vendita non superiore a lire 5000 le spese giudiziarie dal 6. 79 salirono al 90. 89 per cento; in 25, con un prezzo tra le 5000 e le 10,000 lire, salirono al 62. 68 per cento; in 45, con un prezzo superiore alle 10,000 lire, da 80 centesimi di unità ascesero a 53. 32 per cento, e in 15 giudizi le spese superarono il prezzo del fondo espropriato, con la proporzione da 102. 72 a 438. 69 per cento.

Questa fiscalità, soggiunge il relatore, si ripercuote sinistramente sullo sviluppo industriale e commerciale del paese, perchè in complesso ingenti capitali rimangono fossilizzati nei predî, non osando i creditori intentare il giudizio di espropriazione, nella certezza di non prendere nulla, di perdere la garanzia del fondo, e di rimetterci del proprio, quando le spese non venissero intieramente coperte dal prezzo di vendita.

Le spese delle subaste, dice il Procuratore generale di Casale (discorso del 1902) sono eccessive. Ricorda egli che un precetto immobiliare spiccato il 25 settembre 1890 per lire 278, diede luogo per essere sospeso a tre successivi rogiti notarili con iscrizione ipotecaria. Tutto fu inutile e la subasta fu ripresa dando luogo a molte contese nella graduazione del prezzo ottenuto dagli stabili in lire 2460, contese dal Tribunale di Oneglia, portate alla Corte di Genova, che le respinse per l'articolo 725 Codice procedura civile, mentre la Cassazione ritenne ancora ricevibile l'appello e rimandò la causa alla Corte di appello di Casale. Quale sperpero di danaro!

Dopo la lotta in ordine alla interpretazione della legge ed alla rivendicazione del diritto quando questo è riconosciuto e sanzionato dalla cosa giudicata, l'attuazione sua non è sempre facile e piana; che anzi spesso la contesa è più aspra e diventa pugilato. Si fa guerra di termini, di formole, di sottigliezze che mirano solo

ad indugiare la esecuzione della sentenza ed il pagamento del dovuto. E così, dice il Procuratore generale di Cagliari (disc. 1902), dalla data della notificazione del precetto a quella della sentenza di vendita si ebbero due procedure durate oltre cinque anni; 2 da tre a cinque, 23 da oltre un anno a tre anni, 49 da oltre sei mesi.

In questo stato di cose impressionante, dice il Procuratore generale di Parma (discorso 1901), « non posso che far due voti « — *quid enim nisi vota supersunt!* — il primo, che più si at-« tiene all'amministrazione della giustizia, è quello oramai asso-« dato nella coscienza dei giuristi, e cioè una riforma nella proce-« dura di espropriazione. Il secondo, di natura economico-politica « riguarderebbe la creazione di nuovi istituti in cui, ponendo una « mano generosa il Governo, siano facilitati i mezzi per sollevare « la condizione della proprietà fondiaria fonte della vera ricchezza « nazionale, onde fluisca da essa abbondante il lavoro, e trarre una « parte, la più immediata, la più pratica, della sua soluzione, il « gran problema sociale che tanto opportunamente si agita a sol-« lievo dei meno favoriti dalla fortuna ».

Il Procuratore generale di Ancona nel suo discorso dianzi accennato esamina il disegno di legge recentemente presentato al Senato del Regno col quale si vorrebbe deferire alla cognizione del Pretore le espropriazioni immobiliari di valore non superiore alle lire 3000, ma questo disegno, dice il relatore, sposta e non risolve la questione, perchè la sperequazione tra il prezzo di aggiudicazione e le tasse giudiziarie rimarrebbe sempre nei limiti del minimo e del massimo, che circoscrivono la competenza del Pretore, e quella del Tribunale, anzi nei punti di contatto delle due giurisdizioni la sperequazione stessa sarebbe anche maggiore. A troncare il male egli penserebbe che venissero dichiarati esenti dalle tasse di bollo, di registro e dai diritti d'uscieri tutti quanti gli atti di procedura nelle espropriazioni forzate, e fosse invece stabilita una tassa unica e percentuale rispetto al prezzo di aggiudicazione da prelevarsi, a suprema garanzia dell'erario dello Stato, dal *dividendo* con assoluto privilegio fra tutti i creditori. Quella poi che del progetto summenzionato non sembra accettabile al reggente la Procura generale della sezione di Potenza (discorso 1902), si è la facoltà concessa al debitore di potere cedere amichevolmente i beni in espropriazione non solo ad uno dei creditori o ad un terzo, ma anche alla massa dei cre-

ditori, con obbligo in questa di rispettare la maggioranza, il quale ultimo caso, a suo modo di vedere, implica un inconveniente maggiore, perchè rievocando la *cessio bonorum* del diritto antico, obbligherebbe la minoranza dei creditori, contro loro voglia, ad una convenzione, per sciogliere la quale, si andrebbe incontro a lungaggini maggiori, ed a più gravi spese di quelle occorrenti per un giudizio di espropriazione.

Io stimo infine sottoporre alla Commissione una osservazione da me fatta nel discorso inaugurale del 1900 per diminuire la rovina dei debitori per le vendite a vilissimo prezzo degl'immobili. Tra i due sistemi opposti egualmente nocivi, cioè quello di alcuni codici di non consentire alcun ribasso sul prezzo e attribuire ai creditori il fondo non venduto e l'altro di negare in ogni caso l'aggiudicazione necessaria, io dissi parermi opportuno di accogliersi un sistema misto, cioè di permettere la vendita a ribasso fino alla metà del valore del fondo. Toccato questo limite, il fondo sarebbe necessariamente attribuito ai creditori. Deve sempre impedirsi una vendita volontaria o forzata con viltà di prezzo, che dalle leggi romane e dai codici posteriori si presume se inferiore alla metà del valore dell'immobile.

Procedimento sommario. — La legge del 31 marzo 1901, col relativo regolamento del 31 agosto stesso anno, ha tradotto in atto quello che era oramai costante consuetudine, la normalità del procedimento sommario, lasciando come eccezione pei casi gravi ed intricati la istruttoria formale.

I Procuratori generali nei loro discorsi inaugurali concordemente affermano essere sensibili i vantaggi della nuova procedura in rapporto alla speditezza, semplicità ed anche alla economia dei giudizi, pur facendo voto che il progredire del tempo renda alle parti più familiari certe nuove disposizioni della legge, e che qualche ulteriore perfezionamento suggerito dalla esperienza, elevando l'autorità del magistrato e dandogli facoltà di applicare sanzioni di spese e di multa, tolga ogni possibilità di eludere la legge e di frustrarne gl'intendimenti.

Dobbiamo aspettarci dalle nuove relazioni che siano rilevate quelle parti della legge che meritano di essere modificate, ma siamo convinti che dopo lunghi anni si è riusciti finalmente ad avere

un sistema di procedura che alla celerità congiunge le guarentigie necessarie per impedire le sorprese e le insidie inerenti all'antico rito sommario. E vogliamo lodare il sistema di avere affidato al Presidente la difficile ma autorevole missione direttiva della causa facendolo intervenire quasi fin dall'inizio e durante lo svolgimento della lite.

Corti di appello.

§ I. — Cause in appello.

Alla cognizione delle Corti di appello furono portate nel biennio 26,997 gravami da sentenze di Tribunali e di Arbitri. Ne furono esauriti con sentenze 25,387, portanti accoglimento totale o parziale del gravame in 12,827 casi, e rigetto in 12,560 casi:

Lavori delle Corti di appello.

ANNI	Numero delle cause nuove introdotte	Definite con sentenza		
		Totale	Con accoglimento	Con rigetto
1901	13,035	12,053	6,380	5.673
1902	13,962	13,334	6.447	6,887

Il Procuratore generale di Aquila riproduce la impressione avuta da un fenomeno che da alcuni anni si verifica in quella Corte, che cioè dal 1882 in poi, come non altrimenti avviene negli altri Distretti, si sia ricorso in appello meno frequentemente contro le decisioni del giudice unico che non contro quelle del Magistrato collegiale; in modo da far quasi supporre che anche la statistica giudiziaria cospiri all'abolizione del Tribunali collegiali in materia civile, e sia divenuta fautrice anch'essa dell'istituto del giudice unico. In effetti, soggiunge il suddetto Relatore, la statistica generale del Regno del 1899, offre la proporzione del 6. 75 per ogni 100 sentenze dei Pretori e del 16. 64 per ogni 100 sentenze dei Tribunali. Ma invece, tale fenomeno si spiega per l'acquiescenza delle parti ai pronunziati dei Pretori, perchè essendo mite il dispendio

di siffatti giudizi, sommario il rito, vicinissimo ai contendenti il magistrato, senza obbligatorio intervento di Procuratori legali retribuiti a tariffa, riesce agevole iniziare e proseguire le liti fino alla sentenza, mentre in sede di appello la stessa lite assume una maggiore importanza per le maggiori spese e pei gravi disagi che s'incontrano, che sorpasserebbero di gran lunga talvolta i benefici stessi che le parti potrebbero conseguire anche vincendo la causa.

Ben disse il collega Sandrelli nella sua relazione sui risultati della statistica giudiziaria civile per l'anno 1894, che, a prescindere da ogni altra considerazione, debba riflettersi che il maggiore valore delle cause di competenza dei Tribunali consente e consiglia di affrontare le maggiori spese e preoccupazioni del litigio ulteriore e costituisce una spinta maggiore ad insistere nel duello giudiziario per ottenere la desiderata vittoria del proprio diritto e la soddisfazione del proprio interesse (1).

Il Procuratore generale di Genova (anno 1902) rileva che sopra un totale di 1330 cause sopravvenute in grado di appello, quella Corte pronunziò 957 sentenze tra definitive e non definitive, con un aumento progressivo di 300 cause, nel triennio ultimo. Il numero delle riforme in quel distretto, che prima era alquanto maggiore (64. 40 per cento) venne riducendosi di molto negli anni successivi così da giungere al 39 per cento nell'anno 1901.

Il Procuratore generale di Catania si ferma pure a rilevare la proporzione tra gli appelli accolti e quelli respinti, la quale in quel distretto fu di 57 appelli accolti contro 43 respinti.

Il Procuratore generale di Parma (discorso anno 1902), rileva che la percentuale delle sentenze di conferma è del 59. 83 per cento; superiore alla media del Regno che ascende al 47. 55 per cento.

Poichè non tutti i Procuratori generali si fermano a rilevare, e con metodo uniforme, la proporzione tra gli appelli accolti e quelli respinti, ho creduto opportuno tracciare il seguente prospettino desunto dai sommari alligati alle relazioni, affinchè la Commissione possa vedere quale sia la proporzione istessa nei singoli distretti in confronto alla media generale del Regno.

(1) *Annali di statistica*, Sessione del giugno 1896, pag. 43.

CORTI DI APPELLO	Appelli accolti (Biennio 1901-902)	Appelli respinti (Biennio 1901-902)	Percentuale degli appelli accolti (Biennio 1901-902)
Ancona	345	323	51.65
Aquila	229	230	49.89
Bologna	202	210	49.03
Brescia	220	174	55.84
Cagliari	174	208	45.55
Casale	350	334	51.17
Catania	859	580	59.69
Catanzaro	569	795	41.72
Firenze	202	310	39.45
Genova	736	904	44.88
Lucca	118	109	51.98
Messina	482	423	53.26
Milano	590	987	37.41
Napoli	3,437	1,644	67.64
Palermo	1,228	1,165	51.32
Parma	176	250	41.31
Potenza	357	333	51.74
Roma	477	780	37.95
Torino	669	656	50.49
Trani	866	827	51.15
Venezia	431	314	57.85
	12,717	11,556	52.39

Il collega Ostermann nella sua relazione sulla frequenza ed esito degli appelli nel quadriennio 1895-1898 (1) notava che nel 1893 la media delle sentenze dei Tribunali riformate in appello era stata del 53. 93 per cento in rapporto al totale delle sentenze appellate, nel 1894 del 53. 34.

Tale media, dopo di essere salita nel 1895 al 55. 53 ridiscese e si mantenne nel triennio successivo al disotto del 52 per cento, ri-

(1) Relazione Ostermann — *Annali di statistica*, Sessione del marzo 1901.

sultato che egli diceva soddisfacente per quanto la media del 1898 fosse leggermente più elevata di quella dei due anni antecedenti. Negli anni 1901 e 1902 la suddetta media fu del 52. 39 per cento. Sicchè anche in detti anni il rapporto fra le pronunzie di riparazione e quelle di conferma delle sentenze dei Tribunali non si è discostato da quello che risultava dalle statistiche degli anni precedenti.

Quasi tutti i Procuratori generali lodano la sollecitudine nella pubblicazione dei giudicati delle Corti d'appello, sollecitudine che merita plauso quando si guardi alla importanza e alla complicazione degli esami di fatto e di diritto che formarono oggetto di moltissime tra le sentenze pronunziate dalle Corti.

§ II. — Cause di cognizione diretta.

Le Corti di appello pronunziarono nel biennio 6999 sentenze in cause di cognizione diretta, cioè 2573 nell'anno 1901, e 4426 nel 1902.

Presso la Corte di appello di Brescia nel 1901 ammontarono a 285, tutte iniziate nel 1902, e, tranne sette, tutte si riferirono a questioni elettorali.

Pel Procuratore generale di Napoli (discorso per l'anno 1901) « la legge comunale e provinciale e la legge elettorale politica eb-
« bero nel Distretto retta esecuzione, in quanto che da una parte i
« rappresentanti del Pubblico Ministero esercitarono una grande
« vigilanza sulle liste permanenti, sulle quali si fanno le elezioni, e
« dall'altra la Corte provvide sempre con ogni studio sui ricorsi
« presentati al suo esame ». Le 299 cause di cognizione diretta si riferivano esclusivamente a reclami elettorali, dei quali poco più del 70 per cento erano stati prodotti nell'interesse di terze persone, scorgendosi così in quale larga misura venne esercitata l'azione popolare.

Le persone che trovaronsi interessate furono 2662, delle quali però, dice il relatore, 215 non oltrepassarono le soglie della Corte, per 735 fu ordinata la iscrizione e per 539 la cancellazione, accogliendo così i reclami ad esse relativi mentre fu respinta la domanda d'iscrizione di altre 729 ed egualmente quella di cancellazione di 444 persone.

Gli altri Procuratori generali, ad eccezione di quello di Catanzaro che ricorda avere egli nell'anno 1902 provocato in virtù dell'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario due giudizî elettorali, non fanno su questo argomento osservazioni speciali e tali da essere rilevate. Alcuni si limitano ad esporre le sole cifre statistiche; altri non ne parlano affatto. È vero che questa parte del lavoro della magistratura forma obbietto di relazioni triennali, ma non sarebbe inopportuno che nei discorsi inaugurali i rappresentanti del Pubblico Ministero si occupassero eziandio dell'esercizio dell'azione popolare. Ciò fu pure notato dal prof. Nocito nella sua relazione sui ricorsi in materia elettorale presentata nella sessione del dicembre 1899 (1). Egli osservò altresì come le statistiche dei rappresentanti del Pubblico Ministero presso la Suprema Corte non riportassero dati speciali sui ricorsi in materia elettorale, che invece sono conglobati con altre disparate materie di competenza speciale. Eppure sarebbe tanto utile sapere quale sia stata l'ultima parola pronunciata su questo argomento dall'autorità giudiziaria. Anche io mi associo alla osservazione del prof. Nocito, e vorrei che le statistiche che accompagnano i discorsi del Pubblico Ministero presso le Corti di appello contenessero, nella parte che concerne le cause di cognizione diretta della Corte, dati speciali sui ricorsi in materia elettorale.

In alcune relazioni dei Procuratori generali sono riferite le quistioni di diritto più importanti discusse e decise dalle Corti di appello, io ne ricorderò una sola che ha attinenza con la materia elettorale.

Il condannato per furto, secondo la Corte d'appello di Perugia, non riacquista la capacità elettorale in forza del certificato negativo del casellario, ma soltanto in virtù della riabilitazione, la quale, secondo il nostro sistema legislativo, deve essere accordata in conformità delle regole della procedura penale intese a garentire le ragioni sociali. Estendere la efficacia della prova risultante dal certificato del casellario oltre i confini della nuova legge 30 gennaio 1902 sarebbe riconoscere la inabilitazione per presunzione, l'abrogazione implicita delle leggi che governano la capacità sia civile, sia elettorale.

(1) Relazione Nocito — *Annali statistica - Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1899, pag. 419.

Questa quistione formò argomento di vivace polemica tra giuristi e provocò un'elevata discussione nella Camera dei Deputati nella tornata del dì 8 dicembre 1902.

Fu bene osservato di non potersi ammettere che con un provvedimento legislativo, il quale aveva obbietto ben definito e limitato, cioè di meglio disciplinare e restringere la pubblicità del casellario giudiziale, si fosse potuto, senza veruna preparazione e discussione, per via indiretta ed implicita, creare un nuovo sistema di riabilitazione, e manomettere nella loro base le più importanti leggi amministrative dello Stato. Invece dai lavori preparatori è indiscutibile che fu nell'intenzione di tutti di lasciare intatte ed impregiudicate quelle leggi, e fu nella legge stessa dell'8 dicembre 1902 data facoltà al Governo di emettere le disposizioni necessarie di coordinamento. Onde nel decreto del 13 aprile 1903 fu provveduto con l'articolo 14 all'accertamento delle condanne per mezzo di dichiarazioni da rilasciarsi in casi determinati, cioè per perdita o conferimento di diritti, qualità, uffici o impieghi ecc. Questi concetti furono accolti dalla Corte di Cassazione di Roma, la quale però statuì nella sentenza del 6 novembre 1902 che per dimostrare se vi sia o no alcuna delle condanne, che ai termini degli articoli 22 della legge comunale e 96 della legge elettorale, sono incompatibili col diritto all'elettorato amministrativo e politico, si debbono produrre non le dichiarazioni del casellario, le quali non possono alligarsi agli atti, bensì i procedimenti o le decisioni che nelle dichiarazioni siano stati designati.

La legge nuova intese d'impedire la pubblicità propria del certificato, ma ammise la dichiarazione riservata, che non deve essere alligata agli atti, ma può esser tenuta presente dalle Autorità, che hanno facoltà di richiederla e di darle efficacia nei casi su mentovati. La dichiarazione è sempre, per la mancanza di pubblicità, di minore nocumento per la pubblica estimazione delle persone; onde io non divido l'opinione del Supremo Collegio che essa serve per indicare i procedimenti e le decisioni, che sono poi i veri titoli da esibirsi, mentre l'articolo 14 del decreto 13 aprile prescrive soltanto la dichiarazione dalla quale risultino i procedimenti e le condanne, ed io la credo bastevole a produrre gli effetti stabiliti dalle leggi senza bisogno di ricorrere ad altri atti.

Volontaria giurisdizione.

La materia della onoraria e volontaria giurisdizione, comune ai lavori dei Tribunali e delle Corti di appello, non è da tutti i Procuratori generali trattata. Alcuni si limitano a dare un cenno dei dati statistici complessivi, senza alcuna specificazione. Pochi sono quelli che vi si soffermano, non tacendo la speciale importanza dell'argomento.

Gli affari di volontaria giurisdizione richiedono diligente esame di documenti, ricerche e definizioni di rapporti giuridici, veri e proprî giudizii su controversie che si transigono, su contrattazioni che si propongono nell'interesse di persone che non godono della piena capacità giuridica.

Il collega Sandrelli nella sua relazione presentata nella sessione del giugno 1901 (1) dimostrava pure la opportunità che il movimento degli affari di volontaria giurisdizione dovesse meritare una più diretta attenzione; e ne formulava apposita proposta alla Commissione che l'approvò nella tornata del 24 giugno 1901 (2).

Non posso quindi che ripetere il voto che i rappresentanti del Pubblico Ministero nelle loro relazioni inaugurali si occupino in ispecial modo della materia della volontaria giurisdizione.

Riassumo intanto le poche notizie ed osservazioni che sull'obbietto hanno dato i Procuratori generali nelle relazioni per gli anni 1901 e 1902.

Il relatore di Brescia nota che nell'anno 1902 i Tribunali del Distretto emanarono 3046 provvedimenti, 313 in più dell'anno precedente. I Tribunali istessi pronunziarono pure 741 sentenze in materia di stato civile, mentre nell'anno 1901 e più ancora nei precedenti il numero di queste sentenze è stato superiore. E poichè le medesime hanno per oggetto autorizzazione a ricevere tardive dichiarazioni di nascita o rettificazioni di atti, così egli crede che il sempre decrescente numero di tali provvedimenti offra indizio sicuro che fra quelle popolazioni sia per divenire costante la osservanza del precetto contenuto nell'articolo 371 del Codice civile.

(1) *Atti della Commissione* — Relazione SANDRELLI, Sessione del giugno 1901, pag. 133.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1901, pag. 27.

Il Procuratore generale di Torino (discorso per l'anno 1901) rileva che i decreti in materia di volontaria giurisdizione esauriti dai Tribunali di quel Distretto ammontarono a 8866 ed in essi il Pubblico Ministero ebbe a conchiudere per 6422. A tal proposito osserva che avendo la legge del 1873 tolto al Pubblico Ministero l'obbligo dell'intervento nei giudizi civili, limitandolo alle cause matrimoniali ed ai casi in cui, a termine di legge, procede in via di azione, i ricorsi in materia di volontaria giurisdizione, che nella loro molteplicità e varietà sollevano molte volte quistioni e dubbi di qualche gravità, offrono l'opportunità ai funzionari del Pubblico Ministero di tenersi al corrente della dottrina e della giurisprudenza in materia civile.

Il Procuratore generale di Casale (discorso per l'anno 1902) rammentando il voto espresso dalla nostra Commissione di statistica nel giugno 1901, ha dato nella sua relazione, un esteso resoconto degli affari di volontaria giurisdizione rilevando le diverse delicate questioni portate alla cognizione dei Pretori e dei Tribunali. Egli osserva che nella esplicazione della giurisdizione volontaria per gl'incapaci vi è un punto in cui l'oggetto patrimoniale, su cui si provvede, rimane scoperto da ogni garanzia nel passaggio dall'impiego primitivo a quello destinatogli, d'altra parte vi è pure il pericolo pei ricorsi di lieve entità di assorbire colle spese il beneficio a cui si vorrebbe provvedere.

Ricorda la nota divergenza delle soluzioni date dalla Corte di appello di Venezia e da quella di Torino (1) sulla competenza del Pretore, ammessa dalla prima, negata dalla seconda, a permettere la esazione dei capitali per pagare debiti, e ripete il dubbio se per riscossione di capitali debba intendersi di quelli che si riscuotono da impieghi loro destinati con precedente decreto per devolverli ad altri impieghi; se le conversioni di titoli o somme in rendita pubblica intestata con vincolo d'usnfrutto ereditario a favore del genitore ricorrente, siano a ritenersi vere divisioni ereditarie, e se, da ultimo, sia riscossione o transazione il ritirare una somma dovuta non dalla società assicuratrice, ma dalla società o stabilimento responsabile del danno.

Il numero dei ricorsi ai Tribunali per donne maritate, dice il

(1) Vedi *Foro*, 1886, pag. 504, *Giurisp. Tor.*, vol. IV, pag. 10.

Procuratore generale, è veramente straordinario; numerosi sono pure i decreti dai medesimi emanati relativi a minori, e molti di essi riguardano impieghi di capitali in passività da estinguersi. Rileva come nel Tribunale di Alessandria vi sia sistema di deferire al notaio, con sua responsabilità personale, la verifica all'ufficio delle ipoteche prima di procedere al contratto. Ora, egli osserva, se ciò può essere utile per doti minime, stante le spese dei certificati, non può altrettanto dirsi per le doti rilevanti e permute d'immobili, per le quali gli parrebbe più cauto che il Tribunale facesse lo esame delle carte, non bastando l'articolo 2037 del Codice civile a prevenire sotterfugi e danni.

Certo in tutti i Tribunali è grande il numero dei provvedimenti relativi al patrimonio dei minori e delle donne maritate, e non sempre quel patrimonio è ben tutelato. Artifizii delle parti senza contraddittorio, perizie non legali di persone o compiacenti o disoneste traggono non di rado il Magistrato a permettere alienazione di fondi o investimenti di capitali, con danno dei minori o delle donne maritate. E noi non possiamo non raccomandare la massima oculatezza dei Giudici, e le più accurate indagini prima che le domande siano accolte. E specialmente il Pubblico Ministero deve dar prova della maggiore vigilanza per la conservazione dei beni dotali e dei minori.

Corti di Cassazione (1).

Presso la Corte di Roma il numero delle cause civili nel 1902, non altrimenti che nel 1901, superò quasi del doppio il numero delle cause discusse e decise negli anni precedenti. A parte i 75 ricorsi esauriti per rinunzia ed i 55 dichiarati inammissibili, ne furono discussi in merito dalla Sezione civile 619, e di essi 394 rigettati, 225 accolti.

Fra le 429 sentenze profferite dalle Sezioni unite, 218 furono in tema di conflitto di giurisdizione, e di esse 172 dichiararono la competenza amministrativa, 46 la competenza giudiziaria. Queste

(1) Non ho potuto compilare un prospetto complessivo dei lavori civili delle Corti di Cassazione, mancandomi quello di Firenze.

cifre, dice il Procuratore generale di Roma (1), dimostrano eloquentemente, come non sia punto esatto che le Sezioni unite, nello esplicare le funzioni di supremo magistrato dei conflitti, tendano ad allargare soverchiamente la giurisdizione dei Tribunali, assottigliando le attribuzioni e giurisdizioni amministrative.

Rileva inoltre come il normale e spedito svolgimento di tali attribuzioni amministrative trovi sempre un grave ostacolo nella disposizione degli articoli 41 della legge 2 giugno 1889, e 15 ultimo capoverso della legge 17 aprile 1890, per effetto della quale: *sollevata dalle parti o di ufficio, la incompetenza dell'Autorità amministrativa, debbono rispettivamente la IV Sezione del Consiglio di Stato e la Giunta Provinciale sospendere ogni ulteriore decisione e rinviare gli atti alla Corte di Cassazione per decidere sulla competenza.*

Epperò vorrebbe, che tale disposizione venisse soppressa (2) o per lo meno modificata mentre la esperienza di ogni dì avverte quanto di essa si abusi. Ricorda che di 199 eccezioni d'incompetenza sollevate nell'anno 1902 innanzi alla Giunta Provinciale ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato, 27 soltanto furono accolte, dichiarandosi per tutte le altre 172 la incompetenza dell'Autorità giudiziaria. Ciò pone in evidenza che quelle eccezioni si sollevano senza verun fondamento e solo a studio di impedire, che si spieghino prontamente le richieste provvidenze di giustizia, e far rimanere sospesa per lungo tempo la definizione delle controversie.

Aggiunge, che gli stessi inconvenienti si deplorano riguardo alla somigliante disposizione contenuta nello articolo 6 del Regio Decreto 23 dicembre 1875 che interdice alle Corti di Cassazione territoriali di giudicare, quando se ne sollevi il dubbio, se la controversia sia di competenza comune, o rientri nella speciale giurisdizione della Corte di Cassazione di Roma; e ricorda essersi portate alla cognizione di quella Corte eccezioni d'incompetenza così sfacciatamente infondate e temerarie da mettere la Corte istessa nell'increscioso ma imprescindibile dovere di condannare ai danni ed interessi le parti da cui erano state sollevate. Conchiude doversi lasciare al giudice dell'azione il decidere anzitutto sulla eccezione

(1) Comm. Oronzo Quarta — *Discorso inaugurale,* anno 1902, pag. 18.
(2) *Discorso inaugurale* del 4 gennaio 1897.

d'incompetenza e il riconoscere i confini della propria giurisdizione, conforme all'antico precetto: *Praetoris est aestimare an sua sit iurisdictio.*

La questione fu già esaminata dalla nostra Commissione nella tornata 14 febbraio 1902 (1) in seguito alla bella relazione del collega Sandrelli (2). Egli notava appunto che pei combinati articoli 40 e 41 della legge 2 giugno 1889, il solo fatto che da una delle parti sia sollevata la eccezione sulla competenza produce l'imprescindibile effetto di paralizzare ogni azione della Sezione del Consiglio di Stato, la quale, senza nemmeno poter delibare la serietà della elevata eccezione, deve necessariamente, quasi automaticamente, inviare gli atti alla Corte di Cassazione. E ricordo la proposta che in seguito alla discussione presentò l'onorevole collega Grippo, il quale pensava che a riparare questo stato di cose fosse il caso di ricondurre la IV Sezione alle funzioni che in altro campo ha attualmente la Corte dei Conti, accordarle cioè la facoltà di decidere sulla eccezione d'incompetenza, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione (3).

A me sembra non inopportuno richiamare l'attenzione del Ministro su tali inconvenienti invocando una disposizione che dia facoltà di esaminare, nei casi suindicati, l'eccezione d'incompetenza salvo il ricorso alla Cassazione di Roma.

Nella Corte di Cassazione di Napoli i ricorsi sopravvenuti nell'anno 1901 sommarono a 926 in maggiore proporzione degli anni precedenti. Questa notevole sopravvenienza dei nuovi ricorsi in ciascun anno, dice il Procuratore generale, rivela lo spirito di litigiosità più sviluppato in quelle contrade perchè è indubitato che l'aumento dei gravami al Supremo Collegio è in rapporto all'aumento progressivo delle liti presso le magistrature inferiori.

È rilevante poi il numero degli annullamenti pronunziati dalla Corte di Cassazione di Napoli. Dei 1152 ricorsi definiti, 769 furono esaminati e decisi in merito e di questi 489 furono rigettati e per 280 fu pronunziato l'anullamento. Sicchè questi stanno alle cause decise nella proporzione del 36. 41 per cento.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del febbraio 1902, pag. 5.

(2) Relazione Sandrelli — *Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno* 1899. *Atti della Commissione*, Sessione del febbraio 1902, pag. 148.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione del febbraio 1902, pag. 7.

La causa della frequenza degli annullamenti sembra al Procuratore generale, sia da imputarsi non solo ai vizî di violazione o di falsa applicazione della legge e di violazione delle forme che regolano i giudizi, ma benanche a ciò che forse non fu sempre rispettato il breve confine che separa la questione di diritto da quella di fatto o che si sconfinò dal puro campo del diritto.

Anche il Procuratore generale della Corte di Cassazione di Torino (disc. 1901) nota che il lavoro presso quel Consesso cresce sensibilmente.

Le sentenze pronunziate nel 1902 sorpassarono di 113 quelle pronunziate nel precedente 1901. Nel 1901 i ricorsi ascesero a 1009 mentre nel 1900 essi furono 944. Va scemando il numero degli annullamenti in proporzione delle sentenze confermate, e se ne deduce confortante indizio sulle migliori condizioni dell'amministrazione giudiziaria in ordine alla diligenza ed allo acume dimostrato nella votazione dei pronunziati.

Continua l'invadente aumento annuale dei ricorsi anche presso la Corte di Cassazione di Palermo. Quel Procuratore generale ne suo discorso dell'anno 1902 rileva che dal 1888 nel quale anno eransi avuti 252 ricorsi, con sensibile recrudescenza rispetto agli anni precedenti, i ricorsi salirono nell'anno 1902 a ben 481. A questi debbono aggiungersi altri 1000 ricorsi che formano l'arretrato degli anni precedenti, accumulatisi per la deficienza di personale, onde il Procuratore generale fa voti che il personale istesso in quella importante Corte sia aumentato, sia pure in via di temporanea applicazione. La tangente degli annullamenti pronunziati dall'anzidetta Corte, di fronte a quella dei rigetti su tutti i ricorsi esauriti nell'anno 1902 è del 44. 12 per cento, con lievissima diminuzione di quella dell'anno precedente che fu del 45 per cento, superiore però all'ultima media del Regno che segna il 40. 72 per cento.

Sulla elevata percentuale degli annullamenti in rapporto a tutte le sentenze profferite dalle Corti di Cassazione, riferì nella sessione del marzo 1901 alla nostra Commissione l'egregio collega Ostermann, ed io non credo aggiungere nulla alle sue osservazioni che valsero a spiegare il maggior numero degli annullamenti per le sentenze di Corte d'appello anzichè per quelle dei Tribunali e dei Pretori — avendo egli fatto rilevare come fossero rari i ricorsi

prodotti contro le sentenze dei Pretori e pochi quelli contro e sentenze dei Tribunali in confronto dei ricorsi che sono prodotti contro le sentenze delle Corti d'appello.

Dirò in ultimo una parola sui

Probiviri.

Per la legge 13 giugno 1893, n. 295, ai Collegi di probi viri spetta la duplice missione di conciliare le controversie fra intraprenditori ed operai, e fra lavoratori ed industriali, e di decidere le contestazioni relative ai salarî pattuiti od altrimenti dipendenti dal contratto di lavoro fino alla somma di lire 200; e per l'articolo 11 della legge 17 marzo 1898, n. 80, fu dato ai detti Collegi il mandato di pronunziare inappellabilmente sulle controversie dipendenti da infôrtuni sul lavoro quando si tratti di inabilità temporanea e la indennità in contestazione non ecceda le lire duecento. È questo un istituto analogo a quello del Conciliatore, attuato in Francia da quasi un secolo. *Les Conseils des Prud'hommes* furono infatti istituiti con la legge 18 marzo 1806, ed essi ebbero la loro origine nei Tribunali di probi viri preesistenti alla Rivoluzione francese.

Sull'esempio della Francia attuarono istituti analoghi di arbitramento la Russia (ordinanza 16 luglio 1808), la Germania (legge 29 luglio 1890), l'Inghilterra, il Belgio (7 febbraio 1859), l'Austria-Ungheria (legge 14 maggio 1869), e così via di seguito, nella Svizzera, il Cantone di Ginevra, e quello di Vaud, il Portogallo e la Svezia.

In Italia questa istituzione non è ancora entrata nei nostri costumi, e con dolore il Procuratore generale di Genova (discorso anno 1901) dichiara che la Liguria fra le regioni industriali, è stata l'ultima a farne l'esperimento, quantunque il Governo si fosse validamente adoperato per promuovere la costituzione dei Collegi, ed egli, da sua parte avesse caldeggiata la più larga interpretazione della legge.

Assicura però che non si stancherà di proseguire nell'opera cominciata di promuovere la costituzione dei Collegi e provocare espedienti acconci ed efficaci a vincere la mala volontà degl'inte-

ressi rivali, e a dare a questa magistratura quel prestigio che le manca. Non si dissimula però le difficoltà che si frappongono al conseguimento di questo ideale, giacchè a parte le resistenze dipendenti dallo eccitamento degli animi, prodotto necessario di scarsa o falsa nozione dei diritti e dei doveri di ogni classe sociale, si è creduto e si crede con qualche fondamento che questi corpi, ed in ispecie i Presidenti, non avessero autorità sufficiente, ciò che può essere corretto modificando il sistema attuale di scelta del Presidente e del Presidente supplente per decreto reale.

E difficoltà gravi, soggiunge, vengono da parte degl'industriali in ordine alla costituzione dei Collegi e da parte degli operai in ordine al funzionamento di tali uffici giudicanti. Da parte degl'industriali, perchè difatti troppo scarso è il numero degli elettori, ed occorre aumentarlo con aggiungervi coloro che abbiano titoli diversi ed equipollenti a quello della industria effettivamente esercitata. Da parte degli operai che per piccoli interessi si vedono obbligati a cercare il Giudice in posti ben lontani. Per rimuovere quest'ultimo non lieve sconcio, egli penserebbe di dare elettivamente all'attore la scelta di tradurre il suo contradittore al Pretore anzichè al lontano Collegio di probi viri.

Secondo il Procuratore generale di Firenze (disc. anno 1902) il mezzo più pratico e pacifico per dirimere ogni conflitto tra capitale e lavoro dovrebbe essere *la obbligatorietà dell'arbitrato* nelle analoghe controversie, coll'imporre alle parti le decisioni degli arbitri. *Simile alla giustizia nell'amministrazione*, si dovrebbe avere, egli dice, *la giustizia nel lavoro*. « La santa parola di giu-« stizia sociale non significa spoliazione degli uni a beneficio degli « altri, nè esclusione di questi a solo vantaggio di quelli: bensì « comprende i diritti da affermarsi ».

Il Procuratore generale di Milano (discorso per l'anno 1902) fa notare che con Regio decreto 9 febbraio 1896, nella Provincia di Milano vennero istituiti 17 Collegi di probi viri dei quali sei fuori della città e 11 con sede in Milano, per varie specie di industrie.

Le elezioni, specialmente di Milano, portarono nei Collegi quanto di meglio offrir potevano gli industriali e gli operai. Fu provveduto al decoro degli uffici e si andò man mano acquistando fiducia nella nuova istituzione, onde può dirsi che essa, se non molto attivamente, funziona però regolarmente. Difatti, rilevasi da

una statistica allegata al discorso inaugurale, che le richieste nel 1898 furono 562 e nel 1902 salirono alla cifra di 2611.

A Monza, nel circondario di Busto Arsizio, a Lodi, a Como, a Lecco, si istituirono, sull'esempio dell'industriale Milano, dei Collegi di probiviri e funzionano attivamente.

Non così nella provincia di Sondrio e nel circondario di Pavia, ove non attecchì alcun istituto congenere, malgrado autorevoli interessamenti.

Sullo scorcio del 1901, dice lo stesso Procuratore generale, ebbe vita per tutto il circondario di Varese la *Camera delle industrie*, che si regge con apposito statuto, e diede, in qualche occasione, buoni frutti; ma tale istituzione è di ostacolo a quella dei *probiviri*, che troverebbe appoggio nella classe operaia, poichè alla Camera delle industrie non sono ammessi come soci se non gli esercenti industrie e mestieri. È insomma un istituto diverso che tende certamente ad utili scopi, ma nel quale non sono fatte uguali le parti nei Collegi così pel lavoratore come per l'industriale.

Da ultimo il Procuratore generale di Ancona (discorso 1902) nota come questa istituzione non ebbe in quel distretto una larga attuazione, essendo essa conosciuta soltanto in Fabriano e Jesi, e quindi nell'anno furonvi 9 conciliazioni riuscite, e 5 decisioni pronunziate.

Gli altri Procuratori generali, ad eccezione di quello d'Aquila, che dichiara essere in quel distretto la istituzione di probiviri conosciuta soltanto di nome, tacciono sull'argomento. Eppure anche in altri distretti tali Collegi funzionano, come rilevasi dal prospetto statistico allegato alla relazione dell'onorevole Gianturco sui discorsi dei Procuratori generali per gli anni 1897-1898 (1).

Onde io dirò col collega Sandrelli (relazione del giugno 1901) (2) « che sia sommamente desiderabile che l'azione di questo istituto, « il di cui esplicamento pel concorso di varie cause non è stato fi- « nora così completo come era nel pensiero del legislatore, ma la « di cui importanza si fa sempre maggiore, dati gli attuali rapporti « di frequente dissidio fra il lavoro ed il capitale, non resti inesplo- « rata e taciuta nei discorsi inaugurali dei Procuratori generali. »

(1) *Annali di statistica — Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1899, pag. 205.

(2) Relazione Sandrelli — *Annali di statistica – Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1901, pag. 31.

Quanto al maggiore svolgimento di questo istituto non farò alcuna proposta, perchè esso è indicato come tema speciale per trattazione triennale (1), epperò tutte le osservazioni e raccomandazioni potranno essere fatte, quando, in sede propria, sarà discusso l'argomento.

Da quanto si è detto si traggono le seguenti

CONCLUSIONI.

1° Che sia conveniente di modificare il metodo di nomina dei Conciliatori, abolendosi le liste comunali, e sostituendole con albi compilati dai Prefetti coi nomi dei cittadini del Comune forniti delle qualità dalla legge richieste; nonchè di accordare alle parti la facoltà di portare la causa direttamente ed inappellabilmente al Pretore.

2° Che sia opportuno richiamare i Pretori ad una più esatta applicazione degli articoli 415 e seguenti e 446 del Codice di procedura civile per rendere più frequente la comparsa personale delle parti e più spedito lo svolgimento delle cause, nonchè ad una più rigorosa osservanza della legge 10 luglio 1901 sul patrocinio legale presso le Preture.

3° Che sia necessario accordare al Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa e alle Cassazioni regionali la facoltà di esaminare e respingere la eccezione d'incompetenza, salvo il ricorso alla Corte di cassazione di Roma.

4° Che sia urgente una riforma della procedura per la espropriazione degli immobili.

Propongo quindi che la Commissione richiami l'attenzione del Ministro Guardasigilli sulle anzidette conclusioni, e gli raccomandi altresì che i Procuratori generali si occupino nei loro discorsi più largamente delle cause elettorali, massime di quelle promosse con l'azione popolare; degli affari di volontaria giurisdizione e dell'istituto dei probiviri.

---

(1) *Osservazioni* del commissario Azzolini — *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1900, pag. 15.

Separazioni personali di coniugi nel triennio 1899-1901.

Relatore: **E. GIANTURCO** (1).

I.

Numero, qualità ed esito delle domande di separazione di coniugi.

Il numero complessivo di tali domande presentate nel triennio 1899-1901 ascese a 5623, a cui aggiunte altre 1145 pendenti dagli anni precedenti, si ha un totale di 6768, che rappresenta un aumento di 778 domande rispetto al triennio precedente.

Nel corso del triennio ne furono esaurite 5499, di cui 1660 presentate di mutuo consenso fra i coniugi e 3839 in sede contenziosa. Alla fine del 1901 ne rimasero pendenti 1231.

Delle consensuali esaurite 105 furono abbandonate prima della decisione del Tribunale, 9 abbandonate per riconciliazione ottenuta dal Presidente, e per 1541 la riconciliazione non riuscì e si stese verbale di separazione, che fu, tranne in 5 casi, sempre omologato.

Sulle 3839 domande di separazione in via contenziosa 229 furono abbandonate per conciliazione ottenuta dal Presidente, 2604 per riconciliazione stragiudiziale prima della decisione del Tribunale. Le rimanenti vennero decise con sentenza, che fu, rispetto ad 897, di accoglimento (587 per colpa del marito, 238 per colpa della moglie, 72 per colpa di entrambi) e rispetto a 109, di rigetto.

In complesso ammontano quindi a 2438 le separazioni personali consentite dai Tribunali. Messo in confronto questo numero con le coppie maritali esistenti al 1° gennaio 1899 (6,185,478), si ha una media annuale di 1. 31 per ogni 10 mila di esse. Tale percentuale rappresenta un aumento rispetto all'anno precedente 1898, in cui essa fu dell' 1. 27 per ogni 10 mila coppie (*Annuario statistico italiano* per l'anno 1898, Roma 1901). Sicchè sopra 10 mila coppie maritali in Italia, anche nell'ultimo triennio non se ne trovano due, le cui lagnanze sul loro vincolo matrimoniale meritino di essere dal giudice accolte, od omologate.

(1) Ringrazio il valoroso giudice F. Celentano della cooperazione prestatami anche in questa occasione.

Dal confronto fra i dati delle varie regioni si desume che anche nel triennio, come negli anni precedenti, il barometro dei dissidi coniugali segnò assai maggiore agitazione nell'Italia settentrionale che nella meridionale, e basta rilevare che mentre in Napoli furono presentate 397 istanze di separazione (131 nel 1899, 135 nel 1900 e 131 nel 1901), in Milano, invece, nello stesso periodo, esse furono tre volte tanto, cioè 1183 (398 nel 1899; 390 nel 1900 e 385 nel 1901).

Fo seguire (Allegato *A*) un quadro comparativo fra le varie regioni del Regno delle separazioni dal 1884 al 1901 in rapporto alla emigrazione e da esso può dedursi che il numero delle separazioni non aumenta in proporzione della emigrazione: il che depone per la saldezza del vincolo coniugale anche in quelle regioni, nelle quali è alta la media degli emigranti; quella, invece, delle separazioni è al disotto della media del Regno. Tali sono, per es., la Basilicata, le Puglie, le Calabrie, dove le medie degli emigranti nel 1901 fu rono rispettivamente di 3380. 87, 748. 89 e 2386. 96 e quelle delle separazioni di 1. 83, 1. 12 e 0. 90; mentre la media del Regno delle separazioni fu del 2. 46 e nella Toscana con una media di emigranti 1273. 83 si ebbe una media di separazioni di 3. 46 per ogni 100 mila abitanti.

II.

Motivi per i quali fu accordata la separazione.

La separazione fu accordata in 769 casi per eccessi, sevizie o ingiurie gravi, imputabili al marito in 542 casi, alla moglie in 149 e ad entrambi in 78; in 104 per adulterio (imputabile in 85 casi alla moglie); in 102, per abbandono volontario (imputabile in 65 casi al marito); e in 1457 casi pel solo consenso dei coniugi (articolo 158 Codice civile).

III.

Religione.

Dei 4876 coniugi che ottennero di separarsi, 4777 erano di religione cattolica (2390 mariti e 2387 mogli), 27 israeliti (13 mariti e 14 mogli) e 72 di religione diversa, o non determinata.

L'influenza del culto professato dagli sposi nelle separazioni poco si vede in Italia.

Per averne una idea si deve ricorrere alle statistiche dei paesi di religione mista e che ammettono il divorzio, ed un notevole studio in proposito si legge nei nostri *Annali di statistica* « Le separazioni personali ed i divorzii in Italia ed in altri Stati », 1882, serie 3ª, vol. I, pag. 100 e seguenti.

Un esempio può trarsi dalla Svizzera distinguendo i Cantoni secondo la religione professata dalla generalità, o maggioranza degli abitanti. Prendendo, infatti, per termine di confronto la media del quinquennio 1876-1880, si trova al culmine il Cantone di Sciaffusa (protestanti) con 10. 60 per ogni 100 matrimoni ed alla base il Vallese (cattolici) con 0. 40, Uri (anche cattolici) con 0. Ecco la scala tripartita secondo i culti:

CANTONI CON POPOLAZIONE TOTALMENTE O IN MAGGIORANZA PROTESTANTE.

Zurigo	8.09	Appenzello Esteriore	10.07
Glarona	8.31	Turgovia	7.74
Basilea (città)	3.45	Vaud	4.35
Basilea (campagna)	3.30	Neuchâtel	4.24
Sciaffusa	10 60	Berna	4.72

CANTONI CON POPOLAZIONE MISTA.

Grigioni	3.09	San Gallo	5.76
Argovia	4.00	Ginevra	7.05

CANTONI CON POPOLAZIONE TOTALMENTE O IN MAGGIORANZA CATTOLICA.

Lucerna	1.30	Friburgo	1.59
Uri	0 00	Soletta	3.77
Svitto	0.56	Appenzello Interiore	1.89
Alto Unterwalden	0.19	Ticino	0.76
Basso Unterwalden	0.52	Vallese	0.40
Zugo	1.48		

Dal prezioso lavoro recentemente edito del prof. Bosco (« I divorzii e le separazioni personali », Roma, 1903) rilevo che tali medie non subirono dopo il quinquennio predetto, rilevanti spostamenti, risultando che negli anni 1877-1890 in tutta la Svizzera, meno il Cantone di Ginevra, nel quale le sentenze dei tribunali non indicano la confessione dei coniugi, si ebbero le seguenti medie:

	Divorzî	
	Num. medio annuo	Ogni 10.000 coppie
Marito e moglie cattolici	100	6.7
Marito e moglie protestanti	634	26.5
Marito cattolico e moglie protestante	42	33.6
Marito protestante e moglie cattolica	52	48.1

Donde si rileva fra l'altro che i divorzi sono più frequenti nei matrimoni di religione mista, e che in questi è la religione del marito che esercita maggiore influenza.

Un altro esempio può aversi dall'Ungheria, dove coesistono varie confessioni. Infatti neglì anni 1878-1879 si ebbero i seguenti dati, distinti secondo la religione dei vari Comitati:

	Matrimonii	Divorzi	Divorzi su 1000 matrimonii
Più dell'80 per cento cattolici	43 477	53	1.22
Circa ⅔ cattolici, ⅓ evangelici . . .	115,002	728	6.33
Circa ⅔ cattolici, ⅓ di culto greco .	14,508	45	3.10
Circa ⅓ cattolìci, ⅓ evangelici, ⅓ cattolici greci	19,969	192	9.61
Più dell'80 per cento evangelici. . .	3,606	102	28.29
Circa ⅔ evangelici, ⅓ cattolici . . .	25.006	299	11.96
Più dell'80 per cento di culto greco.	7,640	16	2.09
Circa ⅔ di culto greco, ⅓ cattolici .	22,745	124	5.45
Circa ⅔ di culto greco, ⅓ evangelici	17,660	423	23.95

Dopo parecchi anni, nel triennio 1898-1900 le statistiche non diedero diversi risultamenti: lo dimostra il prospetto seguente, nel quale, si noti, la classifica per confessione è dedotta dalla religione dello sposo e le proporzioni sono calcolate sul numero dei matrimoni, anzichè su quelle delle coppie esistenti, essendo deficienti in proposito le notizie del censimento ungherese.

	Divorzii	
	Numero medio annuo	Ogni 1000 matrimoni
Cattolici	520	6.4
Greci orientali	116	7.1
Protestanti	711	26.2
Israeliti	161	24.3
Unitariani	17	56.8
Cattolici e Greci orientali	13	5.5
Cattolici e Protestanti	196	21.6
Altri matrimoni misti	32	29.6

Questi ultimi matrimonii misti sono quelli poco numerosi tra cattolici ed israeliti, tra greci orientali ed israeliti, tra evangelici ed israeliti, tra unitariani e persone di altre confessioni.

Anche in una stessa città, dove gli abitanti subiscono la medesima influenza della vita urbana, ciascuna confessione rivela una propria tendenza, maggiore o minore, al divorzio.

Così in Berlino per gli anni 1885-1899:

	Divorzii							
	Numero medio annuo				Ogni 10,000 coppie			
	1885-86	1890-91	1895-96	1898-99	1885-86	1890-91	1895-96	1898-99
Coniugi protestanti	647	693	1 084	1 213	35.7	30.7	47.3	46.4
Coniugi cattolici	17	29	40	49	27.1	28.1	33.5	31.7
Coniugi dissidenti	4	2	5	...	84.9	34.7	51.2	..
Coniugi israeliti	26	32	43	58	26.7	25.1	32.6	39.7
Marito protestante e moglie cattolica	29	43	83	65	37.5	41.7	61.5	43.5
Marito cattolico e moglie protestante	37	49	101	107	29.1	31.3	53.9	53.4
Matrimoni misti fra israeliti e altre confessioni	7	11	14	25	70.6	85.1	94.2	141.4

È rilevante la elevata divorzialità fra gli sposi di religione mista e può spiegarsi sia coi dissensi, a cui dà luogo la disparità di confessione, sia con la maggiore indipendenza dei coniugi dal sentimento religioso, dalle tradizioni e dal costume, di che dettero prova sin da quando contrassero matrimonio. (Bertillon, *Ètude dêmographique du divorce*, pag. 285).

IV.

Durata della convivenza.

Al tempo della istanza di separazione essa era non maggiore di un anno per 110 (4. 51 su cento) separazioni accordate, — tra 1 e 5 anni per 553 (22. 68 su cento), — tra 5 e 10 anni per 520 (21. 33 su cento), — tra 10 e 20 anni per 619 (25. 39 su cento), — di oltre 20 anni per 245 (10. 05 su cento). Per 391 matrimoni (16. 04 su cento), ignorasi la durata della convivenza.

V.

Età assoluta e relativa dei coniugi.

Dei 4876 coniugi, che ottennero la separazione, 31, cioè 0. 64 su cento (tutte mogli), non avevano ancora 20 anni; — 1135 (356 mariti e 779 mogli), 23. 28 su cento, erano di età tra i 20 e i 29 anni, — 1751 (872 mariti e 879 mogli), 35. 91 su cento, erano tra i 30 ed i 39 anni; — 1089 (664 mariti e 425 mogli), 22. 33 su cento, tra i 40 ed i 49 anni; — 442 (287 mariti e 155 mogli), 9. 06 su cento, tra i 50 ed i 59 anni; — 156 (113 mariti e 43 mogli), 3. 20 su cento di 60 anni o più, e di 272 (146 mariti e 126 mogli), 5. 58 su cento, s'ignora la età.

Sui 2438 matrimoni, nei quali intervenne separazione, in 105 (4. 31 su cento) i due coniugi avevano la stessa età; — in 1856 (76. 12 su cento) l'età del del marito superava quella della moglie (cioè in 1018 di non più di 6 anni, in 582 di non più che 12, in 203 di non più che 20, in 42 di non più che 30, in 11 di oltre 30 anni), e solo in 315 (12. 93 su cento) l'età della moglie superava quella del marito) cioè in 212 di non più che 6 anni, in 63 di non più che 12,

in 33 di non più che 20 ed in 7 di oltre 20 anni); per 162 coppie (6. 64 su cento) non si ha notizia precisa di entrambi i coniugi o di uno di essi.

Sotto un altro aspetto, a torto trascurato, va esaminata la età dei coniugi, che si separano, quello, cioè, della precocità, o tardività del matrimonio rispettò alle separazioni, ed è un lato molto importante della indagine statistica, perchè dire in quale modo resistono alle varie vicende della vita i matrimoni troppo precoci può suggerire norme al legislatore nello stabilire il minimo di età pel matrimonio. Sotto questo aspetto, però, sono deficienti i dati statistici sia in Italia, sia nella maggior parte degli altri Stati, perchè nei censimenti manca la indicazione dell'età, in cui l'uno e l'altro sposo avevano contratto matrimonio, e si trovano scarse notizie solo per qualche Stato, come l'Inghilterra, e per qualche città, come Berlino. Dalle statistiche inglesi, le quali cominciarono a dare indidicazioni in proposito non prima del 1897, risulta che nel triennio 1897-99 il maggior numero di divorzi e di separazioni si verificò fra coloro, che si sposarono prima dei 21 anno (5 divorziati su 1000 sposi), mentre la media scese al 3 per 1000 fra coloro, che contrassero matrimonio dopo la detta età. E per la Baviera si hanno i seguenti dati.

CLASSI DI ETÀ	Divorziati su 1000 sposi della stessa età	
	Uomini	Donne
Sotto i 20 anni	..	129.7
Da 20 a 25 anni	91.8	74.6
Da 25 a 30 anni	71.9	68.7
Da 30 a 35 anni	71.1	71.4
Da 35 a 40 anni	71.9	69.3
Da 40 a 45 anni	74.2	69.0
Da 45 a 50 anni	73.3	83.3
Da 50 a 55 anni	61.2	71.4
Da 55 a 60 anni	49.7	74.1
Oltre 60 anni	46.7	..

Pel loro esiguo numero non sono calcolati gli uomini divorziati, che al momento del matrimonio avevano meno di 20 anni, ed i valori proporzionali sono calcolati sul numero degli sposi, anzichè sul numero delle coppie esistenti. Ed anche qui si ha la riprova che i matrimoni avvenuti in età molto giovanile sono quelli, che meno reggono alle vicende della vita, e, come nell'ordine fisiologico e nel morale così nell'ordine della vita domestica, sono i meno consigliabili. Ricerche più ampie e profonde persuaderanno forse i legislatori ad elevare il limite di età troppo basso, stabilito oggi per contrarre matrimonio (Fr. Prinzing, « Ueber frühzeitige Heiraten, deren Vorzüge und Nachtheile » nei « Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik », marzo 1898, pag. 301 e seg.).

Questo corollario che traggo dalle notizie statistiche desunte specialmente dal volume del prof. Bosco (pag. 258 e 259), è identico a quello che il Bertillon traeva da alcune notizie relative alla Svizzera per l'anno 1887 (op. cit., pag. 232).

VI.

Filiazione.

Dei coniugi che ottennero sentenza di separazione, 4778, cioè 2388 mariti e 2390 mogli, erano figli legittimi e 22 figli naturali (9 mariti e 13 mogli); di 76 cioè di 41 mariti e 35 mogli, sono ignoti i natali.

VII.

Stato di fortuna.

I coniugi possono distinguersi nelle seguenti categorie:

a) 398 mariti (16. 33 su cento) e 377 mogli (15. 46 su cento) di agiata o ricca condizione;

b) 984 mariti (40. 36 su cento) ed 840 mogli (34. 46 su cento) di mediocre condizione;

c) 985 mariti (40. 40 su cento) e 1150 mogli (47. 17 su cento) poveri;

d) 71 mariti (2. 91 su cento) e 71 mogli (2. 91 su cento), di cui non si ha alcuna indicazione in proposito.

VIII.

Professione od occupazione.

Dal prospetto, che segue, si desume la professione, o l'occupazione dei coniugi, che nel triennio ottennero di separarsi, esclusi 87 mariti e 67 mogli, pei quali manca tale notizia:

CONIUGI	Proprietari o capitalisti o pensionati	Commercianti, industriali e negozianti	Esercenti professioni liberali ed artisti	Militari e loro assimilati	Attendenti alle cure domestiche	Impiegati pubblici e privati	Addetti ai trasporti (vie ferrate, vetture ordinarie e navigazione)	Agricoltori, contadini e braccianti addetti ai lavori campestri	Operai, giornalieri, domestici, facchini, ecc.	Esercenti arti e mestieri
Mariti	368	279	172	42	..	359	40	301	273	517
Mogli	309	11	46	..	1 385	5	..	153	120	342

La professione dei coniugi è una delle indagini da non trascurarsi in ordine alla stabilità dei matrimoni, avendo essa influenza non solo sulla condizione economica, ma anche sull'indole morale e sulla vita di ciascuno. Tuttavia siffatta indagine per parecchi Stati riesce difficile, perchè in alcuni, come nell'Impero germanico, non s'indicano le professioni dei coniugi, in altri le indicazioni sono incomplete. Anche le statistiche francesi, lodevoli per vari aspetti, presentano in proposito una classifica troppo ristretta (1. *propriétaires, rentiers, ou professions libérales*; — 2. *commerçants, marchands*; — 3 *cultivateurs*; — 4 *ouvriers de tout genre, journaliers, menagères*; — 5 *domestiques*; — *sans profession, ou profession inconnue*). Quasi tutte, poi, non si occupano della professione della moglie, mentre è importante conoscere gli effetti, circa la divorzialità, del lavoro compiuto dalla donna, specialmente fuori casa a scapito delle cure domestiche. Oltrechè la media dei coniugi separati, appartenenti alle varie classi sociali, dovrebbe avere un raffronto nel numero, onde si compongono

tali classi, e nella parte di esse, ch'è unita in matrimonio; mentre, di solito, i censimenti, nonostante i progressi raggiunti, non hanno classifiche conformi a quelle delle separazioni e dei divorzi e non distinguono le professioni in relazione allo stato di celibato, di matrimonio, o di vedovanza.

Ed ove, come in Italia, tale raffronto è possibile, esso, come opportunamente nota il prof. Bosco, essendo fatto tra le professioni dei coniugi, che ottennero la separazione, e quelle degli individui, che contrassero matrimonio nello stesso periodo di tempo, od in periodo di poco anteriore, non ha se non un valore approssimativo, anche in considerazione dei mutamenti di professione, che possono avvenire durante il matrimonio.

I dati testè esposti per l'ultimo triennio non sono molto dissimili da quelli del triennio precedente 1896-1898, che si riassumono così:

	Num. medio annuo	Su 1000 sposi della stessa professione
Agricoltori, contadini e braccianti	91	0.7
Operai e domestici	85	4.5
Esercenti arti e mestieri	145	
Commercianti, industriali e negozianti . .	113	9.4
Esercenti professioni liberali e artisti . .	59	14.7
Impiegati pubblici e privati	108	17.5
Ufficiali dell'esercito e dell'armata	14	17.2
Proprietari, capitalisti e pensionati . . .	113	11.6

Donde si desume che la tendenza alla separazione è più notevole tra gl'impiegati pubblici e privati, gli esercenti professioni liberali e gli artisti; meno operativa, invece, tra gli operai e contadini. Questa demarcazione si osserva così in Italia, come in altri Stati, quali la Francia, l'Austria, l'Inghilterra ; ma mentre in Italia, in Austria, in Inghilterra gli operai danno una media piuttosto bassa di divorzi e di separazioni, avviene il contrario in Francia, come può desumersi dal quadro, che segue, relativo alle separazioni ed ai divorzi durante il quinquennio 1895-1899:

	Divorzi		Separazioni	
	Num. medio annuo	Su 100 divorzi	Num. medio annuo	Su 100 separazioni
Occupati nell'agricoltura	853	9.1	446	16.5
Operai d'ogni mestiere, giornalieri	4 748	51.1	1 027	38.1
Commercianti e negozianti	1 266	13.6	452	16.8
Esercenti professioni liberali, proprietarii, viventi di rendita. . .	887	9.5	435	16.1
Addetti ai servizi domestici . . .	633	6.9	135	5.0

Lasciando da parte la questione sollevata a questo proposito se, cioè, questa crescente tendenza si debba allo espandersi dell'idea socialista (Chironi, « Pel movimento del divorzio in Italia », Torino 1902, pag. 22), s'impongono due domande d'indole più generale e più propria di questa breve relazione: in quali classi si è aumentata siffatta tendenza? Quale effetto hanno avuto sulla divorzialità i mutamenti avvenuti nella composizione professionale della popolazione con lo allargarsi del numero delle persone occupate nei traffici, nelle industrie, nelle professioni liberali e negl'impieghi?

Per dare una idea di questo movimento traggo dal pregevole volume del professor Bosco le seguenti due tavole; ma occorrerebbero notizie più recenti e più complete, che in parte non mi è stato possibile procurarmi ed in parte è impossibile avere per la diversità fra vari Stati delle classificazioni statistiche. Da queste tavole poche deduzioni generali possono trarsi; ma pare costante che negli Stati, in cui divorzio e separazione sono poco numerosi, essi aumentano specialmente nelle classi più elevate; negli altri Stati, invéce, dove il divorzio è divenuto di uso comune, sono le classi popolari quelle che vi ricorrono più spesso.

SEPARAZIONI E DIVORZI SECONDO LA PROFESSIONE DEI CONIUGI IN ALCUNI STATI DAL 1871 AL 1899.

ANNI	Occupati nell'agricoltura	Operai lavoranti a giornata	Occupati nella industria	Occupati nel commercio e nei trasporti	Funzionari pubblici	Professioni liberali e artistiche	Proprietari e viventi di rendita	Addetti al servizio domestico

Divorzi.

Numero medio annuo dei coniugi divorziati.

AUSTRIA.

ANNI	Occupati nell'agricoltura	Operai lavoranti a giornata	Occupati nella industria	Occupati nel commercio e nei trasporti	Funzionari pubblici	Professioni liberali e artistiche	Proprietari e viventi di rendita	Addetti al servizio domestico
1883-85	5	5	44		9		3	3
1886-90	5	5	61		19		3	5
1891-95	6	9	76		23		3	2
1896-97	9	11	79		24		9	8

FRANCIA.

ANNI	Occupati nell'agricoltura	Operai lavoranti a giornata	Occupati nella industria	Occupati nel commercio e nei trasporti	Funzionari pubblici	Professioni liberali e artistiche	Proprietari e viventi di rendita	Addetti al servizio domestico
1884-85	256	1 029	..	694	..	569		148
1886-90	505	2 815	..	1 109	..	627		359
1891-95	742	4 242	..	1 319	..	827		515
1896-99	854	4 786	..	1 270	..	890		646

RUMENIA.

ANNI	Occupati nell'agricoltura	Operai lavoranti a giornata	Occupati nella industria	Occupati nel commercio e nei trasporti	Funzionari pubblici	Professioni liberali e artistiche	Proprietari e viventi di rendita	Addetti al servizio domestico
1881-85	458	48	80		56	46	25	..
1886-90	495	63	95		77	78	23	..
1891-95	849	53	93		97	70	19	..

SVEZIA.

ANNI	Occupati nell'agricoltura	Operai lavoranti a giornata	Occupati nella industria	Occupati nel commercio e nei trasporti	Funzionari pubblici	Professioni liberali e artistiche	Proprietari e viventi di rendita	Addetti al servizio domestico
1876-80	65	34	71	31	30	7	..	..
1881-85	51	30	64	39	19	4	..	..
1886-90	44	37	78	44	23	7	..	..
1891-95	48	49	95	52	27	11	..	..
1896-99	56	70	110	69	27	14	..	..

Segue Separazioni e divorzi secondo la professione dei coniugi in alcuni Stati dal 1871 al 1899.

ANNI	Occupati nell'agricoltura	Operai lavoranti a giornata	Occupati nella industria	Occupati nel commercio e nei trasporti	Funzionari pubblici	Professioni liberali e artistiche	Proprietari e viventi di rendita	Addetti ai servizi domestici
Separazioni.								
Numero medio annuo dei coniugi separati.								
AUSTRIA.								
1883-85	108	131	206		91		20	41
1886-90	78	116	259		124		19	58
1891-95	79	151	284		152		29	48
1896-97	57	184	299		156		31	78
FRANCIA.								
1871-75	356	1 101	..	497	..	449		..
1876-80	415	1 592	..	525	..	529		..
1881-85	444	1 545	..	630	..	442		158
1886-90	395	990	..	399	..	311		118
1891-95	382	843	..	399	..	373		109
1896-99	446	1 056	..	457	..	445		134
ITALIA.								
1884-85	38	85	180		67	36	27	..
1886-90	60	96	175		74	45	104	..
1891-95	68	108	195		94	46	107	..
1896-99	91	85	258		108	59	126	..

IX.

Notizie varie.

Dei coniugi, che ottennero di separarsi, 4576, cioè 2285 mariti e 2291 mogli, erano una sola volta coniugati, 198, cioè 96 mariti e 102 mogli, due volte coniugati e per 47 mariti e 45 mogli manca tale notizia.

Delle 2438 separazioni concesse 1098 si riferivano a matrimoni senza prole, o dei quali era ignoto se esisteva, e 1340 a matrimoni con prole, la quale in 1245 casi proveniva solo dal matrimonio attuale, in 65 casi da precedente matrimonio di uno dei coniugi, o di entrambi ed in 30 tanto dall'attuale quanto da precedente matrimonio.

In una delle relazioni presentate alla nostra Commissione si rileva (dando alla osservazione una importanza, che, in verità, a me sembra eccessiva) il fatto del maggior numero dei coniugi separati con prole rispetto a quelli senza prole; fatto verificatosi anche nel triennio 1899-1901, in cui furono, come si. è detto, 1340 le separazioni riflettenti matrimoni con prole e 1098 le altre. E mi sembra eccessiva l'importanza attribuita a tal fatto, poichè il numero maggiore dei coniugi separati con prole, senza ricorrere a diagnosi pessimiste sull'organismo della famiglia in Italia, può avere una facile ed esauriente spiegazione nel numero maggiore dei matrimoni fecondi di prole rispetto a quelli rimasti sterili, i quali fortunatamente rappresentano la eccezione, non la regola. Tale proporzione non è una prerogativa del nostro paese; ma è costante anche in altri paesi, ed è più accentuata, per le separazioni che pei divorzi, come si rileva dalla tavola, che segue:

STATI	Divorzî o separazioni	
	con prole	senza prole
Divorzi.		
(Proporzioni su 100 divorzi).		
Austria (1893-97)	40.6	59.4
Rumenia (1891-95)	16.8	83.2
Svizzera (1876-90)	60.0	40.0
Francia (1896-99)	56.2	43.8
Olanda (1896-900)	49.4	50.6
Inghilterra (1895-99)	59.6	40.4
Scozia (1898-99)	58.5	41.5
Separazioni.		
(Proporzioni su 100 separazioni).		
Italia (1895-99)	55.0	45.0
Austria (1893-97)	48.8	51.2
Francia (1895-99)	67.0	33.0
Scozia (1898-99)	88 6	11.4

È anche facile comprendere come tali medie si restringano in ragione del numero maggiore dei figli, muovendosi le due cifre in ragione inversa tra loro. Il seguente saggio di statistica comparata che mi fornisce il Bosco, è un eloquente esempio (op. cit., pag. 214).

NUMERO DEI FIGLI	Austria (1893-97)		Olanda (1894-98)	Inghilterra (1897-99)
	Divorzî	Separazioni	Divorzî	Divorzî e separazioni
	(Proporzioni su 100 divorzî o separazioni)			
1 figlio	60.5	42.0	36 8	35.8
2 figli	19.9	26.2	26.3	25.7
3 figli	8.9	15.4	17.9	
4 figli	5.0	8.7	8.6	34.3
5 figli	4.3	4.2	4.6	
6 figli e più	1.4	3.5	5.8	3.8

Converrebbe fare un'altra indagine: si sa che la maggior parte delle domande di separazione e di divorzio è presentata dalla donna; ora quale influenza, ed in quale proporzione, esercita la presenza dei figli sulla donna? e quale sull'uomo?

Le statistiche non vi risponderanno. Solo in Inghilterra si raccolgono notizie in proposito, ma dallo esempio di un solo Stato non possono trarsi deduzioni di qualche importanza.

X.

Provvedimenti diversi.

I Tribunali che si occuparono delle predette istanze di separazione, ebbero pure a provvedere: *a*) su 696 domande di alimenti, che in 349 casi furono accolte in tutto, in 324 furono accolte in parte ed in 23 respinte; *b*) su 149 domande di separazione di beni per effetto di quella delle persone, domande che in 123 casi vennero accolte totalmente, in 20 parzialmente ed in 6 rigettate; *c*) su domande di gratuito patrocinio, che in 161 casi fu concesso al marito, in 572 alla moglie ed in 49 ad entrambi i coniugi.

XI.

Confronto con gli anni precedenti.

Dal prospetto, che segue, risulta che dal 1884, in cui le notizie relative alle separazioni coniugali si cominciarono a raccogliere mediante prospetti nominativi, sino a tutto il 1901 tanto il numero complessivo delle domande di separazione quanto quello delle separazioni concesse è andato aumentando; e mentre quasi tutte le istanze consensuali vengono omologate dai Tribunali, oltre un decimo di quelle presentate in via contenziosa sono respinte.

Istanze di separazione coniugale presentate in Italia e loro esito negli anni 1884-1901.

		Istanze presentate nell'anno				Esito delle istanze esaurite con sentenza								Totale delle separazioni ammesse	
				Totale		consensuali seguite da verbale di separazione				contenziose sulle quali intervenne sentenza					
						omologato		non omologato		di accoglimento		di rigetto			
		da entrambi i coniugi per mutuo consenso	da un solo dei coniugi in via contenziosa o anche dall'altro in via riconvenzionale	Cifre effettive	Ogni 10,000 coppie matrimoniali	Cifre effettive	Ogni 100 istanze seguite da verbale	Cifre effettive	Ogni 100 istanze seguite da verbale	Cifre effettive	Ogni 100 istanze giudicate	Cifre effettive	Ogni 100 istanze giudicate	Cifre effettive	Per ogni 10,000 coppie matrimoniali
Media annuale del triennio	1884-86	127	1 042	1 246	2.27	422	99.47	4	0.83	122	86.79	20	13.21	544	1.01
	1887-89	275	1 028	1 303	2.31	409	98.82	5	1.18	185	88.09	25	11.91	594	1.06
	1890-92	399	1 026	1 425	2.47	420	99.53	2	0.47	203	89 38	24	10.62	623	1.03
	1893-95	456	1 191	1 647	2.78	448	99 86	1	0.14	241	91.21	24	8.79	697	1.17
	1896-98	495	1 295	1 790	2.95	486	99.80	1	0.20	272	89.18	33	10.82	758	1.25
	1899-1901 . . .	517	1 357	1 874	3.04	514	99.68	2	0.32	299	89.17	36	10.83	813	1.32

È notevole e confortante che all'aumento delle domande di separazione corrisponde quello delle domande abbandonate, il che significa che molti dissidi coniugali si appianano senza alcun intervento del giudice.

XII.

Aumento delle separazioni.

L'aumento, che notasi in Italia nel numero delle separazioni, il quale nel decennio 1871-80 si mantenne quasi stazionario (605 nel 1871 su 192,839 matrimoni, 615 nel 1880 su 196,738 matrimoni), si è accentuato nell'ultimo decennio; ma tale aumento non è prerogativa del nostro paese, ma si verifica anche in paesi, come l'Austria, il Belgio, l'Olanda, dove coesistono la separazione personale ed il divorzio; ed è messo in evidenza dalle pregevoli tavole di statistica comparata testè pubblicate dall'illustre professore Bosco (opera citata, pag. 7 e segg.). In Francia, prima della legge Naquet, dei 27 luglio 1884, il crescendo fu costante; dopo, mentre il numero dei divorzi velocemente crebbe (4123 nel 1884 e 1885, 5618 nel quinquennio 1885-90, 7199 nel successivo 1890-95, 7968 nel 1896-900), quello delle separazioni dapprincipio decrebbe, poscia riprese un lieve moto ascendente. Si ha, infatti, che nel decennio 1871-80, il numero delle separazioni crebbe come segue:

1871	1 171	1876	2 534
1872	2 150	1877	2 495
1873	2 166	1878	2 556
1874	2 242	1879	2 587
1875	2 292	1880 (1)	2 624

Posteriormente alla legge predetta, che ristabilì il divorzio ammesso dal Codice napoleonico (art. 234-305) ed abolito con la legge 8 maggio 1816, mentre la media dei divorzi andò sempre aumentando in Francia come altrove:

(1) V. Tav. XIX annessa alla relazione: *Le separazioni personali di coniugi e i divorzi — Annali di Statistica*, serie 3ª, vol. I.

Svizzera (1891-95)	20.1 (1)	(1896-900)	22.1
Francia (1890-94)	10.3	(1895-99)	13.4
Olanda (1891-95)	5.1	(1896-99)	6.2
Belgio (1891-95)	4.9	(1896-99)	6.8
Germania (1889-93)	7.8	(1895-99)	14.0
Austria (1890-94) (2)	1.9	(1895-89)	2.7
Inghilterra e Galles (1890-94)	0.7	(1896-900)	1.0

la statistica francese delle separazioni personali segnò tale aumento, come si desume dal quadro che segue:

(1) Per ogni 10,000 coppie maritali viventi.
(2) Sono comprese le separazioni personali.

DOMANDE

Anni	Domande principali			Domande riconvenzionali			Motivi delle domande principali e riconvenzionali			
	in totale	presentate		in totale	presentate dal marito	presentate dalla moglie	Eccessi, sevizie e ingiurie gravi	Adulterio		Condanna a una pena afflittiva o infamante
		dal marito	dalla moglie					della moglie	del marito	
1884	1 773	708	1 065	106	55	51	1 477	245	97	60
1885	4 640	1 837	2 803	348	181	167	3 607	846	323	212
1886	4 581	1 848	2 733	305	164	141	3 626	827	299	134
1887	6 605	2 507	4 098	400	213	187	5 441	1 022	374	168
1888	6 247	2 321	3 926	412	235	177	5 168	932	401	158
1889	7 075	2 547	4 528	453	292	161	5 695	1 120	497	216
1890	7 456	2 670	4 786	532	338	194	6 127	1 059	533	269
1891	7 445	2 892	4 553	572	363	209	6 234	1 057	494	232
1892	8 119	3 210	4 909	672	430	242	6 815	1 145	613	218
1893	8 159	2 965	5 194	759	465	294	6 879	1 167	680	192
1894	9 154	3 168	5 976	857	487	370	7 972	1 113	645	271
1895	8 937	3 341	5 596	1 000	566	434	7 864	1 157	639	277
1896	9 148	3 652	5 496	1 023	600	423	7 765	1 327	752	327
1897	9 283	3 861	5 422	1 114	679	435	8 014	1 344	683	356
1898	9 521	4 036	5 485	1 214	700	514	8 125	1 478	825	307
1899	9 461	4 077	5 384	1 253	708	545	8 138	1 462	849	265
1900	9 309	4 053	5 256	1 352	794	558	8 126	1 450	844	241

PRESENTATE									
Situazione di famiglia — Coniugi che presentano domande di divorzio			Professioni dei coniugi che presentarono domande di divorzio						Domande accolte
con figli	senza figli	dei quali è ignota la situazione di famiglia	Proprietari capitalisti esercenti professioni liberali	Commercianti e mercanti	Agricoltori	Operai giornalieri attendenti alle cure domestiche	Persone di servizio	Senza professione o di professione ignota	
553	674	546	368	459	115	393	55	383	1 657
2 086	2 246	308	771	930	397	1 666	241	635	4 123
2 479	2 077	25	530	804	382	1 864	309	692	4 005
3 297	2 821	487	595	1 056	461	2 731	376	1 386	5 797
3 018	2 719	510	615	1 029	480	2 894	325	904	5 482
3 419	2 827	829	651	1 243	606	3 167	448	960	6 249
3 681	2 987	788	744	1 413	595	3 420	436	848	6 557
3 753	2 971	721	716	1 460	641	3 564	397	667	6 431
4 182	3 218	719	817	1 459	732	3 991	502	618	7 035
4 262	3 300	597	833	1 323	720	4 193	531	559	6 937
4 661	3 507	976	892	1 202	764	4 871	564	851	7 893
4 692	3 435	810	876	1 151	851	4 593	581	885	7 700
4 872	3 538	738	870	1 239	881	4 606	659	893	7 879
4 886	3 596	801	904	1 239	823	4 925	636	756	7 999
4 317	4 389	815	923	1 343	875	4 724	646	1 010	8 100
5 076	3 645	740	864	1 258	837	4 890	645	967	8 042
5 068	3 828	413	963	1 282	911	4 585	700	868	7 820

Pari cammino in Austria, in cui il divorzio è ammesso solo per gli acattolici:

	Divorzi	Separazioni personali
1890	106	702
1891	116	767
1892	129	777
1893	130	801
1894	133	856

E nel quinquennio 1896-900, mentre i divorzi salirono a 151 le separazioni raggiunsero il numero di 1078.

Lo stesso è accaduto nel Belgio, dove la separazione dei coniugi ed il divorzio sono regolati dal Codice napoleonico:

ANNO GIUDIZIARIO	Divorzi	Separazioni personali
1891-92	499	83
1892-93	502	76
1893-94	514	86
1894-95	537	66
1895-96	509	89

E nel quinquennio 1896-900 i divorzi ascesero al numero di 640 e le separazioni al numero di 82.

Così ancora in Olanda, dove i divorzi e le separazioni ebbero questo movimento:

	Divorzi	Separazioni personali
1871-75	142	49
1876-80	137	62
1881-85	206	89
1886-90	351	111
1891-95	426	125
1896-900	509	142

Solo nell'Inghilterra ed in qualche altro paese, il numero delle separazioni non segue il moto generale ascendente dei divorzi.

L'Inghilterra, infatti, con Galles, presenta queste medie:

	Divorzi	Separazioni personali
1871-75	243	32
1876-80	325	42
1881-85	332	39
1886-90	388	45
1891-95	360	22
1896-900	504	30

Per dare un'idea meno incompleta di questo quasi generale progredire del movimento delle separazioni coniugali e dei divorzi, rispetto alla popolazione coniugata ed ai matrimoni contratti, traggo il seguente quadro dal volume del prof. Bosco, che comprende parecchi Stati di Europa ed abbraccia un periodo abbastanza esteso, dal 1871 al 1900:

STATI	Divorzi e separazioni		Popolazione coniugata	Matrimoni
	Divorzi	Separazioni		
Italia (1871-75 a 1895-99)	..	da 100 a 176	da 100 a 109	da 100 a 108
Austria (1882-85 a 1896-1900). . . .	da 100 a 182	» 100 » 167	» 100 » 107	» 100 » 115
Ungheria (1876-80 a 1898-1901). . .	» 100 » 193	..	» 100 » 111	» 100 » 108
Rumenia (1871-75 a 1896-1900) . . .	» 100 » 335	..	..	» 100 » 141
Francia (1885 a 1896-1900)	» 100 » 193	» 100 » 102	» 100 » 105	» 100 » 104
Svizzera (1876-80 a 1896-1900) . . .	» 100 » 105	..	» 100 » 128	» 100 » 120
Belgio (1871-75 a 1895-99)	» 100 » 561	» 100 » 149	» 100 » 110	» 100 » 135
Olanda (1871-75 a 1895-99)	» 100 » 347	» 100 » 282	» 100 » 142	» 100 » 119
Germania (1881-85 a 1896-1900). . .	» 100 » 158	..	» 100 » 104	» 100 » 129
Inghilterra (1871-75 a 1896-1900). .	» 100 » 204	» 100 » 94	» 100 » 125	» 100 » 127
Scozia (1871-75 a 1898-99)	» 100 » 431	..	» 100 » 120	» 100 » 126
Danimarca (1871-75 a 1896-1900) . .	» 100 » 114	..	» 100 » 121	» 100 » 122
Norvegia (1871-75 a 1889-93)	» 100 » 567	» 100 » 200	» 100 » 110	» 100 » 100
Svezia (1871-75 a 1895-99)	» 100 » 206	..	» 100 » 118	» 100 » 100
Russia (1871-75 a 1891-95)	» 100 » 127	..	..	» 100 » 115
Finlandia (1875-79 a 1895-99). . . .	» 100 » 190	..	» 100 » 131	» 100 » 125

Due osservazioni mi sembrano opportune dopo questa fugace rassegna.

Così il diagnosticare da questo crescente numero di separazioni e divorzi il dissolvimento galoppante della famiglia, parificando (Wappaus « Handbuch der Geographie und Statistik », I, Leipzig, 1885; pag. 257. — Oettingen, « Die Moral statistik », 3e Aufl., Erlangen, 1882, pag. 148 e segg.), l'indice di divorzialità con l'indice di moralità di un paese, come il trascurare affatto queste notizie statistiche, ritenendole non rispondenti alla realtà, specialmente in quei paesi in cui le separazioni tacite sono tanto frequenti e la vendetta del coniuge offeso si esercita tanto più efficacemente che col divorzio, o la separazione, mi sembrano due eccessi da evitarsi. Gli indici di divorzialità non hanno maggior valore delle statistiche sulla delinquenza, le quali pur troppo non rappresentano fedelmente la criminalità di un paese, ma ne sono

un indice; tali indici valgono a darci una misura quantunque incompleta di un grave fenomeno sociale ed indagarne le variazioni e la connessione con altri fatti della vita sociale.

Ma perchè questo studio possa dar luogo ad utili deduzioni, non può arrestarsi ai confini del proprio Stato, deve valicarli ed estendersi necessariamente agli altri paesi, in cui il fenomeno medesimo si manifesta.

Donde il bisogno della statistica comparata, la quale, nello stato attuale, trova ostacolo nella varietà dei sistemi, che le varie nazioni seguono nel raccogliere le notizie statistiche sui divorzi e le separazioni. Mentre le statistiche della Francia, dell'Italia, dell'Austria, dell'Inghilterra e di altri paesi, sono in proposito abbastanza complete, quelle, invece, della Germania, della Russia, dell'Olanda e di altri paesi, non esclusi quelli degli Stati Uniti, lasciano abbastanza a desiderare. Il che mette in luce la importanza di un ufficio internazionale di statistica comparata e richiama alla mente le idee espresse in proposito dall'illustre professore Bosco in un altro suo pregevole lavoro: « La statistica civile e penale e la riunione dello Istituto internazionale di statistica a Pietroburgo » — Roma, 1898, pag. 56.

XIII.

Conclusioni.

Fu detto, e non a torto, nella 6ª Sessione (agosto 1897) dell'Istituto internazionale di statistica, che mentre la statistica dell'Europa, nel suo stato attuale, non si presta ad uno studio comparativo di qualche utilità, tuttavia in Italia la statistica sulle separazioni personali dei coniugi è la più ricca. Oltre il risultato della domanda, la qualità della parte istante, lo stato di famiglia dei coniugi, la loro professione, la durata del matrimonio ed i motivi della istanza, essa fa conoscere la differenza di età fra i coniugi, la loro natalità (legittima o naturale), la loro religione, la condizione economica, il loro stato civile prima del matrimonio. Vi si trova anche nota dei provvedimenti giudiziali presi a riguardo dei figli, delle pensioni alimentari, della separazione dei beni, della assistenza giudiziale, ecc. « C'est dans la statistique italienne que le Comité pourra puiser

toutes les indications qu'il serait utile de trouver dans toute statistique nationale pour arriver à établir une statistique internationale » (Relazione di M. Emilio Yvernés sui divorzi e sulle separazioni personali). Ma è bene riconoscere che qualche miglioramento si possa tuttavia introdurre anche nelle nostre statistiche.

a) Ho testè notato che nell'ultimo triennio per 391 separazioni s'ignora la durata della convivenza dei coniugi, di 272 coniugi, che ottennero la separazione, s'ignora l'età assoluta, e per 162 coppie l'età relativa, di 76 coniugi, che ottennero la separazione, sono ignoti i natali (se legittimi o naturali), e di 92 coniugi separati non si sa se fossero una sola volta, o più volte coniugati. È un margine troppo largo d'incertezza e urge assottigliarlo.

b) Nelle statistiche delle separazioni personali e nei censimenti occorre siano introdotti dati necessari per stabilire l'età in cui avvenne il matrimonio, rispetto alla durata di questo ed alla separazione (§ V).

c) Occorre pure raccogliere notizie circa l'influenza dei figli secondo il numero di essi, rispetto al numero delle domande di separazione presentate dalla moglie ed a quello delle domande presentate dal marito (§ IX).

d) Di fronte al numero non trascurabile di domande di separazione abbandonate, importerebbe trovar modo di appurare e distinguere statisticamente quali e quante di esse siano state abbandonate per riconciliazione avvenuta, quali e quante pel fatto che i coniugi si sono separati senza bisogno dell'intervento del magistrato, quali e quante per altri motivi, come la morte, la condanna penale, ecc.

e) La classificazione dei coniugi che si separano dovrebbe trovar riscontro in quella della popolazione, e converrebbe conoscere non soltanto le professioni di questa in generale, ma della parte che è unita in matrimonio ed a cui vanno paragonate le classi professionali dei coniugi che si separarono. Per contro, nè la divisione delle statistiche delle separazioni si conformano sempre alla classificazione dei censimenti, nè questi, di solito, nonostante i migliori metodi che ora seguono nel rilevare le professioni, le distinguono in relazione allo stato di celibato, di matrimonio, di vedovanza, di separazione (§ VIII). Un voto è opportuno, perchè si

abbia uniformità nelle statistiche comparate e siano possibili i raffronti.

f) Circa la mortalità dei coniugi separati o divorziati, occorrerebbe approfondire le indagini, come comincia a farsi in Germania.

Ed ora una osservazione finale su questo mio affrettato lavoro. Esso era già completo, quando ho potuto avere dal mio illustre amico prof. Bosco una copia del suo atteso e prezioso lavoro sulle separazioni e sui divorzi, che segna una splendida tappa nel cammino progressivo della statistica italiana e che all'acutezza delle osservazioni unisce ricchezza non comune di notizie statistiche, frutto di pazienti e lunghe ricerche. Non potevo fare a meno di tenerne gran conto, ed ho dovuto qua e là aggiungere, sopprimere o modificare. La forma della relazione con questi rattoppi ha sofferto, ma in compenso ha guadagnato la sostanza.

Ne sono grato all'illustre professore, a cui mi piace esprimere pubblicamente la mia gratitudine ed ammirazione, e sono sicuro che la sostanza del lavoro guadagnerà anche più dalle osservazioni dei miei riveriti colleghi della Commissione, ai quali questo mio piccolo e modesto contributo varrà come richiamo allo studio più completo ed organico di una tesi di tanto interesse sociale.

Emigrazione e separazioni di coniugi in rapporto a 100,000 abitanti
(per Compartimenti).

Allegato **A.**

ANNI	Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto	
	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali
	Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.							
1884	813.81	2.22	567.57	2.13	661.00	3.80	1 580.78	1.20
1885	802.68	3.27	551.14	2.55	532.39	5.00	1 461.29	1.09
1886	767.67	2.79	426.23	4.10	507.41	4.87	1 492.36	1.19
1887	790.04	2.89	488.25	3.89	621.02	4.18	2 393.77	1.45
1888	846.41	3.26	514.79	4.38	713.16	3.96	4 420.44	1.71
1889	957.18	3 00	471.66	4.00	686.44	4.20	2 304.20	1.70
1890	837.38	3.13	368.65	4.14	628.21	2.85	2 244.10	1.69
1891	742.03	3.78	280.53	4.53	778.64	3.83	4 447.42	1.55
1892	923.13	3.73	354.06	4.33	590.79	3.48	2 714.81	1.90
1893	964.87	3.75	350.60	4.46	422.04	4.55	2 503.65	1.44
1894	825.04	3.25	317.49	4.27	414.16	4.35	3 017.02	1.49
1895	696.54	3 56	331.79	4.40	539.30	4.40	3 640.55	1.74
1896	607.35	3.87	383.08	3.56	583.57	3.82	3 215.93	1.93
1897	497.47	3.56	315.61	4.66	641.06	4.80	3 540.20	1.60
1898	580.24	4.00	262.41	3.91	455.98	4.27	3 284.85	1.49
1899	556.08	3.46	274.87	4.75	492.41	5.19	3 608.15	1.83
1900	618.04	2.84	298.94	4.56	612.87	5.30	3 296 45	1.89
1901	1 119.30	3.67	352.88	4.92	894.03	4.10	3 654.55	1.84
1902	1 087.43	3.25	434.06	5.09	1 123.85	5.10	3 132 01	2.16

Segue Emigrazione e separazioni di coniugi in rapporto a 100,000 abitanti (*per Compartimenti*).

ANNI	Toscana		Emilia		Marche		Umbria	
	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali
				Segue *Cifre proporzionali a* 100,000 *abitanti.*				
1884	384.34	3.19	229.19	1.33	351.23	0.71	5.22	1.18
1885	517.33	3.21	222.68	1.45	112.83	0.70	5.18	1.34
1886	584.55	3.09	207.54	2.10	153.52	1.10	9.94	0.99
1887	615.38	3.54	254.85	1.48	225.56	0.70	19.06	0.66
1888	542.20	3.42	171.29	2.25	268.47	0.49	17.77	1.96
1889	535.10	3.03	384.42	1.55	398.58	0.59	11.97	0.97
1890	530.79	4.14	216.57	2.05	137.28	1.07	57.44	2.41
1891	588.20	3.03	485.12	1.40	86.97	0.19	15.92	1.11
1892	525.10	3.19	249.48	2.24	80.67	2.03	2.53	0.95
1893	555.48	3.25	303.83	2.23	169.70	0.48	42.17	0.47
1894	474.56	3.41	285.31	2.01	258.84	1.24	18.98	1.56
1895	631.56	3.69	559.60	2.45	557.35	1.61	51.71	0.93
1896	573.35	2.92	606.79	1.99	1 076.92	1.70	107.55	0.92
1897	721.14	3.64	712.52	2.30	450.23	1.03	263.68	0.61
1898	643.88	3.31	624.84	2.13	401.44	1.77	160.90	1.06
1899	658.76	2.86	748.55	2.52	666.66	1.48	164.21	0.60
1900	932.99	3.48	914.85	2.07	864.57	1.38	359.18	1.49
1901	1 273.83	3.46	1 157.60	2.78	1 463.61	1.47	1 340.97	0.74
1902	1 186.65	3.43	1 115.68	2.70	1 134.04	1.47	909.01	0.89

Segue Emigrazione e separazioni di coniugi in rapporto a 100,000 abitanti (*per Compartimenti*).

ANNI	Lazio		Campania, Abruzzi e Molise		Basilicata		Puglie	
	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali
	Segue *Cifre proporzionali a* 100,000 *abitanti.*							
1884	1.33	3.55	293 07	0.46	953.25	0.19	39.82	0.24
1885	2.29	1.97	440.38	0.46	1 888.33	0.75	52.62	0.24
1886	2.26	3 01	636.36	0.45	2 181.90	0.76	48.07	0.95
1887	1.06	3 70	800.89	0.43	2 307.77	0.76	79.46	0.59
1888	2.61	3.34	791.04	0.49	1 788.41	0.38	124.93	0.52
1889	4.93	4.11	549.71	0.42	1 597.58	0.38	155.95	0.23
1890	145.70	3.44	832.08	0.51	1 749.98	0.39	156.31	0.17
1891	3 19	3.19	916.97	0.82	1 804.69	0.39	109.51	0.34
1892	12.19	2.36	687.86	0.94	1 428 13	1.17	93.32	0.61
1893	22.87	3.78	1 046.90	0.68	1 763 77	1.18	104.66	0.55
1894	9.75	3.54	643.75	1.13	1 427.01	0.59	134.67	0.27
1895	29.59	2.54	1 079.38	1.08	2 065.04	0.40	296.84	0.70
1896	206.59	3.90	1 331.29	0.90	2 179.25	0.80	309.90	1.07
1897	626.70	5.50	968.92	1.07	1 703.86	0.60	172.72	1.06
1898	225.51	4.35	1 007.18	1.22	1 616.63	0.60	177.07	1.31
1899	133.05	4.02	1 102.70	0.98	1 797.10	0.61	189.03	1.24
1900	131.34	4.94	1 540.43	1.58	2 189.71	1.42	252.84	1.33
1901	845.50	4.88	2 849.62	1.37	380.87	1.83	748.89	1.12
1902	738.10	5.78	2 837.61	1.01	2 867.62	0.61	772.59	0.71

Segue Emigrazione e separazioni di coniugi in rarporto a 100,000 abitanti *(per Compartimenti)*.

ANNI	Calabrie		Sicilia		Sardegna		Regno	
	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali	Emigranti	Separazioni coniugali
	Segue *Cifre proporzionali a* 100,000 *abitanti.*							
1884	362.64	0.77	80.23	0.93	17.11	0.43	498.73	1.62
1885	832 26	0.38	71.68	0.95	29.65	1.00	529.48	1.87
1886	733.34	0.38	138.52	1.10	37.45	0.57	561.33	1.99
1887	992.44	0.38	149.33	0.96	19.34	0.70	716.29	1.89
1888	1 125.07	0.90	222.76	0.92	11.39	1.25	953.94	2.04
1889	917.74	0.74	355.33	1.23	13.78	0.55	715 44	1.94
1890	869.68	0.59	332.91	0.81	14.21	1.64	706.75	1.92
1891	825.30	1.03	311.81	1.20	11.93	1.22	948.78	2.03
1892	731.75	0.80	362.94	0.85	8.87	0.27	717.84	2.09
1893	1 380.07	1.09	441.17	1.03	11.87	0.67	736.62	2.17
1894	964.08	1.01	272.51	1.10	14.16	0.79	713.54	2.16
1895	1 319.23	0.93	334.36	1.15	19.69	1.44	922.29	2.29
1896	1 353.36	1.21	451.89	1.43	326.84	1.30	960.93	2.24
1897	1 103.67	0.92	554.18	1.16	356.59	1.03	930.99	2 41
1898	1 068.76	1.06	734.73	1.46	7.44	2.18	875.17	2 42
1899	1 242.09	0.63	700.04	1.68	9.29	1.53	945.00	2.45
1900	1 626.43	0.63	812.83	1.32	87.61	1.77	1 074.30	2.52
1901	2 386.96	0.90	1 025.33	1.28	273.38	0.88	1 613.53	2.46
1902	2 495.47	0.76	1 526.46	1.65	424.98	1.13	1 612.28	2.55

Sui fallimenti nel triennio 1900-1902.

Relatore: **PENSERINI.**

Come la relazione sui fallimenti nel 1899 fu la prima che ebbe a sostrato cifre più esatte e meglio controllate perchè desunte dagli stati nominativi trasmessi direttamente ogni tre mesi dai Tribunali al Ministero del commercio e redatti su nuovi moduli diligentemente studiati e mandati in uso al principio di detto anno, così questa per il triennio 1900-902 è l'ultima fondata sui risultati dei detti moduli (riassunti in quadri numerici a cura della benemerita Direzione generale della Statistica), perocchè attuata la legge promulgata nell'anno cadente sul concordato preventivo e sulla procedura dei fallimenti con passivo non eccedente le lire 5000, ne sorse la necessità di coordinarvi i moduli stessi, al che ritengo per certo che la diligenza del nostro Comitato abbia di già provveduto affinchè se ne possano poi desumere cifre egualmente esatte tanto sulla applicazione del nuovo istituto del concordato che previene la dichiarazione di fallimento e surroga la moratoria, e della novella procedura per la liquidazione dei fallimenti con tenue passivo, che pure ha grande influenza anche nella parte penale, quanto sui fallimenti ai quali provvisoriamente applicasi la procedura tuttora vigente.

Dico provvisoriamente, poichè l'attuazione di detta legge rende omai urgente la riforma delle disposizioni sul fallimento tanto nella parte civile, massime per la procedura, quanto nella parte penale, riforma che la stessa Sotto Commissione la quale diè il canevaccio del disegno di detta legge, studiò e concretò in un progetto del quale ebbi l'onore di esporre alla nostra Commissione le linee fondamentali nella relazione sui fallimenti del 1899, letta in seduta 14 marzo 1901, e coordinò appunto al progetto precedente, la legge sul concordato preventivo; coordinamento del quale la pratica non tarderà a rivelare l'urgenza che fin d'ora è facile intuire, ad esempio per gli effetti deleteri sull'azione penale e conseguentemente sulla repressione delle colpe, che potranno derivare dalla conservazione dell'articolo 839 del Codice di commercio così

qual'è scritto anche dopo che il concordato preventivo provvede al commerciante onesto e sventurato e le disposizioni sulla liquidazione dei fallimenti con tenue passivo dispensano quelli che di commercianti meritano appena il nome dalla pena per la bancarotta semplice, disposizioni queste che sceverando quelli e questi da coloro che tuttavia incorreranno nella dichiarazione di fallimento, hanno per corollario che cotestoro debbono essere trattati con maggiore severità sia riguardo ai concordati, sia, e maggiormente riguardo alla repressione, anche col rendere più facile al giudice penale la indagine se concorse il dolo, abbandonando la casistica e sostituendovi il criterio razionale nel definire la bancarotta fraudolenta.

Ond'è che raccomando fino da ora alla Commissione di rinnovare il voto che S. E. il Ministro provveda alla riforma della legge sul fallimento.

I fallimenti dichiarati nell'ultimo triennio ascesero alle seguenti cifre in tutto il Regno:

1900	1901	1902	Totale
2641	2560	2711	7912

quindi là media di n. 2637, con irrilevante differenza in più che nel 1899; e confrontando le cifre del triennio con quelle del precedente quinquennio:

1895	1896	1897	1898	1899
2351	2408	2492	2494	2624

se ne rileva un progressivo aumento — trascurando le accidentali oscillazioni — che giunge a quasi 400 tra il minimo ed il massimo; ma tenuto conto dell'aumento della popolazione e del conseguente commercio di dettaglio per il consumo, non è tale da autorizzare a dedurne troppo malinconiche conclusioni.

E tanto meno ove pongasi mente all'ammontare del passivo accertato nell'ultimo quadriennio alla chiusura dei fallimenti, passivo inferiore a 5000 lire in numero:

1899	1900	1901	1902
940	817	904	945

e che complessivamente venne accertato, del pari alla chiusura dei fallimenti, in confronto dell'attivo con le differenze rappresentanti perdite pei creditori, quali risultano dal seguente prospetto:

AMMONTARE DEL PASSIVO E DELL'ATTIVO.

ANNI	Passivo — Lire	Attivo — Lire	Differenza — Lire
1899.	170,474 305	89,656,874	80,817,431
1900.	60,642,449	15 848,103	44,794,346
1901.	72,509,239	19,406,006	53,103,233
1902.	72,142,289	27.964,956	44.177,333

Va subito notato che l'enorme differenza di passivo verificata nel 1899 va attribuita in massima parte al distretto di Roma, nel quale fu di lire 72,419,143 contro un attivo di lire 52,329,662, con perdita di oltre 20 milioni per effetto evidentemente della liquidazione della crisi edilizia che travagliò la capitale; ma anche astraendo da questa particolarità, rimane constatato che il passivo e la differenza con l'attivo nell'ultimo triennio furono evidentemente minori che nel 1899.

Vero è che codeste cifre non possono attribuirsi ai fallimenti dichiarati negli anni nei quali ne avvenne la chiusura, ben sapendosi che non pochi dei chiusi per insufficienza di attivo e per liquidazione, questi specialmente, si protrassero per anni ed anni. Infatti si ebbe la durata dei fallimenti chiusi negli anni 1899-1902 come dal prospetto che segue:

ANNI	Durata dei fallimenti chiusi								
	per insufficienza di attivo			per concordato			per liquidazione		
	Fino ad un anno	Da oltre un anno a tre	Oltre tre anni	Fino ad un anno	Da un anno a tre	Oltre tre anni	Fino ad un anno	Da oltre un anno a tre	Oltre tre anni
1899.	502	185	141	917	162	42	217	153	101
1900.	560	179	92	867	113	28	232	153	83
1901.	559	264	100	748	108	18	262	217	100
1902.	581	251	102	858	156	27	235	192	90

Dal quale risulta che mentre più del 67 per cento dei fallimenti chiusi nel quadriennio ultimo, cumulativamente nei modi preindicati, non ebbe durata maggiore di un anno; invece per quelli chiusi a causa di insufficienza di attivo, la proporzione discende a meno del 63 per cento, e quelli per liquidazione stanno nella proporzione del 47 per cento, ed insieme per codeste due categorie la durata oltrepassò l'anno nel 43 per cento, ed invece di quelli chiusi per concordato la durata oltrepassò un anno pel 13. 70 per cento.

E qui cade in acconcio notare che da questo confronto della durata rispettiva, oltrechè dalle meno magre percentuali che i creditori conseguirono dai concordati, rilevasi essere cosa naturale che dessi preferiscano questo modo di chiusura alla liquidazione.

E ritornando al proposito, fatta pur ragione della durata dei fallimenti, dei quali alcuni compresi nella classificazione di durata oltre tre anni si protrassero anche al di là di dieci, tuttavia è innegabile che la discesa dal passivo accertato nel 1899 a quello accertato nel triennio successivo non può non significare l'attenuazione dei disastri commerciali, essendochè se l'accertamento del 1899 rappresenta in gran parte la liquidazione dei disastri avvenuti negli anni precedenti, è verosimile che nel triennio seguente venissero liquidati parte di quelli rimanenti di detto anno 1899 e pochi degli anni precedenti, e che il maggior numero riguardi fallimenti dichiarati nello stesso triennio.

Lo che indirettamente è confermato dalle cifre delle procedure rimaste pendenti alla fine di detti anni e cioè:

FALLIMENTI PENDENTI A FINE D'ANNO.

ANNI	Da non oltre sei mesi	Da sei mesi a non oltre un anno	Da un anno a non oltre tre	Da tre anni a non oltre cinque	Da oltre cinque anni	Totale
1899	1,106	600	734	310	388	3.138
1900	1,161	647	792	282	384	3,266
1901	1,152	653	868	265	357	3,275
1902	1,172	648	837	282	361	3,300

Dalle quali cifre risulta che in media ogni anno rimangono pendenti da 600 a 700 procedure di fallimenti dichiarati da oltre tre anni, dei quali secondo il precedente prospetto furono chiusi 233 nell'ultimo triennio, per modo che non è da credere che ai non molti rimasti alla fine del 1902 dei dichiarati prima del 1900 sia da attribuire la grande differenza del passivo accertato nei fallimenti chiusi nel 1899 con quello accertato in quelli chiusi nel successivo triennio.

Sotto altro punto di vista si può dedurre dalle stesse cifre che l'operosità degli uffici giudiziari conservasi in generale costante, anche confrontando al totale delle procedure istruite tra vecchie e nuove, quello delle ultimate, compresivi i fallimenti riaperti e quelli revocati.

1899	1900	1901	1902
2639	2525	2577	2678

cifre che presentano insignificanti oscillazioni. Lo che viene confermato dalle relazioni dei capi dei tribunali e delle corti di appello, delle quali darò in appresso notizia.

Interessa però di scindere la cifra complessiva del regno nelle parziali alle varie regioni non tanto riguardo al numero dei fallimenti dichiarati nell'ultimo triennio in confronto del 1899 quanto per la loro importanza riguardo al passivo.

Per regioni si hanno i numeri :

	1899	1900	1901	1902
Italia settentrionale . . .	1.238	1,274	1,205	1,269
Id. centrale	691	644	677	739
Id. meridionale.	464	440	464	497
Sicilia.	190	243	167	160
Sardegna	41	40	47	46

E riguardo al bilancio accertato alla chiusura dei fallimenti con la differenza tra il passivo e l'attivo realizzato, eccone il quadro:

		1899	1900	1901	1902
Italia settentrionale	Passivo . .	36 818,308	27,601,772	35,894,336	35,167,894
	Attivo . . .	10,457,848	8,535,285	10,665,858	12,481,915
	Differenza .	26,360,460	19,066,487	25,228,478	22,685,979
Italia centrale . . .	Passivo. . .	89.893,178	14,591,851	15,101,120	13,574,327
	Attivo . . .	56.651,791	3,258,737	3,564,359	3,348,221
	Differenza .	33,241,387	11,333,114	11,839,771	10,226.106
Italia meridionale. .	Passivo. . .	17.852,043	11,250,205	15,545,360	10,921,869
	Attivo . . .	8,107.667	2,724,291	3,675.405	4,829.940
	Differenza .	9.744,376	8,525,914	11,869,955	6,091,929
Sicilia.	Passivo . .	25,318,102	6,844,155	4.971,782	4,378,107
	Attivo . . .	14.278,094	1,196,046	1,217.807	2.076.638
	Differenza .	11,040,008	5.648,109	3,753,975	2,301,469
Sardegna	Passivo . .	592,674	354,466	693,631	8,100.038
	Attivo . . .	161.474	133,744	282,577	5,228 252
	Differenza .	431,200	220,722	411,054	2 871,83

Quando codeste grosse e pur troppo non confortanti cifre si esaminino decomposte per distretti di Corte di appello, come alle unite tabelle statistiche, è facile constatare che tanto per il numero quanto per la entità dei fallimenti prevalgono quei distretti nei quali hannosi grossi centri, e quelli tra questi laddove maggiori sono le industrie ed i commerci, Genova, Torino, Milano nell'Italia settentrionale, Bologna, Firenze, Roma nella centrale, Napoli e le Puglie nella meridionale, e in Sicilia Palermo, cui segue Catania.

Ciò avverte che fallace è ogni confronto che piaccia di istituire in ragione di popolazione, specialmente in riguardo alla entità: ed a convincersene basta osservare nelle tabelle statistiche allegate alla presente relazione, non tanto il numero, quanto l'ammontare del

passivo dei fallimenti nei distretti mancanti di grandi centri industriali o commerciali, ad esempio le Marche, gli Abruzzi, la Basilicata e la Calabria, dove non è certamente in proporzione della popolazione il numero e molto meno l'entità dei fallimenti.

Ai fallimenti chiusi per insufficienza di attivo addizionando quelli nei quali i creditori conseguirono percentuali non eccedenti il 25 per concordato e per liquidazione, si hanno le seguenti cifre:

1899	**1900**	**1901**	**1902**
2070	1951	2050	2157

Ebbene a queste cifre corrispondono con non rilevanti differenze i fallimenti, dichiarati su istanza dei creditori o di ufficio.

1899	**1900**	**1901**	**1902**
2018	1976	1906	2062

Ed è chiaro che in questi casi i falliti abusando del credito e ricorrendo ad ogni ripiego ed a mezzi rovinosi proseguirono il commercio a danno dei creditori ai quali non rimase che assai poco o nulla, e non sempre il magro residuo coprì le spese della procedura.

Le quali pei fallimenti chiusi nel triennio ultimo furono nelle seguenti proporzioni all'attivo:

ANNI	Spese procedurali (1)				
	fino al 10 %	dal 10 al 25 %	dal 25 al 50 %	dal 50 al 75 %	dal 75 al 100 % e oltre
1900	70	224	284	176	71
1901	80	209	308	236	375
1902	115	224	287	219	412

(1) Le cifre degli anni 1901 e 1902 non sono esattamente paragonabili con quelle dell'anno precedente, perchè nel 1900 questa notizia non fu data per buon numero di fallimenti, e specialmente per quelli nei quali le spese avevano assorbito o superato l'attivo. Negli anni posteriori, per mezzo di una indagine speciale, furono fatti completare i prospetti anche in quei casi in cui mancava originariamente la notizia, ed è perciò che le cifre degli ultimi due anni sono più elevate delle corrispondenti cifre dell'anno precedente e l'aumento è più specialmente sensibile in quelle dell'ultima colonna.

Ed è questo uno degli oggetti dei più vivi lamenti, ed altro dei motivi per desiderare la semplificazione della procedura anche al fine di renderla meno dispendiosa.

Passando ad altro punto di vista, noto che poche furono le Società per azioni fallite anche nell'ultimo triennio, e per la massima parte fallirono individui o soci illimitatamente responsabili.

FALLIMENTI di	1900	1901	1902
Individui	2,561	2,490	2,627
Società per azioni	19	18	24
Altre società	61	52	60

Le categorie dei commercianti che danno il maggior numero di fallimenti sono quelle indicate alle colonne 21 e 22 della relativa tabella (21; sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.; 22; fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari) le quali danno insieme circa il triplo di tutte le altre categorie riunite.

Sarebbe però azzardata ogni illazione che se ne volesse trarre di comparazione, poichè non è a dubitare che nelle due categorie massime è di gran lunga superiore il numero dei commercianti che nelle altre, ed in esse comprendonsi pure i piccoli dettaglianti e venditori ambulanti che rappresentano i fallimenti con passivo non eccedente le lire 5000, circa il terzo cioè di quelli dichiarati in ciascun anno.

Le cause dei fallimenti anche nell'ultimo triennio possono classificarsi in due grandi categorie, secondo che siano o non addebitabili al fallito; e nella prima oltre alla malafede comprendonsi la imprudenza e la negligenza, indicate nelle colonne 47 e 49 che insieme sul totale dei fallimenti dichiarati, dedottine quelli revocati in esito ad opposizioni che furono 138, 105 e 89 rispettivamente, danno la percentuale

1900	1901	1902
41	37	42

avvertendo però che queste cifre potrebbero nella realtà essere accresciute da una parte di quei fallimenti dei quali rimasero ignote le cause in numero non irrilevante, essendo rispettivamente di 357, 225 e 259 in detto triennio: e riflettendo che nelle colonne 50 e 53 della relativa tabella non sono tenute distinte le spese eccessive e non indispensabili dalle altre di famiglia, nè distinguonsi i casi di insufficienza, se non mancanza di capitali propri nell'imprendere il commercio, dalla mancanza di fido per parte di altri: spese eccessive e difetto di capitali che secondo le relazioni dei capi delle Corti e dei Tribunali sono cause non infrequenti e che sono evidentemente addebitabili ai falliti; avvertenza e riflessione per le quali non si andrà lungi dal vero ritenendo che almeno la metà dei fallimenti dipendono da cause addebitabili ai falliti.

Fu già accennato che i creditori preferiscono il concordato alla liquidazione, e lo conferma il seguente prospetto nel quale mettonsi in rilievo anche le perdite subite dai creditori nell'uno e nell'altro modo, perdite — è bene avvertirlo — che non sono le sole, poichè non vi si comprendono le altre totali nei fallimenti chiusi per insufficienza o mancanza di attivo: come è pure da avvertire che le perdite effettive dei creditori sono maggiori delle differenze sopra rilevate fra l'attivo ed il passivo verificati nei fallimenti chiusi, poichè il residuo dell'attivo venne ulteriormente falcidiato per le spese tutt'altro che lievi di amministrazione e giudiziali.

ANNI	Fallimenti chiusi per			
	concordato		liquidazione	
	Numero	Perdita — Lire	Numero	Perdita — Lire
1900	1,008	27,214,159	468	11,171,316
1901	874	30,723,629	579	16,258,680
1902	1,041	35,483,106	517	11,338,711

Quindi le medie delle perdite risultano rispettivamente per

ANNI	Perdita nei fallimenti chiusi per	
	concordato	liquidazione
1900	27,077.54	24,865.00
1901	35,153.00	28,080.60
1902	34,090,40	21,929.60

La media dunque della perdita parrebbe maggiore nei fallimenti chiusi per concordato che in quelli per liquidazione: ma sarebbe fallace il corollario che sia più utile ai creditori la liquidazione; fallacia manifesta, non solo in vista della grande economia di tempo nella chiusura per concordato, ma anche perchè in molti casi nei quali i creditori conseguirono in questo modo una tenue percentuale nulla avrebbero conseguito per liquidazione in quanto che le spese avrebbero assorbito quel poco di attivo, e sarebbesi ingrossata la cifra dei fallimenti chiusi per insufficienza d'attivo che in sostanza equivalgono a liquidazioni senza riparto ai creditori, cifra già alta anche nell'ultimo triennio, di fronte alla quale appare meschinissima quella dei fallimenti chiusi per integrale pagamento dei debiti, come dal seguente prospetto:

FALLIMENTI CHIUSI PER	**1900**	**1901**	**1902**
Insufficienza di attivo	831	923	934
Pagamento integrale	66	79	97

Pochi furono, come sempre, i concordati annullati o risoluti nell'ultimo triennio quantunque i creditori nel maggior numero non esigessero garanzie, e generalmente non lungo fu il termine per eseguirli.

Dalle tavole statistiche non si hanno notizie intorno alla applicazione fatta dai Tribunali dell'articolo 839 del Codice di commercio nelle sentenze di omologazione dei concordati, specialmente riguardo alla azione penale per bancarotta semplice, e conviene ricorrere alle relazioni dei capi dei medesimi e delle Corti di appello,

delle quali discorrerò in appresso, e così pure per più dettagliate notizie sul funzionamento dell'istituto dei curatori.

Le delegazioni dei creditori nel maggior numero dei fallimenti non vennero elette, e non sempre funzionarono quando si costituirono.

Infatti nei seguenti fallimenti

LA DELEGAZIONE dei creditori	1900	1901	1902
Fu nominata	979	987	1,012
Non fu nominata	1,477	1,487	1,597
Riuscì infruttuosa	94	108	231

Le osservazioni fatte dai capi dei Tribunali e delle Corti rivelano che i creditori non eleggono la Commissione di sorveglianza nei fallimenti nei quali poco o nulla sperano di ricuperare del loro avere, e che quando venne costituita talvolta non funziona sia per il poco profitto che ne sperano, e sia, ed il più spesso, perchè i membri non risiedendo nel capoluogo del Tribunale, se non ve li richiami un rilevante interesse per l'importanza dell'attivo, non vogliono incontrare il disagio, la spesa e la perdita di tempo per recarsi alle adunanze.

Dalle notizie desunte dalle tabelle statistiche intorno ai curatori rilevasi che, quasi tutti i nominati nell'ultimo triennio erano iscritti nell'albo compilato dalle Camere di commercio, e che pel maggior numero vennero scelti fra legali e ragionieri ed in proporzioni quasi eguali,

PROFESSIONI dei curatori	1900	1901	1902
Legali	1,129	1,109	1,225
Ragionieri	971	1,068	1,038
Altre professioni	356	297	373

ed è notevole che prevalgono i ragionieri sui legali nell'Italia settentrionale e meno rilevantemente nella centrale, e prevalgono rilevantemente i legali nelle altre regioni.

Riguardo alla retribuzione ai medesimi è notabile che dei due metodi di liquidarla, e cioè in una somma per tutta la durata del fallimento, od in una percentuale sui valori incassati, prevale largamente il primo; ma è rimarcabile che non sempre viene liquidata giudizialmente per mancanza della domanda, ciò che, secondo le relazioni dei capi dei Tribunali accade pur troppo per convenzioni, non scevre di sospetto, tra curatore e fallito nei fallimenti chiusi per concordato: avverto che mancano queste notizie nella tabella per il 1900.

RETRIBUZIONE AL CURATORE	1901	1902
In somma fissa	1,271	1,355
In somma percentuale	6	3
Non liquidata giudizialmente	1,283	1,320

Delle revoche dei curatori meritano speciale attenzione quelle avvenute:

REVOCA DEL CURATORE	1900	1901	1902
Per malversazione.	3	1	3
Per negligenza	3	4	15
Perchè sottoposto a processo penale	..	..	1

Non è da intrattenersi sulle domande di moratoria, istituto che viene compenetrato nel nuovo del concordato preventivo. Ed il fatto che nell'ultimo triennio ad eccezione di sette domande del 1901 posteriori alla dichiarazione di fallimento, tutte le altre nel complessivo numero di 448, delle quali 338 di prima moratoria, furono presentate anteriormente a detta dichiarazione dimostra che veniva considerato come un mezzo ad evitare il fallimento; e dalle relazioni risulta che all'uopo artificiosamente facevasi apparire un attivo superiore al passivo, e quando riusciva ad evitare il fallimento raramente i creditori conseguivano l'intero loro avere.

Le cancellazioni dall'albo dei falliti avvenute nel triennio ascesero:

CANCELLAZIONI dall'albo	1900	1901	1902	Totali
Per morte	13	9	16	38
Per revoca della dichiarazione di fallimento . . .	109	89	83	281
Per integrale pagamento dei debiti	92	82	91	265
Per completo adempimento del concordato	531	477	528	1,536
	745	657	718	2,120

Onde ovvia è l'osservazione che le due più onorevoli e vantaggiose cause di cancellazione danno insieme la media annua di 182, ben meschina di fronte alla media annua di 2637 fallimenti dichiarati, nella proporzione cioè d'alcun poco inferiore al 7 per cento. La media più alta pel triennio delle cancellazioni è quella di 512 per completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, la quale rappresenta la percentuale del 45 su 971, media questa nel triennio dei fallimenti chiusi per concordato, toltine dieci annullati o revocati nel 1900. Ciò potrebbe dare argomento a ritenere che i Tribunali procedano con molta ponderazione nello applicare i benefici, anche per i soli effetti civili, dell'articolo 839 del Codice di commercio: ma non si può trarne una conclusione assolutamente affermativa, perchè ignorasi se e quanti concordati siano rimasti in qualche parte ineseguiti senza che i creditori ne abbiano dimandato la risoluzione, e se e quanti falliti, ai quali siano stati concessi i benefici per i soli effetti civili, non abbiano curato di provocare la sentenza voluta dall'ultimo capoverso di detto articolo 839.

E venendo a riassumere le notizie e le osservazioni desunte dalle relazioni, premetto che i Primi Presidenti delle Corti di Casale, Parma, Messina, ed il Procuratore generale di Trani, non ravvisarono necessarie osservazioni proprie, nè utile riassumere quelle dei Presidenti e rispettivamente dei Regi Procuratori dei Tribunali, alle quali si riferirono, accompagnandole con semplice

lettera di trasmissione: ed a poco di più riducesi la relazione del Primo Presidente di Trani che, riassunte le cifre dei fallimenti a carico dei Tribunali e degli esauriti, per tutt'altro riferiscesi alle relazioni dei Presidenti, solo aggiungendo di avere fatto opportuni eccitamenti per le procedure rimaste pendenti.

Le cause dei fallimenti, in generale, comprendonsi nelle due grandi categorie già sopra rilevate.

Dei ritardi nella definizione delle procedure aperte da molti anni, generalmente i Presidenti dei Tribunali danno spiegazioni dettagliate di ogni singolo caso, e ne determinano i motivi che possono classificarsi in due specie, pendenza di giudizi, e difficoltà della liquidazione quando trattasi di dovere vendere immobili. E ad evitare inutili e fastidiose ripetizioni riassumerò soltanto altre cause ed altri motivi di indole speciale.

Una grave irregolarità riferisce il Primo Presidente di Genova, nella relazione pel 1900, essersi scoperto avvenuta in passato nel Tribunale di quella città, essendosi da inchiesta (eseguita lodevolmente dal Giudice Guaschino Francesco e dal Vice-Cancelliere Mantica Domenico, per i quali il Primo Presidente propone al Ministro faccia loro pervenire una parola di encomio) accertato che furono archiviate come esaurite n. 51 procedure che non lo erano, ed iniziate da oltre 20 anni sei, da oltre 13 sette, da oltre 5 nove, e le rimanenti 29 meno antiche, e venne provveduto a sostituire i giudici delegati che non facevano più parte di quel Tribunale, ed alle relazioni dei curatori prescritte dall'articolo 809 del Codice di commercio, e di questi furono surrogati cinque, poichè due erano morti, uno era divenuto pazzo, uno era fallito, e l'altro condannato: e fu constatato « che alcuni curatori non avevano eseguito integralmente « il riparto delle somme, a riguardo delle quali era intervenuto lo « stato, di cui all'articolo 810 del Codice di commercio, e se ne « scusarono adducendo varie legittime cause; fu pure constatato « che altri detenevano somme riscosse e non depositate », ed indica quattro casi di somme non ripartite, dei quali il più rimarchevole di lire 1054. 17, del 1888, e cinque casi di somme riscosse e non depositate, la maggiore di lire 6000 da 3 in 4 anni, ed altra di lire 3000 ritenuta dal curatore impazzito, provvedendosi per gli altri al deposito; v'ha di peggio, nel fallimento di una Banca risultò che il curatore fruiva dal 1883 di uno stipendio a titolo di retribuzione

di lire 150 mensuali, in virtù di decreto dell'abolito Tribunale di commercio, pel quale aveva già percepito lire 27,000, decreto che venne poi dal Tribunale civile revocato; e, mercè i provvedimenti presi, delle 51 procedure 43 vennero chiuse, e per le altre 8 è in corso la liquidazione. In questo distretto è pure rimarcabile che al Tribunale di Savona, secondo la relazione pel 1902 di quel Regio Procuratore, sono pendenti fallimenti addirittura antiquati dal 1890, dal 1873 e perfino dal 1865; pendenze delle quali nessuna spiegazione è data nella relazione di quel Presidente, e par chiaro che era il caso di darla.

Osserva la Procura generale di Casale intorno ai ritardi di qualche procedura annosa che sarebbero da fare osservazioni anche sulla sorveglianza ed attività dei giudici delegati che non vigilano perchè i curatori siano diligenti a sollecitare la definizione delle liti ed a superare le difficoltà delle liquidazioni e rimarca pure che si limitano a trasmettere alla Regia Procura la relazione del curatore senza le osservazioni proprie, dando origine ad inconvenienti verificatisi nel 1900 al Tribunale di Voghera. Fa propria l'osservazione del Regio Procuratore di Tortona il quale rileva un'altra causa dei fallimenti, che pur rientrando in quella generale della concorrenza, ha uno speciale motivo dipendente dalla legge, e cioè la soverchia protezione accordata alle Società cooperative, per sostenere la concorrenza con le quali i commercianti gravati da tasse sono alcuni condotti al fallimento, come nel 1900 avvenne a Tortona per quattro spacciatori di commestibili. Osserva però che dalla relazione del Procuratore del Re apprendesi che in quella città da tre anni prima erano sorte due Cooperative di consumo, una socialista e l'altra cattolica che deprezzando i generi alimentari furono costrette, quella a liquidare e questa a fallire: onde non tanto il favore della legge, quanto la concorrenza rovinosa anche per le stesse Società ne è addebitabile. Ed a proposito di questo fallimento è da deplorare quanto il Procuratore generale rimarca nella relazione pel 1902, e che parmi di tanta gravità che stimo necessario trascriverne il brano.

« La storia del processo penale e civile di questo fallimento
« merita essere riassunta per dimostrare come il Tribunale di
« Tortona non abbia rettamente applicato l'articolo 704 Codice di
« commercio, ed 816 Codice stesso.

« Il 9 aprile 1901 la Ditta Lavagetto e Pedemonte creditori « della Società cooperativa chiede se ne pronunzi il fallimento, e « produce oltre il documento giustificativo una dichiarazione no- « tarile testimoniale da cui risulta che la Cooperativa da parecchi « mesi più non funziona affatto, avendo chiusi i locali, essendo « cessato il Consiglio d'amministrazione non avendo più presidente « ed avendo tralasciato di far fronte ai propri impegni per diverse « passività.

« Si noti che dai conti dei fornitori appariva che la Società era « molto in arretrato cogli ultimi pagamenti.

« Il 10 aprile il Tribunale pronuncia il fallimento, ma dichiara « la cessazione dei pagamenti nel giorno stesso della pronunzia.

« Il Pretore si reca sul posto per apporre i sigilli e dà atto, « per le informazioni assunte, che la Cooperativa da circa un anno « ha ceduto il suo esercizio di macelleria ad altri.

« Neanche dopo gli accertamenti acquisiti si retrotrae la cessazione dei pagamenti!

« Apertosi il procedimento penale il 10 aprile 1901, dopo « qualche esame il giudice istruttore emette i mandati di compari- « zione al 25 gennaio 1902 imputando gli amministratori del reato « di cui agli articoli 856, n. 2, 857, n. 1 Codice di commercio.

« Allora questi incominciano a fare proposte di accomodamento « e si arriva al già preaccennato riparto che trascrivo dal vo- « lume civile per le somme principali *ammesse al passivo e ridotte* « *per transazione* — Società Lavagetto da lire 4195 pagate con lire « 3300 — Canegallo e Raimondi per lire 4107 pagate lire 2500 e « così di seguito.

« Su ricorso del curatore 18 agosto, il Tribunale pronunzia la « sentenza 19 agosto 1902, che allego in allegato *B*, in cui consi- « dera *i pagamenti ridotti* come un equipollente al pagamento del « capitale, interessi e spese di cui all'art. 816 Cod. di commercio.

« La Camera di consiglio quindi, con ordinanza 27 agosto, di- « chiarava, per *revoca* del fallimento, estinta l'azione penale per gli « articoli 696 e 816 Codice di commercio ».

E su tutto ciò tacque il Procuratore del Re, come apprendesi dalla diligente dettagliata relazione del Sostituto Procuratore Generale Regazzoni, fatta propria e giustamente encomiata dal Procuratore Generale.

Una vera cospirazione del curatore e dell'Autorità giudiziaria locale per una aperta ed audace violazione della legge, assicurando l'impunità agli amministratori della Cooperativa cattolica, che la trassero colposamente al fallimento con operazioni manifestamente imprudenti e non tennero regolarmente i libri di commercio, secondo l'imputazione loro data nel mandato di comparizione studiosamente protratto al 25 gennaio 1902, dando così tempo ed agio agli imputati di transigere cogli indulgenti creditori, che si rassegnarono a ricevere acconti del loro avere; transazione che pel Tribunale equivale a pagamento integrale !

Il Primo Presidente della Corte di appello di Torino osserva che dei ritardi qualche rara volta sono imputabili i curatori, come nel 1900 nei Tribunali di Biella e Vercelli, notando però che nel 1901 la pendenza a Biella fu ridotta a 27, ma 11 vi pendevano alla fine del 1902 da oltre cinque anni, ritardo giustificato dalle liquidazioni.

Ed una sola procedura nel 1901 venne ritardata nel distretto di Brescia del pari per inerzia del curatore, che fu richiamato al dovere, mentre per tutte le altre, il Primo Presidente, esaminatele ad una ad una, nelle tre relazioni 1900-902 ne giustifica le more.

Nel distretto di Venezia è segnalata grande operosità nel circondario di Padova. In quello di Parma il Presidente del Tribunale di Borgotaro nota che i frequenti cambiamenti del personale influirono negli indugi.

Nel distretto di Firenze il Primo Presidente negli anni 1900 e 1901 ebbe a fare oggetto di richiamo il ritardo nel circondario di Pistoia, dove alcuni curatori morti, non tutti surrogati, avevano trascurato le procedure, onde opportunamente osservava il Procuratore generale che lo stato delle cose non era giustificato, nè potevansi scagionare giudici delegati e curatori; richiamo che giovò, essendosi ridotta nel 1901 la pendenza da 32 a 12. Anche a Siena quel procuratore del Re fa consimile appunto pel ritardo dei curatori a rendere il conto. Nè i curatori sono estranei agli indugi in Arezzo, onde il procuratore generale nella relazione ultima notava che per quanto i ritardi siano in gran parte giustificati, tuttavia la pendenza aumentata da 191 a 197 di fronte al piccolo numero di fallimenti chiusi nel 1902 « dimostra se non una grave trascuranza,

« per lo meno una deficienza di energia e di attività nel provvedere « a sollecitare le operazioni giudiziarie richieste per esaurire in « breve termine le relative procedure anche quando esse si presen- « tano abbastanza semplici e non offrano complicazioni e difficoltà. « L'inconveniente dipende certo in gran parte dall'inerzia o negli- « genza dei curatori e dalla apatia o indifferenza degli stessi inte- « ressati creditori, ma vi contribuisce il difetto di quella seria ed « attiva sorveglianza che dovrebbe esercitarsi assiduamente dai « giudici delegati per evitare le lungaggini, scuotere la inerzia dei « curatori e sollecitare e vigilare tutte le operazioni della procedura « di fallimento. Ed in proposito bene ha osservato il Procuratore « del Re di Siena che è un fatto positivo che i curatori in quasi « tutti i fallimenti fanno e disfanno ciò che loro meglio talenta, e « mentre dovrebbero essere i giudici delegati a dirigerne l'opera, « sono essi, i curatori, che guidano i giudici perchè questi non « fanno altro quasi sempre che approvare ciò che i curatori fanno « e propongono poco preoccupandosi nemmeno se i curatori lasciano « in totale abbandono per mesi ed anni le pratiche necessarie per « definire in qualche modo le procedure. »

Anche nel distretto di Bologna il Presidente del Tribunale di Ravenna ebbe a richiamare i giudici delegati perchè con solerzia vigilino ed inculchino energicamente ai curatori il sollecito disbrigo delle procedure pendenti.

Lo stesso rimarco per alcuni curatori riguardo al ritardo non giustificato di qualche procedura fanno i capi delle Corti di Ancona, Roma, Aquila, Napoli, Catanzaro ed i Procuratori generali di Messina, Catania e Cagliari ; e quello di Catania neppure è soddisfatto dell'opera dei giudici delegati, lamentando che in ispecie a Siracusa poche procedure siano definite.

Va inoltre messo in rilievo che i maggiori ritardi addebitabili ai curatori verificansi nei fallimenti con attivo tenue o nullo, nei quali non potendo sperare retribuzione sono restii ad accettare, ed alle rinuncie seguono le rinuncie, e le procedure rimangono in abbandono. Nè risulta che dovunque venga adottato il rimedio applicato da alcuni Tribunali, consistente nella esclusione da qualsiasi altra nomina a curatori di coloro che non l'accettano in quelli di poca importanza, o se applicato risulta inefficace.

Tale inconveniente è maggiormente lamentato nei distretti di

Aquila, Catanzaro, Catania, Sardegna, nel circondario di Lucera, ed in alcuni circondari del distretto di Napoli, tra i quali va segnalato quello di Lagonegro, riferendo quel Presidente che in un fallimento fu impossibile fare accettare la cura, tanto che si dovette pregare insistentemente un usciere di Pretura ad accettarla, e devesi alla abnegazione di lui se potè procedersi a liquidazione del meschinissimo mobiliare, che non copre neppure un decimo della spesa anticipata dall'erario; ed in altro fallimento, come in un terzo nell'altro circondario di Larino, attendesi a chiuderli per mancanza di attivo chi ne accetti la curatela; peggio ancora, in detto circondario di Lagonegro in un fallimento, per lo stesso motivo, non si è potuto procedere a togliere i sigilli e fare l'inventario del tenue attivo, seppure esista.

Onde non poche di cotali procedure rimangono addirittura in abbandono.

È da sperare però che codesto ostacolo alla definizione delle procedure venga eliminato, e per certo sarà almeno di molto ridotto dalla applicazione della recente legge sulla liquidazione dei piccoli fallimenti.

Fra le cause dei fallimenti vengono annoverati gli stessi fallimenti avvenuti nel 1901 e 1902 di Società o Ditte per milioni, cagionandoli di non pochi altri commercianti in relazione di affari con quelle: così a Milano ebbesi nel 1902 per detta cagione rilevante aumento di fallimenti; e nel distretto di Lucca, il Procuratore generale (il Primo Presidente limita te sue relazioni a giustificare i ritardi e ad affermare che tutto procede regolarmente), nota che ebbesi il fallimento della Banca Pisana di anticipazione e sconto con passivo di oltre otto milioni, e con retrodata nel massimo consentito dalla legge dalla cessazione dei pagamenti, cagione di altri fallimenti. Lo stesso ne accagiona pure la deteriorata condizione commerciale della piazza di Livorno, ed indica quale altra causa di fallimenti l'emigrazione che strema i lucri del piccolo commercio.

Nel distretto dell'isola di Sardegna, concessa nel 1901 una prima moratoria dal Tribunale di Sassari con manifesta conculcazione della legge alla ditta Fratelli Costa che non aveva regolari i suoi libri di commercio, ne fu poi dichiarato il fallimento con un passivo di oltre 7 milioni, traendo in rovina non pochi altri commercianti, fallimento chiuso nel 1902 mediante concordato al 50 per

cento, rimanendo pendente alla fine dell'anno stesso il procedimento penale per bancarotta fraudolenta e semplice (come rilevasi dalle relazioni dei capi di quella Corte). Onde spiegasi come nel circondario di Sassari negli anni 1901-902 ebbesi più della metà di tutti i fallimenti dichiarati nell'isola e ne derivò che il passivo da cifra modesta nel 1900 ascese a quella già grave nel 1901 e gravissima di milioni nel 1902, aumentando necessariamente le perdite in danno dei creditori.

E gli stessi Procuratori generali di Lucca, e di Firenze, questi riferendo le osservazioni del Procuratore del Re di Siena, accennano che contribuisce come causa di fallimenti la fiacchezza della repressione, in quanto che purtroppo alcuni fallimenti abilmente preparati e perciò razionalmente costituenti bancarotta fraudolenta, sono per effetto della casistica della legge classificati fra le bancarotte semplici; e non tanto l'abitudine di applicare a queste quasi sempre il minimo della pena, quanto la facile applicazione dell'articolo 839 anche riguardo l'azione penale, nonchè il grande numero delle Grazie Sovrane, su di che viene dal Procuratore generale di Lucca richiamata l'attenzione del Ministro, annullano o poco meno la repressione.

Una causa che rientra in quella generale dell'abuso del credito ma che ha di speciale l'offerta invece della domanda del fido, consiste nelle insistenze, talvolta petulanti, dei commessi viaggiatori, i quali più che a concludere buoni affari, curano di concluderne molti largheggiando nel fido, come notano il Procuratore generale di Ancona ed altri.

Il Procuratore generale di Napoli menziona anche l'abuso della cambiale che, secondo il suo parere, fa apparire commercianti anche coloro che non lo sono: lo che lascierebbe supporre che i Tribunali di questo distretto fermandosi alle apparenze non indaghino se coloro che mancano alle proprie obbligazioni cambiarie siano o non commercianti; cosa che non afferma lo stesso Procuratore generale, e che contrasta con quello che anni addietro era riferito dal Presidente del Tribunale di Napoli; e del resto è ovvio che se, davvero il dichiarato fallito non fosse commerciante, farebbe opposizione, se non per altro motivo, per quello di evitare un procedimento penale, certo per mancanza dei libri che appunto perchè non commerciante non ha tenuto, e l'errata dichiarazione

verrebbe revocata; onde non occorre, almeno per questo scopo, il rimedio eroico suggerito da quel Procuratore generale, della autorizzazione della Camera di commercio a poter darsi alla mercatura.

Osserva sullo stesso tema delle cause dei fallimenti, il Primo Presidente dello stesso distretto di Napoli per il 1902, nel quale anno in quel circondario ebbesi un aumento di 38, che oltre che dalla straordinaria crisi commerciale che travagliò quella città, dipese « anche dallo avere non pochi commercianti in aspettativa di « sovrano indulto ad occasione del lieto recente evento, domandata « la dichiarazione del fallimento; credendo così di poter risolvere « il dissesto della loro azienda ed evitare in pari tempo la condanna « penale e frodare i creditori ». Osservazione che vale a confermare quella surriferita della sinistra influenza che deriva dalla flacidezza nella repressione.

Noto che ad eccezione degli appunti sopra riferiti, generalmente viene encomiata l'opera dei giudici delegati, specialmente di quelli che non distratti da altre mansioni sono nei grandi Tribunali particolarmente addetti alla direzione dell'istruttoria ed alla sorveglianza dell'amministrazione dei fallimenti.

E riguardo all'opera dei curatori, oltre quello che le relazioni dicono a proposito dei ritardi, ne riassumo le seguenti osservazioni.

In generale nel triennio prestarono opera soddisfacente nel distretto di Genova, meno pochi che lasciarono desiderare per attività, e specialmente a Savona, ed eccettuati quelli che furono rimossi, due nel 1901 ed altri otto nel 1902 — quattro a Sarzana, gli altri a Genova — per negligenza, non tale però da cadere nella sanzione dell'articolo 864 Codice di commercio.

La Camera di commercio di Alessandria non volle formare il ruolo dei curatori: l'opera dei quali nel distretto di Casale fu abbastanza soddisfacente, ma uno fu processato e condannato per malversazione, ed alla fine del 1902 era pendente l'appello.

In quello di Torino funzionarono abbastanza bene, e segnatamente a Biella e viene attribuito al sistema adottato di non nominare se non quelli che pel passato diedero prova di onestà e diligenza; ma furono rimossi nel 1901 e 1902 a Torino due per malversazione e tre per negligenza.

In generale dimostrarono onestà e diligenza nel distretto di Milano, nel quale prevalgono nella scelta i ragionieri, e di un av-

vocato scelto a Como che non usò la dovuta premura, quel Presidente avvertiva che non avrebbe più altri simili incarichi. Meno che a Mantova dove occorse eccitarne alcuni che premurosamente corrisposero, i curatori furono diligenti nel distretto di Brescia, ma nel 1902 uno a Cremona fu assoggettato a procedimento penale che al 31 dicembre era in corso.

Lo stesso viene in sostanza riferito dai capi della Corte di Venezia, i quali ne lodano la diligenza, eccettuandone due revocati a Rovigo ed uno a Treviso, avendo giovato i richiami fatti a pochi in Belluno, Pordenone e Verona.

Manca il ruolo a Parma non avendolo compilato la Camera di commercio, onde la scelta cade per lo più su legali, e qualche volta su ragionieri, i quali specialmente fecero buona prova, ma occorse qualche eccitamento in Reggio Emilia.

Nel distretto di Lucca prevalgono nella scelta ragionieri e commercianti con buoni risultati; ma a Livorno si rinnovò qualche caso di trascuratezza, e qualche altro di troppa avidità di guadagno, malanni ai quali fece riparo l'energia del giudice delegato e del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale di Firenze afferma che i curatori favoriscono i falliti per far loro conseguire tutti i benefici dell'articolo 839 nell'interesse pure dei creditori perchè diversamente quelli non eseguono il concordato; e rimarca che alcuni difettano di sollecitudine e capacità.

Nè il Procuratore del Re di Siena n'è soddisfatto, perchè trascurati e curanti più del proprio che dell'interesse dei creditori; non furonvi rimarchi sull'operato dei curatori negli altri circondari del distretto di Firenze.

In quello di Bologna, salvo quanto fu sopra notato, l'opera dei curatori scelti con prudenza fu in generale regolare ed efficace; ma uno a Bologna datosi alla fuga fu rimosso per malversazione, e di alcuni fu rimarcata insuffìcenza tecnica; negli altri Tribunali occorse qualche eccitamento a maggiore operosità, ed il Procuratore del Re di Ferrara rileva che spesso la scelta tra gli iscritti nel ruolo cade su persone poco idonee « così che per incuria o per imperizia « o per deplorevole collusione col fallito non corrispondono al com« pito loro »; ed il Procuratore generale conferma che è frequente

nei curatori la propensione a favore dei falliti cedendo alle pressioni, alle quali i creditori per inerzia e non curanza non fanno argine.

Mai nel 1900 occorse applicare l'articolo 864 nel distretto di Ancona nel quale il più delle volte scelgonsi avvocati; ma si dovettero eccitare i curatori in Ancona, Ascoli Piceno, Orvieto, Perugia ed Urbino, ed uno fu dovuto sostituire per poca attività a Pesaro, ed alcuni dimostrarono poca perizia a Fermo; bene corrisposero negli altri circondari di quel distretto. Onde sebbene nel 1901 i Presidenti dei Tribunali nulla osservassero in contrario, il Primo Presidente raccomandò una più attiva sorveglianza; lo che sembra che giovasse, poichè nel 1902, ad eccezione di Ascoli Piceno e Perugia dove occorsero eccitamenti, nulla ebbesi ad osservare.

Nel distretto di Roma, sembra dalle relazioni che nei circondari di Roma e Velletri l'opera dei curatori non sia sempre soddisfacente; poichè pel 1900 i capi della Corte rimarcavano che alcuni sono lenti quando non sperano adeguato compenso, e quando sperano di ottenerlo maggiore mandando in lungo la chiusura, ed occorrono perciò continui reclami ed eccitamenti, altri poco idonei, difettando i ragionieri di cognizioni legali, ed i legali dell'arte di sapere leggere nei libri commerciali specialmente se il fallito disonesto ha voluto imbrogliare la contabilità; onde occorre ai primi la direzione del giudice-delegato, e pei secondi la spesa in perizie: riferivano invece pel 1901 che tutti disimpegnarono l'incarico con sufficiente operosità ed onestà, meno di un ragioniere denunziato per indebita ritenzione di lire 500 delle quali erasi rifiutato agli inviti di rendere conto; il Presidente del Tribunale di Roma, però aggiunge che molti furono eccitati, e due rimossi per loro inerzia, e che fu messo argine alle rinunzie, escludendo i rinunzianti da nuova nomine; e finalmente per il 1902, pure escludendo la disonestà, fu rimarcata poca diligenza ed attività, onde occorsero frequenti eccitamenti fatti dai giudici delegati.

Non sempre bene si comportarono i curatori negli Abruzzi per poca attitudine, specie nei piccoli comuni dove è difficile scegliere persone capaci, ed uno fu surrogato nel 1902 per negligenza.

Nel distretto di Napoli in parte lasciarono molto a desiderare nel 1900 per solerzia rendendosi spesso necessari eccitamenti, ed anche surrogazioni nei Tribunali di Campobasso, Salerno, Santa Maria, Matera, Melfi e Potenza, e lo stesso si verificò nel 1901

anche in quello di Avellino e Lagonegro, ed uno a Napoli nel 1902 fu dovuto surrogare per inerzia in un fallimento importante.

Nelle Puglie, il Tribunale di Bari nel 1901 adottò con profitto il provvedimento di chiamare i curatori negligenti in camera di consiglio, ammonendoli sotto comminatoria di più gravi misure.

A Lecce generalmente diligenti, e solo alcuni eccitati a'rendiconti.

A Lucera il Presidente li qualifica tutt'altro che lodevoli, salvo poche eccezioni; accenna però ad una attenuante riferendo che essendo stato negato il rimborso a carico dell'erario delle spese di trasferta ad alcuni curatori, questi ricusarono in fallimenti privi di incassi di sostenerle, e per tale motivo rinunziarono.

Solerti furono a Taranto.

Ne tacciono i capi del Tribunale di Trani.

In Calabria non funzionarono ovunque con la necessaria solerzia, e spesso si dovè surrogarli: i Presidenti dei Tribunali di Catanzaro e di Cosenza notano che gli avvocati nominati e dimoranti nelle residenze rispettive dei Tribunali medesimi corrisposero bene all'incarico, mentre non fu così, anche per imperizia, dei curatori dimoranti negli altri paesi.

In Sicilia uno fu rimosso a Messina per negligenza nel 1900, altro fu condannato in primo grado per malversazione, per gli altri non si ebbero lagnanze, ma non sempre sono attivi.

Pel distretto di Catania mentre il Primo Presidente ne dice bene, facendo una eccezione pel 1900 riguardo a quelli di Siracusa indolenti e negligenti, il Procuratore generale invece, sebbene uno solo fosse rimosso a Siracusa per rifiuto di depositare un residuo di somma incassata, non ne ritiene l'opera attiva e regolare, non avendo dato prove di interessarsi seriamente a scoprire le frodi che generalmente non mancano mai nei fallimenti, ed essendo rimasta rilevante pendenza a Catania, Modica e Siracusa. Persistono le censure contro i curatori nel distretto di Palermo, lasciando molto a desiderare anche nei fallimenti di importanza; censure meno accentuate nel 1902; nel quale anno però un curatore a Girgenti fu processato per malversazione e prosciolto per insufficienza di indizi.

Finalmente in Sardegna non furonvi reclami o censure sull'opera dei curatori.

Dei concordati e della applicazione dell'articolo 839 non tutte

le relazioni si intrattengono, e dalle medesime raccolgo che nel distretto di Genova il Tribunale di Sarzana è il meno facile ad applicarlo anche per gli effetti penali, e negò pure nel 1901 l'omologazione di concordato al 3 per cento, ma la Corte lo omologò in appello ed applicò l'articolo 839 estensivamente agli effetti penali, malgrado che fosse pendente l'istruttoria anche per bancarotta fraudolenta. Rari sono i casi nei quali non sia per tutti i benefici applicato dagli altri Tribunali, e quello di Savona lo applica sempre.

Lamenta la Procura generale di Casale la troppo facile applicazione per gli effetti penali, e rimarca che a Vigevano fu applicato anche ad amministratori di Società per azioni, lo che opina non sia consentito dalla legge, poichè l'articolo 863 richiama l'articolo 861 soltanto per le pene e non fa cenno della estinzione dell'azione penale in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 839. E veramente non è facile ideare come benefici scritti per il fallito che dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato si mostri meritevole di speciale riguardo, possano riguardare gli amministratori che non sono falliti, e non sopportano gli oneri del concordato che riguarda non loro ma la Società da essi male amministrata, e sono chiamati a rispondere di reati commessi in danno dei creditori ed insieme della Società fallita. Per il 1902 rimarca la stessa procura generale che su 52 concordati furono negati detti benefici in soli 12, e che un fallimento chiuso per liquidazione a Novi Ligure con percentuale del 5, fu riaperto e seguìto da un concordato con percentuale del 5 per uno dei due falliti e dell'1 per l'altro, e ciò al solo scopo raggiunto di conseguire plenaria indulgenza.

Il Procuratore del Re di Asti riferisce che quel Tribunale ne fece applicazione per la bancarotta semplice ad un fallito rinviato a giudizio anche per bancarotta fraudolenta.

Largheggiano pure in indulgenza i Tribunali di Novi Ligure, Tortona e Voghera, ma nota il Regio Procuratore di Tortona che una volta che quel Tribunale fu severo, il fallito ottenne indulgenza in appello. Accordansi poi differimenti delle cause penali anche in vista di semplici trattative di concordato, ed in appello pur dopo decorsi i termini fissati per la esecuzione del concordato, concedendone di fatto ulteriori per eseguirlo, e tre vi riuscirono, gli altri no, ed ebbero confermata la condanna inflitta in primo grado.

Dice il Primo Presidente di Torino che in quel distretto non

fuvvi abuso nella applicazione dell'articolo 839; ma sembra al Procuratore generale che siavi stata troppa larghezza per gli effetti penali, lamentando pure che qualche Tribunale accordi differimenti anche per semplici trattative di concordato.

Le stesse osservazioni fannosi dalla Procura generale di Milano, la quale però nota che quei differimenti non sono dannosi alla giustizia, e giovano agli imputati. Ed il Primo Presidente pur ammettendone frequente l'applicazione, crede che siasi fatta pei fallimenti dovuti più che ad altro a sventure.

Pel distretto di Brescia sappiamo dal Procuratore generale che i concordati non sono moltissimi perchè un sindacato costituitosi a Milano tra grossisti e negozianti di stoffe non consente a concordati con percentuale inferiore al cinquanta, e talvolta rende impossibili le maggioranze necessarie: che il Tribunale di Brescia non omologa concordati se non sia da adempierne gli obblighi entro due mesi: e che sono quasi sempre concessi tutti i benefici — lo che conferma il Primo Presidente — ed il Procuratore generale esprime il dubbio che non sempre i falliti meritassero speciali riguardi, inclinando a credere col Regio Procuratore di Cremona che ormai l'eccezione è divenuta regola.

Nel Veneto se parve al Procuratore generale troppo frequente l'applicazione negli anni precedenti, ammette che nel 1902 fuvvi maggiore severità, e viene nell'avviso del Primo Presidente che non ne abbiano i tribunali abusato

Nell'Emilia il Procuratore generale rileva che i Procuratori del Re non se ne lagnano poichè ne venne fatta perspicace applicazione. Sospendesi il giudizio, ma non il processo durante il termine per l'esecuzione del concordato.

Riferisce il procuratore generale di Lucca che quasi sempre accordansi benefici e sospendesi il giudizio, e lamenta che da qualche Tribunale si accordano differimenti per attendere la conclusione del concordato, su di che ha richiamato l'attenzione dei Procuratori del Re e del Primo Presidente.

Dai capi del Tribunale di Livorno viene osservato che ispirandosi a giusta severità, pur accordando i benefici per gli uffici civili, li ha talvolta negati per gli effetti penali, ma la Corte li estese anche a questi.

Nel distretto di Firenze, meno qualche osservazione dal Pro-

curatore del Re di Siena per soverchia facilità, e per avere nel 1902 concesso tutti i benefici ad un recidivo in fallimento che aveva nel 1900 concordato al 10 per cento e la seconda volta al 18 per cento da pagare col prezzo delle merci accreditategli, concordano i capi della Corte a ritenere sagace e giusta la applicazione dei benefici concessi 19 volte su 30 concordati nel 1900, 17 su 33 nel 1901, ed a 32 su 53 nel 1902.

A Bologna e Forlì concessi nella proporzione inferiore a metà, sempre o quasi a Ferrara e Ravenna; nell'insieme non se ne lamenta abuso.

Anche nel distretto di Ancona non lamentasi abuso dalla Regia procura generale, che però rileva che nel 1902 fu quasi sempre applicato anche agli effetti penali l'articolo 839: ma il Primo Presidente non crede che i tribunali ne facciano retta applicazione, e dalle osservazioni dei Presidenti dei tribunali rileva che non si ha un giusto concetto della disposizione; e nella relazione pel 1900 esprime parere che spetti al giudice penale e non in sede civile estenderne il beneficio all'azione penale: ma ciò può essere un *desideratum in jure condendo*, non una applicazione della legge vigente.

In Roma mantiensi rigorosa la pratica del tribunale che mai accorda benefici ai recidivi e per gli altri sono più i casi di negativa che quelli di concessione: malgrado ciò il Procuratore del Re ne lamenta la frequenza, ma il Procuratore generale osserva che quando n'è fatta esatta applicazione giova ai creditori spingendo i falliti a dare una percentuale maggiore.

Neppure negli altri tribunali lamentasi abuso nei pochi concordati omologati.

Negli Abruzzi i tribunali non usarono larghezza, meno quello di Aquila che accordò tutti i benefici nella maggior parte.

Neppure nel distretto di Napoli rimarcasi abuso, lamentando soltanto il Procuratore generale la facilità dei differimenti anche durante le trattative per il concordato o per attenderne l'esecuzione dopo scaduto il termine all'uopo concesso.

Rilevasi però dalle relazioni dei Presidenti che furono accordati tutti i benefici; nel 1900 a Napoli in 46 su 57, in tutti i casi a Santa Maria, nel 1901 a Napoli 33 su 48 e nel 1902 51 su 55 , e sempre a Benevento, Cassino, Melfi, Lanciano, Larino e Salerno: gli altri tribunali non ebbero in detto anno omologazione di concordati.

Nelle Puglie ne tacciono i capi della Corte, e dalle relazioni dei Presidenti (i Regi Procuratori meno quello di Bari che non se ne lagna, copiarono quelle dei Presidenti) rilevasi che a Lecce usasi maggiore severità non accordando i benefici se la percentuale non ecceda il venti, severità accresciuta nel 1902 ponendo come minimo il cinquanta, e quando non siavi colpa grave: e meno a Taranto dove furono concessi a 6 su 8 nel 1900, e 1902, negli altri Tribunali si ebbe la media di circa due terzi di concessioni.

Scarse notizie si hanno sul proposito per la Calabria, e soltanto nella relazione del Procuratore generale lamentansi indugi per i rinvii delle cause penali al fine di dare agio di eseguire il concordato, e da quelle pel 1902 dei Presidenti dei Tribunali di Cosenza, Gerace, Monteleone e Palmi, rilevasi che per ogni concordato — pochi in verità — furono concessi tutti i benefici; non furonvi concordati omologati a Catanzaro; da quella del Regio Procuratore di Castrovillari rilevasi che per l'esecuzione di un concordato fu dichiarata estinta l'azione penale; ed infine la comune relazione dei capi del Tribunale di Reggio accenna unicamente alla sospensione dei giudizi durante il termine concesso per l'adempimento degli obblighi assunti col concordato.

Sappiamo pel distretto di Messina dalla relazione pel 1902 del Procuratore generale questo solo, che sospendonsi processo e giudizio quando sono stati concessi i benefici estensivamente all'azione penale, e da quella dei capi del Tribunale di Messina genericamente che i benefici furono accordati solo quando i falliti li meritavano; riferendo infine il Procuratore del Re di Patti che l'unico concordato ivi omologato nel 1902 consistè nell'integrale pagamento del debito all'unico creditore del fallito.

In quello di Catania, secondo le relazioni dei capi della Corte, nel 1900 furono sempre negati i benefici dell'articolo 839 dai Tribunali di Catania e Siracusa, furono concessi in due casi a Caltagirone, sempre in Modica; e nel 1901, in uno a Caltagirone, tre a Catania. cinque a Modica, e per i soli effetti civili tre a Siracusa, e nel 1902 da quest'ultimo Tribunale vennero concessi due volte pei soli effetti civili, ed una terza estensivamente a quelli penali, e vennero sospesi processi e giudizi in undici casi per attendere l'esecuzione dei concordati.

In generale applicasi con parsimonia detto articolo nel distretto

di Palermo, e dal Tribunale di quella città solo quando la percentuale non sia inferiore al 40, e garentita da solida fidejussione.

Dalla Sardegna non si hanno lamenti che per la sospensione anche della istruttoria e per i differimenti accordati pure nella speranza di concordato non concluso, e della esecuzione oltre i termini assegnati.

Com'è facile avvertire, le notizie riassunte non sono complete. Più incomplete sono quelle sulla retrodata della cessazione dei pagamenti (che dal minimo di alcuni giorni va al massimo consentito dalla legge) e perciò, dopo averle pazientemente desunte dalle relazioni, rinuncio a riassumerle, persuaso che non potrebbesi dedurne alcun fondato corollario. Basti accennare che alcuni capi dei collegi omettono ogni notizia in proposito, e altri credono di avere soddisfatto a quanto replicate circolari prescrivono col dichiarare che quando concorrevano gli estremi voluti dalla legge venne applicato l'articolo 704; ed anche di quelli che dierono notizie, non pochi omisero di distinguerne la durata, e molti tacquero se la determinazione della data fu provvisoriamente fatta con la sentenza dichiarante il fallimento, ovvero definitivamente con sentenza posteriore.

Vien subito in mente di insistere a che sieno rinnovate le opportune ingiunzioni dal Ministro: ma a che pro dopo la desolante esperienza? è sempre vero che è più facile vincere una forza contraria, che non quella dell'inerzia, che io non credo davvero dipendente da mal volere, e neppure da infingardaggine, ma più presto dall'essere i magistrati distratti dalle cure di altri e più alti loro doveri.

Eppure un rimedio conviene trovare, ed io non so indicarne altro migliore che affidarmi al buon volere della benemerita Direzione generale della statistica perchè voglia dagli stati nominativi trasportare nelle tabelle anche codeste notizie che raggiungeranno così quella esauriente attendibilità che si è conseguita per le altre; ed all'uopo gioverà che il nostro Comitato appronti i relativi moduli mettendoli in pratica senza bisogno di assoggettarli preventivamente all'approvazione della Commissione.

Molti infine dei capi delle Corti d'appello e dei Tribunali insistono nella urgenza di riforme intese a semplificare e rendere più spedita e meno dispendiosa la procedura del fallimento.

Dovrei a complemento della presente relazione riassumere le notizie intorno alle procedure ed ai giudizi penali. Ma poichè le relazioni dei capi delle Corti e dei Tribunali null'altro rilevano che i ritardi derivanti nelle procedure e nei giudizi dall'applicazione dell'articolo 839, anche per gli effetti penali, già sopra accennati, o qualche deficienza delle osservazioni dei giudici delegati sui rapporti dei curatori al Procuratore del Re, o la poca utilità di qualche atto d'istruttoria solito a raccogliersi, e d'altra parte ogni altra notizia può facilmente essere desunta dalle unite tabelle statistiche, così mi limito a mettere in rilievo una osservazione che sembrami giusta di alcuni Procuratori generali, ed una speciale proposta di quello di Casale a risolvere un dubbie elevato dei Procnratori del Re di quel distretto: l'osservazione cioè che la concessione dei benefici dell'articolo 839 anche per gli effetti penali non deve fare sospendere l'istruttoria penale, come praticasi in alcuni distretti, a differenza di altri, la quale è diretta pure alla precipua delle indagini se siavi semplice bancarotta o fraudolenta, e che la sospensione dei giudizi debba essere consentita nei limiti del termine concesso per la esecuzione del concordato.

Il dubbio esposto dal Procuratore generale di Casale nella relazione 20 marzo 1902 è se la pubblicazione prescritta dagli articoli 696 e 912 del Codice di commercio debba estendersi alle ordinanze e sentenze penali di non luogo a procedimento. In risposta ad una sua circolare ai Regi Procuratori richiamandoli alla osservanza del precitato articolo 912, quasi tutti risposero che quasi mai veniva eseguita pubblicazione di decisioni penali, e quello di Tortona osservò che per detto articolo 912 la pubblicazione è limitata alle sentenze di condanna a pena superiore a tre anni di reclusione (pena criminale), ed a giudizio dell'altro di Casale avvi apparente antinomia fra l'ultimo capoverso dell'art. 696 e l'art. 912: « tutti i « procuratori del Re chiedono istruzioni per regolarsi, ed io — « conclude il Procuratore generale — *se Vostra Eccellenza non ha « nulla in contrario*, non mancherò con apposita circolare di significare come non esista la pretesa antinomia degli articoli 696 « e 912 ».

Conseguentemente concludo che la Commissione voglia:

1° raccomandare alla Direzione generale di statistica di riassumere nelle tabelle numeriche dagli stati nominativi anche

le notizie concernenti la retrodata della cessazione dei pagamenti, e l'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio, demandando al nostro Comitato la compilazione dei relativi moduli;

2° richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro di grazia e giustizia:

a) sulla proposta fatta dal Primo Presidente di Genova, di encomio per il modo di esecuzione d'inchiesta loro commessa al giudice Guaschino Francesco ed al vice-cancelliere Mantica Domenico;

b) sul dubbio elevato dal Procuratore generale di Casale, intorno alla pubblicazione prescritta dagli articoli 696 e 912 del Codice di commercio anche delle ordinanze e sentenze penali di non farsi luogo a procedimento;

c) sui fallimenti antiquati al Tribunale di Savona;

d) sulla relazione della Procura generale di Casale pel 1902 intorno al fallimento della Società cooperativa di consumo cattolica in Tortona;

e) sulla sospensione in alcuni distretti, anche della istruttoria penale durante il termine concesso per l'adempimento degli obblighi assunti col concordato quando fu applicato l'articolo 839 Codice di commercio anche per gli effetti penali;

3° esprimere voto perchè venga sollecitata la riforma della legge sul fallimento.

PARTE CIVILE

Anni 1900, 1901 e 1902.

CORTI D'APPELLO	FALLIMENTI — a carico — in corso alla fine dell'anno 1899	FALLIMENTI — a carico — dichiarati in anni anteriori che furono riaperti nell'anno 1900	FALLIMENTI — a carico — dichiarati nel corso dell'anno 1900 — ad istanza — del fallito	FALLIMENTI — a carico — dichiarati nel corso dell'anno 1900 — ad istanza — dei creditori	FALLIMENTI — a carico — dichiarati nel corso dell'anno 1900 — d'ufficio	FALLIMENTI — a carico — Totale	FALLIMENTI — chiusi nel corso dell'anno 1900	FALLIMENTI — non ancora chiusi alla fine dell'anno 1900 (compresi i sospesi per concessione di moratoria) i quali erano pendenti da — non oltre sei mesi	FALLIMENTI — non ancora chiusi … pendenti da — da oltre sei mesi a non oltre un anno	FALLIMENTI — non ancora chiusi … pendenti da — da oltre un anno a non oltre tre anni	FALLIMENTI — non ancora chiusi … pendenti da — da oltre tre anni a non oltre cinque anni	FALLIMENTI — non ancora chiusi … pendenti da — oltre cinque anni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Genova	382	2	69	122	10	585	214	122	90	83	30	46
Casale	89	..	33	56	2	180	78	36	22	28	4	12
Torino	280	6	72	208	15	581	259	111	65	89	25	32
Milano	372	2	87	240	7	708	308	174	97	93	27	9
Brescia	89	..	18	68	16	191	100	28	24	21	7	1
Venezia	182	1	77	166	8	434	232	112	35	41	9	5
Italia settentrionale	1 394	11	356	860	58	2 679	1 191	593	333	355	102	105
Parma	37	..	12	18	3	70	39	12	4	12	1	2
Modena (Sezione)	40	..	5	19	5	69	28	11	7	14	4	5
Lucca	116	1	26	64	5	212	113	42	20	21	6	10
Firenze	175	..	53	100	9	337	162	67	23	44	21	20
Bologna	116	2	31	61	14	224	106	46	25	32	8	7
Ancona	46	1	12	20	4	83	31	18	8	8	10	8
Macerata (Sezione)	24	..	2	14	2	42	14	5	7	6	3	7
Perugia (Sezione)	55	..	7	17	..	79	45	11	6	9	3	5
Roma	84	..	30	94	17	225	142	43	19	15	3	3
Italia centrale	693	4	178	407	59	1 341	680	255	119	161	59	67
Aquila	67	..	..	18	1	86	24	14	5	15	16	12
Napoli	387	2	47	181	17	634	241	100	69	106	45	73
Potenza (Sezione)	27	..	1	14	..	42	5	5	9	7	3	13
Trani	170	..	21	100	..	291	140	46	27	40	12	26
Catanzaro	94	..	3	35	2	134	41	24	13	29	15	12
Napoletano	745	2	72	348	20	1 187	451	189	123	197	91	136
Messina	38	1	19	37	5	100	35	22	19	10	4	10
Catania	67	..	16	46	4	133	44	37	14	15	7	16
Palermo	144	1	14	87	15	261	98	48	33	29	12	41
Sicilia	249	2	49	170	24	494	177	107	66	54	23	67
Cagliari (*Sardegna*)	50	..	10	27	3	90	26	17	6	25	7	9
REGNO	**3 131**	**19**	**665**	**1 812**	**164**	**5 791**	**2 525**	**1 161**	**647**	**792**	**282**	**384**

NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL' ANNO

Numero complessivo dei fallimenti dichiarati	Fallimenti classificati secondo che le persone fallite erano					Persone fallite che si distinguevano, secondo il commercio esercitato, in							
	individui	società											
		in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime	agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	tipografi, fotografi, litografi o cartolai	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
201	196	1	2	..	2	3	..	50	93	8	9	4	4
91	84	5	..	..	2	3	..	28	41	7	5	2	1
295	287	5	3	..	..	3	5	92	119	20	20	6	9
334	324	4	..	..	6	3	4	92	135	25	28	11	6
102	100	1	..	..	1	2	..	31	48	6	6	3	2
251	248	3	..	..	..	6	1	80	120	13	12	6	2
1 274	1 239	19	5	..	11	20	10	373	556	79	80	32	24
33	33	..	..	..	..	1	..	11	13	4	2	..	..
29	28	..	..	..	1	..	..	12	9	..	3	3	..
95	93	2	..	..	..	1	1	25	47	7	4	3	2
162	159	2	1	..	..	1	..	78	45	8	17	5	3
106	105	1	..	..	..	2	..	40	42	1	9	5	2
36	36	..	..	..	..	..	..	17	12	1	2	2	1
18	18	..	..	..	..	..	..	7	8	1	1	..	1
24	24	..	..	..	..	..	..	12	9	..	2	..	..
141	137	..	..	..	4	3	..	47	65	5	9	3	1
644	633	5	1	..	5	8	1	249	250	27	49	21	10
19	19	..	..	..	..	..	..	9	4	2	1	..	..
245	220	24	..	..	1	5	..	102	84	12	8	8	3
15	14	..	..	1	..	..	..	11	1	..	..	..	..
121	120	..	..	..	1	1	..	72	27	3	2	2	3
40	40	..	..	..	..	..	..	31	3	..	..	4	1
440	413	24	..	1	2	6	..	225	119	17	11	14	7
61	60	1	..	..	..	5	..	34	10	4	..	1	4
66	64	2	..	..	..	2	..	46	9	2	1	1	1
116	112	4	..	..	..	..	..	74	19	4	4	1	4
243	236	7	..	..	..	7	..	154	38	10	5	3	9
40	40	..	..	..	..	..	..	16	15	6	3	..	..
2 641	**2 561**	**55**	**6**	**1**	**18**	**41**	**11**	**1 017**	**978**	**139**	**148**	**70**	**50**

Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO

CORTI D'APPELLO	Persone fallite che si distinguevano, secondo il commercio esercitato, in									Fallimenti			
											ai quali fu fatta opposizione		
	orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	Agenti di cambio e cambia valute	banchieri e scontisti	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci	Totale dei falliti	ai quali non fu fatta opposizione	dal fallito o da uno dei falliti	da uno o più creditori	da congiunti del fallito o da altre persone
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Genova	8	1	1	..	12	2	6	..	227	178	21	..	2
Casale	2	..	..	..	..	..	1	1	95	88	2	..	1
Torino	3	..	1	..	7	..	9	1	325	273	21	..	1
Milano	5	..	..	..	12	1	5	7	377	310	22	..	2
Brescia	..	..	1	..	3	..	..	..	121	99	2	..	1
Venezia	6	..	..	..	3	..	2	..	272	236	14	1	..
Italia settentrionale	24	1	3	..	37	3	23	9	1 417	1 184	82	1	7
Parma	1	..	..	..	..	..	1	..	35	32	1	..	..
Modena (Sezione)	..	..	..	1	1	..	..	..	30	24	5	..	..
Lucca	1	..	..	..	1	..	3	..	108	89	6	..	..
Firenze	3	..	..	..	..	..	1	1	206	149	13	..	..
Bologna	2	..	..	..	1	..	..	2	120	97	9	..	..
Ancona	..	..	..	..	..	..	1	..	40	34	2	..	..
Macerata (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	20	17	1	..	..
Perugia (Sezione)	1	..	..	..	..	..	..	..	26	24	..	..	..
Roma	2	..	..	1	3	..	2	..	161	136	5	..	..
Italia centrale	10	..	..	2	6	..	8	3	746	602	42	..	..
Aquila	3	..	..	..	..	..	..	..	20	17	1	1	..
Napoli	11	..	..	1	6	..	4	1	258	232	13	..	..
Potenza (Sezione)	2	..	..	1	..	..	..	..	15	12	3	..	..
Trani	8	..	..	..	3	..	..	..	128	112	8	1	..
Catanzaro	1	..	..	..	..	..	..	..	43	32	6	..	2
Napoletano	25	..	..	2	9	..	4	1	464	405	31	2	2
Messina	1	..	..	..	..	..	2	..	67	52	8	1	..
Catania	4	..	..	..	..	..	..	..	76	60	6	..	..
Palermo	8	..	..	..	2	..	..	..	129	94	22	..	..
Sicilia	13	..	..	..	2	..	2	..	272	206	36	1	..
Cagliari (*Sardegna*)	..	..	..	..	..	..	..	..	41	39	1	..	..
Regno	72	1	3	4	54	3	37	13	2 940	2 436	192	4	9

AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO

Numero dei creditori							Cause e circostanze che cagionarono il fallimento							
In complesso	Fallimenti con un numero di creditori													
	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o non determinato	Inettitudine, disonestà del fallito - Cattiva amministrazione - Abuso del credito per parte del fallito	Esiguità di commercio e scarsi guadagni - Ristagno negli affari	Credito eccessivo o troppo esteso accordato dal fallito - Perdita di crediti - Immobilizzazioni	Insufficienza di capitale proprio - Mancanza di fido per parte d'altri	Disastri commerciali propri e di altre persone - Perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie - Sventure domestiche - Famiglia numerosa	Non determinate
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
4 144	62	74	35	15	3	12	58	35	12	42	18	3	34	41
2 145	20	45	13	10	..	3	31	36	7	11	7	14	24	6
6 769	83	117	56	26	2	11	136	50	16	103	28	22	49	18
8 238	115	119	55	27	6	12	96	31	4	219	3	8	25	11
2 052	35	45	13	2	3	4	54	13	3	31	4	6	7	18
6 425	74	97	38	30	5	7	113	57	16	63	9	50	59	15
29 773	389	497	210	110	19	49	488	222	58	469	69	103	198	109
393	9	9	5	7	..	3	4	17	..	9	1	..	5	5
738	5	4	6	5	1	8	7	3	..	1	2	2	5	14
2 093	20	44	15	9	..	7	13	10	2	37	3	8	12	25
4 503	24	53	48	14	4	19	27	63	21	21	18	13	33	39
2 922	29	38	21	16	1	1	45	14	14	52	11	20	8	1
833	9	10	7	6	..	4	19	7	..	3	6	4	6	4
221	8	6	..	1	..	3	13	1	..	2	..	1	3	1
370	9	11	3	..	..	1	13	3	2	1	3	..	4	..
2 371	6	34	18	10	2	71	16	45	10	17	..	..	13	41
14 444	119	209	123	68	8	117	157	163	49	143	44	48	89	130
305	8	4	4	1	..	2	7	3	1	..	3	3	4	5
5 025	113	57	39	23	4	9	16	49	135	3	32	4	7	14
107	8	5	..	..	..	2	..	6	..	1	..	1	..	7
2 335	45	44	18	7	1	6	10	69	5	..	25	16	8	7
512	19	15	1	2	..	3	7	24	7	..	1	..	1	11
8 284	193	125	62	33	5	22	40	151	148	4	61	24	20	44
979	9	18	6	5	..	23	24	33	..	..	..	..	..	4
1 294	15	29	10	5	..	7	4	19	3	4	6	1	4	37
2 002	25	49	11	6	1	24	30	49	4	43	1	2	..	17
4 275	49	96	27	16	1	54	58	101	7	47	7	3	4	58
573	13	15	5	1	..	6	4	12	3	2	2	3	2	16
57 349	**763**	**942**	**427**	**228**	**33**	**248**	**747**	**649**	**265**	**665**	**183**	**181**	**313**	**357**

NOTIZIE INTORNO

CORTI D'APPELLO	Numero complessivo dei fallimenti chiusi (a)	Modo della chiusura					Durata della procedura dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura di esso — Fallimenti chiusi											
							per insufficienza di attivo				per concordato				per liquidazione			
		per revoca della dichiarazione di fallimento	per pagamento integrale dei debiti	per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a un anno	da oltre un anno a tre anni	oltre tre anni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Genova	214	10	14	53	97	40	27	11	3	12	60	27	8	2	7	9	9	15
Casale	78	5	2	16	45	10	5	3	8	..	29	14	2	..	4	2	3	1
Torino	255	13	6	57	110	69	29	15	7	6	71	29	9	1	13	25	17	14
Milano	303	25	7	100	99	72	42	27	26	5	51	35	10	3	11	28	26	7
Brescia	100	6	..	20	39	35	7	7	6	..	22	13	4	..	8	14	8	5
Venezia	231	17	4	68	85	57	40	10	14	4	46	31	8	..	19	13	22	3
Italia settentrionale	1 181	76	33	314	475	283	150	73	64	27	279	149	41	6	62	91	85	45
Parma	39	1	..	15	16	7	7	4	3	1	7	5	3	1	3	..	1	3
Modena (Sezione)	27	3	1	7	8	8	3	3	1	..	6	2	..	..	..	2	4	2
Lucca	113	2	4	47	47	13	26	4	14	3	30	12	4	1	4	3	6	..
Firenze	162	7	4	59	60	32	20	13	19	7	39	16	5	..	10	8	12	2
Bologna	106	2	1	41	37	25	16	14	8	3	14	18	5	..	2	6	13	4
Ancona	31	1	..	11	11	8	5	4	1	1	3	4	3	1	2	4	1	1
Macerata (Sezione)	14	1	1	4	5	3	1	1	..	2	4	1	..	..	..	1	1	1
Perugia (Sezione)	45	..	..	20	12	13	7	3	6	4	5	5	2	..	2	2	4	5
Roma	142	3	1	69	55	14	47	17	5	..	34	17	3	1	5	3	3	3
Italia centrale	679	20	12	273	251	123	132	63	57	21	142	80	25	4	28	29	45	21
Aquila	24	..	1	11	10	2	3	2	4	2	1	7	2	..	..	..	2	..
Napoli	239	11	8	104	88	25	30	34	31	9	43	25	16	4	6	5	9	5
Potenza (Sezione)	5	..	..	1	2	2	..	..	..	1	1	..	1	..	..	1	..	1
Trani	139	11	5	53	58	12	16	14	8	15	23	19	12	4	..	1	5	6
Catanzaro	41	2	..	22	15	2	4	3	6	9	3	3	3	6	..	..	1	1
Napoletano	448	27	14	191	173	43	53	53	49	36	71	54	34	14	6	7	17	13
Messina	35	1	2	14	17	1	10	2	1	1	13	2	..	2	..	1	..	..
Catania	44	3	3	6	24	8	3	3	..	..	16	5	2	1	..	3	3	2
Palermo	98	9	2	30	52	5	10	5	8	7	20	23	8	1	..	..	3	2
Sicilia	177	13	7	50	93	14	23	10	9	8	49	30	10	4	..	4	6	4
Cagliari (*Sardegna*)	26	2	..	3	16	5	1	2	..	..	6	7	3	..	3	2	..	..
REGNO	**2 511** (*a*)	**138**	**66**	**831**	**1 008**	**468**	**359**	**201**	**179**	92	**547**	**320**	**113**	**28**	**99**	**133**	**153**	**83**

(*a*) Il numero dei fallimenti chiusi fu effettivamente di 2525; ma le notizie si danno soltanto per 2511 perchè per

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										
meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire	nullo	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	da un milione in su	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
65	42	37	29	19	8	1	..	3	5 855 800	30	118	25	13	9	4	4	..	..	1	1 970 899
25	20	16	8	2	..	..	..	2	840 295	5	54	8	3	1	..	..	..	..	2	204 037
88	49	38	36	14	13	..	..	4	5 142 446	27	167	16	16	11	2	2	..	..	1	1 462 421
106	58	50	34	7	16	..	1	6	9 914 544	37	179	21	13	12	5	5	..	1	5	3 366 111
26	22	19	14	5	6	1	..	1	2 939 270	4	63	11	5	7	1	2	..	..	1	790 229
80	40	40	32	9	2	..	..	11	2 909 417	26	143	24	9	3	1	1	..	..	7	741 583
390	231	200	153	56	45	2	1	27	27 601 772	129	724	105	59	43	13	14	..	1	17	8 535 285
11	11	5	7	1	2	..	..	1	727 012	3	25	4	1	2	1	..	..	..	2	139 337
8	2	5	4	3	1	..	..	1	678 250	3	10	5	3	2	..	..	..	..	1	180 311
55	18	17	12	4	3	..	..	2	1 507 984	24	71	9	1	5	..	..	..	..	1	308 505
43	29	35	30	5	3	2	..	8	2 673 633	10	113	13	8	5	..	1	..	..	5	659 251
38	20	16	8	12	7	1	..	2	2 991 583	18	63	9	8	5	1	..	..	..	..	482 578
11	4	6	2	4	2	..	1	..	2 518 122	3	18	4	4	1	..	..	..	..	..	599 293
6	1	5	1	..	..	..	..	..	122 697	..	11	2	..	..	..	..	..	..	..	28 364
19	7	9	5	3	2	..	..	..	1 132 577	11	26	..	4	2	1	1	..	..	..	372 871
60	24	22	12	12	3	..	..	6	2 239 993	40	71	13	9	6	..	..	..	..	..	488 227
251	116	120	81	44	23	3	1	20	14 591 851	112	408	59	38	28	3	2	..	..	9	3 258 737
11	3	2	4	..	1	..	..	3	294 299	4	13	3	..	..	1	..	..	..	3	109 450
71	33	33	29	19	13	1	1	25	6 972 645	45	134	15	11	12	1	..	1	..	6	1 500 944
4	1	..	..	..	..	..	..	..	17 314	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	5 074
38	13	28	33	7	7	..	..	2	3 472 480	19	72	17	8	5	3	2	..	..	2	1 037 896
17	7	5	8	2	..	..	..	..	493 467	15	20	2	2	..	..	..	..	..	..	70 927
141	57	68	74	28	21	1	1	30	11 250 205	83	244	37	21	17	5	2	1	..	11	2 724 291
6	2	8	6	..	2	2	..	8	1 323 154	2	17	3	3	1	..	..	..	..	8	137 846
6	6	12	4	7	2	..	..	4	1 073 385	2	24	5	4	2	..	..	..	..	4	204 848
16	14	20	28	4	4	..	1	2	4 447 616	18	36	16	11	4	2	1	..	1	..	853 352
28	22	40	38	11	8	2	1	14	6 844 155	22	77	24	18	7	2	1	..	1	12	1 196 046
7	9	3	3	2	..	..	..	..	354 466	..	19	3	..	2	..	..	..	..	..	133 744
817	**435**	**431**	**349**	**141**	**97**	**8**	**4**	**91**	**60 642 449**	**346**	**1472**	**228**	**136**	**97**	**23**	**19**	**1**	**2**	**49**	**15 848 103**

gli altri 14 le procedure furono riunite a quelle di altri fallimenti.

Segue NOTIZIE INTORNO

CORTI D'APPELLO	Numero dei creditori							Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori nei fallimenti chiusi											
		Fallimenti con un numero di creditori						per concordato (*a*)						per liquidazione					
	In complesso	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o indeterminato	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Genova	4 072	80	77	29	9	5	4	6	22	46	17	2	4	6	8	14	7	3	2
Casale	1 134	30	32	7	2	..	2	4	16	16	8	1	..	1	3	2	..	3	1
Torino	4 600	99	88	31	19	1	4	5	24	54	21	4	2	23	13	18	12	2	1
Milano	4 836	122	106	24	16	2	8	3	15	46	31	3	1	13	20	24	10	3	2
Brescia	2 068	35	42	9	6	2	..	1	7	22	9	..	..	6	6	8	11	2	2
Venezia	3 773	74	78	31	10	1	20	5	18	43	18	1	..	12	18	18	6	1	2
Italia settentrionale	20 483	440	423	131	62	11	38	24	102	227	104	11	7	61	68	84	46	14	10
Parma	730	15	13	6	3	..	1	..	1	9	6	..	..	3	1	2	..	1	..
Modena (Sezione)	559	13	5	2	3	1	..	..	..	7	..	1	..	1	1	1	5	..	..
Lucca	1 532	58	39	5	5	..	4	2	10	26	7	1	1	2	5	3	2	..	1
Firenze	2 802	47	73	16	7	..	12	10	10	31	8	1	..	12	8	7	5	..	..
Bologna	1 951	45	42	6	5	3	3	4	5	17	10	..	1	4	3	17	1	..	..
Ancona	606	9	15	3	3	..	..	1	1	5	3	..	1	3	3	2	..	..	..
Macerata (Sezione)	177	4	7	1	..	..	1	..	..	5	..	..	..	1	1	1	..	1	..
Perugia (Sezione)	732	21	17	3	2	1	1	..	5	7	..	..	..	2	2	5	3	..	..
Roma	2 056	70	40	18	4	..	7	1	14	34	5	..	1	4	4	6	..	..	..
Italia centrale	11 145	282	251	60	32	5	29	18	46	141	39	3	4	32	28	44	16	2	1
Aquila	391	14	4	1	1	1	3	..	..	5	5	..	..	..	1	..	1	..	..
Napoli	3 174	109	67	20	7	2	20	4	11	59	9	1	2	11	4	7	2	1	1
Potenza (Sezione)	69	3	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	..
Trani	2 093	58	47	17	2	1	3	6	12	29	11	..	..	3	2	4	1	..	1
Catanzaro	429	22	13	2	1	..	1	1	1	10	2	..	1	1	1	..	..	..	..
Napoletano	6 156	206	133	40	11	4	27	11	24	104	28	1	3	15	8	11	5	2	2
Messina	466	9	12	4	1	..	8	4	3	9	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Catania	683	10	21	4	2	..	4	..	5	12	7	..	..	4	..	1	3	..	..
Palermo	1 754	27	44	11	4	1	2	..	2	15	33	..	2	1	1	2	1	..	..
Sicilia	2 903	46	77	19	7	1	14	4	10	36	40	..	2	5	1	3	4	..	1
Cagliari (*Sardegna*)	420	9	11	1	2	..	1	1	3	7	4	1	..	..	1	1	2	1	..
REGNO	**41 107**	**983**	**895**	**251**	**114**	**21**	**109**	**58**	**185**	**515**	**215**	**16**	**16**	**113**	**106**	**143**	**73**	**19**	**14**

(*a*) In tre fallimenti chiusi per concordato non fu fissata la percentuale promessa ai creditori, quindi non si può

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL' ANNO

Perdita subita dai creditori nei fallimenti chiusi															
per concordato (*a*)								per liquidazione							
non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire	non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
14	12	20	32	9	5	5	2 529 446	3	4	11	10	6	4	2	1 363 168
2	10	14	15	4	..	..	484 401	3	1	3	2	..	1	..	135 813
14	15	24	29	16	9	3	2 354 717	7	16	15	20	2	5	4	1 378 156
7	20	28	23	5	5	11	4 791 238	4	12	14	28	9	2	3	1 687 404
6	4	12	11	2	2	2	900 545	2	7	13	8	3	1	1	599 623
10	15	20	31	3	6	..	1 208 429	3	11	14	21	5	2	1	906 087
53	76	118	141	39	27	21	12 268 776	22	51	70	89	25	15	11	6 070 251
..	2	3	7	1	3	..	291 455	1	..	4	1	1	..	..	76 405
1	1	2	..	2	1	1	278 246	1	..	2	3	..	2	..	219 884
4	10	8	16	7	2	..	746 042	2	3	3	2	3	..	..	189 189
1	10	14	16	11	7	1	1 279 802	1	3	6	14	8	..	..	517 778
4	7	7	9	5	3	2	899 001	2	6	4	6	2	2	3	1 250 282
1	3	1	3	1	..	2	1 552 025	1	1	1	3	..	1	1	360 109
1	..	2	2	..	..	..	44 685	..	1	..	2	..	..	..	29 703
..	3	3	3	2	1	..	203 661	1	2	1	6	2	..	1	529 205
11	7	9	12	7	7	2	1 208 673	1	3	3	5	..	2	..	226 800
23	43	49	68	36	24	8	6 503 590	10	19	24	42	16	7	5	3 399 355
3	2	2	1	1	1	..	133 274	..	..	..	2	..	..	..	36 163
9	10	13	21	11	13	9	4 275 946	2	4	4	8	4	3	..	485 183
..	2	..	..	..	..	..	6 300	2	..	..	..	..	..	..	1 226
6	4	9	22	9	5	3	1 507 384	1	..	2	5	3	..	1	553 202
2	2	2	6	2	1	..	271 989	..	..	..	1	1	..	..	61 862
20	20	26	50	23	20	12	6 194 893	5	4	6	16	8	3	1	1 137 636
..	..	3	6	4	..	3	524 067	1	..	..	..	..	..	..	576
3	7	3	4	2	4	1	591 536	..	..	2	2	2	2	..	235 091
3	4	14	19	9	3	..	958 684	..	..	..	3	1	..	1	288 080
6	11	20	29	15	7	4	2 074 287	1	..	2	5	3	2	1	523 747
4	2	6	2	2	..	..	172 613	1	1	1	2	..	..	..	40 327
106	**152**	**219**	**290**	**115**	**78**	**45**	**27 214 159**	**39**	**75**	**103**	**154**	**52**	**27**	**18**	**11 171 316**

calcolare la perdita da essi subita.

CORTI D'APPELLO	*Segue* NOTIZIE INTORNO — Spese — Numero dei fallimenti nei quali le spese — di amministrazione — per soccorsi al fallito — ammontarono a				di amministrazione — altre					giudi[ziali] — per retribuzioni al curatore				
	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %
	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
Genova	5	..	..	..	35	18	8	1	..	24	25	5	..	..
Casale	3	1	..	..	14	10	3	..	..	15	15	4	..	..
Torino	6	..	..	..	79	44	12	1	1	60	68	19	2	..
Milano	9	1	..	..	81	53	11	..	..	49	54	24	..	..
Brescia	7	..	..	..	32	24	5	1	..	21	30	10	..	..
Venezia	12	1	3	..	43	32	3	..	..	33	31	12	..	..
Italia settentrionale	42	3	3	..	284	181	42	3	1	202	223	74	2	..
Parma	2	..	..	..	11	2	..	..	..	3	7	..	..	..
Modena (Sezione)	5	..	..	..	5	1	1	..	..	9	2	..	..	..
Lucca	12	..	1	..	19	8	3	..	..	11	15	10	..	..
Firenze	15	2	..	..	13	27	18	1	..	11	28	4	..	..
Bologna	9	1	..	..	11	17	9	1	..	10	12	2	..	..
Ancona	7	1	..	..	13	5	1	..	..	1	3	4	..	
Macerata (Sezione)	..	..	..	..	1	1	..	2	..	..	3	1	..	..
Perugia (Sezione)	5	..	1	..	4	10	2	..	..	8	7	2	..	..
Roma	7	8	..	..	49	15	2	..	..	27	26	8	1	..
Italia centrale	62	12	2	..	126	86	36	4	..	80	103	31	1	..
Aquila	1	..	..	..	2	3	1	..	..	4	3	..	..	..
Napoli	1	..	..	..	19	9	12	2	..	10	13	7	1	..
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	1	..	..
Trani	1	..	..	..	17	5	4	2	..	7	6	1	..	..
Catanzaro	..	..	..	..	2	1	..	..	..	4	2	..	..	..
Napoletano	3	..	..	..	41	19	17	4	..	25	25	9	1	..
Messina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Catania	..	..	..	..	15	2	3	..	..	5	4	..	..	..
Palermo	1	1	..	..	24	3	..	..	..	8	2	1	..	..
Sicilia	1	1	..	..	39	5	3	..	..	14	6	1	..	..
Cagliari (*Sardegna*)	..	..	..	..	2	1	..	..	..	4	4	..	..	..
REGNO	**108**	**16**	**5**	..	**492**	**292**	**98**	**11**	**1**	**325**	**361**	**115**	**4**	..

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

cagionate dalle procedure di fallimento

ziali					Fallimenti nei quali l'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e giudiziali fu in												
	altre				cifre assolute								rapporti proporzionali				
non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	non superiore a 100 lire	da più di 100 a 500 lire	da più di 500 a 1,000 lire	da più di 1,000 a 2,000 lire	da più di 2,000 a 5,000 lire	da più di 5,000 a 10,000 lire	da più di 10,000 a 50,000 lire	oltre 50,000 lire	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
66	41	24	4	2	..	7	19	10	10	5	2	..	5	13	16	16	3
22	16	5	..	..	..	16	8	8	1	..	..	..	3	10	12	6	2
73	56	30	1	..	1	42	53	31	14	5	3	..	14	41	46	29	19
91	51	14	.	..	..	21	51	35	14	5	4	..	13	36	52	24	5
36	22	6	..	1	..	13	20	15	8	5	1	..	4	20	19	15	4
48	33	20	2	1	..	15	32	15	12	2	1	..	3	20	31	17	6
336	219	99	7	4	1	114	183	114	59	22	11	..	42	140	176	107	39
10	4	1	1	..	..	3	5	2	1	..	..	..	1	3	5	2	..
8	5	..	..	..	..	1	2	3	3	1	..	..	..	7	2	1	..
26	18	5	1	..	..	7	14	7	5	1	2	..	4	9	9	12	2
19	34	8	2	..	..	2	12	19	15	1	..	..	1	7	21	11	9
24	16	5	1	..	..	1	6	7	9	4	1	..	..	11	9	6	2
11	5	3	..	..	2	6	2	2	2	1	..	..	1	3	7	1	3
2	3	1	..	..	..	..	1	1	1	1	..	..	..	1	1	..	2
12	6	5	1	..	..	3	2	2	5	4	2	..	3	3	8	2	2
41	17	5	..	..	..	9	17	16	9	10	..	..	5	17	24	13	2
153	108	33	6	..	2	32	61	59	50	23	5	..	15	61	86	48	22
2	4	1	..	..	..	3	1	..	1	2	..	..	..	4	2	1	..
69	28	8	1	..	..	6	9	10	4	3	..	..	5	2	7	9	9
..	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..
34	7	..	..	..	..	3	3	6	..	1	2	..	2	5	1	7	..
2	2	..	..	..	..	..	3	2	..	..	..	..	1	1	3	..	..
101	43	9	1	..	..	12	17	19	5	6	2	..	8	12	14	18	9
10	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17	3	..	..	..	1	2	1	3	1	1	..	..	1	3	2	2	1
37	1	2	1	..	..	1	2	3	3	2	1	..	4	3	4	1	..
64	4	4	1	..	1	3	3	6	4	3	1	..	5	6	6	3	1
7	9	2	..	..	..	3	3	1	..	..	..	..	..	5	2	..	..
667	383	147	15	4	4	164	267	199	118	54	19	..	70	224	284	176	71

CORTI D' APPELLO	CONCORDATI															
	Numero dei concordati già omologati		Termine fissato per l' adempimento degli obblighi assunti (computato dalla data della sentenza di omologazione)								Garanzie per l'esecuzione del concordato					
													Specie delle garanzie prestate			
	che furono annullati dal Tribunale	dei quali fu dal Tribunale ordinata la risoluzione	subito dopo la sentenza, od appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	oltre un anno	Ignoto o non determinato	Non furono prestate o non furono dichiarate	Furono prestate	Deposito di somme in mano del curatore	Ipoteca	Fidejussione di terzi	Cessione alla massa dei creditori di tutte le attività
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Genova	1	..	67	3	6	10	6	2	2	1	89	8	..	1	7	..
Casale	..	..	24	8	1	8	2	2	..	..	28	17	4	..	13	..
Torino	..	..	47	12	14	15	8	4	..	10	71	39	4	1	33	1
Milano	..	3	52	12	12	4	2	..	1	16	81	18	1	..	17	..
Brescia	..	..	21	7	3	4	..	..	..	4	24	15	3	..	12	..
Venezia	..	..	16	15	19	19	4	1	..	11	67	18	..	..	17	1
Italia settentrionale	1	3	227	57	55	60	22	9	3	42	360	115	12	2	99	2
Parma	..	..	5	..	4	2	1	1	..	3	15	1	..	..	1	..
Modena (Sezione)	..	..	3	..	1	3	..	1	..	..	7	1	..	..	1	..
Lucca	..	2	4	..	23	6	10	2	..	2	32	15	..	..	14	1
Firenze	..	..	14	..	9	14	10	11	1	1	59	1	..	..	1	..
Bologna	..	..	6	1	10	5	8	3	2	2	26	11	3	..	8	..
Ancona	..	..	3	..	3	..	1	1	..	3	10	1	..	..	1	..
Macerata (Sezione)	..	..	4	..	..	..	..	1	..	..	4	1	..	..	1	..
Perugia (Sezione)	..	..	10	..	..	1	..	1	..	..	6	6	2	..	4	..
Roma	..	..	1	1	3	10	9	16	9	6	48	7	2	..	5	..
Italia centrale	..	2	50	2	53	41	39	37	12	17	207	44	7	..	36	1
Aquila	..	..	4	..	..	2	2	1	..	1	8	2	..	1	1	..
Napoli	..	..	5	4	9	4	9	16	38	3	70	18	..	..	18	..
Potenza (Sezione)	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Trani	..	..	8	..	1	1	4	20	24	..	54	4	..	..	4	..
Catanzaro	..	..	..	..	2	2	4	1	1	5	8	7	..	..	7	..
Napoletano	..	..	18	4	12	9	20	38	63	9	142	31	..	1	30	..
Messina	..	1	1	..	..	2	6	4	2	2	16	1	..	..	1	..
Catania	..	..	4	..	1	6	10	2	1	..	20	4	..	..	4	..
Palermo	..	1	2	..	..	..	3	7	36	4	47	5	..	2	3	..
Sicilia	..	2	7	..	1	8	19	13	39	6	83	10	..	2	8	..
Cagliari (*Sardegna*)	..	2	10	1	2	..	2	..	..	1	16	..	..	..	..	..
REGNO	**1**	**9**	**312**	**64**	**123**	**118**	**102**	**97**	**117**	**75**	**808**	**200**	**19**	**5**	**173**	**3**

(*a*) I fallimenti segnati in questa colonna sono compresi anche nelle cifre della colonna 17, la quale indica il nu-
notizie sui curatori si riferiscono ai soli curatori definitivi.

delegazioni dei creditori, e sui curatori.

DELEGAZIONI			CURATORI (b)															
Fallimenti nei quali la delegazione			Professione							Iscrizione nell'albo			Revoche					
													ad istanza		motivi delle revoche			
fu nominata	non fu nominata	riuscì infruttuosa (a)	Legali	Commercianti	Ragionieri	Ingegneri, o esercenti altre professioni liberali	Proprietari, possidenti e pensionati	Impiegati pubblici e privati	Ignota o non determinata	iscritti nell'albo	pur espendovi l'albo	non esistendovi l'albo	dei creditori	d'ufficio	malversazioni	negligenza	ragioni di salute o morte	altri motivi
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
84	125	1	23	2	152	30	..	..	2	31	1	..	..	..	..	..	..	..
28	44	1	29	2	19	22	..	..	..	28	..	..	..	..	..	..	..	..
125	125	15	131	2	60	56	..	..	1	70	..	140	..	..	..	..	..	..
122	178	2	51	..	239	10	..	..	..	62	2	..	..	6	1	1	3	1
36	63	4	39	..	51	5	3	1	..	93	..	..	..	..	..	..	..	..
60	165	..	184	..	33	2	1	..	5	165	2	..	..	..	..	..	..	..
455	700	23	457	6	554	125	4	1	8	449	5	140	..	6	1	1	3	1
13	26	4	19	..	18	..	..	..	2	12	..	..	..	..	..	..	..	..
11	16	..	17	..	8	2	..	..	..	19	6	..	..	..	..	..	..	..
27	85	1	9	23	47	2	3	2	26	51	1	..	..	..	..	..	..	..
80	78	35	44	2	105	2	2	3	..	129	3	..	..	1	..	1	..	..
48	58	4	14	4	76	..	3	1	8	93	2	..	..	1	1	..	..	..
2	29	11	20	1	10	..	..	..	..	17	..	..	..	..	..	..	..	..
3	11	2	9	..	4	1	..	..	..	2	4	..	..	..	..	..	..	..
6	35	..	22	..	17	2	..	..	..	23	..	..	..	..	..	..	..	..
72	65	1	86	12	27	10	1	1	..	128	5	..	..	..	..	..	..	..
262	403	58	240	42	312	19	9	7	36	474	21	..	..	2	1	1	..	..
3	20	..	9	3	4	1	..	2	4	14	5	..	..	..	..	..	..	..
116	124	4	198	7	28	2	3	..	2	218	9	3	..	..	..	..	..	..
1	4	..	4	..	1	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..
26	113	..	97	12	22	5	2	1	..	117	22	..	1	1	1	1	..	..
7	23	..	21	1	8	..	..	..	..	13	11	..	..	..	..	..	..	..
153	284	4	329	23	63	8	5	3	6	367	47	3	1	1	1	1	..	..
19	16	..	6	24	4	..	..	1	..	14	2	..	..	..	..	..	..	..
33	8	..	17	5	9	2	6	2	..	7	6	..	..	..	..	..	..	..
47	51	9	65	2	19	3	1	2	6	81	11	..	..	..	..	..	..	..
99	75	9	88	31	32	5	7	5	6	102	19	..	..	..	..	..	..	..
10	15	..	15	..	10	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..
979	**1 477**	**94**	**1 129**	**102**	**971**	**157**	**25**	**16**	**56**	**1 398**	**92**	**143**	**1**	**9**	**3**	**3**	**3**	**1**

mero di tutte le delegazioni nominate, sia che avessero funzionato sia che fossero riuscite infruttuose. — (b) Le

Notizie sulle moratorie e sulle cancellazioni dall'albo dei falliti.

Tavola **IV.** **Anno 1900.**

CORTI D'APPELLO	MORATORIE — Domande di moratoria — anteriori alla dichiarazione di fallimento	MORATORIE — Domande di moratoria — posteriori alla dichiarazione di fallimento	MORATORIE — Esito delle domande — di prima moratoria — concesse	MORATORIE — Esito delle domande — di prima moratoria — negate	MORATORIE — Esito delle domande — di seconda moratoria — concesse	MORATORIE — Esito delle domande — di seconda moratoria — negate	MORATORIE — Voto espresso dai creditori — favorevole alla concessione	MORATORIE — Voto espresso dai creditori — contrario alla concessione	MORATORIE — Durata delle moratorie concesse — non oltre tre mesi	MORATORIE — Durata delle moratorie concesse — non oltre sei mesi	CANCELLAZIONI dall'albo dei falliti — Numero complessivo	CANCELLAZIONI — Motivi pei quali furono ordinate — morte	CANCELLAZIONI — Motivi pei quali furono ordinate — revoca della dichiarazione di fallimento	CANCELLAZIONI — Motivi pei quali furono ordinate — pagamento integrale dei debiti	CANCELLAZIONI — Motivi pei quali furono ordinate — completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Genova	8	..	4	2	2	..	3	..	2	4	75	2	7	13	53
Casale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	40	..	4	4	32
Torino	4	..	3	1	..	..	3	..	..	3	92	1	10	8	73
Milano	4	..	4	..	..	..	4	..	..	4	114	5	12	20	77
Brescia	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	47	..	10	2	35
Venezia	2	..	2	..	..	..	2	..	..	2	60	2	8	5	45
Italia settentrionale	18	..	13	3	2	..	12	..	2	13	428	10	51	52	315
Parma	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	..	..	..	10
Modena (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	..	1	1	3
Lucca	4	..	4	..	..	..	3	..	..	4	40	..	3	4	33
Firenze	7	..	1	..	4	..	6	..	1	4	39	..	7	5	27
Bologna	7	..	5	2	..	2	3	..	1	4	21	..	2	1	18
Ancona	6	..	5	..	1	..	..	..	1	5	4	..	..	..	4
Macerata (Sezione)	2	..	2	..	..	..	1	..	..	2	9	2	1	1	5
Perugia (Sezione)	2	..	2	..	..	..	1	..	..	2	10	..	..	..	10
Roma	3	..	1	..	2	..	2	..	1	2	16	..	2	4	10
Italia centrale	31	..	20	2	7	2	16	..	4	23	154	2	16	16	120
Aquila	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	1	6
Napoli	23	..	15	1	7	..	11	1	..	22	58	..	16	13	29
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..
Trani	26	..	14	3	9	..	18	..	..	23	38	..	12	4	22
Catanzaro	17	..	11	..	6	..	..	..	..	17	9	..	5	..	4
Napoletano	66	..	40	4	22	..	29	1	..	62	113	..	34	18	61
Messina	4	..	2	..	2	..	4	..	..	4	5	..	..	2	3
Catania	19	..	13	..	6	..	19	..	..	19	5	..	..	1	4
Palermo	17	..	15	..	2	..	12	..	..	17	30	..	7	3	20
Sicilia	40	..	30	..	10	..	35	..	..	40	40	..	7	6	27
Cagliari (*Sardegna*)	12	..	8	2	2	..	6	3	..	10	10	1	1	..	8
REGNO	**167**	..	**111**	**11**	**43**	**2**	**98**	**4**	**6**	**148**	**745**	**13**	**109**	**92**	**531**

ANNO 1901

Tavola **I.** **Procedure di fallimenti e notizie**

CORTI D'APPELLO	FALLIMENTI – a carico – in corso alla fine dell'anno 1901	dichiarati in anni anteriori che furono riaperti nell'anno 1901	dichiarati nel corso dell'anno 1901 – ad istanza – del fallito	dei creditori	d'ufficio	Totale	chiusi nel corso dell'anno 1901	non ancora chiusi alla fine dell'anno 1901 (compresi i sospesi per concessione di moratoria) i quali erano pendenti da – non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a non oltre un anno	da oltre un anno a non oltre tre anni	da oltre tre anni a non oltre cinque anni	oltre cinque anni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Genova	370	3	50	115	29	567	196	131	90	78	36	36
Casale	100	..	44	37	3	184	91	36	14	30	4	9
Torino	323	1	69	175	13	581	261	117	40	103	30	30
Milano	404	3	123	235	14	779	400	158	80	111	22	8
Brescia	100	..	27	51	7	185	89	39	26	23	7	1
Venezia	203	..	68	131	14	416	203	100	43	60	7	3
Italia settentrionale	1 500	7	381	744	80	2 712	1 240	581	293	405	106	87
Parma	33	..	9	24	3	69	32	15	7	9	3	3
Modena (Sezione)	41	..	9	23	3	76	35	13	9	11	4	4
Lucca	100	..	22	69	9	200	99	29	23	28	10	1[illegible]
Firenze	175	..	41	106	8	330	159	71	30	41	11	1[illegible]
Bologna	119	..	31	71	17	238	122	34	34	30	12	[illegible]
Ancona	52	1	9	30	9	101	53	16	10	9	7	[illegible]
Macerata (Sezione)	28	..	..	19	1	48	18	9	4	8	3	[illegible]
Perugia (Sezione)	34	..	6	19	1	60	26	6	7	8	3	1[illegible]
Roma	83	..	23	105	10	221	105	66	21	19	7	[illegible]
Italia centrale	665	1	150	466	61	1 343	649	259	145	163	60	6[illegible]
Aquila	62	..	5	30	3	100	33	16	14	17	3	1[illegible]
Napoli	394	..	48	156	17	615	190	94	77	117	55	8[illegible]
Potenza (Sezione)	37	..	..	8	..	45	6	4	4	16	2	1[illegible]
Trani	149	..	21	127	8	305	174	69	26	18	4	1[illegible]
Catanzaro	93	..	2	38	1	134	45	14	20	32	13	1[illegible]
Napoletano	735	..	76	359	29	1 119	448	197	141	200	77	13[illegible]
Messina	65	..	14	13	4	96	44	21	17	5	3	[illegible]
Catania	92	..	4	41	..	137	61	21	10	21	7	1[illegible]
Palermo	163	..	11	66	14	254	94	43	20	57	8	3[illegible]
Sicilia	320	..	29	120	18	487	199	85	47	83	18	5[illegible]
Cagliari (*Sardegna*)	64	..	18	25	4	111	41	30	7	17	4	1[illegible]
REGNO	**3 284**	**8**	**654**	**1 714**	**192**	**5 852**	**2 577**	**1 152**	**633**	**868**	**265**	**35[illegible]**

NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO

Numero complessivo dei fallimenti dichiarati	Fallimenti classificati secondo che le persone fallite erano					Persone fallite che si distinguevano secondo il commercio esercitato in							
	individui	Società											
		in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime	agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, cappellai, calzolai, guantai, cuoiai, negozianti di pelliccerie, tessuti, ecc.	fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	tipografi, fotografi, litografi e cartolai	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
194	185	8	..	..	1	7	..	55	79	7	5	4	4
84	82	1	..	..	1	7	1	31	32	2	3	1	2
257	249	6	..	..	2	9	3	66	103	13	15	5	7
372	365	2	2	..	3	9	4	87	141	30	22	21	13
85	85	..	..	..	..	6	..	24	36	7	2	2	2
213	211	1	1	..	..	9	..	64	96	9	11	5	2
1 205	1 177	18	3	..	7	47	8	327	487	68	58	38	30
36	36	..	..	..	..	4	..	14	13	1	..	..	..
35	34	1	..	..	..	3	..	12	14	2	..	2	..
100	96	4	..	..	..	5	2	27	45	3	5	3	4
155	154	1	..	..	..	5	..	59	52	3	13	7	7
119	118	..	..	..	1	5	..	38	43	3	8	7	4
48	48	..	..	..	..	2	..	22	14	1	5	1	1
20	20	..	..	..	..	1	..	8	5	..	1	4	..
26	26	..	..	..	..	..	..	16	6	..	..	1	2
138	135	1	..	..	2	3	..	42	66	1	6	3	..
677	667	7	..	..	3	28	2	238	258	14	38	28	18
38	38	..	..	..	..	1	..	21	10	1	2	1	..
221	202	16	1	..	2	3	..	83	69	8	8	11	3
8	8	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..
156	150	..	2	..	4	4	..	86	36	4	1	3	1
41	41	..	..	..	..	..	..	20	9	..	1	2	3
464	439	16	3	..	6	8	..	215	124	13	12	17	7
31	31	..	..	..	..	9	..	15	4	1	1	1	..
45	43	2	..	..	..	..	..	34	4	1	..	1	..
91	86	3	..	1	1	11	..	51	11	8	3	2	1
167	160	5	..	1	1	20	..	100	19	10	4	4	1
47	47	..	..	..	..	..	..	24	17	2	..	..	..
2 560	**2 490**	**46**	**6**	**1**	**17**	**103**	**10**	**904**	**905**	**107**	**112**	**87**	**56**

CORTI D'APPELLO	*Segue* NOTIZIE SPECIALI INTORNO												
	Persone fallite che si distinguevano secondo il commercio esercitato in									Fallimenti			
											ai quali fu fatta opposizione		
	orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni, e di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci	Totale dei falliti	ai quali non fu fatta opposizione	dal fallito o da uno dei falliti	da uno o più creditori	da congiunti del fallito o da altre persone
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Genova	9	1	..	..	10	8	2	3	214	180	13	..	1
Casale	1	..	..	..	1	1	1	1	93	79	5	..	..
Torino	4	..	1	..	5	9	16	1	282	243	11	1	2
Milano	11	..	..	1	18	6	8	1	415	358	9	5	..
Brescia	..	..	..	1	3	1	1	..	96	83	2	..	..
Venezia	4	..	..	..	6	4	3	..	252	207	6	..	..
Italia settentrionale	29	1	1	2	43	29	31	6	1 352	1 150	46	6	3
Parma	1	..	..	..	2	..	1	..	39	36	..	..	..
Modena (Sezione)	..	..	..	..	1	..	..	1	41	31	4	..	..
Lucca	..	..	..	..	5	..	1	..	108	94	5	1	..
Firenze	2	..	1	..	2	2	2	..	174	143	12	..	..
Bologna	1	..	1	..	4	4	1	..	135	108	10	1	..
Ancona	1	..	..	..	..	..	1	..	54	48	..	..	..
Macerata (Sezione)	..	..	..	1	..	..	..	..	20	18	2	..	..
Perugia (Sezione)	..	..	..	..	..	..	1	..	28	25	1	..	..
Roma	3	..	1	..	4	..	4	5	159	133	5	..	..
Italia centrale	8	..	3	1	18	6	11	6	758	636	39	2	..
Aquila	2	..	..	..	..	..	..	..	44	35	2	1	..
Napoli	19	..	2	..	4	1	4	6	280	210	10	1	..
Potenza (Sezione)	1	..	..	..	2	..	..	..	8	7	1	..	..
Trani	14	..	2	..	..	2	1	2	197	149	7	..	..
Catanzaro	6	..	..	..	..	..	..	..	43	33	8	..	..
Napoletano	42	..	4	..	6	3	5	8	572	434	28	2	..
Messina	..	..	..	..	..	..	..	..	35	27	4	..	..
Catania	1	..	..	..	..	..	..	4	48	43	2	..	..
Palermo	1	..	2	..	..	1	..	..	117	75	16	..	..
Sicilia	2	..	2	..	..	1	..	4	200	145	22	..	..
Cagliari (*Sardegna*)	..	..	2	..	1	1	..	..	47	46	1	..	..
REGNO	**81**	**1**	**12**	**3**	**68**	**40**	**47**	**24**	**2 929**	**2 411**	**136**	**10**	**3**

AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO

Numero dei creditori							Cause e circostanze che cagionarono il fallimento							
	Fallimenti con un numero di creditori													
In complesso	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o non determinato	Inettitudine, disonestà del fallito - Cattiva amministrazione - Abuso del credito per parte del fallito	Esiguità di commercio e scarsi guadagni - Ristagno negli affari	Credito eccessivo o troppo esteso accordato dal fallito - Perdita di crediti - Immobilizzazioni	Insufficienza di capitale proprio - Mancanza di fido per parte d'altri	Disastri commerciali propri e di altre persone - Perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie, sventure domestiche, famiglia numerosa	Non determinato
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
3 304	69	59	34	17	3	12	74	24	14	43	16	4	37	11
2 547	14	34	16	14	2	4	31	15	3	18	9	15	29	9
5 673	91	96	33	24	5	8	153	47	13	126	28	9	51	12
8 709	114	153	68	32	3	2	148	24	1	199	7	3	19	7
1 649	37	25	14	7	..	2	43	6	2	32	3	2	10	5
5 269	47	87	37	21	5	16	60	39	15	76	8	41	38	15
27 151	372	454	202	115	18	44	509	155	48	494	71	74	184	59
820	8	15	6	4	..	3	12	14	1	3	4	..	8	2
837	8	8	11	3	..	5	12	4	..	1	1	..	6	11
2 829	32	32	18	12	4	2	20	10	6	39	6	3	9	22
3 934	31	58	35	14	2	15	53	39	9	33	38	10	32	19
2 957	38	44	21	11	2	3	40	18	16	43	6	14	16	2
1 369	8	19	12	7	..	2	15	..	7	2	..	7	11	15
356	6	7	1	3	..	3	9	1	..	10	..	..	..	..
581	9	10	4	1	1	1	10	8	1	6	..	..	1	1
3 450	20	31	26	18	4	39	22	60	5	2	3	2	6	42
17 133	160	224	134	73	13	73	193	154	45	139	58	36	89	114
763	11	9	5	7	..	6	9	14	..	7	2	..	7	7
5 256	90	73	31	19	2	6	11	145	1	11	31	2	14	13
81	6	1	1	..	..	..	2	6	1	..	..	..	..	..
3 176	57	48	19	16	2	14	22	108	6	4	..	..	15	8
235	27	8	1	..	..	5	5	11		11	3	..	2	10
9 511	191	139	57	42	4	31	49	284	9	33	36	2	38	38
824	8	9	5	5	1	3	4	31	..	..	..	..	..	..
1 034	4	24	6	5	1	5	4	34	..	1	..	14	2	4
3 369	18	34	13	5	2	19	23	24	13	31	1	..	4	8
5 227	30	67	24	15	4	27	31	89	13	32	1	14	6	12
1 649	8	25	6	6	1	1	6	14	3	2	16	..	5	2
0 671	761	909	423	251	40	176	788	696	118	700	182	126	322	225

NOTIZIE INTORNO

CORTI D'APPELLO	Numero complessivo dei fallimenti chiusi (*a*)	Modo della chiusura: per revoca della dichiarazione di fallimento	Modo della chiusura: per pagamento integrale dei debiti	Modo della chiusura: per insufficienza di attivo	Modo della chiusura: per concordato	Modo della chiusura: per liquidazione	Durata della procedura dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura di esso — Fallimenti chiusi per pagamento integrale: non oltre sei mesi	per pagamento integrale: da oltre sei mesi a un anno	per pagamento integrale: da oltre un anno a tre anni	per pagamento integrale: oltre tre anni	per insufficienza di attivo: non oltre sei mesi	per insufficienza di attivo: da oltre sei mesi a un anno	per insufficienza di attivo: da oltre un anno a tre anni	per insufficienza di attivo: oltre tre anni	per concordato: non oltre sei mesi	per concordato: da oltre sei mesi a un anno	per concordato: da oltre un anno a tre anni	per concordato: oltre tre anni	per liquidazione: non oltre sei mesi	per liquidazione: da oltre sei mesi a un anno	per liquidazione: da oltre un anno a tre anni	per liquidazione: oltre tre anni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Genova	196	5	13	65	63	50	7	5	1	..	23	12	26	4	34	22	3	4	10	11	15	14
Casale	90	3	..	27	34	26	..	..	..	..	9	5	6	7	22	10	2	..	3	10	10	3
Torino	258	10	2	81	95	70	1	..	1	..	30	20	21	10	58	26	10	1	7	22	29	12
Milano	399	13	17	122	136	111	8	4	4	1	43	20	43	16	80	42	12	2	16	31	49	15
Brescia	89	5	2	23	28	31	..	1	1	..	11	5	6	1	19	5	4	..	11	5	10	5
Venezia	203	9	3	62	67	62	2	1	..	..	31	19	9	3	46	18	2	1	21	20	13	8
Italia settentrionale	1235	45	37	380	423	350	18	11	7	1	147	81	111	41	259	123	33	8	68	99	126	57
Parma	32	1	..	14	5	12	..	..	..	..	9	..	5	..	3	1	1	..	2	3	6	1
Modena (Sezione)	35	..	1	11	7	16	1	..	..	..	7	2	2	..	3	4	..	..	3	2	7	4
Lucca	99	3	7	43	36	10	5	2	..	..	20	11	11	1	32	3	1	..	1	4	5	..
Firenze	159	6	1	61	53	38	1	..	..	..	15	16	20	10	34	14	4	1	5	16	13	4
Bologna	120	8	4	55	23	30	2	1	1	..	26	13	13	3	15	4	3	1	4	11	13	2
Ancona	53	..	1	19	11	22	..	1	..	..	9	4	5	1	5	5	1	..	5	6	7	4
Macerata (Sezione)	18	..	..	5	11	2	..	..	..	..	..	3	2	..	6	1	4	..	1	1	..	..
Perugia (Sezione)	26	1	..	7	11	7	..	..	..	..	5	..	1	1	7	4	..	..	1	2	2	2
Roma	105	6	..	46	38	15	..	..	..	..	32	11	2	1	22	12	4	..	6	4	4	1
Italia centrale	647	25	14	261	195	152	9	4	1	.	123	60	61	17	127	48	18	2	28	49	57	18
Aquila	33	..	2	15	9	7	1	1	..	..	1	3	5	6	4	4	..	1	..	..	2	5
Napoli	190	15	6	82	69	18	..	1	4	1	29	24	25	4	27	20	20	2	1	4	8	5
Potenza (Sezione)	6	..	2	3	..	1	1	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1
Trani	174	7	8	85	55	19	5	3	..	..	29	15	29	12	28	14	11	2	1	2	13	3
Catanzaro	45	3	1	22	16	3	1	..	..	..	8	5	5	4	7	5	4	..	..	..	1	2
Napoletano	448	25	19	267	149	48	8	6	4	1	67	47	64	29	66	43	35	5	2	6	24	16
Messina	44	1	1	20	16	6	..	..	1	..	6	7	4	3	7	6	2	1	..	2	3	1
Catania	51	3	2	10	28	8	1	1	..	..	2	2	3	3	11	15	1	1	3	4	1	..
Palermo	94	4	6	36	40	8	2	..	4	..	5	10	15	6	14	14	11	1	..	..	1	7
Sicilia	189	8	9	66	84	22	3	1	5	..	13	19	22	12	32	35	14	3	3	6	5	8
Cagliari (*Sardegna*)	41	2	..	9	23	7	..	..	..	..	2	..	6	1	4	11	8	..	1	..	5	1
REGNO	**2560**	**105**	**79**	**923**	**874**	**579**	**38**	**22**	**17**	**2**	**352**	**207**	**264**	**100**	**488**	**260**	**108**	**18**	**102**	**160**	**217**	**100**

(*a*) Il numero dei fallimenti chiusi fu effettivamente di 2577, però 17 procedure furono riunite ad altre e terminate

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresj quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli cbiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										
meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	oltre un milione	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire	nullo	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 e meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	oltre un milione	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
80	35	32	19	10	10	..	3	2	13 571 558	35	114	15	9	10	4	2	..	2	..	4 400 679
35	16	12	14	6	4	..	..	..	2 054 097	7	65	6	4	3	2	..	..	..	..	492 842
105	45	38	32	9	11	..	1	7	6 024 881	38	154	30	10	6	2	1	..	..	7	1 428 242
163	77	51	40	25	18	..	..	12	8 993 379	41	255	32	21	17	3	5	..	..	12	2 826 223
29	13	22	12	2	2	..	..	4	1 273 046	8	56	8	5	5	..	..	..	..	2	361 817
60	48	27	34	12	7	..	..	6	3 977 375	19	120	24	15	6	4	..	..	..	6	1 156 055
472	234	182	151	64	52	..	4	31	35 894 336	148	764	115	64	47	15	8	..	2	27	10 665 858
14	7	3	2	2	1	..	..	2	411 760	3	23	1	2	..	..	..	..	..	2	58 142
13	5	4	8	3	1	..	..	1	842 591	4	19	4	2	4	1	..	..	..	1	256 201
35	17	15	20	3	4	1	..	1	2 057 398	21	47	12	9	3	1	1	..	..	2	494 021
59	19	23	30	15	5	1	..	1	3 419 498	15	93	22	11	9	1	1	..	..	1	908 582
42	16	19	16	8	7	..	..	4	2 931 175	24	58	14	3	7	1	1	...	..	4	583 306
14	12	7	10	3	4	..	1	2	2 941 902	4	34	6	3	2	1	2	..	..	1	722 169
5	4	1	3	1	..	..	..	4	204 888	..	11	3	2	..	..	..	..	..	2	51 270
7	6	8	2	1	..	..	..	1	298 135	2	14	4	3	1	..	..	..	..	1	109 421
40	12	12	24	6	3	..	..	2	2 296 783	28	48	7	7	3	2	2	..	..	2	381 247
229	98	92	115	42	25	2	1	18	15 404 130	101	347	73	42	29	7	7	..	..	16	3 564 359
10	4	7	5	1	3	1	..	2	1 594 632	1	23	1	2	2	2	..	..	..	2	304 363
57	20	20	39	19	13	1	..	6	6 543 892	46	68	25	16	7	4	3	..	..	6	1 932 466
2	1	1	1	1	..	..	..	..	104 800	..	1	1	..	1	1	..	..	..	2	85 465
47	28	29	30	12	13	..	1	7	6 863 467	29	94	16	11	6	1	3	..	..	7	1 250 305
17	4	8	4	..	1	..	..	8	438 569	10	20	1	2	1	..	..	..	..	8	102 806
133	57	65	79	33	30	2	1	23	15 545 360	86	206	44	31	17	8	6	..	..	25	3 675 405
11	5	8	11	4	4	..	..	..	1 198 316	16	17	1	4	..	..	1	..	..	4	251 716
12	8	4	12	5	3	1	..	3	1 789 276	1	25	10	1	2	4	1	1	..	3	390 267
34	14	19	9	8	6	..	..	..	1 984 190	22	40	8	9	9	1	1	..	..	..	575 824
57	27	31	32	17	13	1	..	3	4 971 782	39	82	19	14	11	5	3	1	..	7	1 217 807
13	6	7	8	2	1	..	..	2	693 631	1	25	5	5	3	..	..	..	..	..	282 577
904	**422**	**377**	**385**	**158**	**121**	**5**	**6**	**77**	**72 509 239**	**375**	**1 424**	**256**	**156**	**107**	**35**	**24**	**1**	**2**	**75**	**19 406 006**

con un solo provvedimento.

CORTI D'APPELLO	*Segue* NOTIZIE INTORNO																			
	Numero dei creditori							Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori nei fallimenti chiusi												
		Fallimenti con un numero di creditori						per concordato							per liquidazione					
	In complesso	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o indeterminato	non più del 5 °/o	da più del 5 al 10 °/o	da più del 10 al 25 °/o	da più del 25 al 50 °/o	da più del 50 al 75 °/o	più del 75 °/o	ignoto o indeterminato	non più del 5 °/o	da più del 5 al 10 °/o	da più del 10 al 25 °/o	da più del 25 al 50 °/o	da più del 50 al 75 °/o	più del 75 °/o
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Genova	5 746	78	78	16	11	4	4	5	16	29	10	..	1	2	4	18	13	13	2	..
Casale	1 728	29	41	11	4	1	1	6	9	11	5	3	..	..	12	7	4	3	..	..
Torino	4 997	107	101	20	10	4	6	7	19	50	17	2	..	..	20	19	19	11	1	..
Milano	6 804	169	138	39	26	3	11	..	26	74	30	5	1	..	26	31	44	7	3	..
Brescia	1 321	38	30	10	3	..	3	..	7	13	8	..	..	..	4	10	11	6	..	..
Venezia	4 103	70	72	24	16	2	10	..	8	43	15	1	..	..	19	10	19	11	2	1
Italia settentrionale	24 699	491	460	120	70	14	35	18	85	220	85	11	2	2	85	95	110	51	8	1
Parma	423	12	15	..	1	1	2	..	1	3	1	..	..	..	4	2	3	2	1	..
Modena (Sezione)	610	16	12	4	2	..	1	..	1	5	1	..	..	..	2	2	10	1	1	..
Lucca	1 642	39	35	16	6	..	..	..	5	24	6	..	1	..	3	2	5	..	..	..
Firenze	3 414	57	69	16	10	..	1	5	8	29	8	1	2	..	15	9	7	2	3	2
Bologna	2 207	44	18	18	8	2	2	5	2	9	5	1	1	..	9	8	6	6	1	..
Ancona	1 149	15	24	7	6	..	1	..	2	6	3	..	..	..	7	8	2	4	1	..
Macerata (Sezione)	308	8	6	..	2	..	2	..	1	7	1	..	2	..	..	..	2	..	..	..
Perugia (Sezione)	404	9	12	2	1	..	1	..	1	4	6	..	..	..	4	..	1	2	..	..
Roma	1 713	44	34	12	6	..	3	..	2	29	6	..	1	..	4	4	4	2	1	..
Italia centrale	11 870	244	245	75	42	3	13	10	23	116	37	2	7	..	48	35	40	19	8	2
Aquila	546	10	16	2	1	1	3	1	2	3	2	..	..	1	1	3	1	1	1	..
Napoli	2 514	86	53	18	7	..	11	2	18	37	10	..	1	1	9	3	4	2	..	..
Potenza (Sezione)	77	3	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Trani	2 765	82	57	17	9	..	2	2	15	25	11	2	..	..	11	3	2	3	..	..
Catanzaro	383	25	10	2	..	..	5	..	1	10	3	..	1	1	..	1	1	1	..	..
Napoletano	6 285	206	138	40	17	1	21	5	36	75	26	2	2	3	21	10	9	7	1	..
Messina	900	15	18	7	3	..	..	..	11	3	1	..	..	1	3	2	1	..	..	..
Catania	966	11	21	10	2	1	3	..	3	16	8	..	1	..	3	..	4	1	..	..
Palermo	1 301	44	35	6	4	..	1	..	..	14	22	2	2	..	4	1	2	1	..	..
Sicilia	3 167	70	74	23	9	1	4	..	14	33	31	2	3	1	10	3	7	2	..	..
Cagliari (*Sardegna*)	526	17	16	4	..	..	2	2	3	10	6	1	1	..	..	2	2	1	1	1
REGNO	46 547	1 028	933	262	138	19	75	35	161	454	185	18	15	6	164	145	168	80	18	4

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Perdita subita dai creditori, nei fallimenti chiusi																
per concordato									per liquidazione							
non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	ignota o indeterminata	Ammontare complessivo in lire	non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
5	9	14	13	11	4	6	1	5 383 926	4	10	19	6	5	4	2	4 367 059
3	6	8	8	5	3	1	..	756 936	..	7	6	8	2	2	1	710 313
12	13	23	25	10	6	5	1	2 278 588	9	14	18	18	5	1	5	2 220 384
15	27	24	33	17	10	10	..	3 862 202	11	29	30	21	10	8	2	1 959 001
4	5	3	10	1	2	2	1	582 723	1	6	9	14	1	..	..	334 320
6	11	16	15	9	9	1	..	1 557 260	3	9	18	18	10	2	2	1 245 142
45	71	88	104	53	34	25	3	14 421 635	28	75	100	85	33	17	12	10 836 219
..	1	1	..	2	1	..	..	156 490	5	2	5	..	..	..	..	46 149
..	1	2	1	1	2	..	..	201 764	..	3	4	5	3	..	1	427 203
4	1	6	9	11	2	3	..	1 135 314	..	..	2	6	2	..	..	196 132
4	3	2	20	13	7	4	..	1 736 218	6	7	9	10	4	2	..	497 439
1	2	4	6	4	3	3	..	1 156 914	1	4	5	8	9	2	1	745 886
1	..	..	5	1	2	2	..	1 766 762	1	2	6	8	3	2	..	433 605
3	1	1	3	3	..	..	..	108 650	..	1	..	1	..	..	..	23 726
1	2	4	3	1	..	..	..	121 157	1	1	4	1	..	..	..	54 698
3	5	6	6	12	5	1	..	1 132 242	2	2	2	5	4	..	..	252 785
17	16	26	53	48	22	13	..	7 515 511	16	22	37	44	25	6	2	2 677 623
1	..	2	1	2	1	1	1	415 333	..	1	2	3	..	1	..	226 964
4	4	8	20	14	11	7	1	3 338 348	..	2	..	3	8	5	..	715 906
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	7 376
5	5	8	19	12	2	4	..	1 927 727	1	3	3	4	4	1	3	854 821
3	2	3	6	1	..	..	1	159 882	1	..	1	..	..	..	1	167 443
13	11	21	46	29	14	12	3	5 841 290	2	6	7	10	12	7	4	2 012 510
..	..	2	5	6	2	..	1	409 952	..	..	1	2	1	1	1	231 666
7	2	4	6	4	3	2	..	1 089 506	1	..	1	4	2	..	..	167 945
6	6	8	10	4	3	3	..	1 022 436	..	..	1	3	2	2	..	278 289
13	8	14	21	14	8	5	1	2 521 894	1	..	3	9	5	3	1	677 900
3	3	8	5	3	..	1	..	423 299	2	2	1	2	..	..	..	54 428
91	**109**	**157**	**229**	**147**	**78**	**56**	**7**	**30 723 629**	**49**	**105**	**148**	**150**	**75**	**33**	**19**	**16 258 680**

Segue **NOTIZIE INTORNO**

Spese

Numero dei fallimenti nei quali le spese

CORTI D'APPELLO	di amministrazione											giudi					
	per soccorsi al fallito					altre						per retribuzione al curatore					
	ammontarono a																
	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	oltre il 100 %	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
Genova	11	..	..	1	..	31	29	20	5	3	..	26	45	11	1	1	1
Casale	3	2	..	..	..	18	15	8	2	3	..	17	23	13	1	3	..
Torino	11	..	..	..	..	87	40	22	5	5	..	51	66	36	2	2	..
Milano	26	3	..	3	..	72	70	61	24	13	..	53	112	73	20	6	3
Brescia	1	..	..	1	..	19	25	8	1	2	..	20	26	8	..	..	..
Venezia	11	4	1	..	..	56	32	19	3	5	..	33	54	19	4	2	..
Italia settentrionale	63	9	1	5	..	283	211	138	40	31	..	200	326	160	28	14	4
Parma	..	..	..	..	..	6	5	6	4	..	..	6	9	8	..	..	1
Modena (Sezione)	5	..	..	..	..	8	10	..	1	..	..	10	10	5	..	..	..
Lucca	11	..	..	..	..	11	7	10	6	1	..	12	13	15	2	..	..
Firenze	7	2	1	..	..	26	34	21	10	4	1	15	34	13	1	1	..
Bologna	6	1	..	..	..	16	19	31	3	9	..	17	23	8	4	..	..
Ancona	8	3	1	..	..	16	14	9	3	1	..	8	19	5	1	..	..
Macerata (Sezione)	1	..	..	..	..	4	3	1	..	..	..	3	4	..	1	..	..
Perugia (Sezione)	3	..	..	..	..	5	4	4	..	2	..	3	7	2	..	..	..
Roma	9	1	1	..	..	44	15	2	2	4	..	12	25	14	..	..	..
Italia centrale	50	7	3	..	..	136	111	84	29	21	1	86	144	70	9	1	1
Aquila	3	..	..	..	..	6	7	6	2	1	..	10	8	3	1	1	..
Napoli	2	..	..	..	..	22	10	12	7	12	6	14	17	12	..	..	2
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..
Trani	6	1	..	..	..	10	17	18	10	10	..	12	26	17	3	4	2
Catanzaro	..	..	..	..	..	2	5	1	1	..	..	9	4	2	..	1	3
Napoletano	11	1	..	..	..	43	40	37	20	23	6	48	56	34	4	6	7
Messina	..	..	..	..	..	8	7	5	7	..	..	4	11	6	..	..	..
Catania	..	..	..	..	..	2	3	3	1	..	..	5	7	1	..	..	..
Palermo	1	1	..	..	..	29	4	6	1	..	12	15	7	4	1	..	1
Sicilia	1	1	..	..	..	39	14	14	9	..	12	24	25	11	1	..	1
Cagliari (*Sardegna*)	5	..	3	1	..	6	10	7	3	1	..	8	6	2	..	..	..
REGNO	129	17	7	6	..	498	372	280	101	76	19	366	557	277	42	22	13

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

cagionate dalle procedure di fallimento

ziali						Fallimenti nei quali l'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e giudiziali fu in													
altre						cifre assolute								rapporti proporzionali					
non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %	non superiore a 100 lire	da più di 100 a 500 lire	da più di 500 a 1,000 lire	da più di 1,000 a 2,000 lire	da più di 2,000 a 5,000 lire	da più di 5,000 a 10,000 lire	da più di 10,000 a 50,000 lire	oltre 50,000 lire	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
47	50	30	11	4	1	..	18	35	14	10	3	5	2	3	15	24	20	24	1
20	13	18	4	3	15	..	25	18	8	1	3	..	..	4	8	15	9	14	5
63	55	35	8	7	48	..	41	50	40	12	6	..	1	9	36	44	25	34	2
89	79	40	15	2	35	1	49	65	45	39	11	4	1	6	35	64	40	67	3
22	18	15	3	1	11	..	12	16	15	9	1	..	..	4	8	20	13	6	2
48	31	22	13	6	9	1	25	49	17	13	3	1	..	7	22	30	13	37	..
289	246	160	54	23	119	2	170	233	139	84	27	10	4	33	124	197	120	182	13
7	10	4	2	..	..	..	8	8	5	1	..	..	..	..	3	4	6	9	..
10	7	5	5	..	6	..	4	9	7	4	..	1	..	2	6	6	5	6	..
37	17	10	1	..	15	..	10	26	8	5	1	1	..	8	12	10	3	17	1
31	24	26	6	10	18	..	9	27	10	14	5	1	..	6	6	14	18	22	..
30	16	19	4	6	22	..	15	13	12	6	4	3	..	4	5	10	8	24	2
16	12	10	4	..	5	..	9	7	9	4	2	2	..	3	4	6	12	8	..
7	1	1	..	4	..	..	1	3	2	1	..	..	..	..	2	1	1	3	..
11	4	3	1	..	2	..	2	3	7	..	..	..	..	..	3	4	4	1	..
31	19	5	5	4	33	..	10	17	14	5	5	..	..	2	13	18	14	4	..
180	110	83	28	24	101	..	68	113	74	40	17	8	..	25	54	73	71	94	3
9	4	4	2	1	3	..	7	4	8	1	2	..	..	4	3	1	5	6	3
76	17	11	5	3	71	..	14	6	11	8	4	2	..	3	8	10	13	7	4
3	..	..	..	..	2	..	4	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..
45	20	22	6	9	35	..	21	17	14	3	2	1	1	3	3	6	6	31	10
2	1	2	..	..	5	..	3	3	3	..	1	..	..	..	3	5	..	2	..
135	42	39	13	13	116	..	49	30	36	12	9	3	1	12	19	22	24	46	17
17	3	8	2	7	2	..	3	8	2	..	2	..	..	1	1	3	3	7	..
10	2	2	3	..	2	..	2	4	1	2	..	..	..	..	2	3	2	2	..
34	11	1	2	..	19	..	12	3	3	5	3	1	..	8	5	2	6	5	1
61	16	11	7	7	23	..	17	15	6	7	5	1	..	9	8	8	11	14	1
23	4	2	2	2	2	..	2	7	10	7	2	..	..	1	4	8	10	5	..
688	**418**	**295**	**104**	**69**	**358**	**2**	**306**	**398**	**265**	**150**	**60**	**22**	**5**	**80**	**209**	**308**	**236**	**341**	**34**

CORTI D'APPELLO	CONCORDATI													
	Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti (computato dalla data della sentenza di omologazione)								Garanzie per l'esecuzione del concordato					
											Specie delle garanzie prestate			
	subito dopo la sentenza od appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	oltre un anno	non determinato	Non furono prestate garanzie o non furono dichiarate	Furono prestate garanzie	Deposito di somme in mano del curatore	Ipoteca	Fidejussione di terzi	Cessione di tutte le attività alla massa dei creditori
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Genova	52	..	2	3	2	..	..	4	47	16	..	..	16	..
Casale	11	5	4	9	3	1	..	1	16	18	7	..	11	..
Torino	43	13	16	17	3	..	..	3	68	27	2	..	23	2
Milano	84	19	21	7	..	..	..	4	121	14	..	..	14	..
Brescia	4	5	13	3	..	..	..	3	12	16	4	..	12	..
Venezia	19	2	13	19	8	1	..	5	45	22	4	..	15	3
Italia settentrionale	213	44	69	58	16	2	..	20	309	113	17	..	91	5
Parma	3	..	..	..	2	..	..	..	1	4	..	..	4	..
Modena (Sezione)	2	..	1	..	3	1	..	..	4	3	..	..	3	..
Lucca	8	..	17	5	5	..	1	..	23	13	..	..	13	..
Firenze	19	1	3	13	7	5	1	4	45	8	..	..	8	..
Bologna	2	1	11	4	4	1	..	..	10	5	1	..	4	..
Ancona	5	..	2	1	..	3	..	..	10	1	..	..	1	..
Macerata (Sezione)	5	..	..	3	..	..	1	2	10	1	..	..	1	..
Perugia (Sezione)	6	..	1	1	2	1	..	..	11	..	..	..	..	..
Roma	..	..	5	3	7	15	7	1	35	3	..	..	2	1
Italia centrale	50	2	40	30	30	26	10	7	157	38	1	..	36	1
Aquila	2	1	..	..	3	..	..	3	6	3	..	..	3	..
Napoli	2	1	10	14	2	9	29	2	58	11	..	..	11	..
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	5	..	2	..	9	19	20	..	50	5	..	1	4	..
Catanzaro	3	1	2	1	..	3	..	6	9	7	..	..	7	..
Napoletano	12	3	14	15	14	31	49	11	123	26	..	1	25	..
Messina	2	..	2	2	4	2	3	1	16	..	..	..	..	..
Catania	3	..	..	1	1	3	20	..	26	2	..	..	2	..
Palermo	5	..	1	2	..	1	31	..	37	3	..	3	..	..
Sicilia	10	..	3	5	5	6	54	1	79	5	..	3	2	..
Cagliari (*Sardegna*)	18	..	1	..	1	1	2	..	21	2	..	..	2	..
REGNO	303	49	127	108	66	66	115	39	689	184	18	4	156	6

(*a*) I fallimenti segnati in questa colonna sono anche compresi nella colonna 15, nella quale sono segnate tutte
ratori si riferiscono soltanto a quelli definitivi.

delegazioni dei creditori, e sni curatori. **Anno 1901.**

DELEGAZIONI – Fallimenti nei quali la delegazione – fu nominata	DELEGAZIONI – Fallimenti nei quali la delegazione – non fu nominata	DELEGAZIONI – Fallimenti nei quali la delegazione – riuscì infruttuosa (a)	CURATORI (b) – Professione – Legali	CURATORI (b) – Professione – Commercianti	CURATORI (b) – Professione – Ragionieri	CURATORI (b) – Professione – Ingegneri o esercenti altre professioni liberali	CURATORI (b) – Professione – Proprietari, possidenti e pensionati	CURATORI (b) – Professione – Impiegati pubblici e privati	CURATORI (b) – Professione – Ignota o non determinata	CURATORI (b) – Inscrizione nell'albo – iscritti nell'albo	CURATORI (b) – Inscrizione nell'albo – non iscritti nell'albo – pur essendovi l'albo	CURATORI (b) – Inscrizione nell'albo – non iscritti nell'albo – non esistendovi l'albo	CURATORI (b) – Retribuzione – Era stata fissata – in una somma per tutta la durata del fallimento	CURATORI (b) – Retribuzione – Era stata fissata – in una percentuale sui valori incassati	CURATORI (b) – Retribuzione – Non fu chiesta dal curatore la liquidazione giudiziale	CURATORI (b) – Revoche – ad istanza – dei creditori	CURATORI (b) – Revoche – ad istanza – d'ufficio	CURATORI (b) – Revoche – Motivi delle revoche – malversazioni	CURATORI (b) – Revoche – Motivi delle revoche – negligenza	CURATORI (b) – Revoche – Motivi delle revoche – per ragioni di salute	CURATORI (b) – Revoche – Motivi delle revoche – altri motivi
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
82	116	4	24	1	149	21	..	..	3	97	1	..	83	..	113	..	1	..	1	..	..
40	42	..	28	2	22	30	..	..	..	46	..	9	58	1	31	..	..	..	..	..	..
115	127	3	148	1	64	29	..	..	..	45	..	13	155	..	103	..	1	..	1	1	..
147	251	..	81	..	309	8	..	..	..	367	..	31	261	..	138	..	..	..	..	..	..
30	56	1	36	..	41	7	..	2	..	76	..	..	53	..	36	..	..	..	..	..	..
58	136	..	161	..	30	1	2	..	..	169	1	..	115	1	87	..	1	..	1	..	..
472	728	8	478	4	615	96	2	2	3	800	2	53	725	2	508	..	3	..	3	1	..
2	30	2	23	..	9	..	..	..	..	18	..	..	23	..	9	..	..	..	..	..	..
8	27	..	19	..	13	3	..	..	..	32	3	..	24	..	11	..	..	..	..	..	..
30	67	11	6	..	38	16	3	2	32	61	4	..	47	..	52	..	..	..	..	..	..
76	74	33	34	..	111	2	2	1	..	131	..	..	68	..	91	..	..	..	..	..	..
42	79	8	12	2	91	5	3	6	2	116	..	..	52	..	68	..	1	1	..	..	..
9	41	..	40	1	8	1	..	..	..	36	..	..	32	..	21	..	1	..	..	..	1
5	13	1	5	..	11	2	..	..	..	13	1	..	9	..	9	..	..	..	..	..	..
1	21	..	16	..	4	2	..	..	..	9	3	..	12	..	14	..	..	..	..	..	..
50	52	2	68	5	25	4	..	..	..	96	..	.	51	..	54	..	..	..	..	..	..
223	404	57	223	8	310	35	8	9	34	512	11	..	318	..	329	..	2	1	..	..	1
11	19	..	18	..	7	1	3	..	1	25	3	..	23	1	9	..	..	..	..	..	..
90	99	3	149	3	31	3	1	..	2	169	16	4	43	..	147	..	..	..	..	..	..
3	1	..	2	..	2	..	..	..	..	4	..	..	4	..	2	..	..	..	..	..	..
47	127	..	127	6	28	5	1	..	7	123	16	..	64	..	110	..	..	..	..	2	..
12	13	1	11	..	8	..	..	2	4	18	2	..	18	..	27	..	..	..	..	1	..
163	259	4	307	9	76	9	5	2	14	339	37	4	152	1	295	..	..	..	..	3	..
28	16	2	18	20	3	2	..	1	..	27	12	..	18	..	26	..	..	..	..	..	..
33	22	21	22	7	17	2	3	3	1	13	14	..	11	..	40	..	..	..	..	..	..
47	38	15	49	4	18	2	..	3	9	65	6	..	34	..	60	..	..	..	..	..	..
108	76	38	89	31	38	6	3	7	10	105	32	..	63	..	126	..	..	..	..	..	..
21	20	1	12	..	29	..	..	..	..	32	..	..	13	3	25	..	1	..	1	..	..
987	**1 487**	**108**	**1 109**	**52**	**1 068**	**146**	**18**	**20**	**61**	**1 788**	**82**	**57**	**1 271**	**6**	**1 283**	..	**6**	**1**	**4**	**4**	**1**

le delegazioni nominate, sia che avessero funzionato, sia che fossero riuscite infruttuose. — (b) Le notizie sui cu-

Notizie sulle moratorie e sulle cancellazioni dall'albo dei falliti.

Tavola **IV.** **Anno 1901.**

CORTI D'APPELLO	MORATORIE — Domande di moratoria: anteriori alla dichiarazione di fallimento	MORATORIE — Domande di moratoria: posteriori alla dichiarazione di fallimento	MORATORIE — Esito delle domande di prima moratoria: concesse	MORATORIE — Esito delle domande di prima moratoria: negate	MORATORIE — Esito delle domande di seconda moratoria: concesse	MORATORIE — Esito delle domande di seconda moratoria: negate	MORATORIE — Voto dei creditori sulla domanda di moratoria — espresso: favorevole alla concessione	MORATORIE — Voto dei creditori sulla domanda di moratoria — espresso: contrario alla concessione	MORATORIE — Voto dei creditori: non espresso perchè non si tenne l'adunanza	MORATORIE — Durata delle moratorie concesse: tre mesi	MORATORIE — Durata delle moratorie concesse: sei mesi	CANCELLAZIONI dall'albo dei falliti — Numero complessivo	CANCELLAZIONI — Motivi pei quali furono ordinate: revoca della dichiarazione di fallimento	CANCELLAZIONI — Motivi: pagamento integrale dei debiti	CANCELLAZIONI — Motivi: completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato	CANCELLAZIONI — Motivi: morte
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Genova	1	1	1	1	..	..	1	..	1	..	1	64	6	12	46	..
Casale	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	19	4	2	13	..
Torino	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	100	7	6	87	..
Milano	6	..	5	1	..	..	4	1	1	2	3	136	12	17	102	5
Brescia	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	35	4	3	27	1
Venezia	6	..	3	..	3	..	6	..	..	..	6	53	9	6	38	..
Italia settentrionale	16	1	12	2	3	..	13	1	3	2	13	407	42	46	313	6
Parma	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	3	..
Modena (Sezione)	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	7	..	1	6	..
Lucca	3	..	3	..	..	..	1	..	2	..	3	34	3	7	24	..
Firenze	3	1	3	1	..	..	3	..	1	..	3	22	6	2	14	..
Bologna	9	..	8	1	..	..	6	..	3	1	7	23	7	4	11	1
Ancona	1	4	1	3	1	..	2	1	2	..	2	3	1	..	2	..
Macerata (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3	..
Perugia (Sezione)	4	..	1	..	3	..	3	..	1	1	3	8	1	..	7	..
Roma	6	..	3	3	..	..	5	..	1	..	3	26	4	1	21	..
Italia centrale	27	5	19	9	4	..	20	1	11	2	21	130	23	15	91	1
Aquila	3	..	2	1	..	..	2	..	1	..	2	3	1	1	1	..
Napoli	13	..	9	1	3	..	9	2	2	1	11	31	9	4	18	..
Potenza (Sezione)	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	3	..	2	1	..
Trani	15	1	10	..	5	1	14	..	2	1	14	21	6	5	8	2
Catanzaro	18	..	12	..	6	..	17	..	1	..	18	17	2	1	14	..
Napoletano	50	1	33	3	14	1	42	2	7	2	45	75	18	13	42	2
Messina	5	..	3	1	1	..	2	..	3	..	4	7	1	1	5	..
Catania	20	..	11	..	9	..	20	..	..	..	20	4	1	1	2	..
Palermo	18	..	13	..	5	..	13	..	5	..	18	27	3	6	18	..
Sicilia	43	..	27	1	15	..	35	..	8	..	42	38	5	8	25	..
Cagliari (*Sardegna*)	6	..	5	1	..	..	6	..	..	1	4	7	1	..	6	..
REGNO	**142** (*a*)	**7**	**96**	**16**	**36**	**1**	**116**	**4**	**29**	**7**	**125**	**657**	**89**	**82**	**477**	**9**

(*a*) Si sono compresi nella colonna in cui sono segnate le deliberazioni dei creditori *contrarie* alla concessione della moratoria due casi nei quali il voto era stato discorde.

ANNO 1902

CORTI D'APPELLO	FALLIMENTI											
	a carico							non ancora chiusi alla fine dell'anno 1902 (compresi i sospesi per concessione di moratoria) i quali erano pendenti da				
			dichiarati nel corso dell' anno 1902									
			ad istanza									
	in corso alla fine dell'anno 1901	dichiarati in anni anteriori che furono riaperti nell'anno 1902	del fallito	dei creditori	d'ufficio	Totale	chiusi nel corso dell'anno 1902	non oltre sei mesi	da oltre sei mesi a non oltre un anno	da oltre un anno a non oltre tre anni	da oltre tre anni a non oltre cinque anni	oltre cinque anni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Genova	368	3	56	149	13	589	328	89	72	54	20	26
Casale	93	2	20	70	6	191	101	39	19	19	5	8
Torino	319	3	43	174	19	558	246	106	58	83	33	32
Milano	368	2	112	263	22	767	301	218	92	125	20	11
Brescia	85	1	21	68	10	185	107	32	22	19	3	2
Venezia	209	..	77	137	9	432	248	88	38	40	14	4
Italia settentrionale	1 442	11	329	861	79	2 722	1 331	572	301	340	95	83
Parma	35	..	17	14	1	67	36	13	7	5	3	3
Modena (Sezione)	41	..	2	19	1	63	24	15	3	11	5	5
Lucca	101	2	31	82	18	234	105	59	21	30	13	6
Firenze	171	..	45	108	11	335	137	73	43	57	9	16
Bologna	115	..	29	74	7	225	117	39	21	31	10	7
Ancona	48	..	4	23	2	77	39	9	6	11	3	9
Macerata (Sezione)	30	..	4	19	1	54	23	10	10	5	2	4
Perugia (Sezione)	34	..	6	22	3	65	25	12	12	4	5	7
Roma	115	..	64	127	5	311	158	73	44	25	7	4
Italia centrale	690	2	202	488	49	1 431	664	303	167	179	57	61
Aquila	67	..	12	41	8	128	45	25	14	23	6	15
Napoli	422	4	53	186	21	686	225	117	83	133	46	82
Potenza (Sezione)	39	..	..	7	..	46	4	1	3	15	11	12
Trani	128	2	24	110	4	268	135	58	31	26	7	11
Catanzaro	92	..	2	25	4	123	29	11	14	31	15	23
Napoletano	748	6	91	369	37	1 251	438	212	145	228	85	143
Messina	52	..	3	25	1	81	16	17	6	25	8	9
Catania	76	..	3	24	4	107	37	17	8	19	12	14
Palermo	167	..	6	85	9	267	130	27	16	40	15	39
Sicilia	295	..	12	134	14	455	183	61	30	84	35	62
Cagliari (*Sardegna*)	70	..	15	29	2	116	62	24	5	6	7	12
REGNO	**3 245**	**19**	**649**	**1 881**	**181**	**5 975**	**2 678**	**1 172**	**648**	**837**	**279**	**361**

NOTIZIE SPECIALI INTORNO AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO

Numero complessivo dei fallimenti dichiarati	Fallimenti classificati secondo che le persone fallite erano					Persone fallite che si distinguevano secondo il commercio esercitato in							
	individui	società											
		in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime	agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	filatori e tessitori	sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicce-rie, ecc.	fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	tipografi, fotografi, litografi e cartolai	fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
218	217	..	..	..	1	1	..	88	79	12	10	11	7
96	91	4	..	..	1	3	1	30	42	9	4	4	4
236	226	7	..	..	3	11	..	74	110	19	28	8	6
397	380	7	5	..	5	15	2	127	176	23	46	19	3
99	97	1	1	..	..	4	..	37	46	5	10	3	..
223	220	1	..	..	2	5	..	91	85	17	17	6	4
1 269	1 231	20	6	..	12	39	3	447	538	85	115	51	24
32	31	..	..	..	1	1	..	17	12	..	1	2	..
22	22	..	..	..	..	6	..	10	6	2	..	..	..
131	128	1	..	..	2	3	..	31	57	11	14	6	5
164	158	1	3	..	2	5	..	89	55	7	4	6	1
110	108	..	..	..	2	7	..	40	39	3	8	3	3
29	29	..	..	..	..	1	..	13	9	..	1	1	1
24	24	..	..	..	..	1	1	9	10	3	..	2	..
31	31	..	..	.	..	..	..	14	8	3	1	..	3
196	190	2	2	..	2	5	..	80	84	17	8	5	..
739	721	4	5	..	9	29	1	303	280	46	37	25	13
61	60	1	..	..	..	1	..	38	19	7	1	1	1
260	239	17	2	..	2	9	..	102	83	19	17	10	5
7	7	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..
138	137	1	..	..	..	10	..	74	20	13	2	4	4
31	31	..	..	..	..	3	1	14	6	1	1	1	..
497	474	19	2	..	2	23	1	233	128	40	21	16	10
29	29	..	..	..	..	5	..	13	6	..	..	1	1
31	31	..	..	..	..	4	..	20	1	7	..	..	..
100	95	4	..	..	1	6	..	50	22	6	4	9	5
160	153	4	..	..	1	15	..	83	29	13	4	10	6
46	46	..	..	..	..	1	..	22	14	6	..	2	1
2 711	**2 627**	**47**	**13**	..	**24**	**107**	**5**	**1 088**	**989**	**190**	**177**	**104**	**54**

Segue NOTIZIE SPECIALI INTORNO

CORTI D'APPELLO	Persone fallite che si distinguevano secondo il commercio esercitato in									Fallimenti			
	orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	costruttori di navi e armatori	banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	commissionari, mediatori e spedizionieri	appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni, e di pubblici spettacoli	appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	altre industrie o altri commerci	Totale dei falliti	ai quali non fu fatta opposizione	ai quali fu fatta opposizione: dal fallito o da uno dei falliti	da uno o più creditori	da congiunti del fallito o da altre persone
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Genova	11	1	..	..	6	6	3	4	239	201	15	..	2
Casale	2	..	..	..	1	1	3	1	105	93	3	..	..
Torino	4	..	1	1	1	1	6	4	274	224	11	..	1
Milano	8	..	1	..	21	1	3	..	445	376	21	..	..
Brescia	..	..	..	..	1	..	2	1	109	96	3	..	..
Venezia	2	..	2	..	6	3	..	1	239	215	7	..	1
Italia settentrionale	27	1	4	1	36	12	17	11	1 411	1 205	60	..	4
Parma	..	..	..	..	..	..	1	..	34	31	1	..	..
Modena	..	..	..	..	1	..	1	..	26	17	4	..	1
Lucca	..	..	1	..	7	2	2	..	139	121	10	..	..
Firenze	6	..	..	..	1	6	1	..	181	153	10	1	..
Bologna	4	..	..	..	1	2	4	..	114	105	5	..	..
Ancona	3	..	..	..	..	..	..	..	29	28	1	..	..
Macerata	..	..	..	..	..	..	..	..	26	23	1	..	..
Perugia	2	..	..	..	..	..	..	..	31	31	..	..	..
Roma	14	..	..	..	1	2	2	..	218	191	3	1	1
Italia centrale	29	..	1	..	11	12	11	..	798	700	35	2	2
Aquila	4	..	..	..	..	..	..	..	72	56	5	..	..
Napoli	17	..	4	..	8	1	1	3	279	245	14	..	1
Potenza	1	..	..	..	..	..	..	1	7	7	..	..	..
Trani	15	..	1	..	2	1	..	..	146	127	10	1	..
Catanzaro	3	..	..	..	..	..	..	2	32	29	2	..	..
Napoletano	40	..	5	..	10	2	1	6	536	464	31	1	1
Messina	..	..	..	..	..	1	1	1	29	28	1	..	..
Catania	..	..	..	..	..	..	..	..	32	28	3	..	..
Palermo	5	..	1	..	1	..	..	..	109	91	9	..	..
Sicilia	5	..	1	..	1	1	1	1	170	147	13	..	..
Cagliari (*Sardegna*)	1	..	..	..	..	1	..	..	48	45	..	..	1
REGNO	**102**	**1**	**11**	**1**	**58**	**28**	**30**	**18**	**2 963**	**2 561**	**139**	**3**	**8**

AI FALLIMENTI DICHIARATI NEL CORSO DELL'ANNO

Numero dei creditori							Cause e circostanze che cagionarono il fallimento							
In complesso	Fallimenti con un numero di creditori													
	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o non determinato	Inettitudine, disonestà del fallito - Cattiva amministrazione - Abuso del credito per parte del fallito	Esiguità di commercio e scarsi guadagni - Ristagno negli affari	Credito eccessivo o troppo esteso accordato dal fallito - Perdita di crediti - Immobilizzazioni	Insufficienza di capitale proprio - Mancanza di fido per parte d'altri	Disastri commerciali propri e di altre persone - Perdite subite	Concorrenza commerciale	Malattie, sventure domestiche, famiglia numerosa	Non determinate
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
4 146	76	89	27	13	1	12	92	41	11	46	22	8	31	12
2 562	22	41	20	7	2	4	33	22	10	18	9	12	32	19
5 875	88	83	34	12	7	12	153	49	14	120	30	11	53	5
9 324	144	139	60	36	9	9	151	77	34	147	41	42	68	16
1 895	33	40	21	3	..	2	39	17	9	49	7	5	14	4
6 600	51	73	54	35	3	7	82	39	23	93	19	53	51	15
30 402	414	465	216	106	22	46	550	245	98	473	128	131	249	71
1 367	2	11	9	6	2	2	14	12	1	6	3	4	7	2
404	5	13	4	..	..	..	9	1	..	3	1	..	1	9
5 330	34	50	23	13	3	8	17	14	14	72	6	5	10	25
4 273	37	66	34	20	1	6	54	44	23	18	32	3	35	10
2 896	35	45	15	8	7	..	45	23	6	48	13	9	17	5
483	12	9	3	2	..	3	3	3	4	1	2	7	12	8
534	6	10	2	4	..	2	9	4	..	10	1	1	3	2
568	12	10	6	1	..	2	15	6	..	5	2	1	3	2
4 867	41	56	35	30	2	32	42	58	14	44	10	29	31	20
20 722	184	270	131	84	15	55	208	165	62	207	70	59	119	83
1 657	9	19	10	8	2	13	10	18	4	5	6	9	10	20
4 920	106	85	40	14	3	12	63	37	25	57	23	23	36	33
47	5	2	..	..	..	..	3	2	..	..	1	..	..	1
2 470	42	51	14	12	..	19	12	74	8	11	24	1	19	18
529	14	10	2	3	..	2	9	3	1	..	8	1	5	10
9 623	176	167	66	37	5	46	97	134	38	73	62	34	70	82
526	7	10	3	..	1	8	4	14	..	11	..	7	..	..
796	5	8	5	3	2	8	3	20	3	1	1	..	3	6
1 773	34	34	10	3	1	18	31	36	4	34	4	4	4	15
3 095	46	52	18	6	4	34	38	70	7	46	5	11	7	21
1 004	12	23	5	4	..	2	2	30	9	7	9	4	1	2
64 846	832	977	436	237	46	183	895	644	214	806	274	239	446	259

NOTIZIE INTORNO

CORTI D'APPELLO	Numero complessivo dei fallimenti chiusi	Modo della chiusura: per revoca della dichiarazione di fallimento	Modo della chiusura: per pagamento integrale dei debiti	Modo della chiusura: per insufficienza di attivo	Modo della chiusura: per concordato	Modo della chiusura: per liquidazione	Durata della procedura dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura di esso — Fallimenti chiusi per pagamento integrale: non oltre sei mesi	per pagamento integrale: da oltre sei mesi a un anno	per pagamento integrale: da oltre un anno a tre anni	per pagamento integrale: oltre tre anni	per insufficienza di attivo: non oltre sei mesi	per insufficienza di attivo: da oltre sei mesi a un anno	per insufficienza di attivo: da oltre un anno a tre anni	per insufficienza di attivo: oltre tre anni	per concordato: non oltre sei mesi	per concordato: da oltre sei mesi a un anno	per concordato: da oltre un anno a tre anni	per concordato: oltre tre anni	per liquidazione: non oltre sei mesi	per liquidazione: da oltre sei mesi a un anno	per liquidazione: da oltre un anno a tre anni	per liquidazione: oltre tre anni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Genova	328	8	15	119	110	76	10	1	2	2	39	15	48	17	55	24	28	3	10	11	30	25
Casale	101	6	2	21	53	19	1	1	..	..	5	6	8	2	24	19	9	1	3	4	7	5
Torino	246	2	9	79	98	58	7	2	..	..	36	18	19	6	61	19	14	4	10	17	24	7
Milano	301	5	22	86	124	64	10	8	4	..	41	24	19	2	72	38	12	2	6	23	28	7
Brescia	107	4	2	31	40	30	2	..	..	..	18	6	5	2	26	7	6	1	6	6	15	3
Venezia	248	5	7	72	104	60	4	..	3	..	32	18	19	3	64	33	6	1	9	22	16	3
Italia settentrionale	1 331	30	57	408	529	307	34	12	9	2	171	87	118	32	302	140	75	12	54	83	120	50
Parma	36	..	1	7	21	7	..	1	..	..	2	..	5	..	15	4	2	..	1	1	5	..
Modena (Sezione)	24	2	..	3	14	5	..	..	..	..	1	2	..	..	5	6	2	1	1	1	1	2
Lucca	105	6	7	41	42	9	7	..	..	..	17	5	13	6	28	11	3	..	1	3	2	3
Firenze	137	3	1	53	50	30	1	..	..	..	27	11	7	8	25	21	4	..	6	10	9	5
Bologna	117	7	3	51	31	25	2	..	1	..	26	4	15	6	12	11	8	..	7	5	10	3
Ancona	39	2	..	17	11	9	..	..	..	..	9	4	3	1	8	3	..	..	2	2	5	..
Macerata (Sezione)	23	..	1	12	9	1	1	..	..	..	1	1	6	4	5	2	1	1	..	..	..	1
Perugia (Sezione)	25	..	1	7	10	7	1	..	..	..	2	3	..	2	3	2	5	..	..	1	3	3
Roma	158	4	1	64	59	30	1	..	..	..	41	11	7	5	35	16	7	1	15	7	7	1
Italia centrale	664	24	15	255	247	123	13	1	1	..	126	41	56	32	136	76	32	3	33	30	42	18
Aquila	45	3	3	12	19	8	2	1	..	..	6	4	2	..	6	9	4	..	1	2	2	3
Napoli	225	21	2	103	75	24	1	..	1	..	25	19	36	23	23	24	21	7	..	5	8	11
Potenza (Sezione)	4	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	..	..	..	..	..
Trani	135	5	10	62	48	10	6	1	3	..	31	15	13	3	25	17	5	1	3	2	4	1
Catanzaro	29	1	3	13	8	4	1	..	2	..	2	4	4	3	6	1	1	..	1	..	2	1
Napoletano	438	30	18	192	152	46	10	2	6	..	64	42	56	30	60	52	32	8	5	9	16	16
Messina	16	..	2	5	9	..	..	..	2	..	1	2	1	1	6	2	1	..	..	..	..	..
Catania	37	1	2	5	20	9	1	1	..	..	2	1	2	..	10	5	5	..	1	2	5	1
Palermo	130	4	2	55	51	18	1	..	1	..	28	9	14	4	27	14	6	4	3	6	4	5
Sicilia	183	5	6	65	80	27	2	1	3	..	31	12	17	5	43	21	12	4	4	8	9	6
Cagliari (*Sardegna*)	62	..	1	14	33	14	1	..	..	..	5	2	4	3	18	10	5	..	4	5	5	..
Regno	**2 678**	**89**	**97**	**934**	**1041**	**517**	**60**	**16**	**19**	**2**	**397**	**184**	**251**	**102**	**559**	**299**	**156**	**27**	**100**	**135**	**192**	**90**

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Ammontare del passivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										Ammontare dell'attivo all'epoca della chiusura del fallimento (non compresi quelli chiusi per revoca della dichiarazione di fallimento)										
meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	oltre un milione	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire	nullo	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 10,000	da 10,000 a meno di 20,000	da 20,000 a meno di 50,000	da 50,000 a meno di 100,000	da 100,000 a meno di 500,000	da 500,000 a meno di un milione	oltre un milione	ignoto o non determinato	Ammontare complessivo in lire
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
132	65	52	36	13	16	1	1	4	9 351 060	60	187	28	14	16	3	4	..	1	7	4 072 436
23	21	22	20	3	2	..	..	1	2 209 729	4	70	3	8	7	1	1	..	..	1	674 177
102	44	32	32	7	13	2	1	11	8 425 171	20	150	23	14	10	5	4	1	..	17	2 658 829
118	33	46	50	16	14	1	..	18	7 718 545	33	162	30	22	18	3	3	..	..	25	2 209 683
43	26	12	17	3	1	..	..	1	1 507 043	10	67	12	7	4	..	..	..	..	3	412 444
89	40	51	39	18	1	1	1	3	5 956 346	29	135	32	20	12	6	4	..	..	5	2 454 336
507	232	215	194	60	47	5	3	38	35 167 894	156	771	128	85	67	18	16	1	1	58	12 481 905
3	6	9	11	5	1	..	..	1	1 072 699	..	20	6	6	1	1	1	..	..	1	433 908
9	4	5	1	1	2	..	..	..	454 658	1	14	2	..	3	..	..	..	..	2	141 661
42	22	10	11	6	3	..	..	5	1 626 498	18	58	6	6	6	1	..	..	..	4	417 392
51	19	38	14	9	3	..	..	..	2 359 803	19	85	12	11	5	1	..	..	..	1	613 814
47	14	20	24	2	1	..	1	1	2 734 893	18	70	11	7	2	..	1	..	..	1	352 616
17	7	5	3	2	2	..	..	1	818 750	4	28	..	1	2	2	..	..	..	..	249 556
11	1	5	4	..	1	..	..	1	432 440	..	14	1	7	..	..	..	..	..	1	112 123
8	4	4	7	..	..	..	..	2	325 898	3	12	3	5	1	..	..	..	..	1	129 947
56	24	24	25	15	8	..	..	2	3 748 688	38	78	16	11	7	4	..	..	..	..	897 204
244	101	120	100	40	21	..	1	13	13 574 327	101	379	57	54	27	9	2	..	..	11	3 348 221
14	4	6	8	5	3	..	..	2	1 332 500	1	23	2	5	3	3	3	..	..	2	909 355
71	31	28	30	20	19	..	..	5	6 741 228	41	116	13	9	14	5	2	..	..	4	1 601 618
2	2	..	..	..	..	..	..	..	13 603	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4 567
43	26	12	22	11	4	1	..	11	2 510 077	28	52	9	17	8	5	5	..	..	6	2 196 959
10	5	4	5	1	..	..	..	3	324 461	1	15	3	4	1	..	..	..	..	4	117 441
140	68	50	65	37	26	1	..	21	10 921 869	71	210	27	35	26	13	10	..	..	16	4 829 940
4	4	3	4	1	..	..	..	..	368 126	..	5	1	5	2	2	..	..	..	1	258 658
6	8	7	5	3	5	..	..	2	1 471 302	..	15	6	6	3	2	1	..	..	3	547 242
30	33	23	22	6	5	..	..	7	2 538 679	31	58	10	10	11	2	3	..	..	1	1 270 738
40	45	33	31	10	10	..	..	9	4 378 107	31	78	17	21	16	6	4	..	..	5	2 076 638
14	11	15	11	3	6	..	1	1	8 100 088	2	31	7	6	9	2	4	..	1	..	5 228 252
945	**457**	**433**	**401**	**150**	**110**	**6**	**5**	**82**	**72 142 285**	**361**	**1 469**	**236**	**201**	**145**	**48**	**36**	**1**	**2**	**90**	**27 964 956**

CORTI D'APPELLO	*Segue* NOTIZIE INTORNO																			
	Numero dei creditori							Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori nei fallimenti chiusi												
		Fallimenti con un numero di creditori						per concordato							per liquidazione					
	In complesso	non superiore a 10	da 11 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	oltre 100	ignoto o indeterminato	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %	ignoto o indeterminato	non più del 5 %	da più del 5 al 10 %	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	più del 75 %
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Genova	5 484	136	144	22	15	..	3	5	28	61	16	..	..	..	13	19	27	12	4	1
Casale	1 898	37	38	17	2	1	..	7	17	23	5	..	1	..	5	5	7	2	..	..
Torino	4 598	117	72	27	16	3	9	5	23	45	23	..	1	1	10	8	35	5	..	..
Milano	5 941	116	92	41	22	4	21	..	22	66	32	4	..	..	10	19	23	10	1	1
Brescia	1 803	49	34	15	4	..	1	1	7	23	8	1	..	..	3	2	19	3	3	..
Venezia	4 728	90	99	29	17	2	6	1	24	54	25	..	..	..	12	13	24	8	3	..
Italia settentrionale	24 452	545	479	151	76	10	40	19	121	272	109	5	2	1	53	66	135	40	11	2
Parma	800	7	19	3	4	..	3	..	6	11	3	..	1	..	1	1	3	1	1	..
Modena (Sezione)	483	8	12	1	..	1	..	1	2	8	3	..	..	..	..	2	2	1	..	..
Lucca	1 618	55	28	9	3	2	2	3	3	30	4	1	..	1	1	2	3	2	1	..
Firenze	2 242	51	64	12	1	2	4	2	17	21	8	..	2	..	11	6	9	2	..	2
Bologna	1 778	50	49	3	7	1	..	..	5	20	6	..	..	..	8	3	10	4	..	..
Ancona	577	15	18	2	1	..	1	..	3	4	4	..	..	..	3	2	2	2	..	..
Macerata (Sezione)	382	13	5	3	2	..	..	..	1	8	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Perugia (Sezione)	297	12	8	3	..	..	2	..	3	5	2	..	..	..	1	1	..	4	..	1
Roma	3 139	72	49	19	11	3	..	2	8	39	8	..	2	..	8	9	11	1	1	..
Italia centrale	11 316	283	252	55	29	9	12	8	48	146	38	1	5	1	33	26	41	17	3	3
Aquila	1 072	12	15	6	5	1	3	..	4	11	4	..	..	..	2	3	1	1	..	1
Napoli	3 214	104	65	16	14	1	4	2	19	36	16	..	2	..	14	5	4	1	..	..
Potenza (Sezione)	19	4	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	1 591	70	33	14	3	..	10	1	11	22	9	1	4	..	6	..	2	1	1	..
Catanzaro	300	13	10	2	..	..	3	1	2	4	1	..	..	..	2	1	..	..	1	..
Napoletano	6 196	203	123	38	22	2	20	4	36	75	30	1	6	..	24	9	7	3	2	1
Messina	359	5	5	5	1	..	..	..	4	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania	813	11	14	3	6	..	2	..	6	6	8	..	..	..	8	..	..	..	..	1
Palermo	1 902	55	50	9	3	1	8	1	3	13	29	3	..	2	8	5	5	..	..	..
Sicilia	3 074	71	69	17	10	1	10	1	13	23	38	3	..	2	16	5	5	..	..	1
Cagliari (*Sardegna*)	1 792	17	28	11	4	1	1	2	8	15	7	1	..	..	3	3	6	2	..	..
REGNO	**46 830**	**1 119**	**951**	**272**	**141**	**23**	**83**	**34**	**226**	**531**	**222**	**11**	**13**	**4**	**129**	**109**	**194**	**62**	**16**	**7**

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

Perdita subita dai creditori, nei fallimenti chiusi																
per concordato									per liquidazione							
non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	ignoto o indeterminato	Ammontare complessivo in lire	non oltre 2,000 lire	da 2,000 a 5,000	da 5,000 a 10,000	da 10,000 a 25,000	da 25,000 a 50,000	da 50,000 a 100,000	oltre 100,000 lire	Ammontare complessivo in lire
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
9	14	31	31	10	8	7	..	3 187 389	10	15	24	16	3	4	4	2 183 165
5	8	13	12	12	1	1	1	1 073 778	..	..	7	8	2	1	1	520 386
19	17	18	26	7	4	6	1	4 076 991	10	15	7	13	7	1	5	1 806 708
13	19	17	35	23	8	8	1	3 957 950	6	10	14	23	6	4	1	1 178 468
10	8	9	8	3	2	..	..	503 654	..	9	13	5	2	1	..	353 757
9	15	17	38	16	6	2	1	3 307 211	6	9	15	23	5	2	..	796 033
65	81	105	150	71	29	24	4	16 106 973	32	58	80	88	25	13	11	6 838 517
1	2	4	9	3	1	1	..	533 391	..	..	2	2	2	1	..	168 775
2	2	5	2	2	1	..	..	246 997	..	3	1	..	..	1	..	98 368
3	6	12	6	6	4	2	3	979 155	2	1	2	3	..	1	..	121 139
3	4	10	20	9	3	1	..	1 143 704	2	4	11	10	1	1	1	545 286
3	5	4	13	3	1	2	..	1 374 674	1	4	8	6	5	1	..	405 412
..	3	3	2	1	1	1	..	415 400	2	1	1	4	1	..	..	86 374
1	1	..	4	2	..	1	..	287 276	..	..	1	..	..	..	..	8 149
..	2	3	2	3	..	..	..	163 972	2	..	3	2	..	..	..	54 360
3	3	9	18	12	10	4	..	2 184 480	2	3	8	9	3	5	..	634 453
16	28	50	76	41	21	12	3	7 329 049	11	16	37	36	12	10	1	2 122 316
1	2	4	6	2	3	1	..	630 602	1	1	..	2	2	2	..	231 067
8	7	4	22	10	13	11	..	3 580 210	1	3	5	6	5	2	2	730 840
..	1	1	..	..	..	..	..	8 075	..	..	..	..	..	..	..	..
6	5	6	17	5	7	2	..	1 301 096	..	1	3	4	1	1	..	167 239
..	..	3	2	3	..	..	..	172 575	1	1	..	..	1	1	..	95 577
15	15	18	47	20	23	14	..	5 692 558	3	6	8	12	9	6	2	1 224 723
..	..	2	2	3	2	..	..	267 222	..	..	..	..	..	..	..	..
..	4	4	3	3	6	..	..	666 157	1	1	..	4	1	1	1	521 358
3	11	12	14	7	3	1	..	980 601	..	1	6	8	..	2	1	479 203
3	15	18	19	13	11	1	..	1 913 980	1	2	6	12	1	3	2	1 000 561
1	3	6	11	3	4	5	..	4 445 546	2	2	3	6	1	..	..	152 584
100	142	197	303	148	88	56	7	35 488 106	49	84	134	154	48	32	16	11 338 701

CORTI D'APPELLO	*Segue* NOTIZIE INTORNO — Spese — Numero dei fallimenti nei quali le spese — di amministrazione — per soccorsi al fallito — ammontarono a: non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	oltre il 100 %	altre: non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %	giudi… — per retribuzioni al curatore: non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
Genova	12	..	..	..	..	32	40	22	3	2	..	34	63	36	2	..	3
Casale	4	1	1	..	..	11	19	13	3	2	..	25	26	14	..	1	2
Torino	13	..	..	1	..	79	56	36	8	2	..	71	72	37	5	1	1
Milano	14	..	..	..	..	32	44	45	12	11	..	29	76	47	9	5	8
Brescia	7	..	..	..	..	29	24	18	3	3	1	27	27	11	2	..	1
Venezia	7	2	..	..	..	57	40	16	1	4	1	41	44	34	6	2	2
Italia settentrionale	57	3	1	1	..	240	223	150	30	24	2	227	308	179	24	9	17
Parma	6	..	..	..	..	14	2	6	2	1	..	14	6	9	1	..	..
Modena (Sezione)	2	..	..	..	..	6	2	..	..	..	..	5	5	2	2	..	..
Lucca	3	..	..	..	..	12	10	8	5	4	..	14	21	10	1	1	..
Firenze	8	2	..	..	..	26	23	26	8	8	..	14	31	11	1	1	1
Bologna	7	1	..	..	..	27	20	21	2	10	..	11	31	7	5	4	..
Ancona	3	..	..	..	..	11	8	4	3	1	..	2	8	4	4	..	..
Macerata (Sezione)	3	..	..	..	..	1	3	3	..	3	..	7	2	5	2	..	..
Perugia (Sezione)	2	..	..	..	..	4	2	1	..	1	..	5	4	1	..	..	..
Roma	17	6	..	..	..	71	18	6	1	5	..	27	43	17	..	1	..
Italia centrale	51	9	..	..	..	172	88	75	21	33	..	99	151	66	16	7	1
Aquila	..	..	..	..	..	18	9	5	..	..	..	13	11	4	..	..	..
Napoli	2	..	..	..	..	17	19	21	15	16	3	15	26	12	2	2	..
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..
Trani	1	..	..	..	..	12	8	9	2	10	..	18	9	7	1	..	1
Catanzaro	..	..	..	..	..	1	..	3	6	..	..	6	3	7	..	1	..
Napoletano	3	..	..	..	..	48	36	40	23	26	3	52	51	30	3	3	1
Messina	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	6	..	..	1	..	..
Catania	3	..	..	..	..	6	2	2	..	..	..	10	..	1	..	..	..
Palermo	2	..	..	..	..	34	14	16	4	2	1	17	12	15	2	..	..
Sicilia	5	..	..	..	..	42	16	19	4	2	1	33	12	16	3	..	..
Cagliari *(Sardegna)*	1	1	..	..	..	6	11	3	2	..	1	12	14	5	4	..	..
REGNO	**117**	**13**	**1**	**1**	..	**508**	**374**	**287**	**80**	**85**	**7**	**423**	**536**	**296**	**50**	**19**	**19**

AI FALLIMENTI CHIUSI NEL CORSO DELL'ANNO

cagionate dalle procedure di fallimento

ziali						Fallimenti nei quali l'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e giudiziali fu in													
altre						cifre assolute								rapporti proporzionali					
non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %	non superiore a 100 lire	da più di 100 a 500 lire	da più di 500 a 1,000 lire	da più di 1,000 a 2,000 lire	da più di 2,000 a 5,000 lire	da più di 5,000 a 10,000 lire	da più di 10,000 a 50,000 lire	oltre 50,000 lire	non più del 10 % dell'ammontare dell'attivo	da più del 10 al 25 %	da più del 25 al 50 %	da più del 50 al 75 %	da più del 75 al 100 %	oltre il 100 %
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
101	67	57	21	29	57	2	51	43	16	17	4	4	1	9	20	33	27	47	2
20	21	12	1	..	6	2	22	27	7	3	4	1	..	6	19	15	10	14	2
67	59	35	21	7	26	5	67	58	22	19	7	7	1	22	40	40	37	45	3
68	47	23	10	3	42	1	28	40	26	17	10	3	..	4	16	32	31	40	2
29	21	19	6	1	17	1	18	21	15	9	3	..	..	5	12	22	12	14	3
54	37	26	18	13	26	3	39	47	22	7	1	1	..	7	25	25	20	39	3
339	252	172	77	53	174	14	225	236	108	72	29	16	2	53	132	167	137	199	14
13	8	3	2	..	..	1	5	9	9	2	2	..	..	3	8	6	2	7	2
2	5	1	4	..	2	1	5	3	3	..	1	..	..	1	4	3	1	3	1
20	23	8	7	6	3	2	14	21	7	3	..	..	..	3	11	12	3	17	1
33	22	25	8	3	25	..	14	21	15	4	2	..	..	3	6	11	8	25	3
31	10	25	6	..	12	1	20	10	16	7	3	..	..	3	5	12	15	22	..
10	4	10	6	3	10	1	9	3	4	1	1	..	..	..	2	2	4	10	1
2	4	3	1	..	3	1	5	2	3	..	..	..	..	..	2	1	2	6	..
6	2	2	..	3	2	1	2	1	5	..	..	1	..	2	2	4	2	..	..
53	24	15	6	..	42	..	17	22	26	15	4	2	..	3	23	33	14	8	..
170	102	92	40	15	99	8	91	92	88	32	13	3	..	18	63	89	51	98	8
22	2	5	4	2	7	2	3	8	2	6	1	1	..	3	4	7	4	5	..
66	31	22	8	11	54	2	14	19	17	6	2	..	..	8	5	6	10	27	4
..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..
30	9	14	2	..	37	..	16	10	3	4	..	..	..	10	2	6	1	11	3
2	2	7	1	..	3	2	9	3	..	..	..	..	..	3	..	..	1	9	1
120	44	50	15	13	101	6	44	40	22	16	3	1	..	24	11	19	16	54	8
11	1	..	..	1	..	1	1	3	..	1	..	..	..	4	..	..	..	2	..
4	1	..	..	..	1	..	..	5	2	1	..	..	1	5	3	..	1	..	..
33	19	7	3	4	13	..	11	16	10	7	2	2	..	8	8	4	9	16	3
53	21	7	3	5	14	1	12	24	12	9	2	2	1	17	11	4	10	18	3
33	11	7	4	1	1	..	8	12	7	5	1	..	..	3	7	8	5	10	..
715	**430**	**328**	**139**	**87**	**389**	**29**	**380**	**404**	**237**	**134**	**48**	**22**	**3**	**115**	**224**	**287**	**219**	**379**	**33**

CORTI D'APPELLO	CONCORDATI — Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti (computato dalla data della sentenza di omologazione) — subito dopo la sentenza od appena passata in giudicato	entro 15 giorni	entro 1 mese	entro 3 mesi	entro 6 mesi	entro 1 anno	oltre 1 anno	Ignoto o indeterminato	Garanzie per l'esecuzione del concordato — Non furono prestate o non furono dichiarate	Furono prestate	Specie delle garanzie prestate — Deposito di somme in mano del curatore	Ipoteca	Fidejussione di terzi	Cessione alla massa dei creditori di tutte le attività	DELEGAZIONI — Fallimenti nei quali la delegazione fu nominata e riuscì — fruttuosa	infruttuosa	non fu nominata	non risulta se fu nominata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Genova	87	..	10	3	6	..	1	3	92	18	..	2	16	..	102	3	216	3
Casale	20	6	9	10	3	1	..	4	35	18	6	..	12	..	35	7	50	2
Torino	59	14	9	6	4	..	..	6	60	38	20	..	18	..	104	11	131	..
Milano	73	9	26	9	3	..	1	3	103	16	..	..	16	..	124	5	180	..
Brescia	13	6	16	1	..	..	..	4	22	18	7	..	11	..	26	5	81	..
Venezia	25	9	38	25	3	..	..	4	82	22	9	..	13	..	69	12	146	20
Italia settentrionale	277	44	108	54	19	1	2	24	399	130	42	2	86	..	460	43	804	25
Parma	6	1	5	8	1	..	..	..	8	13	1	..	12	..	5	10	22	..
Modena	4	..	..	4	1	1	..	4	6	8	..	..	8	..	4	2	18	..
Lucca	8	1	14	14	2	1	..	2	32	10	..	..	10	..	18	11	74	..
Firenze	13	2	5	11	8	9	..	2	41	9	1	..	8	..	8	48	81	..
Bologna	6	1	16	1	3	1	1	2	24	7	2	..	5	..	28	6	74	..
Ancona	2	..	3	..	2	..	..	4	9	2	..	..	2	..	4	..	32	1
Macerata	2	..	4	2	..	1	..	..	8	1	..	1	..	..	4	3	16	..
Perugia	3	..	..	4	3	..	..	..	7	3	..	..	3	..	.	4	16	..
Roma	1	1	7	9	12	13	15	1	53	6	..	2	4	..	25	61	65	..
Italia centrale	45	6	54	53	32	26	16	15	188	59	4	3	52	..	96	145	398	1
Aquila	2	1	3	..	5	5	1	2	13	6	..	1	5	..	6	3	35	..
Napoli	1	1	10	12	10	13	28	..	57	18	..	1	16	1	106	7	113	1
Potenza	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	..	..	1	..	..	..	2	..
Trani	5	1	..	2	6	20	14	..	46	2	..	1	1	..	15	2	120	..
Catanzaro	1	1	3	..	..	..	3	..	3	5	..	..	5	..	4	3	13	..
Napoletano	9	4	16	14	21	39	47	2	120	32	..	3	28	1	131	15	283	1
Messina	2	..	..	..	..	2	5	..	9	..	..	..	..	..	9	3	3	..
Catania	5	..	1	..	3	4	7	..	20	..	..	..	..	..	15	14	9	..
Palermo	6	..	1	1	1	4	36	2	46	5	1	..	4	..	15	31	74	..
Sicilia	13	..	2	1	4	10	48	2	75	5	1	..	4	..	39	48	86	..
Cagliari *(Sardegna)*	11	..	3	4	3	8	3	1	25	8	..	1	7	..	25	10	26	..
REGNO	355	54	183	126	79	84	116	44	807	234	47	9	177	1	751	261	1597	27

(*b*) Le notizie sui curatori si riferiscono soltanto a quelli definitivi.

CURATORI (*b*)

Professione: Legali 19	Professione: Commercianti 20	Professione: Ragioneri 21	Professione: Ingegneri o esercenti altre professioni 22	Professione: Proprietari, possidenti e pensionati 23	Professione: Impiegati publici e privati 24	Professione: Ignota o indeterminata 25	Iscrizione nell'albo: iscritti nell'albo 26	Iscrizione nell'albo: non iscritti nell'albo: pur esistendovi l'albo 27	Iscrizione nell'albo: non iscritti nell'albo: non esistendovi l'albo 28	Retribuzione: Era stata fissata: in una somma per tutta la durata del fallimento 29	Retribuzione: Era stata fissata: in una percentuale sui valori incassati 30	Retribuzione: non fu chiesta dal curatore la liquidazione giudiziale 31	Revoche: ad istanza: dai creditori 32	Revoche: ad istanza: d'ufficio 33	Revoche: Motivi delle revoche: malversazione 34	Revoche: Motivi delle revoche: negligenza 35	Revoche: Motivi delle revoche: ragioni di salute o morte 36	Revoche: Motivi delle revoche: perchè sottoposti a procedimento penale 37	Revoche: Motivi delle revoche: altri motivi 38
26	9	237	2	..	44	6	309	1	..	135	2	191	..	13	..	10	..	1	2
30	3	30	30	..	..	1	36	..	..	65	1	35	..	3	..	2	..	..	1
144	..	56	46	..	..	..	43	7	..	187	..	59	..	4	2	1	..	..	1
54	4	251	..	..	..	..	266	3	..	189	..	112	..	..	..	..	..	..	..
41	6	65	..	..	..	..	109	..	..	70	..	37	..	..	..	..	..	..	..
211	..	29	..	..	..	7	220	3	..	130	..	118	..	..	..	..	..	..	..
506	22	668	78	..	44	14	983	14	..	776	3	552	..	20	2	13	..	1	4
24	..	13	..	..	..	..	16	..	..	30	..	6	..	..	..	..	..	..	..
9	2	12	1	..	..	..	22	..	..	14	..	10	..	..	..	..	..	..	..
13	2	27	17	..	2	42	64	2	..	47	..	58	..	..	..	..	..	..	..
40	1	82	14	..	..	..	118	5	9	59	..	78	..	..	..	..	..	..	..
19	1	83	2	..	3	..	98	4	..	58	..	59	..	..	..	..	..	..	..
23	3	8	2	..	1	..	20	1	..	18	..	21	..	..	..	..	..	..	..
12	..	4	4	1	2	..	17	4	..	16	..	7	..	..	..	..	..	..	..
11	..	9	..	..	..	..	8	..	..	11	..	14	..	..	..	..	..	..	..
102	12	25	11	..	..	1	145	..	..	88	..	70	..	1	..	1	..	..	..
253	21	263	51	1	8	43	508	16	9	341	..	323	..	1	..	1	..	..	..
24	..	14	4	2	..	..	34	9	..	27	..	18	..	1	..	1	..	..	..
191	4	24	3	1	1	3	198	21	..	58	..	167	.	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..
101	8	25	1	..	2	..	109	20	..	34	..	101	1	..	1	..	..	..	..
11	..	5	1	1	2	..	8	4	..	17	..	12	..	..	..	..	..	..	..
329	12	68	9	4	5	3	351	54	..	138	..	300	1	1	1	1	..	..	..
5	8	1	1	..	..	..	11	3	..	7	..	9	..	..	..	..	..	..	..
10	6	8	5	4	1	4	5	3	..	11	..	26	..	..	..	..	..	..	..
79	2	15	11	1	7	5	108	3	..	47	..	83	..	..	..	..	..	..	..
94	16	24	17	5	8	9	124	9	..	65	..	118	..	..	..	..	..	..	..
43	1	15	1	..	1	..	40	5	..	35	..	27	..	1	..	..	..	..	1
1 225	72	1 038	156	10	66	69	2 006	98	9	1 355	3	1 320	1	23	3	15	..	1	5

Notizie sulle moratorie e sulle cancellazioni dall'albo dei falliti.

Tavola **IV.**

CORTI D'APPELLO	MORATORIE											CANCELLAZIONI dall'albo dei falliti				
	Domande di moratorie		Esito delle domande				Voto espresso dai creditori			Durata delle moratorie concesse		Numero complessivo	Motivi pei quali furono ordinate			
			di prima moratoria		di seconda moratoria		Fu tenuta l'adunanza e fu espresso voto		Non fu tenuta l'adunanza							
	anteriori alla dichiarazione di fallimento	posteriori alla dichiarazione di fallimento	concessa	negata	concessa	negata	favorevole alla concessione	contrario alla concessione		non oltre 3 mesi (a)	non oltre 6 mesi (b)		revoca della dichiarazione di fallimento	pagamento integrale dei debiti	completo adempimento del concordato	morte
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Genova	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	71	8	9	47	7
Casale	2	..	1	1	..	..	1	..	1	..	1	44	5	3	36	..
Torino	3	..	1	2	..	..	2	..	1	..	1	75	2	8	64	1
Milano	5	..	4	1	..	..	4	..	1	1	3	125	12	15	93	5
Brescia	3	..	2	..	1	..	3	..	..	..	3	41	5	..	36	..
Venezia	4	..	2	1	1	..	4	..	..	..	3	85	4	9	71	1
Italia settentrionale	18	..	10	6	2	..	14	..	4	1	11	441	36	44	347	14
Parma	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	9	..	1	8	..
Modena (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	1	..	9	..
Lucca	2	..	2	..	..	..	1	..	1	..	2	38	5	6	27	..
Firenze	7	..	4	2	1	..	5	..	2	1	4	37	3	5	28	1
Bologna	6	..	3	1	2	..	2	..	4	..	5	23	5	3	15	..
Ancona	4	..	4	..	..	..	1	..	3	..	4	5	1	1	3	..
Macerata (Sezione)	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	1	..
Perugia (Sezione)	10	..	6	..	3	1	8	..	2	..	9	11	1	1	9	..
Roma	3	..	1	1	1	..	3	..	..	1	1	17	3	2	12	..
Italia centrale	34	..	21	5	7	1	20	..	14	2	26	152	19	20	112	1
Aquila	5	..	4	1	..	..	5	..	..	..	4	12	3	2	7	..
Napoli	22	..	12	7	3	..	18	..	4	1	14	31	13	7	11	..
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..
Trani	12	..	7	1	4	..	10	..	2	..	11	18	4	3	11	..
Catanzaro	22	..	11	..	11	..	6	..	16	..	22	13	4	2	7	..
Napoletano	61	..	34	9	18	..	39	..	22	1	51	76	24	14	38	..
Messina	4	..	4	..	..	..	..	..	4	..	4	1	..	..	1	..
Catania	12	..	7	1	4	..	9	1	2	..	11	7	1	3	3	..
Palermo	9	..	6	..	3	..	9	..	..	..	9	23	3	6	14	..
Sicilia	25	..	17	1	7	..	18	1	6	..	24	31	4	9	18	..
Cagliari (*Sardegna*)	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	18	..	4	13	1
REGNO	**139**	..	**83**	**21**	**34**	**1**	**92**	**1**	**46**	(a) **4**	(b) **113**	**718**	**83**	**91**	**528**	**16**

(*a*) Una di queste moratorie fu concessa per la durata di quindici giorni, una di un mese e una di due mesi. — (*b*) Tre di queste moratorie furono concesse per la durata di quattro mesi, ed una di cinque mesi.

PARTE PENALE

ANNI 1900, 1901, 1902

Tavola **I.** **Reati in materia di**

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI SPEDITI								IMPUTATI						
	Numero complessivo delle istruttorie spedite	Durata dei procedimenti — (Dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data dell'ordinanza della Camera di Consiglio o della sentenza della Sezione d'accusa).								il modo in cui esercitavano il commercio, o il loro rapporto col fallimento					
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 a non oltre 3 anni	oltre 3 anni	Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Coadiutori di un curatore	Altre persone non complici in bancarotta
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Genova	207	2	63	88	36	16	1	1	223	218	..	4	1	..	..
Casale	98	1	33	38	21	5	..	..	103	103	..	..	..	..	..
Torino	261	2	86	124	40	7	2	..	440	304	1	120	..	..	15
Milano	341	9	222	86	22	2	..	..	399	395	..	3	1	..	..
Brescia	95	5	33	46	10	1	..	..	110	106	..	3	..	..	1
Venezia	242	4	111	97	28	1	..	1	274	274	..	..	..	..	..
Italia s ttentrionale	1 244	23	548	479	157	32	3	2	1 549	1 400	1	130	2	..	16
Parma	33	..	10	19	3	1	..	..	42	42	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	28	..	5	19	4	..	..	..	32	32	..	..	..	..	..
Lucca	106	3	38	38	22	5	..	..	116	116	..	..	..	..	..
Firenze	152	1	92	44	13	2	..	..	159	157	..	2	..	..	..
Bologna	85	5	38	33	9	..	..	..	107	103	..	..	..	..	4
Ancona	36	1	5	18	11	1	..	..	44	44	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione)	14	..	4	6	4	..	..	..	17	17	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	24	..	6	12	5	1	..	..	29	29	..	..	..	..	..
Roma	194	1	37	67	54	25	7	3	217	209	..	6	2	..	..
Italia centrale	672	11	235	256	125	35	7	3	763	749	..	8	2	..	4
Aquila	26	1	9	10	6	..	..	..	42	35	..	7	..	..	..
Napoli	226	1	20	83	101	19	2	..	278	261	..	17	..	..	..
Potenza (Sezione)	12	..	..	3	8	1	..	..	13	13	..	..	..	..	..
Trani	109	3	21	52	31	1	..	1	160	115	..	38	..	..	7
Catanzaro	40	..	6	20	12	1	1	..	42	42	..	..	..	..	..
Napoletano	413	5	56	168	158	22	3	1	535	466	..	62	..	..	7
Massina	36	..	1	10	25	..	..	..	38	38	..	..	..	..	..
Catania	40	2	5	22	7	3	..	1	44	43	..	1	..	..	..
Palermo	107	1	15	36	35	15	3	2	142	139	..	..	..	..	3
Sicilia	183	3	21	68	67	18	3	3	224	220	..	1	..	..	3
Cagliari (*Sardegna*)	50	..	2	20	19	6	3	..	50	50	..	..	..	..	..
REGNO	2 562	42	862	991	526	113	19	9	3 121	2 885	1	201	4	..	30

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

la specie del commercio esercitato

Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, derrate e altri prodotti dell'industria agricola	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuojai, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e altri generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, majoliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenti, macchine, pesi e misure e calderai	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti	Orefici, giojellieri, argentieri, corallai	Agenti di cambio e cambiavalute	Banchieri e scontisti	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di spettacoli pubblici	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	..	57	93	7	9	4	8	8	1	3	6	1	8	14
5	..	32	46	8	8	2	..	2	..	..	..	..	..	..
2	..	81	160	44	15	9	7	1	1	..	3	..	6	111
10	2	116	143	24	35	13	11	5	..	19	..	..	14	7
6	..	31	50	5	6	1	..	..	..	..	7	..	2	2
10	..	83	132	5	15	8	3	5	..	..	..	..	..	13
37	2	400	624	93	88	37	29	21	2	22	16	1	30	147
6	1	12	10	6	4	1	..	1	..	..	..	1	..	..
2	..	13	7	5	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..
4	..	22	61	5	9	6	2	1	..	..	2	..	3	1
14	1	71	45	6	7	5	5	2	..	..	..	..	..	3
2	..	40	43	2	2	8	1	3	..	..	..	..	1	5
1	..	24	12	1	1	3	2	..	..	..	..	..	..	..
..	..	7	5	..	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..
1	..	15	7	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	4
7	..	77	78	10	7	9	6	7	..	4	2	1	1	8
37	2	281	268	35	34	38	16	16	..	4	4	2	5	21
1	..	16	14	..	2	1	..	1	..	..	..	..	..	7
10	..	113	84	5	9	14	5	8	..	14	2	7	4	3
..	..	7	..	4	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
1	..	82	22	9	2	1	..	2	..	39	..	..	..	2
2	..	30	3	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	3
14	..	248	123	18	13	18	7	13	..	53	2	7	4	15
4	..	25	2	..	1	3	1	..	..	..	1	..	..	1
3	..	30	9	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
..	..	94	16	1	8	1	5	11	..	..	3	..	..	3
7	..	149	27	1	9	4	6	13	..	..	4	..	..	4
2	..	15	20	8	2	1	1	..	..	..	..	..	..	1
97	**4**	**1 093**	**1 062**	**155**	**146**	**98**	**59**	**63**	**2**	**79**	**26**	**10**	**39**	**188**

CORTI D'APPELLO	*Segue* IMPUTATI: la condizione rispetto alla libertà personale: sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Prosciolti classificati secondo il motivo legale del proscioglimento: Numero complessivo	Fatti non costituenti reato o inesistenza del fatto	Insufficienza d'indizi	Cause escludenti l'imputabilità	Estinzione dell' azione penale: per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altre cause
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Genova	218	..	..	5	..	46	25	2	1	7	11
Casale	95	..	3	4	1	11	4	1	..	5	1
Torino	410	..	..	23	7	121	87	9	1	2	22
Milano	390	3	..	5	1	58	34	..	2	14	8
Brescia	104	..	2	2	2	19	4	1	1	8	5
Venezia	264	..	..	5	5	27	14	..	3	5	5
Italia settentrionale	1 481	3	5	44	16	282	168	13	8	41	52
Parma	39	..	..	3	..	11	7	1	1	..	2
Modena (Sezione)	32	..	..	..	..	6	4	..	2	..	..
Lucca	113	..	..	3	..	20	1	5	..	6	8
Firenze	154	..	..	3	2	21	17	1	..	..	3
Bologna	103	..	..	2	2	8	5	..	..	..	3
Ancona	42	..	1	1	..	8	7	..	..	1	..
Macerata (Sezione)	16	..	..	..	1	3	2	..	..	..	1
Perugia (Sezione)	29	..	..	..	..	5	3	1	..	..	1
Roma	209	..	1	1	6	33	16	12	1	1	3
Italia centrale	737	..	2	13	11	115	62	20	4	8	21
Aquila	41	..	..	1	..	9	3	4	..	..	2
Napoli	264	..	6	7	1	69	24	20	2	14	9
Potenza (Sezione)	13	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..
Trani	150	7	..	1	2	54	50	..	2	2	..
Catanzaro	42	..	..	..	..	7	4	2	..	..	1
Napoletano	510	7	6	9	3	141	82	27	4	16	12
Messina	37	..	..	1	..	5	1	3	..	..	1
Catania	42	..	2	..	..	6	5	1	..	..	..
Palermo	137	..	3	1	1	25	6	12	..	1	6
Sicilia	216	..	5	2	1	36	12	16	..	1	7
Cagliari (*Sardegna*)	49	..	..	1	..	15	5	1	1	4	4
REGNO	**2 993**	**10**	**18**	**69**	**31**	**589**	**329**	**77**	**17**	**70**	**96**

(*a*) Degli imputati che subirono carcerazione preventiva nessuno fu prosciolto.

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

l'esito dell'istruttoria						la durata della carcerazione preventiva (pei rinviati al giudizio) (*a*)				
Rinviati al giudizio										
Numero complessivo	Classificati secondo il titolo del reato					non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno
	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione di curatore	negligenza di curatore	altri reati previsti del Cod. di comm.					
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
177	8	169	..	..	..	..	..	..	..	..
92	10	82	..	..	..	..	..	..	..	1
319	79	238	..	..	2	..	2	3	2	..
341	30	311	..	..	..	..	..	1	..	..
91	10	81	..	..	..	1	1	..	..	..
247	9	238	..	..	..	..	4	..	1	..
1 267	146	1 119	..	..	2	1	7	4	3	1
31	5	22	..	..	4	..	..	..	..	..
26	..	26	..	..	..	..	..	..	..	..
96	6	90	..	..	..	..	..	..	..	..
138	2	135	..	..	1	1	1	..	..	..
99	9	90	..	..	..	1	..	1	..	..
36	5	31	..	..	..	..	..	..	..	..
14	2	12	..	..	..	1	..	..	..	..
24	1	23	..	..	..	..	..	..	..	..
184	20	164	..	..	..	1	1	3	1	..
648	50	593	..	..	5	4	2	4	1	..
33	1	32	..	..	..	..	..	..	..	..
209	72	135	..	..	2	1	..	..	..	..
11	4	7	..	..	..	..	..	..	..	..
106	10	96	..	..	..	..	1	..	1	..
35	7	28	..	..	..	..	..	..	..	..
394	94	298	..	..	2	1	1	..	1	..
33	9	23	1	..	..	..	..	..	..	..
38	8	30	..	..	..	..	..	..	..	..
117	44	73	..	..	..	..	..	1	..	..
188	61	126	1	..	..	..	..	1	..	.
35	1	34	..	..	..	..	..	..	..	..
2 532	352	2 170	1	.	9	6	10	9	5	1

CORTI D' APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI giudicati		
	Numero complessivo	Durata dei procedimenti														numero complessivo	il titolo dei quali rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio fu	
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell' ordinanza di invio al giudizio alla data della sentenza									
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a tre anni	oltre 3 anni		conforme	difforme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Genova	4	1	..	2	..	..	1	..	1	1	2	..	..	..	..	5	4	1
Casale	8	1	2	2	2	1	..	..	3	3	2	..	..	..	..	10	9	1
Torino	31	..	1	12	8	9	1	..	4	18	3	5	1	..	..	34	32	2
Milano	23	..	..	2	19	2	..	..	..	7	10	6	..	..	..	26	25	1
Brescia	6	..	1	2	3	..	..	..	1	4	1	..	..	..	..	7	7	..
Venezia	8	..	1	4	3	..	..	..	1	5	1	1	..	..	..	9	8	1
Italia settentrionale	80	2	5	24	35	12	2	..	10	38	19	12	1	..	..	91	85	6
Parma	3	..	..	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	3	3	..
Modena (Sezione)	3	..	..	1	2	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	3	3	..
Lucca	9	..	..	1	7	1	..	..	6	2	1	..	..	..	..	10	9	1
Firenze	9	..	..	3	6	..	..	..	2	5	2	..	..	..	..	10	10	..
Bologna	12	..	2	3	1	5	..	1	3	2	1	..	5	..	1	13	12	1
Ancona	2	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..
Macerata (Sezione)	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..
Perugia (Sezione)	1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..
Roma	12	..	..	..	6	4	2	..	2	4	3	3	..	..	..	14	13	1
Italia centrale	52	..	2	11	24	12	2	1	14	20	9	3	5	..	1	57	54	3
Aquila	4	..	..	..	2	2	..	..	..	..	1	3	..	..	..	5	4	1
Napoli	19	1	..	..	6	7	3	2	1	7	2	4	4	..	1	22	20	2
Potenza (Sezione)	2	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	2	..
Trani	7	..	..	1	2	3	1	..	..	3	1	1	1	1	..	8	7	1
Catanzaro	4	..	..	1	1	2	..	..	1	1	..	2	..	..	..	5	5	..
Napoletano	36	1	..	3	12	14	4	2	2	13	4	10	5	1	1	42	38	4
Messina	2	..	..	..	1	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	2	..
Catania	3	..	..	1	2	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	4	4	..
Palermo	14	..	..	1	8	2	3	..	1	9	1	3	..	..	..	16	15	1
Sicilia	19	..	..	2	11	3	3	..	2	9	3	5	..	..	..	22	21	1
Cagliari (*Sardegna*)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Regno	**187**	**3**	**7**	**40**	**82**	**41**	**11**	**3**	**28**	**80**	**35**	**30**	**11**	**1**	**2**	**212**	**198**	**14**

IMPUTATI GIUDICATI

	classificati secondo																			
	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento						la specie del commercio esercitato													
Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Coadiutori di un curatore	Altre persone non complici in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti vetrami	Fabbri, fonditori, e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi, cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
4	4	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	8	..	..	..	..	1	1	..	3	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
51	51	..	..	..	..	..	..	..	16	26	..	..	..	..	..	..	1	1	4	3
36	31	2	..	..	..	3	2	..	5	17	2	1	..	4	1	..	2	..	..	2
6	6	..	..	..	..	..	..	1	..	1	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10	10	..	..	..	..	..	..	..	1	4	..	1	1	3	..	..	..	..	..	..
116	110	2	..	..	..	4	3	1	27	54	7	2	1	7	1	..	3	1	4	5
3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
4	4	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10	10	..	..	..	..	..	..	..	..	8	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..
9	9	..	..	..	..	..	..	..	4	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18	16	..	1	..	..	1	..	..	5	9	2	..	..	..	..	1	..	..	..	1
5	5	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
22	21	..	1	..	..	..	..	..	11	9	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..
75	72	..	2	..	..	1	2	..	21	39	3	1	1	2	1	2	..	..	..	3
4	4	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
32	29	..	3	..	..	..	..	..	21	3	..	..	..	..	..	3	..	2	3	..
3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..
15	8	..	..	..	..	7	..	..	7	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
4	4	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
58	48	..	3	..	..	7	..	..	33	5	..	1	..	..	4	3	..	2	3	7
2	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	7	..	..	..	..	..	3	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	16	..	..	..	..	..	..	..	10	3	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..
25	25	..	..	..	..	..	3	..	13	6	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
274	**255**	**2**	**5**	..	..	**12**	**8**	**1**	**94**	**104**	**11**	**5**	**2**	**10**	**6**	**5**	**3**	**3**	**7**	**15**

CORTI D'APPELLO	la condizione rispetto alla libertà personale					Prosciolti						
						In totale	Motivo legale del proscioglimento					
							non farsi luogo a procedere				assoluzione	
									per estinzione dell'azione penale			
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti		perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'articolo 839 Cod. di comm.	per altri motivi	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Genova	3	..	..	1	..	2	..	..	..	1	..	1
Casale	7	..	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..
Torino	32	7	4	6	2	8	3	1	..	1	..	3
Milano	24	..	..	12	..	10	2	1	..	..	1	6
Brescia	2	..	1	2	1	1	1	..	..	..	..	..
Venezia	6	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..
Italia settentrionale	74	7	5	26	4	22	6	3	..	2	1	10
Parma	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	2	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	1
Lucca	2	..	..	8	..	1	..	..	..	..	..	1
Firenze	3	..	..	3	3	..	..	..	..	..	..	..
Bologna	10	..	..	4	4	5	..	2	..	..	..	3
Ancona	2	..	1	1	1	2	2	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione)	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	1
Perugia (Sezione)	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1
Roma	17	..	1	1	3	8	8	..	..	..	..	..
Italia centrale	38	..	4	22	11	19	10	2	..	..	..	7
Aquila	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli	29	..	2	1	..	6	1	..	..	1	..	4
Potenza (Sezione)	3	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
Trani	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro	4	..	..	..	..	3	2	..	1	..	..	..
Napoletano	54	..	2	2	..	10	3	..	1	2	..	4
Messina	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1
Catania	4	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Palermo	12	3	..	..	1	2	..	..	..	..	..	2
Sicilia	18	3	3	..	1	3	..	..	..	..	..	3
Cagliari (*Sardegna*)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
REGNO	**184**	**10**	**14**	**50**	**16**	54	**19**	**5**	**1**	**4**	**1**	**24**

segue IMPUTATI GIUDICATI

classificati secondo

esito del giudizio

Condannati														la durata della carcerazione preventiva per gli imputati condannati					
	alla reclusione										alla multa (pena aggiunta)								
In complesso	fino a 1 mese	da oltre 1 a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	da oltre 10 a 15 anni	oltre 15 anni	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
8	..	..	3	..	..	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
43	1	..	1	1	3	17	18	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
26	..	..	..	..	5	11	7	3	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	3	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
10	..	..	..	1	2	4	1	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
94	1	..	4	2	11	39	29	8	..	..	..	2	2	..	1	2	..	..	..
3	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	..	..	..	..	..	8	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	..	..	..	..	..	4	4	1	..	..	..	1	..	..	1	2	..	..	..
13	..	..	..	..	..	7	3	3	..	..	..	1	2	..	..	2	2	..	..
3	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	..	..	..	..	1	5	6	1	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
56	..	..	..	..	5	28	16	6	1	..	..	2	3	1	1	4	3	..	..
4	..	..	..	1	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
26	..	1	1	..	4	11	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15	..	..	..	..	6	5	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
48	..	1	1	3	11	18	12	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	..	..	..	..	1	2	4	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
14	..	..	..	..	1	8	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
22	..	..	..	..	2	11	8	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
220	**1**	**1**	**5**	**5**	**29**	**96**	**65**	**17**	**1**	..	..	**5**	**5**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	..

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI giudicati		
		Durata dei procedimenti																
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza								il titolo dei quali rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio fu	
	Numero complessivo	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	Numero complessivo	conforme	difforme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Genova	128	1	4	43	53	25	2	..	16	41	38	28	4	1	..	140	136	4
Casale	92	..	5	26	38	21	2	..	8	27	23	29	5	..	..	95	94	1
Torino	170	..	10	71	56	30	3	..	29	74	30	28	8	1	..	185	179	6
Milano	210	1	7	58	117	26	1	..	15	49	113	27	6	..	..	224	219	5
Brescia	69	..	2	28	30	9	..	..	7	31	18	11	2	..	..	73	71	2
Venezia	165	..	22	55	54	32	2	..	25	67	38	27	8	..	..	175	171	4
Italia settentrionale	834	2	50	281	348	143	10	..	100	289	260	150	33	2	..	892	870	22
Parma	29	..	2	8	12	7	..	..	6	7	8	5	3	..	..	32	30	2
Modena (Sezione)	24	..	..	6	15	3	..	..	1	16	5	2	..	..	..	26	25	1
Lucca	78	..	6	26	34	12	..	..	17	21	20	16	4	..	..	84	81	3
Firenze	124	..	10	50	36	23	2	3	25	44	18	26	8	2	1	136	129	7
Bologna	60	..	9	24	21	5	1	..	14	20	7	13	5	1	..	63	61	2
Ancona	27	..	..	5	14	5	2	1	1	15	3	4	2	1	1	30	29	1
Macerata (Sezione)	6	..	..	..	4	2	..	..	..	..	3	1	2	..	..	6	6	..
Perugia (Sezione)	31	..	..	8	8	7	7	1	..	12	5	4	8	1	1	33	32	1
Roma	102	..	3	21	41	24	10	3	9	38	26	16	10	2	1	113	107	6
Italia centrale	481	..	30	148	185	88	22	8	73	173	95	87	42	7	4	523	500	23
Aquila	33	..	..	5	7	17	4	..	1	4	4	5	17	2	..	36	35	1
Napoli	127	..	..	9	46	43	16	13	6	24	33	10	39	10	5	137	132	5
Potenza (Sezione)	8	..	2	1	2	1	2	..	1	2	1	1	1	2	..	8	8	..
Trani	100	..	1	22	37	24	9	7	18	31	20	12	10	7	2	107	104	3
Catanzaro	23	1	..	4	12	4	1	1	4	5	5	6	2	1	..	25	24	1
Napoletano	291	1	3	41	104	89	32	21	30	66	63	34	69	22	7	313	303	10
Messina	21	..	..	2	13	6	..	..	2	13	3	3	..	..	..	22	21	1
Catania	34	1	11	6	6	8	..	2	4	15	6	7	2	..	..	36	35	1
Palermo	75	..	2	9	18	27	10	9	3	37	16	2	11	4	2	81	78	3
Sicilia	130	1	13	17	37	41	10	11	9	65	25	12	13	4	2	139	134	5
Cagliari (*Sardegna*)	20	3	1	7	6	3	..	..	7	9	2	1	1	..	..	21	21	..
Giudicati dai Tribunali	1 683	7	95	453	654	360	74	40	186	572	437	282	158	35	13	1 815	1 755	60
Giudicati dai Pretori	73	..	2	41	26	4	..	..	33	30	8	2	..	..	..	73	73	..
Regno	1 756	7	97	494	680	364	74	40	219	602	445	284	158	35	13	1 888	1 828	60

IMPUTATI GIUDICATI

Numero complessivo	classificati secondo il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento: Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Altre persone non complici in bancarotta	classificati secondo la specie del commercio esercitato: Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Costruttori di navi e armatori	Agenti di cambio e cambiavalute	Banchieri e scontisti	Commissionari, mediatori o speditionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie o non determinate
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
140	138	2	..	..	1	..	44	67	3	2	3	5	1	..	..	..	5	1	..	8
101	101	..	..	..	5	..	31	46	5	9	2	1	..	..	..	..	..	..	2	..
238	206	2	30	..	2	..	81	99	19	20	1	4	1	..	..	..	1	..	5	5
267	262	..	..	5	2	2	70	98	16	25	13	8	3	..	..	..	10	..	20	..
77	77	..	..	..	5	..	26	36	4	1	..	2	..	..	..	..	1	..	2	..
189	189	..	..	..	10	..	44	84	20	14	7	1	4	..	..	..	..	..	3	2
1 012	973	4	30	5	25	2	296	430	67	71	26	21	9	..	..	..	17	1	32	15
31	31	..	..	..	4	..	8	9	3	3	1	..	2	..	..	..	1	..	..	..
25	25	..	..	..	4	..	3	12	..	2	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..
85	85	..	..	..	3	..	18	44	4	11	1	1	..	..	..	..	..	..	3	..
168	145	..	23	..	8	1	61	78	10	2	1	3	..	..	..	2	..	..	..	2
87	76	..	11	..	..	..	21	36	2	5	3	1	3	..	..	11	..	..	..	5
32	32	..	..	..	1	..	11	15	2	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..
7	7	..	..	..	..	..	4	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
33	33	..	..	..	..	..	21	4	4	1	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..
116	116	..	..	..	4	..	36	40	8	8	8	5	2	..	..	..	3	1	1	..
584	550	..	34	..	24	1	183	239	33	32	21	12	8	..	..	13	5	1	5	7
43	36	..	7	..	..	..	15	16	2	1	2	..	..	..	..	7	..	..	..	..
153	144	..	9	..	6	..	85	38	2	2	3	2	5	..	..	..	..	10	..	..
8	8	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..
136	109	..	27	..	..	2	77	11	2	4	1	2	8	..	..	27	2	..	..	..
25	25	..	..	..	..	1	..	13	7	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
365	322	..	43	..	6	3	177	84	13	10	6	4	14	2	..	34	2	10	..	..
25	25	..	..	..	3	..	14	3	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..
36	36	..	..	..	..	..	34	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
90	90	..	..	..	2	..	56	14	4	2	1	1	10	..	..	..	..	..	..	..
151	151	..	..	..	5	..	104	19	4	3	4	1	10	..	..	..	..	..	1	..
21	21	..	..	..	..	..	7	11	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2 052	1 939	4	106	3	59	4	736	753	116	115	50	37	41	2	..	45	23	12	38	21
81	78	..	1	2	1	2	31	30	4	1	7	1	..	..	..	2	1	..	..	1
2 133	**2 017**	**4**	**107**	**5**	**60**	**6**	**767**	**783**	**120**	**116**	**57**	**38**	**41**	**2**	..	**47**	**24**	**12**	**38**	**22**

Segue IMPU

CORTI D'APPELLO	la condizione rispetto alla libertà personale					Prosciolti								alla	
							Motivo legale del proscioglimento								
							non farsi luogo a procedere				assoluzione				
									per estinzione dell'azione penale						
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	In totale	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altri motivi	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	In complesso	da oltre 3 mesi a 6 mesi	da oltre 1 a 2 anni
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Genova	139	..	..	1	..	43	11	..	31	..	..	1	97	1	..
Casale	100	..	..	..	1	45	1	5	18	20	..	1	56	..	..
Torino	238	..	..	..	..	91	2	31	26	17	1	14	147	1	..
Milano	264	..	..	3	..	82	27	5	40	3	5	2	185	..	..
Brescia	77	..	..	..	..	27	6	1	19	..	..	1	50	..	..
Venezia	185	..	..	1	3	62	8	..	53	..	..	1	127	..	..
Italia settentrionale	1 003	..	..	5	4	350	55	42	187	40	6	20	662	2	..
Parma	31	..	..	..	..	11	2	..	9	..	..	..	20	..	..
Modena (Sezione)	24	..	..	1	..	5	2	..	3	..	..	..	20	..	..
Lucca	82	..	..	3	..	24	2	..	18	2	2	..	61	..	..
Firenze	167	..	..	..	1	73	9	..	59	3	..	2	95	..	1
Bologna	83	2	..	..	2	20	2	1	14	..	..	3	67	..	..
Ancona	31	..	1	..	..	3	..	..	2	..	1	..	29	..	..
Macerata (Sezione)	7	..	..	..	..	7	1	..	5	1	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	32	..	..	1	..	13	3	..	5	4	..	1	20	..	..
Roma	112	..	4	..	..	26	13	..	8	1	..	4	90	..	..
Italia centrale	569	2	5	5	3	182	34	1	123	11	3	10	402	..	1
Aquila	43	..	..	..	..	19	8	..	8	1	..	2	24	..	..
Napoli	151	..	1	1	..	43	8	..	14	7	1	13	110	..	..
Potenza (Sezione)	8	..	..	..	..	5	1	..	1	2	..	1	3	..	..
Trani	136	..	..	..	..	48	6	3	36	1	..	2	88	..	..
Catanzaro	25	..	..	..	..	7	1	..	5	..	..	1	18	..	..
Napoletano	363	..	1	1	..	122	24	3	64	11	1	19	243	..	..
Messina	25	..	..	..	..	6	3	..	1	2	..	..	19	..	..
Catania	28	6	2	..	..	5	1	..	4	..	..	..	31	..	..
Palermo	84	5	..	1	..	26	5	..	20	..	..	1	64	..	..
Sicilia	137	11	2	1	..	37	9	..	25	2	..	1	114	..	..
Cagliari (*Sardegna*)	21	..	..	..	..	4	1	..	2	..	..	1	17	..	..
Giudicati dai Tribunali	2 012	13	8	12	7	675	114	45	399	59	10	48	1 377	2	1
Giudicati dai Pretori	81	..	..	..	..	20	9	1	2	5	..	3	61	..	..
Regno	**2 093**	**13**	**8**	**12**	**7**	**695**	**123**	**46**	**401**	**64**	**10**	**51**	**1 438**	**2**	**1**

(*a*) Figurano in questa tavola dei condannati alla reclusione, perchè oltre che pel reato di bancarotta semplic

TATI GIUDICATI

classificati secondo

l'esito del giudizio – Condannati – reclusione (a) – da oltre 3 a 5 anni	oltre 15 anni	In totale	alla detenzione – fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	oltre 15 anni	alla multa (pena accessoria) – fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	la durata della carcerazione preventiva per gli imputati condannati – non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	oltre 2 anni
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
2	..	3	18	3	62	8	..	1	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..
..	..	..	3	..	50	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
..	..	1	18	4	107	8	2	1	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	1	31	3	130	16	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	6	..	41	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	14	4	103	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..
3	..	5	93	14	493	43	4	2	7	1	..	..	..	1	..	..	4	..
..	..	..	4	..	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	6	..	13	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	3	1	52	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	14	1	72	6	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..
..	..	..	8	1	49	7	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
..	..	..	4	1	21	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	4	1	13	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	28	3	51	6	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	71	8	287	30	4	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..
..	..	..	4	1	17	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	8	2	86	13	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	12	3	70	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2	1	13	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	26	7	189	20	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
..	..	..	6	1	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	11	2	16	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	7	..	50	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	24	3	78	5	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2	..	13	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	6	159	28	1 060	100	13	3	7	1	..	..	1	2	1	1	4	..
..	..	..	57	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	**6**	**216**	**32**	**1 060**	**100**	**13**	**3**	**7**	**1**	..	..	**1**	**2**	**1**	**1**	**4**	..

furono condannati per altri reati che importavano quella pena.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI giudicati		
		Durata dei procedimenti																
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza								il titolo dei quali rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o nella sentenza di rinvio, fu	
	Numero complessivo	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	Numero complessivo	conforme	difforme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Negligenza																		
Palermo	2	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	2	..
Altri reati previsti dal																		
Torino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
Brescia	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..
Firenze	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..
Aquila	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	..
Napoli	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	3	3	..
Catanzaro	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..
Palermo	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..
Totale altri reati	5	..	..	1	2	1	..	1	..	2	1	1	..	..	1	11	11	..
Rias																		
Bancarotta fraudolenta	187	3	7	40	82	41	11	3	28	80	35	30	11	1	2	212	198	14
Bancarotta semplice	1 756	7	97	494	680	364	74	40	219	602	445	234	158	35	13	1 888	1 828	60
Malversazione del curatore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Negligenza del curatore	2	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	2	..
Altri reati	5	..	..	1	2	1	..	1	..	2	1	1	..	..	1	11	11	..
Totale	1 950	10	104	535	766	406	85	44	247	686	481	315	169	36	16	2 113	2 039	74

IMPUTATI GIUDICATI	classificati secondo																					
	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento						la specie del commercio															
Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Coadiutori di un curatore	Altre persone non complici in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzoiai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi, e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Costruttori di navi e armatori	Agenti di cambio e cambiavalute	Banchieri e scontisti	Commissionari, mediatori o spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie o non determinate
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
del curatore.																						
2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Codice di commercio.																						
2	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1
2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15	..	..	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15	..	..	..	..
2	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	2	..	7	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..
1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
32	9	..	22	..	..	1	..	..	4	4	..	..	..	..	..	..	..	22	..	1	..	1
sunto.																						
274	255	2	5	..	..	12	8	1	94	104	11	5	2	10	6	..	..	5	3	3	7	1
2 133	2 017	4	107	..	..	5	60	6	767	783	120	116	57	38	41	2	..	47	24	12	38	22
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
32	9	..	22	..	..	1	..	..	4	4	..	..	..	..	..	..	..	22	..	1	..	1
2 441	2 281	6	134	2	..	18	68	7	865	891	131	121	59	48	47	2	..	74	27	16	45	40

Segue IMPU

CORTI D'APPELLO	la condizione rispetto alla libertà personale: sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Prosciolti: In totale	Motivo legale del proscioglimento: non farsi luogo a procedere: perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per estinz. dell'azione penale: per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altri motivi	assoluzione: per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	In totale	alla reclusione: fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Negligenza																					
Palermo	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri reati previsti dal																					
Torino	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Brescia	2	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze	15	..	..	..	..	8	..	..	8	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..
Aquila	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	...	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli	9	..	..	..	..	4	2	..	..	..	..	2	5	..	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..
Palermo	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..
Totale altri reati	31	..	..	..	1	16	2	3	8	..	..	3	16	1	..	1	..	1	..	..	..
Rias																					
Bancarotta fraudolenta	184	10	14	50	16	54	19	5	1	4	1	4	220	1	1	5	5	29	96	65	17
Bancarotta semplice	2093	13	8	12	7	695	123	46	401	64	10	51	1438	..	..	2	..	1	..	3	..
Malversazione del curatore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Negligenza del curatore	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri reati	31	..	..	..	1	16	2	3	8	..	..	3	16	1	..	1	..	1	..	..	..
Totale	2310	23	22	62	24	766	145	54	410	68	11	78	1675	2	1	8	5	31	96	68	17

TATI GIUDICATI

classificati secondo

l'esito del giudizio — Condannati / la durata della carcerazione preventiva

da oltre 10 a 15	oltre 15 anni	In totale	alla detenzione: fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	oltre 15 anni	In totale	alla multa come pena principale: fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	In totale	alla multa (pena aggiunta): fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre a 300 lire	dei prosciolti: da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	dei condannati: non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre mesi 6 a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	oltre 2 anni
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
del curatore.																											
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Codice di commercio.																											
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	1	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..
..	..	3	..	..	..	1	5	..	..	..	..	6	6	1	7	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..
sunto.																											
1	..	220	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	..	2	1	1	2	6	3	1	..
..	..	6	216	32	1060	100	13	3	7	1	..	1432	..	..	..	..	1	2	1	..	..	1	1	4	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	3	..	..	..	1	5	..	..	..	..	6	6	1	7	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..
1	..	229	216	32	1060	101	18	3	7	1	..	1438	6	2	8	..	7	8	1	2	1	2	3	11	3	1	..

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI SPEDITI													
		Durata dei procedimenti (Dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data dell'ordinanza della Camera di Consiglio o della sentenza della Sezione d'accusa)								il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento				
	Numero complessivo delle istruttorie spedite	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 a non oltre 3 anni	oltre 3 anni	Numero complessivo degli imputati	Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimento	Altre persone non complici in bancarotta
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Genova	109	4	47	39	14	5	..	..	115	93	..	..	..	22
Casale	74	1	26	23	20	4	..	..	79	78	..	..	1	..
Torino	245	9	53	125	50	7	1	..	278	274	..	3	1	..
Milano	378	12	192	120	43	11	..	..	473	461	1	9	1	1
Brescia	79	1	30	38	8	2	..	..	106	96	..	..	..	10
Venezia	181	6	85	54	34	2	..	..	228	224	1	..	..	3
Italia settentrionale	1 066	33	433	399	169	31	1	..	1 279	1 226	2	12	3	36
Parma	26	2	15	8	1	..	..	..	28	28	..	..	..	..
Modena (Sezione)	36	..	7	21	7	1	..	..	39	38	1	..	..	..
Lucca	100	2	43	31	21	3	..	..	123	123	..	..	..	..
Firenze	147	2	70	48	25	1	1	..	157	156	..	..	1	..
Bologna	135	4	51	59	21	..	..	..	153	153	..	..	..	..
Ancona	34	..	6	23	5	..	..	..	45	42	1	..	..	2
Macerata (Sezione)	20	..	5	14	1	..	..	..	25	25	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	28	..	7	14	5	2	..	..	32	31	..	..	..	1
Roma	130	1	44	53	18	12	2	..	137	131	..	4	1	1
Italia centrale	656	11	248	271	104	19	3	..	739	727	2	4	2	4
Aquila	29	2	6	18	2	1	..	..	37	37	..	..	..	..
Napoli	181	1	11	56	84	25	4	..	203	201	..	2	..	..
Potenza (Sezione)	9	..	..	2	6	..	..	1	25	8	..	17	..	..
Trani	139	1	24	57	50	6	1	..	150	147	..	1	1	1
Catanzaro	39	..	9	17	9	4	..	..	40	40	..	..	..	..
Napoletano	397	4	50	150	151	36	5	1	455	433	..	20	1	1
Messina	61	3	5	18	26	9	..	..	71	70	..	..	1	..
Catania	54	5	1	16	24	7	1	..	66	64	..	..	2	..
Palermo	99	..	8	35	37	8	9	2	109	109	..	..	..	..
Sicilia	214	8	14	69	87	24	10	2	246	243	..	..	3	..
Cagliari (Sardegna)	35	..	6	19	8	2	..	..	38	38	..	..	..	..
REGNO	**2 368**	**56**	**751**	**908**	**519**	**112**	**19**	**3**	**2 757**	**2 667**	**4**	**3**	**9**	**41**

IMPUTATI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

la specie del commercio esercitato

Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, derrate ed altri prodotti dell'industria agricola	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuojai, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e altri generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, majoliche, vetrami	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenti, macchine, pesi e misure e calderai	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti	Orefici, giojellieri, argentieri, corallai, ecc.	Costruttori di navi e armatori	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di spettacoli pubblici	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altra o non determinata
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	..	20	53	8	5	1	..	1	..	..	..	1	1	1	23
3	..	21	32	10	5	2	2	1	..	..	..	..	..	2	1
11	1	83	120	21	19	1	1	6	..	..	..	3	5	4	3
9	5	120	186	47	38	20	15	5	..	..	1	9	1	7	10
3	..	23	48	10	6	4	..	1	..	..	1	3	..	..	7
10	..	76	104	4	9	3	3	5	..	..	..	5	1	3	5
37	6	343	543	100	82	31	21	19	..	..	2	21	8	17	49
..	..	10	11	..	2	1	..	2	..	..	..	1	..	..	1
4	..	17	9	5	1	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..
4	..	38	59	3	7	4	2	..	..	..	..	4	..	2	..
3	..	61	49	7	15	5	8	2	..	..	..	1	2	1	3
2	..	36	74	10	13	8	3	2	..	..	..	3	..	2	..
..	..	23	11	2	3	3	..	1	..	..	..	..	..	..	2
1	..	10	8	..	1	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..
..	..	19	8	1	..	1	2	..	..	..	..	..	..	1	..
1	..	44	61	9	6	3	1	2	..	..	..	4	..	3	3
15	..	258	290	37	48	30	16	9	..	2	..	14	2	9	9
..	..	20	12	1	1	1	..	2	..	.	..	..	..	..	..
5	..	91	72	3	1	6	3	16	..	2	..	2	..	2	..
1	..	5	1	..	..	..	..	1	..	17	..	..	..	..	..
3	..	85	25	4	2	2	6	11	..	..	..	2	..	..	10
..	..	22	11	..	..	2	2	3	..	..	..	..	..	..	..
9	..	223	121	8	4	11	11	33	..	19	..	4	..	2	10
9	..	34	18	3	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	5
4	..	35	13	2	2	2	1	4	..	..	..	2	..	..	1
1	..	70	23	8	1	1	2	1	..	..	..	..	..	..	2
14	..	139	54	13	3	4	4	5	..	..	..	2	..	..	8
1	..	14	14	6	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..
76	**6**	**977**	**1 022**	**164**	**138**	**76**	**52**	**66**	..	**21**	**2**	**42**	**11**	**28**	**77**

Segue **IMPUTATI**

CORTI D'APPELLO	la condizione rispetto alla libertà personale					l'esito					
						Prosciolti classificati secondo il motivo legale del proscioglimento					
										Estinzione dell'azione penale	
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Numero complessivo	Fatti non costituenti reato o inesistenza del fatto	Insufficienza d'indizi	Cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altre cause
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Genova	111	..	..	..	4	27	19	..	1	2	5
Casale	75	..	..	4	..	9	3	1	..	5	..
Torino	265	..	1	10	2	46	18	..	1	18	9
Milano	457	..	..	8	8	49	30	1	..	6	12
Brescia	96	1	..	5	4	21	3	3	1	10	4
Venezia	214	1	..	9	4	28	12	2	1	6	7
Italia settentrionale	1218	2	1	36	22	180	85	7	4	47	37
Parma	28	..	..	..	..	5	4	..	..	..	1
Modena (Sezione)	39	..	..	..	..	4	3	..	1	..	..
Lucca	121	..	..	1	1	25	11	3	..	7	4
Firenze	151	..	..	2	4	16	7	1	..	..	8
Bologna	148	..	1	1	3	15	9	..	1	..	5
Ancona	34	..	4	6	1	7	6	1	..	..	..
Macerata (Sezione)	23	..	2	..	..	2	..	..	..	1	1
Perugia (Sezione)	32	..	..	..	..	4	3	1	..	..	..
Roma	135	..	..	..	2	27	13	10	..	..	4
Italia centrale	711	..	7	10	11	105	56	16	2	8	23
Aquila	35	..	1	..	1	7	4	1	..	1	1
Napoli	197	..	..	2	4	23	11	4	..	1	7
Potenza (Sezione)	25	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1
Trani	142	..	5	..	3	22	8	4	..	2	8
Catanzaro	38	..	..	1	1	9	2	1	..	4	2
Napoletano	437	..	6	3	9	62	25	10	..	8	19
Messina	66	..	2	1	2	7	6	1	..	..	..
Catania	62	..	1	1	2	6	2	3	..	..	1
Palermo	105	..	2	1	1	30	15	12	1	1	1
Sicilia	233	..	5	3	5	43	23	16	1	1	2
Cagliari (*Sardegna*)	38	..	..	..	..	8	2	..	..	1	5
REGNO	**2 637**	**2**	**19**	**52**	**47**	**398**	**191**	**49**	**7**	**65**	**86**

(*a*) Oltre gli imputati rinviati a giudizio qui sotto indicati subirono la carcerazione preventiva due imputati
5 mesi e 19 giorni nel distretto della Corte d'appello di Aquila.

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

dell'istruttoria — Numero complessivo	Rinviati al giudizio, classificati secondo il titolo del reato — per bancarotta fraudolenta	per bancarotta semplice	per malversazione del curatore	per altri reati previsti dal Codice di commercio	la durata della carcerazione preventiva (pei rinviati al giudizio) (a) — non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
88	8	80	..	..	2	2	..	..	..
70	8	62	..	..	..	..	..	..	..
232	39	193	..	..	..	..	2	..	..
424	28	395	..	1	3	3	2	..	..
85	11	67	..	7	..	..	3	..	..
200	44	154	..	2	..	3	1	..	..
1 099	138	951	..	10	5	8	8	..	..
23	..	23	..	..	..	..	..	..	..
35	2	33	..	..	..	..	..	..	..
98	8	90	..	..	..	..	1	..	..
141	6	134	..	1	..	4	..	..	..
138	8	129	..	1	..	1	2	..	..
38	6	30	..	2	..	..	1	..	..
23	3	18	..	2	..	..	..	..	..
28	..	28	..	..	..	..	..	..	..
110	6	104	..	..	..	2	..	..	..
634	39	589	..	6	..	7	4	..	..
30	6	24	..	..	..	..	..	..	..
180	45	135	..	..	..	1	2	1	..
24	13	7	..	4	..	..	..	..	..
128	13	112	1	2	..	2	1	..	..
31	3	28	..	..	..	..	1	..	..
393	80	306	1	6	..	3	4	1	..
64	8	54	..	2	..	2	..	..	..
60	15	43	..	2	..	2	..	..	..
79	5	73	..	1	..	1	..	..	..
203	28	170	..	5	..	5	..	..	..
30	5	25	..	..	..	..	..	..	..
2 359	**290**	**2 041**	**1**	**27**	**5**	**23**	**16**	**1**	..

prosciolti nel periodo istruttorio e cioè 1 per 3 mesi e 7 giorni nel distretto della Corte d'appello di Brescia e 1 per

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI giudicati		
	Numero complessivo	Durata dei procedimenti: dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di invio al giudizio alla data della sentenza							Numero complessivo	il titolo dei quali, rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio fu	
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni		conforme	difforme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Genova	10	..	2	2	2	2	..	2	1	2	2	3	2	..	..	12	10	2
Casale	6	..	2	2	2	..	..	..	1	2	2	1	..	..	..	8	7	1
Torino	24	..	1	3	14	4	2	..	3	15	6	..	..	..	..	30	29	1
Milano	24	..	1	7	13	3	..	..	3	12	7	2	..	..	..	29	27	2
Brescia	7	..	1	3	2	1	..	..	3	1	2	1	..	..	..	10	9	1
Venezia	18	..	2	4	9	3	..	..	2	11	3	1	1	..	..	26	25	1
Italia settentrionale	89	..	9	21	42	13	2	2	13	43	22	8	3	..	..	115	107	8
Parma	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	1
Lucca	5	..	..	1	3	1	..	..	3	1	1	..	..	..	..	6	5	1
Firenze	8	..	..	3	..	4	1	..	2	3	1	2	..	..	..	11	9	2
Bologna	3	..	..	2	1	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	5	5	..
Ancona	7	..	..	3	4	..	..	..	1	6	..	..	..	..	..	11	10	1
Macerata (Sezione)	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	1
Perugia (Sezione)	2	..	..	..	1	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	3	3	..
Roma	8	..	..	..	6	2	..	..	1	1	5	1	..	..	..	11	10	1
Italia centrale	35	..	..	9	16	8	2	..	8	14	8	5	..	..	..	51	44	7
Aquila	3	..	..	3	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	4	3	1
Napoli	27	..	..	1	8	10	2	6	..	8	3	9	5	1	1	35	34	1
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	7	..	..	2	1	3	1	..	..	5	..	2	..	..	..	10	10	..
Catanzaro	3	..	..	2	..	1	..	..	1	1	..	1	..	..	..	5	4	1
Napoletano	40	..	..	8	9	14	3	6	1	16	4	12	5	1	1	54	51	3
Messina	12	..	..	1	8	2	..	1	..	6	3	2	1	..	..	18	17	1
Catania	5	..	1	3	..	..	1	..	..	1	3	..	1	..	..	8	7	1
Palermo	14	..	..	1	2	7	1	3	1	2	7	3	1	..	..	21	19	2
Sicilia	31	..	1	5	10	9	2	4	1	9	13	5	3	..	..	47	43	4
Cagliari (*Sardegna*)	2	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	1	1
Regno	**197**	..	**11**	**44**	**77**	**44**	**9**	**12**	**23**	**84**	**47**	**30**	**11**	**1**	**1**	**269**	**246**	**23**

IMPUTATI GIUDICATI

	classificati secondo																	
	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento			la specie del commercio esercitato														
Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Amministratori e direttori di Società	Altre persone non complici in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori, e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi, cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie e saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori, o spedizionieri	Appaltatori e impresari di tramvie, telefoni e pubblici divertimenti	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
14	14	..	..	..	..	2	10	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..
6	6	..	..	..	..	1	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
59	33	26	..	4	2	5	40	2	3	1	..	1	1	..	..	..	..	..
34	34	..	..	..	..	9	17	4	1	..	..	..	..	1	2	..	..	..
8	8	..	..	2	..	1	2	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..
29	29	..	..	2	..	7	14	4	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..
150	124	26	..	8	2	25	86	11	9	1	..	2	1	1	4	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	6	..	..	..	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15	10	5	..	4	..	4	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	3	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	7	..	..	..	..	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	9	..	..	..	..	3	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
46	41	5	..	4	..	17	23	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	3	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
38	38	..	..	..	..	27	8	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	7	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
51	51	..	..	..	..	36	11	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..
18	16	..	2	4	..	6	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3
6	6	..	..	..	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
27	27	..	..	..	..	18	5	1	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..
51	49	..	2	4	..	28	11	1	1	..	..	3	..	..	..	..	..	3
2	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
300	267	31	2	16	2	106	132	15	10	1	..	9	1	1	4	..	..	3

CORTI D'APPELLO	*Segue* IMPUTAT											
	classificat											
	la condizione rispetto alla libertà personale					l'esit						
						Prosciolti						
							Motivo legale del proscioglimento					
							non farsi luogo a procedere				assoluzione	
									per estinzione dell'azione penale			
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	In totale	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'articolo 839 Cod. di comm.	per altri motivi	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Genova	12	..	..	2	..	3	1	..	..	..	..	2
Casale	1	..	1	4	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino	40	..	..	14	5	34	28	..	..	..	..	6
Milano	27	..	..	5	2	2	..	..	..	1	1	..
Brescia	1	..	2	2	3	..	..	..	..	..	..	..
Venezia	15	..	..	7	7	3	2	..	..	1	..	..
Italia settentrionale	96	..	3	34	17	42	31	..	..	2	1	8
Parma	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze	14	..	..	1	..	3	..	..	..	2	..	1
Bologna	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
Ancona	..	..	1	6	..	..	..	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione)	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma	5	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..
Italia centrale	31	..	2	10	3	3	..	..	..	2	..	1
Aquila	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli	38	..	..	..	..	3	1	..	..	1	..	1
Potenza (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	5	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..	..
Catanzaro	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Napoletano	47	..	1	..	3	4	2	..	..	1	..	1
Messina	12	..	2	3	1	3	..	..	..	..	2	1
Catania	5	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Palermo	21	1	..	2	3	2	1	..	..	..	..	1
Sicilia	38	1	2	5	5	5	1	..	..	..	2	2
Cagliari (*Sardegna*)	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Regno	**213**	**1**	**9**	**49**	**28**	**54**	**34**	..	..	**5**	**3**	**12**

(*a*) Vi fu anche 1 imputato prosciolto nel distretto della Corte d'appello di Torino, che subì la carcerazione

GIUDICATI

econdo

el giudizio

Condannati													la durata della carcerazione preventiva per gli imputati condannati (*a*)					
	alla reclusione									alla multa (pena aggiunta)								
In complesso	fino a tre mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	da oltre 10 a 15 anni	oltre 15 anni	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre un mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	oltre 12 anni
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
11	..	..	2	..	3	4	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
6	..	..	..	1	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
25	..	..	1	1	8	13	2	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..
32	..	1	2	4	17	6	2	..	..	..	1	1	..	..	1	1	..	..
8	..	..	..	1	7	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	..
26	..	..	..	5	10	8	2	1	..	..	..	2	1	1	1	4	..	..
108	..	1	5	12	47	34	8	1	..	..	1	5	2	1	5	8	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	..	..	..	1	2	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	..	..	..	3	3	5	1	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	..	..	..	1	..	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	..	1	1	1	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..
43	..	1	3	7	14	13	5	..	..	..	4	..	..	..	3	..	..	..
3	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
35	..	..	2	1	8	19	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	..	..	..	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..
3	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
47	..	..	2	5	14	21	5	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..
15	..	..	..	..	7	6	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
6	..	..	..	1	3	2	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
25	..	..	1	5	14	3	2	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	..
46	..	..	1	6	24	11	4	..	..	..	2	..	..	1	2	1	1	..
2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
246	..	**2**	**11**	**30**	**101**	**79**	**22**	**1**	..	..	**7**	**5**	**2**	**2**	**12**	**10**	**1**	..

reventiva per 3 mesi e 6 giorni.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI — Numero complessivo	Durata dei procedimenti — dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza — non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza — non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	REATI giudicati — Numero complessivo	il titolo dei quali, rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio fu — conforme	difforme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Genova	170	..	6	35	79	47	3	..	10	72	40	38	10	..	..	182	177	5
Casale	39	1	2	9	15	11	1	..	5	11	9	9	5	..	..	44	42	2
Torino	169	..	13	54	70	31	1	..	25	78	28	30	8	..	..	178	170	8
Milano	271	..	17	103	119	31	1	..	27	113	83	39	8	1	..	286	283	3
Brescia	57	..	3	15	32	7	..	..	7	29	11	7	3	..	..	62	60	2
Venezia	163	..	19	67	60	15	2	..	33	73	31	21	5	..	..	171	170	1
Italia settentrionale	869	1	60	283	375	142	8	..	107	376	202	144	39	1	..	923	902	21
Parma	22	..	5	7	8	2	..	..	6	10	3	1	2	..	..	24	24	..
Modena (Sezione)	23	..	..	8	9	4	2	..	3	9	2	6	3	..	..	25	25	..
Lucca	85	..	8	33	34	10	..	..	26	33	16	7	3	..	..	91	90	1
Firenze	111	..	5	44	45	16	1	..	13	51	23	15	9	..	..	117	115	2
Bologna	96	1	9	36	39	11	..	..	11	28	18	28	11	..	..	100	97	3
Ancona	37	..	2	16	14	5	..	..	15	17	4	1	..	..	..	38	38	..
Macerata (Sezione)	20	..	..	7	5	6	..	2	6	2	5	5	..	1	1	22	21	1
Perugia (Sezione)	21	..	1	4	12	2	2	..	3	8	5	2	3	..	..	21	21	..
Roma	105	..	6	36	33	23	7	..	14	45	24	10	11	1	..	116	110	6
Italia centrale	520	1	36	191	199	79	12	2	97	203	100	75	42	2	1	554	541	13
Aquila	15	..	..	1	8	6	..	..	1	3	2	4	5	..	..	17	17	..
Napoli	171	..	2	15	61	62	18	13	18	52	43	31	16	7	4	186	179	7
Potenza (Sezione)	10	..	3	..	4	3	..	..	5	1	..	4	..	..	..	12	12	..
Trani	132	..	1	21	46	44	10	10	15	54	20	12	20	3	8	140	139	1
Catanzaro	28	..	..	10	10	7	1	..	2	12	7	4	3	..	..	30	30	..
Napoletano	356	..	6	47	129	122	29	23	41	122	72	55	44	10	12	385	377	[illegible]
Messina	40	..	5	6	20	8	1	..	29	9	1	..	1	..	..	43	42	1
Catania	43	2	6	6	7	11	8	3	2	7	13	14	5	1	1	47	47	..
Palermo	75	..	..	5	18	33	13	6	5	30	16	9	11	3	1	101	97	4
Sicilia	158	2	11	17	45	52	22	9	36	46	30	23	17	4	2	191	186	5
Cagliari (*Sardegna*)	30	..	3	9	15	3	..	..	5	18	4	3	..	..	..	32	31	1
Giudizi dei Tribunali	1 896	4	109	535	750	393	71	34	271	757	402	292	142	17	15	2 038	1 990	48
Giudizi dei Pretori	37	..	7	12	13	5	..	..	15	8	6	8	..	..	..	47	47	..
REGNO	**1 933**	**4**	**116**	**547**	**763**	**398**	**71**	**34**	**286**	**765**	**408**	**300**	**142**	**17**	**15**	**2 085**	**2 037**	**48**

IMPUTATI GIUDICATI																			
	classificati secondo																		
	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento				la specie del commercio esercitato														
Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimenti	Altre persone non complici in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori o spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni, e di pubblici spettacoli	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie o non determinate
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
199	194	..	..	5	6	..	47	80	8	8	3	3	11	2	1	16	2	7	5
46	45	..	1	..	..	..	18	17	1	6	..	..	1	..	..	..	..	1	2
211	192	17	..	2	3	..	64	86	13	8	3	2	2	17	..	6	2	5	..
325	324	1	..	..	3	3	75	140	25	34	6	9	5	..	1	14	..	9	1
71	70	..	..	1	..	..	16	30	10	7	5	1	..	..	1	1	..	..	..
203	202	..	..	1	1	4	73	90	11	6	6	2	1	..	..	4	..	..	5
055	1 027	18	1	9	13	7	293	443	68	69	23	17	20	19	3	41	4	22	13
23	23	..	..	..	..	..	9	8	2	..	..	..	3	..	..	1	..	..	..
28	28	..	..	..	..	..	14	9	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
96	93	..	..	3	..	..	30	42	5	5	3	1	2	..	..	4	..	4	..
129	128	..	..	1	1	..	59	36	5	18	7	..	1	..	..	1	..	1	..
110	108	..	..	2	3	..	46	35	2	12	6	2	1	..	..	..	1	..	2
42	42	..	..	..	1	..	23	6	1	3	3	..	5	..	..	..	..	..	..
42	20	22	..	..	..	..	6	10	..	3	..	..	1	22	..	..	..	..	..
24	21	..	..	..	..	..	16	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
116	105	6	..	5	1	..	35	54	4	6	1	..	7	..	..	3	..	..	5
610	571	28	..	11	6	..	238	207	21	51	20	3	20	22	..	9	1	5	7
16	16	..	..	..	..	..	4	9	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
211	206	5	..	..	..	..	149	31	11	1	2	..	9	5	..	..	..	3	..
10	10	..	..	..	..	..	8	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
152	133	18	..	1	..	..	99	19	2	2	..	3	8	16	..	1	..	..	2
33	33	..	..	..	..	3	20	4	..	..	2	2	2	..	..	..	..	..	..
422	398	23	..	1	..	3	280	64	14	3	5	5	21	21	..	1	..	3	2
47	44	..	..	3	3	..	21	10	1	1	2	2	..	..	..	1	..	..	6
54	54	..	..	..	1	..	44	3	1	2	..	1	2	..	..	..	..	..	..
101	101	..	..	..	1	..	60	17	3	3	3	3	7	..	..	..	..	..	4
202	199	..	..	3	5	..	125	30	5	6	5	6	9	..	..	1	.	..	10
38	38	..	..	..	..	..	11	26	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
280	2 192	66	1	21	24	10	924	756	106	130	51	31	69	62	3	50	5	30	29
47	41	3	..	3	..	..	23	14	2	..	2	..	1	..	..	2	..	..	3
327	**2 233**	**69**	**1**	**24**	**24**	**10**	**947**	**770**	**108**	**130**	**53**	**31**	**70**	**62**	**3**	**52**	**5**	**30**	**32**

CORTI D'APPELLO	*Segue* IMPUTATI classificati															
	la condizione rispetto alla libertà personale					l'esito										
						Proscioltі										
							Motivo legale del proscioglimento							alla		
							non farsi luogo a procedere				assoluzione					
									per estinzione dell'azione penale							
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	In totale	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altri motivi	per non essere autori del reato per non avervi preso parte	per non provata reità	In complesso	fino a 1 mese	da oltre 2 mesi a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi
	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Genova	198	..	1	..	..	94	16	..	27	49	2	..	105	..	..	..
Casale	45	..	..	..	1	16	3	..	10	3	..	..	30	..	..	..
Torino	205	..	..	4	2	61	5	1	49	6	..	..	150	..	..	..
Milano	322	..	..	1	2	104	15	..	70	9	4	6	221	..	..	..
Brescia	69	..	1	1	..	26	3	..	17	2	..	4	45	..	..	..
Venezia	198	..	..	4	1	59	12	2	32	7	1	5	144	..	1	..
Italia settentrionale	1 037	..	2	10	6	360	54	3	205	76	7	15	695	..	1	..
Parma	23	..	..	..	..	2	1	..	1	..	..	..	21	..	..	..
Modena (Sezione)	28	..	..	..	..	11	1	3	7	..	..	..	17	..	..	..
Lucca	94	..	..	2	..	30	5	..	19	4	1	1	66	..	..	..
Firenze	125	..	..	..	4	24	1	1	10	10	2	..	105	..	..	..
Bologna	108	..	..	1	1	31	4	2	8	17	..	..	79	..	..	..
Ancona	42	..	..	..	..	6	1	1	3	..	..	1	36	..	..	..
Macerata (Sezione)	42	..	..	..	..	27	..	..	23	2	2	..	15	..	..	..
Perugia (Sezione)	24	..	..	..	..	4	1	..	3	..	..	..	20	..	..	..
Roma	115	..	1	..	..	23	12	..	4	3	1	3	93	..	..	1
Italia centrale	601	..	1	3	5	158	26	7	78	36	6	5	452	..	..	1
Aquila	16	..	..	..	..	3	..	..	3	..	..	..	13	..	..	..
Napoli	210	..	..	..	1	39	6	..	15	12	1	5	172	..	..	..
Potenza (Sezione)	10	..	..	..	..	5	1	..	1	3	..	..	5	..	..	..
Trani	152	..	..	..	..	58	1	..	3	37	..	17	94	..	..	..
Catanzaro	32	..	..	..	1	14	4	..	6	2	1	1	19	..	..	..
Napoletano	420	..	..	..	2	119	12	..	28	54	2	23	303	..	..	..
Messina	47	..	..	..	..	10	..	2	3	2	3	..	37	..	..	..
Catania	50	..	2	..	2	24	6	..	3	13	1	1	30	..	..	..
Palermo	98	2	..	1	..	31	2	..	12	9	..	8	70	..	..	..
Sicilia	195	2	2	1	2	65	8	2	18	24	4	9	137	..	..	..
Cagliari (Sardegna)	38	..	..	..	..	13	2	..	5	4	1	1	25	..	..	..
Giudicati dal Tribunale	2 244	2	5	14	15	698	96	12	330	191	20	49	1 582	..	1	1
Giudicati dai Pretori	47	..	..	..	..	17	6	..	4	3	..	4	30	..	..	..
REGNO	**2 291**	**2**	**5**	**14**	**15**	**715**	**102**	**12**	**334**	**194**	**20**	**53**	**1 612**	..	1	**1**

(*a*) Figurano in questa tavola dei condannati alla reclusione perchè oltre che pel reato di bancarotta semplice subirono la carcerazione preventiva uno per 6 giorni nel distretto della Corte d'appello di Bologna e l'altro per mes

GIUDICATI

secondo

del giudizio

Condannati: reclusione (a): da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	oltre 10 anni	In totale	alla detenzione: fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	In totale	alla multa (come pena principale)	alla multa (pena aggiunta): fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	di oltre 300 lire	la durata della carcerazione preventiva per gli imputati condannati (b): non oltre 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
..	..	..	..	..	..	..	13	1	85	4	2	..	105	..	..	1	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	4	1	22	2	1	..	30	..	..	..	..	1	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	9	2	116	22	1	..	150	..	1	1	..	..	..	1	..	1
..	..	..	1	..	..	1	30	6	171	11	2	..	220	..	..	..	..	..	1	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	4	..	37	2	1	..	44	..	..	..	1	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	1	3	18	5	97	21	..	..	141	..	..	..	1	..	1	..	..	..
1	..	1	1	..	1	5	78	15	528	62	7	..	690	..	1	2	2	1	2	1	..	1
..	..	..	..	..	..	..	7	12	2	..	..	..	21	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	1	..	..	..	2	1	3	8	3	..	..	15	..	..	1	1	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	6	3	54	3	..	..	66	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	18	4	73	7	3	..	105	..	..	1	..	..	3	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	5	3	61	8	2	..	79	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	13	2	21	..	..	..	36	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	15	..	..	..	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	2	..	16	2	..	..	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	1	22	1	64	4	1	..	92	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	1	..	..	..	3	74	28	314	27	6	..	449	..	..	2	1	..	3	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	2	..	11	..	..	..	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	8	7	133	23	..	..	171	..	..	..	..	..	..	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	1	..	4	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	7	4	78	5	..	..	94	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	1	1	14	3	..	..	19	..	..	..	..	1	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	19	12	240	31	..	..	302	..	..	..	..	1	..	..	1	..
..	1	..	..	..	..	1	..	1	32	3	..	..	36	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	4	3	17	6	..	..	30	..	..	..	..	..	1	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	5	3	48	12	2	..	70	..	..	1	..	..	..	..	..	..
..	1	..	..	..	..	1	9	7	97	21	2	..	136	..	..	1	..	..	1	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	2	..	22	1	..	..	25	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	2	3	1	..	1	10	154	60	1 201	142	15	..	1 572	..	1	5	3	2	6	3	1	1
..	..	..	..	..	..	..	28	2	..	..	..	..	30	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	**2**	**3**	**1**	..	**1**	**10**	**182**	**62**	**1 201**	**142**	**15**	..	**1 602**	..	**1**	**5**	**3**	**2**	**6**	**3**	**1**	**1**

furono condannati per altri reati che importavano quella pena. — (*b*) Vi furono inoltre 2 imputati prosciolti che
e 4 giorni nel distretto della Corte d'appello di Milano.

Tavola **II**-*C.* **Reati in materia di fallimento.** — GIUDIZI IN PRIMO GRADO

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI giudicati		
	Numero complessivo	Durata dei procedimenti — dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							Durata dei procedimenti — dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza							Numero complessivo	il titolo dei quali, rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio, fu	
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltrè 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni		conforme	difforme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Malversazione																		
Firenze	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	3	3	..
Roma	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..
Trani	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
Messina	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	3	3	..
Palermo	1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..
Totale malversazione	5	..	..	2	2	1	..	..	..	2	3	..	..	..	..	9	9	..
Altri reati previsti dal																		
Venezia	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..
Firenze	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	3	3	..
Ancona	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	2	2	..
Macerata	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
Catanzaro	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..
Siracusa	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..
Palermo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
Totale altri reati	2	..	..	1	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	14	14	..
Rias																		
Bancarotta fraudolenta	197	..	11	44	77	44	9	12	23	84	47	30	11	1	1	269	246	23
Bancarotta semplice	1 933	4	116	547	763	398	71	34	286	765	408	300	142	17	15	2 085	2 037	48
Malversazione del curatore	5	..	..	2	2	1	..	..	..	2	3	..	..	..	..	9	9	..
Negligenza del curatore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri reati	2	..	..	1	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	14	14	..
Totale	2 137	4	127	594	842	443	80	47	310	852	458	330	153	18	16	2 377	2 306	71

IMPUTATI GIUDICATI																				
	classificati secondo																			
	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento				la specie del commercio															
Numero complessivo	Proprietario di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Altre persone non complici in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'in grosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Costruttori di navi e armatori	Agenti di cambio e cambiavalute	Banchieri e scontisti	Commissionari, mediatori o spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altre industrie o non determinate
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

del curatore.

2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2
1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
7	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7

Codice di commercio.

12	12	..	..	..	..	..	..	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	2	..	..	4	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
5	1	..	..	4	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
3	..	..	..	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
15	15	..	..	..	..	..	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
44	30	..	..	14	..	..	15	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12

sunto.

300	267	..	31	2	16	2	106	132	15	10	1	..	9	..	1	1	4	..	..	3
2 327	2 233	..	69	25	24	10	947	770	108	130	53	31	70	..	3	62	52	5	30	32
7	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
44	30	..	..	14	..	..	15	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12
2 678	2 530	..	100	48	40	12	1 068	919	123	140	54	31	79	..	4	63	56	5	30	54

CORTI D'APPELLO	*Segue* IMPUTATI classificati secondo: la condizione rispetto alla libertà personale — sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	l'esito — Prosciolti — In totale	Motivo legale del proscioglimento — non farsi luogo a procedere — perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per estin. dell'azione penale — per l'art. 389 del Cod. di comm.	per altri motivi	assoluzione — per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	In totale	alla reclusione — fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Malversazione																					
Firenze	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	1	..
Roma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	1
Trani	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Messina	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	1	..	..
Palermo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1
Totale malversazione	6	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	1	..	1	1	1	2
Altri reati previsti dal																					
Venezia	12	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..	6	6	..	..	..	..	..	3	..	..
Firenze	6	..	..	..	..	4	4	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
Ancona	4	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	4	..	1	1	..	1	..	1	..
Macerata	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..
Catanzaro	1	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	1	..	..	..	..
Siracusa	15	..	..	..	..	9	1	..	..	..	8	..	6	..	..	..	5	..	..	..	..
Palermo	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale altri reati	41	..	..	1	2	23	5	..	..	..	9	9	21	..	1	1	7	1	3	1	..
Rias																					
Bancarotta fraudolenta	213	1	9	49	28	54	34	..	..	5	3	12	246	..	..	2	11	30	101	79	22
Bancarotta semplice	2291	2	5	14	15	715	102	12	334	194	20	53	1612	..	1	1	1	2	3	1	..
Malversazione del curatore	6	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	1	..	1	1	1	2
Negligenza del curatore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri reati	41	..	..	1	2	23	5	..	..	..	9	9	21	..	1	1	7	1	3	1	..
Totale	**2551**	**3**	**14**	**65**	**45**	**792**	**141**	**12**	**334**	**199**	**32**	**74**	**1886**	..	**2**	**5**	**19**	**34**	**108**	**82**	**24**

(*a*) Vi fu inoltre un imputato prosciolto che subì la carcerazione preventiva per 3 mesi e 26 giorni nel distretto

(Malversazione e negligenza del curatore ed altri reati). **Anno 1901.**

GIUDICATI

secondo

del giudizio – Condannati																la durata della carcerazione preventiva dei condannati (a)					
			alla detenzione										alla multa (pena aggiunta)								
da oltre 10 a 15	oltre 15 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	oltre 10 anni	In totale	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	oltre 2 anni
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
del curatore.																					
..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..
..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	6	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..
Codice di commercio.																					
..	..	3	..	..	1	1	..	1	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.
..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
..	..	5	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	14	3	..	1	2	..	1	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	1	..	..
unto.																					
1	..	246	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	5	2	2	12	10	1	.
1	..	10	182	62	1 201	142	15	..	..	..	..	1 602	1	5	3	2	6	3	1	1	..
..	..	6	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	14	3	..	1	2	..	1	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	1	..	.
2	..	**276**	**186**	**62**	**1 202**	**144**	**15**	**1**	..	..	..	**1 610**	**1**	**13**	**9**	**4**	**8**	**15**	**12**	**2**	..

ella Corte d'appello di Catanzaro.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI SPEDITI								IMPUTATI					
	Numero complessivo delle istruttorie spedite	Durata dei procedimenti (Dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data dell'ordinanza della Camera di Consiglio o della sentenza della Sezione d'accusa).							Numero complessivo degli imputati	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento				
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 2 anni	da oltre 2 a non oltre 3 anni	oltre 3 anni		Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Curatori di fallimento	Altre persone non complici in bancarotta
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Genova	221	3	86	68	56	7	..	1	235	206	..	..	..	29
Casale	94	2	31	43	13	5	..	..	104	95	1	7	..	1
Torino	222	5	59	103	47	6	2	..	280	264	1	8	1	6
Milano	367	5	195	134	27	5	1	..	435	397	18	15	..	5
Brescia	88	2	35	36	12	3	..	..	97	96	1	..	..	..
Venezia	217	2	90	93	31	1	..	..	263	248	3	..	..	12
Italia settentrionale	1 209	19	496	477	186	27	3	1	1 414	1 306	24	30	1	53
Parma	27	1	4	15	7	..	..	..	42	33	..	8	..	1
Modena	16	..	5	8	3	..	..	..	21	19	..	..	..	2
Lucca	99	1	48	39	11	..	..	..	109	104	2	..	..	3
Firenze	88	4	50	23	10	1	..	..	95	92	..	2	..	1
Bologna	82	4	35	31	11	1	..	..	97	93	1	3	..	..
Ancona	37	..	15	13	2	3	..	4	61	40	..	21	..	..
Macerata	14	..	4	7	3	..	..	..	14	14	..	..	..	..
Perugia	20	..	1	10	8	1	..	..	20	19	..	..	..	1
Roma	194	..	77	81	30	4	2	..	206	193	5	7	..	1
Italia centrale	577	10	239	227	85	10	2	4	665	607	8	41	..	9
Aquila	43	..	14	16	13	..	..	..	55	55	..	..	..	..
Napoli	144	..	11	43	51	36	3	..	155	144	4	2	..	5
Potenza	11	..	..	4	3	2	2	..	65	10	..	55	..	..
Trani	131	..	22	55	43	10	1	..	178	155	3	17	..	3
Catanzaro	31	2	6	12	10	1	..	..	34	34	..	..	..	..
Italia meridionale	360	2	53	130	120	49	6	..	487	398	7	74	..	8
Messina	19	..	..	6	9	4	..	..	19	19	..	..	..	..
Catania	35	4	5	9	15	1	1	..	38	36	..	..	..	2
Palermo	95	..	2	19	49	11	9	5	104	103	..	..	..	1
Sicilia	149	4	7	34	73	16	10	5	161	158	..	..	..	3
Cagliari (Sardegna)	41	1	10	14	12	3	1	..	45	43	1	..	..	1
REGNO	**2 336**	**36**	**805**	**882**	**476**	**105**	**22**	**10**	**2 772**	**2 512**	**40**	**145**	**1**	**74**

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

la specie del commercio esercitato

Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, derrate ed altri prodotti dell'industria agricola	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuojai, guantai, negozianti di tessuti, pelliccerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e altri generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, majoliche, vetrami	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenti, macchine, pesi e misure e calderai	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti	Orefici, giojellieri, argentieri, corallai, ecc.	Costruttori di navi e armatori	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori e spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di spettacoli pubblici	Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	Altra o non determinata
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	..	63	69	15	7	2	5	6	1	..	..	1	3	4	55
3	..	33	45	6	6	4	2	..	..	..	..	3	..	2	..
8	1	44	149	23	15	9	6	4	..	..	1	5	4	8	3
8	2	116	173	20	47	21	4	8	..	1	..	21	7	5	2
2	..	30	52	4	4	2	1	..	..	..	1	..	..	1	..
9	..	73	123	12	21	3	3	4	..	..	..	4	6	1	4
34	3	359	611	80	100	41	21	22	1	1	2	34	20	21	64
2	..	17	19	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
2	..	8	7	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2
6	1	31	44	3	8	3	5	..	..	..	..	4	2	2	..
3	..	37	35	4	3	3	3	3	..	2	..	..	..	1	1
5	..	42	23	3	4	6	..	4	..	2	1	1	..	3	3
2	..	17	34	2	1	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	3	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	9	7	1	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	76	74	19	8	5	1	13	..	2	..	4	..	1	..
23	1	246	246	35	27	19	11	24	..	6	1	10	2	7	7
1	..	30	12	6	3	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..
7	..	60	36	9	7	5	8	11	..	..	..	4	2	1	5
..	..	6	1	..	..	1	..	2	..	55	..	..	..	..	..
15	..	81	30	5	5	4	2	12	..	17	..	4	..	..	3
1	..	17	9	1	1	2	1	2	..	..	..	..	..	..	..
24	..	194	88	21	16	12	11	30	..	72	..	8	2	1	8
2	..	9	2	..	2	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..
1	..	30	2	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	2
1	..	60	23	8	1	4	3	3	..	..	..	1	..	..	..
4	..	99	27	9	3	7	4	5	..	..	..	1	..	..	2
..	..	21	12	6	1	2	..	1	..	..	..	1	1	..	..
85	4	919	984	151	147	81	47	82	1	79	3	54	25	29	81

CORTI D'APPELLO	*Segue* IMPUTATI										
	la condizione rispetto alla libertà personale					l'esito					
						Prosciolti classificati secondo il motivo legale del proscioglimento					
										Estinzione dell'azione penale	
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	Numero complessivo	Fatti non costituenti reato o inesistenza del fatto	Insufficienza d'indizi	Cause escludenti l'imputabilità	per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altre cause
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Genova	229	..	2	3	1	43	23	2	..	11	7
Casale	97	..	1	5	1	24	3	..	..	17	4
Torino	269	..	1	7	3	35	11	1	..	16	7
Milano	420	..	6	4	5	46	30	1	..	9	6
Brescia	90	..	..	6	1	14	2	..	..	10	2
Venezia	253	..	..	5	5	30	13	3	..	7	7
Italia settentrionale	1 358	..	10	30	16	192	82	7	..	70	33
Parma	41	..	..	1	..	6	6	..	..	..	..
Modena	18	1	..	2	..	6	3	..	..	2	1
Lucca	107	..	..	1	1	16	10	3	..	1	2
Firenze	93	..	..	1	1	13	6	..	1	1	5
Bologna	91	..	..	1	5	15	5	1	..	2	7
Ancona	55	..	5	1	..	13	4	1	..	..	8
Macerata	13	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..
Perugia	20	..	..	..	..	5	2	2	..	1	..
Roma	205	..	..	..	1	31	13	15	..	2	1
Italia centrale	643	1	5	7	9	106	49	22	1	10	24
Aquila	50	1	..	1	3	8	4	..	..	2	2
Napoli	153	..	..	1	1	26	13	4	..	1	8
Potenza	65	..	..	..	..	21	15	..	..	..	6
Trani	160	..	17	..	1	23	11	6	..	1	5
Catanzaro	33	..	..	..	1	7	3	1	..	1	2
Italia meridionale	461	1	17	2	6	85	46	11	..	5	23
Messina	17	..	..	..	2	3	1	1	..	..	1
Catania	36	..	2	..	..	4	1	2	..	1	..
Palermo	93	2	4	3	2	27	3	16	1	3	4
Sicilia	146	2	6	3	4	34	5	19	1	4	5
Cagliari (Sardegna)	45	..	..	..	..	14	4	1	..	7	2
REGNO	**2 653**	**4**	**38**	**42**	**35**	**431**	**186**	**60**	**2**	**96**	**87**

(*a*) Vi fu inoltre un imputato prosciolto che subì la carcerazione preventiva per 5 mesi e 17 giorni nel distretto

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO

classificati secondo

dell'istruttoria					la durata della carcerazione preventiva (pei rinviati al giudizio) (*a*)				
Rinviati al giudizio, classificati secondo il titolo del reato									
Numero complessivo	per bancarotta fraudolenta	per bancarotta semplice	per malversazione del curatore	per altri reati previsti dal Codice di commercio	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a non oltre 3 mesi	da oltre 3 a non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi a non oltre 1 anno	oltre 1 anno
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
192	14	176	..	2	..	..	..	..	..
80	10	68	..	2	..	..	1	..	..
245	44	200	..	1	..	..	2	..	1
389	28	361	..	..	2	2	1	..	..
83	8	75	..	..	..	..	1	..	..
233	23	210	..	..	..	4	1	..	..
1 222	127	1 090	..	5	2	6	6	..	1
36	1	35	..	..	..	..	..	..	..
15	1	14	..	..	..	..	..	..	..
93	5	88	..	..	..	..	1	..	..
82	9	73	..	..	..	1	..	..	..
82	16	66	..	..	2	1	1	1	..
48	7	40	..	1	..	..	..	..	..
13	1	12	..	..	..	..	1	..	..
15	1	14	..	..	..	..	..	..	..
175	10	165	..	..	..	..	1	..	..
559	51	507	..	1	2	2	4	1	..
47	11	36	..	..	..	3	..	..	..
129	33	96	..	..	..	..	..	1	..
44	28	6	..	10	..	..	..	..	..
155	17	127	..	11	..	..	1	..	..
27	9	18	..	..	..	..	1	..	..
402	98	283	..	21	..	3	2	1	..
16	3	13	..	..	..	..	..	2	..
34	7	25	..	2	..	..	..	..	..
77	22	55	..	..	..	1	1	..	..
127	32	93	..	2	..	1	1	2	..
31	4	27	..	..	..	..	..	..	..
2 341	**312**	**2 000**	..	**29**	**4**	**12**	**13**	**4**	**1**

lla Corte d'appello di Genova.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI														
		Durata dei procedimenti													
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di invio al giudizio alla data della sentenza						
	Numero complessivo	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Genova	16	..	1	3	8	1	3	..	3	3	3	6	1	..	..
Casale	11	..	1	4	2	4	..	..	3	1	1	3	3	..	..
Torino	26	..	1	6	17	2	..	..	6	15	3	2	..	..	..
Milano	15	..	1	2	8	3	..	1	4	3	3	3	2	..	..
Brescia	6	..	..	1	5	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..
Venezia	12	..	1	4	4	3	..	..	1	4	5	2	..	..	..
Italia settentrionale	86	..	5	20	44	13	3	1	17	32	15	16	6	..	..
Parma	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Lucca	6	..	1	3	2	..	..	..	3	3	..	..	..	..	..
Firenze	6	..	..	1	3	2	..	..	..	6	..	..	..	..	..
Bologna	8	..	1	..	5	2	..	..	1	3	2	1	1	..	..
Ancona	2	..	..	1	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione)	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma	13	..	..	5	8	..	..	..	4	8	1	..	..	..	..
Italia centrale	38	..	2	10	22	4	..	..	9	24	3	1	1	..	..
Aquila	4	..	..	1	2	1	..	..	1	..	..	2	1	..	..
Napoli	18	..	..	..	6	9	3	..	1	4	7	5	1	..	..
Potenza (Sezione)	1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Trani	6	..	..	..	4	2	..	..	..	4	2	..	..	..	..
Catanzaro	4	..	..	..	1	3	..	..	2	1	..	..	1	..	..
Napoletano	33	..	..	1	13	16	3	..	4	10	9	7	3	..	..
Messina	3	..	..	..	1	1	1	..	..	..	2	..	1	..	..
Catania	5	..	1	1	2	1	..	..	..	1	3	1	..	..	..
Palermo	16	..	..	..	5	5	3	3	..	8	4	3	..	1	..
Sicilia	24	..	1	1	8	7	4	3	..	9	9	4	1	1	..
Cagliari (*Sardegna*)	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	..	..	..
Regno	**183**	..	**8**	**32**	**87**	**41**	**11**	**4**	**30**	**75**	**37**	**29**	**11**	**1**	..

REATI giudicati – Numero complessivo	REATI giudicati – il titolo dei quali, rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza di rinvio, fu – conforme	REATI giudicati – il titolo dei quali … fu – difforme	IMPUTATI GIUDICATI – Numero complessivo	classificati secondo il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento – Proprietari di una ditta	… – Institori	… – Amministratori e direttori di Società	… – Altre persone non complici in bancarotta	la specie del commercio esercitato – Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	… – Sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	… – Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	… – Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	… – Fabbri, fonditori, e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	… – Tipografi, fotografi, litografi, cartolai	… – Fabbricanti di prodotti chimici, profumerie e saponi, farmacisti, ecc.	… – Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	… – Banchieri e scontisti	… – Agenti di cambio e cambiavalute	… – Commissionari, mediatori e spedizionieri	… – Appaltatori e impresari di tramvie, telefoni e pubblici spettacoli	… – Appaltatori e impresari di costruzioni edilizie	… – Altre industrie
21	19	2	20	16	1	3	..	..	1	8	5	2	..	..	..	3	..	1	..	..	..
15	14	1	13	11	1	..	1	..	2	6	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	2
30	30	..	32	29	..	..	3	1	7	12	3	1	..	..	1	1	1	..	2	3	..
21	19	2	27	25	2	..	..	1	8	10	2	1	3	..	..	..	..	2	..	..	..
9	8	1	6	6	..	..	..	..	1	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19	18	1	15	15	..	..	..	1	4	5	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
115	108	7	113	112	4	3	4	3	23	46	13	6	5	1	1	4	1	3	2	3	2
1	1	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	1	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	6	1	11	11	..	..	..	..	3	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	7	1	8	8	..	..	..	..	6	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	11	1	23	12	5	..	6	1	1	11	..	..	2	..	..	..	..	3	..	..	5
4	3	1	3	3	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	2	..	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	12	1	18	14	..	4	..	1	6	4	..	..	..	..	2	..	..	..	5	..	..
48	43	5	66	51	5	4	6	2	17	27	3	..	2	..	2	..	..	3	5	..	5
5	5	..	5	5	..	..	..	..	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	16	..	25	25	..	..	..	..	6	15	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
2	2	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
8	7	1	9	9	..	..	..	..	8	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	4	1	5	5	..	..	..	..	3	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
36	34	2	46	46	..	..	..	..	19	20	2	..	..	1	4	..	..	..	..	..	..
4	3	1	10	10	..	..	..	..	8	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
5	5	..	8	8	..	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	16	..	21	21	..	..	..	..	11	2	2	2	..	..	4	..	..	..	..	..	..
25	24	1	39	39	..	..	..	..	27	2	3	2	..	..	4	..	..	..	..	..	1
2	2	..	2	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
226	**211**	**15**	**266**	**240**	**9**	**7**	**10**	**5**	**86**	**97**	**21**	**8**	**7**	**2**	**11**	**4**	**1**	**6**	**7**	**3**	**8**

CORTI D'APPELLO	*Segue* IMPUTATI											
	classificati											
	la condizione rispetto alla libertà personale					l'esito						
						Prosciolti						
							Motivo legale del proscioglimento					
							non farsi luogo a procedere				assoluzione	
									per estinzione dell'azione penale			
	sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	In totale	perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per l'articolo 839 Cod. di comm.	per altri motivi	per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Genova	10	..	3	7	..	1	..	..	..	..	..	1
Casale	5	..	..	6	2	2	..	1	..	..	..	1
Torino	18	..	..	12	2	2	..	..	..	1	..	1
Milano	13	..	1	10	3	8	7	..	..	..	..	1
Brescia	1	..	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..
Venezia	7	..	1	5	2	1	..	..	..	..	..	1
Italia settentrionale	54	..	5	44	10	14	7	1	..	1	..	5
Parma	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione)	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca	6	..	..	1	4	5	..	..	..	..	5	..
Firenze	7	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Bologna	13	..	2	2	6	10	3	..	..	..	..	7
Ancona	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione)	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma	17	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1
Italia centrale	43	..	4	6	13	16	3	..	..	..	5	8
Aquila	4	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1
Napoli	22	..	..	..	3	3	..	..	..	..	..	3
Potenza (Sezione)	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	6	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1
Catanzaro	3	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	1
Napoletano	37	2	..	2	5	6	..	..	..	..	..	6
Messina	9	..	..	1	..	5	..	..	..	..	5	..
Catania	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Palermo	17	..	..	4	..	3	..	..	..	..	..	3
Sicilia	34	..	..	5	..	8	..	..	..	..	5	3
Cagliari (*Sardegna*)	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Regno	**169**	**2**	**9**	**57**	**29**	**44**	**10**	**1**	..	**1**	**10**	**22**

[...]GIUDICATI secondo [...]el giudizio — Condannati: In complesso	Condannati alla reclusione: fino a tre mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni	da oltre 10 a 15 anni	oltre 15 anni	alla multa (pena aggiunta): fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	la durata della carcerazione preventiva per gli imputati condannati: non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
19	1	..	2	2	5	8	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
11	..	..	1	..	6	4	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	..	..
30	..	..	..	2	10	16	..	..	2	..	1	2	..	..	2	..	..	..
19	..	..	..	..	12	6	1	..	..	..	..	2	..	2	1	..	..	..
6	..	..	..	..	2	4	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..
14	..	..	..	1	9	4	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..
99	1	..	3	5	44	42	2	..	2	..	3	5	1	2	4	3	..	..
1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	..	..	..	..	1	5	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	..	..
8	..	..	..	1	1	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
13	..	..	..	4	4	5	..	..	..	..	..	..	..	3	1	1	1	..
3	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17	..	..	..	..	10	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
50	..	..	..	5	19	26	..	..	..	..	..	1	1	5	2	3	2	..
4	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
22	..	1	..	3	11	6	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..
2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	..	..	1	1	2	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
4	..	..	..	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
40	..	1	1	5	17	14	2	..	..	..	..	..	..	1	1	3	..	..
5	..	..	1	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	..	..	..	3	1	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18	..	..	..	..	10	6	2	..	..	.	1	1	..	..	..	..	..	..
31	..	..	1	3	14	10	3	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
222	**1**	**1**	**5**	**18**	**94**	**93**	**8**	..	**2**	..	**4**	**7**	**2**	**8**	**7**	**9**	**2**	**1**

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI giudicati		
		Durata dei procedimenti																
		dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza								il titolo dei quali rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio, fu	
	Numero complessivo	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	Numero complessivo	conforme	difforme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Genova	129	1	7	45	44	27	5	..	19	42	46	17	5	..	..	146	140	6
Casale	72	..	4	14	41	13	..	..	8	26	21	14	3	..	..	80	80	..
Torino	162	..	18	56	69	18	1	..	40	68	32	19	3	..	..	169	168	1
Milano	159	..	10	69	57	23	..	..	19	68	38	27	7	..	..	171	170	1
Brescia	51	..	..	23	24	3	1	..	6	25	16	4	..	..	..	55	55	..
Venezia	188	..	5	59	87	34	3	..	15	81	46	37	6	3	..	199	188	11
Italia settentrionale	761	1	44	266	322	118	10	..	107	310	199	118	24	3	..	820	801	19
Parma	24	..	2	5	11	6	..	..	5	10	4	3	2	..	..	27	26	1
Modena (Sezione)	16	..	..	4	7	5	..	..	..	8	4	3	1	..	..	18	17	1
Lucca	61	..	7	33	17	4	..	..	11	25	14	10	1	..	..	62	60	2
Firenze	132	..	4	44	63	15	4	2	6	44	33	40	7	1	1	142	140	2
Bologna	65	..	8	24	26	7	..	..	20	15	17	6	7	..	..	72	71	1
Ancona	35	..	..	22	8	5	..	..	6	25	3	1	..	..	..	35	34	1
Macerata (Sezione)	12	2	..	..	6	4	..	..	2	3	4	2	1	..	..	14	14	..
Perugia (Sezione)	15	..	..	3	2	10	..	..	..	1	1	6	7	..	..	15	15	..
Roma	135	..	6	56	52	13	7	1	19	57	29	25	5	..	..	141	139	2
Italia centrale	495	2	27	191	192	69	11	3	69	188	109	96	31	1	1	526	516	10
Aquila	31	..	..	6	18	5	2	..	..	8	12	7	3	1	..	36	34	2
Napoli	82	..	..	6	17	30	16	13	10	17	14	13	18	6	4	86	83	3
Potenza (Sezione)	7	..	2	1	3	1	..	..	5	..	1	..	1	..	..	8	8	..
Trani	95	..	2	25	43	20	4	1	10	38	29	13	3	2	..	104	102	2
Catanzaro	22	..	2	5	6	6	3	..	3	6	3	4	6	..	..	24	23	1
Napoletano	237	..	6	43	87	62	25	14	28	69	59	37	31	9	4	258	250	8
Messina	17	..	..	4	7	4	2	..	2	5	5	3	2	..	..	19	16	3
Catania	27	..	1	7	10	7	1	1	..	6	11	8	2	..	..	33	31	2
Palermo	82	..	..	2	28	26	13	13	3	25	16	10	16	6	6	101	97	4
Sicilia	126	..	1	13	45	37	16	14	5	36	32	21	20	6	6	153	144	9
Cagliari (*Sardegna*)	20	..	..	7	7	4	1	1	1	9	5	..	4	1	..	22	22	..
Giudizi dei Tribunali	1 592	3	78	502	631	286	60	32	200	597	390	265	109	20	11	1 726	1 680	46
Giudizi dei Pretori	47	..	..	18	22	4	3	..	10	15	14	7	1	..	..	53	53	..
Regno	1 639	3	78	520	653	290	68	32	210	612	404	272	110	20	11	1 779	1 733	46

IMPUTATI GIUDICATI

Numero complessivo	classificati secondo il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento: Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Altre persone non complici in bancarotta	la specie del commercio esercitato: Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuti, pellicerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Banchieri e scontisti	Agenti di cambio e cambiavalute	Commissionari, mediatori o spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli	Appaltatori o impresari di costruzioni edilizie	Costruttori di navi o armatori	Altre industrie o non determinate
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
147	140	6	..	1	..	..	49	52	12	11	4	2	4	1	..	4	3	3	1	1
82	81	..	..	1	3	..	32	33	2	2	1	4	2	..	..	..	..	2	..	1
192	181	3	8	..	1	2	58	81	8	13	8	5	1	..	1	2	4	3	..	5
190	182	4	..	4	9	1	51	70	18	20	5	2	1	..	..	4	..	5	..	4
57	56	..	..	1	1	..	18	28	5	1	2	..	..	..	1	..	..	1	..	..
228	224	2	2	..	7	..	74	90	7	30	3	2	8	..	..	1	..	4	..	2
896	864	15	10	7	21	3	282	354	52	77	23	15	16	1	2	11	7	18	1	13
35	34	1	..	..	..	..	10	20	3	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..
20	20	..	..	..	2	..	9	6	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
65	62	1	..	2	2	4	16	24	5	6	1	3	..	..	..	3	..	1	..	..
148	143	2	..	3	1	..	70	49	10	7	3	2	3	2	..	..	..	1	..	..
77	76	1	..	..	4	..	28	25	4	3	9	..	2	..	..	1	1	..	..	..
39	38	..	..	1	1	..	15	13	2	3	1	1	..	..	..	..	..	2	..	1
12	12	..	..	..	..	..	6	2	..	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..
17	17	..	..	..	..	..	12	1	..	1	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..
146	135	5	4	2	3	..	46	65	7	7	5	1	3	1	..	6	1	1	..	..
559	537	10	4	8	13	4	212	205	33	28	24	8	8	3	1	10	2	7	..	1
39	39	..	..	..	..	..	23	14	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
130	104	..	25	1	10	..	42	31	3	10	11	1	2	13	2	..	..	3	..	2
7	7	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
103	101	2	..	..	3	..	66	10	7	1	2	1	10	..	..	2	..	1	..	..
26	26	..	..	..	..	3	14	3	1	..	1	2	2	..	..	..	..	..	..	..
305	277	2	25	1	13	3	152	58	12	11	14	4	15	13	2	2	..	4	..	2
24	24	..	..	..	3	..	6	10	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4
32	32	..	..	..	1	..	28	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
97	97	..	..	..	3	..	60	9	11	7	..	4	3	..	..	..	..	..	..	..
153	153	..	..	..	7	..	94	20	12	8	..	5	3	..	..	..	..	..	..	4
20	19	1	..	..	..	..	9	7	1	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..
880	1 799	27	39	15	54	10	717	635	110	119	60	29	43	18	5	22	9	29	1	19
53	51	1	..	1	..	..	32	9	..	6	1	3	..	..	..	1	..	..	..	1
933	**1 850**	**28**	**39**	**16**	**54**	**10**	**749**	**644**	**110**	**125**	**61**	**32**	**43**	**18**	**5**	**23**	**9**	**29**	**1**	**20**

CORTI D'APPELLO	*Segue* IMPUTATI classificati — la condizione rispetto alla libertà personale: sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	l'esito — Prosciolti: In totale	Motivo legale del proscioglimento — non farsi luogo a procedere: perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per estinzione dell'azione penale: per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altri motivi	assoluzione: per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	In complesso	alla: fino a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Genova	144	..	2	1	..	51	8	..	22	8	5	8	96	..	..
Casale	82	..	..	..	..	34	2	..	28	3	..	1	48	..	..
Torino	189	..	..	3	..	50	8	..	36	6	..	..	142	..	..
Milano	184	1	1	1	3	81	6	..	65	..	4	6	109	..	..
Brescia	57	..	..	..	..	23	3	..	16	3	1	..	34	..	..
Venezia	223	..	..	2	3	92	16	..	52	12	4	8	136	..	1
Italia settentrionale	879	1	3	7	6	331	43	..	219	32	14	23	565	..	1
Parma	35	..	..	..	..	11	2	..	5	2	2	..	24	..	..
Modena (Sezione)	20	..	..	..	..	5	..	..	4	..	1	..	15	..	..
Lucca	64	..	..	1	..	20	1	..	18	..	1	..	45	..	..
Firenze	143	..	..	..	5	34	5	..	27	..	1	1	114	..	..
Bologna	75	..	1	..	1	19	3	..	12	2	1	1	58	..	..
Ancona	37	..	1	1	..	7	3	..	2	1	..	1	32	..	..
Macerata (Sezione)	12	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	11	..	..
Perugia (Sezione)	17	..	..	..	..	10	..	..	9	1	..	..	7	..	..
Roma	146	..	..	..	..	26	15	..	6	1	..	4	120	..	..
Italia centrale	549	..	2	2	6	133	29	..	84	7	6	7	426	..	..
Aquila	38	..	1	..	..	12	1	..	10	..	1	..	27	..	..
Napoli	130	..	..	..	..	42	15	..	7	4	5	11	88	..	..
Potenza (Sezione)	7	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	6	..	..
Trani	103	..	..	..	..	24	10	..	7	4	..	3	79	..	..
Catanzaro	26	..	..	..	..	9	3	..	3	3	..	..	17	..	..
Napoletano	304	..	1	..	..	88	29	..	27	11	6	15	217	..	..
Messina	18	1	5	..	..	12	2	..	4	1	5	..	12	..	..
Catania	32	..	..	..	..	4	..	..	1	1	..	2	28	..	..
Palermo	91	..	..	1	5	21	4	..	5	5	2	5	76	..	..
Sicilia	141	1	5	1	5	37	6	..	10	7	7	7	116	..	..
Cagliari (Sardegna)	20	..	..	..	..	7	..	..	7	..	..	..	13	..	..
Giudicati dai tribunali	1 840	2	11	10	17	572	98	..	341	54	30	49	1 308	..	1
Giudicati dai pretori	53	..	..	..	..	24	9	..	6	3	3	3	29	..	..
Regno	**1 893**	**2**	**11**	**10**	**17**	**596**	**107**	..	**347**	**57**	**33**	**52**	**1 337**	..	**1**

(*a*) Figurano in questa tavola dei condannati alla reclusione perchè oltrechè pel reato di bancarotta semplice

GIUDICATI

secondo

del giudizio

Condannati alla reclusione (a)							Condannati alla detenzione							Condannati alla multa (come pena principale)	Condannati alla multa (come pena accessoria)			La durata della carcerazione preventiva per gli imputati condannati				
da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	oltre 5 a 10 anni	oltre 10 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	In totale	alla multa (come pena principale)	fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	di oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
..	..	..	..	..	..	..	17	..	79	..	..	..	96	..	..	..	..	..	.	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	3	..	44	1	..	..	48	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	..	1	..	..	2	19	3	109	9	..	..	140	..	2	2	..	..	..	..	..	..
..	3	..	3	..	..	6	4	3	91	5	..	..	103	..	..	..	..	..	1	2	..	..
..	1	..	..	..	..	1	3	..	29	1	..	..	33	..	..	..	1	..	..	..	..	..
..	..	..	1	1	..	3	24	5	96	7	1	..	133	..	..	1	..	..	..	1	1	1
..	5	..	5	1	..	12	70	11	448	23	1	..	553	..	2	3	1	..	1	3	1	1
..	..	..	..	..	..	..	3	..	18	3	..	..	24	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	3	..	10	2	..	..	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	2	1	37	4	..	..	44	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	..	1	16	4	83	9	1	..	113	..	..	..	..	..	..	1	1	2
..	..	..	1	..	..	1	6	..	45	6	..	..	57	..	..	..	..	..	..	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	7	2	19	3	1	..	32	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	2	2	7	..	..	..	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	2	..	..	..	..	2	18	6	81	10	3	..	118	..	..	1	1	..	..	..	..	..
..	2	1	2	..	..	5	57	15	307	37	5	..	421	..	..	1	1	..	..	2	1	2
..	..	..	..	..	..	..	4	2	21	..	..	..	27	..	..	..	1	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	2	3	74	8	1	..	88	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	16	..	60	3	..	..	79	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	3	..	11	3	..	..	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	25	5	172	14	1	..	217	..	..	..	1	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	12	..	..	..	12	..	..	..	..	..	..	..	.	..
..	..	..	..	..	..	..	8	2	17	1	..	..	28	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	..	..	..	..	1	13	1	50	8	3	..	75	..	..	..	..	1	..	..	3	1
..	1	..	..	..	..	1	21	3	79	9	3	..	115	..	..	..	..	1	..	..	3	1
..	..	..	..	..	..	..	4	1	7	1	..	..	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	8	1	7	1	..	18	154	29	1 013	84	10	..	1 290	..	2	4	3	1	1	5	5	4
..	..	..	..	..	..	..	23	6	..	..	..	..	29	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	**8**	**1**	**7**	**1**	..	**18**	**177**	**35**	**1 013**	**84**	**10**	..	**1 319**	..	**2**	**4**	**3**	**1**	**1**	**5**	**5**	**4**

(a) ...rono condannati per altri reati che importavano quella pena.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI ESAURITI															REATI giudicati		
	Numero complessivo	Durata dei procedimenti: dalla data del primo atto col quale fu iniziata l'azione penale alla data della sentenza							Durata dei procedimenti: dalla data dell'ordinanza di rinvio al giudizio alla data della sentenza							numero complessivo	il titolo dei quali, rispetto a quello ritenuto nell'ordinanza o sentenza di rinvio, fu	
		non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 anno a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	oltre 3 anni		conforme	difforme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Altri																		
Genova	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	3	..
Venezia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
Trani	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
REGNO	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	1	2	..	..	..	..	4	1
Riepi																		
Bancarotta fraudolenta	183	..	8	32	87	41	11	4	30	75	37	29	11	1	..	226	211	15
Bancarotta semplice	1 639	3	78	520	653	290	63	32	210	612	404	272	110	20	11	1 779	1 733	46
Malversazioni del curatore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Negligenza del curatore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri reati	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	1	2	..	..	..	5	4	1
TOTALE	1 825	3	86	552	741	331	76	36	240	687	442	303	121	21	11	2 010	1 948	62

IMPUTATI GIUDICATI																				
	classificati secondo																			
	il modo in cui esercitavano il commercio o il loro rapporto col fallimento				la specie del commercio															
Numero complessivo	Proprietari di una ditta	Institori	Amministratori o direttori di Società	Altre persone non complici in bancarotta	Agricoltori e commercianti all'ingrosso di bestiame, di derrate ed altri prodotti dell'industria agraria	Filatori e tessitori	Sarti, cappellai, calzolai, cuoiai, guantai, negozianti di tessuli, pellicerie, ecc.	Fornai, vinai, trattori, droghieri, pastai, mugnai, pasticcieri ed altri commercianti in bevande e generi alimentari	Falegnami, ebanisti, tappezzieri, negozianti di mobili, tappeti, maioliche, vetrami, ecc.	Fabbri, fonditori e negozianti di ferramenta, macchine, pesi e misure, calderai, ecc.	Tipografi, fotografi, litografi e cartolai	Fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, profumerie, saponi, farmacisti, ecc.	Orefici, gioiellieri, argentieri, corallai, ecc.	Costruttori di navi e armatori	Agenti di cambio e cambiavalute	Banchieri e scontisti	Commissionari, mediatori o spedizionieri	Appaltatori, impresari di tramvie, di telefoni e di pubblici spettacoli	Appaltatori e impresari di costruzioni odilizie	Altro industrie o non determinate
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
reati.																				
20	..	..	..	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20
4	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
25	**1**	..	..	**24**	..	..	**1**	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	**24**
logo.																				
266	240	9	7	10	5	..	86	97	21	8	7	2	11	..	1	4	6	7	3	8
1 933	1 850	28	39	16	54	10	749	644	110	125	61	32	43	1	5	18	23	9	29	20
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
25	1	..	..	24	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24
2 224	**2 091**	**37**	**46**	**50**	**59**	**10**	**836**	**741**	**131**	**133**	**68**	**34**	**54**	**1**	**6**	**22**	**29**	**16**	**32**	**52**

CORTI D'APPELLO	*Segue* IMPUTATI classificati — la condizione rispetto alla libertà personale: sempre a piede libero	liberati	in libertà provvisoria	latitanti	detenuti	l'esito — Prosciolti: In totale	Motivo legale del proscioglimento — non farsi luogo a procedere: perchè il fatto non costituiva reato	per cause escludenti l'imputabilità	per estin. dell'azione penale: per l'art. 839 del Cod. di comm.	per altri motivi	assoluzione: per non essere autori del reato o per non avervi preso parte	per non provata reità	In totale	alla reclusione: fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	da oltre 2 a 3 anni	da oltre 3 a 5 anni	da oltre 5 a 10 anni
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Altri																					
Genova	20	..	..	..	..	17	17	..	..	..	..	..	3	..	3	..	..	..	..	..	..
Venezia	..	..	4	..	..	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
Regno	**21**	..	**4**	..	..	**21**	**17**	..	..	..	..	**4**	**4**	..	**4**	..	..	..	..	..	..
Riepi																					
Bancarotta fraudolenta	169	2	9	57	29	44	10	1	..	1	10	22	222	..	1	1	5	18	94	93	8
Bancarotta semplice	1893	2	11	10	17	596	107	..	347	57	33	52	1337	..	..	1	..	8	1	7	1
Malversazioni del curatore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Negligenza del curatore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altri reati	21	..	4	..	..	21	17	..	..	..	..	4	4	..	4	..	..	..	..	..	..
Totale	**2083**	**4**	**24**	**67**	**46**	**661**	**134**	**1**	**347**	**58**	**43**	**78**	**1563**	..	**5**	**2**	**5**	**26**	**95**	**100**	**9**

GIUDICATI

secondo

del giudizio														la durata della carcerazione preventiva dei condannati					
Condannati																			
			alla detenzione							alla multa come pena principale	alla multa (pena aggiunta)								
da oltre 10 a 15	oltre 15 anni	In totale	fino a 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre 6 mesi a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	oltre 2 anni	In totale		fino a 100 lire	da oltre 100 a 300 lire	oltre 300 lire	non oltre 1 mese	da oltre 1 mese a 3 mesi	da oltre 3 a 6 mesi	da oltre mesi 6 a 1 anno	da oltre 1 a 2 anni	oltre 2 anni
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
reati.																			
..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
..	..	**4**	..	..	..	..	..	..	..	..	..	**1**	..	..	..	..	..	..	..
logo.																			
..	2	222	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	2	8	7	9	2	1
..	..	18	177	35	1 013	84	10	..	1 319	..	2	4	3	1	1	5	5	4	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
..	**2**	**244**	**177**	**35**	**1 013**	**84**	**10**	..	**1 319**	..	**2**	**9**	**10**	**3**	**9**	**12**	**14**	**6**	**1**

Sui lavori delle Autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni territoriali.

Relatore: **DE' NEGRI.**

Nel programma dei lavori di questa Commissione, approvato nella seduta del 16 dicembre 1899 (1) è compresa anche una relazione periodica sulla distribuzione del lavoro in materia civile e penale tra le diverse Autorità giudiziarie, in relazione alle circoscrizioni, e il Comitato permanente, nel proporre questo tema per la prima volta allo studio della Commissione, avvertiva che la « giusta « distribuzione del lavoro è una delle condizioni principali del suo « regolare compimento, ed è fattore non ultimo di un sempre mi- « gliore assetto dei servizi dell'Amministrazione della giustizia », donde la necessità di seguire, periodicamente, lo sviluppo di questo lavoro, per raccogliere gli elementi statistici che possono servire nel caso di eventuali riforme legislative.

Se però fino allora non era stato nè fatto, nè proposto, uno studio sistematico su questo argomento, non è da credere che la Commissione, per mezzo dei suoi relatori, non avesse avvertita anche prima la necessità di rivolgere su di esso la sua attenzione.

Infatti nella seduta del 10 giugno 1893 il senatore Lampertico, riferendo sull'amministrazione della giustizia civile nell'anno 1892, ricordò i voti dei Procuratori generali di Brescia, di Parma e di Torino, per la soppressione di altre Preture, oltre a quelle colpite dalla legge del 30 marzo 1890, n. 6702, e dopo aver accennato alla disuguaglianza del lavoro nelle Preture e nei Tribunali, rilevata dal Procuratore generale di Venezia, e alla necessità di una migliore circoscrizione giudiziaria, desiderata anche dal Procuratore generale di Lucca, concluse col richiamare l'attenzione del Comitato e della Direzione generale della statistica sulla urgenza di fare uno

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del dicembre 1899, pag. 11, 73 a 77 e 81.

studio intorno alla distribuzione del lavoro nelle Preture e nei Tribunali: *a*) dopo la soppressione delle Preture in seguito alla legge 30 marzo 1890; *b*) dopo l'ampliata competenza dei Conciliatori per effetto della legge 16 giugno 1892, n. 261. La Commissione approvò questo voto nella seduta dell'11 giugno 1893 (1).

Il Comitato permanente nel dare comunicazione degli studi fatti intorno a precedenti deliberazioni, rispetto al voto testè ricordato informò la Commissione che con decreto del 21 maggio 1894 era stata nominata una Commissione, presieduta dal senatore Costa, per studiare l'istituzione delle Sezioni di Pretura, e fu pertanto espresso in quella occasione il desiderio che le eventuali indagini statistiche da questa avviate, fossero comunicate alla Commissione per la statistica giudiziaria (2).

Il senatore Boccardo, nel riferire sull'amministrazione della giustizia civile nell'anno 1893, si occupò anche del lavoro giudiziario in relazione alle circoscrizioni, e presentò alcuni prospetti sugli affari trattati in materia civile dalle Preture, delle quali diede la distribuzione secondo il numero delle sentenze emesse, e propose che fosse richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli sul difficile problema di provvedere ad un migliore ordinamento della circoscrizione giudiziaria (3).

In una relazione sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità, in base alle cifre raccolte nel volume della statistica giudiziaria per l'anno 1894, il consigliere Sandrelli ricordò le « considerevoli sperequazioni » che anche dopo la legge del 1890 si riscontravano nel lavoro dei Pretori, e a dimostrazione di questo suo asserto, presentò la distribuzione delle Preture secondo il numero delle sentenze emesse (4).

Nella stessa sessione l'argomento fu toccato da un altro relatore, l'onorevole Rinaldi, il quale, rilevata la sperequazione del lavoro delle Preture e dei Tribunali, concluse dicendo di confidare che l'onorevole Costa, allora assunto all'ufficio di Ministro Guardasigilli « saprà risolvere l'importante problema, sia provvedendo

(1) *Atti della Commissione* — Sessione 1893, pag. 125.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione giugno 1894, pag. 239.

(3) *Atti della Commissione* — Sessione giugno 1894, pag. 265, 281, 293 e 294.

(4) *Atti della Commissione* — Sessione giugno 1896, pag. 78, 2ª parte.

« ad un rimaneggiamento dell'attuale circoscrizione mandamentale, « mediante la soppressione delle Preture inutili, sia ampliando la « competenza dei Pretori » e fece voti anche per una « revisione delle circoscrizioni dei Tribunali. » (1).

Nell'anno successivo, il cons. OSTERMANN, il quale riferì sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali, parte civile, accennando allo stesso argomento, riconobbe « che non era il caso, a così breve intervallo di tempo, di ripetere le stesse deliberazioni » e quindi si limitò a segnalare che le cause da cui esse erano motivate, « perdurano tuttavia ed anzi sempre maggiormente si accentuano ».

L'argomento doveva necessariamente ripresentarsi allo studio della Commissione, discutendosi, nella sessione del dicembre 1898, la relazione del cons. SANDRELLI sugli effetti delle leggi 30 marzo 1890, n. 6702 per la riduzione delle Preture, e 16 giugno 1892, numero 261, che ampliò la competenza dei Conciliatori, e la discussione che fu fatta sulla diligente e perspicua relazione del collega Sandrelli condusse a riconfermare il precedente voto, di « richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla convenienza di « addivenire ad una revisione dell'attuale circoscrizione mandamentale, con diminuzione di quelle Preture in cui il lavoro è affatto « deficiente e condizioni specialissime non ne esigano la conserva- « zione (2).

Ancora una volta il cons. OSTERMANN, riferendo sul movimento della litigiosità nel triennio 1895-97, accennò, benchè fugacemente, all'argomento, rimettendosi ai precedenti voti (3), e da ultimo l'onorevole GIANTURCO, nella relazione da lui presentata alla Commissione sui discorsi inaugurali per gli anni 1897 e 1898, in un capitolo sulle circoscrizioni giudiziarie, dimostrò quanta fosse tuttora la sproporzione del lavoro nelle Preture, ma ossequente al suo personale convincimento che i centri giudiziari debbano essere numerosi e diffusi, piuttosto che ad una effettiva riduzione delle Preture egli si mostrò favorevole alla istituzione delle Sezioni di Pretura, affidate ai Pretori meno valorosi.

(1) *Atti della Commissione.* — Sess. giugno 1896, pag. 39 e 41 2ª parte e 44 1ª parte.

(2) *Atti della Commissione.* — Sess. dicembre 1898, pag. 103-167; 16 a 26.

(3) *Atti della Commissione.* — Sessione dicembre 1899, pag. 312 e seg.; 56 a 60.

Fin qui i voti e gli studi precedenti, che, come si vede, furono quasi esclusivamente rivolti alla circoscrizione mandamentale, della quale si domandò ripetutamente la riforma. Non debbo però tralasciare di ricordare che uno studio sistematico e completo, sulla distribuzione del lavoro nelle singole circoscrizioni per ciascun ordine di magistratura, fu fatto dal senatore Costa, quale relatore dell'Ufficio centrale del Senato per il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario presentato dal ministro Tajani nella tornata del 15 giugno 1886. La nostra Commissione, alla quale nella seduta del 2 luglio 1887 (1) fu fatto omaggio di questo importante lavoro, ne deliberò l'inserzione nei suoi atti, inserzione però che non ebbe luogo, perchè la Direzione generale della statistica credette più opportuno compilare un volume speciale, unendo alle notizie statistiche raccolte dal senatore Costa le tabelle dimostrative del lavoro compiuto da tutte le magistrature dal 1880 al 1886 (2).

Come si è veduto da questo breve riassunto dei precedenti, vi fu dapprima qualche accenno alla disuguaglianza del lavoro in alcune sedi giudiziarie, fatto dai Commissari che riferivano sull'amministrazione della giustizia civile e penale, nella annuale rassegna dei discorsi inaugurali letti dai Procuratori generali presso le Corti d'appello; in seguito non mancarono voti espliciti per una riforma, più o meno larga, delle circoscrizioni giudiziarie, finchè parve al nostro Comitato permanente che l'argomento avesse tale importanza da dovere essere studiato a parte, con un'apposita relazione.

Per vicende che sarebbe un fuor d'opera qui enumerare, è questa la prima relazione che viene presentata alla Commissione, dopo l'approvazione del programma surricordato, e se questa circostanza da un lato accresce l'importanza dello studio che ho l'onore di sottoporre ai colleghi, dall'altro impone maggiori obblighi al relatore, il quale tuttavia si è accinto all'opera con fiducia, sia perchè spera che gli sia continuata la benevolenza dei colleghi, della quale ebbe in altre occasioni carissime prove, sia perchè la trattazione dell'argomento non involge l'esame di gravi questioni giuridiche od amministrative, per le quali altri relatori sarebbero stati

(1) *Atti della Commissione.* — Sessione giugno-luglio 1887, pag. 206.

(2) *Lavori delle Autorità giudiziarie in materia civile e penale*, negli anni 1880–1886 e *Appunti di legislazione e di statistica comparata sull'ordinamento giudiziario* — Roma, tip. Eredi Botta, 1888.

più di lui indicati. Infatti tutta la relazione deve restringersi alla esposizione ordinata e sistematica del materiale statistico, poichè l'eccesso o la deficienza del lavoro in questa o quella sede giudiziaria non possono essere meglio dimostrati che dalle cifre.

Le tabelle, sia analitiche stampate in allegato, sia riassuntive nel testo della relazione, costituiscono più che l'ossatura di questa, e basteranno pochi cenni di commento e di transizione da un paragrafo all'altro per completare lo studio. Se la statistica è il linguaggio delle cifre, mai come per questa relazione potrà dirsi che le cifre hanno veramente la parola.

Prima di accingermi alla presentazione delle tabelle che sono state raccolte per lo studio dell'argomento, sento l'obbligo di giustificare il ritardo nel sodisfare all'impegno assunto di riferire su questo tema, la cui trattazione era stata posta all'ordine del giorno della precedente sessione. Le sempre numerose e gravi occupazioni del mio ufficio erano allora notevolmente accresciute per i lavori del IV censimento, ai quali dovevo dedicare le maggiori cure, e non mi fu possibile, con mio vivo rincrescimento, di predisporre in quel tempo gli elementi che avrebbero dovuto servire di base alla relazione. Ma si aggiunse anche una circostanza, che mi indusse a chiedere all'on. Presidente della Commissione una proroga, e cioè la presentazione del progetto di legge sulla riforma giudiziaria. Se le vicende parlamentari non avessero impedito l'avanzare degli studi sul progetto presentato dal Guardasigilli, on. Cocco-Ortu, si aveva ragione di sperare che nell'anno 1903 la vagheggiata riforma avesse attuazione, e da quell'anno, o dal successivo, iniziandosi un nuovo ordinamento, sarebbe stato conveniente poterne studiare gli effetti nella ripercussione da esso esercitata sul lavoro giudiziario, col confronto delle notizie statistiche del vecchio e del nuovo periodo; donde l'opportunità che la relazione, a me affidata, tenesse conto anche dei dati dell'anno 1902, che allora non era nemmeno compiuto.

Se per la crise parlamentare questi pronostici non si sono poi avverati, non dobbiamo, per quanto si riferisce a questa relazione, rammaricarcene, perchè il ritardo è compensato, in certo modo, dalle notizie più fresche che ho l'onore di presentarvi, le quali si basano sui dati del periodo quinquennale 1898-1902.

***

Il compito mio è dunque quello di presentarvi in tanti quadri l'opera delle Autorità giudiziarie, per vedere se vi sia una giusta distribuzione di tutto il lavoro nelle singole sedi o se si avvertano qua deficienze, là esuberanze, le une e le altre ugualmente pregiudicevoli, benchè per diversi rispetti, alla buona amministrazione della giustizia

Ma non debbo tacere che nel pensare al modo di tracciare le linee generali del mio studio, mi si sono affacciati due dubbi i quali mi resero alquanto perplesso circa i risultati pratici che se ne sarebbero potuti ricavare. Uno di questi dubbi riguardava la possibilità di ridurre l'opera complessa e varia delle Autorità giudiziarie, ad un'unica espressione numerica, così da consentire i confronti da luogo a luogo, da magistratura a magistratura, alle condizioni alle quali i canoni statistici sottopongono questi confronti, cioè col massimo rispetto delle regole sulla perfetta omogeneità dei dati; l'altro, al primo subordinato, concerneva la scelta dell'indice più adatto a rappresentare la quantità del lavoro giudiziario, posto che fossero vari gli indici del medesimo e irriducibili sotto un'unica espressione.

Alla prima questione è facile dare la risposta. Basta pensare alla congerie di affari che sono trattati nelle aule giudiziarie, gli uni di natura civile o commerciale, gli altri di natura penale, taluni che involgono una vera e propria funzione giurisdizionale, alcuni altri di carattere meramente amministrativo; parecchi opera personale del giudice, non pochi lavoro preponderante del cancelliere, per convincersi che sarebbe una follìa statistica numerare, se possibile, ciascuno di questi atti, formarne il totale e dare la somma come l'esponente più esatto del lavoro di una magistratura. Le sentenze civili e penali si dovrebbero riunire coi vari atti istruttori, questi e quelle coi decreti, colle ordinanze, cogli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione, di intervento a riunioni o a consessi, di vigilanza su pubblici servizi, e ne risulterebbe una babele statistica, priva di qualsiasi significazione. Dobbiamo dunque assolutamente rinunciare all'idea di esprimere con una sola quantità la somma del lavoro che grava sulle singole Autorità giudiziarie.

E allora sorge spontaneo l'altro quesito, quale cioè dei vari ele-

menti di questo lavoro ne rappresenti meglio, nei confronti tra le diverse sedi giudiziarie, l'importanza e l'entità.

Come è noto, nelle materie civili vi sono le *cause* e le *sentenze*, delle prime la statistica indica le sopravvenute in un anno e le decise, delle seconde distingue le interlocutorie dalle definitive; in materia penale quattro elementi possono contendersi il primato nel rappresentare la funzione punitiva, il *procedimento*, l'*imputato*, il *reato* e la *sentenza*, e, come per le materie civili, i primi tre di questi elementi si possono considerare nel momento in cui cominciano a muovere il meccanismo giudiziario, e nell'atto in cui questo si arresta per compiuto corso. La scelta però dell'elemento tipico è subordinata agli scopi dell'inchiesta statistica, e perciò chi voglia studiare il movimento della *litigiosità*, dovrà prendere in esame le cause sopravvenute, non quelle decise, non le sentenze, perchè il così detto *spirito di litigiosità* si afferma colla introduzione della causa, qualunque possa esserne poi il corso lungo o breve, vincolato all'opera solerte o fiacca dei patrocinatori e dei magistrati.

Per uno studio sulla *delinquenza*, invece, bisogna abbandonare i processi, gli imputati e i reati che pervengono alla cognizione dell'Autorità giudiziaria in ogni anno, e devesi fermare l'attenzione sull'uno o sull'altro di questi elementi, dopochè il magistrato vi abbia impresso il suggello dell'opera sua, e fra tutti meglio risponde alle esigenze degli studi penali e sociologici il dato *imputato*, che è una entità certa e materiale e non formale, come quella degli altri due.

Ma quando, ed è il caso nostro, non si deve entrare nè nell'uno, nè nell'altro di questi campi (riservati ad apposite relazioni sul movimento della litigiosità e sul movimento della delinquenza) e soltanto dagli elementi che formano la materia di tali relazioni, si vuol ricavare il dato che meglio rappresenti il grado di operosità del magistrato, non pare debba essere dubbia la scelta, perchè la *sentenza* presenta i migliori requisiti.

Essa è l'atto giudiziario per eccellenza, ed è nella coscienza popolare che i giudici debbano dare sentenze, cosicchè può dirsi che l'azione del magistrato, eccitata o dalla lite o dal reato, ove non giunga all'atto terminale della sentenza, par quasi incompiuta, e perciò imperfetta. E come nel campo civile le parti dovrebbero

ricorrere al giudice sol quando non abbiano potuto altrimenti conciliare le loro pretese, per domandare a lui un responso che decida la controversia, e se, adito il giudice, troncano, prima del giudizio, la lite, o l'una o l'altra delle parti deve segnare a suo carico un parziale insuccesso per soccombenza alle spese, così nel campo penale l'arresto dell'azione giudiziaria, prima che il giudice abbia sentenziato, è spesso sintomo di un insuccesso giudiziario.

Forse troppo ora si dimentica questa funzione precipua della magistratura che risiede nel giudicare, e quindi nel sentenziare, affidandole uffici e missioni non sempre consentanei agli alti suoi compiti. Se non è possibile in Italia il caso che un giudice debba dire come il Séguier al suo re: « La Cour rend des arrêts et non pas des services », nel senso che il magistrato francese voleva attribuire alle sue fiere parole, molti giudici italiani però potrebbero domandarsi perchè parecchie delle loro funzioni, e, diciamo pure, dei servizi — nel significato migliore — che sono ad essi richiesti, siano così lontani dall'indole e dalla natura della loro nobilissima missione.

Io fermerò dunque la vostra attenzione particolarmente sulle *sentenze*, ma senza trascurare gli altri atti, che, insieme a quelle, formano il complesso lavoro giudiziario. So bene che anche questo dato è imperfetto e che da solo non può rappresentare compiutamente la misura della attività giudiziaria.

La statistica conta per unità le sentenze e dà uguale valore così a quella che è il risultato dell'esame di voluminosi documenti processuali, di ponderosi atti istruttorii, di lungo studio su gravi questioni di diritto, come all'altra che decide materia di facile soluzione o per la evidenza delle prove o per l'oggetto di poco momento.

Essa ha segnato nel suo conto annuale, con una *unità,* così la sentenza della Corte d'assise di Bologna nel processo Palizzolo, che chiuse una prima serie di udienze succedutesi per un periodo di oltre 10 mesi (1), come ciascuna delle molte sentenze per contravvenzione ai regolamenti municipali, che il Pretore urbano di Roma o di Napoli legge a diecine e talora a centinaia in una sola udienza!

Ma tant'è, la statistica è la grande livellatrice dei fatti sociali;

(1) Le udienze di questo processo cominciarono il 9 settembre 1901 e terminarono il 31 luglio 1902!

essa tende ai valori medi, che costituiscono il suo contenuto più proprio, e a questi valori riduce quelli massimi o minimi dei fatti i quali sono di carattere eccezionale, e che come tali, non hanno posto adeguato nelle classificazioni statistiche, sicchè, per poter esservi compresi, occorre che siano spogliati delle loro prerogative speciali per farli rientrare nella media dei fatti normali. E in questo modo tanto le cifre delle sentenze che importano uno studio diuturno e coscienzioso del giudice, quanto quelle delle altre che spesso sono una semplice compilazione di moduli già preparati, e opera in gran parte del cancelliere, vengono ad acquistare un uguale peso statistico, aumentando queste ultime il proprio di tanto di quanto ne perdono le prime.

Ma non ho ancora completamente sgombrato il terreno dalle difficoltà di carattere pregiudiziale, e debbo toccare di un'ultima questione che infirma non più il valore intrinseco delle sentenze, ma il numero di esse, il quale può variare da anno ad anno, per semplice applicazione di criteri differenti nella interpretazione delle norme procedurali. La Commissione ha già capito che io voglio alludere alla questione delle *ordinanze* e delle *sentenze* in materia penale, della quale fu fatto cenno già altra volta in queste nostre riunioni, e che ha una speciale importanza allorchè si consideri il lavoro dei Pretori, per i quali, non essendo ben definiti gli stadi processuali, sono più incerti, che presso qualsiasi altra magistratura, i criteri di applicazione dell'una o dell'altra forma di atto.

Come è notorio, l'ordinanza sostituisce la sentenza, quale atto definitivo di un processo, in tutti quei casi in cui venga a mancare la funzione propria del giudice, che è quella di valutare le prove a carico dell'imputato, per stabilirne il grado di responsabilità. E quindi mentre l'ordinanza è l'atto proprio del magistrato inquirente, il quale debba prosciogliere definitivamente l'imputato (a prescindere dal caso delle Sezioni di accusa, che essendo considerate dal Codice di rito come magistratura inquirente con funzioni giudicanti, debbono sempre pronunziare sentenze) può essere anche atto del giudice, allorchè questo è già stato investito della cognizione del processo, e per fatti che escludono la possibilità di qualsiasi esame sulla responsabilità, i quali intervengono prima che il giudizio sia aperto colla citazione dell'imputato, devesi prosciogliere l'imputato medesimo, come ad esempio per la morte, per la remis-

sione dalla querela, per l'oblazione, per l'amnistia, e in genere per motivi di estinzione dell'azione penale.

Vi è poi il caso speciale dell'ordinanza del Presidente della Corte di assise in conformità dell'articolo 512 del Codice di procedura penale, allorchè l'accusato viene prosciolto perchè i giurati hanno risposto negativamente al quesito sulla sua colpevolezza, caso che conferma, del resto, i criteri distintivi dianzi accennati.

Da ciò la necessità che in uno studio sulla quantità del lavoro compiuto dalle magistrature giudicanti, non si trascurino anche queste *ordinanze*, le quali essendo l'atto definitivo di un processo, hanno statisticamente lo stesso valore delle sentenze di cui tengono luogo, e nei prospetti statistici, che tra breve esamineremo, fra le sentenze sono comprese anche le dette ordinanze, del resto poche di numero, che integrano però il dato sul quale fonderemo le nostre osservazioni.

E rimettendo al punto in cui esamineremo le notizie statistiche sul lavoro dei Pretori, il trattare più diffusamente dell'applicazione incerta e variabile che essi fanno dei criteri distintivi delle ordinanze dalle sentenze, passo ora all'esame delle cifre. Per la natura stessa delle cose questo esame non può essere che un'arida rassegna dei dati statistici raccolti nei prospetti che sono allegati a questa relazione e debbo invocare quindi la indulgenza dei colleghi nell'atto in cui li invito a scorrere con me le tabelle, assicurandoli che sarà breve, il più che possibile, questa parte del mio studio, che pur dovrebbe essere la principale, convinto come sono e come già dissi, che le cifre non abbiano bisogno di lunghi commenti e l'esposizione ordinata di esse costituisca di per sè il contenuto essenziale del lavoro.

***

Ho premesso alle tabelle un quadro dove, per distretti di Corte d'appello e per compartimenti, si riassumono le notizie sulla superficie e la popolazione complessiva dei distretti medesimi, e vi sono esposte la media superficie e la media popolazione di ciascuna magistratura, cioè degli 8472 Uffici di conciliazione, delle 1459 Preture, dei 162 Tribunali, delle 24 Corti di appello, comprese le Sezioni staccate, dei 79 Circoli di Corti di assise, e delle 5 Corti di cassazione.

Prospetto N. **1.**

MAGISTRATURE. — *Numero, superficie*

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte d'appello	Superficie — kmq.	Popolazione censita al 10 febbraio 1901 — abitanti	Uffici di conciliazione			Preture		
			Num.	Per ogni ufficio		Num.	Per ogni Pretura	
				kmq.	abitanti		kmq.	abitanti
Liguria — Genova	7 038	1 277 949	344	20	3 715	59	179	21 660
Casale	7 822	1 199 838	508	15	2 362	70	112	17 141
Torino	24 279	2 581 748	1 153	21	2 239	147	165	17 563
Piemonte	32 101	3 781 586	1 661	19	2 276	217	148	17 427
Milano	9 818	2 305 564	950	10	2 427	60	164	38 426
Brescia	11 533	1 654 233	790	15	2 094	61	189	27 119
Lombardia	21 351	3 959 797	1 740	12	2 276	121	176	32 726
Veneto — Venezia	24 547	3 192 678	796	31	4 011	92	267	34 714
Parma	5 709	554 185	98	58	5 655	27	211	20 525
Modena	4 888	604 683	91	54	6 645	25	196	24 187
Bologna	10 104	1 318 822	141	72	9 353	42	241	31 401
Emilia	20 701	2 477 690	330	63	7 508	94	220	26 358
Lucca	4 865	771 971	79	62	9 772	29	168	26 620
Firenze	17 479	1 592 581	180	97	8 848	62	282	25 687
Toscana	22 344	2 364 552	259	86	9 130	91	246	25 984
Ancona	4 833	567 429	126	38	4 503	24	201	23 643
Macerata	4 879	521 334	126	39	4 138	25	195	20 853
Perugia	9 709	675 352	158	61	4 274	29	335	23 288
Marche ed Umbria	19 421	1 764 115	410	47	4 302	78	249	22 617
Lazio — Roma	12 081	1 142 526	232	52	4 925	54	224	21 158
Abruzzi — Aquila	12 148	1 136 159	324	37	3 506	71	171	16 002
Campania e Molise — Napoli	20 676	3 610 271	783	26	4 611	193	107	18 706
Basilicata — Potenza	9 962	491 558	126	79	3 901	42	237	11 703
Puglie — Trani	19 109	1 964 180	257	74	7 643	98	195	20 043
Calabrie — Catanzaro	15 075	1 439 329	432	35	3 332	99	152	14 539
Messina	3 226	550 895	107	30	5 149	26	124	21 188
Catania	8 701	1 137 394	111	78	10 247	50	174	22 748
Palermo	13 812	1 879 835	193	72	9 740	85	162	22 116
Sicilia	25 739	3 568 124	411	63	8 682	161	160	22 162
Sardegna — Cagliari	24 109	795 793	367	65	2 168	79	305	10 073
REGNO	**286 682**	**32 966 307**	**8 472**	**34**	**3 891**	**1 549**	**185**	**21 282**

e popolazione medie di ciascuna.

Magistrature											
Tribunali civili e penali			Corti d'appello			Circoli di Corti d'asssise			Corti di Cassazione		
Numero	Per ogni Tribunale		Num.	Per ogni Corte d'appello		Num.	Per ogni Circolo		Numero	Superficie	Popolazione
	kmq.	abitanti		kmq.	abitanti		kmq.	abitanti		— kmq.	— abitanti
10	704	127 795	1	7 038	1 277 949	5	1 408	255 590			
9	869	133 315	1	7 822	1 199 838	3	2 607	399 946			
15	1 618	172 117	1	24 279	2 581 748	4	6 070	645 437	1	71 087	10 178 200
24	1 338	157 566	2	16 050	1 890 793	7	4 586	540 227			
9	1 091	256 174	1	9 818	2 305 564	4	2 454	576 391			
9	1 281	183 804	1	11 533	1 654 233	4	2 883	413 558			
18	1 186	219 989	2	10 675	1 979 898	8	2 669	494 975			
14	1 753	228 048	1	24 547	3 192 678	8	3 068	399 085			
3	1 903	184 728	1	5 709	554 185	2	2 854	277 092			
3	1 629	201 561	1	4 888	604 683	2	2 444	302 341			
4	2 526	329 705	1	10 104	1 318 822	4	2 526	329 705			
10	2 070	247 769	3	6 900	825 897	8	2 588	309 712			
5	973	154 394	1	4 865	771 971	3	1 622	257 324			
8	2 185	199 073	1	17 479	1 592 581	4	4 370	398 145		46 891	5 557 330
13	1 719	181 888	2	11 172	1 182 276	7	3 192	337 793			
3	1 611	189 143	1	4 833	567 429	2	2 416	283 714			
4	1 220	130 333	1	4 879	521 334	2	2 440	260 667			
4	2 427	168 838	1	9 709	675 352	2	4 854	337 676			
11	1 766	160 374	3	6 474	588 038	6	3 237	294 019			
5	2 416	228 505	1	12 081	1 142 526	3	4 027	380 842	1	77 863	6 157 415
6	2 028	189 360	1	12 148	1 136 159	4	3 037	284 040			
13	1 590	277 713	1	20 676	3 610 271	7	2 954	515 753	1	64 822	7 505 338
4	2 490	122 889	1	9 962	491 558	1	9 962	491 558			
5	3 822	392 836	1	19 109	1 964 180	3	6 370	654 727			
9	1 675	159 925	1	15 075	1 439 329	3	5 025	479 776			
3	1 075	183 632	1	3 226	550 895	1	3 226	550 895			
5	1 740	227 479	1	8 701	1 137 394	2	4 350	568 697			
6	2 302	313 306	1	13 812	1 879 835	4	3 453	469 959	1	25 739	3 568 124
14	1 838	254 866	3	8 580	1 189 375	7	3 677	509 732			
6	4 018	132 632	1	24 109	795 793	2	12 054	397 896		Per ogni Corte di cassazione	
162	**1 770**	**203 496**	**24**	**11 945**	**1 373 596**	**79**	**3 629**	**417 295**	**5**	**57 336**	**6 593 261**

Serve questo prospetto di base alle considerazioni che avremo occasione di fare in seguito, rilevandosi da esso l'importanza media delle varie magistrature, per estensione territoriale e per numero di abitanti, così per il Regno, come per i compartimenti e i distretti di Corte d'appello.

Per gli Uffici di conciliazione rilevo che gli 8472 esistenti nell'anno mediano del periodo considerato, si ripartiscono la superficie del Regno in modo che ognuno, in media, estende là sua giurisdizione su un territorio di 34 kq., con 3891 abitanti.

La densità maggiore riscontrasi naturalmente in quei compartimenti dove i Comuni sono più piccoli, e quindi più numerosi e così va innanzi a tutti la Lombardia, con un ufficio per ogni 12 kq. e specialmente il distretto di Milano che ne novera uno per ogni 10. Segue il distretto di Casale (1 ufficio ogni 15 kq.) e tutto il Piemonte con 1 Conciliatore per ogni 19 kq.; indi la Liguria che ne ha uno per ogni 20.

Nell'Italia centrale (compresa l'Emilia), meridionale e insulare gli Uffici di conciliazione sono più rari, ad eccezione della Campania (1 ogni 26 kq.) e delle Calabrie (1 ogni 35 kq.), e la maggiore scarsità si nota nella Toscana che ha un ufficio per ogni 86 kq. e particolarmente il distretto di Firenze dove se ne trova 1 per ogni 97 kq.

Anche la media popolazione di 3891 abitanti è il risultato di variazioni molto sensibili nella popolazione degli Uffici dei vari compartimenti, perchè mentre il distretto di Catania presenta una popolazione media per ufficio di 10,247 ab.; quella di Palermo di 9740; di Bologna di 9353; la Toscana di 9130; (la Corte di Lucca di 9772 e quella di Firenze di 8848) e quella di Trani di 7643, si scende a un minimo di 2094 nella Corte di Brescia; di 2276 in ciascuno dei compartimenti del Piemonte e della Lombardia e di 2168 nell'isola di Sardegna.

In conclusione, sotto il rapporto della estensione territoriale e della popolazione l'Italia centrale e la maggior parte delle provincie meridionali sono le meno dotate di Uffici di conciliazione.

Se guardiamo alle analoghe cifre per le Preture, si osserva subito una maggiore uniformità poichè, per rapporto alla superficie, ben otto compartimenti su 15 non si discostano che di unità dalla superficie media del Regno che è di 185 kq. e uno solo, la Sardegna (con 305), tocca il massimo, negli altri distretti riscontrandosi una media fra 200 e 260.

La popolazione media di ogni Pretura, nel complesso del Regno, è di 21,282 abitanti, con un minimo di 10,073 in Sardegna e un massimo di 34,714 nel Veneto, e, se si guarda ai distretti di Corte di appello, di 38,426 nel distretto di Milano; ma in ben 17 distretti su 24, la popolazione varia tra 16,000 e 26,000, tra due estremi cioè di poco e ugualmente distanti dalla media surriferita. Il distretto di Potenza raggiunge appena 11,703 abitanti, ma è noto che quella regione va spopolandosi a causa dell'emigrazione, aumentata, in questi ultimi anni, in modo allarmante.

Quanto alle circoscrizioni circondariali si notano sbalzi rilevanti da un distretto o da un compartimento all'altro. In media vi è un Tribunale ogni 1770 kq., ma anche a questo riguardo la Sardegna apparisce più povera delle altre regioni con un Tribunale per ogni 4018 kq:, seguìta a breve distanza dalle Puglie che ne posseggono uno per 3822 kq. È la più ricca, invece, la Liguria che coi suoi 10 Tribunali viene a contarne uno per ogni 704 kq. e fra i distretti meglio provvisti vi sono quello di Casale, i cui Tribunali hanno in media un'area di 869 kq. e quello di Lucca, che ripartisce i suoi 4865 kq. nei 5 Tribunali, con una media di 973 kq. per ciascuno. A questo proposito va segnalata la grande differenza fra i due distretti di Lucca e di Firenze rispetto alla estensione di tutte le magistrature, perchè mentre il primo conta un Ufficio di conciliazione, una Pretura, un Tribunale, la Corte di assise e la Corte di appello rispettivamente per ogni 62, 168, 973, 1622, 4865 kq., quello di Firenze conta una delle dette magistrature per ogni 97, 282, 2185, 4370, 17,479 kq., differenze tanto sensibili, e a svantaggio di quest'ultimo distretto, che debbono certamente trovare la loro spiegazione nei vecchi ordinamenti dei cessati governi.

Le sproporzioni territoriali vengono però in parte corrette dal numero degli abitanti che appartengono in media a ciascun Tribunale dei singoli distretti, perchè la media complessiva di 203,496 abitanti è superata notevolmente in tre soli distretti, quelli di Trani (392,836), di Bologna (329,705) e di Palermo (313,306) e in tutti gli altri di poco supera o rimane al disotto da essa, riscontrandosi il minimo a Potenza (122,889 kq.) che, anche per le circoscrizioni mandamentali, ha, come vedemmo, una popolazione minima.

Le Corti di appello, per cause ben note storiche e politiche, sono distribuite nel territorio del Regno ancor più inegualmente delle minori circoscrizioni, e laddove, nell'insieme si ha una superficie media di 11,945 kq., per ogni Corte, quella di Venezia arriva a 24,547, che è la massima estensione, e quella di Messina a soli 3226 kq. Attorno al massimo di Venezia, e molto vicine ad esso, sono le Corti di Torino (24,279) e di Cagliari (24,109), come pure prossimi al minimo della Corte di Messina sono i distretti di Ancona (4833), di Lucca (4865), e le sezioni di Macerata (4879) e di Modena (4888).

Queste differenze si accentuano ancor più se si considera la popolazione dei singoli distretti, perchè la media di 1,373,596 abitanti per le 24 Corti è la risultante di numeri che dai 3,610,271 di abitanti del distretto di Napoli scendono a 521,334 nella sezione di Macerata e, se non si vogliono considerare le sezioni staccate, a 550,895 nel distretto di Messina.

I circoli di Corti di assise, che si incardinano sulle Corti di appello, risentono essi pure delle disuguaglianze avvertite per queste, benchè gli effetti ne siano attenuati dalla istituzione delle Corti straordinarie e dalle eventuali convocazioni delle une e delle altre fuori della loro sede abituale (1).

(1) Alle 79 Corti ordinarie sedi di circolo, sono da aggiungere 31 Corti straordinarie, esistenti nel periodo di tempo considerato. Peraltro non tutte queste 31 Corti furono effettivamente convocate nel quinquennio 1898-1902, come si rileverà più innanzi quando esamineremo il lavoro di questa magistratura.

I 79 circoli di Corte d'assise occupano ciascuno in media un territorio di 3629 kq. Quelli che hanno una maggiore estensione territoriale sono i due della Sardegna che raggiungono i 12,054 kq.; il circolo di Potenza che ne ha 9962, i circoli del distretto delle Puglie, con un'area di 6370 kq., e della Corte di Torino con 6070. Più numerose sono le Corti di assise nella Liguria, avendosi ivi un minimo di superficie media di 1408 kq., nel distretto di Lucca, dove le tre Corti di assise hanno ciascuna una estensione media di 1622 kq. e nei distretti di Ancona, di Macerata, di Modena e di Milano nei quali ciascun circolo ha rispettivamente la superficie media di 2416, 2440, 2444 e 2454 kmq. ».

Rispetto alla popolazione, i 79 circoli di Corte di assise presentano una media di 417,295 abitanti, con un massimo di 654,727 per ciascuno dei 3 circoli del distretto di Trani e un minimo di 255,590 per i 5 di Genova.

In generale può dirsi che i circoli dell'Italia meridionale sono i più popolosi; che quelli dell'Italia centrale, compresi i distretti del Lazio e degli Abruzzi, sono meno densi di abitanti, e che nell'Italia settentrionale si trovano circoli con cifre di popolazione massime e minime.

Vengono, infine, le 5 Corti di cassazione che presentano una superficie media di 57,336 kq. e una popolazione di 6,593,261 abitanti, mentre poi singolarmente considerate, esse si raggruppano per ordine decrescente in rapporto alla superficie così: Roma (77,863 kq.), Torino (71,087), Napoli (64,822), Firenze (46,891) e Palermo (25,739) e in rapporto alla popolazione in quest'altro modo: Torino (10,178,200), Napoli (7,505,338), Roma (6,157,415), Firenze (5,557,330), e Palermo (3,568,124).

Mi astengo dal trarre fin da ora conclusioni da quanto sono venuto esponendo circa le superficie e le popolazioni medie delle diverse magistrature. Un terzo elemento, e il più importante, dobbiamo ora esaminare, il lavoro giudiziario, che se è strettamente unito ai primi due elementi da vincoli di diretta dipendenza, può esercitare a sua volta una influenza su di essi o come correttivo

delle sperequazioni riscontrate, o in senso di aggravio delle medesime. Non pare però azzardata una osservazione di indole generale, ed è che il quadro, che ho illustrato, rende manifesto, che rispetto ai due elementi costitutivi, territorio e popolazione, sarebbe opportuna una riforma delle circoscrizioni, se non vi ostino considerazioni di lavoro o di altro ordine, per togliere le stridenti disuguaglianze da regione a regione che abbiamo insieme rilevate. Si vedrà poi se le successive indagini ci obbligheranno ad abbandonare questo voto, o ci confermeranno in esso.

***

All'imo della scala giudiziaria, se pure per la speciale natura di questa magistratura, non si voglia considerare al di fuori dell'edificio e quasi piano di accesso agli altri superiori ordini, troviamo i *Conciliatori.*

Come tutti sanno il numero di essi è variabile, la legge prescrivendo soltanto che ve ne sia uno per ogni Comune, con facoltà di istituirne anche più in uno stesso Comune, se le esigenze del lavoro lo richiedano.

In fatti di fronte a 8262 Comuni vi erano nell'anno mediano del periodo considerato 8472 giudici Conciliatori, e quindi 210 di essi erano distribuiti in più in quei Comuni dove vi è maggior lavoro.

L'opera complessiva di questi giudici onorari, che hanno cognizione delle sole materie civili e dovrebbero avere come funzione precipua la conciliazione, tantochè da essa prendono il nome, mentre oramai spiegano la loro maggiore attività nella risoluzione delle controversie che, non eccedendo il valore di lire 100, sono di loro competenza, è rappresentata dal numero enorme di 2,104,320 affari trattati in media all'anno.

Questo numero, come risulta dal prospetto generale qui appresso, si ripartisce così:

Conciliazioni ottenute in procedimenti non contenziosi .	69.141
Procedimenti contenzioni esauriti per rilascio di beni immobili senza opposizione del citato (legge 24 dicembre 1896, n. 147)	75.684
Procedimenti contenziosi esauriti per transazione, abbandono, ecc., prima dell'udienza	919.295
Id. id. per conciliazione	245.439
Id. id. con sentenza.	794.761

Lavoro degli uffici di conciliazione.

Prospetto N. 2.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corti d'appello	Numero medio annuo dei procedimenti esauriti nel quinquennio 1898-1902								
	In complesso	Procedimenti non contenziosi — Conciliazioni		Procedimenti contenziosi esauriti					
		Cifre effettive	In media per ogni Ufficio	per rilascio di beni immobili senza opposizione del citato	per transazione prima dell'udienza	per conciliazione all'udienza	con sentenza		
							Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre proporzionali In media per ogni Ufficio
Liguria — Genova	47 743	1 127	3	524	23 710	6 409	15 973	12.50	46
Casale	34 604	1 382	3	473	16 210	8 261	8 278	6.90	16
Torino	79 599	5 573	5	375	40 860	13 694	19 097	7.40	17
Piemonte	114 203	6 955	4	848	57 070	21 955	27 375	7.24	16
Milano	55 670	5 591	6	2 429	20 678	8 156	18 816	8.16	19
Brescia	33 268	6 644	8	1 773	11 208	8 056	5 587	3.38	7
Lombardia	88 938	12 235	7	4 202	31 886	16 212	24 403	6.16	14
Veneto — Venezia	110 636	10 961	14	4 633	44 261	24 248	26 533	8.31	33
Parma	10 344	462	5	617	4 456	2 238	2 571	4.64	26
Modena	13 215	2 424	26	1 610	4 992	2 412	1 777	2.94	18
Bologna	33 927	1 553	11	5 659	15 897	4 388	6 430	4.88	46
Emilia	57 486	4 439	13	7 886	25 345	9 038	10 778	4.35	33
Lucca	28 713	323	4	681	13 413	2 711	11 585	15.01	147
Firenze	49 059	1 380	8	10 744	20 529	5 234	11 172	7.02	62
Toscana	77 772	1 703	7	11 425	33 942	7 945	22 757	9.62	88
Ancona	18 348	298	2	1 259	8 862	2 939	4 990	8.79	39
Macerata	24 137	402	4	944	13 160	3 077	6 554	12.57	52
Perugia	39 907	701	4	543	21 272	5 332	12 059	17.86	76
Marche ed Umbria	82 392	1 401	3	2 746	43 294	11 348	23 603	13 38	58
Lazio — Roma	110 288	2 955	13	456	43 459	9 629	53 789	47.08	232
Abruzzi — Aquila	94 444	2 002	6	1 699	38 973	8 691	43 079	37 92	133
Campania e Molise — Napoli	287 341	4 004	5	11 898	114 577	28 021	128 841	35.69	165
Basilicata — Potenza	61 877	871	7	899	28 466	4 770	26 871	54.66	213
Puglie — Trani	261 930	2 983	12	15 801	106 295	24 294	112 557	57.30	438
Calabrie — Catanzaro	151 509	2 079	5	2 204	58 652	12 961	75 613	52.53	175
Messina	57 511	823	5	363	29 038	5 816	21 471	38.97	129
Catania	108 634	5 250	47	3 978	43 379	10 470	45 557	40.05	410
Palermo	180 008	4 027	20	6 083	65 497	16 246	88 155	46.90	457
Sicilia	346 153	10 100	25	10 424	137 914	32 532	155 183	43.49	378
Sardegna — Cagliari	211 608	5 326	15	39	131 451	27 386	47 406	59.57	129
Regno	**2 104 320**	**69 141**	**8**	**75 684**	**919 295**	**245 439**	**794 761**	**24.11**	**94**

Se si forma un solo gruppo dei procedimenti contenziosi definiti da questi magistrati, si ha una somma di 2,035,179, cioè la quasi totalità del loro lavoro complessivo, appena 69,141 cause (8 in media per ogni Ufficio) rappresentando le conciliazioni da essi ottenute come pacieri, le quali, come si è detto, dovrebbero costituire la principale delle loro attribuzioni, e anche, aggiungendo a queste 69,141 cause le 245,439 conciliate all'udienza, si ha sempre un numero molto esiguo di procedimenti comprovanti l'opera di pace da essi compiuta.

Fermandoci alle sole sentenze, si osserva che esse nel numero di 794,761 rappresentano una media di 24. 11 sentenze per ogni 1000 abitanti e di 94 per ogni Ufficio.

In rapporto alla popolazione il maggior numero di sentenze si trova nella Sardegna, la quale ne conta 59. 57 ogni 1000 abitanti, seguita dalle Puglie con 57. 30, dalla Basilicata con 54. 66, dalle Calabrie con 52. 53 e in generale nell'Italia meridionale e insulare, i cui distretti di Corte d'appello offrono percentuali notevolmente superiori a quelle dei distretti delle altre regioni d'Italia, e anche a quella del Regno.

La proporzione minima di 2. 94 si nota nel distretto di Modena, e con 4. 35 nel compartimento dell'Emilia. Segue la Lombardia con 6. 16, il Piemonte con 7. 24, il Veneto con 8. 31. Tutti poi i distretti dell'Italia settentrionale e centrale hanno rapporti di oltre la metà inferiori a quello medio del Regno, poichè le cifre più alte sono date dalla sezione di Corte d'appello di Perugia con 17. 86.

Se guardiamo al lavoro che grava in media sui singoli Uffici di ciascun distretto, la Sicilia con le due Corti di Palermo (457 sentenze) e di Catania (410 sentenze) va innanzi a tutti gli altri, insieme alle Puglie, dove si hanno in media 438 sentenze per ogni Ufficio. Forte è pure il lavoro nel Lazio (232 sentenze) e nella Basilicata (213). Il minimo lavoro si riscontra nella Corte di Brescia (7 sentenze), in quelle di Casale (16), Torino (17) e Modena (18).

Se anche in questa prima soglia dell'edificio giudiziario si avvertono sproporzioni nel lavoro, apparendo assai più gravati di affari gli Uffici di conciliazione dell'Italia meridionale e insulare che non gli altri della restante Italia, tuttavia non posso, come avrei desiderato, scendere a più minuti particolari, analizzando l'opera dei singoli Uffici, poichè i dati originarii di ciascuno di essi non sempre sono

comunicati alla Direzione generale della statistica, e spesso ne vengono compilati dalle Autorità locali i riassunti per mandamenti e per circondari, nè si è sentito finora il bisogno di avere questi dati originarii, poichè non se ne fa la pubblicazione nei volumi analitici delle statistiche giudiziarie, dove vengono raggruppati per le maggiori circoscrizioni.

Ma quand'anche i dati originarì fossero stati a mia disposizione, agli scopi di questa relazione, poco profitto se ne sarebbe potuto trarre, perchè ammesso nell'ordinamento giudiziario questo primo grado di magistratura, colla funzione precipua di conciliare le liti (oggi però dalle ultime leggi alquanto alterata) non può nemmeno proporsi la questione di proporzionare il numero di questi magistrati onorari alle cause che vengono portate innanzi a loro, per sopprimerli là dove il lavoro fosse anche scarsissimo, poichè è atto provvido di governo estendere più che sia possibile questa magistratura che dovrebbe avere una funzione sociale tanto più benefica quanto più ristretto sia il centro in cui opera, e se limitazioni si debbono porre, queste non dovrebbero mai trovare giustificazione nella deficienza del lavoro, ma soltanto nelle difficoltà, purtroppo non lievi, di trovare persone adatte a coprire ufficio così importante, argomento questo non nuovo alla nostra Commissione. Io avrei potuto, al più, studiare gli effetti che sul lavoro dei Conciliatori ha portato la legge del 16 giugno 1892, n. 261, che ne ampliava la competenza per valore portandola a 100 lire, e conseguentemente estendeva il rimedio ordinario dell'appello a quelle cause da essi giudicate, eccedenti le 50 lire, ma questo punto fu trattato *ex professo* dal nostro collega Sandrelli, con una veramente magistrale relazione (1) in cui furono considerati, coll'appoggio delle cifre statistiche, tutti gli effetti, diretti e indiretti, derivati dalla predetta legge, e svolte, con la chiarezza abituale del relatore, le numerose questioni di ordinamento e di competenza, che sono tuttora vive (e talune ancor più vive oggi dopo le recenti riforme legislative), riguardanti i giudici conciliatori. Non vi è alcun motivo che io debba riprendere la parola su questo tema, perchè non dovrei che fare eco a quelle del comm. Sandrelli, le notizie degli anni posteriori

(1) *Atti della Commissione* — Sessione dicembre 1898, pag. 103 e segg.

avendo pienamente confermate le conclusioni ricavate dall'egregio collega.

E passo a esaminare l'opera dei Pretori. A mano a mano che si progredisce nella scala giudiziaria le funzioni divengono, naturalmente, più complesse. Non è soltanto la materia civile che forma oggetto dei lavori di questi primi giudici togati, ma anche la materia penale, e oltre alle funzioni strettamente giudiziarie dovremo considerare anche tutti quegli atti di impero e di giurisdizione onoraria e volontaria che si delineano appena nella magistratura comunale, e che qui cominciano ad avere contorni più precisi e rilievo più evidente.

Come per i Conciliatori, in un prospetto generale per compartimenti e per distretti di Corte d'appello, ho riassunto il lavoro contenzioso dei Pretori, mettendo in allegato le cifre di ciascuna Pretura. Non è possibile poter seguire, a scopo di comparazione i dati di 1549 magistrature, per ciascuna delle quali si analizza l'opera in materia civile e penale e nei due gradi di giurisdizione, senza smarrirsi nel pelago delle cifre, ed anzi colla certezza di non poter approdare a risultati proficui.

Per facilitare tuttavia l'esame delle cifre e stabilire l'importanza di ciascun Ufficio giudiziario, in allegato non solo trovansi le varie notizie delle singole Preture ordinate per distretti di Corte d'appello, ma in un prospetto le Preture medesime sono classificate per ordine decrescente, prendendo a base la somma delle sentenze civili e penali pronunziate nel quinquennio 1898-1902. In questo modo è possibile isolare le Preture in cui il lavoro presenta proporzioni molto rilevanti o al contrario insignificanti, dalle altre, che formano il grosso della schiera, nelle quali il lavoro ha proporzioni medie più o meno lontane dalla media generale.

Prospetto N. 3.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte di appello	Nomero medio annuo delle sentenze pronunziate			
	Civili		Penali	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Liguria — Genova	8 023	6.28	11 915	9.32
Casale	4 098	3.42	4 155	3.46
Torino	9 082	3.52	12 362	4.79
Piemonte	13 180	3.48	16 517	4.37
Milano	7 701	3.24	12 915	5.60
Brescia	2 280	1.38	8 258	4.99
Lombardia	9 981	2.52	21 173	5.35
Veneto — Venezia	7 745	2 42	18 253	5.72
Parma	1 201	2.17	2 334	4.21
Modena	993	1.64	2 367	3.91
Bologna	2 845	2.16	14 541	11.03
Emilia	5 039	2.03	19 245	7.77
Lucca	2 333	3.02	8 808	11.41
Firenze	4 078	2.56	14 971	9.40
Toscana	6 411	2.71	23 779	10.05
Ancona	1 267	2.23	3 602	6.35
Macerata	1 589	3.05	3 129	6.00
Perugia	2 381	3.53	5 863	8.68
Marche ed Umbria	5 237	2 97	12 594	7.14
Lazio — Roma	10 429	9.13	67 683	59.24
Abruzzi — Aquila	5 701	5.02	13 203	11.62
Campania e Molise — Napoli	24 757	6.86	52 439	14.52
Basilicata — Potenza	3 235	6.58	6 007	12.22
Puglie — Trani	12 285	6.25	22 191	11.30
Calabrie — Catanzaro	8 125	5.64	17 790	12.36
Messina	2 880	5.23	6 150	11.16
Catania	6 264	5.51	9 556	8.40
Palermo	11 907	6.33	17 807	9.47
Sicilia	21 051	5.90	33 513	9.39
Sardegna — Cagliari	6 289	7.90	14 311	17.98
REGNO	**147 488**	**4.47**	**350 613**	**10.64**

PRETURE.

nel quinquennio 1898-1902			Procedimenti penali definiti senza sentenza			Istruttorie penali
In complesso			prima del giudizio	al giudizio	Totale	
Cifre effettive	Cifre proporzionali					
	a 1000 abitanti	per ogni Pretura				
19 938	15.60	338	1 665	2 670	4 335	15 513
8 253	6.88	118	682	1 074	1 756	10 441
21 444	8.31	146	1 534	2 270	3 804	20 817
29 697	7.85	137	2 216	3 344	5 560	31 258
20 616	8.94	344	2 389	1 451	3 840	21 803
10 538	6.37	173	1 328	1 094	2 422	14 139
31 154	7.87	257	3 717	2 545	6 262	35 942
25 998	8.14	283	2 742	3 349	6 091	22 286
3 535	6.38	131	324	607	931	4 856
3 360	5.55	134	634	590	1 224	4 587
17 389	13.19	414	1 914	1 528	3 442	13 974
24 284	9.80	258	2 872	2 725	5 597	23 417
11 141	14 43	384	896	641	1 537	9 440
19 049	11.96	307	2 592	2 886	5 478	15 847
30 190	12.77	332	3 488	3 527	7 015	25 287
4 869	8.58	203	534	497	1 031	5 206
4 718	9.05	189	496	529	1 025	4 533
8 244	12 21	284	556	703	1 259	7 034
17 831	10.11	229	1 586	1 729	3 315	16 778
78 112	68.37	1 446	19 340	4 110	23 450	35 466
18 904	16.64	266	2 284	2 536	4 820	17 878
77 196	21.38	400	9 818	8 989	18 807	69 375
9 242	18.80	220	816	1 121	1 937	7 614
34 476	17.55	361	2 309	4 562	6 871	28 993
25 915	18.00	262	2 462	3 842	6 304	23 821
9 030	16.39	347	845	977	1 822	7 464
15 820	13.91	316	1 523	4 679	6 202	16 934
29 714	15.80	350	2 213	3 323	5 536	27 576
54 564	15.29	334	4 581	8 979	13 560	51 974
20 600	25.88	261	3 693	2 472	6 165	24 379
498 101	**15.11**	**322**	**63 589**	**56 500**	**120 089**	**429 981**

Fermandomi, per ora, all'esame del prospetto precedente, osservo che le sentenze pronunziate in primo grado nelle materie civili furono in media, ed in complesso, 147,488, che equivalgono a 4. 47 ogni 1000 abitanti e a 96 sentenze in media per ogni Pretura.

Il numero di queste sentenze risente però l'effetto di due leggi le quali hanno agito in senso diametralmente opposto.

La legge 30 marzo 1890, n. 6702, per quanto applicata senza alcun criterio razionale e contro gli intenti del legislatore, aveva per iscopo di togliere i centri mandamentali quasi assolutamente senza lavoro, per accrescerlo nei rimanenti, e infatti le cause civili iniziate, come risulta dal prospetto in nota (1), seguitarono a diminuire anche dopo il 1892 (dal quale anno ebbe effetto la soppressione delle 271 Preture colpite dalla legge suindicata) poichè il numero delle cause iniziate da parecchi anni dimostrava una tendenza costante alla diminuzione, ma in media per ogni Pretura il lavoro aumentò da 202 cause a 223.

La legge sugli Uffici di conciliazione del 16 giugno 1892, n. 261, che andò in vigore il 1° gennaio 1893, controperò a ridurre di nuovo il lavoro civile innanzi alle Preture, avendo sottratto alla cognizione del Pretore le cause di minor valore per attribuirle alla competenza dei Conciliatori.

Infatti la media per Pretura da 223 ridiscese nel biennio 1893-1895 a 156, e se si considerano le variazioni tra i due anni più vicini

(1) Ecco i risultati di tre periodi: il primo triennale (1889-1891) anteriore alle due leggi indicate, il secondo limitato a un anno (1892) soltanto, nel quale si risentono i soli effetti della legge sulle Preture; il terzo, pure triennale (1893-1895), in cui si può rilevare anche l'influenza della legge sui Conciliatori

	Cause civili introdotte
1889	372,935
1890	359,912
1891	359,926
Media annua	364,258
1892	343,527
1893	239,829
1894	239,290
1895	227,918
Media annua	235,679

a quello in cui non si poteva risentire ancora l'influenza della seconda legge, da 199 a 156.

Guardando al modo come si distribuiscano geograficamente le sentenze civili, si osservano proporzioni più alte in tutti i compartimenti e distretti dell'Italia meridionale e insulare, partendo da un massimo di 9. 13 sentenze ogni 1000 abitanti nel Lazio per arrivare a un minino di 5. 02 nel compartimento degli Abruzzi, il quale però è sempre sensibilmente superiore ai rapporti proporzionali delle altre regioni settentrionali e centrali, se si eccettua la Liguria, la quale con 8023 sentenze, raggiunge la proporzione di 6.28. Il minimo si trova nell'Emilia (2.03) e, se si considerano i distretti di Corte d'appello, in quello di Brescia, col rapporto di 1. 38.

Il lavoro in materia penale è rappresentato da un numero medio annuo di 350,613 sentenze, che danno una proporzione di 10.64 ogni 1000 abitanti e di 235 sentenze per ogni Pretura con giurisdizione penale. Il massimo numero assoluto e proporzionale, in misura eccezionalmente superiore a tutti gli altri, si trova nel Lazio che da solo ha poco meno di un quinto del totale delle sentenze (67,683 cioè 59.24 per 1000 abitanti), dovuto in massima parte al considerevole lavoro delle due Preture urbane della Capitale che insieme si collocano al primo posto nella classificazione per ordine decrescente, con oltre 50,000 sentenze in cifre tonde. Questo lavoro è costituito preponderantemente da sentenze per contravvenzioni ai regolamenti locali e generali, e per buona parte trattasi di processi, anche di data anteriore al quinquennio considerato, i quali sono portati a compimento allorquando una qualche amnistia viene provvidamente a toglierli dagli scaffali dell'archivio della Cancelleria.

Negli altri distretti i rapporti proporzionali agli abitanti non presentano anomalie, e notasi anzi un parallelismo fra le due serie di proporzioni: quella per le materie civili e quella per le materie penali. Anche per queste ultime l'Italia meridionale e insulare ha il sopravvento sulle altre regioni trovandosi, Roma eccettuata, per le une e per le altre il più alto rapporto nella Sardegna (7. 90 per le sentenze civili e 17. 98 per le sentenze penali) e, come si è visto la Liguria avanzare gli altri compartimenti settentrionali per le materie civili, così anche per le penali essa va innanzi a tutte le regioni del Nord, colla proporzione di 9. 32. Notansi tuttavia nel-

l'Italia centrale, a differenza di quanto avviene per la materia civile, gli alti rapporti di Lucca (11. 41), di Bologna (11. 03), di Firenze (9. 40), di Perugia (8. 68), i quali si accostano a quelli dell'Italia meridionale, e in generale si avvertono nei compartimenti del centro proporzioni alquanto più elevate di quelle dell'Italia superiore.

Il complesso delle sentenze civili e penali, che è di 498,101 ossia 15. 11 per 1000 abitanti e in media 322 per Pretura, rispecchia naturalmente le differenze che abbiamo ora indicate, ed io mi astengo dall'accennare ai nuovi rapporti, che ognuno può vedere nel prospetto suesposto.

La media delle sentenze civili e penali per Pretura è, come si è detto, di 322 nel Regno, ma essa varia fra un massimo di 1446 sentenze per le Preture del Lazio e un minimo di 118 per quelle del distretto di Casale. Se, anche per questo rispetto, le Preture dell'Italia settentrionale e centrale figurano fra quelle che hanno un lavoro più scarso, tuttavia alcuni distretti come quelli di Genova, di Milano, di Bologna e di Lucca hanno medie superiori a quelle del Regno, e ciò manifestamente per l'influenza delle Preture urbane le quali, come per il Lazio, determinano le più alte proporzioni che si riscontrano in quei distretti.

Qui però debbo fermarmi sulla questione, già accennata, delle ordinanze e delle sentenze, la quale può infirmare i risultati che sto esaminando. Come dissi già, tra le sentenze si dovrebbero comprendere anche quelle ordinanze che sono emesse nel periodo del giudizio, e cioè dopo la citazione dell'imputato, prima però che che sia aperta l'udienza. Ma per i Pretori questa integrazione non sempre si può fare colla dovuta esattezza, poichè l'unità del procedimento dinanzi ad essi (che non hanno a rigore funzioni proprie istruttorie, e le loro pronunzie sono regolate nel libro II del Codice di procedura sotto il capo « del giudizio » cosicchè dovrebbero sempre essere emesse all'udienza), è di ostacolo a che si seguano criteri uniformi in proposito.

La questione, che parrebbe senza importanza, la forma dell'atto non modificandone la sostanza, ne ha invece una grandissima, perchè vi si connette un interesse d'ordine finanziario. E sorge in generale allorquando dopo la presentazione di una querela e la sua conferma, si cita l'imputato all'udienza. Questi ad

evitare il processo, tenta un accomodamento colla parte lesa e, o prima del giorno fissato o nello stesso giorno in cui dovrebbe tenersi l'udienza, si presentano spesso le due parti insieme negli uffici di cancelleria l'una per fare atto di desistenza e l'altra per dichiarare l'accettazione della remissione. Il cancelliere forma verbale dei fatti innanzi a lui intervenuti, e da questo punto si possono seguire due diverse vie: o troncare il corso del procedimento con una ordinanza che dichiari l'estinzione dell'azione penale, o portare il procedimento all'udienza e, data lettura del verbale della intervenuta remissione, chiuderla con una sentenza che pronunzi l'estinzione dell'azione penale.

La ragione per cui da molti si segue la prima via è, come si disse, una ragione finanziaria, per evitare, cioè, alla parte lesa remittente il pagamento della tassa di sentenza, poichè spesso questa sarebbe di ostacolo al perdono, e in molti casi si perderebbe il beneficio della rappacificazione. Ma di fronte alle tassative disposizioni di legge, non può essere dubbia la via che si dovrebbe seguire, la quale del resto fu autorevolmente indicata anche colla sentenza a sezioni unite della Cassazione romana, in data 7 maggio 1900, che decise: « non esser lecito far questione che debbasi pro-
« ferire una sentenza tutte le volte che la parte privata, *in sede di*
« *giudizio*, rimette la querela e che su questa sentenza debbasi
« pagare la tassa », soggiungendo, « che si cade in nullità quando
« . . . . . . a causa della remissione della parte lesa, il magistrato
« di merito abbia richiesto di poter proferire un'ordinanza in
« Camera di consiglio, anzichè una vera e propria sentenza in
« pubblica udienza con la forma e nei termini del giudizio (1) ».

Posteriormente a questa sentenza la pratica fu modificata in molti mandamenti, ma non oseremmo dire in tutti, tanto più che essa lascia ancora appiglio a continuare nel vecchio sistema, poichè le norme dettate, che del resto, riguardavano giudizi di Tribunale e non di Pretori, valgono quando, come è detto nella sentenza, si è in *sede di giudizio*, ed è appunto dinanzi ai Pretori che il momento in cui comincia il giudizio non è determinabile in modo certo, oltrechè nei casi dianzi ricordati di procedimenti pre-

(1) Cass. romana, 7 maggio 1900, P. M. in causa Diomisio. Confronta anche sentenze: 1° marzo 1900, 2ª Sezione della Corte di cassazione in causa Rocchetti, e 15 febbraio 1900, idem, in causa Chiapparini.

toriali per reati di competenza propria, anche in quelli di rinvio per l'articolo 252 del Codice di procedura penale, alcuni ritenendo che l'ordinanza del Giudice istruttore segni la data dell'apertura del giudizio, altri che questo debba intendersi iniziato soltanto colla citazione dell'imputato, che è atto del Pretore e non del Giudice istruttore. Se si pensa poi alla variabilità dei criterii con cui si applicano anche altre norme ben più chiare e precise di quella che concerne le decisioni dei Pretori, e alla forza inveterata delle abitudini, giustificata, se si vuole, in questa parte, da un principio di equità che non pare condannabile, non è certo nè infondato nè irriverente il sospetto che in molti luoghi, anche dopo l'accennata sentenza, si segua l'antico metodo.

Già altra volta la Commissione ha dovuto intrattenersi su una questione analoga, cioè sulla facoltà di archiviare i processi per reati pervenuti a cognizione del Pretore e da lui ritenuti di sua competenza, facoltà che il Codice di procedura non consente, e che ciò non ostante è largamente usata, forse in omaggio a quella economia del giudizio, che è un principio a cui dovrebbero inspirarsi le leggi di rito. Ma ciò non toglie che l'esercizio di questa facoltà sia un abuso che la nostra Commissione ha già formalmente riprovato, e che io ricordo ora soltanto in appoggio alla mia asserzione che la pratica procedurale, innanzi specialmente alle Preture, è spesso diversa da quella che è tracciata dal Codice, ed è causa non lieve di incertezza anche dei risultati statistici.

A dimostrazione di ciò, nel prospetto che stiamo esaminando, ho fatto segnare a fianco delle cifre delle sentenze anche il numero dei procedimenti *terminati prima del giudizio* e di quelli *chiusi al giudizio* ma decisi con ordinanza, per dimostrare quanto poco attendibili siano i dati dell'una e dell'altra serie, considerati nei confronti tra Corte e Corte e come occorra sommarli — il che fu anche fatto nel prospetto — per avere risultati più sicuri.

Vi sono distretti dove le cifre delle due categorie si uguagliano quasi, come nei distretti di Bologna, di Modena, di Macerata, di Ancona, di Aquila e di Messina, ma ve ne sono altri in cui o prevalgono i procedimenti inviati all'archivio prima del giudizio, come a Milano, a Lucca, a Napoli, a Cagliari, o viceversa prevalgono gli altri definiti senza sentenza al giudizio, come a Genova, nei due distretti del Piemonte, nel Veneto, nelle Puglie, nelle Calabrie e

nella Sicilia; e se si guarda alle cifre, si trovano differenze come queste: Roma, la quale ne conta 19,340 dei primi e soli 4110 dei secondi, e Napoli, che non dovrebbe trovarsi in condizioni molto dissimili dalla Capitale, ne ha rispettivamente 9818 e 8989, mentre la Sicilia contro 4581 della prima serie, ne pone 8979 della seconda. Da questa esposizione appare manifesto, che la prevalenza dell'uno o dell'altro sistema non ha carattere regionale, non è cioè determinata da condizioni d'ambiente, ma dipende esclusivamente dal criterio individuale dei Pretori *pro tempore*, come lo dimostra il fatto, che in una medesima Pretura, essendosene mutato il titolare, si sono talora invertite le proporzioni dei suindicati procedimenti. Una sola conclusione, quindi, sicura, può trarsi, ed è che alle 498,101 sentenze si debbono aggiungere altri 120,089 procedimenti definiti senza sentenza, per avere un'idea compiuta del lavoro dei Pretori in materia penale, la quale aggiunta però non altera i rapporti che abbiamo più sopra esaminati.

A complemento dell'esame del lavoro giudiziario penale dei Pretori resta che io ricordi, e ne è data notizia nel prospetto, le 429,981 istruttorie da essi compiute in media nel quinquennio, o per l'articolo 75 del Codice di procedura penale o per delegazione del Giudice istruttore, delle quali un sesto gravano sul solo distretto di Napoli (69,375), che lascia a molta distanza il distretto di Roma, dove se ne ebbero soltanto 35,466, cifre queste ultime anche inferiori a quelle della Sicilia, dove raggiunsero 51,974, e della Lombardia dove furono 35,942.

E da ultimo accennerò a taluni altri provvedimenti in materia contenziosa e di volontaria ed onoraria giurisdizione, che completano il quadro multiforme e denso di cifre del lavoro di questi magistrati. Essi trattarono annualmente nel periodo considerato 239,574 affari, che si ripartiscono per specie così:

Aperture di tutele	23,789
Emancipazioni	497
Sequestri	13,111
Pignoramenti di mobili e frutti pendenti	79,394
Vendite di mobili e frutti pendenti . .	5,731
Vendite giudiziarie di immobili	11,282
Altri provvedimenti	105,770

Dato uno sguardo generale all'opera dei Pretori, gioverà vedere l'importanza comparativa dei singoli Uffici, basandosi per le considerazioni fatte nella parte generale di questa relazione, sul solo dato delle sentenze, e perciò nel prospetto che segue è data per distretti di Corte e per compartimenti la classificazione delle Preture in 11 gruppi, secondo il numero maggiore o minore delle sentenze da essi pronunziate.

Preture classificate secondo il numero delle sentenze.

Prospetto N. **4.**

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte d'appello	Preture che nel quinquennio 1898-1902 pronunziarono un numero medio annuo di sentenze civili e penali											Numero delle preture in ciascun Distretto
	non superiore a 30	fra 31 e 50	fra 51 e 100	fra 101 e 300	fra 301 e 500	fra 501 e 700	fra 701 e 1000	fra 1001 e 5000	fra 5001 e 10,000	fra 10,001 e 20,000	oltre 20.000	
Liguria — Genova	..	5	14	22	9	4	2	3	..	..	..	59
Casale	1	18	23	24	2	2	..	..	..	..	..	70
Torino	7	26	65	39	6	3	..	1	..	..	..	147
Piemonte	8	44	88	63	8	5	..	1	..	..	..	217
Milano	1	1	24	17	9	3	3	1	1	..	..	60
Brescia	..	4	16	34	5	1	1	..	..	..	..	61
Lombardia	1	5	40	51	14	4	4	1	1	..	..	121
Veneto — Venezia	..	..	14	58	10	5	2	3	..	..	..	92
Parma	1	7	9	7	2	1	..	..	..	..	..	27
Modena	..	3	11	8	3	..	..	..	..	..	..	25
Bologna	..	..	10	21	7	1	2	..	1	..	..	42
Emilia	1	10	30	36	12	2	2	..	1	..	..	94
Lucca	..	1	6	17	2	..	1	2	..	..	..	29
Firenze	1	5	14	34	2	4	1	..	1	..	..	62
Toscana	1	6	20	51	4	4	2	2	1	..	..	91
Ancona	..	..	5	15	3	1	..	..	..	..	..	24
Macerata	..	..	3	19	2	1	..	..	..	..	..	25
Perugia	..	..	4	16	4	3	2	..	..	..	..	29
Marche e Umbria	..	..	12	50	9	5	2	..	..	..	..	78
Lazio — Roma	..	..	..	28	15	3	2	4	..	..	2	54
Abruzzi — Aquila	..	..	3	48	15	3	2	..	..	..	..	71
Campania e Molise — Napoli	..	1	11	116	42	12	7	2	1	1	..	193
Basilicata — Potenza	..	..	3	31	6	2	..	..	..	..	..	42
Puglie — Trani	..	..	1	57	23	7	8	2	..	..	..	98
Calabrie — Catanzaro	..	1	5	63	25	3	1	1	..	..	..	99
Messina	..	..	..	18	6	..	..	2	..	..	..	26
Catania	..	..	2	35	6	4	2	1	..	..	..	50
Palermo	..	..	5	53	11	9	3	4	..	..	..	85
Sicilia	..	..	7	106	23	13	5	7	..	..	..	161
Sardegna — Cagliari	..	..	6	55	11	3	1	3	..	..	..	79
Regno	**11**	**72**	**254**	**835**	**226**	**75**	**40**	**29**	**4**	**1**	**2**	**1 549**

Risulta da questo prospetto che 11 Preture, tutte situate nell'Italia settentrionale, ad eccezione di una che trovasi nella centrale, hanno pronunziato un numero di sentenze inferiore a 30 e altre 72 fra 31 e 50, queste pure appartenenti quasi tutte alle regioni della Italia settentrionale, poichè 5 soltanto sono preture della Toscana e 2 dell'Italia meridionale (1 del distretto di Napoli e 1 di Catanzaro). Le Preture che pronunziarono da 51 a 100 sentenze furono 254 e 835 — il numero più alto — quelle che ne proferirono da 101 a 300. Ne emisero un numero compreso fra 301 e 500 = 226 = ; fra 501 e 700 = 75 =; fra 701 e 1000 = 40 =; fra 1001 e 5000 = 29 =; fra 5001 e 10,000 = 4 = ; fra 10,000 e 20,000 = 1 =; e 2 infine ne pronunziarono più di 20,000. Dall'elenco, allegato alla relazione, in cui le Preture sono classificate per ordine decrescente secondo il numero complessivo delle sentenze pronunziate, rilevasi il nome di ciascuna di quelle comprese nelle varie categorie, e a me qui basterà indicare quelle della prima, la cui inferiorità, rispetto alle altre, non può minimamente contraddirsi, nè vi possono essere considerazioni di altro ordine che ne giustifichino la conservazione, poichè anche il lavoro non contenzioso vi è assolutamente insignificante. Sono le seguenti: Crodo, Zavattarello, None, Isola del Giglio, Berceto, Perrero, Prazzo, Montanaro, Bricherasio, Paullo Lodigiano e Biandrate.

Dalle Preture urbane di Roma e di Napoli, così largamente operose che superarono le 10,000 sentenze, da quelle di Firenze, di Bologna, di Milano che oltrepassarono le 5000, si giunge a queste minuscole Preture, le quali però non sono le sole che abbiano perduta ogni ragione di esistere, specialmente dopo il grande incremento della viabilità e dei mezzi di comunicazione.

Infatti, salvo eccezionali condizioni climatologiche o topografiche, non mi sembra che si possa giustificare la conservazione di Preture nelle quali non si pronunciano in media dalle 80 alle 100 sentenze civili e dalle 150 alle 200 penali almeno, l'esperienza dimostrando che questo lavoro non soverchia le forze di un magistrato di ordinaria attività e di media levatura. Attualmente il nucleo più grosso è formato dalle 835 Preture che pronunziarono da 101 a 300 sentenze in complesso, onde dovrebbesi, con opportuni ritocchi della circoscrizione mandamentale, procurare che questo

nucleo venisse costituito dalle Preture che pronunziano da 301 a 500 sentenze.

*
* *

Venendo ora a dire dei Tribunali, presento un prospetto dove, a somiglianza dei precedenti, sono esposte le cifre effettive e le proporzionali agli abitanti per tutte le categorie di sentenze da essi pronunziate, così in primo grado come in appello, nelle materie civili e nelle penali, e sempre per i compartimenti in cui si divide giudiziariamente il Regno e per distretti di Corte d'appello.

Prospetto N. **5.**

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte di appello	Numero medio annuo			
	In primo grado		In grado d'appello	
	civili	penali	civili	penali
Liguria — Genova	4 780	3 029	795	853
Casale	2 083	1 243	416	440
Torino	4 088	3 957	871	859
Piemonte	6 171	5 200	1 287	1 299
Milano	3 617	4 545	614	689
Brescia	1 066	1 963	237	605
Lombardia	4 683	6 508	851	1 294
Veneto — Venezia	2 878	4 324	615	1 086
Parma	676	615	114	164
Modena	754	581	101	207
Bologna	1 939	1 810	206	543
Emilia	3 369	3 006	421	914
Lucca	1 505	1 220	135	421
Firenze	2 131	2 164	246	793
Toscana	3 636	3 384	381	1 214
Ancona	560	1 108	81	321
Macerata	655	1 018	148	394
Perugia	940	1 129	157	669
Marche ed Umbria	2 155	3 255	386	1 384
Lazio — Roma	3 166	4 473	470	2 383
Abruzzi — Aquila	1 502	2 817	498	2 063
Campania e Molise — Napoli	10 648	13 565	1 647	7 843
Basilicata — Potenza	1 079	1 323	197	793
Puglie — Trani	4 795	5 316	862	3 538
Calabrie — Catanzaro	3 187	4 294	659	3 485
Messina	1 110	1 564	290	1 220
Catania	2 660	3 395	528	1 943
Palermo	3 829	6 098	1 306	3 112
Sicilia	7 599	11 057	2 124	6 275
Sardegna — Cagliari	1 345	2 998	499	2 245
REGNO . . .	**60 993**	**74 549**	**11 692**	**36 669**

delle sentenze pronunziate nel quinquennio 1898-1902

Totale delle sentenze								Numero complessivo		
civili		penali		in primo grado		in grado d'appello				
Cifre effettive	Cifre propor-zionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre propor-zionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre propor-zionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre propor-zionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre proporzionali: a 1000 abitanti	Cifre proporzionali: per ogni Tri-bunale
5 575	4.36	3 882	3.04	7 809	6.11	1 648	1.29	9 457	7.40	945
2 499	2.08	1 683	1.40	3 326	2.77	856	0.71	4 182	3.49	465
4 959	1.92	4 816	1.87	8 045	3.12	1 730	0.67	9 775	3 79	652
7 458	1.97	6 499	1.72	11 371	3.01	2 586	0.68	13 957	3.69	582
4 231	1.84	5 234	2.27	8 162	3.54	1 303	0.57	9 465	4.11	1 052
1 303	0.78	2 568	1.55	3 029	1.83	842	0.51	3 871	2.34	430
5 534	1.40	7 802	1.97	11 191	2.83	2 145	0.54	13 336	3.37	741
3 493	1.09	5 410	1.69	7 202	2.26	1 701	0.53	8 903	2.78	636
790	1.43	779	1.41	1 291	2.33	278	0.50	1 569	2.83	523
855	1.41	788	1.30	1 335	2.21	308	0.51	1 643	2.72	548
2 145	1.63	2 353	1.78	3 749	2 84	749	0.57	4 498	3.41	1 124
3 790	1.53	3 920	1.58	6 375	2.57	1 335	0.54	7 710	3.11	771
1 640	2.12	1 641	2.13	2 725	3.53	556	0.72	3 281	4.25	656
2 377	1.49	2 957	1.86	4 295	2.70	1 039	0.65	5 334	3.35	667
4 017	1.70	4 598	1.94	7 020	2.97	1 595	0.67	8 615	3.64	663
641	1.13	1 429	2.52	1 668	2.94	402	0.71	2 070	3.65	690
803	1.54	1 412	2.71	1 673	3.21	542	1.04	2 215	4.25	554
1 097	1.62	1 798	2.66	2 069	3.06	826	1.22	2 895	4.28	724
2 541	1.44	4 639	2.62	5 410	3.07	1 770	1.00	7 180	4.07	653
3 636	3.18	6 856	6.00	7 639	6.69	2 853	2.49	10 492	9.18	2 098
2 000	1.76	4 880	4.30	4 319	3.80	2 561	2.25	6 880	6.06	1 147
12 295	3.41	21 408	5.93	24 213	6.71	9 490	2.63	33 703	9.33	2 593
1 276	2.60	2 116	4.30	2 402	4.89	990	2.01	3 392	6.90	848
5 657	2.88	8 854	4.51	10 111	5.15	4 400	2.24	14 511	7.39	2 903
3 846	2.67	7 779	5.40	7 481	5.20	4 144	2.88	11 625	8.08	1 292
1 400	2.54	2 784	5.05	2 674	4.85	1 510	2.74	4 184	7.59	1 394
3 188	2.80	5 338	4.69	6 055	5.32	2 471	2.17	8 526	7.49	1 705
5 135	2.73	9 210	4 90	9 927	5.28	4 418	2.35	14 345	7 65	2 391
9 723	2.72	17 332	4.86	18 656	5.23	8 399	2.35	27 055	7.58	1 933
1 844	2.32	5 243	6.59	4 343	5.46	2 744	3.45	7 087	8.91	1 181
72 685	**2.20**	**111 218**	**3.37**	**135 542**	**4.11**	**48 361**	**1.47**	**183 903**	**5.58**	**1 135**

Nel quinquennio 1898-1902 la media annua, pel Regno, di tutte le sentenze fu di 183,903 così ripartite:

in primo grado:

civili	60,993
penali	74,549

in grado d'appello:

civili	11,692
penali	36,669

Per non allungare di troppo questa rassegna, mi restringo all'esame del numero complessivo delle sentenze, come quello che riassume tutto il lavoro e sul quale dobbiamo basare le nostre considerazioni.

Le 183,903 sentenze sono equivalenti a una media di 1135 per ogni Tribunale e a 5. 58 per ogni 1000 abitanti, la qual proporzione non si riscontra, nemmeno con numeri prossimi ad essa, in nessun distretto o compartimento, poichè da un minimo di 2, in cifre intere, si passa a 3, a 4, a 6, a 8 e fino a 9 sentenze ogni 1000 abitanti; saltandosi appunto il numero 5, che è quello medio. Ma a parte questa curiosità statistica, osservo che la Corte di Napoli precede tutte le altre, con una proporzione di 9. 33, seguìta molto da vicino da quella di Roma, con 9. 18, da quella di Cagliari (8. 91) e da quella di Catanzaro (8. 08). Come per le minori magistrature, i Tribunali dell'Italia meridionale sono i più gravati di lavoro, sia per le materie civili, sia per le penali, tanto per le cause di primo grado, quanto per quelle di appello.

Al solito fanno eccezione, fra i Tribunali dell'Italia settentrionale, quelli del distretto di Genova, che colla proporzione di 7. 40 sentenze prendono posto tra i più attivi, anche in confronto di quelli dell'Italia meridionale. Le più basse cifre proporzionali si trovano nei Tribunali del Veneto e dell'Emilia e, in generale, in quelli del centro d'Italia, dove, come è notorio, non solo vi è scarsa litigiosità, ma anche poca delinquenza.

Il numero complessivo delle sentenze che in media all'anno fa ogni Tribunale del Regno è, come si è visto, di 1135; però i Tribunali del distretto di Trani ne pronunziano ben 2903, quelli della Campania col Molise 2593, quelli della Corte di Palermo 2391 e quelli del Lazio 2098. I Tribunali dell'Italia settentrionale e centrale si mantengono tutti al disotto della media, e vi si avvicinano soltanto quelli di Milano (1052) e di Bologna (1124), rimanendone tutti gli altri molto al disotto.

Nel seguente prospetto è data la distribuzione dei Tribunali per distretti di Corte d'appello, secondo il numero delle sentenze pronunziate, e in allegato si trova una tabella in cui i singoli Tribunali sono classificati per ordine decrescente secondo il numero complessivo delle sentenze civili e penali pronunziate.

Tribunali classificati secondo il numero delle sentenze.

Prospetto N. **6.**

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte di appello	Tribunali che nel quinquennio 1898-1902 pronunciarono un numero medio annuo di sentenze civili e penali								Numero dei Tribunali in ciascun distretto
	non superiore a 100	fra 101 e 300	fra 301 e 500	fra 501 e 700	fra 701 e 1000	fra 1001 e 5000	fra 5000 e 10,000	oltre 10,000	
Liguria — Genova	..	3	1	2	3	1	..	..	10
Casale	1	2	1	5	..	..	..	..	9
Torino	..	4	6	3	1	1	..	..	15
Piemonte	1	6	7	8	1	1	..	..	24
Milano	..	3	3	1	1	..	1	..	9
Brescia	..	5	2	..	..	2	..	..	9
Lombardia	..	8	5	1	1	2	1	..	18
Veneto — Venezia	..	2	7	..	3	2	..	..	14
Parma	..	1	..	1	1	..	..	..	3
Modena	..	1	..	1	1	..	..	..	3
Bologna	..	..	..	1	1	2	..	..	4
Emilia	..	2	..	3	3	2	..	..	10
Lucca	..	2	..	..	2	1	..	..	5
Firenze	..	2	3	1	1	1	..	..	8
Toscana	..	4	3	1	3	2	..	..	13
Ancona	..	..	2	..	..	1	..	..	3
Macerata	..	1	1	1	1	..	..	..	4
Perugia	..	1	..	1	1	1	..	..	4
Marche ed Umbria	..	2	3	2	2	2	..	..	11
Lazio — Roma	..	1	..	..	2	1	1	..	5
Abruzzi — Aquila	..	..	..	1	2	3	..	..	6
Campania e Molise — Napoli	..	..	..	3	4	5	1	..	13
Basilicata — Potenza	..	..	..	2	1	1	..	..	4
Puglie — Trani	..	..	..	..	..	5	..	..	5
Calabrie — Catanzaro	..	..	..	1	1	7	..	..	9
Messina	..	..	1	1	..	1	..	..	3
Catania	..	..	..	1	1	3	..	..	5
Palermo	..	..	..	1	..	4	1	..	6
Sicilia	..	..	1	3	1	8	1	..	14
Sardegna — Cagliari	..	..	2	1	..	3	..	..	6
Regno	**1**	**28**	**29**	**28**	**27**	**45**	**4**	..	**162**

Risulta dal prospetto che un Tribunale pronunziò meno di 100 sentenze, quello di Bobbio, il quale ne emise sole 73; e che 13, cioè quelli di Pontremoli, Portoferraio, Breno, Borgotaro, Rocca San Casciano, Castelnovo, Montepulciano, Varallo, Legnago, Bozzolo, Crema, Pavullo e Castiglione delle Stiviere ne pronunciarono da 101 a 200. Degli altri, 15 ne proferirono da 201 a 300, 29 da 301 a 500; 28 da 501 a 700; 27 da 701 a 1000; 45 da 1001 a 5000, e infine 4 toccarono un massimo superiore a 5000 sentenze e sono quelli di Milano (6031), di Palermo (6108), di Roma (7432), di Napoli (15,856).

Anche per i Tribunali, per quanto in misura meno rilevante che per le Preture, si avverte una disuguaglianza di lavoro tra sede e sede che, almeno nei casi più gravi, dovrebbe essere corretta; tanto più che per molti Tribunali, che hanno un così scarso lavoro da non giungere a 200 sentenze, anche considerazioni di superficie e di popolazione consiglierebbero la riforma delle loro circoscrizioni.

In un prospetto separato ho riunito le notizie concernenti i procedimenti spediti dagli Uffici del P. M. e le ordinanze emesse dagli Uffici di istruzione e ne emerge che il P. M. definì in media all'anno nel periodo considerato 385,099 processi, pari a 11. 68 per ogni 1000 abitanti e gli Uffici di istruzione ne spedirono 280,619, cioè 8. 51 in rapporto alla popolazione.

LAVORO DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO E DEGLI UFFICI D'ISTRUZIONE.

Prospetto N. 7.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte d'appello	Numero medio annuo dei procedimenti spediti dal P. M. nel quinquennio 1898-1902		Numero medio annuo delle ordinanze emesse dagli Uffici di istruzione nel quinquennio 1898-1902	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Liguria — Genova	14 030	10.98	9 065	7.09
Casale	7 960	6.63	5 473	4.56
Torino	17 562	6.80	12 397	4.80
Piemonte	25 522	6.75	17 870	4.73
Milano	24 875	10.19	11 746	5.09
Brescia	13 243	8.01	8 234	4.98
Lombardia	38 118	9.63	19 980	5.05
Veneto — Venezia	20 802	6.51	14 624	4.58
Parma	3 721	6.71	2 693	4.86
Modena	4 221	6.98	2 989	4.94
Bologna	42 518	9.49	8 475	6.43
Emilia	20 460	8.26	14 157	5.71
Lucca	8 819	11.42	4 747	6.15
Firenze	15 768	9.90	8 767	5.50
Toscana	24 587	10.40	13 514	5.72
Ancona	5 144	9.06	3 151	5.55
Macerata	4 472	8.58	3 249	6.23
Perugia	6 445	9.54	4 915	7.28
Marche ed Umbria	16 061	9.11	11 315	6.41
Lazio — Roma	23 875	20.89	17 986	15.74
Abruzzi — Aquila	15 616	13.74	13 275	11.68
Campania e Molise — Napoli	56 977	15.78	44 258	12.26
Basilicata — Potenza	7 580	15.42	6 488	13.20
Puglie — Trani	28 589	14.56	24 499	12.47
Calabrie — Catanzaro	21 845	15.18	18 268	12.69
Messina	7 367	13.37	6 062	11.00
Catania	15 389	13.53	12 630	11.10
Palermo	27 391	14.57	21 158	11.26
Sicilia	50 147	14.05	39 850	11.17
Sardegna — Cagliari	20 890	26.25	15 470	19.44
REGNO	**385 099**	**11.68**	**280 619**	8.51

Le due serie di notizie, per la dipendenza della seconda dalla prima, si svolgono parallelamente in modo quasi uniforme e si può ancora una volta rilevare che i compartimenti dell'Italia meridionale e insulare sono i primi per importanza numerica e notevolmente si distanziano dagli altri.

Anche per i Tribunali espongo le cifre che concernono altri provvedimenti in materia contenziosa e di volontaria ed onoraria giurisdizione. In complesso questi affari raggiunsero il numero medio annuo di 101,236 e, secondo la materia, si ripartivano così:

Separazioni personali di coniugi	1,858
Vendite giudiziarie di immobili	5,678
Fallimenti	2,558
Provvedimenti riguardanti:	
gli atti di stato civile	19,872
la patria potestà	2,817
la correzione dei minorenni	20
interdizioni.	599
inabilitazioni	100
ciechi e sordomuti	5
regime dotale.	10,365
assenti	286
società commerciali	1,626
Provvedimenti di altra specie.	55,452

Questa semplice enumerazione basta a dare un'idea del molto lavoro che compiono i Tribunali civili in aggiunta a quello di carattere strettamente giudiziario e poichè per alcuni dei più importanti argomenti suindicati, si fanno già speciali relazioni alla Commissione e per gli altri di importanza minore non parmi opportuno un'analisi più particolareggiata, lascio questo tema, sospinto innanzi anche dalla materia che tuttora resta da esaminare. E passo senz'altro a considerare il lavoro delle Corti di appello traendone gli elementi dal prospetto generale che segue:

Lavoro delle Corti d'appello.

Prospetto N. 8.

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte d'appello	Numero meido annuo delle sentenze pronunziate nel quinquennio 1898-1902					
	civili		penali		In complesso	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Liguria — Genova	920	0.72	1 125	0.88	2 045	1.60
Casale	455	0.38	497	0.41	952	0.79
Torino	896	0.35	1 424	0.55	2 320	0.90
Piemonte	1 351	0.36	1 921	0.51	3 272	0.87
Milano	744	0.32	1 933	0 81	2 677	1.16
Brescia	341	0.21	707	0.43	1 048	0.63
Lombardia	1 085	0.27	2 640	0.67	3 725	0.94
Veneto — Venezia	552	0.17	1 209	0.38	1 761	0.55
Parma	110	0.20	182	0.33	292	0.53
Modena	151	0.25	201	0.33	352	0.58
Bologna	303	0.23	631	0.48	934	0.71
Emilia	564	0.23	1 014	0.41	1 578	0.64
Lucca	158	0.20	431	0.56	589	0.76
Firenze	324	0.20	1 017	0.64	1 341	0.84
Toscana	482	0.20	1 448	0.61	1 930	0.57
Ancona	139	0.24	461	0.81	600	1.06
Macerata	142	0.27	289	0.55	431	0.83
Perugia	208	0.31	506	0.75	714	1.06
Marche ed Umbria	489	0.28	1 256	0.71	1 745	0.99
Lazio — Roma	851	0.74	2 027	1.77	2 878	2.52
Abruzzi — Aquila	371	0.33	1 253	1.10	1 624	1.43
Campania e Molise — Napoli	2 912	0.81	6 579	1.82	9 491	2.63
Basilicata — Potenza	331	0.67	677	1.38	1 008	2.05
Puglie — Trani	985	0.50	2 903	1.48	3 888	1.98
Calabrie — Catanzaro	935	0.65	1 975	1.37	2 910	2.02
Messina	443	0.80	879	1.60	1 322	2.40
Catania	803	0.71	1 814	1.59	2 617	2.30
Palermo	1 337	0.71	2 704	1.44	4 041	2.15
Sicilia	2 583	0.72	5 397	1.51	7 980	2.24
Sardegna — Cagliari	338	0.42	1 114	1.40	1 452	1.82
Regno	14 749	0.45	32 538	0.99	47 287	1.43

Le materie civili diedero origine a 14,749 sentenze (0. 45 ogni 1000 abitanti) e quelle penali a 32,538 (0. 99).

Si notano relativamente grossi centri di lavoro giudiziario civile nella Campania (0. 81), nel Lazio (0.74), nella Sicilia (0.72), e nella Liguria (0. 72), e un lavoro scarso nelle Corti di Venezia (0. 17), della Toscana (0 20), di Brescia (0.21), dell'Emilia (0.23). Alquanto differenti sono i risultati se si guarda al lavoro in materia penale, perchè anche quelle Corti dell'Italia meridionale che nelle materie civili hanno minor lavoro, come Aquila con 0. 33, Cagliari con 0. 42, Trani con 0. 50, si uniformano alle Corti delle regioni contermini, superando tutte il rapporto di una sentenza per 1000 ab., mentre nessuna delle Corti dell'Italia centrale e settentrionale raggiunge l'unità.

Prese insieme le due categorie di sentenze si ha un totale di 47,287, pari a 1. 43 per 1000 abitanti, e a 1970 in media per ogni Corte.

Secondo il numero medio annuo di sentenze pronunziate dalle singole Corti di appello si formano i seguenti gruppi:

Corti d'appello classificate secondo il numero delle sentenze.

Prospetto N. 9.

COMPARTIMENTI	Corti di appello che nel quinquennio 1898-1902 pronunziarono un numero medio annuo di sentenze civili e penali						Numero delle Corti di appello
	non superiore a 300	da 301 a 500	da 501 a 700	da 701 a 1000	da 1001 a 5000	oltre 5000	
Liguria	..	..	..	..	1	..	1
Piemonte	..	..	..	1	1	..	2
Lombardia	..	..	..	..	2	..	2
Veneto	..	..	..	..	1	..	1
Emilia	1	1	..	1	..	..	3
Toscana	..	..	1	..	1	..	2
Marche ed Umbria	..	1	1	1	..	..	3
Lazio	..	..	..	..	1	..	1
Abruzzi	..	..	..	..	1	..	1
Campania e Molise	..	..	..	..	..	1	1
Basilicata	..	..	..	..	1	..	1
Puglie	..	..	..	..	1	..	1
Calabrie	..	..	..	..	1	..	1
Sicilia	..	..	..	..	3	..	3
Sardegna	..	..	..	..	1	..	1
Regno	**1**	**2**	**2**	**3**	**15**	**1**	**24**

Dal prospetto rilevasi che una Corte (quella di Parma) pronunciò meno di 300 sentenze e altre due (le sezioni di Modena e di Macerata) ne proferirono un numero compreso fra 301 e 500. Due stesero più di 500 sentenze, ma non più di 700; 3 più di 700, ma non più di 1000; 15 più di 1000 e meno di 5000, e una sola (quella di Napoli) più di 5000.

Lo scarso lavoro delle due Corti emiliane, appartenenti agli ex ducati, e in generale, delle sezioni staccate di Corte d'appello, giustificherebbe una riforma della loro circoscrizione, che è anche consigliata, per le Corti dell'Emilia, dalla loro vicinanza e dai rapidi mezzi di comunicazione.

A fianco delle Corti di appello stanno le Sezioni di accusa (1) e le Corti di assise (2), per le quali presento il prospetto del lavoro da esse compiuto, avvicinandone le cifre per affinità di materia.

(1) Il numero delle Sezioni d'accusa (23) non è uguale a quello delle Corti d'appello (24) perchè la sezione di Corte d'appello sedente in Macerata non ha sezione d'accusa.

(2) Come si è già avvertito, le Corti ordinarie e straordinarie sono complessivamente 110. nI questa relazione però si esamina il lavoro di 106 soltanto perchè 3 Corti straordinarie, e cioè la Corte di Lodi, quella di Santa Maria di Capua Vetere e quella di Avellino, non tennero sessioni quindicinali nel quinquennio considerato, e la Corte straordinaria di Lucera fu convocata una volta soltanto nel 1899 ed emise 6 sentenze, delle quali non si è creduto di dare notizia separata per la esiguità del numero.

Lavoro delle Sezioni d'accusa e delle Corti d'assise.

Prospetto N. **10.**

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte di appello	Numero medio annuo delle sentenze pronunziate nel quinquennio 1898-902				
	dalle Sezioni d'accusa		dalle Corti d'assise		
	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre proporzionali In media per ogni Corte d'assise (1)
Liguria — Genova	164	0.13	73	0.06	12
Casale	105	0 09	44	0.04	15
Torino	225	0.09	126	0.05	31
Piemonte	330	0 09	170	0 05	25
Milano	182	0.08	66	0.03	16
Brescia	91	0.06	47	0.03	12
Lombardia	273	0 07	113	0.03	14
Veneto — Venezia	143	0.04	74	0 02	9
Parma	26	0.05	16	0.03	8
Modena	30	0 05	17	0.03	8
Bologna	87	0.07	58	0.04	14
Emilia	143	0.06	91	0.04	11
Lucca	64	0.08	40	0.05	13
Firenze	118	0.07	70	0.04	17
Toscana	182	0.05	110	0.05	16
Ancona	116	0.11	40	0.07	13
Macerata	..	..	30	0.06	7
Perugia	58	0.09	36	0.05	12
Marche ed Umbria	174	0.10	106	0.06	11
Lazio — Roma	266	0 23	166	0.15	33
Abruzzi — Aquila	221	0.19	133	0.12	33
Campania e Molise — Napoli	839	0.23	604	0.17	55
Basilicata — Potenza	106	0.22	98	0.20	49
Puglie — Trani	320	0.16	201	0.10	40
Calabrie — Catanzaro	318	0.22	220	0.15	14
Messina	130	0.24	55	0.10	55
Catania	243	0.21	165	0 15	41
Palermo	479	0.25	367	0.20	52
Sicilia	852	0.24	587	0.17	49
Sardegna — Cagliari	137	0.17	111	0.14	28
Regno	**4 468**	**0.14**	**2 857**	**0.09**	**27**

(1) Per il numero delle Corti d'assise ordinarie e straordinarie veggasi il prospetto n. 11.

Le Sezioni d'accusa dànno una media annua di 4468 sentenze, equivalenti a 0. 14 per ogni 1000 abitanti e a 194 in media per ciascuna Corte, e il maggior numero, in cifre effettive e assolute, si osserva nell'isola di Sicilia la quale ne conta 852, pari a 0. 24 per 1000 abitanti. Quindi seguono il Lazio e la Campania, con cifre proporzionali uguali (0. 23) ma risultanti da un numero assoluto di sentenze notevolmente diverso, essendovene state 839 nella Campania e sole 266 a Roma. Come sempre i compartimenti ove si ebbe un maggior numero di sentenze sono quelli dell'Italia meridionale, e, fra quelli dell'Italia settentrionale, la Liguria, anche per queste sentenze, si distingue dagli altri raggiungendo una media di 0.13 sentenze, quasi uguale alla media del Regno.

Considerazioni pressochè identiche possiamo fare esaminando le cifre delle sentenze (compresevi le ordinanze di assoluzione per l'articolo 512 del Codice di procedura penale) pronunziate dalle Corti di assise, per le quali però noteremo anche la distribuzione media del lavoro nei singoli distretti. Le 106 Corti ordinarie e straordinarie che nel quinquennio 1898-1902 tennero sessioni quindicinali, ebbero ciascuna in media un lavoro rappresentato da 27 sentenze; ma le 7 Corti di Palermo arrivarono a 52 e le 11 Corti del distretto di Napoli e l'unica Corte di Messina toccarono il massimo di 55. Quasi nullo è il lavoro nelle Corti dell'Italia centrale e della settentrionale dove le sole Assise del distretto di Torino raggiunsero, e superarono anzi di poche unità la media del Regno.

Diamo, anche per le Corti di assise, la loro classificazione per gruppi di sentenze.

CORTI DI ASSISE CLASSIFICATE SECONDO IL NUMERO DELLE SENTENZE.

Prospetto N. **11.**

COMPARTIMENTI e Distretti di Corte di appello	Corti di assise che nel quinquennio 1898-1902, pronunziarono un numero medio annuo di sentenze						Numero delle Corti di assise		
	non superiore a 10	fra 11 e 20	fra 21 e 30	fra 31 e 50	fra 51 e 70	fra 71 e 100	ordinarie	straordinarie	Totale
Liguria — Genova	4	..	2	..	..	..	5	1	6
Casale	1	2	..	..	..	..	3	..	3
Torino	1	..	1	1	1	..	4	..	4
Piemonte	2	2	1	1	1	..	7	..	7
Milano	2	1	..	1	..	..	4	1	5
Brescia	2	1	1	..	..	..	4	..	4
Lombardia	4	2	1	1	..	..	8	1	9
Veneto — Venezia	4	4	..	..	..	..	8	..	8
Parma	1	1	..	..	..	..	2	..	2
Modena	1	1	..	..	..	..	2	..	2
Bologna	1	3	..	..	..	..	4	..	4
Emilia	3	5	..	..	..	..	8	..	8
Lucca	1	2	..	..	..	..	3	..	3
Firenze	1	2	..	1	..	..	4	..	4
Toscana	2	4	..	1	..	..	7	..	7
Ancona	2	..	1	..	..	..	2	1	3
Macerata	3	1	..	..	..	..	2	2	4
Perugia	1	2	..	..	..	..	2	1	3
Marche ed Umbria	6	3	1	..	..	..	6	4	10
Lazio — Roma	..	2	1	1	1	..	3	2	5
Abruzzi — Aquila	..	1	1	1	1	..	4	..	4
Campania e Molise — Napoli	1	..	..	3	5	2	7	6	13
Basilicata — Potenza	..	..	..	1	1	..	1	1	2
Puglie — Trani	..	1	..	3	1	..	3	3	6
Calabrie — Catanzaro	1	4	2	2	..	..	3	6	9
Messina	..	..	..	..	1	..	1	..	1
Catania	..	1	1	1	..	1	2	2	4
Palermo	2	..	..	1	1	3	4	3	7
Sicilia	2	1	1	2	2	4	7	5	12
Sardegna — Cagliari	..	2	..	2	..	..	2	2	4
REGNO	**29**	**31**	**10**	**18**	**12**	**6**	**79**	**31**	**(1) 110**

(1) Il numero delle Corti classificate secondo le sentenze pronunziate è di 106, per le ragioni indicate nella nota (2) a pag. 354.

Ventinove Corti non giungono a fare 10 sentenze all'anno; 31 ne fanno un numero che varia fra 11 e 20; dieci tra 21 e 30; dieciotto fra 31 e 50; 12 fra 51 e 70 e 6 fra 71 e 100.

Quanto al numero piuttosto esiguo di queste sentenze, non bisogna dimenticare che oggidì le Corti di assise si occupano soltanto di processi gravi, poichè le nuove norme di competenza, introdotte quando fu attuato il Codice italiano, hanno sottratto ad esse una notevole parte del lavoro che prima sbrigavano, e che non si può a questa magistratura applicare i criterii indicati per le altre fino a desiderare la soppressione di quelle che fossero deficienti di lavoro, poichè queste magistrature sorgono appunto e funzionano quando e dove ne è sentito il bisogno, e sarebbe, per fortuna d'Italia, da augurarsi che tutte le 110 Corti ordinarie e straordinarie potessero in un non lontano avvenire classificarsi fra quelle che hanno il minimo lavoro, cioè che non pronunziano più di 10 sentenze in media all'anno.

Resta che esaminiamo il lavoro delle Corti di cassazione, la suprema nostra Magistratura. Per esse si sono compilati i prospetti X e XI che trovansi in fine degli allegati, dal primo dei quali si rileva che nelle materie civili furono presentati 3217 ricorsi e ne furono definiti 3176, pari a 0. 10 ogni 1000 abitanti. La Corte di Napoli ne ebbe il maggior numero, 977 in cifre effettive, 0.13 in cifre proporzionali, seguita dalla Corte di Roma, la quale ne definì 432 in materia di cognizione comune, e 510 nelle materie di competenza esclusiva. Un lavoro piuttosto scarso trovasi nella Corte di Firenze, che ha esaurito appena 186 ricorsi, pari a 0. 03 ogni 1000 abitanti, e non molto rilevante, in cifre assolute, anche in quella di Palermo che ne definì 412, i quali però in rapporto alla popolazione danno una proporzione di 0. 12, quasi uguale al massimo della Corte di Napoli.

Quanto alle materie penali (prospetto XI) riservate alla cognizione esclusiva della Corte di Roma, notasi che nel quinquennio 1898-1902 le sentenze per ricorsi in materia ordinaria sommarono in media a 11,775 pari a 0. 36 ogni 1000 abitanti, e che ve ne furono 265, ossia 0. 01 ogni 1000 abitanti, per conflitti; 40 per remissione di causa da una ad altra Corte a motivo di legittima suspicione e 3 per revisione.

Ha certamente connessione col tema che ci riguarda, la que-

stione, tra le più ardenti, della unificazione di queste Corti supreme anche per le materie civili, ma non è certo da considerazioni di lavoro più o meno rilevante nell'una o nell'altra Corte, che si possono trarre argomenti in appoggio a quella tesi, sibbene da alte considerazioni giuridiche e politiche, che a me non è lecito nemmeno sfiorare.

Tuttavia anche la forte sproporzione che si riscontra nel lavoro di talune Corti di cassazione, gioverebbe che fosse corretta mediante una più equa e razionale divisione del lavoro, e a ciò si potrebbe provvedere con un opportuno ritocco della rispettiva circoscrizione territoriale.

Siamo così giunti al termine di questa corsa a traverso migliaia e migliaia di cifre, per la quale non ho soltanto abusato, ma certamente esaurita la vostra pazienza, e dovrei ancora invitarvi ad un riesame riassuntivo di tutto il lavoro, per vedere se qualche conclusione pratica se ne possa ricavare.

Abbiamo rilevato insieme che vi sono Preture, Tribunali e anche Corti, il cui lavoro è pressochè nullo o almeno insignificante, e dove quindi le energie intellettuali dei magistrati che vi sono preposti o addetti, non possono non affievolirsi, non venendo esercitate in quella giusta misura che è condizione della conservazione di qualsiasi facoltà, come d'altro canto abbiamo veduto magistrature con un carico di lavoro indubbiamente eccessivo, dove la fretta quasi obbligatoria nell'espletarlo non può che nuocere alla bontà e qualità del lavoro stesso.

Ma, ciò non ostante, io non oso chiedere a voi un voto esplicito di soppressione o riduzione delle prime, poichè per le seconde potrebbe ravvisarsi sufficiente il rimedio della assegnazione ad esse di maggior personale, se le condizioni finanziarie e lo stato della cultura del nostro paese potessero consentire questo aumento.

E non me ne sento il coraggio perchè altri fattori, come già dissi sul principio di questa relazione, debbono essere presi in considerazione, se si vuole provvedere ad una saggia riforma delle circoscrizioni, fattori i quali non possono essere giustamente valutati che collo studio di ogni singolo caso. Questo compito non poteva essere il mio, chè anzi una relazione statistica deve prescin-

dere dai casi singoli, e trarre le sue conclusioni da pluralità di fatti.

Tuttavia le molte cifre che abbiamo passate in rassegna ci autorizzano a dichiarare con tranquilla coscienza che può dirsi anche statisticamente dimostrata la necessità di riformare le circoscrizioni giudiziarie, per togliere appunto quei difetti che si rispecchiano specialmente nella ineguale distribuzione del lavoro, e poichè giova sperare che siano ripresi tra breve gli studi per la riforma dell'ordinamento giudiziario, sarebbe bene che la nostra Commissione avvertisse fin da ora l'opportunità che l'una riforma non fosse scompagnata dall'altra e tutte e due insieme fossero condotte innanzi, per quel vincolo strettissimo che le unisce. Io credo che un saggio ordinamento giudiziario abbia come presupposto necessario una bene combinata circoscrizione, altrimenti nell'applicazione di esso si corre rischio di perdere tutti i vantaggi che se ne erano sperati, e credo inoltre che in questo modo siano facilitati gli studi e per l'una e per l'altra riforma, data la comunanza di alcuni elementi che giova quindi studiare contemporaneamente sotto il duplice aspetto.

Per queste considerazioni, io prego i colleghi di votare la seguente deliberazione:

« La Commissione, udita la lettura della relazione sul lavoro delle
« Autorità giudiziarie, in rapporto alle circoscrizioni, persuasa che
« queste debbano essere modificate per eliminare gli inconvenienti,
« che oggi si lamentano, di sedi giudiziarie quasi prive di lavoro e di
« altre dove questo è in misura esuberante, e convinta che giovi
« attuare insieme le riforme delle circoscrizioni e quella dell'ordi-
« namento giudiziario, fa voti perchè riprendendosi gli studi ora
« interrotti su quest'ultimo argomento, siano insieme studiate le
« riforme più convenienti da introdursi nelle circoscrizioni giudi-
« ziarie ».

ALLEGATI.

Numero medio annuo dei procedimenti esauriti dagli uffici di conciliazione nel quinquennio 1898-1902.

Prospetto **I.**

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero degli Uffici di conciliazione	Procedimenti non contenziosi — Conciliazioni	Procedimenti contenziosi				In complesso
			Licenze per rilascio di beni immobili non seguite da opposizione	Cause ordinarie esaurite per transazione fuori dell'udienza, per abbandono, ecc.	Cause ordinarie conciliate all'udienza	Cause esaurite con sentenza	
Genova	344	1 127	524	23 710	6 409	15 973	47 743
Casale	508	1 382	473	16 210	8 261	8 278	34 604
Torino	1 153	5 573	375	40 860	13 694	19 097	79 599
Milano	950	5 591	2 429	20 678	8 156	18 816	55 670
Brescia	790	6 644	1 773	11 208	8 056	5 587	33 268
Venezia	796	10 961	4 633	44 261	24 248	26 533	110 636
Parma	98	462	617	4 456	2 238	2 571	10 344
Modena (Sezione)	91	2 424	1 610	4 992	2 412	1 777	13 215
Lucca	79	323	681	13 413	2 711	11 585	28 713
Firenze	180	1 380	10 744	20 529	5 234	11 172	49 059
Bologna	141	1 553	5 659	15 897	4 388	6 430	33 927
Ancona	126	298	1 259	8 862	2 939	4 990	18 348
Macerata (Sezione)	126	402	944	13 160	3 077	6 554	24 137
Perugia (Sezione)	158	701	543	21 272	5 332	12 059	39 907
Roma	232	2 955	456	43 459	9 629	53 789	110 288
Aquila	324	2 002	1 699	38 973	8 691	43 079	94 444
Napoli	783	4 004	11 898	114 577	28 021	128 841	287 341
Potenza (Sezione)	126	871	899	28 466	4 770	26 871	61 877
Trani	257	2 983	15 801	106 295	24 294	112 557	261 930
Catanzaro	432	2 079	2 204	58 652	12 961	75 613	151 509
Messina	107	823	363	29 038	5 816	21 471	57 511
Catania	111	5 250	3 978	43 379	10 470	45 557	108 634
Palermo	193	4 027	6 083	65 497	16 246	88 155	180 008
Cagliari	367	5 326	39	131 451	27 386	47 406	211 603
Regno	**8 472**	**69 141**	**75 684**	**919 295**	**245 439**	**794 761**	**2 104 320**

Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Prospetto **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Distretto di Genova.					
Camporgiano	46	3	49	93	142
Castelnuovo di Garfagnana . . .	43	1	44	66	110
Gallicano	27	1	28	32	60
Totale . . .	116	5	121	191	312
Borzonasca	18	1	19	27	46
Chiavari.	139	4	143	191	334
Cicagna.	84	3	87	81	168
Rapallo	82	3	85	151	236
Santo Stefano d'Aveto	21	1	22	29	51
Sestri Levante	67	3	70	95	165
Varese Ligure	37	1	38	34	72
Totale . . .	448	16	464	608	1 072
Alassio	42	1	43	30	73
Albenga.	105	13	118	125	243
Andora	22	2	24	22	46
Calizzano	22	2	24	19	43
Finale Borgo	60	2	62	117	179
Totale . . .	251	20	271	313	584
Genova 1°.	726	6	732	..	732
Genova 2°.	756	17	773	..	773
Genova 3°.	455	9	464	..	464
Genova 4°.	671	23	694	..	694
Genova 5°.	424	12	436	..	436
Genova urbana	..	..	..	4 706	4 706

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Pontedecimo	53	3	56	72	128
Recco	159	10	169	154	323
Ronco Scrivia	36	2	38	39	77
San Pier d'Arena	272	11	283	322	605
Savignone	27	1	28	14	42
Sestri Ponente	130	1	131	217	348
Torriglia	50	2	52	44	96
Voltri	113	11	124	128	252
Totale . . .	3 872	108	3 980	5 696	9 676
Aulla	83	12	95	83	178
Calice al Cornoviglio	17	1	18	18	36
Carrara	404	8	412	883	1 295
Fivizzano	57	2	59	79	138
Fosdinovo	22	1	23	34	57
Massa	232	9	241	271	512
Totale . . .	815	33	848	1 368	2 216
Borgomaro	39	1	40	47	87
Diano Marina	78	1	79	25	104
Oneglia	111	5	116	79	195
Pieve di Teco	48	5	53	69	122
Porto Maurizio	132	4	136	101	237
Totale . . .	408	16	424	321	745
Bagnone	41	3	44	32	76
Pontremoli	96	2	98	72	170
Totale . . .	137	5	142	104	246

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Bordighera	92	5	97	75	172
Ceriana	28	1	29	63	92
Dolceacqua	67	6	73	106	179
San Remo	217	6	223	208	431
Taggia	128	9	137	61	198
Triora	20	1	21	33	54
Ventimiglia	126	7	133	229	362
Totale	678	35	713	775	1 488
Levanto	88	3	91	96	187
Sarzana	151	11	162	357	519
Sesta Godano	30	4	34	34	68
Spezia 1°	318	14	332	1 349	1 681
Spezia 2°	135	11	146	183	334
Totale	722	43	765	2 024	2 789
Cairo Montenotte	41	6	47	59	106
Millesimo	14	2	16	46	62
Sassello	18	1	19	32	51
Savona	155	10	165	285	450
Varazze	43	5	48	93	141
Totale	271	24	295	515	810
Distretto di Casale.					
Acqui	191	6	197	149	346
Bistagno	39	1	40	36	76
Bubbio	48	5	53	27	80
Carpeneto	25	1	26	40	66
Molare	25	1	26	35	61
Mombaruzzo	66	3	69	74	143

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Nizza Monferrato	138	13	151	97	248
Ponzone	21	..	21	41	62
Rivalta Bormida	32	1	33	33	
Spigno Monferrato	58	4	62	67	129
Totale . . .	643	35	678	599	1 277
Alessandria 1°	316	9	325	226	551
Alessandria 2°	85	5	90	139	229
Bassignana	29	2	31	25	56
Cassine	31	1	32	28	60
Castellazzo Bormida	34	1	35	39	74
Felizzano	50	5	55	66	121
Oviglio	16	..	16	16	32
San Salvatore Monferrato	37	1	38	34	72
Sezzè	23	1	24	14	38
Valenza	37	1	38	49	87
Totale . . .	658	26	684	636	1 320
Asti 1°	295	18	313	204	517
Asti 2°	72	3	75	110	185
Canelli	119	6	125	63	188
Castelnuovo d'Asti	24	1	25	31	56
Cocconato	27	1	28	22	50
Castiglione d'Asti	95	6	101	83	184
Mombercelli	138	11	149	103	252
Montechiaro d'Asti	27	1	28	35	63
Rocca d'Arazzo	36	1	37	45	82
San Damiano d'Asti	60	2	62	59	121
Villanova d'Asti	35	2	37	22	59
Totale . . .	928	52	980	777	1 757

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Bobbio	19	2	21	45	66
Ottone	24	3	27	29	56
Varzi	14	1	15	21	36
Zavattarello	6	..	6	18	24
Totale . . .	63	6	69	113	182
Casale Monferrato 1°	162	11	173	134	307
Casale Monferrato 2°	65	2	67	57	124
Gabiano	19	3	22	23	45
Mombello Monferrato	26	2	28	21	49
Moncalvo	78	8	86	72	158
Montemagno	72	3	75	39	114
Montiglio	18	6	24	23	47
Occimiano	15	1	16	28	44
Pontestura	12	2	14	23	37
Vignale	57	3	60	32	92
Totale . . .	524	41	565	452	1 017
Capriata d'Orba	17	2	19	23	42
Gavi	60	4	64	57	121
Novi Ligure	65	2	67	128	195
Ovada	76	5	81	86	167
Rocchetta Ligure	15	1	16	24	40
Serravalle Scrivia	23	1	24	52	76
Totale . . .	256	15	271	370	641
Castelnuovo Scrivia	16	1	17	23	40
Sale	24	1	25	19	44
Tortona	89	4	93	135	228
Villalvernia	15	..	15	22	37
Volpedo	30	1	31	52	83
Totale . . .	174	7	181	251	432

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Cava Manara	11	1	12	27	39
Carlasco	38	2	40	52	92
Mede	48	2	50	78	128
Mortara	40	1	41	75	116
Robbio	14	3	17	35	52
San Nazzano de' Burgondi	12	1	13	24	37
Vigevano	61	2	63	125	188
Totale	224	12	236	416	652
Broni	110	5	115	123	238
Casteggio	83	6	89	70	159
Godiasco	15	1	16	34	50
Montalto Pavese	19	1	20	40	60
Santa Maria della Versa	17	1	18	27	45
Stradella	62	2	64	72	136
Voghera	104	8	112	175	287
Totale	410	24	434	541	975
DISTRETTO DI TORINO.					
Alba	134	7	141	126	267
Bossolasco	24	2	26	22	48
Bra	58	5	63	77	140
Canale	67	4	71	54	125
Cortemilia	63	4	67	54	121
Govone	29	2	31	17	48
La Morra	60	1	61	30	91
Santo Stefano Belbo	94	4	98	107	205
Sommariva del Bosco	11	1	12	19	31
Totale	540	30	570	506	1 076

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Aosta	91	3	94	159	253
Châtillon	25	1	26	42	68
Donnaz	47	3	50	37	87
Morgex	12	..	12	45	57
Verrès	25	1	26	44	70
Totale	200	8	208	327	535
Andorno Cacciorna	49	2	51	43	94
Biella	272	13	285	247	532
Cavaglià	36	2	33	61	9
Cossato	60	2	62	67	129
Crevacuore	27	1	28	33	61
Graglia	43	2	45	44	89
Masserano	47	2	49	37	86
Mongrando	49	3	52	46	98
Mosso Santa Maria	53	..	53	70	123
Totale	636	27	663	648	1 311
Borgo San Dalmazzo	27	1	28	48	76
Boves	6	..	6	34	40
Busca	20	..	20	40	60
Caraglio	48	2	50	37	87
Chiusa di Pesio	15	1	16	39	55
Cuneo	88	4	92	157	249
Demonte	27	1	28	50	78
Dronero	38	..	38	47	85
Fossano	34	2	36	64	100
Limone Piemonte	7	..	7	38	45
Peveragno	10	..	10	33	43
Prazzo	15	1	16	11	27

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
San Damiano Macra	27	1	28	24	52
Tenda	14	..	14	44	58
Valdieri	11	..	11	57	68
Vinadio	29	4	33	52	85
Totale . . .	416	17	433	775	1 208
Bannio	17	..	17	30	47
Crodo	5	..	5	10	15
Domodossola	96	6	102	192	294
Santa Maria Maggiore e Crana	7	..	7	30	37
Totale . . .	125	6	131	262	393
Azeglio	25	1	26	28	54
Caluso	9	..	9	58	67
Castellamonte	49	3	52	30	82
Cuorgnè	39	2	41	69	110
Ivrea	100	4	104	92	196
Locana	44	3	47	32	79
Pont Canavese	42	3	45	64	109
San Giorgio Canavese	43	4	47	55	102
Settimo Vittone	34	1	35	44	79
Strambino	31	1	32	41	73
Vico Canavese	40	1	41	28	69
Totale . . .	456	23	479	541	1 020
Bagnasco	48	2	50	41	91
Bene Vagienna	15	1	16	33	49
Carrù	36	3	39	31	70
Ceva	74	4	78	44	122
Cherasco	27	..	27	34	61

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Dogliani	36	1	37	25	62
Frabosa Soprana	20	1	21	27	48
Garessio	32	2	34	54	88
Mondovì	129	3	132	104	236
Monesiglio	14	1	15	27	42
Murazzano	26	2	28	19	47
Ormea	20	2	22	22	44
Pamparato	18	2	20	26	46
Vicoforte di Mondovì	36	2	38	32	70
Villanova Mondovì	18	1	19	21	40
Totale	549	27	576	540	1 116
Biandrate	18	1	19	11	30
Borgomanero	70	4	74	89	163
Borgo Ticino	21	1	22	22	44
Borgo Vercelli	13	1	14	19	33
Novara	205	1	206	246	452
Oleggio	35	2	37	48	85
Orta Novarese	28	2	30	21	51
Romagnano Sesia	56	2	58	45	103
Totale	446	14	460	501	961
Arona	51	2	53	43	96
Canobbio	20	..	20	35	55
Intra	99	6	105	81	186
Lesa	27	..	27	42	69
Omegna	42	2	44	73	117
Ornavasso	16	1	17	32	49
Pallanza	40	1	41	61	102
Totale	295	12	307	367	674

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Bricherasio	8	1	9	20	29
Cavour	26	2	28	83	111
Cumiana	9	..	9	31	40
Fenestrelle	16	..	16	27	43
None	9	..	9	15	24
Perosa Argentina	22	..	22	26	48
Perrero	9	..	9	17	26
Pinerolo	84	3	87	102	189
Torre Pellice	25	1	26	77	103
Vigone	21	..	21	37	58
Totale . . .	229	7	236	435	671
Barge	32	1	33	41	74
Cavallermaggiore	21	2	23	48	71
Moretta	11	2	13	21	34
Paesana	33	4	37	34	71
Racconigi	20	1	21	58	79
Revello	29	..	29	42	71
Saluzzo	97	4	101	106	207
Sampeyre	44	3	47	47	94
Savigliano	43	4	47	114	161
Venasca	34	2	36	58	94
Totale . . .	364	23	387	569	956
Avigliana	50	3	53	68	121
Condove	19	2	21	60	81
Giaveno	24	1	25	37	62
Oulx	27	..	27	79	106
Susa	66	3	69	88	157
Totale . . .	186	9	195	332	527

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Brusasco	24	3	27	28	55
Carignano	13	1	14	34	48
Carmagnola	29	3	32	73	105
Caselle Torinese	15	1	16	53	69
Ceres	24	2	26	46	72
Chieri	124	7	131	122	253
Chivasso	63	2	65	95	160
Ciriè	55	2	57	102	159
Corio	13	..	13	19	32
Gassino	19	1	20	42	62
Lanzo Torinese	40	1	41	51	92
Moncalieri	57	6	63	61	124
Montanaro	10	2	12	16	28
Orbassano	38	2	40	46	86
Pianezza	42	1	43	54	97
Poirino	4	..	4	30	34
Rivarolo Canavese	46	2	48	66	114
Rivoli	31	1	32	60	92
San Benigno	34	1	35	38	73
Torino 1°	477	12	489	..	489
Torino 2°	313	12	325	..	325
Torino 3°	610	20	630	..	630
Torino 4°	363	12	375	..	375
Torino 5°	645	21	666	..	666
Torino 6°	242	7	249	..	249
Torino 7°	400	15	415	..	415
Torino Urbana	..	..	..	4 763	4 763
Viù	23	1	24	31	55
Totale	3 754	938	3 892	5 830	9 722

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Borgosesia	34	3	37	33	70
Scopa	21	..	21	34	55
Varallo	35	2	37	52	89
Totale	90	5	95	119	214
Cigliano	17	2	19	22	41
Crescentino	37	4	41	46	87
Gattinara	90	3	93	61	154
Livorno Piemonte	19	..	19	43	62
Santhià	28	1	29	78	107
Trino	40	7	47	103	150
Vercelli	191	11	202	257	459
Totale	422	28	450	610	1 060
Distretto di Milano.					
Busto Arsizio	212	3	215	165	380
Gallarate	103	4	107	148	255
Rhò	15	..	15	33	48
Saronno	65	2	67	111	178
Totale	395	9	404	457	861
Appiano	28	1	29	67	96
Bellano	24	2	26	86	112
Cantù	25	1	26	82	108
Castiglione d'Intelvi	21	2	23	53	76
Como 1°	150	4	154	325	479
Como 2°	33	..	33	61	94
Erba	18	1	19	43	62
Gravedona	33	..	33	52	85
Menaggio	42	1	43	124	167
Totale	374	12	386	893	1 279

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Asso	6	..	6	53	59
Lecco	101	5	106	196	302
Merate Brivio	17	..	17	58	75
Missaglia	25	..	25	38	63
Oggiono	16	..	16	53	69
Totale	165	5	170	398	568
Borghetto Lodigiano	7	..	7	56	63
Casale Pusterlengo	15	1	16	74	90
Codogno	80	2	82	122	204
Lodi	49	4	53	266	319
Paullo Lodigiano	8	..	8	22	30
Sant'Angelo Lodigiano	12	1	13	51	64
Totale	171	8	179	591	770
Abbiategrasso	21	1	22	50	72
Binasco	21	1	22	78	100
Cassano d'Adda	29	2	31	109	140
Cuggiono	22	..	22	49	71
Gorgonzola	23	..	23	77	100
Magenta	15	..	15	68	83
Melegnano	13	1	14	56	70
Milano 1°	528	13	541	..	541
Milano 2°	578	15	593	..	593
Milano 3°	394	11	405	..	405
Milano 4°	388	19	407	..	407
Milano 5°	311	9	320	..	320
Milano 6°	1 075	24	1 099	..	1 099
Milano 7°	954	37	991	..	991

Segue NUMERO ANNUO MEDIO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Milano 8°	736	20	756	..	756
Milano 9°	160	4	164	..	164
Milano urbana	..	..	..	7 071	7 071
Totale	5 268	157	5 425	7 558	12 983
Carate Brianza	23	1	24	43	67
Desio	42	2	44	102	146
Monza	192	3	195	647	842
Vimercate	38	2	40	89	129
Totale	295	8	303	881	1 184
Belgioioso	23	2	25	55	80
Corte Olona	33	3	36	120	156
Pavia	111	10	121	440	561
Totale	167	15	182	615	797
Bormio	10	1	11	46	57
Chiavenna	18	1	19	123	142
Grosotto	13	..	13	76	89
Morbegno	91	5	96	181	277
Ponte in Valtellina	18	1	19	111	130
Sondrio	87	2	89	320	409
Tirano	45	3	48	111	159
Totale	282	13	295	968	1 263
Arcisate	25	..	25	50	75
Cuvio	25	..	25	32	57
Gavirate	66	4	70	87	157
Luino	84	4	88	149	237
Varese	144	5	149	236	385
Totale	344	13	357	554	911

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* II.

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Distretto di Brescia.					
Almenno San Salvatore	26	1	27	111	138
Bergamo 1°	169	7	176	506	682
Bergamo 2°	69	1	70	307	377
Caprino Bergamasco	20	2	22	88	110
Clusone	46	..	46	138	184
Gandino	25	..	25	67	92
Lovere	16	..	16	101	117
Martinengo	17	..	17	197	214
Piazza Brembana	22	2	24	42	66
Ponte San Pietro	19	..	19	125	144
Romano di Lombardia	11	1	12	96	108
Sarnico	22	1	23	121	144
Trescore Balneario	16	2	18	121	139
Treviglio	63	3	66	354	420
Vilminore	7	..	7	33	40
Zogno	28	1	29	190	21
Totale	576	21	597	2 597	3 194
Bozzolo	24	..	24	81	105
Casalmaggiore	25	..	25	127	152
Piadena	8	2	10	29	39
Viadana	35	1	36	111	147
Totale	92	3	95	348	443
Breno	26	1	27	154	181
Edolo	23	I	24	99	123
Pisogne	9	..	9	131	140
Totale	58	2	60	384	444

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Bagnolo Mella	28	3	31	105	136
Bovegno	13	..	13	84	97
Brescia 1°	156	8	164	568	732
Brescia 2°	112	3	115	307	422
Brescia 3°	28	1	29	169	198
Chiari	26	1	27	125	152
Gardone Val Trompia	26	..	26	67	93
Iseo	30	2	32	150	182
Leno	36	3	39	132	171
Lonato	37	3	40	158	198
Orzinuovi	25	..	25	104	129
Rovato	32	1	33	225	258
Verolanuova	25	1	26	131	157
Totale	574	26	600	2 325	2 925
Asola	57	3	60	88	148
Castiglione delle Stiviere	15	..	15	59	74
Montichiari	33	1	34	103	137
Volta Mantovana	7	..	7	32	39
Totale	112	4	116	282	398
Crema	76	3	79	211	290
Pandino	13	1	14	110	124
Soncino	15	..	15	49	64
Totale	104	4	108	370	478
Casalbuttano ed Uniti	13	..	13	45	58
Cremona 1°	114	3	117	372	489
Cremona 2°	36	1	37	110	147
Pescarolo ed Uniti	23	..	23	66	89

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Pizzighettone	15	..	15	51	66
Soresina	27	1	28	76	104
Totale	228	5	233	720	953
Gonzaga	43	1	44	63	107
Mantova 1°	104	4	108	351	459
Mantova 2°	116	3	119	179	298
Ostiglia	29	1	30	43	73
Revere	35	2	37	59	96
San Benedetto Po	17	2	19	52	71
Sermide	17	1	18	46	64
Totale	361	14	375	793	1 168
Bagolino	11	..	11	32	43
Gargnano	18	1	19	76	95
Preseglie	10	1	11	42	53
Salò	42	1	43	231	274
Vestone	11	1	12	58	70
Totale	92	4	96	439	535
Distretto di Venezia.					
Asiago	42	3	45	140	185
Bassano Vicentino	75	2	77	202	279
Marostica	57	4	61	120	181
Totale	174	9	183	462	645
Agordo	57	2	59	193	252
Auronzo	21	1	22	35	57
Belluno	69	2	71	237	308
Feltre	105	2	107	122	229
Fonzaso	31	2	33	57	90

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898 1902.

Segue *Prospetto* **II**.

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Longarone	29	..	29	65	94
Mel	11	1	12	44	56
Pieve di Cadore	46	2	48	93	141
Santo Stefano di Cadore	28	3	31	73	104
Totale	397	15	412	919	1 331
Conegliano	45	..	45	159	204
Motta di Livenza	28	2	30	61	91
Oderzo	41	2	43	96	139
Valdobbiadene	29	2	31	86	117
Vittorio	63	6	69	193	262
Totale	206	12	218	595	813
Este	75	3	78	157	235
Monselice	66	1	67	165	232
Montagnana	65	2	67	113	180
Totale	206	6	212	435	647
Cologna Veneta	24	1	25	43	68
Legnago	60	2	62	93	155
Sanguinetto	30	3	33	28	61
Totale	114	6	120	164	284
Campo San Piero	48	2	50	89	139
Cittadella	40	2	42	103	145
Conselve	25	5	30	85	115
Padova 1°	136	4	140	595	735
Padova 2°	239	7	246	1 037	1 283
Padova 3°	110	..	110	207	317
Piove di Sacco	52	1	53	223	276
Totale	650	21	671	2 339	3 010

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II**.

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Aviano	49	2	51	112	163
Maniago	115	3	118	186	304
Pordenone	106	2	108	218	326
Sacile	48	3	51	119	170
San Vito al Tagliamento	101	3	104	112	216
Spilimbergo	209	9	218	198	416
Totale	628	22	650	945	1 595
Adria	50	1	51	167	218
Ariano nel Polesine	20	2	22	58	80
Badia Polesine	49	2	51	60	111
Crespino	37	..	37	47	84
Lendinara	35	1	36	47	83
Loreo	19	1	20	63	83
Massa Superiore	59	2	61	55	116
Occhiobello	66	2	68	68	136
Rovigo	71	2	73	189	262
Totale	406	13	419	754	1 173
Ampezzo	61	2	63	79	142
Moggio Udinese	56	2	58	95	153
Tolmezzo	228	8	236	300	536
Totale	345	12	357	474	831
Asolo	41	1	42	97	139
Castelfranco Veneto	50	1	51	95	146
Montebelluna	42	1	43	252	295
Treviso 1°	177	2	179	387	566
Treviso 2°	42	1	43	150	193
Totale	352	6	358	981	1 339

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto II.*

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Cividale del Friuli	244	22	266	262	528
Codroipo	113	5	118	95	213
Gemona	201	6	207	155	362
Latisana	29	2	31	108	139
Palmanova	48	1	49	258	307
San Daniele del Friuli	205	16	221	135	356
Tarcento	127	9	136	124	260
Udine 1°	241	11	252	491	743
Udine 2°	93	12	105	195	300
Totale	1 301	84	1 385	1 823	3 208
Cavarzere	16	1	17	106	123
Chioggia	71	1	72	468	540
Dolo	104	..	104	103	207
Mestre	62	..	62	155	217
Mirano	32	1	33	72	105
Portogruaro	44	5	49	139	188
San Donà di Piave	42	1	43	86	129
Venezia 1°	458	5	463	..	463
Venezia 2°	280	3	283	..	283
Venezia 3°	289	3	292	..	292
Venezia urbana	..	..	..	3 429	3 429
Totale	1 398	20	1 418	4 558	5 976
Bardolino	35	1	36	94	130
Caprino Veronese	41	1	42	119	161
Grezzana	18	1	19	40	59
Isola della Scala	42	3	45	90	135
San Pietro in Cariano	70	3	73	132	205
Soave	71	2	73	141	214
Tregnago	52	1	53	83	136

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Verona 1°	392	6	398	..	398
Verona 2°	64	1	65	..	65
Verona urbana	..	..	..	1 886	1 886
Villafranca di Verona	29	3	32	79	111
Totale	814	22	836	2 664	3 500
Arzignano	53	1	54	104	158
Barbarano	19	1	20	58	78
Lonigo	39	4	43	118	161
Schio	96	6	102	166	268
Thiene	32	2	34	82	116
Valdagno	58	1	59	142	201
Vicenza 1°	141	2	143	375	518
Vicenza 2°	48	3	51	95	146
Totale	486	20	506	1 140	1 646
Distretto di Parma.					
Bedonia	65	3	68	70	138
Berceto	4	..	4	20	24
Borgotaro	44	1	45	64	109
Totale	113	4	117	154	271
Borgo San Donnino	49	1	50	116	166
Busseto	10	..	10	32	42
Calestano	21	1	22	26	48
Colorno	15	..	15	27	42
Corniglio	19	1	20	47	67
Fornovo di Taro	25	1	26	61	87
Langhirano	33	..	33	50	83
Noceto	25	1	26	24	50

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Parma 1°	162	5	167	428	595
Parma 2°	110	6	116	369	485
Pellegrino Parmense	22	1	23	30	53
San Secondo Parmense	22	2	24	57	81
Traversetolo	36	2	38	47	85
Totale	549	21	570	1 314	1 884
Bardi	22	1	23	18	41
Bettola	56	2	58	69	127
Borgonovo Val Tidone	65	3	68	108	176
Carpaneto	12	..	12	33	45
Ferriere	26	2	28	20	48
Fiorenzuola d'Arda	30	1	31	66	97
Lugagnano Val d'Arda	57	4	61	77	138
Monticelli d'Ongina	18	1	19	56	75
Piacenza	119	4	123	308	431
Pianello Val Tidone	33	2	35	30	65
Rivergaro	51	5	56	81	137
Totale	489	25	514	866	1 380
DISTRETTO DI PARMA (Sezione di Modena).					
Carpi	46	1	47	102	149
Finale nell'Emilia	42	1	43	69	112
Mirandola	73	1	74	130	204
Modena 1°	109	5	114	298	412
Modena 2°	76	5	81	241	322
Sassuolo	27	1	28	69	97
Vignola	45	3	48	119	167
Totale	418	17	435	1 028	1 463

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Fanano	12	..	12	29	41
Lama Mocogno	34	1	35	44	79
Montefiorino	30	..	30	63	93
Pavullo nel Frignano	33	1	34	92	126
Pievepelago	19	..	19	61	80
Zocca	23	1	24	56	80
Totale	151	3	154	345	499
Brescello	18	..	18	27	45
Carpineti	8	..	8	35	43
Castelnuovo nei Monti	21	1	22	32	54
Collagna	9	..	9	83	92
Correggio	44	2	46	107	153
Guastalla	57	2	59	102	161
Montecchio Emilia	17	..	17	34	51
Poviglio	25	1	26	32	58
Reggio Emilia	104	6	110	375	485
San Polo d'Enza in Caviano	21	1	22	46	68
Scandiano	42	1	43	86	129
Villa Minozzo	23	1	24	35	59
Totale	389	15	404	994	1 398
Distretto di Lucca.					
Livorno 1°	203	4	207	..	207
Livorno 2°	104	1	105	..	105
Livorno urbana	..	..	..	3 577	3 577
Totale	307	5	312	3 577	3 889

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Barga	10	2	12	33	45
Borgo a Mozzano	55	1	56	226	282
Buggiano	61	2	63	55	118
Camajore	47	1	48	87	135
Lucca	350	5	355	630	985
Lucca Capannori	241	5	246	216	462
Monsummano	42	..	42	99	141
Pescia	108	3	111	142	253
Pietrasanta	91	1	92	319	411
Viareggio	111	3	114	167	281
Totale	1 116	23	1 139	1 974	3 113
Bagni San Giuliano	49	1	50	105	155
Cascina	58	1	59	112	171
Fauglia	22	..	22	84	106
Lari	29	3	32	90	122
Peccioli	27	1	28	45	73
Pisa	306	9	315	1 967	2 282
Pontedera	69	2	71	208	279
Rosignano Marittimo	24	2	26	60	86
Vicopisano	24	1	25	89	114
Totale	608	20	628	2 760	3 388
Marciana Marina	19	..	19	42	61
Portoferraio	46	3	49	137	186
Totale	65	3	68	179	247
Campiglia Marittima	44	2	46	75	121
Cecina	72	2	74	64	138
Piombino	23	..	23	70	93

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Pomarance	17	1	18	38	56
Volterra	24	1	25	71	96
Totale . . .	180	6	186	318	504
Distretto di Firenze.					
Arezzo	128	2	130	452	582
Bibbiena	41	2	43	158	201
Castiglion Fiorentino	49	1	50	61	111
Cortona	45	1	46	140	186
Fojano della Chiana	29	1	30	84	114
Monte San Savino	35	2	37	59	96
Montevarchi	79	4	83	224	307
Pieve Santo Stefano	29	..	29	81	110
Poppi	61	4	65	163	228
San Giovanni Valdarno	69	3	72	185	257
San Sepolcro	33	2	35	102	137
Totale . . .	598	22	620	1 709	2 329
Borgo San Lorenzo	30	1	31	164	195
Campi Bisenzio	47	2	49	105	154
Dicomano	16	..	16	89	105
Figline Valdarno	47	2	49	152	201
Firenze 1°	609	9	618	..	618
Firenze 2°	627	11	638	..	638
Firenze 3°	289	4	293	..	293
Firenze urbana	..	..	..	8 379	8 379
Firenzuola	13	1	14	43	57
Greve	23	1	24	39	63
Lastra a Signa	39	2	41	72	113
Marradi	16	1	17	76	93
Pontassieve	22	..	22	91	113

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Prato	187	4	191	704	895
San Casciano Val di Pesa	17	..	17	48	65
Scarperia	12	1	13	115	128
Sesto Fiorentino	45	2	47	74	121
Totale	2 039	41	2 080	10 151	12 231
Arcidosso	37	2	39	119	158
Gavorrano	53	2	55	49	104
Grosseto	74	1	75	151	226
Isola del Giglio	4	..	4	20	24
Manciano	11	..	11	39	50
Massa Marittima	67	2	69	109	178
Orbetello	48	5	53	122	175
Pitigliano	25	2	27	85	112
Roccastrada	38	1	39	77	116
Santa Fiora	20	1	21	91	112
Scansano	23	..	23	42	65
Totale	400	16	416	904	1 320
Chiusi	19	1	20	47	67
Montepulciano	17	1	18	46	64
Pienza	5	..	5	37	42
Radicofani	19	1	20	84	104
Sinalunga	23	2	25	36	61
Totale	83	5	88	250	338
Pistoia 1°	203	6	209	356	565
Pistoia 2°	103	3	106	118	224
San Marcello Pistoiese	28	2	30	54	84
Totale	334	11	345	528	873

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II**.

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Bagno di Romagna	22	1	23	78	101
Galeata	24	..	24	10	130
Modigliana	10	1	11	35	46
Rocca San Casciano	28	..	28	109	137
Totale . . .	84	2	86	328	414
Castelfiorentino	46	2	48	86	134
Empoli	85	3	88	184	272
Fucecchio	53	2	55	138	193
San Miniato	37	1	38	67	105
Totale . . .	221	8	229	475	704
Asciano	25	1	26	42	68
Chiusdino	8	..	8	31	39
Colle di Val d'Elsa	23	..	23	41	64
Montalcino	20	1	21	62	83
Poggibonsi	29	..	29	56	85
Radda	5	..	5	26	31
Siena	99	3	102	368	470
Totale . . .	209	5	214	626	840
Distretto di Bologna.					
Bagni della Porretta	57	2	59	96	155
Bazzano	38	..	38	89	127
Bologna 1°	403	12	415	..	415
Bologna 2°	408	8	416	..	416
Bologna urbana	..	..	..	8 012	8 012
Budrio	20	..	20	190	210
Castelfranco nell'Emilia	15	..	15	38	53
Castel San Pietro	21	..	21	109	130
Castiglione dei Pepoli	26	1	27	80	107

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Imola	84	1	85	302	387
Lojano	19	..	19	51	70
Minerbio	17	..	17	97	114
San Giorgio di Piano	19	1	20	95	115
San Giovanni in Persiceto	34	2	36	126	162
Vergato	23	..	23	58	81
Totale	1 184	27	1 211	9 343	10 554
Argenta	34	1	35	107	142
Bondeno	19	..	19	58	77
Cento	33	..	33	98	131
Codigoro	67	4	71	183	254
Comacchio	13	1	14	266	280
Copparo	43	3	46	156	202
Ferrara 1°	200	1	201	788	989
Ferrara 2°	110	..	110	267	377
Portomaggiore	32	..	32	111	143
Totale	551	10	561	2 034	2 595
Bertinoro	23	1	24	86	110
Cesena	121	1	122	669	791
Coriano	23	1	24	70	94
Forlì	164	2	166	476	642
Meldola	56	1	57	145	202
Mercato Saraceno	30	1	31	73	104
Rimini	93	1	94	227	321
Saludecio	27	1	28	76	104
Sant'Arcangelo di Romagna	17	1	18	47	65
Savignano di Romagna	29	..	29	96	125
Sogliano al Rubicone	16	1	17	49	66
Totale	599	11	610	2 014	2 624

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Alfonsine	38	2	40	39	79
Brisighella	15	..	15	73	88
Casola Valsenio	20	2	22	56	78
Faenza	105	..	105	287	392
Lugo	174	3	177	320	497
Ravenna 1°	50	1	51	193	244
Ravenna 2°	53	..	53	185	238
Totale	455	8	463	1 153	1 616
Distretto di Ancona.					
Ancona 1°	103	2	105	354	459
Ancona 2°	99	2	101	474	575
Arcevia	41	2	43	96	139
Corinaldo	21	1	22	81	103
Fabriano	75	1	76	217	293
Jesi	71	2	73	211	284
Loreto	16	1	17	90	107
Montecarotto	40	2	42	69	111
Osimo	60	2	62	190	252
Sassoferrato	39	2	41	91	132
Senigallia	70	2	72	181	253
Totale	635	19	654	2 054	2 708
Fano	60	3	63	290	353
Mondavio	31	1	32	64	96
Pergola	49	1	50	160	210
Pesaro	99	2	101	265	366
Totale	239	7	246	779	1 025

Segue Numero annuo medio delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Cagli	43	1	44	125	169
Fossombrone	35	2	37	109	146
Macerata Feltria	30	3	33	79	112
Pennabilli	28	2	30	30	60
San Leo	29	2	31	51	82
Sant'Agata Feltria	32	3	35	54	89
Sant'Angelo in Vado	30	1	31	47	78
Urbania	39	1	40	86	126
Urbino	83	3	86	188	274
Totale	349	18	367	769	1 136
Distretto di Ancona. (Sezione di Macerata).					
Amandola	40	1	41	98	139
Arquata del Tronto	36	5	41	175	216
Ascoli Piceno	178	16	194	426	620
Montalto delle Marche	57	2	59	111	170
Offida	31	2	33	110	143
San Benedetto del Tronto	46	2	48	156	204
Totale	388	28	416	1 076	1 492
Camerino	171	11	182	223	405
Matelica	44	1	45	107	152
Visso	28	1	29	54	83
Totale	243	13	256	384	640
Fermo	146	5	151	193	344
Monte Giorgio	49	2	51	101	152
Monte Rubbiano	26	4	30	56	86

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II**.

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Ripatransone	43	3	46	116	162
Sant'Elpidio a Mare	22	1	23	113	136
Santa Vittoria in Matenano	46	5	51	76	127
Totale	332	20	352	655	1 007
Cingoli	22	1	23	79	102
Civitanova Marche	60	6	66	120	186
Macerata	86	2	88	134	222
Pausula	21	2	23	93	116
Recanati	61	1	62	143	205
San Ginesio	43	1	44	72	116
San Severino Marche	66	1	67	108	175
Sarnano	40	5	45	75	120
Tolentino	105	8	113	137	250
Treja	31	3	34	53	87
Totale	535	30	565	1 014	1 579
Distretto di Ancona. (Sezione di Perugia)					
Città della Pieve	65	5	70	114	184
Ficulle	15	1	16	63	79
Orvieto	48	2	50	177	227
Totale	128	8	136	354	490
Assisi	43	4	47	118	165
Castiglione del Lago	75	3	78	124	202
Città di Castello	66	2	68	142	210
Foligno	211	4	215	478	693
Gualdo Tadino	29	1	30	80	110
Gubbio	97	3	100	281	381

Segue Numero medio annuo delle sentenze profferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II**.

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Magione	28	1	29	124	153
Nocera Umbra	45	3	48	106	154
Perugia 1°	175	3	178	437	615
Perugia 2°	157	2	159	319	478
Todi	113	2	115	207	322
Umbertide	33	2	35	78	113
Totale . . .	1 072	30	1 102	2 494	3 596
Fara Sabina	35	5	40	104	144
Magliano Sabino	34	2	36	59	95
Orvinio	42	8	50	213	263
Poggio Mirteto	77	7	84	171	255
Rieti	135	10	145	423	568
Rocca Sinibalda	69	9	78	264	342
Totale . . .	392	41	433	1 234	1 667
Amelia	33	1	34	94	128
Bevagna	27	1	28	108	136
Cascia	29	1	30	62	92
Montefalco	11	..	11	71	82
Narni	42	5	47	123	170
Norcia	128	5	133	143	276
Spoleto	164	9	173	530	703
Terni	245	9	254	650	904
Totale . . .	679	31	710	1 781	2 491
Distretto di Roma.					
Civitavecchia	73	4	77	315	392
Corneto Tarquinia	40	6	46	150	196
Tolfa	39	4	43	99	142
Totale . . .	152	14	166	564	730

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Alatri	78	2	80	264	344
Anagni	100	6	106	316	422
Ceccano	64	13	77	318	395
Ceprano	57	2	59	208	267
Ferentino	99	17	116	221	337
Frosinone	93	3	96	344	440
Guarcino	56	5	61	247	308
Paliano	70	4	74	202	276
Piperno	58	8	66	398	464
Veroli	69	3	72	219	291
Totale	744	63	807	2 737	3 544
Albano Laziale	216	6	222	288	510
Arsoli	55	5	60	131	191
Bracciano	78	2	80	110	190
Campagnano di Roma	56	1	57	70	127
Castelnuovo di Porto	87	5	92	192	284
Frascati	402	7	409	602	1 011
Genazzano	73	5	78	154	232
Genzano di Roma	138	8	146	140	286
Marino	209	1	210	134	344
Monterotondo	81	2	83	103	186
Palestrina	179	5	184	221	405
Palombara Sabina	71	9	80	176	256
Roma 1º (Monti)	837	13	850	..	850
Roma 2º (Trevi)	1 197	17	1 214	..	1 214
Roma 3º (Colonna)	1 119	23	1 142	..	1 142
Roma 4º (Ponte)	892	45	937	..	937
Roma 5º (Sant'Angelo)	436	9	445	..	445
Roma 6º (Castro Pretorio)	1 274	15	1 289	..	1 289
Roma 1ª urbana	..	..	..	33 851	33 851

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898 1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Roma 2ª urbana	..	..	..	24 364	24 364
San Vito Romano	43	4	47	101	148
Subiaco	102	17	119	308	427
Tivoli	171	13	184	439	623
Totale . . .	7 716	212	7 928	61 384	69 312
Cori	78	3	81	148	229
Segni	40	3	43	205	248
Sezze	206	7	213	279	492
Terracina	124	8	132	194	326
Valmontone	68	6	74	169	243
Velletri	273	6	279	403	682
Totale . . .	789	33	822	1 398	2 220
Acquapendente	49	5	54	102	156
Bagnorea	41	2	43	96	139
Civita Castellana	63	16	79	127	206
Montefiascone	49	2	51	78	129
Orte	50	2	52	121	173
Ronciglione	53	..	53	137	190
Soriano nel Cimino	48	4	52	241	293
Sutri	37	3	40	88	128
Toscanella	35	5	40	92	132
Valentano	63	5	68	108	176
Vetralla	39	4	43	120	163
Viterbo	128	3	131	290	421
Totale . . .	655	51	706	1 600	2 306

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II**.

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
DISTRETTO DI AQUILA.					
Amatrice	77	7	84	85	169
Antrodoco	32	3	35	155	190
Aquila degli Abruzzi	399	11	410	453	863
Barisciano	83	5	88	105	193
Borbona	33	3	36	159	195
Borgocollefegato	57	4	61	224	285
Capestrano	86	7	93	263	356
Castelvecchio Subequo	131	13	144	309	453
Cittaducale	27	..	27	139	166
Fiamignano	20	2	22	106	128
Leonessa	28	2	30	83	113
Montereale	36	6	42	175	217
Paganica	53	7	60	128	188
Pizzoli	109	4	113	174	287
San Demetrio ne' Vestini	114	13	127	222	349
Sassa	68	6	74	201	275
Totale	1 353	93	1 446	2 981	4 427
Avezzano	235	10	245	444	689
Carsoli	56	3	59	178	237
Celano	132	11	143	306	449
Civitella Roveto	77	6	83	206	289
Gioja de' Marsi	60	7	67	140	207
Pescina	101	4	105	318	423
Tagliacozzo	87	6	93	282	375
Trasacco	60	14	74	246	320
Totale	808	61	869	2 120	2 989

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto II.*

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Caramanico	57	4	61	134	195
Chieti	224	11	235	455	690
Francavilla al Mare	96	10	106	316	422
Guardiagrele	84	11	95	314	409
Manoppello	32	2	34	139	173
S. Valentino in Abruzzo Citeriore	37	2	39	186	225
Tollo	56	2	58	90	148
Totale	586	42	628	1 634	2 262
Atessa	67	7	74	144	218
Bomba	33	2	35	108	143
Casalbordino	59	6	65	109	174
Casoli	29	4	33	76	109
Castiglione Messer Marino	30	1	31	105	136
Celenza sul Trigno	34	3	37	102	139
Gissi	56	6	62	121	183
Lama dei Peligni	25	2	27	57	84
Lanciano	174	10	184	243	427
Orsogna	30	2	32	86	118
Ortona	111	8	119	129	248
Paglieta	29	1	30	74	104
Palena	32	4	36	228	264
San Buono	69	4	73	117	190
Torricella Peligna	31	4	35	63	98
Vasto	173	9	182	270	452
Villa Santa Maria	52	3	55	126	181
Totale	1 034	76	1 110	2 158	3 268
Castel di Sangro	102	4	106	265	371
Introdacqua	38	5	43	74	117
Pescocostanzo	62	3	65	186	251

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Popoli	31	1	32	90	122
Pratola Peligna	75	14	89	290	379
Scanno	7	»	7	51	58
Sulmona	159	11	170	601	771
Totale	474	38	512	1 557	2 069
Atri	100	8	108	151	259
Bisenti	55	4	59	143	202
Campli	71	3	74	291	365
Catignano	42	6	48	172	220
Città Sant'Angelo	59	3	62	115	177
Civitella del Tronto	19	1	20	96	116
Giulianova	70	2	72	158	230
Loreto Aprutino	35	1	36	66	102
Montorio al Vomano	55	4	59	216	275
Nereto	57	4	61	166	227
Notaresco	49	4	53	79	132
Penne	65	8	73	166	239
Pianella	72	8	80	98	178
Teramo	200	7	207	364	571
Torre de' Passeri	60	5	65	158	223
Tossicia	53	6	59	314	373
Totale	1 062	74	1 136	2 753	3 889
DISTRETTO DI NAPOLI.					
Accadia	53	7	60	108	168
Ariano di Puglia	106	19	125	134	259
Castel Baronia	85	7	92	204	296
Grottaminarda	109	4	113	80	193

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Mirabella Eclano	125	6	131	101	232
Montecalvo Irpino	41	2	43	53	96
Orsara di Puglia	62	5	67	168	235
Totale	581	50	631	848	1 479
Altavilla Irpina	89	5	94	86	180
Atripalda	147	8	155	108	263
Avellino	384	10	394	363	757
Bajano	114	5	119	120	239
Cervinara	140	15	155	313	468
Chiusano di San Domenico	132	»	132	110	242
Lauro	81	7	88	301	389
Mercogliano	141	6	147	268	415
Montefusco	136	17	153	142	295
Montemiletto	108	11	119	111	230
Montoro Superiore	62	5	67	95	162
Serino	38	2	40	144	184
Solofra	29	2	31	83	114
Volturara Irpina	33	2	35	51	86
Totale	1 634	95	1 729	2 295	4 024
Airola	84	6	90	114	204
Benevento	494	14	508	728	1 236
Castelfranco in Miscano	29	2	31	42	73
Cerreto Sannita	80	1	81	159	240
Colle Sannita	25	1	26	99	125
Guardia Sanframondi	82	8	90	171	261
Montesarchio	90	10	100	155	255
Morcone	29	3	32	74	106
Pontelandolfo	47	2	49	89	138
San Bartolomeo in Galdo	72	4	76	139	215

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
San Giorgio la Molara	52	2	54	163	217
San Giorgio la Montagna	78	2	80	155	235
Santa Croce del Sannio	29	3	32	128	160
Sant'Agata de' Goti	49	1	50	88	138
Solopaca	110	5	115	152	267
Vitulano	99	5	104	169	273
Totale	1 449	69	1 518	2 625	4 143
Baranello (Vinchiaturo)	58	4	62	98	160
Campobasso	143	11	154	292	446
Castropignano	47	»	47	174	221
Montagano	33	3	36	82	118
Riccia	31	1	32	121	153
San Giovanni in Galdo	39	2	41	93	134
Sant'Elia a Pianisi	45	3	48	140	188
Sepino	40	3	43	162	205
Trivento	29	4	33	145	178
Totale	465	31	496	1 307	1 803
Alvito	55	6	61	90	151
Arce	80	9	89	128	217
Arpino	74	6	80	96	176
Atina	40	5	45	106	151
Carinola	89	3	92	252	344
Cassino	117	8	125	202	327
Cervaro	33	3	36	142	178
Esperia	91	4	95	110	205
Fondi	112	6	118	307	425
Gaeta	137	12	149	247	396
Minturno	94	6	100	146	246
Pontecorvo	71	5	76	127	203

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Ponza	24	2	26	87	113
Roccamonfina	66	2	68	167	235
Roccasecca	49	3	52	126	178
Sessa Aurunca	128	3	131	190	321
Sora	129	11	140	274	414
Totale	1 389	94	1 483	2 797	4 280
Agnone	152	5	157	180	337
Bojano	116	10	126	209	335
Cantalupo del Sannio	108	6	114	161	275
Capracotta	64	4	68	114	182
Carovilli	41	8	49	94	143
Castellone al Volturno	87	6	93	91	184
Forlì del Sannio	54	5	59	134	193
Frosolone	53	6	59	107	166
Isernia	151	9	160	209	369
Venafro	99	11	110	134	244
Totale	925	70	995	1 433	2 428
Bonefro	46	6	52	139	191
Casacalenda	64	4	68	157	225
Civita Campomarano	36	5	41	230	271
Guglionesi	101	17	118	279	397
Larino	140	8	148	277	425
Montefalcone del Sannio	47	5	52	105	157
Palata	97	4	101	266	367
Santa Croce di Magliano	35	7	42	159	201
Termoli	52	6	58	117	175
Totale	618	62	680	1 729	2 409

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Afragola	100	12	112	167	279
Barra	227	14	241	324	565
Boscotrecase	151	10	161	193	354
Caivano	75	4	79	168	247
Capri	26	2	28	44	72
Casoria	149	9	158	372	530
Castellammare di Stabia	189	9	198	396	594
Forio d'Ischia	105	7	112	97	209
Frattamaggiore	106	8	114	269	383
Giuliano in Campania	108	4	112	355	467
Gragnano	156	10	166	269	435
Ischia	170	7	177	150	327
Marano di Napoli	115	8	123	252	375
Napoli 1° (San Ferdinando)	929	20	949	»	949
Napoli 2° (Chiaia)	820	7	827	»	827
Napoli 3° (San Giuseppe)	788	9	797	»	797
Napoli 4° (Monte Calvario)	586	5	591	»	591
Napoli 5° (Avvocata)	619	8	627	»	627
Napoli 6° (Stella)	474	7	481	»	481
Napoli 7° (San Carlo)	358	8	366	»	366
Napoli 8° (Vicaria)	1 114	12	1 126	»	1 126
Napoli 9° (San Lorenzo)	379	6	385	»	385
Napoli 10° (Mercato)	627	16	643	»	643
Napoli 11° (Pendino)	404	3	407	»	407
Napoli 12° (Porto)	473	9	482	»	482
Napoli 1ª urbana	»	»	»	13 700	13 700
Napoli 2ª urbana	»	»	»	8 070	8 070
Ottaiano	116	5	121	223	344
Piano di Sorrento	37	2	39	85	124
Pomigliano d'Arco	72	»	72	165	237
Portici	159	8	167	248	415
Pozzuoli	211	11	222	302	524

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Procida	43	4	47	47	94
Sant'Anastasia	97	7	104	151	255
Sant'Antimo	41	4	45	150	195
Somma Vesuviana	55	3	58	61	119
Sorrento	46	1	47	137	184
Torre Annunziata	192	7	199	367	566
Torre del Greco	184	12	196	238	434
Ventotene	14	»	14	36	50
Vico Equense	51	3	54	76	130
Totale	10 566	281	10 847	27 112	37 959
Caggiano	38	1	39	85	124
Montesano sulla Marcellana	18	1	19	77	96
Polla	60	3	63	126	189
Sala Consilina	84	8	92	148	240
Sanza	20	1	21	68	89
Teggiano	64	3	67	93	160
Vibonati	60	4	64	175	239
Totale	344	21	365	772	1 137
Amalfi	81	4	85	133	218
Angri	98	8	106	278	384
Baronissi	62	5	67	87	154
Buccino	68	5	73	142	215
Campagna	41	4	45	125	170
Capaccio	75	4	79	120	199
Cava dei Tirreni	84	4	88	168	256
Contursi	63	4	67	80	147
Eboli	85	2	87	121	208
Laviano	39	3	42	248	290

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II**.

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Majori	76	4	80	100	180
Mercato San Severino	129	9	138	207	345
Montecorvino Rovella	112	8	120	181	301
Nocera Inferiore	166	11	177	322	499
Pagani	95	11	106	169	275
Postiglione	59	6	65	210	275
Rocca d'Aspide	73	5	18	182	260
Salerno	333	9	342	534	876
San Cipriano Picentino	80	2	82	146	228
Sant'Angelo a Fasanella	40	3	43	104	147
Sarno	201	14	215	274	489
Vietri sul Mare	29	2	31	127	158
Totale	2 089	127	2 216	4 058	6 274
Acerra	65	10	75	191	266
Arienzo	93	5	98	214	312
Aversa	302	16	318	531	849
Cajazzo	64	6	70	130	200
Capriati al Volturno	39	1	40	91	131
Capua	133	6	139	390	529
Caserta	175	6	181	391	572
Cicciano	120	8	128	210	338
Formicola	24	2	26	52	78
Maddaloni	94	4	98	219	317
Marcianise	96	6	102	370	472
Marigliano	82	9	91	204	295
Mignano	47	4	51	98	149
Nola	250	13	263	465	728
Palma Campania	130	6	136	161	297
Piedimonte d'Alife	124	8	132	264	396
Pietramelara	38	6	44	101	145

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Pignataro Maggiore	82	6	88	148	236
Santa Maria Capua Vetere	164	6	170	396	566
Teano	82	4	86	265	351
Trentola	227	6	233	383	616
Totale	2 431	138	2 569	5 274	7 843
Andretta	56	5	61		144
Aquilonia	41	16	57	158	215
Bagnoli Irpino	34	2	36	141	177
Calabritto	56	3	59	113	172
Frigento	75	7	82	99	181
Lacedonia	97	4	101	197	298
Montella	53	3	56	136	192
Paternopoli	117	17	134	102	236
Sant'Angelo dei Lombardi	125	9	134	262	396
Teora	45	5	50	119	169
Totale	699	71	770	1 410	2 180
Camerota	47	2	49	61	110
Castellabate	57	4	61	51	112
Gioi Cilento	25	1	26	83	109
Laurino	18	..	18	69	87
Laurito	24	1	25	96	121
Pisciotta	65	5	70	107	177
ollica	43	1	44	56	100
Torchiara	49	2	51	87	138
Torre Orsaia	29	1	30	58	88
Vallo della Lucania	82	2	84	111	195
Totale	439	19	458	779	1 237

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
DISTRETTO DI NAPOLI. (Sezione di Potenza)					
Chiaromonte	55	4	59	169	228
Lagonegro	49	3	52	118	170
Latronico	41	2	43	81	124
Lauria	89	1	90	89	179
Maratea	77	1	78	99	177
Moliterno	39	2	41	83	124
Noepoli	46	3	49	101	150
Rotonda	59	5	64	104	163
Rotondella	78	6	84	176	260
San Chirico Raparo	23	4	27	58	85
Sant'Arcangelo	13	2	15	87	102
Totale	569	33	602	1 165	1 767
Ferrandina	76	6	82	165	247
Irsina	76	4	80	111	191
Matera	75	5	80	99	179
Montescaglioso	43	5	48	206	254
Pisticci	98	10	108	204	312
San Mauro Forte	107	6	113	215	328
Stigliano	63	3	66	100	166
Tricarico	184	15	199	285	484
Totale	722	54	776	1 385	2 161
Bella	64	1	65	180	245
Forenza	78	4	82	151	233
Melfi	231	13	244	335	579
Muro Lucano	61	5	66	101	167
Palazzo San Gervasio	94	4	98	320	418

Segue NUMERO ANNUO MEDIO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Pescopagano	62	7	69	120	189
Rionero in Volture	99	6	105	226	331
Venosa	135	10	145	179	324
Totale . . .	824	50	874	1 612	2 486
Acerenza	63	3	66	147	213
Avigliano	76	3	79	179	258
Brienza	34	2	36	88	124
Calvello	13	2	15	68	83
Corleto Perticara	50	2	52	55	107
Genzano di Potenza	80	4	84	207	291
Laurenzana	27	1	28	55	83
Marsico Nuovo	42	1	43	63	106
Montemurro	48	1	49	92	141
Picerno	44	3	47	115	162
Potenza	203	8	211	308	519
Tolve	91	14	105	171	276
Trivigno	37	1	38	70	108
Vietri di Potenza	67	5	72	125	197
Viggiano	54	4	58	102	160
Totale . . .	929	54	983	1 845	2 828
DISTRETTO DI TRANI.					
Acquaviva	94	13	107	211	318
Altamura	47	5	52	343	395
Bari 1°	200	17	217	318	535
Bari 2°	497	42	539	436	975
Bitonto	235	9	244	283	527
Canneto di Bari	92	16	108	275	383
Capurso	71	10	81	172	253

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II**.

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Casamassima	36	2	38	98	136
Castellana	38	2	40	90	130
Conversano	47	3	50	79	129
Fasano	82	8	90	168	258
Gioja del Colle	77	3	80	200	280
Giovinazzo	46	1	47	77	124
Gravina in Puglia	124	6	130	186	316
Grumo Appula	81	8	89	203	292
Locorotondo	88	5	93	97	190
Modugno	79	7	86	154	240
Mola di Bari	35	1	36	66	102
Monopoli	69	7	76	183	259
Noci	46	2	48	121	169
Palo del Colle	49	4	53	77	130
Putignano	19	2	21	47	68
Rutigliano	61	3	64	178	242
Santeramo in Colle	43	3	46	105	151
Turi	37	3	40	103	143
Totale	2 293	182	2 475	4 270	6 745
Alessano	80	8	88	231	319
Brindisi	180	8	188	565	753
Campi Salentino	229	35	264	227	491
Casarano	81	7	88	197	285
Ceglie Messapica	54	5	59	225	284
Copertino	36	4	40	77	117
Francavilla Fontana	87	5	92	231	323
Galatina	193	50	243	700	943
Gallipoli	171	9	180	288	468
Lecce	454	17	471	498	969
Maglie	91	15	106	187	293

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Mesagne	104	8	112	175	287
Monteroni di Lecce	54	3	57	115	172
Nardò	56	4	60	153	213
Oria	91	10	101	178	279
Ostuni	94	4	98	147	245
Otranto	59	2	61	124	185
Poggiardo	55	7	62	140	202
Ruffano	65	5	70	111	181
Salice Salentino	93	7	100	135	235
San Cesario di Lecce	48	9	57	193	250
San Vito dei Normanni	100	7	107	253	360
Tricase	41	2	43	82	125
Ugento	84	4	88	237	325
Vernole	34	1	35	109	144
Totale	2 634	236	2 870	5 578	8 448
Apricena	85	11	96	151	247
Ascoli Satriano	66	4	70	84	154
Biccari	53	8	61	165	226
Bovino	106	5	111	143	254
Cagnano Varano	74	19	93	539	632
Candela	47	6	53	69	122
Castelnuovo della Daunia	120	10	130	222	352
Celenza Valfortore	30	6	36	104	140
Cerignola	283	9	292	385	677
Deliceto	26	1	27	94	121
Foggia	485	20	505	734	1 239
Lucera	108	9	117	300	417
Manfredonia	55	1	56	103	159
Monte Sant'Angelo	121	13	134	453	587
Orta Nova	110	8	118	101	219

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Rodi Garganico	85	6	91	174	265
San Giovanni Rotondo	66	7	73	228	301
San Marco in Lamis	95	6	101	193	294
San Nicandro Garganico	83	4	87	137	224
San Severo	252	14	266	553	819
Sant'Agata di Puglia	46	2	48	66	114
Serracapriola	41	3	44	158	202
Torremaggiore	93	4	97	179	276
Trinitapoli	173	16	189	240	429
Troja	92	10	102	172	274
Vico del Gargano	89	8	97	376	473
Vieste	59	7	66	212	278
Volturara Appula	49	3	52	103	155
Totale	2 992	220	3 212	6 438	9 650
Castellaneta	76	5	81	70	151
Ginosa	64	5	69	204	273
Grottaglie	71	6	77	127	204
Manduria	140	8	148	327	475
Martina Franca	207	5	212	191	403
Massafra	55	10	65	124	189
Mottola	74	6	80	152	232
San Giorgio sotto Taranto	126	5	131	241	372
Taranto	404	27	431	1 074	1 505
Totale	1 217	77	1 294	2 510	3 804
Andria	274	11	285	421	706
Barletta	405	27	432	560	992
Bisceglie	122	7	129	202	331
Canosa di Puglia	271	20	291	292	583
Corato	184	16	200	338	538

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898 1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Minervino Murge	134	7	141	220	361
Molfetta	167	14	181	255	436
Ruvo di Puglia	141	7	148	184	332
Spinazzola	91	4	95	201	296
Terlizzi	116	11	127	190	317
Trani	387	18	405	532	937
Totale . . .	2 292	142	2 434	3 395	5 829
Distretto di Catanzaro.					
Amendolara	26	1	27	81	108
Cassano al Jonio	96	5	101	157	258
Castrovillari	98	5	103	162	265
Cerchiara di Calabria	62	5	67	90	157
Lungro	57	..	57	93	150
Morano Calabro	33	2	35	68	103
Mormanno	76	7	83	66	149
Oriolo	42	3	45	93	138
San Sosti	71	7	78	172	250
Spezzano Albanese	76	6	82	106	188
Totale . . .	637	41	678	1 088	1 766
Badolato	96	10	106	312	418
Borgia	65	2	67	205	272
Catanzaro	393	16	409	680	1 089
Chiaravalle Centrale	143	17	160	261	421
Cirò	96	8	104	159	263
Cotrone	49	3	52	225	277
Cropani	46	3	49	145	194
Davoli	52	6	58	177	235
Gasperina	95	10	105	159	264
Petilia Policastro	49	6	55	226	281

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Santa Severina	27	3	30	86	116
Savelli	36	3	39	91	130
Squillace	68	6	74	81	155
Strongoli	32	5	37	125	162
Taverna	58	13	71	105	176
Tiriolo	41	5	46	109	155
Totale	1 346	116	1 462	3 146	4 608
Acri	83	4	87	189	276
Ajello in Calabria	19	..	19	55	74
Amantea	51	1	52	106	158
Belvedere Marittimo	71	4	75	111	186
Cerzeto	38	4	42	160	202
Cetraro	36	1	37	123	160
Cosenza	323	7	330	467	797
Dipignano	21	2	23	48	71
Fiumefreddo Bruzio	60	8	68	61	129
Fuscaldo	26	1	27	86	113
Grimaldi	33	..	33	43	76
Montalto Uffugo	52	..	52	80	132
Paola	80	7	87	123	210
Rende	37	3	40	77	117
Rogliano	52	2	54	79	133
Rose	39	2	41	95	136
San Giovanni in Fiore	37	1	38	92	130
San Marco Argentano	81	6	87	268	355
Scalea	97	..	97	136	233
Scigliano	26	2	28	88	116
Spezzano	67	2	69	121	190
Verbicaro	62	4	66	130	196
Totale	1 391	61	1 452	2 738	4 190

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto II.*

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Ardore	86	8	94	237	331
Bianco	37	8	45	187	232
Caulonia	80	7	87	283	370
Gerace	67	7	74	376	450
Giojosa Jonica	120	8	128	237	365
Mammola	43	5	48	335	383
Siderno Marina	52	6	58	171	229
Staiti	50	10	60	168	228
Stilo	77	6	83	231	314
Totale	612	65	677	2 225	2 902
Arena	46	7	53	211	264
Mileto	69	4	73	224	297
Monteleone di Calabria	188	14	202	321	523
Nicotera	99	18	117	246	363
Pizzo	116	18	134	205	339
Serra San Bruno	42	7	49	338	387
Soriano Calabro	49	6	55	157	212
Tropea	100	8	108	184	292
Totale	709	82	791	1 886	2 677
Cortale	34	6	40	100	140
Feroleto Antico	21	1	22	48	70
Filadelfia	75	6	81	252	333
Gimigliano	28	1	29	92	121
Maida	116	10	126	175	301
Martirano	30	2	32	81	113
Nicastro	132	9	141	220	361
Nocera Terinese	25	2	27	90	117
Sambiase	101	2	103	236	339
Serrastretta	59	..	59	127	186
Totale	621	39	660	1 421	2 081

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Cinquefrondi	93	18	111	243	354
Cittanova	60	2	62	178	240
Laureana di Borello	125	9	134	415	549
Oppido Mamertina	78	11	89	231	320
Palmi	186	16	202	331	533
Polistena	70	7	77	251	328
Radicena	79	11	90	249	339
Seminara	66	2	68	142	210
Sinopoli	68	10	78	247	325
Totale . . .	825	86	911	2 287	3 198
Bagnara Calabra	35	2	37	86	123
Bova	27	1	28	187	215
Calanna	53	5	58	216	274
Gallina	100	9	109	295	404
Melito di Porto Salvo	116	21	137	262	399
Reggio di Calabria	538	14	552	857	1 409
Scilla	35	3	38	68	106
Villa San Giovanni	139	27	166	295	461
Totale . . .	1 043	82	1 125	2 266	3 391
Campana	35	3	38	66	104
Cariati	39	7	46	107	153
Corigliano Calabro	104	8	112	201	313
Cropalati	16	1	17	73	90
Longobucco	12	1	13	37	50
Rossano	66	6	72	110	182
San Demetrio Corone	68	3	71	139	210
Totale . . .	340	29	369	733	1 102

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Distretto di Messina.					
Alì	92	4	96	193	289
Barcellona Pozzo di Gotto	133	7	140	288	428
Castroreale	40	3	43	106	149
Francavilla di Sicilia	83	7	90	131	221
Lipari	84	3	87	195	282
Messina 1°	485	17	502	1 250	1 752
Messina 2°	398	7	405	802	1 207
Messina 3°	182	7	189	288	477
Messina 4°	104	6	110	226	336
Milazzo	125	11	136	256	392
Montalbano di Elicona	26	1	27	87	114
Novara di Sicilia	59	6	65	176	241
Rometta	66	6	72	135	207
Santa Lucia del Mela	67	8	75	127	202
Santa Teresa di Riva	61	2	63	150	213
Taormina	51	8	59	118	177
Totale . . .	2 056	103	2 159	4 528	6 687
Cesarò	16	2	18	92	110
Mistretta	75	10	85	293	378
San Fratello	27	1	28	84	112
Santo Stefano di Camastra	63	7	70	193	263
Totale . . .	181	20	201	662	863
Naso	89	7	96	145	241
Patti	101	8	109	245	354
Raccuja	32	5	37	97	134

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Sant'Agata di Militello	128	16	144	132	276
Sant'Angelo di Brolo	68	4	72	159	231
Tortorici	59	3	62	182	244
Totale	477	43	520	960	1 480
Distretto di Catania.					
Caltagirone	241	11	252	461	713
Grammichele	84	9	93	199	292
Militello di Val di Catania	112	17	129	128	257
Mineo	41	2	43	133	176
Mirabella Imbaccari	28	4	32	153	185
Rammacca	32	2	34	112	146
Vizzini	73	2	75	130	205
Totale	611	47	658	1 316	1 974
Acireale	104	1	105	162	267
Aci Sant'Antonio	54	3	57	107	164
Adernò	115	9	124	172	296
Belpasso	82	2	84	121	205
Biancavilla	106	1	107	101	208
Bronte	75	30	105	169	274
Castiglione di Sicilia	58	2	60	79	139
Catania 1°	419	20	439	..	439
Catania 2°	721	25	746	..	746
Catania 3°	279	19	298	..	298
Catania urbana	..	..	..	2 105	2 105
Giarre	256	5	261	309	570
Linguaglossa	89	8	97	104	201
Mascalucia	59	1	60	75	135
Paternò	157	5	162	185	347

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Randazzo	44	5	49	111	160
Scordia	27	2	29	59	88
Trecastagni	97	5	102	116	218
Totale	2 742	143	2 885	3 975	6 860
Chiaramonte Gulfi	44	2	46	66	112
Comiso	84	7	91	78	169
Modica	200	10	210	197	407
Ragusa	218	19	237	228	465
Scicli	62	5	67	60	127
Spaccaforno	124	6	130	118	248
Vittoria	276	12	288	252	540
Totale	1 008	61	1 069	999	2 068
Agira	68	5	73	225	298
Centuripe	86	8	94	171	265
Leonforte	108	..	108	311	419
Nicosia	52	1	53	179	232
Regalbuto	62	1	63	184	247
Troina	72	..	72	129	201
Totale	448	15	463	1 199	1 662
Augusta	56	7	63	62	125
Avola	86	6	92	137	229
Ferla	19	3	22	93	115
Floridia	114	13	127	158	285
Lentini	162	11	173	296	469
Melilli	15	3	18	59	77
Noto	183	12	195	466	661
Pachino	56	5	61	111	172
Palazzolo Acreide	63	6	69	185	254

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Rosolini	30	1	31	92	123
Siracusa	260	10	270	294	564
Sortino	59	9	68	114	182
Totale	1 103	86	1 189	2 067	3 256
DISTRETTO DI PALERMO.					
Aidone	56	6	62	105	167
Barrafranca	56	4	60	104	164
Butera	45	3	48	89	137
Caltanissetta	313	17	330	475	805
Castrogiovanni	239	13	252	294	546
Mazzarino	76	5	81	166	247
Mussomeli	39	17	56	155	211
Niscemi	86	11	97	192	289
Piazza Armerina	123	11	134	306	440
Pietraperzia	39	4	43	120	163
Riesi	66	7	73	131	204
San Cataldo	46	4	50	147	197
Santa Caterina Villarmosa	54	4	58	122	180
Serradifalco	34	4	38	141	179
Sommatino	46	8	54	141	195
Terranova di Sicilia	165	11	176	221	397
Valguarnera Caropepe	73	7	80	96	176
Villalba	44	2	46	102	148
Villarosa	46	3	49	105	154
Totale	1 646	141	1 787	3 212	4 999
Aragona di Sicilia	101	4	105	174	279
Cammarata	62	2	64	116	180
Campobello di Licata	27	2	29	106	135
Canicattì	83	14	97	192	289

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Casteltermini	61	1	62	107	169
Cattolica Eraclea	44	6	50	75	125
Favara	63	4	67	131	198
Girgenti	388	13	401	869	1 270
Licata	221	17	238	338	576
Naro	73	1	74	292	366
Palma di Montechiaro	57	8	65	194	259
Racalmuto	109	9	118	210	328
Ravanusa	26	2	28	135	163
Siculiana	52	2	54	78	132
Totale	1 367	85	1 452	3 017	4 469
Bagheria	285	7	292	240	532
Bisacquino	61	10	71	141	212
Carini	199	6	205	361	566
Corleone	63	5	68	151	219
Marineo	39	4	43	71	114
Mezzojuso	37	3	40	107	147
Misilmeri	154	5	159	213	372
Monreale	272	3	275	271	546
Palermo 1°	679	21	700	..	700
Palermo 2°	677	13	690	..	690
Palermo 3°	395	13	408	..	408
Palermo 4°	1 011	23	1 034	..	1 034
Palermo 5°	501	20	521	..	521
Palermo urbana	..	..	..	4 220	4 220
Partinico	496	19	515	459	974
Piana dei Greci	116	7	123	154	277
Prizzi	47	3	50	91	141
Ustica	3	..	3	125	128
Totale	5 035	162	5 197	6 604	11 801

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Bivona	78	3	81	136	217
Burgio	39	5	44	97	141
Caltabellotta	107	5	112	63	175
Menfi	38	5	43	38	81
Ribera	31	5	36	104	140
Santa Margherita di Belice	83	3	86	126	212
Sciacca	116	7	123	85	208
Totale . . .	492	33	525	649	1 174
Alia	36	2	38	107	145
Caccamo	30	3	33	65	98
Caste buono	29	5	34	135	169
Cefalù	112	6	118	123	241
Ciminna	143	6	149	118	267
Collesano	48	6	54	111	165
Gangi	36	5	41	65	106
Lercara Friddi	80	6	86	123	209
Montemaggiore Belsito	40	3	43	59	102
Petralia Soprana	47	6	53	72	125
Petralia Sottana	25	6	31	85	116
Polizzi Generosa	34	1	35	55	90
San Mauro Castelverde	20	1	21	45	66
Termini Imerese	152	13	165	260	425
Totale . . .	832	69	901	1 423	2 324
Alcamo	207	12	219	195	414
Calatafimi	52	1	53	93	146
Castellammare del Golfo	186	4	190	138	328
Castelvefrano	254	11	265	385	650
Favignana	12	1	13	107	120
Gibellina	32	3	35	52	87

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	penali	civili e penali complessivamente
Marsala	468	5	473	647	1 120
Mazzara del Vallo	165	8	173	182	355
Monte San Giuliano	74	1	75	176	251
Pantelleria	48	5	53	137	190
Partanna	92	6	98	264	362
Salemi	50	5	55	112	167
Trapani	336	7	343	414	757
Totale	1 976	69	2 045	2 902	4 947
Distretto di Cagliari.					
Aritzo	49	11	60	243	303
Cagliari 1°	233	12	245	1 188	1 433
Cagliari 2°	147	7	154	897	1 051
Carloforte	18	2	20	52	72
Decimomannu	68	9	77	236	313
Flumini Maggiore	35	5	40	126	166
Guasila	39	2	41	112	153
Guspini	80	13	93	188	281
Iglesias	135	15	150	550	700
Isili	79	7	86	132	218
Laconi	34	10	44	88	132
Mandas	85	9	94	162	256
Muravera	29	7	36	125	161
Nuraminis	55	6	61	118	179
Pula	16	6	22	84	106
Quarto Sant'Elena	220	33	253	429	682
Sanluri	118	6	124	191	315
San Niccolò Gerrei	37	6	43	131	174
Santadi	64	6	70	166	236
Sant'Antioco	54	2	56	115	171
Senorbì	53	7	60	140	200

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze				
	civili			penali	civili e penali complessivamente
	in primo grado	in grado di appello	Totale		
Serramanna	91	10	101	114	215
Siliqua	29	3	32	128	160
Sinnai	169	29	198	226	424
Sorgono	46	13	59	128	187
Teulada	12	2	14	56	70
Villacidro	80	15	95	179	274
Totale . . .	2 075	253	2 328	6 304	8 632
Jerzu	46	8	54	222	276
Lanusei	77	5	82	314	396
Seui	49	13	62	237	299
Tortolì	47	5	52	168	220
Totale . . .	219	31	250	941	1 191
Bitti	47	10	57	113	170
Bolotana	42	7	49	129	178
Dorgali	49	5	54	126	180
Fonni	29	8	37	131	168
Nuoro	100	5	105	259	364
Orani	39	15	54	169	223
Siniscola	60	5	65	152	217
Totale . . .	366	55	421	1 079	1 500
Ales	25	2	27	101	128
Bosa	62	5	67	169	236
Busachi	55	12	67	231	298
Cabras	82	18	100	178	278
Cuglieri	61	10	71	138	209

Segue NUMERO ANNUO MEDIO DELLE SENTENZE PROFERITE DA CIASCUNA PRETURA NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Ghilarza	123	»	123	184	307
Macomer	63	12	75	112	187
Milis	66	11	77	163	240
Mogoro	77	10	87	149	236
Oristano	89	16	105	199	304
Santu Lussurgiu	55	6	61	89	150
Senis	13	1	14	48	62
Simaxis	27	4	31	77	108
Terralba	89	9	98	144	242
Tresnuraghes	135	13	148	295	443
Totale	1 022	129	1 151	2 277	3 428
Alghero	56	4	60	162	222
Benetutti	48	9	57	98	155
Bono	52	12	64	171	235
Bonorva	124	15	139	188	327
Castelsardo	48	5	53	64	117
Itiri	87	11	98	119	217
Mores	38	7	45	67	112
Nulvi	88	8	96	108	204
Oschiri	49	11	60	87	147
Osilo	47	3	50	47	97
Ossi	47		55	108	163
Ozieri	126	13	139	153	292
Pattada	73	12	85	145	230
Ploaghe	63	21	84	131	215

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite da ciascuna Pretura nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **II.**

PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
Portotorres	25	2	27	71	98
Pozzomaggiore	77	15	92	135	227
Sassari 1°	120	11	131	373	504
Sassari 2°	284	7	291	495	786
Sorso	125	7	132	257	389
Thiesi	75	17	92	175	267
Villanova Monteleone	64	3	67	120	187
Totale . . .	1 716	201	1 917	3 274	5 191
Aggius	28	3	31	74	105
Calangianus	39	3	42	57	99
La Maddalena	26	2	28	136	164
Tempio Pausania	69	4	73	91	164
Terranova Pausania	45	3	48	78	126
Totale . . .	207	15	222	436	658

PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Prospetto **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
1	Roma 1ª urbana	..	..	..	33 851	33 851
2	Roma 2ª urbana	..	..	..	24 364	24 364
3	Napoli 1ª urbana	..	..	..	13 700	13 700
4	Firenze urbana	..	..	..	8 379	8 379
5	Napoli 2ª urbana	..	..	..	8 070	8 070
6	Bologna urbana	..	..	..	8 012	8 012
7	Milano urbana	..	..	..	7 071	7 071
8	Torino urbana	..	..	..	4 763	4 763
9	Genova urbana	..	..	..	4 706	4 706
10	Palermo urbana	..	..	..	4 220	4 220
11	Livorno urbana	..	..	..	3 577	3 577
12	Venezia urbana	..	.	..	3 429	3 429
13	Pisa	306	9	315	1 967	2 282
14	Catania urbana	..	..	..	2 105	2 105
15	Verona urbana	..	..	..	1 886	1 886
16	Messina 1º	485	17	502	1 250	1 752
17	Spezia 1º	318	14	332	1 349	1 681
18	Taranto	404	27	431	1 074	1 505
19	Cagliari 1º	233	12	245	1 188	1 433
20	Reggio Calabria	538	14	552	857	1 409
21	Carrara	404	8	412	883	1 295
22	Roma 6º	1 274	15	1 289	..	1 289
23	Padova 2º	239	7	246	1 037	1 283
24	Girgenti	388	13	401	869	1 270
25	Foggia	485	20	505	734	1 239
26	Benevento	494	14	508	728	1 236
27	Roma 2º	1 197	17	1 214	..	1 214
28	Messina 2º	398	7	405	802	1 207
29	Roma 3º	1 119	23	1 142	..	1 142
30	Napoli 8ª	1 114	12	1 126	..	1 126
31	Marsala	468	5	473	647	1 120
32	Milano 6º	1 075	24	1 099	..	1 099

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
33	Catanzaro	393	16	409	680	1 089
34	Cagliari 2°	147	7	154	897	1 051
35	Palermo 4°	1 011	23	1 034	..	1 034
36	Frascati	402	7	409	602	1 011
37	Barletta	405	27	432	560	992
38	Milano 7°	954	37	991	..	991
39	Ferrara 1°	200	1	201	788	989
40	Lucca	350	5	355	630	985
41	Bari 2°	497	42	539	436	975
42	Partinico	496	19	515	459	974
43	Lecce	454	17	471	498	969
44	Napoli 1°	929	20	949	..	949
45	Galatina	193	50	243	700	943
46	Roma 4°	892	45	937	..	937
47	Trani	387	18	405	532	937
48	Terni	245	9	254	650	904
49	Prato	187	4	191	704	895
50	Salerno	333	9	342	534	876
51	Aquila	399	11	410	453	863
52	Roma 1°	837	13	850	..	850
53	Aversa	302	16	318	531	849
54	Monza	192	3	195	647	842
55	Napoli 2°	820	7	827	..	827
56	San Severo	252	14	266	553	819
57	Caltanissetta	313	17	330	475	805
58	Cosenza	323	7	330	467	797
59	Napoli 3°	788	9	797	..	797
60	Cesena	121	1	122	669	791
61	Sassari 2°	284	7	291	495	786
62	Genova 2°	756	17	773	..	773
63	Sulmona	159	11	170	601	771
64	Avellino	384	10	394	363	757

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III**.

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
65	Trapani	336	7	343	414	757
66	Milano 8°	736	20	756	..	756
67	Brindisi	180	8	188	565	753
68	Catania 2°	721	25	746	..	746
69	Udine 1°	241	11	252	491	743
70	Padova 1°	136	4	140	595	735
71	Brescia 1°	156	8	164	568	732
72	Genova 1°	726	6	732	..	732
73	Nola	250	13	263	465	728
74	Caltagirone	241	11	252	461	713
75	Andria	274	11	285	421	706
76	Spoleto	164	9	173	530	703
77	Iglesias	135	15	150	550	700
78	Palermo 1°	679	21	700	..	700
79	Genova 4°	671	23	694	..	694
80	Foligno	211	4	215	478	693
81	Chieti	224	11	235	455	690
82	Palermo 2°	677	13	690	..	690
83	Avezzano	235	10	245	444	689
84	Bergamo 1°	169	7	176	506	682
85	Quarto Sant' Elena	220	33	253	429	682
86	Velletri	273	6	279	403	682
87	Cerignola	283	9	292	385	677
88	Torino 5°	645	21	666	..	666
89	Noto	183	12	195	466	661
90	Castelvetrano	254	11	265	385	650
91	Napoli 10°	627	16	643	..	643
92	Forlì	164	2	166	476	642
93	Firenze 2°	627	11	638	..	638
94	Cagnano Varano	74	19	93	539	632
95	Torino 3°	610	20	630	..	630
96	Napoli 5°	619	8	627	..	627

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
97	Tivoli	171	13	184	439	623
98	Ascoli Piceno	178	16	194	426	620
99	Firenze 1°	609	9	618	..	618
100	Trentola	227	6	233	383	616
101	Perugia 1°	175	3	178	437	615
102	San Pier d'Arena	272	11	283	322	605
103	Parma 1°	162	5	167	428	595
104	Castellammare di Stabia	189	9	198	396	594
105	Milano 2°	578	15	593	..	593
106	Napoli 4°	586	5	591	..	591
107	Monte Sant'Angelo	121	13	134	453	587
108	Canosa di Puglia	271	20	291	292	583
109	Arezzo	128	2	130	452	582
110	Melfi	231	13	244	335	579
111	Licata	221	17	238	338	576
112	Ancona 2°	99	2	101	474	575
113	Caserta	175	6	181	391	572
114	Teramo	200	7	207	364	571
115	Giarre	256	5	261	309	570
116	Rieti	135	10	145	423	568
117	Carini	199	6	205	361	566
118	Santa Maria Capua Vetere	164	6	170	396	566
119	Torre Annunziata	192	7	199	367	566
120	Treviso 1°	177	2	179	387	566
121	Barra	227	14	241	324	565
122	Pistoia 1°	203	6	209	356	565
123	Siracusa	260	10	270	294	564
124	Pavia	111	10	121	440	561
125	Alessandria 1°	316	9	325	226	551
126	Laureana di Borello	125	9	134	415	549
127	Castrogiovanni	239	13	252	294	546
128	Monreale	272	3	275	271	546

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III**.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
129	Milano 1°	528	13	541	..	541
130	Chioggia	71	1	72	468	540
131	Vittoria	276	12	288	252	540
132	Corato	184	16	200	338	538
133	Tolmezzo	228	8	236	300	536
134	Bari 1°	200	17	217	318	535
135	Palmi	186	16	202	331	533
136	Bagheria	285	7	292	240	532
137	Biella	272	13	285	247	532
138	Casoria	149	9	158	372	530
139	Capua	133	6	139	390	529
140	Cividale del Friuli	244	22	266	262	528
141	Bitonto	235	9	244	283	527
142	Pozzuoli	211	11	222	302	524
143	Monteleone di Calabria	188	14	202	321	523
144	Palermo 5°	501	20	521	..	521
145	Potenza	203	8	211	308	519
146	Sarzana	151	11	162	357	519
147	Vicenza 1°	141	2	143	375	518
148	Asti 1°	295	18	313	204	517
149	Massa	232	9	241	271	512
150	Albano Laziale	216	6	222	288	510
151	Sassari 1°	120	11	131	373	504
152	Nocera Inferiore	166	11	177	322	499
153	Lugo	174	3	177	320	497
154	Sezze	206	7	213	279	492
155	Campi Salentino	229	35	264	227	491
156	Cremona 1°	114	3	117	372	489
157	Sarno	201	14	215	274	489
158	Torino 1°	477	12	489	..	489
159	Parma 2°	110	6	116	369	485
160	Reggio Emilia	104	6	110	375	485

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
161	Tricarico	184	15	199	285	484
162	Napoli 12°	473	9	482	..	482
163	Napoli 6°	474	7	481	..	481
164	Como 1°	150	4	154	325	479
165	Perugia 2°	157	2	159	319	478
166	Messina 3°	182	7	189	288	477
167	Manduria	140	8	148	327	475
168	Vico del Gargano	89	8	97	376	473
169	Marcianise	96	6	102	370	472
170	Siena	99	3	102	368	470
171	Lentini	162	11	173	296	469
172	Cervinara	140	15	155	313	468
173	Gallipoli	171	9	180	288	468
174	Giuliano in Campania	108	4	112	355	467
175	Ragusa	218	19	237	228	465
176	Genova 3°	455	9	464	..	464
177	Piperno	58	8	66	398	464
178	Venezia 1°	458	5	463	..	463
179	Lucca Capannori	241	5	246	216	462
180	Villa San Giovanni	139	27	166	295	461
181	Ancona 1°	103	2	105	354	459
182	Mantova 1°	104	4	108	351	459
183	Vercelli	191	11	202	257	459
184	Castelvecchio Subequo	131	13	144	309	453
185	Novara	205	1	206	246	452
186	Vasto	173	9	182	270	452
187	Gerace	67	7	74	376	450
188	Savona	155	10	165	285	450
189	Celano	132	11	143	306	449
190	Campobasso	143	11	154	292	446
191	Roma 5°	436	9	445	..	445
192	Tresnuraghes	135	13	148	295	443

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
193	Frosinone	93	3	96	344	440
194	Piazza Armerina	123	11	134	306	440
195	Catania 1°	419	20	439	..	439
196	Genova 5°	424	12	436	..	436
197	Molfetta	167	14	181	255	436
198	Gragnano	156	10	166	269	435
199	Chiavari	139	4	143	291	434
200	Torre del Greco	184	12	196	238	434
201	Piacenza	119	4	123	308	431
202	San Remo	217	6	223	208	431
203	Trinitapoli	173	16	189	240	429
204	Barcellona Pozzo di Gotto	133	7	140	288	428
205	Lanciano	174	10	184	243	427
206	Subiaco	102	17	119	308	427
207	Fondi	112	6	118	307	425
208	Larino	140	8	148	277	425
209	Termini Imerese	152	13	165	260	425
210	Sinnai	169	29	198	226	424
211	Pescina	101	4	105	318	423
212	Anagni	100	6	106	316	422
213	Brescia 2°	112	3	115	307	422
214	Francavilla al Mare	96	10	106	316	422
215	Chiaravalle Centrale	143	17	160	261	421
216	Viterbo	128	3	131	290	421
217	Treviglio	63	3	66	354	420
218	Leonforte	108	..	108	311	419
219	Badolato	96	10	106	312	418
220	Palazzo San Gervasio	94	4	98	320	418
221	Lucera	108	9	117	300	417
222	Bologna 2°	408	8	416	..	416
223	Spilimbergo	209	9	218	198	416
224	Bologna 1°	403	12	415	..	415

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
225	Mercogliano	141	6	147	268	415
226	Portici	159	8	167	248	415
227	Torino 7°	400	15	415	..	415
228	Alcamo	207	12	219	195	414
229	Sora	129	11	140	274	414
230	Modena 1°	109	5	114	298	412
231	Pietrasanta	91	1	92	319	411
232	Guardiagrele	84	11	95	314	409
233	Sondrio	87	2	89	320	409
234	Palermo 3°	395	13	408	..	408
235	Milano 4°	388	19	407	..	407
236	Modica	200	10	210	197	407
237	Napoli 11°	404	3	407	..	407
238	Camerino	171	11	182	223	405
239	Milano 3°	394	11	405	..	405
240	Palestrina	179	5	184	221	405
241	Gallina	100	9	109	295	404
242	Martina Franca	207	5	212	191	403
243	Melito di Porto Salvo	116	21	137	262	399
244	Verona 1°	392	6	398	..	398
245	Guglionesi	101	17	118	279	397
246	Terranova di Sicilia	165	11	176	221	397
247	Gaeta	137	12	149	247	396
248	Lanusei	77	5	82	314	396
249	Piedimonte d'Alife	124	8	132	264	396
250	Sant'Angelo de' Lombardi	125	9	134	262	396
251	Altamura	47	5	52	343	395
252	Ceccano	64	13	77	318	395
253	Civitavecchia	73	4	77	315	392
254	Faenza	105	..	105	287	392
255	Milazzo	125	11	136	256	392
256	Lauro	81	7	88	301	389

Segue Preture classificate per ordine decrescente, secondo il numero medio annuo delle sentenze civili e penali proferite nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III**.

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
257	Sorso	125	7	132	257	389
258	Imola	84	1	85	302	387
259	Serra San Bruno	42	7	49	338	387
260	Napoli 9°	379	6	385	..	385
261	Varese	144	5	149	236	385
262	Angri	98	8	106	278	384
263	Canneto di Bari	92	16	108	275	383
264	Frattamaggiore	106	8	114	269	383
265	Mammola	43	5	48	335	383
266	Gubbio	97	3	100	281	381
267	Busto Arsizio	212	3	215	165	380
268	Pratola Peligna	75	14	89	290	379
269	Mistretta	75	10	85	293	378
270	Bergamo 2°	69	1	70	307	377
271	Ferrara 2°	110	..	110	267	377
272	Marano di Napoli	115	8	123	252	375
273	Tagliacozzo	87	6	93	282	375
274	Torino 4°	363	12	375	..	375
275	Tossiccia	53	6	59	314	373
276	Misilmeri	154	5	159	213	372
277	San Giorgio sotto Taranto	126	5	131	241	372
278	Castel di Sangro	102	4	106	265	371
279	Caulonia	80	7	87	283	370
280	Isernia	151	9	160	209	369
281	Palata	97	4	101	266	367
282	Napoli 7°	358	8	366	..	266
283	Naro	73	1	74	292	366
284	Pesaro	99	2	101	265	366
285	Campli	71	3	74	291	365
286	Gioiosa Jonica	120	8	128	237	365
287	Nuoro	100	5	105	259	364
288	Nicotera	99	18	117	246	363

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
289	Gemona	201	6	207	155	362
290	Partanna	92	6	98	264	362
291	Ventimiglia	126	7	133	229	362
292	Minervino Murge	134	7	141	220	361
293	Nicastro	132	9	141	220	361
294	San Vito de' Normanni	100	7	107	253	360
295	Capestrano	86	7	93	263	356
296	San Daniele del Friuli	205	16	221	135	356
297	Mazzara del Vallo	165	8	173	182	355
298	San Marco Argentano	81	6	87	268	355
299	Boscotrecase	151	10	161	193	354
300	Cinquefrondi	93	18	111	243	354
301	Patti	101	8	109	245	354
302	Fano	60	3	63	290	353
303	Castelnuovo della Daunia	120	10	130	222	352
304	Teano	82	4	86	265	351
305	San Demetrio nei Vestini	114	13	127	222	349
306	Sestri Ponente	130	1	131	217	348
307	Paternò	157	5	162	185	347
308	Acqui	191	6	197	149	346
309	Mercato San Severino	129	9	138	207	345
310	Alatri	78	2	80	264	344
311	Carinola	89	3	92	252	344
312	Fermo	146	5	151	193	344
313	Marino	209	1	210	134	344
314	Ottajano	116	5	121	223	344
315	Rocca Sinibalda	69	9	78	264	342
316	Pizzo	116	18	134	205	339
317	Radicena	79	11	90	249	339
318	Sambiase	101	2	103	236	339
319	Cicciano	120	8	128	210	338
320	Agnone	152	5	157	180	337

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
321	Ferentino	99	17	116	221	337
322	Messina 4°	104	6	110	226	336
323	Bojano	116	10	126	209	335
324	Spezia 2°	135	11	146	188	334
325	Filadelfia	75	6	81	252	333
326	Ruvo di Puglia	141	7	148	184	332
327	Ardore	86	8	94	237	331
328	Bisceglie	122	7	129	202	331
329	Rionero in Volture	99	6	105	226	331
330	Castellammare del Golfo	186	4	190	138	328
331	Polistena	70	7	77	251	328
332	Racalmuto	109	9	118	210	328
333	San Mauro Forte	107	6	113	215	328
334	Bonorva	124	15	139	188	327
335	Cassino	117	8	125	202	327
336	Ischia	170	7	177	150	327
337	Pordenone	106	2	108	218	326
338	Terracina	124	8	132	194	326
339	Sinopoli	68	10	78	247	325
340	Torino 2°	313	12	325	..	325
341	Ugento	84	4	88	237	325
342	Venosa	135	10	145	179	324
343	Francavilla Fontana	87	5	92	231	323
344	Recco	159	10	169	154	323
345	Modena 2°	76	5	81	241	322
346	Todi	113	2	115	207	322
347	Rimini	93	1	94	227	321
348	Sessa Aurunca	128	3	131	190	321
349	Milano 5°	311	9	320	..	320
350	Oppido Mamertina	78	11	89	231	320
351	Trasacco	60	14	74	246	320
352	Alessano	80	8	88	231	319

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
353	Lodi	49	4	53	266	319
354	Acquaviva delle Fonti	94	13	107	211	318
355	Maddaloni	94	4	98	219	317
356	Padova 3°	110	..	110	207	317
357	Terlizzi	116	11	127	190	317
358	Gravina in Puglia	124	6	130	186	316
359	Sanluri	118	6	124	191	315
360	Stilo	77	6	83	231	314
361	Corigliano Calabro	104	8	112	201	313
362	Decimomannu	68	9	77	236	313
363	Arienzo	93	5	98	214	312
364	Pisticci	98	10	108	204	312
365	Belluno	69	2	71	237	308
366	Guarcino	56	5	61	247	308
367	Casale 1°	162	11	173	134	307
368	Ghilarza	123	..	123	184	307
369	Montevarchi	79	4	83	224	307
370	Palmanova	48	1	49	258	307
371	Maniago	115	3	118	186	304
372	Oristano	89	16	105	199	304
373	Aritzo	49	11	60	243	303
374	Lecco	101	5	106	196	302
375	Maida	116	10	126	175	301
376	Montecorvino Rovella	112	8	120	181	301
377	San Giovanni Rotondo	66	7	73	228	301
378	Udine 2°	93	12	105	195	300
379	Seui	49	13	62	237	299
380	Agira	68	5	73	225	298
381	Busachi	55	12	67	231	298
382	Catania 3°	279	19	298	..	298
383	Lacedonia	97	4	101	197	298
384	Mantova 2°	116	3	119	179	298

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
385	Mileto	69	4	73	224	297
386	Palma Campania	130	6	136	161	297
387	Adernò	115	9	124	172	296
388	Castel Baronia	85	7	92	204	296
389	Spinazzola	91	4	95	201	296
390	Marigliano	82	9	91	204	295
391	Montebelluna	42	1	43	252	295
392	Montefusco	136	17	153	142	295
393	Domodossola	96	6	102	192	294
394	San Marco in Lamis	95	6	101	193	294
395	Fabriano	75	1	76	217	293
396	Firenze 3°	289	4	293	»	293
397	Maglie	91	15	106	187	293
398	Soriano nel Cimino	48	4	52	241	293
399	Grammichele	84	9	93	199	292
400	Grumo Appula	81	8	89	203	292
401	Ozieri	126	13	139	153	292
402	Tropea	100	8	108	184	292
403	Venezia 3°	289	3	292	»	292
404	Genzano di Potenza	80	4	84	207	291
405	Veroli	69	3	72	219	291
406	Crema	76	3	79	211	290
407	Laviano	39	3	42	248	290
408	Alì	92	4	96	193	289
409	Canicattì	83	14	97	192	289
410	Civitella Roveto	77	6	83	206	289
411	Niscemi	86	11	97	192	289
412	Mesagne	104	8	112	175	287
413	Pizzoli	109	4	113	174	287
414	Voghera	104	8	112	175	287
415	Genzano di Roma	138	8	146	140	286
416	Borgocollefegato	57	4	61	224	285

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
417	Casarano	81	7	88	197	285
418	Floridia	114	13	127	158	285
419	Castelnuovo di Porto	87	5	92	192	284
420	Ceglie Messapica	54	5	59	225	284
421	Jesi	71	2	73	211	284
422	Venezia 2°	280	3	283	»	283
423	Borgo a Mozzano	55	1	56	226	282
424	Lipari	84	3	87	195	282
425	Guspini	80	13	93	188	281
426	Petilia Policastro	49	6	55	226	281
427	Viareggio	111	3	114	167	281
428	Comacchio	13	1	14	266	280
429	Gioia del Colle	77	3	80	200	280
430	Afragola	100	12	112	167	279
431	Aragona	101	4	105	174	279
432	Bassano Vicentino	75	2	77	202	279
433	Oria	91	10	101	178	279
434	Pontedera	69	2	71	208	279
435	Cabras	82	18	100	178	278
436	Vieste	59	7	66	212	278
437	Cotrone	49	3	52	225	277
438	Morbegno	91	5	96	181	277
439	Piana dei Greci	116	7	123	154	277
440	Acri	83	4	87	189	276
441	Jerzu	46	8	54	222	276
442	Norcia	128	5	133	143	276
443	Paliano	70	4	74	202	276
444	Piove di Sacco	52	1	53	223	276
445	Sant'Agata di Militello	128	16	144	132	276
446	Tolve	91	14	105	171	276
447	Torremaggiore	93	4	97	179	276
448	Cantalupo del Sannio	108	6	114	161	275

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III**.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
449	Montorio al Vomano	55	4	59	216	275
450	Pagani	95	11	106	169	275
451	Postiglione	59	6	65	210	275
452	Sassa	68	6	74	201	275
453	Bronte.	75	30	105	169	274
454	Calanna	53	5	58	216	274
455	Salò	42	1	43	231	274
456	Troja	92	10	102	172	274
457	Urbino	83	3	86	188	274
458	Villacidro	80	15	95	179	274
459	Ginosa.	64	5	69	204	273
460	Vitulano.	99	5	104	169	273
461	Borgia.	65	2	67	205	272
462	Empoli	85	3	88	184	272
463	Civita Campomarano	36	5	41	230	271
464	Schio	96	6	102	166	268
465	Acireale.	104	1	105	162	267
466	Alba	134	7	141	126	267
467	Ceprano	57	2	59	208	267
468	Ciminna	143	6	149	118	267
469	Solopaca	110	5	115	152	267
470	Tiesi	75	17	92	175	267
471	Acerra.	65	10	75	191	266
472	Castrovillari.	98	5	103	162	265
473	Centuripe	86	8	94	171	265
474	Rodi Garganico.	85	6	91	174	265
475	Arena	46	7	53	211	264
476	Gasperina.	95	10	105	159	264
477	Palena	32	4	36	228	264
478	Atripalda	147	8	155	108	263
479	Cirò	96	8	104	159	263
480	Orvinio	42	8	50	213	263

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
481	Santo Stefano di Camastra	63	7	70	193	263
482	Rovigo	71	2	73	189	262
483	Vittorio	63	6	69	193	262
484	Guardia Sanframondi	82	8	90	171	261
485	Rocca d'Aspide	73	5	78	182	260
486	Rotondella	78	6	84	176	260
487	Tarcento	127	9	136	124	260
488	Ariano di Puglia	106	19	125	134	259
489	Atri	100	8	108	151	259
490	Monopoli	69	7	76	183	259
491	Palma di Montechiaro	57	8	65	194	259
492	Avigliano	76	3	79	179	258
493	Cassano al Jonio	96	5	101	157	258
494	Fasano	82	8	90	168	258
495	Rovato	32	1	33	225	258
496	Militello in Val di Catania	112	17	129	128	257
497	San Giovanni Val d'Arno	69	3	72	185	257
498	Cava dei Tirreni	84	4	88	168	256
499	Mandas	85	9	94	162	256
500	Palombara Sabina	71	9	80	176	256
501	Gallarate	103	4	107	148	255
502	Montesarchio	90	10	100	155	255
503	Poggio Mirteto	77	7	84	171	255
504	Sant'Anastasia	97	7	104	151	255
505	Bovino	106	5	111	143	254
506	Codigoro	67	4	71	183	254
507	Montescaglioso	43	5	48	206	254
508	Palazzolo Acreide	63	6	69	185	254
509	Aosta	91	3	94	159	253
510	Capurso	71	10	81	172	253
511	Chieri	124	7	131	122	253
512	Pescia	108	3	111	142	253

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
513	Senigallia	70	2	72	181	253
514	Agordo	57	2	59	193	252
515	Mombercelli	138	11	149	103	252
516	Osimo	60	2	62	190	252
517	Voltri	113	11	124	128	252
518	Monte San Giuliano	74	1	75	176	251
519	Pescocostanzo	62	3	65	186	251
520	San Cesario di Lecce	48	9	57	193	250
521	San Sosti	71	7	78	172	250
522	Tolentino	105	8	113	137	250
523	Cuneo	88	4	92	157	249
524	Torino 6°	242	7	249	»	249
525	Nizza Monferrato	138	13	151	97	248
526	Ortona	111	8	119	129	248
527	Segni	40	3	43	205	248
528	Spaccaforno	124	6	130	118	248
529	Apricena	85	11	96	151	247
530	Caivano	75	4	79	168	247
531	Ferrandina	76	6	82	165	247
532	Mazzarino	76	5	81	166	247
533	Regalbuto	62	1	63	184	247
534	Minturno	94	6	100	146	246
535	Bella	64	1	65	180	245
536	Ostuni	94	4	98	147	245
537	Ravenna 1°	50	1	51	193	244
538	Tortorici	59	3	62	182	244
539	Venafro	99	11	110	134	244
540	Albenga	105	13	118	125	243
541	Valmontone	68	6	74	169	243
542	Chiusano di San Domenico	132	»	132	110	242
543	Rutigliano	61	3	64	178	242
544	Terralba	89	9	98	144	242

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
545	Cefalù	112	6	118	123	241
546	Naso	89	7	96	145	241
547	Novara di Sicilia	59	6	65	176	241
548	Cerreto Sannita	80	1	81	159	240
549	Cittanova	60	2	62	178	240
550	Milis	66	11	77	163	240
551	Modugno	79	7	86	154	240
552	Sala Consilina	84	8	92	148	240
553	Bajano	114	5	119	120	239
554	Penne	65	8	73	166	239
555	Vibonati	60	4	64	175	239
556	Broni	110	5	115	123	238
557	Ravenna 2°	53	»	53	185	238
558	Carsoli	56	3	59	178	237
559	Luino	84	4	88	149	237
560	Pomigliano d'Arco	72	»	72	165	237
561	Porto Maurizio	132	4	136	101	237
562	Bosa	62	5	67	169	236
563	Mogoro	77	10	87	149	236
564	Mondovì	129	3	132	104	23
565	Paternopoli	117	17	134	102	236
566	Pignataro Maggiore	82	6	88	148	236
567	Rapallo	82	3	85	151	236
568	Santadì	64	6	70	166	236
569	Bono	52	12	64	171	235
570	Davoli	52	6	58	177	235
571	Este	75	3	78	157	235
572	Orsara di Puglia	62	5	67	168	235
573	Roccamonfina	66	2	68	167	235
574	Salice Salentino	93	7	100	135	235
575	San Giorgio la Montagna	78	2	80	155	235
576	Forenza	78	4	82	151	233

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
577	Scalea	97	»	97	136	233
578	Bianco	37	8	45	187	232
579	Genazzano	73	5	78	154	232
580	Mirabella Eclano	125	6	131	101	232
581	Monselice	66	1	67	165	232
582	Mottola	74	6	80	152	232
583	Nicosia	52	1	53	179	232
584	Sant'Agata di Brolo	68	4	72	159	231
585	Giulianova	70	2	72	158	230
586	Montemiletto	108	11	119	111	230
587	Pattada	73	12	85	145	230
588	Alessandria 2°	85	5	90	139	229
589	Avola	86	6	92	137	229
590	Cori	78	3	81	148	229
591	Feltre	105	2	107	122	229
592	Siderno Marina	52	6	58	171	229
593	Chiaramonte	55	4	59	169	228
594	Poppi	61	4	65	163	228
595	San Cipriano Picentino	80	2	82	146	228
596	Staiti	50	10	60	168	228
597	Tortona	89	4	93	135	228
598	Nereto	57	4	61	166	227
599	Orvieto	48	2	50	177	227
600	Pozzomaggiore	77	15	92	135	227
601	Biccari	53	8	61	165	226
602	Grosseto	74	1	75	151	226
603	Casacalenda	64	4	68	157	225
604	San Valentino in Abruzzo Cit.	37	2	39	186	225
605	Pistoia 2°	103	3	106	118	224
606	San Nicandro	83	4	87	137	224
607	Orani	39	15	54	169	223
608	Torre dei Passeri	60	5	65	158	223

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
609	Alghero	56	4	60	162	222
610	Macerata	86	2	88	134	222
611	Castropignano	47	»	47	174	221
612	Francavilla di Sicilia	83	7	90	131	221
613	Catignano	42	6	48	172	220
614	Tortolì	47	5	52	168	220
615	Corleone	63	5	68	151	219
616	Orta Nova	110	8	118	101	219
617	Zogno	28	1	29	190	219
618	Adria	50	1	51	167	218
619	Amalfi	81	4	85	133	218
620	Atessa	67	7	74	144	218
621	Isili	79	7	86	132	218
622	Trecastagni	97	5	102	116	218
623	Arce	80	9	89	128	217
624	Bivona	78	3	81	136	217
625	Itiri	87	11	98	119	217
626	Mestre	62	»	62	155	217
627	Montereale	36	6	42	175	217
628	San Giorgio la Molara	52	2	54	163	217
629	Siniscola	60	5	65	152	217
630	Arquata del Tronto	36	5	41	175	216
631	San Vito al Tagliamento	101	3	104	112	216
632	Aquilonia	41	16	57	158	215
633	Bova	27	1	28	187	215
634	Buccino	68	5	73	142	215
635	Ploaghe	63	21	84	131	215
636	San Bartolomeo in Galdo	72	4	76	139	215
637	Serramanna	91	10	101	114	215
638	Martinengo	17	»	17	197	214
639	Soave	71	2	73	141	214
640	Acerenza	63	3	66	147	213

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III**.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
641	Codroipo	113	5	118	95	213
642	Nardò	56	4	60	153	213
643	Santa Teresa di Riva	61	2	63	150	213
644	Bisacquino	61	10	71	141	212
645	Santa Margherita di Belice	83	3	86	126	212
646	Soriano Calabro	49	6	55	157	212
647	Mussomeli	39	17	56	155	211
648	Budrio	20	..	20	190	210
649	Città di Castello	66	2	68	142	210
650	Paola	80	7	87	123	210
651	Pergola	49	1	50	160	210
652	San Demetrio Corone	68	3	71	139	210
653	Seminara	66	2	68	142	210
654	Cuglieri	61	10	71	138	209
655	Forio d'Ischia	105	7	112	97	209
656	Lercara Friddi	80	6	86	123	209
657	Biancavilla	106	1	107	101	208
658	Eboli	85	2	87	121	208
659	Sciacca	116	7	123	85	208
660	Dolo	104	..	104	103	207
661	Gioia dei Marsi	60	7	67	140	207
662	Livorno 1°	203	4	207	..	207
663	Rometta	66	6	72	135	207
664	Saluzzo	97	4	101	106	207
665	Civita Castellana	63	16	79	127	206
666	Belpasso	82	2	84	121	205
667	Esperia	91	4	95	110	205
668	Recanati	61	1	62	143	205
669	San Pietro in Cariano	70	3	73	132	205
670	Santo Stefano Belbo	94	4	98	107	205
671	Sepino	40	3	43	162	205
672	Vizzini	73	2	75	130	205

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
673	Airola	84	6	90	114	204
674	Codogno	80	2	82	122	204
675	Conegliano	45	..	45	159	204
676	Grottaglie	71	6	77	127	204
677	Mirandola	73	1	74	130	204
678	Nulvi	88	8	96	108	204
679	Riesi	66	7	73	131	204
680	San Benedetto del Tronto	46	2	48	156	204
681	Pontecorvo	71	5	76	127	203
682	Bisenti	55	4	59	143	202
683	Castiglione del Lago	75	3	78	124	202
684	Cerzeto	38	4	42	160	202
685	Copparo	43	3	46	156	202
686	Meldola	56	1	57	145	202
687	Poggiardo	55	7	62	140	202
688	Santa Lucia del Mela	67	8	75	127	202
689	Serracapriola	41	3	44	158	202
690	Bibbiena	41	2	43	158	201
691	Figline Val d'Arno	47	2	49	152	201
692	Linguaglossa	89	8	97	104	201
693	Santa Croce di Magliano	35	7	42	159	201
694	Troina	72	..	72	129	201
695	Valdagno	58	1	59	142	201
696	Cajazzo	64	6	70	130	200
697	Senorbi	53	7	60	140	200
698	Capaccio	75	4	79	120	199
699	Brescia 3°	28	1	29	169	198
700	Favara	63	4	67	131	198
701	Lonato	37	3	40	158	198
702	Taggia	128	9	137	61	198
703	San Cataldo	46	4	50	147	197
704	Vietri di Potenza	67	5	72	125	197

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
705	Corneto Tarquinia	40	6	46	150	196
706	Ivrea	100	4	104	92	196
707	Verbicaro	62	4	66	130	196
708	Borbona	33	3	36	159	195
709	Borgo San Lorenzo	30	1	31	164	195
710	Caramanico	57	4	61	134	195
711	Novi Ligure	65	2	67	128	195
712	Oneglia	111	5	116	79	195
713	Sant'Antimo	41	4	45	150	195
714	Sommatino	46	8	54	141	195
715	Vallo della Lucania	82	2	84	111	195
716	Cropani	46	3	49	145	194
717	Barisciano	83	5	88	105	193
718	Forlì del Sannio	54	5	59	134	193
719	Fucecchio	53	2	55	138	193
720	Grottaminarda	109	4	113	80	193
721	Treviso 2º	42	1	43	150	193
722	Montella	53	3	56	136	192
723	Arsoli	55	5	60	131	191
724	Bonefro	46	6	52	139	191
725	Irsina	76	4	80	111	191
726	Antrodoco	32	3	35	155	190
727	Bracciano	78	2	80	110	190
728	Locorotondo	88	5	93	97	190
729	Pantelleria	48	5	53	137	190
730	Ronciglione	53	..	53	137	190
731	San Buono	69	4	73	117	190
732	Spezzano Grande	67	2	69	121	190
733	Massafra	55	10	65	124	189
734	Pescopagano	62	7	69	120	189
735	Pinerolo	84	3	87	102	189
736	Polla	60	3	63	126	189

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numaro	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
737	Canelli	119	6	125	63	188
738	Paganica	53	7	60	128	188
739	Portogruaro.	44	5	49	139	188
740	Sant'Elia a Pianisi	45	3	48	140	188
741	Spezzano Albanese	76	6	82	106	188
742	Vigevano	61	2	63	125	188
743	Levanto.	88	3	91	96	187
744	Macomer	63	12	75	112	187
745	Sorgono	46	13	59	128	187
746	Villanova Monteleone.	64	3	67	120	187
747	Belvedere Marittimo	71	4	75	111	186
748	Civitanova Marche	60	6	66	120	186
749	Cortona	45	1	46	140	186
750	Intra	99	6	105	81	186
751	Monterotondo	81	2	83	103	186
752	Portoferraio.	46	3	49	137	186
753	Serrastretta.	59	..	59	127	186
754	Asiago	42	3	45	140	185
755	Asti 2°	72	3	75	110	185
756	Mirabella Imbaccari	28	4	32	153	185
757	Otranto	59	2	61	124	185
758	Castellone al Volturno	87	6	93	91	184
759	Città della Pieve	65	5	70	114	184
760	Clusone	46	..	46	138	184
761	Costigliole d'Asti	95	6	101	83	184
762	Serino.	38	2	40	144	184
763	Sorrento.	46	1	47	137	184
764	Gissi	56	6	62	121	183
765	Capracotta	64	4	68	114	182
766	Iseo	30	2	32	150	182
767	Rossano.	66	6	72	110	182
768	Sortino	59	9	68	114	182

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III**.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
769	Breno	26	1	27	154	181
770	Frigento	75	7	82	99	181
771	Marostica	57	4	61	120	181
772	Ruffano	65	5	70	111	181
773	Villa Santa Maria	52	3	55	126	181
774	Altavilla Irpina	89	5	94	86	180
775	Cammarata	62	2	64	116	180
776	Dorgali	49	5	54	126	180
777	Maiori	76	4	80	100	180
778	Montagnana	65	2	67	113	180
779	Santa Caterina Villarmosa	54	4	58	122	180
780	Dolceacqua	67	6	73	106	179
781	Finalborgo	60	2	62	117	179
782	Lauria	89	1	90	89	179
783	Matera	75	5	80	99	179
784	Nuraminis	55	6	61	118	179
785	Serradifalco	34	4	38	141	179
786	Aulla	83	12	95	83	178
787	Bolotana	42	7	49	129	178
788	Cervaro	33	3	36	142	178
789	Massa Marittima	67	2	69	109	178
790	Pianella	72	8	80	98	178
791	Roccasecca	49	3	52	126	178
792	Saronno	65	2	67	111	178
793	Trivento	29	4	33	145	178
794	Bagnoli Irpino	34	2	36	141	177
795	Città Sant'Angelo	59	3	62	115	177
796	Maratea	77	1	78	99	177
797	Pisciotta	65	5	70	107	177
798	Taormina	51	8	59	118	177
799	Arpino	74	6	80	96	176
800	Borgonuovo Val Tidone	65	3	68	108	176

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
801	Mineo	41	2	43	133	176
802	Taverna	58	13	71	105	176
803	Valentano	63	5	68	108	176
804	Valguarnera Caropepe	73	7	80	96	176
805	Caltabellotta	107	5	112	63	175
806	Orbetello	48	5	53	122	175
807	San Severino Marche	66	1	67	108	175
808	Termoli	52	6	58	117	175
809	Casalbordino	59	6	65	109	174
810	San Nicolò Gerrei	37	6	43	131	174
811	Manoppello	32	2	34	139	173
812	Orte	50	2	52	121	173
813	Bordighera	92	5	97	75	172
814	Calabritto	56	3	59	113	172
815	Monteroni di Lecce	54	3	57	115	172
816	Pachino	56	5	61	111	172
817	Cascina	58	1	59	112	171
818	Leno	36	3	39	132	171
819	Sant'Antioco	54	2	56	115	171
820	Bitti	47	10	57	113	170
821	Campagna	41	4	45	125	170
822	Lagonegro	49	3	52	118	170
823	Montalto Marche	57	2	59	111	170
824	Narni	42	5	47	123	170
825	Pontremoli	96	2	98	72	170
826	Sacile	48	3	51	119	170
827	Amatrice	77	7	84	85	169
828	Cagli	43	1	44	125	169
829	Castelbuono	29	5	34	135	169
830	Casteltermini	61	1	62	107	169
831	Comiso	84	7	91	78	169
832	Noci	46	2	48	121	169

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
833	Teora	45	5	50	119	169
834	Accadia	53	7	60	108	168
835	Cicagna	84	3	87	81	168
836	Fonni	29	8	37	131	168
837	Rotonda	59	5	64	104	168
838	Aidone	56	6	62	105	167
839	Menaggio	42	1	43	124	167
840	Muro Lucano	61	5	66	101	167
841	Ovada	76	5	81	86	167
842	Salemi	50	5	55	112	167
843	Vignola	45	3	48	119	167
844	Borgo San Donnino	49	1	50	116	166
845	Cittaducale	27	..	27	139	166
846	Flumini Maggiore	35	5	40	126	166
847	Frosolone	53	6	59	107	166
848	Stigliano	63	3	66	100	166
849	Assisi	43	4	47	118	165
850	Collesano	48	6	54	111	165
851	Sestri Levante	67	3	70	95	165
852	Aci Sant'Antonio	54	3	57	107	164
853	Barrafranca	56	4	60	104	164
854	La Maddalena	26	2	28	136	164
855	Milano 9°	160	4	164	..	164
856	Tempio Pausania	69	4	73	91	164
857	Aviano	49	2	51	112	163
858	Borgomanero	70	4	74	89	163
859	Ossi	47	8	55	108	163
860	Pietraperzia	93	4	43	120	163
861	Ravanusa	26	2	28	135	163
862	Vetralla	39	4	43	120	163
863	Montoro Superiore	62	5	67	95	162
864	Picerno	44	3	47	115	162

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
865	Ripatransone	43	3	46	116	162
866	San Giovanni in Persiceto	34	2	36	126	162
867	Strongoli	32	5	37	125	162
868	Caprino Veronese	41	1	42	119	161
869	Guastalla	57	2	59	102	161
870	Lonigo	39	4	43	118	161
871	Muravera	29	7	36	125	161
872	Savigliano	43	4	47	114	161
873	Baranello	58	4	62	98	160
874	Cetraro	36	1	37	123	160
875	Chivasso	63	2	65	95	160
876	Randazzo	44	5	49	111	160
877	Santa Croce del Sannio	29	3	32	128	160
878	Siliqua	29	3	32	128	160
879	Teggiano	64	3	67	93	160
880	Viggiano	54	4	58	102	160
881	Casteggio	83	6	89	70	159
882	Ciriè	55	2	57	102	159
883	Manfredonia	55	1	56	103	159
884	Tirano	45	3	48	111	159
885	Amantea	51	1	52	106	158
886	Arcidosso	37	2	39	119	158
887	Arzignano	53	1	54	104	158
888	Moncalvo	78	8	86	72	158
889	Vietri sul Mare	29	2	31	127	158
890	Cerchiara Calabra	62	5	67	90	157
891	Gavirate	66	4	70	87	157
892	Montefalcone del Sannio	47	5	52	105	157
893	Susa	66	3	69	88	157
894	Verolanuova	25	1	26	131	157
895	Acquapendente	49	5	54	102	156
896	Corte Olona	33	3	36	120	156

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
897	Bagni della Porretta	57	2	59	96	155
898	Bagni di San Giuliano	49	1	50	105	155
899	Benetutti	48	9	57	98	155
900	Legnago	60	2	62	93	155
901	Squillace	68	6	74	81	155
902	Tiriolo	41	5	46	109	155
903	Volturara Appula	49	3	52	103	155
904	Ascoli Satriano	66	4	70	84	154
905	Baronissi	62	5	67	87	154
906	Campi Bisenzio	47	2	49	105	154
907	Gattinara	90	3	93	61	154
908	Nocera Umbra	45	3	48	106	154
909	Villarosa	46	3	49	105	154
910	Cariati	39	7	46	107	153
911	Correggio	44	2	46	107	153
912	Guasila	39	2	41	112	153
913	Magione	28	1	29	124	153
914	Moggio Udinese	56	2	58	95	153
915	Riccia	31	1	32	121	153
916	Casalmaggiore	25	..	25	127	152
917	Chiari	26	1	27	125	152
918	Matelica	44	1	45	107	152
919	Monte Giorgio	49	2	51	101	152
920	Alvito	55	6	61	90	151
921	Atina	40	5	45	106	151
922	Castellaneta	76	5	81	70	151
923	Sant' Eramo in Colle	43	3	46	105	151
924	Lungro	57	..	57	93	150
925	Noepoli	46	3	49	101	150
926	Santu Lussurgiu	55	6	61	89	150
927	Trino	40	7	47	103	150
928	Carpi	46	1	47	102	149

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
929	Castroreale	40	3	43	106	149
930	Mignano	47	4	51	98	149
931	Mormanno	76	7	83	66	149
932	Asola	57	3	60	88	148
933	San Vito Romano	43	4	47	101	148
934	Tollo	56	2	58	90	148
935	Villalba	44	2	46	102	148
936	Contursi	63	4	67	80	147
937	Cremona 2°	36	1	37	110	147
938	Mezzoiuso	37	3	40	107	147
939	Oschiri	49	11	60	87	147
940	Sant'Angelo in Fasanella	40	3	43	104	147
941	Viadana	35	1	36	111	147
942	Calatafimi	52	1	53	93	146
943	Castelfranco Veneto	50	1	51	95	146
944	Desio	42	2	44	102	146
945	Fossombrone	35	2	37	109	146
946	Ramacca	32	2	34	112	146
947	Vicenza 2°	48	3	51	95	146
948	Alìa	36	2	38	107	145
949	Cittadella	40	2	42	103	145
950	Pietramelara	38	6	44	101	145
951	Andretta	56	5	61	83	144
952	Fara Sabina	35	5	40	104	144
953	Ponte San Pietro	19	..	19	125	144
954	Sarnico	22	1	23	121	144
955	Vernole	34	1	35	109	144
956	Bomba	33	2	35	108	143
957	Carovilli	41	8	49	94	143
958	Mombaruzzo	66	3	69	74	143
959	Offida	31	2	33	110	143
960	Portomaggiore	32	..	32	111	143

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III**.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
961	Turi	37	3	40	103	143
962	Ampezzo	61	2	63	79	142
963	Argenta	34	1	35	107	142
964	Camporgiano	46	3	49	93	142
965	Chiavenna	18	1	19	123	142
966	Tolfa	39	4	43	99	142
967	Burgio	39	5	44	97	141
968	Monsummano	42	»	42	99	141
969	Montemurro	48	1	49	92	141
970	Pieve di Cadore	46	2	48	93	141
971	Prizzi	47	3	50	91	141
972	Varazze	43	5	48	93	141
973	Bra	58	5	63	77	140
974	Cassano d'Adda	29	2	31	109	140
975	Celenza Valfortore	30	6	36	104	140
976	Cortale	34	6	40	100	140
977	Pisogne	9	»	9	131	140
978	Ribera	31	5	36	104	140
979	Amandola	40	1	41	98	139
980	Arcevia	41	2	43	96	139
981	Asolo	41	1	42	97	139
982	Bagnorea	41	2	43	96	139
983	Campo San Piero	48	2	50	89	139
984	Castiglione di Sicilia	58	2	60	79	139
985	Celenza sul Trigno	34	3	37	102	139
986	Latisana	29	2	31	108	139
987	Oderzo	41	2	43	96	139
988	Trescorre Balneario	16	2	18	121	139
989	Almenno San Salvatore	26	1	27	111	138
990	Bedonia	65	3	68	70	138
991	Cecina	72	2	74	64	138
992	Fivizzano	57	2	59	79	138

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
993	Lugagnano Val d'Arda	57	4	61	77	138
994	Oriolo	42	3	45	93	138
995	Pontelandolfo	47	2	49	89	138
996	Sant'Agata dei Goti	49	1	50	88	138
997	Torchiara	49	2	51	87	138
998	Butera	45	3	48	89	137
999	Montichiari	33	1	34	103	137
1000	Rivergaro	51	5	56	81	137
1001	Rocca San Casciano	28	..	28	109	137
1002	San Sepolcro	33	2	35	102	137
1003	Bagnolo Mella	28	3	31	105	136
1004	Bevagna	27	1	28	108	136
1005	Casamassima	36	2	38	98	136
1606	Castiglion Messer Marino	30	1	31	105	136
1007	Occhiobello	66	2	68	68	136
1008	Rose	39	2	41	95	136
1009	Sant'Elpidio a Mare	22	1	23	113	136
1010	Stradella	62	2	64	72	136
1011	Tregnago	52	1	53	83	136
1012	Camaiore	47	1	48	87	135
1013	Campobello di Licata	27	2	29	106	135
1014	Isola della Scala	42	3	45	90	135
1015	Mascalucia	59	1	60	75	135
1016	Castelfiorentino	46	2	48	86	134
1017	Raccuia	32	5	37	97	134
1018	San Giovanni in Galdo	39	2	41	93	134
1019	Rogliano	52	2	54	79	133
1020	Laconi	34	10	44	88	132
1021	Montalto Uffugo	52	..	52	80	132
1022	Notaresco	49	4	53	79	132
1023	Sassoferrato	39	2	41	91	132
1024	Siculiana	52	2	54	78	132

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1025	Toscanella	35	5	40	92	132
1026	Capriati al Volturno	39	1	40	91	131
1027	Cento	33	..	33	98	131
1028	Bardolino	35	1	36	94	130
1029	Castellana	38	2	40	90	130
1030	Castel San Pietro	21	..	21	109	130
1031	Galeata	24	..	24	106	130
1032	Palo del Colle	49	4	53	77	130
1033	Ponte in Valtellina	18	1	19	111	130
1034	San Giovanni in Fiore	37	1	38	92	130
1035	Savelli	36	3	39	91	130
1036	Vico Equense	51	3	54	76	130
1037	Conversano	47	3	50	79	129
1038	Cossato	60	2	62	67	129
1039	Fiumefreddo Bruzio	60	8	68	61	129
1040	Montefiascone	49	2	51	78	129
1041	Orzinuovi	25	..	25	104	129
1042	San Donà di Piave	42	1	43	86	129
1043	Scandiano	42	1	43	86	129
1044	Spigno Monferrato	58	4	62	67	129
1045	Vimercate	38	2	40	89	129
1046	Ales	25	2	27	101	128
1047	Amelia	33	1	34	94	128
1048	Fiamignano	20	2	22	106	128
1049	Mede	48	2	50	78	128
1050	Pontedecimo	53	3	56	72	128
1051	Scarperia	12	1	13	115	128
1052	Sutri	37	3	40	88	128
1053	Ustica	3	..	3	125	128
1054	Bazzano	38	..	38	89	127
1055	Bettola	56	2	58	69	127
1056	Campagnano	56	1	57	70	127

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1057	Santa Vittoria in Matenano . . .	46	5	51	76	12
1058	Scicli	62	5	67	60	127
1059	Pavullo nel Frignano	33	1	34	92	126
1060	Terranova Pausania	45	3	48	78	126
1061	Urbania	39	1	40	86	126
1062	Augusta	56	7	63	62	125
1063	Canale	67	4	71	54	125
1064	Cattolica Eraclea	44	6	50	75	125
1065	Colle Sannita	25	1	26	99	125
1066	Petralia Soprana	47	6	53	72	125
1067	Savignano di Romagna	29	..	29	96	125
1068	Tricase	41	2	43	82	125
1069	Brienza	34	2	36	88	124
1070	Caggiano	38	1	39	85	124
1071	Casale 2°	65	2	67	57	124
1072	Giovinazzo	46	1	47	77	124
1073	Latronico	41	2	43	81	124
1074	Moliterno	39	2	41	83	124
1075	Moncalieri	57	6	63	61	124
1076	Pandino	13	1	14	110	124
1077	Piano di Sorrento	37	2	39	85	124
1078	Bagnara Calabra	35	2	37	86	123
1079	Cavarzere	16	1	17	106	123
1080	Edolo	23	1	24	99	123
1081	Mosso Santa Maria	53	..	53	70	123
1082	Rosolini	30	1	31	92	123
1083	Candela	47	6	53	69	122
1084	Ceva	74	4	78	44	122
1085	Lari	29	3	32	90	122
1086	Pieve di Teco	48	5	53	69	122
1087	Popoli	31	1	32	90	122
1088	Avigliana	50	3	53	68	121

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
1089	Campiglia Marittima	44	2	46	75	121
1090	Cortemilia	63	4	67	54	121
1091	Deliceto	26	1	27	94	121
1092	Felizzano	50	5	55	66	121
1093	Gavi	60	4	64	57	121
1094	Gimigliano	28	1	29	92	121
1095	Laurito	24	1	25	96	121
1096	San Damiano d'Asti	60	2	62	59	121
1097	Sesto Fiorentino	45	2	47	74	121
1098	Favignana	12	1	13	107	120
1099	Sarnano	40	5	45	75	120
1100	Somma Vesuviana	55	3	58	61	119
1101	Buggiano	61	2	63	55	118
1102	Montagano	33	3	36	82	118
1103	Orsogna	30	2	32	86	118
1104	Castelsardo	48	5	53	64	117
1105	Copertino	36	4	40	77	117
1106	Introdacqua	38	5	43	74	117
1107	Lovere	16	..	16	101	117
1108	Nocera Terinese	25	2	27	90	117
1109	Omegna	42	2	44	73	117
1110	Rende	37	3	40	77	117
1111	Valdobbiadene	29	2	31	86	117
1112	Civitella del Tronto	19	1	20	96	116
1113	Massa Superiore	59	2	61	55	116
1114	Mortara	40	1	41	75	116
1115	Pausula	21	2	23	93	116
1116	Petralia Sottana	25	6	31	85	116
1117	Roccastrada	38	1	39	77	116
1118	San Ginesio	43	1	44	72	116
1119	Santa Severina	27	3	30	86	116
1120	Scigliano	26	2	28	88	116

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
1121	Thiene	32	2	34	82	116
1122	Conselve	25	5	30	85	115
1123	Ferla	19	3	22	93	115
1124	San Giorgio di Piano	19	1	20	95	115
1125	Foiano della Chiana	29	1	30	84	114
1126	Marineo	39	4	43	71	114
1127	Minerbio	17	..	17	97	114
1128	Monte Albano d'Elicona	26	1	27	87	114
1129	Montemagno	72	3	75	39	114
1130	Rivarolo Canavese	46	2	48	66	114
1131	Sant'Agata di Puglia	46	2	48	66	114
1132	Solofra	29	2	31	83	114
1133	Vicopisano	24	1	25	89	114
1134	Fuscaldo	26	1	27	86	113
1135	Lastra a Signa	39	2	41	72	113
1136	Leonessa	28	2	30	83	113
1137	Martirano		2	32	81	113
1138	Pontassieve	22	..	22	91	113
1139	Ponza	24	2	26	87	113
1140	Umbertide	33	2	35	78	113
1141	Bellano	24	2	26	86	112
1142	Castellabate	57	4	61	51	112
1143	Chiaramonte Gulfi	44	2	46	66	112
1144	Finale Emilia	42	1	43	69	112
1145	Macerata Feltria	30	3	33	79	112
1146	Mores	38	7	45	67	112
1147	Pitigliano	25	2	27	85	112
1148	San Fratello	27	1	28	84	112
1149	Santa Fiora	20	1	21	91	112
1150	Badia Polesine	49	2	51	60	111
1151	Castiglion Fiorentino	49	1	50	61	111
1152	Cavour	26	2	28	83	111

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III**.

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1153	Montecarotto	40	2	42	69	111
1154	Villafranca di Verona.	29	3	32	79	111
1155	Bertinoro	23	1	24	86	110
1156	Camerota	47	2	49	61	110
1157	Caprino Bergamasco	20	2	22	88	110
1158	Castelnuovo di Garfagnana. . . .	43	1	44	66	110
1159	Cesarò.	16	2	18	92	110
1160	Cuorgnè.	39	2	41	69	110
1161	Gualdo Tadino	29	1	30	80	110
1162	Pieve Santo Stefano	29	..	29	81	110
1163	Borgotaro	44	1	45	64	109
1164	Casoli	29	4	33	76	109
1165	Gioi Cilento.	25	1	26	83	109
1166	Pont Canavese	42	3	45	64	109
1167	Amendolara.	26	1	27	81	108
1168	Cantù	25	1	26	82	108
1169	Romano di Lombardia	11	1	12	96	108
1170	Simaxis	27	4	31	77	108
1171	Trivigno.	37	1	38	70	103
1172	Corleto Perticara	50	2	52	55	107
1173	Castiglione dei Pepoli.	26	1	27	80	107
1174	Gonzaga.	43	1	44	63	107
1175	Loreto.	16	1	17	90	107
1176	Santhià	28	1	29	78	107
1177	Cairo Montenotte	41	6	47	59	106
1178	Fauglia	22	..	22	34	106
1179	Gangi	36	5	41	65	106
1180	Marsico Nuovo	42	1	43	63	106
1181	Morcone.	29	3	32	74	106
1182	Oulx.	27	..	27	79	106
1183	Pula	16	6	22	84	106
1184	Scilla	35	3	38	68	106

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
1185	Aggius	28	3	31	74	105
1186	Bozzolo	24	..	24	81	105
1187	Carmagnola	29	3	32	73	105
1188	Dicomano	16	..	16	89	105
1189	Livorno 2°	104	1	105	..	105
1190	Mirano	32	1	33	72	105
1191	San Miniato	37	1	38	67	105
1192	Campana	35	3	38	66	104
1193	Diano Marina	78	1	79	25	104
1194	Gavorrano (Giuncarico)	53	2	55	49	104
1195	Mercato Saraceno	30	1	31	73	104
1196	Paglieta	29	1	30	74	104
1197	Radicofani	19	1	20	84	104
1198	Saludecio	27	1	28	76	104
1199	Santo Stefano del Cadore	28	3	31	73	104
1200	Soresina	27	1	28	76	104
1201	Corinaldo	21	1	22	81	103
1202	Morano Calabro	33	2	35	68	103
1203	Romagnano Sesia	56	2	58	45	103
1204	Torre Pellice	25	1	26	77	103
1205	Cingoli	22	1	23	79	102
1206	Loreto Aprutino	35	1	36	66	102
1207	Mola di Bari	35	1	36	66	102
1208	Montemaggiore Belsito	40	3	43	59	102
1209	Pallanza	40	1	41	61	102
1210	Sant'Arcangelo	13	2	15	87	102
1211	San Giorgio Canavese	43	4	47	55	102
1212	Bagni di Romagna	22	1	23	78	101
1213	Binasco	21	1	22	78	100
1214	Fossano	34	2	36	64	100
1215	Gorgonzola	23	..	23	77	100
1216	Pollica	43	1	44	56	100

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1217	Calangianus	39	3	42	57	99
1218	Cavaglià	36	2	38	61	99
1219	Caccamo	30	3	33	65	98
1220	Mongrando	49	3	52	46	98
1221	Portotorres	25	2	27	71	98
1222	Torricella Peligna	31	4	35	63	98
1223	Bovegno	13	..	13	84	97
1224	Fiorenzuola Val d'Arda	30	1	31	66	97
1225	Osilo	47	3	50	47	97
1226	Pianezza	42	1	43	54	97
1227	Sassuolo	27	1	28	69	97
1228	Appiano	28	1	29	67	96
1229	Arona	51	2	53	43	96
1230	Mondavio	31	1	32	64	96
1231	Montecalvo Irpino	41	2	43	53	96
1232	Montesano sulla Marcellana	18	1	19	77	96
1233	Monte San Savino	35	2	37	59	96
1234	Revere	35	2	37	59	96
1235	Torriglia	50	2	52	44	96
1236	Volterra	24	1	25	71	96
1237	Gargnano	18	1	19	76	95
1238	Magliano Sabino	34	2	36	59	95
1239	Andorno Cacciorna	49	2	51	43	94
1240	Como 2°	33	..	33	61	94
1241	Coriano	23	1	24	70	94
1242	Longarone	29	..	29	65	94
1243	Procida	43	4	47	47	94
1244	Sampeyre	44	3	47	47	94
1245	Venasca	34	2	36	58	94
1246	Gardone Val Trompia	26	..	26	67	93
1247	Marradi	16	1	17	76	93
1248	Montefiorino	30	..	30	63	93

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numaro	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1249	Piombino	23	..	23	70	93
1250	Cascia	29	1	30	62	92
1251	Ceriana	28	1	29	63	92
1252	Collagna	9	..	9	83	92
1253	Gandino	25	..	25	67	92
1254	Garlasco	38	2	40	52	92
1255	Lanzo Torinese	40	1	41	51	92
1256	Rivoli	31	1	32	60	92
1257	Vignale	57	3	60	32	92
1258	Bagnasco	48	2	50	41	91
1259	La Morra	60	1	61	30	91
1260	Motta di Livenza	28	2	30	61	91
1261	Casale Pusterlengo	15	1	16	74	90
1262	Cropalati	16	1	17	73	90
1263	Fonzaso	31	2	33	57	90
1264	Polizzi Generosa	34	1	35	55	90
1265	Graglia	43	2	45	44	89
1266	Grosotto	13	..	13	76	89
1267	Pescarolo ed Uniti	23	..	23	66	89
1268	Sant'Agata Feltrìa	32	3	35	54	89
1269	Sanza	20	1	21	68	89
1270	Varallo	35	2	37	52	89
1271	Brisighella	15	..	15	73	88
1272	Garessio	32	2	34	54	88
1273	Scordia	27	2	29	59	88
1274	Torre Orsaia	29	1	30	58	88
1275	Borgomaro	39	1	40	47	87
1276	Caraglio	48	2	50	37	87
1277	Crescentino	37	4	41	46	87
1278	Donnaz	47	3	50	37	87
1279	Fornovo di Taro	25	1	26	61	87
1280	Gibellina	32	3	35	52	87

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III**.

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
1281	Laurino	18	..	18	69	87
1282	Treja	31	3	34	53	87
1283	Valenza	37	1	38	49	87
1284	Masserano	47	2	49	37	86
1285	Monte Rubbiauo	26	4	30	56	86
1286	Orbassano	38	2	40	46	86
1287	Rosignano Marittimo	24	2	26	60	86
1288	Volturara Irpina	33	2	35	51	86
1289	Dronero	38	..	38	47	85
1290	Gravedona	33	..	33	52	85
1291	Oleggio	35	2	37	48	85
1292	Poggibonsi	29	..	29	56	85
1293	San Chirico Raparo	23	4	27	58	85
1294	Traversetolo	36	2	38	47	85
1295	Vinadio	29	4	33	52	85
1296	Crespino	37	..	37	47	84
1297	Lama dei Peligni	25	2	27	57	84
1298	San Marcello Pistoiese	28	2	30	54	84
1299	Calvello	13	2	15	68	83
1300	Langhirano	33	..	33	50	83
1301	Laurenzana	27	1	28	55	83
1302	Lendinara	35	1	36	47	83
1303	Loreo	19	1	20	63	83
1304	Magenta	15	..	15	68	83
1305	Montalcino	20	1	21	62	83
1306	Visso	28	1	29	54	83
1307	Volpedo	30	1	31	52	83
1308	Castellamonte	49	3	52	30	82
1309	Montefalco	11	..	11	71	82
1310	Rocca d'Arazzo	36	1	37	45	82
1311	San Leo	29	2	31	51	82
1312	Condove	19	2	21	60	81

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1313	Menfi	38	5	43	38	81
1314	San Secondo Parmense	22	2	24	57	81
1315	Vergato	23	..	23	58	81
1316	Ariano nel Polesine	20	2	22	58	80
1317	Belgioioso	23	2	25	55	80
1318	Bubbio	48	5	53	27	80
1319	Pievepelago	19	..	19	61	80
1320	Zocca	23	1	24	56	80
1321	Alfonsine	38	2	40	39	79
1322	Ficulle	44	1	16	63	79
1323	Lama Mocogno	41	1	35	44	79
1324	Locana	15	3	47	32	79
1325	Racconigi	20	1	21	58	79
1326	Settimo Vittone	34	1	35	44	79
1327	Barbarano	19	1	20	58	78
1328	Casola Valsenio	20	2	22	56	78
1329	Demonte	27	1	28	50	78
1330	Formicola	24	2	26	52	78
1331	Sant'Angelo in Vado	30	1	31	47	78
1332	Bondeno	19	..	19	58	77
1333	Melilli	15	3	18	59	77
1334	Ronco Scrivia	36	2	38	39	77
1335	Bagnone	41	3	44	32	76
1336	Bistagno	39	1	40	36	76
1337	Borgo San Dalmazzo	27	1	28	48	76
1338	Castiglione d'Intelvi	21	2	23	53	76
1339	Grimaldi	33	..	33	43	76
1340	Serravalle Scrivia	23	1	24	52	76
1341	Arcisate	25	..	25	50	75
1342	Merate Brivio	17	..	17	58	75
1343	Monticelli d'Ongina	18	1	19	56	75
1344	Ajello	19	..	19	55	74

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
1345	Barge	32	1	33	41	74
1346	Castellazzo Bormida	34	1	35	39	74
1347	Castiglione delle Stiviere	15	..	15	59	74
1348	Alassio	42	1	43	30	73
1349	Castelfranco in Miscano	29	2	31	42	73
1350	Ostiglia	29	1	30	43	73
1351	Peccioli	27	1	28	45	73
1352	San Benigno	34	1	35	38	73
1353	Strambino	31	1	32	41	73
1354	Abbiategrasso	21	1	22	50	72
1355	Capri	26	2	28	44	72
1356	Carloforte	18	2	20	52	72
1357	Ceres	24	2	26	46	72
1358	San Salvatore Monferrato	37	1	38	34	72
1359	Varese Ligure	37	1	38	34	72
1360	Cavallermaggiore	21	2	23	48	71
1361	Cuggiono	22	..	22	49	71
1362	Dipignano	21	2	23	48	71
1363	Paesana	33	4	37	34	71
1364	Revello	29	..	29	42	71
1365	San Benedetto Po	17	2	19	52	71
1366	Borgosesia	34	3	37	33	70
1367	Carrù	36	3	39	31	70
1368	Feroleto Antico	21	1	22	48	70
1369	Lojano	19	..	19	51	70
1370	Melegnano	13	1	14	56	70
1371	Teulada	12	2	14	56	70
1372	Verrés	25	1	26	44	70
1373	Vestone	11	1	12	58	70
1374	Vicoforte di Mondovì	36	2	38	32	70
1375	Caselle Torinese	15	..	16	53	69
1376	Lesa	27	1	27	42	69

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
1377	Oggiono	16	..	16	53	69
1378	Vico Canavese	40	1	41	28	69
1379	Asciano	25	1	26	42	68
1380	Châtillon	25	1	26	42	68
1381	Cologna Veneta	24	1	25	43	68
1382	Putignano	19	2	21	47	68
1383	San Polo d'Enza in Caviano	21	1	22	46	68
1384	Sesta Godano	30	4	34	34	68
1385	Valdieri	11	..	11	57	68
1386	Caluso	9	..	9	58	67
1387	Carate Brianza	23	1	24	43	67
1388	Chiusi	19	1	20	47	67
1389	Corniglio	19	1	20	47	67
1390	Bobbio	19	2	21	45	66
1391	Carpeneto	25	1	26	40	66
1392	Piazza Brembana	22	2	24	42	66
1393	Pizzighettone	15	..	15	51	66
1394	Rivalta Bormida	32	1	33	33	66
1395	San Mauro Castelverde	20	1	21	45	66
1396	Sogliano al Rubicone	16	1	17	49	66
1397	Pianello Val Tidone	33	2	35	30	65
1398	Sant'Arcangelo di Romagna	17	1	18	47	65
1399	San Casciano in Val di Pesa	17	..	17	48	65
1400	Scansano	23	..	23	42	65
1401	Verona 2°	64	1	65	..	65
1402	Colle di Val d'Elsa	23	..	23	41	64
1403	Montepulciano	17	1	18	46	64
1404	Sant'Angelo Lodigiano	12	1	13	51	64
1405	Sermide	17	1	18	46	64
1406	Soncino	15	..	15	49	64
1407	Borghetto Lodigiano	7	..	7	56	63
1408	Greve	23	1	24	39	63

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
1409	Missaglia	25	..	25	38	63
1410	Montechiaro d'Asti	27	1	28	35	63
1411	Dogliani	36	1	37	25	62
1412	Erba	18	1	19	43	62
1413	Gassino	19	1	20	42	62
1414	Giaveno	24	1	25	37	62
1415	Livorno Piemonte	19	..	19	43	62
1416	Millesimo	14	2	16	46	62
1417	Ponzone	21	..	21	41	62
1418	Senis	13	1	14	48	62
1419	Cherasco	27	..	27	34	61
1420	Crevacuore	27	1	28	33	61
1421	Marciana Marina	19	..	19	42	61
1422	Molare	25	1	26	35	61
1423	Sanguinetto	30	3	33	28	61
1424	Sinalunga	23	2	25	36	61
1425	Busca	20	..	20	40	60
1426	Cassine	31	1	32	28	60
1427	Gallicano	27	1	28	32	60
1428	Montalto Pavese	19	1	20	40	60
1429	Pennabilli	28	2	30	30	60
1430	Asso	6	..	6	53	59
1431	Grezzana	18	1	19	40	59
1432	Villa Minozzo	23	1	24	35	59
1433	Villanova d'Asti	35	2	37	22	59
1434	Casalbuttano ed Uniti	13	..	13	45	58
1435	Poviglio	25	1	26	32	58
1436	Scanno	7	..	7	51	58
1437	Tenda	14	..	14	44	58
1438	Vigone	21	..	21	37	58
1439	Auronzo	21	1	22	35	57
1440	Bormio	10	1	11	46	57

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
1441	Cuvio	25	..	25	32	57
1442	Firenzuola	13	1	14	43	57
1443	Fosdinovo	22	1	23	34	57
1444	Morgex	12	..	12	45	57
1445	Bassignana	29	2	31	25	56
1446	Castelnuovo d'Asti	24	1	25	31	56
1447	Mel	11	1	12	44	56
1448	Ottone	24	3	27	29	56
1449	Pomarance	17	1	18	38	56
1450	Brusasco	24	3	27	28	55
1451	Cannobio	20	..	20	35	55
1452	Chiusa di Pesio	15	1	16	39	55
1453	Scopa	21	..	21	34	55
1454	Viù	23	1	24	31	55
1455	Azeglio	25	1	26	28	54
1456	Castelnuovo nei Monti	21	1	22	32	54
1457	Triora	20	1	21	33	54
1458	Castelfranco Emilia	15	..	15	38	53
1459	Pellegrino Parmense	22	1	23	30	53
1460	Preseglie	10	1	11	42	53
1461	Robbio	14	3	17	35	52
1462	San Damiano Macra	27	1	28	24	52
1463	Montecchio Emilia	17	..	17	34	51
1464	Orta Novarese	28	2	30	21	51
1465	Santo Stefano d'Aveto	21	1	22	29	51
1466	Sassello	18	1	19	32	51
1467	Cocconato	27	1	28	22	50
1468	Godiasco	15	7	16	34	50
1469	Longobucco	12	1	13	37	50
1470	Manciano	11	..	11	39	50
1471	Noceto	25	1	26	24	50
1472	Ventotene	14	..	14	36	50

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III**.

Numero	PRETURE	Sentenze civili in primo grado	Sentenze civili in grado di appello	Sentenze civili Totale	Sentenze penali	Sentenze civili e penali complessivamente
1473	Bene Vagienna	15	1	16	33	49
1474	Mombello Monferrato	26	2	28	21	49
1475	Ornavasso	16	1	17	32	49
1476	Bossolasco	24	2	26	22	48
1477	Calestano	21	1	22	26	48
1478	Carignano	13	1	14	34	48
1479	Ferriere	26	2	28	20	48
1480	Frabosa Soprana	20	1	21	27	48
1481	Govone	29	2	31	17	48
1482	Perosa Argentina	22	..	22	26	48
1483	Rho	15	..	15	33	48
1484	Bannio	17	..	17	30	47
1485	Montiglio	18	6	24	23	47
1486	Murazzano	26	2	28	19	47
1487	Andora	22	2	24	22	46
1488	Borzonasca	18	1	19	27	46
1489	Modigliana	10	1	11	35	46
1490	Pamparato	18	2	20	26	46
1491	Barga	10	2	12	33	45
1492	Brescello	18	..	18	27	45
1493	Carpaneto	12	..	12	33	45
1494	Gabiano	19	3	22	23	45
1495	Limone Piemonte	7	..	7	38	45
1496	Santa Maria della Versa	17	1	18	27	45
1497	Borgo Ticino	21	1	22	22	44
1498	Occimiano	15	1	16	28	44
1499	Ormea	20	2	22	22	44
1500	Sale	24	1	25	19	44
1501	Bagolino	11	..	11	32	43
1502	Calizzano	22	2	24	19	43
1503	Carpineti	8	..	8	35	43
1504	Fenestrelle	16	..	16	27	43

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1505	Peveragno	10	..	10	33	43
1506	Busseto	10	..	10	32	42
1507	Capriata d'Orba	17	2	19	23	42
1508	Colorno	15	..	15	27	42
1509	Monesiglio	14	1	15	27	42
1510	Pienza	5	..	5	37	42
1511	Savignone	27	1	28	14	42
1512	Bardi	22	1	23	18	41
1513	Cigliano	17	2	19	22	41
1514	Fanano	12	..	12	29	41
1515	Boves	6	..	6	34	40
1516	Castelnuovo Scrivia	16	1	17	23	40
1517	Cumiana	9	..	9	31	40
1518	Rocchetta Ligure	15	1	16	24	40
1519	Villanova di Mondovì	18	1	19	21	40
1520	Vilminore	7	..	7	33	40
1521	Cava Manara	11	1	12	27	39
1522	Chiusdino	8	..	8	31	39
1523	Piadena	8	2	10	29	39
1524	Volta Mantovana	7	..	7	32	39
1525	Sezzè	23	1	24	14	38
1526	Pontestura	12	2	14	23	37
1527	Santa Maria Maggiore e Crana	7	..	7	30	37
1528	San Nazzaro dei Burgondi	12	1	13	24	37
1529	Villalvernia	15	..	15	22	37
1530	Calice al Cornoviglio	17	1	18	18	36
1531	Varzi	14	1	15	21	36
1532	Moretta	11	2	13	21	34

Segue PRETURE CLASSIFICATE PER ORDINE DECRESCENTE, SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **III.**

Numero	PRETURE	Sentenze				
		civili			penali	civili e penali complessivamente
		in primo grado	in grado di appello	Totale		
1533	Poirino	4	..	4	30	34
1534	Borgo Vercelli	13	1	14	19	33
1535	Corio	13	..	13	19	32
1536	Oviglio	16	..	16	16	32
1537	Radda	5	..	5	26	31
1538	Sommariva del Bosco	11	1	12	19	31
1539	Biandrate	18	1	19	11	30
1540	Paullo Lodigiano	8	..	8	22	30
1541	Bricherasio	8	1	9	20	29
1542	Montanaro	10	2	12	16	28
1543	Prazzo	15	1	16	11	27
1544	Perrero	9	..	9	17	26
1545	Berceto	4	..	4	20	24
1546	Isola del Giglio	4	..	4	20	24
1547	None	9	..	9	15	24
1548	Zavattarello	6	..	6	18	24
1549	Crodo	5	..	5	10	15

NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Prospetto **IV.**

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
DISTRETTO DI GENOVA.							
Castelnuovo di Garfagnana . . .	71	42	113	8	20	28	141
Chiavari	337	110	447	59	68	127	574
Finalborgo.	132	103	235	29	28	57	292
Genova.	2 274	1 689	3 963	331	341	672	4 635
Massa	480	196	676	50	88	138	814
Oneglia.	221	119	340	101	34	135	475
Pontremoli	48	33	81	12	8	20	101
San Remo	454	293	747	91	104	195	942
Sarzana	468	250	718	68	119	187	905
Savona.	295	194	489	46	43	89	578
Totale . . .	4 780	3 029	7 809	795	853	1 648	9 457
DISTRETTO DI CASALE.							
Acqui.	241	183	424	72	58	130	554
Alessandria	272	212	484	57	93	150	634
Asti	296	225	521	91	79	170	691
Bobbio	25	31	56	7	10	17	73
Casale	365	142	507	60	55	115	622
Novi Ligure	156	87	243	26	28	54	297
Tortona	118	70	188	23	23	46	234
Vigevano	269	124	393	29	40	69	462
Voghera	341	169	510	51	54	105	615
Totale . . .	2 083	1 243	3 326	416	440	856	4 182
DISTRETTO DI TORINO.							
Alba	207	158	365	50	53	102	468
Aosta	90	87	177	27	19	46	223
Biella	354	251	605	85	63	148	753

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **IV.**

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
Cuneo	199	210	409	49	47	96	505
Domodossola	68	140	208	10	15	25	233
Ivrea	207	161	368	42	35	77	445
Mondovì	243	193	436	53	66	119	555
Novara	193	189	382	38	35	73	455
Pallanza	120	149	269	22	25	47	316
Pinerolo	94	164	258	38	30	68	326
Saluzzo	245	164	409	50	45	95	504
Susa	83	123	206	21	13	34	240
Torino	1 734	1 713	3 447	323	348	671	4 118
Varallo	81	65	146	11	10	21	167
Vercelli	170	190	360	52	55	107	467
Totale . . .	4 088	3 957	8 045	871	859	1 730	9 775
DISTRETTO DI MILANO.							
Busto Arsizio	205	220	425	31	49	80	505
Como	401	384	785	41	57	98	883
Lecco	129	123	252	26	22	48	300
Lodi	69	139	208	16	46	62	270
Milano	2 387	2 886	5 273	385	373	758	6 031
Monza	113	158	271	27	34	61	332
Pavia	83	202	285	29	45	74	359
Sondrio	55	192	247	21	30	51	298
Varese	175	241	416	38	33	71	487
Totale . . .	3 617	4 545	8 162	614	689	1 303	9 465
DISTRETTO DI BRESCIA.							
Bergamo	347	450	797	75	149	224	1 021
Bozzolo	54	78	132	9	29	38	170

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **IV.**

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
Breno	20	74	94	8	20	28	122
Brescia	223	669	892	45	167	212	1 104
Castiglione delle Stiviere	50	104	154	13	27	40	194
Crema	56	78	134	15	32	47	181
Cremona	124	199	323	28	83	111	434
Mantova	149	186	335	33	65	98	433
Salò	43	125	168	11	33	44	212
Totale	1 066	1 963	3 029	237	605	842	3 871
DISTRETTO DI VENEZIA.							
Bassano	80	240	320	24	29	53	373
Belluno	123	265	388	33	48	81	469
Conegliano	102	203	305	19	31	50	355
Este	93	144	237	17	53	70	307
Legnago	62	70	132	16	20	36	168
Padova	265	432	697	37	117	154	851
Pordenone	186	181	367	63	49	112	479
Rovigo	156	216	372	22	74	96	468
Tolmezzo	99	85	184	35	31	66	250
Treviso	92	236	328	23	63	86	414
Udine	398	507	905	135	117	252	1 157
Venezia	518	985	1 503	61	239	300	1 803
Verona	393	402	795	86	118	204	999
Vicenza	311	358	669	44	97	141	810
Totale	2 878	4 324	7 202	615	1 086	1 701	8 903

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **IV.**

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
DISTRETTO DI PARMA.							
Borgotaro	59	40	99	12	16	28	127
Parma	306	334	640	49	75	124	764
Piacenza	311	241	552	53	73	126	678
Totale	676	615	1 291	114	164	278	1 569
DISTRETTO DI PARMA. (Sez. di Modena).							
Modena	296	260	556	38	86	124	680
Pavullo	73	73	146	12	25	37	183
Reggio Emilia	385	248	633	51	96	147	780
Totale	754	581	1 335	101	207	308	1 643
DISTRETTO DI LUCCA.							
Livorno	331	401	732	14	136	150	882
Lucca	561	364	925	58	120	178	1 103
Pisa	482	249	731	45	120	165	896
Portoferraio	45	46	91	7	21	28	119
Volterra	86	160	246	11	24	35	281
Totale	1 505	1 220	2 725	135	421	556	3 281
DISTRETTO DI FIRENZE.							
Arezzo	254	345	599	35	140	175	774
Firenze	1 110	1 004	2 114	110	379	489	2 603
Grosseto	202	188	390	31	83	114	504
Montepulciano	37	84	121	7	19	26	147
Pistoia	151	138	289	27	55	82	371
Rocca San Casciano	22	88	110	6	20	26	136
San Miniato	179	150	329	19	41	60	389
Siena	176	167	343	11	56	67	410
Totale	2 131	2 164	4 295	246	793	1 039	5 334

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite dai Tribunali in 1° grado e in grado d'appello nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **IV.**

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
Distretto di Bologna.							
Bologna	860	682	1 542	98	238	336	1 878
Ferrara	321	378	699	33	118	151	850
Forlì	446	490	936	40	130	170	1 106
Ravenna	312	260	572	35	57	92	664
Totale	1 939	1 810	3 749	206	543	749	4 498
Distretto di Ancona.							
Ancona	340	626	966	36	197	233	1 199
Pesaro	98	223	321	20	55	75	396
Urbino	122	259	381	25	69	94	475
Totale	560	1 108	1 668	81	321	402	2 070
Distretto di Ancona. (Sez. di Macerata).							
Ascoli Piceno	142	280	422	43	182	225	647
Camerino	61	93	154	19	29	48	202
Fermo	201	147	348	34	75	109	457
Macerata	251	498	749	52	108	160	909
Totale	655	1 018	1 673	148	394	542	2 215
Distretto di Ancona. (Sez. di Perugia).							
Orvieto	55	91	146	6	63	69	215
Perugia	357	514	871	63	266	329	1 200
Rieti	112	206	318	34	158	192	510
Spoleto	416	318	734	54	182	236	970
Totale	940	1 129	2 069	157	669	826	2 895

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **IV.**

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
DISTRETTO DI ROMA.							
Civitavecchia	53	136	189	9	45	54	243
Frosinone	207	486	693	36	475	511	1 204
Roma	2 479	3 212	5 691	314	1 427	1 741	7 432
Velletri	210	344	554	60	245	305	859
Viterbo	217	295	512	51	191	242	754
Totale	3 166	4 473	7 639	470	2 383	2 853	10 492
DISTRETTO DI AQUILA.							
Aquila	420	518	938	144	437	581	1 519
Avezzano	170	356	526	87	198	285	811
Chieti	153	343	496	44	254	298	794
Lanciano	268	717	985	74	371	445	1 430
Sulmona	174	281	455	49	185	234	689
Teramo	317	602	919	100	618	718	1 637
Totale	1 502	2 817	4 319	498	2 063	2 561	6 880
DISTRETTO DI NAPOLI.							
Ariano di Puglia	218	244	462	58	153	211	673
Avellino	736	728	1 464	104	520	624	2 088
Benevento	483	1 018	1 501	154	590	744	2 245
Campobasso	186	333	519	33	253	286	805
Cassino	396	720	1 116	154	507	661	1 777
Isernia	226	312	538	111	292	403	941
Larino	161	306	467	47	262	309	776
Napoli	5 477	6 869	12 346	616	2 894	3 510	15 856
Sala Consilina	183	197	380	31	106	137	517
Salerno	1 165	1 080	2 245	105	816	921	3 166

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite dai Tribunali in 1° grado e in grado d'appello nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **IV**.

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado			Sentenze in grado d'appello			Somma complessiva delle sentenze
	civili	penali	In totale	civili	penali	In totale	
Santa Maria Capua Vetere . . .	975	1 208	2 183	122	1 084	1 206	3 389
Sant'Angelo dei Lombardi. . . .	216	336	552	77	256	333	885
Vallo della Lucania	226	214	440	35	110	145	585
Totale . . .	10 648	13 565	24 213	1 647	7 843	9 490	33 703
Distretto di Napoli. (Sez. di Potenza).							
Lagonegro	162	259	421	46	149	195	616
Matera	197	243	440	46	116	162	602
Melfi	273	361	634	60	273	333	967
Potenza	447	460	907	45	255	300	1 207
Totale . . .	1 079	1 323	2 402	197	793	990	3 392
Distretto di Trani.							
Bari	1 030	1 077	2 107	195	613	808	2 915
Lecce	1 034	1 488	2 522	209	784	993	3 515
Lucera	1 164	1 310	2 474	211	1 044	1 255	3 729
Taranto	472	612	1 084	66	390	456	1 540
Trani	1 095	829	1 924	181	707	888	2 812
Totale . . .	4 795	5 316	10 111	862	3 538	4 400	14 511
Distretto di Catanzaro.							
Castrovillari	239	326	565	62	168	230	795
Catanzaro	507	779	1 286	119	624	743	2 029
Cosenza	709	737	1 446	126	524	650	2 096
Gerace	167	392	559	72	407	479	1 038
Monteleone di Calabria	247	450	697	65	362	427	1 124
Nicastro	257	396	653	49	326	375	1 028
Palmi.	354	486	840	53	486	539	1 379
Reggio Calabria	531	531	1 062	86	478	564	1 626
Rossano	176	197	373	27	110	137	510
Totale . . .	3 187	4 294	7 481	659	3 485	4 144	11 625

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DAI TRIBUNALI IN 1° GRADO E IN GRADO D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **IV.**

TRIBUNALI	Sentenze in primo grado: civili	penali	In totale	Sentenze in grado d'appello: civili	penali	In totale	Somma complessiva delle sentenze
DISTRETTO DI MESSINA.							
Messina	891	1 121	2 012	208	938	1 146	3 158
Mistretta	81	199	280	15	87	102	382
Patti	138	244	382	67	195	262	644
Totale	1 110	1 564	2 674	290	1 220	1 510	4 184
DISTRETTO DI CATANIA.							
Caltagirone	197	324	521	63	312	375	896
Catania	1 414	1 536	2 950	213	717	930	3 880
Modica	440	499	939	87	271	358	1 297
Nicosia	126	338	464	35	181	216	680
Siracusa	483	698	1 181	130	462	592	1 773
Totale	2 660	3 395	6 055	528	1 943	2 471	8 526
DISTRETTO DI PALERMO.							
Caltanissetta	389	977	1 366	221	550	771	2 137
Girgenti	553	1 010	1 563	135	418	553	2 116
Palermo	1 714	2 356	4 070	626	1 412	2 038	6 108
Sciacca	194	239	433	70	76	146	579
Termini Imerese	297	480	777	129	212	341	1 118
Trapani	682	1 036	1 718	125	444	569	2 287
Totale	3 829	6 098	9 927	1 306	3 112	4 418	14 345
DISTRETTO DI CAGLIARI.							
Cagliari	423	1 299	1 722	197	957	1 154	2 876
Lanusei	28	169	197	23	142	165	362
Nuoro	135	280	415	47	172	219	634
Oristano	162	456	618	92	404	496	1 114
Sassari	516	671	1 187	110	496	606	1 793
Tempio Pausania	81	123	204	30	74	104	308
Totale	1 345	2 998	4 343	499	2 245	2 744	7 087
REGNO	60 993	74 549	135 542	11 692	36 669	48 361	183 903

Tribunali classificati per ordine decrescente secondo il numero medio annuo complessivo delle sentenze civili e penali di primo e secondo grado proferite nel quinquennio 1898-1902.

Prospetto **V.**

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
1	Napoli	5 477	6 869	616	2 894	15 856
2	Roma	2 479	3 212	314	1 427	7 432
3	Palermo	1 714	2 356	626	1 412	6 108
4	Milano	2 387	2 886	385	373	6 031
5	Genova	2 274	1 689	331	341	4 635
6	Torino	1 734	1 713	323	348	4 118
7	Catania	1 414	1 536	213	717	3 880
8	Lucera	1 164	1 310	211	1 044	3 729
9	Lecce	1 034	1 488	209	784	3 515
10	Santa Maria Capua Vetere	975	1 208	122	1 084	3 389
11	Salerno	1 165	1 080	105	816	3 166
12	Messina	891	1 121	208	938	3 158
13	Bari	1 030	1 077	195	613	2 915
14	Cagliari	423	1 299	197	957	2 876
15	Trani	1 095	829	181	707	2 812
16	Firenze	1 110	1 004	110	379	2 603
17	Trapani	682	1 036	125	444	2 287
18	Benevento	483	1 018	154	590	2 245
19	Caltanissetta	389	977	221	550	2 137
20	Girgenti	553	1 010	135	418	2 116
21	Cosenza	709	737	126	524	2 096
22	Avellino	736	728	104	520	2 088
23	Catanzaro	507	779	119	624	2 029
24	Bologna	860	632	98	238	1 878
25	Venezia	518	985	61	239	1 803
26	Sassari	516	671	110	496	1 793
27	Cassino	396	720	154	507	1 777

Segue TRIBUNALI CLASSIFICATI PER ORDINE DECRESCENTE SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO COMPLESSIVO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI DI PRIMO E SECONDO GRADO PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **V.**

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
28	Siracusa	483	698	130	462	1 773
29	Teramo	317	602	100	618	1 637
30	Reggio Calabria	531	531	86	478	1 626
31	Taranto	472	612	66	390	1 540
32	Aquila	420	518	144	437	1 519
33	Lanciano	268	717	74	371	1 430
34	Palmi	354	486	53	486	1 379
35	Modica	440	499	87	271	1 297
36	Potenza	447	460	45	255	1 207
37	Frosinone	207	486	36	475	1 204
38	Perugia	357	514	63	266	1 200
39	Ancona	340	626	36	197	1 199
40	Udine	398	507	135	117	1 157
41	Monteleone di Calabria	247	450	65	362	1 124
42	Termini Imerese	297	480	129	212	1 118
43	Oristano	162	456	92	404	1 114
44	Forlì	446	490	40	130	1 106
45	Brescia	223	669	45	167	1 104
46	Lucca	561	364	58	120	1 103
47	Gerace	167	392	72	407	1 038
48	Nicastro	257	396	49	326	1 028
49	Bergamo	347	450	75	149	1 021
50	Verona	393	402	86	118	999
51	Spoleto	416	318	54	182	970
52	Melfi	273	361	60	273	967
53	San Remo	454	293	91	104	942
54	Isernia	226	312	111	292	941

Segue TRIBUNALI CLASSIFICATI PER ORDINE DECRESCENTE SECONDO IL NUMERO MEDIO ANNUO COMPLESSIVO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI DI PRIMO E SECONDO GRADO PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **V.**

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
55	Macerata	251	498	52	108	909
56	Sarzana	468	250	68	119	905
57	Caltagirone	197	324	63	312	896
58	Pisa	482	249	45	120	896
59	Sant'Angelo de' Lombardi	216	336	77	256	885
60	Como	401	384	41	57	883
61	Livorno	331	401	14	136	882
62	Velletri	210	344	60	245	859
63	Padova	265	432	37	117	851
64	Ferrara	321	378	33	118	850
65	Massa	480	196	50	88	814
66	Avezzano	170	356	87	198	811
67	Vicenza	311	358	44	97	810
68	Campobasso	186	333	33	253	805
69	Castrovillari	239	326	62	168	795
70	Chieti	153	343	44	254	794
71	Reggio Emilia	385	248	51	96	780
72	Larino	161	306	47	262	776
73	Arezzo	254	345	35	140	774
74	Parma	306	334	49	75	764
75	Viterbo	217	295	51	191	754
76	Biella	354	251	85	63	753
77	Asti	296	225	91	79	691
78	Sulmona	174	281	49	185	689
79	Modena	296	260	38	86	689
80	Nicosia	126	338	35	181	680
81	Piacenza	311	241	53	73	678

Segue Tribunali classificati per ordine decrescente secondo il numero medio annuo complessivo delle sentenze civili e penali di primo e secondo grado proferite nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **V.**

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
82	Ariano	218	244	58	153	673
83	Ravenna	312	260	35	57	664
84	Ascoli	142	280	43	182	647
85	Patti	138	244	67	195	644
86	Alessandria	272	212	57	93	634
87	Nuoro	135	280	47	172	634
88	Casale	365	142	60	55	622
89	Lagonegro	162	259	46	149	616
90	Voghera	341	169	51	54	615
91	Matera	197	243	46	116	602
92	Vallo Lucania	226	214	35	110	585
93	Sciacca	194	239	70	76	579
94	Savona	295	194	46	43	578
95	Chiavari	337	110	59	68	574
96	Mondovì	243	193	53	66	555
97	Acqui	241	183	72	58	554
98	Sala Consilina	183	197	31	106	517
99	Rieti	112	206	34	158	510
100	Rossano	176	197	27	110	510
101	Busto Arsizio	205	220	31	49	505
102	Cuneo	199	210	49	47	505
103	Grosseto	202	188	31	83	504
104	Saluzzo	245	164	50	45	504
105	Varese	175	241	38	33	487
106	Pordenone	186	181	63	49	479
107	Urbino	122	259	25	69	475
108	Oneglia	221	119	101	54	475

Segue Tribunali classificati per ordine decrescente secondo il numero medio annuo complessivo delle sentenze civili e penali di primo e secondo grado proferite nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **V.**

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
109	Belluno	123	265	33	48	469
110	Alba	207	158	50	53	468
111	Rovigo	156	216	22	74	468
112	Vercelli	170	190	52	55	467
113	Vigevano	269	124	29	40	462
114	Fermo	201	147	34	75	457
115	Novara	193	189	38	35	455
116	Ivrea	207	161	42	35	445
117	Cremona	124	199	28	83	434
118	Mantova	149	185	33	65	433
119	Treviso	92	236	23	63	414
120	Siena	176	167	11	56	410
121	Pesaro	98	223	20	55	396
122	San Miniato	179	150	19	41	389
123	Mistretta	81	199	15	87	382
124	Bassano	80	240	24	29	373
125	Pistoia	151	138	27	55	371
126	Lanusei	28	169	23	142	362
127	Pavia	83	202	29	45	359
128	Conegliano	102	203	19	31	355
129	Monza	113	158	27	34	332
130	Pinerolo	94	164	38	30	326
131	Pallanza	120	149	22	25	316
132	Tempio Pausania	81	123	30	74	308
133	Este	93	144	17	53	307
134	Lecco	129	123	26	22	300
135	Sondrio	55	192	21	30	298

Segue TRIBUNALI CLASSIFICATI PER ORDINE DECRESCENTE SECONDO IL NUMERO ANNUO MEDIO COMPLESSIVO DELLE SENTENZE CIVILI E PENALI DI PRIMO E SECONDO GRADO PROFERITE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **V.**

Numero d'ordine	TRIBUNALI	Sentenze di 1° grado		Sentenze in grado d'appello		Totale
		civili	penali	civili	penali	
136	Novi	156	87	26	28	297
137	Finalborgo	132	103	29	28	292
138	Volterra	86	160	11	24	281
139	Lodi	69	139	16	46	270
140	Tolmezzo	99	85	35	31	250
141	Civitavecchia	53	136	9	45	243
142	Susa	83	123	21	13	240
143	Tortona	118	70	23	23	234
144	Domodossola	68	140	10	15	233
145	Aosta	90	87	27	19	223
146	Orvieto	55	91	6	63	215
147	Salò	43	125	11	33	212
148	Camerino	61	93	19	29	202
149	Castiglione delle Stiviere	50	104	13	27	194
150	Pavullo	73	73	12	25	183
151	Crema	56	78	15	32	181
152	Bozzolo	54	78	9	29	170
153	Legnago	62	70	16	20	168
154	Varallo	81	65	11	10	167
155	Montepulciano	37	84	7	19	147
156	Castelnuovo Garfagnana	71	42	8	20	141
57	Rocca San Casciano	22	88	6	20	136
158	Borgotaro	59	40	12	16	127
159	Breno	20	74	8	20	122
160	Portoferraio	45	46	7	21	119
161	Pontremoli	48	33	12	8	101
162	Bobbio	25	31	7	10	73

LAVORI DEGLI UFFICI DEL P. M. E DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE NEL QUINQUENNIO 1898-1902 (*medie annue*).

Prospetto **VI.**

TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
DISTRETTO DI GENOVA.		
Castelnuovo di Garfagnana	278	197
Chiavari	859	576
Finalborgo	518	413
Genova	6 533	3 525
Massa	1 325	1 048
Oneglia	559	395
Pontremoli	243	187
San Remo	1 333	982
Sarzana	1 529	1 173
Savona	853	569
Totale	14 030	9 065
DISTRETTO DI CASALE.		
Acqui	861	708
Alessandria	1 553	1 103
Asti	1 225	809
Bobbio	176	130
Casale	1 051	666
Novi Ligure	567	404
Tortona	447	327
Vigevano	1 021	644
Voghera	1 059	682
Totale	7 960	5 473
DISTRETTO DI TORINO.		
Alba	809	570
Aosta	560	365
Biella	1 431	897
Cuneo	1 047	758
Domodossola	492	333
Ivrea	933	658
Mondovì	1 023	734
Novara	974	692
Pallanza	514	408
Pinerolo	874	688
Saluzzo	841	669
Susa	602	395
Torino	6 237	4 290
Varallo	231	152
Vercelli	994	788
Totale	17 562	12 397
DISTRETTO DI MILANO.		
Busto Arsizio	1 124	679
Como	1 964	1 323
Lecco	985	438
Lodi	1 083	603
Milano	14 114	6 093
Monza	1 145	648
Pavia	2 175	634
Sondrio	1 020	728
Varese	1 265	600
Totale	24 875	11 746
DISTRETTO DI BRESCIA.		
Bergamo	2 738	2 036
Bozzolo	588	425

Segue Lavori degli Uffici del P. M. e degli Uffici di istruzione nel quinquennio 1898-1902 (*medie annue*).

Segue *Prospetto* VI.

TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
Breno	412	291
Brescia	4 167	2 537
Castiglione delle Stiviere	534	405
Crema	622	313
Cremona	2 101	771
Mantova	1 495	1 057
Salò*	586	399
Totale	13 243	8 234
Distretto di Venezia.		
Bassano	941	647
Belluno	1 163	781
Conegliano	757	501
Este	716	518
Legnago	383	284
Padova	2 561	1 565
Pordenone	1 015	708
Rovigo	1 459	922
Tolmezzo	446	423
Treviso	1 473	1 105
Udine	2 551	1 780
Venezia	3 209	2 347
Verona	2 363	1 960
Vicenza	1 765	1 083
Totale	20 802	14 624

TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
Distretto di Parma.		
Borgotaro	238	197
Parma	1 765	1 243
Piacenza	1 718	1 253
otale	3 721	2 693
Distretto di Parma. (Sez. di Modena).		
Modena	2 137	1 353
Pavullo	392	319
Reggio Emilia	1 692	1 317
Totale	4 221	2 989
Distretto di Lucca.		
Livorno	3 522	1 360
Lucca	2 359	1 568
Pisa	1 953	1 221
Portoferraio	390	185
Volterra	595	413
Totale	8 819	4 747
Distretto di Firenze.		
Arezzo	2 366	1 433
Firenze	8 356	3 792
Grosseto	1 452	1 048
Montepulciano	497	382
Pistoia	882	586
Rocca San Casciano	369	323
San Miniato	828	537
Siena	1 018	666
Totale	15 768	8 767

Segue LAVORI DEGLI UFFICI DEL P. M. E DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE NEL QUINQUENNIO 1898-1902 (*medie annue*).

Segue *Prospetto* **VI.**

TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
DISTRETTO DI BOLOGNA.		
Bologna	5 530	3 392
Ferrara	3 162	2 220
Forlì	2 293	1 585
Ravenna	1 533	1 278
Totale	12 518	8 475
DISTRETTO DI ANCONA.		
Ancona	3 008	1 705
Pesaro	922	585
Urbino	1 214	861
Totale	5 144	3 151
DISTRETTO DI ANCONA. (Sez. di Macerata).		
Ascoli Piceno	1 461	1 135
Camerino	493	398
Fermo	888	680
Macerata	1 630	1 036
Totale	4 472	3 249
DISTRETTO DI ANCONA. (Sez. di Perugia).		
Orvieto	459	312
Perugia	2 706	1 995
Rieti	1 556	1 105
Spoleto	1 724	1 503
Totale	6 445	4 915

TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
DISTRETTO DI ROMA.		
Civitavecchia	583	448
Frosinone	3 214	2 712
Roma	15 961	11 613
Velletri	1 797	1 369
Viterbo	2 320	1 844
Totale	23 875	17 986
DISTRETTO DI AQUILA.		
Aquila	3 166	2 698
Avezzano	2 141	1 991
Chieti	1 747	1 377
Lanciano	3 050	2 428
Sulmona	1 791	1 583
Teramo	3 721	3 198
Totale	15 616	13 275
DISTRETTO DI NAPOLI.		
Ariano di Puglia	1 410	1 237
Avellino	3 175	2 648
Benevento	3 828	3 000
Campobasso	1 823	1 528
Cassino	3 766	3 315
Isernia	1 692	1 515
Larino	2 007	1 815
Napoli	23 319	16 327
Sala Consilina	1 056	914
Salerno	5 756	4 404

Segue Lavori degli Uffici del P. M. e degli Uffici di istruzione nel quinquennio 1898-1902 (*medie annue*).

Segue *Prospetto* **VI.**

TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
Santa Maria Capua Vetere	6 048	5 039
Sant'Angelo dei Lombardi	1 960	1 602
Vallo della Lucania	1 137	914
Totale	56 977	44 258
Distretto di Napoli. (Sez. di Potenza).		
Lagonegro	1 521	1 291
Matera	1 824	1 566
Melfi	1 941	1 679
Potenza	2 294	1 952
Totale	7 580	6 488
Distretto di Trani.		
Bari	6 102	5 458
Lecce	7 695	6 247
Lucera	7 287	6 110
Taranto	3 441	2 905
Trani	4 064	3 779
Totale	28 589	24 499
Distretto di Catanzaro.		
Castrovillari	1 358	1 043
Catanzaro	4 181	3 461
Cosenza	3 464	2 806
Gerace	2 180	1 891
Monteleone di Calabria	2 297	1 945
Nicastro	1 911	1 686
Palmi	2 765	2 341
Reggio Calabria	2 782	2 404
Rossano	907	691
Totale	21 845	18 268

TRIBUNALI	Procedimenti esauriti dal P. M.	Istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione
Distretto di Messina.		
Messina	5 063	4 139
Mistretta	949	774
Patti	1 355	1 149
Totale	7 367	6 062
Distretto di Catania.		
Caltagirone	1 947	1 740
Catania	6 326	5 021
Modica	1 872	1 608
Nicosia	1 737	1 429
Siracusa	3 507	2 832
Totale	15 389	12 630
Distretto di Palermo.		
Caltanissetta	5 413	4 022
Girgenti	3 456	2 831
Palermo	10 505	7 333
Sciacca	993	822
Termini Imerese	2 509	2 155
Trapani	4 515	3 995
Totale	27 391	21 158
Distretto di Cagliari.		
Cagliari	7 988	5 055
Lanusei	1 281	1 050
Nuoro	2 161	1 868
Oristano	3 973	3 248
Sassari	4 759	3 677
Tempio Pausania	728	572
Totale	20 890	15 470
REGNO	**385 099**	**280 619**

NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLE CORTI D'APPELLO NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Prospetto **VII.**

CORTI DI APPELLO	Sentenze in materia				
	civile	penale	civile e penale complessivamente		
			Cifre effettive	Cifre proporzionali	
				a 1000 abitanti	a 100 kmq.
Genova	920	1 125	2 045	1.60	29.06
Casale	455	497	952	0.79	12.17
Torino	896	1 424	2 320	0.90	9.56
Milano	744	1 933	2 677	1.16	27 27
Brescia	341	707	1 048	0.63	9.09
Venezia	552	1 209	1 761	0.55	7.17
Parma	110	182	292	0.53	5.11
Modena (Sezione)	151	201	352	0.58	7.20
Lucca	158	431	589	0.76	12.11
Firenze	324	1 017	1 341	0.84	7.67
Bologna	303	631	934	0.71	9.24
Ancona	139	461	600	1.06	12.41
Macerata (Sezione)	142	289	431	0.83	8 83
Perugia (Sezione)	208	506	714	1.06	7.35
Roma	851	2 027	2 878	2.52	23.82
Aquila	371	1 253	1 624	1.43	13.37
Napoli	2 912	6 579	9 491	2.63	45.90
Potenza (Sezione)	331	677	1 008	2.05	10 12
Trani	985	2 903	3 888	1.98	20.34
Catanzaro	935	1 975	2 910	2.02	19.30
Messina	443	879	1 322	2.40	40.97
Catania	803	1 814	2 617	2.30	30.08
Palermo	1 337	2 704	4 041	2.15	29.26
Cagliari	338	1 114	1 452	1.82	6.02
REGNO	**14 749**	**32 538**	**47 287**	**1.43**	**16.49**

NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLE SEZIONI D'ACCUSA NEL QUINQUENNIO 1898-1902 (*escluse quelle in procedimenti speciali*).

Prospetto **VIII.**

SEZIONI DI ACCUSA	Sentenze		
	Cifre effettive	Cifre proporzionali	
		a 1000 abitanti	a 100 kmq.
Genova	164	0.13	2.33
Casale	105	0.09	1.34
Torino	225	0.09	0.93
Milano	182	0.08	1.85
Brescia	91	0.06	0.93
Venezia	143	0.04	0.58
Parma	26	0.05	0.46
Modena (Sezione)	30	0.05	0.61
Lucca	64	0.08	1.32
Firenze	118	0.07	0.68
Bologna	87	0.07	0 86
Ancona	116	0.11	1.19
Perugia (Sezione)	58	0.09	0.60
Roma	266	0.23	2.20
Aquila	221	0.19	1.82
Napoli	839	0.23	4.06
Potenza (Sezione)	106	0.22	1.06
Trani	320	0.16	16.75
Catanzaro	318	0.22	2.11
Messina	130	0.24	4.03
Catania	243	0.21	2.79
Palermo	479	0.25	3.47
Cagliari	137	0.17	0.57
REGNO	4 468	0.14	1.56

NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLE CORTI D'ASSISE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Prospetto **IX.**

CORTI D'ASSISE	Sentenze	CORTI D'ASSISE	Sentenze
DISTRETTO DI GENOVA.		DISTRETTO DI BRESCIA.	
Chiavari	6	Bergamo	12
Sarzana (straord.)	7	Brescia	24
Genova	25	Cremona	5
Massa	20	Mantova	6
Oneglia	8		
Savona	7	Totale . . .	47
Totale . . .	73	DISTRETTO DI VENEZIA.	
DISTRETTO DI CASALE.		Belluno	6
		Padova	12
Alessandria	20	Rovigo	5
Casale	17	Treviso	8
Voghera	7	Udine	14
Totale . . .	44	Venezia	12
		Verona	7
DISTRETTO DI TORINO.		Vicenza	10
Cuneo	37	Totale . . .	74
Ivrea	9		
Torino	51	DISTRETTO DI PARMA.	
Vercelli	29	Parma	11
		Piacenza	5
Totale . . .	126	Totale . . .	16
DISTRETTO DI MILANO.		DISTRETTO DI PARMA. (Sez. di Modena).	
Como	15		
Milano	42		
Pavia	4	Modena	11
Sondrio	5	Reggio nell'Emilia	6
Totale . . .	66	Totale . . .	17

Segue NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLE CORTI D'ASSISE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Segue *Prospetto* **IX.**

CORTI D'ASSISE	Sentenze	CORTI D'ASSISE	Sentenze
		Fermo	8
DISTRETTO DI LUCCA.		Ascoli Piceno (straord.)	7
Livorno	8		
Lucca	19	Totale . . .	30
Pisa	13	DISTRETTO DI ANCONA. (Sez. di Perugia).	
Totale . . .	40	Perugia	15
DISTRETTO DI FIRENZE.		Spoleto	15
Arezzo	12	Rieti (straord.)	6
Firenze	40	Totale . . .	36
Grosseto	7		
Siena	11	DISTRETTO DI ROMA.	
Totale . . .	70	Frosinone	25
DISTRETTO DI BOLOGNA.		Velletri (straord.)	13
Bologna	17	Roma	70
Ferrara	7	Roma (straord.)	43
Forlì	17	Viterbo	15
Ravenna	17	Totale . . .	166
Totale . . .	58	DISTRETTO DI AQUILA.	
DISTRETTO DI ANCONA.		Aquila	61
Ancona	26	Chieti	16
Pesaro	7	Lanciano	21
Urbino (straord.)	7	Teramo	35
Totale . . .	40	Totale . . .	133
DISTRETTO DI ANCONA. (Sez. di Macerata).		DISTRETTO DI NAPOLI.	
		Avellino	66
		Benevento	35
Macerata	11	Campobasso	67
Camerino (straord.)	4	Cassino	44

Segue Numero medio annuo delle sentenze proferite dalle Corti d'assise nel quinquennio 1898-1902.

Segue *Prospetto* **IX.**

CORTI D'ASSISE	Sentenze
Napoli	66
Napoli (1ª straord.)	60
Napoli (2ª straord.)	64
Napoli (3ª straord.)	34
Salerno	79
Salerno (straord.)	9
Santa Maria Capua Vetere	80
Totale . . .	604
Distretto di Napoli. (Sez. di Potenza).	
Potenza	58
Potenza (straord.)	40
Totale . . .	98
Distretto di Trani.	
Lecce	38
Taranto (straord.)	12
Lucera	65
Trani	45
Bari (straord.)	41
Totale . . .	201
Distretto di Catanzaro.	
Catanzaro	49
Monteleone (straord.)	19
Nicastro (straord.)	21
Cosenza	42
Castrovillari (straord.)	13
Rossano (straord.)	8
Reggio di Calabria	30
Gerace (straord.)	18
Palmi (straord.)	20
Totale . . .	220
Distretto di Messina.	
Messina	55
Distretto di Catania.	
Catania	79
Catania (1ª straord.)	22
Catania (2ª straord.)	16
Siracusa	48
Totale . . .	165
Distretto di Palermo.	
Caltanissetta	58
Girgenti	93
Girgenti (straord.)	9
Palermo	79
Palermo (1ª straord.)	45
Palermo (2ª straord.)	10
Trapani	73
Totale . . .	367
Distretto di Cagliari.	
Cagliari	41
Cagliari (straord.)	19
Sassari	31
Sassari (straord.)	20
Totale . . .	111
REGNO . . .	2 857

RICORSI PRESENTATI E DECISI DALLE CORTI DI CASSAZIONE IN MATERIA CIVILE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Prospetto **X.**

CORTI DI CASSAZIONE		Media annuale del quinquennio 1898-1902						
			Ricorsi esauriti					
					con sentenza		in totale	
		Ricorsi presentati	con rinvio di competenza speciale alla Corte di Roma	per recesso	di inamissibilità	di rigetto o di cassazione	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Firenze		193	3	13	9	161	186	0.03
Napoli		884	37	230	51	659	977	0.13
Palermo		470	9	70	17	316	412	0.12
Roma	in materie di cognizione comune	463	..	47	18	367	432	0 07
	in materie di competenza esclusiva	542	4	30	43	433	510	..
	in totale	1 005	4	77	61	800	942	..
Torino		665	10	43	20	586	659	0.06
REGNO		3 217	63	433	158	2 522	3 176	0.10

NUMERO MEDIO ANNUO DELLE SENTENZE PROFERITE DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN MATERIA PENALE NEL QUINQUENNIO 1898-1902.

Prospetto **XI.**

SPECIE DEI GIUDIZI	Sentenze	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Giudizi di cognizione ordinaria	11 775	0.36
Giudizi per conflitti	265	0.01
Giudizi per remissione di causa.	40	..
Giudizi per revisione	3	..

Su alcuni Istituti complementari del Codice penale

Relatore: **LUCCHINI.**

Facendo tesoro di quanto era stato ripetutamente rilevato in seno alla nostra Commissione circa la deficente applicazione di alcuni istituti del codice penale, il Ministro della Giustizia, per rendersi esatto e particolareggiato conto dello stato delle cose ed esser poi meglio in grado « di provveder, efficacemente, a che la legge ottenga anche in questa parte la dovuta piena attuazione e si conseguano interamente i fini preventivi e repressivi voluti dal legislatore », con sua circolare 3 febbraio 1902 (allegato I) invitava i signori Procuratori generali presso le Corti d'appello del regno a fornirgli le notizie e i dati richiesti con appositi moduli a forma di schede individuali (allegati II a VI).

Gli istituti dei quali si tratta sono: la riprensione giudiziale, sia di diritto (art. 29, ultimo capov., cod. pen.), sia facoltativa (art. 26 e 27), l'arresto in casa per le donne e per i minorenni (art. 21, capov.) e la prestazione d'opera in case di lavoro o in lavori pubblici, in sostituzione dell'arresto (art. 22) o della pena pecuniaria (art. 19 e 24); a cui, in un inciso della circolare ministeriale, venne pur aggiunta la consegna domestica (art. 53, capov., e 54, 1ª parte).

Le risposte si fecero alquanto attendere, non ostante fosse fissato il termine di due mesi, e giunsero anche, per qualche parte, incomplete. Esse riflettono un duplice ordine di ricerche: d'indole veramente e propriamente statistica, espresse con le cifre e notizie richieste nelle schede trasmesse unitamente alla suindicata circolare; di carattere informativo ed esplicativo di dette cifre e notizie, mediante separati rapporti dei Procuratori generali. Pochi si astennero completamente dal trasmettere tali rapporti, e son quelli di Genova, di Casale e di Ancona, che unirono alle schede un semplice foglio di accompagnamento. Il Procuratore generale di Trani si limitò ad allegarvi le singole e poche osservazioni dei

Procuratori regi. I rapporti più magri son quelli di Brescia, di Catanzaro, di Messina e di Palermo, di cui il Procuratore generale vi allega pure le note dei regi Procuratori. I più studiati, diffusi e commendevoli rapporti sono dei Procuratori generali di Torino, di Milano, di Venezia, di Parma, di Roma, di Aquila e di Catania.

Verrò riferendo intorno a ciascun istituto con la scorta, prima, dei risultati numerici delle schede e, poi, delle informazioni illustrative dei Procuratori generali.

I.

Riprensione giudiziale.

Già fin dal giugno 1894 il senatore Costa, nella sua pregevole relazione « intorno al risultato ottenuto dall' applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del codice penale », facea notare come assai scarsamente si applicasse la riprensione giudiziale, tanto a' termini degli articoli 26 e 27, quanto a' termini dell'articolo 29, massime per parte dei collegi, che, a suo dire, mostrarono verso di essa una vera ripugnanza. Di modo che i Tribunali, che già nel 1890 non aveano applicata la riprensione che in soli 48 casi, nel triennio successivo, discendendo ancora, non l'applicarono, rispettivamente, che a 14, 6 e 2 condannati. E si vede che le sorti di codesto sostitutivo penale non erano migliorate, poichè nell'ultimo triennio di cui è pubblicata la statistica, 1898-99-900, la riprensione dai Tribunali non si applicò, rispettivamente, che in 3,10 e 14 casi, con una oscillazione bensì in senso inverso, ma su cifre così tenui da non meritare alcuna considerazione.

I pretori furono più larghi nell'applicazione. Neppur essi però in soverchia misura; e anche da parte loro la cifra, da principio abbastanza notevole, si andò tosto assottigliando, per rimaner poi tanto esigua da far intendere che anch'essi non se ne occuparono di troppo. Nel primo triennio ne beneficarono, rispettivamente, 8586 (1890), 4876 (1891) e 3239 (1892). Poi, nel 1893, si discese ancora a 2904, e il numero rimase pressochè invariato negli anni seguenti; cosicchè nell'ultimo triennio conosciuto la cifra è di 2582 (1898), 2736 (1899) e 2026 (1900). Considerando che i condannati

dai pretori a pene, che, per la loro specie e durata, ammettono il surrogato della riprensione son più di 50,000, la proporzione di quanti ne godono è fra il 4 e il 5 per cento; e non è certamente elevata, nè soddisfacente.

Deve dirsi non soddisfacente, perchè non sembra verosimile che nella minima delinquenza, e specialmente in materia di contravvenzioni, siavi un numero così scarso di individui, per la prima volta incorsi in una sanzione penale, meritevoli d'indulgenza e in grado di profittare del beneficio concesso loro dalla legge e dal giudice; come non sembra verosimile che la giovane magistratura non tenga più in conto una specie di provvedimenti tanto apprezzata dai dotti e dai legislatori di altri paesi, dove, o sotto questa stessa forma o sotto forme analoghe, è ricevuta e largamente applicata, coi migliori risultati.

Vediamo però cosa ne rivelino le cifre raccolte in questa inchiesta e cosa ne dicano i funzionari all'uopo interpellati.

È assai notevole il fatto di una grande sperequazione fra l'alta e media Italia, da un lato, e l'Italia meridionale e insulare, dall'altro lato.

Lassù il totale del triennio è di 408 a Casale, 1080 a Torino, 522 a Brescia, 688 a Venezia, 785 a Firenze, 732 a Bologna, 358 a Parma-Modena, 406 ad Ancona-Perugia-Macerata: fanno eccezione i paesi più industriali, come Genova e Milano, dove non si contano che, rispettivamente, 196 e 383 individui beneficati dalla riprensione. Ma laggiù, invece, le cose precipitano, in modo che lo stesso popolosissimo distretto di Napoli-Potenza non ne presenta, nel triennio, che 537, per scender poi a 257 nel distretto di Aquila, a 151 qui in Roma, e quindi a 147, 109, 108, 76, 73, 9, nei distretti rispettivamente di Palermo, di Cagliari, di Trani, di Catanzaro, di Messina, di Catania, sempre nel triennio e per entrambe le categorie di riprensibili, facoltativamente e obbligatoriamente. Ed è superfluo metter questa cifra in relazione con la popolazione, essendo il divario troppo rilevante e le cifre riferibili a troppo estesi territorî; come non farebbe che risaltare anche più enorme raffrontando le suesposte cifre con quelle della corrispondente delinquenza, tanto più elevata nel sud in confronto del nord.

È dunque la più alta criminalità che dissuade i magistrati del mezzogiorno dall'usare benignità verso i malfattori, anche i più

spiccioli? Mi manca il tempo per compier la non facile ricerca intorno alla severità dimostrata nell'inflizione delle pene. Ma, se prendo per paragone i dati proporzionali delle condanne e dei proscioglimenti e quelli delle conferme e riforme in appello, che posso rilevare dai volumi della statistica ufficiale, sono indotto a credere che il mezzogiorno non vinca il resto d'Italia nella severità della repressione.

Infatti, nel 1900, la percentuale complessiva delle condanne, in Piemonte e nelle Marche e Umbria è del 45, in Lombardia del 46, in Liguria del 48, nel Veneto del 49, e poi, ancora più alta, del 55 in Toscana e nell'Emilia. Al contrario, fatta eccezione del Lazio, dove sale oltre il 57, passando al mezzogiorno, la vediamo discendere al 43 in Campania e Molise, al 41 negli Abruzzi, al 40 nelle Puglie e in Sicilia, al 39 nelle Calabrie, al 33 in Sardegna.

E così, le riforme della sentenza contrarie all'imputato negli appelli giudicati complessivamente dalle Corti e dai Tribunali sono meno assai al sud che al nord. Per ogni 100 giudicati si va dal 4 negli Abruzzi e dal 3 nelle Calabrie al 2 in Basilicata, nelle Puglie, in Sicilia, per giungere all'1 in Campania e Molise, in Sardegna e, questa volta, anche nel Lazio; mentre, da quest'altra parte, il minimo del 2 lo troviamo in Lombardia e in Toscana, per salire al 3 nel Veneto, al 4 in Liguria, nell'Emilia, nelle Marche e Umbria, per arrivare quasi al 6 in Piemonte.

Diversa però sembra sia la causa della notata sperequazione, come cercherò di rilevare più innanzi.

La proporzione fra maschi e femmine va di pari passo a quella della corrispondente delinquenza. Infatti, abbiamo complessivamente, nel triennio, fra i maggiorenni, 852 femmine, al confronto di 4290 maschi, vale a dire poco più di un sesto delle prime, precisamente come le femmine stanno ai maschi nella delinquenza col rapporto percentuale del 17. 19 (quinquennio 1891-95).

Il numero dei minorenni ai quali venne applicata la riprensione, fra i maschi, ammonta a 1935 contro 4290 adulti, ossia un terzo del totale, mentre i minorenni sono il 23 per cento sul totale dei condannati. E in certi distretti, come a Casale, a Torino, a Roma, a Catanzaro, arrivano alla metà; in altri la superano, come a Genova, a Milano, a Parma-Modena, ad Ancona-Macerata-Perugia, ad Aquila, a Napoli-Potenza. Invece le minorenni furono sole 82

di fronte a 852 adulte, ossia meno di un decimo. Non saprei spiegarmi questa disparità di trattamento, tenuto pur conto che le delinquenti minorenni sono in numero proporzionalmente inferiore ai minorenni

In soli 1300 casi la pena ordinaria era della detenzione o dell'arresto, e in tutti gli altri trattavasi di pena pecuniaria. In qualche distretto, come in quelli di Torino, di Venezia, di Aquila, la cosa è più rilevante; mentre invece è da notarsi che il distretto di Firenze fa una singolarissima eccezione per i casi di pene corporali (347), che rappresentano quasi un terzo di tutto il regno.

Dunque, a prescinder da Firenze, in tutto il resto d'Italia si applica ai minorenni la riprensione non per evitar loro i tristi effetti del carcere, ma soltanto per pietosa considerazione dell'età novella. Eppure, non si deve credere che la riprensione debba aver maggior efficacia rispetto ai minorenni, che per indole loro sono naturalmente meno riflessivi e su cui le vicende della vita e i consigli altrui lasciano men durevole traccia.

Ma la cifra che fa impressione e maraviglia, raffrontata al numero dei minori ammessi al godimento del surrogato penale, è quella dei casi in cui fu vincolata la riprensione al concorso dei fideiussori: non più di 353 nel triennio e in tutto il regno.

Ora, già non si spiega come in soli 5085 casi siasi richiesta la cauzione imposta sempre dall'articolo 27 del codice penale, quando la riprensione è facoltativa, mentre i casi di quest'ultima furono 6150. O, veramente, lo si spiega con l'accertare una illegalità commessa, di cui, come vedremo, si duole qualche Procuratore generale. Ma è ancor più grave che, di fronte a 2017 (tra maschi e femmine), i quali ottennero la commutazione della pena, più spesso inoltre pecuniaria, in riprensione giudiziale, si abbiano avuti appena 353 casi nei quali si richiese il concorso del fideiussore, evidentemente necessario per un minore d'età.

A qualche utile e importante riflessione darebbe adito la rubrica delle professioni esercitate dai condannati. Mi limiterò a farne una sola: la grande varietà comparativa dei dati da distretto a distretto. Prevalgono sensibilmente gli agricoltori — così prevalenti anche nella delinquenza e in tutta Italia (53. 92 per ogni 100 condannati nel quinquennio 1891-95) — nei distretti di Casale, di Torino, di Roma, di Aquila, di Napoli, di Messina; prevalgono, invece,

gli esercenti arti e mestieri a Milano, a Venezia, a Bologna, a Palermo; e sono, finalmente, in grande prevalenza nel distretto di Firenze gli esercenti altre professioni.

Che vi sia riluttanza nell'applicare la riprensione, lo si evincerebbe anche dal fatto che la si ammise generalmente in casi di estrema tenuità dei reati e delle condanne. Mentre la legge consente di sostituirla alla pena della detenzione o dell'arresto sino a un mese, e della pena pecuniaria sino a 300 lire, non furono che 27, sopra 1300, i casi di condanna superiori a quindici giorni, e 123, sopra 5853, quelli superiori alle 50 lire; e la maggior severità anche questa volta si avverte nell'alta Italia.

Giusta l'articolo 8 delle disposizioni d'attuazione del codice penale, la riprensione deve ricevere esecuzione in una udienza diversa e successiva a quella nella quale venne pronunziata la condanna. Invece, troviamo che in ben 1362 casi essa venne pronunziata nella stessa udienza della condanna. Se anche volesse sofisticarsi sull'applicabilità del precetto restrittivamente alla riprensione facoltativa dell'articolo 26, che è il solo richiamato nell'articolo 8 del decreto 1° dicembre 1889, pur detraendo le 1006 riprensioni inflitte ai termini dell' articolo 29 codice penale, ne rimangono ancora parecchie avvenute in ispreto della legge. Al qual proposito vedremo come l'irregolarità sia stata pure avvertita da qualche Procuratore generale; sembrando però che tutti se ne siano accorti piuttosto tardi, se in ogni distretto, qual più, qual meno, fatta eccezione da quello di Catania, dove in tre anni non si applicarono che 9 riprensioni, il monito è stato fatto all'udienza.

Dall'altro canto, in non pochi casi nei quali la riprensione fu applicata in altra udienza, questa venne fissata in epoca assai troppo lontana da quella della condanna: in 1948 a distanza di un mese, in 1614 a distanza anche maggiore di un mese. Proprio vero che in Italia tutto quello che s'attiene all'amministrazione della giustizia porge l'idea dell'infinito! Ma il peggio poi si è che codeste dilazioni, egualmente comuni, questa volta, in tutte le regioni, portarono non raramente per conseguenza l'inesecuzione dell'atto per sopravvenuta amnistia (173 casi) o per altro motivo (51) e 8 volte financo, a quanto pare, per dimenticanza del giudice,

I casi nei quali la riprensione non potè effettuarsi perchè il condannato non si presentò a riceverla (anche questo il più spesso cer-

tamente per essersi indugiato a fissare l'udienza dell'applicazione), o per non essersi assoggettato all'obbligo di pagare l'ammenda, o per non aver presentato i chiesti fideiussori, furono relativamente pochissimi: 128 i primi, 2 i secondi, 16 gli ultimi.

Così pure sono estremamente rari i casi di ricaduta, nei quali cioè si manifestò inefficace il provvedimento: 16 in tutta Italia, 2 dei quali oltre il termine di un anno.

Sulla veridicità ed esattezza di questa cifra non mi faccio illusioni. Alcuni degli stessi Procuratori generali, come quello di Venezia, notano l'insufficenza delle informazioni della polizia e dei certificati penali. Analoga osservazione fece il Procuratore del Re a Roma, rilevando la mancanza di un metodo sicuro per riconoscere le ricadute: al che però il Procuratore generale del distretto opportunamente risponde che la sentenza di condanna va segnata, come ogni altra, nel casellario giudiziale, annotandovi l'applicazione del sostitutivo penale; e quindi, in base al cartellino del casellario, che per l'Autorità giudiziaria non soffre esclusioni di condanne, quando l'individuo commetta nuovo reato e sia per il medesimo giudicato, non dovrebbe esso sfuggire alle conseguenze dell'infrazione. E ciò sta bene; dato però, e non concesso, che il servizio del casellario funzioni regolarmente, come non risulta dalle ripetute inchieste fatte in proposito, e tenuto conto dell'opinione di taluni Procuratori generali, che affermano doversi ricorrere altresì alle informazioni della polizia.

Rimangono però sempre due cose a sapersi e a stabilirsi: la prima, come e da chi si applicherà, in caso di riprensione facoltativa, la sanzione dell'articolo 27, ossia il pagamento dell'ammenda, cui fu vincolata la sospensione della prima pena; e come e da chi sarà accertata e registrata statisticamente la decadenza incorsa dal ripreso.

Sul primo punto dice il Procuratore generale di Roma che spetta al magistrato giudicante del secondo reato dar comunicazione, a quello che conobbe del primo di condanna e impose il vincolo, della sua sentenza, perchè esso provveda a che abbia corso il pagamento della somma a titolo d'ammenda. Questa, per verità, a me non sembra la procedura più conveniente, e sopratutto più economica. Non vedo ragione di tale *via crucis* del procedimento e quindi del condannato, che dovrebbe anche aver diritto di far eventual-

mente udire le proprie ragioni in contrario. E poichè le disposizioni d'attuazione non parlano, e non vi sono altre norme che vi contraddicano, a me parrebbe più acconcio e più spedito che il magistrato della seconda condanna facesse giustizia di tutta la causa, e quindi anche della cauzione perduta per effetto del reato di cui sta giudicando.

Sul secondo punto la risposta è facile, a una imprescindibile condizione peraltro, che cioè il metodo processuale per l'accertamento della decadenza dal beneficio e della pronunzia d'eseguibilità della cauzione sia uno solo per tutto il regno, e che più propriamente tale cognizione spetti, come io penso, al giudice dell'ultima condanna. Qui si provvederà pure alla registrazione della decadenza. E il nuovo cartellino ch'è stato elaborato e che dovrebbe attuarsi con la riforma amministrativa del casellario giudiziario, discussa e proposta dalla nostra Commissione, cartellino avente pure la funzione statistica in sostituzione dell'attuale scheda individuale, provvederebbe, con apposita rubrica, a raccogliere, in sede di esecuzione e con la scorta del relativo foglio complementare, anche codesta notizia.

Finchè, a ogni modo, questo non si faccia, in una o altra forma, non si potrà conoscer niente di preciso e di concreto sulle vicende e sul risultato pratico dell'istituto in esame. Nè sappiamo come, in difetto di una procedura organica e omogenea per accertare e sanzionare le ricadute e per farne la registrazione statistica, possano i Procuratori generali di Venezia e di Lucca e il Procuratore del Re a Teramo avervi supplito mercè le informazioni dell'Autorità di pubblica siuurezza o dei carabinieri reali, che non mi consta tengano registri o schedari dei nostri minuscoli delinquenti.

In conclusione, convien accettare col beneficio dell'inventario la constatazione fatta un po' alla spiccia da parecchi Procuratori generali (di Torino, di Venezia, di Lucca, di Firenze, di Roma, di Aquila, di Napoli), che segnano: nessuna ricaduta. Più esattamente e prudentemente va detto che non risulta delle ricadute, avvertendo nello stesso tempo della scarsa attendibilità di tali risultanze.

Nondimeno, se anche taluno o parecchi recidivi sfuggissero al controllo giudiziario e statistico, nella massa generale non può non ritenersi fondata l'asserzione, ripetuta anche dai meno favorevoli, e

sono i più, all'istituto, che coloro, ai quali si applica la riprensione giudiziale in luogo della pena ordinaria, non sogliono ricadere in nuovi reati, e perciò non smentiscono gli intenti e i pronostici del legislatore che l'ha istituita.

Sentiamo ora come i signori Procuratori generali cerchino di spiegare la grande scarsità dei casi di applicazione della riprensione; poichè son tutti d'accordo nel ritenere quello che già abbiamo veduto balzare agli occhi dal numero complessivo delle riprensioni applicate, messe a confronto dell'ammontare delle condanne per cui sarebbe stata possibile la loro applicazione.

Fra le cause più speciali o speciose addotte da taluni Procuratori generali (di Milano, di Parma, di Bologna, di Catania, di Palermo) va segnalata la difficoltà di ottenere la malleveria di buona condotta, che, siccome sappiamo e abbiamo ricordato, è condizione indeclinabile della riprensione facoltativa. I più, dicesi, non vi si prestano, o perchè appartengono all'infima classe dei nullatenenti o miserabili, o perchè, per il loro ambiente o per i loro rapporti sociali, non sono in grado di presentare fideiussori accettabili.

A me sembra codesto un argomento poco plausibile. Che, nel fatto, non siasi richiesta spesso la cauzione e quasi mai il fideiussore, è indiscutibile: lo dicono i dati raccolti, e lo confermano alcuni Procuratori generali (di Torino, di Lucca, di Roma, di Cagliari, e i Procuratori del Re ad Avezzano e a Lecce). Ma questo può esser effetto soltanto di negligenza e d'irriflessione, nello stesso modo che vi furono pretori i quali invece richiesero la cauzione in casi nei quali non era dovuta, trattandosi cioè di riprensione obbligatoria (Procuratori generali di Torino e di Roma). Se si richiedesse la cauzione in natura, per quanto fosse tenue, la difficoltà avrebbe serio fondamento; ma qui non si tratta che di assumer un'obbligazione, alla quale non può far ostacolo la povertà dell'individuo, poichè, in caso d'insolvibilità, a me non par dubbio, checchè ne pensi il Procuratore generale di Bologna e sebbene non si dica in legge, che debba convertirsi, essendo pagata a titolo di ammenda, in arresto. Così dicasi per il fideiussore, che non è di obbligo, sibbene facoltativo. Ma anche all'operaio e al bracciante non dovrebbe, infine, tornar malagevole rintracciarne alcuno fra le loro conoscenze, dovendosi naturalmente trattare di persone sostanzialmente oneste, mai condannate per delitti o per contravvenzioni di qualche

entità, che perciò godano buona riputazione, e di cauzioni tenui, che non sorpassino, nella generalità dei casi, qualche decina di lire.

La malleveria è un istituto che non era ignoto nei nostri antichi Comuni, e funzionava bene, come funziona da secoli, con ottimi risultati, in Inghilterra e nei paesi di sua derivazione, dove pure la delinquenza non deve essere patrimonio dei ricchi e dove pure, accanto alle grandi agiatezze, esistono ancora ed esisteranno sempre le grandi miserie.

Perciò non ha molto valore nemmeno l'altra obiezione, che avrebbe pure costituito una delle cause ostative a un uso più esteso della riprensione (Procurator generale di Catania), della disparità di trattamento conseguente a un precetto che si attaglia ad alcune classi sociali e non ad altre.

È lo stesso discorso che può farsi e che si è fatto, a maggior ragione, delle pene pecuniarie. Nessuno può disconoscere il valore dell'obiezione; ma nelle istituzioni sociali non vi sono e non vi possono esser l'assoluto e la perfezione. È tutta questione di misura, di criterio e di adattamento nell'applicazione, per evitarne più che sia possibile i maggiori inconvenienti e ottenerne i maggiori benefici. Come per le pene pecuniarie, così per la malleveria, il giudice deve saper far buon uso della discrezione e della latitudine lasciate al suo discernimento; e come per l'una, così pure per l'altra ci sono, in caso d'insolvenza, le sanzioni e i surrogati. D'altronde, la malleveria è appunto un surrogato, di carattere più blando e benigno, della pena pecuniaria, come poi sarebbe, nella sua effettiva esecuzione, la prestazione d'opera, di cui ci occuperemo.

Se, dunque, non ripugna ed è inevitabile infliggere la pena pecuniaria anche al proletario, e più ancora dovrebbe ripugnare mandare in carcere il cittadino per una lieve contravvenzione, non dovrebbe trovarsi gran difficoltà e meno ancora riluttanza a esigere anche dal non abbiente l'obbligazione di soddisfare una tenue somma a titolo d'ammenda, in cambio della pena ordinaria da cui si manda esente, e il cui pagamento dipende esclusivamente dalla sua condotta.

Dicasi che siffatto ingranaggio di sanzioni non è nei nostri costumi e che, come di ogni cosa nuova, si trova la solita resistenza mentale e funzionale nel farlo agire. Ma la ragion d'essere della

cauzione *de bene vivendo* e della stessa fideiussione, che si fonda sullo spirito di solidarietà sociale e di umana fratellanza e mutua assistenza, è tanto evidente e provvida e santa, che, in luogo di obiezioni e resistenze, dovrebbe trovar larga e volonterosa cooperazione, specialmente da parte dei funzionari a cui più spetterebbe dar man forte a tutti quegli istituti e provvedimenti che mirano alla tutela dell'ordine sociale e a guarentire l'osservanza delle leggi col minor dispendio dei mezzi repressivi e coercitivi, i quali recano più danno che vantaggio abusandone.

Altra causa della scarsa applicazione del sostitutivo in disamina si ravvisò, sino a un certo tempo, nella giurisprudenza, che la riteneva inibita in quelle contravvenzioni nelle quali una parte delle pene pecuniarie incorse è devoluta agli agenti scopritori (Procuratore generale di Torino e Procuratore regio di Chieti). E questa fu certamente una ragione ostacolante per buon numero di trasgressioni, come in materia di caccia, forestale, metrica, di lavoro dei fanciulli, di requisizione militare dei quadrupedi e via dicendo. Ma poi venne la nuova giurisprudenza, sebbene da un paio d'anni soltanto e sebbene ignorata persino da qualche altro Procuratore generale (di Firenze); e, se quella fosse stata una vera e grave causa che impedisse una più generosa concessione del beneficio, scomparendo essa, avremmo dovuto vederne un notevole incremento. Invece, le cose camminarono come prima.

Un ostacolo alla più facile e ampia applicazione si attribuisce (Procuratori generali di Milano, di Venezia, di Parma, di Lucca, di Catania) e si deve certamente attribuire ai limiti troppo angusti in cui è contenuto l'istituto e alla procedura troppo lunga e gravosa che lo deve accompagnare.

Questo è veramente il debole dei nostri legislatori, che hanno paura della loro ombra, che non possono e non vogliono rifiutarsi di accogliere una nuova idea, il concetto di una nuova e provvida riforma, ma ne temono esageratamente le conseguenze, vogliono evitarne tutti gli inconvenienti e gli abusi, un po' per povertà di spirito e per mancanza di larghe vedute e di studi moderni, un po' per il soverchio discredito in cui tengono l'ambiente, e per non volersi affidar troppo alla discrezione dei pubblici funzionari; e allora finiscono con l'imbastire delle mezze misure, delle norme ibride e che non stanno in piedi, che già portano impressa la scarsa

fiducia di chi fece la legge e che ben poca possono ispirarne in chi è chiamato ad applicarla. Val meglio allora non farne nulla e lasciar in disparte ogni velleità di riforme.

Io infatti ricordo le lotte sostenute per far accoglier e sanzionare codesti istituti, e in particolare la riprensione giudiziale, sebbene avesse già un precedente nel codice sardo, e la malleveria; e le obiezioni e resistenze tenaci che vi si opponevano. E ora penso che convenisse rinunziarvi, piuttosto che piegarsi ad accettare temperamenti e strettoie messe innanzi da coloro, che, non riuscendo a dar loro lo sfratto, riuscirono però a restringerne e immiserirne così la portata da esautorarne prima il credito e poi la funzione.

E così, dopo aver limitati eccessivamente i casi di applicazione (che la giurisprudenza viepiù ancora restrinse nei riguardi dell'articolo 29, ritenuto applicabile soltanto quando debba discendersi sotto a un giorno o a una lira di pena), si è stabilita una procedura molesta e affaticante, che costituisce di per sè e senza dubbio un inciampo a una normale funzione dell'istituto, il quale, anzichè beneficio, può diventar maleficio per il condannato, che deve sottostare a nuovi atti, a nuovi viaggi e a nuove perdite di tempo, senza contare l'aumento di lavoro per lo stesso magistrato giudicante; onde non mancò qualche Procuratore generale (di Roma e di Cagliari) di ravvisare, anche in questo, altra delle cause ostacolanti un'applicazione più larga del provvedimento.

La causa però, che più comunemente e quasi da tutti si adduce (Procuratori generali di Torino, di Milano, di Parma, di Lucca, di Bologna, di Roma, di Aquila, di Napoli, di Trani, di Catanzaro, di Messina, di Catania, di Palermo, di Cagliari), è l'opinione generale invalsa nei magistrati sull'inefficacia della riprensione. Essa (dice il Procuratore generale di Parma) « è stata ritenuta, anzitutto, di nessuna efficacia, tanto ai riguardi di colui che la subisce, perchè d'ordinario deficente di quella sensibilità morale atta a riceverne l'impressione e produrre i voluti effetti, quanto ai riguardi della esemplarità, che avrebbe bisogno di ambiente e di coscienze moralmente più elevate ». « Da ciò (prosegue) è nata la convinzione, forse anche esagerata, che la sua applicazione, subiettivamente e obiettivamente considerata, si tradurrebbe, nella massima parte dei casi, in una vera impunità. »

Il Procuratore generale di Lucca nota che « niuna o pochissima impressione esercita la reprimenda nella maggior parte dei condannati, d'ordinario appartenenti alle infime classi sociali, i quali, non educati e di poco delicato sentire, non vedono nella riprensione un solenne monito moralizzatore, di cui devonsi adontare, ma la considerano invece come una gratuita remissione della riportata condanna, e che ripugna al più gran numero dei condannati il sottostare agli obblighi e alle formalità sancite negli articoli 26 e 27 del codice penale ».

« È unanime il consenso delle Autorità giudiziarie del distretto (dice il Procuratore generale di Napoli) nel riconoscere, in generale, la quasi assoluta inapplicabilità dell'istituto, avuto riguardo al basso livello intellettuale e morale, massime in queste provincie, di quella parte della popolazione, che ordinariamente delinque, cioè operai e contadini, che accetterebbero con profonda indifferenza, anzi con sorriso canzonatorio, la riprensione del giudice, la quale, in tal modo, non sarebbe un sostitutivo penale, come nell'intenzione del legislatore, ma l'impunità che si sostituisce alla pena precedente. La pena dev'esser sentita, come dolore fisico o morale, e il dolore morale non è possibile in animi incolti e semi-selvaggi, abbrutiti dall'ignoranza e dal pregiudizio e alimentati in ambienti più o meno avvelenati e corrotti, in cui non si respira che odio contro le classi superiori e contro le Autorità sociali. In tale stato degli animi la pena, per esser efficace, non può esser che o restrittiva della libertà personale o pecuniaria, perchè in tal modo è colpito sensibilmente il colpevole, sia nella sua integrità personale e patrimoniale, sia nel danno alla propria famiglia, in forma di miseria o dolore. »

Osserva il Procuratore generale di Catania che « generalmente coloro che contravvengono alle disposizioni della legge e per cui si potrebbe far luogo all'applicazione del sostitutivo penale della riprensione, difettano d'istruzione e poco o nulla sentono i moniti morali, sicchè infliggere la riprensione reputasi non infliggere alcuna pena ».

« È questa (seguita a dire) la precipua ragione per cui raramente questo istituto supplementare non viene quasi affatto applicato. »

« E invero (soggiunge il Procuratore generale di Palermo), se

per 148 casi soltanto fu applicata la riprensione giudiziale, ciò è spiegabile, primieramente, perchè non si crede all'efficacia di tale provvedimento, avuto riguardo all'educazione e grado di coltura della maggior parte dei condannati, i quali non tutti comprendono l'importanza di siffatto istituto, che esigerebbe un notevole sviluppo intellettuale ed etico, nonchè uno squisito sentimento della propria dignità personale. »

E il Procuratore generale di Cagliari nota che « non sarebbe possibile ai giudici di procedere con maggior larghezza nell'applicazione di tale istituto, il quale può aver efficacia emendatrice solamente per la gente dabbene e per le persone che sappiano sentire il freno del dovere e dell'onore, oltre che della moralità ».

Codesta è dunque la causa principale della manchevole applicazione: l'opinione d'assoluta inefficacia repressiva e moralizzatrice della riprensione giudiziale.

Ora, io mi permetto affermare che tutto questo rappresenta un disorientamento di funzioni e si fonda sopra un grave equivoco.

In primo luogo, è lecito chiedere come possa il magistrato far dipender dall'opinione, per quanto profonda e radicata, che abbia intorno all'utilità di un'istituzione e di una disposizione di legge, il farne o meno l'applicazione. Domani, adunque, egli sarà convinto, e a maggior ragione, che il carcere non emenda, ma perverte; e avrà tutto il diritto di prosciogliere l'imputato; ovvero opinerà che lo spergiuro o l'adulterio o altro fatto che la legge qualifica delitto non debba incriminarsi, ed egli si reputerà autorizzato ad assolvere.

Non mi sembra che ciò sia conforme alla più retta nozione delle funzioni giudiziarie e al doveroso rispetto di quelle legislative, e non so persuadermi che ciò siasi potuto credere e affermare seriamente.

Oltre di che, pare che vi sia certa contradizione nel rilevare e trovar lecito e plausibile tale argomento, nello stesso tempo che si è constatato, eccedendo anche negli apprezzamenti, il buon esito dell'istituto nei casi nei quali ricevette applicazione.

Ma poi non è esatto che la riprensione consista in un semplice ammonimento, del quale il condannato possa ridersi. Con la pronunzia della riprensione la condanna non è propriamente messa nel nulla, cosicchè il suo effetto concreto e sicuro non consista che

nel sancire l'impunità. L'articolo 26 è inseparabile dall'articolo 27: ciò che sembra sia stato dimenticato nei Rapporti in esame, quando si fanno a proclamare l'inefficacia dell'istituto, dopo averne constatato il pratico buon successo. Con la riprensione, unita alla cauzione o malleveria, non è che o differita l'esecuzione della condanna alla pena ordinaria o trasformata da corporale in pecuniaria, facendo solo dipendere dalla buona condotta dell'individuo, per un tempo ben determinato, la non esecuzione della condanna medesima.

In questo sta appunto il magistero dell'istituto, in questo la sua provvidenza, che non sancisce impunità di sorta, ma promuove la maggior efficacia della legge e della condanna, mettendo nelle mani del colpevole il mezzo di evitarne il rigore e di evitare nel tempo stesso alla società nuovi disordini e nuovi reati.

Più saviamente però il Procuratore generale di Bologna notava: « Senza bisogno di trattenermi troppo sull'affermazione che la riprensione non abbia efficacia sulle persone di poca cultura, le quali non comprenderebbero bene il concetto del monito e che appaia freno maggiore una condanna, sia pur mite, all'ammenda o all'arresto, dirò che, se non la forza morale del monito, varrà la minaccia dell'ammenda da soddisfarsi, oltre la pena eventualmente incorsa per il nuovo reato, a trattenere il condannato da una ricaduta ».

Quando però si vede, come abbiamo accennato, che i signori Pretori si dimenticano molto spesso d'ingiungere, unitamente alla riprensione, la malleveria, o la ingiungono in somma minore di quella della pena pecuniaria cui venne sostituita la riprensione, o fissano dei termini eccessivamente brevi (Procuratore generale di Torino), e quando si vedono confonder tra di loro la riprensione dell'articolo 26 con quella dell'articolo 29 (Procuratori generali di Venezia, di Parma, di Roma, di Cagliari), e commettere altri grossolani errori denunziati dai Procuratori generali, di alcuni dei quali ho fatto prima cenno, è a dubitarsi assai che i detti magistrati si sieno astenuti dal far più ragionevole e normale applicazione dell'istituto in disputa proprio perchè fossero e siano convinti, dopo un serio e maturo esame, della sua inefficacia (che a loro non spettava sentenziare), o non piuttosto per incuria, per negligenza, per quella sciagurata inerzia, che induce troppa gente nel nostro paese, non escluso il personale giudiziario, a fare il minore sforzo possibile

e a scansare le maggiori fatiche. È lo stesso Procuratore generale di Roma, che, riferendo l'avviso del Procuratore di Velletri, assai lealmente e francamente lo afferma; e gli vanno da presso quelli di Parma e di Cagliari.

E allora, volgendo nuovamente l'occhio alle risultanze statistiche in materia, così sensibilmente diverse da una regione all'altra, vien fatto di credere che l'estrema parsimonia, riscontrata nel mezzogiorno e nelle isole nel sostituire il monito giudiziale alla pena ordinaria, in ragione inversa dell'intensità criminosa nelle rispettive popolazioni, non dipenda già da un calcolo di maggior severità nell'adeguare le pene, ma, prescindendo da altre considerazioni, da quella specie di esaurimento fisico e mentale che deriva, forse, da un lavoro più intenso e snervante nell'applicazione ordinaria della legge e che produce indifferenza per il dettaglio e per la ricerca dei provvedimenti e delle sanzioni individualmente più appropriate. E al lavoro più intenso e sproporzionato contribuisce la sperequazione nelle circoscrizioni giudiziarie, che fu messa tanto in risalto nelle discussioni e nelle agitazioni sollevate dal recente progetto di riforma giudiziaria.

Dall'intonazione poi degli stessi rapporti dei Procuratori generali emerge chiaro com'essi e i Procuratori del re loro dipendenti sieno stati, generalmente, muti spettatori di questa inerzia e noncuranza dei magistrati, dai quali, in fin dei conti, non si possono esigere, per la natura del loro uffizio, delle vere e proprie iniziative, massime nell'applicazione di nuovi e complessi istituti, che richiedono studio e cure non indifferenti.

Anche nell'esercizio delle potestà discrezionali loro affidate dalla legge, i secondi vogliono essere stimolati, eccitati dai primi, ai quali spetta promuoverne l'esercizio, e non limitarsi poi a segnalarne e deplorarne la negligenza e l'incuria; e ciò, sia mediante istanze e requisitorie, sia mediante istruzioni e richiami.

E risalendo più su nelle responsabilità, non si può non rammaricarsi che il Governo, il quale ha il supremo ufficio di curare l'esecuzione delle leggi, che già prima avrebbe dovuto predisporre e avviare, con ogni premura e accorgimento, la normale funzione di tali istituti, quando poi, e da tempo, venne edotto di tanta rilassatezza, siasi astenuto dal provvedere, con quell'azione vigilante, direttiva e impulsiva che gli compete, non di certo, s'intende, verso

i magistrati giudicanti, ma verso i funzionari che, alla lor volta, devono promuovere l'applicazione e l'osservanza della legge.

Perchè, mi giova dirlo con le saggie parole del Procuratore generale di Parma, urge, « tener viva, rispettando il morale convincimento e l'indipendenza del giudizio, l'attenzione del magistrato, onde non gli sfuggano i casi nei quali ricorre l'obbligatorietà del surrogato, e tenergli presente esser la facoltà di cui nell'articolo 26 discrezione, non arbitrio; cosicchè, ove le circostanze del fatto e quelle personali del condannato s'impongano, quella facoltà di sostituire la riprensione alla pena si traduce in dovere di sostituirla ».

II.

Arresto in casa.

Le risultanze statistiche in ordine all'applicazione del capoverso dell'articolo 21 codice penale non sono diverse da quelle concernenti la riprensione giudiziale

Rilevava il senatore Costa nella sua relazione del 1893 come nel primo quadriennio di attuazione del nuovo codice penale non fossero stati più di 631 i casi nei quali il magistrato avesse fatto uso della facoltà, che gli attribuiva la predetta disposizione, di ammettere le donne e i minorenni, non recidivi, a scontare nella propria abitazione la pena di non oltre un mese di arresto. Ma egli stesso, pur lodando il concetto del codice di evitare alle donne e ai fanciulli il contatto del carcere, si mostrava preoccupato dei pericoli di un provvedimento « che contiene in sè stesso il germe della disuguaglianza, risolvendosi in un privilegio degli abbienti e in un'esacerbazione di pena per i poveri e che presenta gravi difficoltà di proficua sorveglianza nell'esecuzione ». Onde trovava plausibile la ritrosìa dei magistrati nel giovarsene, pur augurandosi che la nuova istituzione, « richiedendo maturità di costumi civili, traesse, da un lento e graduale sviluppo, il maggior coefficiente di una vitalità perenne e rigogliosa ».

Pur troppo però, neppure il lento e graduale progresso sembra sia avvenuto. Mentre gli accennati 631 casi del primo quadriennio

si ripartivano anno per anno così: 233 — 148 — 110 — 140, nel quinquennio (1895-99) dell'attuale inchiesta si ebbero le seguenti cifre annuali: 52 — 58 — 130 — 139 — 48, cui si può aggiungere anche il 1900 con 126, rimanendo sempre a spiegarsi la differenza che intercede tra le cifre ora raccolte e quelle delle statistiche ufficiali, che per il quinquennio predetto darebbero invece: 110 — 105 — 126 — 250 — 152.

Comunque sia, fatto sta che non soltanto rimane escluso un progresso graduale, ma, a parte lo sfogo del primo anno, la tendenza apparisce in senso diametralmente opposto, tanto più avendo presente il numero complessivo dei condannati all'arresto sino a un mese, che nel 1890 erano di circa 28,000, e ora superano i 34,000.

I 427 dell'ultimo quinquennio si ripartivano fra 248 donne adulte, che dappertutto sono in prevalenza, e 179 minorenni, di entrambi i sessi, dei quali 13 sotto i 14 anni, 111 fra i 14 e i 18, e i rimanenti 55 fra i 18 e i 21 anno, anche tra questi, però, con prevalenza delle femmine, se si tien conto della proporzione esistente tra maschi e femmine nei condannati e particolarmente nei minorenni.

Nella rubrica professionale il numero più rilevante è dato dalle professioni varie, che hanno evidentemente tratto alle donne, non classificabili in quelle specificate; e quindi è notevole come seguano subito dopo gli individui dediti al commercio, col maggior contingente (83) nel distretto di Palermo, e precisamente tutti per opera di quel pretore urbano, negli anni 1896-98, senza che però il Procuratore generale del distretto ce ne porga alcuna spiegazione.

Con ciò tuttavia non si avvera quanto notava il sen. Costa, che cioè la maggior frequenza si verifichi nei centri maggiori. Questo si avverte bensì in alcuni distretti, come in quelli di Genova (dove il capoluogo ne conta, nel quinquennio, 8 su 10), di Milano (7 su 10), di Parma (6 su 8), di Napoli (63 su 78), di Cagliari (6 su 9); ma non in tutti gli altri. Nei distretti di Venezia e di Lucca non sono i circondari dei capoluoghi che ne contano il maggior numero, ma, rispettivamente, Verona (con 25 su 33) e Livorno (con 6 su 8), e probabilmente per opera del pretore urbano. In quelli poi di Casale, di Brescia (1 solo in tutto il quinquennio), di Firenze, di Aquila, di Trani, di Catanzaro, di Messina (mai neppur uno), e di Catania (1 solo), non è segnato alcun caso nel circondario del capoluogo.

In complesso, a prescinder dai casi sporadici di Palermo, dove si nota qualche più notevole applicazione dell'arresto in casa è in Liguria (10), Piemonte (39), Veneto (33), Toscana (24), Emilia (63); poi viene il circondario di Napoli con 63 casi; e in tutto il resto d'Italia sono così sparsi e perduti nel tempo e nello spazio, da non potersi fare alcun assegnamento e alcun calcolo.

Quanto ai risultati, dalle schede statistiche e dal loro spoglio essi sarebbero tali che più splendidi (se questo è lecito dire, in tanta penuria di dati) non potrebbero essere: in 5 anni, infatti, non è segnata alcuna trasgressione, e quindi nessun ripristino di pena ordinaria.

È bensì vero che i Procuratori generali, i quali ebbero cura di illustrare le cifre, son quasi unanimi (Torino, Venezia, Parma, Lucca, Firenze, Bologna, Roma, Aquila, Napoli, Trani, Catanzaro, Messina, Catania, Palermo, Cagliari) nel constatare la difficoltà della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni; ed è a tale difficoltà che attribuiscono una delle cause per cui i magistrati son tanto parsimoniosi e restii nell'accordare il beneficio dell'articolo 21.

Il Procuratore generale di Venezia, per esempio, ci fa sapere che « i Procuratori del re son concordi nel rilevare come il capoverso dell'articolo 21 codice penale sia di assai difficile, se non impossibile, applicazione, per gli ostacoli che si frappongono a una doverosa sorveglianza da esser attivata durante l'espiazione della pena ».

I Procuratori generali di Parma, di Bologna, di Firenze, di Aquila notano tale difficoltà specialmente per la campagna e per i piccoli centri, quello di Roma la segnala invece rispetto ai grandi centri, e gli altri ne discorrono in genere; ma tutti per trarne argomento che spiega e giustifica la scarsa applicazione. La preoccupazione del magistrato è tale che giunge al punto di scarseggiarla per non dare un sovracarico agli agenti di polizia. « In luoghi dove la delinquenza dà non poco da fare agli agenti della pubblica sicurezza, forse in numero non adeguato alle esigenze di tale servizio, grave carico sarebbe per loro quest'altro di un'assidua sorveglianza; e questo riflesso trattiene egualmente il giudicante, forse a torto, dall'adottare un tal mezzo sostitutivo » (Proc. gen. di Messina). Non diversamente si esprime il Procura-

tore generale di Catania. E un pretore del circondario di Termini Imerese riferisce « esser difficile l'applicazione dell'articolo 21, non potendosi distogliere dal servizio di pubblica sicurezza per la necessaria sorveglianza i pochi carabinieri di stanza nel mandamento ».

L'altro argomento, che dissuaderebbe i magistrati, ossia, più generalmente, i pretori, da tale applicazione, argomento opposto fin da quando si trattava di adottare o meno l'istituto (che, d'altronde, già figurava nel codice delle Due Sicilie e nel codice austriaco), sarebbe il pericolo, messo innanzi, come abbiam veduto, anche dal Costa, che il provvedimento diventi derisorio per gli uni e aberrante per gli altri. Appunto per le donne *di casa* è una canzonatura, si dice, condannarle a non uscire; e riesce invece intollerabile per coloro che non posson procurarsi se non *fuori di casa* il necessario sostentamento: d'onde il suo « aspetto aristocratico, potendo unicamente ed efficacemente applicarsi a persone di una certa agiatezza e anche di una certa posizione sociale » (Procuratore regio di Savona). Nello stesso senso si esprimono i Procuratori generali di Lucca, di Catania e di Cagliari. Con singolare vivacità si esprime il Procuratore del Re a Caltanissetta: « All'efficacia dell'arresto in casa (egli scrive) nessuno crede, e meno di tutti i colpevoli, che accoglierebbero come un atto d'indulgenza e che saprebbero che in realtà non lo si espia per difetto di sorveglianza, difetto irreparabile, data la scarsezza del personale destinato ai servizi di sicurezza ». E soggiunge che tale istituto, come gli altri complementari del codice, « non è penetrato nella coscienza delle popolazioni », e ch'egli non lo applicherebbe che a titolo di grazia.

Evidentemente, non è questo il luogo di discutere sull'attendibilità di tali obiezioni e di tali critiche. Se v'è una considerazione a fare, è quella stessa che abbiam fatto a proposito della riprensione giudiziale, quanto cioè sia increscevole che magistrati e funzionari del Pubblico Ministero abbiano trasformato un saggio criterio nell'esercizio della potestà che conferisce al giudice l'articolo 21 in un motivo di preconcetto e di avversione all'istituto provvidamente adottato e sanzionato nel vigente codice penale. Poichè gli è naturale e giusto che il giudice, nel farne o meno l'applicazione, tenga presenti le condizioni personali del reo, e il suo ambiente morale e sociale, e anche, fino a un certo punto, la possibilità della vigilanza

sull'esecuzione del precetto; ma esso trascende dal suo còmpito e dalle finalità della sua funzione quando vi si dichiara senz'altro, preventivamente, in massima contrario, per le difficoltà, comunque gravi, della sorveglianza, per l'eventualità dell'inesecuzione, per i possibili inconvenienti, nell'un senso o nell'altro, che possan derivarne. Per ciò stesso, tornerò a dire, il giudice dovrebbe a più forte ragione astenersi dal condannare la donna e il minorenne al carcere, che, appunto nel modo in cui è governato, per la maggior parte è funesto e per i minorenni e per le donne è addirittura esiziale.

La stessa ingiustificabile avversione sarebbe stata rilevata dall'Aschieri nella sua eccellente relazione sulla condizione dei minorenni delinquenti, traviati, orfani e abbandonati; avversione, dei più, che si estenderebbe a tutti i provvedimenti suggeriti dalla scienza odierna per attenuare i rigori di una repressione draconiana e per render più efficace il provvido magistero della prevenzione.

Giova però qui pure riportare le assennate parole del Procuratore generale di Bologna, che così si esprime: « Si è detto che l'arresto in casa non è adeguata punizione per le donne appartenenti a famiglie di condizioni economiche agiate, abituate a stare lungo tempo nella propria abitazione, mentre più grave danno ne deriverebbe alle donne e ai minori, che dalla loro opera manuale e dal lavoro dei campi traggono esclusivamente il loro sostentamento giornaliero.

« Ma può rispondersi che, nel primo caso, l'efficacia della punizione non sta nel poco danno materiale arrecato, trattandosi di una punizione tutta morale, e, nel secondo, che è nella facoltà del giudice, che dagli atti processuali desume le condizioni speciali economiche e di famiglia del giudicabile, il tralasciare di applicare l'arresto in casa, quando questo ecceda i benefici effetti voluti dalla legge.

« Non sembra poi del tutto esatto che l'esecuzione delle sentenze ordinanti l'arresto in casa sia di difficile esecuzione, specialmente nei luoghi, ove, a differenza dei centri principali, più scarsa è la forza pubblica che possa vigilarne l'osservanza, perchè, trattandosi, giusto appunto, di una punizione più morale che altro, basta che il condannato sappia della proibizione che gli vien fatta di abbandonare la propria abitazione e del pericolo di scontare nei

modi ordinari il proprio arresto, per costituire quel continuo timore dell'infrazione, nel quale sta la punizione. »

Certamente, dunque, non si può pretendere che il provvedimento sia prodigato senza misura e senza criterio. Ma, come in talune provincie e in taluni circondari ebbe una sufficiente applicazione, si può esigere che il magistrato, ogniqualvolta ne ricorra il caso, non trascuri di esaminare con cura e scevro da preoccupazioni, più o meno astratte e più o meno fondate, se al carcere, tanto poco giovevole nelle brevi condanne e specialmente per le donne e per i fanciulli, da cui è bene, è doveroso tener lontano possibilmente chi ancora non ne sperimentò l'onta e la tristezza, non sia più conveniente sostituire un modo di espiazione più appropriato e meno pericoloso, che è, se vuolsi, soltanto un simulacro della pena, che potrà anche qualche volta esser deluso, ma che giova a preservare la donna e il minorenne da guai maggiori, permettendo di considerare, in qualche maniera, eseguita la condanna, almeno nel suo lato morale.

Sia pure che talora, e spesso, se vuolsi, trattandosi di delinquenti minimi e primari, assuma l'aspetto di grazia, così pure risponderà al concetto della legge, in un indirizzo più moderno e più umano del magistero punitivo. E ove, per conferirgli maggior serietà e assicurare più efficace vigilanza, occorresse spostare gli agenti di polizia da qualche altro servizio, fosse anche quello di persecuzione dei famosi pregiudicati e ammoniti, ne saranno incomparabili il compenso e il vantaggio sociale di educare le popolazioni a meglio apprezzare il bene della libertà individuale e a un senso di maggior dignità personale e di pudore civile. Ciò facendo e secondando, i magistrati e i funzionari del Pubblico Ministero avranno reso un segnalato servizio alla causa della giustizia e della civiltà e meglio adempiuto i doveri del loro altissimo ufficio.

Ma qui pure, come per la riprensione, ogni discussione sul valore intrinseco del provvedimento è vana e fuor di luogo, e non serve che a mascherare la vera causa della scarsa applicazione fattane, consistente sempre nell'incuria, nell'indifferenza, nell'inerzia di chi è chiamato e promuoverla o a compierla.

III.

Prestazione d'opera.

Apparentemente son due i provvedimenti: « prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune », come surrogato della detenzione o dell'arresto, in cui sia stata convertita la multa o l'ammenda insoluta (art. 19 e 24), e « casa di lavoro o prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità », come surrogato della pena dell'arresto nei casi determinati dalla legge (art. 22), ossia in quelli dell'articolo 455 (mendicità) e 488 (ubbriachezza). Ma, in sostanza, l'istituto è uno solo, ossia la prestazione d'opera, come già si ripete in tutte le citate disposizioni, o in case di lavoro ovvero in lavori a servizio di una pubblica Amministrazione o di pubblica utilità.

L'unità dell'istituto è anche dimostrata dalle disposizioni esecutive che lo integrano nell'articolo 6 del regio decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del codice penale, giusta le quali spetta al Procuratore del Re di assegnare il condannato, per gli effetti dei detti articoli 19 e 22, e assunte le opportune informazioni dall'Autorità amministrativa competente, « ai lavori ai quali sia possibile destinarlo », e che si chiude col seguente capoverso: « Speciali disposizioni regolamentari determinano la quota da concedere al condannato per il suo sostentamento e quella dovuta allo Stato »; ciò a prescinder dagli « speciali regolamenti ...... rispetto ai diversi modi di esecuzione delle pene », e quindi anche per l'esecuzione di questi surrogati, preveduti nel seguente articolo 19.

Nè le une disposizioni nè gli altri regolamenti sono ancora comparsi. Ma, quando la legge esiste e ha statuito, se è deplorevole che in tanti anni non siasi trovato modo di compilare e sancire tali norme, il magistrato e il funzionario sono egualmente tenuti a farne o promuoverne l'applicazione e a curarne, nei limiti delle loro potestà, l'osservanza.

Non potendo quindi condividere la meraviglia del senatore Costa quando rilevava che, pure in mancanza delle norme regolamentari, i Tribunali e specialmente i Pretori avessero, nonostante,

ordinato l'una o l'altra forma del provvedimento, dovea piuttosto esser interessante vedere in qual modo fosse stato dato loro esecuzione, anche per trarne elementi di studio nell'elaborazione appunto di tali norme.

Complessivamente, nel primo quadriennio i casi erano stati 93 nel 1890, e poi, al solito, con progressione decrescente, 48 nel 1891, 46 nel 1892 e 32 soltanto nel 1893. Nel quinquennio in esame i casi sono ancora più scarsi: 12 nel 1895, 3 nel 1896, 11 nel 1897, 26 nel 1898 e 18 nel 1899.

Nei volumi annuali della Statistica giudiziaria il numero dei casi di prestazione d'opera, tanto in case di lavoro, quanto in lavori pubblici, si alza, giova dirlo, a vertiginose altezze. Prendendo l'ultimo volume pubblicato, concernente il 1900, si trovano queste cifre:

Arresto scontato in case di lavoro	28
» » mediante prestazione d'opera .	19
Pena pecuniaria scontata con » » .	615
Totale . . .	662

Son cifre addirittura iperboliche. Se poi si guarda agli anni precedenti, quelle della commutazione dell'arresto variano di poco; ma nelle cifre concernenti la conversione delle pene pecuniarie si avvertono salti acrobatici: nel 1889 erano 249 casi, 209 nel 1898, 346 nel 1897, 287 nel 1896, e soli 37 nel 1895. Qual calcolo però è lecito fare sulla loro veridicità?

Lasciando che altri faccia le melanconiche considerazioni che son del caso sulla fragilità delle risultanze statistiche, abbandoniamo i dati delle pubblicazioni annuali, e atteniamoci a quelli dell'inchiesta, che io son ben lungi dal ritenere essi pure esatti, ma che per lo meno si presentano assai più verosimili, tenuto conto della natura dell'istituto per sè medesimo e delle spiegazioni date dai funzionari del Pubblico Ministero.

Per quanto concerne l'assegnazione in una casa di lavoro, nel quinquennio 1895-99, non si avrebbero avuti che 5 casi, dei quali: 1 nel 1895, 1 nel 1896 e 3 nel 1899; i 2 primi nel distretto di Bologna, gli altri 3 in quello di Torino; 4 adulti e 1 minorenne, tutti maschi;

3 agricoltori e 2 esercenti arti e mestieri; sempre come surrogato alla pena dell'arresto non oltre i quindici giorni, per il qual tempo sarebbe durata l'assegnazione dei condannati; avendo poi 4 dei condannati scontata in tal modo la pena, con mercede giornaliera non oltre 1 lira; il 5° essendone rimasto esente per susseguita amnistia.

Il Procuratore generale di Bologna illustra i due casi del suo distretto, facendoci sapere che entrambi avvennero nel mandamento di Saludecio, l'uno per condanna a 3 giorni, l'altro a 15 giorni di arresto. Ma « l'esecuzione non ebbe luogo per mancanza dei relativi ospizî, e i condannati espiarono la propria pena nei modi ordinarî ». E soggiunge: « Questa fu la ragione generale per la quale si dice che tale istituto non potè esser applicato ».

Il Procuratore generale di Torino non porge spiegazione alcuna dei due casi (il terzo è quello dell'amnistia) registrati nel suo distretto; ond'è a supporsi che abbiano avuto la stessa sorte toccata a quelli di Bologna. Tant'è vero ch'egli nota come « nel distretto non esistano case di tal fatta, che possano nei loro statuti o regolamenti accoglier a tale scopo i condannati, senzachè gli altri stabilimenti industriali esistenti si abbiano a presumere disposti a riceverli ».

Anche i Procuratori generali di Brescia, di Venezia, di Parma, di Lucca, di Roma, di Aquila, di Napoli, di Trani (per bocca dei Procuratori regî), di Catanzaro, di Messina, di Catania, di Palermo, di Cagliari riferiscono che nessun ospizio o stabilimento esiste nei loro distretti, che possa all'uopo servire; d'onde l'impossibilità di applicare il primo modo di succedaneo preveduto nell'articolo 22. La maggior parte però fanno credere due cose: che per essi la casa di lavoro debba consistere in uno stabilimento destinato proprio a fare scontare la pena dell'arresto nel modo indicato nell'articolo 22, e che quindi non abbian compiuto tutte le indagini necessarie per accertare se veramente esistano nei loro distretti ospizî o altri istituti destinati, s'intende, ad altro fine, più o meno filantropico, ma in cui potessero impiegarsi i detti condannati.

È, invero, facile l'intendere che sotto l'espressione di « casa di lavoro » il codice non volle significare uno stabilimento apposito e che s'intitoli con nome siffatto, ma designare semplicemente, con una frase generica, un istituto, anche affatto privato, in cui sia organizzato il lavoro quale soggetto immediato principale

della fondazione. Basta che tale istituto e le lavorazioni che vi si fanno sieno tali e ordinati in tal modo da consentirvi l'assegnazione dei condannati di cui trattasi: mendicanti e persone dedite alla ubbriachezza; salvo che in avvenire altre leggi possano giovarsi di quanto dispone l'articolo 22 e aggiungere altri casi. Non è agevole pensare a istituti speciali all'uopo, anche perchè trattasi di condannati a brevissime pene, di pochi giorni, e per giunta disseminati per tutta Italia.

Sembra però inverosimile che in ogni distretto non esistano, fra tante opere di beneficenza, asili, ospizî, ricoveri, laboratorî e simili, qualche istituto che serva o possa servire, in tutto o in parte — come si esprime la scheda modello *E* (allegato VI) — all'intento voluto.

Sole tre di tali schede c'informano dell'esistenza di altrettanti istituti a Genova, a Milano e a Catania.

Per Genova è segnalata una « pia casa di lavoro », fondata nel 1880, che offre « un'occupazione provvisoria modestamente retribuita, oltre al vitto e possibilmente all'alloggio, per metter in grado le persone ammessevi di guadagnarsi il necessario senza ripeterlo dall'accattonaggio o da altri mezzi illeciti ». E va benissimo; sebbene quel Procuratore generale ci abbia privati di ogni altra spiegazione in argomento e si rimanga quindi con la curiosità di sapere come mai in quella città non si sia provveduto a trarne partito e a farvi applicazione dell'articolo 22.

A Milano è indicato il « ricovero di mendicità », dipendente da quella Congregazione di carità, e che per lo statuto suo « ammette i ricoverati in base alle disposizioni di legge relative ai mendicanti e agli inabili al lavoro ». Risponde quindi appuntino al fine. Ma anche nel distretto di Milano, dove pure non saranno mancate condanne a' termini almeno dell'art. 455 codice penale, non emerge fatta alcuna applicazione dell'art. 22. Quel Procuratore generale ne dà la spiegazione, « per non essersi mai provveduto a una designazione delle case di lavoro »: ciò che non ci sembra fosse necessario, per le ragioni già dette innanzi.

Per Catania si fa il nome di un « reale ospizio di beneficenza », che sarebbe però limitato ad accogliere fanciulli dai 7 ai 12 anni in certe determinate condizioni, fra le quali potrebbe aggiungersi anche quella di cui è discorso; tanto più che vi furono pure ag-

giunti, per speciale convenzione col Governo, i minori dell'art. 72 legge di pubblica sicurezza. Quel Procuratore generale si limita a notare che tale istituto « non pare possa servire a ufficio di casa di lavoro », anch'egli forse nel presupposto che tali case di lavoro debbano essere stabilimenti speciali e appositi, che « per lo meno dovrebbero esistere in ogni capoluogo di circondario ».

Non parlo di una scheda che segnala in Abbiategrasso (Milano) una « pia casa degli incurabili », destinata a « dar ricovero a persone affette da malattie schifose o da mala conformazione di corpo e imbecillità di mente »: opera certamente provvida e santa, ma che non fa evidentemente per il caso nostro.

Giova invece ricordare che il Procuratore generale di Firenze, pur non avendo trasmesso schede informative, ci fa sapere come in quella città « potrebbero iniziarsi pratiche con l'Amministrazione della « pia casa di lavoro » e delle opere pie a essa unite, che sono l'orfanotrofio di San Filippo Neri, l'eredità De Poiret, la fondazione Liphart e la fondazione Peri; istituzione altamente filantropica e benemerita, che possiede officine poste negli edifizi del ricovero, alle quali sono adibiti tutti i ricoverati che abbiano compiuto l'età legale e non siano inabili a proficuo lavoro. Vero è che lo statuto organico della detta opera pia, approvato con regio decreto 12 gennaio 1896, stabilisce nell'art. 31 che non possono ammettersi ricoverati per scopo di correzione, e che *a fortiori* dovrebbe ritenersi esteso il divieto allo scopo di espiazione di pene, ma forse con l'osservanza di provvide cautele, intese a salvaguardare la moralità degli altri ricoverati da contatti pericolosi, una parziale modificazione di quell'articolo potrebbe opportunamente aprire la strada all'esperimento del ricordato sostitutivo penale. »

Finalmente, ecco una nota sana e promettente, fra quelle che l'inchiesta ministeriale andava ricercando e che dovrebbe avere un seguito anche altrove. E ciò qualora i signori Procuratori generali ci mettessero un po' più di buona volontà e non si arrestassero ai primi ostacoli, come narra aver fatto quello di Catanzaro, che aveva notato, sin dal suo giunger colà, la mancanza dell'istituto in questione (forse, egli pure nell'idea che occorresse proprio un'apposita « casa di lavoro »), e « si era prefisso di avvisare al modo come meglio colmare la lacuna », ma poi, « avendo notato come, in generale, mancasse lo spirito di associazione e d'iniziativa, abbandonò

il suo divisamento e neppure insistè perchè almeno sorgessero delle società di patronato ».

Anche il Procuratore generale di Venezia segnala un asilo a Verona, « fondato allo scopo e per gli effetti dell'articolo 80 legge di pubblica sicurezza, che potrebbe forse servire al caso, essendo in esso il lavoro obbligatorio per tutti i ricoverati a seconda delle singolari attitudini e delle rispettive capacità e partecipando ognuno agli utili », e a un orfanotrofio in Bassano, « che forse potrebbe prestarsi alle esigenze di una casa di lavoro ».

Insomma, dalle poche notizie raccolte si può desumere che, approfondendo un po' meglio le indagini, gli istituti adatti e opportuni salterebbero fuori.

Non ci sembra poi esatto quanto nota il Procuratore generale di Milano, che cioè la brevità della pena renda troppo facile il caso ch'essa già sia scontata al giunger del provvedimento di assegnazione del condannato, arrestato in flagranza, portato a giudizio con citazione direttissima e non ammesso a libertà provvisoria. L'assegnazione, come abbiam già veduto, per l'articolo 6 del decreto 1° dicembre 1889, è fatta dal Procuratore del Re; e quando fosse regolarmente organizzato questo servizio, nelle ventiquattr'ore il contravventore potrebb'esser arrestato, giudicato e assegnato all'istituto che funziona da casa di lavoro.

Più numerosi e più reali sono i casi di assegnazione a lavori di pubblica utilità, che nel quinquennio 1895-99 furono 65, ripartiti così: 11, 2, 11, 26, 15 e distribuiti un po' in tutti i distretti, ma più specialmente in quelli di Casale, di Torino, di Milano (però 5 casi in un sol anno, 1898), di Parma, di Ancona, di Palermo e di Cagliari. Quasi tutti, naturalmente, maschi, con 13 minorenni, e sole 2 femmine; 28 agricoltori, 8 dediti al commercio, 12 alle arti e mestieri, 17 a professioni varie; per 26 la prestazione venne sostituita all'arresto come pena principale, per 8 all'ammenda convertita in arresto e per 31 alla multa convertita in detenzione. Il condannato venne richiamato a scontare la pena detentiva ordinaria in 3 casi e per intero, e quella dell'ammenda in 1 solo caso; per cui l'esito sarebbe stato più che soddisfacente.

Interessante e, si può dire, oggetto principale dell'inchiesta, è di sapere a quali specie di lavori siano stati assegnati i condannati. Si compendiano così: 1, lavori agricoli; 4, lavori murarî; 1, arti

fabbrili; 11, lavori di copiatura; 14, lavori stradali, di varia natura, compreso il trasportar ghiaia, lo spargerla e via dicendo; 3, assistenza a lavori stradali o altri o di cantoniere; 1, lavori di terrazziere; 3, lavori di spazzamento; 2, sgombro di macerie; 7, opere di bracciante; 4, servizi interni, e finalmente 14 (un po' troppi!) lavori dichiarati genericamente di pubblica utilità o altrimenti non determinati.

Come si vede, non manca una certa varietà nei lavori ai quali vennero destinati i condannati, varietà che dimostra come, anche in difetto di una concreta organizzazione e regolamentazione della materia, possa non mancar modo di attuare quella che il senatore Costa, per quanto non troppo amico di novità, non esitava a chiamar « istituzione provvida, che evita il danno di mettere a contatto nei luoghi di pena chi non è pervertito col condannato malvagio e che può risparmiare all'erario il mantenimento di non pochi condannati ». E vi si può aggiungere, mi pare, anche il beneficio che si rende al proletario, di non metterlo in carcere per pochi quattrini di multa, e il beneficio pure che si rende alla causa della personalità umana e della dignità civile, e quindi della giustizia e della sicurezza sociale. E quando si pensa che in un sol anno (1900) ben 84,503 condannati alla multa o all'ammenda rimasero insolventi ed ebbero convertita la pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale, col danno e le beffe per il pubblico erario, in verità pare che metta conto, anche da questo punto di vista, studiare e porre diligentemente in opera tutti i mezzi possibili per scongiurare tanta iattura.

I lavori stradali e annessi ai medesimi, quali non mancano, può dirsi, in alcun Comune, son quelli che si trovano più alla portata di mano. Così il Procuratore generale di Roma riferisce di un condannato a 10 giorni che venne adibito ai lavori di costruzione di una via in Albano Laziale e che vi si è regolarmente sottoposto per il corso di altrettanti giorni. Tutti gli altri, compresi quelli di copiatura, probabilmente negli uffizi comunali, hanno carattere precario, quale potea ricorrere in assegnazioni tanto vaganti e improvvisate. Tuttavia anche codesti esperimenti sparsi e isolati dimostrano che, pur mancando ogni preparazione e ogni impulso e disciplina organica, vi è modo di dar attuazione a un istituto per sè stesso tutt'altro che piano e facile — così che in quattordici anni non si

è ancora riusciti a compilare e sanzionare le norme regolamentari occorrenti, quali son prevedute nelle ricordate disposizioni del decreto 1° dicembre 1889.

È appunto alla mancanza di tali norme che la maggior parte dei Procuratori generali (Torino, Milano, Parma, Firenze, Bologna, Roma, Messina, Catania) attribuiscono la scarsità dei casi di applicazione: su di che non si può certamente dissentire.

Altra causa della scarsità è che s'ignora persino l'esistenza del provvedimento (Procuratori generali di Torino, di Milano e di Cagliari), d'onde in taluni distretti (Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Messina, Catania, Cagliari) il difetto assoluto o quasi assoluto di domande. Ma questo è pure l'effetto naturale dell' incuria generale nel promuoverne l' attuazione, come riconosce il Procuratore generale di Torino, che giustamente propone rendersi edotto il condannato della facoltà che gli compete ai termini degli articoli 19 e 24 del codice penale.

Che poi sia resa questa ancor più malagevole dalla difficoltà di trovar lavori adatti e Amministrazioni pubbliche sollecite a cooperarvi (Procuratori generali di Milano, Venezia, Parma, Firenze, Aquila), non può mettersi in dubbio. Narra il Procuratore generale di Firenze che, essendosi presentate in quella città due o tre domande di prestazione d'opera, « tutte le premure fatte dal Procuratore del Re presso la Prefettura e presso le Amministrazioni provinciale e comunale riuscirono vane, tanto che fu necessario far loro espiare la pena restrittiva ». Lo credo; come credo benissimo, col Procuratore generale, che « i lavori di pubblica utilità, essendo nella massima parte affidati ad appaltatori privati, questi mal tollerano di prendere fra i loro operai dei condannati, che naturalmente presentano in linea di operosità e subordinazione minori garanzie degli altri, che, dotati di speciali attitudini, agiscono per proprio tornaconto ».

Ma, appunto, queste son cose che non s'improvvisano per casi singoli, e che richiedono invece una preparazione diligente, assidua e organica, prima, siamo intesi, per opera del Governo, e quindi per opera, rispettivamente, dei Procuratori generali e dei Procuratori del Re, coadiuvati opportunamente dai Prefetti e funzionari dipendenti e animati da quello zelo per il pubblico bene, per l'efficace osservanza e applicazione della legge e per il consegui-

mento dei più benefici effetti degli istituti sociali di repressione e di prevenzione, da cui tanto prestigio e tanto favore pubblico e popolare verrebbe al loro alto e provvido ufficio e per cui non mancherebbe poi la più geniale e simpatica materia, anche da questo lato, ai loro discorsi inaugurali, che tanto a torto non tengono nel conto che meritano.

Nè deve far ostacolo la considerazione che già sono eccessivamente numerosi, e un po'dappertutto, i disoccupati onesti e incensurati (Proc. gen. di Parma e di Firenze). Con questa logica converrebbe bandire il lavoro anche dagli stabilimenti penitenziarî e lasciar morir di fame i condannati. Come lo stesso Procuratore generale di Parma saviamente osserva, non può mancar modo « di conciliare questo surrogato, pur esso eminentemente sociale, con quella specie di diritto, che ormai si va riconoscendo negli operai......; e a tutto questo dovrà provvedere il regolamento, prescrivendo a quali opere dovrebbero essere più specialmente occupati i condannati in parola, in qual cifra retribuiti, in qual modo pagati, ecc. ecc. ».

È codesta l'altra non lieve questione che si affaccia, che rende malagevole l'attuazione pratica dell'istituto e a cui dovrebbero provvedere le norme più volte ricordate e prevedute nel regio decreto del 1° dicembre 1889.

Non è già, come suppone qualche Procuratore generale (di Torino, di Napoli), che al condannato adibito a tali lavori debbasi negare qualsiasi mercede; nel qual caso s'intende che, oltre all'iniquità che si compirebbe, si renderebbe odioso il provvedimento e si giustificherebbe la preferenza data al carcere (Proc. gen. di Milano, di Napoli, di Cagliari); come si giustifica quel condannato di Cori (Velletri), di cui fa cenno il Procuratore generale di Roma, che, non ricevendo alcuna retribuzione dal Comune, che l'aveva assunto, al sesto giorno si rifiutò di continuare nel lavoro, e non fu giusto fargli poi scontare il rimanente in carcere. Ma un compenso si deve dare, che serva, per quanto scarsamente, al mantenimento proprio e della famiglia (in Italia il vivere, specialmente in campagna, è sempre, pur troppo, a buon mercato), non esteso però a tutta la retribuzione del lavoro — e in ciò il trattamento del condannato si differenzia da quello dell'operaio libero — riservandone una parte (come già vuole l'articolo 6 delle disposizioni

d'attuazione del codice penale) allo Stato, almeno quando si tratti di pene pecuniarie, che sono un suo diritto e credito. Non saprei però per qual ragione la quota concessa al condannato non dovesse mai sorpassare la metà, come nota il Procuratore generale di Venezia.

Nel prospetto III è dato conto anche del trattamento fatto in quei pochi casi nei quali si potè rilevare dalle schede la mercede retribuita. Emerge che a tre condannati fu corrisposto un salario di una lira; a uno di 1. 50 e a due di oltre 2 lire. Tre condannati prestarono la loro opera gratuitamente.

Affrettando però coi voti la sanzione delle norme regolamentari su questo punto, non si dica che frattanto sia impossibile determinare la quota di mercede da lasciarsi al condannato (Proc. gen. di Aquila), come non approda il pretesto che manchino lavori cui adibire i condannati. « Sembra impossibile, dirò col Proc. gen. di Bologna, che, almeno nei luoghi più popolosi e commerciali, non si trovino istituti che possano adattarsi come case di lavoro, e quanto ai lavori pubblici, specialmente in materia di strade, arginature, opere murarie, non credo che ne possano mancare ai Comuni e alle Provincie. »

E il fattone esperimento, per quanto informe, manchevolissimo e del tutto inorganico, ne ha dato la prova.

Riguardo alle norme regolamentari in materia, ricordo uno schema preparato nei primi anni di attuazione del codice penale, che passò anche per le mie mani, dopo essere stato preso in esame da varie Amministrazioni e dal Consiglio di Stato. Ma era tanto involuto e complesso da render più difficile anzichè più agevole l'applicazione dell'istituto. Esprimo però il voto che tali norme siano concepite e dettate nel modo più semplice e generale, senza scendere a troppi particolari, che giova lasciare un po' alla pratica e all'esperienza, sull'esempio degli altri paesi, dove esiste già qualcosa di simile, come in Prussia, in qualche Cantone svizzero e particolarmente in Francia.

IV.

Consegna domestica.

Aggiunto evidentemente all'ultim'ora, figurava nella circolare ministerale d'inchiesta il seguente inciso: « Parimenti giova conoscere in qual guisa l'istituto della consegna domestica fu attuato, e con quali risultati ».

Così isolata, tale ricerca, sprovvista d'ogni chiarimento e non accompagnata dai corrispondenti moduli, facea d'uopo metterci del buon volere anche solo per intenderne il significato; mentre poi si correva rischio di disorientare un'inchiesta, che, nel suo assieme, appariva bene e opportunamente predisposta.

Non si potrebbe quindi far alcuno appunto ai Procuratori gegerali che si astennero dal tenerne conto, e furono i più. Vi hanno risposto soltanto i Procuratori generali di Torino, di Milano, di Venezia, di Lucca, di Firenze, di Bologna, di Catania e i Procuratori del Re a Lecce, Palermo e Siracusa: testimoniando anche in questo caso come i funzionari del mezzogiorno si disinteressino facilmente di quanto non s'attiene all'esercizio ordinario delle loro funzioni.

Si tratta dunque di sapere quale applicazione abbia ricevuta la disposizione dell'articolo 53, capoverso, e 54, 1ª parte, del codice penale, per cui il giudice, in caso di fatti gravi, invece di ordinare che il minorenne degli anni nove o il minore degli anni quattordici e maggiore dei nove, che risulti aver agito senza discernimento, sia rinchiuso in un istituto di educazione e di correzione, « può ingiungere ai genitori, o a coloro che abbian obbligo di provvedere all'educazione del minore, di vigilare sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza e ove il minore commetta un delitto qualsiasi, di un'ammenda sino a lire duemila ».

Anche la ricerca così singolare sull'attuazione di tale provvedimento, staccandola da quella concernente l'altro provvedimento che il giudice può alternativamente dare, sì l'uno che l'altro rivestendo lo stesso carattere complementare, era poco plausibile. D'altronde, quanto concerne esclusivamente i minorenni merita sia trattato e studiato a sè e in modo organico e completo.

Comunque sia, anche la statistica ordinaria ci fa sapere che rari assai sono i casi nei quali il magistrato fa uso della facoltà attribuitagli dalla legge.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 53, capoverso, ecco uno specchietto favoritomi, con l'usata premura, dalla Direzione generale della statistica, in cui stanno le domande presentate al presidente del Tribunale civile e riguardanti minori degli anni 9 e sordomuti minori degli anni 14:

ANNI	Dai Pretori	Dai Procuratori del Re	In totale
1899	2	31	33
1900	6	16	22
1901	8	10	18
Media annua	5	19	24

Non occorrono commenti, benchè mi manchi la cifra dei minori dei 9 anni, che commisero fatti per cui l'articolo 53, capoverso, sarebbe stato applicabile.

Alla stessa fonte attinsi quest'altra tabella, che dà il numero dei minorenni prosciolti per mancanza di discernimento, rispetto ai quali fu ordinato l'uno o l'altro dei provvedimenti sotto indicati:

ANNI	Ricovero in un istituto di educazione e di correzione ordinato			Consegna ai parenti ordinata		
	dal Pretore	dal Tribunale	in totale	dal Pretore	dal Tribunale	in totale
1899	11	390	401	282	108	390
1900	13	481	494	245	135	380
1901	18	522	540	244	152	396
Media annua	14	464	478	257	132	389

Qui non manca la cifra di raffronto, quella cioè dei minorenni prosciolti per difetto di discernimento, quale si desume dal volume delle *Notizie complementari alle statistiche giudiziarie penali degli anni* 1890-95, ed è di circa 2000 per anno, con tendenza all'aumento. Per cui, circa due terzi dei prosciolti sarebbero stati abbandonati a loro stessi.

E come nei riguardi degli altri istituti precedentemente esaminati, così anche riguardo a questo le cifre della statistica ordinaria devono esser alquanto esagerate, se dobbiam credere alle risultanze della presente inchiesta, per quanto, nel caso concreto, affatto parziali.

Dai rapporti dei funzionari del Pubblico Ministero apprendiamo che, dappertutto, fu scarsissimo l'uso di questo provvedimento: nei cinque anni, 12 nel distretto di Torino, 3 in quello di Lucca. Il Procuratore generale di Firenze ci fa sapere che nessun caso si ebbe nel suo distretto per quanto concerne l'articolo 53, mentre qualche rara applicazione ricevette l'articolo 54. E nessun caso si sarebbe avverato nel distretto di Catania e nei circondari di Palermo e di Sciacca.

Più ottimista di tutti è il Procuratore generale di Venezia, che non riferisce l'ammontare dei casi del suo distretto e neppure ne denunzia la rarità, ma si limita a constatare come « i risultati ottenuti siano stati soddisfacenti, perchè in nessun caso i genitori o i tutori vennero condannati per aver mancato di esercitare la necessaria vigilanza e i minorenni, dei quali fu fatta come sopra la consegna, ebbero a ricadere in altri reati ».

Neppure vi contraddice il Procuratore generale di Milano, che nota come, « nei rarissimi casi in cui venne applicata, abbia dato risultati apparentemente buoni, mai essendosi verificato di assoggettare i genitori, o coloro che avevano l'obbligo di provvedere all'educazione del minore, e di vigilare alla condotta di lui, alla comminata ammenda fino a lire duemila ». Egli però soggiunge come « anche questo sia un istituto che sembra ispiri poca fiducia nel magistrato, forse in considerazione che già nel maggior numero dei casi la correzione dei minorenni non è che una conseguenza della trascurata custodia da parte dei loro parenti; e quindi niun serio affidamento darebbe la formale consegna, sia pure accompagnata da diffida ».

Nè opina diversamente quello di Bologna, che, constatando l'uso limitatissimo fattone nel suo distretto, nota che « a ciò concorse l'idea della difficoltà di conoscere fino a qual punto possa il magistrato fare affidamento sull'educazione domestica; dappoichè è da ritenersi che quasi tutti i rei minori degli anni 9 o minori degli anni 14 senza discernimento appartengono a quella categoria di figli di persone che si trovano in condizioni tali da non poter esercitare alcuna sorveglianza sui medesimi o provvedere alla loro educazione, il più delle volte perchè ne difettano essi stessi ». Questo ci sembra generalizzare un po' troppo, tanto più trattandosi di un'affermazione gratuita, senza corredo di dati e fatti; mentre poi il Procuratore generale di Lucca, pur avvertendo che « non sono frequenti le specie che si prestino a quel surrogato e meno ancora i casi in cui l'adottarlo offra sufficiente garanzia », nondimeno rileva che i 3 casi occorsi nel suo distretto lo furono « con buon esito ».

Alla sua volta il Procuratore generale di Firenze, lamentando la scarsa applicazione della prima parte dell'articolo 54, dice: « è a sperarsi che per l'avvenire non sia completamente trascurato un provvedimento che pure può esser produttivo di benefici risultati ».

E il ricordato Procuratore generale di Milano, in seguito ai suaccennati rilievi: « Certo è però che la prova di assoggettare i piccoli delinquenti, dopo la denunzia fatta, alla consegna domestica, non dovrebbe esser tanto avversata e trascurata ».

In conclusione, anche per questo provvedimento, come per gli altri che abbiamo esaminato, si potranno addurre delle scuse e dei pretesti, che hanno senza dubbio un fondamento di verità, ma che non sono altro che pretesti per scagionarsi di una inerzia e di una incuria, che sono le vere cause e ragioni dell'inattuazione, completa in alcuni distretti, della legge.

Sotto questo riguardo la ricerca aggiunta da ultimo nell'inchiesta ministeriale, per quanto informe e sporadica, non è stata senza profitto, confermando lo stesso fenomeno riscontrato riguardo agli altri istituti in esame, con la ripetizione esatta e stereotipata delle stesse risultanze e degli stessi ragionamenti sulle loro cause.

Anche codesto però della diffida ai parenti, tutori e altri responsabili della condotta dei minorenni, che presenta duplice intento e

duplice interesse, nel senso cioè di assicurare il miglior presidio per il minorenne e per la società, quando la persona sovrastante sia realmente in grado di dirigerne e vigilarne gli atti, e di mettere a dovere, con la comminatoria della penalità pecuniaria, i genitori poco diligenti e curanti e fissarne in termini concreti la responsabilità, codesto istituto, dico, ha certamente mestieri, per essere attuato acconciamente, di tutto lo studio e l'accorgimento di coloro che son chiamati a promuoverne e a compierne l'attuazione. Si fa presto a richiedere e a pronunziare una condanna o un proscioglimento, lavandosi le mani di tutto il rimanente; ma si fa presto così pure a decidere la rovina di queste misere nuove reclute del delitto, con pregiudizio incalcolabile della società; mentre poi, da un lato, prosciolti che si abbiano ogni anno per difetto di discernimento (limitandoci a questa classe di minorenni) gli oltre 2000 individui d'età inferiore ai 14 anni, non c'è posto nei riformatorî neppure per una decima parte di loro, e, dall'altro lato, sarà molto più conveniente stimolare la responsabilità e, se vuolsi, anche l'interesse materiale dei genitori, anzichè favorire, come troppo si favoriscono, l'infingardaggine e l'avarizia loro, dando facile ascolto alle domande di ricovero forzato dei figli discoli e viziosi.

***

Riassumendo il fin qui detto, parmi che l'inchiesta ministeriale sia stata molto opportuna e ci abbia illuminati su parecchie cose, dimostrando come la già nota scarsissima attuazione degli istituti in esame non dipenda da difetti o vizi organici degli istituti medesimi, ma, in parte, da condizioni di ambiente, di abitudini, di educazione, in parte ancora, massime per la prestazione d'opera, da mancanza di norme direttive e regolamentari, e in parte, finalmente, ma per la parte maggiore, da difetto d'impulso, di diligenza, di zelo in chi avrebbe il compito di curarne l'attuazione; quella mancanza di zelo, di diligenza e d'impulso che si lamenta in tanti altri rami della pubblica amministrazione, non esclusa, in generale, la giustizia, che, indipendentemente dal valore dei magistrati e dei giudicati, tanto ne soffre e ne fa soffrire al civile consorzio.

« Le cifre raccolte (così concludeva il Procuratore generale di Milano) mi fanno credere che la parte più elaborata del codice pe-

nale non sia in talune disposizioni abbastanza studiata, per farne retta e opportuna applicazione. »

E alla sua volta il Procuratore generale di Roma chiudeva il suo rapporto nel seguente modo: « Io ritengo che, colmate queste mancanze, eliminate queste difficoltà pratiche, incitata la premura e la cura di coloro che devono applicarli, possano i detti istituti trovare nel nostro paese quella esatta attuazione che è necessaria per dar la maggior efficacia repressiva e preventiva alla giustizia punitrice ».

« A dirimere gli ostacoli per risultati più estesi (così poneva termine al suo dire il Procuratore generale di Torino) e insieme a rinvigorire i concetti a cui quegli istituti s'ispirano, ben verranno quelle norme che l'E. V. crederà opportuno d'impartire all'uopo; e intanto, perchè la revisione saggiamente da codesto Ministero disposta circa il modo di funzionare degli istituti stessi apprese come non sempre esatta sia stata l'osservanza delle statuizioni che già la legge contiene, ho provveduto in proposito rivolgendo ai dipendenti Procuratori del Re gli opportuni eccitamenti per quelle disposizioni che valgano a fare che il pensiero del legislatore non venga in nessuna parte frustrato, mediante la circolare di cui unisco copia. »

Ottimo saggio, che meriterebbe di trovar largo seguito e più largo sviluppo, nel senso cioè che i capi d'ufficio del Pubblico Ministero, opportunamente diretti dal Governo, si facessero autorevoli ed efficaci apostoli di tali disposizioni e provvedimenti, che rappresentano una delle innovazioni più provvide e benefiche del codice, con intenti altamente civili e moralizzatori e a preludio di altre riforme e di altri progressi nell'organismo più umanamente repressivo e preventivo della giustizia penale, in cui gli altri popoli ci hanno ormai avanzati. Ma è vano esigere che i magistrati giudicanti ne curino l'attuazione, se questa non sia zelantemente promossa dal Governo e dai funzionarî cui spetta per ufficio promuovere l'applicazione e l'osservanza delle leggi, e non soltanto con istruzioni e circolari, più o meno acconciamente studiate ed elaborate e che molto spesso lasciano il tempo che trovano, bensì con un'azione costante e perseverante di ogni giorno e di ogni ora, coi mille mezzi di cui dispongono negli incessanti loro rapporti con l'Autorità giudiziaria.

***

E quindi io propongo all'esame e ai voti della Commissione le seguenti risoluzioni:

ritenuto che l'attuazione pratica degli istituti della riprensione giudiziale, dell'arresto in casa, della prestazione d'opera in case di lavoro o in lavori pubblici e della consegna domestica, è molto scarsa e inferiore a quella che potrebbero e dovrebbero avere secondo l'indole e gli intendimenti del legislatore;

ritenuto che tale scarsità, solo per quanto concerne la prestazione d'opera, è da attribuirsi in parte alla mancanza di norme regolamentari e, per quanto concerne la riprensione, alla procedura complicata e gravosa che ne regola l'applicazione;

reputa necessarie, affinchè tali istituti siano normalmente attuati ed entrino nella pratica ordinaria della magistratura, una azione vigorosa, zelante e continua del Governo e dei rappresentanti del Pubblico Ministero, e, riguardo alla prestazione d'opera, la sollecita promulgazione delle norme regolamentari volute dagli articoli 6 e 19 del regio decreto 1° dicembre 1889.

PROSPETTO I.

CONDANNATI ALLA

DISTRETTI di Corte d'appello	Condannati alla riprensione giudiziale								Condizioni			
	nel 1897		nel 1898		nel 1899		nel triennio 1897-1899		Sesso ed età			
									Maschi		Femmine	
	per gli articoli 26 e 27 del C. P.	per l'articolo 29 del C. P.	Articoli 26 e 27 del C. P.	Articolo 29 del C. P.	Articoli 26 e 27 del C. P.	Articolo 29 del C. P.	Articolo 26 e 27 del C. P.	Articolo 29 del C. P.	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Genova	52	11	45	22	51	15	148	48	97	73	23	3
Casale	134	3	94	11	150	16	378	30	255	122	25	6
Torino	298	58	315	38	279	92	892	188	672	326	74	8
Milano	97	31	76	26	107	46	280	103	219	145	19	..
Brescia	171	38	139	17	141	16	451	71	339	120	59	4
Venezia	170	82	166	44	204	22	540	148	464	132	88	4
Parma	29	8	35	12	48	14	112	34	62	68	14	2
Modena (sezione)	93	45	31	17	24	2	148	64	105	76	28	3
Lucca	35	..	36	1	53	6	124	7	69	51	10	1
Firenze	170	1	425	1	185	3	780	5	469	132	174	11
Bologna	232	33	196	29	182	60	610	122	414	171	135	12
Ancona	33	11	49	5	22	..	104	16	66	39	15	..
Macerata (sezione)	23	1	28	..	71	10	122	11	75	42	14	2
Perugia (sezione)	53	..	48	..	52	..	153	..	83	51	16	3
Roma	49	2	40	9	26	25	115	36	83	43	9	11
Aquila	88	30	50	14	61	14	199	58	150	84	19	4
Napoli	179	20	102	16	153	2	434	38	269	144	59	2
Potenza (sezione)	29	3	11	3	17	2	57	8	38	18	9	..
Trani	28	2	51	1	26	..	105	3	72	19	14	3
Catanzaro	27	..	36	..	13	..	76	..	42	20	13	1
Messina	4	..	1	..	68	..	73	..	60	3	10	..
Catania	..	..	2	..	7	..	9	..	8	..	..	1
Palermo	42	1	46	1	53	4	141	6	91	37	18	1
Cagliari	33	5	30	5	36	..	99	10	83	19	7	..
REGNO	2 069	385	2 052	272	2 029	349	6 150	1 006	4 290	1 935	852	82

RIPRENSIONE GIUDIZIALE.

personali dei condannati						Pena inflitta					
Professioni						Detenzione o arresto		Confino	Pena pecuniaria		
Addetti all'agricoltura	Addetti alle industrie	Addetti ai commerci	Esercenti professioni liberali	Esercenti arti o mestieri	Altre o ignote	fino a 15 giorni	fino a 1 mese		fino a 10 lire	oltre 10 lire e fino a 50 lire	oltre 50 lire
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
49	..	34	..	52	61	13	..	..	100	83	..
170	9	34	3	120	72	45	..	..	159	204	..
417	16	167	5	358	117	140	..	..	549	382	9
83	2	68	3	157	70	41	..	..	168	172	2
141	1	111	1	176	92	83	..	..	269	152	18
164	19	150	3	198	154	113	..	..	392	167	10
29	..	21	..	71	25	45	..	..	59	40	2
86	..	18	..	81	27	13	4	..	153	39	3
24	1	18	..	63	25	21	..	..	76	34	..
141	1	103	5	159	377	347	..	..	316	112	11
106	10	157	1	236	222	115	..	..	458	156	3
40	1	18	2	41	18	27	..	..	66	21	6
29	..	20	8	59	17	17	1	..	67	41	7
40	1	12	2	69	29	23	..	..	99	29	2
72	2	10	3	22	42	23	5	..	69	54	..
122	7	21	5	72	30	28	2	..	140	83	4
231	6	44	3	117	73	100	12	..	209	139	14
29	1	12	..	13	10	11	2	..	28	22	2
27	5	16	..	26	34	22	..	..	49	32	5
18	2	6	..	27	23	11	1	..	42	19	3
68	..	1	..	3	1	1	..	..	6	66	..
1	..	2	..	1	5	..	..	..	1	1	7
38	4	31	4	46	24	21	..	..	64	49	13
35	..	18	..	30	26	13	.	..	54	40	2
2 160	**88**	**1 092**	**48**	**2 197**	**1 574**	**1 273**	**27**	..	**3 593**	**2 137**	**123**

Segue PROSPETTO I.

Segue CONDANNATI ALLA

DISTRETTI di Corte d'appello	Garanzie in caso di trasgressione			La ripren						
	Ammenda		Fideiussori	non fu applicata per						
	fino a 30 lire	oltre 30 lire		non essersi il condannato presentato all'udienza	morte	amnistia	non essersi assoggettato all'obbligo di pagare l'ammenda	non aver presentato fideiussori	per omissione dell'ufficio	per altro motivo
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Genova	69	43	18	1	..	11	..	..	8	5
Casale	240	93	39	2	..	7	2	1	..	6
Torino	602	275	59	8	..	23	..	3	..	..
Milano	208	61	3	4	..	1	..	..	..	..
Brescia	245	151	44	3	..	10	..	..	..	..
Venezia	355	118	12	7	1	13	..	..	..	2
Parma	96	13	13	7	..	1	..	..	..	2
Modena (sezione)	90	30	3	15	..	1	..	..	..	4
Lucca	66	25	6	4	..	3	..	..	..	..
Firenze	363	66	5	19	..	6	..	7	..	9
Bologna	283	69	24	38	..	5	..	5	..	11
Ancona	60	19	14	3	..	3	..	..	..	..
Macerata (sezione)	63	42	4	..	..	10	..	..	..	1
Perugia (sezione)	121	19	1	..	..	..	..	..	..	..
Roma	29	44	2	..	..	5	..	..	..	..
Aquila	97	43	17	3	..	13	..	..	..	3
Napoli	206	102	46	4	..	35	..	..	..	7
Potenza (sezione)	23	4	5	..	..	3	..	..	..	..
Trani	25	47	5	1	..	..	..	..	..	..
Catanzaro	36	11	9	1	..	1	..	..	..	..
Messina	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..
Catania	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Palermo	70	44	9	5	..	11	..	..	..	1
Cagliari	24	38	13	3	..	11	..	..	..	..
REGNO	3 375	1 357	353	128	1	173	2	16	8	51

RIPRENSIONE GIUDIZIALE.

sione					Il condannato commise un nuovo reato entro						L'ammenda fu pagata	
fu applicata												
nella stessa udienza in cui fu pronunciata la condanna	in udienza diversa a distanza											
	di una settimana	di non più di 15 giorni	di 1 mese	di più di 1 mese	15 giorni	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	oltre 1 anno	dal condannato	dal fideiussore
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
26	35	72	23	15	..	..	..	..	..	..	..	..
26	43	78	156	87	..	..	..	..	..	..	..	..
121	68	333	343	181	..	..	..	2	..	..	2	..
23	26	46	158	125	..	..	..	..	..	..	..	..
95	27	75	174	138	..	..	..	..	..	..	1	..
86	65	93	234	187	..	..	..	..	..	..	1	..
4	21	20	61	30	..	..	..	..	2	..	2	..
3	19	40	37	93	..	..	..	..	..	..	..	..
2	10	20	40	52	..	..	..	1	..	..	..	..
503	24	44	67	107	..	..	..	..	..	..	..	..
303	47	119	114	90	..	..	..	..	1	..	1	..
14	10	5	43	42	..	..	..	..	..	..	..	..
24	5	14	53	26	..	..	..	..	..	..	..	..
1	6	26	92	28	..	..	..	..	..	..	..	..
16	21	24	44	41	..	..	..	..	..	2	..	..
11	36	59	79	53	..	..	..	..	..	..	..	..
39	58	106	107	118	..	..	1	2	1	..	..	1
5	17	21	8	11	..	..	..	..	..	..	..	..
5	22	34	20	26	..	..	..	..	..	..	..	..
9	4	31	15	15	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	2	68	..	..	..	..	..	..	..	.
..	..	1	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..
24	4	15	40	47	..	..	..	..	..	..	..	..
19	2	10	30	34	..	..	..	..	..	..	..	..
1 362	**570**	**1 286**	**1 948**	**1 614**	..	..	**1**	**5**	**4**	**2**	**7**	**1**

PROSPETTO II.

CONDANNATI ALL'

DISTRETTI di Corte d'appello	Condannati ammessi a scontare la pena coll'arresto in casa negli anni					Condizioni — Sesso — Donne adulte	Mino — sotto i 14 anni — M.	F.
	1895	1896	1897	1898	1899			
Genova	2	6	2	..	..	6	3	..
Casale	3	..	1	1	5	7	..	..
Torino	2	5	9	4	9	15	..	..
Milano	5	1	1	2	1	6	..	..
Brescia	..	..	..	..	1	1	..	..
Venezia	10	7	5	7	4	9	3	..
Parma	..	..	4	1	1	5	..	..
Modena (sezione)	1	..	1	..	1	2	..	..
Lucca	..	5	2	2	..	2	2	1
Firenze	..	2	5	7	1	5	1	..
Bologna	17	7	11	21	7	44	1	..
Ancona	..	1	1	1	..	..	..	..
Macerata (sezione)	2	1	..	..	1	2	..	..
Perugia (sezione)	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma	3	..	..	9	1	9	2	..
Aquila	1	1	8	4	..	6	..	..
Napoli	3	6	30	34	5	18	..	..
Potenza (sezione)	..	..	..	..	2	1	..	..
Trani	1	..	..	..	1	2	..	..
Catanzaro	..	..	..	1	1	1	..	..
Messina	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania	..	1	..	..	..	1	..	..
Palermo	2	15	47	43	3	93	..	..
Cagliari	..	..	3	2	4	8	..	..
REGNO	52	58	130	139	48	248	12	1

ARRESTO IN CASA.

personali dei condannati – ed età – renni – da 14 anni a 18 anni M.	da 14 anni a 18 anni F.	da 18 anni a 21 anni M.	da 18 anni a 21 anni F.	Professioni – Addetti all'agricoltura	Addetti all'industria	Addetti al commercio	Esercenti arti o mestieri	Altre o ignote	Condannati i quali scontarono tutta la pena nella propria abitazione	Durante l'espiazione fu cambiata l'abitazione	Condannati i quali non scontarono la pena per amnistia o per altro motivo	Condannati i quali per infrazione all'obbligo loro imposto scontarono la pena nei modi ordinari – per 5 giorni	per 10 giorni	per 15 giorni
..	..	1	..	..	..	5	1	4	10	..	..	..	..	..
2	1	..	..	5	..	4	..	1	10	..	..	..	..	..
9	2	3	..	12	..	10	3	4	27	..	2	..	..	..
4	..	..	..	1	..	..	1	8	10	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
9	8	4	..	16	..	3	2	12	31	..	2	..	..	..
1	..	..	..	..	..	1	1	4	6	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	1	1	1	2	..	1	..	..	..
2	2	..	..	..	..	1	1	7	8	..	1	..	..	..
4	2	3	..	4	..	2	6	3	15	..	..	..	..	..
10	2	4	2	5	7	23	8	20	47	..	16	..	..	..
1	..	2	..	..	..	2	..	1	3	..	..	..	..	..
..	..	2	..	2	..	2	..	..	4	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	1	1	..	1	3	8	7	..	6	..	..	..
3	..	5	..	2	..	3	4	5	13	..	1	..	..	..
37	4	17	2	2	..	2	26	48	78	..	..	..	..	..
..	..	..	1	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	..	..
1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
4	1	4	3	1	..	83	1	25	93	..	17	..	..	..
..	1	..	..	1	..	1	1	6	9	..	..	..	..	..
88	**23**	**46**	**9**	**55**	**8**	**144**	**59**	**161**	**379**	..	**48**	..	..	..

PROSPETTO **III.** CONDANNATI ALLA

DISTRETTI di Corte d'appello	Condannati alla prestazione d'opera negli anni					Condizioni — Sesso ed età			
						Maschi		Femmine	
	1895	1896	1897	1898	1899	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Genova	..	..	..	2	..	2	..	..	..
Casale	1	1	..	2	1	4	1	..	..
Torino	3	..	4	4	1	6	4	2	..
Milano	..	..	..	5	..	3	2	..	..
Brescia	..	..	..	..	1	1	..	..	..
Venezia	..	..	2	1	..	3	..	..	..
Parma (e sezione di Modena)	1	..	..	1	2	4	..	..	..
Ancona	..	..	..	2	3	4	1	..	..
Roma	1	..	..	..	..	1	..	..	..
Napoli	..	1	..	..	2	3	..	..	..
Catanzaro	1	..	..	..	1	2	..	..	..
Palermo	4	..	3	6	..	8	5	..	..
Cagliari	..	..	2	3	4	9	..	..	..
Totale	11	2	11	26	15	50	13	2	..

Segue PROSPETTO **III.** *Segue* CONDANNATI ALLA

DISTRETTI di Corte d'appello	Ente per conto del quale fu prestata l'opera				Durata della prestazione d'opera				
	Stato	Provincia	Comune	Altro	Fino a 15 giorni	Fino a 1 mese	Fino a 3 mesi	Fino a 6 mesi	Oltre 6 mesi
	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Genova	..	..	2	..	1	1	..	..	..
Casale	..	..	5	..	4	1	..	..	..
Torino	..	..	12	..	10	1	1	..	..
Milano	..	..	5	..	5	..	..	..	.
Brescia	..	..	1	..	1	..	..	..	..
Venezia	..	..	3	..	2	1	..	..	..
Parma (e sezione di Modena)	..	..	4	..	4	..	..	..	..
Ancona	1	..	4	..	3	2	..	..	..
Roma	..	..	1	..	1	..	..	..	..
Napoli	..	..	3	..	2	1	..	..	..
Catanzaro	..	..	2	..	2	..	..	..	.
Palermo	3	..	5	5	6	4	3	..	..
Cagliari	..	..	9	..	7	2	..	..	..
Totale	4	..	56	5	48	13	4	..	..

(*a*) Veggasi a pag. 42 la specificazione di questi lavori.

PRESTAZIONE D'OPERA.

personali dei condannati — Professioni: Addetti all'agricoltura	Addetti all'industria	Addetti al commercio	Esercenti professioni liberali	Esercenti arti o mestieri	Altre o ignote	Pene alle quali venne sostituita la prestazione d'opera: Arresto come pena principale	Arresto sostituito all'ammenda	Detenzione sostituita alla multa	Specie della prestazione d'opera: Lavori agricoli	Lavori murari	Arti fabbrili	Lavori di copiatura	Altri lavori (a)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1
3	..	1	..	1	..	3	1	1	..	..	..	..	5
7	..	1	..	2	2	3	1	8	..	4	..	..	8
4	..	..	..	1	..	..	3	2	..	..	..	..	5
1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
2	..	..	..	1	..	3	..	..	1	..	..	..	2
..	..	..	..	1	3	3	1	..	..	..	..	..	4
..	..	..	..	1	4	3	1	1	..	..	..	1	4
1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
2	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	..	3
2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2
..	..	3	..	3	7	1	1	11	..	..	..	9	4
5	..	2	..	2	..	3	..	6	..	..	1	..	8
28	..	8	..	12	17	26	8	31	1	4	1	11	48

PRESTAZIONE D'OPERA.

L'opera pubblica — fu prestata: interamente	in parte soltanto	non fu prestata: perchè il condannato non si presentò	per morte	per inettitudine	per amnistia	Mercede giornaliera: Fino a lire 1	Fino a lire 1.50	Fino a lire 2	Oltre lire 2	Il condannato fu chiamato — a scontare la pena detentiva: per la intera durata	per una parte soltanto	a pagare la pena pecuniaria della: multa	ammenda
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..
2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1
3	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
54	..	..	..	1	6	3	1	..	2	3	..	..	1

PROSPETTO **IV**. CASA DI

DISTRETTI di Corte d'appello	Condannati ammessi a scontare l'arresto in una casa di lavoro negli anni					Sesso ed età			
						Maschi		Femmine	
	1895	1896	1897	1898	1899	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Casale	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino	..	..	..	..	3	3	..	..	..
Bologna	1	1	..	..	..	1	1	..	..
Totale	1	1	..	..	3	4	1	..	..

Segue PROSPETTO **IV**. *Segue* CASA DI

DISTRETTI di Corte d'appello	Lavori ai quali furono assegnati i condannati					Durata dei lavori				
	Lavori agricoli	Lavori murari	Arti fabbrili	Lavori di copiatura	Altri lavori	Fino a 15 giorni	Fino a 1 mese	Fino a 3 mesi	Fino a 6 mesi	Oltre 6 mesi
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Casale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino	..	..	..	..	3	3	..	..	..	..
Bologna	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..
Totale	..	..	..	..	5	5	..	..	..	..

LAVORO.

Condizioni personali dei condannati						Pena inflitta		
Professioni						Arresto per la durata di		
Addetti all'agricoltura	Addetti all'industria	Addetti al commercio	Esercenti professioni liberali	Esercenti arti o mestieri	Altre o ignote	15 giorni	1 mese	Oltre 1 mese
10	11	12	13	14	15	16	17	18
..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	..	3	..	..
..	..	..	..	2	..	2	..	..
3	..	..	..	2	..	5	..	..

LAVORO.

I lavori					Mercede giornaliera				Il condannato fu ammesso a scontare l'arresto nei modi ordinari	
furono prestati per scontare		non furono prestati								
l'intera pena	una parte della pena	perchè il condannato non si presentò	per morte	per amnistia	Fino a lire 1	Fino a lire 1.50	Fino a lire 2	Oltre lire 2	per la durata intera	per una parte soltanto
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
4	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..

PRESTAZIONE D'OPERA.

Lavori ai quali furono applicati i condannati segnati nella colonna 23 del prospetto III.

SPECIE DEI LAVORI	Distretti di Corte di appello													Regno
	Genova	Casale	Torino	Milano	Brescia	Venezia	Parma	Ancona	Roma	Napoli	Catanzaro	Palermo	Cagliari	
Manutenzione di strade pubbliche e altri lavori stradali	1	..	4	..	1	..	..	1	1	1	..	..	..	9
Trasporto di ghiaia	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Badilante	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Assistente stradale	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	4
Cantoniere stradale	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Terrazziere	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Spazzatura delle vie	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1
Sgombro di macerie	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	3
Bracciante	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	..	4	2
Sorvegliante a lavori pubblici	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	7
Inserviente	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1
Servizio nell'asilo infantile	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Servizio presso la condotta medica	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1
Non dichiarata	..	3	1	..	..	2	1	2	..	..	..	1	4	14
Totale	1	5	8	5	1	2	4	4	1	3	2	4	8	48

ALLEGATO I.

Circolare concernente l'applicazione di alcuni istituti del Codice penale.

Roma, 3 febbraio 1902.

Ripetutamente fu notato nel Parlamento e nella Commissione per la Statistica giudiziaria che, sebbene siano trascorsi non pochi anni da che ebbe attuazione il codice penale del 1890, pure, a cagione della deficiente applicazione di alcuni suoi istituti, parecchie importanti disposizioni del medesimo non conseguono i loro effetti salutari.

Ora, non può ammettersi che rimangano più a lungo quasi lettera morta sanzioni e provvidenze stabilite dalla legge e reputate dal legislatore necessarie a render più pratico, equo e umano il sistema penale e a conferire la maggiore possibile efficacia repressiva e preventiva alla giustizia punitrice.

Gli istituti ai quali alludo, e sui quali richiamo l'attenzione della S. V. Ill.ma, sono: la riprensione giudiziale di diritto (art. 29, ultimo capoverso, del codice penale) o facoltativa (art. 26), congiunta a malleveria (art. 27); l'arresto in casa per le donne e per i minorenni (art. 21, capoverso); il ricovero in una casa di lavoro e la prestazione d'opera in sostituzione dell'arresto (art. 22) o della pena pecuniara (art. 19 e 24).

Secondo la statistica del 1899, sopra 271,848 condannati dai pretori alla pena della detenzione e dell'arresto non superiore a un mese, alla multa non superiore a 50 lire, e all'ammenda fino a 300 lire, la riprensione giudiziale fu applicata solo 2736 volte, e con una notevole progressione decrescente in confronto dei primi anni dal 1890 in poi. Ed è degno di osservazione che nei giudizi dei Tribunali non si ebbero che 10 casi di riprensione in tutto il regno e in tutto l'anno 1899.

Rispetto agli istituti mancano i dati per un calcolo di raffronto; ma le cifre assolute di 152 arresti in casa, di 40 assegnazioni a case di lavoro e di 16 a prestazione d'opera bastano a dimostrare che questi provvidi sostitutivi penali sono raramente applicati.

Nel dubbio che difficoltà pratiche abbiano potuto influire sulla loro applicazione e che sieno mancate quelle cure e premure che essi all'uopo richiedono, è mio proposito di facilitare l'osservanza della legge e l'azione dell'Autorità giudiziaria con opportune norme esplicative e direttive, massime per ciò che concerne le case di lavoro e la prestazione d'opera.

Perciò mi rivolgo, innanzi tutto, alla S. V. Ill.ma affinchè si compiaccia favorirmi i dati e le informazioui che verrò indicando.

Rispetto alla riprensione giudiziale, importa sapere in quanti casi venne applicata per gli effetti dell'articolo 29, e in quanti altri, e in sostituzione di quali pene e per quali reati, in base alle disposizioni degli articoli 26 e 27; e, infine, giova conoscere l'effetto pratico di tali sanzioni e obbligazioni, e come se ne accerti l'adempimento.

Uguali indagini si presentano opportune intorno alle proporzioni nelle quali siasi accordato o negato l'arresto in casa sostituito all'arresto ordinario, che è consigliato quante volte lo consenta una sufficiente sorveglianza nella sua esecuzione, specialmente per le donne e per i minorenni pericolosi.

Parimenti giova conoscere in qual guisa l'istituto della consegna domestica fu attuato, e con quali risultati.

Non meno utili torneranno le notizie circa i rari casi in cui appariscono applicati gli istituti della casa di lavoro e della prestazione d'opera, e come dovrebbero e potrebbero essi funzionare, nell'ipotesi di più larga e razionale attuazione. A questo fine desidero di esser informato se e quali ospizi e stabilimenti esistano nei singoli distretti che sono o che potrebbero, in tutto o in parte, esser atti all'ufficio di casa di lavoro o di prestazione d'opera, e con quali mercedi e modalità.

Niuno può contestare l'alto intento e l'interesse morale e civile di rimuovere i tristi effetti della disoccupazione, dell'improba mendicità e dell'alcoolismo, temperando la repressione col benefico magistero del lavoro, e di mitigare la disparità di trattamento fra

le varie classi e condizioni sociali nell'esecuzione delle pene pecuniarie, adottando per i proletari insolventi un surrogato più tollerabile che non sia quello della pena restrittiva della libertà personale.

Confido che le indagini per le quali mi rivolgo alla S. V. Ill.ma siano compiute con accuratezza e sollecitudine, onde mi sia poi dato modo di provvedere, efficacemente, a che la legge ottenga anche in questa parte la dovuta piena attuazione e si conseguano interamente i fini preventivi e repressivi voluti dal legislatore (1).

Il Ministro
COCCO-ORTU.

---

(1) Nelle schede unite alla circolare si annoteranno i dati e le notizie richieste per il periodo di tempo in esse rispettivamente indicato e si assumeranno le opportune informazioni presso le Amministrazioni locali.

Le schede dovranno essere rimandate a questo Ministero entro il prossimo venturo marzo.

ALLEGATO II. MOD. A

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

RIPRENSIONE GIUDIZIALE

Triennio 1897-99

PRETURA *di* . . . .

TRIBUNALE *di* . . . .

CORTE D'APPPELLO *di* . . . .

(Cognome e nome) . . . .
nat. . . il . . . . 18. . . di professione. . . . .
. . . . venne condannat. . il . . . . 189. . . per
(titolo del reato) . . . . preveduto nel . . . .
(codice o legge) . . . ., art.. . . . .
(parte, cap. e n,). . . . . alla pena di (specie). . . . .
. . . . per (tempo o ammontare) . . . .; alla
quale fu sostituita la riprensioue giudiziale, secondo gli art. (26, 27 e 29) . . . .
inflitta nell'udienza del. . . . . 18. . . con obbligazione assunta di pagare
a titolo di ammenda la somme di lire. . . . . (senza o in). . . . . concorso
dei fideiussori signori. . . . .
. . . .
se entro il termine di. . . . . commetta altro reato.
. . l. . condannat . . si presentò all'udienza fissata del . . . .
189. ., accolse con rispetto la riprensione,. . . . . si assoggettò al predetto obbligo,
. . . . . presentò i fideiussori idonei; e quindi. . . . gli venne applicata la pena stabilita
nella sentenza per il reato commesso,
. . l . . condannat. . commise entro il termine suddetto il reato di (specie) . . . . .
. . . . preveduto nel . . . (codice o legge) . . . . ,
art.. . . . . (parte, capov. e n.) . . . . ; e quindi
. . . . fu tenut . . a pagare la predetta somma, soddisfatta a norma di legge da. . .
(condannato o fideiussori). . . . .
. . . . vi fu opposizione, e l'esito ne fu . . . .

(*Visto*) . . . . (**Pretore** *o* **Procuratore del Re**)

. . . .

ALLEGATO **III.** MOD. **B**

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

ARRESTO IN CASA

Quinquennio 1895-99

PRETURA *di* . . . .

TRIBUNALE *di* . . . .

CORTE D'APPELLO *di* . . . .

(Cognome e nome). . . . .
nat. . il . . . . 18 . . di professione . . . .
. . . .
venne condannat. . il. . . . . 189. . alla pena dell'arresto per giorni . . . . . da scontarsi nella propria abitazione, sita in Comune di . . . . frazione di . . . .; alla quale fu poi sostituita, a istanza del. . condannat. ., l'abitazione sita in Comune di . . . . frazione di. . . . .

. . l. . condannat. . cominciò a scontare la pena il giorno. . . . . 189. . e finì di scontarla il giorno. . . . . 189 . .

Con verbale del giorno . . . . 189. . venne contestata al. . . condannat. . la infrazione all'obbligo imposto . . . , commessa il giorno . . . . 189. . ; e quindi il Pretore, con decreto del giorno. . . . . 189. . prescrisse che la pena fosse scontata nei modi ordinari; come infatti ebbe luogo il giorno . . . . 189. . .

(*Visto*). (**Pretore** *o* **Procuratore del Re**)

. . . .

ALLEGATO IV. MOD. C

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

CASA DI LAVORO

Quinquennio 1895-99

PRETURA *di* . . . .

TRIBUNALE *di* . . . .

CORTE D'APPELLO *di* . . . .

(Cognome e nome) . . . . ,
nat.. il. . . . . 18... di professione . . . .
. . . .
venne condannat.. il . . . . 189.. alla pena dell'arresto per giorni. . . . . , da scontarsi nella *casa di lavoro* denominata. . . . . in Comune di . . . . Provincia di . . . .

..l.. condannat.. si è presentat.. per scontare nel modo suddetto la pena il giorno . . . . 189.. e fu assegnat.. a lavori di . . . . , con la mercede giornaliera di lire . . . . sino al giorno . . . . 189.. in cui ha finito di scontarla.

(*ovvero*)

..l.. condannat.. non si è presentat.. per scontare la pena nel modo suddetto (*ovvero*) essendosi presentat.. per scontarla il giorno. . . . . 189.. cessò di presentarsi al lavoro il giorno. . . . . 189..; e quindi con verbale del giorno . . . . 189.. venne dichiarat.. in trasgressione, e con decreto del giorno . . . . 189.. fu diffidat.. a scontarla nei modi ordinari, come infatti ebbe luogo il giorno . . . . 189..

(*Visto*) . . . . **(Pretore** *o* **Procuratore del Re)**

. . . .

ALLEGATO V. MOD. D

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

PRESTAZIONE D'OPERA

Quinquennio 1895-99

PRETURA *di* . . . .

TRIBUNALE *di* . . . .

CORTE D'APPELLO *di* . . . .

(Cognome e nome) . . . . ;
nat.. il. . . . . 18 .. di professione . . . .
. . . .
venne condannat.. il. . . . . 189.. alla pena del (specie). . . . . . .
. . . . per (durata o ammontare) . . . .
alla quale fu sostituita, a istanza del... condannat.., *la prestazione d'opera* per la durata di giorni . . . .

Il Procuratore del Re in. . . . . , assunte le opportune informazioni da (Autorità amministrativa competente). . . . ., assegnò ..l.. condannat.. al lavoro di . . . . in Comune di . . . . Provincia di . . . . eseguito per conto d. . . (Stato, Provincia o Comune). . . . .

..l.. condannat.. si è presentat.. per scontare nel modo suddetto la pena il giorno . . . . 189.., riscuotendo la mercede giornaliera di lire . . . . . ., dalla quale vennero detratte lire . . . . in conto di pena, come da atto in data . . . . 189.., sino al giorno . . . . 189.., in cui ha finito di scontarla.

(*ovvero*)

..l.. condannat.. non si è presentat.. per scontare la pena nel modo suddetto (*ovvero*) essendosi presentat.. per scontarla il giorno. . . . . 189.., cessò di presentarsi al lavoro il giorno. . . . . 189..; e quindi con verbale del giorno . . . . 189.. venne dichiarat.. in trasgressione, e con decreto del giorno . . . . 189.. fu diffidat.. a scontarla nei modi ordinari, come infatti ebbe luogo il giorno . . . . 189..

(*Visto*). . . . . (**Pretore** *o* **Procuratore del Re**)

. . . .

ALLEGATO **VI.** MOD. **E.**

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

INFORMAZIONI

circa le istituzioni esistenti nel circondario o mandamento, che servono o possono servire, in tutto o in parte, come CASE DI LAVORO, **onde ricoverarvi i condannati per mendicità giusta l'art. 455 Codice penale, o per ubbriachezza giusta l'articolo 488 id., e circa i lavori nei quali può applicarsi la** PRESTAZIONE D'OPERA **in sostituzione della detenzione o dell'arresto, in cui sia stata convertita una pena pecuniaria insoluta (art. 19 e 24 id.).**

COMUNE di. . . . . Provincia di . . . .

NOME dell'istituzione . . . .

AUTORITÀ o ente da cui dipende . . . .

. . . .

DIRETTORE. . . . .

FINE PRINCIPALE propostosi (*trascrivere le disposizioni fondamentali dello statuto*). . .

. . . .

. . . .

POSTI disponibili. . . . .

N° EFFETTIVO dei ricoverati. . . . . . .

maschi. . . . . femmine. . . . . . .

ARTI E MESTIERI che vi esercitano. . . . .

. . . .

. . . .

RETTA GIORNALIERA . . . .

. . . .

MERCEDI (distinguendo secondo le diverse lavorazioni). . . . .

. . . .

Condizioni speciali di ammissione e di disciplina . . . .

. . . .

. . . .

(*Visto*). . . . . **(Procuratore del Re).**

. . . .

ALLEGATI.

I.

Collegi di probi-viri per le industrie.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia, in data 30 luglio 1903, n. 27, Uff. Stat. giud. e n. 1527, riguardante i dati statistici dei lavori compiuti dai Collegi di probi-viri (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del 5 agosto 1903, n. 28, pag. 391).

Con circolare del 16 agosto 1894, n. 480/1327, di questo Ministero (*Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia* 22 agosto 1894, n. 34, pag. 377-379), furono stabiliti i modelli dei prospetti coi quali debbono essere raccolti i dati statistici circa i lavori attualmente compiuti dai Collegi di probi-viri delle industrie, secondo è prescritto nell'articolo 75 del Regolamento approvato col regio decreto 26 aprile 1894, n. 179.

Fu allora ricordato che i detti prospetti, accompagnati da note illustrative, debbono essere trasmessi dai presidenti dei Collegi di probi-viri a questo Ministero della giustizia col mezzo del Procuratore generale del distretto di Corte d'appello nella cui circoscrizione hanno sede i Collegi medesimi.

Inoltre siccome i modelli dei prospetti suaccennati debbono essere distribuiti dalla Direzione generale della Statistica, questa richiede annualmente ai Procuratori generali l'elenco dei Collegi di probi-viri, che funzionarono nell'anno e trasmette i prospetti occorrenti per raccogliere le relative notizie in numero di tre copie per ciascun Collegio di probi-viri. Di queste tre copie, una deve servire come minuta ed essere conservata presso la segreteria del Collegio; un'altra deve essere trasmessa a questo Ministero insieme alle note illustrative, nei termini dell'articolo 75 del Regolamento del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge sui probi-viri; e la terza deve essere spedita alla Direzione generale della Statistica che, giusta le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 regio

decreto 7 ottobre 1900, n. 350, deve provvedere alla compilazione delle statistiche giudiziarie.

Si è dovuto però notare che la trasmissione dei dati statistici suaccennati non procede con sufficiente regolarità; e infatti da molte Procure generali si trascura l'invio di una copia del prospetto a questo Ministero, e meno rare eccezioni, non sono accompagnati da alcuna nota illustrativa dei presidenti dei Collegi di probi-viri, contro quanto è prescritto dal ricordato Regolamento e fu avvertito con la circolare ministeriale surriferita; venendo così a mancare, a chi voglia giudicare dell'azione dei Collegi, il contributo prezioso dell'esperienza e della dottrina di chi è parte precipua dell'opera di essi.

Anche la Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ebbe di recente a far voti per uno studio più completo sul funzionamento dei Collegi di probi-viri delle industrie, attingendo direttamente informazioni e notizie dalle presidenze dei detti Collegi e sollecitando da esse qualche succinta relazione periodica per illustrare le cifre e specialmente per chiarire le ragioni che provocarono l'azione dei singoli Collegi.

Trovo quindi opportuno di ricordare che una copia dei prospetti, compilati annualmente da ciascun Collegio, deve essere spedita dalle SS. LL. Ill.me a questo Ministero, avvertendo che tale prospetto numerico dovrà essere sempre accompagnato da qualche nota esplicativa redatta dal presidente del Collegio sull'opera del medesimo.

Queste note non debbono limitarsi ad una semplice ed arida esposizione dei dati numerici, al quale intento risponde sufficientemente il prospetto medesimo, ma debbono più specialmente mettere in rilievo le cause e le circostanze generali e locali, che a giudizio del presidente del Collegio possono avere esercitato qualche influenza sulle controversie di cui ebbe ad occuparsi il tribunale industriale, sia come giurìa, sia come ufficio di conciliazione; le ragioni per cui la istituzione di tale magistratura speciale ha trovato maggiore o minore favore presso le popolazioni in mezzo alle quali è sorta e tutte quelle altre considerazioni che possono portare un qualche lume nello studio della litigiosità tra padroni ed operai, argomento nelle odierne condizioni sociali importantissimo, inquantochè riflette una

delle più salienti manifestazioni dei rapporti tra capitale e mano d'opera.

Le SS. LL. Ill.^{me} vorranno compiacersi di ricordare ai signori presidenti dei Collegi di probi-viri l'obbligo loro imposto all'articolo 75 del citato Regolamento 26 aprile 1894, e faranno certamente opera utilissima se alle note illustrative dei singoli presidenti aggiungeranno quelle maggiori informazioni che riconosceranno opportune e che verranno suggerite dalla loro illuminata competenza.

Sarò grato di un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro
TALAMO.

Ill.^{mi} signori Procuratori generali presso le Corti d'appello del Regno.

II.

Gratuito patrocinio delle cause civili.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia in data 21 dicembre 1903, n. 2097, Uff. Stat. giud., e n. 1530 del Registro Circolari, concernente la compilazione delle statistiche per il gratuito patrocinio delle cause civili (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del 24 dicembre 1903, n. 48, pag. 650).

Per evitare la discordanza, più volte segnalata, fra le notizie contenute nei prospetti uniti ai rapporti annuali sulle cause civili affidate al gratuito patrocinio, trasmessi a questo Ministero di grazia e giustizia giusta la circolare del 31 ottobre 1893, n. 1300, e quelle sul medesimo argomento raccolte coi prospetti annualmente inviati dalle Autorità giudiziarie alla Direzione generale della statistica, furono rivolti ammonimenti e date istruzioni con le cir-

colari ministeriali del 26 dicembre 1896, n. 919, e 6 dicembre 1897, n. 1213, senza però raggiungere pienamente lo scopo desiderato.

Infatti non poche discordanze furono rilevate anche con la relazione sul gratuito patrocinio delle cause civili durante il quadriennio 1897-1900, da ultimo presentata alla Commissione per la statistica giudiziaria, la quale fece voti affinchè fosse eliminato tale inconveniente.

Per assecondare questi voti ho disposto che d'ora innanzi, cominciando dal corrente anno, la Direzione generale della statistica, nel fornire i modelli per la statistica giudiziaria civile, mandi alle singole Procure generali presso le Corti d'appello una copia in più delle varie tavole sulle quali debbono essere raccolti i dati riassuntivi delle notizie statistiche concernenti le cause civili affidate al patrocinio gratuito.

Dovranno quindi essere annualmente compilati tre identici esemplari di queste tavole per le singole magistrature, e cioè uno da conservare nel rispettivo ufficio, l'altro da spedire, come finora fu fatto, alla Direzione generale della statistica, ed il terzo dovrà servire alla compilazione del prescritto rapporto annuale e, insieme ad esso, dagl'Ill.mi Procuratori generali verrà trasmesso a questo Ministero di grazia e giustizia (Ufficio per la statistica giudiziaria).

Faccio all'uopo sicuro assegnamento sull'autorevole cooperazione delle SS. LL. Ill.me cui è nota l'importanza e l'utilità di questi accertamenti statistici, e confido che vorranno esercitare un'assidua sorveglianza affinchè i detti prospetti siano compilati con la più scrupolosa esattezza.

Attenderò di conoscere, con un cenno di ricevimento della presente circolare, le disposizioni che essi avranno date.

Il Ministro
RONCHETTI.

Ill.mi Sig. Procuratori Generali presso le Corti d'appello del Regno.

III.

Ricovero dei minorenni per correzione paterna.

Circolare del 21 dicembre 1903, n. 2098, e Uff. Stat. giud. n. 1531 del Registro Circolari, concernente il ricovero dei minorenni per correzione paterna (Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del 24 dicembre 1903, n. 48, pag. 651).

Con le circolari ministeriali del 24 giugno e del 2 luglio 1897, nn. 1052-1436 e 1059, e del 4 ottobre 1898, n. 1508-1450, fu ordinato l'invio a questo Ministero di grazia e giustizia di un rapporto annuale concernente l'applicazione in ogni distretto di Corte d'appello delle disposizioni sul ricovero dei minorenni per correzione paterna.

Le notizie statistiche raccolte in appositi prospetti, che accompagnano questi rapporti annuali, sono desunte dalla Tavola I dei registri nominativi pei provvedimenti riguardanti la patria potestà. Per questi provvedimenti è poi prescritta una relazione triennale, la quale deve illustrare le notizie relative a ciascuno di essi, e quindi anche quelle concernenti il ricovero per correzione paterna.

Ma si è dovuto rilevare, forse per l'accennata coincidenza, come sia stato talvolta erroneamente ritenuto che l'accennata relazione triennale sulla patria potestà possa assorbire e sostituire nella ricadenza del triennio la speciale relazione sul ricovero dei minorenni per correzione paterna, e così quest'ultima relazione in tale ricorrenza non sempre è inviata da tutte le Corti di appello.

Debbo quindi ricordare, giusta quanto fu disposto con le circolari surriferite, che le relazioni speciali sul ricovero dei minorenni per correzione paterna debbono essere costantemente inviate a questo Ministero di grazia e giustizia nel febbraio di ogni anno; mentre la relazione triennale su tutti i provvedimenti relativi all'esercizio della patria potestà, compreso quindi anche il ricovero per

correzione paterna, deve essere inviata nel mese di marzo successivo al triennio compiuto.

Queste relazioni triennali comprendendo tutti gli argomenti attinenti alla tutela delle persone e del patrimonio dei minorenni sottoposti alla patria potestà, non possono consentire un largo e particolareggiato esame del ricovero per correzione paterna, quale è richiesto dalle peculiari circostanze in cui si svolge.

Infatti, oltre la esposizione e l'esame delle notizie numericamente accertate con le cifre raccolte negli appositi prospetti, occorre estendere la ricerca e lo studio sulle condizioni della famiglia e dell'ambiente ove vivono questi minorenni dei quali si chiede il ricovero, sulla procedura seguìta nella istruzione delle domande di ricovero, sulle cautele adottate per evitare ogni abuso. Queste informazioni e questo studio possono trovar posto soltanto nei rapporti annuali dei Presidenti dei Tribunali e nelle relazioni dei Primi Presidenti delle Corti di appello.

Un riassunto di queste notizie ed osservazioni potrà bensì essere compreso nelle relazioni triennali sulla patria potestà, ma è manifesto che tale riassunto non può esimere dall'inviare la relazione speciale sul ricovero dei minorenni anche per l'ultimo anno del triennio.

Vorranno LL. SS. Ill.me provvedere nei sensi suespressi, informandone questo Ministero, affinchè d'ora innanzi siano meglio ed integralmente osservate le prescrizioni date tanto con le ricordate circolari 2 luglio 1897, n. 1059, e 4 ottobre 1898, n. 1508-1450-XX, quanto con quelle del 24 giugno 1897, n. 1435, e 7 gennaio 1898, n. 1234-XIX.

Il Ministro
RONCHETTI.

Ill.mi Sig. Primi Presidenti delle Corti di appello del Regno.

IV.

Tutele dei minorenni.

Fascicolo N. . . . . .

Pretura di . . . .

Tribunale di. . . . .
Corte d'appello di . . . .

REGISTRO SCHEDARIO PER LA TUTELA DI MINORENNI { Legittimi / Illegittimi }

N. progressivo . . . . .

Tutela . . . . (*Cognome*).

1° Minorenni sottoposti a tutela (art. 345 C. C.):

COGNOME E NOME	Paternità	Data della nascita	Condizione (Dire se è agiata, modesta o povera)	Domicilio	Convivenza (Indicare se il minore convive col tutore, con parenti, presso altra famiglia o se è collocato in istituto e quale)
1°					
2°					
3°					
4°					
5°					
6°					

2° Apertura della tutela (art. 241 C. C.):

Fatto da cui ha origine la tutela . . . .
Data di esso . . . .
Disposizione di legge in base alla quale fu aperta la tutela . . . .
Persona o ufficio che ha denunziato il fatto (art. 250 C. C.). . . . .
Data della denunzia . . . .

Trasferimento della tutela da altra Pretura (art. 249, capov., C. C.):

Pretura da cui viene trasferita . . . .
Decreto di trasferimento del Tribunale di . . . . in data del . . . .
Dichiarazione del tutore per il trasferimento (art. 347 C. C.) . . . .
Data in cui pervennero gli atti . . . .

3° Costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela (art. 249 1ª parte e 261 C. C.):

Data (art. 256 1ª p. C. C.). . . . .

4° Componenti il Consiglio di famiglia o di tutela (art. 251 e 345 C. C.):

	Cognome e nome	Data della nascita	Condizione	Domicilio	Data dell'assunzione dell'ufficio	Titolo per cui fu nominato	Cessazione dell'ufficio: Data	Cessazione dell'ufficio: Motivo	Se il tutore prestò cauzione o fu dispensato (art. 292 e 293 C. C.)	Provvedimenti ai termini dell'art. 255 del C. C.
Tutore										
. . . .										
Protutore										
. . . .										
Consulenti										

5° Convocazioni del Consiglio di famiglia

Numero d'ordine	CONVOCAZIONE (art. 250 ult. cap., 257 e 345 C. C.)				DELIBERAZIONI						
	promossa da	tenuta			Oggetto e sunto dei provvedimenti (art. 345 C. C.)	Non soggette all'omologazione — Data	Soggette all'omologazione				
		il giorno (data)	nella sede della Pretura	nell'Ufficio di conciliazione per delegazione in data del			Non promossa — Motivo	Promossa			
								dal tutore o da altri obbligati	dai Consulenti	dal Pubbl. Ministero	con presentazione della domanda alla Cancelleria del Tribunale in data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

o di tutela e sue deliberazioni:

(art. 293, 299 e 301 C. C.)					STATI ANNUALI (art. 303 e 346 C. C.)					
la quale fu		Decreto del Tribunale		Se la deliberazione fu impugnata indicare da chi e l'esito del ricorso (art. 260 capov. C. C.)	Data della presentazione	Data del deposito presso la Pretura	Risultati della gestione		Variazioni patrimoniali	
accordata	negata	Data del decreto	Data della partecipazione fattane dal Cancelliere del Tribunale al Pretore				Entrate L. c.	Spese L. c.	Aumento L. c.	Diminuzione L. c.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

6° Inventario (art. 281 e 282 C. C.):

Data dell'inventario generale . . . .
Compilato da (notaio, tutore, cancelliere) . . . .
Depositato il . . . .
Inventario speciale (art. 284 C. C.) (per stabilimenti industriali, commerciali, ecc.): Data della compilazione . . . . Data del deposito . . . .

7° Patrimonio inventariato (art. 283 e 284 C. C.):

Attività						Passività	Patrimonio netto	*Osservazioni*
Terreni e fabbricati	Stabilimenti industriali e commerciali	Mobilio	Denari	Crediti	Totale			

Indicare se il patrimonio netto appartiene ai minorenni per intero . . . . ovvero in parte, cioè nella somma di lire . . . .
Indicare se e vi è curatore speciale ai sensi dell'art. 247 C. C. . . . .
Se fu eseguito il deposito di numerario, di carte al portatore o di oggetti preziosi (art. 287 C. C.) indicare la specie delle cose depositate . . . . l'ammontare . . . .
e la Cassa o istituto in cui fu eseguito il deposito . . . .
Indicare se fu fatta la conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi (art. 298 C. C.) . . . .

8° Minorenni usciti di tutela:

1° . . . . per (motivo) . . . . data . . . .
2° . . . . per (») . . . . » . . . .
3° . . . . per (») . . . . » . . . .
4° . . . . per (») . . . . » . . . .
5° . . . . per (») . . . . » . . . .
6° . . . . per (») . . . . » . . . .

9° Trasferimento della tutela ad altra Pretura (art. 249 capov. e 347 C. C.):

Pretura alla quale venne trasferita. . . . .
Tribunale che emise il decreto . . . .
Data del decreto. . . . .
Dichiarazione del tutore che promosse il decreto . . . .
Data della trasmissione degli atti . . . .

10° Chiusura definitiva della tutela:

Motivo della chiusura. . . . .
Data della chiusura. . . . .

Firma del Cancelliere *Firma del Pretore*

. . . .

PROSPETTI.

---

1. — *Prospetto numerico delle tutele per le quali fu costituito il Consiglio di famiglia o di tutela durante l'anno.*

2. — *Prospetto numerico delle tutele esistenti al* 1° *gennaio dell'anno . . . e aperte nel corso dell'anno.*
   (Fatti svoltisi nell'anno).

3. — *Prospetto numerico del movimento annuale delle tutele per minorenni.*

PROSPETTO NUMERICO DELLE TUTELE PER LE QUALI FU COSTITUITO

Prosvetto N. **1.**

MINORENNI	FATTI CHE HANNO DATO LUOGO ALL'APERTURA della tutela							
	Morte dell'ultimo genitore avente la patria potestà o la tutela legale (art. 241 C. C.)	Perdita della patria potestà o della tutela legale per abuso (art. 233 e 184 C. C.)	Perdita della patria potestà per condanna penale (art. 241 C. C.; articoli 33, 349, 392 C. P.)	Assenza (art. 241 C. C.) o interdizione	Non avvenuto ricovero di figli di genitori ignoti (art. 248 C. C.)	Cessazione della tutela esercitata da un Ospizio (art. 8, legge 17 luglio 1890 e art. 5 regol. 1° febbraio 1891)	Dimessione da un riformatorio (articolo 491 Regol. carcerario 1° febbraio 1891)	Altri fatti — (Indicarli specificatamente nella colonna *Osservazioni*)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Legittimi — con patrimonio								
Legittimi — senza patrimonio								
Totale . . .								
Illegittimi — con patrimonio								
Illegittimi — senza patrimonio								
Totale . . .								
TOTALE GENERALE . . .								

IL CONSIGLIO DI FAMIGLIA O DI TUTELA DURANTE L'ANNO

DENUNZIA dei fatti da cui ha origine la tutela eseguita										TEMPO decorso dalla denuncia alla costituzione del Consiglio				CONSIGLI di famiglia o di tutela istituiti		MINORENNI compresi in ciascuna tutela				
da Ufficiali dello stato civile					da altri obbligati (Congregazioni di carità, direzione Ospizi e Riformatori, Cancellieri)											Totale	conviventi			collocati in istituti di educazione e di correzione
entro 15 giorni	oltre 15 giorni e non oltre 1 mese	oltre 1 mese e non oltre 3	oltre 3 mesi e non oltre 6	oltre 6 mesi	entro 15 giorni	oltre 15 giorni e non oltre 1 mese	oltre 1 mese e non oltre 3	oltre 3 mesi e non oltre 6	oltre 6 mesi	fino a 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	oltre 6 mesi	per denuncia	per notorietà		col tutore	con parenti	con altra famiglia o col consegnatario	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

PROSPETTO NUMERICO DELLE TUTELE ESISTENTI AL

(*Fatti svoltisi*

Prospetto N. **2.**

MINORENNI	TUTELE ESISTENTI AL 1° GENNAIO e aperte nel corso dell'anno								ADUNANZE DEI CONSIGLI					
			con patrimonio						tenute			Adunanze		
												su richiesta		
	Totale	senza patrimonio	fino a 3000 lire	da più di 3000 a 10000 lire	da più di 10000 a 25000 lire	da più di 25000 a 50000 lire	da più di 50000 a 100000 lire	oltre 100 mila	dal Pretore	dal Conciliatore	Prima adunanza per la costituzione del Consiglio	del Tutore	di altri aventi interesse	di ufficio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Legittimi — con patrimonio														
Legittimi — senza patrimonio														
Totale . . .														
Illegittimi — con patrimonio														
Illegittimi — senza patrimonio														
Totale . . .														
TOTALE GENERALE . . .														

1° GENNAIO . . E APERTE NEL CORSO DELL'ANNO.

durante l'anno).

TUTELARI		DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO riguardanti															
successive		la persona del minorenne					il patrimonio										
					impugnate avanti al Tribunale con esito		alienazione di beni					l'esercizio di commerci, di industrie — Autorizzazioni		impugnate avanti al Tribunale con esito			
per ordine speciale del Procuratore del Re	Totale	Provvedimenti per l'educazione e l'istruzione	Domanda di ricovero per correzione	altre	favorevole	contrario	mobili	immobili	riscossioni di capitali	impiego di rendita o di capitali	stipulazione di mutui passivi	a continuarlo	a cessarlo	favorevole	contrario	altri oggetti	Totale
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Segue PROSPETTO NUMERICO DELLE TUTELE ESISTE[NTI]

(*Fatti* ...

Segue *Prospetto N.* **2.**

MINORENNI	DELIBERAZIONI soggette all'omologazione (art. 293, 299, 301 C. C.)						INVENTARI (art. 282 C. C.)							
		Domande di omologazione						Depositati presso la Pretura concernenti tutele con patrimonio						
		Provvedimento del Tribunale		presentate										
	Totale	di accoglimento	di rigetto	dal Tutore	dai consulenti	dal Procuratore del Re	Non depositati	fino a 3000 lire	da più di 3000 a 10,000 lire	da più di 10,000 a 25,000 lire	da più di 25,000 a 50,000 lire	da più di 50,000 a 100,000 lire	oltre 100,000 lire	Deposito di numerario, di carte al portatore e oggetti preziosi nella Cassa dei depositi giudiziali o in altra (art. 287 C. C.)
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Legittimi con patrimonio . . .														
Legittimi senza patrimonio . .														
Totale . . .														
Illegittimi con patrimonio . . .														
Illegittimi senza patrimonio . .														
Totale . . .														
TOTALE GENERALE . . .														

1° GENNAIO . . . E APERTE NEL CORSO DELL'ANNO.

durante l'anno).

STATI ANNUALI dell'amministrazione nelle tutele con patrimonio (art. 303 C. C.)									TUTORI												Consulenti ai quali furono applicate le penalità dell'art. 255 C. C.	Osservazioni
	presentati nell'anno al Consiglio									senza cauzione perchè ·								rimossi dall'ufficio				
											dispensati in tutele con patrimonio											
non presentati	Totale	entro 3 mesi	dopo 3 mesi e non oltre 6 mesi	dopo 6 mesi	approvati	non approvati	non ancora esaminati	depositati presso la Pretura	con cauzione	non obbligati	fino a 3000 lire	da più di 3000 a 10,000 lire	da più di 10,000 a 25,000 lire	da più di 25,000 a 50,000 lire	da più di 50,000 a 100,000 lire	oltre 100,000 lire	dispensati dall'ufficio	per incapacità o abusi	per condanna penale	chiamati in giudizio per risarcimento di danni		
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

PROSPETTO NUMERICO DEL MOVIMENTO

Prospetto N. **3.**

MINORENNI	CONSIGLI DI FAMIGLIA O DI TUTELA					
	già esistenti alla fine dell'anno precedente	costituiti nel corso dell'anno		cessati nel corso dell'anno		esistenti alla fine dell'anno
		per nuova istituzione presso la Pretura	per trasferimento da altra Pretura	definitivamente	per trasferimento ad altra Pretura	
	1	2	3	4	5	6
Legittimi — con patrimonio						
Legittimi — senza patrimonio						
Totale . . .						
Illegittimi — con patrimonio						
Illegittimi — senza patrimonio						
Totale . . .						
TOTALE GENERALE . . .						

ANNUALE DELLE TUTELE PER MINORENNI.

MINORENNI								Osservazioni
che erano sotto tutela alla fine dell'anno precedente	messi sotto tutela nel corso dell'anno	che cessarono nell'anno di essere sotto tutela					rimasti sotto tutela alla fine dell'anno	
		per riconoscimento o legittimazione	per emancipazione o per matrimonio	per maggiore età	per morte	per altro motivo		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

V.

Registri dello stato civile.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia in data del 21 dicembre 1903, n. 2096, XVIII dell'Uff. Stat. giud. e n. 1532 Registro Circolari, riguardante l'accertamento delle irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del dicembre 1903, n. 49, pag. 681-689).

Più volte questo Ministero ha dovuto eccitare l'assidua vigilanza delle SS. LL. Ill.me per ottenere che siano costantemente e da tutti osservate le norme concernenti la tenuta dei registri dello stato civile al fine di allontanare da essi la possibilità di errori e di irregolarità, le quali scemano la fede piena ed indiscutibile che i cittadini e lo Stato debbono avere in quei registri nei quali è consacrata la prova dei fatti naturali e giuridici che sono base dell'ordinamento della famiglia e della società.

Nondimeno le relazioni annuali, presentate in osservanza dell'articolo 131 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 3602, rivelano tuttora non infrequenti, nè lievi irregolarità, onde per compiere un più esatto accertamento di esse fu da ultimo prescritto con circolare ministeriale del 7 luglio 1900, n. 839, XVIII/1475, B-C, un modulo per indicarvi sistematicamente ed uniformemente le specie ed il numero delle irregolarità riscontrate dai Pretori nelle verificazioni quadrimestrali e dai Procuratori del Re.

L'esperimento finora fatto ha confermato l'opportunità di tale innovazione, rivelando in pari tempo come alcuna di quelle disposizioni possa essere utilmente in qualche parte completata.

Perciò, confermate le avvertenze già fatte per accertare che siano eseguite le prescritte annotazioni marginali agli atti di nascita ed assecondando anche i voti della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile, dispongo che i Pretori cominciando

dalla verificazione quadrimestrale, che essi dovranno compiere nei primi quindici giorni del maggio 1904, segnino le irregolarità, riscontrate nei registri dello stato civile, in prospetti identici ai modelli uniti alla presente circolare, in conformità dei quali saranno pure compilati i prospetti riassuntivi per circondari e per distretti di Corte di Appello, in guisa da rendere anche possibili sicuri confronti fra le diverse circoscrizioni.

Negli accennati prospetti, riguardanti il primo le irregolarità comuni a tutti i registri dello stato civile, e gli altri quelle speciali a ciascun registro, sono state ordinate e *descritte nella forma più comprensiva* soltanto le irregolarità risultate più frequenti dalle precedenti indagini e potranno quindi essere aggiunte di seguito, nei prospetti rispettivi, la descrizione e la indicazione delle altre irregolarità meno frequenti, che non fossero già prevedute nei prospetti medesimi. Inoltre in conformità degli uniti modelli dovrà essere compilato, ove occorra, separato prospetto per le irregolarità che siano riscontrate nei *registri di cittadinanza* pei quali sembrò superfluo, attesa la scarsità delle registrazioni, di indicare fin da ora le eventuali infrazioni.

I Pretori formeranno l'elenco delle irregolarità da essi accertate, separatamente per ogni Comune del Mandamento rispettivo, in modo che possano poi essere raggruppate nei prospetti secondo le specie ivi indicate, segnandovi a fianco il numero dei Comuni nei quali ciascuna irregolarità fu riscontrata. I prospetti dovranno essere dai Pretori inviati al Procuratore del Re del proprio Circondario, il quale dovrà riassumere le notizie così ricevute dai Pretori, e completare questo riassunto con la separata indicazione delle irregolarità accertate dallo stesso ufficio della Regia Procura e con le indicazioni riguardanti i procedimenti, che nei termini dell'articolo 404 del Codice civile siano stati istituiti ed esauriti nell'anno innanzi al Tribunale civile e nei casi di reati, innanzi alle altre competenti Autorità giudiziarie.

Questo riassunto dovrà essere inviato al competente Procuratore generale della Corte di appello, che a sua volta provvederà per formare il prospetto riepilogativo delle notizie ricevute dalle dipendenti regie Procure e sui risultati così riuniti dovrà poi essere compilata la relazione prescritta dal ricordato articolo 131 per l'Ordinamento dello stato civile.

Le notizie, che nei modi suindicati debbono essere raccolte dai Pretori e dai Procuratori del Re, dovranno riferirsi alle irregolarità accertate nel corso di ciascun anno, e precisamente colle verificazioni dei registri dello stato civile compiute dal maggio al gennaio successivo, e le notizie riguardanti i procedimenti dovranno riferirsi a quelli definiti in ciascun anno dal gennaio a tutto il dicembre. I Procuratori del Re cureranno con ogni sollecitudine e nei *primi giorni del marzo di ciascun anno*, la trasmissione degli atti, prescritta dal ripetuto articolo 131, insieme all'accennato prospetto riassuntivo e i signori Procuratori generali vorranno provvedere in modo che le loro relazioni giungano al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio per la statistica giudiziaria e notarile) mai più tardi del 30 aprile di ciascun anno, unendo a corredo del prospetto riepilogativo una copia dei prospetti riassuntivi dei singoli circondari.

Confido nell'autorità e nello zelo delle SS. LL. Ill.me, affinchè queste disposizioni abbiano ovunque pronta e rigorosa applicazione, e dei provvedimenti a tale uopo dati gradirò d'essere informato con ogni sollecitudine.

Il Ministro
RONCHETTI.

Ill.mi signori Procuratori generali presso le Corti di appello del Regno.

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità comuni a tutti i registri.

Prospetto N. 1.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno. per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		*Osservazioni*
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Vidimazione dei registri							
Mandanza di essa (art. 357, ccd. civ.; 16, 63 ord. stat. civ.).							
Tardiva trasmissione dei registri vidimati da parte dei pres. dei trib. (art. 357 cod. civ; 16 ord. stat. civ.)							
Ordine degli atti							
Mancanza d'ordine progressivo, cioè inserzione di atti anteriori dopo quelli di data posteriore (art. 358. cod. civ.; 17, 18, ord. stat. civ.). . .							
Erronea indicazione del numero progressivo degli atti (art. 358, cod. civ.; 17-18, ord. stat. civ.)							
Forma degli atti							
Spazi o frazioni di linea lasciati in bianco (art. 358, cod. civ.; 18, ord. stat. civ.)							
Quantità o date espresse in cifre e non scritte in lettere per disteso (art. 358, cod. civ.; 19, ord. stat. civ.)							
Carattere inintelligibile, abbreviature (art. 358, cod. civ., 20 ord. stat. civ.)							
Abrasioni, cancellature o macchie, che impediscono di leggere le parole cancellate o macchiate (art. 358, cod. civ.; 20, ord. stat. civ.)							
Variazioni od aggiunte su spazio annullato o nelle interlinee e non a piè dell'atto, o non munite dell'*approvato*, prima della firma (articolo 358, cod. civ.; 20, ord. stat. civ.)							
Atti incompleti							
Omessa indicazione del motivo per il quale un atto debba rimanere incompleto (art. 24, ord. stat. civ.) .							

(*Segue*)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità comuni a tutti i registri.

Segue Prospetto N. 1.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		*Osservazioni*
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nomi							
Indicazione in margine di nomi diversi da quelli scritti nel testo dell'atto (art. 17 ord. stat. civ.) . .							
Mancanza nel testo dell'atto del nome delle persone alle quali esso si riferisce (art. 352, cod. civ.) . .							
Nomi sbagliati (art. 352, cod. civ.) . . .							
Data							
Omessa o errata (art. 352, cod. civ.) .							
Ufficiale dello stato civile							
Omessa enunciazione della qualità in cui agisce, quando non sia il sindaco, od omissione della data della delegazione (art. 16, 23, ord. stat. civ.)							
Erronea indicazione dell'ufficiale di stato civile innanzi al quale fu formato l'atto							
Testimoni e dichiaranti							
Adibizione abituale delle stesse persone come testimoni							
Testi minorenni (art. 351, cod. civ.) .							
Omessa indicazione delle generalità dei testi e dei dichiaranti (articolo 353, cod. civ.)							
Firme							
Mancanza od inesattezze delle firme negli atti (art. 353, cod. civ.; 21 ord. stat. civ.)							
Firme di ufficiali dello stato civile, di testi o di dichiaranti diversi da quelli indicati nell'atto (art. 353, cod. civ.)							

(*Segue*)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità comuni a tutti i registri.

Segue PROSPETTO N. 1.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		*Osservazioni*
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Trascrizione di atti							
Nomi ed atti non esattamente trascritti in entrambi gli originali dei registri (art. 356, cod. civ.; 21, ord. stat. civ.)							
Omessa trascrizione di atti (art. 26, ord. stat. civ.)							
Trascrizione di atti in forma diversa da quella prescritta (art. 26, ord. stat. civ.)							
Trascrizione di atti in una parte del registro anzichè nell'altra (articolo 26, ord. stat. civ.)							
Inserzione erronea							
Inserzione di atti in registro diverso da quello cui appartengono							
Documenti							
Mancanza od irregolarità dei volumi degli allegati (art. 361, cod. civ.; 38, 64, ord. stat. civ.)							
Omessa o imperfetta enunciazione dei documenti di cui occorre far menzione (art. 25-38, ord. stat. civ.)							
- *Visto*							
Atti mancanti del visto (art. 361, cod. civ.; 39, ord. stat. civ.)							
Mancanza del visto per l'inserzione degli allegati (art. 361, cod. civ.; 39, ord. stat. civ.)							
- *Atti e documenti in lingua straniera*							
Omessa traduzione (art. 28, 43, ord. stat. civ.)							
Omissione dell'autenticazione o del giuramento dei traduttori (art. 43, ord. stat. civ.)							

(*Segue*)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità comuni a tutti i registri.

Segue PROSPETTO N. **1**.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella teuuta dei registri, con		*Osservazioni*
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rettificazioni							
Omessa annotazione in margine delle sentenze irrevocabili di rettificazione (art. 359, 403, cod. civ.; 96, 107, 133 e seg., ord. stat. civ.) . .							
Annullamento di atti							
Annullamento di atti senza indicazione del motivo							
Registri - *Chiusura*							
Omessa od irregolare chiusura dei registri (art. 360, cod. civ.; 29, ord. stat. civ.).							
Indici annuali							
Omessa od irregolare compilazione degli indici annuali (art. 30, ord. stat. civ.)							
Omesso o tardivo deposito degli indici negli archivi del Comune e presso la cancelleria del tribunale (art. 30, ord. stat. civ.) . . .							
Indici decennali							
Mancanza od irregolarità dei registri decennali (art. 31, ord. stat. civ.)							
Verifiche dei Pretori							
Omessa indicazione delle verifiche fatte dai Pretori (art. 128, ord. stat. civ.).							
Atti inscritti dopo la verifica del Pretore con data anteriore alla medesima							

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri dei matrimonii.

Prospetto N. 2.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pubblicazioni — *Richiesta*							
Irregolarità nelle dichiarazioni per richieste di pubblicazioni (art. 70 e seg. cod. civ.; 67, ord. stat. civ.) .							
Omessa indicazione della professione o residenza dei genitori degli sposi nelle richieste di pubblicazioni (art. 67, ord. stat. civ.)							
Omessa indicazione dei comuni in cui debbono farsi le pubblicazioni (art. 71, cod. civ.; 74, ord. stat. civ.).							
Omessa annotazione in margine alla richiesta delle pubblicazioni, delle rinunzie o delle sentenze relative al giudizio di opposizione (art. 93, ord. stat. civ.)							
Omissione delle formalità prescritte per la richiesta delle pubblicazioni fatta da un sordo-muto (76, ord. stat. civ.)							
— *Verbale di richiesta*							
Omessa annotazione dell'opposizione in margine al verbale di richiesta delle pubblicazioni (art. 93, ord. stat. civ.).							
Omessa inserzione dell'atto di opposizione al matrimonio fra gli allegati al verbale di richiesta delle pubblicazioni (art. 93, ord. stat. civ.)							
— *Formalità delle pubblicazioni*							
Omessa sospensione delle pubblicazioni, od omessa denunzia al P. M., conoscendo un impedimento non dichiarato (art. 124, cod. civ.; 90, ord. stat. civ.)							
Omessa sospensione delle pubblicazioni nel caso di opposizione notificata (art. 74-82 e seg., cod. civ.; 92, ord. stat. civ.)							

(*Segue*)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri dei matrimonii.

Segue PROSPETTO N. 2.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pubblicazioni — *Formalità delle pubblicazioni*							
Omessa indicazione della ottenuta dispensa da una o da entrambe le pubblicazioni (art. 78, cod. civ.; 73, 77, ord. stat. civ.)							
Pubblicazioni eseguite senza autenticazione delle firme nel caso previsto dall'articolo 66 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602 (art. 66, ord. stat. civ.)							
Omissione delle formalità prescritte per l'affissione delle pubblicazioni alla porta della casa comunale (art. 72 e seg., cod. civ.; 86-87 ord. stat. civ.).							
Omessa pubblicazione in uno dei comuni degli sposi, i quali abitino in comuni diversi (art. 71, cod. civ.; 85, ord. stat. civ.)							
Inosservanza del termine prescritto fra l'una e l'altra pubblicazione (art. 72, cod. civ.; 87, 89, ord. stat. civ.)							
Omessa inserzione, nel registro, del processo verbale delle eseguite pubblicazioni (art. 87, ord. stat. civ.)							
Dichiarazione che l'atto di pubblicazione restò affisso due giorni invece di tre successivi all'ultima pubblicazione (art. 72, cod. civ.; 85, stat. civ.).							
— *Registro per le pubblicazioni*							
Omessa o ritardata trasmissione al Procuratore del Re del registro per le pubblicazioni (art. 64, ord. stat. civ.).							
Dispense — *Età*							
Matrimoni di persone in età inferiore alla minima stabilita, celebrati senza che risulti dalla dispensa (art. 55, 68, 79, cod. civ.; 68, ord. stat. civ.).							

(*Segue*)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri dei matrimonii.

Segue Prospetto N. 2.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		*Osservazioni*
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dispense — *Parenti ed affini*							
Matrimoni fra congiunti od affini, senza provata dispensa (art. 58-59, 60-68, cod. civ.; 67, 71, ord. stat. civ.)							
Consenso al matrimonio							
Mancanza del consenso o dell'indicazione della concessione di esso da parte degli ascendenti, del padre adottivo, del consiglio di famiglia o di tutela, al matrimonio degli sposi che ne abbisognavano (articoli 74, 79, 81, 125, 383 cod. civ.; 67, 70, ord. stat. civ.)							
Stato libero							
Omessa giustificazione dello attuale stato libero per chi aveva contratto precedente matrimonio (articolo 79, cod. civ.; 67, 72 ord. stat. civ.)							
Prove insufficienti dello stato libero (art. 79 cod. civ.; 67, 72 ord. stat. civ.)							
Ufficiale dello stato civile							
Omessa dichiarazione dei motivi per cui un ufficiale di stato civile, ne richieda un altro per celebrare il matrimonio (art. 103, ord. stat. civ.)							
Celebrazione del matrimonio							
Celebrazione del matrimonio dopo i 180 giorni dalle pubblicazioni (articolo 77, cod. civ.)							
Sordo-muti							
Omissione delle formalità prescritte per lo sposo sordo-muto dagli articoli 98 e 99 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602 (art 98, 99, ord. stat. civ.)							

(*Segue*)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri dei matrimonii.

Segue PROSPETTO N. 2.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		*Osservazioni*
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Atto di matrimonio — *Età degli sposi*							
Omessa od erronea indicazione della età degli sposi (art. 79, 383, cod. civ.; 67, ord. stat. civ.)							
— *Generalità degli sposi*							
Omessa indicazione della professione degli sposi o di altre generalità (art. 70, 333, ord. stat. civ.). . . .							
— *Obblighi di leva*							
Omessa indicazione se lo sposo abbia soddisfatto agli obblighi di leva (art. 69, ord. stat. civ.)							
— *Genitori degli sposi*							
Omissione delle generalità dei genitori degli sposi (art. 70, 333, cod. civ.; 67, ord. stat. civ.)							
Omessa indicazione se i genitori siano coniugati o no							
— *Allegati*							
Omessa inserzione fra gli allegati all'atto di matrimonio, dei documenti presentati ed allegati ai verbali di richiesta delle pubblicazioni. (art. 79, cod. civ.; 88, 89, 93, ord. stat. civ.).							
— *Trasmissione di copia ad altro ufficio*							
Omessa o ritardata trasmissione di copia autentica dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile nel cui distretto risiede uno degli sposi (art. 96, cod. civ.; 102, ord. stat. civ.).							
Matrimoni dei vedovi							
Omessa indicazione della data della morte del precedente coniuge, (art. 79, cod. civ.; 72, ord. stat. civ.)							

(*Segue*)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri dei matrimonii

Segue Prospetto N. 2.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		*Osservazioni*
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Omessa o ritardata informazione al Pretore del matrimonio delle vedove (art. 101, ord. stat. civ.). . .							
Matrimoni in extremis							
Omissione delle formalità prescritte pel matrimonio *in extremis* per legittimare la prole (art. 78, cod. stat. civ.).							
Avviso al Procuratore del Re							
Omesso o ritardato avviso della celebrazione di matrimonio al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune di nascita di ciascuno degli sposi (art. 104, cod. stat. civ.)							
Prole adulterina							
Riconoscimento di prole adulterina nell'atto di matrimonio (art. 180, cod. civ.; 100, ord. stat. civ.) . . .							

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri delle nascite.

Prospetto N. 3.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dichiarazioni di nascita							
Dichiarazioni di nascita non fatte dal padre senza che ne risulti il motivo (art 373, cod. civ.; 61, ord. stat. civ.) . . . . ,							
— *Dichiarazioni tardive*							
Dichiarazione irregolarmente ricevuta dopo i cinque giorni dalla nascita (art. 371, 372, cod. civ.; 60, ord. stat. civ.)							
Dichiarazioni fatte, dopo tre giorni, dalla direzione dell'ospizio cui fu consegnato il fanciullo (art. 378, cod. civ.).							
Omesso rapporto al Procuratore del Re delle denunzie tardive (art. 60, ord. stat. civ.)							
Omessa trascrizione della sentenza, che autorizzò l'ufficiale di stato civile a ricevere la dichiarazione tardiva (art. 372, cod. civ.; 26, 61, ord. stat. civ.)							
— *Dichiarante e testimonio*							
Adibizione di una stessa persona come dichiarante e come testimonio (articoli 353, 373, cod. civ.)							
Presentazione del neonato							
Omessa od insufficiente menzione del motivo per il quale non fu presentato il neonato o dell'accertamento altrimenti fatto della verità della nascita (art. 371, cod. civ.; 55, ord. stat. civ.)							
Dispense dalla presentazione del neonato non giustificate da gravi circostanze (art. 371, cod. civ.; 55, ord. stat. civ.)							
Atto di nascita — *Luogo della nascita*							
Omessa indicazione della casa ove avvenne la nascita (art. 352, 371, 387, cod. civ.).							

(*Segue*)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri delle nascite.

Segue PROSPETTO N. 3.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		*Osservazioni*
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Atto di nascita — *Data ed ora*							
Errori nella data o nell'ora della nascita (art. 374, cod. civ.).							
— *Genitori*							
Omessa indicazione che i genitori sono coniugi, per le nascite dei figli legittimi (art. 375, cod. civ.).							
Omessa indicazione del nome o della professione dei genitori o di uno di essi (art. 375, cod. civ.)							
Indicazione del nome dei genitori naturali, senza che risulti del loro consenso (art. 376, cod. civ.) . . .							
Annotazioni in margine — *Atti di matrimonio*							
Omessa annotazione in margine degli atti di matrimonio (art. 54, 104, ord. stat. civ.)							
— *Cambiamento od aggiunta di nome o di cognome*							
Omessa annotazione in margine dei decreti di cambiamento o di aggiunta di nome e cognome (art. 54, 124, ord. stat. civ.)							
— *Titoli di nobiltà o predicato*							
Omessa annotazione, in margine, dei decreti di concessione di titoli di nobiltà o predicato (art. 54, 125, ord. stat. civ.)							
— *Riconoscimento di figli naturali*							
Omessa menzione, in margine, degli atti di riconoscimento (art. 382, cod. civ.; 53, 48, 54, ord. stat. civ.) . . .							
— *Adozione o legittimazione*							
Omessa annotazione, in margine, dei decreti di adozione o di legittimazione (art. 194, 200, 219, cod. civ.; n. 7, 53, 54, ord. stat. civ.)							

(*Segue*)

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri delle nascite.

Segue Prospetto N. 3.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		*Osservazioni*
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Figli d'ignoti							
Cognomi ridicoli, rilevanti l'origine, appartenenti a famiglie conosciute, o nomi di città, imposti ai figli di ignoti (art. 58, ord. stat. civ.) . . .							
Omissione di formalità da parte dell'ufficiale dello stato civile relativamente ai bambini da consegnare a privati od a pubblici ospizi (articolo 59, ord. stat. civ.)							
Nome dato dal dichiarante invece che dall'ufficiale dello stato civile (articolo 58, ord. stat. civ.)							
Omessa indicazione degli oggetti rinvenuti sui trovatelli (art. 377, cod. civ.; 59, ord. stat. civ.)							
Omissione nelle dicharazioni fatte all'ufficiale dello stato civile dall'amministrazione dell'ospizio cui fu consegnato il fanciullo (art. 378, cod. civ.)							
Parti multipli							
Omessa indicazione del primo nato nei parti multipli (art. 374, cod. civ.) .							
Nati-morti							
Omessa presentazione, senza provata dispensa, di bambini nati-morti (articolo 374, cod. civ.; 55, ord. stat. civ.)							
Omissione di formalità negli atti relativi ai bambini nati-morti (art. 56-57, ord. stat. civ.)							
Atti provenienti dall'estero							
Omessa trascrizione di atti di nascita provenienti dall'estero (art. 367, 368, cod. civ.)							

REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Irregolarità nei registri di morte.

Prospetto N. 4.

SPECIE delle irregolarità	Numero delle irregolarità rilevate			Numero dei Comuni nei registri dei quali furono riscontrate le irregolarità	Numero dei procedimenti esauriti nell'anno, per irregolarità o per altre infrazioni nella tenuta dei registri, con		Osservazioni
	dal Pretore	dal Procuratore del Re	Totale		dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione	condanna	
1	2	3	4	5	6	7	8
Generalità del defunto — *Età*							
Omessa menzione dell'età del defunto (art. 387, cod. civ.).							
— *Professione*							
Omessa menzione della professione del defunto (art. 387, cod. civ.)							
— *Genitori del defunto*							
Omessa menzione dei genitori del defunto (art. 387, cod. civ.)							
Omesse od incomplete generalità dei genitori del defunto (art. 387, cod. civ.)							
Coniuge del defunto							
Omessa indicazione del coniuge superstite (art. 387, cod. civ.).							
Omessa menzione del coniuge predefunto negli atti di morte dei vedovi (art. 387, cod. civ.)							
Atti di morte tardivamente formati							
(Art. 386, 388, 393, cod. civ.)							
Autorizzazione di tumulazione							
Atti di morte compiuti sulla sola autorizzazione della tumulazione (articoli 385, 386, 389, cod. civ.)							
Omessa trascrizione della sentenza che autorizza a ricevere la dichiarazione di morte di persone sepolte senza autorizzazione dell'ufficiale di stato civile (art. 385, 392, cod. civ.; 112, ord. stat. civ.)							
Orfani minorenni							
Omessa o ritardata informazione al Pretore circa gli orfani minorenni, lasciati dal defunto, per la istituzione della tutela (art. 250, cod. civ.; 113, ord. stat. civ.; Circ. Minis. agr. ind. comm., 15 novembre 1889, n. 355; 20 novembre 1891, n. 372; 25 novembre 1895, n. 7286 e del Ministero di grazia e giustizia, 15 dicembre 1889, n. 1230; 24 maggio 1892, n. 1266; 11 gennaio 1896, numero 1373).							

VI.

Esecuzione delle sentenze penali.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 21 dicembre 1903, n. 2095, Ufficio Statistica giudiziaria e 1533 Registro Circolari, concernente l'esecuzione delle sentenze in materia penale, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* del 30 dicembre 1903, n. 49, pag. 680.

Debbo nuovamente richiamare l'attenzione delle SS. LL. Ill.^{me} sulle disposizioni date per raccogliere annualmente notizie statistiche sulle sentenze di condanna penale, che per differenti cagioni rimangono ineseguite.

Con la circolare ministeriale del 9 dicembre 1901, n. 67-1924 S. G.-1512 R. C., si volle iniziare tale indagine con l'accertamento di tutte le accennate sentenze, senza eccezione od esclusione alcuna, che erano rimaste per qualsiasi motivo ineseguite a tutto l'anno 1900, salvo poi rinnovare uguale indagine per gli anni successivi.

Ma la raccolta di queste notizie non fu fatta con la desiderata regolarità, nè in modo uniforme e completo.

Per ovviare a questi inconvenienti, dispongo che le accennate notizie per l'anno 1903 siano inviate dai Procuratori generali, corredate dalle necessarie spiegazioni, come già fu richiesto con la circolare surriferita, a questo Ministero di grazia e giustizia (Ufficio della statistica giudiziaria) entro il 1° quadrimestre dell'anno 1904, compilando un prospetto, conforme all'unito modello, nel quale dovranno essere indicate tutte le sentenze di condanna penale per qualsivoglia motivo rimaste ineseguite al 31 dicembre 1903, qualunque sia l'anno nel quale divennero irrevocabili, a fine di mettere così la base delle future indagini e dei successivi confronti. In ciascuno degli anni seguenti, ed entro il 1° bimestre, dovrà invece

essere mandato, nei modi e con le spiegazioni già prescritte, un elenco nominativo delle sole sentenze di condanna penale divenute esecutive nell'anno medesimo, e che al 31 dicembre di quello stesso anno non erano state ancora eseguite.

Per integrare queste notizie e conoscere esattamente alla fine di ogni anno il numero totale delle sentenze rimaste ineseguite, dovrà essere compilato ed inviato per ogni anno successivo al 1903, oltre l'accennato elenco annuale delle sentenze ineseguite, anche un elenco nominativo delle sentenze di condanna penale, le quali furono già segnate come ineseguite nell'elenco del detto anno 1903, o in alcuno degli elenchi posteriori, ma che poi ebbero esecuzione, o sono cadute in prescrizione durante l'anno pel quale si riferisce.

All'uopo, verso la fine dell'anno 1904, sarà comunicato il modello per la compilazione dell'accennato secondo elenco nominativo, che per ora non è necessario.

Evidente è la speciale importanza della indagine che si riferisce all'anno 1903, siccome fondamentale per la vigilanza da esercitare e per gli studi da compiere in ciascuno degli anni successivi, e perciò vivamente raccomando alle SS. LL. la più diligente cura nella raccolta delle notizie.

Il Ministro
RONCHETTI.

Ai signori Procuratori Generali presso le Corti d'appello e Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali.

Sentenze penali passate in cosa giudicata e rimaste ineseguite alla fine dell'anno.

Numero d'ordine	Autorità che ha pronunziata la sentenza	Data della sentenza	Cognome e nome dei condannati (1)	Pena inflitta	Se fu ordinata la sospensione dell'esecuzione				Se non fu ordinata la sospensione specificare il motivo della mancata esecuzione	Se siano in corso atti di esecuzione segnare la data del primo atto	*Osservazioni*
					Autorità che emise il provvedimento	Data del provvedimento	Motivo della sospensione	Durata della sospensione			

(1) Se la sentenza riguarda più condannati segnare il cognome e nome di ciascuno, specificando, ove ne sia il caso, per quali di essi la sentenza abbia avuto esecuzione.





